



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

**DIPARTIMENTO DI STORIA, ANTROPOLOGIA,
RELIGIONI, ARTE, SPETTACOLO**

*Dottorato di ricerca in Storia dell'Europa
XXXII Ciclo*

**IL GOVERNO DELL'ORRORE. LA DISCIPLINA GIURIDICA E
AMMINISTRATIVA DEL CORPO DEI FERITI E DEI CADUTI
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE**

ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019

Dottorando: Bruno Brienza

Matricola 1642252

Docente guida/Tutor: Prof. Giuseppe CONTI

Coordinatore: Prof. Alessandro SAGGIORO

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE: 0.1 - Obiettivi e contenuti della ricerca; 0.2 – Metodologia e fonti.

CAPITOLO I. STATO DELL'ARTE: 1.1 – Generalità; 1.2 – Gli studi di ambito politico e diplomatico; 1.3 – La Grande Guerra nell'impostazione strutturalistica della storia: Fischer, Ritter, Rusconi; 1.4 – Gli anni Settanta – Ottanta e il rinnovamento della prospettiva storiografica; 1.5 – La Grande Guerra nella storia delle donne e di genere; 1.6 – La Prima guerra mondiale nella storiografia giuridica e parlamentare italiana; 1.7 – Conclusioni.

CAPITOLO II. AMMINISTRARE IL FRONTE: LA DISCIPLINA SANITARIA E MORTUARIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: 2.1 – Feriti, caduti e dispersi: le prime circolari applicative; 2.2 – Istruttoria e certificazione della morte; 2.3 – Le comunicazioni alle famiglie e l'Ufficio notizie di Bologna; 2.4 – Servizi amministrativi, spirituali e di culto: i Cappellani militari; 2.5 – Identificazione delle salme, cimiteri di guerra e norme di inumazione; 2.6 – La questione della contabilità delle perdite.

CAPITOLO III. SALME E AMMINISTRAZIONE MORTUARIA NEL DOPOGUERRA: 3.1 – La polizia mortuaria nelle zone di guerra: organizzazione, amministrazione e funzionamento; 3.2 – La disciplina dei dispersi di guerra; 3.3 – La restituzione delle salme alle famiglie: una questione politica e morale; 3.4 – Regolamentazione e prassi amministrativa della restituzione; 3.5 – Le salme militari italiane in Europa: il caso francese e albanese; 3.6 – I prodromi della monumentalizzazione: dai cimiteri di guerra agli ossari militari; 3.7 – Zone monumentali, Parchi e Viali delle Rimembranze.

CAPITOLO IV. LA TUTELA GIURIDICA DEL CORPO: ASSISTENZIALISMO, PREVIDENZA E LEGISLAZIONE SOCIALE NELLA GRANDE GUERRA: 4.1 – I primi interventi normativi; 4.2 – La disciplina transitoria e le pensioni privilegiate di guerra; 4.3 – Tubercolosi militare e provvedimenti del Governo; 4.4 – La tutela degli orfani; 4.5 – Protezione e assistenza degli invalidi di guerra; 4.6 – Genesi e formazione

della giurisdizione sulle pensioni di guerra; 4.7 – Provvidenze morali e associazionismo; 4.8 – Edilizia popolare e mutui agrari fondiari per gli invalidi di guerra.

CAPITOLO V. ISTITUZIONI STATUALI E CULTO DEI CADUTI.

DALL'APOTEOSI ALL'OBLIO: 5.1 – La costruzione del mito: genesi politica del Milite Ignoto e resilienza collettiva; 5.2 – Il sigillo dello Stato: l'Albo d'Oro dei caduti della Grande Guerra; 5.3 – Giovanni Faracovi: la politica di grande concentrazione delle salme, i recuperi del Grappa e il sacrario militare di Castel Dante di Rovereto; 5.4 – Il Commissariato per le Onoranze ai caduti e le sepolture dell'Asinara; 5.5 – Ugo Cei e il complesso cimiteriale di Redipuglia; 5.6 – La sistemazione definitiva delle salme: legge quadro e ordinamento interno negli anni 1950 – 1960; 5.7 – Il crepuscolo della memoria: i caduti della Prima guerra mondiale dalla gloria all'oblio.

CONCLUSIONI

FONTI ARCHIVISTICHE

FONTI PARLAMENTARI

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA

ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONTI A STAMPA GIURIDICO - AMMINISTRATIVE

BIBLIOGRAFIA

RINGRAZIAMENTI

Durante il corso triennale di studi di un Dottorato di ricerca, diviene ineluttabile il concorso e la collaborazione fattiva di altre persone, con le quali si stringono legami di franca e sincera amicizia personale, sì che ogni ricercatore viene a contrarre debiti non solo di natura propriamente intellettuale. Per tale ragione, sento il dovere di ringraziare in primo luogo Sapienza Università di Roma, e, in particolare, il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo, la Segreteria organizzativa e didattica del Dottorato di ricerca in Storia dell'Europa, il suo coordinatore, il Professore Alessandro

Saggiaro, e tutto il Collegio dei docenti, per aver approvato e successivamente consentito lo sviluppo di questa ricerca. Un ringraziamento particolare e doveroso lo devo poi soprattutto al Professore Giuseppe Conti, il quale, nel corso della sua lunga esperienza di studi nel campo della storia militare, per primo ha creduto nella possibilità di raccontare una storia altra della Prima guerra mondiale: la storia legislativa, giuridica e amministrativa del corpo dei feriti e dei caduti della Grande guerra. Un doveroso riconoscimento, ricco di sincera gratitudine e affetto, lo devo inoltre al sig. Generale Giuseppe D'Accolti, che mi ha fortemente voluto a prestare servizio presso il Commissariato generale delle onoranze ai caduti del Ministero della difesa, affidandomi la responsabilità dei numerosi archivi che caratterizzano il patrimonio storico documentario dell'Ente. Non posso poi mancare di ringraziare calorosamente il personale amministrativo del Commissariato generale che condivide con me le diutine fatiche del servizio: il funzionario tecnico Alfio Avaltroni; il Luogotenente Antonio Matuozzo; la signora Elisabetta Di Cairano e il signor Giuseppe De Scolasticis, che mi hanno costantemente aiutato, nella mole davvero enorme e imponente della documentazione non ancora inventariata degli archivi, a reperire il materiale più utile e prezioso che ho ritenuto di annettere alla ricerca. Ho la ferma e profonda convinzione, riflettendo sulla mia storia personale, che questo lavoro rappresenta il compimento di un disegno molto preciso, nato quando, giovane ufficiale con l'incarico di Capo Sezione Personale in un Reparto d'impiego periferico, ebbi modo di sviluppare ampie competenze nella branca del diritto e dell'amministrazione militare; sviluppatosi poi quando fui chiamato a svolgere incarichi di natura più operativa, avendo modo di conoscere sul campo la dolorosa e per molti versi tragica attualità dei teatri operativi fuori area in cui sono chiamate ad operare le Forze Armate italiane e che, ora che sono più avanti nei gradi della scala gerarchica e anche negli anni, ha trovato infine nel settore storico e della conservazione del patrimonio archivistico del Ministero della difesa il suo compendio e la sua sintesi. Esso è dedicato alla memoria di mia madre, di mio padre, e, da soldato a soldato, da militare a militare, alla memoria di tutti i caduti italiani di tutte le guerre, le cui carte, delle quali mi onoro di avere la custodia, mi sono care quanto i loro nomi, che apprendo ogni giorno di più nello svolgimento ordinario del mio servizio.

Sit vobis terra levis.

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

AAO – COGOC - ARCHIVIO ALBO D'ORO DEI CADUTI - COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

ACS - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

ADLD – COGOC - ARCHIVIO DIREZIONE LAVORI E DEMANIO – COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

AISR - ARCHIVIO STORICO MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO – ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO

ADSS – COGOC - ARCHIVIO DELLA DIREZIONE STORICO – STATISTICA – COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

ASCD - ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ASD - ARCHIVIO STORICO – DIPLOMATICO MINISTERO AFFARI ESTERI

ASOMI - ARCHIVIO STORICO ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA

ASSR - ARCHIVIO STORICO SENATO DELLA REPUBBLICA

AUSSME - ARCHIVIO UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESERCITO

INTRODUZIONE

0.1 Obiettivi e contenuti della ricerca

L'orrore di una guerra che ha segnato per sempre la storia dell'umanità è testimoniata dalle zone monumentali, dai sepolcreti e dai sacrari militari che custodiscono i resti mortali dei caduti della Grande Guerra. Nel corso delle operazioni militari i feriti e i caduti erano affidati alla cura e all'amministrazione dell'organizzazione sanitaria di guerra. Una serie di precisi interventi normativi e regolamentari, nonché una accurata opera di pianificazione logistica presiedevano alle attività di sgombero e di recupero, per consentire le migliori condizioni di vita in trincea e in combattimento. Al termine del conflitto, si dovettero decidere tempi e modalità di attuazione per dare degna sistemazione alle salme dell'enorme numero di militari caduti nei diversi teatri d'operazione. Si avvertiva, in particolare, da un lato la necessità di provvedere materialmente agli invalidi e alle famiglie dei caduti mediante una nuova legislazione sociale, dall'altro l'esigenza di perpetuare la memoria degli avvenimenti più significativi di quella immane tragedia e di conferire un carattere di perennità e di sacralità ai luoghi che erano stati teatro di battaglie destinate a rimanere memorabili. Il progetto di ricerca, concepito in occasione delle commemorazioni connesse con il Centenario della Prima guerra mondiale (2014-2018)¹, muove appunto dall'esigenza di cercare di dare alcune

¹ A cento anni esatti dal primo conflitto mondiale, tutti i Paesi belligeranti che vi presero parte hanno inteso ricordare l'anniversario di un accadimento storico che ha profondamente mutato le sorti dell'Europa. Ogni Paese, infatti, attraverso un proprio comitato organizzatore, costituito *ad hoc*, ha progettato e realizzato un cronoprogramma di eventi e manifestazioni per commemorare le vicende che hanno drammaticamente segnato il quinquennio che si snodò dal 1914 al 1918. In Europa, in particolare, il comune denominatore delle commemorazioni è sembrato essere lo spirito di riconciliazione, l'omaggio ai caduti di quella guerra e l'intento di rafforzare i rapporti di collaborazione e di cooperazione internazionale. La Francia ha istituito una struttura a carattere interministeriale per definire il programma del Centenario e più di mille progetti, nazionali e internazionali, sono stati presentati dai dipartimenti e dalle istituzioni francesi in tutte le aree storiche di interesse: diplomatico, culturale, pedagogico e militare (sulle numerose attività e mostre programmate, v. *amplius* il sito dedicato alle commemorazioni all'indirizzo <http://centenaire.org>). Il Regno Unito, invece, ha avviato una cooperazione particolarmente stretta con i Paesi del Commonwealth e con l'Irlanda. Per la Gran Bretagna, obiettivo principale del Centenario è stata la *memoria*, concentrando la propria azione celebrativa sull'istruzione e la gioventù. Le iniziative intraprese hanno ruotato intorno a cinque precise direttrici: le cerimonie commemorative in atto dal 2014 al 2018; un vasto e articolato programma varato dalle comunità locali, che il governo nazionale ha incoraggiato ad organizzare; un programma didattico-pedagogico che ha portato gli studenti di ogni ordine e grado direttamente sui campi di battaglia in Francia e in Belgio, e, infine, la ristrutturazione dell'*Imperial War Museum*, per il quale sono state stanziare circa 35 milioni di sterline. E' stato inoltre realizzato un progetto di mappatura di tutti i monumenti di guerra, denominato "*In memoriam 2014*", grazie al quale le comunità locali e gruppi di singoli cittadini hanno segnalato i luoghi della Grande Guerra ricostruendone la storia. L'Archivio nazionale del Regno Unito, invece, ha digitalizzato un milione e mezzo di pagine di diari di guerra e la *Royal Mint*, la zecca della Gran Bretagna, ha coniato una moneta in argento da due sterline (sul punto, v. *amplius* <https://www.gov.uk/government/topical-events/first-world-war-centenary>). Le commemorazioni in Germania, invece, hanno innescato un crescente interesse per la Prima guerra mondiale con un aumento esponenziale delle pubblicazioni prodotte sul tema. Il *Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge*, inoltre, l'equivalente tedesco delle *Graves Commission* di guerra del Commonwealth, sin dall'inizio delle commemorazioni ha aperto un sito web che ha raccolto tutte le informazioni sugli eventi nazionali e internazionali disponibili, al fine di fornire una panoramica di tutti i progetti in programma, alcuni dei quali, peraltro, sono stati poi realizzati anche grazie alla collaborazione e al fattivo concorso dell'*Istituto Italiano di Cultura* con sede a Berlino (sugli oltre 1.000 progetti che hanno coinvolto la società civile, le università tedesche, i musei e gli istituti scolastici si permette di rinviare al sito <http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu>). Il principio ispiratore del Governo italiano, da parte sua, è stato anch'esso il recupero della memoria storica, attraverso la riscoperta, il restauro e la valorizzazione

risposte a questioni ed aspetti poco indagati e studiati dalla storiografia militante, anche più avanzata: come si articolava nella realtà operativa della condotta di guerra la disciplina e la regolamentazione del corpo dei feriti e dei caduti della Grande Guerra? Come si configurava il Servizio sanitario militare di guerra e in che modo era regolamentato il suo funzionamento? Come venne affrontato dallo Stato liberale, dalle istituzioni politiche e militari il tema dei caduti militari italiani e quale fu la disciplina adottata nel passaggio dalle prime sepolture di guerra alla definitiva sistemazione presso i grandi Sacrali militari? Come si formarono, sotto il profilo storico, parlamentare e legislativo, i provvedimenti di natura sociale, in particolare in materia assistenziale e previdenziale, legati agli invalidi e alle famiglie dei caduti nel primo conflitto mondiale, e, infine, cosa resta o cosa è restato della memoria di quei caduti, nella prospettiva della lunga durata, di un fenomeno così complesso come la Prima guerra mondiale nella società contemporanea europea del Terzo millennio? Per fornire adeguate risposte a questi interrogativi conoscitivi, consapevoli di non poter esaurire una ricerca così vasta e articolata nel breve corso di studi di un dottorato di ricerca, occorreva incrociare, nello spirito della natura interdisciplinare che caratterizza il corso di studi del dottorato di ricerca in Storia dell'Europa, competenze non solo di carattere storico, ma anche e soprattutto giuridiche e amministrative. A partire dalla ricostruzione dell'organizzazione e del funzionamento della sanità militare italiana nell'ordinamento del Regio Esercito del 1915, il progetto di ricerca muove pertanto lungo due direttrici precise: la prima,

dei luoghi, dei monumenti e dei paesaggi commemorativi che furono teatro degli eventi di carattere civile e militare di quel conflitto. Il programma completo delle attività, basato sulla collaborazione avviata con istituti di ricerca e archivi italiani, mediante specifici protocolli d'intesa, ha dato luogo ad un insieme di attività culturali e di divulgazione, caratterizzate prevalentemente da mostre, convegni, pubblicazioni, campagne fotografiche, concerti, produzioni documentaristiche e cinematografiche che hanno interessato in particolare i canali tematici della televisione di Stato (RAI STORIA e RAI SCUOLA). Le attività in agenda si sono dunque concentrate sul restauro e il recupero dei luoghi teatro del conflitto, sulla creazione o il riallestimento di appositi spazi museali, la catalogazione dei monumenti ai caduti della Prima guerra mondiale e la valorizzazione dei luoghi della memoria disseminati su tutto il territorio nazionale. Uno spazio celebrativo importante è stato inoltre destinato alla valorizzazione della cultura nazionale e della memoria popolare, attraverso il recupero di documenti, storie personali e oggetti relativi alla vita del Paese e dei cittadini di quel tempo (sulla campagna celebrativa attuata dal nostro Paese v. *amplius* <http://www.centenario1914-1918.it>). L'obiettivo finale, alla conclusione del periodo delle commemorazioni, nel 2018, è stato quello di dare vita a un grande percorso storico, culturale e territoriale, formato non solo da spazi fisici, restaurati e reinseriti in un itinerario di conoscenza, ma anche dai risultati ottenuti attraverso ricerche e lavori condotti negli istituti di conservazione documentaria. Tutto il materiale, infatti, è confluito nel *Memoriale virtuale della Grande Guerra*, non appunto un luogo fisico, ma un grande portale destinato a conservare anche per le generazioni future la memoria di ciò che è realmente stata la Grande Guerra (cfr. <http://www.centenario1914-1918.it/2014/05/28/il-memoriale-della-grande-guerra>). La legge di stabilità dell'anno 2014 (cfr. legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 308 e 309 dell'articolo 1), ha stanziato i fondi per la messa in sicurezza, il restauro dei luoghi della memoria e la promozione della conoscenza degli eventi della Prima guerra mondiale. Nonostante le migliori intenzioni del legislatore, gli interventi, a Centenario concluso, non sembrano tuttavia aver raggiunto il loro scopo. Proprio i lavori di ristrutturazione dei monumenti hanno paradossalmente reso difficoltosa e talvolta impossibile la fruizione dei Sacrali militari, sicché tutta l'attività celebrativa si è in pratica concentrata sui lavori di restauro, con una progressiva marginalizzazione, nel corso del quinquennio, anche degli aspetti culturali e divulgativi del conflitto. La commemorazione dell'evento in Italia, pertanto, al di là di ogni strumentalizzazione politica di parte che pure non è mancata nel corso degli anni del Centenario, è di fatto passata in sordina presso il grande pubblico, come se vi fosse stata una sorta di «rimozione dell'evento della vittoria, frutto di un clima culturale che, purtroppo, deprezza valori fondamentali, come l'orgoglio e l'amore patrio» (cfr. Camera dei deputati, *Mozione 1-00033* presentata da Lollobrigida Francesco; testo della mozione presentato giovedì 13 settembre 2018 e modificato giovedì 4 ottobre dello stesso anno, seduta n. 56).

correlata alla logistica di guerra, con particolare riferimento al servizio sanitario deputato durante il conflitto alla cura e all'amministrazione dei feriti e dei caduti di guerra nell'ottica di una concreta, organica e sistematica ricostruzione del processo storico-amministrativo connesso alla disciplina sanitaria, mortuaria, assistenzialistica e previdenziale del corpo degli infermi e dei superstiti dei caduti in guerra, già avviatosi durante il conflitto stesso e sistematizzatosi poi compiutamente a partire dall'immediato dopoguerra; la seconda, di natura storico-istituzionale, intesa a rielaborare il tema del culto della memoria dei caduti della prima guerra mondiale, secondo la particolare chiave interpretativa del rapporto intercorrente tra culto dei caduti e istituzioni statuali, politiche e militari, a partire dall'apoteosi delle celebrazioni per il Milite Ignoto, sino alla sostanziale rimozione e all'oblio della memoria statale sviluppatosi già a partire dal secondo dopoguerra. Le due direttrici di ricerca non sono autonome e distinte, dacché la seconda è la logica conseguenza della prima, quando si è ormai esaurita la prassi amministrativa della gestione corrente dei feriti e dei caduti nel corso delle operazioni militari. Storia del diritto, storia della pubblica amministrazione, storia delle istituzioni politiche e militari, storia sociale e storia della cultura *tout court* finiscono dunque con il fondersi in un unico percorso che non ha ancora esaurito la sua parabola, attesi gli sviluppi storici del diritto e del processo legislativo connesso alla memoria dei caduti del primo conflitto mondiale, che ha conosciuto sviluppi, nel corso del Centenario, anche nelle sedi del Parlamento nazionale e degli altri parlamenti europei. Terreno privilegiato della ricerca è dunque il formalismo legislativo e lo schematismo amministrativo-regolamentare: atti parlamentari, provvedimenti di legge, bollettini ufficiali, ordinamenti militari, disciplinari tecnici, circolari, ordini e relazioni di servizio, certificazioni sanitarie, atti di morte e dichiarazioni di irreperibilità e morte presunta, normativa e regolamentazione tecnica dei Sacrali militari e dei complessi monumentali che conservano i resti dei caduti del primo conflitto mondiale, permeato, tuttavia, e mai disgiunto, dallo spirito della umana riflessione politica degli uomini di Stato e dei parlamentari in carica che quegli istituti giuridici così importanti per il successivo sviluppo della storia legislativa e amministrativa del Paese concepirono e approvarono in quella delicata e complessa contingenza storica, insieme, altresì, alla ricostruzione degli aspetti caratteriali e psicologici che presiedettero alla concreta azione amministrativa e di comando dei due protagonisti indiscussi dell'amministrazione militare mortuaria del primo dopoguerra: il generale Giovanni Faracovi e il generale Ugo Cei. L'obiettivo della ricerca è pertanto duplice: da un lato, documentare un peculiare e concreto aspetto della storia amministrativa e istituzionale della Prima guerra mondiale, negletto dalla storiografia di stampo più tradizionalista e solo marginalmente affrontato dagli orientamenti della produzione storiografica anche più recente, che ha privilegiato nuove impostazioni e nuovi modelli di sviluppo della conoscenza storica; dall'altro, al di là di certa pubblicistica episodica, occasionale o di ritorno che ha caratterizzato, anche con grande forza ed enfasi mediatica, l'editoria sul primo conflitto mondiale connessa alle commemorazioni per la celebrazione del Centenario della Grande Guerra, far emergere la Prima guerra mondiale, attraverso i suoi caduti, davvero come un fenomeno di lunga durata, almeno in alcune realtà europee, i cui effetti non sono ancora né svaniti, né evanescenti, ma tendono a permeare la concreta realtà giuridica e culturale del nostro tempo, sottraendosi in tal modo ai confini della temporalità dell'avvenimento, per innervarsi nel lento divenire dell'epoca storica. E' evidente, infatti, in tale prospettiva, che la Grande guerra supera dunque la centralità statica di fatto bellico concepito come segmento o zona della storia, per innestarsi nella fluidità del processo storico, dove non

si dimentica nulla, perché tutto il passato rimane in uno stato latente e virtuale, eppure disponibile ad orientare la società contemporanea europea a nuove esperienze, nel quadro di una comune e sentita esigenza di un nuovo spazio giuridico per i caduti della Prima guerra mondiale, che ha visto la Francia in primo piano nella costruzione di una linea della memoria collettiva, tale da collegare i caduti della Grande guerra alla drammatica contingenza storica e sociale che chiama l'Europa del nostro tempo a fare i conti con i temi sempre più avvertiti della sicurezza e della difesa. Per tali ragioni, si è inteso privilegiare una osservazione storica volta a far parlare principalmente le fonti, le testimonianze, i documenti, autentici organismi viventi rivelatori del passato, per rileggere con una attenzione diversa i fatti e gli avvenimenti legati a quella immane tragedia, per partecipare ad essi e riviverli compiutamente senza schermi di alcun genere.

0.2 Metodologia e fonti

All'inizio di ogni ricerca storica risulta ovviamente di estrema importanza conoscere la produzione storiografica sull'argomento che si intende affrontare. Per soddisfare questa esigenza occorre muoversi con grande prudenza e con un buon grado di completezza nel quadro della produzione storiografica esistente. Gli strumenti generali offerti dai repertori bibliografici tra i quali orientarsi costituiscono l'anima e il sangue della storiografia, senza la cui preliminare analisi non sarebbe possibile fare indagine storica. Affrontare un tema complesso, affascinante e stimolante, ma per certi versi anche abusato, come la Grande guerra, richiede per ogni studioso una forte capacità di interrogazione e di sensibilità, per individuare le fonti adeguate da annettere al proprio lavoro. Di conseguenza, il primo e principale problema di ogni studioso di storia contemporanea che indaghi la Prima guerra mondiale non è in genere la mancanza di fonti e di studi sulla materia, bensì la difficoltà di districarsi nel panorama sovrabbondante della documentazione e della produzione storiografica disponibile, selezionando accuratamente il materiale utile per il proprio lavoro interpretativo. Nell'individuare dunque la storiografia precedente più utile al taglio e allo sviluppo del lavoro che si intendeva condurre, occorre tener conto di alcuni imprescindibili elementi: la constatazione della pluralità di soggetti produttori di storia e quindi di memoria e di documentazione; la rilevanza nel mondo contemporaneo della comunicazione visuale a cui si lega la diffusione di fonti e materiali orali e audiovisivi; lo sviluppo delle tecnologie informatiche, che permette l'analisi quantitativa e seriale di alcuni tipi di fonti e che obbliga lo storico a confrontarsi con la multimedialità, che si è progressivamente trasformata da mezzo di comunicazione a fonte di ricerca storica; la crisi della centralità della produzione storiografica politica sulla Grande Guerra, con l'impetuoso sviluppo della storia sociale e culturale ad essa correlata, che ha ulteriormente influito ad ampliare il raggio delle possibili fonti di analisi per lo storico. Lo studioso che si occupa del primo conflitto mondiale ha dunque ormai da tempo preso atto che è irrimediabilmente compromessa e tramontata la teoria delle fonti che ripete la sistematicità e l'organicità delle stesse, a favore invece di una concezione dinamica delle fonti da utilizzare nell'approcciarsi al suo campo d'indagine. Non è più dunque possibile predisporre un insieme di materiale definito aprioristicamente, ma esso viene creato e determinato dal soggetto stesso che opera sul processo cognitivo della storia nel corso della sua stessa attività interpretativa e conoscitiva. Al binomio, infatti, storico-fonti si è ormai sostituito un trinomio storico-fonti e loro rapporto reciproco, sì che il problema della interrogazione delle fonti documentali e storiografiche diviene così fortemente

centrale. La bibliografia sulla prima guerra mondiale è davvero imponente e, nel selezionarne una parte, si è inteso dare uno spazio maggiore a quelle opere che si concentrano sugli aspetti politici e sociali. Per evitare di cadere nel pregiudizio di scelte soggettive e per certi versi arbitrarie, la bibliografia di base esaminata in via preliminare è stata tratta dalla consultazione della *Bibliografia storica nazionale – Giunta centrale per gli studi storici* -, che costituisce il censimento della produzione storiografica pubblicata in Italia e che comprende opere monografiche tratte dalla *Bibliografia Nazionale Italiana* e articoli di riviste specializzate che coprono lo spettro cronologico dalla Preistoria fino alla Storia contemporanea. La versione cartacea ha cessato la sua pubblicazione con il volume che documenta la produzione storiografica del 1999 e, a partire dalla produzione del 2000, la bibliografia è disponibile esclusivamente in linea. Il panorama bibliografico esaminato che ne risulta rispecchia i nuovi orientamenti della ricerca sulla Grande guerra a livello nazionale e internazionale, che hanno modificato radicalmente la gerarchia tradizionale della rilevanza della produzione storiografica. Di questi nuovi orientamenti, allo scopo di offrire comunque un esaustivo quadro di riferimento bibliografico, si è operata una selezione fondata su alcuni precisi criteri preliminari: in primo luogo, concentrandosi su opere scritte principalmente negli ultimi cinquanta/sessanta anni; in secondo luogo, valorizzando quei lavori che hanno anticipato le nuove tendenze della ricerca; in terzo luogo, infine, concedendo largo e prevalente spazio a quelle opere e quei lavori che hanno affrontato i nodi essenziali della Prima guerra mondiale a livello nazionale e internazionale. Una volta individuati, attraverso gli strumenti generali offerti dai repertori bibliografici, i testi, i volumi e tutto il materiale di studio ritenuto più significativo, soprattutto in relazione al capitolo dedicato allo stato dell'arte, privilegiando quei lavori che hanno anticipato le nuove tendenze della ricerca storica sul primo conflitto mondiale, la relativa attività di schedatura è stata condotta sulla base dei testi selezionati conservati presso i seguenti istituti: Biblioteca Nazionale Centrale (Roma); Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea (Roma); Biblioteca Centrale dello Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico (Roma). Per quanto attiene invece la ricerca archivistica, sulla base della preliminare consultazione delle pubblicazioni² edite dall'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito circa i fondi archivistici conservati nel proprio archivio storico, l'attività di ricerca si è concentrata sulle carte dei complessi documentari custoditi principalmente presso i seguenti istituti di conservazione: Archivio storico dello Stato maggiore dell'Esercito (AUSSME); Archivi del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (COGOC); Archivio storico dell'Ordinariato Militare per l'Italia (ASOMI), Archivio storico della Camera dei deputati (ASCD). Documenti di corredo all'impianto archivistico di base sono stati rinvenuti presso l'Archivio centrale dello Stato (ACS), l'Archivio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri (ASD), l'Archivio storico del Senato della Repubblica (ASSR) e l'archivio dell'Istituto Storico del Risorgimento (AISR). In particolare, per quanto attiene l'Archivio storico³ annesso al sovraordinato Ufficio Storico⁴ dello Stato

² A. GIONFRIDA, *Le fonti archivistiche relative alla 1ª guerra mondiale conservate presso l'Ufficio Storico*, in " Studi Storico-Militari ", 1998, pp. 49-87; ID., *Censimento sommario dell'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito*, in « Bollettino dell'Archivio dell'Ufficio Storico », Anno I, n. 1, gennaio – giugno 2001, pp. 31-70; ID., *Elenco dei fondi custoditi nell'Archivio documentale*, in STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO, UFFICIO STORICO, *Manuale delle ricerche nell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito*, Roma, Stabilimento grafico militare, 2004.

³Sulla ricostruzione storica della gestione documentaria nel Regio Esercito, la tutela, la conservazione e la fruizione degli archivi, v. S. TRANI, *Il Regio Esercito e i suoi archivi. Una storia di tutela e salvaguardia*

maggiore dell'Esercito, sono stati oggetto di indagine i seguenti nuclei documentari: il *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919*, con particolare attenzione rivolta ai fasc. 1915-18-1919; fasc. Ministero e fasc. Varie 1917 – 1919. In corso d'opera, si è ritenuto opportuno estendere e allargare la ricerca anche al complesso costituito dalle *Circolari 1920 – 1923*, documentazione fondamentale relativa alla disciplina amministrativa generale dei caduti nell'immediato dopoguerra. Si tratta di un fondo imponente e complesso, la cui indagine è stata assolutamente costitutiva del progetto di ricerca, al fine della ricostruzione organica della disciplina giuridica e amministrativa del corpo dei feriti e dei caduti della Prima guerra mondiale. Nello specifico, è stata condotta un'accurata ricognizione e successiva schedatura delle circolari e delle disposizioni amministrative in esso contenute⁵, finalizzata ad incrociare i dati raccolti

della memoria contemporanea, Ministero della Difesa, Stato Maggiore Difesa Ufficio Storico, Roma 2013.

⁴ A partire dagli anni Novanta, l'Ufficio Storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha assunto un ruolo sempre più importante nel contesto della ricerca storica attraverso la definitiva apertura al pubblico del proprio archivio storico, che è divenuto uno dei più importanti istituti di conservazione in Italia e la cui centralità nel settore della ricerca non è limitata al solo ambito della storiografia militare. Le carte possedute dall'archivio dell'Ufficio Storico ammontano a circa 12 chilometri di scaffalatura lineare e testimoniano tutta la storia militare italiana, dalla guerra di Crimea alle recenti missioni multinazionali fuori area. L'opera di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico documentario ha richiesto nel tempo una continua attività di riordino dei fondi, nonché la realizzazione dei relativi strumenti di ricerca. In tal senso, all'attività storica si è andata parimenti affiancando anche quella di natura eminentemente archivistica, consolidata con la preziosa collaborazione con la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Sapienza Università di Roma. Sulla centralità dell'Ufficio Storico dello Stato maggiore dell'Esercito nell'ambito degli studi di storia militare, v. *amplius* A. BIAGINI, *Storiografia e archivi*, in *Le Fonti per la Storia Militare Italiana Contemporanea*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato Saggi 25, Atti del III seminario, Roma, 16 – 17 dicembre 1988, pp. 7 – 13.

⁵ Le circolari e le disposizioni amministrative venivano pubblicate nel *Giornale Militare Ufficiale*, organo e fonte a stampa del Ministero della guerra, insieme al Bollettino ufficiale. Esso vide la luce nel 1872 e la pubblicazione, almeno nella forma originale, ebbe a cessare nel 1966. Il Giornale militare si differenziò sin dall'inizio in due parti, la prima destinata agli atti, le leggi, i regi decreti e i decreti ministeriali, anche di interesse non strettamente militare; la seconda, invece, che raccoglieva le circolari, i manifesti, i bandi e tutte le disposizioni delle varie ripartizioni del Ministero della guerra che, fino al secondo dopoguerra, assorbì una congrua e significativa fetta del bilancio dello Stato. Il Giornale Militare fu poi unificato nel 1904 e da allora conserverà una struttura a dispense con pubblicazione a carattere discontinua, in genere settimanale, e con i singoli documenti che recavano una numerazione rigidamente progressiva, anche se le date degli stessi, a seconda dell'andamento della pubblicazione degli atti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, potevano risultare sovente altalenanti. La media dei documenti pubblicati annualmente superava quasi sempre la quota dei 700, con punte di oltre 1000 durante la Prima guerra mondiale e in alcuni degli anni ad essa successivi. La raccolta annuale era corredata da due indici, uno per data di licenziamento del documento, l'altro per data e ripartizione delle materie. Il formato, in sedicesimi, di circa 16 x 21 cm, si mantenne costante nel tempo e la pubblicazione ebbe una tiratura consistente, intorno alle 5000 copie, con una capillare diffusione presso i distretti militari, i Comandi delle unità territoriali, sia dell'Esercito che dei Regi Carabinieri, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza, dei Comandi logistici, le Scuole militari, la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare dell'Ordine di Malta. Alcune circolari di interesse generale come leva e truppa, soccorsi alle famiglie bisognose o norme di contabilità e bilancio generale dello Stato furono inviate, in estratto, anche a tutti i Comuni del Regno e a qualche dicastero collaterale (alcune raccolte, incomplete, sono infatti rinvenibili anche presso la Biblioteca centrale del Ministero dell'interno). La cessazione della sua pubblicazione, il progressivo ridimensionamento delle Forze Armate, con l'abbandono di numerose sedi e la soppressione di molti enti e reparti di impiego, hanno provocato una rarefazione delle raccolte esistenti. Oltre al fondo conservato presso l'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che tuttavia ospita anch'esso per la consultazione alcune serie incomplete, altre serie della pubblicazione sono reperibili presso la biblioteca dell'Istituto geografico militare di Firenze, la biblioteca del Presidio militare di Napoli e, probabilmente più o meno complete, presso la Scuola per allievi ufficiali di Modena, l'Accademia navale di Livorno, la

dalle carte con il successivo esame diretto e oggettivo delle fonti legislative e normative primarie, dalle quali gli atti amministrativi d'archivio discendono. Attraverso pertanto l'applicazione del principio del metodo induttivo applicato alla storia giuridica e del diritto, risalendo, cioè, dalla norma amministrativa di carattere particolare al provvedimento legislativo formale di carattere generale, si è addivenuti ad una compiuta ricostruzione storica, legislativa e amministrativa, della disciplina del corpo dei feriti e dei caduti della Grande guerra, anche attraverso la contestuale analisi degli atti istruttori e normativi conservati presso l'Archivio storico della Camera dei deputati e dei relativi Atti parlamentari custoditi presso il medesimo istituto di conservazione, che hanno permesso di restituire il clima storico, politico, sociale e culturale entro il quale i singoli provvedimenti di legge sono stati maturati e approvati⁶; *Fondo B-3, Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata*, con specifico riferimento alle carte relative alle pratiche dei

Scuola Teulié di Milano, la Scuola militare aeronautica Douhet di Firenze, la Scuola navale militare Morosini di Venezia, l'Istituto di studi militari dell'Esercito di Torino, la Scuola di guerra di Civitavecchia e presso le biblioteche presidiarie militari di Torino, Bologna, Milano, Venezia, Genova, Palermo e di altri capoluoghi di provincia, sede dei comandi territoriali di Corpo d'Armata prima della Grande guerra. Sul punto, cfr. G. PREZIOSI, *La Prima guerra mondiale nelle comunicazioni governative al Comune di Conza nella Campania*, Editrice Apes 2014, pp. 72-75.

⁶ In tal senso, sono stati esaminati in particolare i carteggi ivi conservati relativi al fondo " *Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848-1943)* ". Il fondo comprende i testi delle proposte e dei progetti di legge, i " *Documenti* " (dalla Legislatura XII, Sessione II), le carte delle Commissioni speciali (dalla Legislatura XVI, Sessione IV), le " *Mozioni* " (dalla Legislatura XX, Sessione III), per un totale di 29.235 fascicoli. La distinzione tra disegni, proposte e progetti di legge in base al soggetto che ne assumeva l'iniziativa non era formalmente riconosciuta, né dallo Statuto Albertino, né dai Regolamenti della Camera. L'espressione *disegni di legge*, che ricorre nella denominazione delle serie del fondo richiama la prassi, consolidatasi nel tempo, di qualificare come tali le iniziative legislative del Governo per distinguerle dalle *proposte d'iniziativa parlamentare*. Tale prassi trae origine, a partire dal 1880, dall'intestazione burocratica dei fascicoli legislativi, senza tuttavia trovare riscontro nella formulazione utilizzata negli *Atti stampati*. Di regola, ciascuna proposizione comprende il testo in articoli e la relazione talvolta si accompagnava a questi, in particolare nel caso dei progetti governativi e della documentazione esplicativa, come prospetti statistici, capitoli d'opera, relazioni tecniche. Le relazioni delle Commissioni compaiono raramente nei primi volumi, mentre in seguito lo stampato di esse, comprendente anche il testo rielaborato dalle Commissioni, è presente abbastanza regolarmente nella documentazione. In alcuni disegni o proposte di legge si conservano anche alcune delle petizioni presentate da cittadini, enti e associazioni (la serie completa delle *Petizioni*, comprendente registri e testi, è conservata e inventariata separatamente). Oltre ai testi normativi proposti e alle carte delle Commissioni incaricate di esaminarli, si conservano nel fondo anche alcune tipologie documentarie non strettamente collegabili all'attività legislativa, ma piuttosto a procedure parlamentari specifiche, come ad esempio le autorizzazioni a procedere contro i deputati (conservate tra gli *Esaminati* sino alla Legislatura XXIX e poi raccolte in *Documenti* nella XXX), il discorso della Corona per l'inaugurazione delle legislature (conservato in *Documenti*), le mozioni proposte dai deputati (raccolte separatamente a partire dalla Legislatura XX), le carte delle Commissioni permanenti (raccolte separatamente solo per alcune Legislature), le relazioni di organi di vigilanza e di controllo in merito a questioni finanziarie, amministrative e politiche. Sul punto cfr. Camera dei deputati, " *L'Archivio della Camera dei deputati nel giugno 1882* ", Roma s.d.; Inventario sommario (1962); ID., " *Guida all'Archivio storico della Camera* ", Camera dei deputati, Roma 1993; ID., " *Guida ai fondi dell'Archivio storico della Camera dei deputati* ", Roma 2010.

soldati deceduti, nonché alle procedure di inumazione previste dal regolamento per il servizio in guerra stabilite dall'autorità militare, ivi comprese le carte relative al procedimento di identificazione e registrazione delle salme; *Fondo B-4, Carteggio Sussidiario Divisioni 1912 - 1922*, con particolare riferimento alle carte relative agli infermi, alle relative misure disciplinari per i feriti e i malati, le dichiarazioni di non idoneità permanente alle fatiche di guerra, le comunicazioni ai depositi e ai centri di mobilitazione relative ai militari feriti e dispersi, il servizio delle notizie presso le formazioni di guerra, le cure morali dei militari degenti negli ospedali, rinvenimenti e riconoscimenti di cadaveri, celebrazioni di onoranze funebri militari, relazioni sui lavori eseguiti sulle tombe e nei cimiteri dei soldati caduti sul campo; *Fondo E-1, Carteggio Sussidiario Armate*, con particolare attenzione alle carte concernenti le notizie e le comunicazioni circa l'ubicazione precisa delle tombe, elenchi dei militari deceduti e sepolti nei cimiteri compresi nelle zone occupate dalle armate del Regio esercito, elenchi delle salme sparse, raccolte e trasportate nei cimiteri civili e militari, relazioni mensili sui caduti e sulla custodia dei cimiteri militari e delle tombe di militari sepolti nei cimiteri civili nelle zone di operazioni militari, disposizioni impartite ai comandi militari circa i cimiteri delle zone di guerra, esumazioni di salme di militari morti o deceduti comunque in stato di guerra, disposizioni per la sepoltura dei caduti in apposite casse zincate e inumazioni di cadaveri di militari deceduti al fronte; *Fondo E-7 "Carteggio sanitario della Prima Guerra Mondiale" (1914 - 1927)*, con particolare riferimento alla documentazione connessa all'attività del servizio sanitario militare di guerra e alle carte relative ai servizi per la profilassi e la cura delle malattie infettive; *Fondo F-3 Carteggio sussidiario prima guerra mondiale*, miscellanea di carte non ordinate, con significativo riferimento alla situazione dei caduti militari italiani in Francia; *Fondo F-4, Studi, carteggio, circolari dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione*, complesso archivistico miscelaneo, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria e mortuaria connessa alla difesa, mobilitazione, costituzione e coordinamento delle unità del Regio Esercito; *Fondo L-3, Studi Particolari*, con speciale riguardo alle perdite e segnalazione delle perdite riportate dai corpi e reparti d'impiego, situazione delle salme dei militari italiani caduti in Francia, Albania, Alta Slesia, Repubblica d'Austria, Romania, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia e Belgio, dati riepilogativi sulle perdite sofferte durante la guerra, tutela e vigilanza dei monumenti di guerra, memorie e relazioni sulle perdite subite dagli eserciti alleati, dati statistici e demografici relativi ai caduti militari e ai mutilati di guerra, cura e sistemazione dei cimiteri e delle tombe sparse, servizio di identificazione, registrazione ed esumazione delle salme dei militari, relazioni sull'andamento del servizio di identificazione e registrazione delle salme e delle sepolture di guerra, sistemazione e costituzione di cimiteri in zona di guerra, visite ufficiali ai cimiteri militari, monumenti e cippi commemorativi, culto delle tombe, profanazioni di cimiteri di guerra; *Fondo H-5 S.M.R.E.*, una raccolta di documenti, tratti da vari fondi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito, considerati come riservati e di speciale carattere storico - documentario. Queste carte sono state poi integrate dall'esame dei fondi conservati presso gli archivi del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, con significativo riferimento al carteggio custodito presso i diversi archivi che ne fanno parte e che dispongono del patrimonio storico - documentario dell'Ente⁷, nonché con la documentazione consultata presso l'Archivio

⁷ L'articolo 101, comma 2, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce l'archivio come una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e ricerca. Il comma 3 prescrive che gli archivi che

appartengono a soggetti pubblici, al pari degli altri istituti e luoghi di cultura di cui al medesimo articolo 101, comma 2, sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. In ossequio al disposto del richiamato articolo 101, comma 2, lettera c), sono giuridicamente qualificati come archivi storici di Forza Armata, incardinati presso i rispettivi Uffici storici degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri i seguenti archivi: archivio storico dell'Esercito italiano; archivio storico della Marina militare; archivio storico dell'Aeronautica militare; archivio storico dell'Arma dei Carabinieri. Questi archivi militari, al pari degli Archivi di Stato e dell'Archivio centrale dello Stato, hanno il compito specifico di raccogliere e conservare, senza limiti di tempo e a scopo prevalentemente culturale, il materiale archivistico che dopo le operazioni di scarto da parte dell'Ente produttore è destinato alla conservazione permanente. Il Commissariato generale per le onoranze ai caduti, diversamente dagli archivi storici di Forza Armata, non si connota per la presenza di un archivio storico giuridicamente definito come tale, sebbene le sue carte abbiano la stessa natura storico – documentaria dei suoi archivi gemelli, bensì come archivio eminentemente corrente. Il complesso documentario delle carte dell'archivio del Commissariato generale per le onoranze ai caduti può infatti essere distinto in quattro grandi nuclei documentari: il complesso archivistico costituito dal carteggio dell' *Albo d'oro dei caduti della Grande guerra*; una serie di fondi incamerati dall'archivio della Direzione Storico Statistica; un complesso documentario afferente alle attività della Direzione Lavori e Demanio; i repertori dei contratti stipulati dall'Ufficio Amministrativo dell'Ente, inalienabili per loro intrinseca natura, relativi ai complessi monumentali e ai Sacri militari affidati alla diretta competenza dell'organismo militare. Si tratta, in sintesi, di documentazione che in numerose serie archivistiche ha già superato il termine dei quaranta anni previsto ex articolo 41, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sedimentandosi pertanto come fonte primaria per attività di studio e ricerca nel campo della storiografia militare. I complessi documentari abbracciano un arco temporale che si estende dal periodo delle guerre preunitarie sino ed oltre il secondo conflitto mondiale. La tipologia delle carte presenta carattere miscelaneo e non omogeneo: schede personali, registri cimiteriali, verbali di esumazione, planimetrie originali dei Sacri militari italiani e stranieri, piante e mappe topografiche contenenti l'indicazione dei luoghi di sepoltura, carteggio relativo all'attività delle Commissioni permanenti per la esumazione e traslazione dei caduti in guerra, carte sciolte attinenti ai militari italiani caduti nel corso delle diverse vicende belliche che hanno visto coinvolto il nostro Paese costituiscono un campionario delle serie archivistiche più rappresentative conservate nei rispettivi archivi. Giova sottolineare in questa sede la caratteristica peculiare e "sui generis" delle carte, la cui natura è eminentemente militare e operativa, ma che, nel dispiegarsi delle attività proprie del regime pubblicistico, assolvono anche ad una triplice funzione: giuridico - amministrativa, perché materiale archivistico strumentale e necessario per l'espletamento ordinato del servizio da parte del personale amministrativo preposto alle diverse articolazioni dell'Ente (trattasi, infatti, per loro stessa natura, di carte sempre strumentali alla ricerca di caduti di tutte le guerre, indipendentemente dalla data della loro morte o scomparsa); memorialistica socio-familiare, in quanto l'accesso diretto alle stesse può costituire elemento di conforto per i familiari che non hanno potuto soddisfare l'esigenza del recupero dei resti mortali del caduto; storico-culturale, poiché si caratterizzano come fonte primaria di informazione e testimonianza diretta per finalità di studio e ricerca a tutto campo sul versante della storia contemporanea. In tale quadro, un eventuale versamento di tali carte all'Archivio centrale dello Stato, pur salvaguardando la funzione storico-culturale delle stesse, finirebbe inevitabilmente per penalizzare la funzione giuridico - amministrativa dei fondi archivistici compromettendone l'unità e l'organicità che presiedono all'amministrazione di ogni tipologia di archivio. La qualificazione giuridica di archivio storico del Commissariato generale per le onoranze ai caduti soddisferebbe dunque la triplice natura delle carte, ne assicurerebbe la custodia presso un nuovo istituto di conservazione permanente delle Forze Armate, coniugherebbe, infine, le ragioni dell'espletamento dell'ordinaria attività di servizio con le necessità di consultazione per finalità di studio e ricerca da parte di studiosi e ricercatori interni ed esterni al Ministero difesa. Allo stato dell'arte, nell'ambito della propria attività professionale primaria, il dottorando sta procedendo a un censimento organico del patrimonio storico-documentario conservato dall'Ente presso il quale presta servizio permanente effettivo, finalizzato alla successiva pianificazione e realizzazione di concreti interventi archivistici, mediante la redazione di strumenti di corredo (guide e inventari) per la ricerca in archivio, da mettere a disposizione della comunità storico – scientifica per attività di ricerca e di studio. Sugli archivi storici militari e le questioni connesse alla conservazione permanente delle relative carte, v. *amplius* MINISTERO DELLA DIFESA, COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, *Archivi, biblioteche, musei militari. Lo stato attuale, le funzioni sociali, gli sviluppi. Acta del convegno di studi tenuto a Roma il 19 e 20 ottobre 2005 presso il Comando generale della Guardia di finanza*, a cura di G. GIANNONE, Roma, CISM - Commissione italiana di storia militare, 2006; CISM - Commissione

storico dell'Ordinariato Militare per l'Italia (ASOMI)⁸. Per la concreta applicazione delle norme legislative nazionali a livello di enti locali e prefetture del Regno, su indicazione del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione (DISPSC) dell'Università degli studi di Salerno, previo suggerimento del personale bibliotecario in servizio presso la biblioteca del Ministero degli interni, che pubblicamente si ringraziano per la cortese collaborazione prestata, si è fatto ricorso alla documentazione pubblicata nel *Bollettino Amministrativo della R. Prefettura e della Amministrazione Provinciale di Salerno*, edita anche in rete dal medesimo ateneo salernitano e disponibile all'indirizzo <http://elea.unisa.it>. L'analisi testuale minuta, infine, dei testi normativi e legislativi contenuti nella *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti*, conservati rispettivamente presso l'Archivio centrale dello Stato e la Biblioteca centrale dello Stato maggiore dell'Esercito, ha permesso la compiuta ricostruzione della disciplina complessiva della materia e dei relativi istituti giuridici.

CAPITOLO I. STATO DELL'ARTE

1.1 - Generalità

La storiografia sulla Grande guerra è pressoché unanime nel riconoscere al primo conflitto mondiale una cesura nella storia dell'umanità, un evento che ha completamente ribaltato le categorie mentali e materiali di larga parte del mondo. Caratterizzandosi, dunque, come il fatto più rivoluzionario e rilevante dell'era moderna e contemporanea, la prima conseguenza è stata la produzione di una quantità abnorme di studi e di ricerche sull'argomento, al punto da determinare una bibliografia sterminata che nessun studioso può essere in grado di padroneggiare agevolmente. Per qualsiasi storico, infatti, che

italiana di storia militare, *Archivistica Militare. Temi e problemi*, a cura di F. RIZZI, F. CARBONE - A. GIONFRIDA, Ministero della Difesa Ufficio Storico Stato Maggiore Difesa, Roma 2012.

⁸ Il nuovo codice di diritto canonico (Costituzione Apostolica – *Sacrae Disciplinae Leges*, can. 486 – 490) distingue tre tipi di archivi nell'ambito dell'archivio diocesano: l'archivio diocesano corrente; l'archivio diocesano segreto e l'archivio diocesano storico, dove i documenti che rivestono tale valore devono essere custoditi, ordinati e consultati secondo precise disposizioni. Eretto canonicamente il 2 dicembre 2010 da Sua Ecc.za mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Ordinario militare per l'Italia, l'Archivio Storico Diocesano dell'Ordinariato Militare in Italia (ASOMI), sebbene incardinato nell'ordinamento del Ministero della difesa, opera secondo le norme generali in materia emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) (cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *Regolamento degli archivi ecclesiastici proposto come schema tipo ai vescovi diocesani*, 5 novembre 1997, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 8, 1997, collana dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica *Quaderni di « Archiva Ecclesiae »*, Città del Vaticano 1988, pp. 227 – 237). Esso conserva la raccolta ordinata e sistematica di atti e documenti prodotti e ricevuti dall'attività degli Ordinari, dei Cappellani Militari e degli enti pubblici ecclesiastici eretti nell'ordinamento canonico o da persone fisiche che esercitano nella Chiesa una funzione pubblica. L'archivio raccoglie fonti documentarie importanti per la storia della Chiesa e dell'Italia, intrecciata con le attività e le vicissitudini dei Cappellani Militari e dei militari stessi dalle due guerre mondiali ai nostri giorni. In particolare, le *Relazioni Pastorali*, delle quali è stata consentita la sola consultazione, sono conservate in quattro faldoni, non inventariate, presso gli ambienti dell'organismo religioso – militare. Di esse, soltanto 19 su 210 sono dattiloscritte. L'interpretazione e la trascrizione di alcune carte manoscritte è risultata piuttosto difficoltosa, perché redatte da mano di cappellani diversi e caratterizzate da morfologia grafica e *ductus* diversificati da minutante a minutante. Per tale ragione, si è addivenuti ad una selezione e successiva scelta di quegli estratti che presentano una tipologia grafica facilmente intellegibile, non essendo il presente lavoro di natura diplomatico-archivistica, né destinato alla ricostruzione delle vicende delle carte e della storia istituzionale *tout court* dell'Ordinariato Militare, che dalla fondamentale esperienza dell'Ordinario Castrense nel corso della Prima guerra mondiale trae sostanzialmente origine e sviluppo storico.

intraprenda una ricerca sulla Prima guerra mondiale il rischio di un certo senso di smarrimento e di disorientamento di fronte alla enorme mole di opere e volumi da consultare preliminarmente è sempre in agguato dietro l'angolo. Proprio per tale ragione, particolarmente utili e importanti sono gli studi che affrontano l'aspetto storiografico e bibliografico della Grande guerra e che si soffermano soprattutto sul tentativo di discernere le principali linee interpretative di un evento così complesso, al fine di orientare lo studioso su nuove piste e nuovi sentieri di ricerca. In tal senso, ho inteso organizzare questa prima parte del mio lavoro di ricerca a partire dalle storiche linee interpretative del primo conflitto mondiale, per approdare, dopo aver ampiamente esaminato la svolta storiografica degli anni Settanta e Ottanta, che non ha ancora invero esaurito la sua parabola, perché largamente approfondita anche dalle indagini più recenti e coeve, in particolare circa i temi dei risvolti sociali e culturali della Prima guerra mondiale, alla sintesi delle esperienze e dei lavori più significativi circa la storia delle donne e di genere nella Grande guerra e ad una panoramica, più negletta e meno esaminata dagli studiosi del primo conflitto mondiale, sulla produzione storiografica giuridica e parlamentare italiana sulla materia, che pure ha prodotto originali e preziosi contributi alla comprensione di un tema sempre e fortemente attuale come la Grande guerra. Si è dunque cercato, sulla base di quanto esposto nelle premesse operative e metodologiche che presiedono a questo lavoro, di offrire un *excursus* sui diversi approcci alla materia e sui conseguenti esiti della produzione bibliografica il più possibile aderente ai nuovi orientamenti della ricerca storiografica nazionale e internazionale, che ha conosciuto un ampliamento della gamma di criteri, di fonti e di metodologie di studio utilizzati dagli studiosi per tentare di comprendere cause e conseguenze di questo fondamentale evento del passato, privilegiando i contributi più significativi ed imprescindibili per ogni ulteriore sviluppo nel cammino di ricerca sul fenomeno della Prima guerra mondiale. Se nel secolo scorso si era già affermata una storiografia di carattere interdisciplinare sul primo conflitto mondiale, in questi ultimi anni questa generale tendenza ha conosciuto una fase di aumento esponenziale, al punto che la maggior parte delle opere passate in rassegna ha utilizzato ed impiegato questa metodologia di studio e, in taluni casi, la struttura stessa dei testi esaminati diventava rivelatrice di una impostazione metodologica multidisciplinare. Ne è emerso un quadro estremamente variegato e composito, che rende la Grande guerra in buona sostanza un *unicum* nel campo degli studi storici. Vi è, pertanto, una chiara impossibilità per il singolo studioso di afferrare e comprendere tutti i complessi aspetti del conflitto e tradurli in una sintesi compiuta, causa la grande quantità di discipline necessarie per destreggiarsi nelle diverse problematiche che emergono. Una varietà di temi e di problemi, dunque, che impone ormai alla ricerca sulla Prima guerra mondiale una ineluttabile impostazione metodologica multidisciplinare e, di conseguenza, un lavoro di sintesi che coinvolga, a tutti i livelli di studio, molteplici ricercatori capaci di integrarsi tra saperi diversi.

1.2 - Gli studi di ambito politico e diplomatico-militare

La continuità dei conflitti militari che hanno coinvolto l'Europa nella prima metà del Novecento, segnatamente dal 1914 al 1945, ha fatto parlare di "*guerra civile europea*".⁹ Un volume ricco di documenti e testimonianze dell'epoca, caratterizzato anche da una

⁹ E. NOLTE, *Nazionalismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945*, Sansoni, Firenze 1988 [1987]

selezione delle principali interpretazioni del conflitto è quello di Isnenghi¹⁰, sulla cui scia si muovono i lavori di carattere generale di Gibelli¹¹, Taylor, Ferro e Hardach. Di taglio diplomatico-militare e caratterizzato da una trattazione strettamente evenemenziale di particolare limpidezza descrittiva, il lavoro di Taylor¹² respinge sia l'interpretazione marxista della guerra prodotta ineluttabilmente dalle contraddizioni interimperialiste, sia l'interpretazione che fa risalire al sistema di alleanze che aggregò e divise in schieramenti opposti gli stati europei, sia quella, infine, che attribuisce alla spinta di una pubblica opinione militarista nei diversi paesi europei la radice delle scelte irreversibili dei *leader* politici e militari. La stessa corsa agli armamenti e il rafforzamento degli eserciti è per Taylor una condizione, ma non la causa della guerra, nella quale i decisori pubblici si trovarono coinvolti loro malgrado, ipotizzando conflitti limitati e non un conflitto mondiale dal carattere così potente e distruttivo¹³. Taylor sottolinea comunque le responsabilità tedesche, atteso il carattere offensivo della mobilitazione generale operata dalle scelte politiche della Germania ed attuata dal suo stato maggiore militare e, per quanto attiene allo svolgimento del conflitto, ne coglie gli aspetti più rilevanti, come il risultato di un enorme stallo che obbligò per quattro anni ad una logorante guerra di trincea, priva di significativi risultati per l'uno o l'altro schieramento. Allievo di Renouvin¹⁴, lo storico delle relazioni internazionali, ed anche di Braudel¹⁵, Ferro¹⁶ offre

¹⁰ M. ISNENGI, *La prima guerra mondiale*, Zanichelli, Bologna, 1972

¹¹ A. GIBELLI, *La prima guerra mondiale*, Loescher, Torino, 1975

¹² A.J.P. TAYLOR, *Storia della prima guerra mondiale*, Vallecchi, Firenze 1967 [1963]

¹³ Crisi economiche e crisi diplomatiche avevano dimostrato la propria pericolosità, rispettivamente dal 1907 al 1908 e dal 1911 al 1913, le quali non avrebbero trovato una soluzione politica – diplomatica che tra Versailles nel 1919, Losanna nel 1923 e infine Locarno nel 1925 – 1926. Rispetto a quella tradizionale, questa più estesa cronologia può essere utile, al fine di tenere in considerazione le dimensioni non solo europee della crisi e del conflitto che ne scaturì. Sul punto, v. *amplius* J. WINTER (a cura di), *The Cambridge History of the First World War*, 3 voll., Cambridge University Press, Cambridge 2014.

¹⁴ Fautore del cosiddetto *filone revisionista*, lo storico francese Pierre Renouvin ha posto l'accento sulle cause, anziché sulle colpe, che provocarono il conflitto e ha documentato sia il carattere limitato e locale degli scopi perseguiti dall'Austria nei Balcani, sia la miopia dimostrata dalla diplomazia francese nel ricercare a tutti i costi la rivincita e l'accerchiamento della Germania. Attraverso la categoria delle *forze profonde*, individuate negli spostamenti della psicologia collettiva e nelle tendenze di fondo dell'economia, Renouvin superò l'approccio tradizionale alla storia delle relazioni internazionali fondato sui documenti diplomatici e sul primato della politica estera. Cfr. P. RENOUVIN, *La crise européenne et la première guerre mondiale*, Presses universitaires de France, coll. «Peuple et civilisations» (n° XIX), 1962 [1934-1948].

¹⁵ Tra i più importanti storici del XX secolo, Fernand Braudel (1902-1985) ha legato intrinsecamente la sua opera e il suo pensiero all'ambito delle scienze sociali e alla corrente della Scuola degli *Annales*, che si sviluppò in Francia all'inizio degli anni '30 del Novecento. La nuova impostazione metodologica è fortemente innovativa: rispetto agli storici precedenti ciò che Braudel introduce, sulla scia di Marc Bloch e Lucien Febvre è la concezione della storia non come un mero racconto cronologico dei fatti e degli avvenimenti passati, ma come uno strumento interpretativo per comprendere e conoscere la società umana. La svolta del pensiero di Braudel si inserisce all'interno del secondo conflitto mondiale: tra il 1941 e il 1944 lo storico francese fu internato nei campi di Magonza e di Lubecca ed è proprio in questa dolorosa circostanza che elaborò la sua teoria storica che lo avrebbe portato ad inaugurare, al termine del conflitto, la cosiddetta *seconda fase* degli *Annales*. Il rapporto che Braudel viene maggiormente a sottolineare è quello tra la storia profonda e la storia evenemenziale, in forza del quale lo storico non può e non deve limitarsi all'analisi e all'indagine di un singolo avvenimento cronologico, ma deve invece essere in grado di comprendere il contesto storico in cui esso avviene e le modificazioni che intervengono nelle relazioni di potere che esso inaugura. E' dunque all'interno del paradigma *fatto-contesto* che Braudel ha introdotto la teoria dei tre tempi storici, secondo la quale ogni studio e interpretazione storica dovrebbe procedere su tre livelli distinti: una *micro-storia*, basata sul singolo evento e un'analisi fattuale del reale; una *storia congiunturale*, posta a un livello intermedio e basata su cicli materiali ed economici; una *storia strutturale*,

una interpretazione basata sulle correnti di opinione e la psicologia collettiva che hanno orientato e, per così dire, forzato la mano verso la condotta della guerra. Lo studio di Ferro non è di taglio prevalentemente politico né diplomatico-militare, ma è invece attento a cogliere il significato e le aspirazioni degli uomini che vissero e parteciparono a quella guerra, che la determinarono o la rifiutarono, nonché gli effetti¹⁷ provocati dal conflitto nel lungo periodo. Ferro ci restituisce un quadro delle vicende piuttosto sommario ma globale, sia per l'estensione geografica della sua analisi, sia per la pluralità dei temi e degli argomenti trattati. L'esperienza della guerra, la vita nelle trincee, la dimensione tecnologica del conflitto, le condizioni di vita, la propaganda di guerra e contro la guerra, le vicissitudini e le reazioni politiche dei grandi protagonisti del conflitto trovano posto nella sua ricostruzione, che si conclude con un accenno agli esiti dell'intero processo determinato dalla guerra, vale a dire l'avvio di quella guerra civile europea che trasferisce sul terreno sociale, secondo la teoria di Ferro, un conflitto generatosi in ambito nazionale e statale. Il libro di Hardach¹⁸ è invece un saggio di storia politico-economica, che assegna un ruolo di primo piano alla guerra negli equilibri economici internazionali e nelle novità che caratterizzarono le strutture stesse dei sistemi economici nazionali che divennero poi irreversibili. Hardach sottolinea il trasferimento della *leadership* economica al di fuori dell'Europa e verso gli Stati Uniti, la progressiva divaricazione tra paesi produttori di materie prime e paesi esportatori di beni e servizi, il riprodursi mediante la guerra di nuove forme di aggregazione attorno a poli decisivi per lo sviluppo del sistema economico mondiale. Sul punto delle innovazioni strutturali dei rispettivi sistemi economici nazionali, Hardach evidenzia i nuovi compiti assunti dagli stati nazionali per una mobilitazione totalitaria delle risorse disponibili, che rafforza la tendenza pressante a forme di intervento delle strutture pubbliche in campo economico. Largo spazio è assegnato da Hardach all'analisi dei fenomeni congiunturali: l'impoverimento delle popolazioni misurato sui livelli dell'alimentazione, dei salari, e, più in generale, delle condizioni di vita differenziate per grandi aree geografiche; i processi di inurbamento e di trasferimento nel settore industriale della nuova forza lavoro rappresentata in primo luogo da donne ed anziani, tutti fenomeni che avrebbero lasciato tracce significative anche nel dopoguerra. Secondo Hardach, dunque, la guerra non risolse ma accentuò le contraddizioni provocate dai conflitti economici a livello internazionale, sia per l'emersione di nuove potenze come gli Stati Uniti e il Giappone, sia per il rapido recupero di alcune delle potenze sconfitte, in particolare la Germania. Furono in conclusione queste, per Hardach, le condizioni che lasciavano presagire la deflagrazione di nuovi conflitti e nuove guerre. La sintesi dello storico militare inglese

infine, o di lunga durata, tale da rappresentare l'elemento profondo dell'indagine storica. Sul punto, cfr. F. BRAUDEL, *Storia, misura del mondo*, trad. it. di G. Zattoni Nesi, Il Mulino, Bologna 1988; R. CHARTIER, *La mano dell'autore, la mente dello stampatore*, Carocci Editore, Roma 2015.

¹⁶ M. FERRO, *La Grande Guerra*, Mursia, Milano 1972 [1969]

¹⁷ La guerra mondiale ha contribuito a ridisegnare le gerarchie tradizionali. Essa tentò di risolvere con la forza e l'azione militare le controversie che la diplomazia non era riuscita a stabilizzare. In luogo della diplomazia infatti, la guerra delinè nuove gerarchie tra imperi e nazioni e moltiplicò il numero degli Stati. La guerra promise di cambiare il sistema di relazioni tra madrepatrie imperiali e territori coloniali; più in generale, essa intese modificare le relazioni tra poteri globali e poteri locali, sollevò movimenti internazionali e transnazionali e, al tempo stesso, erose il potere di controllo degli Stati nazionali. La guerra, infine, ridisegnò completamente il ruolo dell'Europa, che si avviò a un sostanziale declino rispetto alla prepotente affermazione economica e politica di continenti e di potenze extraeuropee. Cfr. D. STEVENSON, *1914-1918 La grande guerra. Una storia globale*, Rizzoli, Milano 2004, *passim*.

¹⁸ G. HARDACH, *La prima guerra mondiale 1914-1918*, Etas Libri, Milano 1982 [1973]

John Keegan¹⁹, invece, muove dalla tesi del carattere non «evitabile» del conflitto e considera il *piano Schlieffen*²⁰ il più importante documento governativo del Novecento, perché ebbe implicazioni ed effetti di una portata così devastante e duratura, tale da condizionare la vita politica europea di tutta la prima parte del XX secolo. Per quanto attiene la specifica situazione italiana, Luca Riccardi ha recentemente concentrato la sua attenzione sulla figura di Sidney Sonnino, la politica estera italiana e l'adesione all'Intesa. L'adesione, secondo lo studioso, costituì l'ultima fase pienamente attiva della parabola politica di Sonnino e, con essa, sembrò compiersi il disegno che lo statista aveva perseguito da molti anni: il verificarsi, cioè, di precise condizioni politiche tali da consentire all'Italia di trasformarsi in una grande potenza europea. Una volta conclusi i negoziati con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia, sottolinea lo storico, Sonnino divenne il principale interprete della politica incardinata nella nuova alleanza, promuovendo questa linea politica anche in contrasto con i presidenti del Consiglio in carica che si succedettero alla guida del governo, con i colleghi di gabinetto e le stessi correnti di pensiero che attraversavano l'opinione pubblica italiana negli anni del conflitto²¹. L'amministrazione militare italiana di guerra è invece il *focus* della riflessione storiografica di Guido Melis, che individua nel processo politico – istituzionale che caratterizzò la Grande guerra nazionale le premesse che avrebbero poi costituito un precedente per l'affermazione esplicita della *leadership* del capo del Governo nella prima fase del fascismo. Riagganciandosi a un suo precedente lavoro²²,

¹⁹ Per Keegan, uno dei maggiori storici militari contemporanei, la guerra del 1914 – 1918 fu un conflitto tragico ma inevitabile. Lo studioso ne offre una ricostruzione complessiva di grande respiro nella quale, con chiarezza e precisione di dettagli, vengono descritti i piani di guerra e le battaglie, i meccanismi di combattimento, la ricerca affannosa di un impossibile sfondamento e il complesso rapporto tattico e strategico tra fanteria e artiglieria. Cfr. J. KEEGAN, *La prima guerra mondiale. Una storia politico-militare*, Carocci, Roma 2000 [1998].

²⁰ Il *Piano Schlieffen* era il piano strategico dello Stato maggiore tedesco, messo in atto durante il conflitto, per conseguire la vittoria sul fronte occidentale contro la Francia. Dal nome del suo stratega, Alfred Graf von Schlieffen, il piano prevedeva una rapida mobilitazione tedesca, l'inevitabile violazione della neutralità di Olanda e Belgio e il rapido e massiccio dilagare delle truppe tedesche attraverso le Fiandre e verso Parigi, facendo perno sulla debole tenuta dell'ala sinistra delle posizioni francesi. Sul punto, v. *ex pluribus* T. ZUBER, *The Schlieffen plan reconsidered*, in «War in History», 1999, n. 3; ID., *Terence Holmes reinvents the Schlieffen plan*, in «War in History», 2001, n. 4.

²¹ Sul punto, v. *amplius* L. RICCARDI, *Sidney Sonnino, la politica estera italiana e L'Intesa durante la prima guerra mondiale*, in *Istituzioni e società in Francia e in Italia nella prima guerra mondiale*, a cura di E. CAPUZZO, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2017, pp. 45 - 94. Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi il 25 e il 26 maggio 2016 presso Sapienza Università di Roma sul tema *Istituzioni e società nella prima guerra mondiale. L'esperienza francese e l'esperienza italiana*, organizzato dalla Università Italo – Francese e dalla Fondazione Sapienza, nel quadro delle commemorazioni connesse al Centenario della Grande Guerra. Gli studiosi intervenuti hanno messo in evidenza con un taglio di ricerca storica comparata quanto accadde durante gli anni del conflitto in Italia e in Francia, con particolare riferimento agli aspetti di natura più strettamente politico – istituzionale: le istituzioni parlamentari e le loro attività; l'esercizio della pubblica amministrazione con l'istituzione di nuovi ed idonei organismi adattati alle esigenze belliche; le prerogative del Ministero dell'interno e, soprattutto, dei prefetti, che videro ampliate le competenze proprie dell'istituto prefettizio, nonché il quadro delle relazioni internazionali tra i due paesi, il sistema economico e quello delle libertà civili che lo Stato liberale aveva sino a quel momento garantito ai suoi cittadini. Attraverso il collegamento tra le sfere esperienziali dei due paesi, è emersa una indagine storiografica che ha sottolineato delle similitudini a livello istituzionale, economico e sociale del vissuto di guerra tra le due *sorelle latine*, in una delle contingenze storiche più tragiche e significative del Vecchio Continente.

²² Cfr. G. MELIS, *Due modelli di amministrazione fra liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1988.

Melis sottolinea come emersero e si affermarono nuove forme di organizzazione dell'attività governativa, difformi da quelle rappresentate dai ministeri tradizionali, la cui organizzazione si articolava nella canonica sequela delle direzioni generali e delle divisioni. Lo studioso segnala in tal senso il passaggio ai cosiddetti *ministeri tecnici*, come quello dei Trasporti marittimi e ferroviari, istituito nel giugno del 1916, quello delle Armi e munizioni, nel giugno del 1917, e quello dell'Assistenza e le pensioni di guerra, nel novembre dello stesso anno, tutti accomunati da una medesima caratteristica: l'abbandono di competenze tendenzialmente di carattere generale o di materie troppo estese, in luogo di competenze delimitate, materie enumerate e organizzazioni finalizzate agli obiettivi da conseguire. Emerse, dunque, secondo lo storico, un modello di amministrazione di settore o per obiettivi *ante litteram*, che costituiva un vero e proprio ribaltamento del tradizionale modello amministrativo italiano²³. La guerra determinò inoltre importanti mutamenti nell'ambito del cattolicesimo italiano, soprattutto in ordine a quanti appartenevano alle classi medie e superiori, tali da seguire più da vicino le vicende connesse alla politica di guerra del paese. Il conflitto favorì infatti il passaggio da un iniziale e maggioritario neutralismo a posizioni che cercavano di conciliare la fedeltà al messaggio di pace della Santa Sede con la partecipazione alle tante attività pubbliche e private messe in campo a sostegno dello sforzo bellico. Il lavoro di De Rosa²⁴ ricostruisce appunto le difficoltà in cui la guerra poneva i cattolici italiani, nonché la spinta verso una loro maggiore integrazione nella vita politica del paese, difficoltà che lo studioso mette a fuoco anche nella vicenda personale di Filippo Meda, passato dalle iniziali posizioni neutraliste all'impegno diretto come ministro delle finanze nel governo di unità nazionale promosso nel 1916 da Paolo Boselli. Di fronte alla guerra, il clero italiano si trovò stretto tra l'adesione alla volontà di pace espressa da Benedetto XV²⁵, che trovava inoltre riscontro nell'atteggiamento delle popolazioni

²³ Sul punto, cfr. G. MELIS, *L'amministrazione di guerra*, in *Istituzioni e società in Francia e in Italia nella prima guerra mondiale*, cit., pp. 17 – 138.

²⁴ Cfr. G. DE ROSA, *Il movimento cattolico in Italia. Dalla restaurazione all'età giolittiana*, Laterza, Roma-Bari 1988.

²⁵ Benedetto XV fu eletto papa poche settimane dopo lo scoppio del conflitto. Fin dall'inizio il suo pontificato fu così messo a confronto con tutta una serie di questioni che muovevano da un duplice ordine di fattori. Si trattava, da un lato, di difendere uno spazio al ruolo internazionale della Chiesa, all'ambizione degli ambienti clericali romani di giocare un ruolo decisivo nella regolazione dei rapporti tra le grandi potenze; dall'altro, si intendeva definire la posizione del magistero ecclesiastico di fronte a un evento epocale che esigeva di essere inquadrato all'interno della cornice di una visione provvidenzialistica della storia. La combinazione di questi fattori era fatta per rendere problematica, se non debole, l'esercizio dell'insegnamento petrino. La Chiesa, infatti, fu costretta da subito a fare i conti con un fenomeno che il Vaticano non era in grado di fronteggiare, come la sacralizzazione della nazione da parte delle diverse chiese nazionali. L'idea stessa della guerra come castigo divino, come una punizione per l'apostasia della società civile dalla società religiosa e dunque della modernità, nella sua matrice illuministico – rivoluzionaria, come causa della guerra, veniva ridotta con facilità sul terreno nazionalistico dalle diverse chiese nazionali, pronte a ricevere la giustificazione di ordine provvidenzialistico della guerra e a rigettarne ogni responsabilità sulle nazioni nemiche. Se la guerra doveva infatti servire a rigenerare la società cristiana contro la quale la modernità si era ribellata, questa sorta di restaurazione sarebbe stata realizzata, alla luce della opinione dei diversi episcopati, grazie alla sicura sconfitta del nemico e dunque in forza della prevalenza sul piano militare dei rispettivi paesi coinvolti nel conflitto. Analogamente, l'ambizione all'esercizio di un ruolo arbitrale internazionale era destinato a risolversi nello spazio angusto delle relazioni diplomatiche, dove la carica morale della posizione della Chiesa risultava ineluttabilmente attenuata. Lo studio di Daniele Menozzi ricostruisce appunto la complessa tessitura di questo contesto, in cui politica, diplomazia e cultura si combinano in un disegno che ha il compito di revocare in dubbio il pacifismo della Chiesa e segnalare il difficile cammino delle istituzioni ecclesiastiche nella direzione di

contadine, e la necessità, divenuta pressante soprattutto dopo Caporetto, di non negare le ragioni della partecipazione italiana al conflitto. La collaborazione del clero e dell'episcopato venne espressamente richiesta da una circolare del ministro guardasigilli Sacchi nell'aprile del 1918. Il contributo di Bruti Liberati²⁶, nel ricostruire quell'episodio, dimostra anche come questa collaborazione si realizzasse effettivamente nelle varie parti d'Italia, sia pure con notevoli differenze. Non venne però mai superato, secondo lo studioso, la contraddizione di fondo di uno Stato che, mentre sollecitava da un lato il clero a collaborare per la vittoria del paese, conservava dall'altro un atteggiamento di sospetto testimoniato dai molti provvedimenti giudiziari emanati nei confronti di sacerdoti accusati di attività antipatriottica.

1.3 - La Grande Guerra nell'impostazione strutturalista della storia: Fischer, Ritter, Rusconi

Molto diversa è invece l'impostazione di Fischer²⁷, che pone al centro della sua ricerca l'analisi degli obiettivi di guerra della Germania, definiti in termini generali nel quadro delle tensioni imperialistiche dei diversi stati europei e, in particolare, le caratteristiche della storia tedesca, la cui continuità, secondo Fischer, va rintracciata partendo dal blocco di potere che sosteneva Bismarck e sul modello di sviluppo economico-sociale e il conseguente *deficit* di democrazia che lo caratterizzava. Mediante una analisi di tipo strutturalista, sebbene lo svolgimento sia di taglio tradizionale, Fischer analizza gli obiettivi di guerra utilizzando un vastissimo ventaglio di documentazione di tipo diplomatico, nonché rapporti, relazioni, piani elaborati dai *leader* politici e militari. L'elemento cardine della sua ricostruzione è costituito dalle scelte operate dal cancelliere Bismarck, conservatore moderato, coincidenti con quelle della casta militare guidata da Hindenburg e Ludendorff nell'obiettivo di rovesciare a favore della Germania, grazie alla guerra, l'equilibrio europeo ed affermare un suo ruolo egemonico. In tale ottica, Fischer supera la dimensione del dibattito circa le responsabilità della guerra, intese in senso morale, per affermare che le scelte belliche maturarono come prodotto consapevole di un determinato assetto politico e sociale. Le reazioni nei confronti del volume di Fischer si appuntarono sia sul metodo – l'attenzione, cioè, data agli aspetti strutturali più che al ruolo delle singole personalità –, sia sul merito, vale a dire la sottolineatura di Fischer sulla iniziativa tedesca e il suo assalto al potere mondiale, che non si era arrestato con la sconfitta, ma era coerentemente proseguita con l'ascesa al potere del nazismo e lo scatenamento della seconda guerra mondiale. Tra i più accesi critici del lavoro di Fischer vi fu Gerhard Ritter²⁸, le cui tesi si compendiano

una delegittimazione religiosa della guerra. Cfr. D. MENOZZI, *Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti*, Il Mulino, Bologna 2008.

²⁶ Cfr. L. BRUTI LIBERATI, *Il clero italiano nella Grande Guerra*, Editori Riuniti, Roma 1982.

²⁷ Nel 1961, lo storico tedesco ha reimpostato la questione della responsabilità della Germania, intesa sino ad allora in senso morale, riconducendone la politica di potenza all'assetto sociale e politico affermatosi già con Bismarck. Secondo questa concezione, la Germania entrò deliberatamente in guerra a fini egemonici e la sua politica di potenza avrebbe poi avuto una coerente prosecuzione nel nazismo e nello scatenamento del secondo conflitto mondiale. Contraddicendo le tesi dominanti non solo tra gli storici tedeschi, ma anche tra gli stessi revisionisti alla Renouvin, secondo i quali la Germania non fu sostenitrice di una politica di aggressione predeterminata e giunse alla guerra perché si sentiva accerchiata da potenze ostili, il lavoro di Fischer sollevò accese controversie internazionali tra la comunità degli studiosi. Cfr. F. FISCHER, *Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918*, Einaudi, Torino 1965.

²⁸ Il lavoro di Ritter restituì autonomia alle scelte strategiche compiute dai governi tedeschi nella crisi dell'agosto del 1914 e ridimensionò, almeno fino all'ultimo anno di guerra, l'influenza esercitata su di

nell'esistenza di una catena di circostanze incontrollabili che condusse allo scoppio della guerra. Le autorità tedesche, che pure desideravano un riequilibrio europeo a favore della Germania, secondo Ritter non svilupparono una politica unilateralmente aggressiva. Per Ritter le autorità tedesche furono in un certo senso trascinate alla guerra dalla sensazione di essere circondate da potenze ostili, e per ragioni di prestigio dovettero impegnarsi in una guerra rovinosa e profonda. Centrata sull'analisi dei processi decisionali che condussero alla guerra è invece l'opera di Rusconi²⁹, per il quale gli obiettivi di guerra tedeschi erano generici e imprecisi, tentando di dimostrare che solo la classe dirigente tedesca era disposta a correre il rischio della guerra per conseguirli, muovendo in tal senso una forte critica al pensiero storiografico di Fischer. Per Rusconi è tuttavia evidente che l'analisi dei processi decisionali dimostra che fu la determinazione della Germania ad uscire vincente dalla crisi a rendere inevitabile la svolta bellica. Nel corso degli anni Ottanta, un quadro internazionale denso di tensioni e fondato sulla contrapposizione bipolare USA-URSS non ha mancato di suggerire suggestive ma inquietanti analogie con il primo quindicennio del Novecento e lo spettro di una terza guerra mondiale dietro l'angolo ha orientato il dibattito storiografico in due indirizzi. Il primo tendeva a riscoprire simmetrie e parallelismi tra i due fronti in conflitto, riproponendo in qualche modo la vecchia tesi marxista sulla Prima guerra mondiale come guerra imperialista, cioè come un conflitto tra opposti imperialismi scaturito dalla convinzione, da tempo consolidata nel movimento socialista, che le guerre fossero insite nella natura del capitalismo³⁰. Arno Mayer³¹ ha dipinto infatti il conflitto come il drammatico e sanguinoso «*canto del cigno*» delle aristocrazie europee ancora presenti e operanti ai vertici delle istituzioni politiche e militari europee, mentre Eric Hobsbawm³², nella ricostruzione generale dei macrofenomeni che sottendono al primo conflitto mondiale, ha invece sottolineato il peso del complesso militare e industriale³³ in

esse dai vertici militari. Cfr. G. RITTER, *I militari e la politica nella Germania moderna*, I-IV, Einaudi, Torino 1967-1973 [1960-1968]

²⁹ Centrato sulle concrete dinamiche della crisi dell'agosto 1914, lo studio di Rusconi applica alla Prima guerra mondiale le diverse categorie maturate nella ricerca politologica sulle crisi prodotte dalla guerra fredda: il dilemma della sicurezza; la strategia del rischio; la politica di coercizione e la disposizione strategica offensiva. Secondo questo approccio è fondamentale focalizzare le strutture delle conoscenze che presiedono ai diversi comportamenti dei governi: i quadri strategici elaborati in precedenza; il tipo di immagine dell'avversario introiettata e condivisa dalle élites dirigenziali; il calcolo razionale dei costi e dei ricavi legati ad ogni singola opzione possibile e, infine, gli interessi e le preferenze accordati dai diversi centri decisionali e di potere. Cfr. G.E. RUSCONI, *Rischio 1914. Come si decide una guerra*, Il Mulino, Bologna 1987.

³⁰ La più nota applicazione di questa teoria al conflitto del 1914-18 fu appunto quella di Lenin, che nel suo opuscolo del 1916 su *L'imperialismo fase suprema del capitalismo*, vi vide la diretta conseguenza della competizione tra gli stati capitalistici per spartirsi le materie prime, i mercati e le aree d'investimento produttive del mondo. Cfr. T. DETTI, G. GOZZINI, *Storia contemporanea: Il Novecento*, Mondadori, Milano 2002, pp. 23 ss.

³¹ A. MAYER, *Il potere dell'ancien régime fino alla prima guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 1999 [1981]

³² E. HOBSBAWN, *L'età degli imperi 1875-1914*, Laterza, Roma-Bari 2005 [1976-1987-1991]

³³ In tutti gli Stati coinvolti la guerra determinò rapporti più stretti tra potere civile e potere militare, non solo nel senso di un maggior peso di quest'ultimo, ma anche nel senso dell'introduzione o estensione all'interno del mondo militare di processi organizzativi nati e sviluppatasi nella società civile. Fu questo il caso proprio della mobilitazione industriale, cioè della struttura che controllò la produzione industriale finalizzata allo sforzo bellico. Si trattò di una ramificata struttura che, come ha illustrato Luigi Tomassini, si caratterizzò in Italia per il ruolo decisamente predominante che vi ebbero i militari. Altra caratteristica peculiare della mobilitazione industriale fu che la militarizzazione di una parte consistente dell'economia, che coinvolgeva lo stesso regime interno alla fabbrica, con la militarizzazione degli operai, non limitò

tutti i paesi belligeranti. Un intervento provocatorio e molto discusso è stato invece quello dello storico britannico Niall Ferguson³⁴, che ha sottolineato come la scelta dell'intervento abbia rappresentato per la Gran Bretagna un errore fatale, determinante nel precipitarne il declino sulla scena internazionale. Per Ferguson, infatti, l'appoggio inglese alla Francia non era indispensabile né scontato e contribuì alla realizzazione di una pace ingiusta nei confronti della Germania, senza la quale lo stesso regime nazista avrebbe avuto grandi difficoltà ad imporsi e affermarsi. Il secondo indirizzo di ricerca ha invece riportato al centro della ribalta le dinamiche della crisi del 1914 e i suoi processi decisionali. Nel quadro dell'ampiezza e della complessità della guerra, lo storico inglese James Joll³⁵ ha esaminato la politica interna ed estera dei maggiori paesi belligeranti, gli schieramenti diplomatici, l'intricata rete dei rapporti fra vertici militari e civili, la politica degli armamenti, le pressioni dei gruppi economici sulle diverse compagini di governo, nonché le rivalità imperiali e l'atmosfera culturale e psicologica di un anno cruciale per la storia contemporanea come il 1914. Consapevole della difficoltà di districarsi nella confusione tra origini e responsabilità del conflitto e come anche gli aspetti sociali, economici e finanziari³⁶ delle cause della guerra non siano di agevole lettura, Joll sostiene che «*L'elenco dei libri e degli articoli che trattano delle cause della prima guerra mondiale è apparentemente infinito e occorrerebbe una vita per leggerli tutti. Anche il solo tenersi aggiornato con la nuova letteratura che via via si pubblica sull'argomento può tenere occupata una persona a tempo pieno. Io non ho certamente letto tutti quei libri, e la mia sola scusa di aggiungervi il mio è che forse è giunto il*

affatto gli interessi e i profitti degli industriali, ma li accrebbe. Pur tenendo conto dei suoi limiti, fu solo tuttavia grazie a una struttura centralizzata come la mobilitazione industriale che l'Italia, secondo lo studioso, fu in grado di raggiungere i volumi di produzione industriale indispensabili in una guerra di logoramento. Cfr. L. TOMASSINI, *Militari e società civile durante la Grande Guerra: la «mobilitazione industriale» in Italia*, in «Ricerche Storiche», settembre-dicembre 1997.

³⁴ Lo studioso ha calcolato l'efficienza militare integrata, cioè il rapporto tra efficacia militare e impiego delle risorse economiche. A partire da un provocatorio parametro fissato a suo tempo da Bertrand Russell per definire l'economia di guerra come «*massima carneficina con minima spesa*», lo storico di origine scozzese ha determinato la capacità e l'abilità dei singoli Stati coinvolti nel conflitto a uccidere, ferire e catturare i nemici in rapporto alla spesa sostenuta. Gli studi dell'autore si ricollegano ad un filone molto importante della storiografia britannica sul conflitto del 1914-1918, a cominciare dai lavori condotti da Alan John Percival Taylor. Una volta scoppiata, la guerra, secondo l'autore, divenne quasi fine a sé stessa e l'ossessione di vincerla cancellò tutte le preoccupazioni, le visioni strategiche e gli scopi della vigilia. Cfr. N. FERGUSON, *La verità taciuta. La Prima Guerra Mondiale: il più grande errore della storia moderna*, Corbaccio, Milano 2002 [1999]

³⁵ J. JOLL, *Le origini della prima guerra mondiale*, Laterza, Roma - Bari 1985 [1984]

³⁶ La Grande Guerra fu anche un gigantesco esperimento finanziario. L'idea che un conflitto di vaste dimensioni non avrebbe potuto protrarsi a lungo a causa di un esaurimento rapido delle risorse disponibili venne presto smentita. Gli Stati ebbero accesso a un'ampia serie di fonti di finanziamento già sperimentate in precedenza ma mai sfruttate con così grande intensità. Il prestito pubblico e il coinvolgimento delle banche divennero in tutti i paesi belligeranti i principali strumenti finanziari per sostenere lo sforzo bellico. Non solo emissione costante di moneta, ma soprattutto mobilitazione del risparmio privato attraverso titoli pubblici e sconto bancario di buoni del tesoro determinarono un «*cambio di scala*» nell'uso degli strumenti finanziari nei bilanci pubblici. Da tutto ciò ne sarebbero derivate conseguenze di primaria importanza nella riconfigurazione della sfera pubblica delle società occidentali, i cui effetti si sarebbero mostrati in tutta la loro portata specialmente dopo la Seconda guerra mondiale. Un nuovo e inusitato sino a quel momento gigantismo pubblico, reso possibile dalla enorme disponibilità di risorse mai avute in precedenza, e la conseguente mobilitazione dei soggetti privati affinché rendessero concretamente fruibili queste risorse sui mercati finanziari, avrebbero determinato proprio a partire dagli anni della Prima guerra mondiale dei nuovi rapporti politici tra lo Stato debitore, i cittadini, gli investitori e le banche. Sul punto, cfr. A. PLESSIS, *Finanziare la guerra*, in *La Prima guerra mondiale*, a cura di S. AUDOIN-ROUZEAU, J.-J. BECKER, ed. it. a cura di A. GIBELLI, Einaudi, Torino 2007.

momento di compendiare, su base internazionale e comparativa, qualcuna delle tesi e spiegazioni fornite dagli storici negli ultimi venti anni »³⁷. Dopo aver passato in rassegna le principali interpretazioni delle cause del conflitto, lo storico ritiene che ciascuno dei fattori evidenziati nel suo lavoro si pone come causa possibile della Prima guerra mondiale e sembra aver dato il proprio contributo alle decisioni adottate durante la crisi finale del 1914: scelte concrete da parte dei singoli governi; strutture costituzionali più o meno democratiche; interessi economici organizzati e orientamenti dell'opinione pubblica. Questa conclusione implica tuttavia il rischio di limitarsi a mettere sullo stesso piano un lungo elenco di fattori di natura e di rilievo assai diversi tra loro, tali da rinunciare al tentativo di fornire una spiegazione di carattere generale delle origini della Prima guerra mondiale. Per tale motivo, lo stesso Joll, al fine di non abdicare all'esigenza di chiarire per quali ragioni quel conflitto particolare si sviluppò ed esplose in quel momento particolare, si interroga sulla necessità di consegnare la Grande Guerra ad una sorta di storia posta su due piani: da un lato i fenomeni impersonali e di lungo periodo, dando quindi la priorità alle strutture storiche di lunga durata più che all'evento in sé e per sé, come lo sviluppo economico e i cambiamenti demografici che intervennero progressivamente fino alla vigilia del conflitto; dall'altro, invece, le decisioni personali assunte dai singoli, tali da poter condizionare la vita di milioni di persone e mutare per lungo tempo il corso stesso della storia.

1.4 - Gli anni Settanta – Ottanta e il rinnovamento della prospettiva storiografica

A partire dagli anni Settanta, la storiografia sulla prima guerra mondiale ha compiuto un significativo progresso, coerentemente con i nuovi orientamenti generali della disciplina. Non soltanto gli aspetti militari e più strettamente politici³⁸, ma anche quelli sociali, culturali e mentali sono venuti in primo piano nello studio di un evento di tale portata. Gli studi condotti da Jay Winter³⁹, Paul Fussell⁴⁰ e Antonio Gibelli⁴¹ sulla Grande Guerra

³⁷ Cfr. J. JOLL, *Le origini della prima guerra mondiale*, cit., p. VII

³⁸ V., *ex plurimis*, P. PIERI, *La prima guerra mondiale 1914 – 1918. Problemi di storia militare*, Gaspari, Udine, 1998; M. ISNENGI, G. ROCHAT, *La Grande Guerra – 1914 – 1918*, La Nuova Italia, Milano, 2000; A. GIBELLI, *La grande guerra degli italiani – 1915 – 1918*, Sansoni, Milano, 1998; P. MELOGRANI, *Storia Politica della grande guerra – 1915 – 1918*, Mondadori, Milano, 1998.

³⁹ J. WINTER, *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History*, Cambridge University Press, Cambridge 1995. La carneficina del primo conflitto mondiale è rivissuta da Winter alla luce del punto di vista dei sopravvissuti, che dovettero fare i conti con l'orrore della guerra ed elaborare nuovi linguaggi idonei ad esprimere i sentimenti connessi alla perdita del sé e della propria depressione e demoralizzazione. Attraverso la descrizione dell'elaborazione del lutto, pubblico e privato, e delle varie forme e modalità che esso venne assumendo, Winter introduce il tema della commemorazione dei morti, l'istituzione dei cimiteri militari, lo sviluppo dei riti funebri collettivi e dei modi in cui le famiglie e le comunità cercarono di superare la scomparsa dei loro congiunti, sovente anche affidandosi a credenze, superstizioni e alla pratica estrema dello spiritismo.

⁴⁰ P. FUSSELL, *La grande guerra e la memoria moderna*, Il Mulino, Bologna 2014 [1975, 1984]. Sulla base di fonti letterarie, lo studioso americano ha dimostrato come la mentalità collettiva dei popoli europei del XX secolo sia stata condizionata e in parte plasmata dai tragici avvenimenti del 1914 – 1918. Fussell utilizza per la sua indagine una ricca messe di materiali, ponendo al centro della sua analisi l'esperienza individuale della guerra, la contiguità della morte e gli stati emozionali della vita del soldato in trincea: « *le nostre trincee si trovavano su un leggero pendio, dominante proprio la posizione tedesca, con la vista su un'indistinta pianura più in basso. A destra e a sinistra si stendeva la lunga linea difensiva, fin dove l'occhio e l'immaginazione potevano arrivare. Non finivo mai di stupirmi al pensiero del tempo che mi ci sarebbe voluto per arrivare dalle sabbie del Mare del Nord fino al punto in cui, stranamente, ogni combattimento cessava nei pressi del confine svizzero; mi sforzavo di congetturare come doveva apparire ciascuna delle due parte terminali; di immaginare che cosa sarebbe accaduto se avessi trasmesso un*

hanno dimostrato come sia persistente la difficoltà di esaminare i meccanismi del lutto. Fussell, in particolare, ha poi centrato il suo lavoro anche sulla *messa a fuoco* dello sconvolgimento apportato dall'esperienza della guerra alla elaborazione culturale della realtà. Attraverso l'esame di diari, memorie e romanzi, egli ha mostrato come la Grande Guerra abbia fondato un nuovo modello dell'esperienza bellica, ma soprattutto un abito mentale che dominerà anche nel secondo conflitto mondiale. L'esperienza della "generazione del '14"⁴² nella dimensione bellica di massa della società contemporanea; la percezione costante dell'individuo all'interno della opposizione amico/nemico⁴³; il ricorso estremo al mito e al culto dei caduti per esorcizzare gli effetti drammatici dell'esperienza della guerra: sono questi gli aspetti principali della trasformazione subita dalla società europea in forza della Prima guerra mondiale e dalla quale essa verrà segnata in modo indelebile. Il soldato al fronte è un cittadino reclutato munito di uno *status* speciale, chiamato ad assumere un ruolo fondamentale all'interno dello Stato cui appartiene, tale da incarnare nel corso del conflitto il primo paradigma veramente moderno di *pactum* che si instaura tra Stato e comunità e, più in generale, tra governanti e governati nell'ambito dell'amministrazione della difesa dello Stato⁴⁴. La guerra di massa precipita il cittadino-soldato in un circuito di nuovi diritti e, soprattutto, di nuovi

messaggio verbale, così come si fa nel gioco della trasmissione, all'uomo più vicino a me alla mia destra che a sua volta lo passasse al prossimo e così via fino alle Alpi. Ne sarebbe risultato alla fine qualcosa di intelligibile? », p. 48.

⁴¹ A. GIBELLI, *L'officina della guerra. La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale*, Bollati Boringhieri, Torino 2007. Analizzando le testimonianze scritte costituite da fonti epistolari, diaristiche e memorialistiche dei fanti e, accanto ed intrecciate ad esse, la memorialistica colta e raffinata, le testimonianze di medici, psichiatri e psicologi, che permettono non solo di esplorare il versante traumatico del primo conflitto mondiale, ma anche di penetrare e delineare la nuova realtà che si andrà determinando con la guerra, Gibelli indaga il processo di adattamento degli uomini a questa nuova dimensione, la prima materiata da una guerra tecnologica di massa. Gibelli non invade il campo circoscritto dell'esperienza di guerra, bensì lo allarga all'esperienza del mondo moderno tra il 1914 e il 1918, un mondo totalmente pervaso dalla forza dirompente dell'industrialismo, dai principi di efficienza e di standardizzazione, attraverso i quali lo Stato si insediava in modo capillare tanto nella vita privata, quanto nell'interiorità di tutti coloro che vissero quell'epoca, mobilitando e veicolando un coacervo intrecciato di pulsioni e di sentimenti, di immagini e di nuove forme di comunicazione, come la scrittura, la fotografia e il cinema.

⁴² La guerra modificò anche le gerarchie e le relazioni reciproche tra uomini e donne, tra adulti e giovani, ai quali fu rapidamente bruciata la giovinezza e l'infanzia. Sulla centralità della guerra per definire i caratteri della generazione che ha vissuto il primo conflitto mondiale v. R. WHOL, *La generazione del '14*, Jaca Book, Milano 1984 [1980]

⁴³ Una delle figure che popolarono l'immaginario degli italiani nel periodo di guerra fu quella del nemico, in particolare del tedesco, rappresentato nei manifesti di propaganda e nelle illustrazioni della stampa come un «*unno*», in modo da evocare il ricordo delle invasioni barbariche. La demonizzazione dei tedeschi in quanto popolo era diffusa in tutti gli stati dell'Intesa, ma in Italia essa ebbe implicazioni particolari. Germania e Austria - Ungheria erano state infatti alleate dell'Italia fino a poco prima, cosicché quella raffigurazione del nemico cancellava da un momento all'altro tutto quanto si era detto e scritto per tanti anni, in particolare in riferimento ai diffusi apprezzamenti per il mondo culturale e accademico germanico. In Italia, come ha lucidamente osservato Della Volpe, il nemico storico, se si rimanda ai tempi del Risorgimento e ci si riferisce alle spinte e alle correnti irredentistiche, era rappresentato dall'Austria piuttosto che dalla Germania, contro la quale l'Italia dichiarò guerra solo in un secondo momento del conflitto, nell'agosto del 1916. Di fatto, però, si affermò in Italia la categoria generale della «*barbarie tedesca*», una categoria che venne implicitamente a comprendere austriaci e tedeschi, alla quale la stampa italiana imputò ogni sorta di crudeltà: dal lancio dagli aerei di caramelle avvelenate per i bambini all'accanimento dei medici a danno dei feriti nemici. Sul punto, cfr. N. DELLA VOLPE, *Esercito e propaganda nella Grande Guerra (1915 - 1918)*, Roma, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, 1989.

⁴⁴ Sui modelli di reclutamento italiano nella Prima guerra mondiale, cfr. Nicola LABANCA (a cura di), *Fare il soldato. Storie del reclutamento militare in Italia*, Unicopli, Milano 2007.

doveri sanciti dallo Stato. Coscritto o volontario, il soldato italiano della Grande Guerra si trova proiettato dinanzi alla prospettiva della morte in guerra senza alcuna preparazione psicologica, di fronte alla quale non è garantita una tomba, dei fiori che la ornino, il ricordo e le lacrime dei parenti superstiti⁴⁵. In tal senso, le fonti diaristiche e memorialistiche sono estremamente numerose e sovrapponibili le une alle altre, accomunate dal senso di angoscia e smarrimento della stessa comunità militare di fronte a tanto orrore⁴⁶. L'efferatezza e la crudeltà della guerra non risparmia neppure il corpo di chi già è caduto, mentre l'orrore si impadronisce dell'animo di chi cerca disperatamente di salvare la propria vita sul campo di battaglia⁴⁷. La ricerca di Leed⁴⁸ approfondisce ed estende il lavoro di Fussell. Le fonti di Leed non sono solo letterarie e comprendono anche fonti tratte dalle scienze sociali, in particolare dall'antropologia, per cogliere le specificità dell'esperienza di guerra. La grande guerra segna per Leed l'alterità dei combattenti rispetto al mondo dei non combattenti. Il combattente è partecipe di una comunità coesa dall'esperienza dell'orrore di una guerra tecnologica; il combattente è un "tipo liminale", che non risolve con il ritorno al mondo civile la sua condizione di dissociazione e di separatezza. Gli esiti opposti della contrapposizione vissuta dal combattente saranno la difesa radicale dell'ordine costituito o, per contrasto, la lotta per una sua estremistica distruzione: il fenotipo fascista o il bolscevico, il comunista o l'anticomunista. Questi esiti diversi furono lungamente preparati nel corso della guerra, dove si sperimentarono per la prima volta e su vasta scala, in forme strutturate e ritualizzate, i miti e le nevrosi che nel corso di quella prima esperienza tecnologica moderna si determinarono e che costituiscono il lascito permanente all'identità dell'uomo del XX secolo. Altre analisi hanno invece evidenziato le ragioni soggettive della guerra⁴⁹, o come il concetto di guerra di massa abbia introdotto la categoria del cittadino-soldato in questo contesto di onore e morte, dove la dimensione sociale della morte costituisce una ferita profonda inflitta alla società, che risponde ribadendo la vittoria della vita e dove i funerali sono atti sociali, di fronte ai quali le reazioni e le emozioni perdono il loro carattere di spontaneità e di naturalezza per connotarsi come socialmente costruite⁵⁰. Il mito dell'esperienza di guerra e la manipolazione della memoria viene portato al centro dell'indagine di Mosse⁵¹, anche se la sua indagine si

⁴⁵ Sul sentimento della solitudine del soldato di fronte alla dimensione della morte in guerra, v. *amplius* L. BREGANTIN, *Per non morire mai... La percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nel primo conflitto mondiale*, Il Poligrafo, Padova 2010.

⁴⁶Cfr. P. FERRARI, *Vita di guerra e di prigionia. Dall'Isonzo al Carso, diario 1915-1918*, Mursia, Milano, p. 27: «Alla vista di questi morti abbandonati ed insepolti mi sentii stringere il cuore, e piansi di compassione, e dissi: guarda la civiltà moderna a che punto arriva, non si rispettano più nemmeno i poveri morti, anche dopo morti si lasciano sul campo a marcire e ad essere sfragellati dalle granate!».

⁴⁷Cfr. C. SALSA, *Trincee. Confidenze di un fante*, Mursia, Milano, 1982, p. 73: «Il furore s'accanisce sui morti: si temono i morti che sgomentano coloro che sono mandati a morire quassù. E le granate li ribaltano, li spazzano, li scagliano inutilmente qua e là in un tormento implacabile».

⁴⁸ E.J. LEED, *Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna 1985 [1979].

⁴⁹J. BOURKE, *Le seduzioni della guerra. Miti e storie di soldati in battaglia*, Carocci, Roma 2001. La Bourke muove invece dal tentativo di comprendere le ragioni che spingono gli uomini ad andare in guerra, coglierne i sentimenti e le motivazioni che li inducono ad abbracciare le armi contro il nemico. Indagando tra le pieghe più riposte e inquietanti dell'esperienza psicologica della guerra, l'autrice porta alla luce i complessi meccanismi psicologici, sociali e culturali che spingono i comuni cittadini a diventare non solo violenti carnefici di altri esseri umani, ma anche ad accettare con piena consapevolezza, sino alla sovrapposizione ontologica di un altro sé, la dimensione di questo ruolo crudele e mortifero.

⁵⁰ Cfr. D. J. DAVIES, *Morte, riti e credenze. La retorica dei riti funebri*, Paravia, Milano 2000.

⁵¹ Cfr. G.L. MOSSE, *Le guerre mondiali dalla tragedia al mito dei caduti*, Laterza, Roma-Bari 1990.

spinge a ritroso fino alla fine del Settecento e in avanti fino al secondo dopoguerra. Secondo Mosse il mito origina con la nascita degli eserciti moderni, costituiti da cittadini e non più da mercenari, e si tratta di un fenomeno strettamente legato al nazionalismo e al processo di affermazione e rafforzamento dello stato-nazione. Per Mosse la funzione precipua del mito è la negazione della realtà cruda e atroce della guerra e di celebrarla e sacralizzarla con il culto dei caduti⁵², le cerimonie di commemorazione⁵³, i monumenti⁵⁴ e i cimiteri di guerra. Il momento più alto per lo sviluppo e la piena operatività del mito è la grande guerra e il ventennio che la seguì. Le sue conseguenze furono la brutalizzazione e la barbarie della politica, prima di larga parte degli ex combattenti⁵⁵ e

⁵² Mentre nell'Ottocento il culto nazionale tese a focalizzarsi su singole figure, soprattutto su quelle dei monarchi o dei più famosi condottieri, cui vennero dedicate statue o tombe monumentali, fu solo dopo la Grande Guerra che in tutta Europa si diffuse l'uso di corredare i monumenti commemorativi ai caduti con una serie di lunghi elenchi che riportavano i nominativi dei soldati caduti e, dove possibile, anche la data di nascita e di morte. L'esperienza del primo conflitto mondiale venne dunque interpretata ed elaborata sotto aspetti molto peculiari: sacralizzazione e sacrificio, eroismo e martirio, sia da chi l'aveva vissuta in prima persona sia da chi, dopo la guerra, intese rievocarla e commemorarla. Cfr. A.M. BANTI, *Le questioni dell'età contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 2010.

⁵³ Alla fine del conflitto, i moltissimi cadaveri ai quali non era stato possibile restituire un nome giacevano sepolti nei cimiteri di guerra e moltissime erano le famiglie che piangevano un figlio, un marito, un fratello del quale non avevano potuto seppellire il corpo. Fu per tale ragione che anche in Italia, come in altri paesi europei, si pensò di allestire una grande cerimonia di lutto collettivo attorno alla salma di un soldato sconosciuto, che rappresentasse i tanti commilitoni che avevano conosciuto la stessa sorte. Attraverso un'iniziativa attentamente studiata in tutti i suoi dettagli, si voleva mettere in scena, come illustra magistralmente Bruno Tobia, una sorta di funerale collettivo, durante il quale tutta la nazione potesse stringersi attorno ai suoi caduti. Si trattò della più grande manifestazione svoltasi fino ad allora in Italia; una manifestazione che, sottolinea lo storico, pur nascendo sotto un impulso proveniente dall'alto, trovò tuttavia una accoglienza inaspettata in tutto il paese. In un'Italia attraversata in quegli anni da violenti conflitti politici e sociali, dal *biennio rosso* allo squadristo, la traslazione della salma del milite ignoto e la sua inumazione all'interno del monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Venezia segnarono, secondo Tobia, un momento di riconciliazione nazionale provvisoria ed effimera, come gli avvenimenti successivi della storia italiana avrebbero dimostrato. Cfr. B. TOBIA, *L'Altare della Patria*, Il Mulino, Bologna 1998.

⁵⁴ Come negli altri paesi coinvolti dagli eventi del conflitto, anche in Italia uno dei principali modi per ricordare chi aveva combattuto fu rappresentato dai monumenti ai caduti, che in pochi anni si diffusero in modo capillare in tutto il territorio nazionale. Ogni città ed ogni borgo ebbero un monumento o, quanto meno, una lapide, un cippo, un'ara per ricordare i propri caduti. Negli anni Venti, quando venne costruita la maggior parte di questi manufatti, la memoria era soprattutto quella della comunità locale, che intese onorare i propri figli che si erano sacrificati per la patria. Poi il regime fascista riuscirà a centralizzare la politica monumentale, come è testimoniato dalla costruzione dei grandi sacrari militari. La tipologia di questi monumenti, sotto il profilo dei simboli, delle allegorie e delle iscrizioni, poteva essere varia, come rileva la storiografia, ma tutti avevano lo stesso obiettivo di celebrazione dei morti e di consolazione dei vivi, al fine di dare un senso alla perdita di tanti uomini in guerra. Alcuni studiosi hanno poi osservato che, terminato il conflitto, in taluni comuni dell'Italia centrosettentrionale da essi controllati, i socialisti avevano cercato di sviluppare una memoria alternativa della guerra e di carattere marcatamente antimilitarista. In particolare, attraverso lapidi che volevano ricordare i «*proletari caduti in una guerra fratricida*», poiché aveva costretto i lavoratori dei vari paesi a combattere gli uni contro gli altri, essi promettevano «*odio eterno alla guerra*». Tuttavia, queste lapidi vennero rimosse dalle forze dell'ordine o distrutte dallo squadristo fascista. Cfr. R. MONTELEONE, P. SARASINI, *I monumenti italiani ai caduti della Grande Guerra*, in *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, a cura di D. LEONI, C. ZADRA, Il Mulino, Bologna 1986.

⁵⁵ Le associazioni dei reduci e degli ex combattenti nacquero nei vari paesi non solo per mantenere viva la memoria della guerra e dell'esperienza comune fatta nelle trincee, ma anche per raccogliere e trasmettere alle autorità politiche tutta una serie di istanze e di richieste economiche e sociali comuni agli ex combattenti stessi. Una particolarità della situazione italiana sta nel fatto che il movimento ex combattentistico tentò di trasformarsi in un vero e proprio soggetto politico, come bene evidenzia

della destra più radicale, poi del regime di matrice fascista. Uno dei risultati per Mosse fu l'assuefazione alla violenza da parte delle grandi masse europee e il fallimento di ogni operazione pacifista che finirà con il legare, in questo senso, la prima alla seconda guerra mondiale. Come osserva Mosse, con la fine del secondo conflitto mondiale il mito sfuma e poi muore, sintomo della cancellazione da parte del ricco occidente capitalistico della esperienza diretta del fatto bellico e della crisi dello stato-nazione. Secondo altri studiosi⁵⁶, la Grande Guerra ha prodotto invece una polarizzazione delle culture popolari e nazionali tra chi visse l'esperienza diretta della trincea e chi invece la evitò. Su questa base di forte antagonismo, la generazione dei giovani si contrappose appunto a quella dei più anziani, portando nell'immediato dopoguerra un carico di sentimenti di violenza radicale e di marcato disadattamento sociale, che si sarebbe poi rivelato decisivo nel processo di incubazione e di formazione dei regimi autoritari. L'esperienza bellica, in tal senso, si presentò dunque come il laboratorio di una nuova comunità mistica, fondata sul rischio quotidiano della vita, dell'esistenza concreta e materiale, la cui concezione ne risulta esaltata, superiore e antagonista appunto rispetto al mondo della borghesia legato alla politica, agli affari e alla finanza. La fenomenologia della morte è stata invece l'oggetto di una analisi avviata da Ariès⁵⁷ e Vovelle⁵⁸, che hanno descritto la dimensione della morte come una esperienza articolata e complessa, mostrando come essa abbia nei secoli perso quel carattere di evento sociale inscritto nella quotidianità dell'esistenza, per connotarsi sempre più con un carattere di eccezionalità per l'uomo contemporaneo occidentale, che tende ad allontanare dalla sua vita quotidiana questa esperienza. La morte associata agli eventi bellici e, in particolare, alla liberazione della patria, come

Giovanni Sabbatucci in un saggio che delinea le fratture esistenti all'interno dell'Associazione nazionale combattenti, la sua parabola politica e i suoi rapporti con il fascismo. Lo storico osserva che, una volta dissoltasi ogni autonoma prospettiva politica dell'Associazione, a causa della sua crisi interna e, nel contempo, della nascita della dittatura, il combattentismo italiano finì con l'essere inquadrato nei ranghi del regime. In particolare, l'Opera nazionale combattenti, che era stata fondata nel 1917, fu direttamente coinvolta nella politica di carattere rurale del fascismo, sia, cioè, nella cosiddetta *battaglia del grano* del 1926, sia nella bonifica e nell'assegnazione delle terre dell'Agro pontino. Cfr. G. SABBATUCCI, *Il movimento dei combattenti*, in ID., *Partiti e culture politiche nell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari 2014.

⁵⁶ Cfr. J.S. HINES, *A War Imaged: First World War and English Culture*, Paperback – Import, 1992.

⁵⁷ Uscito per la prima volta in Francia nel 1975 e tradotto in Italia tre anni dopo, il lavoro dello storico francese si caratterizza come volume collettaneo, composto da numerosi brevi articoli e saggi, preceduti da quattro testi di conferenze tenute dall'autore nel 1974 alla John Hopkins University. Lavorando non solo su testi storici e letterari, ma soprattutto su testamenti, lettere, epigrafi tombali ed epitaffi, Ariès individua dei progressivi macrocambiamenti nella storia della rappresentazione della morte nel mondo occidentale, passando da un periodo di estrema familiarità con il mondo dei defunti durante il Medioevo ad una fase di maggiore introspezione, caratterizzata nel corso del XV e del XVI secolo dalla paura del giudizio al momento del trapasso nell'altra vita e dunque tale da giustificare la convinzione che per salvarsi occorra morire conservando la propria moralità di individuo, sino alla sostanziale rimozione del morire e del sentimento della morte nel XIX secolo, dove la morte e il corpo del cadavere sono tali da suscitare sentimenti di imbarazzo, di vergogna e di ripugnanza. Cfr. P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano 1998.

⁵⁸ Intrecciando fonti demografiche, mediche, letterarie, religiose, sociali ed artistiche, Vovelle delinea le diverse modalità che hanno connotato il costume di fronte alla morte dal Medioevo ai nostri giorni: dal trionfo della morte celebrato dalla religione cristiana alla morte barocca dal cerimoniale fastoso, per marcare la caducità dell'esistenza umana, passando attraverso la morte romantica alla progressiva scristianizzazione della morte legata alla perdita di importanza della conquista della beatitudine celeste o della condanna eterna, sino alla morte asettica in ospedale nel mondo contemporaneo, che si consuma nella negazione e nell'ombra della "solitudine del morente". Cfr. M. VOVELLE, *La morte e l'Occidente dal 1300 ai nostri giorni*, Laterza, Roma-Bari 2000.

hanno osservato Olivier Janz e Lutz Klinkhammer⁵⁹, è stata certamente fondamentale nel processo di nazionalizzazione delle masse, mediante nuove liturgie celebrate dalla politica e finalizzate alla sacralizzazione della politica stessa e all'apoteosi della nazione come entità sacra, che trovava la sua manifestazione più incisiva nella legittimazione nazionale della morte in guerra idealizzata come sacrificio del singolo individuo per la comunità politica⁶⁰. I caduti finiscono così con il vivere nella memoria collettiva e nelle generazioni successive⁶¹. Tra il XIX e il XX secolo, dunque, il lutto diventerà parte integrante delle cerimonie civili che, sebbene mutuando larga parte dell'armamentario delle ritualità e delle simbologie della dimensione cristiano-centrica, elevano come oggetto di culto la patria, la collettività e il partito. Il lutto cessa di connotarsi come un evento ascrivibile alla dimensione soggettiva e privata per declinarsi come il cardine e la narrazione della storia nazionale. I morti per la patria si fondono con la figura mitologica dell'eroe e la prospettiva del soldato in armi diventa non soltanto una vocazione eroica, ma un dovere nei confronti della società cui si appartiene⁶². Alcuni studiosi, in prospettiva antitetica, hanno invece sottolineato come di fatto il XX secolo segni la brutale trasformazione da parte dell'uomo moderno nei riguardi della morte, non più associabile ad una esistenza sostanziata di tradizioni e di culti popolari, ma profondamente consapevole della propria razionalità e tutto proteso alla ricerca di verità scientificamente dimostrabili, dove la società occidentale, ormai completamente amministrata, non si lascia più disturbare dalla elaborazione collettiva del lutto, dalla socializzazione del cordoglio e dalla presa in carico sociale e collettiva del dolore⁶³. Nel mondo francofono, i sostenitori dell'idea della brutalizzazione hanno tradotto e trasferito il concetto di Mosse applicandolo ai soldati delle trincee, al loro grado di coinvolgimento emotivo e psicologico nel conflitto, alla loro attitudine a uccidere e al valore delle loro testimonianze, rese a caldo o dopo qualche tempo. Il concetto di brutalizzazione dei soldati designa un fenomeno collettivo di banalizzazione della violenza e della sua percezione, una forma cioè di indurimento generalizzato dello spirito umano. Esso è strettamente associato all'idea del consenso, cioè al fatto che la fenomenologia della guerra, della sua violenza e della sua durata, troverebbe spiegazione nel sentimento patriottico dei suoi protagonisti principali, i soldati, coinvolti con enorme fervore in una guerra che, imbarbarendosi, percepivano profondamente così come i loro

⁵⁹ AA.VV. *La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica*, a cura di Olivier Janz e Lutz Klinkhammer, Donzelli, Roma, 2008.

⁶⁰ Sul tema v. *amplius* A.M. BANTI, *Sublime madre nostra: La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Roma-Bari 2011.

⁶¹ Per molti anni dopo il 1918 i bambini e i ragazzi furono destinatari di una particolare attenzione volta a mantenere vivo il ricordo eroico del conflitto. Le scolaresche, chiamate a partecipare ai riti del lutto e della memoria, quasi come un contrappunto di giovinezza, di vita e di esuberanza, furono oggetto di un particolare investimento ideologico e retorico. Oltre gli usi politici strumentali che tutti i regimi europei, non solo quello fascista italiano, fecero di questi meccanismi e cerimonie, la obbligata partecipazione giovanile si spiega molto, secondo Gibelli, anche con il bisogno naturale di ogni società di tramandare attraverso le nuove generazioni i propri ideali e il senso delle proprie vicende vissute. Cfr. A. GIBELLI, *Culto degli eroi e mobilitazione politica dell'infanzia tra Grande Guerra e fascismo*, in *La morte per la patria*, a cura di O. JANZ, L. KLINKHAMMER, cit.

⁶² Cfr. O. JANZ, L. KLINKHAMMER, *La morte per la patria in Italia. Un percorso secolare*, in *La morte per la patria*, cit. p. XI.

⁶³ Sul punto cfr. R. MANTEGAZZA, *Pedagogia della morte. L'esperienza della morte*, Città Aperta, Troina (EN), 2004, pp. 47 ss.

nemici. Nei lavori di Audoin-Rouzeau e di Becker⁶⁴, la brutalizzazione dei soldati e la cultura assimilata della guerra diventa una chiave interpretativa generale del conflitto e della forma della sua violenza. In questa ottica, appunto, si attribuiscono ai combattenti, resi brutali dal divenire del conflitto, una violenza e una volontà di esercitarla che avrebbero largamente manifestato durante lo svolgimento della guerra stessa, dalla quale essi non sarebbero stati successivamente capaci di riprendersi e che avrebbero mascherato nella dimensione asettica dei loro racconti. La ricerca italiana ha seguito percorsi sostanzialmente coerenti con quelli internazionali e, in tal senso, una rassegna critica di questa produzione fino all'incirca agli anni Settanta è contenuta nel volume di Rochat⁶⁵, che compendia nella rassegna i testi che risentono della congiuntura storiografica in cui sono stati scritti, caratterizzati dal superamento della tradizione mitica e patriottica che aveva influenzato le ricerche all'indomani della guerra. In particolare, Rochat si riferisce al panorama di studi degli anni Venti e Trenta, che risentiva in modo determinante del clima politico imperante sotto il fascismo e che aveva fatto del primo conflitto mondiale l'evento per molti aspetti fondante e caratterizzante della sua ideologia. Secondo Rochat, fino a tutti gli anni Cinquanta l'immagine tradizionale della guerra patriottica non viene messa in discussione e gli stessi ambiti dove le ricerche sono più vaste e feconde, compresi quelli economici e militari, si connotano per un elevato tasso di tecnicismo che certifica la separazione di fatto dagli aspetti più propriamente politici. Nei lavori di sintesi, invece, il significato della partecipazione italiana al conflitto era esaltato nei termini di un completamento e coronamento dell'identità nazionale lungo la dorsale dell'esperienza risorgimentale italiana⁶⁶. Rispetto ai testi utilizzati da Rochat, di taglio diverso è il lavoro di sintesi di Pieri⁶⁷, che analizza le vicende militari in stretta correlazione con le vicende politiche, offrendo una visione critica della condotta di guerra italiana, sebbene nel quadro di una valutazione positiva della scelta interventista. Sulla fase che precede immediatamente lo scoppio della guerra è invece utile il contributo di Vigezzi⁶⁸, che analizza sulla base di una vasta scelta documentaria gli orientamenti della classe dirigente italiana. Il taglio descrittivo dell'opera, sulla scorta della più nota opera di Chabod⁶⁹, che tende a collegare politica estera e interna, si ferma alla decisione politica dell'intervento e non esamina gli sconvolgimenti determinati dalla guerra. Indice dell'interesse per la storia della guerra sono anche i numerosi convegni⁷⁰ tenutisi soprattutto negli anni Sessanta, dove si ebbe

⁶⁴ Cfr. S. AUDOIN-ROUZEAU, A. BECKER, *La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento*, Einaudi, Torino 2002. Degli stessi autori, v. pure «Violence et consentement: la "culture de guerre" du premier conflit mondial», in Jean Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), *Pour une histoire culturelle*, Paris, Seuil, 1997, pp. 251-271.

⁶⁵ G. ROCHAT, *L'Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di interpretazione e prospettive di ricerca*, Feltrinelli, Milano 1976.

⁶⁶ Tale è l'impostazione dei lavori di G. VOLPE, *La storia degli italiani e dell'Italia*, Fratelli Treves, Milano 1933; ID., *Il Risorgimento dell'Italia*, Fasci italiani all'estero, Roma 1934; ID., *Il popolo italiano tra la pace e la guerra (1914-1915)*, Milano 1940.

⁶⁷ P. PIERI, *L'Italia nella prima guerra mondiale*, Einaudi, Torino 1965.

⁶⁸ B. VIGEZZI, *L'Italia di fronte alla prima guerra mondiale*, I, *L'Italia neutrale*, Ricciardi, Milano-Napoli 1986.

⁶⁹ F. CHABOD, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, Laterza, Bari 1965.

⁷⁰ Tra i molti, si segnalano i due congressi organizzati dall'Istituto per la Storia del Risorgimento (*Atti del XLI Congresso di storia del Risorgimento italiano*, Roma 1965; *Atti del XLIV Congresso di storia del Risorgimento italiano*, Roma 1970) attenti agli aspetti politici ed economici; quello di Spoleto sull'atteggiamento e la partecipazione dei cattolici al conflitto (cfr. G. ROSSINI, a cura di, *Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale*, Cinque Lune, Roma 1963); quello di Milano, con la prevalente

anche una nuova fioritura di ricerche, sviluppatasi poi sino agli anni Ottanta, concentrate sulle scelte politiche delle maggiori correnti di opinione e sulla novità che la guerra comportò con l'ingresso delle masse sul proscenio europeo, tale da inaugurare una lunga e feconda stagione di ricerche⁷¹. Più che una semplice ed ordinaria storia politica della Grande Guerra, il lavoro di Melograni⁷², sebbene attribuisca largo spazio agli orientamenti della classe dirigente e ai rapporti intercorrenti tra sfera politica e gerarchia militare, muove dalla ricostruzione dell'atteggiamento dei soldati nei confronti della guerra. Per certi versi l'analisi di Melograni non si discosta dall'impianto storiografico tradizionale, con il riconoscimento della passività dei soldati come condizione necessaria per il successo bellico, ma lo studioso ha avuto il merito di tentare una sintesi molto documentata e di aver affrontato per la prima volta un esame puntuale della mentalità e dei comportamenti delle classi popolari che conobbero la guerra, aprendo il varco a studi ed approfondimenti successivi. Con la inaugurazione di un nuovo filone di ricerche il dibattito storiografico riprende spessore grazie alla pubblicazione dei lavori di Isnenghi⁷³, i quali favoriscono una ricca produzione storiografica e anticipano in Italia l'attenzione alle fonti memorialistiche e letterarie della guerra, privilegiate dalle speculazioni di Fussell e Leed. Attraverso i lavori di Isnenghi si giunge ad una più consapevole riflessione sul fatto bellico, che muove dalla riscoperta polemica del dissenso contro la tradizionale immagine della guerra patriottica, nel quadro di una più attenta valutazione complessiva del conflitto all'interno dell'intreccio tra dissenso e consenso alla guerra stessa. Dai lavori di Isnenghi si ricava un quadro di marcata alterità dei soldati di fronte alla guerra e un chiaro giudizio di estraneità e di avversione delle truppe verso la guerra stessa e, con specifico riferimento alle giornate di Caporetto, l'individuazione di un dissenso di massa non organizzato né politicamente consapevole, che rompe dunque in maniera definitiva e irreversibile l'onda lunga dell'approccio di Omodeo⁷⁴, che aveva a lungo ancora connotato la storiografia italiana sulla grande guerra ponendo enfasi alla tesi dell'immaturità e della rassegnazione dei soldati di fronte agli eventi bellici, richiamando parte dei materiali raccolti da Spitzer⁷⁵ sulle lettere dei soldati prigionieri italiani. I luoghi della memoria, non soltanto quelli fisici, e le memorie dei luoghi, sono poi alla base dell'ulteriore passo in avanti compiuto da

partecipazione di studiosi di orientamento marxista (cfr. AA.VV., *Il trauma dell'intervento 1914-1919*, Vallecchi, Firenze 1968).

⁷¹ In tal senso, vanno almeno ricordati la ricerca sulla classe operaia torinese di P. SPRIANO, *Torino operaia nella Grande Guerra 1914-1918*, Einaudi, Torino 1960; il saggio di A. CAMARDA e S. PELI sulla composizione della forza lavoro e l'alto tasso di conflittualità nel periodo bellico, *L'altro esercito*, Feltrinelli, Milano 1980; la raccolta di saggi sullo stato e la classe operaia, a cura di G. PROCACCI, *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, La Nuova Italia, Firenze 1975 e, per quanto concerne il mondo cattolico, dopo l'iniziale lavoro di G. PROCACCI, *Le due verità dei cattolici. Il clero nella prima guerra mondiale*, in *"Il contemporaneo"*, 20, 1954, le monografie rispettivamente di L. BRUTI LIBERATI sul clero, *Il clero italiano nella Grande Guerra*, cit., e di R. MOROZZO della ROCCA sui cappellani militari, *Cappellani militari e preti-soldati (1915-1919)*, Studium, Roma 1980 e, infine, per la trattazione degli aspetti economici, l'utile antologia di G. PARISINI, *Il capitalismo italiano nella prima guerra mondiale*, La Nuova Italia, Firenze 1975.

⁷² P. MELOGRANI, *Storia politica della Grande Guerra 1915-1918*, Laterza, Bari 1969.

⁷³ M. ISNENGI, *I vinti di Caporetto nella letteratura di guerra*, Marsilio, Padova 1967; ID., *Il mito della grande guerra da Marinetti a Malaparte*, Laterza, Bari 1970.

⁷⁴ A. OMODEO, *Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti 1915-1918*, Laterza, Bari 1934.

⁷⁵ L. SPITZER, *Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918*, Boringhieri, Torino 1976 [1921].

Isnenghi⁷⁶, che trae spunto da i *Les lieux de mémoire*⁷⁷ di Pierre Nora ed offre una ampia e articolata esemplificazione dell'intreccio tra materialità, fisicità e significati simbolici di spazi circoscritti, miti, riti ed eventi. Isnenghi indaga magistralmente fonti di memoria della guerra che si esprimono con particolare eloquenza proprio nei *luoghi* e scandisce progressivamente le tappe e le modalità della costruzione della memoria pubblica della prima guerra mondiale, in modo tale da far riaffiorare il bisogno di una palingenesi e di una reintegrazione collettiva rispetto ad una tragedia orribile e di inusitate proporzioni. Se parte del lavoro di Isnenghi si basa sull'analisi del dissenso dei soldati attraverso la decodificazione delle memorie redatte dagli stessi ufficiali del Regio esercito, il volume di Forcella e Monticone⁷⁸ offre una grande quantità di materiali sulla repressione esercitata nei confronti dei militari dissidenti⁷⁹. Con atteggiamenti diversi, ambedue i curatori insistono sull'entità e il significato dei dati da essi riscontrati: 470 mila denunce per renitenza alla leva; 400 mila reati commessi sotto le armi; 350 mila processi celebrati e 210 mila condanne comminate. Questa ingente schiera di processati e condannati nell'analisi degli autori segna il dissenso di molta parte delle truppe e l'incomprensione della classe dirigente di fronte al fenomeno. Su questi temi ha posto la sua attenzione

⁷⁶ Cfr. M. ISNENGI (a cura di), *I luoghi della memoria*, 3 voll., *Simboli e miti dell'Italia unita; Strutture ed eventi dell'Italia unita; Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996-1997.

⁷⁷ La pubblicazione dei *Lieux de mémoires* si è sviluppata in diversi anni, dal 1984 al 1992, rispettivamente sulle riviste «La République», «La Nation» e «La France», e comprende sette volumi. L'opera, frutto del lavoro di un gruppo di ricerca sotto la direzione di Pierre Nora, incarna il rinnovamento nel campo della storia della cultura e si fonda sull'analisi dei luoghi, dei monumenti e dei simboli, al fine di ricostruire parte dell'identità nazionale della storia della repubblica francese. Divenuta un monumento della storiografia internazionale e tradotta in inglese e in tedesco, l'opera è stata poi ripubblicata nel 1997, in tre volumi, nella collezione "Quarto", per i tipi della casa editrice Gallimard. A partire dagli anni Trenta si sviluppò in Italia sui luoghi di guerra una sorta di turismo patriottico, che prevedeva la visita, privata o collettiva, non soltanto ai grandi sacrari edificati dal regime, ma anche in veri e propri itinerari e percorsi, una specie di pellegrinaggio nei luoghi sacri della religione della patria, in quelle che erano state le principali zone del fronte, con in mano le guide della serie «Sui campi di battaglia», stampate dal Touring Club Italiano a partire dalla fine degli anni Venti. Stefano Ardito ripercorre il culto della memoria della guerra attraverso la visita ai luoghi del fronte, che sarebbe poi proseguito, sia pure non più nelle forme organizzate e di massa dell'epoca fascista, anche dopo il 1945 e fino ai giorni nostri. L'autore ricostruisce la minuziosa descrizione delle gallerie, dei camminamenti e dei pezzi di artiglieria oggetto delle guide e pone in evidenza come i percorsi di guerra intesero unire il tributo alla memoria del conflitto e l'escursione montana. Cfr. S. ARDITO, *I sentieri della Grande Guerra. Guida e taccuino per il viaggio*, Touring Editore, Milano 2014.

⁷⁸ E. FORCELLA, A. MONTICONE, *Plotone d'esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Laterza, Bari 1968

⁷⁹ Nel corso della guerra vi furono nell'esercito italiano 162 mila processi per diserzione, che si conclusero con 101 mila condanne. Tuttavia sarebbe sbagliato considerare queste cifre come l'indice di una vera e propria disobbedienza di massa. La grande diffusione del fenomeno era dovuta in larga parte al fatto che in Italia il codice penale militare faceva scattare l'accusa di diserzione soltanto dopo 24 ore di assenza ingiustificata, mentre in Francia, ad esempio, ciò avveniva dopo tre giorni. Accadeva in tal modo che anche un ritardo nel rientro da una licenza potesse fare di un soldato un disertore. Inoltre, solo in pochi casi la diserzione comportava un reale passaggio alle forze nemiche. Per la grande maggioranza dei soldati accusati di questo reato, si trattava in realtà di una diserzione all'interno, scaturita per lo più dall'umano desiderio di rivedere i propri familiari, come bene illustra una ricerca effettuata su un campione di procedimenti disciplinari istruiti da parte dei tribunali militari. Per questo motivo tali diserzioni si concludevano spesso con lo spontaneo rientro da parte del soldato al corpo o al reparto d'appartenenza. Cfr. B. BIANCHI, *La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzione e disobbedienza nell'esercito italiano (1915-1918)*, Bulzoni, Roma 2001.

anche Procacci⁸⁰, basandosi sulla fertile documentazione offerta dalla epistolografia di soldati e prigionieri di guerra. La studiosa dedica largo spazio alle modalità di funzionamento della censura sulla corrispondenza, alla durezza della disciplina militare e alle responsabilità dello stato maggiore italiano per le condizioni di vita dei prigionieri italiani in Austria e in Italia subito dopo il rimpatrio. Ciò che emerge dal lavoro della Procacci è anzitutto la voce dei soldati nel testimoniare l'orrore vissuto sul campo di battaglia, in trincea, e l'insopportabilità della vita al fronte. Fondamentale è invece la ricerca di Revelli⁸¹ sui contadini del cuneese, dove il riconoscimento della consapevolezza della guerra è costante ed illumina sulla ampiezza dei fenomeni di autolesionismo e di diserzione nel corso del conflitto. Il rovesciamento della prospettiva tradizionale si fa ancora più chiaro con lo stesso Isnenghi⁸², con i suoi lavori sui giornali di trincea e sul mondo operaio e contadino, dove il giudizio sull'efficacia dello sforzo propagandistico fa sostanzialmente da ponte alla forte attenzione accordata alla cultura popolare, alla mentalità e ai comportamenti delle masse in guerra⁸³, le quali mettono in evidenza non una radicale autonomia delle masse stesse dalla guerra, bensì il modo in cui esse furono influenzate e attraversate dalle scelte orientate alla repressione da parte delle classi dirigenti, offrendo una chiave di lettura più complessa e articolata delle modalità del dispiegarsi del consenso e del dissenso. In linea con questi nuovi orientamenti è il volume curato da Leoni e Zadra⁸⁴, che raccoglie gli atti di un convegno - "*Esperienza, memoria e immagini*" -, nel quale i maggiori studiosi italiani hanno messo a confronto le loro ricerche e la loro impostazione con i due colossi statunitensi, Fussell e Leed. L'evento della guerra viene analizzato come un fatto mentale e antropologico - culturale, materiato di miti, immagini, esperienze visive e sonore che ha toccato

⁸⁰ G. PROCACCI, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. Con una raccolta di lettere inedite*, Editori Riuniti, Roma 1993.

⁸¹ N. REVELLI, *Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina*, I-II, Einaudi, Torino 1977. L'autore trascorse alcuni anni a studiare la cultura contadina del Cuneese, attraverso la sistematica raccolta di testimonianze di vita sulla cui base egli pubblicò poi il suo lavoro. Come lo storico ebbe successivamente a precisare, molti di quei contadini «avevano la guerra nel cervello», intervistati cioè sulla loro intera vita, mostravano di voler parlare soprattutto della Grande Guerra. La memoria così, sia individuale che collettiva, finisce col riclassificare l'esperienza di un avvenimento: non riferisce infatti cosa il singolo o il gruppo effettivamente fecero o pensarono, bensì qual è la loro rappresentazione e la loro opinione riguardo all'esperienza passata. In sostanza, i contadini intervistati da Revelli avevano sviluppato nel corso dei decenni una memoria della loro partecipazione alla guerra che superava ormai l'estraneità e l'avversione un tempo da essi provata. Molti decenni dopo avervi combattuto, sentivano dunque che la partecipazione a quel conflitto era stata un'esperienza decisiva della loro vita, l'evento grazie al quale anche dei poveri contadini delle Langhe erano stati in qualche modo protagonisti di un periodo fondamentale della storia italiana. Cfr. ID., *La memoria della guerra nelle campagne cuneesi*, in *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, a cura di D. LEONI, C. ZADRA, Il Mulino, Bologna 1986.

⁸² M. ISNENGHI, *Giornali di trincea 1915-1918*, Einaudi, Torino 1977; ID., *Operai e contadini nella Grande Guerra*, Cappelli, Bologna 1982.

⁸³ Il coinvolgimento di tutta la società nello sforzo bellico coinvolse, sia in Italia sia negli altri paesi, anche i bambini, che rappresentavano in quella contingenza storica particolare, come ricorda ancora Gibelli, una percentuale della popolazione assai più consistente di quanto sia oggi. I bambini, attraverso la scuola, ma anche attraverso pubblicazioni a loro specificamente destinate come il «Corriere dei piccoli», erano i destinatari di messaggi pedagogici che esaltavano l'ubbidienza, la parsimonia e la capacità di sacrificio. Contemporaneamente, i bambini erano spesso utilizzati dalla propaganda rivolta agli adulti, per esortarli ad impegnarsi nello sforzo nazionale per la vittoria, sì da affermare in tal modo in quegli anni una strumentalizzazione propagandistica e pubblicitaria dei bambini e dell'infanzia in genere, che avrebbe poi sempre più caratterizzato la società contemporanea. Cfr. A. GIBELLI, *La Grande Guerra degli italiani* (1998), Bur, Milano 2014.

⁸⁴ D. LEONI, C. ZADRA, *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna 1986.

profondamente la coscienza e la memoria degli uomini e ha trasformato in modo penetrante il modo di pensare e di comunicare degli esseri umani. Lo stesso Gibelli ha poi sviluppato questa analisi in un volume⁸⁵ uscito qualche tempo dopo. Gibelli sottolinea la Grande Guerra come un "*confine mentale*" tra un prima e un dopo. La novità del suo lavoro però non risiede in questo assunto, che si era venuto articolando e precisando già con i lavori di Fussell e Leed, ma consiste nella riflessione sul rapporto tra la guerra e la modernità. I protagonisti della sua ricerca sono i contadini-soldati italiani e non i volontari delusi nelle loro aspirazioni belliciste alla gloria e nei loro sentimenti di patriottismo, che erano alla base dell'approccio dei lavori di Fussell e Leed. Gibelli analizza invece le masse trascinate in guerra dalla coscrizione obbligatoria, largamente e quasi completamente aliene dai meccanismi spietati, schiacciati e vincolanti della società industriale. I contadini-soldati finiscono con lo sperimentare nuovi modelli percettivi, identici a quelli che vengono indotti dalle nuove ed emergenti forme di comunicazione, come il cinema e la radio: la percezione del sentimento angoscioso della frammentarietà e dell'artificialità dell'esistente, il senso di sospensione ed incertezza tra il sogno e il divenire tragico della realtà della guerra. Oltre la morte, l'orrore, la lacerazione del sé, nelle trincee nasce la visione moderna del mondo, raccontata con raccapriccio, sgomento, angoscia ed orrore, sebbene stemperate dal senso del gusto della scoperta. Le fonti che danno voce e corpo a questa visione sono da un lato le fonti psichiatriche e, per altro verso, il campo della scrittura popolare. Gibelli si serve delle fonti psichiatriche non soltanto per documentare lo stato di follia e di nevrosi provocato dalla guerra, ma anche e soprattutto per rappresentare plasticamente il conflitto tra le conoscenze e le sperimentazioni mediche acquisite e la cultura popolare della malattia ad esse refrattaria. Si tratta dunque di una guerra nella guerra, di un conflitto insanabile tra scienza, arte medica e pratiche popolari assoggettato ad una negoziazione continua, dove il potere della medicina e l'autorità militare si impongono sui soldati, che pure cercano di sfruttare e utilizzare a proprio vantaggio l'atteggiamento con cui veniva letta e interpretata la follia. Ecco perché per Gibelli devianza, trasgressione e follia diventano in ultima istanza atteggiamenti assolutamente normali o, per meglio dire, connaturali, che fanno da sfondo al vero oggetto del campo di indagine del suo volume, che non è dato dalla follia *tout court*, bensì dal mutamento profondo, radicale e pervasivo del "*paesaggio mentale*", non solo riferito al sentire delle *élites* più ristrette della società borghese e aristocratica, ma tale da investire la mente e l'anima dell'uomo e del cittadino comune. Nel quadro degli studi connessi alla storia culturale della Grande Guerra, un ruolo niente affatto marginale assume lo studio di Emmanuelle Cronier sulla questione delle licenze concesse ai soldati impegnati al fronte. Le licenze,

⁸⁵ A. GIBELLI, *L'officina della guerra*, cit. Attingendo alle maggiori raccolte di scritture di guerra esistenti in Italia, in primo luogo l'Archivio ligure della scrittura popolare (ALSP) di Genova, lo studioso ha poi raccontato la storia di gente comune, uomini e donne che vissero al tempo della Grande Guerra e furono interamente coinvolti e travolti da quell'evento, tale da modificare radicalmente il corso della loro vita, sia che essi fossero inquadrati nell'esercito e chiamati direttamente a far parte della grande macchina del conflitto, nelle retrovie o nelle prime linee, sia che dovessero far fronte, come le donne, all'assenza di padri, figli, fratelli e mariti nella vita quotidiana, nelle cure domestiche e nell'allevamento dei figli, e seguirli a distanza nelle loro peregrinazioni dando loro conforto, trasmettendo notizie, elargendo parole di incoraggiamento. Ne risulta uno spaccato di storia sociale in cui le sorti di milioni di uomini e donne comuni furono simultaneamente legate a un unico filo, o meglio a un'unica rete, intrecciate tra loro, collocate su un comune orizzonte e segnate in gran parte dai medesimi timori, gli stessi disagi, le identiche aspettative e sofferenze, nonostante la differente collocazione geografica e sociale. Cfr. ID, *La grande guerra. Storie di gente comune*, Laterza, Roma-Bari 2014.

infatti, insieme alla corrispondenza, rappresentano il modo con il quale in una società in guerra fronte e retrovie, vita civile e campo di battaglia, entrano concretamente in relazione. La studiosa rileva che, escluse in un primo momento del conflitto, quando la guerra sembrava dovesse concludersi in poche settimane, esse divennero invece, a partire dal 1915, una richiesta sempre più urgente da parte delle truppe e uno strumento, da parte di chi reggeva la conduzione del conflitto, per sostenere il morale sui due fronti, quello dei soldati sulla linea di fuoco e quello dei familiari a casa. Rigidamente controllate dagli alti comandi, le licenze costringevano ad affrontare e risolvere immensi problemi che la pianificazione militare della vigilia, concentrata sugli aspetti eminentemente operativi, non poteva in alcun modo prevedere. Come rileva la storica, mandare in licenza per tre o sei giorni i soldati dell'esercito francese o inglese nel 1916 significava dover affrontare le questioni logistiche connesse allo spostamento simultaneo di decine di migliaia di uomini, tra i trenta e i quarantamila a settimana, e i rischi conseguenti allo sfoltimento delle postazioni. I sistemi ferroviari furono poi generalmente incapaci di smaltire rapidamente un flusso umano di tali proporzioni, ingenerando rabbia e frustrazione nei soldati che vedevano consumare il tempo prezioso del ritorno a casa in viaggi lentissimi ed estenuanti. Un'altra delle ragioni che spingeva gli alti comandi ad essere riluttanti e ostacolare la concessione delle licenze, in ciò sostenuti dalla nuova scienza psichiatrica applicata alla gestione delle truppe combattenti, era l'estrema difficoltà con cui i soldati riuscivano a riadattarsi alle condizioni della vita di trincea una volta rientrati ai reparti. I sintomi isterici come le contratture e la paralisi furono tra le modalità più frequenti utilizzate dai combattenti per esprimere ciò che non era loro consentito sul piano militare e disciplinare, cioè il rifiuto di tornare in trincea⁸⁶. La guerra e le sue conseguenze obbligarono lo Stato a nuovi compiti economici e sociali, di una vastità e di una natura mai prima verificatasi e, dunque, a sostenerne i relativi gravami. Oltre le ingenti spese per il mantenimento degli eserciti e la condotta delle operazioni di guerra, una voce di spesa che divenne sempre più significativa fu quella per il mantenimento delle famiglie dei caduti. Il panorama sociale cominciò infatti ben presto a popolarsi di donne rimaste vedove, prive con i loro figli di qualsiasi mezzo di sostentamento, alle quali tutti gli Stati belligeranti provvidero ad erogare pensioni per risarcirle della perdita dei loro congiunti e fu per la prima volta che l'istituto della pensione riguardò un numero più esteso di cittadini⁸⁷. Con il nuovo corso avviato dalla storiografia sulla Grande Guerra, anche gli aspetti medici e sanitari sono venuti in primo piano nello studio di un fenomeno così articolato e complesso. La medicina di guerra e le operazioni di soccorso ai feriti sono state anch'esse materia d'indagine: in Italia tra il 1915 e il 1918 circa cinque milioni di uomini di età compresa tra i 18 e i 45 anni indossarono l'uniforme del Regio esercito e oltre tre quarti di essi combatterono in trincea. Circa 500 mila soldati persero la vita sul campo di battaglia e negli ospedali stanziali delle retrovie. Altri 100 mila morirono per fame, stenti e malattie contratte nei campi di prigionia della Germania e dell'Austria - Ungheria. Nel dopoguerra, si contano circa 200 mila grandi invalidi, con accertate menomazioni fisiche o psichiche che costituivano diritto a percepire le pensioni erogate dallo Stato e furono moltissimi i combattenti e i civili che continuarono a patire i postumi delle malattie, delle infezioni e delle ferite contratte nel periodo bellico. I soldati al fronte vivevano in

⁸⁶ Cfr. E. CRONIER, *Tra fronte e fronte interno: la questione delle licenze*, in *La Prima guerra mondiale*, a cura di S. AUDOIN-ROUZEAU, J. - J. BECKER, ed. it. a cura di A. GIBELLI, Einaudi, Torino 2007.

⁸⁷ Cfr. J. WINTER, *Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea*, Il Mulino, Bologna 1998.

ricoveri seminterrati di circa un metro quadrato all'interno della trincea, scavata nel terreno per circa un metro e mezzo di profondità e larga poco meno. Essa veniva rafforzata da un parapetto fatto di pietre e sacchi di terra alto all'incirca mezzo metro, con feritoie e osservatori coperti da frasche e terra. Il panorama circostante era raccapricciante: la natura cedeva il posto a pietre e terra bruciata, siepi di filo spinato arrugginito, corpi in avanzato stato di decomposizione, armi, oggetti e rottami ferrosi, rifiuti ed escrementi gettati fuori dalle trincee dai soldati tormentati dai parassiti, dalle infezioni, dal fango e dalla lordura. Malattie e infezioni proliferavano dunque a causa delle cattive condizioni igieniche e della scarsa efficacia dell'intervento sanitario nelle zone di guerra. Fino all'avvento degli antibiotici, utilizzati per la prima volta dall'esercito statunitense nel corso della seconda guerra mondiale, le ferite addominali, al torace e al corpo provocarono una altissima mortalità per infezione. Per scongiurare la cancrena gassosa, dovuta alla contaminazione delle ferite con i germi che allignavano sul terreno, i chirurghi praticavano largamente e senza esitazioni le amputazioni degli arti, sebbene il risultato dopo ogni battaglia contasse un enorme numero di decessi tra i feriti⁸⁸. Di fronte ad una guerra rivelatasi terribile e così cruenta, un ruolo di primo piano, ancora oggi non molto conosciuto, lo giocò l'organizzazione sanitaria che tutti gli eserciti predisposero e dislocarono sui fronti delle operazioni militari, per ridurre o quanto meno contrarre le perdite di vite umane sul campo⁸⁹. Le conoscenze mediche acquisite nel corso del Novecento poterono davvero poco dinanzi all'imponente massa delle ferite provocate dalla durezza del conflitto. Esse furono così rilevanti da mettere a dura prova tutte le strutture sanitarie, militari e civili, che non sempre riuscivano a rispondere in modo adeguato alle richieste di intervento sanitario avanzate dai reparti d'impiego⁹⁰. Le ferite riportate sui campi di battaglia, infatti, non esaurivano il drammatico quadro clinico che si presentava dinanzi agli occhi degli operatori sanitari: più di 5000 militari italiani e non meno di 10 mila prigionieri austro-ungarici morirono a causa del colera tra il 1915 e il 1916, mentre nell'esercito italiano furono complessivamente circa 100 mila i decessi per forme di meningite, tubercolosi, tifo,

⁸⁸ Sulla ricostruzione degli aspetti sanitari della vita di guerra in trincea, cfr. L. FABI, *Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull'Isonzo*, Mursia, Milano 1994; ID. *Uomini, armi e campi di battaglia della Grande Guerra. 1915-1918, il fronte italiano*, Mursia, Milano 1995.

⁸⁹ L'aggravarsi della situazione sanitaria in concomitanza con lo scoppio della Grande Guerra, fu connessa e dipese da un complesso di fattori di diffusione, di scarsa azione profilattica e di una minore resistenza organica dovuta alle condizioni proprie della guerra. Durante il conflitto l'influenza pandemica assunse dimensioni oltremodo gravi, risparmiando i paesi freddi, ma colpendo duramente tutte le altre zone climatiche del mondo. A partire dalla situazione sanitaria mondiale durante il conflitto, Domenico De Napoli, sulla base della relazione Lutrario (cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, *La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915 - 1920), Relazione del Direttore Generale Dott. Alberto Lutrario al Consiglio Superiore di Sanità*, Roma, 1921, vol. I, pp. 20 ss), analizza il sistema sanitario civile e militare italiano e le difficoltà da esso incontrate nel corso del conflitto. Mettendo a confronto i dati disponibili sulla popolazione civile e quella militare, lo studioso ricostruisce l'organizzazione dei servizi sanitari di profilassi contro le malattie infettive nel periodo bellico ed esamina l'attività esercitata dal servizio sanitario militare nei fatti d'arme più importanti occorsi dall'autunno del 1916 al 23 ottobre del 1917, con particolare riferimento alle operazioni sull'Isonzo e alla battaglia della Bainsizza. L'autore dedica largo spazio alle modalità di trasporto dei feriti dalle zone di operazioni militari, con i treni sanitari e le navi ospedaliere, e alla vita e ai problemi quotidiani del soldato in ordine all'igiene e alla salute, sviluppando gli aspetti connessi alla contrazione delle malattie veneree, al vestiario, all'alimentazione ed alla diffusione della «spagnola» tra le fila del Regio esercito. Cfr. D. DE NAPOLI, *La Sanità Militare in Italia durante la I Guerra Mondiale*, Editrice Apes, Roma 1989.

⁹⁰ Sul punto cfr. S. DELAPORTE, *Medicina e guerra*, in S. AUDOIN-ROUZEAU, J.-J. BECKER (a cura di), *La prima guerra mondiale*, ed. it. curata da A. GIBELLI, vol. 1, Einaudi, Torino 2007, pp. 299-308.

malaria e influenza spagnola⁹¹. Le statistiche sanitarie individuano ancora un alto tasso di mortalità per malattie respiratorie e patologie infettive⁹², causate dalla promiscuità, dalla cattiva alimentazione e dalle disumane condizioni igieniche della vita al fronte⁹³. La Grande Guerra come motore o volano di ricerche, di sperimentazioni, di applicazioni pratiche medico – sanitarie che, trasferite dai campi di battaglia al fronte al mondo civile, hanno avuto ricadute vantaggiose contribuendo in modo determinante allo sviluppo e al progresso della medicina e della sanità è invece la tesi di Giorgio Cosmacini⁹⁴, argomentata alla luce di un *excursus* storico-filosofico dagli antichi greci ai nostri giorni. A partire dal mondo romano, che aveva creato un abbozzo di organizzazione medica con una sorta di infermeria attrezzata prima per l'assistenza ai legionari feriti e poi adibita alla cura dei traumi del lavoro agricolo ed edile, passando per il Medioevo e il Rinascimento, in cui i chirurghi di guerra furono capaci di conquiste poi largamente utilizzate nei tempi di pace, e l'età napoleonica, nella quale si sviluppò il

⁹¹ Sul punto cfr. G. COSMACINI, *Medicina e sanità in Italia nel ventesimo secolo. Dalla «spagnola» alla 2ª guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 10 ss.

⁹² Le malattie infettive costituirono un problema sanitario significativo, la cui incidenza dipendeva dall'alta presenza tra le reclute di contadini. L'isolamento delle popolazioni rurali aveva significato anche una minore esposizione al contagio di malattie trasmissibili. Quando i due gruppi, militare e rurale, entrarono in contatto, in alloggi molto stretti, il contagio da morbillo, parotite, meningite e scarlattina fu inevitabile. Sui fronti coloniali, invece, soprattutto in Africa e in Medio oriente, i problemi principali rimasero la malaria e la dissenteria, strettamente legate alle condizioni ambientali. Cfr. J.E. Mc CALLUM, *Military Medicine. From Ancient Times to the 21st Century*, ABC – CLIO, 2008; A. MONTICONE, *Problemi e prospettive di una storia della cultura popolare dell'Italia nella prima guerra mondiale*, in AA.VV. «Operai e contadini nella Grande Guerra», a cura di M. ISNENGI, Bologna, 1982, p. 36 ss.

⁹³ Sulle statistiche sanitarie e i dati sulla mortalità e morbilità nell'esercito, v. *amplius* G. MORTARA, *La salute pubblica in Italia prima e durante la guerra*, Laterza, Bari 1925; T. DETTI, *Stato, guerra e tubercolosi*, in *Storia d'Italia. Annali 7, Malattia e Medicina*, Einaudi, Torino 1984. Una efficace testimonianza della natura delle ferite di guerra e del senso di avvilito del medico di fronte all'inadeguatezza del suo intervento è offerta dal capitano medico Gregorio Soldani da Pontedera, medico chirurgo di 57 anni in servizio presso un ospedaletto da 100 posti, prima a Romans e poi a Gradisca, a ridosso del fronte carsico contro Gorizia e il Monte San Michele, per il quale «nelle trincee sono la testa e l'arto superiore i più esposti ai colpi nemici, come nelle trincee e fuori è l'arto inferiore che corre i maggiori pericoli dallo scoppio delle granate e delle bombe a mano. Trattandosi di ferite di guerra bisogna partire dal principio che esse sono tutte più o meno gravemente infette, specialmente se prodotte da schegge di granata. D'altronde nemmeno le pallette di shrapnel e quelle di fucile possono riguardarsi come asettiche, esse trascinano con sé nella ferita frammenti di vestiario e tutto ciò che incontrano, quindi l'asepsi, cioè l'asetticità della ferita, è sempre compromessa»; cfr. G. SOLDANI, *Dal fronte del sangue e della pietà. Il diario del capitano medico Gregorio Soldani nella Grande Guerra*, Gaspari editore, Udine 2000, pp. 231-244. Mario Isnenghi e Giorgio Rochat si sono posti il problema dell'efficacia dell'intervento sanitario italiano nel corso della prima guerra mondiale, partendo dalla constatazione dell'altissimo numero dei militari italiani ricoverati per malattia. I dati raccolti riferiscono di oltre un milione di ricoveri nel 1917; l'anno successivo il numero aumenta a oltre un milione e 310.000, su circa cinque milioni di soldati mobilitati. Più inquietanti ancora i numeri dei morti per malattia: circa 100 mila su un totale di 500 mila decessi entro il 1918, esclusi i militari morti in prigionia, «ossia il 20 per cento, più del doppio in percentuale rispetto all'esercito francese» che, su un milione e 350 mila decessi di militari, ne denunciava circa 135 mila morti per malattia; cfr. M. ISNENGI, G. ROCHAT, *La Grande Guerra 1914-1918*, La Nuova Italia, Milano, pp. 262-268. Sull'alto numero dei decessi per malattia nell'esercito italiano, v. anche G. LENCI, *Caduti dimenticati. I morti per malattie*, in D. LEONI, C. ZADRA (a cura di), *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 231-236. Altre utili indicazioni sulla pratica medica nel tempo di guerra in G. BOSCHI, *La guerra e le arti sanitarie*, Mondadori, Milano 1931; C. CATTERUCCIA, *Ospedaletto 0127*, Roma 1934; A. SPALLICI, *Diario di guerra*, Forlì, s.d.; G. CAVINA, *Ricordanze di un giovane medico*, Firenze 1967; G. FRONTALI, *La prima estate di guerra*, Il Mulino, Bologna 1988.

⁹⁴ G. COSMACINI, *Guerra e medicina. Dall'antichità a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2011.

pronto soccorso della sanità militare e la fondazione dell'attività professionale infermieristica, che ebbe poi pieno sviluppo durante la guerra di Crimea, lo studioso considera il rapporto tra guerra e medicina durante il primo conflitto mondiale come bi-direzionale: per un verso la guerra si rivela infausta e matrice di traumi e malattie che richiedono una vastità di interventi riparatori e che esigono una vasta organizzazione sanitaria; per un altro, invece, la sanità e la scienza medica traggono dalle esperienze belliche utili insegnamenti e avanzamenti tecnici e pratici. Se la guerra franco – prussiana del 1870, osserva lo studioso, aveva convalidato l'antisepsi come il mezzo risolutivo al problema delle infezioni, la Grande Guerra, con le sue ferite – fratture da granate dirompenti diventa il banco di prova dove si dimostra la necessità di sostituire il trattamento conservativo e la medicazione disinfettante con la resezione dei tessuti offesi, devitalizzati e necrotici, e con l'irrigazione continua, mediante la «*soluzione di Dakin - Carrel*», composta da ipoclorito di sodio e acido bórico⁹⁵. Anche in Italia, come in altri paesi, la guerra favorì poi l'affermarsi negli ambienti universitari di una concezione che assegnava alla scienza non tanto il compito della ricerca disinteressata, bensì quello di contribuire alla potenza del paese. Lo storico della scienza Roberto Maiocchi ha fornito alcuni esempi di questo processo, che vide tra l'altro la nascita, con l'*Ufficio invenzioni e ricerche*, di un primo organismo nazionale di coordinamento che può essere considerato l'embrione del successivo Consiglio nazionale delle ricerche. Comunque, a differenza di quanto accadde altrove, il coinvolgimento degli scienziati italiani nello sforzo bellico fu complessivamente limitato e modesto. In vari casi citati dallo studioso si registrò una collaborazione tra laboratori universitari e singoli uffici militari o ministeriali. Per quanto riguarda invece le grandi industrie che lavoravano per le commesse militari, in genere non si rivolsero al mondo della ricerca, ma più spesso si limitarono a sfruttare la tecnologia esistente, oppure, come osserva Maiocchi, «*affrontarono i problemi tecnologici del periodo di guerra con un contatto diretto tra i propri tradizionali uffici di progettazione e le amministrazioni militari*»⁹⁶. I quotidiani rappresentarono uno degli attori principali della campagna a favore dell'entrata in guerra, poiché accreditarono l'immagine di un paese schierato in maggioranza per l'intervento, quando era vero invece il contrario. In seguito, essi dovettero subire il fortissimo condizionamento rappresentato dalla censura e dalla connessa minaccia di sequestro, essendo dunque impossibilitati a raccontare la guerra nella sua concreta durezza, a partire dal grande costo in termini di morti e feriti. Si trattò, d'altra parte, di

⁹⁵ Sulla sanità militare e le articolazioni del servizio sanitario di guerra, v. pure AA.VV., *La Sanità Militare nella storia d'Italia*, Atti del congresso 17 settembre 2011, ed. A.N.S.M.I., Torino 2011; A.G., *Unità Sanitarie della C.R.I. nella I Guerra Mondiale*, in Atti del XVI convegno nazionale Ufficiali Medici e Personale Sanitario, Viareggio 2014; D. BALDO, M. GALASSO, D. VIANELLO, *Studenti al fronte. L'esperienza della Scuola Medica da campo di San Giorgio di Nogaro. L'Università Castrense*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2010; E. BRANCA (a cura di M. CAPPONE), *Appunti di studio. Dottoresse al fronte? La C.R.I. e le donne medico nella Grande Guerra: Anna Dado Saffiotti e le altre*, Edizioni A.N.S.M.I., Torino 2016; AA.VV., *Le crocerossine nella Grande Guerra. Aristocratiche e borghesi nei diari e negli ospedali militari. Una via all'emancipazione femminile*, a cura di P. SCANDELETTI, G. VARIOLA, Gaspari Editore, Udine 2008; V. DI CARLO, G. DONELLI, *La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della prima guerra mondiale*, Armando Editore, Roma 2016. Sulla regionalizzazione del servizio sanitario di guerra, v. F. MONTELLA, F. PAOLELLA, F. RATTI, *Una regione ospedale. Medicina e sanità in Emilia Romagna durante la Prima Guerra Mondiale*, CLEUB 2010; M. SCROCCARO, C. PIETROBON, *Pianeta sanità. La sanità militare italiana nel Veneto durante la grande guerra*, Antigua edizioni 2015.

⁹⁶ Cfr. R. MAIOCCHI, *L'organizzazione degli scienziati italiani*, in *Gli intellettuali e la Grande Guerra*, a cura di V. CALI', G. CORNI, G. FERRANDI, Il Mulino, Bologna 2000.

un condizionamento che la maggior parte degli organi di stampa accettò pienamente, nella consapevolezza di dover rinunciare alla propria libertà di informazione e di critica, per sostenere lo sforzo bellico del paese. In tal modo, come bene documenta Lorenzo Benadusi a proposito del più noto quotidiano nazionale, il «Corriere della Sera», all'epoca diretto da Luigi Albertini, informazione e propaganda venivano di necessità a confondersi⁹⁷. La Grande Guerra ebbe modo di essere ampiamente rappresentata attraverso la fotografia, ma, da un lato per l'impossibilità materiale di fotografare in presa diretta un combattimento, dall'altro per una sorta di pudore e di autocensura del fotografo che evitava pietosamente di immortalare la grande quantità di cadaveri e di corpi dilaniati dai colpi delle granate, l'impiego del mezzo fotografico non si risolse in una rappresentazione icastica del conflitto, come spiega lo storico Marco Mondini, a proposito anche delle illustrazioni a colori pubblicate da riviste a larga diffusione popolare, come «L'Illustrazione italiana» e «La Domenica del Corriere». Attraverso queste illustrazioni, in particolare mediante le celebri copertine che Achille Beltrame disegnava per «La Domenica del Corriere», la popolazione civile, come rileva lo studioso, immaginò una guerra molto diversa da quella reale. Come le corrispondenze giornalistiche, anche le fotografie e le illustrazioni permettevano di ricondurre ad un livello familiare una guerra altrimenti non rappresentabile, per le caratteristiche stesse della vita in trincea e al fronte, riposando su un registro descrittivo a suo modo rassicurante ed edulcorante di un conflitto di tipo ottocentesco, che ormai non esisteva più⁹⁸.

1.5 - La Grande Guerra nella storia delle donne e di genere

Durante gli ultimi due decenni, la storiografia sul primo conflitto mondiale si è ulteriormente allargata e arricchita di nuovi studi, grazie all'utilizzo di nuovi approcci metodologici e alla valorizzazione di nuove fonti d'indagine. Soprattutto la storia delle donne e di genere ha dilatato e ampliato gli ambiti delle ricerche, prendendo le mosse dall'analisi attenta delle attività e delle dinamiche produttive che hanno fatto largo ricorso al contributo della manodopera femminile nelle aree rurali⁹⁹ e nel settore industriale¹⁰⁰, studiando altresì anche le rivendicazioni di natura sociale e politica delle

⁹⁷ Cfr. Storia del «Corriere della Sera», a cura di E. GALLI DELLA LOGGIA, vol. II, Tomo II: *Il «Corriere» nell'età liberale, Documenti, 1900 – 1925*, a cura di L. BENADUSI, Rizzoli – Fondazione Corriere della Sera, Milano 2011.

⁹⁸ Cfr. M. MONDINI, *La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914 – 18*, Il Mulino, Bologna 2014.

⁹⁹ Mentre negli altri settori produttivi le donne integrarono il lavoro maschile, nelle campagne il lavoro femminile si sostituì quasi completamente ad esso. L'efficienza della mobilitazione femminile nel lavoro dei campi fu tale che la produzione agricola durante il periodo bellico non scese mai al di sotto della soglia del 90% ad esso antecedente. Sul punto, cfr. A. GUALTIERI, *La Grande Guerra delle donne. Rose nella terra di nessuno*, Mattioli 1885, 2012, p. 17 ss.

¹⁰⁰ Il numero delle donne che svolgeva lavori in fabbrica, soprattutto nell'industria pesante, dove vennero dirottate le operaie già impiegate negli stabilimenti tessili, crebbe notevolmente: nel 1918, in Italia, le donne rappresentavano un quarto della manodopera negli stabilimenti ausiliari di Torino, il 31% in quelli di Milano e l'11% in quelli di Genova. Le condizioni di lavoro, caratterizzate dall'abrogazione del riposo settimanale, il mancato pagamento degli straordinari e l'aumento dell'orario di lavoro sino a tredici ore giornaliere, furono fattori che moltiplicarono l'insorgenza delle malattie professionali e l'incidenza degli infortuni sul lavoro. Cfr. U.M. MIOZZI, *La mobilitazione industriale italiana, 1915-1918*, La Goliardica, Roma 1980; M. PALAZZI, *Donne sole. Storie dell'altra faccia dell'Italia fra antico regime e società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori 1987; L. TOMASSIN, *Lavoro e guerra: la mobilitazione industriale italiana 1915-1918*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1997; V. CASTRONOVO, *Storia*

lavoratrici dei ceti popolari¹⁰¹. Alcune ricerche hanno invece preso in considerazione la morfologia della mobilitazione femminile a sostegno dello sforzo nazionale nelle operazioni di guerra¹⁰². In questi anni, inoltre, gli studi hanno ancor più definito il rapporto intercorso tra i movimenti femminili e il mondo della guerra *tout court*. La maggior parte delle studiosi, infatti, ritiene di poter definire la Grande Guerra come l'elemento occasionale di un grande cambiamento e di una vasta trasformazione che ha inciso profondamente sul ruolo e sull'identità femminile¹⁰³ e come la mobilitazione delle donne si sia rivelata di straordinaria importanza per affrontare un conflitto moderno come la Prima guerra mondiale, del quale le donne italiane compresero con lucida chiarezza il portato e il dramma collettivo vissuto dalla comunità nazionale, senza distinzione di classe sociale d'appartenenza¹⁰⁴. Di fronte alla crudeltà e agli orrori della

economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino 1995; P. BIANCHI, *La rincorsa frenata. L'industria italiana dall'unità nazionale all'unificazione europea*, Bologna, Il Mulino 2002; E. MILETTO, D. SASSO, *Torino '900. La città delle fabbriche*, Edizioni del Capricorno, Torino 2015, pp. 52-73. Di discorde avviso Barbara Curli, secondo la quale non è storicamente sostenibile affermare che in Italia durante la Grande Guerra le donne al lavoro sostituissero gli uomini al fronte. La studiosa ritiene che «il mito della sostituzione risale agli inizi dell'industrializzazione, e aveva attribuito la nuova presenza femminile nel mercato del lavoro a una trasgressiva anomalia dello sviluppo, piuttosto che alla mobilità fisica, occupazionale, sociale prodotta dalla diversificazione economica». La profondità delle modificazioni introdotte dalla guerra nella struttura sociale e nei modelli culturali dei paesi coinvolti è ben esemplificata, secondo la studiosa, dall'estensione comunque assunta dal lavoro femminile in campi sino a quel momento prevalentemente o esclusivamente maschili. Poche cose, come l'impiego delle donne nelle fabbriche di armi e munizioni, contraddicevano le tradizionali rappresentazioni della femminilità, anche se, sul piano degli effetti occupazionali reali, a parere della storica l'incremento delle operaie fu comunque minore rispetto agli altri paesi europei. Non meno significativo, osserva la studiosa, risulta l'impiego femminile nei servizi tranviari, un settore nel quale le donne erano state sino al conflitto completamente assenti. Terminata la guerra, molte donne dovettero lasciare il lavoro agli uomini ritornati dal fronte, ma ciò non toglie, secondo la Curli, che la sia pur momentanea rottura delle barriere di genere avrebbe avuto conseguenze rilevanti in una prospettiva di più lungo periodo. Cfr. B. CURLI, *Italiane al lavoro 1914-1920*, Venezia, Marsilio 1998, p. 13 ss.

¹⁰¹ Nella storiografia italiana il rapporto tra mondo femminile e Prima guerra mondiale si è sviluppato soprattutto sulla scorta del lavoro di J.B. ELSHTAIN, *Donne e guerra*, Il Mulino, Bologna 1991, introduzione all'edizione italiana di C. SARACENO (a cura di).

¹⁰² Molte donne lavoravano anche a domicilio, adoperandosi nel confezionamento di indumenti militari. Il decreto luogotenenziale n. 1257 del 20 agosto 1915 aveva istituito una Commissione centrale «per promuovere e regolare la confezione di indumenti militari da eseguirsi da ogni cittadino o regnicolo», preferibilmente soggetti che «per causa della guerra si trovino in condizioni speciali di bisogno». Formalmente considerata azione di assistenza alle famiglie bisognose, l'attività era esercitata senza alcuna forma contrattuale a tutela delle lavoratrici e retribuita con salari irrisori. Questo sostanziale sfruttamento di manodopera femminile alleggeriva non poco il bilancio delle spese di guerra, atteso che il Ministero della guerra stesso avrebbe dovuto sostenere oneri ancora più pesanti, derivanti dalla fornitura di indumenti militari. Sul punto, v. *amplius* G. PROCACCI, *Assistenzialismo e politiche di controllo sociale nell'Italia liberale e fascista*, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena 2001, pp. 33 ss.

¹⁰³ Cfr. S. SOLDANI, *Donne italiane e Grande Guerra al vaglio della storia*, in *La Grande Guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni* (a cura di S. BARTOLONI), Viella, Roma 2016, pp. 21-53; B. BIANCHI, *Living in War, Women in Italian Historiography (1980-2016)*, in *Vivere in guerra, Le donne italiane nel primo conflitto mondiale* (a cura di M. ERMACORA, M. G. SURIANO), in «DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 2016, 31, pp. 5-35, testo reperibile all'indirizzo on-line www.unive.it/media/allegato/dep/n.31_2016/File_unico_n.31_2016.pdf; S. BARTOLONI, *Italiane alla guerra. L'assistenza ai feriti 1915-1918*, Marsilio, Venezia 2003, pp. 75-76 e 90-92.

¹⁰⁴ Le donne coinvolte e scagliate nel conflitto sociale generatosi lontano dalle trincee furono impiegate in quel grande campo di battaglia e di dolore costituito dal cosiddetto "fronte interno". Sulla rivalutazione della donna, a partire dalla mortificante condizione ottocentesca in cui essa era considerata sostanzialmente ininfluenza ai mutamenti socio-politici delle nazioni ormai evolute dell'Europa post-

guerra, le reazioni dell'universo femminile furono diverse e molteplici: alcune risposero a titolo individuale¹⁰⁵, animate non solo da un caritatevole soggettivismo, altre aderirono a movimenti di gruppi e associazioni¹⁰⁶ sviluppatasi su tutto il territorio nazionale. Non si trattava, infatti, di una generica beneficenza verso gli indigenti, bensì di un sentimento di umana solidarietà nei confronti di gente comune, di una platea di soggetti vasta e sofferente che all'improvviso si venne a trovare senza nessuna rete di protezione familiare: profughi, vedove e orfani, vecchi genitori di soldati caduti sul campo, giovani madri in preda all'angoscia di un futuro incerto, adolescenti sfiniti dalle fatiche di una precoce attività di lavoro, ex combattenti feriti, mutilati e invalidi di guerra. E' da quel sentimento di maternità¹⁰⁷, tutto e tipicamente femminile, che sorsero gli uffici notizie per i caduti e i dispersi in guerra, che nacquero i primi comitati, i sodalizi, gli enti e le associazioni a favore delle categorie più deboli colpite dal conflitto. Le attiviste denunciarono tanto lo spirito militarista che aveva portato alla guerra, quanto criticarono l'antimilitarismo socialista e delle associazioni pacifiste maschili, nel tentativo concreto di costruire la pace¹⁰⁸, richiamandosi ai principi di giustizia e di uguaglianza sociale¹⁰⁹.

risorgimentale, e il suo ruolo centrale sul fronte interno della Grande Guerra, che incrinò i modelli di comportamento e le relazioni tra generi, tra classi di età e classi sociali, mettendo in discussione gerarchie, distinzioni e autorità ritenute immutabili, contribuendo a conferire alle lotte sociali, comprese quelle per i diritti delle donne, quell'impronta di stravolgimento radicale dell'ordine esistente, v. in particolare G. PROCACCI, *Il fronte interno e la società italiana in guerra*, in "La guerra italo - austriaca (1915-18)", a cura di N. LABANCA, O. UBEREGGER, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 228 ss.

¹⁰⁵ Il «femminismo filantropico» è stato considerato dalla storiografia italiana come il terreno sul quale le donne hanno lavorato in profondità su sé stesse alla ricerca di risposte sulle questioni più pressanti della natura femminile. La scelta di rivolgere le proprie cure ai più bisognosi, specie tra le donne e i bambini, non fu dettata solo da uno spirito caritatevole, ma permise alle donne di non isolarsi e di contattare altre donne, testimoniando quanto fosse utile e indispensabile l'opera della donna nella società del primo conflitto mondiale. Sul punto, cfr. A. BUTTAFUOCO, *Vite esemplari. Donne di primo Novecento*, in A. BUTTAFUOCO, M. ZANCAN (a cura di), *Svelamento. Sibilla Aleramo: una biografia intellettuale*, Milano, 1988, pp. 139-162.

¹⁰⁶ Le associazioni che adeguarono le proprie strutture rendendole in grado di affrontare la nuova situazione prodotta dalla guerra e che, nei tre anni successivi allo scoppio del conflitto, svolsero un ruolo specifico nel campo dell'assistenza e in quello della propaganda furono il *Consiglio Nazionale delle Donne Italiane*, l'*Associazione per la Donna*, la *Pro-Suffragio* e l'*Unione Femminile Nazionale*. Sull'associazionismo femminile cfr. F. TARICONE, *L'associazionismo femminile in Italia dall'Unità al Fascismo*, Milano, Unicopli, 1996; S. BARTOLONI, "L'Associazionismo femminile nella prima guerra mondiale e la mobilitazione per l'assistenza civile e la propaganda", in A. GIGLI MARCHETTI, N. TORCELLON (a cura di), *Donna Lombarda 1860-1945*, Franco Angeli, Milano 1992, pp. 65-91; B. PISA, "Italiane in tempo di guerra", in D. MENOZZI, G. PROCACCI e S. SOLDANI (a cura di), *Un paese in guerra*, p. 79; D. ROSSINI, *Donne e propaganda internazionale. Percorsi femminili tra Italia e Stati Uniti nell'età della Grande Guerra*, Storia internazionale dell'età contemporanea, Franco Angeli, Milano 2015.

¹⁰⁷ Le molteplici esperienze femminili nel corso del conflitto produssero sul fronte interno le "madrine di guerra", incaricate di tenere la corrispondenza con i combattenti al fronte. Alcuni periodici dell'epoca, come la rivista "La Donna", si erano fatti promotori dell'iniziativa presso le giovani italiane e le grandi associazioni emancipazioniste, alle quali venivano fornite le liste dei combattenti che avevano chiesto di ricevere corrispondenza. Cfr. M. DE GIORGIO, *Dalla "Donna nuova" alla donna della "nuova Italia"*, in D. LEONI, C. ZADRA (a cura di), *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna 1986; M. D'AMELIA, *La mamma*, Il Mulino, Bologna 2005; A. MOLINARI, *Donne e ruoli femminili nell'Italia della Grande Guerra*, Selene, Milano 2008; ID., *Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande Guerra*, Il Mulino, Bologna 2014.

¹⁰⁸ Un punto di riferimento, in tal senso, è lo studio sul movimento pacifista in Europa condotto da F. PIERONI BORTOLOTTI, *La donna, la pace e l'Europa. L'Associazione Internazionale delle donne dalle origini alla prima guerra mondiale*, Franco Angeli, Milano 1985.

Ciò determinò, a partire dagli anni '20 del Novecento, un nuovo internazionalismo¹¹⁰, nel quale, facendo riferimento alle differenze tra gli uomini e le donne e alle critiche serrate nei confronti del sistema sociale volto ad emarginare il mondo femminile, la mobilitazione femminile dimostrò che occuparsi attivamente nella costruzione di un progetto di pace non costituiva soltanto un mero atto umanitario, «*ma rappresentava una consapevole scelta politica*»¹¹¹, tesa alla ricerca di nuovi diritti e di una democrazia pienamente e giuridicamente inclusiva della massa femminile.

1.6 - La Prima guerra mondiale nella storiografia giuridica e parlamentare italiana

Gli studi di ambito giuridico e storico - parlamentare che hanno interessato la Grande Guerra hanno prevalentemente attraversato il complesso e contraddittorio rapporto tra Esecutivo e Legislativo¹¹². La funzione legislativa¹¹³ delle Camere, infatti, fu in questo

¹⁰⁹ Fondamentale, in tale ottica, il contributo di Maria Susanna Garroni, la quale ha messo in luce le origini religiose del movimento femminile per la pace, dove l'originalità delle elaborazioni teoriche formulate si incontra con la cultura femminile in generale e il senso della maternità in particolare. La studiosa ha sottolineato il forte carattere politico dell'azione femminile e ha evidenziato come gli anni che si snodarono tra il 1919 e il 1935 furono decisivi per la genesi e lo sviluppo di un movimento femminile transnazionale. Cfr. M.S. GARRONI, *Tra movimento e potere. Donne e pacifismo nel mondo anglosassone*, in «Contemporaneo», 2005, 2, pp. 185-195.

¹¹⁰ Il portato delle distruzioni e delle sofferenze causate dal conflitto ebbe come naturale contraccolpo la diffusione del sentimento del rifiuto della guerra. Si trattò di uno stato d'animo condiviso da molti strati delle popolazioni europee e di combattenti stessi, anche se raramente esso prese forme precise di natura ideologica e politica. Ciò si verificò principalmente in due casi: il primo fu rappresentato dalla *Terza Internazionale*, condivisa tuttavia anche da alcuni settori della sinistra non comunista, che considerava una minaccia alla pace quella rappresentata dall'esistenza degli Stati nazionali borghesi e dalla rivalità tra i paesi capitalistici, dando luogo a un pacifismo di natura esplicitamente rivoluzionaria. Il secondo caso fu quello del pacifismo vero e proprio, fondato su prospettive marcatamente utopiche e diffuso soprattutto negli ambienti cattolici e liberal-democratici, il quale si rifaceva ai temi di matrice wilsoniana, sebbene non riuscì mai ad avere un carattere di massa. Esso però conobbe una notevole importanza nell'influenzare fino agli anni Trenta il clima intellettuale e politico europeo, specie in Inghilterra e in Germania. Sul punto, cfr. A. PROST, *Pacifismi tra le due guerre*, in *La Prima guerra mondiale*, a cura di S. AUDOIN-ROUZEAU, J.-J. BECKER, ed. it. a cura di A. GIBELLI, Einaudi, Torino 2007.

¹¹¹ Cfr. S. BARTOLONI BARTOLINI, *Donne di fronte alla guerra: Pace, diritti e democrazia*, Laterza, Bari-Roma 2017.

¹¹² Sulla natura dei rapporti tra Governo e Parlamento nel corso del conflitto, v. G. ARANGIO RUIZ, *Leggi ed eventi costituzionali nel periodo bellico e post-bellico*, Modena, presso l'Università degli Studi 1925; V.E. ORLANDO, *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, parte I: *Diritto eccezionale di guerra*, Giuffrè, Milano 1940; G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, VIII: *La prima guerra mondiale, il dopoguerra, l'avvento del fascismo*, Feltrinelli, Milano 1978; A. GUIISO, *La guerra immensa. Parlamento e Governo di guerra durante il primo conflitto mondiale: Francia, Italia e Gran Bretagna*, in *La grande guerra e l'identità nazionale: il primo conflitto mondiale nella politica e nelle istituzioni*, a cura di F. PERFETTI, Le Lettere, Firenze 2004, pp. 11-43. Sulle complesse relazioni tra Monarchia, politica e Regio Esercito, che hanno conosciuto nel corso della Prima guerra mondiale uno dei momenti di più acuta tensione nella storia istituzionale italiana dalla concessione dello Statuto Albertino in poi, v. in particolare A. UNGARI, *La guerra del re. Monarchia, sistema politico e Forze armate nella Grande Guerra*, Luni, Milano 2018, e, ID., *I nazionalisti e la Prima guerra mondiale*, in F. PERFETTI (a cura di), *La Grande Guerra e l'identità nazionale. Il primo conflitto mondiale nella politica e nelle istituzioni*, Le Lettere, Firenze 2014, pp. 72 – 102.

¹¹³ Cfr. C. GHISALBERTI, *Il sistema politico italiano e la prima guerra mondiale*, in ID., *Istituzioni e Risorgimento. Idee e protagonisti*, Clío, Firenze 1981, p. 206 ss.; R. GALLENGA, *Il Parlamento al fronte*, in *La lettura: rivista mensile del Corriere della sera*, 1917, n. 6 (giugno), pp. 468-473; T. TITTONI, *I rapporti tra il Parlamento e il Governo durante la guerra*, in ID., *Conflitti politici e riforme costituzionali*, Bari 1919, p. 1 ss.; L. GASPAROTTO, *L'azione del Parlamento nel primo conflitto mondiale*, in *Il Centenario del Parlamento*, p. 211 ss.; *Il Parlamento nella storia d'Italia – Antologia storica della classe*

periodo assai ridotta, poiché alla legge dei pieni poteri che aveva carattere eccezionale e dunque avrebbe dovuto riguardare solo materie strettamente attinenti alla guerra ed essere limitata a un breve periodo, fu data un'interpretazione molto ampia ed estensiva. Uno dei nodi irrisolti infatti della storia giuridica - parlamentare italiana è stata l'assenza di una disciplina normativa compiuta dell'istituto della delegazione legislativa sino al fascismo e alla sua legittimazione consuetudinaria. Accanto a questo elemento vi era il carattere estremamente dilatato conferito alla nozione di delegazione legislativa stessa, che determinava una controversa questione dottrina connessa alla natura profondamente diversa dell'istituto dei pieni poteri rispetto a quello dei poteri straordinari. Mentre quest'ultimi, compresi tra i due poli del decreto-legge e dello stato d'assedio, comportavano un'auto-investitura da parte dell'esecutivo di funzioni legislative in ragione dello *ius necessitatis*, i pieni poteri, invece, riconducibili ad uno stato di eccezione, richiedevano un'esplicita delega di tali funzioni da parte del Parlamento e ponevano quindi un fondamentale problema in termini di equilibrio tra i poteri dello Stato. A fronte di tale distinzione stava anche una perdurante confusione terminologica tra i due istituti, fondata sulla frequente collocazione di ambedue nell'alveo dello stato di necessità e urgenza. In tal senso, fu proprio la guerra a rappresentare lo snodo cruciale e a costituire il punto di raccordo tra il principio di necessità e i pieni poteri, quella condizione di straordinarietà, cioè, in cui si capovolge il rapporto tra politica e diritto, dove se di norma la politica si muove nel solco tracciato dal diritto, lo stato di necessità mette l'autorità politica al di sopra della legge. Di fatto, i governi guidati da Antonio Salandra, Paolo Boselli e Vittorio Emanuele Orlando legiferarono a lungo nei più vari e disparati campi facendo abuso dello strumento del decreto legge¹¹⁴, già adoperato in precedenza, soprattutto ai tempi di Crispi, e che negli anni della Grande Guerra, conobbe uno straordinario sviluppo. In quella contingenza storica, infatti, la clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge non costituiva una garanzia sufficiente, dal momento che essa non era sottoposta a termini precisi ma restava affidata al beneplacito del governo stesso, che molte volte ebbe modo di omettere l'avvio della procedura prevista¹¹⁵. Particolarmente grave era poi la rinuncia del Legislativo alle sue prerogative nel campo finanziario e fiscale, dove l'Esecutivo manovrò al di fuori di ogni controllo o anche senza reali motivi d'urgenza, con la conseguenza di un'indebita e onerosa crescita del debito pubblico e della spesa corrente. Se è vero che in tutti i Paesi coinvolti nel conflitto si verificò un rafforzamento del ruolo dell'Esecutivo, in Italia il fenomeno assunse proporzioni maggiori, al punto da

politica, a cura di G. CAROCCI, Bari, Laterza, 1964, p. 513 ss.; A. MASTROPAOLO, *La classe politica italiana dall'unità alla prima guerra mondiale*, in *Il pensiero economico italiano*, 10 (2002), n. 1, pp. 39-47.

¹¹⁴ Cfr. S. MONTALDO, *Il Parlamento e la società di massa (1900-1919)*, in *Storia d'Italia, Annali 17: Il Parlamento*, p. 238 ss.

¹¹⁵ Nella società politica, la guerra coincise con un significativo ribaltamento delle gerarchie tradizionali tra potere legislativo e potere esecutivo, a pieno vantaggio di quest'ultimo e tale da condizionare fortemente le ideologie e le politiche post-belliche, tra le quali quelle nazionalistiche vennero largamente rafforzate dall'esperienza di guerra. Cfr. C. LATINI, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2005; EAD., *I pieni poteri in Italia durante la prima guerra mondiale*, in *Un paese in guerra: la mobilitazione civile in Italia (1914-1918)*, a cura di D. MENOZZI, G. PROCACCI, S. SOLDANI, Unicopli, Milano 2010, pp. 87-103; EAD., *Una cosa sola formano Parlamento e Governo. Proroga delle sessioni parlamentari e uso delle commissioni di controllo in Italia durante la prima guerra mondiale*, in *Giornale di storia costituzionale: semestrale del laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave"*, 2009, n. 17, pp. 219-237.

determinare secondo alcuni studiosi¹¹⁶ una vera eclissi del sistema parlamentare e dare luogo ad una concentrazione di potere nel governo e nel comando militare che la storiografia ha definito come un regime di dualismo¹¹⁷. I tragici fatti che caratterizzarono gli stati dell'Europa continentale negli anni 1914-1918 assecondarono dunque una pervasiva fattualizzazione del diritto. Ciò avvenne in forza di una massiccia legislazione di guerra, resa necessaria per tener dietro ai bisogni urgenti della complessa macchina organizzativa della guerra, la quale era chiamata a fare i conti con la brutalità dei fatti economici e sociali. Si trattò di una contingenza storica in cui alla ricerca della purezza formale del diritto fu privilegiata una impostazione contrassegnata dalla sua fattualità¹¹⁸, destinata a segnare il Novecento giuridico e a ledere, sul piano legislativo, i principi fondamentali dell'ordine giuridico borghese.

¹¹⁶ Cfr. M. FIORAVANTI, *Le potestà normative del Governo: dalla Francia d'ancien régime all'Italia liberale*, Giuffrè, Milano 2009 – (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Roma "Tor Vergata" . N.s.; 35); ID., *Le origini delle potestà normative dell'esecutivo in Francia e in Italia*, in *Culture e modelli costituzionali dell'Italia repubblicana*, a cura di M. FIORAVANTI, Pellegrini, Cosenza 2008; ID., *Le potestà normative del Governo: radici storiche in Francia e in Italia*, in «*Giornale di storia contemporanea*», 9 (2006), n. 2, pp. 5-26.

¹¹⁷ In tutti i Paesi coinvolti nella Prima guerra mondiale, la mobilitazione di carattere generale determinò un massiccio trasferimento di poteri dai governi civili alle autorità militari. Le esigenze, infatti, connesse ad una guerra industriale e di massa resero necessaria una radicale militarizzazione della società civile e degli apparati produttivi. I comandi militari rivendicarono e ottennero larghe prerogative nel campo della polizia, dell'amministrazione della giustizia, della produzione e del commercio, della repressione del dissenso e del disciplinamento dell'opinione pubblica. In Italia, la costruzione di un *Governo di guerra* prese forma concreta con due leggi: la legge n. 273 del 21 marzo 1915, con la quale il governo Salandra incassò un'ampia delega legislativa dal Parlamento, per provvedere, mediante decretazione anche d'urgenza, su determinate materie «*per la difesa economica e militare dello Stato*», e la legge n. 671 del 22 maggio 1915, a ridosso dell'intervento italiano, con la quale si conferirono al «*Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra*». Il primo provvedimento costruì l'architettura giuridica per dare luogo ad una legislazione di guerra avallata dal rapporto di subordinazione del Parlamento all'Esecutivo, che, di fatto, congiuntamente alle autorità militari, divenne il protagonista principale della politica e dell'indirizzo della guerra; il secondo, invece, costituito da un articolo unico, prevedeva che il Governo avesse facoltà in caso di guerra «*e per tutta la durata della medesima*» di emanare disposizioni che avessero valore di legge per tutto ciò che riguardava la difesa dello Stato, la tutela dell'ordine pubblico e le necessità dell'economia nazionale. Questo esproprio legislativo, che è stato considerato da taluni autori come consensuale, era già *in nuce* contenuto nel testo della legge sui pieni poteri, dove si chiariva che rimanevano «*ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 e 251 del codice penale per l'esercito*». Attraverso questi due articoli, infatti, venivano disciplinate sia la transizione dallo stato di pace allo stato di guerra, sia l'assunzione dei poteri straordinari da parte delle autorità militari, con la facoltà di legiferare nei territori dichiarati «*zona di guerra*», mediante bandi e ordinanze, sottratti dunque al controllo del Governo e dell'autorità giudiziaria. Nel concreto si verificò un'ampia estensione della zona di guerra e, per conseguenza, una sostanziale autonomia legiferante in capo ai vertici del Regio esercito, dal Comando supremo sino ai comandi territoriali, tale da rappresentare la caratteristica affatto peculiare della diarchia che si ingenerò tra potere civile e potere militare in Italia, tra il 1915 e il 1918. Cfr. D. CESCHIN, *La diarchia imperfetta. Esercito e politica nella Grande guerra*, in M. MONDINI (a cura di), *Armi e politica. Esercito e società nell'Europa contemporanea*, numero monografico di «*Memoria e Ricerca*», 28, 2008, pp. 41 – 55; M. MONDINI, *La politica delle armi. Il ruolo dell'esercito nell'avvento del fascismo*, Laterza, Roma-Bari 2006; ID., *La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914 – 1918*, Il Mulino, Bologna 2014; G. PROCACCI, *La società come una caserma*, in «*Contemporanea*», 3, settembre, pp. 423 – 446.

¹¹⁸ Sono i fatti, d'altra parte, i veri protagonisti della guerra, in relazione ai quali per i giuristi che operarono nel periodo della Prima guerra mondiale si profilò uno scenario sostanzialmente nuovo: la *fattualità del diritto* appunto, cioè «*la sua ineliminabile impurità, la sua dipendenza dalla bassa corte dei fatti, soprattutto economici*». Cfr. P. GROSSI, *La prima guerra mondiale e la sua incidenza nell'ordine giuridico europeo*, in ID., *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 229 ss; M. ROTONDI, *Una legislazione di guerra (1915-1924)*, ora in *Scritti giuridici*, vol. IV, *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina*, Cedam, Padova 1964.

1.7 - Conclusioni

Gli storici hanno a lungo discusso se il Novecento possa essere considerato un secolo breve, dal 1914 al 1991, o un secolo lungo, dal 1860/1870 al 1973¹¹⁹. La discussione resta aperta, perché a seconda dei diversi livelli di analisi, politico oppure economico – sociale, lo stesso secolo può essere definito in ambedue i modi. Quel che è certo è che la Prima guerra mondiale, una guerra appunto totale e globale, costituisce l'atto di fondazione della modernità del Novecento. La dimensione delle gerarchie tradizionali rimesse in discussione dal conflitto, la crisi generale che investì il mondo e, in particolare l'Europa, non trovano riscontro altrove nella storia. Lo stesso secondo conflitto mondiale e la guerra fredda che ne scaturì non sarebbero pensabili e comprensibili senza l'esperienza della Grande Guerra. Ridurre tutto questo agli scontri diplomatici o a quelli militari significherebbe impedire la comprensione del peso e del portato complessivo che questo conflitto ha avuto nella società contemporanea.

Dopo la svolta degli anni Settanta e Ottanta, la storiografia sta continuando ad approfondire in modo particolare le tematiche connesse ai risvolti sociali e culturali della Grande Guerra, seguendo ancora, in via principale, la direttrice di marcia inaugurata da quella felice e feconda stagione di studi. Sono stati in particolare gli anni Novanta, con gli studi favoriti da Mosse e da Gibelli, che hanno visto l'approfondimento di questi aspetti, e, segnatamente, l'analisi delle conseguenze culturali, sociologiche e psicologiche del conflitto. Gli studi hanno dunque sempre più allargato il ventaglio di tematiche nell'analisi del conflitto esercitata dalla storiografia: il trauma psicologico ed esperienziale della guerra nei soldati e nei veterani; il tema della violenza e dell'imbarbarimento della guerra; il tema della brutalizzazione dei soldati e l'ingenerarsi della cultura della guerra; il tema degli esclusi, dove si tratta in particolare di storia di genere e degli stranieri negli eserciti europei. Si è dunque assistito a un generale ampliamento della gamma di criteri, fonti e discipline utilizzate dalla ricerca storica, per cercare di comprendere non solo le cause, ma soprattutto le conseguenze e il portato storico di un fenomeno come la Grande Guerra, che costituisce ancora oggi un filone di studi non ancora esaurito. La storiografia di carattere interdisciplinare si è andata dunque progressivamente ampliando, al punto da rendere il primo conflitto mondiale un *unicum* negli studi storici. Vi è dunque una oggettiva e insuperabile difficoltà per il singolo studioso nel cercare di comprendere e tradurre in sintesi la vastità dei temi offerti dalla Prima guerra mondiale, attesa la enorme mole di competenze e di discipline necessarie alla comprensione di un evento così articolato e complesso come la Grande Guerra. Il primo conflitto mondiale propone infatti e continuerà a proporre una varietà e singolarità di aspetti che nessun studioso potrà mai padroneggiare da solo. Ecco perché appare di intuitiva evidenza quanto sia sempre più imprescindibile per la storiografia contemporanea sulla prima guerra mondiale una chiave metodologica d'accesso multidisciplinare e un approccio interdisciplinare e transnazionale, tale da alimentare lavori di varietà e taglio diverso, che coinvolgano il maggior numero di studiosi e ricercatori possibile in stretto e reciproco rapporto tra loro. Alcuni storiografi¹²⁰ hanno invece lamentato, in occasione del Centenario della Grande Guerra, una scarsa presenza pubblicistica di studi politici e diplomatici sul Primo conflitto mondiale a scapito della

¹¹⁹ Cfr. E.J. HOBBSBAWM, *Il secolo breve*, Rizzoli, Milano 1995; G. ARRIGHI, *Il lungo XX secolo: denaro, potere e le origini del nostro tempo*, Il Saggiatore, Milano 1996.

¹²⁰ Cfr. A. VARSORI, *La storiografia sulla Grande Guerra*, in Atti della Giornata di studi in occasione delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, *Classe dirigente liberale, istituzioni e opinione pubblica*, 25 maggio 1917, Roma, 2018, Camera dei deputati.

sovraabbondanza ormai largamente accordata a volumi che trattano prevalentemente temi connessi alla storia sociale e culturale della Grande Guerra, alimentando una sterile polemica sulla presunta superiore capacità di comprensione ed interpretazione del fatto bellico da parte degli esponenti degli studi del primo ambito di ricerca. Si tratta, a nostro avviso, di un atteggiamento storiografico e culturale anacronistico e stucchevole, che ripropone compartimenti e barriere, recinti e steccati nella ricerca storico-scientifica che non hanno ormai più nessuna ragion d'essere nella ricostruzione di un mosaico così composito e complesso come la Prima Guerra mondiale, dove ormai ogni tassello risulta utile per una migliore e auspicata comprensione del fenomeno. Nessuna contrapposizione dunque, ma la necessità sempre più avvertita, invece, di mettere insieme i filoni della storia politica, diplomatica e delle relazioni internazionali con gli orientamenti della storia sociale e culturale, atteso il fatto che la Grande Guerra si caratterizza come un fenomeno di amplissimo respiro, nella profonda convinzione di chi scrive che i rispettivi filoni della ricerca storica non sono mai antitetici o antagonisti, ma, al contrario, complementari e integrativi gli uni degli altri.

CAPITOLO II. AMMINISTRARE IL FRONTE: LA DISCIPLINA SANITARIA E MORTUARIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

2.1 Feriti, caduti e dispersi: le prime circolari applicative

Nel giugno del 1915, il Ministero della guerra dispose¹²¹ che i comandi dei corpi, reparti e servizi mobilitati, non più tardi di dieci giorni dopo ogni fatto d'arme, avrebbero

¹²¹ Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 38^a, 18 giugno 1915, n. 471 – Disposizioni varie – *Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.* – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 18 giugno 1915, *Fondo Ministero della guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME. La circolare prevedeva che restassero ferme le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio in guerra, parte I, - n. 114 – e nell'appendice II allo stesso regolamento – nn. 27 e 28. Già nel novembre dello stesso anno, tuttavia, l'Intendenza Generale ebbe a riscontrare irregolarità e omissioni, al punto da richiamare con durezza tutte le Intendenze d'Armata ed inoltrare nuovamente la circolare per la puntuale applicazione: «Risulta che non tutti gli enti mobilitati si attengono alle disposizioni stabilite dalla circolare 471 del G.M. c.a. che riguarda le comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra. Spesso gli elenchi delle perdite sono comunicati ai centri di mobilitazione con grande ritardo, non definitivi per ogni fatto d'arme e non completi o con nome e matricola talvolta errati. Le unità sanitarie comunicano rarissimamente i nomi dei militari che ricoverano. Per coloro che vi muoiono si è verificato il caso di partecipazioni di morte inviate direttamente ai Sindaci invece che ai centri di mobilitazione cui i defunti appartenevano. Talvolta sono stati inviati ai centri di mobilitazione valori od oggetti appartenenti a militari morti, senza che preventivamente o contemporaneamente fosse stata inviata partecipazione della morte. Gli accennati inconvenienti ed altri ancora dovuti a disguidi ed omonimie, fanno sì che tale servizio proceda in modo tutt'altro che soddisfacente, rendendo impossibile la regolare tenuta dei ruoli matricolari, e mettendo le famiglie in un deplorabile stato di incertezza e di disagio, per le notizie talora inesatte che loro pervengono o per la mancanza di conferma ufficiale a notizie riguardanti parenti morti o feriti loro pervenute da fonte privata. E' necessario che da parte di tutti sia spiegata la massima diligenza e buona volontà, perché siano eliminati, nel limite del possibile e per quanto le vicende talora tumultuarie della guerra consentono, i lamentati inconvenienti. Siccome poi si ha ragione di ritenere che gran parte degli errori sono dovuti al fatto che non da tutti è conosciuta la citata circolare 471 del G.M. del 18 giugno u.s. si crede opportuno riportare la circolare in parola». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Sezione COMMISSARIATO, *Circolare 3355 di protocollo Com., Zona di guerra, addì 24 novembre 1915, OGGETTO: Irregolarità riscontrate nelle comunicazioni nominative delle perdite*, Fondo B-3 INTENDENZA Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 *Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917*, AUSSME. Sempre nel giugno del 1915, poi, l'Intendente generale dell'Esercito Piacentini richiamava ad una più vigile

dovuto trasmettere ai relativi depositi o centri di mobilitazione un elenco nominativo dei militari morti, feriti e dispersi, comprendendo fra questi ultimi tutti quelli la cui sorte non fosse stata bene accertata¹²². Ogni volta che si fossero verificati decessi, per malattia o in seguito a ferite, fra i militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di prima linea – sezioni di sanità, ospedaletti ed ospedali da campo, compresi quelli delle associazioni di soccorso -, i direttori degli stabilimenti stessi avrebbero dovuto darne partecipazione ai depositi o ai centri di mobilitazione che avevano costituito l'ente mobilitato cui i militari appartenevano. Appena ricevuti in cura i militari feriti, i direttori degli ospedali di riserva, compresi quelli delle associazioni di soccorso, avrebbero dovuto comunicare i nominativi ai depositi o ai centri di mobilitazione che avevano dato luogo all'ente mobilitato presso il quale i militari prestavano servizio. Nel caso di decessi tra i ricoverati, i direttori avrebbero dovuto regolarsi in conformità a quanto già previsto per i decessi causati da malattie o ferite riportate in combattimento. I depositi e i centri di mobilitazione, ricevute le comunicazioni di rito, ne avrebbero poi dato informazione integrale al Ministero della guerra - *Divisione matricole*, e avrebbero altresì comunicato alle famiglie interessate, con i dovuti riguardi, direttamente o per mezzo dei sindaci e delle autorità locali, le sole notizie relative ai militari morti ed a quelli feriti gravemente¹²³. Le sezioni e le sottosezioni costituite *dall'Ufficio notizie per le famiglie*

attenzione tutte le autorità militari mobilitate alla tenuta dei registri degli atti di morte e sulle comunicazioni di rito da effettuarsi. La circolare diramata dall'Intendenza richiamava in modo speciale «sull'obbligo di trasmettere ogni quindicina all'Intendenza Generale un elenco in triplice copia degli atti di morte iscritti sul registro, mettendo a corredo dei detti elenchi i verbali mod° 147». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE = STATO MAGGIORE = Sezione Commissariato N° 107 C di prot., 15 giugno 1915, OGGETTO = *Elenchi atti di morte*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

¹²² L'importanza della norma fu reiterata dalla stessa Intendenza generale nel 1916, poiché essa richiamò i comandi alla precisa indicazione dello stato di ferito o di disperso attribuito a un militare: «*Questa Intendenza generale prega i comandi degli enti mobilitati suddetti, di voler indicare negli elenchi stessi come feriti, soltanto quei militari per i quali sia stato accertato in modo ineccepibile l'allontanamento dal corpo perché feriti. In caso di dubbio o di incertezze il militare dovrà essere segnalato, non come ferito, ma come disperso e ciò nell'intento di evitare il fatto increscioso, - contestato in qualche circostanza, - che le famiglie ricevano dai depositi e dai centri di mobilitazione, comunicazione di militari segnalati feriti dai corpi, mentre poi l'ufficio delle notizie non ha potuto in alcun modo appurare la degenza dei militari stessi in unità sanitarie*». Cfr. INTENDENZA GENERALE DELL'ESERCITO, *CIRCOLARE N. 23300 di protocollo S.M., Zona di guerra, addì 14 agosto 1916, OGGETTO: Comunicazioni ai depositi e centri di mobilitazione relative ai militari feriti e dispersi*, Fondo B-4 CARTEGGIO COMANDI DI DIVISIONE 1912 – 1922, b. 255, fasc. 13 " Feriti ed ammalati ", AUSSME.

¹²³ Se le comunicazioni formali alle famiglie circa decessi e ferite di guerra costituirono non solo un obbligo di natura amministrativa da parte delle autorità militari, sin dall'inizio, invece, e per tutta la durata del conflitto, molto diverso fu l'atteggiamento tenuto dai vertici governativi e militari circa la pubblicazione delle lettere dei caduti di guerra, al punto da sollevare anche vivaci polemiche parlamentari. Nel febbraio del 1918, l'onorevole Pavia presentò un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno, «*per sapere come giustifichi il divieto di pubblicazioni private fatte a Milano da congiunti per lettere a loro mandate da parenti morti sul campo di battaglia*». Il sottosegretario di Stato per la propaganda all'estero e la stampa, onorevole Gallenga, rispose che si trattava di una questione estremamente delicata, «*perché, se da una parte la pubblicazione di lettere dei combattenti caduti sul campo dell'onore devono essere considerate in relazione al sentimento patriottico e pietoso che le ispira, non è men vero che dall'altra parte vi sono anche ragioni per cui l'autorità militare si preoccupa della loro pubblicazione. Per questo sin dall'inizio della guerra gli uffici di censura hanno sempre chiesto preventivamente all'ufficio stampa del Comando Supremo del regio esercito l'autorizzazione a concedere la pubblicazione. L'ufficio stampa del Comando Supremo non ha creduto di consentire alla pubblicazione immediata ed ha stabilito che le pubblicazioni si debbano fare alla fine della guerra, perché non poteva, non credeva per*

*dei militari di terra e di mare di Bologna*¹²⁴, debitamente riconosciute dalle autorità militari territoriali, erano autorizzate a richiedere, a titolo di comunicazione, ai depositi e ai centri di mobilitazione della rispettiva zona di giurisdizione, gli elenchi dei militari morti, feriti e dispersi, affinché fossero poi in grado di informare le rispettive famiglie e adempiere al loro particolare servizio¹²⁵. Tutti gli elenchi dovevano essere trasmessi

superiori ragioni di interesse militare di poter consentire la pubblicazione integrale di queste lettere, e d'altra parte non voleva diminuire o mutilare con la censura le lettere stesse. L'onorevole interrogante si renderà conto come davanti ad un divieto del Comando Supremo giustificato con ragioni di difesa di interesse militare gli uffici di censura che dipendono dal Ministero dell'interno non possono che chinare la testa. Io però, rendendomi conto della penosa impressione che produce non solo nelle famiglie dei caduti, ma anche nel paese questa limitazione di un tributo postumo a questi prodi, ho dato istruzione a tutti gli uffici di censura perché d'ora innanzi, quando saranno sottoposte al loro esame pubblicazioni che appunto contengono raccolte di lettere di caduti in zona di guerra le rimettano all'ufficio centrale del Ministero dell'interno con la speranza che per accordi che si cercherà di avere tra il Comando Supremo e il Ministero dell'interno sia possibile, a meno che non si tratti di una vera e propria rivelazione di segreti militari capaci di danneggiare la difesa del nostro fronte, di ottenere che la pubblicazione venga autorizzata». L'onorevole Pavia non si dichiarò soddisfatto della risposta del sottosegretario, che interpretò come la prova migliore del rimprovero contenuto nella sua interrogazione: «In ciò vi è il giudizio ufficioso dell'insensato divieto che voleva questi epistolari dei nostri combattenti venissero alla luce dopo la guerra, togliendo loro quel carattere di tempestività e di influenza che è insito all'ora che volge. Mentre ferve la guerra è necessario conoscere il vero stato d'animo dei nostri soldati, che è e deve essere fattore solo delle nostre impressioni. Ora nessuna parola è più utile di quella che emana da chi nelle trincee ebbe occhi per vedere, orecchi per sentire. Questa è la sola che può essere veramente educatrice delle masse e dare all'Italia quell'abito di guerra di cui si continua a lamentare l'assenza. Io già in questa Camera, in Comitato segreto, esposi il mio modesto pensiero sui limiti della censura, che è indispensabile sieno ben ristretti in un paese sbocciato alla vita colla poesia della libertà e fortificatosi coi frutti fecondi della stessa. Ma neppure questi limiti ristretti ammetto per l'affettuosa sollecitudine di parenti di dare alle stampe le lettere ricevute dal campo dai loro cari, contenenti le loro calde naturali impressioni. Sollevare cancelli contro queste pubblicazioni è come imprigionare un eroe che combatte contro il nemico. Se i parenti credono di rendere tributo all'estinto stampando ciò che, mentre imperversava il fragor della mischia, scriveva il combattente, certo è per rivelarne la bella anima sua, quindi il divieto per la tema di qualche franco giudizio, di qualche veritiera notizia che un'avveduta censura può, occorrendo, facilmente falcidiare, nuoce e non poco al patriottismo. Questi parenti non potendo avere nei cimiteri dei loro paesi il corpo dei loro diletti, abbandonati sulla cima di qualche quota, vogliono giustamente che almeno l'ardente spirito loro si espanda per la terra che li vide nascere. E' certo che anche una loro critica, una sfuriata intrecciata a un loro sentimento, a una loro fiammata, nessun pregiudizio può portare alle masse che solo son guaste dal cicalaggio di falsi saccenti critici dei tavolini di caffè o dall'artificio di certa stampa che ugualmente sbaglia esaltando il piccolo episodio, deprimendo il grande. La schietta parola di chi fu spettatore dei fulgori della vittoria o dello strazio della rotta, sarà sempre sprone a sagge riflessioni, non a cattivi intendimenti». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (XV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 16 febbraio 1918, pp. 15718-15719.

¹²⁴ Sull'organizzazione e l'attività dell'Ufficio notizie di Bologna v. *infra* nel testo.

¹²⁵ L'Intendenza generale sin dal giugno del 1915 richiamò le autorità militari alla corretta tenuta dei registri degli atti di morte e delle conseguenti comunicazioni: «*Richiamo la più vigile attenzione di tutte le autorità militari mobilitate sulla tenuta dei registri degli atti di morte e sulle conseguenti comunicazioni da farsi a tenore di quanto è prescritto dall'appendice II del servizio in guerra parte 1^a. Prego i Signori Intendenti d'Armata di richiamare in modo speciale l'attenzione dei comandi di corpo, riparti, stati maggiori, unità sanitarie ecc., sull'obbligo fatto di trasmettere ogni quindicina all'Intendenza Generale un elenco in triplice copia degli atti di morte iscritti sui registri, mettendo a corredo dei detti elenchi sia i verbali mod^o 147, sia tutti gli oggetti e documenti di cui al paragrafo 17 e seguenti dell'appendice suaccennata. = Ogni ufficiale incaricato in via normale od eccezionale della tenuta e trasmissione di così importante documento, deve essere ben penetrato della somma di interessi materiali ed affettivi che dipendono dalla regolarità degli atti di stato civile in guerra e porre nel disbrigo delle sue mansioni la più scrupolosa cura unita alla maggiore sollecitudine possibile. L'INTENDENZA GENERALE DELL'ESERCITO. S. PIACENTINI». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO – INTENDENZA GENERALE*

dagli enti interessati solo quando se ne fosse manifestata la necessità e non più di una volta al giorno, con l'accortezza di non inoltrare elenchi con segnalazioni negative. Nel primo elenco che gli enti mobilitati dovevano trasmettere ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione e, parimenti, nel primo elenco che i depositi e i centri di mobilitazione dovevano inviare alla competente Divisione matricola del Ministero, avrebbero dovuto essere ricompresi tutti i militari morti, feriti e dispersi anteriormente alla data di redazione dell'elenco stesso¹²⁶. A distanza di un mese, il Ministero della guerra segnalò che gli stampati conformi al modello allegato alla circolare emanata nel mese precedente, inviati direttamente all'Intendenza generale ed ai comandi dei corpi d'armata territoriali, avrebbero dovuto essere distribuiti da ambedue le autorità agli enti interessati che da essi dipendevano, allo scopo di provvedere alla corretta redazione degli elenchi dei feriti, dei morti e dei dispersi¹²⁷. Pochi giorni dopo, al fine di integrare i contenuti delle circolari diramate, una nuova disposizione del Ministro prevedeva che oltre il nome e il cognome dei militari morti, feriti o dispersi, fosse pure indicata la rispettiva paternità, per evitare possibili errori di omonimia e conseguenti errate comunicazioni alle famiglie interessate, richiamando l'attenzione di tutte le autorità militari circa la imprescindibile necessità che negli elenchi conformi al modello predisposto dal Ministero fossero inserite tutte le indicazioni in esso richieste¹²⁸. Nell'ottobre del 1915, il Ministero stabilì che i comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, non appena ricevute le comunicazioni di decesso e di ferite di militari al fronte, oltre le

STATO MAGGIORE Sezione Commissariato, *N. 107 C di prot.*, 10 giugno 1915, *OGGETTO = Elenchi atti di morte*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 *Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917*, AUSSME. Il documento è indirizzato alle Intendenze d'Armata e, per conoscenza, al Quartier Generale del Comando Supremo e al quartier Generale dell'Intendenza Generale.

¹²⁶ Non mancarono, anche nell'immediato, sentimenti di sincera e spontanea solidarietà da parte della società civile. Soggetti privati ed enti pubblici decisero di elargire sin da subito somme da devolversi a favore dei militari che si erano distinti per atti di valore nella campagna del 1915, come pure a favore di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti in combattimento o in seguito ad esso, e di quelle dei richiamati bisognosi. Non mancarono neppure generose offerte di ricovero per i militari infermi a causa di ferite riportate in guerra (sul punto, cfr. Ministero della Guerra - *Giornale Militare Ufficiale*, 1915, II, dispensa 38^a, n. 490 – *Disposizioni varie – Offerte pervenute al Ministero della guerra, a favore di militari, che si distinguono per atti di valore nella campagna del 1915, di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti e di quelle dei richiamati bisognosi.* – (Segretariato generale). – 25 giugno 1915; n. 653. – *Disposizioni varie. – Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915.* – (Segretariato generale). – 20 agosto 1915; dispensa 76^a, 20 novembre 1915, n. 827. – *Scuole militari – Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l'ammissione agli istituti militari dei figli di militari morti in seguito a ferite riportate in guerra.* – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 28 ottobre 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME), con le quali, inoltre, i figli dei militari del R. esercito e della R. marina che erano morti in seguito a ferite riportate in guerra, oltre a godere dell'intera pensione gratuita nelle scuole e nei collegi militari, avevano diritto all'ammissione diretta in tali istituti, con precedenza assoluta rispetto a tutti gli altri concorrenti, purché avessero adempiuto alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione stessa.

¹²⁷ Cfr. Ministero della Guerra - *Giornale Militare Ufficiale*, 1915, II, dispensa 44^a, 10 luglio 1915, n. 533. – *Disposizioni varie – Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.* – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore), 9 luglio 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME.

¹²⁸ Cfr. Ministero della Guerra - *Giornale Militare Ufficiale*, 1915, II, dispensa 45^a, 17 luglio 1915, n. 559. – *Disposizione varie. – Comunicazioni nominative delle perdite dei militari in seguito ad operazioni di guerra.* – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 14 luglio 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME.

partecipazioni relative ai caduti ed ai feriti gravi, avrebbero dovuto tempestivamente informare con il dovuto riguardo anche le famiglie dei militari che risultavano dispersi, con riserva di fornire loro ulteriori notizie sulla sorte dei propri congiunti, non appena gli stessi depositi e centri di mobilitazione fossero stati in grado di farlo¹²⁹. Fu nel dicembre dello stesso anno, ad ulteriore chiarimento delle circolari già in vigore circa l'obbligo per i comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione di dare partecipazione alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti gravi e dispersi, che il Ministero della guerra ritenne opportuno ricordare che in caso di residenza all'estero delle famiglie dei militari in questione, i comandi avrebbero dovuto fornire le opportune informazioni per il tramite dei regi consolati che avevano giurisdizione sulle località dove le famiglie risiedevano e che già avevano ricevuto istruzioni in proposito dal Ministero degli affari esteri¹³⁰. Inoltre, allo scopo di rendere sempre più regolare e sollecito il delicato ed importante servizio delle comunicazioni alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti, ammalati e dispersi da parte dei depositi e dei centri di mobilitazione, il Ministero determinò che ovunque fosse stato possibile, negli elenchi da redigere la matricola avrebbe dovuto essere completata con le indicazioni della classe e della categoria alle quali i militari compresi negli elenchi stessi appartenevano. Per uniformità e facilità di lettura di tali dati, gli stessi sarebbero stati trascritti nella colonna "*matricola*" a guisa di frazione, della quale la matricola avrebbe costituito il numeratore, e la classe e la categoria, separati da una lineetta, il denominatore. La preoccupazione e l'attenzione rivolta alle famiglie dei feriti e dei caduti al fronte fu costante già nelle fasi iniziali del conflitto. Per dare modo ai parenti dei militari ricoverati negli ospedali di riserva che si trovavano in pericolo di vita di visitare il proprio congiunto, il Ministero della guerra decise che i direttori degli ospedali militari di riserva dovessero informare telegraficamente le famiglie dei militari che versavano in tale condizione¹³¹. Affinché anche le famiglie indigenti potessero fruire della possibilità di visitare il proprio congiunto in grave pericolo di vita, le amministrazioni ferroviarie dovevano accordare ad esse il trasporto a tariffa militare e lo stesso Ministero avrebbe assunto a proprio carico le spese di andata e ritorno¹³². Quest'ultima facilitazione era assoggettata a precisi

¹²⁹ Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 65[^], 16 ottobre 1915, n. 772. – Disposizioni varie. – *Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra*. – (Segretariato generale. – Divisione stato maggiore). – 15 ottobre 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME.

¹³⁰ Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 81[^], 15 dicembre 1915, - n. 905. – Disposizioni varie. – *Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra*. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 14 dicembre 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME.

¹³¹ Cfr. Decreto luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 339, *Regolamento del servizio sanitario militare territoriale*, n. 343

¹³² Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, n. 643. – Trasporti. – *Viaggi dei parenti di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva*. – (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). – 13 agosto 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME. Il provvedimento faceva salve le disposizioni contenute nel Regolamento sul servizio di guerra, parte 1[^], n. 114, nell'appendice II allo stesso Regolamento, n. 27 e 28, e quelle della circolare n. 471 del Giornale Militare 18 giugno 1915. Nel contempo, si cercò altresì di coordinare all'azione dell'autorità sanitaria, civile e militare, quella dei comitati locali di organizzazione civile, per quanto concerneva l'impianto, la destinazione e il funzionamento di ospedali e di ricoveri per militari infermi, o feriti o convalescenti. Sul punto, cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, n. 635. – Disposizioni varie. – Mobilitazione e formazione di guerra. – *Decreto ministeriale col quale sono istituiti altri due comitati sanitari regionali e viene modificato il decreto ministeriale 1° agosto 1915, che coordina l'azione dell'autorità civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile*,

limiti: i viaggi erano determinati dalle sole visite a militari che si fossero trovati in pericolo di vita; il beneficio era riservato ai soli parenti dei militari e, in particolare a favore di un solo membro della famiglia, notoriamente indigente e possibilmente a favore del congiunto più stretto. I comandi dei distretti e, in mancanza, quelli dei locali carabinieri reali, o anche i sindaci, avrebbero rilasciato le richieste modello B di *color rosa* per il solo viaggio di andata. I viaggiatori dovevano inoltre esibire l'avviso dell'autorità sanitaria militare a giustificazione del possesso del biglietto. Le autorità che rilasciavano i documenti di viaggio dovevano accertarsi sotto la propria responsabilità che il richiedente si trovasse nelle condizioni prescritte. Mediante il ritiro delle richieste *rosa*, le stazioni ferroviarie distribuivano senza riscossione di prezzo biglietti esclusivamente di terza classe, da utilizzarsi con tutti i treni che avevano vetture della classe terza, esclusi i direttissimi, con diritto alle fermate previste al paragrafo n. 49 del regolamento dei trasporti militari. Per i viaggi di ritorno, le richieste *rosa* erano invece rilasciate dalle direzioni degli ospedali. Al fine di disciplinare in maniera ordinata le delicate operazioni di accertamento della morte e della conseguente redazione degli atti ad essa connessi, sollecitazioni ed esortazioni, affinché gli elenchi fossero correttamente compilati e fatti pervenire in tempo utile, costituirono una prassi amministrativa costante da parte degli organi centrali di comando e controllo¹³³. Sin dall'inizio del conflitto, poi,

relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 11 agosto 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.*

¹³³ Nell'agosto del 1915, il Ministero della guerra comunicò all'Intendenza generale del Regio Esercito che, al fine di facilitare la pratica applicazione della normativa circa gli acconti della pensione privilegiata e considerate le difficoltà incontrate dalle famiglie interessate ad avere con sollecitudine una copia dell'atto di morte del militare defunto regolarmente trascritto nei registri di stato civile del comune competente per territorio, di concerto con il Ministero del tesoro aveva convenuto sull'opportunità di ammettere, per provare la morte del militare defunto, uno speciale certificato rilasciato dalla Divisione matricole del Ministero della guerra sulla base dei mod. 148 che ogni quindicina dovevano pervenire al dicastero a cura dell'Intendenza generale. Ciò disposto, precisava il Ministero, si rendeva necessario «1°) che i detti modelli pervengano a questo Ministero con sollecita regolarità per parte di tutte le autorità mobilitate; 2°) che esista una perfetta corrispondenza fra i nomi contenuti nei documenti in parola e quelli per i quali vengono fatte ai depositi le partecipazioni di morte per le opportune comunicazioni alle famiglie; 3°) che i detti modelli 148 contengano, cosa che non sempre si riscontra, tutti gli elementi indicati nelle singole colonne e principalmente quelli che secondo l'art. 387 del Codice Civile sono essenziali per la costituzione degli atti di morte, e siano sempre corredati dei relativi verbali mod. 147, anche questi al completo di tutte le indicazioni richieste». Data la speciale importanza che tali documenti venivano ad assumere, il Ministero pregava l'Intendenza generale di assicurarsi, prima di effettuarne la trasmissione ufficiale, che essi fossero in tutto regolari e conformi alle prescrizioni contenute nell'istruzione degli atti di morte in campagna, affinché il dicastero fosse sempre in grado di rilasciare sulla loro scorta al Ministero del tesoro, per gli aspetti previdenziali e pensionistici, il certificato probatorio rilasciato dalla competente Divisione matricole. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, Direzione Generale Leva e Truppe, Sezione 12^a Raccomandato N. 100361, Addì 20 agosto 1915, OGGETTO: Documenti relativi ai morti in guerra, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, *Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917*, AUSSME. Le inerzie amministrative dei comandi, dei corpi, dei reparti e dei servizi mobilitati circa la redazione dei documenti relativi ai caduti in guerra e la necessità di porre la massima cura nella compilazione e nella trasmissione di questi stessi documenti, come richiesto perentoriamente dal Ministero della guerra, indussero l'Intendenza generale, nell'ottobre del 1915, a rappresentare ai comandi mobilitati inadempienti che «malgrado tali circolari e numerosissimi richiami diretti a singoli comandi, corpi e reparti, il servizio dello stato civile in campagna continua a svolgersi in modo tutt'altro che soddisfacente. Continuano a pervenire elenchi e verbali di morte incompleti o errati; e talune unità non hanno mai mandato documenti di sorta. Risulta per esempio che alcune unità mobilitate, fra le quali il 32° e 40° Reggimento fanteria e il 9° Reggimento artiglieria da fortezza, hanno avuto dei morti durante

l'attuale campagna, senza che però sia mai pervenuto per parte delle dette unità alcun modello 148. Tale stato di cose deve assolutamente cessare, sia per ragioni disciplinari, sia per i gravi inconvenienti d'ordine giuridico che si verificherebbero certamente a campagna finita, qualora non fosse posto riparo ora a tali irregolarità, difficilmente riparabili in avvenire se non con laboriose pratiche procedurali di dubbio esito per la difficoltà di mettere assieme le prove testimoniali». L'intendente generale del Regio Esercito, Alfieri, fu dunque costretto a disporre che a partire dall'invio degli elenchi della prima quindicina del mese di ottobre, fossero osservate rigorosamente delle specifiche norme: «1.° - Tutti i corpi, reparti e servizi mobilitati, cui è affidata la tenuta dei registri degli atti di morte, trasmetteranno alla fine di ogni quindicina all'Intendenza d'Armata dalla quale dipendono, l'elenco in duplice copia mod. 148 degli atti iscritti sul rispettivo registro (anche se negativo) con annessi i rispettivi verbali ed i documenti. Saranno invece inviati direttamente all'Intendenza Generale gli elenchi degli atti di morte dei corpi, reparti e servizi direttamente dipendenti dal Comando Supremo e dall'Intendenza Generale. 2° - Le Intendenze d'Armata procederanno ad un rigoroso controllo dei documenti accertandosi che siano pervenuti da tutti gli enti, siano regolarmente compilati e non manchino di nessuno degli allegati prescritti. Trasmetteranno senza indugio all'Intendenza Generale gli elenchi regolari in ogni loro parte, rinviando ai corpi per le rettifiche od il completamento quelli che non fossero regolarmente compilati od incompleti. 3° - La trasmissione dei documenti di morte per parte delle Intendenze dovrà essere fatta con appositi elenchi di trasmissione contenenti l'indicazione numerica dei corpi, reparti e servizi che hanno inviato gli elenchi, nonché l'indicazione nominativa di quegli enti per i quali viene fatta riserva d'invio. Dovrà assolutamente evitarsi l'invio promiscuo dei documenti di morte con gli elenchi dei feriti, tabelle delle perdite o qualsiasi altro documento». Le Intendenze d'Armata avrebbero dunque dovuto designare stabilmente un ufficiale per le incombenze relative ai documenti di morte, in modo tale da evitare il ripetersi dei rilievi contestati dall'Intendenza Generale: «a) elenchi e verbali incompleti e senza le firme dei compilatori, dei comandanti di corpo e dei testimoni; b) non sempre viene specificata la causa della morte e non viene apposta la precisa indicazione del documento che la comprova (atto di morte o verbale); c) talvolta vengono apposte nei documenti le indicazioni riferentisi alle morti per suicidio o per esecuzione di sentenza, indicazioni queste contrarie alle disposizioni della legge e del regolamento; d) gli elenchi pervengono talvolta con annessi gli estratti degli atti di morte che non vi devono essere, mentre invece mancano molte volte i verbali che è prescritto siano sempre uniti agli elenchi; e) qualche corpo invia solo i verbali senza gli elenchi; specialmente le unità sanitarie della Croce Rossa inviano spesso gli estratti degli atti di morte invece degli elenchi; f) talvolta pervengono modelli tracciati a mano dissimili da quelli a stampa, in modo che molte indicazioni relative ai decessi vengono omesse; g) molte volte manca l'indicazione del luogo della morte, fatto questo che costituisce nullità dell'atto di stato civile; h) spesso i nomi dei defunti, quelli dei testi, e le firme degli ufficiali che compilano e controfirmano i documenti non sono chiaramente leggibili, il che sarà un grave inconveniente quando si dovrà procedere alla trascrizione degli atti sui registri di stato civile del Comune competente». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – SEZIONE COMMISSARIATO, CIRCOLARE N. 2750 C di Protocollo, Zona di guerra, 14 ottobre 1915, OGGETTO: Documenti relativi ai morti in guerra, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Si trattava anche di provvedere alle dichiarazioni richieste dalla Corte dei conti per i decessi avvenuti per ragioni di servizio, circa le domande di pensioni privilegiate relative a quei militari che dalle notizie comunicate dalla Croce Rossa risultavano morti durante la loro prigionia in Austria. Di fronte ad una interrogazione parlamentare in tal senso presentata in aula dal deputato Micheli, il ministro in carica Morrone ebbe a fornire una risposta interlocutoria: «Per accordi interceduti tra il Ministero della guerra e quello degli affari esteri, gli atti di morte dei nostri militari, che risultano deceduti durante la prigionia in Austria, sono richiesti alle autorità austriache e trasmessi a noi per tramite dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. Tali atti di morte, però, non contengono sempre gli elementi necessari per poter stabilire se il decesso avvenne per causa di servizio e quindi se possa o meno spettare alla famiglia dei detti militari la pensione privilegiata. Il Governo, peraltro, sta studiando opportuni provvedimenti in proposito». (Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV – , Vol. (X), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 10 giugno 1916, p. 10839). Il problema delle comunicazioni circa i prigionieri militari italiani deceduti all'estero rappresentò, di fatto, una costante delle interrogazioni parlamentari, tanto che nel novembre del 1918, il nuovo ministro della guerra, Zupelli, in risposta ad una nuova interrogazione parlamentare dello stesso Micheli, che aveva chiesto se non vi fosse modo di ottenere che non si ritardassero da parte delle nazioni nemiche «di sei, otto e persino dieci mesi le comunicazioni dei decessi dei prigionieri di guerra» e che appena giunta la notizia ne fosse data comunicazione immediata alle famiglie dalle autorità competenti, «senza incomprensibili

si cercò di affrontare la questione del recupero e del trasporto delle salme dei combattenti caduti, sebbene essa troverà una soluzione compiuta solo alla fine della guerra¹³⁴. Nel dicembre, infatti del 1916, il deputato Gasparotto presentò una interrogazione al ministro della guerra «*Per sapere se non creda, a conforto e ad onore delle famiglie dei caduti sul campo, di dare disposizioni d'ordine generale per il ricupero e il trasporto delle salme dei nostri valorosi combattenti*». Il ministro Morrone rispose che fin dall'inizio della guerra, per ragioni di ordine materiale e morale, era stato posto assoluto divieto al trasporto delle salme da e per le zone di guerra. Questo divieto era stato esteso anche alle salme dei privati cittadini e, finché fosse durato lo stato di guerra, conveniva che esso fosse mantenuto senza consentire eccezioni di sorta: «*Al ricupero delle salme dei nostri valorosi combattenti, a dare alle salme stesse una degna sepoltura, compatibilmente con le esigenze delle operazioni, dei luoghi e dei momenti, hanno provveduto con ogni cura i comandi mobilitati. A conforto e ad onore delle famiglie dei caduti si è cercato di porre su ogni tomba segni duraturi di riconoscimento, perché le salme, possano, quando si voglia, essere rinvenute. Ora il servizio della identificazione e registrazione delle salme, inteso altresì a migliorare le tombe ed i camposanti in modo che abbiano aspetto decoroso in onore dei caduti, funziona regolarmente. A tale servizio sovrintendono appositi organi presso le intendenze d'armata ed un organo centrale presso le «Società Solferino e S. Martino¹³⁵, Ufficio*

ritardi», ebbe così modo di replicare: «*Per quanto riguarda il ritardo da parte delle nazioni nemiche, il Ministero degli affari esteri, a mezzo delle potenze protettrici, ha fatto far premure affinché i decessi dei prigionieri siano comunicati più sollecitamente. Da parte poi delle nostre autorità competenti tali comunicazioni non possono, appena giunte, essere senz'altro portate a conoscenza delle famiglie interessate, poiché essendo spesso incomplete ed errate, esse vanno sottoposte ad un accurato controllo, il quale importa indagini laboriose per la identificazione dei defunti. Dette indagini, se richiedono evidentemente del tempo, non possono però omettersi, servendo principalmente allo scopo di evitare dolorosi incidenti che deriverebbero da errate comunicazioni alle famiglie. Ad ogni modo si farà tutto il possibile per soddisfare contemporaneamente, nei riguardi del delicato servizio, alla duplice esigenza dell'esattezza e della sollecitudine*». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (XVI), 1^a Sessione – Documenti – Discussioni – Tornata del 22 novembre 1918, p. 17504.

¹³⁴ V. *infra* nel testo.

¹³⁵ Legata al patriottismo di carattere risorgimentale, nell'ottobre del 1916 la Società, attraverso un comunicato stampa che in seguito si tradusse in accordi formali con le autorità politiche e militari, si propose per accreditarsi come organismo di collaborazione, in forza dei compiti già espletati nei confronti dei caduti nelle guerre risorgimentali quale «*centro di ogni iniziativa, volta ad onorare i caduti nella guerra attuale, adottando i criteri dettati dal suo statuto e cioè, di ricordare degnamente i morti e di non dimenticare i superstiti*». Un comitato promotore avrebbe dovuto adoperarsi per la «*più sollecita possibile identificazione e registrazione dei luoghi di sepoltura degli italiani e dei nemici caduti nell'attuale guerra, per facilitare in seguito il lavoro di esumazione nel caso prevedibile della futura erezione di Ossari*» (Cfr. Società di San Martino e Solferino, *Una bella e patriottica iniziativa della Società di San Martino e Solferino*, 8 ottobre, 1916, Fondo L-3 Studi particolari, cart. 262 (già 264), fasc. 1, AUSSME). Il Comando dell'Intendenza generale assegnò alla Società anche la funzione di identificare le salme dei caduti e, a tale scopo, venne istituito un apposito ufficio militare, con sede a Brescia, incardinato nella Società stessa. Il compito di questo ufficio si sostanziava in una attività di coordinamento del lavoro compiuto dagli organi operativi delle rispettive Armate «*allo scopo di identificare, registrare e contrassegnare le salme dei caduti; curare la manutenzione dei cimiteri e delle tombe sparse; stabilire le modalità per applicare segni esteriori ed iscrizioni adatte sulle tombe; fornire gli stampati e i moduli necessari per tali pratiche*». Cfr. Memoriale della Società di San Martino e Solferino per S.E. l'Onorevole ministro dell'interno, *Per onorare e ricordare i gloriosi caduti dell'attuale guerra*, Istituto Pavoni, Brescia s.d., Fondo L-3 Studi particolari, cart. 262 (già 264), fasc. 1, AUSSME). Sulle disposizioni cui attenersi per inoltrare le comunicazioni alla Società, cfr. Regio Esercito Italiano, Intendenza Generale, *circolare 27900, oggetto: identificazione e registrazione delle salme dei militari morti durante l'attuale guerra, zona di guerra 16 ottobre 1916*, Fondo B-3, Intendenza Generale e Intendenza Armate 1913-1920, b. 21,

propaganda in Brescia». Disposizioni particolareggiate regolano il funzionamento del servizio, e stabiliscono il compito dei singoli organi, nonché il concorso che tutte le autorità militari e civili devono dare agli organi specialmente incaricati del pietoso ufficio»¹³⁶. Nessun riferimento particolare era stato fatto dunque dal ministro alle norme previste dal vigente Regolamento di polizia mortuaria¹³⁷.

2.2 Istruttoria e certificazione della morte

Nel febbraio 1916, quando il conflitto andava ormai assumendo caratteristiche sempre più aspre e cruente¹³⁸, le autorità governative furono indotte a rivisitare la disciplina circa l'istruzione intorno agli atti di morte¹³⁹. Sulla base delle disposizioni impartite,

fasc. 63, Elenco dei feriti della 3^a e 4^a Armata 11 giugno – 6 settembre 1915, AUSSME. Nel gennaio del 1918, l'Ufficio Militare presso la Società di Solferino e San Martino presentò una puntuale relazione all'Ufficio del Capo di Stato maggiore dell'Intendenza generale del Regio Esercito, nella quale riferiva circa l'andamento del servizio di identificazione e registrazione delle salme, nel corso dell'anno 1917. In quell'anno, infatti, l'ufficio dovette essere incrementato *«per non smarrire le tracce dei militari morti negli anni precedenti e soddisfare così i giusti desideri dei parenti, che volevano onorare la memoria dei loro cari perduti»*. Furono raccolti e identificati i nominativi di 92.495 caduti nelle diverse zone di operazioni militari, mentre dei ritardi vennero segnalati in ordine alla registrazione dei cimiteri sulle carte al 25/000: *«Questa è la parte del lavoro in cui questo Ufficio si trova maggiormente in arretrato. Presso le diverse Armate si segnano sulle carte i cimiteri e le tombe sparse, man mano che vengono visitati; siccome però diverse tombe sparse vengono soppresse e trasportate le relative salme nei cimiteri vicini, e così pure bene spesso s'aggiungono nuovi cimiteri a quelli già esistenti, obbligando ad introdurre frequentemente delle varianti nelle registrazioni, così vien ritardato l'invio a questo Ufficio delle carte in parola per evitare future correzioni»*. Il direttore dell'ufficio, inoltre, il colonnello Fisogni, segnalava infine nella relazione che *«il lavoro di sistemazione dei cimiteri era stato condotto con grande alacrità e molti sono quelli che hanno avuto un assetto più o meno completo. Essi però risentono della mancanza di unità d'indirizzo e della maggiore o minore buona volontà dei diversi Comandi nel concedere personale, materiali e mezzi per i necessaria adattamenti»*. Cfr. UFFICIO MILITARE PRESSO LA SOCIETÀ DI SOLFERINO E SAN MARTINO, BRESCIA 3 gennaio 1918, *RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO D'IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE SALME E DELLE SEPOLTURE DEI MILITARI MORTI NELL'ATTUALE GUERRA, DURANTE L'ANNO 1917*, Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME.

¹³⁶ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (X), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata dell'11 dicembre 1916, pp. 11516-11517.

¹³⁷ Cfr. *R. decreto numero 448 che approva il Regolamento di polizia mortuaria*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 14 settembre 1892, n. 215.

¹³⁸ Il 1916 si caratterizza come anno centrale del conflitto, nel quale maturarono eventi che si sarebbero poi sviluppati nel 1917, come l'intervento degli Stati Uniti e le rivoluzioni in Russia. Sul piano operativo e militare esso è connotato dalle più prolungate, sanguinose e non risolutive battaglie terrestri sia sul fronte franco-tedesco che sul fronte italiano, al punto da indurre la storiografia a parlare di *brutalizzazione dei soldati e cultura della guerra*. Sul punto, v. *amplius* Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, *La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento*, Einaudi, Torino 2002; Giuseppe Conti, "L'imbarbarimento della guerra", in *Il 1916. Evoluzione geopolitica, tattica e tecnica di un conflitto sempre più esteso*. Atti del Congresso di studi internazionali, Roma, 6-7 dicembre 2016, a cura di Stato Maggiore della Difesa, pp. 75 – 86.

¹³⁹ Cfr. decreto luogotenenziale n. 109, col quale è approvata l'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 38 del 16 febbraio 1916. Il provvedimento richiamava gli articoli 398, 399, e 400 del Codice civile e sostituiva le disposizioni contenute nell'appendice II al regolamento per il servizio in guerra – parte I – servizio delle truppe, approvato con R. decreto 10 marzo 1912. Il 26 dello stesso mese ne fu data formale comunicazione ufficiale anche nel Giornale Militare. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 13^a, 26 febbraio 1916, N. 122. – PUBBLICAZIONI MILITARI. – MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. – Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra. – (Pubblicazione n. 182) – Direzione generale leva e truppa). – 21 febbraio 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME. Il

durante lo stato di guerra, l'ufficio d'amministrazione di ogni comando o intendenza, cioè il Comando supremo, il Comando d'armata, di corpo d'armata e di divisione,

provvedimento fu varato a seguito di una proposta dell'Intendenza Generale del Regio Esercito e dopo preventivi accordi intervenuti con il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e, ovviamente, con il Ministero della guerra. La nuova *Istruzione* sostituiva completamente l'*Appendice II al Servizio in guerra parte I*. e modificava il diritto positivo vigente in materia di rettificazione degli atti di morte. L'andamento del servizio di stato civile, durante i primi nove mesi di campagna, aveva lasciato «molto a desiderare, talvolta per poca diligenza del personale incaricato della tenuta dei relativi documenti, più ancora però in dipendenza delle disposizioni dell'abrogata Istruzione, che mal si prestavano alle esigenze di celerità ed esattezza, che sono tuttavia necessarie in tale ramo di servizio, che tocca così da vicino gli interessi fondamentali dell'Istituto familiare e di quello della trasmissione della proprietà». Con la nuova istruzione, in sostanza, si intendeva «imprimere maggiore speditezza in tutto lo svolgimento del servizio [...]; raggiungere l'importantissimo scopo di far trascrivere subito sui registri di stato civile dell'ultimo domicilio dei defunti gli atti di morte dei militari deceduti in guerra, senza attendere la fine della campagna come era stabilito dalla precedente Istruzione». Ciò costituiva la più importante e sostanziale innovazione, ma affinché raggiungesse pienamente lo scopo e dispiegasse i suoi effetti occorreva che tutti i soggetti interessati fossero «compenetrati della necessità di inviare inappuntabilmente al Ministero ed ai Depositi, ogni quindici giorni, i verbali e gli estratti di morte, essendo ciò condizione indispensabile perché le nuove disposizioni abbiano la voluta efficacia in confronto degli interessi dei superstiti». Non meno importante, inoltre, era la novella prevista dalla normativa circa la rettificazione in via amministrativa degli atti di morte errati, una facoltà attribuita espressamente al Ministero della guerra che rispondeva alla necessità di poter disporre di uno strumento che riparasse prontamente agli errori materiali di trascrizione, che l'esperienza aveva dimostrato essere molto frequenti nello svolgimento sovente tumultuoso della guerra moderna. Infine, l'ultima innovazione, era «introdotta dal Formulario per la iscrizione degli atti di morte (allegato I dell'Istruzione), specialmente per quanto si riferisce all'indicazione delle morti per ferite in combattimento, per le quali ferite si devono sempre aggiungere le parole: per fatto di guerra» (l'innovazione formale di tale trascrizione prevista dal formulario rivestiva una enorme importanza sul piano giuridico – amministrativo e, in particolare, sotto il profilo relativo all'iter del riconoscimento del beneficio pensionistico di guerra. Di fatto, tale formulazione poneva fine alle equivoche formulazioni avallate dal Cadorna nel luglio 1915, che prestavano il fianco al caos interpretativo e davano luogo a pesanti contenziosi in sede di giudizio amministrativo: «D'ora innanzi sarà usata la dicitura " ucciso " per coloro che cadono in combattimento. Per coloro che decedono in seguito a ferite, sarà sempre detto " morto in seguito a ferite ", per distinguerli dai morti per malattie. D'ordine di S.M. il RE Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito L. CADORNA». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO, UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE Ordinamento e Mobilitazione, N° 1468 di PROTOCOLLO R.S., ADDI, 15 luglio 1915, OGGETTO: Distinzione tra " uccisi " e " morti ", ivi). Per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema era previsto che alla fine del mese di febbraio del 1916 fossero chiusi tutti i registri degli atti di morte tenuti dai vari enti mobilitati, comprendendovi i decessi che si fossero verificati fino «alle ore 24 del 29 febbraio 1916». Per la chiusura di questi registri, l'ufficiale incaricato della loro tenuta doveva adottare la seguente dizione: « " In seguito all'entrata in vigore della nuova – Istruzione intorno agli atti di morte in guerra – approvato con D.L. in data N., dichiaro chiuso il presente registro, contenente N. atti di morte, per ordine del Ministero della guerra in data 9 febbraio 1916». I registri così chiusi venivano subito e direttamente trasmessi alla Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra. Una volta chiusi e trasmessi i registri, tutte le unità mobilitate dovevano «impiantare un nuovo registro conforme al modello 146 della nuova Istruzione e cominciare ad iscrivervi i decessi che si verificheranno dall'ora zero del 1° Marzo 1916, con l'avvertenza che il primo atto di morte iscritto dovrà portare il numero successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel registro già chiuso. Per tutti i decessi verificatisi fino alle ore 24 del 29 febbraio i corpi, reparti e servizi invieranno con le norme consuete a questa Intendenza generale, per il tramite delle Intendenze d'armata, l'abolito elenco Mod. 148 con i relativi documenti annessi. Tale invio dovrà essere fatto con la massima sollecitudine, in modo che al 15 Marzo p.v. al più tardi, siano liquidate tutte le pratiche inerenti al vecchio sistema». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Sezione Commissariato, Zona di guerra, addì 17 febbraio 1916, N. 3913 di protocollo C.D., OGGETTO: Nuova Istruzione intorno agli atti di morte in guerra, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4ª Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

nonché l'Intendenza generale e le intendenze d'armata e anche ogni corpo di truppa, avevano l'obbligo di istituire i registri degli atti di morte e di nascita, rispettivamente *mod. 146-A e mod. 145* del catalogo, per iscriverci gli atti di morte e gli atti di nascita relativi ai militari e alle altre persone che ne facevano parte o ne dipendevano¹⁴⁰. Uguali registri dovevano essere tenuti per l'iscrizione degli atti di morte e di nascita che riguardavano il rispettivo personale e le persone che vi fossero addette o al seguito, da ogni battaglione autonomo o gruppo di artiglieria, da ogni compagnia alpini e da ogni sezione carabinieri e, in generale, da ogni reparto destinato nella formazione di guerra ad agire distaccato dal proprio corpo¹⁴¹. Gli ospedali da campo e le sezioni di sanità dovevano anch'esse tenere un uguale registro per iscriverci gli atti di morte delle persone ricoverate. Alle medesime registrazioni erano tenuti gli ospedali ordinari e i depositi di convalescenti eventualmente istituiti in territorio nemico occupato

¹⁴⁰ In dipendenza delle disposizioni contenute nella nuova *Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra*, il Ministero della guerra ritenne necessario regolare con criteri esatti ed uniformi l'iscrizione a matricola delle variazioni concernenti le morti avvenute in guerra. I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, mano mano che ricevevano gli estratti autentici degli atti di morte *mod. 146-B* e i verbali di decesso *mod. 147*, provvedevano affinché nei ruoli modello *63, 71-A e 71-B*, negli stati di servizio e nei fogli matricolari degli ufficiali, sottufficiali e truppa e degli impiegati civili, cui si riferivano i documenti, fossero iscritte le rispettive variazioni di decesso adottando le seguenti formule: "a) per coloro che siano deceduti in combattimento: *Morto in combattimento in* (indicare la località in cui ebbe luogo il combattimento, quale risulta dall'atto di morte e dal verbale *mod. 147*) *come da atto di morte iscritto al n. del registro degli atti di morte del.* (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) *li.* (data della morte); b) per coloro che siano deceduti nei luoghi di cura in seguito a ferite riportate per fatto di guerra: *Morto in* (indicare il luogo di cura, quale risulta dall'atto di morte) *in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte iscritto al n. del registro degli atti di morte del.* (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) *li.* (data della morte); c) per coloro che siano deceduti per malattia: *Morto per malattia in* (indicare il luogo di cura, quale risulta dall'atto di morte) *come da atto di morte iscritto al n. del registro degli atti di morte del.* (indicare il corpo incaricato della tenuta del registro) *li.* (data della morte). Le formule sostituivano quelle prescritte dai n. 220 della *tabella I* e 378 della *tabella II*, annesse al regolamento per le matricole. Per gli ufficiali e gli impiegati civili, le autorità militari, dopo aver comunicato alla Divisione matricole del Ministero con appositi elenchi *mod. 54* le variazioni di decesso iscritte sugli stati di servizio, continuavano a tenere questi documenti nei propri archivi allegandovi i relativi estratti *mod. 146-B* e verbali *mod. 147*. Per i sottufficiali e i militari di truppa invece (1^a, 2^a e 3^a Ct.), le autorità militari, dopo la iscrizione a matricola delle variazioni di decesso inviavano ai competenti distretti i fogli matricolari *mod. 59* insieme ai rispettivi estratti *mod. 146-B* e verbali *mod. 147*. Ricevuti i fogli matricolari con i relativi allegati, i comandi dei distretti iscrivevano sui ruoli matricolari le variazioni di decesso con le stesse formule e trasmettevano al Ministero divisione matricole mediante appositi elenchi, i fogli matricolari *mod. 59* dei sottufficiali e dei militari di truppa (1^a, 2^a e 3^a categoria). Nell'ottemperare alle disposizioni, i comandi dei depositi, dei centri di mobilitazione e dei distretti, davano la precedenza alla sistemazione della matricola degli ufficiali, dei sottufficiali di carriera e dei graduati di truppa e degli impiegati civili, considerato che per la istruttoria delle domande di pensione prodotte dalle famiglie dei militari di truppa deceduti in guerra che non rivestivano alcun grado, la Corte dei conti non esigeva di massima i relativi fogli matricolari. Per sistemare la matricola di quei militari e impiegati civili deceduti in guerra anteriormente al 1° marzo 1916, ma per i quali i comandi dei rispettivi depositi o centri di mobilitazione non avevano avuto modo di inscrivere a matricola le variazioni di decesso, il Ministero interessava le autorità militari affinché provvedessero alla compilazione di appositi elenchi conformi al modello annesso alla circolare. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 15^a, 11 marzo 1916, N. 153. – MATRICOLA. – Variazioni matricolari pei militari del R. esercito e gli impiegati civili addettivi, deceduti in guerra. – (Direzione generale leva e truppa). – 11 marzo 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME*.

¹⁴¹ Cfr. artt. 1-2, d.l.t. n. 109, cit.

dall'esercito¹⁴². Ogni frazione di truppa distaccata solo in via temporanea dal proprio corpo doveva tenere un registro provvisorio per iscriverci gli atti che interessavano lo stato civile del proprio personale e per le altre persone che vi fossero addette. Sul frontespizio di tale registro doveva essere trascritta in caratteri grandi la dizione «*Provvisorio*» e, al ritorno della truppa al corpo o reparto dal quale era stato distaccato, il registro doveva immediatamente essere rimesso al comandante per essere da questi allegato ai documenti del registro principale¹⁴³. I registri degli atti di morte e di nascita, secondo la durata della campagna, potevano essere formati ciascuno da uno o più fascicoli. Essi dovevano essere numerati progressivamente pagina per pagina e vidimati in ciascun foglio: i registri redatti dagli uffici d'amministrazione di ogni comando o intendenza dai rispettivi capi di stato maggiore o comandante di corpo; quelli invece redatti dai battaglioni autonomi o gruppi di artiglieria dai rispettivi comandanti di battaglione, gruppo, compagnia o frazione di truppa; i registri, infine, redatti negli ospedali da campo e nelle sezioni di sanità, dovevano essere vidimati dai rispettivi medici direttori¹⁴⁴. Redatti in carta libera, i registri degli atti di morte e di nascita dovevano essere tenuti con la maggior chiarezza e precisione possibile, senza cancellature o abrasioni di sorta¹⁴⁵. Le funzioni di ufficiale dello stato civile per la tenuta dei registri erano affidati all'ufficiale di amministrazione o a chi era chiamato a farne le veci in servizio presso i corpi, i comandi, le intendenze, gli ospedali, le sezioni di sanità, nonché presso i battaglioni autonomi o reparti equivalenti, mentre erano invece affidati al rispettivo comandante o capo ufficio, ovvero ad un ufficiale a tale scopo delegato, presso le frazioni di truppa ed uffici che non avevano un ufficiale incaricato dell'amministrazione. Gli atti dovevano essere iscritti sul relativo registro secondo il numero d'ordine progressivo e senza alcuna interruzione tra l'uno e l'altro numero. Tanto la data dell'iscrizione quanto l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte, o della nascita, o qualunque altro dato, dovevano essere espresse non in cifre numeriche, ma tutte in lettere alfabetiche. Nel riempire a penna i vani della modulistica, non dovevano

¹⁴² Parallelamente al registro degli atti di morte, veniva impiantato, anche per i treni e le navi ospedale, il *Registro dei defunti*. Compilato sulla scorta del *Regolamento del Servizio Sanitario in guerra, parte II (n. 38 e 49) – N. 476 del Catalogo (R. 1915)*, questo registro serviva per gli ospedali militari e le infermerie di presidio, ed in tempo di guerra anche per gli ospedali da campo e gli altri congeneri stabilimenti sanitari di campagna. Esso doveva essere tenuto con la massima precisione, senza cancellature e raschiature, e con le date dei decessi trascritte interamente in lettere. Alla fine di ogni trimestre il registro veniva verificato e firmato dal direttore dello stabilimento. Le iscrizioni nel registro venivano effettuate sulla scorta dei *biglietti d'entrata* presso gli stabilimenti sanitari di campagna, per mezzo dei libretti personali dei defunti e delle deposizioni dei compagni. Per gli sconosciuti, nella colonna numero 4 del registro, venivano annotati, ove possibile, i contrassegni personali. Nella colonna 7 del registro, invece, venivano indicate le malattie o ferite cui si attribuiva il decesso, giusta la dichiarazione che ne faceva il medico di guardia. Se il deceduto aveva fatto testamento, di esso se ne faceva menzione nella colonna numero 10 del registro, usando la formula «*Ha fatto testamento lì.....rogato N.N. notaio in.....*», oppure con altra formula equivalente. I militari che venivano trasportati cadaveri negli ospedali, a bordo dei treni o delle navi ospedale, erano anch'essi annotati sul registro, facendo cenno della speciale circostanza di trasporto nell'apposita colonna numero 10. Per i decessi che avvenivano in seguito a ferite o a malattie, specialmente contagiose, che si potevano ritenere contratte per causa di servizio, sempre nella colonna 10 del registro venivano iscritte tutte quelle annotazioni che potevano servire a constatare i fatti sui quali avessero più tardi a trovare fondamento i diritti conferiti dalle leggi ai parenti dei defunti. Cfr. C.R.I. TRENI OSPEDALI, fasc. TRENO ATTREZZATO N. 30 – UFFICIO DI MAGGIORITA', *Registro dei defunti dal 28 novembre 1918 al 10 febbraio 1919*, AAO - COGOC.

¹⁴³ Cfr. artt. 3-4, d.lt. n. 109, cit.

¹⁴⁴ Cfr. art. 5, d.lt. n. 109, cit.

¹⁴⁵ Cfr. art. 6, d.lt. n. 109, cit.

essere fatte abbreviazioni e dovevano essere evitate le cancellazioni e le postille. In caso di necessità, le cancellazioni dovevano essere effettuate in modo che comunque potesse leggersi quanto era stato cancellato, mentre le postille potevano essere recate non in margine, ma ai piedi dell'atto e prima delle firme, dopo le quali non era lecito aggiungerne altre. Ogni atto, oltre che dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro, doveva essere firmato dalle persone che attestavano la morte o la nascita. Nel caso di estratti di atti di morte, era invece sufficiente che i medesimi fossero firmati dall'ufficiale che compilava l'estratto, con il visto della persona chiamata alla legalizzazione formale dell'atto stesso, identificato nel comandante di corpo o frazione di corpo, o capo ufficio¹⁴⁶. Negli atti non potevano essere inserite ulteriori annotazioni, se non quelle prescritte. I testimoni richiesti per la redazione degli stessi dovevano essere scelti, per quanto possibile, tra i maschi e tra i maggiorenni. Nei casi di morte violenta non causata da un fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o in case d'arresto, o ancora per esecuzione di sentenza di morte¹⁴⁷, nessuna menzione di tali circostanze veniva effettuata nei registri. Nel caso di morte violenta, e quando le circostanze lo consentivano, non si faceva luogo alla tumulazione del cadavere, prima che l'autorità giudiziaria avesse proceduto agli adempimenti di competenza¹⁴⁸. Mano a mano che venivano riempiti, i fascicoli dei registri, custoditi in un luogo sicuro e posto sotto chiave, venivano immediatamente chiusi con la dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta dei registri. Dalla dichiarazione doveva constare il numero degli atti in

¹⁴⁶ Cfr. artt. 7-8, d.lt. n. 109, cit. Nel 1917, la Croce Rossa Italiana ebbe la facoltà di ricevere dalle omologhe organizzazioni straniere gli atti di morte riguardanti i militari prigionieri o caduti sul campo. Delle firme presenti in tali atti la legalizzazione poteva essere fatta dagli ufficiali della stessa Croce Rossa in Italia, se queste firme appartenevano a delegati di Croci Rosse straniere e fossero conosciute dall'ufficiale legalizzante. Gli atti di morte ricevuti e legalizzati dovevano essere trasmessi dalla Croce Rossa Italiana al Ministero della guerra o a quello della marina, a seconda che si trattasse di militari dell'esercito o dell'armata, i quali avevano l'obbligo di curarne l'invio al competente ufficio di stato civile per la relativa trascrizione. Sul punto, cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1350 circa l'autorizzazione da parte della Croce Rossa Italiana di ricevere da quelle straniere gli atti di morte dei militari prigionieri o caduti sul campo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 settembre 1917, n. 210.

¹⁴⁷ E' questo il caso delle fucilazioni a seguito di sentenze pronunciate dal Tribunale Straordinario di Guerra, in forza delle quali il procedimento burocratico e amministrativo muoveva dalla formale constatazione della morte resa in carta semplice e senza ulteriori formalità dall'ufficiale medico: «**DICHIARAZIONE DI MORTE.** Dichiaro io qui sottoscritto tenente medico Forti Salvatore che il soldato del 34° Battaglione genio 15^a compagnia Peluso Domenico, da me visitato, è morto per colpi di arma da fuoco. Boneti, 25 settembre 1917. [firmato] **IL TENENTE MEDICO**». La dichiarazione di morte veniva poi certificata direttamente dal Comandante della Compagnia: «1° Regg. Genio 15^a Comp.^a M.M. Si dichiara che il Soldato Peluso Domenico al N. 5070 di Matricola – Distretto 27 nativo di Caivano (Napoli) figlio di Nunziantè e di Anna Russo veniva fucilato alla schiena previa degradazione in seguito a sentenza del Tribunale Straordinario di Guerra del giorno venticinque settembre millenovecentodiciassette alle ore tredici e minuti dieci, in territorio occupato (quota 208 sud). Zona guerra, li 3 ottobre 1917 [firmato non leggibile] **IL COMANDANTE LA COMP.**». Per il tramite gerarchico le carte venivano inoltrate al Ministero della Guerra – Direzione Generale Leva e Truppa – Divisione Matricole – Ufficio Stato Civile, che trasmetteva a sua volta la certificazione del decesso del militare al Comune sede di residenza del caduto, il quale, una volta trascritto nei registri di Stato Civile l'atto di morte del soldato senza averne indicato la causa, ne forniva riscontro al Ministero della guerra. Cfr. **MINISTERO DELLA GUERRA – DIVISIONE MATRICOLE – SEZIONE STATO CIVILE**, Fasc. N. 377061 Anno 1917, Soldato Peluso Domenico del 34° Battag. Genio- 15^a Comp., N. 35 Sett. 1917 Sentenza Tribun. Guerra 23° Corpo d'Armata, Caduti Prima guerra mondiale, AAO - COGOC. Fascicolo composto di 5 carte, camicia del fascicolo inclusa, delle quali una manoscritta. La carta n. 5, dattiloscritta, reca in calce sul margine destro, vergata in lapis di colore rosso, la seguente dizione: «*Fucilato*», seguita dall'annotazione del numero della sentenza del Tribunale Straordinario di Guerra: «*sent. n. 376983*».

¹⁴⁸ Cfr. artt. 9-10, d.lt. n. 109, cit.

ciascun fascicolo contenuti e doveva essere aggiunta ad ogni fascicolo una rubrica degli atti per ordine alfabetico. I fascicoli venivano poi trasmessi direttamente in piego raccomandato alla Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra, per essere conservati nei suoi archivi¹⁴⁹. Il primo atto iscritto nel nuovo fascicolo doveva portare il numero successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel fascicolo precedente. In caso di scioglimento del corpo o reparto, i fascicoli in corso venivano chiusi e trasmessi al Ministero con le stesse modalità¹⁵⁰. Rispetto ai decessi non avvenuti sul campo di battaglia e, in particolare, presso i luoghi di cura, compresi gli stabilimenti sanitari militari, essi dovevano essere iscritti a cura dell'ufficiale di amministrazione sul registro degli atti di morte, desumendo i dati relativi allo stato civile del militare deceduto dal biglietto d'entrata; l'atto di morte doveva essere sottoscritto dall'ufficiale di amministrazione, nonché dall'ufficiale medico che aveva in cura il deceduto o da quello che aveva proceduto alla ricognizione del cadavere e doveva infine essere vidimato dal medico direttore. Entro le 24 ore, dopo aver eseguito la tumulazione¹⁵¹, l'ufficiale di

¹⁴⁹ Era data facoltà ai ministri della guerra e della marina di procedere alla correzione degli atti di morte dei militari in campagna e delle persone impiegate al seguito delle armate, nonché dei militari del corpo reale equipaggi, prima che tali atti fossero stati trascritti nei registri dei comuni competenti, ai sensi dell'art. 400 del codice civile. Quando fosse stata eseguita la trascrizione, la rettificazione degli atti stessi aveva luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del codice civile, 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *GIORNALE MILITARE UFFICIALE*, Dispensa 11^a, 12 febbraio 1916, N. 105. – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. – MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. – *Decreto luogotenenziale n. 108, avente valore di legge, che dà facoltà ai ministri della guerra e della marina di correggere gli atti di morte dei militari in campagna.* (Direzione generale leva e truppa). – 27 gennaio 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME.

¹⁵⁰ Cfr. art. 11, d.l.t. n. 109, cit. Ancora nel giugno del 1918, la Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra ritenne opportuno rammentare che la competenza a redigere gli atti di morte dei militari in campagna ricadeva direttamente sui corpi, i servizi e i reparti, e non in capo al municipio nella cui sede territoriale l'unità militare era di stanza. Tutte indistintamente le unità sanitarie mobilitate erano dunque sempre tenute a redigere gli atti di morte, inscriverli sui propri registri e ad inviare a cadenza quindicinale gli estratti al Ministero della guerra, anche nel caso in cui le unità sanitarie si fossero trovate a funzionare con carattere provvisorio nel territorio di un comune. Per le stesse ragioni di competenza diretta, gli ospedali territoriali o di riserva dovevano «*invece astenersi dal compilare gli atti di morte in parola, limitandosi a fare la denuncia al sindaco del comune in cui il decesso è avvenuto, nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 388 del codice civile*». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI – *GIORNALE MILITARE UFFICIALE*, Dispensa 31^a, 7 giugno 1918, N. 354. – *DISPOSIZIONI VARIE. – Atti di morte per le truppe in campagna.* – (Direzione generale leva e truppe). – 5 giugno 1918, pp. 586-587, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME.

¹⁵¹ I caduti venivano sepolti o nei cimiteri o in aperta campagna, secondo puntuali prescrizioni stabilite dal regolamento del servizio in guerra e dalle precauzioni suggerite dagli ufficiali medici in relazione alle speciali circostanze dei fatti d'arme occorsi. Di norma, le fosse d'inumazione dovevano essere scavate in un sito lontano dall'accampamento, dagli stabilimenti sanitari e dall'abitato e, sempre quando era possibile, dovevano essere scavate in un terreno secco permeabile, in modo che l'aria e le falde acquifere non avessero a risentirne. Le fosse dovevano essere proporzionate per grandezza e profondità al numero dei cadaveri che si intendeva collocare, il quale, in linea di massima, non doveva superare il numero di dieci. Quando la natura del terreno non permetteva di dare alle fosse una conveniente profondità, i cadaveri venivano prima coperti da uno strato di calce e quindi dalla terra ben calcata e compressa sul corpo del caduto, fino a che fosse risultato al di sopra delle fosse un rialzo di circa un metro di altezza, da ricoprirsi, ove fosse stato possibile, di zolle erbose. Se non venivano emanate disposizioni speciali e se non veniva adibito alla tumulazione dei cadaveri del personale appositamente comandato per questo particolare servizio, le tumulazioni dei cadaveri sul campo di battaglia dovevano essere eseguite, in ogni divisione o minore trazione di truppa distaccata, previo ordine del rispettivo comandante, per mezzo di drappelli di truppa a tale scopo comandati, possibilmente in modo che ogni corpo avesse a provvedere ai

amministrazione doveva trasmettere al corpo o frazione di corpo, o comando cui il militare deceduto apparteneva, l'estratto autentico dell'atto di morte conforme al *mod. 146-B*, vidimato dall'ufficiale medico incaricato della direzione dell'ospedale o della sezione di sanità. Il corpo, la frazione di corpo o il comando, appena ricevuto l'estratto autentico, lo faceva inscrivere sul proprio registro dal rispettivo ufficiale a ciò delegato¹⁵². I decessi dei militari non avvenuti nei luoghi di cura, né sui campi di battaglia, venivano iscritti a cura degli ufficiali incaricati sul registro degli atti di morte del comando del corpo, o reparto del corpo, cui l'individuo apparteneva, osservando le medesime prescrizioni indicate per i decessi avvenuti nei luoghi di cura. Nel caso di una frazione distaccata solo temporaneamente dal proprio corpo, il comandante la frazione era tenuto a trasmettere entro le 24 ore al comandante del corpo un estratto autentico dell'atto di morte, corredato di tutte le indicazioni e dei documenti o dei titoli esistenti relativi. Il comandante di corpo provvedeva successivamente alla trascrizione dell'estratto dell'atto di morte nel registro tenuto dal corpo stesso. Le norme dovevano essere osservate anche nei casi di decessi di persone appartenenti agli eserciti alleati o all'esercito nemico. In tal caso, gli estratti degli atti di morte venivano trasmessi per via gerarchica al Comando supremo dell'esercito, il quale ne curava la trasmissione alle autorità dell'esercito alleato o nemico¹⁵³, sempre che si trattasse di salme note e

propri caduti. Le tumulazioni, precedute sempre dalla ricognizione della realtà della morte e della identità personale del deceduto, dovevano essere sorvegliate per quanto possibile dagli ufficiali medici dei rispettivi corpi. I drappelli comandati per la tumulazione dei cadaveri ne raccoglievano anche le armi, le munizioni, gli oggetti di equipaggiamento e gli effetti di vestiario non indossati. Per tale ragione, i drappelli erano seguiti da carrette da battaglione o da carri requisiti. Gli oggetti di valore venivano custoditi dall'ufficio di amministrazione del corpo; gli oggetti di vestiario venivano versati al più vicino magazzino vestiario, mentre le armi al più vicino magazzino di artiglieria. Sul punto, cfr. art. 86, *Tumulazioni dei morti*, Foglio di supplemento alla "Gazzetta Ufficiale" di martedì 22 giugno 1915, n. 156, *GENERALITA' del servizio in guerra, organizzazione e funzionamento dei servizi* (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 21 maggio 1915). Il Ministero delle poste e telegrafi dispose affinché gli uffici postali dessero corso *in esenzione di tasse*, ai pieghi raccomandati coi quali i depositi dei corpi spedivano ai sindaci gli oggetti appartenenti ai militari morti o dispersi in guerra, per la consegna alle rispettive famiglie. Per la spedizione degli oggetti di un certo volume che secondo i regolamenti non potevano essere spediti che nella forma dei pacchi postali e ferroviari, valevano le norme di cui al Capo II della "Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare", considerando tali robe alla stregua degli abiti civili delle reclute e dei richiamati per mobilitazione. Di preferenza, dovevano essere utilizzati pacchi postali, perché di facile recapito. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *GIORNALE MILITARE UFFICIALE*, Dispensa 23^a, 15 aprile 1916, N. 243. – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. – *Spedizione degli indumenti ed oggetti dei militari caduti in guerra*. – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) – 21 aprile 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME.

¹⁵² Cfr. art. 12, d.lt. n. 109, cit.

¹⁵³ Cfr. artt. 13-14, d.lt. n. 109, cit. Già dal dicembre del 1915 il Comando supremo aveva richiamato l'Intendenza generale, i Comandi d'Armata e le Intendenze d'Armata ad ottemperare agli atti amministrativi connessi ai caduti dell'esercito nemico: «Questo Comando ha già avuto occasione colla sua circolare N. 5289 del 7 ottobre di richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità sulla necessità di ottemperare alle prescrizioni relative agli atti di morte dei militari dell'esercito nemico deceduti nei nostri stabilimenti sanitari o inumati sul campo di battaglia dalle nostre truppe. E' però da ritenere che non tutti si siano reso esatto conto dell'importanza che dal punto di vista sociale ha l'osservanza di tali prescrizioni, perché il numero di estratti degli atti di morte di militari nemici morti sul campo di battaglia fino ad ora pervenuti a questo Comando è oltremodo esiguo. E pertanto questo Comando, mentre ritiene urgente ricordare ancora una volta che anche per cadaveri di individui appartenenti all'esercito avversario la constatazione di morte deve essere fatta nei modi prescritti per i militari del nostro esercito, coi dati che si possono raccogliere, redigendo appositi verbali da rimettere, per via gerarchica al

identificate¹⁵⁴. Più articolata e complessa era la constatazione della morte avvenuta sul campo di battaglia, la quale, mediante l'identificazione personale del militare deceduto, veniva effettuata, sempre che possibile, da ufficiali medici o, in mancanza di questi, da parte dei soggetti preposti alla tumulazione dei caduti. La constatazione della morte si fondava su precisi elementi clinici di riferimento: in primo luogo, la morte era considerata certa quando il cadavere presentava la cavità toracica o quella addominale largamente aperta, con vasta lesione delle viscere o altre ferite di tale entità da non poter essere considerate compatibili con la vita, anche a giudizio di persone estranee all'arte medica; in secondo luogo, quando non si riscontravano tali circostanze, i segni della morte reale dovevano presentare il tessuto cutaneo scolorito, la faccia cadaverica, la colorazione giallastra della palma delle mani o della pianta dei piedi, il raffreddamento del corpo, l'abolizione assoluta di ogni movimento, l'arresto completo della respirazione e dei battiti del cuore, la dilatazione ed immobilità assoluta della pupilla, l'appannamento della cornea, la rigidità delle membra e la presenza di macchie lividastre alle regioni laterali del ventre, verso gli inguini¹⁵⁵. Le persone che procedevano alla constatazione della morte dovevano raccogliere dai cadaveri il piastrino di riconoscimento¹⁵⁶ e il libretto personale. In mancanza di questi elementi, dovevano togliere da un capo del corredo come i pantaloni, le mutande o la camicia, la cifra indicante il numero di matricola del caduto. Nel caso in cui l'individuo fosse stato completamente nudo e non riconosciuto, ovvero irricognoscibile da coloro che ne constatavano la morte o da quelli che procedevano alla tumulazione, dovevano raccogliersi i contrassegni personali più importanti, come il colorito dei capelli, degli occhi, segni apparenti sul volto o sulla persona, tali da denotare cicatrici o deformità che potevano servire da indizio per far riconoscere in seguito, con il confronto di altri documenti, l'identità del tumulato. Quando possibile, doveva darsi luogo alla fotografia

Comando Supremo, Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, invita i Comandi delle grandi unità a voler disporre perché tali norme non siano trascurate dai corpi e riparti e servizi dipendenti ai quali spetta di provvedere in proposito. IL SOTTOCAPO DI S.M. DELL'ESERCITO C. PORRO». Cfr. REGIO ESERCITO ITALIANO – COMANDO SUPREMO – UFFICIO DEL CAPO DI S.M. – Ufficio Ordinamento e Mobilitazione, N° 9966 di protocollo, 30 dicembre 1915, OGGETTO: Estratti degli atti di morte di soldati dell'esercito nemico, Fondo B-3 INTENDENZA Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

¹⁵⁴ «Il Comando Britannico ha comunicato al Superiore Ministero che vari militari e marinai britannici morti durante la Guerra sono stati seppelliti in cimiteri di diverse località del Regno senza che di ciò sia stato informato l'Ufficio di Stato Civile del Comando medesimo. Allo scopo di raccogliere la lista completa dei militari e marinai britannici morti durante la guerra e seppelliti in Italia, oltre quelli che giacciono nei loro cimiteri si prega la S.V. di far conoscere se nel cimitero di codesto Comune vennero inumate salme di militari o marinai britannici e, in caso affermativo di indicarne i nomi». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO VI. – N. 6-7, 16 Marzo – 15 Aprile 1919, 45. *Ricerca di salme di militari e marinai britannici (Circolare del Prefetto di Salerno 15 marzo 1919 n. 4789 diretta ai Sindaci)*, pp. 86-87.

¹⁵⁵ Cfr. art. 15, d.lt. n. 109, cit.

¹⁵⁶ All'inizio del 1916, allo scopo di facilitare il riconoscimento dei caduti, il piastrino di riconoscimento in zinco che recava la dicitura del cognome e nome, distretto militare, classe, categoria e numero di matricola, venne sostituito dalla medaglia metallica di riconoscimento, di forma rettangolare, che doveva essere tenuta al collo mediante il legaccio di un cordoncino robusto, recante al suo interno i dati anagrafici identificativi del soldato corredati dalla indicazione delle vaccinazioni effettuate. Lo stesso criterio venne adottato anche per gli ufficiali superiori e inferiori. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *Circolare n. 2400, 8 febbraio 1916*, Ministero della Guerra, Circolari 1915-1919, fasc. 1915-1918-1919, AUSSME; Ministero della Guerra, *Circolare n. 10350, 31 luglio 1916*, Ministero della Guerra, Circolari 1915-1916-1917-1918, fasc. Ministero, AUSSME.

dei cadaveri non identificati¹⁵⁷. Dei decessi constatati veniva redatto da parte di chi procedeva alla constatazione un apposito verbale *mod. 147*, il quale veniva firmato dall'ufficiale che lo redigeva e, per ogni individuo, dall'ufficiale medico che aveva accertato la morte, nonché da due testimoni che avevano eseguito la tumulazione o assistito ad essa. Quando non era intervenuto l'ufficiale medico, era sufficiente la dichiarazione e la firma dei due testimoni. Se, per circostanze eccezionali, non era possibile raccogliere le due testimonianze, era considerata valida la sola dichiarazione e la firma dell'ufficiale medico. Ai verbali venivano annessi, come documenti in appoggio, gli oggetti raccolti sui cadaveri e le fotografie nel caso fossero state eseguite. Dovevano essere sempre compilati tanti verbali distinti per quanti erano i corpi e i reparti dei corpi ai quali i caduti appartenevano. La constatazione della morte veniva fatta con i dati che era possibile raccogliere anche per i cadaveri di militari appartenenti all'esercito alleato o a quello nemico, per i quali dovevano essere redatti appositi verbali. Se la tumulazione dei cadaveri avesse avuto luogo in qualche cimitero e fosse stata necessaria una notificazione alle autorità locali, questa veniva effettuata secondo le formalità determinate dalla legislazione della comunità locale. Dopo un fatto d'arme, riordinate le truppe, i comandanti di compagnia, di squadrone, di batteria o qualunque frazione di truppa isolata, erano tenuti a farsi rendere esatto conto dai rispettivi ufficiali, sottufficiali, e caporali, dello stato della forza e del nome degli individui mancanti¹⁵⁸, e quindi ciascun comandante, chiamando a sé per ogni mancante almeno due testimoni, doveva accertare, se possibile, dipendentemente dalla deposizione di questi, la causa dell'assenza, cioè se per morte, per prigionia o altra causa¹⁵⁹. Per gli individui mancanti,

¹⁵⁷ Cfr. art. 16, d.l.t. n. 109, cit.

¹⁵⁸ Lo *status* giuridico - matricolare di caduto non deve essere confuso con quello di *disperso*, intendendo per tale il disertore, il prigioniero o qualsiasi soldato ufficialmente resosi irreperibile. Tale *status*, infatti, prevedeva l'iscrizione dello scomparso nell'elenco dei dispersi che per qualsiasi ragione fossero risultati assenti alla chiamata dell'appello, ma dei quali non si era stati in grado di accertare la morte, ovvero l'allontanamento dal corpo o reparto d'appartenenza per ferite o malattie. Cfr. Intendenza Generale, *Comunicazioni delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra, circolare n. 28387. Norme per l'applicazione della circolare 800 G.M. 1917, zona guerra 13 aprile 1918*, Fondo B-3 Intendenza generale e Intendenza armate, b. 3, fasc. Elenco perdite III Armata 1915, IV Armata 1915, AUSSME. Nel luglio del 1918, fu stabilito dal Ministero della guerra che le variazioni matricolari che occorre per stabilire il diritto o meno al riconoscimento della campagna di guerra escludevano tuttavia il tempo trascorso in un luogo di cura, il quale non doveva essere computato come servizio utile relativo alla campagna di guerra stessa. Per i militari che fossero risultati dispersi negli avvenimenti di ottobre e novembre del 1917, i corpi di appartenenza, qualora non avessero avuto modo di specificare i fatti d'arme in cui i militari erano scomparsi, potevano limitarsi ad apporre, nella dichiarazione di irreperibilità la seguente indicazione: «*prese parte agli avvenimenti che si svolsero nell'ottobre (o nel novembre) del 1917*». Per i militari deceduti negli ospedali, invece, che già funzionavano nel territorio invaso dal nemico, l'iscrizione a matricola della variazione di morte poteva essere effettuata, in mancanza del regolare atto di morte dell'ufficio di stato civile, e quando comunque esisteva una dichiarazione o un avviso di decesso, anche sulla semplice base di questi ultimi documenti. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 37^a, 12 luglio 1918, N. 436 – *MATRICOLA – Variazioni e documenti matricolari*. – (Direzione generale leva e truppa) – 10 luglio 1918, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME.

¹⁵⁹ Al riordinarsi delle truppe, dopo ciascun combattimento, ogni compagnia, squadrone o batteria compilava una tabella per dimostrare le perdite subite in uomini, cavalli e materiali, e la rimetteva al comando del reggimento o distaccamento. Ricevute le tabelle dalle compagnie, ogni comando di reggimento o di distaccamento autonomo formava la tabella delle perdite dell'intero reparto, riportandovi e riepilogandovi i dati risultanti da quelle, e le trasmetteva allo stato maggiore della rispettiva divisione. La tabella doveva essere conforme al *mod. N. 142 del Catal. (R. 1915) – Regolam. di Servizio in Guerra (N° 27 Parte I)*. Cfr. 3° REGG. BERSAGLIERI 25° BATT. Bersaglieri, *Tabella complessiva delle perdite*

dei quali sarebbe stata attestata la morte, i comandanti redigevano per ogni corpo o reparto cui i militari appartenevano il verbale *mod. 147*, che, previa lettura, veniva firmato da coloro che avevano deposto e dunque sottoscritto dal comandante stesso¹⁶⁰. I comandanti e gli ufficiali delle sezioni di sanità trasmettevano poi direttamente i verbali ai rispettivi capi di corpo, frazione di corpo o stato maggiore, al quale era indicato appartenere il deceduto. I comandanti delle frazioni di truppa temporaneamente distaccate dal proprio corpo iscrivevano l'atto di morte sul proprio registro provvisorio e trasmettevano i processi verbali al corpo o reparto da cui erano distaccati insieme al relativo estratto di morte. I verbali riguardanti il nemico e gli alleati venivano fatti a loro volta pervenire per la via gerarchica al comandante supremo, che a sua volta ne curava la trasmissione alle autorità interessate, come per gli estratti degli atti di morte. Il comandante di corpo o frazione di corpo o capo di stato maggiore, sulla scorta dei verbali e dei ruolini relativi al proprio personale e ad ogni altra indicazione che riusciva a procurarsi in proposito, accertava la filiazione, l'età e la patria dei caduti e faceva quindi eseguire la debita iscrizione sul registro degli atti di morte dall'ufficiale incaricato della tenuta del medesimo. Nel caso che uno stesso individuo risultasse compreso sopra due distinti verbali, nell'atto di morte si faceva menzione di entrambi i documenti. I verbali ricevuti dovevano quindi essere direttamente inviati alla Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra, insieme con gli estratti *mod. 146*¹⁶¹. Gli estratti degli atti di morte *mod. 146*, nonché i rispettivi verbali *mod. 147*, correlati alla tenuta dei registri degli atti di morte tenuti da tutti i corpi e reparti di corpo, stati maggiori, ospedali e sezioni di sanità, dovevano essere inviati il 1° e il 16 di ogni mese, direttamente alla Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra, con un apposito elenco di trasmissione, in piego raccomandato. Essi dovevano essere relativi alla quindicina precedente e ricevuti nel fascicolo in corso. Copie degli stessi documenti dovevano essere inviate, a cadenza quindicinale e con le medesime modalità, ai depositi o centri di mobilitazione, cui appartenevano i militari deceduti. Il Ministero della guerra provvedeva direttamente per l'esecuzione del disposto dell'articolo 400 del Codice civile, nel senso che trasmetteva ai Comuni dell'ultimo domicilio dei militari caduti gli estratti *mod. 146* inviati dalle unità mobilitate. Parimenti, su domanda motivata dai competenti ufficiali dello stato civile o di altra autorità, il Ministero della guerra era autorizzato a rilasciare estratti dai fascicoli custoditi nei suoi archivi. Qualora gli estratti da rilasciare si fossero riferiti ad atti iscritti in fascicoli in corso o comunque ancora esistenti presso le unità mobilitate, il Ministero, su istanza ugualmente motivata dei competenti ufficiali dello stato civile o di altre autorità, ne faceva richiesta agli ufficiali incaricati della tenuta dei registri dello stato civile. La partecipazione ai parenti delle morti constatate presso le unità mobilitate erano invece rinviate ad altro provvedimento da emanarsi a cura dello stesso Ministero della guerra¹⁶². Il Ministero della guerra aveva

sofferte dal suddetto nel fatto d'armi avvenuto il 13 Febbraio 1916, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 *Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917*, AUSSME.

¹⁶⁰ Cfr. artt. 17-21, d.lt. n. 109, cit.

¹⁶¹ Cfr. artt. 22-24, d.lt. n. 109, cit.

¹⁶² Cfr. artt. 25-27, d.lt. n. 109, cit. In risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dal deputato Micheli, il ministro della guerra Morrone ebbe modo di illustrare le modalità di comunicazione alla Corte dei conti delle dichiarazioni di morte per ragioni di servizio o meno, la cui mancanza negli incartamenti della Corte stessa costituiva motivo ostativo per la corresponsione alle famiglie e ai congiunti del caduto della pensione privilegiata: «*La documentazione delle domande di pensioni, per quanto riguarda la prova della morte per causa di servizio, viene già da qualche tempo eseguita con la massima sollecitudine, e ciò*

facoltà di procedere alla correzione degli errori incorsi negli atti, prima della loro trascrizione nei registri del comune competente¹⁶³. Il provvedimento formalizzava anche la revisione delle forme testamentarie dei soldati impegnati al fronte. Il testamento infatti dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito poteva essere ricevuto da un ufficiale superiore o generale in presenza di due testimoni. Il testamento dei militari che appartenevano a corpi o posti distaccati dall'esercito poteva anche essere ricevuto da un capitano o altro ufficiale inferiore che avesse il comando¹⁶⁴, ai sensi dell'articolo 799 del Codice civile. Se il testatore era ammalato o ferito, il testamento poteva essere ricevuto anche dall'ufficiale medico di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito per i casi ordinari. I testimoni maschi o femmine, presenti al ricevimento dei testamenti, dovevano essere maggiorenni di ventuno anni e possibilmente cittadini del Regno, ovvero stranieri in esso residenti, e non essere interessati ai contenuti dell'atto. Il testamento doveva essere redatto per iscritto, sottoscritto dal testatore, dalla persona che l'aveva ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non erano in grado di sottoscrivere l'atto testamentario, era fatto espresso obbligo di indicare il motivo che aveva impedito la sottoscrizione. Un formulario annesso al provvedimento, costituiva la guida e il prontuario di riferimento per la corretta redazione della forma testamentaria militare¹⁶⁵. Nella figura speciale del testatore impiegato presso l'esercito, ovvero ammalato o ferito per fatti d'arme, potevano testare solo coloro che erano in spedizione militare per causa di guerra, sia in un paese estero che all'interno del Regno, oppure acquarterati o di presidio fuori dai confini del Regno stesso, o, ancora, in condizioni di prigionia presso il nemico, o in una fortezza circondata dal nemico o in altri luoghi dove erano interrotte le comunicazioni. Non poteva essere redatto un testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né per disposizione reciproca. Non avevano alcun effetto le istituzioni e i legati a favore della persona che aveva

in seguito ad accordi intervenuti in proposito fra questo Ministero e la Corte dei conti, in virtù dei quali, si è potuto, fra l'altro, ottenere una notevole semplicità ed economia di tempo nella compilazione dello stesso documento comprovante la causa della morte. Se la morte avvenne sul campo di battaglia, gli elementi vengono desunti dagli atti di decesso e dai relativi verbali che, in conseguenza delle nuove disposizioni approvate col decreto luogotenenziale del 30 gennaio ultimo scorso n. 109, il Ministero riceve periodicamente dalle unità mobilitate. Gli elementi così raccolti sono immediatamente comunicati in sunto alla Corte dei conti. Se la morte, invece, avvenne in un luogo di cura, gli elementi che il Ministero già possiede vengono integrati con notizie richieste direttamente ai corpi circa la causa della morte». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV – , Vol. (X), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 10 giugno 1916, p. 10839.

¹⁶³ Cfr. decreto luogotenenziale, avente valore di legge n. 108, del 27 gennaio 1916. La trascrizione e la rettificazione degli atti aveva invece luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602. La facoltà relativa alla redazione degli atti di morte non compilati tempestivamente per i militari deceduti in guerra, prevista successivamente dal R. decreto-legge del 4 settembre 1919, n. 1763, che era poi cessata il 15 marzo del 1922 per effetto della smobilitazione generale del R. Esercito, fu ripristinata nel luglio del 1923 e conferita al Ministero della guerra sino al 31 dicembre del 1924. In tal senso veniva appunto ripristinata e conferita al dicastero la facoltà di procedere alla correzione degli atti di morte, secondo le modalità previste dalla legislazione previgente. L'autorizzazione ai centri di mobilitazione di redigere atti di morte poteva essere concessa, inoltre, anche nei casi in cui gli atti di decesso, pur essendo stati compilati in tempo utile, fossero poi risultati smarriti (Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 38ª, 24 Agosto 1923, *Circolare N. 501. – MATRICOLA. R. decreto-legge n. 1722, che conferisce all'amministrazione militare la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.* – (Direzione generale leva e truppa). – 19 luglio 1923. – (Gazzetta ufficiale n. 196, del 21 agosto 1923, AUSSME), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.*

¹⁶⁴ Cfr. art. 32, d.l.t. n. 109, cit.

¹⁶⁵ Cfr. artt. 33-35, d.l.t. n. 109, cit.

ricevuto il testamento, ovvero di uno dei testimoni intervenuti alla redazione dell'atto stesso¹⁶⁶. Era considerata nulla la disposizione testamentaria del militare a vantaggio delle persone incapaci, ancorché venisse stipulata sotto la forma di un contratto oneroso, ovvero fatta sotto il nome di interposta persona. Erano infatti considerate tali il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace. Il testamento redatto nelle condizioni di specialità in cui si trovava il militare diveniva nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove potesse fare testamento nelle forme ordinarie¹⁶⁷. I testamenti dovevano essere subito trasmessi in piego raccomandato all'Intendenza generale e da questa, in modo analogo, al Ministero della guerra, che ne ordinava il deposito nell'ufficio del registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore. Sia l'Intendenza generale che il Ministero tenevano nota dei testamenti ricevuti nell'apposito registro *mod. 149-A*. Affinché il Ministero potesse provvedere in tal senso, nell'elenco con il quale si trasmettevano i testamenti dai corpi o uffici all'Intendenza generale e da questa al Ministero, veniva sempre indicato anche il luogo, il comune e il circondario del domicilio e dell'ultima residenza del testatore¹⁶⁸. Oltre che con la forma del testamento militare, i militari potevano sempre disporre della loro volontà anche nella forma del testamento olografo. Esso doveva essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La data del testamento doveva indicare il giorno, il mese e l'anno, e la sottoscrizione doveva essere posta alla fine delle disposizioni. Il testamento olografo poteva essere redatto in una o più copie e poteva essere tenuto dal testatore presso di sé, oppure anche consegnato chiuso o aperto al proprio comandante di corpo o capo servizio, che lo trasmetteva in piego raccomandato all'Intendenza generale. Anche il testamento olografo che veniva rinvenuto sulla persona di un militare o di un impiegato presso l'esercito caduto in guerra, veniva prontamente trasmesso alla stessa Intendenza generale. Presa nota dei testamenti olografi sullo stesso registro *mod. 149-A*, l'Intendenza generale li inoltrava al Ministero della guerra, che ne ordinava la consegna al procuratore del Re del domicilio o dell'ultima dimora del testatore¹⁶⁹. I testamenti fatti invece sul mare durante un viaggio, venivano ricevuti a bordo delle navi della marina militare dall'ufficiale comandante il bastimento insieme al commissario di marina, e, in loro mancanza, da coloro che ne facevano le veci. A bordo dei bastimenti di commercio potevano essere ricevuti dal secondo insieme al capitano, e in loro assenza da chi li sostituiva in carica. In tutti i casi questi testamenti dovevano essere ricevuti alla presenza di due testimoni maggiori di età. Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina potevano essere ricevuti da quelli che succedevano loro in ordine di servizio, osservate comunque le modalità di rito delle presenze testimoniali. Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare, sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'avevano ricevuto e dai testimoni, veniva sempre redatto in duplice esemplare originale¹⁷⁰. Doveva inoltre essere sempre indicato il motivo che aveva impedito la trascrizione, nel caso in cui il testatore o i testimoni non sapessero o potessero sottoscrivere l'atto. Anche in tale fattispecie, il testamento fatto sul mare nella forma così stabilita non aveva effetto, se non quando il testatore fosse deceduto in mare, ovvero entro tre mesi dopo che fosse sbarcato in un luogo dove avrebbe potuto redigere un nuovo testamento secondo le modalità determinate dalla

¹⁶⁶ Cfr. artt. 37-38, d.lt. *n. 109*, cit.

¹⁶⁷ Cfr. artt. 39-40, d.lt. *n. 109*, cit.

¹⁶⁸ Cfr. artt. 40-41, d.lt. *n. 109*, cit.

¹⁶⁹ Cfr. artt. 42-44, d.lt. *n. 109*, cit.

¹⁷⁰ Cfr. artt. 45-47, d.lt. *n. 109*, cit.

codicistica ordinaria¹⁷¹. L'attività amministrativa degli enti e reparti di impiego, così come quella dei comandi di grande unità, era ingolfata anche da altre tipologie di decessi che, sebbene non riconducibili alla prassi prevista dalla nuova *Istruzione intorno agli atti di morte*, oberavano il disbrigo delle pratiche connesse alla burocrazia della morte. Non infrequenti, infatti, erano le pratiche da evadere circa i decessi causati da suicidi, determinati talora da una fragilità psicologica che si alimentava delle difficili condizioni di vita in trincea e delle oggettive difficoltà nella sfera privata dei soldati, personale o familiare: « *Questa Direzione ha compiuto l'inchiesta ordinata riguardo al suicidio del caporale del plotone autonomo per la protezione delle Ferrovie in Belluno GABRIELLI DOMENICO ed ha rilevato quanto appresso: 1°) = il suicidio del caporale avvenne in modo quasi fulmineo tanto che non fu possibile impedirlo. Il Ten. Colonnello Turano Cav. Alberto che era presente al fatto ha narrato che trovandosi sulla porta della sala sentì un grido e voltatosi fece appena in tempo a vedere un uomo in camicia scavalcare la finestra; 2°) = il caporale Gabrielli era stato inviato all'Ospedale per cardiopalmo; si era mostrato sempre tranquillo e non aveva mai manifestato ad alcuno idea di suicidio; 3°) = anche al plotone era stato sempre tranquillo mantenendosi sano di mente. Solo negli ultimi tempi mostravasi addolorato per la morte della moglie residente a Rocca Pietore che gli aveva lasciato 4 figlioli; 4°) = le carte trovategli indosso sono state consegnate ai Carabinieri, ma non contenevano nulla di importante. Si esclude perciò qualsiasi responsabilità da parte del Direttore dell'Ospedale, dei medici e del personale di assistenza. Si restituiscono i documenti avuti in comunicazione*»¹⁷². Numerosi i casi di tentato suicidio, che pure davano luogo a comunicazioni di rito che oberavano il servizio circa la comunicazione dei decessi: «*ieri alle ore 16 venne trasportato a questo ospedale dall'Autoambulanza della C.R.I. di S. Vito il soldato PIRODDI Efisio, della 5^a Comp. T.A.M. addetto al Parco viveri di S. Vito. Quelli che l'accompagnano riferiscono che poco prima il Piroddi, in un momento di sconforto si è gettato dalla finestra della Caserma. Obbiettivamente si riscontra: stato notevole d'eccitazione psichica. La gamba ed il piede sinistro sono notevolmente edematosi, alla palpazione dei malleoli si risveglia vivissimo dolore. All'esame radioscopico si nota frattura obliqua dell'estremità inferiore della tibia interessante la sola parte anteriore. Si ritiene che tali lesioni possano essere state riportate nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite e che siano guaribili in 60 giorni salvo complicazioni*»¹⁷³. Non erano rari neppure i fenomeni di omicidio che, maturati in seno all'ambiente familiare per contrasti interni e dunque ben lontani dalle drammatiche vicende del fronte, davano comunque luogo ad una fitta corrispondenza tra enti e comandi e a carteggi contenenti provvedimenti di carattere disciplinare, ove fossero state riscontrate dalle autorità mancanze anche lievi dei superiori diretti dell'omicida, causate da sentimenti di umana partecipazione alle vicissitudini familiari del militare: «*A seguito del precedente foglio N.° 10846 in data 5 = 9 = 1916 questa Direzione trasmette per informazione gli uniti rapporti relativi all'omicidio del soldato FAVERO ANTONIO della 4^a Compagnia*

¹⁷¹ Cfr. art. 48, d.l.t., n. 109, cit.

¹⁷² Cfr. INTENDENZA 4^a ARMATA – DIREZIONE DI SANITA', N. 9292 di protocollo Segr., addì 7 ottobre 1916, OGGETTO: Suicidio caporale Gabrielli Domenico, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

¹⁷³ Cfr. OSPEDALE DA CAMPO 200 LETTI N° 281, Borca di Cadore 12-3-1917, N. 822 di Prot., OGGETTO: Dichiarazione medica riguardante il soldato PIRODDI Efisio, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

T.A.M. avvenuto in Puos d'Alpago ad opera del fratello Giuseppe. Al riguardo questa Direzione rileva che il motivo del viaggio ordinato dal Comandante del Reparto non è pienamente giustificato, inquantoché al pagamento del noleggio dei carri requisiti avrebbe dovuto provvedersi con vaglia di servizio a mezzo della stazione dei RR. CC. di Puos, senza bisogno di inviare sul sito militari di truppa non aventi funzioni amministrative. E' evidente quindi che il viaggio del soldato FAVERO venne determinato allo scopo di favorirlo, acciò potesse rimanere, anche per poche ore, in famiglia, il che appunto fu causa della sua morte. Per tali motivi si propone che al Capitano GIAMMEI Sig. Natale comandante la 4^a Compagnia T.A.M. siano inflitti 6 giorni A.R. con la seguente motivazione: " MALGRADO LE RIPETUTE RACCOMANDAZIONI RIVOLTE IN PROPOSITO DALLE AUTORITA' SUPERIORI, INVIAVA A PUOS D'ALPAGO SENZA ASSOLUTA NECESSITA' UN SOLDATO PER IL PAGAMENTO DI CARRI NOLEGGIATI, IN MODO CHE IL SOLDATO STESSO, VENUTO A QUESTIONE CON UN SUO FRATELLO, IVI DIMORANTE, VENIVA DA QUESTO UCCISO CON UN COLPO DI BASTONE. IL COLONNELLO DIRETTORE [f.to illeggibile]»¹⁷⁴. Talvolta, infine, gli stessi incidenti mortali dovuti a tragiche fatalità che coinvolgevano i soldati impiegati al fronte non sempre erano accompagnati da esequie pietose, ma invero da gravi negligenze, trascuratezze, finanche indifferenza offensiva della memoria del defunto da parte degli stessi ufficiali superiori dal quale il deceduto dipendeva gerarchicamente, che incrementavano il disbrigo delle pratiche circa la burocrazia della morte: «A seguito del rapporto inviato a codesta Direzione con foglio 2030 del 7 corr., circa il mortale infortunio di cui fu vittima il soldato CASELLI Cesare del 243° Batt. di M.T., a schiarimento a quanto è stato riferito circa i mancati funerali del detto soldato si comunica quanto segue: Non appena avvenuto l'incidente il Cap. Sig. Agosteo, riferì che sia il comandante del 243° Batt. che il Comando della compagnia cui il soldato apparteneva si erano recati sul posto: ciò fece naturalmente ritenere che i detti ufficiali superiori diretti del soldato, oltre eseguire tutti gli accertamenti del caso avrebbero pietosamente provveduto anche alle necessarie pratiche per le esequie, e per conseguenza si credette opportuno astenersi da qualsiasi ingerenza; ed in questo senso furono date anche istruzioni al Sig. Cap. Agosteo limitate a dare disposizioni per l'intervento di una rappresentanza del Comando di Tappa ai funerali. Se nonché il giorno 9 il capitano Agosteo interpellato in proposito comunicava che secondo quanto aveva dichiarato il Comandante del Distaccamento del 243° di Cima Gogna, in seguito a disposizione del Ten. Colonnello Comandante del 216° Batt. M.T. e del Presidio di Auronzo, i funerali non avevano avuto luogo perché la salma del povero soldato si trovava già al Cimitero, ove era stata direttamente portata il giorno della disgrazia. Questo Comando trovando il provvedimento anormale pregò il Comandante del Presidio di Auronzo di voler dare qualche schiarimento al riguardo ed il detto ufficiale soltanto ieri sera inviava il foglio che si acclude. Si aggiunge inoltre che il maggiore BARBOGLIO recatosi il mattino del giorno 8 a Cima Gogna, essendo stato informato della sospensione dei funerali invitò a mezzo del Cap. Agosteo il Comandante del plotone del 243° M.T. ad insistere presso i suoi superiori diretti affinché non mancasse all'interramento la funzione prescritta. Pare però che anche

¹⁷⁴ Cfr. INTENDENZA 4^a ARMATA – DIREZIONE DELLE TAPPE, N. 1763 di prot. R.to, Zona di Guerra, addì 13 Settembre 1916, OGGETTO: Omicidio del soldato FAVERO ANTONIO, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

questo non abbia prodotto alcun effetto, poiché da parte dei superiori a cui competeva provvedere non fu data alcuna disposizione, limitandosi a prescrivere, a quanto risulta, che la cassa dovesse essere pagata con una colletta fatta tra i militari del Battaglione»¹⁷⁵.

2.3 Le comunicazioni alle famiglie e l'Ufficio notizie di Bologna

Nel dicembre del 1915, l'Intendenza Generale dell'esercito aveva diramato una circolare nella quale, già a pochi mesi dall'inizio del conflitto, lamentava la mancata osservanza da parte dei reparti mobilitati circa le corrispondenze dirette a militari morti, feriti, dispersi, ammalati, sconosciuti o prigionieri, dei quali continuavano verificarsi «*con dolorosa frequenza la diretta restituzione ai mittenti delle corrispondenze respinte con indicazioni allarmanti per le famiglie*», poiché recavano la dizione di "morto", "ferito" o "scomparso". Dal momento che tali irregolarità erano talvolta imputabili agli incaricati militari in zona di guerra che omettevano di inviare ai Depositi queste corrispondenze, e, talvolta, ai Depositi stessi, che le restituivano ai mittenti senza attenersi alle norme contenute nella circolare, L'Intendenza Generale richiamò tutti gli enti interessati alla scrupolosa osservanza della circolare, pregando di tener conto dei «*gravi inconvenienti di indole morale cui dà luogo la non osservanza delle prescrizioni che essa impartisce*»¹⁷⁶. Nel gennaio del 1916, l'Intendenza generale richiamava ancora i

¹⁷⁵ Cfr. 4^a ARMATA COMANDO DI TAPPA DI PIEVE CADORE, N° 2030 di prot., Pieve addì 12=4=1916, OGGETTO: Decesso del soldato CASELLI Cesare del 243° Batt. M.T., Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

¹⁷⁶ Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Ufficio del Capo di Stato Maggiore N. 7625 di protocollo S.M., Zona di guerra, addì 4 Dicembre 1915, OGGETTO: Corrispondenze dirette a militari morti, feriti, dispersi ecc. restituite irregolarmente ai mittenti, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Nel giugno dello stesso anno, tuttavia, l'Intendenza generale del Regio Esercito continuava ancora a rappresentare ai comandi mobilitati che si era verificato il caso che «*lettere dirette a militari caduti in combattimento siano state restituite ai mittenti con l'indicazione " morto "*». Per evitare che le famiglie ricevessero in modo così inaspettato e tragico la notizia della morte dei loro cari, l'Intendenza generale dispose dunque che presso tutti i comandi e servizi dipendenti le corrispondenze indirizzate a militari morti, feriti e dispersi fossero «*raccolte a parte e restituite agli uffici postali in pacchi indicanti il centro di mobilitazione al quale appartenevano i destinatari*». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – STATO MAGGIORE – UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE n. 1065 di Protocollo S.M., Zona di guerra addì 6 Giugno 1915, OGGETTO: Corrispondenze dirette a soldati morti, feriti e dispersi, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Ancora nel luglio dello stesso anno, il ministro della guerra, Zupelli, rilevava che alcuni lievi inconvenienti dovessero essere eliminati, affinché il lavoro relativo alle comunicazioni delle notizie alle famiglie procedesse spedito. Il ministro, infatti, biasimava il fatto che «*alcuni direttori degli ospedali territoriali, nonostante le disposizioni date in proposito dall'Intendenza generale, hanno imposto speciali limitazioni all'accesso delle dame visitatrici negli ospedali medesimi; che non tutti i depositi e centri di mobilitazione hanno fornito con le dovute sollecitudini alle sezioni e sottosezioni dell'Ufficio di notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare, gli elenchi dei militari morti, feriti e dispersi, od hanno creduto opportuno di non darne ad esse comunicazione integrale; che qualche partecipazione di morte è stata data alle famiglie senza quei particolari riguardi che debbono essere invece scrupolosamente osservati in sì dolorose circostanze, o con ingiustificato ritardo*». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Segretariato Generale – Divisione Stato Maggiore Sezione 2^a - Circolare N° 13910, Roma, addì 16 luglio 1915, OGGETTO: Comunicazioni delle notizie alle famiglie dei militari morti, feriti e dispersi, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze

comandi mobilitati, affinché non trasmettessero direttamente all'ufficio di concentramento della Posta militare di Bologna, in pieghi raccomandati, le corrispondenze assicurate e raccomandate dirette ai militari morti, feriti e dispersi, ma, per la regolarità del processo amministrativo e per evitare che si perdesse traccia della corrispondenza stessa, dispose invece che esse venissero consegnate in «*apposito piego all'ufficio della posta militare (o all'ufficio della posta civile, per quei corpi, reparti, o servizi autorizzati a valersi di tali uffici), corredandole di un elenco descrittivo, nel quale siano indicati gli estremi delle corrispondenze stesse e richiedendone ricevuta*». L'ufficio postale, in tal modo, veniva ad assumere la responsabilità della corrispondenza e doveva avere «*cura di spedire all'ufficio di concentramento della posta militare di Bologna il piego raccomandato contenente le ripetute corrispondenze*»¹⁷⁷. Nel febbraio del 1916, al fine di coordinare le disposizioni precedenti circa le comunicazioni alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti, ammalati e dispersi, e allo scopo di integrare le stesse disposizioni con il restante corpo normativo dettato ormai dall'esperienza concreta del conflitto e, soprattutto, per razionalizzare il servizio informazioni e renderlo più efficace e sollecito, il Ministero della Guerra dispose che al servizio delle comunicazioni alle famiglie provvedessero i depositi ed i centri di mobilitazione, nonché *l'Ufficio notizie di Bologna*, con le sezioni e le rispettive sottosezioni dipendenti, e anche gli stabilimenti militari di riserva¹⁷⁸. La raccolta delle

Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

¹⁷⁷ Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Ufficio del Capo di Stato Maggiore, *N. 10230 di Protocollo S.M., Zona di Guerra, addì 28 Gennaio 1916, OGGETTO: Raccomandate ed assicurate per morti, feriti, dispersi ecc*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

²⁵³ Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale – Dispensa 10^a, 10 febbraio 1916 – Circolare N. 100. – Disposizioni varie. – *Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.* – (Segretariato generale. – Divisione stato maggiore). – 9 febbraio 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME. Restavano ferme le disposizioni contenute sul servizio in guerra (parte 1^a), n. 114 – e nell'appendice II allo stesso regolamento. La circolare abrogava espressamente le precedenti circolari pubblicate sul Giornale Militare Ufficiale nn. 471, 533, 559, 772 e 905, rispettivamente del 18 giugno, 9 luglio, 14 luglio, 15 ottobre e 14 dicembre del 1915 e le disposizioni in essa contenute avevano valore anche per le truppe del corpo di spedizione oltre l'Adriatico, escluse le colonie. In realtà, già dal maggio del 1915 il Comando di corpo dello Stato maggiore del Regio Esercito aveva diramato ai Comandi di corpo d'armata una circolare nella quale avvertiva che «*il Ministro della Guerra a seguito di proposte presentate dal " Comitato Nazionale delle Dame Italiane " ha autorizzato che venga istituito in Bologna (via Farini 5) dal predetto Comitato uno speciale " Ufficio di notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare" avente essenzialmente per iscopo di stabilire un tramite tra il Paese e l'Esercito mobilitato per dare alle famiglie informazioni sui combattenti. Tale nobile e generosa iniziativa esplicherà la sua azione mediante speciali sezioni impiantate in vari Centri del Regno; incaricate di ricevere le domande delle famiglie, e dirigerle all' "Ufficio di Notizie" che a sua volta rivolgerà, a mezzo di speciali tipi di cartolina postale le domande stesse alle autorità militari mobilitate o all'Ispettorato di sanità militare, o alle associazioni di soccorso, per conoscere lo stato del combattente e darne successivamente notizia alla famiglia richiedente*». Cfr. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE – Riparto Intendenza – Ufficio Servizi, *Circolare N° 4001 di Protocollo, Roma addì 14 maggio 1915, OGGETTO: Ufficio di notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Con una successiva circolare dello stesso mese, lo Stato maggiore chiariva poi che «*A questo scopo potranno utilmente adibirvi i cappellani militari assegnati sia alle truppe sia agli stabilimenti sanitari. In particolare quest'ultimi potranno dare, di volta in volta direttamente notizie dei militari degenti presso le rispettive unità sanitarie all'Ufficio di Notizie suddetto, compilando appositi moduli che saranno trasmessi dall'Ufficio predetto*». Con l'occasione, il

informazioni presso i corpi mobilitati e gli stabilimenti sanitari di campagna e di riserva, oltre al personale già previsto dai regolamenti previgenti, venne affidata ad una nuova e precisa categoria di soggetti: un militare di qualsiasi grado, corpo o specialità fu designato stabilmente in ogni reggimento mobilitato o reparto autonomo, non inferiore al battaglione, in ogni sezione di sanità e in ogni stabilimento sanitario da campo e di riserva alla funzione di seguire il movimento dei morti, dei feriti, degli ammalati e dei dispersi, nonché di trasmettere ai depositi e ai centri di mobilitazione le notizie che rivestivano questo specifico interesse¹⁷⁹. I comandi dei corpi, dei reparti e dei servizi

Comando di stato maggiore invitava altresì i comandi mobilitati, affinché il mod. 148, *Elenco degli atti di morte iscritti sul registro degli atti di morte*, fosse trasmesso in duplice copia all'Intendenza generale, che a sua volta ne avrebbe inviato una copia allo stesso Ufficio notizie. Cfr. COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE – Riparto Intendenza – Ufficio Servizi, N° 4670 di Protocollo, 24 maggio 1915, OGGETTO: *Ufficio di notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME

¹⁷⁹ La disposizione scaturiva dal fatto che nel settembre del 1915 il Comando supremo, a seguito dei rilievi formali formulati dal ministro Zupelli nel luglio precedente, aderendo ad una opportuna proposta dell'Intendenza generale, diede luogo affinché fossero «assegnati ai comandi di armata e di corpo d'armata taluni ufficiali richiamati dal congedo con l'unico e precipuo incarico di assicurare la raccolta dei dati presso le truppe mobilitate» (cfr. R. ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO – UFFICIO DEL CAPO DI S.M. – UFFICIO ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE – Circolare N° 4152 di protocollo R.S., 9 settembre 1915, OGGETTO: *Raccolta delle notizie relative a militari morti, feriti e dispersi*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME) e, nel successivo mese di ottobre, il Ministero della guerra, accogliendo integralmente la proposta avanzata dall'Intendenza generale, determinò di assegnare «alle Intendenze di Armata alcuni ufficiali richiamati dal congedo, incaricati di coadiuvare l'UFFICIO NOTIZIE PER LE FAMIGLIE DI MILITARI IN BOLOGNA e il personale militare competente nella raccolta e nell'invio di notizie riflettenti i militari feriti e malati ricoverati negli stabilimenti sanitari» (cfr. REGIO ESERCITO ITALIANO – INTENDENZA GENERALE, N° 371 di protocollo, Zona di Guerra, 10 ottobre 1915, OGGETTO: *Personale per la raccolta di notizie sui militari ricoverati negli stabilimenti militari sanitari*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME). A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 100, il Ministero dispose che i depositi e i centri di mobilitazione, oltre alle comunicazioni di cui alla circolare stessa, dovevano trasmettere al Ministero della guerra – Direzione generale leva e truppa – un riepilogo numerico, conforme all'annesso allegato, dei morti per malattie o per ferite, dei feriti, dei malati e dei dispersi avuti dal primo all'ultimo di ciascun mese, dai rispettivi corpi o corpo od ente mobilitato che essi avevano costituito. Nello specchio riepilogativo doveva essere indicato il numero dei militari malati che durante il mese avevano ripreso servizio, e fra questi quanti erano stati inviati ai reparti mobilitati. I depositi e i centri di mobilitazione erano autorizzati a destinare stabilmente alla raccolta dei dati suddetti il personale ritenuto necessario, traendolo dai militari dichiarati permanentemente non idonei alle fatiche della guerra. Gli elenchi dovevano essere trasmessi entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati in essi contenuti (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 11^a, 12 febbraio 1916, N. 111. – DISPOSIZIONI VARIE. – *Comunicazioni numeriche delle perdite di militari*. – (Segretariato generale. – Divisione stato maggiore). – 18 febbraio 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME). Considerato lo sviluppo e l'importanza della funzione assunta dall'ufficio notizie, nel luglio del 1916 l'Intendenza generale ritenne opportuno «che il servizio delle notizie, debba anche estendersi presso quelle nuove formazioni speciali richieste dalle esigenze della guerra odierna e cioè: raggruppamenti e gruppi di batteria di bombarde, reparti mitragliatrici, battaglioni zappatori etc; formazioni tutte che per la loro costituzione, non hanno ancora una diretta corrispondenza con l'Ufficio centrale delle notizie, determinando in tal modo una lacuna, che ritarda il servizio di informazione per le famiglie e gli fa perdere così la sua efficacia. A sistemare quindi anche per tali formazioni, che non hanno cappellano militare, il servizio diretto delle notizie, sembra a questa Intendenza Generale che sia sufficiente che il militare designato stabilmente presso le formazioni stesse, per le comunicazioni ai

mobilitati, dopo ogni fatto d'arme e in ogni caso non più tardi di dieci giorni dopo che il fatto d'arme fosse avvenuto, erano tenuti a trasmettere ai relativi depositi o centri di mobilitazione anche un elenco nominativo dei dispersi, per i quali doveva essere compilata la dichiarazione di irreperibilità¹⁸⁰. L'Ufficio notizie di Bologna era

depositi, e ai centri di mobilitazione del movimento dei morti, feriti, ammalati e dispersi, trasmetta altresì direttamente all'Ufficio Centrale delle notizie in Bologna un elenco conforme all'unito modello, già normalmente usato dai cappellani militari per la trasmissione delle notizie all'Ufficio centrale suddetto». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO – INTENDENZA GENERALE – Ufficio del Capo di S.M., CIRCOLARE N. 20205 di protocollo S.M., Zona di guerra addì 22 luglio 1916, OGGETTO: Servizio delle notizie presso le nuove formazioni di guerra, Fondo B- 4 CARTEGGIO COMANDI DI DIVISIONE 1912 – 1922, b. 255, fasc. 13 " Feriti ed ammalati ", AUSSME.

¹⁸⁰ L'art. 2 del decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915, n. 1103 (circolare 598 del giornale militare del 1915), aveva infatti stabilito che, appena trascorsi due mesi dalla scomparsa dei militari in seguito a combattimento, fosse compilata la dichiarazione di irreperibilità di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256. In applicazione di tale disposizione il Ministero determinava che i comandi dei depositi o i centri di mobilitazione, ai quali gli scomparsi appartenevano, dovevano rilasciare la dichiarazione di irreperibilità in base alle notizie loro pervenute dai corpi mobilitati, per tutti quei militari, impiegati ed operai, per i quali non fosse stato possibile constatare la morte o non era in qualunque modo accertato che si trovassero tra i prigionieri. Essa doveva essere compilata in due esemplari, uno dei quali veniva rimesso al Sindaco del comune dell'ultimo domicilio dello scomparso, con l'incarico di consegnarlo alla famiglia interessata, e l'altro alla Direzione generale leva e truppa – Divisione matricole del Ministero. In seguito al rilascio di tale dichiarazione, gli irreperibili erano eliminati dai ruoli dei corpi, direzioni od uffici che li avevano nel frattempo continuati a tenere in forza e i loro stati di servizio o fogli matricolari dovevano essere completati con la variazione di dispersione, alla quale si faceva seguire la seguente dizione: "*Rilasciata dichiarazione d'irreperibilità il.*". Qualora, dopo il rilascio della dichiarazione, si fosse venuti a conoscenza della sorte toccata agli individui dichiarati irreperibili, le autorità che ne venivano a conoscenza erano tenute ad inoltrare al Ministero le comunicazioni richieste dal caso. I depositi dei corpi, i centri di mobilitazione e gli altri uffici interessati, dovevano far pervenire le dichiarazioni d'irreperibilità non solo per i militari, impiegati od operai che risultavano dispersi da due mesi, ma anche per tutti quelli che erano scomparsi anteriormente, e cioè dall'inizio della guerra italo - austriaca, valendosi delle iscrizioni fatte nei ruoli alfabetici o degli altri documenti che possedevano (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 34[^], 3 giugno 1916 - N. 327. – RECLUTAMENTO. – *Dichiarazioni d'irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca.* – (Direzione generale varie e truppa). – 2 giugno 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME). Materialmente, la dichiarazione di irreperibilità veniva redatta dall'*Ufficio Matricola* o dall'*Ufficio informazioni* del reparto di impiego del disperso ed era inoltrata direttamente al Ministero della guerra – Direzione Generale Leva e Truppa, Sezione II della *Divisione matricola* di Roma. Compilata secondo un formulario rigidamente prestabilito, in carta libera o su modello prestampato a cura del reparto redigente, la dichiarazione di irreperibilità doveva riportare tutti i dati utili agli effetti esclusivi sulla concessione delle pensioni, ai sensi del Testo Unico approvato con il Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70: «*DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITÀ. Il Comando del Deposito del 37 Reggimento Fanteria, [...] DICHIARA che il soldato Sangermano Giovanni di Giuseppe e di Ferrazzoli Angela nato ad Arpino il 22.2.1898 nel 37° Regg.to Fanteria iscritto al N. 801 di matricola del Distretto Militare di Frosinone prese parte il 8.7.1916 al Combattimento di Giado Fessato. Che dopo tale fatto egli scomparve, e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri. Che perciò E' IRREPERIBILE e deve PRESUMERSI MORTO dall'otto luglio millenovecentosedici. Alessandria, 18.12.1916. IL COLONNELLO Comandante il Deposito [f.to non leggibile]. Cfr. Cart. DICH.^{NI} IRR.^{TA} A-Z, DISPERSI, fasc. MINISTERO DELLA GUERRA - S, 37° DEPOSITO REGGIMENTO FANTERIA – UFFICIO MATRICOLA, N. 10298 di protocollo, risposta al foglio del 16.12.1916, Num. 48132 Div. Matricola Sezione II, AAO - COGOC. Il rilascio alla famiglia del certificato di irreperibilità di un soldato dichiarato disperso in guerra da parte dei depositi militari dava luogo, in molti casi, a notevoli ritardi, sollevando, *more solito*, frequenti interrogazioni parlamentari, tali da costringere le autorità governative a presentarsi in aula, documentando la concreta attività amministrativa compiuta sui singoli casi. Un esempio illuminante in tal senso è costituito dall'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Cappa al ministro della guerra, nel febbraio del 1918, «*Per sapere se, dopo tre anni di attesa, i genitori di un soldato dichiarato disperso non**

autorizzato a richiedere direttamente informazioni alle autorità militari e sanitarie territoriali, che provvedevano alla redazione degli elenchi dei militari morti, feriti, ammalati o dispersi, che dovevano essere trasmessi dagli enti interessati, secondo la modulistica predisposta dal Ministero della guerra¹⁸¹, e inoltrata agli uffici di amministrazione dei personali militari vari, solo quando se ne fosse manifestata la necessità e non più di una volta al giorno a ciascun ente, né potevano peraltro trasmettersi elenchi negativi. Gli stessi cappellani militari dovevano utilizzare la modulistica prevista, loro distribuita dall'Ufficio notizie, e gli specchi nominativi redatti avevano carattere di riservatezza e non potevano essere resi di dominio pubblico sotto qualsiasi forma, né integralmente, né parzialmente. Con l'inizio del conflitto era stato istituito a Bologna l'Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, un sodalizio alla cui presidenza si insediò formalmente la contessa Lina Bianconcini Cavazza. Il sodalizio fu riconosciuto anche dalle autorità militari come un organismo deputato a fornire alle famiglie che ne avessero fatto richiesta informazioni sui combattenti, morti, feriti o dispersi, saldando davvero in tal modo società civile e organismi militari¹⁸². L'Ufficio era organizzato in una sede centrale a Bologna, per i

abbiano diritto ad ottenere dal deposito del suo reggimento un certificato di irreperibilità come chiede, ad esempio, Francesco Mascherpa da Zerbo (Pavia), rimasto dal 15 ottobre 1915 senza notizie del figlio Guido, già soldato del 3° reggimento fanteria, 12ª compagnia, battutosi per la patria anche in Libia». Il ministro della guerra Alfieri, nel ripercorrere nella risposta fornita la legislazione vigente, fu costretto, e i casi non erano affatto infrequenti, anche a fornire i materiali dati amministrativi delle pratiche inevase contestate al suo dicastero, attivando gli organi e gli uffici amministrativi interni preposti, anziché limitarsi ad una generale illustrazione della disciplina giuridico – amministrativa della materia, certamente più consona al suo ruolo e al suo rango di ministro: « Il decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915, n. 1103, avente vigore di legge, stabilisce che per i militari di cui non si possa accertare la sorte, la dichiarazione di irreperibilità sia compilata « non appena trascorsi due mesi dalla scomparsa »; e nel dare con la circolare n. 327 del 1916 le disposizioni per la esecuzione del detto decreto, questo Ministero confermò che la detta dichiarazione doveva essere compilata dai comandi dei centri di mobilitazione entro il termine sopraccennato, per tutti i militari per i quali non fosse stato possibile constatare la morte o non fosse stato accertato in qualche modo che fossero prigionieri. Possono peraltro darsi dei casi concreti in cui non sia materialmente possibile che entro due mesi, i dubbi sulla sorte del militare siano così avvalorati da giustificare il rilascio di una dichiarazione di presunzione di morte che ha – come è noto – effetti definitivi, sebbene limitati. Nel caso concreto cui si riferisce la interrogazione, varie contingenze debbono aver concorso a produrre un ritardo che realmente si verificò, ma risulta, tuttavia, che tali cause di ritardo sono oramai superate, perché la dichiarazione di irreperibilità del soldato Guido Mascherpa è stata inviata dal comando del deposito del 26° fanteria al sindaco di Zerbo (Pavia) il 25 settembre scorso, col n. 4460 di protocollo». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 12 Febbraio 1918, p. 15538.

¹⁸¹ La modulistica, predisposta secondo uno schema a fincature, prevedeva l'indicazione della località e la data di spedizione; l'Ente mittente (deposito, centro di mobilitazione, stabilimento sanitario); l'elenco dei nominativi raggruppati nel seguente ordine: *Feriti gravi – Feriti leggeri – Malati gravi – Malati leggeri – Dispersi – Morti per ferite – Morti per malattie*. Oltre tali particolari annotazioni, occorre anche sommariamente indicare, ove possibile, la natura delle ferite e la specie delle malattie. In calce allo specchio riassuntivo, doveva essere chiaramente indicato il grado, nome e cognome dell'ufficiale che sottoscriveva con la sua firma l'elenco stilato; cfr. Circolare n. 100, cit., art. 9, *allegato, Elenco dei militari morti, feriti, ammalati e dispersi*, p. 233.

¹⁸² Non si trattava soltanto di semplificare e accelerare le comunicazioni relative ai militari impegnati al fronte tra il Ministero della guerra e le rispettive famiglie, ma anche di evitare alle autorità politiche di vertice di presentarsi a riferire costantemente in Parlamento circa le sorti dei caduti o dei dispersi in guerra e dare conto di eventuali disservizi nelle comunicazioni alle famiglie stesse. Un caso esemplare è rappresentato dalla vicenda del capitano Giovanni Barberis, effettivo del 37° reggimento fanteria, in relazione al quale il deputato Bouvier, nel marzo del 1916, presentò una interrogazione parlamentare «*per sapere dove e come sia avvenuta la morte del valoroso capitano Giovanni Barberis, senza che la famiglia abbia potuto averne alcun particolare circa la località ove fu inumata la sua salma e come possa*

militari di terra, e a Roma, per i militari di mare. Vi erano poi uffici di sezione nelle sedi dei comandi territoriali d'armata e nelle città prossime alle zone di guerra – Catanzaro, Cagliari, Venezia e Udine per i militari di terra e Brindisi, Maddalena e Tropea per quelli di mare -, con il compito di aiutare l'ufficio centrale nella direzione degli uffici locali. Operavano inoltre uffici di sottosezione in tutte le sedi di distretto militare e nelle località sedi di depositi militari assieme agli uffici o gruppi di corrispondenza, con funzioni di intermediazione tra le famiglie e le sezioni o sottosezioni per le richieste e le risposte¹⁸³. La sua attività principale era quella di raccogliere tutte le informazioni riguardanti i militari dalle sedi di comando o dai distretti e di conservarle attraverso schedari principali tenuti nelle varie sezioni¹⁸⁴, mentre l'ufficio centrale conservava uno schedario generale di tutti i militari impiegati nelle operazioni belliche dal Regno d'Italia. Le informazioni ufficiali venivano trasmesse all'ufficio centrale direttamente dal Ministero della guerra, ma ancor prima giungevano notizie ufficiose da parte dei cappellani militari impiegati presso gli ospedali e i treni ospedale attrezzati, dalle infermiere della Croce Rossa e, soprattutto, da un folto stuolo di collaboratrici e

spiegarsi che la famiglia sua non abbia per anco potuto ricuperare i valori che portava con sé e segnatamente i documenti da lui ritenuti e che sono indispensabili per regolare la sua successione». Costretto a riferire in aula e giustificare il disservizio, il ministro Zupelli fu obbligato, attivati i canali gerarchici discendenti, a riferirne con puntualità e precisione: *«Dai documenti esistenti presso il Ministero risulta che il capitano del 37° reggimento fanteria, signor Giovanni Battista Barberis, morì a Plava il 12 giugno ultimo scorso, in seguito a ferite in diverse parti del corpo. Fu sepolto a Plava e non è da dubitare che sulla sua tomba sia stato messo – com'è costante abitudine dei reggimenti – apposito segno di riconoscimento. Due militari del reggimento attestarono di aver visto morto, ad una certa distanza, il bravo ufficiale, che poterono riconoscere dai gambali e dalla grossa conformazione corporale, quantunque non potessero ravvisare, con assoluta sicurezza, la salma, dato il suo stato di avanzata putrefazione. Alla vedova del capitano Barberis, che nel mese di giugno scorso dimorava in Alessandria, venne dato personalmente, il giorno 21 del mese stesso, partecipazione della morte per cura di un ufficiale addetto al comando del deposito del reggimento. D'accordo con lei venne inviato al fronte l'attendente del capitano, per la ricerca degli effetti e dei valori appartenenti al defunto. Il Ministero ha già disposto affinché gli averi del Barberis (lire 463.59) siano rimessi agli eredi, i quali risultano, da apposito atto notorio, essere la vedova Teresa Barberis e la figlia Cristina, minorenni, legalmente rappresentata dalla madre. Gli averi stessi, la cui proprietà è dovuta alla minorenni Cristina, salvo l'usufrutto di un quarto alla madre (articolo 753 del Codice civile) saranno totalmente rimessi a quest'ultima, senza autorizzazione del Pretore, che normalmente sarebbe richiesta dall'articolo 225 del Codice civile, purché dalla riscuotente sia rilasciata quietanza con la dichiarazione di esigere per la figlia minorenni. Sono pure in corso le pratiche per la liquidazione della pensione spettante alla vedova».* Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (IX), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 18 marzo 1916, pp. 9604-9605.

¹⁸³ Cfr. Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, *Regolamento*, Tipografia Paolo Neri, Bologna 1915, pp. III-IV, *Fondo PCM*, Guerra Europea, b. 67, ACS.

¹⁸⁴ Le carte dell'archivio della Sezione di Bologna, conservate presso l'Archivio storico comunale del capoluogo emiliano, comprendono uno schedario principale composto di 74.000 schede, che riportano le notizie relative ai militari residenti nel bolognese o a quelli ricoverati e ricercati all'interno della stessa sezione di Bologna. Le schede, condizionate in 93 buste, sono ordinate alfabeticamente in base al cognome del militare e talora riportano in allegato documentazione di carattere eterogeneo, costituita da lettere, cartoline e documentazione sanitaria. E' presente inoltre uno schedario minore, relativo ai militari caduti, composto di 14.258 schede, condizionate in 27 cartoni, ordinate cronologicamente in base alla data di arrivo della notizia. Tre registri, compilati parallelamente allo schedario, permettono la ricerca alfabetica dei nominativi dei caduti stessi. Sulla storia del patrimonio documentario e le vicende relative al riordino delle carte, v. *amplius* Elisa Erioli, *Archivio Ufficio notizie per le famiglie dei militari – sezione di Bologna (1915-1919)*, 2004, Inventario [Dattiloscritto, pp. 10], Archivio storico Comune di Bologna.

collaboratori¹⁸⁵, che si recavano negli stabilimenti territoriali, registrando i movimenti di entrata e di uscita dei militari e indagando tra le fabbriche e le case private alla ricerca di fidanzate e familiari, per soddisfare le richieste provenienti dai soldati impiegati al fronte. Si trattò, in effetti, di un grande esempio di volontariato che comprendeva più di 25.000 persone raccolte negli 8.400 uffici sparsi in tutta Italia. I volontari provenivano dalle più disparate condizioni sociali e presentavano opinioni politiche differenti: signore, signorine, maestre e suore, ma anche sacerdoti, studenti e studentesse, professori e ragazzi erano impegnati nello smistamento della corrispondenza, nella schedatura delle notizie, nella gestione dello schedario, nel lavoro di segreteria, ma anche nel rapporto diretto con le famiglie dei militari tramite il quotidiano lavoro agli sportelli. La sede dell'ufficio centrale bolognese, con 350 tra volontarie e volontari, rimase fino al 1916 al primo piano del palazzo di residenza dei Conti Cavazza, per poi trasferirsi, a causa della sopravvenuta inadeguatezza dei locali, presso la sede bolognese delle Poste di via Farini. L'ufficio rimase attivo sino a tutto il 1919, ma il suo riconoscimento ufficiale avvenne nell'ottobre del 1915, quando il Ministero della guerra e il Ministero della marina gli assegnarono alcuni ufficiali e ne agevolarono l'operato attraverso una circolare¹⁸⁶, mentre la Prefettura di Bologna gli riconobbe la piena capacità giuridica. I fondi per il funzionamento dell'intero ufficio arrivarono direttamente dal Ministero della guerra, che stanziò una quota mensile di £. 6.000, mentre la Società bolognese di elettricità elargì gratuitamente l'illuminazione all'ufficio centrale per tutto il periodo di attività. Anche la Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio di Bologna si adoperarono generosamente a favore dell'Ufficio, mentre gli uffici minori riuscirono a mantenere una certa indipendenza economica grazie al contributo di comitati e delle amministrazioni locali¹⁸⁷. A far data dal febbraio del 1918,

¹⁸⁵ Per un elenco completo dei nominativi dei collaboratori dell'ufficio centrale di Bologna, della stessa sezione bolognese e degli uffici del distretto della città felsinea, v. *Ufficio Notizie, Collaboratrici e Collaboratori*, M.R. Guerra 14 – 18, Cart. XIV 17, Museo del Risorgimento Italiano, Bologna.

¹⁸⁶ Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 38^a, 18 giugno 1915, n. 471 – *Disposizioni varie*, cit. Considerato che il Ministero della guerra, di concerto con il Comando del corpo di stato maggiore ne aveva autorizzato l'istituzione, con lo scopo essenziale di stabilire un tramite tra il paese e l'esercito mobilitato, al fine di dare alle famiglie informazioni sui combattenti, e in considerazione del fatto che il nuovo Ufficio istituito avrebbe anche ridotto il sovraccarico di lavoro inerente al servizio postale in guerra e a sottrarre ai Comandi militari il maggiore onere derivante dalla diretta corrispondenza con le famiglie dei militari, già dal giugno del 1915 il Governo ritenne opportuno accordare durante lo stato di guerra l'esenzione dalle tasse postali al carteggio dell'Ufficio notizie, delle sue sezioni e sottosezioni con i Ministeri della guerra, della marina, tra loro stessi e le autorità militari dipendenti. Per essere ammesso all'esenzione della tassa, il carteggio doveva essere costituito da formulari stampati in appositi cartoncini ed in speciali fogli informativi, e ciascun tipo di formulario doveva essere preventivamente approvato dal Ministero della guerra e da quello della marina. Sui formulari approvati dai due ministeri e spediti dall'Ufficio notizie, dalle sezioni e sottosezioni dell'Ufficio medesimo, era consentito di scrivere a mano le sole aggiunte che strettamente occorre per completare le indicazioni o rispondere alle domande che erano contenute nei singoli formulari. Il carteggio spedito in esenzione di tassa nella forma e nei limiti così stabiliti dall'ufficio notizie e dalle sue sezioni e sottosezioni doveva avere impresso, nella parte dell'indirizzo, il bollo speciale dell'Ufficio, delle sezioni e delle sottosezioni. Sul punto, cfr. Decreto Luogotenenziale n. 857 col quale viene provveduto all'esenzione dalle tasse postali, durante lo stato di guerra, del carteggio dell'«Ufficio di notizie per le famiglie dei militari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 18 giugno 1915, n. 158.

¹⁸⁷ Sull'attività e le modalità di funzionamento dell'ufficio centrale di Bologna, v. *amplius* Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, *Elenco delle Sezioni e Sottosezioni con indicazione delle rispettive presidenze*, Bologna 1915; Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, *Regolamento*, Bologna 1915; Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, *Note sulla costituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare*,

il problema delle comunicazioni delle notizie alle famiglie dei combattenti al fronte poteva sostanzialmente dirsi risolto, perché il ministro della guerra in carica, onorevole Alfieri, ad una precisa interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Valvassori-Peroni circa la maggiore sollecitudine possibile con la quale le famiglie dei militari in servizio di guerra potessero essere poste in grado di ricevere notizie dei loro congiunti, ebbe modo di dichiarare apertamente all'assemblea parlamentare: «*La questione che forma oggetto della interrogazione, interessando il sentimento dei combattenti e delle loro famiglie, è di quelle alle quali Amministrazione centrale ed Autorità che hanno giurisdizione in zona di guerra non potevano non interessarsi vivamente. E può dirsi subito che, malgrado i recenti avvenimenti militari, la corrispondenza epistolare fra l'esercito combattente ed il Paese non subì mai una completa interruzione. Ritardi si verificarono, come si verificarono smarrimenti. Gli inconvenienti furono resi inevitabili dalle esigenze della situazione militare che era venuta a crearsi. L'arretramento della difesa che causò maggiori e più frequenti movimenti delle unità; i cambiamenti continui di località; la formazione di nuovi reparti; la fusione di altri, determinarono difficoltà nel recapito della corrispondenza: ne conseguirono ritardi e dispersioni. Si è, però, fatto ogni sforzo per superare le difficoltà non lievi e si va attivamente riorganizzando il servizio postale, il quale va migliorando ogni giorno. Si può, anzi, affermare che attualmente l'avviamento della corrispondenza si svolge regolarmente. Qualche ritardo che tuttora si verifica deve attribuirsi al fatto che molti treni sono stati soppressi per esigenze d'ordine militare*»¹⁸⁸.

2.4 Servizi amministrativi, spirituali e di culto: i Cappellani militari

All'inizio del conflitto, secondo la volontà espressa dal generale Cadorna¹⁸⁹, i cappellani militari vennero reintrodotti nel Regio esercito¹⁹⁰ e assegnati ai rispettivi reggimenti in

Bologna 1916; G. FANCIULLI, *L'Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari*, in "Nuova antologia", Roma 1916; A. SORBELLI, *Accanto alla guerra. L'Ufficio notizie*, in "La lettura", anno XVI, n. 1, 1 gennaio 1916, pp. 63-69; S. PETRI, *La missione dell' "Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari"*, in "Rassegna nazionale", Firenze, 16 novembre 1916; M. SANDRI, *Un superstite della guerra. L'Ufficio Centrale Notizie*, in "Il Comune di Bologna", 1929, giugno, p. 60.

¹⁸⁸ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (XV), 1^a Sessione - Discussioni - Tornata del 12 Febbraio 1918, p. 15572.

¹⁸⁹ Sulle vicende militari che caratterizzarono l'Italia nel periodo in cui Cadorna fu alla guida del Regio Esercito v. *amplius* P. NEGLIE, A. UNGARI, *La guerra di Cadorna 1915 - 1917*. Atti del Convegno Trieste - Gorizia, 2 - 4 novembre 2016, Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, Roma 2018.

¹⁹⁰ Nell'esercito del Regno di Sardegna già esisteva un corpo di cappellani militari, conosciuti tuttavia con il nome di *elemosinieri*. Dopo la campagna del 1866 fu decisa la soppressione del corpo, a causa dei contrasti tra esponenti del neonato Parlamento nazionale e la Chiesa cattolica, al punto da indurre le gerarchie politiche e militari a ritenere che la presenza dei *preti-soldati* nel Regio esercito potesse avere un'influenza negativa tra le truppe. Fece eccezione soltanto la Regia marina, che conservò un plotone di elemosinieri solo fino alla fine del 1878. Durante la campagna libica, l'assistenza religiosa al fronte venne svolta dai Padri cappuccini mobilitati dalla Croce Rossa e da quei sacerdoti in servizio come soldati o graduati presso gli ospedali da campo. Sul punto, v. *amplius* R. MOROZZO DELLA ROCCA, *La fede e la guerra. Cappellani militari e preti-soldato (1915-1919)*, Edizioni Studium, Roma 1980; M. FRANZINELLI, *Il riarmo dello spirito. I cappellani militari nella seconda guerra mondiale*, Pagus, Treviso 1991, pp. 11-14; L. BRUTI LIBERATI, *Il clero italiano nella Grande Guerra*, Editori Riuniti, Roma 1982. Sui cappellani militari, la religione di guerra e la spiritualità al fronte, Cfr. *La consacrazione dei soldati al Sacro Cuore*, in «Il Prete al campo», n. II, 15 gennaio 1917; F. FONTANA, *Croce ed armi. L'assistenza spirituale alle forze armate italiane in pace e in guerra. 1915-1955*, Marietti, Torino 1957, p. 44; A. ZAMBARBIERI, *Per la storia della devozione al Sacro Cuore in Italia tra '800 e '900*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 41-1987, pp. 361-432; F. DE GIORGI, *Forme spirituali, forme simboliche, forme politiche. La devozione al Sacro Cuore*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia»,

numero di una unità, mentre per i reparti alpini uno per battaglione, stante le maggiori difficoltà di movimento in montagna durante le operazioni militari¹⁹¹. I cappellani militari erano assoggettati alla disciplina militare e facevano riferimento al Vescovo di campo¹⁹², che si rapportava direttamente con i più alti organi di comando, l'Intendenza

48-1994, pp. 365-459; G. ROCHAT (a cura di), *La spada e la croce. I cappellani italiani nelle due guerre mondiali*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», n. 176, Torre Pellice 1995, p. 47; D. MENOZZI, *Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della società*, Viella, Roma 2001.

¹⁹¹ Per l'identificazione dei cappellani militari il Ministero della guerra dispose che la loro uniforme principale dovesse restare l'abito talare dell'ordine al quale essi appartenevano, implementata con le stellette a cinque punte poste sul bavero, contospalline nere con rosette a otto punte e sul braccio sinistro il bracciale internazionale, una croce rossa su fondo bianco, in base alla Convenzione Internazionale di Ginevra. Il cappello era quello pastorale proprio dei sacerdoti, che aveva però due giri di cordone grigioverde intorno alla cupola, con i galloni in argento del distintivo di grado. Sul davanti del cappello andava posto il fregio dell'arma e del corpo, qualora questi vi prestassero servizio. Di lì a poco ci si rese conto degli incomodi che tale abito presentava nelle operazioni sul fronte di guerra e fu stabilito di adottare una divisa che doveva essere indossata dai cappellani militari in servizio a ridosso delle linee avanzate. Di colore grigioverde, lo stesso dell'uniforme degli ufficiali, con i gradi sulle maniche, essa aveva cucita sul lato sinistro del petto una croce rossa. La completavano le stellette a cinque punte sul bavero, il collare ecclesiastico e un crocefisso appeso a un cordone, sempre di colore grigioverde, portato al collo e che in genere trovava posto nel taschino di destra. In testa, il berretto con i galloni e, al braccio, sempre calzato il bracciale internazionale. Sulla corrispondenza dei gradi, la scala gerarchica, i compiti e le uniformi dei cappellani militari cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, Segretariato Generale, Divisione di stato maggiore, Circolare n. 22950, 8 novembre 1915, *Servizio spirituale presso l'esercito d'operazioni e gli stabilimenti di riserva per la durata della guerra, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915-1919, fasc. Ministero*, AUSSME

¹⁹² Nel giugno del 1915 fu istituita la carica di Vescovo di campo. Il Vescovo di campo avrebbe avuto l'alta direzione del servizio spirituale nel R. esercito e nella R. marina e l'autorità disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari di terra e di mare. Il Vescovo di campo, previo accordo con le autorità militari, avrebbe nominato tre vicari, uno dei quali al servizio dell'armata, che lo rappresentavano in località lontane dalla sua sede e provvedeva in suo nome alla risoluzione dei casi urgenti. Aveva inoltre a sua disposizione un sacerdote quale coadiutore. Limitatamente al tempo di guerra, veniva fissata nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale incaricato della assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata: il Vescovo di campo a maggiore generale; il Vicario a maggiore; i Cappellani capi dell'armata e il coadiutore a capitano; il Cappellano a tenente (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Giornale Militare Ufficiale, dispensa 42^a del 3 luglio 1915 – n. 506. – Disposizioni varie. – Disciplina Militare. – *Decreto luogotenenziale che istituisce la carica di vescovo di campo e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata.* – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 27 giugno 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME). Il provvedimento richiamava la facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 e il regolamento di servizio in guerra, approvato con R. decreto del 10 marzo 1912. Lo stesso provvedimento fu in realtà reiterato, nella forma e nella sostanza, nel Giornale Militare Ufficiale, dispensa 48^a del 31 luglio 1915, per ragioni esclusivamente tecnico-formali, dacché ci si accorse che il precedente decreto risultava manchevole dell'indicazione numerica che avrebbe dovuto contraddistinguere. Si avviò alla lacuna formale, mediante la riproposizione del medesimo testo con la emanazione e pubblicazione della circolare n. 587 – *Mobilizzazione e formazione di guerra – Decreto luogotenenziale n. 1022, che istituisce la carica di vescovo di campo e fissa, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata.* – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 27 giugno 1915, ivi). Nel successivo mese di luglio, in virtù del decreto istitutivo della carica, si diede luogo alle nomine: Monsignore Angelo Bartolomasi venne nominato Vescovo di campo; Monsignore Rodolfo Ragnini vicario per l'armata; Monsignore Michele Cerrati e Monsignore Carlo Maritano vicari per l'esercito, mentre il Sacerdote don Alberto Bartolomasi veniva nominato coadiutore del Vescovo di campo (Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Giornale Militare Ufficiale, dispensa 52^a del 14 agosto 1915 – Circolare n. 630 – *Mobilizzazione e Formazione di guerra – Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati il vescovo di campo, i vicari per l'esercito e per l'armata ed il coadiutore del vescovo di campo.* (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). –

generale e il ministro della guerra. Fervente cattolico, il generale Luigi Cadorna, forse anche influenzato dal ricordo della decisa posizione assunta da La Marmora, con una circolare del 12 aprile 1915 ripristinò l'assistenza religiosa nel Regio esercito, prevedendo la presenza di cappellani militari anche negli ospedali, negli ospedaletti da campo, nelle sezioni di sanità, nei treni ospedalieri e negli ospedali territoriali e di riserva¹⁹³. Con l'emanazione della circolare il Comando Supremo intendeva favorire

18 luglio 1915, ivi). In considerazione delle norme relative al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace (v. R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389), ebbe a cessare la carica di Vescovo di Campo, che fissava, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione al grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'Esercito e per l'armata (cfr. decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022, cit.). Al Vescovo di Campo, S.E. Angelo Bartolomasi, venne conferito il titolo di Vescovo di Campo onorario. Fu tuttavia stabilito che dovesse rimanere in servizio temporaneo presso il Regio Esercito e la Regia Marina, fino al 30 giugno 1923, un nucleo di cappellani militari, il cui numero complessivo non doveva essere superiore alle 50 unità. Essi avrebbero dovuto essere adibiti al servizio della cura e delle onoranze ai caduti in guerra e ad altri servizi transitori dipendenti dalla guerra stessa (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 58^a, 15 Dicembre 1922, *Circolare N. 570. – DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 1552, relativo alla cessazione della carica di Vescovo di Campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.* – (Direzione centrale del servizio sanitario militare) – 29 ottobre 1922. – (Gazzetta ufficiale n. 286, del 7 dicembre 1922), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*). Nel novembre del 1923, la facoltà concessa dall'articolo 2 del decreto Reale 29 ottobre 1922, n. 1552, per il temporaneo mantenimento in servizio presso il R. Esercito di cappellani militari, fu prorogato fino a non oltre il 30 giugno del 1924, limitatamente ad un numero di cappellani non superiore a 25 (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 52^a, 16 Novembre 1923, *N. 647. – DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 2307, relativo al temporaneo mantenimento in servizio, presso il R. Esercito, di cappellani militari.* – (Direzione centrale del servizio sanitario militare). – 24 settembre 1923. – (Gazzetta ufficiale n. 265, del 12 novembre 1923, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*).

¹⁹³ La presenza dei cappellani militari nell'armata costituì in effetti un problema già negli eserciti preunitari. Le posizioni contrastanti degli esponenti politici ne determinarono il graduale allontanamento, fino alla soppressione definitiva intervenuta nel 1867, all'indomani della nascita dello Stato unitario. In tal senso, per meglio comprendere l'acceso confronto politico che la questione aveva assunto in ambito parlamentare, appare utile riportare alcune posizioni espresse nella tornata del 23 maggio 1851, nel corso della discussione del bilancio passivo del Ministero della guerra. Il deputato Mellana, nella sua mozione relativa ai cappellani militari, ebbe infatti così a pronunciarsi: *"Intendo parlare di coloro i quali credono che una riforma in merito ai cappellani possa portare nuovi, oltre ai tanti dissidi che già abbiamo colla Corte Romana.[...] No, o signori, non temete, per la soppressione dei cappellani nell'esercito, di avere dissidi col vescovo di Roma: esso non può condannarvi, in ciò che imitate dall'armata francese: l'armata francese non ha cappellani, pure Pio IX vi dirà che quell'armata è cattolica ed apostolica per eccellenza; infatti, invece d'un remo, ha rimesso nelle sue mani uno scettro da despota (Movimenti in senso opposto). Dimandate ad esso del nostro esercito che conta più di 60 cappellani, e vi dirà che esso è semieretico: come può essere diversamente? Il soldato è parte della nazione: per la Corte romana non siamo forse considerati eretici? (Ilarità). Dopo questa premessa, venendo alla questione, io sostengo che pel principio di libertà di coscienza proclamato, che nell'interesse vero della religione non si possono, come sono attualmente, conservare i cappellani nei singoli corpi dell'esercito; dico di più che è molto difficile la posizione dei cappellani stessi".* Mellana inoltre aggiungeva che la presenza dei cappellani rappresentava un danno per le casse erariali, poiché a differenza di un qualsiasi altro impiegato che aveva diritto alla giubilazione dopo 40 anni di servizio, al cappellano era invece riconosciuta dopo solo 28 anni di esercizio spirituale. La posizione di Mellana fu duramente contrastata da La Marmora, allora ministro della guerra, il quale, anche attraverso la rievocazione di una esperienza personale maturata in un campo vicino a Lione nel 1843 e in Algeria nel 1844, ebbe infatti così a replicare: *"Io credo di conoscere i sentimenti religiosi della popolazione e dei soldati, almeno al pari del deputato Mellana; ora io posso assicurarvi, che farebbe un senso spiacevolissimo al paese e nei reggimenti stessi se i cappellani venissero aboliti. In tempo di pace i cappellani non servono soltanto per celebrare la messa, come ha accennato il deputato Mellana in un modo, mi sia concesso il dirlo, poco conveniente. Essi compiono inoltre al pietoso ufficio di visitare gli ospedali e di assistere agli ammalati; essi danno opera, chi*

l'attività dei cappellani militari, perché ritenuti idonei a infondere il senso di coesione morale e lo spirito di disciplina presso le truppe, attraverso il richiamo costante al sentimento religioso e ai precetti della religione cristiana, sebbene tra le fila dei cappellani militassero anche ministri del culto della Chiesa Evangelica Valdese, della Chiesa Battista e della confessione ebraica. Secondo le indicazioni di mons. Angelo Bartolomasi, scelto dal pontefice Benedetto XV¹⁹⁴, essi dovevano adoperarsi nel loro apostolato per le più diverse necessità del soldato al fronte e dei reparti dove prestavano servizio e, in tal senso, erano assoggettati sia alla legislazione ecclesiastica che alla disciplina militare. Sotto il profilo religioso e amministrativo tuttavia, erano loro riconosciute talune prerogative, e, in particolare, la facoltà di concedere l'assoluzione di massa, la possibilità di effettuare la compilazione degli atti di matrimonio per procura, l'autorizzazione da parte delle autorità militari ad apporre sulla tabellina diagnostica dei feriti una delle tre lettere, *o.,c., p.*, corrispondenti rispettivamente ad *olio santo, comunione e penitenza*, nonché ad impartire l'indulgenza plenaria a quegli ammalati e a quei feriti gravi che si fossero trovati in punto di morte. Il numero ufficiale di cappellani militari nominati durante la guerra fu di 2.400 unità, mentre il numero complessivo dei religiosi presenti nel Regio esercito oscilla tra questa cifra e i 2.748. Di costoro, 1350 furono presenti al fronte, 742 negli ospedali territoriali, 18 negli ospedali di riserva, 591 aiuto cappellani negli ospedali territoriali e 37 nella Regia marina¹⁹⁵. Considerato che i

volontariamente, chi in seguito ad un mio eccitamento, all'istruzione nei reggimenti, non solo dei ragazzi, ma altresì degli adulti; essi infine rivolgono le loro cure a comporre le discordie tra le famiglie dei militari. In tempo di guerra poi, chi potrà negare che i soldati vedano molto di buon occhio i cappellani accompagnare i reggimenti? Chi di noi, che abbia fatte le scorse campagne, non ha visto il fervore, lo zelo dei cappellani presso i feriti? Quanti di noi hanno potuto scorgere con qual piacere i soldati, prima di morire, amassero di ricevere gli ultimi conforti della religione dai cappellani dei reggimenti? Io mi appello a tutti coloro che hanno fatto le nostre campagne, onde dicano se la condotta dei cappellani durante la guerra non sia stata esemplare e degna di encomio". Sul punto, cfr. *Atti del Parlamento Subalpino – Discussioni della Camera dei Deputati, IV Legislatura – Sessione 1851 (23/11/1850-27/02/1852), Volume (V) 3A delle discussioni della camera dei deputati dal 22/03/1851 al 19/05/1851, Firenze, Tipografia Eredi Botta 1866, pp. 2338-2359, ASCD.*

¹⁹⁴ «Inutile strage» ebbe il pontefice a definire la guerra il 1° agosto del 1917, nella lettera *Dès le début*, indirizzata ai Capi dei popoli belligeranti (sul punto, cfr. VIII. *Adhortatio ad populorum belloerantium moderatores. Dès le début. Quarto ineunte bellorum anno, nova Pontificis Summi ad Moderatores populorum belligerantium adhortatio, qua certe quaedam considerationis suggerentur, componendis discidiis et paci*, in *Acta Apostolicae Sedis, Commentarium officiale, Annus IX – Yol. IX Die 1 Septembris 1917 Num. 9*), ma già nella sua prima enciclica *Ad Beatissimi Apostolorum* del 1° novembre 1914, egli si chiedeva come si potesse restare indifferenti e «*non sentirsi straziare il cuore*» di fronte allo spettacolo terribile che l'Europa presentava, e con essa tutto il mondo, «*spettacolo il più tetto forse e il più luttuoso nella storia dei tempi*»; cfr. *Enchiridion delle Encicliche*, Bologna 1999, vol. 4°, p. 467, n. 372.

¹⁹⁵ Sebbene il codice di diritto canonico del 1917 contemplasse la presenza dei cappellani militari al canone 451 § 3 ("*Circa militum cappellanos sive maiores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis*"), con il Regio Decreto n. 1522 del 29 ottobre 1922 il servizio d'assistenza spirituale venne di nuovo soppresso, fatta eccezione per quello svolto per la raccolta delle salme dei caduti e per la sistemazione dei cimiteri di guerra. Rimasero in servizio alcuni cappellani per la Marina, grazie ai quali continuò a sussistere l'istituzione, sino alla costituzione dell'Ordinariato militare, eretto dalla Sacra Congregazione Concistoriale il 6 marzo 1925 e approvato dallo Stato italiano con la legge 417 dell'11 marzo 1926 (*Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 marzo 1926, n. 62*), cui seguì il Regio Decreto 9 agosto 1926, n. 1493 (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'8 settembre 1926, n. 209*) che dettava le norme per l'applicazione della legge stessa, istituendo un *ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica*. Il Concordato Lateranense nel 1929 e la successiva legge n. 77 del 16 gennaio 1936 ne ribadirono il riconoscimento e, con il regolamento d'esecuzione contenuto nel Regio Decreto n. 474 del 5 marzo 1936 - XIV (*Gazzetta Ufficiale del Regno del 1 aprile 1936 – Anno XIV, n. 76*), si delinearono meglio i compiti dei cappellani chiamati ad assicurare

mobilitati per le esigenze belliche furono complessivamente 5.615.000, di fatto il numero dei cappellani militari risultò inadeguato per il buon andamento del servizio, atteso che la consistenza organica media di un reggimento si attestava intorno ai 3.000 soldati, per i quali essi *«trasmettono quotidianamente le schedine prescritte a Bologna degli entrati, morti ed usciti guariti non che di quelli traslocati in manicomio od altri stabilimenti sanitari per cure speciali»*¹⁹⁶. In attesa dei decreti governativi, i Distretti e le Direzioni di sanità avevano provveduto ad arruolare 700 cappellani, riconosciuti prima idonei al servizio dalla Curia castrense. Legittimato così ad operare, l'Ordinario Castrense nel dicembre del 1915 così si espresse nei confronti dei cappellani militari, dei sacerdoti e dei chierici secolari e regolari del Regio esercito: *«A voi, che alla missione di Apostoli di Gesù Cristo accoppiate la sorte altamente meritoria di soldati della patria[...] l'augurio sincero che tra le fatiche del servizio militare non vi manchi il coraggio del dovere, tanto più nobile quanto esso è arduo; tra i dolori dei feriti ed infermi vi accompagni la carità dolce e generosa; tra le battaglie vi spronino quegli apostolici ardimenti, che infondono nei soldati lo spirito del sacrificio e lo slancio vigoroso[...] Vi raccomando di celebrare divotamente la S. Messa colla possibile osservanza delle prescrizioni liturgiche, compensando coll'intimo fervore le necessarie manchevolezze e la povertà degli altari; e di recitare, sempre che ne avrete tempo e modo, il Divino officio od altre preghiere: veggano ufficiali e soldati che voi siete uomini di preghiere. Ricordatevi che siete e dovete apparire forma gregis»*¹⁹⁷. Al momento della smobilitazione, monsignor Bartolomasi inviò una lettera di ringraziamento e di saluto a tutti i militari, ai cappellani militari, agli aiuto-cappellani e ai preti-soldato nella quale, nel ringraziarli per l'opera svolta, sollecitava loro l'inoltro di una relazione conclusiva sull'operato durante il servizio di guerra e, per facilitarne la compilazione, negli avvertimenti postscritti alla lettera, ne suggeriva anche lo schema: descrizione dell'*azione religiosa* svolta, con la celebrazione della S. Messa, delle funzioni quotidiane, periodiche e straordinarie connesse alla predicazione, all'amministrazione dei Sacramenti, al Precetto Pasquale, all'erezione di cappelle, al culto dei morti, ai suffragi e all'assistenza in trincea; l'*azione morale*, riferita all'attività svolta per l'ufficio notizie, alle conferenze morali e patriottiche, alla lotta contro la bestemmia e il turpiloquio, alla distribuzione dei doni, alle visite ai soldati in trincea e alle diverse iniziative assistenziali che erano legate alla istituzione della Casa del soldato; infine, i *risultati conseguiti* nella frequenza alla pratica religiosa, nella condotta morale, negli episodi della fede e nei sentimenti di amore verso la patria. Molte di queste relazioni pastorali andarono perdute lungo la direttrice Treviso-Bologna-Roma, le sedi dei tre uffici del Vescovo Castrense nel periodo bellico. Non è poi peregrino ipotizzare che molti cappellani, già ormai smobilitati, non abbiano mai ricevuto la lettera di saluto del Vescovo Castrense o che, ancora, altri abbiano invece perduto le proprie annotazioni e diari pastorali a causa della precipitosa ritirata di Caporetto e che, privi delle coordinate temporali di riferimento fornite dal documento, non siano stati poi più in grado di formulare il proprio resoconto e stenderlo secondo lo schema suggerito

il servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate e venne inoltre disposta l'assimilazione dei cappellani alle gerarchie militari.

¹⁹⁶ Cfr. Comando del XXV Corpo d'Armata, Ufficio Notizie, *Relazione mese di febbraio 1918*, 1° marzo 1918, Fondo E-1 Carteggio Sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Ufficio Notizie, relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919, AUSSME.

¹⁹⁷ Cfr. Angelo Bartolomasi vescovo castrense, *"Lettera n. 2 ai molto reverendi cappellani e sacerdoti militari"*, *Zona di guerra – 25 dicembre 1915*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenze Armate 1913-1920, b. 38, fasc. 121 Corrispondenza sui Cappellani militari, AUSSME.

dall'Ordinario Castrense. Dall'analisi delle *Relazioni Pastorali*¹⁹⁸ emerge un quadro piuttosto completo in ordine alle variegate attività svolte dai cappellani militari nei rispettivi reparti di impiego. L'azione morale da essi esercitata li impegnava largamente nelle attività dell'ufficio notizie, uno degli incarichi che consisteva nel facilitare la comunicazione tra l'esercito e le famiglie: «Tra i vari mezzi di assistenza, di grande utilità è stato l'Ufficio Notizie, per mezzo del quale si sono esplicate le seguenti pratiche. Circa i soldati morti in Sezione, per mezzo di apposite schede, ne veniva subito data partecipazione all'Ufficio Centrale di Bologna e quindicinalmente a quello del Comando di Corpo d'Armata. Simile partecipazione veniva fatta, quando era possibile, anche per i militari feriti ed ammalati transitati per questa unità. In rispetto ai soldati della Sezione si è sempre facilitata la corrispondenza con la propria famiglia, richiedendo notizie direttamente oppure per mezzo dell'Ufficio di Bologna, pei Cappellani Militari, per il Comitato dei prigionieri di guerra [...]. In modo speciale si è cercato di agevolare i soldati che avevano la famiglia nelle terre invase, ottenendo notizie per il Comitato della Croce Rossa e per la posta aerea. Si è venuto anche in loro aiuto con la distribuzione di doni, avendo ottenuto diverse volte dall'Ufficio Doni di Vicenza indumenti ed oggetti di arredo»¹⁹⁹. Le celebrazioni religiose dei cappellani militari non si limitavano alle sole messe, poiché essi presenziavano ai funerali dei caduti, alle funzioni in loro suffragio, al culto delle tombe e ai servizi cimiteriali: «Attesi a quest'opera pietosa durante e dopo il combattimento, curando di identificare le salme, ritirar oggetti e documenti da inviarsi alle famiglie, e dare degna sepoltura. Procurai subito dopo il combattimento di far trasportare le salme dei Sigg. Ufficiali caduti sul campo (una decina), nei cimiteri di Crespano e Caniezza, interessandomi poi per l'erezione di tombe in cemento e marmo con adatte iscrizioni. Nel mese di dicembre 1918 in uno coi Cappellani dell'80^a Divisione Alpina si sistemarono i cimiteri e le tombe dei poveri caduti sul Grappa, identificando salme, tracciando schizzi planimetrici, numerando le tombe, apponendo croci con targhette recanti le generalità dei defunti in modo che i parenti possano un giorno recarsi a pregare sul tumulo dei loro cari (in detto periodo potei identificare più di 60 tombe nel mio Battaglione). Nei cimiteri si eressero dei monumentini in cemento con croci ed iscrizioni commemorative religiose-patriottiche – ed il Comando della Divisione, soddisfatto dell'opera di pietà e carità svolta dai Cappellani, li encomiò solennemente in un ordine del giorno del gennaio 1919»²⁰⁰. La stessa amministrazione dei Sacramenti, nelle particolari condizioni della guerra e di fronte all'ineluttabilità della morte, non di rado finiva col suscitare sentimenti sinceri di riunificazione spirituale e di riavvicinamento pratico fra i credenti di confessioni diverse, nello spirito di una religiosità affatto naturale: «A proposito di Amministrazione dei Sacramenti, mi avvenne anche un fatto che non saprei spiegare. Il 25 maggio 1916 entrò all'Ospedale il Sold. Ghiron Ottavio del 49° Regg.to Fanteria – 8

¹⁹⁸ Sugli elementi testuali di criticità connessi alle *Relazioni*, si permette di rinviare al paragrafo *Introduzione* del presente testo.

¹⁹⁹ Cfr. Can.co Teol. Gaetano Arminio, Cappellano Militare 76^a Sezione Sanità – 57^a Divisione, *Relazione* manoscritta in Zona di Guerra, non datata, su 4 pagine, protocollata in arrivo dall'Ufficio del Vescovo Castrense in data 30 dicembre 1918 con il n. 50001, *Relazioni Pastorali*, b. 1, fasc. 3, ASOMI.

²⁰⁰ Cfr. *Relazione sull'azione religiosa e morale del Cappellano Militare don Michelangelo Dotto, 4° Alpini- Battaglione Aosta, Maggio 1918 – Maggio 1919, Roma, 24 maggio 1919*, *Relazioni Pastorali*, b.2, fasc. 9, ASOMI. Sull'attività connessa ai servizi cimiteriali, v. pure *Conservazione e cura dei cimiteri militari*, 24 febbraio 1918, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Ufficio Notizie, *Relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919*, AUSSME.

*Comp. Nato a Santhià Novara – domiciliato ad Acqui – Corso Cavour, figlio del fu Leone e di Segre Adele, ammogliato con Compostrini Luigia. Era affetto da peritonite acuta. Sul biglietto di sala era segnato di "religione cattolica". Avvicinatolo, gli rivolsi le prime parole di conforto e quindi gli suggerii di raccomandarsi al Signore ed alla Vergine benedetta; suggerimento che accettò di buon cuore. Nulla mi fece sospettare che fosse ebreo. Vedendo che le sue condizioni andavano peggiorando, gli domandai se aveva piacere di ricevere Gesù benedetto. Alla risposta affermativa, incominciai la confessione: vi premise il segno di croce, gli diedi quindi l'assoluzione; ricevette il Viatico, ebbe l'Estrema unzione, la Benedizione papale. Ebbe pure ecclesiastica sepoltura e sulla sua tomba, sul cippo in cemento, ho fatto pure scolpire la croce. Decedeva alle ore 2,10 del 2 giugno 1916 in seguito a peritonite acuta. Dopo qualche tempo, il Rabbino della 4^a Armata mi pregò di far togliere la croce perché il Ghiron era ebreo!... Scrisse immediatamente all'Arciprete di Acqui (dove il Ghiron era residente) ed alla moglie del Ghiron, Luigia Compostrini per informazioni, esponendo l'avvenuto. L'Arciprete confermò che "Ghiron era israelita". La moglie così rispose in data 20 ottobre 1917: «Mio marito non era cattolico né cristiano: apparteneva all'antica religione dei Padri Isacco e Giacobbe. Non era fervente, ma era credente: di spirito moderno, credeva al bene e del bene era apostolo. Senza preconcetti, apprezzava tutto quello che era buono, da qual parte e da qualunque religione potesse provenire. Non rimpianga pertanto, o Reverendo Padre, di aver con la parola confortato gli ultimi istanti di un galantuomo: lo ricordi nelle di Lei preghiere. In quanto alla croce scolpita sul cippo che ricorda ove riposano le ossa care, non importa che sia tolta: io ho imparato da mio marito a rispettare ogni segno che ricordi l'esistenza di un supremo; non ho pregiudizi né preconcetti; resti pure la croce che è simbolo di umiltà e rassegnazione. Se l'opera di un Rabbi volesse rivendicare il sacro tumulo, Lei conceda pure a quel ministro, che in altra forma serve lo stesso Dio, il posto, senza per questo venga meno a Lei la mia riconoscenza...». Credetti bene far togliere la croce dalla tomba del Ghiron»²⁰¹. Oltre agli ospedali, alle baracche per il riposo dei soldati e ai magazzini militari, in molti paesi delle retrovie furono costituite le *Casa del Soldato*²⁰², dei centri di ricreazione dove poter ascoltare musica, assistere a spettacoli teatrali, leggere giornali o libri, frequentare corsi di scrittura se si era analfabeti o scrivere lettere ai propri cari: «[...]Poi l'Ufficio Notizie passò, per ordine superiore, all'Ufficiale di Propaganda ed a me non rimase che l'organizzazione ed assistenza della Casa del Soldato. Varie ne istituii, perché molte furono le località da noi cambiate. Prima di tutte*

²⁰¹ Cfr. *Relazione del Cappellano Militare P. Marcello, Cappuccino (al secolo Bovi Giuseppe), 8 febbraio 1919, Relazioni Pastorali, b. 3, fasc. 16, ASOMI. Trattasi di carta manoscritta su 36 pagine, protocollata dall'Ufficio del Vescovo Castrense con il n. 51645, in data 15 febbraio. Il manoscritto, redatto da P. Marcello in località Marola di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, di stanza presso l'ospedale 040 e guardiano del Convento del SS. Redentore, Giudecca - Venezia, costituisce una delle testimonianze della raccolta di più commossa partecipazione al servizio amministrativo e spirituale dei cappellani militari ed è ricca di informazioni dettagliate e precise sullo svolgimento dei servizi funebri nei cimiteri di guerra allestiti.*

²⁰² Le Case del soldato erano centri ricreativi promossi dalla Chiesa cattolica a favore dei soldati, dove poter ascoltare musica, assistere a spettacoli teatrali, leggere giornali e libri, frequentare corsi di scrittura, nonché scrivere ai propri cari. L'iniziativa venne considerata positivamente dalle autorità e dai comandi militari, poiché in esse si poteva fare accrescere la fiducia dei combattenti e far loro assimilare in maniera indiretta valori e ideali. Attive dal giugno del 1918 all'aprile del 1919, furono poste sotto il controllo di una specifica Direzione incardinata nell'ambito dell'Intendenza generale. Cfr. Intendenza Generale – Direzione case del soldato al fronte, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza Armate 1913 – 1920, b. 33, fasc. 104, *Diario storico*, AUSSME.

fu organizzata la Casa del Soldato di Mirano Veneto, adibendovi una bella villa, con un grande teatro. Il mobilio necessario l'ottenni in prestito da vari signori di Mirano ed i fondi dagli Ufficiali del reggimento, da comitati civili, di cui era presidente il Sindaco, Colmmandator Tuera, dall'Arciprete Don Luigi e da altri privati, primi tra i quali la contessa Giustiniani Toso. In un periodo di neppur due mesi, tanta era l'affluenza dei Soldati che, non tenendo conto della carta regalata dal Sindaco Tuera, delle cartoline postali, penne, portapenne, inchiostro donato dal medesimo quale Presidente del Comitato civile formatosi ad hoc, le spese ammontarono alla bella somma di £ 2165. Poi vennero gli Americani, ne assunsero essi stessi la direzione, ma mi pregarono di continuare nella mia azione ed interessamento a favore dei soldati, cosicché io potei liberamente proseguire l'opera di assistenza e d'incoraggiamento che già prima avevo incominciato per affetto ed a vantaggio del nostro buon fante»²⁰³. Le visite ai soldati in trincea costituivano poi l'abituale servizio dei cappellani militari, una occasione non solo di spiritualità con la celebrazione della Messa, ma soprattutto un momento di umano conforto nell'asprezza e nella durezza della vita di trincea: «Siccome i soldati nella grande maggioranza stavano in linea, in trincea, considerai sempre la trincea come il territorio ordinario della mia missione. Perciò andavo a trovarli spesso e nei piccoli posti e nei posti di vedetta, celebravo loro la S. Messa, li assistevo nei loro bisogni spirituali, distribuivo loro qualche dono, procuravo di di loro una parola di conforto. Occupata oggi una nuova posizione dai nostri Alpini, non mancavo di raggiungerli il giorno appresso. Questo mio contegno riusciva caro al cuore dei miei soldati e me lo facevano comprendere data occasione. Lo posso dire con legittima soddisfazione: non vi fu un posto avanzato, non una posizione difficile, dove io non sia stato per visitare i miei Alpini. I miei Superiori militari possono attestarlo. Del resto servi inutilis sumus, ed ho la convinzione di non aver fatto che il mio dovere»²⁰⁴. Lo stesso conforto della fede e l'urgenza di dare una speranza religiosa anche simbolica di fronte al dolore, nella consapevolezza della gravità della malattia, era alla base del servizio del cappellano militare presso le strutture ospedaliere e sanitarie militari: «Nella Sezione Crosa (150 degenti sempre gravissimi) la saletta usata come cappella è stata adornata di pitture murali sacri essendovi figure assai profane.[...] L'ammalato di tubercolosi più che gli altri ammalati ha bisogno di conforto continuo per sollevarsi lo spirito.[...] Non posso citare fatti particolari; essendo troppo numerosi. La vita per se stessa in un sanatorio di tubercolari gravi, dice come in realtà il Cappellano rimane notte e giorno non in trincea sotto i proiettili del nemico, ma col nemico bacillo tubercoloso che t'insidia sempre»²⁰⁵.

²⁰³ Cfr. *Relazione del Cappellano Militare Don Angelo Botta, Pordenone, 28 dicembre 1918*, Relazioni Pastorali, b. 4, fasc. 23, ASOMI. Trattasi di carta manoscritta su 9 pagine, protocollata con il n. 50083, in data 2 gennaio 1919.

²⁰⁴ Cfr. *Cappellano Militare Garbizza Marco 8° Alpini – batt. Monte Canin, Relazione sull'azione religiosa e morale esplicita durante il mio Ufficio di Cappellano nella suddetta Unità militare 11 giugno 1916 – 7 novembre 1917*, Winenne (Belgio), 18 dicembre 1918, Relazioni Pastorali, b. 3, fasc. 18, ASOMI. Carta manoscritta su 8 pagine, protocollata con il n. 50533, in data 12 gennaio 1919. Il documento è introdotto da una carta sciolta, lettera di trasmissione, indirizzata al Rev.mo Mons. Teol. Carlo Maritano, Vicario del Vescovo di Campo per la Zona di Guerra – Bologna recante: «In ossequio ai desideri di S. Ecc.za Mons. Vescovo di Campo, invio la relazione sull'azione religiosa e morale esplicita durante il mio Ufficio di Cappellano Militare al Battaglione "M. Canin" 8° Alpini. Procurai di attenermi il più possibile alla traccia stabilita. La mia relazione giunge un po' in ritardo, ma ciò è dovuto ad una serie di circostanze che mi hanno alquanto disturbato moralmente e fisicamente. Confido quindi nel suo completo compatimento. Con mille scuse ed ossequi a Lei e a S. Ecc.za Rev.ma. Dev^{mo} D.M. Garbizza»

²⁰⁵ Cfr. *Relazione del Capp. Militare Carlo Petrelluzzi, Nervi, 5 luglio 1919*, Relazioni Pastorali, b. 2, fasc. 11, ASOMI. Carta manoscritta su 4 pagine, protocollata con il n. 16012, in data 16 luglio 1919.

L'ufficio della censura della corrispondenza, in arrivo e in partenza, dava sovente al cappellano militare occasione per richiamare gli scriventi all'adempimento dei propri doveri: *«Il lavoro della censura, spesso di parecchie ore al giorno, era noioso non poco, per tante ragioni, e pieno di responsabilità, dovendo tener sempre presenti tante particolari circostanze e le istruzioni date dal Comando, specialmente nei momenti più critici della guerra. D'altra parte i Comandanti gravavano molta parte di tale indispensabile lavoro sul Cappellano, ritenuto più libero di tutti gli altri Ufficiali imbarcati e più idoneo al disimpegno del delicato incarico. Occorreva soprattutto mantenere il segreto. Delle lettere compromettenti sono state per me argomento di richiamare i malcapitati giovani all'amore verso la Patria e la famiglia, al rispetto verso i superiori ed al culto delle idealità più nobili: ordine, altruismo, rispetto del prossimo, fedeltà coniugale»*²⁰⁶. Il ripristino dei cappellani militari nell'esercito combattente costituì dunque una sorta di conciliazione temporanea tra lo Stato, attraverso il suo apparato militare, e la Chiesa del popolo, una conciliazione che, sebbene rivolta a soccorrere lo spirito e il morale dei combattenti, di fatto si rivelò una operazione politica strumentale a *«scopi di cementazione morale dello strumento bellico e di propaganda dei principi patriottici»*²⁰⁷. Lo stesso Angelo Giuseppe Roncalli, cappellano militare di sanità nella Grande Guerra, in una lettera dell'8 ottobre 1958, appena venti giorni prima di salire al soglio pontificio, in risposta a monsignor Giuseppe Pretto, Vicario Generale di Padova, che gli comunicava il luogo e la data di una imminente riunione in una località del Veneto dei Presidenti dell'Associazione dei Cappellani Militari in Congedo, così risponde all'invito: *«Fu grande ventura per me l'aver reso questo servizio negli anni della guerra 1915-1918! Ne riportai infatti impressioni incancellabili circa il buon carattere, in generale, dei nostri figliuoli; la cortesia degli ufficiali, e il movimento di anime prodotto dalla grazia celeste, che operò sorprendenti trasformazioni di persone e ambienti. Il Signore fecondò questo servizio, che valse a guadagnare tanta stima al nostro clero, e ad avviare i nuovi rapporti dello Stato con la Chiesa, coronati dai Patti Lateranensi»*²⁰⁸. Se è vero che il servizio spirituale e amministrativo dei cappellani militari nella Grande Guerra valse a saldare i rapporti tra Stato e Chiesa e a stabilizzarne le relazioni istituzionali, il primo conflitto mondiale tuttavia lasciò un segno profondo nell'animo di molti religiosi e consacrati, profondamente turbati e lacerati da una crisi di identità della propria fede di fronte agli orrori, agli scempi, alla rovina morale e materiale che quel conflitto aveva prodotto. La dimensione soggettiva della fede, anche negli spiriti più avvertiti e ricchi di sensibilità, perse la fiducia nell'uomo come costruttore di pace, tanto che don Primo Mazzolari, interventista e tenente cappellano militare del 19° Nucleo delle Truppe Ausiliarie Italiane in Francia (T.A.I.F.), annota così il 31 ottobre del 1920 in una pagina del suo *Diario*: *«E' di pace, oggi, abbiamo fame e sete come non mai. Ci siamo fatti tanto male durante la guerra: ci siamo odiati, straziati, uccisi, torturati per quattro anni, senza tregua, senza cuore, come le belve forse non fanno. E chiusa la guerra, non abbiamo saputo buttare fuori da noi l'odio, smobilitare l'animo. Il disagio, la miseria, materiale e*

²⁰⁶ Cfr. Don Giovanni Battista Quinci, *Relazione sull'azione religiosa e morale esplicata sulle Navi da guerra ed in Istria dal Cappellano Mil. Della R.^a Marina D.^r Giov. Battista Quinci, dal 26 giugno 1915 alla Pasqua del 1919 (20 aprile), R.^aNave Napoli, 21 aprile 1919*, Relazioni Pastorali, b. 1, fasc. 5, ASOMI. Carta manoscritta su 18 pagine, protocollata con il n. 10725 dall'Ufficio del Vescovo Castrense, in data 23 aprile 1919.

²⁰⁷ Sul punto, cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, *La fede e la guerra*, Roma 1980, p. IX.

²⁰⁸ Cfr. «Cappellani Militari d'Italia in Congedo, Bollettino dell'Associazione Nazionale», Anno II – n. 1, marzo 1959, p. 2.

morale, aumentano e quasi direi che il presente è più triste di ieri, certo più oscuro, perché tutti un poco abbiamo perduto la testa, né sappiamo cosa vogliamo, né sappiamo scegliere i mezzi convenienti per fare ciò che vorremmo, cioè un po' di giustizia e un po' di pace fra noi»²⁰⁹. Don Primo Mazzolari sapeva leggere l'animo degli uomini e sapeva interpretare i tornanti della storia. Per certi versi, in maniera tanto drammatica quanto profetica, egli anticipava ciò che sarebbe accaduto dopo, la stagione del male assoluto, la più brutale e inaccettabile sopraffazione dell'uomo sull'uomo, che si snodò nelle tragiche vicende del trentennio della guerra civile europea.

2.5 Identificazione delle salme, cimiteri di guerra e norme di inumazione

Le relazioni periodiche a scadenza mensile redatte dalle Intendenze d'Armata non prevedevano inizialmente una sezione dedicata all'identificazione delle salme, dei cimiteri e delle tombe sparse. Il procedimento amministrativo si andò affinando progressivamente, anche attraverso la formulazione degli elenchi delle perdite e grazie allo zelo dell'attività amministrativa degli scritturelli nell'applicazione delle norme previste dalle disposizioni generali²¹⁰. Tuttavia, se la redazione dell'atto di morte costituiva il documento amministrativo probatorio necessario per istruire la pratica per il riconoscimento del trattamento pensionistico alle famiglie dei caduti, l'attestazione dell'identificazione della salma, previo verbale di constatazione della morte, ovvero una dichiarazione testimoniale di riconoscimento, dovuta anche nei confronti di caduti appartenenti all'esercito nemico, ne costituivano il fondamentale presupposto giuridico. Stilato sulla base delle deposizioni testimoniali, il verbale doveva contenere i dati comprovanti la morte e i particolari relativi alla persona di cui si accertava il decesso: «*In presenza di contro segnati ho constatato la morte del soldato? austriaco avvenuta in seguito a: numerose ferite d'arma da fuoco agli arti. Ferita lacera completa dell'ulna e radio. Ferita lacera estesi forme alla regione sternale, con frattura dello sterno e articolazioni costo-sternali. Frattura completa della scatola cranica, con fuoriuscita della materia cerebrale. Il cadavere è stato sepolto in una fossa nei pressi dell'attuale sede del comando del 3° Battaglione, 24° Fanteria»²¹¹. La dichiarazione testimoniale,*

²⁰⁹ Cfr. P. MAZZOLARI, *Diario (1916-1926)*, Bologna 1999, p. 285.

²¹⁰ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA - *Giornale Militare Ufficiale*, n. 602 - Disposizioni varie - *Elenchi delle morti avvenute presso gli stabilimenti militari*. - (Direzione generale leva e truppa). - 13 ottobre 1916, pp. 1595-1597; *Giornale Militare Ufficiale*, n. 614 - Disposizioni varie. - *Comunicazioni numeriche delle perdite di militari*. - (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) - 20 ottobre 1916, pp. 1639-1640, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 - 1919, fasc. 1915 - 18 - 1919*, AUSSME.

²¹¹ Redatto in conformità alla modulistica *N. 147 del Catalogo (R. 1915)* del Servizio in guerra, Parte I - Servizio delle Truppe, Appendice II (n. 19 e seguenti), il verbale doveva riportare il corpo cui appartenevano i soldati deceduti; la specifica del luogo del decesso; il giorno, il mese e l'anno del fatto d'arme occorso scritto in lettere; l'indicazione della persona che aveva redatto il verbale; la notazione della nazionalità delle truppe nemiche e la indicazione circa il fatto se il verbale fosse stato redatto *in seguito a ricognizione dei cadaveri sul campo*, ovvero *se in seguito a rivista passata alla truppa dopo il fatto d'armi*. Oltre i connotati del deceduto, dovevano essere indicati anche eventuali segni speciali di riconoscimento, nel caso non fosse stato presente il piastrino e il numero di matricola del militare caduto: «*Connotati: statura m. 1.70 circa; complessione: robusta; capelli: castagni; baffi: biondi; barba: tagliata a spazzola, bionda; età approssimativa: 26 anni circa; segni speciali di riconoscimento: vestiva una giubba grigia, con mostrine verdi al bavero, senza stellette. Alle gambe calzettoni spessi di lana, verdognoli. Mancava il berretto e il pastrano. Era armato di una pistola Mauser a 9 colpi automatica e di un coltello-stiletto con guaina al fianco. Nelle tasche si è rinvenuto un piccolo portamonete di pelle contenente pochi "Penning" e parecchi bottoni di varia specie. Oggetti ritirati dal 48 Batt. Bersaglieri M.M.*». Cfr. *Verbale constatante la morte degli entrodscritti individui dell'esercito austro-ungarico avvenuta nel fatto d'armi seguito tra i reticolati delle trincee del Sackhoff, addì dal sette all'otto novembre*

invece, veniva redatta su carta semplice, senza ulteriori formalità, e doveva contenere tutti gli elementi utili di fatto per dare corso alla redazione degli atti formali: «I sottoscritti Ufficiali del II° Gruppo Batterie Someggiato, compiono il dovere di riferire, a titolo di testimonianza a codesto Comando quanto segue: La mattina del 27 marzo 1916 verso le ore 5 ½ venivano trasportati da nostri soldati un Maggiore ed un Alfiere aviatori austriaci. Il primo era agonizzante ed è morto verso le 6,30, l'altro ferito, dopo essergli state somministrate le prime cure dall'Ufficiale Medico di questo Reparto, è stato trasportato in un ospedale di Campolongo. La salma del Maggiore è stata ricuperata e piantonata in una stanza della villa, alloggio ufficiali del Gruppo, e sepolta stamane alle 8,30 nel cimitero di Alture»²¹². Gli ufficiali medici delle unità sanitarie incaricati dai comandi di appartenenza di provvedere alla ricognizione del campo di battaglia, davano luogo, anch'essi in carta semplice, ad una dichiarazione medica circostanziata, di carattere medico-legale, che conteneva tutti gli elementi desunti dal turno di ricognizione effettuato: «Alle ore 21.30 del giorno 11 corr. mi sono recato per ordine di questo Comando e dietro richiesta dei RR.CC. sulla sponda destra dell'Isonzo, all'altezza della galleria ferroviaria di Zagora e vi ho trovato un cadavere in stato di avanzata putrefazione. Giaceva bocconi sulla sponda; di indumenti aveva una maglietta sottile, alcuni brandelli di calzoncini e un paio di scarpe nere; al di sopra della maglia, attorno al torace, una cintura costituita di cuscinetti, alla quale era annodata una grossa fune, che terminava in un laccio dell'apertura di circa cm. 70. Dalla cintola pendeva una fondina contenente una pistola carica. Rimosso il cadavere che non presentava alcun segno di riconoscimento, si potè constatare che la faccia aveva perduto l'aspetto umano, che la pelle, in parte cedeva all'osso, in parte asportata, lasciava trasparire le sottostanti sporgenze scheletriche, che il cranio aveva perduto tutto il cuoio capelluto. Il torace, l'addome e gli arti superiori erano rigonfi per imbibizione, ma non avevano nessuna lesione degna di nota. Dato lo stato di avanzata decomposizione del cadavere, da cui esalava un odore fetido, fu solo possibile identificare il sesso (maschio); e per l'assenza di qualsiasi documento personale, impossibile determinare l'età e le condizioni del medesimo. Altrettanto difficile riesce il determinare la causa della morte, la quale si può ritenere risalga ad una settimana circa ed avvenuta con probabilità in seguito ad asfissia per annegamento [firmato Il Tenente Medico...]²¹³. Non erano rari i casi in cui gli organismi sanitari impegnati al fronte che inoltravano le carte dei deceduti alla Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra omettessero poi di redigere il formale atto di morte, adducendo a ragione del disservizio amministrativo la debolezza, l'inconsistenza o l'inammissibilità di uno o più elementi probatori di identificazione: «Unitamente ai Registri degli atti di morte di questo Ospedale inviati con elenco N° 588, si ha l'onore di trasmettere a codesto Ministero i verbali, corredati dalle relative pratiche, di otto militari deceduti al

millenovecentoquindici, Sackhoff 8 novembre 1915» ; cfr. S.Ten. Medico Mario Faberi, in seguito a ricognizione dei cadaveri sul campo, sulla deposizione dei testimoni, soldato Luigi Boffi e soldato Giuseppe Speroni; 24° Reggimento Fanteria, 3° Battaglione, Caduti prima guerra mondiale, Cart. atti verbali vari 652001-652200, Fasc. Ricognizione dei cadaveri sul campo, AAO - COGOC.

²¹² Cfr. II° Gruppo Batterie Someggiato, Oggetto: Dichiarazione testimoniale circa la morte del Maggiore austriaco Innovich, Altire 28 marzo 1916; II° Battaglione Someggiato, Caduti Prima guerra mondiale, Cart. Atti Verbali vari, Fasc. Atti di morte, AAO - COGOC. In calce al documento, sul margine sinistro del foglio, vergata in lapis di colore rosso la dizione: «Dato corso all'atto di morte».

²¹³ Cfr. 66° Reparto Someggiato, 8ª Sez.^{ne} Sanità, Oggetto: Dichiarazione medica, Zona di guerra 12 luglio 1917, Caduti Prima guerra mondiale, Cart. Verbali militari ignoti 651801-652000, fasc. 66° Reparto someggiato - Ospedaletto da campo, AAO - COGOC.

*Lazzaretto dei quali non si è creduto opportuno redigere regolare atto di morte. Detti militari pervennero già morti al Lazzaretto nel periodo in cui maggiormente infieriva l'epidemia colerica, ed erano sprovvisti di regolari documenti accompagnatori. Per alcuni di essi non è stato possibile conoscere neppure il solo nome, per altri invece si sono raccolti alcuni dati dalle piastrine di riconoscimento o da qualche lettera trovata loro addosso, dati che non parvero a questa Direzione sufficienti per la compilazione dell'atto di morte, costituendo la piastrina di riconoscimento, trovata addosso ad un cadavere, troppo incerto indizio, data la facilità con cui gli ammalati sogliono scambiarsi reciprocamente gli indumenti ed indossare giubbe di altri militari trasportati assieme ad essi e scaricati in altri ospedali. Pertanto questa Direzione, ricevuti opportuni verbali dagli Ufficiali medici di guardia ne trasmise le copie con lettera di schiarimento ai reggimenti mobilitati di quei militari di cui si aveva incerta nozione del reparto di appartenenza o dalla piastrina di riconoscimento, o dal numero figurante sul berretto (anche questo molto facilmente scambiabile), mentre trasmetteva alla Direzione di Sanità del II° Corpo d'Armata mobilitato le copie dei verbali dei militari di cui non si avevano indizi del Corpo cui appartenevano: il tutto per le necessarie indagini. Fino a questo momento però non sono pervenute a questo Ospedale dai Comandi suddetti, risultanze sufficienti a provare che i cadaveri in questione fossero proprio quelli dei militari nominati nei verbali, per cui a norma delle prescrizioni di codesto Ministero riguardo agli atti di morte, vengono trasmessi a codesto Superiore Dicastero che ha maggiori possibilità per accertare e risolvere le annesse pratiche [firmato Il Direttore dell'Ospedale...]*²¹⁴. Le salme dei caduti venivano sistemate a cura dei commilitoni in cimiteri improvvisati. I soldati stessi, infatti, attraverso il coordinamento dei cappellani militari, erano i primi ad occuparsi dei compagni caduti, preoccupandosi delle onoranze funebri²¹⁵, del decoro da conferire ai tumuli²¹⁶, della manutenzione dei cimiteri²¹⁷, della

²¹⁴ Cfr. Ospedale da Campo 230, N. 891 di protocollo, *Oggetto: Defunti sconosciuti, addì 15 marzo 1916, Caduti Prima guerra mondiale, Cart. Verbali militari ignoti 651801-652000, Fasc. Ospedale da Campo 230, AAO - COGOC. La prassi amministrativa della mancata redazione dell'atto di morte, attesa la scarsa attendibilità e veridicità dell'identità del caduto attribuita attraverso la piastrina di riconoscimento o di altre concause che potevano rendere dubbia ed incerta l'identificazione del deceduto, costituivano una pratica reiterata e costante delle unità sanitarie di prima linea, che rimettevano così ogni ulteriore indagine e responsabilità di natura amministrativa al sovraordinato Comando d'appartenenza: «Il giorno 12 corrente nella sala di ricezione di questo Ospedale moriva un militare che dal biglietto di entrata risultava essere il soldato Daldin Alberto del 55° Fanteria. Detto soldato era giunto a questo Ospedale lo stesso giorno 12, in condizioni gravissime, per cui non poté essere interrogato, unitamente a numerosi ammalati che venivano trasportati dalle zone del Monte Sabotino, S. Floriano ecc su carrette ed autocarri i cui conducenti neppure erano in grado di fornire esatte indicazioni sulle persone dei singoli infermi avendoli raccolti lungo il tragitto Questa Direzione pertanto, dato l'inconveniente altre volte verificatosi di scambio e perdita di carte di traslocazione, biglietti di entrata all'Ospedale, piastrine di riconoscimento e simili documenti, durante il trasporto di militari morti o moribondi, anziché compilare regolare atto di morte crede più opportuno limitarsi a trasmettere l'annessa copia del verbale esteso dall'Ufficiale Medico di guardia che constatò il decesso, sulla scorta del quale codesto Comando potrà eseguire quelle indagini che crederà più opportune e che questa Direzione si trova nell'assoluta impossibilità di compiere [firmato Il Direttore dell'Ospedale S. Mendes]». Cfr. Ospedale da Campo 230, N. 837 di protocollo Ris., *Oggetto: Decesso del militare Daldin Alberto, addì 30-11-1915, indirizzato al Comando del 55° Fanteria Zona di Guerra, Caduti prima guerra mondiale, Cart. Verbali militari ignoti 651801-652000, Fasc. Ospedale da Campo 230, AAO - COGOC.**

²¹⁵ «Domattina alle ore 8 avranno luogo i funerali del Tenente: POLI sig. NICOLA del 9° Artiglieria da Fortezza deceduto l'11 corr. a Passo Buolo in seguito a ferite riportate in combattimento. Presteranno la scorta di onore due Plotoni del Battaglione Alpini Val D'adige. Sarà direttore del corteo un Tenente dello stesso Battaglione. Codesto Comando provveda per l'invio di almeno 1 Ufficiale di grado uguale od inferiore a quello del defunto. La salma muoverà dall'Ospedale da Campo 029. = Il Comando del

numerazione delle tombe e della registrazione dei deceduti: «*Nei primi tempi della guerra quando, per ragioni espressamente igieniche, alcuni ospedali da campo dovettero, di urgenza, impiantarsi in località molto lontane dai centri abitati e quando, d'altra parte, l'imperioso bisogno di inumazione dei deceduti in detti ospedali, prospettava la necessità dei cimiteri, si ricorse addirittura alla improvvisazione di essi. Fu così che per il nostro Lazzeretto fu assegnata un'area più o meno vasta di terreno con un recinto di filo spinato. Colà cominciai a seppellire i morti e poiché, proprio là, sarebbe dovuto sorgere un nuovo cimitero, sin dal primo giorno, passai alla sommaria sistemazione di esso. L'area assegnata fu divisa in dodici piccole zone per il seppellimento dei cadaveri ed in un viale centrale con relative piccole strade che correivano, longitudinalmente, fra una zona ed un'altra. Fui, poi, scrupoloso circa la decente inumazione dei morti; infatti per quanto si fossero dovute adattare le esequie alle esigenze della guerra, chiesi ed ottenni dalla Direzione dell'Ospedale che, per ogni accompagnamento funebre, vi fosse stato un picchetto d'onore, badando, soprattutto, che non fosse mancata mai una corona di fiori ch'io facevo preparare da un soldato molto abile. Ogni morto veniva rinchiuso in cassa d'abete e nella stessa cassa avevo cura di porre una boccetta di vetro, suggellata con gesso, e contenente una piccola targa con tutte le indicazioni e le generalità del morto stesso. Su ogni fossa, poi, feci collocare una croce in legno con targa di zinco nominativa. Quando, finalmente, il numero impressionante dei quotidianamente deceduti nell'Ospedale cominciò a decrescere e l'ufficio di assistenza e di amministrazione ai Sacramenti venne alleviato, avendo un po' di libertà, pensai espressamente al cimitero. Per domanda inoltrata al Comando del Genio della 2^a Armata, ottenni che al cimitero venisse costruito un muro di cinta, a gettata di cemento; ciò che fu fatto in pochi giorni anche perché i materiali*

Battaglione Alpini Val D'adige provvederà pure per l'invio di 8 portatori per il trasporto del feretro al Camposanto. Il Maggior Generale Comandante del Presidio f° Luigi Rossi». Cfr. COMANDO PRESIDIO MILITARE DI ALA, N° 25 prot. Pres. 12 giugno 1916, OGGETTO: Funerali del Tenente POLI sig. NICOLA, Fondo B-4 CARTEGGIO COMANDI DI DIVISIONE 1912 – 1922, b. 393, fasc. 11 " Morti, feriti, dispersi e disertori ", AUSSME.

²¹⁶ «*Molti sono i nostri fratelli che riposano nei cimiteri militari della Zona del Corpo d'armata, e molti quelli che riposano nei piccoli cimiteri civili. In alcuni di essi, però le tombe non sono tenute con quel decoro che è indice di riconoscenza per chi tutto diede per la grande causa. Non è difficile e gravoso ad ogni comandante di Presidio, specialmente nelle piccole località dove il contatto con le autorità civili ed ecclesiastiche del luogo è più facile, assolvere degnamente il pietoso incarico di provvedere, coi mezzi che sono sempre a portata di mano di chi ha buona volontà, affinché le tombe siano degne di coloro che racchiudono. = L'Ufficio notizie del Comando di Corpo d'armata ha già replicamente dato le direttive. – I mezzi necessari, la mano d'opera adatta si trova nel nostro soldato. – Con zolle, pietre convenientemente lavorate, pianticine sempre verdi, fiori rustici, tutti assolveranno il loro compito di pietà verso chi non è più».* Cfr. COMANDO DEL X° CORPO D'ARMATA – Stato Maggiore, N° 1993 di prot. Serv., GRIES (Bolzano) 13 Luglio 1919, OGGETTO: Custodia decorosa dei cimiteri militari e delle tombe di militari sepolti nei cimiteri civili nella zona del Corpo d'Armata, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO ARMATE, Cart. 56, AUSSME.

²¹⁷ «*I lavori di sistemazione del Cimitero di Agordo sono alla fine; giornalmente lavora una squadra del II° battaglione del 135° fanteria colà dislocato; tutte le tombe saranno sistemate in settimana. Questo Comando inviò, al Comando di presidio di Agordo 12 croci per sostituire quelle avariate e indecorose; altre ne sono in costruzione per collocarle sulle tombe di 11 caduti austriaci sepolti fuori del cimitero di Agordo. Si pregherebbe, cotesto Comando, di fornire, se è possibile, 50 targhette sagomate, che debitamente scritte, saranno messe a sostituire quelle provvisorie collocate per identificare i caduti. Non risultano, a tutt'oggi, a questo Comando, altre tombe sparse di soldati nostri o nemici da sistemare».* Cfr. COMANDO DELLA 1^a DIVISIONE – Stato Maggiore, N° 597 di Prot. P., 25 dicembre 1918, OGGETTO: Cimiteri = Lavori in corso, Fondo B-4 CARTEGGIO COMANDI DI DIVISIONE 1912 – 1922, b. 505, fasc. 34 " Tombe militari ", AUSSME.

occorrenti erano già pronti per la costruzione di caverne nella collina di Monticelli, prossima al cimitero. Alla manutenzione del cimitero stesso furono addetti due soldati che, ogni giorno, erano là per la sistemazione delle tombe e per la formazione di piccole aiuole. Per la ricorrenza del 2 novembre feci costruire, a mie spese, in detto cimitero, un piccolo monumento in cemento con lapide in marmo, sulla quale cercai di esprimere tutta l'ammirazione e tutta la accorata tenerezza per quanti avevan dato il gran bene della vita per la Patria. La commemorazione del 2 novembre avvenne con l'intervento degli ufficiali e soldati del Lazzaretto ed io non dirò mai il magnifico significato di quell'ora di dolore e di rimpianto, così viva e sempre parlante al mio cuore, quando tra il rombo delle artiglierie ed il sibilo dei proiettili nemici, l'anima di tutti si inchinava al grande sacrificio di quelle vite ed alla gloria di quelle anime così devote a Dio e alla Patria. Occorreva, intanto, un mezzo sicuro per il riconoscimento e l'indicazione dei milleduecentonovantotto morti che avevo inumato dall'agosto al dicembre, e ricorsi perciò alla compilazione di una rubrica generale, seguendo un metodo molto chiaro per il riconoscimento delle tombe. Infatti alla rubrica venne annessa la pianta del Cimitero (lavoro eseguito da persona tecnica) sulla quale tutte le tombe vennero divise in gruppi ed ogni tomba fu numerata, e corrispondente a quel gruppo ed a quel numero si trova, con tutte le altre indicazioni, il nome e cognome del soldato defunto.[...] Quando nel 1916 l'Ospedale si spostò in altra località, poiché non potette usufruire del cimitero civile per la inumazione dei morti, perché troppo angusto, dovette ricorrere alla improvvisazione di un secondo cimitero, per il quale ho poi tenuto lo stesso metodo e la stessa cura che avevo avuto per il primo»²¹⁸. Ogni Armata impiegata sul campo di battaglia, dunque, si occupava dei propri caduti e dei propri cimiteri secondo un'ampia discrezionalità conferita ai rispettivi comandanti. La prescrizione dell'Intendenza Generale, infatti, indicava i criteri generali con cui dare luogo alla sepoltura dei caduti e all'approntamento dei cimiteri, ma, sebbene disciplinasse il servizio sotto il profilo squisitamente normativo, attribuiva piena discrezionalità di procedura alle Armate e ai Corpi d'Armata sulle concrete modalità di intervento che, ancora una volta, chiamavano direttamente in causa i cappellani militari: «Al Matassone (Vallarsa) nel Vallone Boneti (Carso) cercai di riordinare, sistemare i piccoli cimiteri e gruppi di tombe sparse, riparando in qualche modo alle continue offese delle artiglierie nemiche. Dal V Corpo d'Armata, ebbi il pietoso incarico di fare una relazione sulle tombe sparse di Val Posina – Val Sorapache – Monte Pruch – Passo delle Lucche – Val Corvi – Malga della Rastra ecc... più tardi quello della sistemazione dei cimiteri nella Zona Pasubio – Alpe Cosmagnon – Lora – Pietra la Favella. Sistemai in breve il cimitero della Valtellina (Lora), quello dell'Imbuto, del Panettone basso e medio (Alpe Cosmagnon), il cimiterino del Coston delle Bombarde (Pasubio). Non fu possibile sistemare definitivamente il cimitero della Brigata Liguria (Pasubio), essendo esposto più degli altri al tiro delle artiglierie nemiche che battevano in quei giorni la celletta 2081. Inviai dettagliate relazioni con fotografie. Dal X° Corpo d'Armata ebbi parimenti l'incarico di fare una relazione del cimitero Militare di Tobba (Dobbiaco) che inviai accompagnata da una pianta topografica, dalla fotografia con elenchi dei sepolti divisi per nazionalità. Tutti i soldati del mio Reggimento, morti nel settore di Vallarsa, di Val Posina, del Pasubio, dell'Alpe Cosmagnon, ebbi cura di farli seppellire in cimiteri di retrovia e di ciascuno

²¹⁸ Cfr. Don Luigi De Nicoellis, *Ospedaletto da campo N. 319, Relazione, dicembre 1918*, Relazioni Pastorali, b. 3, fasc. 18, ASOMI. Carta manoscritta su 15 pagine, senza numero di protocollo, in arrivo all'Ufficio del Vicario Castrense.

posso indicare il luogo della sepoltura»²¹⁹. Lo zelo dei cappellani militari e degli stessi commilitoni talvolta si estendeva ben oltre le fredde prescrizioni tecniche della circolare: «Questo Reggimento ha avuto sempre un culto speciale per i morti e ciò lo dimostrano le tombe erette in memoria dei nostri Soldati, la maggior parte nei cimiteri del Carso (come cimitero di Bonchi, Monfalcone, Staranzano, Dobbia...) al Tagliamento, Barbeano, Spilimbergo e al Montello Biadene e Montebelluna. In ciascuna tomba, oltre la Croce la maggior parte di ferro con targa d'ottone, nome, cognome, data, Distretto ecc (eseguite dagli operai delle diverse Batterie con bossoli da 75): sono stati fatti anche dei lavori con una certa arte, come le tombe degli Ufficiali sepolti in Aquileia nel cimitero della Basilica. Anche nelle tombe dei Soldati e graduati eseguite in cemento armato figurano simulacri cristiani. [...] Per tutti i caduti in combattimento o morti all'Ospedale in seguito a ferite o per malattia, mi sono interessato perché presso questo Comando si conservasse un Registro completo per ogni eventuale identificazione del defunto»²²⁰. Le deficienze del personale in organico e le più stringenti necessità operative facevano sì che fossero dunque i cappellani militari, preposti al servizio spirituale e del culto, a curare personalmente anche gli aspetti amministrativi circa l'applicazione delle prescrizioni tecniche previste dalla circolare²²¹. Il grande numero di

²¹⁹ Cfr. Don Quirico Lupacchini, *Relazione del Cappellano Mil.^{re} del 235° R. FANT. sull'azione religioso-morale esplicata nel Reggimento, 19 febbraio 1919*, b. 2, fasc. 11, ASOMI. Carta manoscritta su 14 pagine, protocollata dall'Ufficio del Vescovo Castrense in data 28 febbraio 1919.

²²⁰ Cfr. Don Gaetano Cesari, 2° Reggimento artiglieria da campagna, *Relazione religiosa-morale, Zona di Guerra, 30 dicembre 1918, Relazioni Pastorali*, b. 1, fasc. 5, ASOMI. Carta manoscritta su 14 pagine di formato ridotto, introdotta da una pagina recante l'intestazione della Relazione «A Sua Eccellenza Rev.ma Angelo Bartolomasi Vescovo dell'Esercito e dell'Armata».

²²¹ «Quattro sono i cimiteri, varie le tombe sparse che si sono curate e tanto degli uni come di queste è stato rimesso il relativo schizzo ai rispettivi uffici di Corpo d'Armata»; cfr. Don Giuseppe Bianchi, 70° Reggimento fanteria, *Zona Guerra, 27 dicembre 1918, Relazioni Pastorali*, b. 4, fasc. 24, ASOMI. Le contingenze di guerra determinavano situazioni varie e diverse, di fronte alle quali il servizio cimiteriale svolto dai cappellani doveva di necessità adeguarsi: «I caduti – durante combattimenti in grande stile – difficilmente potevansi raccogliere nei camposanti militari. Sepolti nel sito stesso della battaglia, ne contrassegnavo la fossa con la targhetta regolamentare e vi imponevo una croce di legno. Ai caduti Ufficiali – col consenso del Comandante – ho sempre dato sepoltura nei cimiteri di Monfalcone, di Meolo e di Roncade. Il cimitero di Monfalcone era per tutta la nostra Brigata Arezzo degno e monumentale. Dietro al Piave composi il primo Campo dei Caduti a Scuole S. Rocco, presso Musile, pio e severo, circondandolo tutto di pini; a Paludello e a Caposile trovai i cimiteri già iniziati, che noi Cappellani, secondo il turno di linea, manteremmo sempre con diligente cura. Portati sul Pasubio per mezzo della teleferica, i Caduti si inviavano tutti al campo santo della Sezione di Sanità, dove il Cappellano ne faceva cristiana sepoltura»; cfr. Don Giuseppe Garavana, *Relazione sull'azione religiosa-morale esplicata dal Cappellano nel 226° F., Pola, 27 dicembre 1918, Relazioni Pastorali*, b. 3, fasc. 20, ASOMI. Carta manoscritta su 7 pagine, protocollata in data 4 gennaio dall'Ufficio del Vescovo Castrense. I movimenti delle truppe in combattimento e le manovre militari dettavano l'opportunità o meno di celebrare convenientemente le esequie: «Infine le tombe dei nostri soldati, sempre all'ombra di croci apposite e colle targhetta prescritte, hanno avuto una costante cura e, specie al 2 novembre, vennero sistemate con sfarzo di corone, fiori, ceri. Nel 1915 e 1916, a Strassoldo, ebbero commemorazioni e funzioni solenni di suffragio con intervento ufficiale di tutte le autorità locali e truppe di Presidio. Nel 1917 e 1918 invece non s'è potuto far nulla di speciale, essendo in movimento l'Ospedale»; cfr. Don Vincenzo Quazza, Ospedale da Campo N. 012, Ufficio Informazioni, *Relazione sintetica sull'azione religiosa e morale esplicata dal Cappellano dell'Ospedale, Oderzo, 16 dicembre 1919, Relazioni Pastorali*, b. 2, fasc. 13, ASOMI. Carta manoscritta su 4 pagine, controfirmata dal Direttore dell'Ospedale da Campo [firmato non leggibile]. Di concerto con le autorità competenti, si poteva anche derogare dalla deposizione della abituale croce lignea in luogo di un manufatto maggiormente celebrativo: «A Mestre con vero senso di religiosa pietà venne curato il decoro delle tombe dei caduti, tanto da meritare, tutti i Cappellani, le approvazioni delle autorità civili e militari. Sulle tombe non venne posta un'umile croce di legno, ma,

caduti, tale da non poter essere assorbito nei cimiteri comunali, diede luogo ad una imponente concentrazione di cimiteri di guerra, per le cui predisposizioni ed approntamenti occorreva comunque riferirsi, per quanto consentito dalle esigenze belliche, alla disciplina generale cimiteriale vigente²²², senza un espresso regime di

presi gli accordi colla competente autorità, venne posto sulla fossa di ogni caduto, un cippo di marmo colla croce e la dicitura necessaria, ed un numero progressivo che rispondeva al numero progressivo segnato sul registro dei morti, conservato presso la Direzione dell'Ospedale»; cfr. Don Antonio Rasi, Relazione sull'azione religiosa e morale esplicata dal Cappellano Militare don Antonio Rasi negli anni di guerra 1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919 nelle unità Sanitarie militari: Ospedale M^e di Mestre (Sezioni: "Zordan – Marcon" - "Sabbioni" - "Carpenedo"), Ospedale da Campo N. 240, Ospedale M^e di Firenze (Sezione Gino Capponi), Convalescenziario di Spinea Presidio di Mestre, Ferrara, 12 marzo 1919, b. 2, fasc. 13, Relazioni Pastorali, ASOMI. Carta manoscritta su 19 pagine, protocollata con il n. 9342 dall'Ufficio del Vescovo di Campo, in data 8 aprile 1919.

²²² Sulla base delle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria, i direttori degli istituti, degli ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi dovevano denunciare all'ufficio dello stato civile ogni caso di morte che si fosse verificato fra coloro che ne facevano parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero comunale. All'atto della denuncia dovevano essere indicate esattamente l'ora in cui era avvenuto il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, il sesso e lo stato civile del defunto, stabilite nei modelli *B* e *B^{bis}* compilati dalla Direzione generale della statistica del Regno. Ogni sepoltura nell'area assegnata ai seppellimenti comuni doveva essere contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento. Le fosse per le inumazioni dovevano essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero e volta per volta, secondo le necessità del momento, per essere ricolmate una volta deposta la cassa, in modo che la terra scavata superficiale fosse messa preferibilmente attorno al feretro e quella più profonda al di sopra di esso. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone che avevano oltre sette anni di età dovevano avere nella loro parte più profonda, a due metri, la lunghezza di 1,80 metri e la larghezza di 0,80 millimetri, e dovevano distare l'una dall'altra per ogni lato di almeno 0,60 millimetri. Si doveva perciò calcolare per ogni posto una superficie d'area di 3,50 metri quadrati per ogni seppellimento. L'area necessaria ogni anno per le sepolture era calcolata in ragione di 54 posti per gli adulti e di 46 per i ragazzi, ogni cento morti. Oltre alla inumazione, nei cimiteri era inoltre autorizzata la tumulazione in nicchie destinate ad un solo cadavere, purché scavate in roccia compatta o costruite secondo le regole dell'arte muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente. Lo spessore delle pareti delle nicchie non poteva mai essere inferiore a quaranta centimetri, a meno che non si fossero impiegate lastre di pietra unite fra loro con una saldatura di piombo. I cimiteri particolari già esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione o di una qualsiasi altra associazione civile o religiosa, erano sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale. Questi cimiteri e sepolcri particolari dovevano comunque rispondere a tutti i requisiti prescritti per i cimiteri comunali, e la loro costruzione era consentita solo quando fossero stati attornati per un raggio di 200 metri da fondi di proprietà degli enti o delle famiglie che presentavano la domanda di concessione. La costruzione dei cimiteri e dei sepolcri particolari era subordinata all'autorizzazione concessa dal Prefetto della Provincia, sentito prima il voto del Consiglio comunale e quello del Consiglio provinciale di sanità, in base alla relazione di un sopralluogo praticato sul sito in analogia a quanto stabilito per i cimiteri comuni. Chi inoltrava l'autorizzazione per l'impianto o il riconoscimento di un cimitero o di un sepolcro particolare doveva assoggettarsi alle spese da praticarsi. Come i cimiteri comuni, i cimiteri e i sepolcri particolari erano sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale. I cimiteri dovevano essere collocati alla distanza di almeno 200 metri da opifici, da scuole, da convitti, da caserme, da ospedali, da case di ricovero e da altri luoghi di abituale convegno pubblico. In via eccezionale, quando era dimostrata l'assoluta impossibilità di trovare altre posizioni idonee, era consentito ampliare i cimiteri già esistenti o di costruirne dei nuovi in località dove pure si trovasse a distanza minore di 200 metri qualche casa, con un insieme di popolazione inferiore al numero di 100 abitanti, e comunque dove non si trattasse di luoghi di abituale convegno pubblico. Se un'area fosse stata destinata ad uso di cimitero, nel raggio di 200 metri attorno ad essa non solo non si potevano innalzare nuove abitazioni, edifici di culto, fabbriche o stabilimenti pubblici, ma le stesse costruzioni ad uso di abitazioni o di riunioni ivi esistenti, a carattere sia permanente che temporaneo, non potevano in alcun modo essere ingrandite. L'area di terreno destinata per le inumazioni comuni doveva essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti da seppellirsi in ciascun anno e, inoltre, si doveva

deroga. Un ulteriore problema era costituito dal progressivo dilatarsi del numero delle inumazioni e dall'incremento delle relative attività di manutenzione delle aree cimiteriali, a causa dei decessi dei militari degli eserciti alleati²²³, nonché dai termini di

destinare un'area supplementare per circostanze eccezionali connesse ad epidemie, equivalente ad un sesto dell'area totale necessaria per le inumazioni ordinarie. Il cimitero doveva essere cinto tutto intorno da un muretto alto non meno di 2,50 metri dal piano esterno di campagna. Sempre che fosse stato possibile, i cimiteri dovevano essere costruiti a valle dell'abitato, in un terreno di struttura friabile, permeabile ed asciutto e nel quale con uno scavo praticato fino alla profondità di due metri e mezzo almeno non si dovevano incontrare roccia, tufo, o altro terreno non facilmente frantumabile, né si dovevano raggiungere le acque latenti nel sottosuolo nelle epoche in cui il loro livello era maggiormente elevato. Occorreva soprattutto evitare il pericolo che la falda acquifera che passava nel sottosuolo del cimitero potesse andare ad inquinare quella che scorreva negli strati di suolo coperto dagli agglomerati e dalle abitazioni. Il terreno del cimitero doveva essere sufficientemente provvisto di idonei scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, dove necessario, di opportuno drenaggio. Le sepolture a tumulazione, invece, dovevano essere costruite e cementate in modo da impedire qualsiasi infiltrazione e dovevano essere divise in scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati. Spettava ai concessionari mantenere a loro spese e per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Sul punto, cfr. R. Decreto *numero 448 che approva il regolamento di polizia mortuaria*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 14 settembre 1892, n. 215. Le disposizioni del regolamento furono tuttavia oggetto di una modificazione legislativa durante la guerra. Nel 1916, fu stabilito che i cimiteri dovevano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero era vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedevano, poteva permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di 200 metri dai centri abitati o la riduzione a meno di 200 metri della zona di rispetto nella quale era proibita la fabbricazione. Sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, il prefetto, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si opponevano ragioni igieniche, poteva autorizzare la costruzione di volta in volta di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Cfr. Camera dei Deputati – Legislatura XXIV – Sessione 1^a, Disegno di legge presentato nella tornata del 6 dicembre 1916 dal ministro dell'interno (Orlando), *N. 673 "Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri"* - 23.11.1916 – 22.02.1918, vol. 952, pp. 29-49, Archivio storico Camera dei Deputati.

²²³ Nel luglio del 1918 si cercò di ovviare al problema con il varo di un provvedimento di legge, avente carattere di necessità e urgenza. Lo Stato acquistava a proprie spese le aree eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la guerra. Erano anche a carico dello Stato le spese per l'occupazione, la delimitazione e la manutenzione in perpetuo dei terreni destinati ai cimiteri. La manutenzione, tuttavia, poteva essere affidata ai Comuni, nel cui territorio erano situati, o anche ad altri enti regolarmente costituiti, che ne avessero avanzato richiesta. Le relative condizioni erano convenute tra il Comune o l'ente e l'Amministrazione militare. L'impianto di ciascun cimitero, in una località prescelta dalle autorità militari interessate, doveva essere approvato con decreto del Prefetto, sentita la Giunta municipale, sulla base di un rapporto favorevole del medico provinciale e dell'ufficiale medico membro del Consiglio provinciale sanitario, senza alcuna ulteriore formalità. Per l'acquisizione delle nuove aree cimiteriali si poteva dare luogo a procedimenti amministrativi di espropriazione e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere da realizzarsi aveva valore di dichiarazione di pubblica utilità. Restavano comunque ferme le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite nella legge sanitaria e nel regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892, n. 448. Sul punto, cfr. Decreto-legge Luogotenenziale *n. 896 che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'11 luglio 1918, n. 163, e, MINISTERO DELLA GUERRA – MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 38^a, 20 luglio 1918, N. 446 – DISPOSIZIONI VARIE – Decreto luogotenenziale *n. 896 che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione*. – (Direzione generale di sanità militare). – 23 giugno 1918, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

legge connessi alle operazioni di esumazione delle salme²²⁴ e dall'avvertita necessità da parte dei reparti d'impiego di dare luogo a nuovi impianti o ad ampliamenti delle strutture cimiteriali già esistenti²²⁵. Nell'ottobre del 1916, considerata l'affinità della

²²⁴ L'art. 78 del Regolamento di polizia mortuaria disciplinava le esumazioni delle salme, distinte in esumazioni ordinarie e straordinarie. Le prime avevano luogo quando, trascorso il decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se si trattava di sepoltura privata, si scavavano di nuovo le fosse per fare luogo ad altri seppellimenti. Le seconde, invece, qualunque fosse stato il tempo trascorso dal seppellimento, allorché i cadaveri venivano disseppelliti per indagini nell'interesse dell'attività giudiziaria, o per essere trasportati in altre sepolture o cremati. Per procedere alle esumazioni ordinarie non occorre alcun ordine o permesso speciale. Vi provvedeva direttamente il custode del cimitero sotto la propria responsabilità, decorso il decennio di inumazione del cadavere. Le ossa che si rinvenivano dovevano essere raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero avuto interesse, come familiari o congiunti, non presentassero domanda di raccogliere per deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del cimitero. Per fronteggiare l'ingente numero di inumazioni determinate dalla guerra, nel luglio del 1918 il Governo decretò che per la durata del conflitto il prefetto, a richiesta del Comune interessato e sul conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, poteva autorizzare che fosse ridotto di non oltre un anno il periodo di tempo stabilito per un decennio dall'articolo 78 del Regolamento di polizia mortuaria. Sul punto, cfr. Decreto Luogotenenziale n. 890 che per la durata della guerra autorizza a derogare dall'art. 78 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, relativamente al termine per le esumazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 luglio 1918, n. 161.

²²⁵ L'interramento delle salme dei militari aveva infatti in alcune località resi insufficienti i cimiteri comunali e determinata la necessità di ampliare quelli preesistenti o costituirne di nuovi. I lavori occorsi erano stati a volte eseguiti completamente a spese dell'amministrazione militare, mentre altre volte era stato richiesto il concorso dei comuni, che veniva accordato o come concessione dell'area che si aveva a disposizione in contiguità al cimitero preesistente, o anche come partecipazione alle spese. Altri comuni del territorio nazionale, invece, non avevano potuto dare alcun contributo, sia perché non avevano alcuna area a disposizione, sia perché i loro bilanci non consentivano spese di carattere straordinario impreviste. In certe località, ancora, erano stati poi costruiti cimiteri di carattere esclusivamente militare, senza alcun accordo con le autorità civili preposte all'attività di polizia mortuaria, dando luogo a sgradevoli inconvenienti con le autorità prefettizie locali. L'ordinanza Cadorna dell'ottobre del 1916, in relazione alle attività stabilite per l'esercizio della polizia mortuaria, prescriveva che «*la costituzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti sono autorizzati con Ordinanza del Commissario Civile che stabilisce le norme igieniche da osservare. La manutenzione dei cimiteri è a carico dei Comuni che la disciplinano con apposito regolamento. Può essere affidata ai Comuni la manutenzione di cimiteri militari, costituiti per causa di guerra, come pure la sistemazione o la rimozione di sepolture provvisorie, costituite per la causa medesima*» (cfr. artt. 29-30 Ordinanza 16 Ottobre 1916 Doc. 311, Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME). Nell'intento di regolare in maniera dunque più uniforme il procedimento da seguire, nel marzo del 1917 il Comando Supremo del Regio Esercito emanò le disposizioni per la sistemazione e la costituzione dei cimiteri nelle zone di guerra. In particolare, il Segretariato Generale per gli Affari Civili, l'organo amministrativo del Comando Supremo deputato alla trattazione del servizio sepolture, dispose che gli enti e gli organismi militari dovessero in materia attenersi strettamente alle seguenti norme: «*1° - Quando vengono costruiti nuovi cimiteri da servire esclusivamente per militari, le spese relative restano a carico dell'amministrazione militare. 2° - Quando si ritiene opportuno costruire nuovi cimiteri, che potranno servire anche ai bisogni della popolazione civile, o ampliare quelli esistenti, i lavori occorrenti saranno eseguiti dai comuni rispettivi col concorso dell'amministrazione militare. Tale concorso potrà essere rappresentato anche da materiali di costruzione, da mano d'opera o da aree requisite, qualora ciò sia necessario per affrettare i lavori. Quando non si fosse raggiunto l'accordo fra gli enti interessati sulla ripartizione delle spese, la questione sarà sottoposta al Comando Supremo – Segretariato Generale per gli Affari Civili- che deciderà dopo aver sentito le autorità interessate. Sia che i lavori siano a carico totale, sia a carico parziale dell'Amministrazione militare, essi dovranno sempre essere autorizzati dalla competente Intendenza d'Armata, la quale concorderà preventivamente le necessarie disposizioni tecnico-sanitarie coi Prefetti, se si tratta di territorio nazionale, coi Commissari Civili se di territorio occupato (art. 29 dell'Ordinanza 16 Ottobre 1916 Doc. 311)*» (cfr. R. ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO – SEGRETARIATO GENERALE PER GLI AFFARI CIVILI, CIRCOLARE N. 15171 di

Protocollo, addì 15 Marzo 1917, OGGETTO: Sistemazione e costituzione di cimiteri in zona di guerra, ivi). In linea con le indicazioni fornite dal Comando Supremo, pertanto, i reparti di impiego non mancarono di presentare secondo i canali gerarchici concrete proposte di ampliamento delle aree cimiteriali esistenti, ovvero proposte di nuove costruzioni: «Sulla richiesta di cui la circolare N° 982 di prot. C.T. di codesto Ufficio circa l'inumazione di salme di combattenti, mi onoro riferire che per quanto riguarda la zona delle retrovie, compresa nel territorio occupato da questo Corpo d'Armata, il locale Municipio mi ha fatto vedere una pratica, evasa recentemente, dalla quale rilevasi che per interessamento del XXII° Corpo d'Armata, precedentemente qui dislocato, è già stato approvato dalla Giunta Provinciale un progetto di ampliamento del vecchio cimitero civile di S. Giacomo di Lusiana. A detta sempre dei preposti della pubblica amministrazione del Comune di Lusiana, comune che conta ben 84 contrade, una località abbastanza centrale, per la possibile costruzione di un altro cimitero, potrebbe essere quella in frazione di Vela, che dista circa 3 Km a sud = ovest di S. Giacomo. Mi sono rivolto pure alla Direzione di Sanità del Corpo d'Armata dalla quale nulla di concreto ho potuto ricavare: solo mi disse che da ogni Ospedaletto e Sezione di Sanità dipendente viene provveduto per la sepoltura dei deceduti in cimiteri costruiti appositamente dalle unità stesse. E' certo che nella guerra di montagna data la natura del terreno e le difficoltà non indifferenti delle vie di comunicazione, non è possibile poter evitare la più volte lamentata disseminazione di gruppi isolati di tombe di militari caduti durante le azioni in prima linea e sepolti dai cappellani dei reggimenti; ai quali non è purtroppo da disconoscere l'impossibilità di poter provvedere al loro trasporto in cimiteri centrali. Quindi per conto mio reputo necessario che pure in prossimità delle nostre prime linee e precisamente nelle località di Turcio, Valle Melago, Campo di Mezzavia, Bocchette di Campo Rossignolo, Case Fratte e Conco vengano sistemati in modo decoroso quelli ora esistenti e se del caso costruirne di nuovi. L'UFFICIALE INFORMATORE [f.to illeggibile]». (Cfr. COMANDO DEL XXV° CORPO D'ARMATA Ufficio Notizie, N. 955 di Prot. U.N., 1° Marzo 1918, OGGETTO: Relazione mese di Febbraio 1918 all'Ufficio Militare Notizie Intendenza I° Armata, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO ARMATE, Cart. 56, AUSSME). Una più precisa e dettagliata proposta di ampliamento delle aree cimiteriali depute alla sepoltura dei caduti fu presentata nel maggio del 1918 dall'Ufficio Notizie del Comando del 5° Corpo d'Armata al sovraordinato Ispettorato ufficio notizie dell'Intendenza della 1ª Armata: «In base al disposto della lettera intenzionale n° 9800 del 24 scorso aprile, la Prefettura di Vicenza inviava qui il Sig. medico provinciale per accordarsi col Comando Genio e col sottoscritto, che aveva già in proposito ricevuto ordine dal Comando del Corpo d'armata, allo scopo di effettuare una visita d'ispezione nei luoghi indicati nell'accennato foglio e stabilire l'ampliamento di alcuni cimiteri e l'erezione, occorrendo, di nuovi. La visita ebbe luogo nei giorni 21 e 22 corrente e vi presero parte il Sig. Medico provinciale accennato, il Tenente Sig. Portosi, per il Comando del Genio, il capitano sig. P. Gorini per l'Ispettorato Notizie Intenzionale e chi scrive, costituiti in commissione. Visitato per primo il cimitero già esistente a Piano di Vallarsa fu trovato rispondente a tutte le condizioni volute [...]. Portatosi poi a Dolomiti la commissione nel disimpegno della sua missione ad essa fu sconsigliato di allargare il cimitero di Malga Fieno per la natura del terreno roccioso e per l'ubicazione troppo in pendio dello stesso. Si è constatato invece essere più consigliabile: 1°) l'allargamento dell'attuale cimitero della Streva (Osteria) che sta in un pianoro a sinistra della strada principale che conduce da Dolomiti a Piano riparato com'è dal tiro nemico, posto sul terreno adatto per tumulazioni e di più facile ampliamento. 2°) l'ampliamento di quello esistente sotto l'albergo Dolomiti a fianco della strada nazionale e che già accolse 350 tumuli. Esso può sempre soddisfare allo scopo perché tutte le principali strade e le teleferiche del Pasubio conducono a Dolomiti. Visitato il cimitero di Posina lo si trovò corrispondente sotto ogni aspetto per l'ingrandimento. Attualmente il cimitero militare è cintato con filo di ferro soltanto. Occorrerebbe cintarlo a muro, ma sarebbe prudente che il lavoro si compisse solo di sera perché è sotto la sorveglianza assidua del nemico. Per il cimitero di Piano occorre, oltre che i lavori di ampliamento in muro, quelli necessari per l'escavo di un fosso atto a raccogliere le acque piovane e lo stillicidio dipendente dalla pendenza del suolo per evitare la franatura dell'erigendo muro a monte. Anche per il cimitero di Streva sarà bene la costruzione sollecita del muro di cinta perché troppo in vista ai passanti sulla strada principale, e nel contempo è necessaria la condotta delle acque fatta in modo che eviti sempre lo scolo delle medesime verso il cimitero. Per questi ed altri lavori da eseguirsi, per le misure ed il materiale occorrente, il rappresentante del Genio si riserva inviare verbale apposito. L'UFFICIALE INFORMATORE DEL V° C. d'A». (Cfr. COMANDO V° CORPO D'ARMATA – UFFICIO NOTIZIE, n° 5566 Uff. Not., 26 maggio 1918, OGGETTO = Relazione sulla visita d'ispezione ai cimiteri della zona del V° Corpo d'Armata per i conseguenti ampliamenti e nuovi impianti, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO ARMATE, Cart. 56, AUSSME). Anche la stessa Intendenza della 3ª Armata, un anno prima, nel settembre del 1917, proponeva un ampliamento o la costruzione di un

natura e delle attribuzioni dell'Ufficio Raccolta Notizie, l'Intendenza della 4^a Armata rappresentò all'Intendenza Generale l'opportunità di affidare allo stesso ufficio anche il compito della identificazione e registrazione delle salme dei militari caduti sul campo. Con tale proposta si intendeva eliminare tutto «*il complesso lavoro di preparazione e raccolta di elementi per iniziare il nuovo servizio [...], mentre sarebbe utilizzata la speciale competenza che nel ramo affine della raccolta notizie ha ormai acquisito il suddetto personale. Sarebbe poi facile il contatto tra l'ufficio e le truppe a mezzo degli ufficiali che l'ufficio ha presso i comandi delle grandi unità*». Il provvedimento, secondo l'Intendenza della 4^a Armata, che si rimetteva alle determinazioni della sovraordinata Intendenza Generale, avrebbe prodotto anche «*una economica ed una migliore utilizzazione del personale potendo l'Ufficio Notizie far fronte al compito nuovo senza bisogno di altro personale giacché il lavoro al quale ora trovasi sottoposto è tutt'altro che gravoso*»²²⁶. Nel novembre dello stesso anno, l'Intendenza della 4^a Armata evidenziava ancora la necessità di reperire del personale tecnico addetto al servizio²²⁷,

cimitero *ex novo*, in località Cervignano, di concerto con le collaborative autorità locali: «*Nell'attuale cimitero di Cervignano che misura una superficie di circa 7.000 metri quadrati non vi sono più posti per nuove inumazioni e di ciò non si può negare siano motivo capitale le inumazioni di militari che vi sono state fatte dal principio della guerra ad oggi, in numero di circa seicento, e che occupano circa i tre decimi dell'area utile. Aggiungasi a ciò che per la natura di quel terreno la rimozione delle salme non può farsi che dopo molto il termine minimo di 10 anni fissato dal Regolamento vigente di polizia mortuaria il che naturalmente diminuisce anche di più la disponibilità del terreno. Si impone quindi o un ampliamento dell'attuale o la disposizione di un nuovo Cimitero [...]. Il progetto che il Comune di Cervignano vorrebbe eseguire, redatto senza autorizzazione ufficiale dal Signor Erasmo Besostri, Ufficiale del Genio Civile di Armata, con la data Novembre 1915, prevede un recinto di metri 130 x 130 ed una spesa di L. 37.000,00 escluso il costo dell'area. Le dimensioni adottate applicando le prescrizioni regolamentari sarebbero veramente alquanto esuberanti, ma tenendo conto dell'incremento di popolazione che certamente le nuove condizioni politiche della località determineranno in quell'abitato e ritenuto pure che anche nel nuovo Cimitero le esumazioni non potranno effettuarsi, per la natura del terreno, che con molto ritardo rispetto al minimo tempo fissato dalle norme vigenti, si ritengono le dimensioni di cui sopra ammissibili. Quanto però alla spesa prevista è uopo far presente che il progetto fu redatto agli inizi della nostra guerra, quando e materiali e mano d'opera avevano ben altre esigenze di prezzo che non le attuali. Comunque si può affermare senza esitazione che, nelle circostanze attuali, il costo effettivo dell'opera anche non tenendo conto della spesa per l'esproprio del terreno occorrente, sarà certamente 100% in più del previsto, raggiungendosi così un importo, che arrotondato, si può fissare in L. 75.000,00». (Cfr. INTENDENZA DELLA 3^a ARMATA – Direzione del Genio Civile, N. 1319 di protocollo, addì 8 settembre 1917, Risposta al foglio del 14 agosto 917 N. 11759, OGGETTO: Cimitero di Cervignano, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO DELLE ARMATE, Cart. 197, AUSSME).*

²²⁶ Cfr. INTENDENZA 4^a ARMATA – Stato Maggiore N. 32345 di protocollo, addì 25 ottobre 1916, Risposta al n. 27900 del 16/10/1916, OGGETTO: Identificazione e registrazione delle Salme dei militari morti durante l'attuale campagna, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

²²⁷ Già nel febbraio del 1916, l'Intendenza Generale aveva emanato una circolare intesa a fare in modo che «*l'ufficio di identificazione e registrazione delle salme (ufficio notizie) possa disporre di militari pratici di lavori di terra per essere impiegati, quando occorre, in lavori di manutenzione delle tombe dei militari sepolti nei cimiteri*». In tal senso, già a partire dal maggio dello stesso anno, le rispettive Intendenze d'Armata avevano chiesto alle Direzioni Tappe e Sanità ed ai dipendenti Battaglioni di segnalare i nominativi dei militari prescelti per i lavori nei siti cimiteriali, che dovevano essere posti a disposizione dell'Ufficio notizie, ogni volta che esso ne avesse fatto richiesto. (Cfr. INTENDENZA 4^a ARMATA STATO MAGGIORE, n. 19704 di protocollo, addì 24 maggio 1916, OGGETTO: Personale per la manutenzione delle tombe, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME). Le Intendenze di Armata lamentarono vivamente in tal senso la mancanza di tale personale, richiedendolo direttamente all'Intendenza generale stessa: «*Non è stato possibile rintracciare fra i reparti di M.T. qui*

nonché l'opportunità di conferire allo stesso un comune indirizzo di gestione tra le Intendenze d'Armata: «Non è stato possibile rintracciare fra i reparti di M.T. [Materiali e Trasporti, scioglimento dell'acronimo a cura dell'autore] qui esistenti un soldato geometra; si pregherebbe in conseguenza codesta Intendenza di volersi interessare perché venga assegnato, in permanenza a questo ufficio, togliendolo da altri reparti dell'Armata un soldato fornito di tale titolo [...]. Per il tipo delle croci e targhette di zinco, nonché dei relativi punzoni sono in corso fra questo ufficio notizie e quelli delle altre Armate, nonché colla Società di Solferino e San Martino di Brescia, scambi di idee per stabilire un identico tipo, e per dare al servizio un comune indirizzo. Il risultato sarà portato a conoscenza di codesta Intendenza non appena sarà raggiunto un accordo fra i diversi uffici, facendo conoscere, nel tempo istesso, tutte quelle modalità e norme che verranno stabilite»²²⁸. L'Intendenza Generale, tuttavia, già a partire dal 10 novembre del 1916, con la circolare N. 29700²²⁹, aveva provveduto a determinare nelle linee generali

esistenti un soldato geometra; si pregherebbe in conseguenza codesta intendenza di volersi interessare perché venga assegnato, in permanenza a questo Ufficio, togliendolo da altri reparti dell'Armata un soldato fornito di tale titolo». (Cfr. INTENDENZA 4^a ARMATA – Ufficio per la raccolta di notizie sui militari ricoverati negli stabilimenti sanitari, Zona di Guerra, li 24 novembre 1916, N. 39680. XI 6 di protocollo, risposta al foglio del 18-ii N. 34870, OGGETTO: Circa il servizio di identificazione e registrazione delle tombe, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME).

La necessità di disporre di personale tecnico per la manutenzione delle tombe fu costantemente avvertita anche dopo l'emanazione delle norme regolamentari varate dall'Intendenza Generale: «A senso del n° 2 della circolare 35900 S.M. del 7 Febbraio dell'Intendenza Generale, si comunica che è necessario provvedere perché un militare di classe anziana della Milizia Territoriale, pratico di lavori in terra, sia adibito ai lavori per la manutenzione delle tombe di militari sepolti nei cimiteri qui di seguito segnati: Cimitero di Belluno; Cimitero di Montebelluna; Cimitero di Fanzolo; Cimitero di Longarone; Cimitero di Perorolo. A misura che quest'Ufficio piglierà conoscenza degli altri cimiteri esistenti nella zona delle retrovie, segnalerà a codesta Intendenza quelli che avranno bisogno di essere trattati con uguale provvedimento». (Cfr. UFFICIO NOTIZIE DELL'INTENDENZA DELLA IV^a ARMATA, addì 23 Maggio 1917, N. 1907 di protocollo, OGGETTO: PERSONALE PER LA MANUTENZIONE DELLE TOMBE, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME). Incomprensioni e leggerezze, infine, di natura logistica e gestionale tra gli Uffici notizie e le sovraordinate Intendenze d'Armata potevano inoltre compromettere la speditezza e il buon andamento del servizio e richiedere ulteriore personale per l'espletamento dello stesso: «Con riferimento al fonogramma odierno N° 13002 comunicasi che per effettuare la spedizione delle croci per ferrovia è necessario provvedere questo Ufficio di una certa quantità di materiale d'imballo (corda casse o gabbie) che si sarebbe potuto evitare se l'invio a destinazione fosse stato eseguito per mezzo di autocarro, come venne ultimamente praticato. Si prega pertanto a voler concedere l'autorizzazione per eseguire il prelevamento dei materiali per l'imballaggio, provvedendo pure per la designazione di un militare falegname per la costruzione delle gabbie» (Cfr. UFFICIO NOTIZIE DELL'INTENDENZA DELLA IV^a ARMATA, N. 1159 di protocollo, addì 31 marzo 1917, risposta al fonogramma del 31 marzo N. 13002 dell'Intendenza della 4^a Armata, OGGETTO: Spedizione Croci, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME).

²²⁸ Cfr. INTENDENZA 4^a ARMATA – Ufficio per la raccolta di notizie sui militari ricoverati negli stabilimenti sanitari, Zona di guerra, li 24 novembre 1916, N. ---- di protocollo, risposta al foglio del 18 – 11 N.34870, OGGETTO: Circa il servizio di identificazione e registrazione delle tombe, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

²²⁹ Più che di una circolare, si tratta in effetti del resoconto di una riunione nel corso della quale furono concordati dei veri e propri indirizzi operativi. Nel novembre del 1916, era stato indetto presso l'Intendenza generale un vertice al quale presero parte gli ufficiali superiori addetti in ciascuna Intendenza d'Armata al servizio delle notizie, nonché alcuni degli ufficiali inferiori destinati a disimpegnare il nuovo incarico relativo all'identificazione e registrazione delle sepolture dei militari caduti in guerra. Lo scopo

le modalità con cui doveva essere attuato il servizio di identificazione e registrazione

della riunione era di concordare le modalità pratiche migliori per l'organizzazione del servizio, tenendo presente che esso si proponeva: «a) *In primo luogo di identificare, contrassegnare e registrare tutte le sepolture, affinché i congiunti possano rintracciarle; b) In secondo luogo di migliorare le tombe ed i camposanti, dando loro il maggior decoro possibile in onore dei caduti*». Le risultanze del vertice portarono all'adozione di norme specifiche, la cui osservanza ricadeva in capo agli ufficiali stessi in servizio presso le Armate, alle rispettive Intendenze d'Armata e all'Ufficio Militare con sede in Brescia. Le disposizioni concordate sostituivano ed abrogavano di fatto quelle contenute nella precedente circolare n°. 27900 del 16 ottobre 1916 e introducevano le linee generali del nuovo servizio, sulla base delle quali gli organi incaricati dovevano provvedere ai molteplici particolari d'esecuzione del servizio stesso, in riferimento alle specifiche esigenze di ciascuna Armata. Fu in primo luogo concordato che il servizio di identificazione, registrazione, sistemazione ed ornamento delle tombe veniva affidato agli stessi organi che già provvedevano al servizio delle notizie, i quali sarebbero stati meglio in grado di disimpegnare il nuovo servizio in forza degli elementi di informazione di cui già disponevano. L'ufficiale superiore di ciascuna Intendenza d'Armata avrebbe dunque avuto la responsabilità della direzione del servizio, coadiuvato da un ufficiale inferiore da richiedersi, se del caso, ai rispettivi comandi d'armata. L'ufficiale inferiore avrebbe dovuto assolvere, nel dettaglio, numerosi e particolari compiti: «a) *Segnalare sopra una carta alla scala 1/25000 tutti i camposanti ed i gruppi delle tombe sparse, distinguendoli con un numero progressivo. Il rilevamento esatto di taluno di questi elementi potrà presentare, talvolta, una certa difficoltà, e perciò all'Ufficiale dovrà essere assegnato in permanenza un soldato geometra, possibilmente di M.T., e, ad ogni modo, scelto fra i meno atti alle fatiche di guerra. In ciascun camposanto e in ciascun gruppo di tombe sparse l'ufficiale torrà, in apposito registro, l'elenco dei militari che vi sono sepolti; b) curare che su tutte le tombe dei militari stati identificati sia posta una croce di legno con una targhetta di zinco (delle dimensioni all'incirca di cm. 10 x 15), sulla quale siano incisi, con punzoni, i dati necessari per riconoscere la tomba del sepolto. L'ufficiale curerà la distribuzione delle croci, delle targhette di zinco e dei punzoni ai corpi e servizi che possono direttamente servirsene e quindi: ai reggimenti ed alle minori unità isolate; agli uffici di sanità divisionali, per la compagnia presidiaria e centurie di lavoratori rispettive ed incaricate del risanamento del campo di battaglia, alle direzioni di sanità dei corpi d'armata, per le sezioni di disinfezione che ne dipendono; alle unità sanitarie ed agli stabilimenti sanitari di compagnia ecc; c) suggerire e richiedere alle Direzioni di sanità presso l'Intendenza d'Armata i provvedimenti intesi a mettere quei camposanti e quelle tombe sparse, che specialmente lo richiedano, in stato degno, affinché tutti i caduti abbiano decorosa sepoltura; d) trasmettere all'indirizzo: Società di Solferino e S. Martino Ufficio di Propaganda = Brescia; copia della carta alla scala 1:25000 dei camposanti e dei gruppi delle tombe sparse esistenti nella propria zona; e poi, man mano le varianti alla carta e gli elenchi delle sole tombe identificate, con l'indicazione del camposanto, o del gruppo di tombe nel quale si trovano*». Le Intendenze d'Armata avrebbero invece dovuto facilitare il compito degli ufficiali preposti al servizio, fornendo loro tutti i mezzi necessari: «a) *la tessera di riconoscimento, che li autorizzi a percorrere la zona delle operazioni con qualsiasi mezzo di locomozione; b) i mezzi di trasporto: l'automobile, oppure un quadrupede da richiedersi di volta in volta; c) i soldati occorrenti = compreso il geometra; d) le carte topografiche, il regolamento sul servizio sanitario in guerra, il regolamento di polizia mortuaria, la cancelleria ecc; e) le croci, le targhette di zinco, i punzoni etc. Sarà bene che le targhette siano fornite già contrassegnate con un numero progressivo; ad esempio di uno a 10.000, e munite di lettera distinta per armata: A per la zona Carnia, B per la 1^a Armata, C per la 2^a Armata, D per la 3^a Armata, E per la 4^a, F per i corpi a disposizione*». L'Ufficio di Propaganda della Società di Solferino e S. Martino, retto dal tenente colonnello Fisogni, avrebbe da parte sua tenuto i contatti con l'ufficio delle notizie di Bologna, presso il quale lo stesso Fisogni si sarebbe recato per prendere accordi diretti, al fine di coordinare le attività dei due uffici. L'ufficio di Brescia, inoltre, avrebbe provveduto a: «b) *raccogliere tutti i dati che riceverà dagli Ufficiali presso le Armate e relative alle tombe identificate, mettendosi così in grado di poter informare le famiglie dei caduti; c) dare opportune indicazioni e suggerimenti agli ufficiali stessi, per quanto si riferisce alla sistemazione ed all'ornamento dei luoghi di sepoltura mettendo così a profitto dell'esercito la lunga esperienza della Società di Solferino e S. Martino; d) far conoscere in paese, coi mezzi di diffusione che riterrà preferibili, la propria esistenza e lo scopo che si propone, affinché le famiglie dei caduti possano averne norma*». Cfr. INTENDENZA GENERALE DELL'ESERCITO – Ufficio del Capo di S.M., n°. 29700 di Prot. S.M., Zona di guerra addì 10 novembre 1916, OGGETTO: Identificazione e registrazione delle salme dei militari morti durante l'attuale guerra, Fondo L-3 Studi Particolari, cart. 260 (già 262), fasc. 1. Cimiteri – Caduti, b. Cimiteri – Ossari, AUSSME.

delle tombe dei militari caduti, delegando di fatto alle rispettive Intendenze d'Armata *«di concretare le disposizioni esecutive per la sua attuazione in relazione alle particolari esigenze di ciascuna zona»*. L'Intendenza Generale stabiliva che ogni tomba dovesse recare una croce ed una targa regolamentare, di formato cm. 10 x 15, sulla quale dovevano essere punzonati il nome, cognome, grado, corpo, classe, giorno del decesso, matricola e distretto del militare sepolto. Alle tombe che erano invece già provviste di croce o di un altro segno più stabile, come cippi o pietre in cemento, doveva essere applicata la sola targa regolamentare. L'Ufficio dell'Intendenza avrebbe rifornito i corpi, i reparti e le unità sanitarie di *«una serie completa di punzoni e terrà un congruo fondo di croci e targhe di zinco portanti impressa la lettera E ed un numero progressivo, che distribuirà loro dietro richiesta»*. Gli Enti di impiego avrebbero poi provveduto al più presto a munire le tombe identificate dei militari da essi sepolti nella zona dell'Armata dei segni esteriori prescritti, ed avrebbero trasmesso all'ufficio dell'Intendenza, a mano a mano, tutti i dati relativi alle sepolture. Alle tombe e alle fosse che contenevano più cadaveri non identificabili avrebbero fatto apporre la targa regolamentare *«sulla quale dovrà essere impressa la dicitura Tomba o fossa non identificata»*. Anche di queste tombe doveva essere segnalata l'esistenza e, nell'apposita casella del modulo prestampato che si allegava alla circolare, dovevano essere riportate la lettera ed il numero della targa e nel restante spazio doveva essere apposta l'indicazione *«Non identificata»*. Le stesse norme dovevano essere applicate dalle unità sanitarie, i corpi ed i reparti, mediante la medesima targa regolamentare, alle altre tombe, comprese quelle austriache, che eventualmente avessero rintracciato, *«facendovi incidere tutti i dati che sarà possibile ricavare dalla croce o dagli altri segni di identificazione di cui fossero provviste»*. Del personale appositamente assegnato all'ufficio di Intendenza Generale avrebbe dovuto poi provvedere ad effettuare il rilevamento topografico di tutte le tombe, *«siano esse in recinto che isolate»*. Era quindi necessario, per la celerità dei lavori, che gli Enti d'impiego unissero agli elenchi delle sepolture uno schizzo della località in cui esse sorgevano, riferite alla carta 25000 *«servendosi dei seguenti segni convenzionali: un punto per le tombe isolate e per le fosse; un rettangolo per i cimiteri»*. Le Direzioni di sanità di Corpo d'Armata e gli Uffici di sanità divisionali avrebbero poi dovuto impartire precise disposizioni alle sezioni di disinfezione, alle compagnie presidiarie ed alle centurie di lavoratori incaricati del risanamento dei campi di battaglia. Nell'incontrare tombe non ancora identificate occorreva provvederle della targa prescritta imprimendovi, con gli appositi punzoni, quei dati che fosse stato possibile ricavare dai segni esteriori. Ove non fossero state presenti indicazioni di sorta, bisognava apporvi la semplice targa regolamentare. Occorreva dunque procedere al seppellimento delle salme eventualmente abbandonate, identificandole prima o con il medaglione di riconoscimento o con le carte personali che si fossero rinvenute sui cadaveri, e provvedere in seguito le tombe di croce e targa²³⁰. Le tombe che fossero risultate

²³⁰ *«Il Comando del Presidio Malga Val del Gatto comunica che ieri 20 corr. è stato rinvenuto nella Val del Gatto un cadavere che dal medaglione di riconoscimento sembra appartenere a certo Tano e Fano Francesco nato ad Alessandria il 30/10/1885 figlio di Fedele e De Biase Rosaria ? Essendo senza giubba e senza altri distintivi non è stato potuto accertare a quale corpo appartenesse. In presenza del Capitano Comandante del Presidio dalle tasche dei calzoni furono estratti Lire undici e centesimi venticinque che si trasmettono con il piastrino di riconoscimento. Il cadavere è stato tumulato nel cimitero del Presidio in Malga Val del Gatto e sulla tomba sono state apposte su una croce le indicazioni sopra rilevate ricavate dalla tessera militare. IL COLONNELLO BRIGADIERE Comandante la Zona A.R.»*. Cfr. COMANDO ZONA = VAL RONGHI, N° 4 di protocollo R.S., 21 luglio 1917, OGGETTO: Rinvenimento di un

imperfette o contrarie alle normali condizioni igienico-sanitarie ed allo stesso senso di umanità dovevano essere ricomposte. Occorreva inoltre «*procedere alla sostituzione di quelle croci che per forma, dimensioni e stato di conservazione non rispondessero allo scopo*»²³¹. Delle sepolture in tal modo identificate, le Direzioni e le Sezioni di sanità dovevano dare poi comunicazione all'Ufficio di Intendenza Generale. L'Ufficio Notizie avrebbe raccolto in appositi registri tutti i dati che progressivamente venivano trasmessi e, a sua volta, li avrebbe inviati alla Società di Solferino e San Martino, presso l'Ufficio Militare di Brescia, riepilogandoli in appositi moduli che l'Ufficio di Intendenza Generale avrebbe fornito, previa richiesta. In tal modo, l'Intendenza Generale confidava «*che in un tempo relativamente breve si potrà giungere alla identificazione della maggior parte, se non di tutte, le tombe esistenti nella zona dell'armata. Le difficoltà che si incontreranno nel lavoro di ricostruzione di 19 mesi di campagna porteranno alla conseguenza inevitabile che qualche sepoltura sarà dimenticata. Ciò non dovrà assolutamente avvenire per le nuove tombe*»²³². Nel febbraio del 1917, l'Intendenza

cadavere, Fondo B-4 CARTEGGIO COMANDI DI DIVISIONE 1912 – 1922, b. 271, fasc. 63 " Morti e feriti ", AUSSME.

²³¹ Nonostante le puntuali prescrizioni della circolare emanata dall'Intendenza Generale, la logistica connessa alla distribuzione dei materiali necessari incontrava chiare difficoltà di ordine contabile e amministrativo. Già il 21 gennaio del 1917, l'Ufficio Notizie dell'Intendenza della 4^a Armata rappresentava forti difficoltà in ordine alla fornitura delle croci per le tombe: «*Per poter predisporre la distribuzione dei materiali per le tombe richiesti dai Corpi e Servizi in base al comma 5 della circolare N° 28 questo Ufficio il 21 corrente si è rivolto alla Direzione di Commissariato per conoscere quando presumibilmente sarebbero state ultimate le cassette punzonatrici e su che numero di croci e targhe poteva fare assegnamento all'atto della consegna delle cassette stesse. La Direzione di Commissariato nel dare assicurazione di aver disposto per i punzoni e per le targhe ha notificato di non aver potuto provvedere per le croci non avendo, fino a quel momento, ricevuto il legname richiesto, ed accennando ad un fonogramma di cotesta Intendenza del 17 corrente relativo a disposizioni date per la fornitura del materiale occorrente alla costruzione di cento croci, ha comunicato di aver interessato la Direzione del Genio per la sollecita consegna del legname. Questo ufficio riferendosi al foglio N° 4311 del 10 dicembre u.s. fa subordinatamente osservare che il numero di croci messo a disposizione è ben lontano da quello richiesto che, a parere dello scrivente, rappresenta il presumibile fabbisogno per poter mettere le tombe, sprovviste di stabili contrassegni esteriori, in quello stato di decoro cui accennava la circolare dell'Intendenza Generale. Se si pensa in quali condizioni si troveranno a primavera le croci che sormontano le numerose tombe disseminate nella zona più avanzata, dopo essere rimaste per circa sei mesi sepolte nella neve, si può fondatamente asserire che altro numero dovrà costituirsi in seguito. Stabilito colla circolare N° 28 che tutti i materiali debbono essere provvisti da questo Ufficio è facile dedurre che rilevante sarà il numero di croci che i Corpi e Servizi richiederanno a senso della circolare stessa. Le cento commesse da cotesta Intendenza verranno quindi esaurite prima ancora che la Direzione di Commissariato ne faccia consegna, poiché a tutt'oggi le richieste superano di già quella cifra. Se cotesta Intendenza ritiene che assai meglio convenga che i Corpi e Servizi costruiscano direttamente questo materiale coi mezzi di cui dispongono si provvederà senz'altro a diramare la opportuna variante alla circolare N° 28. Le cento croci già ordinate potranno rimanere presso questo Ufficio quale fondo a disposizione delle Direzioni e Sezioni di Sanità. Si rimane in attesa delle decisioni di cotesta Intendenza*». (Cfr. UFFICIO NOTIZIE DELL'INTENDENZA DELLA IV ARMATA, N. 319 di protocollo, Zona di guerra, lì 26 Gennaio 1917, OGGETTO: Croci per le tombe, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME). Nel carteggio esaminato non è presente il citato documento n. 4311 del 10 dicembre, ma è tuttavia presente una carta sciolta dattiloscritta, probabile allegato ad esso riconducibile, che ci permette di ricostruire i dati precisi della richiesta e la relativa fornitura ricevuta: «*Richieste 10.000 targhe; 1.000 croci; 2.00 serie punzoni; materiali vari per rilievo tombe su carta 1 / 2.5000* ===== *Accordato da Intendenza Targhe 5.000; Croci 1.00; Punzoni 2.00 serie materiali vari per rilievo tombe*». Cfr. *Richiesta fatta dall'Ufficio notizie con foglio 4311 del 10 dicembre 1916*, ivi.

²³² Cfr. UFFICIO NOTIZIE DELL'INTENDENZA DELLA 4^a ARMATA, N. 28 di Protocollo, Zona di guerra, lì 3 gennaio 1917, OGGETTO: Norme per l'identificazione e registrazione delle tombe, Fondo B-

generale, aderendo ad una proposta avanzata dall'Ufficio Militare della Società di Solferino e S. Martino, intesa a mantenere ai cimiteri ed alle tombe sparse nel territorio delle zone di guerra un carattere di proprietà e di decoro imposto dalle stesse finalità umanitarie per le quali era stato istituito il servizio di identificazione e registrazione delle salme, decise di stabilire l'adozione di un apposito servizio di vigilanza e di cura dei cimiteri e delle tombe. In tale ottica, essa indirizzò a tutte le unità mobilitate una circolare, prescrivendo che: «1° = *Le Intendenze d'Armata a mezzo degli ufficiali incaricati del servizio delle salme, e tenuto conto della utilizzazione dei cimiteri e delle tombe sorte nel territorio della rispettiva armata, determineranno opportuni raggruppamenti dei cimiteri e delle tombe stesse in zone* ». A ciascuna zona sarebbe stato preposto un soldato di classe anziana della categoria trasporti e materiali, pratico di

3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Il documento, indirizzato a tutti i Comandi di Reggimento, Reparti Mobilitati ed alle Unità sanitarie dell'Armata, è manchevole dei due annessi citati in epigrafe e richiamati nel corpo del testo. Solo dopo tre mesi l'inizio del servizio di identificazione e registrazione delle salme, l'Intendenza Generale ebbe però a lamentarne le inefficienze, perché nel marzo del 1917 indirizzò una severa missiva di reprimenda alle Intendenze d'Armata dove, nel contempo, indicava misure di semplificazione amministrativa del servizio, attese le doglianze che le erano state rappresentate dall'Ufficio Militare di Brescia: «*L'Ufficio militare istituito presso la Società di Solferino e S. Martino per il servizio di identificazione e registrazione delle salme ha fatto presente a questa Intendenza Generale che tanto gli elenchi delle salme identificate quanto le piante dei cimiteri – giusta disposizioni di cui alla circolare n° 29700 S.M. in data 10 novembre 1916 (Capo I comma d) non sono trasmesse con la voluta sollecitudine tantoché alla data del 1° corrente e cioè dopo tre mesi di inizio del servizio, l'Ufficio stesso ha soltanto ricevuto la comunicazione di 9180 morti identificati e 13 piante di cimiteri. Dato l'importanza del servizio stesso e l'opportunità di potere dare pronte e precise informazioni alle famiglie richiedenti delle località ove i loro congiunti caduti hanno avuto sepoltura, questa Intendenza Generale prega le Intendenze d'armata di volere interessare i dipendenti uffici notizie, perché da parte degli ufficiali incaricati del Servizio sia posto ogni maggiore impegno nelle mansioni loro affidate. Ciò più agevolmente si potrà ottenere con la compilazione di una sola copia degli elenchi dei caduti e delle piante dei cimiteri, da inviarsi direttamente all'Ufficio militare di Brescia senza redigere un duplicato di tali documenti, essendo sufficiente per ciascun ufficio notizie, brevi appunti sulle ricognizioni di volta in volta effettuate*». (Cfr. R. ESERCITO ITALIANO, INTENDENZA GENERALE - Ufficio del Capo di Stato Maggiore, Zona di guerra addì 18 marzo 1917, CIRCOLARE N. 38611 di Protocollo S.M., OGGETTO: Servizio di identificazione e registrazione delle Salme, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME). In relazione al rilievo dell'Intendenza generale, tuttavia, l'Intendenza della IV Armata tenne a precisare che erano stati inviati all'Ufficio militare di Brescia 29 elenchi di salme identificate e contrassegnate, tutte tumulate nei cimiteri comunali nei quali risiedevano gli stabilimenti sanitari, ma che non era stata trasmessa alcuna pianta di nessun cimitero. L'ufficio notizie dell'Intendenza di corpo d'armata, per ragioni di economia burocratica e amministrativa, segnalava al superiore comando che «*nell'impartire le istruzioni riflettenti il compito delle riproduzioni delle piante dei cimiteri civili, esistenti in località ben note (capoluogo di Provincia, circondario, comune o frazione) fosse necessario riprodurre alcun schizzo, essendo più che sufficiente per l'ufficio militare di Brescia il conoscere l'indicazione apposta sull'elenco, specificante che il tale o tal'altro militare trovisi tumulato nel cimitero di Belluno, di Feltre, di Montebelluna, di Castelfranco, di Agordo ecc*». L'Ufficio notizie dell'Intendenza della IV Armata rappresentava invece la necessità di trasmettere all'Ufficio militare di Brescia, insieme agli elenchi dei militari sepolti, «*le piante di quei cimiteri ultimi costituite e delle tombe sparse per le quali la loro posizione isolata e non facilmente trovabile esige lo speciale lavoro della identificazione topografica, fissando i segni convenzionali sulla carta alla scala 1:25,000 e riproducendo il relativo lucido*». Cfr. UFFICIO NOTIZIE DELL'INTENDENZA DELLA IV ARMATA, N. 1808 di protocollo, Zona di guerra, addì 22 marzo 1917, risposta all'attergato del 20 marzo 1917 N° 971, OGGETTO: Servizio d'identificazione e registrazione delle salme, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186, Pratiche soldati deceduti, 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

lavori di terra e di adattamento del suolo, come giardinieri, sterratori o orticoltori, il quale, sotto la vigilanza dell'ufficiale addetto al servizio delle salme, avrebbe dovuto «= tenere ordinate e sgombre da erbe le tombe; = rimediare ai piccoli guasti che l'acqua, il gelo, o altre cause abbiano potuto cagionare alle tombe stesse; = riferire di volta in volta o al reggente parrocchiale viciniore quando il cimitero sorga nei pressi di una parrocchia, oppure al cappellano militare del corpo o reparto di unità sanitaria dislocato più prossimo al cimitero stesso, dei danni = di qualunque genere = , ai quali egli non possa direttamente rimediare». Il soldato addetto avrebbe avuto in dotazione la strumentazione classica da terrazziere del Regio Esercito (badile, gravina, rastrello, roncola, scopa, carriola a mano), mentre i reggenti parrocchiali o i cappellani militari avrebbero procurato di tenere informato l'ufficiale addetto al servizio delle salme della rispettiva Intendenza d'Armata, affinché questi potesse adottare i provvedimenti del caso di fronte ad eventuali inconvenienti segnalati. L'intendente generale Lombardi avvertiva inoltre i comandi e le unità mobilitate di dare luogo al servizio «col massimo interesse e col più largo favore», chiedendo di riscontrare alla stessa Intendenza generale «un cenno di assicurazione sui provvedimenti di cui è oggetto la presente circolare»²³³. Le relazioni pervenute all'Intendenza generale circa lo svolgimento del nuovo servizio istituito confortavano l'alto comando logistico anche sul buon andamento del servizio di vigilanza e di cura delle tombe sparse in larga parte del territorio delle zone di guerra. Tuttavia, la grande estensione del fronte, l'asprezza delle zone montuose, la prolungata inclemenza delle condizioni meteorologiche e, in particolare, l'esiguità del personale addetto, non avevano ancora permesso di conferire al servizio di vigilanza e cura delle sepolture lo sviluppo auspicato, che aveva indotto i vertici militari ad organizzare il servizio di identificazione delle salme. Al fine di migliorare l'espletamento del servizio stesso, pertanto, nell'aprile del 1917, l'Intendenza generale intese diramare un'altra circolare, sulla base del mandato ad essa conferito dal Comando Supremo, suggerendo nuovi accorgimenti e nuovi criteri per l'attuazione del servizio: «1°) = Nella zona delle operazioni, e per ciascun territorio di giurisdizione di Comando di corpo d'armata, è opportuno che la direzione del servizio e la vigilanza sui cimiteri e sulle tombe sparse sia affidata ai dipendenti ufficiali inferiori addetti agli uffici notizie, e il personale di truppa (capo 2° della circolare N° 35900 S.M. sopracitata), per la cura e la manutenzione occorrente, = in relazione alla estensione del territorio, ai vari raggruppamenti dei cimiteri, e al numero delle tombe sparse =, potrà essere designato dai comandi di corpo d'armata, su proposta dell'ufficiale addetto; 2°) = Nella zona delle retrovie provvederà l'ufficiale ora addetto al servizio di identificazione delle salme, sorvegliando il personale di truppa assegnato dall'Intendenza d'Armata; 3°) = L'Ufficiale superiore addetto all'ufficio notizie dell'Intendenza, continuerà la sua funzione ispettiva anche per questo servizio, su tutto il territorio dell'armata». Attraverso l'applicazione di questi nuovi criteri, l'Intendenza generale, oltre a conseguire un perfezionamento del servizio della cura e vigilanza delle sepolture, intendeva perseguire una maggiore integrazione del servizio stesso con il corrispondente servizio delle notizie, in modo tale da addivenire ad una concreta unità di indirizzo delle due classi di attività, volta a semplificare la gestione burocratica e amministrativa delle

²³³ Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Ufficio del Capo di Stato Maggiore, *Circolare* N. 35900 di Protocollo S.M., Zona di guerra, addì 7 febbraio 1917, OGGETTO: Servizio di identificazione e registrazione delle salme. Cure dei cimiteri e delle tombe sparse, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), 1. Cimiteri – Caduti, b. Cimiteri – Ossari, AUSSME.

due branche, nonché le comunicazioni di rito circa i decessi dei caduti²³⁴. Ferme restando le disposizioni emanate, allo scopo di evitare le disseminazioni di salme isolate e, peggio ancora, il loro concentramento in piccoli gruppi nelle zone isolate delle campagne o in vicinanza dei centri abitati, nel luglio del 1918, l'Intendenza generale diramò ai reparti mobilitati una ulteriore circolare esplicativa, nella quale si fornivano altre disposizioni e precisazioni: «a) = *Le Intendenze d'Armata stabiliranno, previ accordi colle autorità civili e secondo la dislocazione delle dipendenti unità, uno o più cimiteri comunali, dove le unità stesse dovranno inumare i propri deceduti. Se questi per la loro ristrettezza non lo consentissero, assegneranno a tali unità aree possibilmente cintate con sottosuolo asciutto e poste a lontananza di almeno duecento metri dalle abitazioni ed in zone che non intralcino le vie di comunicazione della regione; b) = Le unità sanitarie dovranno far interrare sempre nei cimiteri comunali le salme dei deceduti durante il ricovero. Se i cimiteri non risponderanno alle esigenze perché piccoli, chiederanno alle autorità civili e sanitarie locali e competenti l'assegnazione di nuove aree per la costruzione di apposito cimitero comunale; c) = i riparti che si trovano in 1^a linea usufruiranno per le salme dei cimiteri comunali vicini. In caso di forza maggiore riconosciute zone adatte procederanno tutti indistintamente all'inumazione delle salme nella località fissata. Detti riparti per ogni richiesta di mezzi riguardante la sistemazione di tali zone si rivolgeranno sempre alle rispettive Intendenze, alle quali dovranno poi sempre specificare i cimiteri preesistenti e nuovi usufruiti per il seppellimento dei caduti». Le unità di prima linea, infine, stante le nuove disposizioni, avrebbero dovuto stabilire l'istituzione di nuovi cimiteri sempre quando non vi fossero già stati cimiteri in funzione nella propria zona, o non vi fosse stata la possibilità di trasportare le salme in cimiteri vicini²³⁵. Le disposizioni emanate dall'Intendenza Generale incontravano tuttavia oggettive difficoltà di applicazione sul fronte continuamente scosso dalle granate delle artiglierie²³⁶. Non era dunque peregrino il caso in cui, allestito un primo cimitero di guerra, attraverso la pietosa opera del cappellano militare si dovesse poi procedere ad una nuova risistemazione: " *Chi da Tiarno di Sotto (Val di Ledro) sale la mulattiera che passando per Val Marangia da prima e poi risalendo la Val Sacchi e Sella Giovo porta poi a Cima Palone, vede alla sua sinistra, poco più sopra di Pozza Palone, un bel recinto in legno lavorato, fisso su basi in muratura. Quello è il cimitero di Cima Palone, del quale io cercai di avere la massima cura. Il cimitero consta di ventiquattro tombe, tutte ben messe, con fiori e una croce di legno portante il nome del militare ivi tumulato. Solo di pochi non se ne conosce il nome. Parecchie di quelle tombe, nell'epica giornata del 15 giugno 1918, furono sconvolte dalle granate nemiche, ma però nel giorno stesso io le feci accomodare. Poco più sotto, fuori del cimitero, esistono altre due tombe di ignoti. Le ho accomodate anche**

²³⁴ Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Ufficio del Capo di Stato Maggiore, *CIRCOLARE* N° 41721 di Protocollo S.M., Zona di guerra, addì 27 aprile 1917, OGGETTO: Servizio di identificazione e registrazione delle salme. Cura dei cimiteri e delle tombe sparse, ivi.

²³⁵ Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE – Ufficio del Capo di Stato Maggiore, *CIRCOLARE* N. 63918 di Protocollo S.M., Zona di guerra, addì ' Luglio 1918, OGGETTO: Inumazione di salme dei militari caduti durante l'attuale periodo, ivi.

²³⁶ « [...]Quando lo scrivente si recò a visitarlo fu informato che al mattino precedente una granata nemica, destinata probabilmente al comando della 55^a Divisione nell'Albergo delle Dolomiti, colpì in pieno l'ingresso del Cimitero sconvolgendo un gran numero di tombe, uccidendo 4 militari che ne attendevano all'ampliamento e alla sistemazione e ferendone altri », cfr. *Conservazione e cura dei cimiteri militari*, 24 febbraio 1918, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Ufficio notizie relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919, AUSSME.

quelle, vi ho messo le rispettive Croci e le ho contornate di un recinto mascherato, perché scoperto al nemico. Nel cimitero di Cima Palone già da molti mesi non veniva fatta tumulazione alcuna. Le salme dei caduti venivano invece trasportate per teleferica al cimitero militare di Tiarno di Sotto. Dal giugno a questa parte il Reggimento ebbe sei caduti sul campo: il giorno 15 giugno 1918. Trasferite le salme dalla linea di combattimento alla chiesa di Tiarno di Sotto, ove si fecero convenienti funerali, con Ufficio funebre e Messa di Requiem letta. Alla funzione assistevano militari di truppa, Ufficiali Inferiori, Ufficiali Superiori E Generali. Sulle tombe dei gloriosi caduti vennero messe delle lapidi in cemento e dei fiori»²³⁷. Molti cimiteri inoltre erano esposti al tiro diretto del nemico e per molte tombe occorreva attendere il disgelo. Altre difficoltà erano invece rappresentate dalla rocciosità del terreno, per cui i feretri venivano addossati e sovrapposti l'uno sull'altro in una unica grande fossa comune nella quale immettere un po' di terra tra una inumazione e l'altra, e, ancora, dalle condizioni meteorologiche avverse²³⁸. Non era infrequente, dunque, che l'attività di identificazione e registrazione dei caduti dovesse essere differita e circoscritta a precisi periodi dell'anno, così come le avverse condizioni meteorologiche potevano fortemente modificare la mappatura dei cimiteri e delle tombe sparse già identificate, rendendo vano il servizio espletato sino a quel momento. Difficoltà oggettive persistevano nelle frequenti irregolarità di nominativi e dati che si riscontravano nella compilazione degli elenchi, spesso dovuti alla perdita dei registri e dei ruolini durante le operazioni belliche e, sovente, non era neppure possibile provvedere alla registrazione delle tombe sparse e dei cimiteri, quando essi cadevano in mano nemica²³⁹. Nell'asprezza della battaglia tombe sparse e sepolture di fortuna costituirono dunque una costante, spesso in deroga ai disciplinari emanati dall'alto comando: « I caduti – durante combattimenti in grande stile – difficilmente potevansi raccogliere nei camposanti militari. Sepolti nel sito stesso della battaglia, ne contrassegnavo la fossa con la targhetta regolamentare e vi imponevo una croce di legno»²⁴⁰. L'identificazione e la registrazione costituiva dunque una operazione molto difficile nei cimiteri di guerra, poiché non sempre era possibile stabilire quanti cadaveri si trovassero nelle fosse comuni e, anche se fosse stato possibile provvedere alla esumazione di essi, non si sarebbe probabilmente riusciti a identificare le singole salme²⁴¹. Sono, ancora una volta, le relazioni redatte dai cappellani militari a rivelarci le concrete modalità di approntamento dei cimiteri di guerra e delle tombe

²³⁷ Cfr. *Relazione del Cappellano Militare Padre Francesco Piazzoni 124° Reggimento Comando, Matri (Innsbruck), 6.1.1919*, Relazioni Pastorali, b. 4, fasc. 26, ASOMI. Carta dattiloscritta su 9 pagine, protocollata con il n. 50870, in data 22 gennaio 1919.

²³⁸ "Il nuovo lavoro per la identificazione e la registrazione delle salme dei militari morti durante l'attuale guerra sarà oggetto di speciale cura da parte dell'intero Ufficio Notizie di questa Armata; sarà lavoro lungo, paziente, ed incontrerà difficoltà non comuni, massime nella presente stagione in cui la caduta della neve rende, per ora, quasi impossibile il rintracciamento delle salme che si dovrà rimandare alla primavera ventura, ma col buon volere di tutti ogni difficoltà verrà superata"; cfr. *Relazione periodica del servizio delle notizie presso la I Armata, 11 dicembre 1916*, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, Fasc. Relazioni Periodiche 1916-1917-1918-1919, AUSSME.

²³⁹ Cfr. *Relazione periodica sul servizio delle notizie presso la I Armata, 11 marzo 1917*, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919, AUSSME.

²⁴⁰ Cfr. *Don Giuseppe Garavana, Relazione sull'azione religiosa-morale esplicata dal Cappellano nel 226° F., Pola, 27 dicembre 1918*, Relazioni Pastorali, b. 1, fasc. 8, ASOMI. Carta manoscritta su 7 pagine, protocollata (omissis) in data 4 gennaio dall'Ufficio del Vescovo Castrense.

²⁴¹ Cfr. *Relazione periodica sul servizio delle notizie presso la I Armata, 13 ottobre 1917*, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919, AUSSME.

destinate ad ospitare i resti mortali dei caduti: « *I primi che morirono all'ospedale 040 furono sepolti nel cimitero comunale di Cortina d'Ampezzo. Nell'azione però del giugno 1916, vedendo aumentarsi il numero dei morti, anche perché il cimitero comunale non era troppo spazioso, fu stabilito di adibire allo scopo l'appezzamento di terreno attiguo al cimitero medesimo. In Cortina d'Ampezzo perciò, in fondo valle, a ridosso del Campo Santo Civile, riposano le salme venerate dei nostri eroi in N. 287. Nel cimitero civile ne sono sepolti N. 49, ed uno, il defunto Maggiore Finzi, fu sepolto nel piccolo recinto adiacente riservato ai non cattolici.[...] Le tombe, solidamente costruite in cemento, si distendono affiancate in varie linee, suddivise da viali di ghiaia, e a piè della Croce che è a capo del cippo in cemento, portano un numero progressivo, il nome del caduto, il Regg.to, la data della morte. Al centro, un mausoleo di forma piramidale, su cui si erge la Croce, simbolo d'immortale speranza, domina il campo della morte. Nel maggio 1917, appena sciolte le nevi, s'iniziò l'arduo lavoro di riordinamento del cimitero, di collocamento dei monumenti apparecchiati nell'inverno da porre su ciascuna tomba, il muro di cinta e più quello di prosciugamento del terreno: opera quest'ultima pietosamente necessaria poiché le salme rimanevano nell'acqua, ritenendola il terreno, nonostante all'altezza di più di 12 metri dal Boite, che segnava il termine della spianata che serviva da cimitero. All'intorno e nel mezzo del cimitero fu scavata una fossa della profondità di due metri e venticinque centimetri, larga un metro e mezzo e, formato un canale a secco, riempita per l'altezza di un metro con pietre, e sopra gettatovi uno strato di ghiaia, si poté così ottenere lo scolo delle acque ed avere all'asciutto le salme venerate. Si procedette quindi al lavoro del muro di cinta che presentò delle gravi difficoltà a sud-est perché scorreva al fondo il Bigontina e il terreno era franabile, con lavoro intenso, quotidianamente da me diretto, da maggio all'ottobre 1917, si poté completare tutti i cippi in cemento, i vari monumentini, e portare le fondamenta di cinta a livello del terreno. Si giudicava poter completare il lavoro nella primavera del 1918 ed a questo scopo avevo già fatto apparecchiare adatto baraccamento per laboratorio degli scalpellini ed altri artisti che, durante l'inverno, avrebbero apparecchiato le pietre-colonne-bassorilievi e grandioso angelo pel monumento ingresso a sud-ovest del cimitero, come pure avrebbero apparecchiato il rimanente materiale di pietra per la cornice del muro di cinta... quando avvenne il doloroso ripiegamento. Rimasero pure incompiuti due monumenti, l'uno al Generale Cantore, la cui salma riposa nel cimitero comunale di Cortina d'Ampezzo, a destra della Cappella, sotto i portici, recinto riservato al Clero; l'altro al Colonnello Gatti, la cui salma riposa nel nuovo recinto adiacente, al N. 148. Pel Generale Candore, proveniente dagli Alpini, il monumento era già iniziato: grandiosa roccia, su cui, posandosi un'Aquila, stendeva sulla tomba il tricolore che Cortina commossa baciava stringendole un lembo al petto, in segno di riconoscenza. Si adagiava sopra la croce. [...] Di tutto questo lavoro, al quale dedicai tanto cuore, tanta attività, nell'affezione sentita e profonda riconoscenza verso quei prodi che avevo assistito con abbondanza di cuore e sulla cui fronte avevo depresso il bacio d'affetto dei cari lontani [...] come si troverà ora? Sarà stato rispettato dal nemico invasore? Vorrei sperarlo; tanto più che nel medesimo cimitero, accanto alle care e venerate salme dei nostri eroi, riposa pure qualche salma di soldato Austriaco caduto prigioniero e sulla cui tomba, ho posto il medesimo monumentino in cemento pei nostri caduti, al pensiero, "che oltre il rogo non vive ira nemica»²⁴². Nel dicembre 1917*

²⁴² Cfr. *Relazione del Cappellano Militare P. Marcello, Cappuccino (al secolo Bovi Giuseppe)*, 8 febbraio 1919, *Relazioni Pastorali*, b. 2, fasc. 14, ASOMI.

l'Intendenza Generale stabilì le norme per l'inumazione delle salme²⁴³. Le rispettive Intendenze d'Armata, previi accordi con le autorità civili e secondo la dislocazione delle unità dipendenti, dovevano stabilire uno o più cimiteri comunali dove le stesse unità dovevano inumare i propri caduti. Se i cimiteri comunali, attese le ridotte dimensioni, non lo avessero consentito, sarebbero state assegnate alle unità dipendenti aree possibilmente cintate, con sottosuolo asciutto, poste a lontananza di almeno duecento metri a valle degli abitanti e in zone che non dovevano intralciare le vie di comunicazione della regione. I reparti che si trovavano stanziati in prima linea avrebbero usufruito per le loro salme dei cimiteri comunali vicini. In caso di forza maggiore, scelte alcune zone ritenute idonee, tutti i reparti avrebbero indistintamente proceduto all'inumazione delle salme nella località fissata. I reparti stessi, per ogni richiesta di mezzi riguardante la sistemazione delle zone di inumazione, dovevano rivolgersi sempre alle rispettive Intendenze, che dovevano poi specificare i cimiteri preesistenti e quelli nuovi usufruiti per il seppellimento dei caduti. Le unità di prima linea, sempre che non avessero avuto dei cimiteri già in funzione nella propria zona di operazioni e non vi fosse stata la possibilità di trasportare le salme in cimiteri vicini, avrebbero potuto stabilire dei cimiteri propri. La procedura di esumazione, invece, prevedeva una domanda da inoltrarsi al sindaco del paese dove si trovava la salma, ovvero al Prefetto della provincia interessata, solo al fine di collocare la salma in una cassa metallica, e doveva avvenire, ove concessa, alla presenza o dell'Ufficiale sanitario del comune, o dell'Ufficiale medico del Regio esercito²⁴⁴. Tutti i deceduti per malattia infettiva non potevano affatto essere esumati. Particolarmente numerose sono le relazioni periodiche di questo periodo nelle quali si argomenta sui luoghi più opportuni per allestire cimiteri²⁴⁵. Le proposte di ampliamento dei cimiteri già esistenti o di nuovo allestimento avrebbero comunque dovuto rispettare le norme fissate dal regolamento di polizia mortuaria, sebbene durante il conflitto si eluda sovente la norma di inumare i corpi dei caduti in luoghi circondati da muretti alti circa due metri, a causa del loro carattere provvisorio e derogatorio di cimiteri di guerra²⁴⁶. Al termine del conflitto, giunse in visita al fronte italiano il capitano francese *Benoit-Stein*. Scopo della visita era prendere visione del processo di sistemazione delle tombe dei caduti in Italia per stabilire un piano di intervento analogo sul fronte francese. Nella visita presso alcuni cimiteri italiani lo accompagnava il colonnello *Fisogni*, direttore dell'Ufficio Militare presso la società di Solferino e S. Martino. La relazione stesa dal *Fisogni* evidenziò con chiarezza che nulla era stato deciso in merito all'organizzazione materiale delle sepolture definitive

²⁴³ Cfr. Intendenza Generale, Stato maggiore, *Circolare n. 63912 del 20 dicembre 1917*, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza armate, b. 76, AUSSME.

²⁴⁴ Cfr. Esercito Italiano, Comando Supremo, Segretariato Generale per gli Affari Civili, 21 marzo 1918, *Circolare n. 40243, Inumazione ed esumazione di salme di militari*, Fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Sanità, b. 634, ACS.

²⁴⁵ Cfr. Intendenza della I Armata, *Proposta di ampliamento e di nuove costruzioni di cimiteri di guerra nella zona del V Corpo d'Armata*, 21 aprile 1918; Fonogramma del Comando del V Corpo d'Armata all'Intendenza della I Armata, 22 maggio 1918; Ufficio Militare Notizie, *Relazione, 24 maggio 1918*; Comando del V Corpo d'Armata, *Costruzione ed ampliamento di cimiteri militari nella zona del V Corpo d'Armata*, 11 luglio 1918; Comando del V Corpo d'Armata, *Relazione sulla visita ed ispezione ai cimiteri della zona del V Corpo d'Armata per i conseguenti ampliamenti e nuovi impianti*, 26 maggio 1918; Ufficio Notizie Comando X Corpo d'Armata, *Cimiteri civili*, 27 aprile 1918, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Cimiteri e tombe sparse 1917-1918, AUSSME.

²⁴⁶ Cfr. Risposta al foglio 14621 del 20 giugno 1918 avente per oggetto *Costruzione ed ampliamento di cimiteri militari nella zona del V Corpo d'Armata, 11 luglio 1918*, Fondo E-1 Carteggio sussidiario armate, Cart. 56, fasc. Cimiteri e tombe sparse 1917-1918, AUSSME.

circa la memoria dei caduti. Egli pose inoltre l'accento sulla questione economica connessa ad una degna e perpetua sepoltura dei militari caduti sui diversi fronti di guerra, anche in relazione alle osservazioni effettuate dal collega francese²⁴⁷. Il problema della definitiva sistemazione dei caduti della Grande Guerra cominciava dunque ad imporsi e a sensibilizzare l'opinione pubblica. Le proposte avanzate da comitati cittadini costituitisi spontaneamente si moltiplicarono²⁴⁸. I corpi dei caduti non costituivano più ormai un enorme numero di salme da destinare con decoro al riposo perpetuo e al lutto privato di migliaia di famiglie italiane colpite dal dolore, ma cominciavano ad essere percepiti come un patrimonio morale e politico della nazione. I tempi erano dunque maturi per una soluzione politica e amministrativa della questione. Quel culto dei caduti, nato spontaneamente nelle trincee, nella pietà dei commilitoni e dei cappellani militari, si svilupperà pienamente nel dopoguerra e costituirà l'elemento centrale della riflessione sul conflitto fino agli anni Trenta, per la sistemazione definitiva dei resti mortali dei caduti della Grande Guerra²⁴⁹.

²⁴⁷ « Il sottoscritto ha creduto di soddisfare i desideri del capitano francese Benoit-Stein conducendolo a visitare alcuni cimiteri che potessero dargli l'idea delle nostre sistemazioni tanto stabili che provvisorie. Egli visitò i cimiteri di Peri, Avio, Aquileja, Perteoli, Muscoli, Gaggio, Ceggia ed altri minori tanto italiani che austriaci mostrandosi molto soddisfatto del modo come sono mantenuti. Egli ritirò anche diverse delle fotografie fatte da questo Ufficio, desiderando portarle a Parigi per mostrarle al Ministero della Guerra e scegliere una forma di ricordo da adottarsi per le tombe francesi [...]. Davanti ad un piccolo monumento esistente nel cimitero di Peri, il capitano Benoit disse: " Qualche cosa di simile si potrebbe adottare per tutte le tombe francesi ". Avendo lo scrivente fatto osservare che il monumento poteva costare circa 200 lire e perciò la spesa totale per i morti francesi ascendere a 200 milioni , rispose: " La Guerra costò un miliardo al giorno, si possono quindi spendere 200 milioni per i nostri morti; del resto si è già ventilata una spesa media di 250 fr. Per tomba, ivi compresa la sistemazione generale e la cinta in muratura dei cimiteri». Cfr. UFFICIO MILITARE PRESSO LA SOCIETA' DI SOLFERINO E S. MARTINO, Brescia, lì 30/12/1918, OGGETTO: Visita ai cimiteri militari del Capitano Benoit-Stein, Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle tombe, AUSSME.

²⁴⁸ Una delle proposte più interessanti è legata all'iniziativa della "Federazione delle Terre Sacre", un sodalizio che, sorto con il comune scopo di prendersi cura delle salme dei caduti e dei cimiteri, aggregava il Comitato vicentino, il Comitato permanente per le onoranze ai caduti in difesa di Venezia e l'Associazione "Le Terre Sacre" nelle province redente. Sebbene ognuna di esse intendesse mantenere la propria personalità giuridica, i rispettivi comitati si sarebbero costituiti in una Federazione per conferire alle rispettive attività statutarie uniformità di indirizzo e di intervento, pur continuando ad operare ciascuna di essa nel proprio ambito territoriale di competenza. Il servizio svolto dalla costituenda Federazione si sarebbe compendiato in una nutrita serie di attività: la compilazione di un casellario generale dei caduti, mediante la raccolta organica di tutte le possibili notizie relative al loro stato di servizio e all'attività operativa da essi espletata; la manutenzione dei cimiteri permanenti e degli ossari; la traslazione delle salme sparse e dei piccoli gruppi di salme presenti nei cimiteri permanenti e negli ossari; la costruzione e il completamento degli ossari già iniziati dalle autorità militari; l'attuazione dei voti particolari pronunciati dalle famiglie dei caduti circa le onoranze speciali, la traslazione dei tumuli e la costruzione di nuove tombe; il rimpatrio delle salme sparse fuori dei confini del Regno; la stipula di accordi con le analoghe società estere per la decorosa manutenzione dei cimiteri e degli ossari all'estero; la manutenzione dei cimiteri e degli ossari franco-inglesi situati entro i confini del Regno. Sul punto, cfr. *I sodalizi per la cura dei tumuli militari*, Fondo F-4 Studi, carteggio, circolari dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione, b. 103, fasc. onoranze ai caduti, AUSSME. Sodalizi analoghi sorsero in molti Paesi dell'Intesa: in Belgio, nel 1916, *Le souvenir de Belge*; in Inghilterra, nel 1917, la Commissione imperiale britannica per le tombe dei caduti di guerra; in Francia, invece, *Le souvenir Francais*. Sul particolare caso francese, v. *amplius*, T.HARDIER, J.F.JAGIELSKY, *Combattre et mourir pendant la Grande Guerre (1914-1925)*, Imago, Paris 2004.

²⁴⁹ Sulla percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nella Prima guerra mondiale, v. L. BREGANTIN, (2003), *Caduti nell'oblio. I soldati di Pontelongo scomparsi nella Grande Guerra*, Nuova dimensione, Portogruaro; EAD. (2006), *Culto dei caduti e luoghi di riposo nell'arco alpino*, in "La

2.6 La questione della contabilità delle perdite

Nel primo dopoguerra e, in particolare durante i primi anni del regime fascista, ingenti risorse finanziarie furono stanziare allo scopo di raccogliere, organizzare e sistematizzare la grande mole di dati relativi ai caduti della Grande Guerra²⁵⁰. L'esito finale del conflitto, infatti, si prestava a un uso strumentale e propagandistico da parte dello Stato fascista, per esaltare l'eroismo, la forza e la tenacia dell'esercito nazionale. La determinazione del numero dei caduti e delle perdite subite, anche nella popolazione civile, sono stati subito oggetto di numerose ricerche di carattere statistico e demografico. Gli studiosi italiani²⁵¹ furono tra i primi a percorrere questo filone di ricerca, sebbene anche in altri paesi europei il tema suscitò un certo interesse²⁵². In tempi più recenti, l'attenzione delle scienze demografiche e statistiche ha concentrato invece la propria attenzione su ricerche intese a proporre misure sempre più esatte della mortalità considerate in una prospettiva generazionale²⁵³. Si tratta tuttavia di un tema molto complesso, per il quale il numero delle vittime può essere determinato solo con un certo grado di approssimazione²⁵⁴, operando confronti tra i censimenti precedenti al conflitto e

Grande Guerra nell'arco alpino. Esperienze e memoria" a cura di H. Kuprian e O. Uberegger, U. Wagner, Innsbruck, pp. 383-396; EAD. (2010), *Per non morire mai... La percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nel primo conflitto mondiale*, Il Poligrafo, Padova 2010.

²⁵⁰ Già nel 1919 il Ministero per l'Assistenza Militare rese noti i primi dati relativi ad un riepilogo generale delle perdite sofferte dall'esercito italiano dal 23 maggio 1915 all'11 novembre 1918. Secondo i dati raccolti, le perdite dell'Esercito operante, distinte in ufficiali e truppa, ammonterebbero a 15,360 morti e 33,350 feriti per gli ufficiali e 412,650 morti e 913,190 feriti per la truppa. Le perdite complessive dell'Esercito operante, distinte per anni solari, sono invece così ripartite: 1915: morti 66,090; feriti 190,400; 1916: morti 118,880; feriti 285,620; 1917: morti 152,790; feriti 367,200; 1918: morti 40,250; feriti 103,420; 1915-18 (morti in prigionia): 50,000. Il computo complessivo sarebbe dunque di 428,010 morti e 946,640 feriti, escluso il calcolo dei caduti avvenuto fuori della Zona di operazioni, includendo il quale si arriverebbe approssimativamente a circa 460.000 morti e 947.000 feriti. Cfr. Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra, *L'Assistenza di guerra in Italia*, III Conferenza interalleata per la protezione degli invalidi di guerra, Roma, Società Anonima Poligrafica Italiana 1919, pp. 10 ss.

²⁵¹ V. F. SAVORGNAN, *La Guerra e la Popolazione*, Studi di demografia, Zanichelli, Bologna 1918. Pensato e scritto nell'estate del 1917, lo studio rispecchiava le condizioni dei paesi belligeranti quali si presentavano alla fine del terzo anno di guerra, prima di Caporetto e prima che il governo massimalista concludesse l'armistizio e iniziasse delle trattative di pace con la coalizione degli Imperi centrali.

²⁵² Per i caduti in terra di Francia e nelle sue colonie, v. M. HUBER, *La population de la France pendant la guerre avec un appendice sur Les revenus avant et après la guerre*, Paris, Press Universitaire de France – New Haven Yale University Press 1931. Sui caduti tedeschi, v. E. ROESLE M.D., *The mortality in Germany 1913 – 1921, The effects of the war casualties and famine on mortality*, in «Journal of the American statistical association», New Series, NO. 149 (Vol. XX), June 1925. Per le perdite subite dalla Russia, v. S. KOHN, *Storia economica e sociale della Guerra mondiale*, in «Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», Serie quarta, Vol. 74 (Anno 49), No. 3 (Marzo 1934), pp. 214 – 217. Sulle statistiche dei caduti in generale, v. S. DUMAS, K. OTTO VEDEL – PETERSEN, H. WESTERGAARD, *Losses of life caused by war*, Publications of the Carnegie Endowment for International Peace, Division of Economics and History, Oxford Clarendon Press, 1923.

²⁵³ In tale ottica si è esercitata anche la storiografia europea più progressista, a partire dagli anni Settanta, innovando gli studi sulla Prima guerra mondiale: v. J.M. WINTER, *The Impact of the First World War on Civilian Health in Britain*, in «The Economic History Review», 30, 3, (1977a), p. 487 – 507; ID, *Britain's "Lost Generation" of the First World War*, in «Population Studies», 31, 3, (1977b), pp. 449 – 466; J.-J. BECKER, *Les deux guerres mondiales et leurs conséquences*, in J.- P. BARDET and J. DUPAQUIER (a cura di), *Histoire des populations de l'Europe*, vol. 3, *Les temps incertains 1914-98*, Paris, Fayard 1999; P. DARMON, *Une tragédie dans la tragédie: la grippe espagnole en France (avril 1918 – avril 1919)*, in «Annales de démographie historique», 100, 2, 2000, pp. 153 – 175.

²⁵⁴ Cfr. O. FARAON, *Guerre(S) et Démographie Historique*, in «Annales de démographie historique», 103, 1, 2002, pp. 5 – 9. Le stesse statistiche sanitarie individuano un alto tasso di mortalità per malattie respiratorie e patologie infettive, causate dalla promiscuità, dalla cattiva alimentazione e dalle disumane

quelli ad esso successivi, secondo la metodologia largamente utilizzata dalla scienza demografica. Per il caso italiano, tuttavia, anche questo approccio metodologico potrebbe risultare inadeguato, atteso che la popolazione italiana durante il periodo del conflitto fu interessata da un consistente flusso migratorio, tale da inficiare i dati censuari, i quali si rivelano di ottima qualità solo se la «popolazione è chiusa, ovvero nel periodo intercensuario i flussi migratori sono nulli, o, almeno, trascurabili»²⁵⁵. Con varianti tutto sommato minime e a seconda del taglio degli studi presentati, il numero di perdite generalmente attribuito all'esercito italiano durante il primo conflitto mondiale si attesterebbe intorno alle 650.000 unità²⁵⁶. Alcuni studi hanno invece individuato e calcolato nuove categorie di deceduti, tali da attribuire alla cifra computata la mera funzione di limite inferiore del numero dei caduti²⁵⁷, e, solo di recente, qualche studioso ha avanzato altre ipotesi rispetto ai numeri ufficiali universalmente utilizzati²⁵⁸. La questione della contabilità delle perdite non è speciosa ed è infatti in primo luogo strettamente legata alle comunicazioni ufficiali inoltrate al Comando Supremo²⁵⁹, sia per finalità giuridiche, amministrative e previdenziali, sia, in un secondo tempo, per la determinazione delle riparazioni di guerra²⁶⁰. Ciò spiega sufficientemente perché alcune

condizioni igieniche della vita in trincea. Cfr. "Statistica", *Dati statistici relativi allo stato e al movimento dei malati ricoverati e alle perdite, 31 luglio 1915 – 27 marzo 1919*, Fondo E 7 "Carteggio sanitario della Prima Guerra Mondiale" (1914-1927), b. 46, fasc. 422, AUSSME. Sull'alto numero dei decessi per malattia nell'esercito italiano, v. anche G. Lenci, *Caduti dimenticati. I morti per malattie*, in D. Leoni, C. Zadra (a cura di), *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 231-236.

²⁵⁵ Cfr. A. FORNASIN, *Le perdite dell'esercito italiano nella Prima guerra mondiale*, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – maggio 2014, rev. Dicembre 2014, n. 1/2014, p. 2.

²⁵⁶ Nel luglio del 1921, lo Stato maggiore del regio Esercito, nel comunicare al Ministero del tesoro i dati raccolti, rappresentò al dicastero «come dal risultato ottenuto da questo Ministero nel computo dei morti si possa, con argomentazioni sufficientemente valide, arrivare, come desidera cotesto Ministero, a giustificare la cifra di 650 mila data dalla Delegazione Italiana per le riparazioni a Parigi, sulla scorta degli elementi forniti dal Sottosegretariato per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra. Non è stato possibile invece ricavare elementi adatti a giustificare la cifra di 850 mila invalidi, data dalla detta Delegazione, non possedendo questo Ministero che dati incompleti riferentisi agli invalidi ascritti alle otto categorie di pensioni» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO, N. 1141 di prot. R.S., Roma, 5 luglio 1921, OGGETTO: *Morti e invalidi di guerra*, Fondo L-3, Studi Particolari, Perdite, Cart. 251, 1^a G.M., 3. – Delegazione italiana per la pace – perdite (al 16.8.1919), AUSSME.

²⁵⁷ Sul punto, v. V. ILARI, *Storia del servizio militare in Italia*, vol. II, *La «nazione armata» (1871 – 1918)*, CEMISS, Roma 1990.

²⁵⁸ P. DEL NEGRO, *L'esercito italiano, i volontari e i giovani nella Grande Guerra*, in F. RASERA, C. ZADRA (a cura di), *Volontari italiani nella Grande Guerra (1914-1918)*, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2009, pp. 5 – 43.

²⁵⁹ Le comunicazioni delle perdite in seguito ad operazioni di guerra pervenivano al Comando Supremo, per il tramite gerarchico dell'Intendenza Generale, direttamente dalle rispettive Intendenze d'Armata, le quali inviavano mensilmente i loro resoconti. Nelle carte conservate presso l'Archivio storico dello Stato maggiore dell'esercito non sono disponibili le comunicazioni redatte da tutte le rispettive Intendenze d'Armata del Regio esercito. In larga parte complete e a far data dal settembre 1916 al luglio 1919, sono consultabili le comunicazioni e le relazioni periodiche inoltrate dalla Intendenza della I Armata, nelle quali si dà puntualmente conto anche dell'entità numerica delle perdite. Sul punto, v. Fondo E-1, *Carteggio sussidiario Armate*, cart. 41, fasc. Perdite (1915-1916-1917); cart. 56, fasc. Relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919; cart. 56, fasc. Ufficio notizie Relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919; cart. 56, fasc. I Armata Intendenza cimiteri e tombe sparse; cart. 56, fasc. I Armata cimiteri e salme inumate; cart. 56, fasc. I Armata cimiteri e salme inumate 1917; cart. 56, fasc. cimiteri e tombe sparse, AUSSME.

²⁶⁰ Al tavolo delle trattative di pace il computo complessivo dei deceduti risultò centrale per la determinazione dei compensi di guerra. Furono oggetto di accesa discussione non solo le cifre presentate

dalla statistica ufficiale, ma gli stessi metodi attraverso i quali si era ad esse pervenuti. Particolarmente polemico risultò l'atteggiamento della rappresentanza francese sull'entità del numero dei caduti italiani. Nel dicembre del 1918, infatti, il generale Belin, rappresentante militare francese del Consiglio superiore di guerra, aveva chiesto al generale di Robilant, rappresentante militare permanente italiano in seno alla Sezione italiana dello stesso Consiglio superiore di guerra che operava a Versailles, «*le chiffre des pertes globales italiennes, depuis le debut de la guerre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible du 11 Novembre et leur répartition en: a) Tués et morts de blessures ou de maladies; b) Disparus (non compris les prisonniers); c) Prisonniers; d) Pensionnées et réformés*» (cfr. CONSEIL SUPERIEUR DE GUERRE, SECTION FRANCAISE, 1899/esg, Versailles, le 22 Décembre 1918, Fondo L-3, Studi Particolari, Perdite, cart. 251, fasc. 1^a G.M., 3 – *Delegazione italiana per la pace – perdite (al 16.8.1919)*, AUSSME). Il generale italiano chiese immediatamente all'Ufficio operazioni del Comando Supremo dello Stato maggiore i «*dati riflettenti perdite definitive globali avute dall'Esercito Italiano dall'inizio delle ostilità fino al 4 Novembre u.s., distinte possibilmente in Ufficiali et truppa stop uccisi e morti per ferita o malattia stop Dispersi stop Prigionieri stop Pensionati et riformati stop*» (cfr. D.D.D. ZAMA = ROMA, 26 DICEMBRE 1918, ivi). Il 30 dicembre del 1918, il Comando supremo inoltrava al rappresentante permanente militare italiano un corposo fascicolo contenente 10 tabelle riferite ai dati che riepilogavano le perdite dell'Esercito italiano nel corso della guerra. In particolare, secondo quanto indicato nella «*TABELLA 3*» del documento, i caduti italiani sui diversi fronti di guerra (italiano, francese, albanese e macedone) ammontavano a 428.010; i feriti a 946.640 e i prigionieri a 569.210 (cfr. R. ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO – UFFICIO OPERAZIONI, N. 16243 di protocollo G.M., addì 30 Dicembre 1918, *ELENCO delle carte che si trasmettono alla Sezione Italiana del Consiglio Supremo di Guerra = Versailles =*, ivi). Le cifre comunicate dal Comando supremo alla delegazione italiana per le trattative sulle riparazioni circa il tributo di sangue pagato dall'Italia non incontrò i favori della stampa transalpina, dacché esso veniva «*svalutato dalla stampa officiosa francese sia con la citazione di cifre inferiori a quelle reali, sia con l'omissione di qualsiasi benevole commento che invece accompagnava le statistiche degli altri eserciti alleati, sia infine con l'assoluto silenzio sulle nostre perdite, come se nel doloroso computo delle vite umane scomparse durante il conflitto mondiale, la somma delle nostre costituisse una quantità trascurabile*». Da parte italiana, era in effetti mancata una relazione ufficiale dettagliata sul genere di quella francese. I dati sulle perdite portati a conoscenza dell'opinione pubblica italiana e internazionale non erano stati opportunamente commentati con l'esposizione dei sistemi impiegati per addivenire alla loro esatta determinazione, ma erano apparsi su diversi giornali sotto forma di brevi e laconici comunicati dell'agenzia di stampa Stefani, talvolta anche contraddittori. Sulla base della relazione Marin, presentata all'Assemblea parlamentare francese, nel raffronto tra i sistemi di censimento francese e quelli degli alleati, le statistiche italiane più che uno studio analitico erano state interpretate come «*un'arida esposizione di cifre sulle quali, a quanto traspare dalla relazione, non è riposta grande fiducia*». La relazione prendeva in esame le perdite subite dagli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico (distinto in Gran Bretagna, Colonie e Dominions), l'Italia, la Serbia, la Romania, la Russia, il Belgio e la Grecia. Per l'Esercito italiano la relazione si esprimeva in termini estremamente critici: «*C – Difference avec le système française. – La méthode italienne est basée sur la comparaison d'états numériques se rapportant exclusivement aux pertes, indépendamment de l'étude des mouvements généraux d'effectifs, et par conséquent laisse de côté un moyen de vérification particulièrement important: le contrôle des morts par les vivants. D'autre part, la statistique établie par l'Etat-Major Italien ne semble pas suffisamment étayée par la documentation nominative, car cette dernière consiste uniquement dans les rôles nominatifs conservés normalement par les unités et il est possible qu'un nombre assez considérable de ces rôles aient disparu à certaines périodes de la campagne. Par suite le contrôle nominatif fondé sur ces documents a été assez Précaire. En résumé – la méthode italienne ne semble pas, ici, ni scientifiquement, ni pratiquement aussi précise que la méthode française*». Questo duro commento suonava aspro e ingiusto per la delegazione italiana e rilevava una grande incredulità e diffidenza sull'entità del sacrificio italiano nelle operazioni di guerra. Si trattava dunque di non lasciar passare inosservato questo atto poco amichevole, anche perché le cifre che si riferivano agli altri eserciti erano state accettate «*quasi senza riserve e senza alcun commento*». L'importanza dell'opinione francese appariva tanto maggiore per il fatto che la relazione era stata fatta in Parlamento. Non si trattava, dunque, di una dichiarazione a mezzo stampa, della quale poteva anche non tenersi conto, ma di asserzioni precise che prima di essere pronunciate in seno al più alto consesso della Repubblica francese «*avrebbero imposto da parte del governo francese una richiesta ufficiale ed esplicita alle nostre autorità, di tutti gli schiarimenti ritenuti necessari per una obiettiva compilazione della relazione*». Le critiche mosse alla statistica italiana erano davvero inique. Non era infatti esatto, come riferito dal deputato Marin, che i reparti italiani inviavano a

cadenza settimanale soltanto al Comando supremo un elenco numerico delle perdite, ma lo trasmettevano ogni giorno, per via gerarchica, ai comandi di divisione, i quali, a loro volta, riuniti gli elenchi delle unità e servizi dipendenti, trasmettevano giornalmente e poi anche a cadenza quindicinale, sempre per via gerarchica, un elenco riassuntivo delle perdite all'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, nel quale gli ufficiali erano indicati nominativamente. Ogni reggimento, inoltre, inviava gli elenchi nominativi delle perdite degli uomini di truppa ai rispettivi comandi di deposito, presso i quali, pertanto, esistevano gli elenchi nominativi dei caduti. Nel complesso, il sistema italiano era molto semplice ed efficace e, in sostanza, *«non si discosta da quello usato presso altri eserciti. Sembra dunque superfluo parlare di scienza e pratica nel doloroso compito di constatare le perdite quando queste furono sempre facilmente controllabili per tutte le armi, corpi e servizi»*. L'Italia, concludeva il resoconto memoriale steso dalla Delegazione italiana per la pace nell'ottobre del 1919, *«ha distinto le perdite subite sui vari fronti e non si vede esattamente dove i nostri sistemi differiscano da quelli francesi e perché il compilatore della relazione stessa si sia volentieri indugiato a commentarli, concludendo con un asserto che ha risparmiato alle altre statistiche»* (cfr. DELEGAZIONE ITALIANA PER LA PACE – SEZIONE MILITARE, Parigi, lì 10 ottobre 1919, MEMORIA – RELAZIONE PRESENTATA DAL DEPUTATO MARIN ALLA SEDUTA DELLA CAMERA FRANCESE DEL 3 GIUGNO SULLE PERDITE SUBITE DAGLI ESERCITI ALLEATI DURANTE LA GUERRA EUROPEA, ivi). La memoria, firmata dal Brigadiere Generale Cavallero, fu trasmessa alla Presidenza della Delegazione ed alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri nel novembre del 1919 (cfr. DELEGAZIONE ITALIANA PER LA PACE – SEZIONE MILITARE, N. 15068 sp. Di protocollo, Parigi, lì 18 novembre 1919, OGGETTO: Relazione del deputato francese Marin sulle perdite subite dagli eserciti alleati, ivi). Lo stesso Cavallero, nel precedente luglio 1919, si era lamentato del contenuto della relazione presentata in giugno alla Camera francese con il ministro italiano degli affari esteri, l'onorevole Tittoni, chiedendo espressamente di poter *«riunire gli elementi atti a dimostrare quanto ho avuto l'onore di esporre»* (cfr. DELEGAZIONE ITALIANA PER LA PACE – SEZIONE MILITARE – N. 11385 SP. Di protocollo, Parigi, lì 30 luglio 1919, OGGETTO: Perdite subite dall'Esercito Italiano, ivi). Le cifre di base comunicate dal Comando supremo, le uniche allora note, contenevano dunque inesattezze che riguardavano essenzialmente l'esposizione della statistica, ma che lasciavano immutata la sostanza dei fatti. Nell'aprile del 1919, l'Ufficio del Capo di Stato maggiore della Marina aveva tuttavia informato la Sezione militare della Delegazione italiana per la pace di avere in corso di stampa una nuova edizione della *«Memoria – Dati che possono illustrare lo sforzo fatto dall'Italia nella recente guerra contro gli imperi centrali»*, redatta in quattro lingue, affinché si provvedesse ad apportare tutte le varianti e le rettifiche necessarie, previa visione del Ministero della guerra e del Comando supremo delle bozze di stampa del nuovo documento, prima di addivenire alla pubblicazione definitiva dei dati (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – DIVISIONE DI STATO MAGGIORE – SEZIONE 3^a - N. di prot. 5006, Roma, lì 28 APR 1919, OGGETTO: PERDITE SUBITE DALL'ESERCITO ITALIANO, ivi). Fu soltanto però nel 1920 che presso il Ministero della guerra fu istituito, aggregandolo alla Direzione generale leva e truppa, un *«Ufficio di Statistica Demografica per raccogliere i dati statistici relativi alle perdite subite dall'Esercito»*. A dirigere l'ufficio fu chiamato il maggiore di complemento in congedo, Professor Corrado Gini, ordinario di statistica dell'Università di Padova, coadiuvato da ufficiali, personale avventizio e militari di truppa, e l'ufficio avrebbe dovuto essere disciolto non appena avesse condotto a termine il riepilogo dei dati raccolti (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Direzione Generale Leva e Truppa – Ufficio del Direttore Generale, N. di prot. 429 R., Roma, lì 12 Febbraio 1920, OGGETTO: Ufficio di Statistica Demografica, ivi). Nel febbraio del 1922, l'Ufficio inoltrava allo Stato maggiore un primo specchio che indicava il numero dei militari morti sul campo e nei luoghi di cura mobilitati, divisi per provincia, precisando che le cifre che si comunicavano relativamente agli anni 1915-1916 potevano essere considerate come definite, *«perché risultate da un regolare spoglio e riepilogo di una completa raccolta degli elenchi di morti compilati dai Sindaci del Regno. Le cifre relative agli anni 1917 e 1918 sono invece da considerarsi come parziali, perché le schede che erano regolarmente diramate dall'Ufficio di Stato Civile di Guerra finché esso rimase alle dipendenze di questa Direzione Generale, non furono più spedite e raccolte sistematicamente dopo che detto ufficio passò alle dipendenze del Ministero per l'assistenza Militare e le Pensioni di Guerra»* (cfr. DIREZIONE GENERALE LEVA E TRUPPA – Ufficio di Statistica Demografica, Roma, lì 16 Febbraio 1922. Carta in copia allegata al foglio MINISTERO DELLA GUERRA = STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO – Rep. Ord. E Mob., N. 808, Roma, 8 febbraio 1922, indirizzato a *«S.E. IL CONTE ROSSINI – Sottosegretario di Stato per l'Assistenza Militare e per le pensioni di guerra»*, OGGETTO: Statistica dei morti, dei mutilati, dei decorati e dei combattenti divisi per Provincia, ivi). Nel novembre del 1932, il Gabinetto del ministro della guerra richiese alla

fonti inseriscono tra i caduti anche personale civile e militarizzati impiegati nelle zone di operazioni militari, nonché aliquote di soldati che caddero di fatto prima della dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria, poiché avevano partecipato in qualità di volontari alle prime fasi del conflitto sul fronte occidentale²⁶¹. Il primo studio che cercò di determinare il numero dei caduti è di Giorgio Mortara²⁶², che nel 1925 licenziò alle stampe uno dei capisaldi della ricerca demografica italiana sulla Grande Guerra. La sua ricostruzione, tuttavia, si sofferma solo parzialmente sull’effettivo numero dei caduti, poiché l’obiettivo dichiarato della ricerca era costituito dal tentativo di esaminare la mortalità generale della guerra e non solo calcolare il numero dei militari che persero la vita in zona di operazioni militari. Ad esso seguì nel 1926 il lavoro di Corrado Gini²⁶³, futuro presidente dell’Istat, inserito organicamente in un ambizioso progetto del Ministero della guerra²⁶⁴. Sebbene questi lavori fossero strumentali alla politica del regime, la raccolta dei dati e la metodologia di elaborazione degli stessi erano tuttavia all’avanguardia, così come la statura e la competenza indiscussa degli studiosi che li avevano elaborati. Lo sforzo però più significativo e rilevante si ebbe con l’istituzione dell’*Albo d’oro dei caduti della guerra*, nel quale dovevano confluire tutti i nominativi dei militari italiani caduti durante il conflitto, per cause belliche o comunque ad esse riconducibili²⁶⁵. Nel progetto iniziale, solo dopo la pubblicazione dell’ultimo volume dell’*Albo d’oro* le informazioni raccolte avrebbero dovuto integrare e rettificare i testi già pubblicati e solo allora, armonizzati e messi a sistema i dati complessivi, l’opera sarebbe stata licenziata pubblicamente alle stampe, nella fondata speranza che i risultati finali sarebbero stati coerenti con quanto già conosciuto ed acquisito, anche perché tali aspettative trovavano un concreto riscontro nei dati forniti dal Ministero delle finanze,

Direzione generale – Albo d’oro notizie circa il numero dei caduti nel corso del primo conflitto mondiale. Le notizie erano infatti state richieste al Ministero degli affari esteri dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, insieme a molti altri dati riguardanti la guerra. Poiché la pubblicazione *in itinere* dell’*Albo d’oro* dei caduti avrebbe potuto determinare, in base ai nuovi calcoli da effettuarsi, una diminuzione del numero globale preventivato dei caduti, applicando una riduzione del 14% alle 680.000 pratiche giacenti, si sarebbe avuto per risultato una cifra di 585.000 caduti, dunque non molto inferiore a quella calcolata dal generale Zugaro nella sua pubblicazione del luglio 1926, nella quale i morti per causa di guerra erano attestati, a tutto il 1918, alla cifra complessiva di 575.000. Ragioni di prudenza, tuttavia, legate al fatto che sarebbe riuscito difficile «poter dare una vera dimostrazione di questo asserto», indussero a rispondere al quesito dell’Ambasciata statunitense senza indicare cifre che avrebbero potuto «essere poi smentite dai risultati a pubblicazione ultimata dell’*Albo d’Oro*, termine che non si prevede prossimo. Si crede però opportuno di aggiungere che nella *Mostra della Rivoluzione fascista* il numero è indicato in 650.000» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – DIREZIONE GENERALE LEVA SOTTUFFICIALI E TRUPPA – Ufficio Stralcio Stato Civile – Albo d’Oro, Prot. N. 180, Roma, novembre 1932- anno XI, OGGETTO: *Informazioni circa il numero dei morti e feriti dell’ultima guerra*, ivi).

²⁶¹ Cfr. P. PIERI, *L’Italia nella prima guerra mondiale (1915-1918)*, Einaudi, Torino 1968.

²⁶² V. G. MORTARA, *La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra*, Bari, Laterza – New Haven, Yale University Press 1925.

²⁶³ V. C. GINI, *I morti dell’esercito italiano dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1918*, Provveditorato generale dello Stato, Roma 1926.

²⁶⁴ V. Ministero della guerra, *La forza dell’esercito: statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale*, Provveditorato generale dello Stato, Roma 1927. Il progetto promosso dal dicastero intendeva ricostruire lo snodo organico delle operazioni di guerra e il ruolo esercitato dal Regio esercito nel conflitto. A partire dal 1924 iniziò la pubblicazione di una serie di volumi relativi all’impiego dei singoli reparti dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918. Coordinata dal capo dell’Ufficio statistica del ministero, il colonnello Fulvio Zugaro, la pubblicazione fu ultimata soltanto nel 1983.

²⁶⁵ Il primo volume dei 28 che costituiscono l’*Albo d’oro* fu pubblicato nel 1926, l’ultimo nel 1964. Sulle vicende istituzionali, gli aspetti amministrativi e il portato storico dell’*Albo d’oro* dei caduti v. *infra* nel testo.

che dichiaravano 652.000 pensioni erogate in favore di familiari di «*morti per diretta e ben accertata causa di guerra*»²⁶⁶. I lavori per la realizzazione dell'Albo d'oro procedettero tuttavia con lentezza e i dati complessivi finali portarono ad una cifra di 529.025 caduti, piuttosto lontana dai 650.000 fino a quel momento attestati. I lavori furono completati solo quando l'interesse sul tema delle perdite del Regio esercito nel primo conflitto mondiale era venuto meno e ciò determinò la mancata utilizzazione del complesso dei risultati maturati nell'esperienza dell'Albo d'oro nello sviluppo degli studi successivi. Confrontando i lavori e i dati in essi presentati, emerge che la rilevazione del 1918 è quella che riporta la cifra più bassa di deceduti, con 460.000 caduti, computo effettuato dal Comando supremo dell'esercito al termine del conflitto e tuttavia non completamente attendibile, perché in esso non potevano essere contemplati i decessi avvenuti dopo la conclusione della guerra e mancante peraltro di tutte le informazioni relative alle perdite di prigionieri di guerra italiani²⁶⁷. Il calcolo generalmente attestato da una condivisa tradizione storiografica, pari a 651.000 caduti, è dovuto invece agli studi condotti dalla *Commissione delle riparazioni di guerra*, al cui ufficio statistico era stato incaricato di determinare l'entità delle riparazioni dovute all'Italia dai paesi usciti sconfitti dalla guerra²⁶⁸. La stima della Commissione fu desunta facendo ricorso a supposte sottoregistrazioni, fondate tuttavia solo su quanto dichiarato dalla Commissione stessa sui decessi successivi alla fine della guerra, ben 87.000 dal 12 novembre 1918 al 30 aprile 1920, e sul numero dei caduti in prigionia, ricalcolati da 90.000 100.000²⁶⁹. Studi più recenti di demografia e di statistica hanno invece indotto a rivedere al ribasso la cifra complessiva dei caduti militari italiani durante la Grande Guerra, stimando una perdita di circa 559.000 unità, con riferimento al periodo dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1920, pari ad una cifra del 15% inferiore rispetto a quella tradizionalmente accolta²⁷⁰. Quali che siano i dati, reali o presunti²⁷¹, prodotti dalle

²⁶⁶ Cfr. F. ZUGARO (a cura di), *La forza dell'esercito*, Provveditorato generale dello Stato, Roma 1927, p. XIV.

²⁶⁷ Il numero dei morti in prigionia, per i quali si faceva riferimento alla documentazione fornita dalla Croce Rossa e dalle autorità dei Paesi nemici si attestava intorno alle 50.000 unità. Il dato tuttavia non gode del favore della maggior parte degli studiosi, i quali propendono come più attendibile per una cifra stimata intorno alle 100.000 unità. Sul punto, v. *amplius* G. PROCACCI, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra*, Editori Riuniti, Roma 1993.

²⁶⁸ Cfr. G. MORTARA, *La salute pubblica in Italia*, cit., p. 28.

²⁶⁹ Cfr. G. MORTARA, *La salute pubblica in Italia*, cit. pp. 29-49.

²⁷⁰ Sul punto, v. *amplius* A. FORNASIN, *Le perdite dell'esercito italiano*, cit. p. 8 ss. Secondo la ricostruzione operata dallo studioso i dati riportati nell'Albo d'oro dei caduti rappresentano il 95% dei caduti nel primo conflitto mondiale e le informazioni in esso contenute sono molto prossime a rappresentare le caratteristiche demografiche del totale dei caduti stessi. I dati comprendono tutti i richiamati dalle classi 1874-1899, che erano tenute a prestare servizio negli anni di guerra, e i caduti delle generazioni anteriori e successive. Dalla tabella presentata nello studio emergono tre aspetti particolarmente significativi: in primo luogo, il fatto che le generazioni che pagarono un tributo più alto di caduti furono quelle degli anni 1890-94, sebbene la classe che subì il maggior numero dei caduti fu quella del 1895. In secondo luogo, il dato che il maggior numero di decessi si verificò nell'ultimo anno di guerra, con 158.910 caduti, dato estremamente rilevante, se si considera che nel 1918 la guerra fu combattuta soltanto per dieci mesi, quando l'esercito, oltre alle truppe degli imperi centrali, dovette affrontare anche l'influenza spagnola. Il terzo aspetto, infine, riguarda il numero dei morti negli anni successivi alla fine della guerra, attestati alla cifra di 27.000 rispetto alle stime abituali, dove a partire dagli studi di Mortara sono attestati in letteratura ad almeno 80.000, un dato ritenuto troppo elevato dalle risultanze della nuova ricerca condotta. La principale causa di morte sono le ferite riportate in combattimento, considerando anche i dispersi, atteso che molti cadaveri non potevano essere né riconosciuti, né recuperati. La seconda causa di morte è invece costituita dalle malattie, nella quale sono aggregati parte dei decessi "per scomparsa" attribuibili anche a molti prigionieri di guerra, dei quali non si conosce la data certa del

scienze demografiche e statistiche, la disciplina dei feriti e dei caduti al fronte ha certamente costituito uno degli aspetti più rilevanti dell'amministrazione sanitaria e mortuaria di guerra, sia per i risvolti di natura sociale che essa ebbe a determinare in termini previdenziali e assistenziali, sia perché, per tutta la durata del conflitto, oltre il crudo dato della puntuale statistica degli infermi e dei decessi che connotava le comunicazioni ufficiali dei feriti, dei caduti e dei dispersi, anche nelle scritture ufficiali si avvertì sempre il senso della gravità della tragedia che colpiva le numerose famiglie di un Paese in lutto e che caratterizzerà tutta l'amministrazione mortuaria del dopoguerra: «La migliore realizzazione del predetto servizio è motivata non solo a scopo militare e statistico, ma soprattutto per ragioni morali ed umanitarie, poiché dal buon funzionamento di esso dipende in gran parte il sollecito e regolare svolgimento delle pratiche per le Pensioni di guerra, i delicati servizi di Stato Civile intesi a sistemare giuridicamente la posizione dei nostri caduti, ed infine una più larga e completa comunicazione di notizie alle famiglie dei combattenti, conforto di cui è inutile dire il valore morale»²⁷².

CAPITOLO III. SALME E AMMINISTRAZIONE MORTUARIA NEL DOPOGUERRA

decesso. I dati esaminati, dunque, dimostrano complessivamente come la guerra con il maggior numero di caduti nel conflitto non fu combattuta sul campo e nelle zone di operazioni militari, bensì negli ospedali, negli ospedaletti da campo e nelle retrovie delle sezioni di sanità.

²⁷¹ La polemica sul numero esatto dei dati relativi ai caduti si rinfocolò nel corso del 1951, quando il quotidiano " TRIESTE SERA ", nel numero 423 del 28 luglio, con il titolo " ERANO 378.000 i 600.000 MORTI ", riportò la seguente notizia, tratta a sua volta dal quotidiano " MONDO " del 31 dicembre 1949: «Probabilmente altri falsi hanno contaminato la storia diplomatica e militare del nostro paese, mistificato e mortificato da un nazionalismo idiota e nefando che ha creduto di accrescere i titoli delle nostre glorie e della nostra potenza con grottesche invenzioni. E sarà utile ed opportuna un'opera di revisione e di rivalutazione che liberi i nostri testi dal ciarpame dei falsi e della retorica nazionalista. I nostri 378.000 morti della prima guerra mondiale non hanno bisogno di essere oltraggiati con false corone di alloro. Enorme il sacrificio compiuto dal nostro paese nella prima guerra mondiale! [...]. Il totale delle nostre perdite nel corso della prima guerra mondiale salì a 378.000 morti e 936.640 feriti. Cifre paurosamente alte per il nostro paese. Ma ai nazionalisti parve 378.000 morti fossero troppo pochi e da prima, con largo arrotondamento, li fecero salire a mezzo milione, poi anche questa cifra parve troppo modesta e fu fatta salire a 600.000 uomini, e forse sarebbe salita ancora se il fascismo non fosse caduto. In ogni modo, ripetuta con insistenza nei giornalisti, nei libri e nei discorsi la cifra dei 600.000 ha finito per cristallizzarsi come una indiscussa verità». L'articolo suscitò una viva indignazione negli ambienti istituzionali del Ministero della difesa, al punto che il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra in una nota indirizzata al Gabinetto del ministro tenne ad evidenziare come l'articolo tendesse a sminuire il contributo di sangue che l'Italia aveva dato nella guerra 1915 – 1918 e come «il totale dei soli morti in combattimento od in seguito a ferite o lesioni riportati in guerra ascende a 550.000 unità, cifra questa incontrovertibile, e che può essere in ogni istante documentata con la produzione degli elenchi nominativi dei caduti riportati nei vari volumi dell'Albo d'Oro e nelle schede nominative in possesso di questo Commissariato Generale. A tale cifra occorre aggiungere i dispersi ed i militari ed i civili deceduti per malattie contratte in guerra, o da attribuirsi comunque a causa di questa, il che fa ascendere il totale delle perdite subite dall'Italia per effetto della guerra a circa 680.000 unità». Cfr. MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO – Commissariato Generale Onoranze Caduti Guerra – Prot. N° 746/S., Roma, li 8 agosto 1951, OGGETTO: Rettifica sul numero dei caduti della guerra 1915 – 18, Fondo L-3, Studi Particolari, Perdite, Cart. 251, fasc. 1^a G.M., 3. – Delegazione italiana per la pace – perdite (al 16.8.1919), AUSSME.

²⁷² cfr. R. Esercito Italiano, Intendenza Generale, Circolare n. 28387, Comunicazione delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra – Norme per l'applicazione della Circolare 800 G.M. 1917, zona di guerra 13 aprile 1918, Fondo B-3 Intendenza generale e Intendenza armate, cart. 3, fasc. Elenco perdite 3^a Armata 1915 – 4^a Armata 1915, AUSSME.

3.1 La polizia mortuaria nelle zone di guerra: organizzazione, amministrazione e funzionamento

Dopo il conflitto, il maggior numero dei cimiteri di guerra era caratterizzato da seppellimenti disordinati e confusi²⁷³, tanto che il servizio di polizia mortuaria

²⁷³ Emblematica, in tal senso, la vicenda che portò al recupero delle spoglie mortali del generale Turba, così come risulta dal documento inoltrato all'Ufficio notizie militari all'Intendenza della I Armata di Verona, da parte della dipendente Zona delle retrovie, di stanza a Vicenza: «In seguito a notizie contraddittorie pervenute da varie fonti, circa la ubicazione precisa della tomba del compianto Generale Brigadiere TURBA Cav. Euclide già comandante la Brigata Perugia e caduto a Castelgomberto la mattina del 23 novembre 1917, lo scrivente inviava il 12 c.m. incaricato di fiducia, accompagnato dal Sergente Maggiore Cantoni Roberto e dai Soldati Di Venanzio Torindo, Traina Salvatore, Bertelloni Silvio e Rossi Pietro tutti del 130° Fant. Venuti espressamente da Bolzano, nel Cimitero Civile di Foza, con l'incarico di eseguire ogni possibile ricerca onde rintracciare la salma dell'eroico Ufficiale. Come già Co. Ufficio comunicava, il Generale Brigadiere Turba fu ucciso dall'esplosione di un proiettile di grosso calibro. I suddetti militari del 130° Fanteria estrassero dalle macerie in quell'epoca il cadavere del loro Generale e dopo di averne ricomposta la salma, confezionavano una cassa di legno mettendovi dentro delle frasche di pino e sopra adagiandovi la salma. Sul coperchio della cassa vi inchiodavano una croce di legno e sul fondo 4 murali per poterla trasportare da Castelgomberto al Cimitero Civile di Foza, dove la interravano prima che gli austriaci raggiungessero la suddetta località, senza però collocare sulla tomba stessa alcun segno visibile che la distinguesse da altre già esistenti. Era indispensabile quindi la presenza dei militari che avevano provveduto alla inumazione della salma nel 1917 perché solamente loro avrebbero indicato il posto preciso dove trovarla ed escludere quindi, ogni dubbio di equivoco come già precedentemente erasi verificato. E col loro aiuto le ricerche riuscirono felicemente come risulta da quanto si espone in appresso: L'anno millenovecentodiciannove, il 12 giugno, alle ore 14,30, l'incaricato di questo Ufficio maresciallo Menghini Giacomo, il Sergente Magg. Cantoni Roberto e i soldati Di Venanzio Torindo, Traina Salvatore, Bertelloni Silvio, Rossi Pietro, del 130° Fanteria, il Sig. Del Vescovo Pasquale vivandiere del sunnominato Reggimento, i soldati Renda Giuseppe e Bosco Mario della 24^a Sezione Disinfezione, Squadra d'Asiago, si recavano nel Cimitero civile di Foza onde procedere alla ricerca della salma del Generale Brigadiere Turba Cav. Euclide. Appena entrati nel recinto sconvolto i militari del 130° Fanteria si diressero subito verso un tumulo sprovvisto d'ogni segno d'identificazione, sito nell'ultima fila a destra del viale centrale e quasi in fondo al Cimitero civile, e dopo alcune osservazioni sul terreno dichiararono concordi che ivi avevano inumato la salma dell'ufficiale in parola. L'incaricato dell'ufficio prima di cominciare il lavoro di scavo fece vedere ai prefati militari un altro tumulo, poco discosto e cintato da paletti di filo di ferro e con una piccola inferriata posta sul davanti a guisa di cancelletto, riordinato, come risulta dal rapporto di Co. Ufficio, del S. Tenente Ernesto Beffo che aveva ricevuto l'incarico delle indagini, e sormontato da una croce in legno sulla quale era apposta una targa distinta dalla lettera B. e dal numero 29617, colla scritta e punzonatura: Colonnello Brigadiere Turba Euclide morto il 23-11-17. Dichiararono però subito essere quello un errore e che la salma del Loro Generale riposava invece nel punto da loro indicato pochi momenti prima. Si procedette quindi allo scavo. A 50 cm circa dal suolo si rinvenne la cassa, riconoscibile subito dalla forma, dalla croce che avevano inchiodato sul coperchio e dai murali inchiodati sul fondo. Si scopercchiò allora la bara e il soldato Renda Giuseppe della 24^a Sezione Disinfezione munito di guanti impermeabili e colle dovute cautele, sollevò la coperta che copriva la salma e le frasche di pino. I militari del 130° Fanteria, gli stessi che l'avevano inumata, dichiararono concordi che in modo assoluto essere quella del compianto Loro Generale. La riconobbero dalla barba rossiccia, dalla corona di capelli attaccati ancora al teschio, dai guanti infilati e ben conservati, dai distintivi di grado di Generale Brigadiere del cappotto e della giubba. Un altro segno indubbio veniva fornito dal berretto, che i suddetti militari avevano collocato sulle gambe un po' sotto le ginocchia, nel quale si distingueva nitidamente il grado di Colonnello sormontato dall'aquila, distintivo dello stato maggiore. La bara veniva nuovamente inchiodata poi collocata in un'altra cassa, pure di legno, e a mezzo autocarro trasportata temporaneamente nel Cimitero civile di Asiago in attesa della cassa di zinco e di un rappresentante della famiglia o di esplicita autorizzazione in proposito, per poterla quindi reinumare sul posto, in attesa della traslazione a Roma, quando sarà concesso. All'esumazione assisteva pure il Sottotenente Gino Malatesta della Squadra di disinfezione di Asiago, il quale rilasciò dichiarazione di quanto ha potuto constatare nei riguardi dell'operazione in oggetto La lapide marmorea, ricordo degli Ufficiali della Brigata Perugia, per il Loro compianto

presentava le maggiori e più gravi difficoltà da risolvere²⁷⁴. Il Ministero della guerra²⁷⁵, considerata l'entità delle perdite²⁷⁶ anche al di fuori del territorio metropolitano e la

Generale, venne collocata provvisoriamente sopra la tomba dello stesso Ufficiale, nel Cimitero civile di Asiago. IL CAPITANO CAPO UFFICIO NOTIZIE [f.to illeggibile]». Cfr. UFFICIO NOTIZIE INTENDENZA ZONA DELLE RETROVIE, N° 2326 di Prot., Vicenza 14 giugno 1919, OGGETTO: Ricerche salma del Generale Brigadiere TURBA Cav. Euclide, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO ARMATE, Cart. 56, AUSSME. Sulla questione delle tombe sparse v. pure INTENDENZA DELLA 1^a ARMATA – UFFICI MILITARI NOTIZIE, Prot. N° 2415, Verona 22 luglio 1919, OGGETTO: Elenco dei militari deceduti e sepolti nei cimiteri compresi nella zona della 1^a Armata; C.T. Verona, N° 2501 di Prot. C.T., Verona 12 agosto 1919, OGGETTO: Elenco delle Salme sparse raccolte e trasportate nei Cimiteri civili o militari più vicini che si trasmettono al Comando della 1^a Armata per visione, ivi.

²⁷⁴ Nel gennaio del 1919 fu segnalata al Comando Supremo la presenza di numerose sepolture sparse in tutto il territorio che era stato teatro di azioni belliche e, specialmente, nelle località che erano state occupate dal nemico. Il Comando Supremo dispose pertanto che le salme sparse venissero riesumate e risepellite nei cimiteri comunali, o nei vicini cimiteri militari. Le Intendenze d'Armata avrebbero dunque dovuto prendere accordi diretti con le autorità provinciali o comunali e provvedere, se necessario, all'ampliamento e recinzione dei cimiteri già esistenti. Per tali lavori le Intendenze d'Armata avrebbero dovuto richiedere «un adeguato numero di squadre di prigionieri di guerra, che dovranno essere adibite esclusivamente a tale servizio ed ogni squadra dovrà avere a capo un graduato o militare italiano che abbia la necessaria capacità per curare l'esecuzione delle norme da seguire». Le operazioni avrebbero dovuto essere coordinate sotto la sorveglianza di un Ufficiale sanitario, o, in mancanza di esso, da un ufficiale medico di una unità sanitaria vicina e avrebbero dovuto essere svolte con le necessarie cautele: «le salme scavate, saranno, insieme con un po' della terra che le ricopre, collocate in casse, oppure in sacchi di tela impermeabile e trasportate nel luogo di nuova sepoltura ove dovranno essere subito nuovamente inumate. Le indicazioni trovate sulle tombe dovranno essere apposte sulla nuova sepoltura. Appena i cimiteri o raggruppamenti di tombe saranno sistemate, con le croci e le targhette di identificazione, le Intendenze di Armata disporranno, ciascuna per il territorio di propria giurisdizione, che sia fatto dei nuovi cimiteri o raggruppamento di tombe un rilievo planimetrico, con le norme già precedentemente stabilite dall'Intendenza Generale. Ogni rilievo sarà accompagnato da un lucido topografico (carta al 25.000) ove sia indicata la precisa ubicazione del luogo di sepoltura e da un elenco nominativo delle salme inumate con l'annotazione della località donde furono esumate». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO – SEGRETARIATO GENERALE PER GLI AFFARI CIVILI, *CIRCOLARE N. 49, 18 gennaio 1919, OGGETTO: Sistemazione delle tombe sparse e dei cimiteri militari*, Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, b. Cimiteri – Ossari, AUSSME. Nel marzo successivo, in ossequio alle disposizioni impartite e in attesa di ulteriori ordini che il Comando Supremo si era riservato di diramare, l'Intendenza Generale dispose che per la continuità dello svolgimento del servizio relativo alle salme «1° = Le Direzioni di sanità delle Intendenze di Armata dovranno prendere più stretto contatto con le Prefetture interessate per la sistemazione dei cimiteri comunali sconvolti dai combattimenti e per l'organizzazione delle inumazioni; 2° = Dovranno essere aumentati tutti i mezzi sia in personale che in materiali; 3° = Il trasferimento degli avanzi mortali sul posto di definitivo seppellimento dovrà essere più spedito con i mezzi di trasporto, camion ecc; 4° = Le pratiche di polizia mortuaria dovranno essere scrupolosamente osservate; 5° = L'identificazione dovrà essere curata in sommo grado; 6° = Dovrà essere aumentato il servizio di vigilanza presso i reparti addetti a tali lavori; 7° = La relazione su tale servizio dovrà essere trasmessa direttamente al Comando Supremo = Ufficio Servizi = e corredata di quelle proposte e modificazioni che ogni Intendenza d'Armata crederà fare al riguardo». Cfr. INTENDENZA GENERALE DELL'ESERCITO – Ufficio del Capo di Stato Maggiore, *CIRCOLARE N° 109651 di prot. S.M., addì 28 marzo 1919, OGGETTO: Salme*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, b. Cimiteri – Ossari, AUSSME.

²⁷⁵ Nel territorio di guerra, l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria era stato affidato, fino al compimento di tutte le attività necessarie all'espletamento del servizio stesso, al Ministero della guerra, il quale doveva provvedervi di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra. Il servizio doveva essere svolto con personale militare. Nei territori esteri dove si trovavano salme di militari italiani, si sarebbe proceduto in modo analogo, salvo le particolari convenzioni che fossero intervenute con i rispettivi governi esteri. Cfr. Regio decreto-legge n. 218 che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'8 marzo 1920, n. 56.

necessità di dover provvedere ad una più adeguata sistemazione anche dei caduti morti in prigionia²⁷⁷ che giacevano nei cimiteri di guerra, favorito altresì dalle norme emanate circa il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace²⁷⁸, nel marzo del 1920, istituì uno specifico ufficio²⁷⁹ per l'ordinamento e la manutenzione dei cimiteri e per l'applicazione del regolamento per la polizia mortuaria nel territorio di guerra, che comprendeva tutta la zona d'armistizio ed il territorio delle province di Mantova, Brescia, Sondrio, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Udine, Padova, e Venezia²⁸⁰. Per i

²⁷⁶ Cfr. Fondo L-3, Studi Particolari, *Perdite I^a G.M.*, Cartella 251 (già 253), 19 fasc.; *ivi*, Cartella 252 (già 254), 12 fasc., AUSSME.

²⁷⁷ «L'Ufficio Centrale di Bologna, avendo saputo che in molti cimiteri dei paesi già invasi e di quelli redenti erano stati sepolti militari del nostro esercito morti durante la loro prigionia, si rivolse a questo Ispettorato perché agevolasse l'opera da esso Ufficio intrapresa presso le unità mobilitate, tendente a conoscere i loro nomi e generalità. A l'uopo con apposita circolare si sono invitati gli Ufficiali informatori e i Cappellani dipendenti ad indagare nei registri dei cimiteri e degli ospedali dei paesi sopracitati, dove furono campi di concentramento o stabilimenti Sanitari adibiti durante la guerra al ricovero dei nostri militari prigionieri e trasmetterne gli elenchi a questo Ufficio Salme ed a quello Centrale di Bologna. L'appello non fu rivolto invano, perché parecchi sono gli elenchi qui pervenuti durante il mese e trasmessi a quell'Ufficio ed a quello militare di Solferino e S. Martino. Sono stati mandati all'Ufficio Militare presso la Società di Solferino e S. Martino 100 fogli con 3876 nomi di militari defunti, nonché 16 piante di cimiteri militari». Cfr. UFFICIO NOTIZIE DELL'INTENDENZA IV ARMATA ISPETTORATO N° DI PROT: I.S., 5 febbraio 1919, OGGETTO – RELAZIONE MENSILE (GENNAIO 1919), Fondo L-3, Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, b. Cimiteri – Ossari, AUSSME.

²⁷⁸ Il ritorno alle normali condizioni della vita pubblica e privata, dopo il tragico sconvolgimento determinato dalla guerra di consuetudini, di adattamenti, di rapporti fra le nazioni, fra classi sociali e singoli individui, fu terribilmente difficile, in Italia come altrove. Ogni cittadino lo sentiva e, soprattutto, le famiglie dei caduti, che ne facevano quotidiana e dolorosa esperienza. Allo Stato apparteneva dunque il grave e arduo compito di guidare il paese sulla via del ritorno alla normalità, nonostante le difficoltà di ordine economico che pesavano sull'Italia più che su altri Stati. Si trattava quindi di ricondurre la legislazione, l'amministrazione, la giustizia e tutti i servizi pubblici dal regime di guerra a quello di pace, mentre il Paese reale era ancora sotto il peso dei suoi effetti immediati e mediati. Occorreva pertanto riadeguare le norme, generali e di settore, risolvere questioni di diritto pubblico non lievi e assai delicate. La stessa amministrazione cimiteriale militare, finita la guerra, doveva dunque darsi una nuova struttura amministrativa per il recupero e la sistemazione definitiva del corpo dei caduti, in linea con le esigenze della comunità nazionale. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI _ LEGISLATURA XXIV – Sessione 1^a, *Disegno di legge presentato nella tornata del 3 settembre 1919 dal Presidente del Consiglio (Nitti)*, OGGETTO: 1273. – *Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace – Relazione al disegno di legge per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace*, vol. 965, pp. 496 – 533, ASCD.

²⁷⁹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE – N. 149. – *Disposizioni varie. – Decreto ministeriale che fissa i limiti del territorio di guerra per l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria e stabilisce le norme per l'esecuzione del R. decreto n. 218, del 29 gennaio 1920 e per la gestione dei fondi autorizzati.* – (Divisione stato maggiore). – 10 marzo 1920, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME. Il decreto istitutivo dell'Ufficio centrale richiamava i R.D. 13 aprile e 19 maggio 1919 con cui venne istituita presso il Ministero dell'interno una commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra. Il successivo R. decreto 24 agosto 1919 approvava le norme per la formazione della commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra, e la composizione della medesima. L'art. 4 del R. decreto 29 gennaio 1920, n. 218, delegava il Ministro della guerra a fissare i limiti del territorio di guerra stesso e stabiliva le norme per l'esecuzione del decreto.

²⁸⁰ In data 1° settembre 1919 l'Ufficio di Brescia aveva comunicato alla Commissione sanitaria mista, incardinata presso la Direzione generale di sanità del Ministero dell'interno, i dati a sua disposizione circa le sepolture di guerra: «Le salme sepolte definitivamente e direttamente dopo l'armistizio sarebbero: nella I Armata 1830; nella III Armata 2640; nella IV Armata 1060; nella VIII Armata 2520; nella Zona Retrovie 1500; nel III C.d'A. 1590; nel V C.d'A. 1140; oltre la zona armistizio 130; totale 12410. Quelle trasportate da tombe sparse e da piccoli cimiteri in quelli da conservare sommerebbero a circa 29.300. Si

territori esteri ed i teatri di guerra d'oltremare sarebbero state fornite ulteriori disposizioni con provvedimenti particolari. L'Ufficio prese il titolo di Ufficio Centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra (COSCG) ed aveva 4 sezioni distaccate, per la direzione dei lavori nei vari settori nei quali sarebbe stata ripartita la zona dei lavori stessi, diversamente da quanto accadeva in Francia²⁸¹. Per il funzionamento tecnico²⁸² l'Ufficio centrale dipendeva direttamente dal Ministero della

precisa, inoltre, che per calcolare quante salme sarebbero ancora da trasportare bisognerebbe prima decidere con quale criterio numerico mantenere un cimitero; per esempio, se si decidesse di fare come nella zona delle retrovie, di eliminare tutti i cimiteri con meno di 200 salme, cene sarebbero da trasportare almeno 60.000; se invece, si adottasse il criterio della I Armata di 50 salme, quelle da trasportare sarebbero 1.500 » ; cfr. Ufficio Militare di Brescia, risposta nota 22 luglio 1919 n. 4146, Polizia Mortuaria, I settembre 1919, Fondo F-4 Studi, carteggio, circolari dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione, Cart. 105, fasc. Onoranze ai caduti, AUSSME.

²⁸¹ In Francia, il compito fu invece affidato direttamente al *Ministère des Pensions, Primes et Allocations de guerre* e, in conformità all'articolo 9 del decreto del 28 settembre 1920, in seno al servizio di stato civile, delle successioni e delle sepolture militari, fu istituito un servizio speciale, quello della "*Restitution des corps*", il cui ruolo fu quello di assumere la direzione e il controllo delle operazioni di recupero (cfr. Ministère des Pensions, Prime Allocations de guerre, *Instruction du 1^{er} janvier 1921 pour l'application du décret du 28 septembre 1920 relatif au transfert aux frais de l'État des corps des militaires et marins morts pour la France et des victimes civiles de la guerre*, Paris, Imprimerie nationale, 1921, pp. 19-20. AN, F2 2125). Il capo del servizio di stato civile e delle sepolture militari, il sottointendente militare di prima classe, Bezombes, divenne il capo effettivo e tecnico del *Service Central des Restitutions*. In tal modo, il controllore di ciascun settore militare di stato civile doveva ricevere tutte le domande di restituzione dei corpi concernenti il suo settore. Egli procedeva in seguito, di concerto con il capo del settore di stato civile, all'esame delle informazioni, durante il quale doveva indicare con un segno evidente le domande concernenti i corpi non identificati. Il Servizio centrale di restituzione, come autorità militare, era competente anche per la fornitura delle croci in vista dei raggruppamenti di tombe, affidando in ciascuna zona di campo di battaglia l'esecuzione delle operazioni di restituzione a delle imprese private. In Francia l'antica zona di guerra fu divisa in nove zone di campi di battaglia, ciascuna di esse composta di numerosi settori di stato civile. Le operazioni di esumazione e di restituzione dei corpi nell'antica zona di guerra e il trasferimento dei corpi inumati nelle antiche zone dei dipartimenti dell'interno cominciarono nell'ultima decina del mese di aprile 1922 (cfr. *Circulaire n° 600/Z du Ministère des Pensions, au préfet de l'Hérault, 15 avril 1922 – Archives départementales de l'Hérault, 4 MP 426*). A causa di inadempienze nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria, il Ministero delle pensioni interruppe le operazioni di restituzione nelle zone dell'interno, dal maggio all'ottobre del 1922. Infine, nel 1923 fu previsto che lo Stato procedesse alla restituzione dei corpi inumati al di fuori del territorio metropolitano. Sul punto, cfr. B. Pau-Heyriès, «La démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre», *Revue historique des armées*, 250/2008, pp. 66 ss.

²⁸² All'Ufficio centrale erano infatti addetti un ufficiale superiore, con le funzioni di capo ufficio, che aveva particolare cognizione del fronte di battaglia e delle varie vicende belliche occorse, nonché esperto nell'ordinamento del servizio; un ufficiale superiore medico già esperto del servizio, più specificamente incaricato delle questioni igienico-sanitarie connesse; un ufficiale superiore del genio per la direzione dei lavori e l'approvvigionamento dei materiali; un cappellano militare per la vigilanza sulle esumazioni e sui seppellimenti, scelto tra coloro che più si erano distinti in precedenza nella polizia mortuaria; un ufficiale inferiore con le funzioni di segretario; un funzionario di amministrazione e un funzionario civile designato dal Ministero dell'interno. Era inoltre previsto del personale d'ordine: un assistente del genio, un topografo disegnatore, un fotografo, scritturali e piantoni, che potevano essere arruolati tra gli invalidi di guerra e che avessero presentato la necessaria idoneità fisica e i requisiti richiesti al servizio. Per le sezioni distaccate, invece, il personale preposto al servizio comprendeva: un ufficiale superiore con funzioni direttive e ispettive; un ufficiale subalterno incaricato della parte amministrativa e delle registrazioni di polizia mortuaria; uno o più cappellani militari, secondo le necessità delle varie zone, addetti alle esumazioni, ai riconoscimenti e ai risepellimenti; un ufficiale subalterno di speciali attitudini incaricato dell'ordinamento dei cimiteri e dei lavori connessi in genere; personale d'ordine con le qualifiche generiche pari ad un dattilografo, tre scritturali, due piantoni e un ciclista. Agli ufficiali comunque addetti al servizio di polizia mortuaria competeva l'indennità di missione, prevista dal decreto luogotenenziale n.

guerra e, segnatamente, dalla Direzione generale della sanità militare, che, ai termini di legge, provvedeva in tutto di concerto con il ministro dell'interno e, in particolare, con la Direzione generale della sanità pubblica, che operava al suo interno. L'Ufficio centrale aveva il compito di rendere anzitutto sollecito conto dello stato attuale del servizio nelle varie zone del territorio di guerra designato e del personale e del materiale che vi erano impiegati, ai fini della nuova organizzazione del servizio cimiteriale. Inoltre coordinava e dirigeva il servizio nelle varie zone in base alle norme regolatrici approvate dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra²⁸³, la quale aveva intrapreso azioni per il recupero dei resti mortali dei caduti

1311, del 14 settembre 1918, relativamente ai giorni in cui si allontanavano per ragioni di ufficio dalle ordinarie sedi di servizio, stabilite dal consiglio di amministrazione. Ai cappellani militari assimilati al grado di tenente e che non avevano obbligo di servizio militare, era conferito un compenso speciale fino a raggiungere lo stipendio del grado superiore. A tutti gli ufficiali distaccati per servizio di polizia mortuaria in zone lontane e faticose da raggiungere, veniva altresì concessa la razione viveri, come ai militari di truppa. Ai militari di truppa delle sezioni di disinfezione veniva accordata una mercede oraria pari a L. 0,50 in luogo di quella stabilita dal regolamento sulle indennità eventuali del R. esercito. Uguale trattamento era conferito ai militari aggregati a rinforzo delle sezioni di disinfezione. Nei giorni di marcia e di lavoro veniva inoltre concessa la razione viveri stabilita per le truppe residenti in zone malariche, oltre ai generi di conforto. Ai militari di truppa delle compagnie di lavoratori spettava una mercede oraria di lavoro pari a L. 0,30. Le mercedi spettavano anche per il tempo occorrente per giungere sul luogo di lavoro e per il ritorno agli alloggiamenti. Sulla composizione degli organici dell'Ufficio centrale, delle sezioni distaccate e sul trattamento economico corrisposto a titolo di indennità, cfr. *Circolare n. 149, cit., art. 2 e tabelle allegate n. 1 e 2, pp. 174-180; art. 11, p. 173 e Relazione dell'Ufficio COSCG sull'ordinamento del servizio di trasporto delle salme dai cimiteri di guerra agli scali ferroviari e marittimi*, Fondo Guerra Europea, b. 101 bis, fasc. Guerra Europa, ACS.

²⁸³ Il problema della definitiva sepoltura dei caduti della Grande Guerra cominciava dunque ad imporsi, tanto da determinare un'accelerazione nell'agosto del 1919 con l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una *Commissione Nazionale per le Onoranze ai Militari d'Italia*. La Commissione era competente nell'esprimere pareri in merito ai progetti di legge, di decreti e di norme generali concernenti le sepolture dei militari. Essa aveva inoltre competenza circa l'espressione di pareri sui progetti di convenzione da stipularsi con i Governi esteri e su tutte le altre questioni relative alla materia che potevano essere sottoposte alla sua cognizione dai ministeri interessati. All'interno della Commissione era costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal presidente della Società di Solferino e San Martino e composto dal consigliere di Stato e dai rappresentanti dei vari ministeri. Con semplice voto consultivo faceva parte del Comitato anche il direttore dell'Ufficio di propaganda della Società di Solferino e San Martino. Il Comitato esecutivo aveva il compito di esaminare tutte le questioni da sottoporre all'attenzione della Commissione Nazionale, adempiva a tutte le mansioni ad esso conferite dalla Commissione e, in via di urgenza e in luogo della Commissione stessa, forniva pareri sulle questioni che gli venivano sottoposte dai ministeri interessati, salvo l'obbligo di riferire alla Commissione Nazionale riunita in seduta plenaria. Investita di funzioni di indirizzo generale per il recupero e la sistemazione delle salme, la Commissione nazionale si interessò non solo del recupero dei resti mortali dei caduti sul territorio metropolitano, ma anche del recupero, della cura e della sistemazione definitiva delle salme dei caduti militari italiani all'estero e prese parte all'iniziativa di integrare nell'*Albo d'oro dei caduti* le notizie e i dati che si riferivano ai militari deceduti e dispersi, collegando opportunamente a questo scopo l'opera dell'ufficio demografico del Ministero della guerra con quello dell'Ufficio notizie di Bologna. La Commissione era composta da 9 membri: un generale del R. esercito in qualità di presidente; un senatore designato dal Presidente del Senato; un deputato designato dal Presidente della Camera dei deputati; il presidente della Croce Rossa Italiana; un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato; il presidente della Società di Solferino e San Martino; un membro del Consiglio superiore delle belle arti designato dal presidente della Commissione; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina e del tesoro, designato dal rispettivo ministro; un rappresentante delle Associazioni dei mutilati. Il presidente della Società di Solferino e San Martino avrebbe presieduto la Commissione in caso di impedimento o assenza del generale presidente. La Commissione, ogni volta che lo avesse ritenuto utile o necessario, aveva la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno la convocazione alle sue sedute di rappresentanti dei Governi alleati. Vennero nominati componenti la Commissione Nazionale per le

militari italiani in Albania e in Francia²⁸⁴, nonché in Alta Slesia²⁸⁵, Romania²⁸⁶ e Polonia²⁸⁷. L'Ufficio rispondeva alle disposizioni esecutive che avrebbe dettato il

Onoranze ai Caduti in Guerra S.E. Armando Diaz, generale dell'Esercito e senatore del Regno, in qualità di presidente; l'architetto di gran croce e senatore del Regno Luca Beltrami, l'avvocato commendatore Luigi Gasparotto, deputato al Parlamento; il professore di gran croce Luigi Rava, deputato al Parlamento e consigliere di Stato; il professore e commendatore Arnaldo Zocchi, membro del Consiglio superiore delle belle arti; il dottore di gran croce Alberto Lutrario, direttore generale della sanità pubblica al Ministero dell'interno; il maggiore generale, medico e cavaliere Eduardo Trombetta, vice direttore generale della sanità militare; il commendatore Carlo De Luca, contrammiraglio della riserva navale; Paolo Bernardi, ragioniere generale di gran croce dello Stato al Ministero del tesoro e il tenente colonnello cavaliere Guelfo Gobbi, rappresentante delle Associazioni dei mutilati. Della Commissione facevano infine parte il presidente della Croce Rossa Italiana e il presidente della Società di Solferino e San Martino. Sul punto, cfr. Regi decreti, *che approvano le norme per la formazione della Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra e la composizione della medesima*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 16 settembre 1919, n. 221. Tuttavia, almeno sino al marzo del 1923, la Commissione nazionale indugiò sulle risoluzioni da adottarsi circa la definitiva sistemazione delle salme: « *La Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, presso il Ministero dello Interno, dovrà quanto prima adottare concrete determinazioni sulla definitiva sistemazione delle salme dei militari morti a causa dell'ultima guerra mondiale e sepolti nei cimiteri comunali del Regno. Pertanto è necessario che dette salme non vengano, per ora, in alcun modo rimosse nei cimiteri in cui sono sepolte, qualunque sia la durata della loro esumazione, tranne il caso che le rispettive famiglie non ne facciano espressa e formale richiesta. Il prefetto - SIRAGUSA*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 35. *Onoranze ai Caduti in guerra* (C. P. 3 marzo 1923 n. 5558 diretta ai Sindaci), p. 58.

²⁸⁴ Sul recupero delle salme delle forze combattenti impegnate sul fronte francese e albanese, v. *infra* nel testo.

²⁸⁵ Nel novembre del 1920, il Commissario italiano in Alta Slesia, il generale De Marinis, inoltrava al Ministero della guerra, per le successive comunicazioni di rito alla Commissione nazionale, una puntuale relazione sui caduti militari italiani morti in prigionia in quella provincia, nella quale evidenziava che: «*Fin dai primi tempi del mio arrivo qui mi feci premura di prendere conto delle tombe dei militari italiani morti in prigionia in questa regione e disposi perché fossero fatte tutte le possibili indagini per raccogliere dati sui defunti. Riferisco ora sull'opera già compiuta e su quella in corso di esecuzione. Il numero dei militari italiani morti in prigionia in Alta Slesia è di 140. Essi sono sepolti tutti in cimiteri, e ripartiti come risulta dagli annessi elenchi. Le tombe sono quasi tutte collettive, pochissime individuali. In molte località si trovano nella stessa fossa militari di nazionalità diverse. Lo stato delle sepolture al nostro arrivo era assolutamente deplorabile; ma col lavoro fornito dai nostri soldati e con la mano d'opera civile le tombe furono quasi tutte messe in buone condizioni. Dove il numero dei sepolti era maggiore, furono elevati piccoli ricordi marmorei, col concorso di mezzi raccolti dalle truppe di occupazione e dal personale di questa Missione. Presentemente è in costruzione un cippo funerario a Beuthen. Ho disposto perché siano fatte fotografie dei piccoli monumenti eretti, e, dove possibile, delle tombe che recano il nome dei militari sepolti, per trasmettere un sufficiente numero di copie al Ministero della guerra, affinché, ove lo creda, possa farle pervenire alle famiglie. Nel giorno dei Morti nessuna sepoltura italiana fu dimenticata. Su tutte furono deposti fiori per cura del personale italiano che è qui, e nelle località più importanti furono celebrate messe di requie col concorso di rappresentanze delle nostre truppe. A completamento di queste informazioni, mi è grato soggiungere che la condotta tenuta dai militari italiani morti in questa regione è ricordata ovunque con pietosa ammirazione, ed in qualche famiglia con vero rimpianto. Nel comune di Leobschütz, molte contadine si recano frequentemente a visitare le tombe di soldati che morirono in casa loro*». Cfr. COMMISSIONE INTERALLEATA PER IL GOVERNO E IL PLEBISCITO DELL'ALTA SLESIA, N. 1497 di prot., *Oppeln (Opole) 30 novembre 1920, OGGETTO: Militari morti in prigionia*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), fasc. Perdite: Cimiteri, 1. Cimiteri – Caduti, e. Alta Slesia, AUSSME.

²⁸⁶ Nel luglio del 1924, il Ministero della guerra, su conforme parere della Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra, approvò il criterio di riunire tutte le salme dei caduti italiani in Romania in un unico cimitero, quello di Ghencea, segnalato dall'addetto militare italiano a Bucarest come il più idoneo allo scopo. Il Ministero, tuttavia, ritenne di stabilire che «*dato il tempo trascorso dalla inumazione delle salme, dovendosi ritenere che queste saranno ormai nello stato scheletrico, non saranno necessarie casse*

Ministero della guerra, di concerto con il Ministero dell'interno, ed alle speciali disposizioni che potevano, secondo il riparto di competenze, essere impartite dai comandi di corpo d'armata territoriali. L'Ufficio centrale ripartiva le zone dei lavori tra le sezioni distaccate, riservandosi un settore sul quale provvedeva direttamente. Attraverso frequenti ispezioni, vigilava sul buon andamento del servizio avvalendosi della cooperazione degli ufficiali provinciali di sanità pubblica, dei commissariati generali civili di Trento e Trieste, delle prefetture che avevano giurisdizione nei territori di guerra delimitati. L'Ufficio riferiva al Ministero della guerra sull'andamento del servizio e ne promuoveva le disposizioni di competenza. Informava, altresì, per conoscenza, i comandi di corpo d'armata che avevano giurisdizione nella zona del

di zinco ma semplici casse di legno di dimensioni adatte». Il Ministero, inoltre, precisò di non aver stanziato alcuna somma *ad hoc* per la sistemazione delle salme in Romania, ma che ci si sarebbe dovuti avvalere «*dei fondi stanziati globalmente, ed in misura non certo larga, nel proprio bilancio per le spese di polizia mortuaria*». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Direzione Centrale del Servizio Sanitario Militare, Divisione 3^a - Sez. 2^a -, *N. di prot. 4252/4487, Roma, addì 1 luglio 1924, OGGETTO: Sistemazione salme di militari italiani in Romania*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), fasc. Perdite: Cimiteri, 1. Cimiteri – Caduti, o. Romania, AUSSME.

²⁸⁷ Nel febbraio del 1925, lo Stato maggiore centrale del Ministero della guerra aveva comunicato all'addetto militare a Vienna l'intenzione di affidargli l'incarico di sistemare le salme dei militari italiani deceduti nei territori polacchi, che facevano già parte degli Stati austro-ungarico e russo, e, nel contempo, gli richiedeva tutte le possibili informazioni sulla quantità delle salme colà esistenti ed il parere sui lavori occorrenti per sistemarle. Su indicazione della competente Direzione centrale del servizio sanitario militare, lo Stato maggiore rilevò tuttavia come tale incarico dovesse essere devoluto al colonnello Ivaldi, addetto militare italiano a Varsavia, il quale in ragione del suo stesso ufficio era di fatto competente per tutte le questioni che riguardavano lo Stato polacco (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – Ufficio Segreteria, *N. di Prot. 1258, Roma, addì 16 febbraio 1925, OGGETTO: Sistemazione salme militari italiane in Polonia*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), fasc. Perdite: Cimiteri, 1. Cimiteri – Caduti, n. Polonia, AUSSME) e, parimenti, pregò l'addetto militare italiano a Vienna di trasmettere all'omologo di stanza a Varsavia «*tutte le notizie, di cui già fosse in possesso relativamente alle salme di cui trattasi e di agevolarlo, in seguito – se richiesto – nel disimpegno del suo incarico*» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' MILITARE – Divisione 3. Amm. Sez. 2. – *N. di prot. 1058/949, Roma, addì 18 febbraio 1925, OGGETTO: Sistemazione salme militari italiane in Polonia*, ivi). Nello stesso giorno, con una missiva inoltrata per conoscenza anche alla Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra, in seno al Ministero dell'interno, il dicastero della guerra investiva formalmente dell'incarico l'addetto militare italiano a Varsavia, precisando nel dettaglio le sue attribuzioni e competenze: «*Questo Ministero ritiene necessario che, in analogia a quanto si sta praticando negli altri Stati, anche le salme di militari italiani sepolte in Polonia, siano opportunamente sistemate. Tale sistemazione consiste, in massima, nell'assicurare la buona manutenzione dei cimiteri nei quali le salme sono sepolte, e nel provvedere affinché ciascuna salma abbia un segno duraturo di riconoscimento, consistente, preferibilmente, in una croce o cippo in pietra, col nome del sepolto. Solo qualora sia richiesto da circostanze speciali, le salme potranno essere tolte dagli attuali luoghi di sepoltura e concentrate in altro cimitero adatto. Ciò premesso, questo Ministero affida alla S.V. l'incarico di provvedere a siffatta sistemazione. A tale scopo, dovrà frattanto raccogliere elementi circa la quantità delle salme italiane sepolte in Polonia, studiando la soluzione migliore per ottenere il suaccennato scopo e riferendone poi a questo Ministero per le ulteriori decisioni. Il relativo progetto dovrà essere accompagnato dal preventivo della spesa che dovrebbe sostenersi per tradurlo in atto. Si fa peraltro conoscere che la S.V. dovrà anzitutto prendere accordi col capitano PICCOTTI (Berlino, Ansbacherstrasse, 17) il quale trovasi attualmente in Germania per provvedere ad analoghi lavori per le salme colà inumate, e che già ebbe ad occuparsi anche delle salme italiane inumate nella Polonia ex Germania. Sarà anche opportuno che la S.V. si metta in relazione con l'Addetto militare italiano di Vienna il quale pure ebbe ad occuparsi di tale sistemazione e che potrà anche darle notizie pratiche sui criteri che debbono informare i conseguenti lavori. Si rimane in attesa di ricevere, a suo tempo, il progetto di cui sopra è cenno*» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' MILITARE, Divisione 3. Amm. Sez. 2. -, *N. di Prot. 1058/972, Roma, addì 18 febbraio 1925, OGGETTO: Sistemazione tombe militari italiane in Polonia*, ivi).

territorio cui si riferiva il rapporto e si teneva in relazione continua con la società di Solferino e S. Martino, la quale restava delegata alla registrazione dei seppellimenti e alla tenuta delle mappe dei cimiteri di guerra. Sotto il profilo tecnico-amministrativo²⁸⁸, l'Ufficio centrale provvedeva sia direttamente, sia a mezzo delle sezioni distaccate, a stabilire di concerto con gli uffici provinciali di sanità pubblica quali cimiteri dovevano essere mantenuti e quali soppressi, trasferendone le salme in altri cimiteri contigui. In ognuno dei casi, dovevano essere fatte le opportune notificazioni alla società di Solferino e S. Martino e alle famiglie interessate. L'Ufficio aveva il compito di effettuare le inumazioni definitive, curando con diligenza la identificazione e l'applicazione dei contrassegni alle fosse di inumazione e prendendo gli opportuni accordi con gli uffici di recupero del materiale bellico e degli esplosivi, per la sicurezza nella esecuzione dei lavori. Inoltre, forniva sul luogo le possibili facilitazioni alle famiglie dei caduti che avessero richiesto di presenziare all'esumazione e alla ricomposizione delle salme, nonché le informazioni che fossero demandate direttamente all'ufficio. L'Ufficio trattava e definiva le pratiche con i comuni interessati e con i proprietari dei terreni occupati e da occupare sentite, se del caso, l'avvocatura erariale e la direzione del genio che aveva giurisdizione nella località. L'organismo aveva poi l'incombenza di consegnare agli enti designati dalla Commissione nazionale e ai municipi competenti i cimiteri a mano a mano che ne aveva completato l'ordinamento, unendo all'atto di consegna la mappa dell'area di inumazione e l'elenco dei militari che vi erano sepolti. Copia di questi atti doveva essere inoltrata alla società di Solferino e S. Martino. Da ultimo, l'Ufficio doveva assicurare in via provvisoria l'ordinamento, la manutenzione e la custodia dei cimiteri in attesa dell'ordinamento definitivo che sarebbe stato stabilito dalla Commissione nazionale²⁸⁹. Per l'esecuzione del servizio di competenza

²⁸⁸ Il personale militare e civile dell'amministrazione militare che componeva l'*Ufficio centrale* istituito con sede a Udine per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra e le sue sezioni distaccate erano considerati effettivi all'ufficio stesso ed erano amministrati da un *Consiglio d'amministrazione* dell'ente stesso, mentre gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa delle compagnie lavoratori, delle sezioni di disinfezione, delle sezioni carreggio e salmerie dell'autoreparto, destinati al servizio presso l'Ufficio centrale, rimanevano effettivi presso i centri amministrativi dei rispettivi reparti di appartenenza. Le spese per l'istituzione dell'ufficio furono poste a carico di un capitolo speciale previsto nel bilancio del Ministero della guerra con un apposito decreto (cfr. *R. decreto – legge n. 218 del 20 gennaio 1920*) e comprendevano le somme destinate all'Ufficio centrale e alle relative sezioni distaccate, l'affitto dei locali, l'affitto o l'acquisto della mobilia per gli uffici, l'acquisto del materiale di cancelleria, nonché gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati dell'Ufficio centrale e delle sezioni distaccate, le indennità di missione per i viaggi isolati, le spese per la provvista e la riparazione dei materiali occorrenti e, in particolare, le spese per gli indennizzi e gli acquisti dei terreni per la sistemazione dei cimiteri e la relativa custodia e manutenzione dei cimiteri riordinati. I reparti d'impiego richiedevano al proprio centro amministrativo i fondi per tutte le spese che non andavano a carico del capitolo speciale, mentre per le spese che gravavano su di esso chiedevano i fondi all'Ufficio centrale, per il tramite delle rispettive sezioni distaccate. Di conseguenza, essi compilavano due distinti *rendiconti di cassa* e alla fine di ogni mese inviavano al proprio centro amministrativo quello riguardante le spese ordinarie e all'Ufficio centrale, per il tramite delle sezioni distaccate, quello relativo alle spese a carico del capitolo speciale. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 30^a, 25 giugno 1920, N. 368. – *AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – DISPOSIZIONI VARIE*. – *Amministrazione e contabilità degli enti per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra*. – (Direzione generale sanità militare) – 21 giugno 1920, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario*, AUSSME.

²⁸⁹ Le spese occorrenti al servizio gravavano sullo speciale capitolo di cui all'art. 3 del R. decreto 29 gennaio 1920, n. 218. La gestione dei fondi era affidata a un consiglio di amministrazione istituito presso l'Ufficio centrale e composto dall'ufficiale superiore capo dell'ufficio, che esercitava le funzioni *presidente*; il più anziano degli ufficiali superiori, con le funzioni di *relatore*; l'altro ufficiale superiore, in qualità di *membro*; l'ufficiale di amministrazione direttore dei conti, in veste di *segretario*. Il consiglio di

dell'Ufficio centrale e delle sue sezioni distaccate, furono assegnate complessivamente, a cura del Ministero della guerra, cinque sezioni di disinfezione; dieci compagnie di lavoratori; un reparto automobilistico; cinque reparti di salmerie e di carreggio²⁹⁰. In particolare, alle sezioni di disinfezione era affidato il servizio di esumazione e ricomposizione delle salme. Le squadre di queste sezioni, a seconda delle mutevoli necessità, potevano essere rinforzate aggregando ad esse il numero di militari lavoratori, anche specializzati, che fosse risultato necessario anche assegnando le dotazioni complementari dei materiali occorrenti al servizio. Le compagnie dei lavoratori dovevano essere formate da militari di ottima condotta morale e fisicamente idonei al servizio, dando la preferenza a coloro che si offrivano volontariamente, o anche da militari appartenenti a classi già congedate che ottenevano la riammissione in servizio con modalità e durata che dovevano essere stabilite di volta in volta dal Ministero della guerra. Per speciali ed urgenti esigenze di servizio, l'Ufficio centrale e le sezioni distaccate avevano facoltà di richiedere rispettivamente ai comandi di corpo d'armata e alle direzioni del genio il personale, il materiale e i mezzi di trasporto che potessero occorrere oltre le proprie assegnazioni, al fine di eseguire le operazioni con la massima possibile sollecitudine. Le richieste potevano essere soddisfatte direttamente e anche con opportune delegazioni alle autorità territoriali e uffici locali, senza bisogno di domandare di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra. I ministeri dell'interno e della guerra avrebbero provveduto di concerto alle ispezioni necessarie, per assicurare la regolare funzione degli uffici e dei servizi. Ispezioni locali potevano essere disposte anche dai comandi dei corpi di armata per la debita vigilanza disciplinare sul servizio svolto, le risultanze delle quali dovevano sempre essere comunicate al Ministero della guerra. I lavori²⁹¹ a cura dell'Ufficio centrale iniziarono nel maggio 1920, esplorando ovunque: sui ghiacciai e fra le nevi, nei crepacci, nei burroni, sulle pietraie del Carso, nelle doline e nei campi al di qua e al di là del Piave. Furono soppressi 2263 cimiteri di guerra edificati durante le operazioni di guerra e 64 cimiteri militari furono costruiti dalle maestranze al servizio dell'Ufficio centrale. Vennero ampliati i cimiteri civili che contenevano un numero eccessivo di salme e furono raccolte circa 70mila salme abbandonate sul campo ed oltre 175mila da sepolture di fortuna. L'Ufficio centrale progettò ed attuò la costruzione di tre linee principali di opere: la linea dell'Isonzo, con le strutture di Redipuglia, Oslavia e Caporetto; la linea del Piave, con le strutture di Fagarè e del Montello; la linea montana con i complessi di S. Stefano di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Pian di Salisei, Feltre, Belluno, Monte Grappa, Aiago, Arsiero, Schio, Pasubio, Castel Dante di Rovereto, Passo del Tonale, Passo dello Stelvio, Bezzeca, Colle Isarco e Timau. Nella zona retrostante queste linee, dove si trovavano

amministrazione riceveva i fondi per lo svolgimento del servizio in anticipo dal competente Ministero della guerra, al quale rendeva direttamente i conti. In quanto applicabili, il consiglio di amministrazione era tenuto a seguire le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi del R. esercito. Per la contabilità dei materiali in consegna all'Ufficio centrale e alle sezioni distaccate, poteva essere assegnato all'Ufficio dal Ministero della guerra un ragioniere e un ufficiale con la specifica funzione di consegnatario. Sul punto cfr. *circolare n. 149, cit., art.3, p. 171.*

²⁹⁰ Sulla ripartizione del personale e la composizione organica delle sezioni distaccate, cfr. *circolare n. 149, cit., tabelle annesse n. 3,4,5 e 6, pp. 176-180.*

²⁹¹ Sull'attività operativa dell'Ufficio centrale, v. *amplius* N. GALLIMBERTI, *Gli ossari di guerra. L'Ufficio centrale di Padova per le Onoranze alle salme*, in "Padova", novembre-dicembre 1932, *passim*; M. LA TORRE, *Enciclopedia Treccani*, X, s.v. "Cimitero", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1931, pp. 251 ss; A. BALDINI, *Enciclopedia Italiana*, XXV, s.v. "Ossario", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1935, pp. 690-691.

militari non caduti direttamente in zona di operazioni militari ma deceduti negli ospedali di stanza nelle zone più arretrate, le grandi concentrazioni di salme furono effettuate nei centri più importanti, in corrispondenza dei capoluoghi di provincia di Aquileia, Bassano del Grappa, Brescia, Fiume, Mantova, Pola, Salò, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Zara, che accolsero complessivamente i resti mortali di 52mila salme. La soluzione di affidarsi a cimiteri civili, appositamente ampliati e consegnati in convenzione ai rispettivi comuni per la cura e la manutenzione dei servizi cimiteriali, si rivelò inadeguata e provvisoria, dal momento che i terreni sui quali i nuovi cimiteri erano stati costruiti non rientravano nel demanio dello Stato, bensì concessi in affitto sulla base di contratti decennali. Cominciò dunque a farsi strada l'idea di una sepoltura perpetua²⁹² dei caduti della Grande Guerra. Ciò fu reso possibile solo grazie alla nomina, nel 1927, di un Commissario straordinario per le Onoranze ai Caduti in guerra, il generale Giovanni Faracovi, che il 15 novembre 1928 presentò un *Programma generale per la sistemazione definitiva delle sepolture militari italiane*²⁹³, approvato dal Ministero della guerra e dal capo del Governo, che conteneva le linee guida della futura campagna di costruzione dei sacrari.

²⁹² «*Finita la guerra, firmato l'armistizio, fu cura principale dell'Autorità militare italiana di provvedere alla sistemazione delle salme dei caduti*». Così esordiva la relazione illustrativa inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1925, manifesto programmatico di tutta quella intensa attività di esumazioni, traslazioni e re-inumazioni delle salme dei caduti che caratterizzerà l'amministrazione mortuaria in Italia e in Europa nel corso degli anni Venti. Cfr. *Relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sine data, anno 1925*, b. 93, Rappresentanza diplomatica Francia, ASD. In linea con le prescrizioni assunte durante il conflitto circa le questioni relative alle sepolture di guerra, alla cessazione delle ostilità il Regno d'Italia procedette dunque alle attività di ricerca, esumazione, identificazione e re-inumazione dei suoi caduti. Nello stesso tempo, seguendo il modello francese e statunitense, intraprese la restituzione a sue spese dei resti mortali dei caduti ai familiari che ne facevano espressamente richiesta. Queste misure, il cui fine sostanziale era quello di stabilire l'uguaglianza di tutti i caduti di fronte alla morte, furono applicate tanto per il territorio metropolitano che per l'estero. Tutti i paesi belligeranti richiesero in effetti precise assicurazioni riguardo al rispetto e al decoro delle tombe dei loro connazionali deceduti per cause di guerra in territorio straniero, sia di un paese alleato che nemico. La questione delle sepolture definitive fu dunque affrontata in tutti i trattati di pace del dopoguerra. In quello stipulato tra l'Italia e l'Austria, i governi alleati e associati e il governo austriaco dovevano provvedere a far rispettare le sepolture dei soldati e dei marinai inumati nei rispettivi territori, nonché a provvedere alla loro conservazione. I governi si impegnavano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro governo di identificare e registrare le sepolture, conservare ed erigere monumenti decorosi sulle medesime e facilitare a tali Commissioni il compimento dei loro doveri. Essi convenivano inoltre di concedersi reciprocamente, sotto la riserva delle prescrizioni del diritto internazionale, delle leggi interne e dell'igiene pubblica, tutte le facilitazioni atte a soddisfare le domande di rimpatrio delle salme dei loro soldati e marinai. Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, sudditi dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, dovevano anch'esse essere conservate decorosamente. I governi alleati e associati da una parte, e il governo austriaco dall'altro, si impegnavano inoltre reciprocamente a fornirsi l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per la loro identificazione e ogni indicazione possibile sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti sepolti senza identificazione. Sul punto, cfr. *Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria* (annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1920, n. 232), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, n. 241 del 12 ottobre 1920, parte VI – *Prigionieri di guerra e sepolture*, - Sezione II -, artt. 171-172. Le medesime prescrizioni, senza alcuna variazione formale e sostanziale, si trovano nel *Trattato di Versailles* stipulato con la Germania, Parte Sesta, *Prigionieri di guerra e Sepolture*, Capitolo II, *Sepolture*, artt. 225-226; cfr. *Trattato di Versailles*, Fondo L3, Studi particolari, Cart. 49, Italia 1915/18 – Trattati, fasc. 5, AUSSME. Sui trattati di pace che seguirono la Prima guerra mondiale, v. *ex pluribus* E. DI NOLFO, *Storia delle Relazioni internazionali*, Bari, Laterza 2000.

²⁹³ Sul generale Giovanni Faracovi e le linee guida per la costruzione dei complessi monumentali v. *infra* nel testo.

3.2 La disciplina dei dispersi di guerra

Terminato il conflitto, atteso il numero ingente dei militari per i quali si era stati costretti a redigere una dichiarazione di irreperibilità²⁹⁴, il Governo si trovò nella condizione di dover sanare sul piano giuridico –legislativo la questione degli scomparsi di guerra. Nell'agosto del 1919, l'Esecutivo adottò un provvedimento d'urgenza con il quale si stabilivano norme precise circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra²⁹⁵. Il decreto, promosso dal guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e culti, di concerto con il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, stabiliva che potesse essere dichiarata presunta la morte di una persona, per causa dipendente dalla guerra, quando essa fosse scomparsa in seguito ad operazioni militari alle quali aveva partecipato con qualsiasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra, dipendente dalla guerra, al quale si fosse comunque trovato presente, e che fosse trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità, anche per armistizio, senza che si fosse avuta notizia della sua sopravvivenza. Era dichiarata presunta la morte del militare anche quando esso fosse scomparso in seguito a un naufragio o a un altro infortunio marittimo, prodotto da una azione del nemico o da una causa diversa, nota od ignota, e che fosse trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del naufragio o dell'infortunio, senza che si fosse avuta notizia del militare. La dichiarazione di presunzione di morte era dichiarata, infine, anche quando il militare fosse stato fatto prigioniero di guerra o fosse stato internato dal nemico o comunque

²⁹⁴ L'art. 2 del decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915, n. 1103 (*circolare 598* del giornale militare del 1915), aveva stabilito che, appena trascorsi due mesi dalla scomparsa dei militari in seguito a combattimento, fosse compilata la dichiarazione di irreperibilità di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256. In applicazione di tale disposizione il Ministero determinava che i comandi dei depositi o i centri di mobilitazione, ai quali gli scomparsi appartenevano, dovevano rilasciare la dichiarazione di irreperibilità in base alle notizie loro pervenute dai corpi mobilitati, per tutti quei militari, impiegati ed operai, per i quali non fosse stato possibile constatare la morte o non era in qualunque modo accertato che si trovassero tra i prigionieri. Essa doveva essere compilata in due esemplari, uno dei quali veniva rimesso al Sindaco del comune dell'ultimo domicilio dello scomparso, con l'incarico di consegnarlo alla famiglia interessata, e l'altro alla Direzione generale leva e truppa – Divisione matricole del Ministero. In seguito al rilascio di tale dichiarazione, gli irreperibili erano eliminati dai ruoli dei corpi, direzioni od uffici che li avevano nel frattempo continuati a tenere in forza e i loro stati di servizio o fogli matricolari dovevano essere completati con la variazione di dispersione, alla quale si faceva seguire la seguente dizione: "*Rilasciata dichiarazione d'irreperibilità il. . . .*". Qualora, dopo il rilascio della dichiarazione di cui sopra, si fosse venuto a conoscere la sorte toccata agli individui dichiarati irreperibili, le autorità che ne venivano a conoscenza erano tenute a fare al Ministero le comunicazioni richieste dal caso. I depositi dei corpi, i centri di mobilitazione e gli altri uffici interessati, dovevano far pervenire le dichiarazioni d'irreperibilità non solo per i militari, impiegati od operai che risultavano dispersi da due mesi, ma anche per tutti quelli che erano scomparsi anteriormente, e cioè dall'inizio della guerra italo-austriaca, valendosi delle iscrizioni fatte nei ruoli alfabetici o degli altri documenti che possedevano. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 34[^], 3giugno 1916, N. 327. – *RECLUTAMENTO. – Dichiarazioni d'irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca.* – (Direzione generale leva e truppa). – 2 giugno 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.*

²⁹⁵ Cfr. Regio decreto-legge n. 1467 che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 29 agosto 1919, n. 206. Il decreto fu convertito in legge nel maggio del 1920, relatore l'onorevole Mortara. Cfr. *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943). Ministro della giustizia e affari di culto, Mortara, "Conversione in legge del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra"*, 08.05.1920, vol. 997, pp. 189 – 210, ASCD. Il testo fu approvato dal Senato in data 7 febbraio 1920. Sulla camicia del fascicolo è presente la seguente annotazione: "*Giustizia e diritto privato*", ma il titolo riportato sulla camicia stessa si riferisce, erroneamente, al disegno di legge n. 219, Legislatura XXV, sessione unica.

trasportato in un territorio straniero, salvo il fatto che fossero trascorsi due anni dalla data in cui era stato pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o dei trasportati fuori dai confini nazionali, senza che si fosse avuto alcun riscontro dell'esistenza in vita del militare. La dichiarazione di morte presunta poteva essere richiesta dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto affine in linea retta; dai congiunti o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o ancora da chi avesse dimostrato di avervi un interesse legittimo e dallo stesso procuratore del Re presso il tribunale del luogo dove il militare scomparso aveva l'ultimo domicilio civile. La domanda veniva appunto presentata nella locale sede del tribunale o, in difetto di essa, presso l'ultima dimora del militare scomparso. Se non si conoscevano né l'ultimo domicilio, né l'ultima dimora, era considerato competente ad istruire la pratica il tribunale del luogo di nascita dello scomparso²⁹⁶. Il cancelliere del tribunale doveva immediatamente presentare il ricorso al presidente del tribunale medesimo, il quale, esaminati gli atti, ne ordinava la notificazione e stabiliva il giorno in cui le parti dovevano comparire davanti al tribunale per fornire informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse²⁹⁷. Il tribunale, sentite le parti comparse in giudizio ed esaminati gli atti istruttori, poteva ordinare d'ufficio le indagini ritenute necessarie. Esse dovevano essere condotte con la massima celerità e senza le formalità procedurali da parte del pubblico ministero, che ne rendeva conto nelle conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal presidente del tribunale. Il provvedimento veniva emanato con una ordinanza non soggetta ad impugnazione e quando ne ricorrevano le condizioni, la parte che promuoveva l'istanza poteva essere ammessa al gratuito patrocinio, anche con un decreto del presidente del tribunale²⁹⁸. Nella sentenza che dichiarava presunta la morte del militare scomparso il tribunale stabiliva la data in cui si presumeva fosse avvenuta la morte, se non vi fossero stati altri elementi per stabilirla. Quando fosse stato possibile determinare il giorno ma non l'ora della morte presunta, questa era fissata alla mezzanotte del giorno determinato²⁹⁹. La sentenza che dichiarava presunta la morte era notificata a tutte le persone in contraddittorio ed era anche affissa, per estratto, alla porta del tribunale o della corte di appello che l'aveva pronunciata. Il termine per l'appello³⁰⁰ infatti era di trenta giorni dalla data di notificazione e se fossero state eseguite notificazioni a più interessati, il termine decorreva dalla data dell'ultima di esse. Trascorsi i termini per la proposizione dell'appello, una copia autentica della sentenza che dichiarava la presunzione della morte, passata in giudicato, o pronunciata o confermata in appello, veniva trasmessa dalla cancelleria del tribunale o dallo stesso pubblico ministero all'Ufficio dello stato civile del comune in cui il militare scomparso aveva avuto l'ultimo domicilio, o l'ultima dimora o la nascita, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3. L'ufficiale dello stato civile la trascriveva per estratto nei registri degli atti di morte, allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne curava l'annotazione in margine all'atto di nascita, trasmettendo al tribunale copia

²⁹⁶ Cfr. Regio decreto-legge *n. 1467* cit, artt. 1 – 3.

²⁹⁷ Il ricorso era notificato, nel termine stabilito dal presidente del tribunale, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti che non fossero attori del ricorso, o, in loro mancanza, agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado. Cfr. *ivi*, artt. 4 – 5.

²⁹⁸ Cfr. *ivi*, artt. 6 – 7.

²⁹⁹ Nel caso in cui non fossero risultati presenti altri elementi documentali per stabilirla, il tribunale determinava il decesso nel giorno anteriore alla data della prima citazione. Cfr. *ivi*, artt. 8 – 9.

³⁰⁰ La sentenza che accoglieva o rigettava la domanda era soggetta ad appello proposto al pubblico ministero presso il tribunale competente e dal pubblico ministero presso la Corte di Appello, organo di ultima istanza chiamato in ogni caso a concludere il procedimento, *ivi*.

dell'atto dell'avvenuta trascrizione³⁰¹. Nonostante la presunzione di morte, era ammessa la prova dell'esistenza in vita del militare scomparso o dell'avvenuta sua morte in una data diversa da quella stabilita dalla sentenza, osservando in tali casi le forme procedurali stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile³⁰². Avvenuta la registrazione della sentenza, il coniuge del militare scomparso aveva la facoltà di contrarre un secondo matrimonio, ma se il militare scomparso fosse invece ritornato nel Regno posteriormente alla data della registrazione della sentenza, la nullità di queste seconde nozze veniva dichiarata su istanza del militare stesso in contraddittorio dei nuovi coniugi, o su istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altre parti in causa. In tal caso, era dichiarato competente lo stesso tribunale che aveva pronunciato la presunzione di morte, il quale, sulla base della medesima sentenza si pronunciava nel merito, facendo comunque salvi gli effetti civili del matrimonio annullato rispetto alla eventuale prole venuta alla luce dallo stesso³⁰³. Quando risultava invece provata l'esistenza dello scomparso, colui che, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta si fosse trovato in possesso dei suoi beni, era considerato come *possessore di buona fede*, secondo le disposizioni del Codice civile. Se, al contrario, era provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso risultava diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte presunta, si applicava la disposizione dell'articolo 41³⁰⁴ del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne era pregiudicata la validità del secondo matrimonio³⁰⁵. Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorre per l'accertamento dei fatti previsti dal provvedimento sarebbero state

³⁰¹ Cfr. *ivi*, artt. 10 – 13. La trascrizione nei registri dello stato civile delle sentenze che dichiaravano presunta la morte dei militari scomparsi durante la guerra, poteva essere promossa a norma dell'art. 13 del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, dalla parte diligente o dal pubblico ministero, mediante la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile di una copia autentica della sentenza passata in giudicato, ovvero confermata o pronunciata in appello. Veniva tuttavia avvertito dal competente Ministero di grazia e giustizia che, quando la trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile fosse avvenuta a cura della parte, poteva accadere che si mandasse a trascrivere o che si trascrivesse di fatto una sentenza non regolarmente notificata od affissa, o comunque non passata in giudicato, ritenendo che la sentenza fosse pienamente conforme alle prescrizioni del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467. Ciò per il fatto che la trascrizione veniva eseguita per estratto e senza obbligo di fare menzione in esso o nella copia del passaggio della sentenza in giudicato. Per evitare questo inconveniente, assolutamente grave sotto il profilo giuridico e amministrativo formale e sostanziale, si ritenne opportuno precisare che gli ufficiali dello Stato Civile, prima di trascrivere una sentenza di dichiarazione di morte presunta, trasmessa loro su istanza di parte, chiedessero e ottenessero il nulla osta del pubblico ministero presso il Tribunale o presso la Corte di appello, che aveva pronunciato la sentenza stessa (sul punto, cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX – N. 15 -16, 1 – 31 AGOSTO 1922, 97. *Trascrizione nei registri dello Stato Civile delle sentenze che dichiarano la presunzione di morte dei militari dispersi in guerra* (Circolare del Ministero di grazia, giustizia e culti, n. 2050, in data 12 febbraio 1922), pp. 177 – 178).

³⁰² Cfr. *ivi*, artt. 14 – 15.

³⁰³ Cfr. *ivi*, art. 16.

³⁰⁴ L'articolo prevedeva che, nel caso in cui dopo l'immissione nel possesso definitivo dei beni fosse stato provato il tempo della morte dello scomparso, coloro che a quel tempo sarebbero stati i suoi eredi o legatari, od avessero acquisito un diritto in conseguenza della morte, o ancora i loro successori, potevano proporre le azioni di loro competenza, fatti salvi ai possessori i diritti acquistati con la prescrizione e gli effetti della buona fede con riguardo ai frutti percepiti. Cfr. art. 41 Codice civile del Regno d'Italia del 1865, *Libro I, Sezione II - Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente*.

³⁰⁵ Cfr. *ivi*, artt. 17 – 18.

emanate successivamente con un decreto reale³⁰⁶. In esecuzione dell'articolo 20 del decreto, nel gennaio del 1920 fu approvato il relativo regolamento applicativo³⁰⁷. Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa, al ricorso che conteneva la domanda di dichiarazione della morte presunta, poteva essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sull'attestazione di tre testimoni, nel quale dovevano essere esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali si era verificata la scomparsa della persona. Prima di formare l'atto, il sindaco doveva avere cura di assumere informazioni e di riferirne le risultanze nell'atto di notorietà, dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali fossero comunque pervenute all'ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati. Se la dichiarazione di morte presunta riguardava un militare del Regio esercito o della Regia marina, o una persona che vi era addetta con qualsiasi qualità e funzione, per le quali le autorità militari competenti erano autorizzate a rilasciare la prevista dichiarazione di irreperibilità, essa doveva essere unita al ricorso e se l'originale della dichiarazione di irreperibilità non fosse stata in possesso dell'interessato, ai fini istruttori della domanda era comunque ammesso il documento in copia o in duplicato. Nel caso in cui in seguito alla scomparsa fosse stata liquidata la pensione a favore di coloro che ne avevano diritto, si poteva produrre la prova di questa circostanza con un attestato legale, che dispensava l'interessato dal presentare la dichiarazione di irreperibilità³⁰⁸. Ferma restando la facoltà di ordinare le investigazioni ritenute necessarie a norma dell'articolo 6 del decreto – legge, l'autorità giudiziaria, qualora l'accertamento dei fatti non le fosse apparso sufficiente, poteva richiedere alle parti, o anche direttamente alle autorità competenti, ulteriori notizie o documenti. In tal senso, l'accertamento dei fatti poteva essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina, mediante una certificazione in cui doveva essere data notizia ufficiale, e per quanto possibile precisa con i dati di tempo e di luogo, dell'operazione militare o del fatto di guerra o comunque dipendente da esso, in seguito al quale si riteneva verificata la scomparsa. Nel certificato doveva inoltre essere specificato se dagli atti esistenti presso l'amministrazione militare risultava la scomparsa del militare di cui si trattava, o almeno se fosse risultata la sua partecipazione o la sua presenza all'operazione o al fatto di guerra. Qualora nessuna precisa attestazione fosse stata possibile su queste circostanze, nel certificato doveva essere dichiarato se e quali elementi risultassero dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime. Le informazioni potevano essere richieste, se del caso, per il tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all'estero, qualora si fosse trattato di persona o di fatti che dovevano necessariamente

³⁰⁶ Le disposizioni si applicavano anche nei confronti di coloro che appartenevano ai territori che sarebbero stati successivamente annessi al Regno, in seguito e per conseguenza della guerra. Cfr. *ivi*, art. 20.

³⁰⁷ Cfr. Regio decreto *n. 40 che approva il regolamento in esecuzione dell'articolo 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467 contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 30 gennaio 1920, n. 24; v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 8^a, 13 febbraio 1920, N. 88. – *LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO*. – R. decreto *n. 40 che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra*. – (Direzione generale leva e truppa). – 11 gennaio 1920, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

³⁰⁸ Cfr. *ivi*, artt. 1-2.

essere accertati al di fuori del territorio metropolitano³⁰⁹. Il documento legale, invece, che accertava i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero, doveva essere richiesto al Ministero della guerra o della marina. Per i casi di internamento non seguiti da rimpatrio, il certificato doveva essere richiesto all'autorità comunale dell'ultimo domicilio della persona che era stata internata, oppure alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il quale ne avrebbe curato il rilascio sia direttamente, sia per il tramite delle autorità locali. Nella compilazione dei certificati, le autorità competenti dovevano sempre tenere conto delle richieste che fossero state fatte dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di speciali circostanze, esponendo in ogni caso tutti gli elementi di fatto che potessero influire od occorrere per l'accertamento³¹⁰. Nel caso in cui ne fosse stata riconosciuta l'opportunità, a seguito dell'esame degli atti e dei certificati, il tribunale o lo stesso procuratore del Re potevano chiamare davanti a sé una o più persone di notoria probità, che si potessero presumere informate dei fatti occorsi, per sentirle, senza formalità di procedura, nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa, interrogandole liberamente sui rapporti di famiglia, di parentela, di amicizie dello scomparso, e su quanto altro potesse comunque influire sul giudizio. Queste persone potevano anche essere sentite mediante una delega al pretore del luogo dove esse risiedevano. A cura e spese del ricorrente, il tribunale poteva poi ordinare che fossero inseriti e pubblicati in uno o più giornali da esso espressamente indicati, sia nel Regno come eventualmente nei paesi esteri, degli speciali avvisi, per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque fosse stato in grado di dare notizie dello scomparso a comunicarle entro un certo termine stabilito dal presidente del tribunale. La dichiarazione di morte presunta poteva essere pronunciata anche se i documenti presentati dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del decreto non valessero a dare la piena dimostrazione dei fatti che avevano determinato la scomparsa, quando da essi e dalle indagini eseguite e tenuto conto del tempo trascorso, fosse risultato un complesso di indizi gravi e concordanti, dai quali si potesse indurre il convincimento della sussistenza degli estremi richiesti per il rilascio della dichiarazione di morte presunta³¹¹. A testimonianza del grave disagio e delle difficoltà di

³⁰⁹ Cfr. *ivi*, artt. 3-5. Per l'accertamento dei fatti, doveva essere richiesto alle autorità marittime competenti, direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, la medesima certificazione, con l'indicazione precisa del naufragio o di un altro infortunio marittimo affermato e con l'attestazione della presenza e della conseguente scomparsa del militare di cui si trattava, fatta sempre salva l'indicazione nel certificato relativa a quali elementi risultassero per ammettere od escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa, nel caso in cui non fosse stato possibile formulare una attestazione precisa.

³¹⁰ Cfr. *ivi*, artt. 6-7

³¹¹ Cfr. *ivi*, artt. 8-9. Un mese dopo, tuttavia, l'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione del decreto – legge che stabiliva le norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra fu completamente sostituito, nel senso che alla dichiarazione di presunzione di morte si faceva luogo «*nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto – legge quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 e 596 del regolamento al codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166*». In tal senso, pertanto, la modifica apportata all'articolo comportava che l'accertamento dei fatti veniva richiesto alle autorità marittime competenti, Ministero della marina e Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, che avrebbero dovuto produrre un certificato con l'indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo dichiarato e con l'attestazione della presenza e conseguente scomparsa del militare o persona di cui si trattava. Qualora su questa seconda circostanza non fosse stata possibile alcuna attestazione precisa, nel certificato doveva essere indicato se e quali elementi fossero risultati per ammettere o per escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 11^a, 5 marzo 1920, N. 129. – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO

ordine morale e materiale in cui versavano le famiglie che chiedevano assistenza per il disbrigo delle pratiche amministrative relative al proprio familiare disperso in zona di guerra, costrette a destreggiarsi tra le inerzie dell'amministrazione, velati ricatti e tentativi di raggiri da parte di sedicenti mediatori, nel settembre del 1920 il Comando del Corpo d'Armata Territoriale di Napoli indirizzò alla Prefettura di Salerno, che investì di precise responsabilità civili, amministrative e penali tutti i sindaci della provincia di Salerno stessa, la seguente circolare: «Risulta a questo Comando che non tutti gli uffici comunali addetti al servizio di assistenza militare, spiegano quell'interessamento che sarebbe derivabile e doveroso verso coloro che agli uffici stessi si rivolgono per le pratiche di assistenza che li riguardano. Non poche persone, in maggioranza povere donne in età avanzata e malferma salute, si dirigono agli uffici distrettuali militari chiedendo ausilio e dimostrandosi indignate del trattamento avuto presso gli uffici dei Comuni di loro residenza. Qualcuna insinua che la principale cagione di tale inconveniente debba ricercarsi nella disonestà di qualche impiegato, che presterebbe l'opera propria solo dietro pagamento e che di proposito rinvierebbe innumerevoli volte gli interessati per determinarli a sborsare qualche compenso. Non è stato possibile finora ottenere qualche denuncia specifica e concreta che permetta di deferire i colpevoli alle competenti autorità. E' certo però che qualche comune dà luogo a lagnanze che si devono, almeno in parte, ritenere giustificate e ciò spiega anche il fatto che in alcuni Comuni vi sono individui che, per desiderio di lucro o di popolarità si creano intermediari fra gli uffici e gli interessati. Questo Comando non avendo diretta influenza sull'azione dei Comuni, ma non potendo disinteressarsi al miglior funzionamento dell'importantissimo servizio dell'assistenza militare, mentre si riserva di inoltrare le proposte del caso alle superiori autorità, crede doveroso portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. II. per quei richiami e quella vigilanza che credessero esercitare in proposito sui Comuni di rispettiva giurisdizione». Il Prefetto non potette fare altro che richiamare ad una maggiore attenzione tutti i sindaci della Provincia sul contenuto della circolare «perché qualora alcuno degli inconvenienti lamentati si lamentasse ad opera di impiegati di codesto Comune, mi sia tosto denunciato senza riguardi a persone. Confido intanto nell'alto senso patriottico delle SS. LL. affinché , inconvenienti così deplorabili, nella nostra provincia non abbiano a verificarsi. p. Il Prefetto – FALLETTI.»³¹². Per regolare agli effetti matricolari la posizione dei militari già prigionieri di guerra che non risultavano né rimpatriati, né morti durante la prigionia, e per i quali comunque non si era avuta più alcuna notizia dopo l'armistizio, il Ministero della guerra stabilì, nel dicembre del 1921, che sui rispettivi documenti matricolari, dopo la formula che riguardava l'avvenuta cattura, dovesse essere apposta questa variazione: «Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, né essendosi più avute notizie sulla sua sorte. – Circolare del giornale militare n. 652 del 24 dicembre 1921. – (Dispaccio ministeriale

GENERALE DELLO STATO. – R. decreto n. 149, che modifica l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1920, n. 40, per l'esecuzione del decreto – legge 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra. – (Direzione generale leva e truppa). – 12 febbraio 1920 – (Gazzetta ufficiale n. 45, del 24 febbraio 1920), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

³¹² Sul punto, cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, Anno VII – N. 17 – 18, 1 – 30 settembre 1920, 140. Servizio di assistenza militare (C.P. 3 settembre 1920 numero 19173 diretta ai Sindaci), pp. 233 – 235.

n. del – Direzione generale leva e truppa). – Lì.»³¹³. Affinché potesse essere eseguita tale variazione era indispensabile che venisse ben accertata l'esistenza delle circostanze dichiarate nella variazione cui dare luogo, in modo da escludere qualunque sospetto di diserzione con passaggio al nemico e fuggire ogni dubbio che il militare fosse rimasto volontariamente all'estero. In tal senso, pertanto, i comandi di deposito cui appartenevano gli ex prigionieri dovevano trasmettere ai comandi dei distretti di leva tutte le informazioni e i documenti che possedevano al riguardo. I comandi dei distretti di leva esperivano le più rigorose indagini, rivolgendosi all'arma dei R. Carabinieri e ai loro comandi di compagnia o di tenenza, nonché alle autorità del luogo di residenza della famiglia del militare. Compiute le indagini, i distretti ne comunicavano in ogni caso i risultati alla Direzione generale leva e truppa, segnatamente all'*Ufficio notizie militari italiani prigionieri e dispersi* del dicastero della guerra, il quale avrebbe poi deciso o meno l'effettuarsi dell'iscrizione della prescritta variazione. Per agevolare la ricerca dei nomi dei militari che potevano presumersi scomparsi in prigionia, e per i quali dovevano essere svolte le indagini, veniva inviato dal Ministero della guerra ai comandi interessati un elenco nominativo dei militari ex prigionieri internati in Austria e in Germania, per i quali erano riuscite vane le ricerche fino a quel momento eseguite all'estero, su richiesta delle rispettive famiglie d'origine. Quando si trattava di eseguire la variazione per militari non compresi nell'elenco, i comandi di distretto, prima di provvedere ad ogni indagine, ne segnalavano i nomi, con tutte le altre indicazioni necessarie, al Ministero della guerra, che comunicava le notizie eventualmente risultanti nei propri atti d'archivio o che comunque aveva avuto modo di procurarsi in relazione all'ex prigioniero di guerra³¹⁴. Poiché con il Regio decreto-legge n. 1467 del 15 agosto 1919 era stata disposta la regolarizzazione della posizione dei militari comunque scomparsi durante la guerra, disponendo che i tribunali competenti, nei casi e con le modalità prescritte dal decreto, pronunciassero la dichiarazione di morte presunta, occorreva regolarizzare ancor più anche la posizione giuridico - matricolare di questi militari, per armonizzare la prassi amministrativa interna alla varata riforma tecnico-giuridica sulle pensioni di guerra ed evitare disservizi amministrativi e contraddizioni tra le carte, in ordine al conferimento del beneficio pensionistico. Al fine di evitare, pertanto, che i soldati, a riguardo dei quali fosse stata pronunciata tale dichiarazione, continuassero a figurare a matricola come dispersi in combattimento o come prigionieri di guerra, il Ministero della giustizia, d'accordo con quello della guerra, nell'agosto del 1923 dispose con una circolare diretta ai Procuratori del Re presso i tribunali del Regno, che gli ufficiali dello Stato Civile, non appena trascritta una sentenza che dichiarava presunta la morte di un militare scomparso, ne inoltrassero notizia al distretto militare competente. Inoltre, essi dovevano dare notizia ai distretti delle sentenze di rettificazione eventualmente emanate. Il Ministero della guerra, da parte sua, determinò pertanto che nella posizione matricolare dei militari interessati, al sopraggiungere di tale comunicazione dal dicastero della giustizia, fosse trascritta, a seguito dell'ultima variazione relativa alla dispersione o alla prigionia, la seguente formula: «*Dichiaratane presunta la morte dal a termine dell'art. 1 (n. 3) del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467 con sentenza in data. del Tribunale*

³¹³ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 60^a, 30 Dicembre 1921, N. 652. – *MATRICOLA. – Sistemazione agli effetti matricolari della posizione dei militari scomparsi in prigionia.* – (Direzione generale leva e truppa). – 24 dicembre 1921, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

³¹⁴ *Ivi.*

civile e penale di (data della variazione.)»³¹⁵. Nel caso in cui qualche sentenza fosse stata in seguito rettificata, della rettificazione doveva pure essere presa nota a matricola con apposita variazione. Infine, qualora a matricola fossero risultate delle variazioni in contraddizione con la dichiarazione di morte presunta, esse dovevano naturalmente essere annullate³¹⁶.

3.3 La restituzione delle salme alle famiglie: una questione politica e morale

La situazione caotica in cui si trovavano le aree interessate dal conflitto alla fine della guerra indusse molti parenti dei caduti a rivolgersi alle autorità nazionali, per reclamare il rientro nei paesi e nelle località di origine dei soldati morti sul campo e inumarne le salme nei cimiteri locali. In Italia, come altrove in Europa, le difficoltà di recuperare le salme da parte dei familiari ingenerò un deprecabile mercimonio privato tra chi tentava di riportare a casa i resti mortali dei propri caduti e chi, provvisto di mezzi e conoscenze autorevoli, lucrava ricchi profitti da questo nuovo commercio, tale da far sorgere e prosperare avidi iniziative di tal fatta pronte a speculare sul dolore di tante famiglie³¹⁷.

Fin dall'inizio della guerra, infatti, gravi necessità avevano imposto ai vertici militari di vietare il trasporto delle salme dei caduti da e per il territorio dichiarato zona di guerra, nonché prevedere rigide norme per l'esumazione delle salme stesse³¹⁸. Il divieto era poi

³¹⁵ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 38^a, 24 Agosto 1923, N. 516. – MATRICOLA. – *Variazioni matricolari concernenti i militari scomparsi in guerra dichiarati presunti morti.* – (Direzione generale leva e truppa). – 23 agosto 1923, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario, AUSSME.

³¹⁶ *Ivi.*

³¹⁷ Cfr. B. Pau-Heyriès, «Le marché des cercueils après-guerre, 1918-1924», *Mélanges - Revue Historique des Armées*, n° 224, n° 3, 2001, pp. 55-64.

³¹⁸ Nell'ottobre del 1916, il Comando Supremo del Regio Esercito, con una ordinanza a firma del generale Cadorna, stabilì che la gestione e la vigilanza dei servizi igienici e sanitari per la popolazione civile nei territori occupati dal Regio Esercito erano di «competenza del Comando Supremo, che vi provvede a mezzo del Segretariato Generale per gli Affari Civili». Sulla base delle disposizioni relative alle attività esercitate dalla polizia mortuaria, l'ordinanza prevedeva che, mentre le esumazioni dei deceduti della popolazione civile, seppelliti nei cimiteri comunali, erano autorizzate dai sindaci, quelle relative ai militari deceduti per causa di guerra e quelle delle persone interrate fuori dei cimiteri comunali erano invece «autorizzate dai Commissari Civili». L'ordinanza, inoltre, disponeva che le esumazioni erano vietate nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, tranne che per ragioni giudiziarie o di profilassi di malattie infettive, e, sulla scorta del disposto dell'articolo 16 lettera a) dell'ordinanza stessa, vietava le esumazioni di deceduti per malattie infettive (cfr. R: ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO, *ORDINIAMO [...]*, Addì 16 Ottobre 1916, IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO L. CADORNA, Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME). La questione delle esumazioni dei resti mortali si presentava di fatto come estremamente delicata, poiché giungevano sovente alle autorità militari istanze da parte delle famiglie interessate di militari morti in guerra, intese ad ottenere la autorizzazione di esumare le salme dei loro congiunti per comporle in casse metalliche, allo scopo di garantirne la conservazione. Nell'attesa che il Comando supremo diramasse ulteriori precise norme al riguardo, le domande presentate dalle famiglie potevano essere accolte solo nel caso in cui non vi fossero motivi ostativi di ordine militare e sempreché venissero osservate le prescrizioni del vigente regolamento di polizia mortuaria. In tal senso, nell'aprile del 1916, il Comando della 3^a Armata diramò ai propri reparti dipendenti una serie di inderogabili disposizioni: «1°) – Per l'esumazione delle salme occorre l'autorizzazione del sindaco o commissario del luogo, il quale potrà concederla dopo aver ottenuto il nulla osta del comando del corpo d'armata interessato e su presentazione di una dichiarazione dell'ufficiale sanitario o di un ufficiale medico, attestante che il militare non è morto di malattia infettiva. 2°) – In genere le salme dovranno essere tumulate nello stesso luogo dove si trovano; per quelle che si trovano fuori dei cimiteri potrà essere consentito il trasporto nel cimitero più vicino; è assolutamente vietato qualsiasi altro trasporto. 3°) – All'operazione di esumazione ed eventualmente di trasporto dovrà assistere l'ufficiale sanitario o il

medico del luogo ed un rappresentante della famiglia. 4°) – Sarà redatto verbale dell'operazione, che verrà rimesso dal sindaco o commissario al Commissario civile del distretto politico. 5°) – Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non sarà concessa un'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (Reg. Polizia mortuaria, articolo 87). 6°) – L'apposizione di ricordi marmorei sarà consentita solo per gli inumati nei cimiteri civili e in quelli sistemati per cura delle autorità militari, dovendosi tutte le altre sepolture considerare come provvisorie. I comandi di corpo d'armata giudicheranno caso per caso, tenendo presenti le esigenze militari del momento, dell'opportunità di concedere il nulla osta per le esumazioni e della convenienza di permettere ai rappresentanti delle famiglie di accedere al luogo ove dovrebbe svolgersi l'operazione. D'ordine Il Tenente Generale capo di stato maggiore f° Vanzo» (cfr. COMANDO DELLA 3^a ARMATA – Stato Maggiore – 2^a Sezione (Informaz.), N° 1329 R.a.c., 4 aprile 1916, OGGETTO: Esumazione di salme di militari morti in guerra, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO ARMATE, cart. 197, AUSSME). A parziale modifica della circolare n. 1329, lo stesso comando, nel successivo mese di ottobre, dispose che «per l'esumazione delle salme dei militari morti in guerra si debba ottenere l'autorizzazione del Commissario civile del Distretto Politico, anziché del Sindaco o Commissario del luogo, ferme restando tutte le altre condizioni di cui la citata circolare» (cfr. COMANDO DELLA 3^a ARMATA 2^a Sezione (INFORMAZIONI), n. 2672 R.a.c., 30 ottobre 1916, OGGETTO: Esumazione di salme di militari morti in guerra, ivi). Le difficoltà da parte delle famiglie d'origine, inoltre, di reperire le lamiere di zinco sul mercato, per la reinumazione successiva delle salme, indussero poi i Commissari civili a rivolgersi alla stessa amministrazione militare, al punto che nel successivo mese di novembre il Comando della 3^a Armata fu costretto ad emanare un'ulteriore circolare, volta a venire incontro al grande numero di richieste: «Il Commissario civile di Cervignano ha fatto presenti le gravi difficoltà che, malgrado l'autorizzazione delle autorità competenti, incontrano le famiglie dei caduti, per rinchiuderne le salme in cassa di zinco, data la scarsità che di tale materia si trova in commercio. Allo scopo di favorire quel naturale senso di pietà che spinge le famiglie a contendere agli effetti distruttori del tempo le spoglie dei loro cari, caduti combattendo, si autorizzano i Commissari civili a prelevare a pagamento a nome degli interessati, la lamiera zincata occorrente, presso il parco del genio e si prega il comando del genio d'armata di voler aderire a tali richieste con quelle modalità che vorrà stabilire e con quelle limitazioni che saranno imposte dalla disponibilità del materiale e delle esigenze militari» (cfr. COMANDO DELLA 3^a ARMATA Stato Maggiore, N. 2859 di prot., 28 novembre 1916, OGGETTO: Cassa di zinco per le salme dei caduti in guerra, ivi). Due giorni più tardi, con un'altra circolare, il Comando precisava che «la giurisdizione dei Commissari civili per quanto riguarda l'autorizzazione da concedersi ai congiunti dei caduti per esumarne le salme e rinchiuderle in casse di zinco, si estende a tutti i cimiteri, anche esclusivamente militari e dislocati oltre Isonzo. Tutte le pratiche per tali esumazioni spettano all'Autorità politica, salvo il nulla osta da richiedersi al comando di corpo d'armata competente per territorio» (cfr. COMANDO DELLA 3^a ARMATA Stato Maggiore, N. 2871 di Prot. R.a.c., 30 novembre 1916, OGGETTO: Esumazioni, ivi). Nel luglio del 1917, il Comando Supremo del Regio esercito emanò finalmente le disposizioni definitive circa l'autorizzazione ad esumare le salme dei militari per la temporanea sistemazione in casse metalliche, invitando i commissari civili ad attenersi all'osservanza di precisi criteri: «1°) La domanda di esumazione della salma potrà essere fatta dai famigliari del deceduto o da enti, che sieno da tali persone espressamente delegati, e dovrà essere trasmessa al Commissario Civile del distretto Politico nel cui territorio la salma è inumata, con le seguenti notizie: a) generalità e grado del defunto; b) corpo al quale apparteneva; c) corpo od unità sanitaria che ne ha comunicata la morte data e, possibilmente, causa di essa; d) località precisa nella quale il cadavere è seppellito ed indicazioni che eventualmente possano essere state apposte sulla sepoltura o sulla salma per curarne il riconoscimento; e) cognome, nome e indirizzo della persona od indicazione e sede dell'ente incaricato dalla famiglia di presenziare all'operazione; f) indirizzo preciso della persona od ente cui deve comunicarsi il decreto di autorizzazione; 2°) I Commissari civili accertatisi che la morte non sia avvenuta per una delle malattie elencate nell'art. 16 della precitata ordinanza [trattasi dell'elenco delle malattie infettive che ostavano all'esumazione della salma, ai sensi dell'ordinanza Cadorna del 16 ottobre 1916] ed ottenuto il nulla osta, nei riguardi militari, del Comando d'armata o del Comando di Corpo d'Armata qualora sia a ciò delegato, emetteranno il Decreto di autorizzazione per l'esumazione, determinando per ogni caso che alla operazione presenzino sindaco del comune dove la salma è inumata o un suo delegato e l'ufficiale sanitario o altro sanitario specialmente designato. L'originale del decreto rimarrà presso l'ufficio del Commissario Civile; una copia di esso sarà inviata al sindaco del Comune in cui avvenne l'esumazione ed un'altra alla persona o all'ente di cui al n.° 1 lettera f). – 3°) Il Sindaco ed il sanitario che presenziano l'esumazione dovranno redigere verbale sottoscritto dai presenti, in cui si fa menzione

stato esteso alle salme di persone civili per non arrecare turbamento alle operazioni e ai movimenti del R. esercito. In seguito all'armistizio, il divieto stesso venne limitato alle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, ma il Ministero dell'interno, nei riguardi delle salme civili, adottò il temperamento di autorizzarne il trasporto caso per caso, in considerazione di speciali circostanze. Essendo venute meno con la smobilitazione le ragioni che avevano reso necessaria l'estensione del divieto alle salme di persone civili, la legge ordinaria si trovò nella condizione di recuperare il suo pieno potere d'imperio. Pertanto, mentre la Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in Guerra stava esaminando le specifiche questioni attinenti all'eventuale trasporto delle salme militari, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della guerra e con il Comando Supremo, dispose che il divieto cessasse, in via generale, anche per le dieci provincie, per quanto riguardava il trasferimento delle salme di persone civili, il quale doveva essere autorizzato dai sindaci ai sensi della legislazione ordinaria richiamata in vita e senza che occorresse, da quel momento in poi, il nulla osta del Ministero dell'interno³¹⁹. Nel dicembre del 1919, l'onorevole Boccieri presentò un'interrogazione parlamentare alla Camera, «*per sapere se sarà concesso il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra secondo i voti delle madri italiane, le quali, piangenti aspettano i resti dei loro cari, ed in omaggio alla gratitudine della patria verso i gloriosi eroi di nostra gente*»³²⁰. Il sottosegretario di Stato, l'onorevole Grassi, rispose che la questione era all'attenzione del Governo e che certamente essa rivestiva un carattere e un interesse generale. Tuttavia, aggiungeva, la sistemazione definitiva dei cimiteri per gli eroi caduti in guerra aveva dato e dava ancora luogo ad una serie di gravi e complessi problemi, primo tra tutti quello della traslazione delle salme nei paesi d'origine. Grassi sottolineò come il ministro dell'interno, d'accordo con quello della guerra, ambedue consapevoli dell'importanza del compito, sin dai primi giorni dell'armistizio aveva ravvisato la necessità di organizzare appositi servizi che procedessero alla sistemazione dei luoghi sacri alla memoria dei caduti e a risolvere tutti gli altri problemi inerenti. Egli ricordò come fosse stata istituita presso il ministero dell'interno una Commissione nazionale, la quale, però, per diverse difficoltà di nomina, non aveva potuto completare i suoi lavori³²¹. Grassi precisò a Boccieri che nel frattempo era stato rigorosamente accertato il

dei particolari dell'esumazione, dei segni da cui è stato effettuato il riconoscimento della salma, della persona che ha presenziato nell'interesse della famiglia del deceduto. Tale verbale sarà trasmesso al commissario civile per essere allegato al Decreto di esumazione relativo. 4°) Nel caso in cui non si possa concedere l'autorizzazione richiesta i Commissari Civili ne informeranno la persona e l'ente incaricato, facendo menzione dei motivi che vi si oppongono. IL SEGRETARIO GENERALE d'ADAMO». Cfr. COMANDO SUPREMO DEL REGIO ESERCITO = Segretariato Generale per gli Affari Civili, CIRCOLARE N° 73588, 31 luglio 1917, OGGETTO: *Esumazione delle salme sepolte in zona di guerra*, Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME.

³¹⁹ Sul punto, cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO VII. – N. 9 – 10, 1. 31 maggio 1920, 64. *Trasporto salme di civili nella ex zona di guerra* (C.P. 29 aprile 1920 n. 9598 dirette ai Sindaci).

³²⁰ Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXV* –, Vol. (VII), I^a Sessione – Discussioni – Tornata del 20 dicembre 1919, pp. 485 – 486.

³²¹ Il 25 gennaio 1921 la Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in Guerra aveva domandato al Ministero degli affari esteri se i paesi alleati ed ex-nemici avessero preso accordi circa la restituzione dei corpi alle famiglie che li reclamavano e, in caso di risposta affermativa, se le spese fossero state a carico delle famiglie o se fossero state loro accordate delle agevolazioni (cfr. copia di nota del Ministero dell'interno, in data 25 gennaio 1921, diretta al Ministero degli esteri, fascicolo 1, busta n. 130, Rappresentanza diplomatica Francia, ASD) e, nel successivo mese di giugno, Giolitti ricevette dalla

numero dei caduti, dei quali si poteva stabilire la identificazione e la possibilità di trasporto. Egli richiamò inoltre l'attenzione della Camera sul fatto che anche altri Paesi incontravano le stesse oggettive difficoltà. Grassi mise in evidenza come la Francia³²² aveva stabilito il principio generale di sospendere, in via temporanea, ogni traslazione di salme dai paesi della zona di guerra e che la stessa Inghilterra, in via invece definitiva, anche per le difficoltà di trasporto dal continente all'isola, aveva stabilito di non dare nessun permesso per la traslazione delle salme dalla zona di operazioni di guerra, ma aveva invece stabilito di onorare nel nome collettivo dello Stato inglese, sul territorio dello Stato francese, la memoria ed i resti dei caduti per la grande guerra. Il sottosegretario evidenziò dunque che l'Italia si trovava a non aver preso alcuna decisione su questo grave problema, tranne quella presa dal Ministero dell'interno di non concedere per il momento permessi di traslazione. La Commissione nazionale, che sarebbe stata convocata proprio l'indomani, e della quale facevano parte il generale Diaz

Commissione Nazionale dei rapporti e dei piani di studio orientati in tal senso (cfr. *Lettera di A. Diaz al presidente del Consiglio*, ricevuta in data 7 giugno 1921, Fondo PCM, Guerra Europea, b. n. 101 bis, fasc. Guerra Europa, ACS).

³²² Il trasporto dei corpi dei militari caduti al fronte e la loro restituzione era stato interdetto in Francia il 19 novembre del 1914. Questa misura, imposta dalla guerra, perdurò nell'immediato dopoguerra provocando incomprensione, malcontento e la mobilitazione delle famiglie in favore della restituzione gratuita dei corpi. Alcuni deputati, di cui certuni sicuramente provati dal dolore di guerra, si mobilitarono in favore delle famiglie. Il 28 aprile del 1920, quando la Francia era stata attraversata da una campagna di stampa in favore della restituzione gratuita dei corpi dei caduti, il deputato Alexandre Israël, a nome della Commissione dell'amministrazione generale, dipartimentale e comunale, indirizzò un rapporto alla Camera, inteso a favorire la restituzione delle salme dei caduti alle famiglie a spese dello Stato. Dopo 18 mesi di accese discussioni, André Maginot, ministro delle pensioni con competenza anche sul servizio delle sepolture, approvò questo progetto di legge. Al fine di accelerare il procedimento legislativo, la Commissione dell'amministrazione generale, dipartimentale e comunale si accordò con la Commissione incaricata al Senato dello studio sul progetto di legge (cfr. *Chambre des députés, séance du samedi 19 juin 1920, Journal officiel du 20 juin 1920, p. 2291*), decidendo di accelerare e rendere più spedito il processo della legge finanziaria per accelerare le operazioni. Contrariamente alla prassi parlamentare della Terza repubblica francese, i senatori si astennero dal depositare a loro volta altri progetti di leggi, a testimonianza di un certo spirito di "blocco nazionale" e di rispetto per i caduti. La scelta della legge finanziaria come misura speditiva permise di evitare la navetta parlamentare tra le due assemblee. Di conseguenza, la Commissione dell'amministrazione generale elaborò un emendamento al finanziamento dei capitoli del Ministero del lavoro (cfr. *Chambre..., cit., pp. 2290-2291*) e l'8 luglio 1920, Alexandre Israël annunciò alla Camera che era stato concluso un accordo tra la Commissione dell'amministrazione generale e la Commissione delle finanze. Quest'ultima propose di inscrivere sul capitolo di bilancio dell'anno in corso «un crédit de 10 millions pour assurer, à partir du 1^{er} décembre 1920, le transport des corps des soldats morts pour la France». L'accordo fu approvato dal Governo (cfr. *Chambre..., cit., pp. 2891-2892*) e il credito fu ratificato dai deputati nel corso della seduta del 27 luglio 1920. Il servizio di stato civile e dell'organizzazione delle sepolture militari ricevette un credito di 60 milioni (cfr. *Sénat, 2^e séance du 29 juillet 1920, Journal Officiel du 30 juillet 1920, p. 1572*). Il Senato e la Camera dei deputati approvarono la legge finanziaria che fu promulgata il 31 luglio 1920. Rubricato nelle "Disposizioni speciali" della legge finanziaria ordinaria e straordinaria, l'articolo 106 del provvedimento annunciava ufficialmente per le vedove, gli ascendenti e i discendenti, il diritto di domandare la restituzione e il trasferimento, a spese dello Stato, dei corpi dei militari e dei marinai morti per la Francia, operazione che cominciò a partire dal 1 dicembre 1920. Un decreto applicativo fu promulgato il 28 settembre 1920: per il trasferimento dei corpi erano intese le operazioni di esumazione, di messa in una bara ermetica, del trasporto collettivo dal luogo di esumazione a quello di re-inumazione e la re-inumazione stessa. Il 7 gennaio 1921 fu promulgato un nuovo decreto, riguardante le persone presenti nel corso delle operazioni funerarie relative alla restituzione dei corpi a spese dello Stato (cfr. *Décret du 7 janvier 1921, Journal officiel du 11 Janvier 1921, p. 625*). Sul punto, cfr. B. Pau-Heyriès, «La démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre», *Revue historique des armées*, 250/2008, pp. 66-76.

e i rappresentanti della Camera e del Senato, avrebbe dettato le norme generali alle quali il Governo si sarebbe ispirato per l'esecuzione di questo «*che è uno dei maggiori doveri nostri verso i gloriosi caduti*»³²³. Grassi aggiunse quindi che dalle norme che sarebbero state dettate dalla Commissione il Governo avrebbe tratto guida per l'azione da svolgere. Boccieri non si ritenne, tuttavia, né soddisfatto, né rassicurato dalle parole pronunciate dall'onorevole Grassi. Egli osservò infatti come l'Italia non potesse e non dovesse essere vincolata all'esempio francese e inglese, e che dunque non dovesse scimmiettare alcuna potenza estera. Boccieri ebbe orgogliosamente a proclamare che «*è tempo che l'Italia cominci a pensare e a fare da sé! Non si tratta di rivolgere con belle parole un pensiero ai caduti; si tratta di sapere nettamente che cosa si fa per questi caduti e se questa Commissione, come tutte le Commissioni del felicissimo Regno d'Italia, è fatta per non far niente, per menare il can per l'aia, per illudere cinquecentomila madri che piangono in attesa di rivedere i resti dei loro figlioli*»³²⁴. Boccieri insistette con vigore, chiedendo di sapere dal sottosegretario di Stato Grassi se sarebbe stato concesso o meno il trasporto gratuito dei resti mortali dei caduti e, nel ribadire la sua assoluta volontà di ottenere una risposta precisa, dichiarò che avrebbe mutato la sua interrogazione in un'interpellanza parlamentare, se non avesse ottenuto una risposta certa. Chiarì che questo era il suo desiderio, dal momento che gli erano pervenute moltissime lettere da tutte le parti d'Italia e tenne anche a precisare che egli era al corrente dell'attività svolta dalla Commissione che era stata nominata per le onoranze ai caduti, ma che intendeva sapere se le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, avessero dovuto pagare la tassa all'erario e il trasporto alle ferrovie per la restituzione delle salme. Egli sottolineò che a ciò si riduceva la sua interrogazione, ad una concreta questione di spesa e di risparmio, perché «*le povere madri che hanno perduto i figli non debbono fare debiti e andare al Monte dei pegni per poter fare trasportare le salme dei propri figli*»³²⁵. Nel giugno del 1921³²⁶, l'onorevole Rodinò di Miglione, ministro della guerra in carica, presentò il disegno di legge³²⁷ relativo al «*Trasporto delle salme dei caduti in guerra*»³²⁸, sempre

³²³ Cfr. *Atti Parlamentari*, cit., p. 485

³²⁴ Cfr. *ivi*, p. 486

³²⁵ Cfr. *ivi*, p. 486.

³²⁶ Cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati – Legislatura XXVI –, Vol. (I), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 20 giugno 1921, p. 37. Nel precedente mese di maggio dello stesso anno, il ministro dell'interno Giolitti e il collega della guerra Rodinò determinarono di revocare il divieto del trasporto delle salme dei militari nelle provincie di Brescia, Vicenza (ad eccezione del territorio del circondario di Asiago e dei comuni di Salcedo, Crosara, Conco, Valrovina, Valstagna, Cismon, Campolongo, San Nazario e Sologno), Treviso (ad eccezione del territorio dei comuni di Borso, Crespano Veneto, Possagno, Cavaso, Pederobba e tutti quelli sulla sinistra del Piave) e Venezia. Il divieto stesso era revocato nella Venezia Tridentina, ad eccezione del territorio dei distretti di Cavalese, Piera di Primiero e Cortina d'Ampezzo, mentre il divieto del trasporto di salme dei militari era mantenuto nelle provincie di Belluno, di Udine, nella Venezia Giulia, e per le salme dei militari morti in guerra sui fronti esterni e nelle colonie. Il divieto non era applicabile per il trasporto delle salme dei militari morti dopo il 4 maggio del 1919 e di quelle che erano già state tumulate e chiuse in casse di zinco in qualunque dei territori oggetto della disposizione. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE, Dispensa 20^a, 20 maggio 1921, N. 291. – *DISPOSIZIONI VARIE. – Decreto ministeriale circa il trasporto delle salme dei militari dal territorio delle operazioni di guerra.* – (Gabinetto del ministro). – 7 maggio 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 111 de 12 maggio 1921), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario*, AUSSME.

³²⁷ Il disegno di legge, di iniziativa governativa, approvato nella seduta del 6 agosto 1921, ebbe tra i proponenti anche il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno Giolitti, l'onorevole Sechi, ministro delle colonie, l'onorevole Rossi, ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Peano, ministro del tesoro, l'onorevole Bonomi, ministro dell'industria e del commercio. La relazione illustrativa e il testo di legge proposto dai proponenti fu abbinato al documento presentato invece dalla Commissione esercito e

più sollecitato dalle famiglie, che si cercò di agevolare nei loro viaggi sul territorio nazionale ed estero per rendere onore alle salme dei propri congiunti³²⁹. Il ministro

marina militare, per arrivare ad un testo condiviso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea parlamentare. Sul punto, cfr. *Legislatura XXVI, Sessione 1921-24, Incarti delle Commissioni incaricate dello studio dei Disegni di legge e delle Proposte d'iniziativa Parlamentare; Incarti dei Documenti, ecc. ecc., dal n. 160 al n. 210, vol. 1038, ASCD.*

³²⁸ Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI – Vol. (I), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 20 giugno 1921*, p. 37. Il disegno di legge fu presentato insieme a un fitto e urgente pacchetto di misure concernenti l'Amministrazione militare, tra cui anche il disegno di legge circa le «*Onoranze al soldato ignoto*» (cfr. Camera dei Deputati – Legislatura XVI, Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848 – 1943), 202. *Ministro della guerra, Rodinò di Miglione, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Giolitti, ministro del tesoro, Bonomi, " Onoranze al soldato ignoto "*, 05.08.1921, vol. 1038, pp. 601 – 611, ASCD. Il testo fu approvato nella seduta del 5 agosto 1921. Sulla genesi del provvedimento che, incardinato per la discussione parlamentare alla Camera insieme al testo relativo al trasporto gratuito delle salme, diversamente dal primo e per evidenti motivi propagandistici e di maggior risonanza sociale non conobbe una gestazione così tormentata, sebbene viaggiasse nei corridoi dell'Assemblea parlamentare sostanzialmente in parallelo con esso e ne costituisse, sotto il profilo della ricostruzione storico-amministrativa di tutta la vicenda, il suo antecedente storico più immediato e la sua stessa premessa v. *infra* nel testo. Se è vero, infatti, che nella celebrazione del Milite Ignoto si fondono la dimensione pubblica e privata del lutto, una rappresentazione carica di simbolismo volta a ricomporre il tessuto sociale della nazione lacerato dalla guerra, è altrettanto vero che il varo della legge circa il trasporto gratuito delle salme e il suo successivo decreto attuativo segnano una svolta nella storia politica e amministrativa del Paese, perché costituiscono l'architrave giuridico e amministrativo sul quale si fonda la ritrovata conciliazione dello Stato con il suo popolo. E' su questo terreno concreto della restituzione gratuita delle salme agli affetti più intimi e domestici che si gioca l'intera credibilità dello Stato stesso e l'inaugurazione di un nuovo patto sociale con i suoi governati, sulle fondamenta del quale muoverà una intensa e fiorente produzione legislativa e assistenzialistica che caratterizzerà il primo dopoguerra, per assicurare un nuovo ordine sociale.

³²⁹ Nel luglio del 1921, nelle more del varo della legge, furono accordate facilitazioni di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione dello Stato ai congiunti dei caduti in guerra che si recavano a visitarne e onorarne le tombe. Tutte le notizie inerenti alle località dove erano sepolti i militari dovevano essere richieste all' *Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra* di Padova. Nel caso in cui il militare non fosse risultato sepolto in una tomba «*esattamente identificata*», l'autorità che rilasciava i documenti di viaggio doveva preventivamente chiedere un *nulla osta* all'Ufficio centrale competente. Considerato che le concessioni erano valide per un numero determinato di viaggi da compiersi nell'anno solare, i comandi dei RR. Carabinieri dovevano prendere nota delle richieste rilasciate ed evitare che, in uno stesso anno, una medesima persona fruisse del beneficio della tariffa ridotta oltre i limiti stabiliti. Con la *circolare 621 del giornale militare* dell'anno 1920, infatti, era stata disposta l'applicazione della tariffa militare (*tariffa differenziale C*), oltre che ai congiunti del caduto, anche ai fratelli e alle sorelle dello stesso deceduto, estendendo pertanto il beneficio anche agli altri familiari del militare defunto che erano rimasti esclusi da ogni e qualsiasi riduzione di tariffa. Per effetto, pertanto, del Regio decreto – legge 16 giugno 1921, n. 931, che concedeva facilitazioni di viaggio a determinate categorie di soggetti sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dallo Stato, il Ministero della guerra emanò delle puntuali norme di applicazione per i viaggi con destinazione alle tombe dei soldati caduti in guerra. Le richieste che si riferivano a questi viaggi valevano sia per l'andata che per il ritorno ed era indicato come luogo di destinazione del viaggio di andata la stazione delle ferrovie dello Stato o il porto di mare servito dalla navigazione di Stato più vicini alla località dove il militare risultava sepolto. Per il viaggio alle tombe dei militari morti all'estero, le richieste venivano rilasciate per la stazione di confine o il porto di mare più conveniente per recarsi alla località dove la salma del militare risultava inumata. Il viaggio di ritorno doveva sempre essere per la stazione originaria di partenza del viaggio di andata. Il rilascio delle richieste per questi viaggi era subordinato alla presentazione dell'atto di morte del militare o di un documento equipollente, di un documento dal quale doveva risultare la località dove si trovava sepolto il militare, poiché la concessione si applicava solo quando la persona ammessa a fruirne aveva avuto o poteva dare una documentata notizia della località dove si trovava sepolto il caduto, e, infine, di una dichiarazione del Comune di residenza, che doveva attestare nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi dal provvedimento. All'atto del rilascio del biglietto, le stazioni o le agenzie di viaggio incaricate

sottolineò come la questione più delicata e complessa fosse quella del trasporto delle salme dai cimiteri di guerra a quelli di elezione, «*fervidamente ed insistentemente evocato dalle famiglie, desiderose di poter custodire nel proprio sepolcreto le spoglie dei loro cari [...]*». Egli avvertì che le difficoltà di ordine tecnico ed igienico che avevano impedito in un primo momento l'attuazione del provvedimento potevano dirsi ormai superate, considerato che la crisi dei trasporti aveva già attraversato la fase acuta e

apponevano il bollo «*andata*» sulle dichiarazioni presentate. Di conseguenza, non dovevano essere rilasciati biglietti a favore delle persone che presentavano dichiarazioni già altre volte bollate. La concessione poteva essere fruita anche «*separatamente*» da ciascuno dei parenti ammessi, e, qualora avessero viaggiato contemporaneamente più congiunti dello stesso defunto, la dichiarazione di parentela doveva essere sempre individuale, mentre la richiesta per il viaggio era collettiva. Non erano considerate valide per l'applicazione delle riduzioni le richieste rilasciate con una data anteriore a due mesi dal giorno del viaggio. Nei casi di abuso o tentativi di abuso commessi dai fruitori delle riduzioni, essi venivano privati del beneficio del ribasso della tariffa per un periodo di un anno, indipendentemente dai procedimenti giudiziari e dall'applicazione delle relative penalità dovute all'infrazione di legge. Nel caso, poi, di un rifiuto al pagamento dei rilievi riscontrati a debito, l'amministrazione ferroviaria e la navigazione di Stato potevano sospendere la concessione del beneficio fino all'avvenuto pagamento dei rilievi contestati stessi (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 33^a, 28 Luglio 1921, N. 403. – *TRASPORTI. – Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra. Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti. – Norme di applicazione. – 27 luglio 1921, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*). A completamento delle disposizioni contenute nella circolare 403 del luglio 1921, le facilitazioni di viaggio sulle ferrovie e linee di navigazione di Stato furono estese anche ai parenti dei caduti durante la guerra italo – turca, sia che fossero sepolti in Italia che in Libia. La nuova circolare precisava inoltre le linee di navigazione per le quali era ammesso il beneficio e stabiliva che per i viaggi sulle linee di navigazione «*esercitate per conto dello Stato*» dalle società «*Sicilia*», «*Italiana di servizi marittimi*», «*Marittima Italiana*», «*Puglia*», «*Romagnola*», «*Adria*», «*Lloyd Triestino*», «*Navigazione Toscana*», «*Esercizio navigazione F.S.*» era concessa la riduzione del 50% sul prezzo di passaggio, vitto escluso, alle persone che, ai sensi della precedente circolare, avevano titolo alla tariffa ridotta, fatte sempre salve le limitazioni stabilite dalla previgente circolare quanto al numero dei viaggi (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 4^a, 27 Gennaio 1922, N. 34. – *TRASPORTI. – Viaggi su talune linee di navigazione dei mutilati ed invalidi di guerra nonché dei parenti dei militari caduti in guerra. – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 26 gennaio 1922, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*). Nell'ottobre, poi, del 1923, le facilitazioni di viaggio a favore dei parenti dei caduti in guerra che si recavano a visitare le tombe dei propri congiunti, furono estese anche ai sudditi degli stati esteri, i quali avessero accordato sulle proprie linee una reciprocità di trattamento nei confronti di cittadini italiani che, per lo stesso pietoso scopo, si recavano in terra straniera. Per ottenere l'applicazione della concessione, gli interessati, sia residenti nel Regno che cittadini esteri, dovevano presentare alle stazioni di confine o alle stazioni dei porti di sbarco dello stato dove intendevano recarsi o transitare, indipendentemente dal passaporto prescritto, «*a) il biglietto acquistato in Patria a tariffa ridotta per il percorso iniziale; b) un certificato, rilasciato dall'autorità municipale od equipollente del luogo ove è domiciliato o risiede il viaggiatore, dal quale risulti il grado di parentela col militare defunto; c) un documento rilasciato dalla stessa autorità che indichi il luogo di inumazione del militare medesimo*». Per i viaggi in Francia, le famiglie dei militari italiani caduti in territorio transalpino potevano, inoltre, se lo preferivano, indirizzare al capo delle stazioni di frontiera di Ventimiglia, di Modane e di Vallorbe, alcuni giorni prima della loro partenza dall'Italia, una domanda di biglietto a tariffa militare, unendovi i certificati previsti dalla disposizione generale per tutti i viaggi. Per ritirare il biglietto così richiesto, dunque, al passaggio alla stazione di confine, le famiglie dovevano semplicemente presentare il biglietto ferroviario italiano. Le previsioni, tuttavia, rimasero in un primo tempo applicabili soltanto ai sudditi degli Stati francese, ungherese e bulgaro, con i Governi dei quali erano state ultimate le pratiche per la reciprocità di trattamento a favore dei cittadini italiani (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 48^a, 20 Ottobre 1923, N. 617. – *TRASPORTI. – Viaggi dei sudditi di Stati esteri che si recano in Italia o vi transitano per visitare le tombe dei loro congiunti morti in guerra e viaggi dei cittadini italiani che si recano in terra straniera o vi transitano per l'identico scopo. – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 25 ottobre 1923, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*).

che il lungo tempo che era trascorso dalla data dei decessi costituiva una garanzia dal punto di vista sanitario. Rodinò annunciò che il progetto di legge avrebbe fatto in modo che lo Stato avrebbe assunto a suo carico il trasporto delle salme dei caduti in guerra fino alla stazione ferroviaria più vicina al cimitero di destinazione, di coloro, cioè, che avevano trovato la morte per ferite o malattie riportate nelle zone di combattimento, sepolte nel territorio nazionale, nelle colonie o all'estero. Quanto però alle salme dei militari che erano caduti sui fronti esteri, si sarebbe provveduto in un secondo tempo, poiché i trasporti dall'estero erano subordinati ad accordi da stipularsi con gli altri Stati. I trasporti, da effettuarsi in base a domande prodotte dagli interessati entro un termine prestabilito ed alle quali si sarebbe dovuto dare corso secondo un certo ordine fissato in relazione a determinati criteri, avrebbero avuto luogo gratuitamente, con modalità uguali per tutti, senza alcuna differenza di gerarchia, di casta e di classe: *«all'uguaglianza del sacrificio compiuto per i più alti ideali di patria deve corrispondere un'uguaglianza di trattamento»*. I trasporti sarebbero stati effettuati collettivamente e gradualmente, in rapporto alle condizioni del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra e nelle colonie, alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione. Rispetto alle località in cui giacevano le salme, i trasporti sarebbero stati eseguiti per zone, in modo da lasciare per ultime le zone nelle quali proseguiva ancora l'operazione di sistemazione e di polizia mortuaria. Il trasferimento delle salme dalle stazioni ferroviarie di arrivo ai cimiteri di elezione sarebbe stato svolto a cura dei comuni e degli altri enti ed associazioni che avessero voluto assumerlo, ed anche dalle famiglie interessate. A carico dello Stato, oltre la necessaria vigilanza, sarebbe restato in tale caso l'onere di un contributo finanziario della spesa in ragione della distanza e della difficoltà della via sulla quale era instradata la salma. Nel caso in cui l'area di inumazione nei cimiteri di elezione non fosse stata sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni avrebbero dovuto provvedere al necessario ampliamento e, per fare fronte alle relative spese, avrebbero potuto ottenere mutui di favore. In caso di ritardo, avrebbe provveduto d'ufficio l'autorità tutoria. Rodinò sostenne che, secondo calcoli fatti con criteri di larghezza, l'onere finanziario che lo Stato avrebbe dovuto assumere non sarebbe stato rilevante: *«Prendendo per base, infatti, una media di 110 mila salme, delle quali 100 mila³³⁰ dovrebbero essere trasportate dalla zona di guerra (per semplicità di calcolo vengono comprese in tale cifra le poche salme giacenti nelle colonie) e 10 mila da una provincia all'altra del Regno (queste ultime sarebbero, in definitiva, le salme dei militari deceduti in ospedali territoriali) la spesa ascenderebbe a 90 milioni. Tale somma però è apparente, perché in essa è calcolata anche la spesa di trasporto ferroviario – ammontante approssimativamente a lire 54,727,000 – la quale, come è evidente, non è effettiva, giacché lo Stato provvederebbe al trasporto con i suoi stessi mezzi: le ferrovie. Né è a dire che si tratti di un lucro cessante per l'Erario, giacché, se non si concedesse il trasporto gratuito, la maggioranza delle famiglie dovrebbe rinunciare ad appagare il pietoso desiderio. La spesa, poi, verrebbe ripartita in 4 o 5 esercizi, perché solo in 4 o 5 anni potrebbe essere ultimato il trasporto delle salme, date le esigenze attinenti*

³³⁰ In effetti, l'Ufficio Centrale per la Cura ed Onoranze delle salme dei soldati caduti in guerra aveva progettato di restituire a spese dello Stato circa 100.000 corpi. Al 31 ottobre 1926, le autorità militari italiane avevano esumato 272.817 corpi, di cui 27.497, circa il 10%, furono restituite ai loro familiari. Cfr. Direzione generale dei servizi logistici del Ministero della guerra, *Alcune cifre nel R. esercito, 1931, Appendice, Dati sulla guerra mondiale 1915-1918*, pp. 219-221, Fondo H-5, S.M.R.E – CLASSIFICATO RR., b. 25, fasc. Cifre 1^a guerra mondiale, AUSSME.

*all'ordinamento, non ancora compiuto, dei cimiteri di guerra e le esigenze del traffico ferroviario, che non consentirebbero il movimento globale, in breve spazio di tempo, di un ingente numero di salme»³³¹. Nell'agosto del 1921 si aprì la discussione generale alla Camera dei deputati sul disegno di legge³³². Non essendo presenti in aula gli onorevoli Ungaro, Vittorio, Persico e Casertano, il vicepresidente della Camera, Pietravalle, cui competeva la presidenza di turno della tornata, stava per dichiarare già chiusa la discussione generale, per procedere alla successiva discussione degli ordini del giorno, quando l'onorevole Greco chiese la parola per proporre una mozione d'ordine. Greco disse che il disegno di legge per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra all'attenzione dell'Assemblea rispondeva davvero ad un sentimento di doverosa pietà e di doveroso onore, e chiese agli onorevoli colleghi che il disegno di legge fosse votato per acclamazione. Egli precisò di comprendere tutte le apprensioni che avevano animato i presentatori degli emendamenti al disegno di legge e sostenne di ritenere il testo presentato in aula un puro esperimento, tale da poter essere sempre integrato da altre disposizioni che tenessero conto di ogni legittimo desiderio espresso sulla materia in discussione. Egli concluse il suo intervento pregando la Camera di votare il disegno di legge così com'era stato formulato, salvo voler ripresentare in seguito, come proposta di legge, quegli emendamenti che si sarebbero resi necessari dalle circostanze e dei quali l'Assemblea parlamentare non poteva non tener conto. L'onorevole De Vito si associò alla mozione di Greco e il presidente Pietravalle ebbe dunque a comunicare che anche l'onorevole Galeno aveva presentato due ordini del giorno, il primo dei quali, che portava le firme anche degli onorevoli Corsi, Florian, Agnini, Monici, Noseda, Garibotti, Fabbri, Zanzi e Ventavoli, era così articolato: «*Il provvedimento è esteso al trasporto dei militari deceduti per malattia e sepolti nei cimiteri situati nel territorio già dichiarato zona di guerra*». Il secondo ordine del giorno, invece, che recava anch'esso le firme degli onorevoli Florian, Zanzi, Corsi, Ventavoli, Monici, Noseda, Garibotti, Fabbri e Agnini, così recitava: «*La Camera invita il Governo a stabilire per decreto l'esonero delle tasse erariali e comunali pei trasporti delle salme di non militari decessi in causa della guerra e sepolti nelle terre già invase*»³³³. Su richiesta del presidente Pietravalle, l'onorevole Galeno disse di voler mantenere i due ordini del giorno presentati ed ebbe facoltà di svolgerli pubblicamente in aula. Galeno sottolineò come la legge intendeva certamente provvedere con senso di pietà ai morti e alle vittime della guerra, ma segnalò che la legge stessa aveva dimenticato una larga parte di quei caduti, tutti cioè quei militari morti per ferite a causa della guerra, o per malattie contratte nel territorio dichiarato zona di guerra, sebbene il territorio stesso non fosse stato invaso. Di conseguenza, Galeno dichiarò che il disegno di legge dovesse essere così integrato: «*Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nei cimiteri situati nel territorio già dichiarato zona di guerra*»³³⁴. Secondo Galeno, infatti, si trattava di completare e integrare il pensiero dei proponenti della legge e, soprattutto, rispondere ad un doveroso trattamento di equità verso i caduti stessi. Galeno incalzò ancora e osservò come tutti gli individui che pur non appartenendo al*

³³¹ Cfr. Camera dei Deputati, Stampato N. 203, *Disegno di Legge presentato dal ministro della guerra (Rodinò), "Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra"*, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXVI – Sessione 1921 – Seduta del 20 giugno 1921 – Documenti – Disegni di legge e relazioni, vol. 1038, pp. 636-639, ASCD.

³³² Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI – Vol. (II), 1ª Sessione – Discussioni – 1ª Tornata del 6 agosto 1921*, pp. 1476-1483.

³³³ Cfr. *ivi*, pp. 1476-1477.

³³⁴ Cfr. *ivi*, p. 1477.

Regio esercito, ma essendo comunque alle dipendenze del Genio militare o di quello civile, o, ancora, che trovandosi nei luoghi invasi senza possibilità di allontanamento alcuno o che, essendo forzatamente rimasti in quei territori e a causa della guerra o per inanizione erano morti, dovevano essere anch'essi considerati nel testo della legge alla stregua degli altri caduti, ovvero, nel caso in cui non si fosse voluto considerarli tali e non trattarli dunque come i militari di cui si discuteva in conformità al disegno di legge in discussione, si sarebbe almeno dovuto, secondo Galeno, concedere alle famiglie di questi caduti il condono delle tasse comunali ed erariali, che erano indispensabili per il trasporto delle salme, poiché egli non riteneva giusto che una famiglia, la quale aveva già avuto la sventura di avere un congiunto nel territorio invaso, nel momento della guerra, e che a causa delle speciali condizioni create e imposte dalla guerra stessa, una volta morto il congiunto, avesse anche a subire di necessità, a maggior ragione quando non potesse finanziariamente sostenerlo, il gravame delle spese per trasferire nel proprio paese la salma del proprio caro. Questo, secondo Galeno, era dunque il principio fondamentale sul quale si basava il suo secondo ordine del giorno, che sperava venisse accettato dal Governo, anche perché non comportava alcun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato; «*Il ministro della guerra*», concluse Galeno, «*non deve chiedere nulla al ministro del tesoro*»³³⁵. Chiese poi di parlare l'onorevole Garibotti, il quale dichiarò come dovesse a suo parere accogliersi la proposta di votare per acclamazione il disegno di legge. Egli tuttavia esortò il ministro della guerra a dare chiarimenti e assicurazioni circa le operazioni di disfacimento dei cimiteri militari creati nelle zone di operazioni. Garibotti evidenziò che per liberare queste zone, quando esse vennero ripopolate, il Governo ritenne necessario affidare a una o più ditte le operazioni di esumazione delle salme e del loro trasporto nei cimiteri comunali o in quelli espressamente creati in località più adatte. Egli rilevò come chi avesse poi assunto tale onere, avesse in seguito ceduto, e con profitto, «*l'esecuzione delle pietose operazioni a subappaltatori e cottimisti, che non ebbero i riguardi e le cure necessarie per la conservazione dei segni e dei modi di indicazione delle care salme già a notizia delle famiglie*». Accadde perciò, aggiunse Garibotti, «*che alcune famiglie le quali vollero ricuperare e trasportare le salme dei loro cari, oltre a non trovare più l'originario cimitero, non furono in grado di compiere il riconoscimento delle salme esumate e trasportate nei nuovi cimiteri*»³³⁶. Garibotti mise in luce il fatto che esistevano ancora cimiteri militari da disfare e chiuse il suo intervento pregando il ministro della guerra di assumere il concreto impegno, affinché i deplorati inconvenienti da lui riferiti non avessero più a ripetersi. Prese dunque la parola l'onorevole Lissia, il quale rappresentò a Galeno che la Commissione per l'esercito e la marina avevano ampiamente discusso la questione da lui sollevata. La Commissione, infatti, riferì Lissia, era propensa a respingere il concetto del trasporto delle salme, perché riteneva più degno che i caduti fossero mantenuti nel luogo in cui si trovavano, nelle loro originarie sepolture. Poi però, aggiunse Lissia, la Commissione stessa fu costretta a cedere al pensiero di rendere omaggio al pietoso desiderio delle tante famiglie che insistevano per riavere le spoglie dei loro cari e accolse il principio di restringere il trasporto delle salme ai veri caduti di guerra, esclusi cioè i morti per malattia³³⁷. Questa restrizione e limitazione, dichiarò Lissia, era stata determinata non

³³⁵ *Ibidem*

³³⁶ *Ibidem*

³³⁷ Le affermazioni dell'onorevole Lissia in aula non trovano tuttavia riscontro dall'esame oggettivo delle carte d'archivio, nelle quali è chiaramente riportato che: «*la Commissione reputa necessario modificare l'articolo 1 perché vengano compresi tutti coloro che morirono sia sul campo di battaglia, sia in seguito a*

solo dalla necessità di contenere la spesa in limiti equi, ma anche e soprattutto dalla considerazione che i morti in combattimento, di cui in gran parte i nomi erano sconosciuti, meritavano secondo la Commissione per l'esercito e la marina uno speciale riguardo. Lissia rimarcò come i morti nelle retrovie, invece, fossero tutti noti e che avevano trovato una sepoltura più o meno degna, ma sempre acconcia, ed ebbe ad aggiungere: «essi sono tanto numerosi che verrebbero ad assorbire quasi completamente il fondo stanziato, ove si dovesse consentire il loro trasporto gratuito»³³⁸. Per queste considerazioni, precisò Lissia, la Commissione per l'esercito e la marina aveva limitato i provvedimenti ai combattenti caduti con le armi in pugno e pregò Galeno di non insistere nel voler estendere la portata del disegno di legge, addossando all'erario un onere eccessivo e, soprattutto, aggiunse Lissia, di non snaturare il criterio che informava il provvedimento, un criterio di puro omaggio a coloro che avevano affrontato la morte sul campo di battaglia e che per le vicende del conflitto non erano riuscite ad ottenere una sepoltura degna del loro sacrificio. Ebbe la facoltà di parlare l'onorevole Flor, il quale dichiarò di approvare il disegno di legge, ma ebbe anche la premura di indicare al ministro della guerra la necessità di un doveroso atto di pietà verso i morti che dai confini e dalla zona di guerra non potevano essere trasportati. Flor illustrò come nella Venezia Tridentina esisteva una vera moltitudine di cimiteri, dei quali si riservava di presentare l'elenco al ministro della guerra, che lasciavano tutti a desiderare, e precisamente in quella zona dove era stato maggiore il concorso «dei forestieri, che restano meravigliati dell'abbandono in cui l'Italia civile lascia i cimiteri»³³⁹. Flor ricordò come oltre i caduti italiani vi fossero anche quelli del nemico, verso i quali rivendicava il dovere di avere il medesimo sentimento di pietà e di doverli dunque mantenere decorosamente, richiamando il ministro della guerra competente a provvedere per una maggior cura di questi cimiteri. Sopraggiunse nel frattempo in aula anche l'onorevole Persico, assente durante la prima parte del dibattito parlamentare, al quale il presidente Pietravalle concesse la facoltà di parlare in relazione ad un articolo aggiuntivo al testo di legge, da lui presentato e sottoscritto anche dagli onorevoli Colonna di Cesarò, Pezzullo, Pietravalle stesso, Amatucci, Guarino-Anella, De Bellis, Finocchiaro-Aprile Andrea, Ducos e Galfo-Ruta: «Lo Stato rimborserà alle famiglie che ne facciano richiesta, le spese effettivamente erogate per il trasporto delle salme dei caduti in guerra, fino all'entrata in vigore della presente legge, quando esse dimostrino, nei modi che saranno fissati dal regolamento, il sacrificio economico sopportato»³⁴⁰. Persico si associò alla proposta dell'onorevole Greco, affinché il disegno di legge fosse approvato per acclamazione, e ritenne opportuno dare luogo alla esplicazione del suo articolo aggiuntivo. Egli dichiarò che lo scopo di questo articolo era assai semplice e che, in precedenza, ne aveva redatto una prima stesura, che al ministro della guerra era sembrata troppo larga e troppo onerosa per le casse dello Stato, e poi di aver messo

ferite riportate combattendo [...] e propone perciò che il comma 1° venga così modificato: «Lo Stato assume a suo carico, su richiesta delle famiglie, il trasporto di tutti i militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale», senza alcun esplicito riferimento a quanti dunque perirono per malattia negli ospedali territoriali e di riserva. Cfr. Camera dei Deputati Stampato 203-A – Relazione della Commissione Esercito e Marina Militare sul disegno di legge "Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra", Atti Parlamentari, Legislatura XXVI – Sessione 1921 – Seduta del 29 luglio 1921 – Documenti – Disegni di legge e relazioni, vol. 1038, pp. 630 ss, ASCD.

³³⁸ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 1478.

³³⁹ *Ibidem*

³⁴⁰ *Ibidem*

mano ad una seconda redazione, più restrittiva in termini di spesa economica, per la quale si limitava il rimborso alle famiglie che ne avessero fatto richiesta, solo quando esse avessero dimostrato, nei modi indicati dal regolamento, il sacrificio economico realmente sopportato. Persico aggiunse che in ragione della finalità etica della legge, nella cui relazione si precisava che non si intendeva fare distinzioni di casta o di condizione sociale di fronte al sacrificio compiuto per la patria, egli non riusciva a comprendere come i ministri del tesoro e della guerra potessero porre ostacoli ad una richiesta che egli dichiarava essere assolutamente equa. Persico mise in evidenza il fatto che molte famiglie avevano fatto notevoli sacrifici, specialmente quelle appartenenti alla piccola borghesia, e che non riteneva affatto giusto che queste poche persone, le quali forse supponevano che il disegno di legge sarebbe stato approvato e che non avevano inteso attendere oltre, facendo pervenire le salme dei loro cari nel territorio dove vivevano obbedendo ad incoercibili esigenze del cuore, dovessero vedere ora negato il rimborso delle spese che avevano già sostenuto³⁴¹. Intervenne nuovamente l'onorevole Greco, il quale rilevò non senza un malcelato senso di insofferenza come la discussione stesse prendendo una piega penosa ed oziosa. Egli osservò che a suo parere il concetto dell'onorevole Persico era antidemocratico, perché «*il sentimento di pietà è uguale per tutti, ma l'emendamento che porterebbe ad un rimborso pecuniario costituirebbe un privilegio e non mi pare il caso di insistervi*»³⁴². Chiese la parola l'onorevole Casalini, reclamando la possibilità di fare un'osservazione riguardo al disegno di legge suggeritagli da alcuni casi pietosi di cui era venuto a conoscenza. Casalini osservò che il trasporto delle salme a carico dello Stato costituiva una grave differenza di classe, poiché la spesa di trasporto era secondo il suo giudizio la parte minima occorrente per questo atto di pietà. Invece, secondo l'onorevole Casalini, la spesa maggiore era in verità costituita dal confezionamento dei resti mortali dei caduti e anche dalla spesa sostenuta dalla famiglia che si sarebbe dovuta recare sul posto dove era avvenuta la morte. Casalini sottolineò dunque come le persone delle famiglie più agiate avessero certamente la possibilità di realizzare le disposizioni contenute nella legge, mentre le famiglie di condizioni economiche più modeste si trovavano di fatto nell'assoluta impossibilità di farlo. Il sentimento e gli affetti, dunque, sarebbero stati ancora una volta legati alle condizioni economiche in cui versavano le rispettive famiglie. Chiese quindi di sapere in quale modo il Governo intendesse provvedere, affinché questa ingiustizia non avvenisse. Casalini dichiarò, infatti, che gli era stato riferito il caso di persone che avevano perduto un loro caro in guerra e che non avevano potuto ottenere, per circostanze molto particolari, neppure la pensione o l'indennità loro dovuta. Domandò dunque se queste persone potessero almeno avere la facilitazione di riavere senza spese la salma del proprio caduto, per custodirla nel cimitero del proprio paese. Il presidente Pietravalle, a seguito dell'osservazione di Casalini, diede la parola all'onorevole Gasparotto, neoministro della guerra. Gasparotto ribadì che la legge aveva un mero carattere sperimentale, e che costituiva anzi «*un pietoso accorato esperimento, e noi non possiamo fin d'ora prevedere le molte difficoltà cui andremo incontro*»³⁴³. Gasparotto confermò il principio ispiratore della legge: rendere omaggio alle salme dei caduti senza distinzione della ragione della morte, sia verso coloro che erano caduti combattendo sul campo di battaglia, sia verso coloro che erano morti estenuati dalle fatiche della guerra negli ospedali. Gasparotto tuttavia riteneva che in primo luogo le provvidenze dello

³⁴¹ *Ibidem*

³⁴² Cfr. *ivi*, p. 1479.

³⁴³ *Ibidem*

Stato dovessero essere destinate a coloro che avevano incontrato la morte sulle lunghe linee del fronte e le cui salme erano raccolte nei cimiteri militari. Questo, secondo Gasparotto, rivolgendosi a Casalini, era lo spirito più vero della legge, che rappresentava soprattutto un omaggio alle salme dei poveri. Gasparotto aggiunse che con questo provvedimento il Governo non intendeva dare luogo a trasporti isolati delle salme, bensì al trasporto cumulativo delle stesse, come indicato dall'articolo 2 del testo presentato all'esame dell'Assemblea parlamentare. Il ministro osservò che il Governo poteva inchinarsi di fronte al disperato amore di una madre che reclamava la salma dell'unico figlio disperso lontano, «*ma lo Stato non può purtroppo tener dietro a tutti questi casi isolati, profondamente rispettabili, ma che metterebbero l'Amministrazione statale in grave difficoltà*»³⁴⁴. La legge, proseguì Gasparotto, voleva assicurare al grande numero, al popolo, «*il ritorno delle salme che hanno trovato sepoltura nei cimiteri soprattutto militari. Quindi ai morti combattenti per la Patria per ferite, ovunque essi siano morti, anche nei campi di prigionia, deve essere data la precedenza*»³⁴⁵. Gasparotto tuttavia ebbe a dichiarare che si sarebbe arreso dinanzi ad un emendamento diretto ad estendere il provvedimento a quei morti per malattia, che avevano trovato sepoltura nei cimiteri in gran parte militari, ma anche civili, nel territorio che era stato già zona di guerra, perché questi caduti rientravano nello spirito della legge, che intendeva rivolgersi a quelle salme che avevano trovato in un certo numero, più o meno grande, una sepoltura, senza fare dunque ricorso ad una ricerca delle migliaia di dispersi nei diversi ospedali dell'Italia e all'estero. Di fronte alla presentazione dell'emendamento proposto da Galeno, se accolto dalla Commissione stessa, Gasparotto e l'intero Governo avrebbero dunque ceduto sul punto. Egli pregò invece l'onorevole Persico di non insistere nel suo articolo aggiuntivo, sia perché veniva ad innestare il principio della retroattività della legge, precedente sempre pericoloso come Gasparotto ebbe a rimarcare, sia perché rendeva omaggio a casi particolarissimi, dei quali, secondo Gasparotto, il Parlamento non doveva preoccuparsi, sia perché, infine, la sua proposta infirmava soprattutto il principio del trasporto cumulativo delle salme e dell'omaggio prevalentemente reso alle salme della povera gente. Gasparotto invitò dunque l'Assemblea a votare il disegno di legge così come era stato presentato, salvo piegarsi, lo ribadì ancora una volta, di fronte all'emendamento Galeno se accettato dalla Commissione, e confermò che lo Stato italiano, più che il Governo «*s'inchina al disperato amore di queste madri, che credono, nel riavere la salma, di trovare ancora qualche cosa, anche di umano, del figlio perduto, mentre noi non faremo ostacolo a nessuna domanda che nei limiti di legge ci venga presentata, esprimiamo anche la speranza che vi siano in Italia madri dal fortissimo cuore, che sappiano rispettare la superba poesia, che l'eroe dorma sul campo stesso della sua gloria!*»³⁴⁶. Gasparotto replicò anche all'osservazione dell'onorevole Garibotti circa lo stato dei cimiteri di guerra e riferì di aver segnalato gli inconvenienti al Governo e come fosse già stato costituito uno speciale Ufficio per riordinare tutti i cimiteri di guerra in Italia. Alle osservazioni dell'onorevole Flor, il ministro della guerra invece rispose che «*come il nemico più di una volta ha dato degna sepoltura ai nostri morti, tanto è vero che nell'estrema dolina del fronte italiano di Cemarie, le stesse croci segnalano il cadavere italiano come quello austriaco, anche i morti in campo nemico avranno largo onore da parte dello Stato italiano*»³⁴⁷. Il presidente Pietravalle chiese dunque

³⁴⁴ *Ibidem*

³⁴⁵ *Ibidem*

³⁴⁶ Cfr. *ivi*, p. 1480.

³⁴⁷ *Ibidem*.

all'onorevole Galeno se intendesse mantenere o meno il suo primo ordine del giorno, del quale diede nuovamente lettura: «*Il provvedimento è esteso al trasporto dei militari deceduti per malattia e sepolti nei cimiteri situati nel territorio già dichiarato zona di guerra*». Galeno, nel ritirare il secondo ordine del giorno, dichiarò di mantenere il primo come emendamento aggiuntivo che la Commissione, a nome dell'onorevole Corazzin, relatore del provvedimento, accolse in via formale e sostanziale. Coerentemente alle dichiarazioni fatte, Gasparotto, a nome dell'intera compagine di governo, dichiarò di accogliere nel testo di legge l'emendamento Galeno. Il presidente Pietravalle diede dunque lettura del primo articolo del disegno di legge: «*Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale. I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati*»³⁴⁸. Sul primo articolo del provvedimento chiese la parola l'onorevole Caetani, per rivolgere una viva raccomandazione al ministro degli affari esteri, del quale lamentò l'assenza in aula, affinché l'esecuzione degli accordi con gli altri Stati venisse accelerata. Fu ancora lo stesso Gasparotto, anche a nome del ministro assente e di tutto il Governo, a rassicurare in tal senso l'onorevole Caetani. Intervenne l'onorevole Braschi, il quale aveva presentato all'articolo di legge in discussione il seguente emendamento: «*Dopo le parole: guerra mondiale, aggiungere: o in prigionia di guerra*»³⁴⁹. Braschi osservò infatti come il primo articolo della legge concedeva il trasporto a carico dello Stato anche ai morti in prigionia per ferite, e che il suo emendamento intendeva estendere a *tutti* i morti in prigionia le provvidenze stesse erogate dallo Stato. A Braschi pareva dunque che potesse sorgere il dubbio circa la possibilità di una più conveniente e più onorata sepoltura per coloro che morirono sul campo, rispetto a quei prigionieri le cui salme erano rimaste abbandonate all'estero, senza che nessuno se ne curasse. Insistette dunque nel suo emendamento, perché fosse riconosciuto ai morti in prigionia il diritto di «*essere tolti all'abbandono in cui si trovano ed essere trasportati in Italia*»³⁵⁰. L'onorevole Carusi dichiarò di associarsi completamente all'emendamento presentato dall'onorevole Braschi, poiché riteneva che attraverso il trasporto gratuito delle salme di tutti i morti indistintamente, per qualsiasi motivo in prigionia, «*si possa rompere la triste leggenda che si è creata sul fatto dei prigionieri senza alcuna sentenza, perché io che ho potuto vivere tutte le sofferenze più morali che materiali penso che quelli che sono morti lentamente di fame hanno gli identici diritti di quelli che sono morti per ferite*»³⁵¹. Il ministro della guerra Gasparotto chiese di nuovo la parola. Egli affermò come l'argomento fosse di una delicatezza estrema e aggiunse che i morti in prigionia ammontavano a 90 mila caduti, secondo le stime del Governo. Insistette sul fatto che la legge aveva carattere sperimentale e che il testo in discussione in aula si concentrava sui morti nei campi di battaglia. Invitò pertanto l'onorevole Carusi ad accontentarsi, almeno per il momento, del provvedimento presentato all'Assemblea. Sarebbe giunto il momento in cui, secondo Gasparotto, altre voci pietose avrebbero presentato un altro disegno di legge orientato in tal senso. Chiese dunque a Braschi di ritirare il suo emendamento e che la legge fosse votata secondo l'articolato proposto. Braschi non oppose obiezioni e ritirò formalmente l'emendamento presentato. Rimase dunque fermo il testo in discussione presentato dalla Commissione e, con l'emendamento Galeno-

³⁴⁸ *Ibidem*

³⁴⁹ Cfr. *ivi*, p. 1481.

³⁵⁰ *Ibidem*

³⁵¹ *Ibidem*

Commissione, che estendeva il diritto al trasporto per quei militari deceduti anche per malattia, ma sepolti nei cimiteri del territorio che era già stato dichiarato zona di guerra, le modifiche al testo erano da considerarsi esaurite. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Persico non fu infatti accolto, né dal Governo, né dalla Commissione, e dunque non venne approvato. Il presidente Pietravalle dichiarò che si passasse all'approvazione del testo di legge, articolo per articolo³⁵², presentato dal Governo. In primo luogo fu approvato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Galeno, che estendeva il provvedimento al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti in territorio, già dichiarato zona di guerra³⁵³. Fu stabilito che i trasporti sarebbero stati effettuati collettivamente e gradualmente, in rapporto alle condizioni del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra e nelle colonie, alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione³⁵⁴. Nel caso in cui l'area di inumazione nei cimiteri comunali non fosse stata sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni avrebbero dovuto procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti, avrebbero potuto ottenere la concessione di un mutuo di favore³⁵⁵ e, nei casi di ritardo, avrebbe provveduto d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa³⁵⁶. L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra era esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa, mentre le esumazioni e le inumazioni erano esenti da ogni tassa comunale³⁵⁷. Per il trasporto, le esumazioni delle salme dei caduti potevano essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre, dove non ostassero particolari ragioni di ordine igienico³⁵⁸. Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita dello stesso potevano essere presentate, per il tramite delle Prefetture, dagli ascendenti, dai discendenti, dalle vedove, dai fratelli e dalle sorelle dei caduti della cui salma si chiedeva il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del Regio decreto in cui sarebbe stata fissata la data nella quale sarebbero iniziati i trasporti gratuiti, stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai comuni per le spese sostenute relative. Il Ministero della guerra avrebbe provveduto ai vari servizi per il trasporto delle salme e lo stesso servizio dei trasporti sarebbe stato regolato, con norme da stabilirsi anch'esse con Regio decreto, su proposta del ministro della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri³⁵⁹. Per l'esecuzione della legge era autorizzata l'assegnazione straordinaria di 90 milioni di lire. La somma, con decreto del ministro del tesoro, sarebbe stata iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 e per gli anni successivi, in relazione

³⁵² L'art. 55 dello Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 10 marzo 1848, o *Statuto Albertino*, nel disciplinare le disposizioni comuni alle due Camere, già disponeva che le discussioni sulle proposte di legge all'esame delle Assemblee parlamentari venissero effettuate articolo per articolo.

³⁵³ Cfr. *ivi*, art. 1, p. 1482.

³⁵⁴ Cfr. *ivi*, art. 2, p. 1482.

³⁵⁵ Cfr. Legge 25 giugno 1911, n. 586; Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

³⁵⁶ Cfr. *Atti Parlamentari*, cit., art. 3, p. 1482.

³⁵⁷ Cfr. *ivi*, art. 4, p. 1482.

³⁵⁸ Cfr. *ivi*, art. 5, p. 1482.

³⁵⁹ Cfr. *ivi*, artt. 6-8, p. 1482.

ai bisogni presumibili per ogni esercizio finanziario³⁶⁰. Il disegno di legge sarebbe stato poi votato a scrutinio segreto³⁶¹.

3.4 Regolamentazione e prassi amministrativa della restituzione

Nel gennaio del 1922 fu finalmente approvato il regolamento attuativo per il trasporto gratuito delle salme, pubblicato nel febbraio successivo dello stesso anno³⁶². Firmato d'intesa tra il ministro della guerra, dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri, lo Stato assumeva a suo carico, su richiesta delle famiglie, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che erano deceduti, per ferite, in conseguenza della guerra mondiale. Il provvedimento era esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio dichiarato già zona di guerra. Il trasporto aveva luogo soltanto per i cimiteri del Regno e, per quanto atteneva ai trasporti dall'estero, essi erano dunque subordinati agli accordi da convenirsi con gli altri Stati. La concessione del trasporto gratuito comprendeva l'esumazione della salma; la chiusura in una cassa speciale impermeabile o in altra di legno, se la salma era già chiusa in una cassa di zinco; il trasferimento alla stazione di carico od al punto di imbarco; il trasporto per ferrovia, per via mare o con altri mezzi fino alla stazione ferroviaria, o allo scalo marittimo o lacuale più vicino al cimitero di destinazione delle salme. La direzione del servizio di trasporto dei feretri era affidata alla Direzione centrale del servizio sanitario militare del Ministero della guerra. Essa vi avrebbe provveduto, presi gli opportuni accordi con il Ministero dell'interno e sentita,

³⁶⁰ Cfr. *ivi*, art. 9, p. 1482.

³⁶¹ Le operazioni di recupero vennero formalizzate con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia della legge n. 1074 dell'11 agosto 1921 (v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 39^a, 26 agosto 1921, N. 453. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – Legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. – (Direzione centrale del servizio sanitario militare). – 11 agosto 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 197, del 20 agosto 1921), AUSSME), resa operativa però solo con il Regio decreto n. 30 del 19 gennaio 1922, che approvò il regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, e il Regio decreto n. 31 del 19 gennaio 1922, che procedeva alla sistemazione contabile per tale operazione. Il Regio decreto n. 507 del 4 marzo 1923, infine, disponeva il trasporto, a carico dello Stato, delle salme stesse. Cfr. *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943)*, 203.203. *Ministro della guerra, Rodinò di Miglione, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Giolitti, ministro della marina, Sechi, ministro delle colonie, Rossi, ministro dei lavori pubblici, Peano, ministro del tesoro, Bonomi, ministro dell'industria e del commercio, Alessio. "Trasporto delle salme dei caduti in guerra"*, vol. 1038, pp. 613-655, ASCD. A seguito del varo della legge n. 1074 dell'11 agosto 1921, nel marzo del 1923 fu stabilito che i trasporti, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra, avrebbero avuto inizio il 10 aprile dello stesso anno e sarebbero stati eseguiti gradualmente, per zone e collettivamente. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 16^a, 30 Marzo 1923, N. 165. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – R. decreto n. 507, che fissa la data d'inizio del trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, di cui alla legge 11 agosto 1921 n. 1074. – (Direzione centrale del servizio sanitario militare). – 4 marzo 1923. – (Gazzetta ufficiale n. 66, del 20 marzo 1923), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME.

³⁶² Cfr. REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 30 che approva il regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 febbraio 1922, n. 33(v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 6^a, 9 Febbraio 1922, N. 55. – 19 gennaio 1922. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – R. decreto n. 30, che approva il regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra; 56. – 19 gennaio 1922. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – R. decreto n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME).

ove fosse occorso, la Commissione nazionale per la cura e le onoranze dei caduti in guerra, per il tramite della propria divisione amministrativa, debitamente integrata, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure a carattere avventizio. La vigilanza tecnico-sanitaria sull'andamento del servizio era anch'essa esercitata tra i due ministeri competenti, della guerra e dell'interno³⁶³. Al Ministero della guerra erano attribuite ovviamente le maggiori competenze e responsabilità. Esso doveva provvedere al servizio di trasporto delle salme sepolte nel già territorio di guerra della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina, delle provincie di Udine, Belluno, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Verona e parte di quelle di Bergamo, Brescia e Mantova, grazie all'opera dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra, con sede a Udine, istituito con il decreto ministeriale del 10 marzo 1920. Presso lo stesso Ufficio, poteva essere istituita un'apposita sezione, con del personale che sarebbe stato stabilito dal Ministero della guerra, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione alle necessità contingenti, fatto sempre salvo il principio dell'esclusione di qualsiasi assunzione di nuovo personale, anche avventizio. Il Ministero della guerra doveva poi provvedere al servizio del trasporto delle salme sepolte nel restante territorio del Regno, per il tramite della collaborazione dei comuni, e direttamente al servizio di trasporto delle salme sepolte all'estero e nelle colonie, avvalendosi di quegli organi e di quei mezzi che secondo le circostanze sarebbero stati riconosciuti necessari, fermo restando gli accordi preventivi che dovevano essere presi con i Governi esteri e con il Ministero delle colonie³⁶⁴. La concessione del trasporto gratuito delle salme spettava ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti; discendenti; vedove; fratelli e sorelle. Le domande relative dovevano essere presentate nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento³⁶⁵. Per le salme che sarebbero state identificate dopo quella data, il termine di sei mesi sarebbe decorso dalla data della comunicazione dell'avvenuta identificazione. Le domande dovevano essere redatte su stampati conformi all'allegato accluso al regolamento, fornite gratuitamente dai comuni e corredate da un estratto in carta libera dell'atto di morte del caduto, dal quale doveva risultare chiaramente che il decesso era avvenuto in seguito a ferite o a malattia, nonché, ove fosse stato il caso, dalla dichiarazione di rinuncia alla priorità circa la restituzione della salma³⁶⁶. I sindaci dei comuni di residenza delle famiglie che presentavano la richiesta di restituzione, dovevano accertare l'identità del richiedente, la sua relazione di parentela con il caduto e il suo diritto di priorità alla restituzione della salma. Essi dovevano rilasciare una dichiarazione attestante che la salma poteva essere ricevuta nel cimitero del proprio comune, se era quello nel quale era stato chiesto il trasferimento, e trasmettevano poi in piego raccomandato la domanda di richiesta al prefetto della Provincia di cui il comune

³⁶³ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 1-3.

³⁶⁴ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 4.

³⁶⁵ Il termine utile per la presentazione delle domande fu poi prorogato sino al 31 dicembre 1922: «*Si informano i Sindaci della Provincia e gli interessati che il termine utile per le istanze per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra è stato prorogato al 31 dicembre corrente anno. Gli stampati per le istanze vengono forniti dalla Prefettura su richiesta dei signori Sindaci. Il Prefetto - LUALDI*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX. – N. 21-22, 1-30 Novembre 1922, 138. *Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (C.P. 29 ottobre 1922 n. 4547 diretta ai Sindaci)*, p. 254.

³⁶⁶ La rinuncia alla priorità doveva risultare da una dichiarazione scritta redatta dalla persona cui spettava la priorità, della quale il sindaco doveva accertarne debitamente l'autenticità. Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., Allegato n. 1, nota n. 4.

faceva parte, che doveva accusarne ricevuta. Qualora la salma fosse stata trasferita nel cimitero di un comune diverso da quello in cui risiedeva il richiedente, il sindaco al quale era stata presentata la domanda la inviava, previa l'esplicazione degli accertamenti di sua diretta competenza, al sindaco del comune che avrebbe ricevuto la salma, al quale pertanto spettava il rilascio della dichiarazione che la salma poteva essere ricevuta nel proprio comune e la stessa trasmissione al prefetto o al commissario generale civile della propria Provincia, che accusava poi ricevuta al sindaco al quale la domanda era stata in origine presentata³⁶⁷. Per i trasporti dal già territorio di guerra, i prefetti e i commissari generali civili nel cui territorio di giurisdizione si trovava la salma, una volta ricevuta la domanda, emettevano, in esenzione di tassa di bollo o di concessione governativa, il decreto di autorizzazione al trasporto³⁶⁸ e trasmettevano poi il decreto stesso e tutti i documenti relativi all'Ufficio centrale di Udine. L'Ufficio centrale, ricevute le domande, le classificava e le suddivideva fra le regioni in cui le salme si trovavano, secondo il calendario stabilito dai piani di lavoro. I trasporti erano organizzati per zone, e in ogni zona avevano possibilmente la precedenza le salme la cui morte risaliva alla data più antica. I trasporti delle salme sepolte in zone montuose venivano eseguiti se la stagione era clemente e dunque in grado di consentirli. Per mezzo di avviso pubblico il Ministero della guerra rendeva noto come i trasporti si sarebbero svolti³⁶⁹. Alle esumazioni doveva sempre essere presente un ufficiale delegato dall'Ufficio centrale di Udine e in rappresentanza della famiglia il cappellano militare, ovvero un ufficiale quando la famiglia ne avesse fatto espressa richiesta. Doveva inoltre essere presente anche l'ufficiale sanitario comunale, al quale venivano corrisposte le indennità dovute al suo esercizio attraverso l'Ufficio centrale, mentre nessun altro compenso spettava ai comuni per le esumazioni³⁷⁰. Il trasporto delle salme doveva essere effettuato con casse speciali di legno, della misura normale, preparate a cura dell'Ufficio centrale di Udine e fornite a spese dello Stato. Le pareti interne delle casse dovevano essere spalmate di catrame o di altra vernice impermeabile e le salme dovevano essere circondate di materiale assorbente, segatura di legno o torba, debitamente distribuito e compresso. All'esterno, e lungo le commessure, dovevano essere applicate delle liste di zinco, o di ferro zincato o di latta. Per assicurare nel miglior modo la perfetta tenuta delle casse, tra il coperchio e il margine superiore di esse, doveva essere applicato un nastro adesivo. Le salme dovevano essere avvolte, all'occorrenza, in un sudario impermeabile. Sopra ogni cassa doveva essere applicata una targa portante le generalità del defunto, il corpo cui apparteneva e il luogo di ultima destinazione del feretro³⁷¹. Dai cimiteri alle stazioni di carico o ai punti d'imbarco, il trasporto delle salme veniva eseguito con i mezzi più appropriati, opportunamente adattati per la circostanza. Per le eventuali soste delle salme nelle stazioni di carico o nei punti d'imbarco dovevano essere preparate camere

³⁶⁷ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 5-6. Il sindaco del comune al quale veniva presentata la domanda e nel cimitero del quale doveva inumarsi la salma da trasportare completava e firmava sia la dichiarazione con la quale egli riconosceva l'identità del firmatario della richiesta, sia la dichiarazione che il cimitero del suo comune era in condizione di ricevere la salma del militare caduto. Nel caso, invece, in cui la salma fosse dovuta essere inumata nel cimitero di un altro comune, egli completava e firmava solo la prima dichiarazione, dovendo la seconda essere completata e firmata dal sindaco del comune nel cui cimitero doveva inumarsi la salma. A quest'ultimo, inoltrava quindi la domanda di richiesta, ai sensi dell'art. 6 del regolamento. Sul punto, cfr. *ivi*, Allegato n. 1, nota n. 5.

³⁶⁸ Cfr. Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, art. 25.

³⁶⁹ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 8-10.

³⁷⁰ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 11.

³⁷¹ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 12-13.

mortuarie provvisorie, anche in baracche. I trasporti delle salme dovevano essere sempre scortati e la scorta veniva alimentata dall'Ufficio centrale di Udine con il personale a propria disposizione³⁷². Il trasporto delle salme dall'ultima stazione ferroviaria o dal punto di sbarco di arrivo fino al cimitero comunale, il loro accompagnamento funebre e la loro definitiva sistemazione dovevano essere effettuati a cura delle amministrazioni comunali, sempreché la famiglia o altro ente da questa autorizzato non vi provvedesse direttamente. Nel primo caso sarebbero stati corrisposti ai comuni i compensi previsti dalla legge istitutiva del trasporto gratuito³⁷³; quando però la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo o lacuale non si fossero trovati nel territorio del comune di esumazione o di definitiva inumazione, il prefetto, se il comune ne avesse fatto richiesta, sarebbe stato chiamato in causa per stabilire, in relazione all'onere del trasporto, un congruo aumento sul contributo previsto dalla norma della legge istitutiva³⁷⁴. Per i trasporti dal restante territorio del Regno, il prefetto della Provincia nel cui territorio si trovava il comune dove fosse esistita la salma da trasportarsi, appena ricevuta la domanda ed emesso il decreto di autorizzazione, avvertiva il comune nel cui cimitero si trovava la salma. Il comune doveva dunque provvedere a tutte le operazioni inerenti alla esumazione; alla chiusura della salma in una cassa impermeabile; all'apposizione della targa e al trasporto alla stazione di carico o punto d'imbarco, nonché al caricamento sul carro ferroviario o sulla nave di trasporto. Per tutte le spese relative venivano corrisposti dallo Stato ai comuni i contributi stabiliti in esecuzione della legge istitutiva ed il rimborso delle spese³⁷⁵. Alla scorta di questi trasporti dovevano provvedere i locali o i più prossimi comandi di presidio, in base a preventivi accordi con il comune di partenza³⁷⁶. Per il trasporto delle salme per via ferroviaria, di concerto tra la Direzione centrale del servizio sanitario militare del Ministero della guerra, il servizio movimento e traffico della Direzione generale delle ferrovie dello Stato e la Direzione delle ferrovie concesse all'industria privata, doveva essere stabilito il quantitativo massimo complessivo dei trasporti di salme che poteva essere eseguito giornalmente in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra e dalle stazioni nell'interno del Regno. Per i trasporti in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra, l'Ufficio centrale di Udine prendeva preventivi accordi con la divisione movimento e traffico o delegazione dell'esercizio delle ferrovie dello Stato, oppure con le direzioni delle ferrovie private, per stabilire le stazioni di carico delle salme ed il quantitativo di trasporti che giornalmente potevano eseguirsi da ciascuna stazione. Per la esecuzione dei trasporti la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie private stabilivano appositi itinerari, utilizzando i treni viaggiatori, esclusi i diretti e i direttissimi, e i treni merci che erano ritenuti più opportuni per la rapidità dei trasporti. A questi treni venivano accodati i carri contenenti le salme, nel numero che veniva stabilito per ciascun treno. Potevano inoltre essere attivate delle speciali tradotte, quando lo consentivano il numero delle salme da trasportare dai singoli cimiteri di guerra, anche a destinazioni diverse, per una stessa direzione³⁷⁷. L'Ufficio centrale di Udine doveva fare la richiesta dei carri occorrenti ai trasporti, con un anticipo di almeno otto giorni sulle operazioni, alle divisioni movimento e traffico di Milano e Venezia ed alle delegazioni

³⁷² Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 14-15.

³⁷³ Cfr. Legge 11 agosto 1921, n. 1074, art. 8.

³⁷⁴ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 16.

³⁷⁵ Cfr. Legge 11 agosto 1921, n. 1074, art. 8, co. 2.

³⁷⁶ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 16-19.

³⁷⁷ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 20-21

esercizio di Trento e Trieste, ovvero alle direzioni delle ferrovie private, mediante un'apposita richiesta conforme al modello allegato al regolamento. Ciascun carro doveva di norma contenere tutte quelle salme che sarebbe stato possibile caricarvi per completare il carico, purché le salme fossero partite e dirette ad una stessa stazione. I militari incaricati della scorta prendevano posto nelle carrozze dei treni viaggiatori. Nei treni merci che venivano utilizzati per il trasporto delle salme venivano attrezzate apposite vetture per le scorte; in caso di assoluta impossibilità, le scorte erano autorizzate a prendere posto nel bagagliaio dei treni³⁷⁸. Se si fosse verificato un qualche incidente lungo il viaggio delle salme, per il quale non poteva più essere seguito l'itinerario prestabilito, il capo della stazione ferroviaria doveva darne immediato avviso telegrafico all'Ufficio centrale di Udine o al sindaco del comune di partenza del trasporto. Ogni carro doveva essere accompagnato dagli ordinari documenti per il trasporto a grande velocità e dalle note di spedizione, alle quali era allegata una speciale richiesta per l'esecuzione del trasporto in conto corrente. Sui documenti di trasporto doveva figurare come mittente o speditore l'Ufficio centrale di Udine e come destinatario o ricevente il sindaco del comune al quale il trasporto era diretto³⁷⁹. Nei casi in cui i trasporti non potevano essere destinati direttamente ai sindaci dei comuni di definitiva tumulazione delle salme, poiché non esisteva continuità di comunicazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, servizi cumulativi o di corrispondenza, il sindaco del comune dove veniva a trovarsi la continuità del trasporto doveva figurare come destinatario della spedizione e provvedere a sue cure per il successivo inoltro della salma al luogo di definitiva sistemazione. Il sindaco si rivolgeva in questo caso al locale comando di presidio, affinché fornisse i mezzi occorrenti al trasporto dei feretri alla più prossima amministrazione vettrice, anticipando le relative spese che sarebbero poi state rimborsate dal Ministero della guerra, sulla base della presentazione di particolari note di spesa. Per conseguire una migliore semplificazione e normalizzare l'esecuzione dei trasporti, l'Ufficio speciale delle ferrovie del Ministero dei lavori pubblici curava di promuovere utili intese tra l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e le amministrazioni delle ferrovie private, per l'estensione anche ai feretri della fornitura dei servizi cumulativi e di corrispondenza già esistenti, in via del tutto eccezionale e transitoria, stabilendone di comune intesa le modalità e concorrendo a facilitare la conclusione di equi accordi in materia di compensi per l'effettuazione dei servizi³⁸⁰. Il carico delle salme veniva eseguito a cura dell'Ufficio centrale di Udine e lo scarico e il ritiro a cura del comune destinatario del trasporto. A richiesta delle famiglie interessate l'autorità destinataria del trasporto poteva incaricare delle formalità ferroviarie per il ritiro delle salme le famiglie stesse. L'Ufficio centrale di Udine avvisava telegraficamente il sindaco del comune di destinazione di ogni partenza di salme ad esso dirette e il comune a sua volta ne dava avviso alle famiglie interessate. Identica comunicazione veniva fatta ai prefetti e ai commissari generali civili, nel territorio di giurisdizione nel quale si trovava il comune interessato. Il capo della stazione destinataria, subito dopo l'arrivo di ciascun trasporto di salme, ne dava sollecito avviso al destinatario del trasporto. Il ritiro delle salme doveva avvenire entro 24 ore da questo avviso. Trascorso tale termine, senza che il ritiro delle salme fosse avvenuto, il capo-stazione ne informava il prefetto della Provincia o il sottoprefetto del circondario cui il

³⁷⁸ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 22-24.

³⁷⁹ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 25-28.

³⁸⁰ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 29-30.

comune apparteneva, per l'adozione dei provvedimenti del caso³⁸¹. Per i trasporti delle salme che si trovavano sepolte o tumulate nei cimiteri fuori dell'ex zona di guerra, valevano le stesse norme stabilite per i trasporti delle salme inumate nei cimiteri dell'ex zona di guerra, salvo alcune eccezioni: la richiesta per i carri veniva fatta secondo le modalità adottate per i trasporti ordinari dal sindaco del comune del luogo di partenza direttamente al capo della stazione dalla quale la salma doveva essere spedita; la richiesta speciale per il trasporto delle salme doveva essere firmata dal sindaco del luogo di partenza, il quale doveva figurare pure come mittente dei trasporti; gli avvisi telegrafici dovevano essere dati dal sindaco del comune di partenza delle salme³⁸². L'Ufficio speciale delle ferrovie impartiva direttamente quelle istruzioni che riteneva più opportune, per garantire il più regolare svolgimento dei servizi di trasporto concessi all'industria privata. Qualsiasi reclamo che rifletteva il servizio delle salme sulle ferrovie private, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, doveva essere rivolto dal Ministero della guerra direttamente all'Ufficio speciale delle ferrovie³⁸³. I trasporti delle salme che occorreva eseguire per via mare e che non potevano avere luogo con le Regie navi, erano effettuati con piroscafi delle linee di navigazione esercitate dallo Stato e per conto dello Stato. Per i trasporti sulle linee di navigazione Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena, esercitate dalle ferrovie dello Stato, veniva istituito il servizio cumulativo ferroviario-marittimo³⁸⁴. Le salme destinate ai porti dell'Adriatico, per le quali si rendeva necessario il trasporto per via mare, erano concentrate nei porti di Venezia e di Trieste. Per Venezia, il servizio d'imbarco era affidato alla locale Capitaneria di porto e, per Trieste, a quel governo marittimo, che sarebbe stato regolato in relazione alla disponibilità dei mezzi di trasporto, alle richieste d'imbarco che sarebbero state notificate dall'Ufficio centrale di Udine e agli accordi intercorsi con l'Ufficio centrale stesso. Le salme destinate all'isola d'Elba e all'Arcipelago Toscano, alle Isole Partenopee e Pontine, Ustica, Egadi e Pelagie erano rispettivamente concentrate nei porti di Livorno, Napoli, Messina (Milazzo), Palermo e Trapani; quelle destinate a Cagliari o altri porti della Sardegna non serviti dalla linea di Stato Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena e toccati invece da altre linee di navigazione, erano concentrate, secondo i casi, nei porti di Livorno, Napoli o Palermo. Le salme destinate alle Isole Tremiti erano invece concentrate nel porto di Bari³⁸⁵. I trasporti delle salme che potevano effettuarsi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo erano direttamente inviati al comune di definitiva destinazione. I trasporti invece che interessavano linee di navigazione sulle quali non esisteva il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, dovevano essere diretti alle Capitanerie od Uffici di porto, cui spettava il compito di provvedere al successivo inoltramento e alla compilazione delle polizze di carico per il trasporto gratuito. Per le salme da spedirsi direttamente dai porti d'imbarco con destinazione alle isole o viceversa, la spedizione veniva richiesta dai sindaci dei comuni alle Capitanerie o Uffici di porto, oppure al capo della stazione ferroviaria, quando si fosse trattato di trasporto in servizio cumulativo ferroviario-marittimo³⁸⁶. Per il trasporto delle salme dalla stazione ferroviaria e dal carro ferroviario alla banchina di accosto del piroscampo o fino al galleggiante sul quale doveva effettuarsi

³⁸¹ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 31-33

³⁸² Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 34.

³⁸³ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 35.

³⁸⁴ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 38.

³⁸⁵ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 39-40.

³⁸⁶ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 41-42.

il carico, e per le operazioni e le pratiche inerenti all'imbarco e al successivo trasporto per mare fino al porto di destinazione, provvedevano le Capitanerie di porto e il governo marittimo di Trieste. In modo analogo si provvedeva per i trasporti delle salme dalle isole al continente³⁸⁷. L'Ufficio centrale di Udine avvisava telegraficamente le Capitanerie e gli Uffici di porto di ogni partenza di salme dal già territorio di guerra, che dovevano essere trasportate via mare, con le indicazioni relative al porto e al comune dove erano dirette. Per le salme spedite dai comuni, l'avviso veniva dato a cura del sindaco mittente. Il servizio di imbarco delle salme provenienti dai territori della Tripolitania e della Cirenaica e destinate nel Regno era affidato alle Capitanerie e Ufficio di porto della Libia, dove si effettuavano approdi di piroscafi delle linee di navigazione, esercitate per conto dello Stato. L'imbarco veniva regolato in relazione alla disponibilità dei mezzi, agli ordini e autorizzazioni di trasporti notificati dal Ministero della guerra e ai conseguenti accordi delle Capitanerie o Uffici di porto con i comandi locali di presidio, secondo le istruzioni fornite dal Ministero della guerra³⁸⁸. Il ritiro dalle stazioni ferroviarie delle salme doveva effettuarsi anche in questo caso entro le 24 ore dall'avviso del capo stazione. Quando l'imbarco delle salme, per l'ulteriore trasporto, non poteva aver luogo entro le 24 ore, la Capitaneria od Ufficio di porto o l'agenzia di navigazione delle ferrovie dello Stato, provvedevano alla sosta e alla custodia delle salme in attesa dell'imbarco. Dove mancavano locali adatti di deposito nell'ambito del porto per il temporaneo ricovero e custodia delle salme, provvedeva il comune del luogo previi accordi con gli uffici marittimi competenti. La Capitaneria o Ufficio di porto di partenza dava avviso telegrafico a quelli d'arrivo dell'avvenuto imbarco delle salme, con l'indicazione del piroscafo, delle salme e dei cimiteri di rispettiva tumulazione, per gli ulteriori provvedimenti relativi al proseguimento delle salme alle località di destinazione. La Capitaneria od Ufficio del porto di approdo provvedeva al ritiro e sbarco sulla banchina delle salme in arrivo, ne dava avviso, con i mezzi ritenuti più celeri e opportuni, all'autorità comunale, per il ritiro immediato delle salme, che dovevano essere tumulate nella stessa località di approdo, o che dovevano proseguire per via ordinaria alle località cui erano destinate. Nel caso in cui le salme dovevano proseguire per ferrovia, non in servizio cumulativo con la linea di navigazione impiegata al trasporto per via mare, provvedeva alla spedizione relativa la stessa Capitaneria od Ufficio di porto richiedendo, se necessario, i mezzi di trasporto al locale comando di presidio. Alla direzione e sorveglianza della parte esecutiva del servizio speciale che riguardava i trasporti per mare delle salme dei caduti in guerra, affidato alle Capitanerie ed Uffici di porto, in coordinamento con gli altri servizi marittimi di loro istituto, provvedeva l'Ispettorato del corpo delle Capitanerie di corpo, che in tale veste aveva rapporti e un canale diretto con il Ministero della guerra³⁸⁹. Le associazioni, promosse tra le famiglie dei caduti in guerra, tra le madri e vedove dei caduti, tra i mutilati ed invalidi di guerra e fra gli ex-combattenti, potevano prendere l'iniziativa a concorrere con le amministrazioni e gli altri enti locali per le onoranze alle salme in arrivo e per coadiuvare nelle relative operazioni gli enti direttamente coinvolti e le famiglie. Queste associazioni, tuttavia, dovevano prendere tempestivamente accordi con le autorità comunali e, soprattutto, qualsiasi spesa inerente alle onoranze alle salme da essi partecipate, era a carico delle associazioni stesse o dell'ente che le aveva promosse o

³⁸⁷ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 43-44.

³⁸⁸ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit. artt. 45-46.

³⁸⁹ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 47-51.

commissionate³⁹⁰. Con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, si provvedeva poi alla copertura finanziaria di tutte le spese occorrenti per le esumazioni, la provvista delle casse, il trasporto, i contributi ai comuni e alle amministrazioni municipali delle colonie e ad ogni altra spesa che riguardava le operazioni stabilite dalla legge e dal regolamento per la sua puntuale applicazione³⁹¹. Per il trasporto ferroviario sulle linee esercitate dallo Stato, veniva corrisposto dal Ministero della guerra all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi previsti dall'articolo 9 della legge che istituiva il trasporto delle salme a spese dello Stato, la tassa di L. 1,20 per carro-chilometro, e nei casi di treni completi la tassa di L. 20 per treno chilometro. Alla fine di ogni mese dovevano essere pagate dal Ministero della guerra all'amministrazione delle ferrovie dello Stato anche le tasse di trasporto, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme e tutte le eventuali tasse e spese accessorie che si riferivano ai trasporti eseguiti nel mese. Sull'importo del conto che veniva presentato, era corrisposto all'amministrazione delle ferrovie dello Stato l'1% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto-corrente³⁹². Per il trasporto sulle ferrovie concesse invece all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, veniva corrisposto alle rispettive società esercenti, sempre sui fondi previsti dalla legge istitutiva, la tassa globale di L. 4,80 per carro-chilometro, per i trasporti via terra, e la tassa globale di L. 0,48 per salma-chilometro, per i trasporti per via lacuale. Queste tasse di trasporto, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme e le eventuali spese accessorie, venivano mensilmente corrisposte dal Ministero della guerra su presentazione del conto da parte delle singole società esercenti. Sull'importo del conto, inoltre, veniva corrisposto alle stesse società l'1% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la stessa liquidazione del conto corrente. Per le società esercenti ferrovie concesse all'industria privata, legate da servizio cumulativo con la rete statale, i conti venivano invece presentati direttamente a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Il trasporto delle salme sulle linee di navigazione esercitate per conto dello Stato veniva invece effettuato gratuitamente³⁹³. Per il trasporto marittimo sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato veniva corrisposto dal Ministero della guerra all'amministrazione ferroviaria la tassa di L. 0,12 per salma-chilometro, oltre gli aumenti in vigore all'epoca dell'effettuazione del trasporto. Alle tasse di porto inerenti al percorso marittimo si dovevano aggiungere le spese di trasporto dalla stazione alla banchina d'imbarco, lo stivaggio delle salme, il distivaggio, lo sbarco e l'eventuale trasbordo dei resti mortali del caduto. Le tasse di porto, quelle relative al viaggio dei militari di scorta delle salme e tutte le spese accessorie, venivano comprese nel conto mensile presentato. Per le spese occorrenti per il servizio affidato dal regolamento esecutivo alle Capitanerie o agli Uffici di porto, venivano concesse somme in anticipo dal Ministero della guerra, al quale le Capitanerie e gli Uffici di porto stessi rimettevano ogni tre mesi i relativi rendiconti, in conformità degli accordi stabiliti tra il Ministero della guerra e l'Ispettorato del corpo delle

³⁹⁰ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 52.

³⁹¹ Cfr. REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 31, che provvede alla sistemazione contabile per il trasporto delle salme dei caduti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 febbraio 1922, n. 33.

³⁹² Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 31, cit., artt. 2-3.

³⁹³ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 31, cit. artt. 4-5.

capitanerie di corpo³⁹⁴. Il contributo ai comuni, previsto dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, circa tutte le operazioni, compresi il trasporto o le onoranze, che essi dovevano compiere o far compiere in forza della legge stessa e del regolamento esecutivo, era fissato in L. 50 per ogni salma esumata o inumata a cura dei comuni, oltre l'eventuale rimborso delle spese di trasporto³⁹⁵. Per i trasporti di salme per i quali i comuni dovevano esercitare spese connesse alla liquidità di cassa, era fissato un ulteriore contributo di L. 100. Il pagamento veniva effettuato dall'Ufficio centrale di Udine per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra per i comuni compresi nella già zona di guerra, e dalla Direzione centrale del servizio sanitario militare del Ministero della guerra per tutti gli altri comuni, dietro presentazione di un rendiconto trimestrale debitamente documentato³⁹⁶. Vennero frequentemente chieste autorizzazioni telegrafiche per il trasporto di salme con il pretesto che i processi di putrefazione non permettevano di ritardarne il trasporto. Le Prefetture fecero presente ai sindaci che i decreti di autorizzazione non potevano essere accordati se non si fossero presentati tutti i documenti necessari e che, d'altra parte, non sussisteva nessuna urgenza per il trasporto, poiché i cadaveri per legge dovevano essere rinchiusi in una cassa di zinco saldata a fuoco e potevano pertanto essere tenuti in deposito nella cella mortuaria del cimitero in attesa dell'espletamento delle pratiche per il trasporto. Le Prefetture, attesa la presentazione di domande incomplete per ottenere la restituzione, furono indotte a ribadire anche i documenti che dovevano essere presentati all'atto della richiesta: una istanza in carta bollata da L. 20; la bolletta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 180; il certificato medico della causa della morte in carta bollata e legalizzata dal Sindaco; il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario sulle condizioni sanitarie del comune, contenente anche la dichiarazione che il cadavere era chiuso nella cassa di zinco; un foglio di carta bollata da L. 2,40 in bianco e un estratto dell'atto di morte anch'esso in carta bollata³⁹⁷. Non mancarono dubbi e lamentele da parte dei comuni sulla questione dei rimborsi ad essi spettanti, tanto che le Prefetture furono costrette anche ad emanare delle circolari per la corretta interpretazione delle disposizioni amministrative e contabili contenute nel R. decreto del 19 gennaio 1922 annesso al regolamento per l'applicazione della legge per il trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra. Le Prefetture precisarono che nessun rimborso di spesa poteva essere autorizzato oltre il pagamento del contributo fissato dall'articolo 8 del Regio decreto nella misura di L. 50 per ogni salma esumata ed inumata e di un ulteriore contributo di L. 100 per ogni cassa funeraria provvista per l'esecuzione del trasporto. Fu precisato che in tale contributo venivano quindi a comprendersi le spese per il trasporto tra la stazione ferroviaria o punto d'imbarco o di sbarco ed il cimitero, qualunque fosse la forma in cui i comuni ritenevano opportuno di fare il trasporto o l'accompagnamento funebre. In relazione al contenuto dell'articolo 16 del regolamento, fu chiarito che il contributo di L. 50 per ogni salma esumata ed inumata, poteva essere proporzionalmente aumentato in ragione della distanza tra il comune e la stazione ferroviaria o punto d'imbarco o di sbarco, quando questi si fossero trovati nel territorio di un altro comune. In questo caso, su richiesta dell'amministrazione comunale interessata, le Prefetture avrebbero stabilito un congruo aumento al contributo previsto in

³⁹⁴ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 31, cit., artt. 6-7.

³⁹⁵ Cfr. art. 16, co. 2 del Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit..

³⁹⁶ Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 31, cit., artt. 7-8.

³⁹⁷ Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, N. 86. *Trasporto Salme. (Circolare P.S. ai Sindaci 13 giugno 1923, n. 18292 Sanità)*, p. 137.

rapporto al maggiore onere del trasporto, rilasciandone apposita dichiarazione, che doveva essere unita dai comuni alla richiesta di rimborso dei contributi loro spettanti per i trasporti eseguiti. I rimborsi si sarebbero dovuti richiedere a far data dal 1° ottobre del 1923, per la quale data dovevano però pervenire al Ministero – Direzione centrale del servizio sanitario militare – le domande di rimborso dei contributi stabiliti per i trasporti che erano stati effettuati dai comuni dall'aprile precedente dello stesso anno alla data indicata³⁹⁸. In forza del Regio decreto del 4 marzo 1923 n. 507, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, numero 66 del 20 marzo 1923, il 10 aprile del 1923 ebbero inizio i trasporti, a carico dello Stato, delle salme per i caduti in guerra stabiliti dalla legge 11 agosto 1921, n. 1074. I trasporti avevano avuto origine dal territorio già dichiarato zona di guerra e dai comuni del restante territorio del Regno nei cui cimiteri si trovavano inumate le salme dei militari deceduti in seguito alle ferite riportate in guerra. Le Prefetture precisarono che ai primi dei trasporti indicati avrebbe provveduto direttamente il Ministero della guerra con organi militari appositamente delegati, mentre ai secondi, dovevano provvedere i rispettivi comuni, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge (GU n. 33 del 9 febbraio 1922). Si indicava che per l'attuazione dei trasporti a carico delle amministrazioni comunali sarebbero stati spediti in tempo utile ai comuni i decreti relativi all'autorizzazione del trasporto delle salme, in forza dei quali le amministrazioni comunali avevano piena potestà di procedere. Fu anche ribadito che le operazioni che i comuni dovevano compiere e le disposizioni che essi dovevano osservare erano chiaramente specificate nel regolamento, e si rimarcò la scrupolosa osservanza dello stesso, affinché le operazioni fossero compiute in *«modo esatto e diligente tale da non essere poi causa d'incertezze che, in un movimento complesso e delicato, quale è quello che si verrà a verificare, è necessario non avvengano»*³⁹⁹. Le Prefetture riassicuravano inoltre i comuni che i trasporti ferroviari sarebbero stati eseguiti in conto corrente e che nessuna spesa, pertanto, sarebbe stata sopportata dai comuni stessi. Veniva inoltre precisato che sarebbero state trasmesse ai comuni tante richieste di trasporto in conto corrente, quante erano le salme da trasportare dalle stazioni dei comuni interessati per ogni singola destinazione. Queste richieste dovevano essere completate con le indicazioni occorrenti e presentate alla stazione di partenza insieme ai documenti prescritti per le spedizioni in genere, secondo le modalità delle cosiddette *lettere di vettura*⁴⁰⁰. Per le salme destinate in Sardegna e nelle isole minori, poiché per la Sicilia i trasporti dovevano essere effettuati esclusivamente per ferrovia, sarebbero stati indicati negli elenchi delle salme le modalità di esecuzione dei trasporti stessi. Si avvertiva, nel contempo, che per la Sardegna non occorre alcuna indicazione del porto d'imbarco, tanto sulla richiesta di trasporto in conto corrente, quanto sui documenti ferroviari di spedizione, poiché questi trasporti sarebbero stati diretti a Civitavecchia, dove aveva origine la linea di navigazione di Stato con la Sardegna, che aveva servizio cumulativo con le ferrovie statali. Occorreva dunque soltanto indicare la stazione ultima di destinazione delle salme. I trasporti di più salme da una stessa stazione di origine per una stessa destinazione, sarebbero state predisposte

³⁹⁸ Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 121. *Spese di trasporto salme di caduti in guerra. (C.P.S. 21 agosto 1923 N. 25932 Div. V ai Sindaci)*, pp. 206-207.

³⁹⁹ Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 162. *Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra (C.P.S. del 6 settembre 1923 ai Sindaci)*, pp. 260-262.

⁴⁰⁰ Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 162. *Trasporto a carico*, cit., p. 261.

collettivamente per economia di spese e di materiale ferroviario. Questi trasporti sarebbero stati messi in evidenza nell'elenco riepilogativo delle salme da trasportare e ne sarebbe stato indicato l'itinerario laddove se ne fosse ravvisata l'opportunità. Degli accordi preventivi avrebbero dovuto sempre essere presi dai comuni con il capo della stazione rispettiva; accordi tanto più necessari quanto il viaggio si fosse presentato lungo e complicato per i passaggi dalle ferrovie dello Stato a quelle secondarie o da queste a quelle dello Stato o per proseguimenti per mare, sia per fissarne l'itinerario, sia per stabilire i documenti ferroviari da rilasciare. Era condizione assolutamente necessaria che per ogni trasporto venisse preventivamente stabilito il percorso, in modo che i sindaci dei comuni di partenza potessero ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 34 del regolamento, circa il preavviso telegrafico ai sindaci dei comuni di destinazione delle salme. Affinché i trasporti avessero sollecito e regolare instradamento, in analogia agli itinerari predisposti per i movimenti che si sarebbero effettuati dalle stazioni della zona già di guerra, avrebbero dovuto essere utilizzati treni accelerati viaggiatori e, in via eccezionale, treni merci od ordinari, dove fosse stato assolutamente impossibile, per ragioni ferroviarie, l'utilizzazione dei treni viaggiatori. Le ricevute delle salme che sarebbero state rilasciate dai comuni di destinazione alla scorta per essere consegnate poi ai comuni di partenza, sarebbero state da questi trasmesse, una volta riunite tutte insieme, al Ministero – Direzione centrale del servizio sanitario militare, unitamente alle domande documentate dei trasporti eseguiti. Considerato quanto disposto dagli articoli 15 e 19 del regolamento, ogni trasporto doveva essere scortato. I militari di scorta dovevano essere richiesti dal comune al locale comando di presidio o al comando di presidio più vicino, nel caso che non vi fosse stato personale di truppa nel comune che richiedeva la scorta. La scorta era costituita da due militari per ogni trasporto da eseguirsi. Per i militari di scorta dovevano essere trasmessi ai singoli comandi di presidio interessati a questo servizio apposite richieste di viaggio in conto corrente, sia per l'andata che per il ritorno, senza perciò che il comune dovesse rilasciare alcuna dichiarazione, né che dovesse incontrare alcuna spesa per il viaggio delle scorte, analogamente a quanto era indicato per i feretri⁴⁰¹. Per facilitare la liquidazione da parte del Ministero della guerra dei contributi dovuti ai comuni per il trasporto delle salme dei militari caduti in guerra, nel 1924 le Prefetture disposero che le amministrazioni comunali trasmettessero con la richiesta di pagamento il bollettino individuale di trasporto delle salme ricevute. In mancanza del bollettino, esso poteva essere sostituito da un elenco delle salme ricevute con i dati ad esse relativi (nome e cognome, data e stazione di arrivo, stazione di partenza e cimitero dal quale la salma proveniva). Analogamente, i comuni che avevano già richiesto il pagamento ma che non avevano trasmesso la documentazione indicata, dovevano ottemperare con sollecitudine alle nuove disposizioni⁴⁰², le quali, decorsi i termini di legge ed esauritasi la spinta emozionale per la restituzione delle salme, a partire dall'ottobre del 1929, furono tutte

⁴⁰¹ Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 162. *Trasporto a carico*, cit., p. 262.

⁴⁰² «Per facilitare la liquidazione da parte del Ministero della guerra dei contributi dovuti ai Comuni per il trasporto di salme dei militari caduti in guerra, si dispone che le Amministrazioni Comunali trasmettano con la richiesta di pagamento il bollettino individuale di trasporto delle salme ricevute». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XI – 1924, 135. *Pagamento spese trasporto salme caduti in guerra. (C.P.S. 25 settembre 1924, N. 23063, Div. V ai Sindaci della Provincia)*, pp. 230-231.

ricondotte nell'alveo della prassi amministrativa ordinaria relativa al trasporto dei cadaveri⁴⁰³.

3.5 Le salme militari italiane in Europa: il caso francese e albanese

Al termine del conflitto, la rappresentanza militare italiana a Parigi fu incaricata dall'Esecutivo, per il tramite della Commissione nazionale, di occuparsi della questione relativa alle salme dei caduti militari italiani in Francia⁴⁰⁴. In tal senso, essa ricevette

⁴⁰³ La politica delle grandi concentrazioni di salme voluta dal Faracovi azzerava di fatto le richieste di restituzione dei resti mortali dei caduti, al punto che la stessa stringente normativa per la restituzione del corpo alle famiglie che ne avevano fatto richiesta poteva dirsi ormai superata e tale da non dover più disporre formalmente di ulteriori proroghe di legge, sì da considerare dunque ogni nuova ed eventuale richiesta avanzata dalla famiglia di origine di un caduto alla stessa stregua di una comune persona fisica deceduta per cause ordinarie: «*Con molta frequenza vengono presentate in Prefettura domande per trasporto di cadaveri fuori comune insufficientemente o irregolarmente documentate, per cui si verificano inconvenienti. Ad evitare irregolarità e ingiustificate pressioni, ho disposto che non si dia corso alle domande, che non siano regolarmente documentate come appresso: Chiunque chiede il trasporto di un cadavere fuori del territorio del comune dove avviene il decesso deve presentare la domanda in carta da bollo corredata dei seguenti documenti: a) atto di morte; b) certificato dell'ufficiale sanitario, il quale deve attestare che la causa della morte non è dovuta a malattia contagiosa, - indicando la malattia specifica, che all'epoca e nel luogo del decesso non dominavano malattie contagiose, e che si è soddisfatto alle misure di precauzione prescritte negli art. 31 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892 n.º 448; c) ricevuta di un ufficio del registro dalla quale si rilevi il pagamento della tassa di concessione governativa in L. 180,50; d) foglio di carta da bollo da L. 3 per il rilascio del decreto. Prego segnare ricevuta della presente e darne comunicazione all'ufficio sanitario, assicurandone adempimento. Il Prefetto - DE BIASE*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA R. PREFETTURA E DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, ANNO XVI. N. 31, 1-10 novembre 1929 - a. VIII, 314. *Trasporto di cadaveri (C. 31 ottobre 1929 n. 41925 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia)*, p. 395.

⁴⁰⁴ La sistemazione dei cimiteri militari italiani in Francia era stata avviata già a partire dall'agosto del 1919, mediante l'impiego di battaglioni di lavoratori destinati a raccogliere le ossa dei caduti militari italiani in terra francese. In tal senso, il Ministero della guerra determinò di stabilire in Francia «*3 centurie di uomini ciascuna = con mezzi di trasporto e congrue dotazioni di vestiario e di attrezzi*». Il battaglione era posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio dell'addetto militare italiano in Francia e aveva la sua sede di comando nella località di Espernay, mentre le centurie vennero dislocate rispettivamente allo Chemin des Denes, a Chamouzy e in una località delle Argonne che avrebbe dovuto individuare lo stesso Ufficio dell'addetto militare. L'Ufficio veniva dunque investito della costituzione del battaglione, con l'avvertenza che il personale sarebbe stato tratto da quello dipendente dalla base di Lione e fra i militari appartenenti alle classi di leva più giovani, possibilmente il 1898 e il 1899. Per i materiali eventualmente non disponibili presso la base di stanza a Lione, l'addetto militare avrebbe dovuto inoltrare una richiesta diretta alle competenti Direzioni generali del dicastero. La Direzione generale della sanità militare avrebbe invece comunicato direttamente all'addetto militare in Francia le sue direttive in merito alla sistemazione dei cimiteri (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, DIVISIONE S.M. Sez. 3/a, N. 13240 di prot., Roma, 28 agosto 1919, OGGETTO: *Battaglioni lavoratori per la sistemazione dei nostri cimiteri in Francia*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), fasc. 1. - Cimiteri - Caduti, I. Francia, AUSSME). L'istituzione del servizio stabilito dal Ministero della guerra traeva origine da una comunicazione del Consolato italiano in Francia del maggio del 1919, nella quale il console Mazzuchi segnalava al generale Cavallero, capo della Sezione Italiana del Consiglio Supremo di Guerra, la situazione delle sepolture italiane in Francia. Nella nota consolare Mazzuchi evidenziava che «*le Autorità militari Francesi stanno ora riunendo in cimiteri creati appositamente le Salme sparse a gruppi od isolate nelle campagne e nei boschi; mi permetto proporre alla S.V. a volersi compiacere esaminare se non sarebbe il caso, che si facesse lo stesso anche da parte nostra pei nostri militari. Le Tombe nostre si possono dividere in /: A. Tombe raccolte in Cimiteri Civili; B. Tombe raccolte in Cimiteri Militari; C. Tombe raccolte in piccoli gruppi nei boschi o nella campagna; D. Tombe isolate completamente in mezzo ai boschi o nella campagna. Queste ammontano a più di 150. Io proporrei che le prime fossero lasciate tali quali, le seconde pure, quando il cimitero offriva garanzie di conservazione, ciò che nel maggior numero di casi*

numerose liste di deceduti e delle piante topografiche indicanti i cimiteri di guerra disseminati sul territorio francese⁴⁰⁵. Anche il generale Albricci, comandante del II Corpo d'armata, sostenuto dall'iniziativa del console di Reims che intendeva onorare le tombe dei militari italiani nel dipartimento della Marna, nel dicembre del 1918 richiese all'addetto militare italiano⁴⁰⁶ di stanza a Parigi di promuovere delle analoghe iniziative. Comitati di notabili italiani sorsero su tutto il territorio francese: il 10 marzo del 1919 erano formalmente costituiti il comitato di Nantes, presieduto dall'agente consolare; il comitato di Saint-Etienne, presieduto da Matteo Reyneri; il comitato di Lione, presieduto da Evasio Bruno; il comitato per la conservazione delle tombe di Digione e il comitato per il dipartimento della Marna, sotto la direzione del console italiano a Reims. Erano inoltre sul punto di costituirsi i comitati di Montpellier, di Narbonne e di Tolosa⁴⁰⁷. Per

non è. In quanto alle categorie C e D converrebbe trasferirle, sia nei cimiteri militari o civili più vicini, oppure, istituire due cimiteri dove potrebbero essere raccolte tutte le Salme dei nostri Eroi. Questi due cimiteri potrebbero costituirsi, uno nella vallata nell'Ardre e l'altro nei pressi di Bligny, sulla cresta sopra Pargny-Coulonnes, che bene in vista della pianura e della stessa città di Reims, rimarrebbe a ricordo imperituro dell'opera prestata dai Soldati Italiani. Questi due cimiteri raccoglierebbero le salme dei caduti nelle rispettive vicinanze». Il console avvertiva inoltre che il trasferimento delle tombe italiane doveva essere fatto il più presto possibile, «per potersi servire dell'opera dei soldati italiani, mentre questi sono ancora in Francia», e chiedere la disponibilità di un camion e di una vettura per i necessari trasporti e trasferimenti, sottolineando come il sottotenente Chiassarini avesse già preso gli opportuni accordi con lo Stato maggiore del 12° Corpo d'Armata francese, per l'accantonamento e il vettovagliamento del plotone a Chambery, «luogo centrale per diramarsi in tutto l'antico settore italiano e dove sono le nostre tombe» (cfr. CONSOLATO DI S.M. IL RE D'ITALIA MARNE – AUBE – ARDENNES, Nro: 3413, Epernay, 19 maggio 1919, ivi).

⁴⁰⁵ Cfr. Dossier «Sistemazione delle salme inumati in Francia», *Nota n. 210 del Comando del II Corpo d'armata al Comando della Brigata mista*, Fondo L3, Studi Particolari, Cartella 260 (già 262), AUSSME.

⁴⁰⁶ Per un primo inquadramento sul ruolo e l'attività degli addetti militari italiani all'estero, figure chiave per orientare le scelte di politica estera del Paese e per le informazioni che essi inviavano regolarmente ai vertici militari, politici e istituzionali della madrepatria, v. F. ANGHELONE, A. UNGARI (a cura di), *Gli addetti militari italiani alla vigilia della Grande Guerra 1914 – 1915*, Rodorigo Editore, Roma 2015.

⁴⁰⁷ Lo scopo di questi Comitati era di onorare le tombe dei caduti italiani nel dipartimento della Marna e, in tale ottica, era sorta l'idea dell'*Opera Nazionale per le tombe dei soldati d'Italia morti in Francia*, le cui finalità erano appunto «di provvedere alla conservazione ed alla manutenzione delle tombe dei nostri militari morti sul suolo francese; non soltanto quelle dei militari del II° Corpo d'Armata caduti in combattimento, per i quali un lavoro veramente prezioso di segnalazione è già stato compiuto dal Comando, ma anche quelle dei militari dello stesso Corpo morti in formazioni sanitarie fuori dalla zona delle operazioni e in genere nell'interno della Francia, e infine quelle dei militari di qualsiasi altra nostra unità, i quali siano caduti in una delle offensive nemiche della primavera dell'anno decorso, oppure siano morti per causa dipendente dal servizio». Le risorse raccolte dalla pietà dei concittadini e dei commilitoni avrebbero avuto «la destinazione voluta dagli oblatori» e l'opera avrebbe dovuto provvedere a tutto quanto concerneva la manutenzione delle tombe, ma non alle spese relative all'acquisto delle aree o ai lavori necessari per il loro primo adattamento, essendo queste state assunte dal governo francese con la legge del 29 dicembre del 1915 che, al riguardo, così recitava all'articolo 6: «*Les dépenses d'acquisition, d'occupation, de clôture et d'entretien des terrains nécessaires aux sépultures visées par la présente loi sont à la charge de l'Etat. Toute fois l'entretien de ces sépultures pourra être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées, tant en France que dans les pays alliés, suivant convention à intervenir entre elles et le Ministère de la Guerre*». L'organizzazione dell'opera, dunque, avrebbe fondamentalmente poggato sull'attività dei comitati locali, costituiti di norma presso ciascun Regio Consolato o presso ciascuna Regia Agenzia Consolare e, nei Consolati di troppo vasta giurisdizione e nel territorio dei quali si trovassero disseminate molte tombe, per il tramite dei dipartimenti. Il Regio Console avrebbe avuto l'incombenza della direzione dei comitati, lasciando alla sua discrezionalità anche la facoltà di stabilire se fosse sufficiente l'opera di di un solo comitato, o se fosse stato necessario costituirne di aggiuntivi in quelle località dove il numero dei caduti e delle tombe fosse stato particolarmente elevato. Ai sensi dell'articolo 6 della legge francese, sarebbero stati poi i comitati stessi a stipulare preliminarmente con il Ministero della guerra francese gli opportuni accordi, affinché

organizzare al meglio le sepolture italiane in Francia, l'Ambasciata italiana a Parigi suggerì al governo di adoperarsi per un'intesa con quello francese, al fine di ottenere una convenzione analoga a quella franco-inglese formalizzata nel novembre del 1918⁴⁰⁸. Il governo italiano assunse la decisione di costruire due cimiteri militari, quello di Bligny, nella valle dell'Ardre, e quello di Soupir, nella valle dell'Aisne, sorti sugli stessi luoghi dove i militari del II Corpo d'Armata caddero in battaglia⁴⁰⁹. Contrariamente al criterio adottato dai francesi e dai britannici, i quali impiegarono rispettivamente i prigionieri di guerra tedeschi e la manodopera cinese, la sezione italiana del Consiglio supremo italiano di Versailles dispose che l'Ufficio stralcio di Lione costituisse un gruppo di

fosse loro riconosciuto «il diritto di vegliare alla conservazione delle tombe e di essere consultati preventivamente in merito ad ogni deliberazione che le Autorità locali intendessero adottare a tale riguardo». Cfr. REGIA AMBASCIATA D'ITALIA, Ufficio dell'Addetto Militare, *L'OPERA NAZIONALE PER LE TOMBE DEI SOLDATI D'ITALIA MORTI IN FRANCIA*, Parigi, 10 marzo 1919. Il documento, a firma dell'addetto militare, il generale Brancaccio, è allegato alla lettera di trasmissione indirizzata dallo stesso addetto militare «A S.E. IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Hôtel Edouard VII», con mittente R. AMBASCIATA D'ITALIA UFFICIO DELL'ADDETTO MILITARE N° 4692/A, Parigi, 18 marzo 1919, Fondo L3, Studi Particolari, Cartella 260 (già 262), 1. – Cimiteri – Caduti, I. Francia, AUSSME.

⁴⁰⁸ «Facendo seguito a precedenti comunicazioni, invio a codesto on. Dicastero il testo dell'accordo stipulato il 26 novembre u.s. tra la Francia e l'Inghilterra sulla sistemazione delle tombe dei militari britannici in territorio francese, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 corrente. Non ho certo bisogno di far presente a Vostra Eccellenza tutta l'urgenza di provvedere, anche da parte nostra, ad una razionale e decorosa sistemazione delle tombe dei nostri militari caduti sul suolo francese. Quotidianamente giungono rapporti dei consoli che segnalano il pericolo di un ulteriore indugio» (Cfr. DELEGAZIONE ITALIANA AL CONGRESSO DELLA PACE, N. 4731/A, Parigi, 31 marzo 1919, Nota diretta da S. E. il Conte Bonin al R. Ministro dell'Interno circa la questione della sistemazione delle tombe dei nostri militari caduti sul suolo francese, Fondo L3, Studi Particolari, Cartella 260 (già 262), 1. – Cimiteri – Caduti, I. Francia, AUSSME). A seguito della missiva, nel giugno dello stesso anno, il Consiglio Supremo di Guerra affidò all'addetto militare italiano in Francia «la trattazione di tutte le pratiche inerenti alla riunione in cimiteri dei resti degli Italiani morti in Francia e nel Belgio, alla eventuale costituzione dell'ossario dei caduti in Francia, alla erezione dei monumenti commemorativi già progettati e alla direzione dei conseguenti lavori» (cfr. CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA SEZIONE ITALIANA, N° 12176 di Prot., Versailles, 11 Giugno 1919, OGGETTO: Cimiteri degli italiani caduti in Francia, ivi).

⁴⁰⁹ L'Italia partecipò alle operazioni sul fronte francese con il II Corpo d'Armata, comandato dal generale Albricci, nel periodo conclusivo della guerra, dall'aprile al novembre del 1918. Il II Corpo d'Armata, costituito dalla 3^a Divisione (Brigate «Napoli» e «Salerno»); dalla 8^a Divisione (Brigate «Alpi» e «Brescia»); dal IX Raggruppamento Artiglieria Pesante Campale; dal XIII Reparto d'Assalto; dal II Gruppo «Cavalleggeri Lodi» e dalle Truppe del Genio e Servizi, partecipò ai combattimenti difensivi nel settore dell'Aisne apportando un notevole contributo alla resistenza alleata in quel settore durante quella che fu definita la seconda battaglia della Marna ed alla successiva controffensiva dell'Intesa, che fiacò definitivamente ogni velleità offensiva dei tedeschi. In questi combattimenti il II Corpo subì gravissime perdite, valutate in circa 10.000 uomini tra morti e feriti, corrispondente a circa un terzo dei suoi effettivi. Per il forte logorio subito durante l'azione, il II Corpo d'Armata fu inviato nel campo di alloggiamento di Arcis Sur Aube, dove si ricostituì rapidamente con effettivi giunti dall'Italia. Ritornato al fronte, il 7 agosto 1918 il II Corpo d'Armata occupò la linea che corre ad est di Soissons fra Presle et Boves e Villers en Prayeres, nel settore dell'Aisne. Qui prese parte all'offensiva finale dell'Intesa avanzando dall'Aisne allo Chemin des Dames e, successivamente, fino alla Mosa, dove l'azione si arrestò in seguito all'armistizio. In questo secondo periodo le perdite italiane furono di 5.000 uomini circa, fra cui oltre mille morti. Sull'attività operativa del II Corpo d'Armata, v. M. CARACCILO, *Le truppe italiane in Francia (Il II° Corpo d'Armata – Le T.A.I.F.)*, Mondadori, Milano 1929. Sulle vicende connesse alla traslazione dei caduti militari italiani inumati in Francia, v. *amplius* B. PAU HEYRIÈS, *Le transfert des corps des militaires italiens tombés en terre de France*, in «Cahiers de la Méditerranée», 81/2010, pp. 221-237.

lavoro⁴¹⁰ nella zona di Épernay, nella Marna, affinché le sepolture italiane fossero organizzate e sistemate dai commilitoni stessi. La sistemazione del cimitero italiano di Bligny cominciò nel settembre del 1919, quello di Soupir a partire dal febbraio del 1920. La sistemazione dei due cimiteri venne realizzata seguendo le direttive impartite dalla Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra: sepolture sul terreno disposte per file di tombe; croce in legno di colore verde recante le iscrizioni in colore nero; sistemazione di una coccarda tricolore posta su ciascuna croce; erezione di una grande croce centrale; costruzione di un muro di cinta di 0,80 metri; cancellate in ferro battuto e vernice di colore nero con le iscrizioni scolpite in lettere dorate: «*Cimitero militare italiano. Ai caduti per la patria*»⁴¹¹. Nel novembre del 1920, ben 1896 caduti militari italiani furono pertanto inumati e re-inumati: 580 di essi furono sepolti nel cimitero di Soupir e 1306 salme nel cimitero militare di Bligny⁴¹². Sistemati i due cimiteri italiani⁴¹³, occorre occuparsi di circa 3000 sepolture che si trovavano disseminate nei cimiteri civili e militari francesi. Dacché il cimitero militare di Bligny poteva ancora ospitare altre salme, ebbe luogo una seconda fase di sistemazione, che consistette nel raggruppare le salme sparse nei diversi cimiteri militari e comunali francesi nella struttura cimiteriale principale. Tuttavia, questi raggruppamenti furono geograficamente piuttosto limitati e numerosi caduti italiani continuarono a rimanere inumati nelle zone interne della Francia⁴¹⁴. Nel febbraio del 1921, l'addetto militare italiano di stanza a Parigi informò il Ministero della guerra di aver ricevuto numerose

⁴¹⁰ Cfr. *Relazione riassuntiva sulla sistemazione delle tombe dei militari italiani caduti in Francia*, 25 novembre 1919, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 34, fasc. 3, ASD.

⁴¹¹ Cfr. *Relazione dell'addetto militare tenente colonnello Martin-Franklin al Ministero della guerra*, 20 luglio 1920, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 38, fasc. 5, ASD.

⁴¹² Cfr. *Nota dell'addetto militare tenente colonnello Martin-Franklin al Ministero della guerra*, 2 novembre 1920, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 38, fasc. 5, ASD.

⁴¹³ Il cimitero militare di Bligny non era provvisto né di cancello, né di catene, perché era circondato da un semplice muro di cinta basso, sormontato da colonnette ricoperte da un elmetto. Il cimitero di Soupir, invece, era munito di un cancello in ferro, sormontato da uno stemma ed una iscrizione, ed era anch'esso circondato da un muro di cinta basso e da colonnette, le quali però erano collegate anche da catene. A Bligny il cancello non era stato costruito, né erano state collocate le catene, perché il cimitero avrebbe dovuto formare un tutto armonico con l'erigendo monumento-ossario alla sommità della collina (v. *infra* nel paragrafo), e l'architetto ideatore del monumento aveva pregato le autorità militari italiane di non porre catene, né costruire il cancello. La stessa Direzione centrale della sanità militare, d'altra parte, aveva convenuto di rinviare, di concerto con l'ufficio dell'addetto militare a Parigi, i lavori di definitiva sistemazione a dopo l'esumazione per i trasporti in Italia delle salme, attesi anche i danni prodotti dal maltempo ai cimiteri nel corso dell'inverno del 1921-1922. Ultimati i trasporti in Italia delle salme richieste dalle famiglie e tramontata l'ipotesi di erigere il monumento-ossario sulla collina di Bligny, nel maggio del 1924, l'addetto militare italiano segnalava la necessità di dare luogo alle riparazioni strutturali e al definitivo assestamento del cimitero. In tal senso, l'addetto militare proponeva per il cimitero di Bligny l'esecuzione dei seguenti lavori: «a) chiusura definitiva, con continuazione del muro, dell'ingresso posteriore, dal quale doveva continuare il viale centrale diritto al progettato monumento secondo le primitive istruzioni; b) adattamento di un cancello all'ingresso anteriore prospiciente la strada; c) livellamento della parte abbassatasi e riparazione dell'intonacatura del muretto; d) rifinitura dei singoli tumuli e sostituzione delle primitive cromature in legno con un monumentino in pietra, conforme a quello che sarà adottato per tutte le tombe italiane, e pel quale si inoltrerà fra breve una dettagliata proposta concernente tutte le tombe di Francia; f) quanto alla catena fra i pilastrini sovrastanti al muretto di cinta inizialmente in progetto, si espone il subordinato parere che siano superflue, dato che il cimitero è perfettamente cintato dal predetto muretto, e che la spesa per le catene, data la sua ampiezza, sarà assai elevata». Cfr. R. AMBASCIATA D'ITALIA – L'ADDETTO MILITARE, N° 767 prot., Parigi, 22 maggio 1924, 50, RUE DE VARENNE, OGGETTO: *Onoranze salme militari italiane in Francia*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), 1. – Cimiteri – Caduti, I. Francia, AUSSME.

⁴¹⁴ Cfr. B. PAU HEYRIÈS, *Le transfert des corps*, cit., pp. 224 ss.

istanze da parte di familiari e congiunti che desideravano la restituzione delle spoglie mortali dei caduti italiani in terra di Francia⁴¹⁵. Tuttavia, in conformità alle prescrizioni del governo italiano, le traslazioni e le restituzioni delle salme dei militari caduti e inumati all'estero continuarono ad essere vietati sino al varo della legge n. 1074 dell' 11 agosto 1921 e le famiglie italiane dovettero pertanto rassegnarsi ad attendere il secondo semestre dell'anno 1921, per poter ottenere la restituzione delle rispettive salme. Il 21 settembre del 1923, André Maginot, ministro delle pensioni francese, indirizzò un dispaccio all'addetto militare italiano dell'Ambasciata d'Italia in Francia, Martin-Franklin, nel quale veniva ufficialmente autorizzata l'esumazione e la traslazione delle salme dei militari italiani caduti in Francia durante la Prima guerra mondiale, la cui restituzione era stata richiesta dalle famiglie. Il ministro francese tenne a precisare che queste operazioni di rimpatrio dovevano essere effettuate «*a cura e spese del governo italiano, sotto la direzione e il coordinamento degli ufficiali addetti al servizio delle sepolture militari italiane*»⁴¹⁶. Le operazioni di esumazione e di trasferimento delle salme dal cimitero alla stazione di partenza dovevano essere affidate ad un'impresa privata, la cui scelta rientrava nelle competenze delle autorità italiane. Per rendere più snella la procedura ed assicurare un miglior coordinamento, l'addetto militare italiano decise di associare la traslazione delle salme inumate in Francia a quella dei caduti tumulati in Belgio⁴¹⁷, fissando l'inizio delle operazioni per la primavera del 1924⁴¹⁸. Il

⁴¹⁵ Cfr. *Dispaccio n. 2517 dell'Ufficio dell'Addetto militare al Ministero della Guerra - Direzione generale di sanità, 21 febbraio 1921*, b. n. 59, fasc. 2, Rappresentanza diplomatica Francia, ASD.

⁴¹⁶ Cfr. B. PAU HEYRIÈS, *Le transfert des corps*, cit., p. 227.

⁴¹⁷ Già nel giugno del 1919, l'addetto militare italiano della Regia Ambasciata in Francia, il generale Brancaccio, aveva preso accordi con il Ministero della guerra belga e con il Borgomastro di Liegi circa i 170 prigionieri italiani che erano morti negli ospedali della città belga. Le tombe dei caduti, riferiva il generale Brancaccio, «*sono sparse nel Cimitero di Liegi e si tratta di riunirle in un terreno speciale, operazione per la quale ho passato le necessarie intese e che sarà rapidamente compiuta. Il Ministero della Guerra aveva offerto un terreno, che sarebbe passato di completa proprietà dello Stato Italiano, salvo il carico della manutenzione e della custodia. Il Municipio di Liegi offre invece uno spazio nel suo Cimitero. Si è creduta più conveniente quest'ultima soluzione, adottata anche da Inghilterra e Francia. Un monumento interalleato sarà eretto a cura della città di Liegi, ma ho creduto riservarci il diritto di erigere uno speciale monumento sul terreno italiano. Siccome inoltre occorrerà riattare tutte le tombe, adottando un tipo unico, prego codesta Sezione di voler chiedere al Ministero della Guerra di voler autorizzare a tale scopo una spesa di 40 mila franchi. Rimane inteso che il cimitero di Liegi rimarrebbe l'unico cimitero italiano nel Belgio e che, poco alla volta, vi verrebbero trasportati anche i morti sepolti in altre località. Le modalità di custodia e di manutenzione saranno poi oggetto di proposte speciali*» (Cfr. R. AMBASCIATA D'ITALIA – UFFICIO DELL'ADDETTO MILITARE, N° 126/C, Parigi, lì 1° Giugno 1919, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), Perdite: Cimiteri, 1. Cimiteri – Caduti, g. Belgio, AUSSME). Quasi tutti i militari italiani sepolti in Belgio erano stati infatti prigionieri dei tedeschi, in gran parte resi tali dopo le infauste giornate di Caporetto. Mancavano dunque in Belgio tombe di militari italiani caduti combattendo, ma Liegi non costituiva l'unico cimitero italiano in quel Paese. In realtà, in Belgio sorgeva un altro cimitero, il cimitero di Anversa, «*assai decorosamente installato, con un monumento commemorativo. In questo cimitero sono sepolti 44 militari italiani, in sepolture raccolte e ordinate, e abbastanza decorose, in appezzamento a sé. In tal cimitero, che ha un vero carattere internazionale, sono ordinate anche, in appezzamenti a parte, le tombe di 609 militari belgi, 12 francesi e 7 inglesi oltre a due appezzamenti per fucilati (civili) belgi, e morti di altre nazionalità*». Ragioni di opportunità politica, riferiva l'addetto militare italiano in Belgio nel settembre del 1923, avrebbero potuto indurre il sovrano italiano, che aveva già visitato a Copenaghen un cimitero che conteneva salme di militari italiani morti di malattia, nel rientrare ad armistizio concluso dalla prigionia tedesca in Danimarca, a visitare anche il cimitero di Anversa, atteso il fatto che «*una visita del nostro Sovrano a quel cimitero potrebbe essere intesa a portare nel tempo stesso un omaggio ai nostri morti ed un omaggio ai morti belgi, siano militari che civili, e potrebbe pertanto dispensare da altra visita di omaggio a sepolture di fucilati belgi, qualora il nostro Sovrano si rechi a visitare Anversa*» (cfr. UFFICIO DELL'ADDETTO

trasferimento delle salme dei caduti italiani si svolse in due fasi: furono prima avviate le operazioni di esumazione e disposizione delle spoglie mortali nelle bare e in seguito fu disposto il trasporto delle stesse in Italia per via ferroviaria. Accogliendo il suggerimento del ministro delle pensioni francese, l'addetto militare italiano decise di affidare la prima fase delle operazioni a una impresa funeraria privata. In tal senso, il 13 ottobre del 1923 chiese alla Direzione centrale del servizio di sanità militare l'autorizzazione per poter stipulare il relativo contratto⁴¹⁹. Ottenuta l'autorizzazione necessaria, l'Ufficio dell'addetto militare italiano redasse un capitolato tecnico per la messa a punto dei lavori⁴²⁰. Dopo una serie di trattative condotte con diverse imprese funerarie francesi⁴²¹, l'addetto militare italiano sottoscrisse il contratto con la ditta di Émiliene Teyseyre, un'impresa di pompe funebri che aveva già ricevuto numerose commesse per conto del servizio di sepolture del Ministero delle pensioni francese⁴²². Il contratto tra le parti fu stipulato in due momenti successivi: nell'ottobre del 1923 fu stipulato l'accordo tra l'impresa funebre di Émiliene Teyseyre e il servizio di stato civile francese competente per le sepolture militari, per l'esecuzione del rimpatrio delle salme dei caduti per la Francia in Svizzera, mentre nel marzo del 1924 fu stipulato il contratto tra l'impresa funebre e l'addetto militare italiano. Sulla base delle clausole contrattuali, l'impresa si impegnavano non solo ad assicurare l'esecuzione delle operazioni di esumazione, di disposizione delle salme nelle singole bare e del trasporto delle stesse verso la stazione di concentrazione delle medesime, ma anche a ingaggiare e remunerare le maestranze necessarie per la manodopera, ad affittare i mezzi di trasporto per le salme e a stabilire le relazioni con le autorità locali. Per assicurare la buona riuscita dei lavori, tra le clausole contrattuali venne previsto che tre capisquadra di nazionalità italiana fossero messi a disposizione dell'impresa funebre. Sulla scorta della prassi contrattuale inaugurata dal governo francese, lo Stato italiano si impegnavano a fornire all'impresa funebre le tombe, i sudari e le lapidi commemorative per l'incisione dei nominativi dei caduti. L'impresa si sarebbe fatta carico in anticipo di tutte le spese, per poi essere rimborsata sulla base dei giustificativi di spesa presentati. Il titolare dell'impresa funebre avrebbe poi ricevuto un compenso pari al 10% delle spese collegate alla fatturazione generale dei lavori⁴²³. Nell'ottobre del 1923, in riferimento a tutte le salme per le quali le famiglie avevano avanzato domanda di restituzione, l'addetto militare italiano comunicò formalmente che 32 di esse non erano state restituite, poiché non era stato possibile ritrovarne i resti mortali. Tuttavia, aggiungeva l'addetto militare, egli sperava fortemente di poterne rinvenire le spoglie durante gli altri lavori di esumazione⁴²⁴. Per far fronte al problema

MILITARE PRESSO LA R. AMBASCIATA D'ITALIA IN BELGIO, *N. di prot. 1201, Bruxelles, 27 settembre 1923, OGGETTO: Visita di S.M. il Re a sepolture militari italiane in Belgio*, ivi).

⁴¹⁸ Cfr. Regia Ambasciata d'Italia, Ufficio dell'addetto militare, *Dispaccio n. 1307 alla Direzione centrale del servizio sanitario militare, 17 ottobre 1923*, Fondo F-3 Carteggio sussidiario prima guerra mondiale, b. n. 375, fasc. 2, AUSSME.

⁴¹⁹ *Ibidem*

⁴²⁰ Cfr. Ambasciata d'Italia in Francia, Ufficio dell'addetto militare, *Capitolato tecnico speciale n. 97 per l'esecuzione dei lavori di esumazione delle salme dei militari italiani inumati in Francia e in Belgio*, s.d., Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 79, fasc. 1, ASD.

⁴²¹ Cfr. B. PAU HEYRIÈS, *Le transfert des corps*, cit., pp. 228.

⁴²² Cfr. B. PAU HEYRIÈS, *Le marché des cercueils après guerre, 1918-1924*, *Mélanges - «Revue Historique des Armées»*, n. 224, n. 3, 2001, pp. 55-64.

⁴²³ Cfr. B. PAU, *Le transfert des corps*, cit., pp. 228-229

⁴²⁴ Cfr. Regia Ambasciata d'Italia, Ufficio dell'addetto militare, *Dispaccio n. 1307 alla Direzione centrale del servizio sanitario militare, 17 ottobre 1923*, Fondo F-3 Carteggio sussidiario prima guerra mondiale, b. n. 375, fasc. 2, AUSSME.

delle bare, nel marzo del 1924 l'addetto militare stipulò un contratto con l'impresa funebre *MM. Gourry e Gatinaud*, sulla base del quale l'impresa si impegnava alla fornitura di 320 bare in legno di abete della lunghezza di 1,76 metri e calafatate all'interno. Un calendario preciso fissava la tempistica per la spedizione delle bare, il cui arrivo a destinazione doveva precedere di qualche giorno l'esumazione delle salme. Spedite con un imballaggio leggero per via ferroviaria, se esse fossero state consegnate con un ritardo di 24 ore rispetto ai termini di consegna, il servizio di sepoltura italiano avrebbe fatto valere una clausola che prevedeva una penale del 10% sul prezzo complessivo di mercato delle bare stesse a carico della ditta fornitrice⁴²⁵. La traslazione dei corpi inumati in territorio francese e belga ebbe luogo dal marzo al maggio del 1924. Le esumazioni delle salme si svolsero secondo un programma prestabilito e il trasporto delle stesse dai luoghi di esumazione alle stazioni centrali di raggruppamento fu assicurato dall'impresa funebre per mezzo di camion. In ragione del fatto che le prime sepolture erano disseminate su tutto il territorio francese, i lavori furono ripartiti in tre gruppi di salme, rispettivamente *A*, *B* e *C*. Le esumazioni più importanti, quelle del gruppo *A*, ebbero luogo dal 17 marzo al 19 aprile 1924; quelle del gruppo *B* dal 17 al 27 marzo 1924; quelle del gruppo *C*, infine, dal 17 marzo al 17 aprile 1924⁴²⁶. Il trasporto delle salme sul territorio francese fu effettuato collettivamente e per via ferroviaria. Di concerto con la direzione della rete ferroviaria francese, il governo transalpino aveva accordato, già a partire dal 1922, una riduzione del 50% per il trasporto delle bare. L'addetto militare italiano cercò di spuntare dal governo francese una riduzione pari al 75% della spesa, che venne però rifiutata dalle autorità governative transalpine, dal momento che una tale concessione non era stata accordata neppure alle istanze avanzate dal governo americano e da quello belga⁴²⁷. Per ciascuno dei tre raggruppamenti, d'intesa con il governo francese, l'addetto militare italiano definì, per la formazione dei convogli, delle stazioni di instradamento e delle stazioni di concentramento delle salme. Le stazioni di raggruppamento prescelte furono quelle di Parigi, Digione, Lione, Avignone e Modane. All'interno di ciascuna stazione di raggruppamento, il governo francese mise a disposizione del servizio delle sepolture militari italiano un deposito mortuario, in modo da concentrare le salme esumate prima di trasferirle, possibilmente con un solo convoglio, alla volta di Chambéry, designata come la stazione ferroviaria di concentrazione di tutte le salme dei caduti prima del loro trasferimento definitivo alla stazione di Torino, via Modane. Al fine di evitare inutili supplementi di spesa, le salme dei caduti italiani inumati nel sud della Francia, la cui restituzione era stata avanzata dalle famiglie, dopo essere state raggruppate, furono trasportate direttamente verso Ventimiglia, e non a Chambéry⁴²⁸. Nel maggio del 1924, 303 salme di caduti militari italiani furono dunque riportate in Italia. Tuttavia, il trasferimento dei resti mortali non fu portato completamente a termine, perché nel giugno del 1925 vennero rimpatriate altre 19 salme. La Direzione centrale della sanità militare spiegò brevemente e con una certa vaghezza argomentativa le ragioni di queste esumazioni tardive, adducendo ritardi nelle domande inoltrate da parte dei familiari e generiche motivazioni connesse a

⁴²⁵ Cfr. *Condizioni generali di fabbricazione delle tombe, contratto tra MM. Gourry et Gatinaud e l'addetto militare italiano, 10 marzo 1924*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 79, fasc. 1, Francia, ASD.

⁴²⁶ Cfr. Regia Ambasciata d'Italia, Ufficio dell'Addetto militare, *Dispaccio n. 1307 alla Direzione centrale del servizio sanitario militare, 17 ottobre 1923*, Fondo F-3 Carteggio sussidiario prima guerra mondiale, b. n. 375, fasc. 2, AUSSME.

⁴²⁷ *Ibidem*

⁴²⁸ *Ibidem*

circostanze eccezionali. Di contro, chiese all'addetto militare italiano di proseguire nelle attività di esumazione e traslazione delle salme con le medesime modalità procedurali adottate nel 1924, per il rimpatrio dei 19 caduti italiani⁴²⁹. In occasione del ritorno delle spoglie dei militari italiani in patria furono organizzate delle celebrazioni: il 21 giugno 1925 ebbe luogo a Chambéry una cerimonia volta a testimoniare il legame franco-italiano, in omaggio ai 19 caduti che si apprestavano a fare rientro in Italia. Alla fine della funzione religiosa, celebrata nella chiesa di Saint-Benoit alla presenza delle maggiori autorità ecclesiastiche, civili e militari locali, le 19 bare contenenti le salme dei caduti furono deposte in tre furgoni militari, ornate dei drappi francesi e italiani e di tre corone di fiori, ordinate dall'addetto militare italiano: «*L'Ambasciata d'Italia a Parigi ai gloriosi caduti in Francia*»; «*Agli eroi caduti in Francia la Patria riconoscente*»; «*La colonia italiana a Parigi agli eroi caduti in Francia*»⁴³⁰. Alla stazione ferroviaria di Chambéry il console generale d'Italia ringraziò tutte le autorità civili e militari francesi, che avevano permesso di organizzare la cerimonia e non mancò di sottolineare i legami di amicizia che univano la Francia e l'Italia: «*frères devant l'ennemi, frères devant la mort, ils seront à jamais frères devant la paix!*»⁴³¹. L'indomani, le 19 spoglie mortali furono instradate alla volta di Torino, donde sarebbero state indirizzate verso la loro destinazione definitiva. Il rimpatrio delle salme dei militari italiani inumati in Francia diede luogo ad un progetto di riorganizzazione dei cimiteri militari italiani di Bligny e di Soupir: il 17 marzo del 1924, la Direzione generale del servizio di sanità militare del Ministero della guerra autorizzò l'addetto militare italiano in Francia a utilizzare i fondi residui a disposizione del servizio delle sepolture per provvedere alla tumulazione nei due cimiteri militari italiani delle salme dei caduti inumati nelle vicine regioni francesi⁴³². Effettuati dunque i trasporti in Italia delle salme dei caduti reclamati dalle famiglie, l'Ufficio dell'addetto militare francese intese riprendere in esame la situazione generale delle tombe dei militari italiani deceduti in Francia, allo scopo di dare loro una sistemazione definitiva e decorosa e perpetuare il più possibile il ricordo del contributo fornito dall'esercito italiano in Francia. In tal senso, nel luglio del 1924, l'addetto militare italiano indirizzò alla Direzione centrale della sanità militare del Ministero della guerra una puntuale relazione circa lo stato delle sepolture militari italiane in territorio francese: «*Le salme che attualmente, dopo accurato controllo, risultano sepolte in Francia sono in tutto 4.495 e precisamente: 1542 salme inumate nel cimitero militare italiano di Bligny; 580 salme inumate nel cimitero militare italiano di Soupir; 2373 salme inumate nei cimiteri comunali e nazionali di tutto il territorio della Francia. Può darsi che si rinverranno altre salme durante il corso dei lavori di raggruppamento che il*

⁴²⁹ Cfr. *Dispaccio n. 19454 della Direzione centrale della sanità militare all'addetto militare presso la R. Ambasciata d'Italia, 11 maggio 1925*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 92, fasc. 1, ASD. L'addetto militare italiano in data 2 giugno 1925 affidò a Èmilienne Teyseyre il compito di curare l'esumazione e il trasporto a Chambéry delle 19 salme, secondo le medesime condizioni fissate dal contratto stipulato il 12 marzo 1924. Giunte a Chambéry il 19 giugno 1925, le salme furono ospitate nella chiesa di Saint-Benoit, in un deposito mortuario utilizzato già l'anno precedente, per essere poi demolito alla fine delle operazioni di rimpatrio e di restituzione delle salme. Sul punto, cfr. B. PAU HEYRIÈS, *Le transfert des corps*, cit., pp. 231 ss.

⁴³⁰ Cfr. Ufficio dell'Addetto militare, *Dispaccio n. 997 dell'addetto militare al console, 10 giugno 1925*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 92, fasc. 1, ASD.

⁴³¹ Cfr. *Resoconto della cerimonia svoltasi nel Le Petit Dauphinois, 21 giugno 1925*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 92, fasc. 1, ASD.

⁴³² Cfr. Direzione generale del servizio sanitario militare, *Dispaccio n. 3324 del Ministero della guerra all'Addetto militare presso l'Ambasciata d'Italia, 17 maggio 1924*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 79, fasc. 1, ASD.

Governo Francese sta ancora facendo e che si debbano perciò modificare le cifre qui esposte, ma certo limitatamente. Appare quindi evidente la necessità di dare un assetto definitivo alle 2373 salme che per la maggior parte riposano disseminate nei cimiteri comunali francesi, dove la manutenzione non dà il necessario affidamento. Per ben chiarire la situazione che voglio esporre dirò brevemente come nei cimiteri nazionali il Governo Francese raggruppi, di sua iniziativa e sotto la nostra sorveglianza, circa un migliaio delle nostre salme che attualmente si trovano nei cimiteri militari sorti per esigenze della guerra e che ora vengono soppressi per restituire i terreni al loro uso primitivo. Ritengo che queste salme italiane che il Governo Francese sta raggruppando, unitamente a quelle francesi, avranno così una sistemazione decorosa essendo, questi cimiteri nazionali, soggetti a cure sollecite. Risparmieremo in tal modo anche notevoli spese per parte nostra a cui andremo incontro provvedendo diversamente. Appare quindi evidente la necessità di raccogliere preferibilmente le salme dei cimiteri comunali minori in un luogo solo che risponda alle esigenze di una buona sorveglianza e di una accurata manutenzione. Il mezzo di effettuare il raggruppamento definitivo di queste salme, per evitare in seguito ulteriori riprese, si avrebbe con la costruzione di un cimitero nel Nord della Francia, zona in cui è la maggioranza dei nostri morti sparsi nei cimiteri comunali francesi. Le salme di cui parlo appartengono per massima parte ai prigionieri di guerra, e sono in numero di 700 circa dislocate in ben 160 cimiteri dei dipartimenti seguenti: Pas de Calais, Nord, Aisne, Sonne, Oise, Seine Inferieure e Ardennes. Per il tipo del Cimitero da costruire mi pare ottimo modello quello adottato dagli Inglesi e cioè cintato semplicemente da un muro alto m. 1,30 ed ornato da piante ad alto fujsto. Al centro una gran croce in cemento. Il preventivo per questa costruzione sarebbe in franchi 350.000 – spesa in cui si comprenderebbe tutto ciò che è inerente alle 700 salme da raggruppare». Secondo l'addetto militare, inoltre, poiché i governi dei paesi alleati si muovevano in quella direzione, era opportuno raggruppare tutte le salme degli sconosciuti, per i quali non vi era più alcuna speranza di identificazione, in un ossario⁴³³ da costruirsi in uno dei cimiteri militari italiani, al fine di evitare che con

⁴³³ La proposta avanzata dall'addetto militare non ebbe tuttavia successo. Nell'agosto del 1923, l'addetto militare italiano in Francia aveva comunicato allo Stato maggiore centrale del Regio esercito, con sede a Roma, che la Lega Franco-Italiana, fondata nel 1888 sotto l'Alto Patronato del Re d'Italia e del presidente della Repubblica francese, presieduta dal senatore Rivet, vice-presidente del Senato francese, si era fatta nel 1919 promotrice della erezione di due monumenti-ossari commemorativi, da erigersi parallelamente sul monte Tomba e sulla montagna di Bigny. Il senatore Rivet aveva preso accordi diretti con i due governi all'inizio del 1920 e la Lega aveva costituito a tal fine un comitato d'onore presieduto dai presidenti del Consiglio dei ministri di Francia e Italia. Il governo transalpino e il governo italiano versarono ciascuno una prima sovvenzione di centomila franchi. La Lega aveva inoltre ricevuto una somma raccolta dalle truppe italiane di stanza in Francia pari a lire 48.128, equivalente al cambio a 50.768.55 franchi francesi. L'esecuzione dei lavori era stata affidata, con voto unanime del Consiglio direttivo della Lega e con l'assenso dei due governi, all'architetto Manfredo Manfredi e al professor Menot, membro dell'*Institut de France*, rispettivamente per il monumento-ossario sul monte Tomba e per quello sulla montagna francese di Bigny. Il 29 maggio del 1921 era stata solennemente posta la prima pietra a Bigny, mentre il 22 settembre successivo una analoga cerimonia solenne aveva avuto luogo sul monte Tomba. Nulla però dei due progetti era stato in seguito portato avanti e i fondi raccolti, di gran lunga inferiori alla somma occorrente per l'esecuzione dei due progetti, dovevano di necessità essere integrati mediante una grande sottoscrizione pubblica da aprirsi nei due Paesi. Gli incidenti di Venezia all'atto della posa della prima pietra sul monte Tomba consigliarono nel 1921 di ritardare l'apertura della sottoscrizione e tale rinvio continuava ancora a perdurare, perché non erano mancati altri incidenti nelle relazioni diplomatiche franco-italiane, come la polemica Foch-Cadorna, che avrebbero potuto pregiudicare la riuscita della sottoscrizione, la quale, tuttavia, non avrebbe potuto comunque essere sufficiente, poiché si trattava di raccogliere un milione e mezzo di franchi, a fronte dei 300 mila scarsi che la Lega Franco-

Italiana poteva contare nelle proprie casse. L'addetto militare italiano in Francia, preoccupato per la razionale e definitiva sistemazione delle sepolture di cui doveva occuparsi in ragione del suo ufficio, auspicava che sorgesse a Bligny il monumento-ossario, poiché lo riteneva necessario per una corretta disciplina della sistemazione dei resti mortali dei caduti militari italiani in terra di Francia (cfr. R. AMBASCIATA MILITARE D'ITALIA – L'ADDETTO MILITARE, N° 947 prot., Parigi, 8 agosto 1923, 50 RUE DE VARENNE, OGGETTO: Monumento commemorativo ai caduti di Bligny, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), 1. – Cimiteri – Caduti, 1. Francia, AUSSME). La decisione era dunque meramente di ordine politico – amministrativo e lo Stato maggiore centrale del Ministero della guerra, interessato della questione dall'addetto militare italiano, aveva sostanzialmente avallato la proposta, proponendo al cointeressato Ministero degli affari esteri due soluzioni: «I°) – Raccogliere mediante pubblica sottoscrizione la maggiore somma possibile e completarla mediante un congruo concorso dei due governi interessati; II°) – stanziare senz'altro da parte dei due governi una certa somma da completare con quella che fosse possibile raccogliere mediante sottoscrizione» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – Ufficio Operazioni, N. 5908, Roma li 21 agosto 1923, OGGETTO: Monumento commemorativo ai caduti di Bligny, ivi). La risposta del ministro degli affari esteri, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, Benito Mussolini, ormai saldamente al timone del governo dal 31 ottobre del 1922, non fu certamente quella auspicata dal generale Diaz, allora titolare del dicastero della guerra, e chiuse di fatto ogni possibilità alla erezione di un monumento-ossario nel cimitero di Bligny: «I dubbi sorti nell'Eccellenza Vostra circa la soluzione da dare a tale questione corrispondono alla delicatezza della situazione politica del momento. Ma per mio conto non ne ho. Lascio al Governo Francese di pensare ai suoi Caduti sul Tomba; per i nostri, sepolti a Bligny, ecco il mio pensiero: I°) – Non desidero si parli di ossario giacché i tumuli isolati debbono rimanere, anche se contengono soldati ignoti. Su questa questione mi sono pronunciato già definitivamente e ripeto che non intendo farmi trascinare da alcuna Lega o Sodalizio a disperdere le tracce dei valorosi combattenti in terra straniera per agglomerarli in un freddo ossario. E' vero che gli ossari durano secoli, ma le nostre generazioni future debbono averlo questo culto dei caduti della Grande Guerra per l'avvenire d'Italia; e se non lo sentiranno e lasceranno disperdere le sacre reliquie che noi tramanderemo loro, vuol dire che rinunzieranno a meritarsi questo pegno da custodire; una Italia futura così degenerare non voglio concepire. 2°) - Stabilito che le Salme non saranno più turbate da questo irrequieto moto che si vuol dare ad esse per offrire ragione all'azione di Leghe e di loro politicanti organizzatori, reputo che il Cimitero di Bligny sia un ottimo ed incomparabile monumento per se stesso. 3°) – Lascerei tutto come si trova e destinerei la somma esistente al miglioramento puro e semplice del Cimitero» (cfr. R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Direzione generale degli affari generali – Ufficio Personale, N. 115550, Roma, 30 agosto 1923, OGGETTO: Monumento commemorativo ai caduti di Bligny, ivi). La determinazione assunta, contraria agli auspici dell'addetto militare, il tenente colonnello Martin-Franklin Cav. Giorgio, escludeva dunque la possibilità di studiare qualsiasi altra razionale soluzione alla questione del monumento-ossario di Bligny e del monte Tomba, di accettare pertanto qualsiasi altra proposta che al riguardo poteva essere avanzata dalla Francia, e, soprattutto, imponeva la necessità di trovare il modo più opportuno per recuperare la somma a suo tempo raccolta tra le truppe del 2° Corpo d'Armata e generosamente elargita alla Lega Franco-Italiana. L'addetto militare italiano ebbe il suo bel da fare per risolvere la questione, perché nell'ottobre del 1923 ricevette direttamente istruzioni in tal senso dal Ministero della guerra: «Mi rendo conto che il richiedere tale somma alla predetta Associazione è questione molto delicata e che devesi trattare con grande prudenza ed accortezza; la S.V. vorrà perciò, prima d'intraprendere qualsiasi passo al riguardo, prendere gli opportuni accordi con S.E. il R. Ambasciatore, per svolgere eventualmente un'azione concomitante» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – Ufficio Operazioni, N. di prot. 6483, Roma, li 12 ottobre 1923, OGGETTO: Monumento commemorativo ai caduti di Bligny, ivi), ma la somma non venne mai recuperata, perché in risposta alla missiva del Ministero della guerra, nel novembre successivo, l'addetto militare comunicava allo Stato maggiore centrale di Roma: «D'accordo con S.E. l'Ambasciatore si è ricercato se vi fosse la possibilità di ottenere la restituzione delle somme a suo tempo raccolte fra le truppe del 2° Corpo d'Armata, che vennero versate alla Lega. – Ma credo doveroso riferire senza indugio che non pare ormai possibile ottenere tale restituzione senza recare offesa a quell'Istituto che nell'iniziativa in questione agisce sotto l'Alto Patronato di S.M. il Re d'Italia e del Presidente della Repubblica francese, per il fatto che, malgrado la deficienza dei fondi e le incertezze di programma finora manifestate, la Lega Franco-Italiana ha preso recentemente (adunanza del 26 novembre 1923) la decisione di iniziare al più presto possibile la costruzione della prima parte del monumento, che si riserva di completare ulteriormente appena le sarà possibile raccogliere i fondi complementari. L'ADDETTO

l'inevitabile trascorrere del tempo i caduti ignoti potessero essere inglobati negli ossari francesi: «Con ciò si avrebbe anche il vantaggio di poter disporre di circa 310 tombe che questi sconosciuti occupano attualmente nel cimitero militare italiano di Bligny e che potrebbero invece essere occupate da altre salme identificate da raggruppare». L'addetto militare sconsigliava poi operazioni di raggruppamento per le salme sepolte nei cimiteri comunali di Digione, GrènoBLE, Chambéry, Lione, Gullins, Marsiglia e Parigi, «perché quivi non esiste la ragione della deficiente manutenzione da me prima esposta per i cimiteri comunali minori, e la presenza dei nostri Consoli da affidamento per la continuità di buona manutenzione che potrà essere anche facilitata da un Comitato locale, da costituire, composto da membri scelti fra la Colonia, e presieduto dal Console stesso». Circa la stele da apporre su ogni singola tomba, l'addetto militare rappresentava, per motivi di economia di spesa, l'opportunità di adottare, con le necessarie modificazioni, la stele che il governo francese aveva deciso di apporre sulle tombe dei suoi caduti, il cui costo ammontava per ogni singolo pezzo a circa 40 franchi, chiedendo dunque anche di poter stipulare il relativo contratto di fornitura. Nel riassumere quanto esposto al fine di ottenere dal Ministero della guerra tutte le necessarie autorizzazioni, l'addetto militare italiano calcolava che «I fondi totali necessari sono prevedibili in una somma che si aggirerà su 900.000 franchi. Tenuto presente quanto fa il Governo Britannico e quello degli Stati Uniti per i loro caduti, raggruppandoli in numerosi cimiteri militari Inglesi ed Americani, ritengo che quanto ho esposto sia il minimo che si possa fare per il nostro decoro nazionale nonché per il nostro dovere di devozione e di riconoscenza per chi ha tutto sacrificato sull'altare della Patria»⁴³⁴. Nel settembre del 1924, l'addetto militare italiano ed Émilienne Teyseyre stipularono un nuovo contratto per la concentrazione di 183 salme all'interno dei cimiteri militari italiani di Bligny e di Soupir. L'impresa funebre francese si impegnava ad assicurare le operazioni di esumazione, di deposizione delle salme nelle bare e di trasporto delle stesse, così come a reclutare e pagare la manodopera, affittare i mezzi di trasporto necessari e stabilire contatti e relazioni con le autorità locali. Come per la restituzione delle salme precedentemente inumate in territorio francese, il governo italiano si impegnava a fornire tutte le bare necessarie, sulla base del numero delle esumazioni effettuate⁴³⁵. Secondo la prassi amministrativa consuetudinaria ormai adottata, il servizio delle sepolture militari italiano stipulò anch'esso un nuovo accordo con la ditta di MM. Gourry e Gatinaud per la fornitura di 186 bare, dello stesso tipo di quelle fornite per le attività svolte in precedenza, di cui però 146 in legno d'abete di un metro di lunghezza a 16, 50 franchi l'una, ed altre 40, sempre in legno d'abete, della lunghezza di 1,70 metri, a 29 franchi l'una. Il contratto stipulato stabiliva che il pagamento e il rimborso alla ditta per le spese di spedizione sostenute avrebbe avuto luogo presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi, subito dopo la consegna stessa della

MILITARE Ten. Col. Martin-Franklin» (cfr. R. AMBASCIATA D'ITALIA – L'ADDETTO MILITARE, N° 1477 prot. Sezione 1, Parigi 30 novembre 1923, 50, RUE DE VARENNE, OGGETTO: Monumento commemorativo ai caduti di Bligny, ivi).

⁴³⁴ Cfr. R. AMBASCIATA D'ITALIA – L'ADDETTO MILITARE, N° 1051 di prot., Parigi 17 Luglio 1924, 50 RUE DE VARENNE, OGGETTO: Sistemazione delle salme inumate in Francia, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), 1. – Cimiteri – Caduti, 1. Francia, AUSSME.

⁴³⁵ Cfr. Contratto stipulato tra il tenente colonnello Martin-franklin, addetto militare, e Émilienne Teyseyre, in qualità di amministratore delegato della SA d'Entreprises privées et publiques, 10 settembre 1924, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 79, fasc. 1, ASD.

fornitura⁴³⁶. Tra il 1925 e il 1926 il regime fascista decise di organizzare in modo definitivo le sepolture italiane in Francia e di procedere ad un nuovo raggruppamento di salme. Si trattava di dare sistemazione definitiva alle salme dei caduti italiani disseminate nei diversi cimiteri comunali francesi, ad eccezione dei cimiteri civili di Lione, Digione, Oullins, Grenoble, Chambéry, Parigi, Metz e Marsiglia, dal momento che in queste località le sepolture si trovavano in buone condizioni di conservazione⁴³⁷. Anziché costruire un terzo cimitero militare, il governo italiano preferì implementare il cimitero di Bligny⁴³⁸, che divenne in tal modo il simbolo della partecipazione e del sacrificio dei militari italiani in Francia durante la Prima guerra mondiale, dal momento che i lavori di ampliamento e di ristrutturazione determinarono un livellamento che richiese circa 3400 metri cubi di terreno di riporto⁴³⁹. L'ufficio dell'addetto militare dell'Ambasciata italiana a Parigi in data 6 gennaio 1926 affidò l'esecuzione dei lavori ancora una volta a Émilienne Teyseyre. Le operazioni consistevano nel raggruppare 1819 salme, con la fornitura delle bare e delle lapidi per le incisioni; le esumazioni, il trasporto e la re-inumazione delle salme; le attività di esumazione e re-inumazione dall'ossario di Bligny di 310 caduti italiani ignoti, di cui 300 a Bligny e 10 a Soupir; livellamento e sistemazione della nuova parte del cimitero di Bligny. Il capitolato tecnico precisava che un terzo del personale impiegato e remunerato dall'impresa avrebbe dovuto essere di nazionalità italiana. Il prezzo forfettario stabilito fu di 305 franchi per singola salma, in relazione alle operazioni di raggruppamento delle salme stesse; 45 franchi per salma, per la deposizione dei resti mortali nell'ossario e 35.000 franchi per i lavori di livellamento del terreno e sistemazione dell'impianto cimiteriale⁴⁴⁰. Anche in questo caso la traslazione delle salme a Bligny venne effettuata per singoli raggruppamenti. Il primo gruppo di salme, quelle che si trovavano sparse nel nord-ovest della Francia, furono traslate dal 19 aprile al 21 maggio del 1927, anche se le operazioni si conclusero solo nel 1928,⁴⁴¹ sebbene qualche traslazione ebbe ancora luogo durante gli anni Trenta. A far data dal 1933, pertanto, la ripartizione delle sepolture italiane in Francia annoverava 3.050 caduti tumulati a Bligny, 400 salme nell'ossario del cimitero stesso di Bligny, 587 caduti nel cimitero di Soupir, 346 caduti i cui resti mortali riposavano nei cimiteri comunali francesi sotto la giurisdizione del consolato italiano; 28

⁴³⁶ Cfr. *Contratto stipulato tra MM. Gourry e Gatinaud e il servizio delle sepolture militari italiano rappresentato dal tenente colonnello Martin-Franklin, addetto militare presso l'Ambasciata d'Italia, 3 settembre 1924*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 79, fasc. 1, ASD.

⁴³⁷ Cfr. *Nota del Ministero della guerra all'addetto militare a Parigi, 14 novembre 1932*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 209, fasc. 4, ASD.

⁴³⁸ Al centro del cimitero, quasi sul fondo del viale principale, fu eretto nel 1931 un baldacchino di marmo bianco, a pianta quadrata, di stile dorico. La copertura del manufatto, costituita da due spioventi, fu ornata da un frontone anteriore e uno posteriore e poggiata su una trabeazione a sua volta sorretta da quattro colonne disposte agli angoli della base del monumento. Al centro della base, che fu disposta in modo da sovrastare una grande tomba collettiva contenente i resti mortali di 1.360 soldati ignoti, fu dislocato un semplice altare di marmo bianco ai cui lati, nel 1981, furono collocati due pilastri di pietra ognuno dei quali sorregge un volume aperto, artisticamente realizzato in bronzo. Su questi manufatti metallici vennero riportate iscrizioni, in lingua italiana e in lingua francese, sui fatti d'armi nei quali i militari italiani sepolti nel cimitero persero la vita. Sul punto, cfr. *Descrizioni delle principali sistemazioni definitive in territorio francese*, p. 48, s.d., FRANCIA, Cart. 2, fasc. Sacrali militari italiani all'estero, ADSS - COGOC.

⁴³⁹ Cfr. *Dossier "Mostra delle relazioni fasciste", Situazioni tombe militari italiane in Francia, 15 marzo 1933*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 220, fasc. 4, ASD.

⁴⁴⁰ Cfr. *Capitolato tecnico per l'esecuzione dei lavori di traslazione delle salme dei militari italiani inumati in Francia, 6 gennaio 1926*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 127, fasc. 2, ASD.

⁴⁴¹ Cfr. *Raggruppamento delle salme dei caduti militari italiani, 1927, primo gruppo*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 126, fasc. 1, ASD.

salme lasciate nei luoghi di prima sepoltura a richiesta delle domande inoltrate dalle famiglie, 331 spoglie di caduti non identificati e 108 sepolture non rinvenute, per un computo complessivo di 4.850 caduti militari italiani sistemati definitivamente in territorio francese⁴⁴². terminate le operazioni di traslazione, furono effettuati lavori di consolidamento e risistemazione della struttura cimiteriale: furono costruite e messe in posa 4.854 croci in cemento; vennero risistemati i viali d'accesso alle tombe e le mura di cinta; fu costruita la guardiola per il custode e progettata la rifinitura della cappella ossario del cimitero, progetto che fu poi abbandonato⁴⁴³. Nel corso del 1939, un gruppo fascista milanese si adoperò per una sottoscrizione nazionale finalizzata alla traslazione e al recupero a spese dello Stato di tutte le salme dei caduti militari italiani in Francia. L'addetto militare italiano presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi, il generale Visconti Prasca, chiese informazioni al console italiano di stanza a Reims circa i cimiteri di Bligny e di Soupir, per un eventuale trasferimento in Italia di tutti i resti mortali dei caduti militari italiani. Il console fornì una breve descrizione dei due cimiteri, aggiungendo che tutte le traslazioni dei corpi non si sarebbero potute effettuare senza la preventiva autorizzazione e il coordinamento delle locali autorità francesi. Tra le righe della diplomatica risposta, si intuiva che questo intendimento del regime fascista non sarebbe risultato affatto gradito alle autorità governative francesi⁴⁴⁴. Le vicende connesse al deflagrare del secondo conflitto mondiale posero fine ad ogni velleitario progetto di ulteriori traslazioni e trasferimenti dei resti mortali dei caduti militari italiani della Grande Guerra verso l'Italia. Tuttavia, la questione delle sepolture definitive delle salme dei caduti italiani della Prima guerra mondiale in Francia si ripropose, sia pure con profili diversi, prima del completo oblio della memoria, tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Ottanta. Carteggi dispersi, cripte di sepolture rinvenute, riduzioni di fondi allocati sui capitoli di spesa per l'ordinaria amministrazione, incuria e negligente manutenzione delle tombe e delle sepolture cimiteriali, caratterizzeranno, infatti, tutta la gestione amministrativa della definitiva sistemazione dei caduti militari italiani in Francia⁴⁴⁵. Se la sistemazione definitiva delle salme dei caduti militari italiani in Francia forniva sufficienti garanzie di buona amministrazione e vigilanza, non altrettanto poteva dirsi circa la situazione generale delle sepolture militari italiane ubicate sul fronte albanese, che destava seria preoccupazione al pari di quella delle sepolture disseminate sul territorio austriaco⁴⁴⁶. Nel settembre del 1923 erano pervenute informazioni al

⁴⁴² Cfr. *Dossier "Mostra delle relazioni fasciste", Situazione tombe militari italiane in Francia, 15 marzo 1933*, Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 220, fasc. 4, ASD.

⁴⁴³ Cfr. *Cimiteri di guerra in Francia, Progetti vari per l'erezione di tombe, sacrari, monumenti e lapidi ai caduti in terra di Francia (1939)*, Serie Affari Politici 1931 – 1945, b. n. 1, fasc. 5, s. fasc. 1; s. fasc. 2, *Cimiteri italiani di Bligny e Soupir (1934-41)*, ASD.

⁴⁴⁴ Cfr. *Nota del Consolato italiano di Reims al generale Visconti Prasca, addetto militare presso la R. Ambasciata d'Italia*, s.d., Rappresentanza diplomatica Francia, b. n. 303, fasc. 4, ASD.

⁴⁴⁵ Sul punto, v. cap V, para 5.7, pp. 552 ss.

⁴⁴⁶ Nell'ottobre del 1920, l'addetto militare italiano a Vienna aveva concordato con la Direzione centrale del servizio sanitario militare le operazioni per la ricerca dei dati sulle tombe militari italiane nel territorio dell'ex monarchia austro-ungarica. L'addetto militare, il tenente colonnello Franchini-Stappo, aveva preso come base per i dati da raccogliere l'archivio della *Kriegsgräber Inspektion* di Vienna, che, prima del crollo dell'impero, costituiva l'organo centrale al quale sarebbe dovuto affluire tutto il materiale statistico concernente i cimiteri militari. Lungi dall'essere ben ordinato e completo, e spesso non aggiornato, questo archivio conteneva le piante dei cimiteri situati nel territorio della Repubblica d'Austria e le schedine dei militari in essi sepolti, corrispondenti ai numeri delle piante. Il carteggio custodito conservava inoltre le piante dei cimiteri situati in altre zone del territorio della ex monarchia, segnatamente l'Ungheria, la Jugoslavia e la Boemia, con le relative schedine dei sepolti. Infine, l'archivio ospitava anche le piante e gli

elenchi dei cimiteri situati nella antica zona di guerra di sud-ovest, cioè la frontiera italiana dell'Isonzo, e le relative schedine dei militari ivi sepolti. In principio, l'addetto militare italiano avrebbe voluto dunque valersi di questo archivio per dare corso allo «SCHEMARIO dei morti in prigionia o raccolti dal nemico sul campo». Poiché, tuttavia, fin dalle prime visite ai cimiteri, egli ebbe modo di constatare che non solo le piante non corrispondevano, ma che il numero stesso dei sepolti, tratto dai registri dei custodi dei cimiteri, era sovente superiore ai dati risultanti dall'archivio della *Kriegsgräber Inspektion*, l'addetto militare ritenne di dover abbandonare questo criterio di lavoro, per operare in modo completamente diverso. Per quanto atteneva la Repubblica d'Austria, egli intese dapprima visitarne i cimiteri, facendone poi eseguire le piante e compilando gli elenchi dei militari in essi sepolti, sia sulla scorta dei registri dei custodi, sia sulla base degli «*Evidenzblätter für Gräber, esistenti – generalmente – presso i Kriegsgräberrefersten degli uffici provinciali di Amministrazione militare situati nei singoli capoluoghi di provincia*». Si sarebbe poi preso nota dello stato di manutenzione dei cimiteri, e particolarmente delle tombe italiane, per poter poi avanzare le proposte circa i lavori necessari per gli stessi. Per quanto riguardava invece gli altri Stati della ex monarchia, l'addetto militare intendeva copiare le piante e le schede matricolari esistenti presso la *Kriegsgräber Inspektion* di Vienna e confrontarne i dati con gli elenchi desunti dagli *Evidenzblätter* dei prigionieri morti e, per le ricognizioni da effettuarsi sul posto, in un secondo momento avrebbe chiesto ulteriori istruzioni alla Direzione centrale. In relazione all'antica zona di guerra, l'addetto militare aveva rintracciato a Vienna le piante dei cimiteri della zona dell'Isonzo e, in parte, le relative schedine dei sepolti. Egli riteneva che in tale zona, prima di provvedere ad esumazioni e operazioni di riassetto dei cimiteri, occorreva copiare tutti gli atti esistenti a Vienna, «*poiché soltanto così sarà possibile identificare tutte quelle salme, sulla cui tomba il tempo e gli uomini abbiano fatta sparire la croce col nome*». D'altra parte, osservava ancora l'addetto militare, le piante e le schedine relative ai cimiteri della zona trentina e di quella del Piave, non erano conservati a Vienna, bensì ad Innsbruck, presso il *Kriegsgräberreferat* della *Heeresverwaltungstelle* della provincia del Tirolo. L'addetto militare comunicava che, ad ogni modo, nei mesi di ottobre e novembre del 1920 erano comunque stati visitati tutti i cimiteri militari e i più importanti cimiteri civili che ospitavano i resti mortali dei caduti militari italiani e rassicurava la Direzione centrale di sanità, precisando che «*la manutenzione di questi cimiteri è in generale ben curata. Alla Direzione dei Lavori di manutenzione di ognuno dei cimiteri militari più grandi vi è un Ufficiale (complessivamente due Maggiori, due Capitani e un Tenente) che risiede quasi sempre a Linz e visita due volte la settimana il cimitero. Sul posto, quali custodi del cimitero, vengono impiegati dei Sottufficiali dell'ex esercito a.u. invalidi di guerra i quali aiutati da altri uno o due manovali hanno principalmente il compito materiale del riassetto del cimitero*». L'addetto militare, altresì, segnalava che i lavori di riordinamento dei cimiteri militari erano cominciati solo verso la fine del 1919 e che verso la fine del 1918, durante i disordini seguiti al crollo della monarchia, essi erano stati devastati. Causa poi la rigidità del clima, l'alto prezzo del costo della legna e lo scarso senso di pietà della popolazione, erano stati distrutti «*gli steccati in legno che li circondavano e dalle tombe vennero persino sradicate, asportate e bruciate le croci*». Complessivamente, pertanto, secondo i dati dell'addetto militare, «*risulterebbero sepolti nel territorio attuale della Repubblica d'Austria 10814 militari italiani, dei circa 60.000 che risultano morti dallo " Schedario " in corso di compilazione*» (cfr. R. ADDETTO MILITARE ITALIANO VIENNA, N. 2338 di Prot P., Vienna li 12 dicembre 1920, OGGETTO: *Relazione sui lavori relativi alle tombe dei militari italiani in Austria, compiuti nei mesi di ottobre e novembre 1920*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), Perdite: Cimiteri, 1. – Cimiteri – Caduti, f. Austria, AUSSME). La questione delle profanazioni delle tombe dei cimiteri di guerra italiani e dell'avidità di profitto ad essa correlata, soprattutto di quelle ubicate nell'antico fronte trentino, fu ancora oggetto di un puntuale resoconto da parte dell'addetto militare Franchini-Stappo, il quale, nel febbraio del 1921, segnalava alla Direzione generale della sanità militare quanto pubblicato dal giornale " *Tiroler* ", il cui contenuto era stato richiamato anche da altri organi di stampa austriaci: «*L'articolo ricorda che durante e dopo la guerra vennero costruiti in diverse località della "Fronte Meridionale" cimiteri in onore ai caduti in guerra, tra i quali uno in COSTALTA (Altipiano di Lucerna) particolarmente caratteristico e ben curato. Un bel monumento comune serve di ornamento al cimitero, la maggior parte delle cui tombe sono pietosamente ornate da lapidi in gran parte di marmo. Oggi la maggior parte di queste lapidi sono state distrutte, gli eroi morti sono stati tratti a violenza dalle loro tombe, in obbedienza ad una pretesa disposizione di legge e le loro spoglie profanate. Si disse che i militari sepolti nei cimiteri militari dovevano venir esumati e risepolti in un cimitero comune. Nell'esecuzione di questo lavoro si è dimenticato qualunque senso di pietà. Le tombe vennero aperte, i cadaveri asportati e fatti a pezzi. I teschi vennero divisi dal corpo e trasportati a parte, mentre le altre parti dei cadaveri, invece di venire riseppellite furono lasciate all'aperto. Durante tutta l'estate scorsa si radunarono ossa e spoglie, sino a quando un cappellano militare italiano ottenne che cessasse questo*

Ministero della guerra da parte del collaterale Ministero degli affari esteri circa l'ostilità che mostrava la popolazione albanese verso il ritorno in quelle terre di una missione militare italiana che, nel corso del 1922, sotto la direzione del maggiore Marchi, aveva avviato i lavori di sistemazione delle tombe dei caduti militari italiani in Albania. Per evitare incresciosi incidenti, il Ministero della guerra venne nella determinazione di rinunciare all'invio della missione militare e di affidare invece i lavori di sistemazione dei cimiteri militari italiani in territorio albanese al capitano del genio Romanelli, il quale stava già ultimando la sistemazione delle sepolture italiane in Macedonia. Tenuto però nella debita considerazione il fatto che il capitano Romanelli non avrebbe potuto essere disponibile che dopo aver ultimato la sistemazione dei caduti in Macedonia, l'inizio dei lavori in Albania ne sarebbe risultato comprensibilmente ritardato, anche in

modo di procedere. La cosa più vile in questo vandalismo era però la bassa cupidigia di guadagno che spingeva all'esumazione. Gli appaltatori di questo raccapricciante lavoro ricevevano infatti da 20 a 30 Lire per ogni teschio che consegnavano. L'articolo termina dicendo che dalle autorità è stata ordinata una inchiesta accurata e la severa punizione dei colpevoli. Segnalo l'articolo a codesto Ministero poiché esso ha destato una pessima impressione nell'opinione pubblica di questo Paese, dove il culto dei morti è (almeno per i caduti nazionali) profondamente sentito» (cfr. R. AMBASCIATA D'ITALIA ADDETTO MILITARE, N° 4649 di Prot. P., Vienna, lì 7 febbraio 1921, OGGETTO: Profanazioni ai cimiteri di guerra, ivi). Nell'aprile dello stesso anno, eseguite le ricognizioni in quasi tutti i cimiteri della Repubblica d'Austria, nei quali erano raccolte le salme di militari italiani, e verificati i dati matricolari dei sepolti con il lavoro in corso di ultimazione dello «Schedario dei militari italiani morti in prigionia o raccolti dal nemico sul campo», l'addetto militare italiano a Vienna comunicava che, «compiuto il lavoro di base, rimarrebbe da effettuare quello esecutivo di riordinare e di dare un decoroso assetto alle tombe dei nostri caduti, cosa che l'Austria cerca bensì di fare per mezzo delle Kriegsgräberfürsorgen (Uffici per la Cura alle Salme dei Caduti in guerra), ma che da sola con la somma esigua disponibile (1 corona = L. 0,035 al cambio attuale, per tomba all'anno) non riesce ad ottenere». Sulla base delle ricognizioni effettuate e dell'esperienza acquisita, l'addetto militare Franchini-Stappo proponeva alla Direzione centrale di sanità militare un imponente programma di sistemazione e riassetto dei cimiteri di guerra italiani in Austria: «1°) Conservare: a) un solo grande cimitero italiano per Provincia, dove ciò è possibile e facilmente ottenibile (per es: nel Salisburghese, in Stiria e nel Vorarlberg); b) oppure tutti i cimiteri maggiori, in gran parte militari contenenti cioè almeno 200 sepolti italiani, dove ciò è difficile, nella considerazione che se si dovesse fare un cimitero unico si dovrebbero eseguire lavori di esumazione e di trasporto assai considerevoli; 2°) riunire nei cimiteri prescelti tutte le salme disperse ora nei cimiteri militari e civili minori in quelli (per la Carinzia) della ex zona di guerra (gli altri cimiteri dell'antica zona di guerra, Trentino, Isonzo, Piave, sono oramai tutti entro i confini del Regno); 3°) adottare un tipo decoroso e decorativo di cippo in pietra, poiché se fosse in legno o in ferro correrebbe il rischio, come è già avvenuto, di essere asportato, venduto e bruciato. Sul cippo in pietra dovrebbe scolpirsi una croce ed un numero. Analogo cippo verrebbe messo (con più numeri però) sulle fosse comuni (Massengräber), sempre dove non fosse possibile l'esumazione e il riconoscimento delle salme. In diversi cimiteri il riconoscimento può infatti avvenire abbastanza facilmente o per la disposizione nota dei sepolti nella tomba o per essere stato legata ai piedi delle salme una piastrina. In ogni cimitero si dovrebbe conservare una tabella complessiva contenente i nomi dei sepolti corrispondenti ai numeri dei cippi, e permettere così le identificazioni delle tombe; 4°) erigere in ogni cimitero, dove già non esista, un semplice monumento o ricordo marmoreo, dedicato alla memoria di tutti i sepolti; 5°) valersi per economia, per celerità e per contemporaneità di lavoro degli Uffici Austriaci (Kriegsgräberfürsorgen) presso le Heeresverwaltungstellen provinciali, nonché di personale lavoratore austriaco, provvedendo i cippi e i monumenti sul posto delle varie provincie. Le spese dovrebbero per le considerazioni già fatte essere sostenute dall'Italia; 6°) valersi invece per la sorveglianza dei lavori di personale addetto italiano dell'Ufficio C.O.S.C.G. (Ufficiali o Cappellani), data l'impossibilità di provvedervi solamente con quello a disposizione del mio ufficio, già operato da altri lavori; 7°) continuare nel frattempo, con l'aiuto del Ministero della Guerra Direzione Generale di Sanità Militare, le ricognizioni, con il sistema finora attuato, nei cimiteri ungheresi e cecoslovacchi (per es: Milowitz, Heinrrihagrün, Sopren ecc) trascuratissimi, per preparare così la base per i successivi lavori esecutivi» (cfr. REGIA LEGAZIONE D'ITALIA ADDETTO MILITARE, N° 8522 di prot. P., Vienna, 1° Aprile 1921, OGGETTO: Lavori fatti e da farsi per la sistemazione delle tombe italiane nella Repubblica d'Austria, ivi).

considerazione della delicata situazione che si stava determinando in Albania nei confronti della ventilata ripresa della missione militare italiana in quelle terre⁴⁴⁷. La Direzione centrale del servizio sanitario militare, direttamente responsabile del buon espletamento del servizio, non ebbe nulla da obiettare circa il rinvio della missione, ma ritenne opportuno richiamare l'attenzione dello Stato maggiore «*sulla determinazione presa di affidare ad una persona sola l'incarico di un lavoro tanto ponderoso, quale è la sistemazione delle salme e dei militari italiani in Albania*». L'obiezione era da considerarsi oltremodo corretta, dal momento che, come proseguiva la Direzione di sanità, «*occorre, infatti, considerare che queste sono circa 7000 e si trovano sparse in un territorio estesissimo per la maggior parte impervio e malsicuro, nel quale difettano grandemente le strade carrozzabili; onde la necessità che un numero rilevantissimo di salme sia trasportato a dorso di mulo*». Le disposizioni di legge, inoltre, imponevano l'impiego anche di un cappellano militare che avrebbe dovuto presiedere alle operazioni di esumazione di ogni salma, ragione per la quale, già era apparso insufficiente l'operato dell'unico cappellano precedentemente designato a far parte della missione militare che si era deliberato di differire. Ragioni di ordine igienico-sanitario poi, reclamavano sul posto anche la presenza di un operatore in tal senso specializzato. D'altra parte, sottolineava ancora la Direzione di sanità, erano state proprio tali ragioni che avevano indotto il Ministero dell'interno, per disposizione di legge, a cedere al Ministero della guerra la competenza circa tutto ciò che si riferiva alla sistemazione dei militari morti in guerra e a nominare, quale membro della missione stessa, un proprio ispettore, il commendatore Thea, per tutte le questioni che potevano avere attinenza con gli aspetti di polizia mortuaria. A tali esigenze da soddisfare, si aggiungevano anche i profili squisitamente amministrativi connessi alla trattazione delle pratiche per la liquidazione delle somme che indubbiamente avrebbero reclamato i proprietari dei terreni dove erano al momento inumate le salme, nonché la scelta e il conseguente acquisto delle aree più adatte per la costruzione dei due grandi cimiteri di Durazzo e di Valona; il reclutamento della mano d'opera locale per tutti i lavori generali attinenti alla sistemazione definitiva delle salme (esumazioni, mezzi di trasporto, reinumazioni, costruzione di eventuali altri cimiteri); il maneggio delle ingenti somme necessarie per tutte le incombenze logistiche del servizio. Erano state proprio queste, ricordava la Direzione centrale di sanità, le ragioni volte a riconoscere la necessità di proporre la nomina della missione che il ministro stesso aveva approvato solo l'anno precedente, riconoscendo non esuberanti i mezzi e gli organici preposti allo scopo. La Direzione, dunque, pur non avendo difficoltà da opporre per la sostituzione di uno dei componenti della missione con il capitano Romanelli, ufficiale di provato zelo e competenza, riteneva in ultima analisi come non fosse «*né opportuno, né conveniente escludere il Delegato del Ministero dell'Interno ed un Ufficiale d'Amm.ne e che non si possa fare a meno di Cappellani militari nel numero che sarà riconosciuto strettamente necessario per assicurare la indispensabile speditezza dei lavori*»⁴⁴⁸. Il problema delle sepolture albanesi si ripropose a partire dal febbraio del 1924, quando la Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra rese noto di aver approvato un promemoria del generale Gazzera circa l'opportunità di

⁴⁴⁷ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – UFFICIO OPERAZIONI, N. 6543, Roma, lì 29 settembre 1923, OGGETTO: *Missione militare italiana in Albania*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), Perdite, 1. – Cimiteri – Caduti, d. Albania, AUSSME.

⁴⁴⁸ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Direzione Centrale del Servizio Sanitario Militare – Divis. 3^a - Sez. 2^a, N. di prot. 7755, risposta al foglio N. 6543 del 29 sett. 1923, Roma, lì 2 novembre 1923, OGGETTO: *Missione militare italiana in Albania*, ivi.

modificare le determinazioni già assunte in merito alla sistemazione delle salme militari italiane in Albania, «nel senso di raggruppare le salme stesse non più in due grandi cimiteri, ma in quattro, e cioè: a Valona, Durazzo, Santi Quaranta e Scutari». Questo cambio di rotta nelle sistemazioni cimiteriali muoveva, in seno alla Commissione nazionale, dalla considerazione che, mentre la spesa complessiva non sarebbe stata comunque superiore a quella preventivata, né si sarebbero verificate maggiori difficoltà per la manutenzione dei cimiteri, potendone affidare l'incarico alle missioni religiose italiane che pure non mancavano in Albania, si sarebbe conseguito il vantaggio di ridurre il numero degli spostamenti delle salme e di procedere con maggiore speditezza nei lavori. Per questi motivi, la Commissione nazionale aveva approvato il nuovo progetto presentato dal generale Gazzera, il quale aveva caldamente raccomandato che alla Commissione da incaricarsi dei lavori fosse addetto il capitano Romanelli, in forza della speciale conoscenza che l'ufficiale aveva tanto dei luoghi, quanto del servizio da disimpegnare. In tale ottica, la Direzione centrale del servizio sanitario militare richiamava l'attenzione dello Stato maggiore centrale sulla necessità «di disporre subito l'inizio dei lavori di sistemazione, giacché è ben nota l'impossibilità di proseguirli nella stagione estiva, per la temperatura altissima e la malaria imperversante in Albania; ed anche perché i recenti accordi politici conclusi tra l'Italia e gli Stati Balcanici autorizzano a far ritenere che sia cessata quella delicata situazione politica che indusse cotesto Stato Maggiore a differire i lavori accennati di qualche mese»⁴⁴⁹. La questione delle sepolture in Albania sembrava dunque mettersi per il verso giusto, perché nel successivo mese di marzo, il Ministero della guerra rassicurava l'Ufficio personale del Ministero degli affari esteri circa la sistemazione delle salme dei militari italiani deceduti in Albania e garantiva al dicastero degli esteri che aveva già dato «disposizioni perché sia costituita la Commissione da inviarsi in detto Stato, e perché la medesima, in attesa di ricevere l'ordine di partenza, cominci subito a formulare il programma dei lavori da eseguire». Il Ministero della guerra assicurava, inoltre, che si stavano predisponendo con sollecitudine anche gli atti per la fornitura e la preparazione dei materiali occorrenti alla sistemazione dei cimiteri e, infine, nel rimanere in attesa da parte del dicastero degli esteri delle comunicazioni formali in merito alla esenzione doganale dei materiali da inviarsi in Albania per la costruzione dei cimiteri, dichiarava che esso confidava «di poter assolvere entro il più breve spazio possibile di tempo il pietoso e doveroso compito di dare sistemazione definitiva alle salme dei gloriosi Caduti in Albania»⁴⁵⁰. In ottemperanza all'intendimento dello Stato maggiore, la Direzione centrale di sanità militare aveva nel frattempo emanato disposizioni all'Ufficio centrale per le onoranze ai caduti di Udine, per la provvista di tutto il materiale occorrente e delle relative predisposizioni logistiche, assicurando lo Stato maggiore centrale che, una volta esperite le previste gare di appalto, si sarebbe dato luogo alla relativa stipulazione dei contratti. La Direzione di sanità, tuttavia, segnalava all'alto comando che le condizioni climatologiche presenti in Albania non avrebbero permesso di lavorare nei mesi estivi di luglio e di agosto, potendo dunque contare soltanto su sei mesi di proficuo lavoro, «se si vuole che entro la fine del corrente anno siano costruiti i quattro cimiteri italiani e sistemate definitivamente le salme dei nostri eroi nel territorio albanese». Per queste

⁴⁴⁹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Direzione Centrale del Servizio Sanitario Militare – Divis. 3^a - Sez. 3^a, N. di prot. 446, Roma, lì 5 febbraio 1924, OGGETTO: Sistemazione dei cimiteri militari italiani in Albania, ivi.

⁴⁵⁰ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Divisione 3^a, Sez. 2^a, N. di prot. 2028/1891, Roma, 21 marzo 1924, OGGETTO: Sistemazione dei cimiteri di guerra in Albania, ivi.

ragioni, la Direzione centrale di sanità riteneva dunque indilazionabile l'inizio sul posto di tutti i lavori di organizzazione e di preparazione, come la scelta dei terreni più adatti per la costruzione dei cimiteri, le trattative con i relativi proprietari per il loro acquisto, la contrattualizzazione della mano d'opera locale per l'esecuzione dei lavori, al fine di poter iniziare la seconda fase dei lavori stessi, cioè la costruzione dei cimiteri, ai primi del mese di settembre. Era necessario, pertanto, che la Commissione partisse per l'Albania senza altro ulteriore indugio, e, a tale scopo, la Direzione centrale riteneva non solo opportuno ma anche urgente che si provvedesse alla sostituzione del capitano Romanelli, designato a dirigere i lavori di sistemazione. A sostituire l'ufficiale del genio, la Direzione reputava come il più idoneo fosse il capitano dei bersaglieri Crisippo Pagliocchini, in servizio presso l'Ufficio centrale per le onoranze ai caduti di Udine, in considerazione della profonda esperienza acquisita nella diuturna pratica dei lavori connessi alle attività di polizia mortuaria. Donde la richiesta allo Stato maggiore di autorizzare con urgenza la nomina del Pagliocchini a capo della Commissione e di comunicare entro il «*minore spazio di tempo possibile*», quando i membri di essa sarebbero stati in grado di partire per l'Albania. Oltre al capitano Pagliocchini, quali membri della Commissione erano stati designati dall'Ufficio centrale di Udine, in attesa dell'approvazione dello Stato maggiore e della ratifica ministeriale, il tenente De Chiro Arduino e il cappellano militare don Domenico Grassi. A lato della Commissione, per la parte di natura igienico – sanitaria, avrebbe operato il delegato del Ministero dell'interno, il commendatore Thea⁴⁵¹. La missiva della Direzione centrale di sanità, pronta a dare luogo ai lavori, indirizzata anche al Ministero degli affari esteri, incontrò l'opposizione della Direzione generale proprio del dicastero degli esteri, perché soltanto dopo due settimane dall'inoltro della comunicazione, il ministro degli esteri, con una informativa a carattere riservato, si rivolgeva direttamente allo Stato maggiore centrale del Ministero della guerra informandolo circa il fatto che «*il Regio Ministro in Albania, Marchese Durazzo, telegraficamente interpellato se la situazione locale consenta l'immediata partenza della Missione incaricata della sistemazione dei Cimiteri in parola, ha testé riferito suggerendo di rinviare la partenza alla prima settimana del prossimo giugno nella previsione che l'intervallo frapposto sia sufficiente a far chiarire la critica situazione politica interna Albanese, la quale determina per ora uno stato di incertezza in tutta quella Amministrazione tale da non consigliare che la nostra Missione prenda per il momento contatti con essa nel timore di creare, come per il passato, infondati sospetti circa i suoi scopi che essendo esclusivamente pietosi tali devono anche apparire. Naturalmente la Missione dovrà vestire abito civile soltanto. Comunque sarà bene, nel riprendere la cosa a suo tempo, provocare altre notizie da parte del Marchese Durazzo*»⁴⁵². Tutto era dunque nuovamente bloccato, e cinque giorni dopo aver ricevuto la missiva degli Esteri, lo Stato maggiore centrale si affrettava così a rispondere alle sollecitazioni della Direzione centrale del servizio sanitario militare: «*Il Ministero degli Affari Esteri, a suo tempo interessato in proposito da questo Stato Maggiore, risponde in data odierna sospendendo momentaneamente la partenza della nota missione che deve recarsi in Albania per la definitiva sistemazione dei nostri cimiteri militari. Nell'allegare copia della citata notificazione, per opportuna norma di*

⁴⁵¹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Direzione Centrale del Servizio Sanitario Militare – Divis. 3^a - Sez. 2^a, N. di prot. 2520/3204, Roma, 7 maggio 1924, OGGETTO: Cimiteri militari italiani in Albania, ivi.

⁴⁵² Cfr. R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Direzione Generale Pers. Cerim. e Amm.vo – Ufficio Personale, N. 06750, 29 RISERVATISSIMA, Roma, 22 MAGGIO 1924, ivi.

codesta Direzione Centrale, questo Stato Maggiore approva intanto la composizione della missione e la designazione del Capitano Pagliocchini quale capo della medesima, riservandosi di richiedere nuovamente, ai primi del prossimo Giugno, il definitivo nulla osta per la sua partenza, al Ministero degli Affari Esteri»⁴⁵³. Nei primi giorni dell'agosto del 1924, il Ministero degli affari esteri comunicò allo Stato maggiore centrale del Ministero della guerra che la missione avrebbe potuto recarsi in Albania ai primi di settembre. In tal senso, pertanto, il dicastero della guerra si affrettò ad informare gli Esteri che la Direzione centrale del servizio sanitario militare aveva disposto affinché la partenza fosse avvenuta come indicato dagli Esteri e che a capo della Commissione fosse inviato il capitano Pagliocchini, e non il capitano Romanelli, ancora impegnato in Macedonia per la sistemazione delle tombe militari colà esistenti⁴⁵⁴. Nel settembre successivo, lo Stato maggiore centrale informava la Direzione centrale del servizio sanitario militare che il Ministero degli affari esteri aveva comunicato come fosse necessario che il Regio ministro a Durazzo fosse preavvertito in tempo utile della data e del luogo di sbarco della missione destinata al riordinamento dei cimiteri militari italiani in Albania e che la stessa sarebbe dovuta partire entro «la prima quindicina del corrente mese». Lo stesso dicastero degli esteri aveva inoltre stabilito, così precisava lo Stato maggiore, che «per ragioni di convenienza, la Commissione predetta debba in un primo tempo svolgere la sua opera nell'Albania meridionale e regione di Valona, facendo centro in tale città». La Direzione centrale era dunque invitata a segnalare al capo della missione le direttive impartite dal Ministero degli affari esteri e partecipare allo Stato maggiore «la data della partenza della Missione stessa, in tempo utile per poter fare le necessarie segnalazioni al R. Ministro a Durazzo»⁴⁵⁵. Nell'ottobre successivo, la Direzione centrale della sanità militare assicurava lo Stato maggiore di aver già dato istruzioni alla missione per la sistemazione delle tombe dei militari italiani sepolti in Albania, affinché iniziasse i lavori nella regione di Valona e, inoltre, comunicava all'alto comando che due militari di truppa avrebbero dovuto accompagnare la missione e che agli stessi sarebbero state «affidate esclusivamente le operazioni per la materiale esumazione delle salme». La Direzione riteneva opportuno l'impiego dei due militari di truppa, per ovviare alle difficoltà che si sarebbero certamente incontrate sul posto in ordine al reperimento della mano d'opera locale, cui affidare l'esecuzione di una pietosa e delicata opera. Tuttavia, precisava ancora la Direzione, «la Missione non ha potuto ancora partire non avendo il Ministero degli Affari Esteri rilasciato i passaporti, benché richiesti fin dallo scorso maggio. Questi però saranno domani, 4 corrente ritirati per cura della Direzione Centrale scrivente e spediti all'Ufficio Centrale C.O.S.C.G., Udine, sicché la Missione potrà partire il 13 corrente mese». La Direzione pregava dunque lo Stato maggiore di comunicare quanto riferito anche al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltrare anche alla Legazione italiana di Durazzo, e, nel contempo, segnalava allo Stato maggiore che l'addetto militare di stanza ad Atene, con una lettera ufficiosa indirizzata al capo della Direzione, aveva fatto sapere che il capitano Arnaldo Romanelli aveva di massima «condotto a termine gli incarichi affidatigli a Salonico,

⁴⁵³ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – Ufficio Segreteria, N. 4004, Roma, lì 27 maggio 1924, OGGETTO: Sistemazione dei Cimiteri Militari Italiani in Albania, ivi.

⁴⁵⁴ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – Ufficio Segreteria, foglio s.n.p., Roma, addì 28 agosto 1924, OGGETTO: Commissione sistemazione tombe in Albania, ivi.

⁴⁵⁵ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO – Ufficio Segreteria, N. 4959, Roma, l' 13 Settembre 1924, OGGETTO: Commissione sistemazione tombe in Albania, ivi.

salvi alcuni lavori di carattere secondario che richiederanno saltuariamente la sua presenza». La Direzione comunicava poi che il capitano Romanelli si era personalmente presentato presso gli uffici della Direzione e aveva fatto conoscere di trovarsi, sino alla fine del mese di ottobre, in regolare licenza a Firenze. La Direzione centrale, pertanto, chiedeva infine allo Stato maggiore centrale *«di far conoscere con tutta sollecitudine se il Comando della Missione dovrà rimanere affidato al Capitano Pagliocchini oppure se dovrà esserne incaricato il capitano Romanelli»*⁴⁵⁶. La Commissione, con a capo il Pagliocchini, e non il Romanelli, in effetti finalmente partì, ma la sua attività di sistemazione delle sepolture, soprattutto in relazione al personale di truppa che era stato aggregato al seguito per le operazioni di esumazione dei resti mortali, certamente non ebbe inizio sotto i migliori auspici, perché già nel novembre del 1924 il capo della missione ebbe così a comunicare da Valona alla sovraordinata Direzione centrale della sanità militare: *«Si ha l'onore di comunicare a cotesta Superiore Direzione che in data 20 corrente è stato fatto rientrare per provvedimento disciplinare al Reparto di provenienza il militare GAYER Bruno, appartenente a questa missione.»*⁴⁵⁷ *Nel mentre si rivolge viva preghiera perché venga interessato l'Ufficio Centrale C.O.S.C.G. di Udine ad inviare in sostituzione del GAYER un soldato di buoni precedenti morali e disciplinari, si ritiene doveroso dover rappresentare come il numero di due soli militari assegnati alla Missione si sia praticamente riscontrato assai deficiente. Quando infatti dovranno iniziare i lavori di esumazione nei cimiteri dell'interno dell'Albania, e dovranno quindi compiersi esumazioni contemporaneamente in più località, i due militari dovranno seguire i due cappellani della Missione, ed allora alla sede per tutto ciò che si riferisce al servizio di pulizie, di guardia, e di controllo per gli Uffici della Missione e per il Magazzino dei materiali non resterà più alcun soldato; e d'altronde non è opportuno servirsi per mandati di fiducia di personale del posto. L'esperienza per di più ha dimostrato la necessità di avere a disposizione anche un sottufficiale, per la consegna e vigilanza dei materiali, e per tutte quelle altre mansioni che un Ufficiale non può disimpegnare. Pertanto si fa proposta di voler assegnare a questa Missione altri due militari ed un sottufficiale. IL CAPO DELLA MISSIONE (C. PAGLIOCCHINI)»*⁴⁵⁸. La Direzione centrale della sanità militare, preso atto della comunicazione del capo della missione, poiché in precedenza aveva comunicato allo Stato maggiore centrale *«che non riteneva indispensabile assegnare alla Missione anche un sottufficiale»*, a fronte della nuova richiesta e per le ragioni in essa addotte, non poteva esimersi dall'inviare il personale richiesto, ma, prima di emanare le opportune disposizioni, chiese in proposito

⁴⁵⁶ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' MILITARE – Divisione 3. Amm.va Sez. 2., N. di prot. 6609/6813, Roma, addì 3 ottobre 1924, OGGETTO: *Missione sistemazione tombe in Albania*, ivi.

⁴⁵⁷ Le carte conservate in archivio non consentono di conoscere le infrazioni disciplinari commesse dal Gayer. Tuttavia, considerato lo speciale servizio nel quale il militare era stato impiegato, non è peregrino ipotizzare un suo diretto coinvolgimento in quel macabro mercato di ossa e di resti mortali che caratterizzò le sepolture militari, non solo italiane, in tutta Europa. Sul tema, v. *amplius* B. PAU-HEYRIÈS, « Le marché des cercueil après guerre, 1918 – 1924 », *Revue historique des armées*, n° 224, 2001, pp. 65 -80; EAD., « La dénonciation du scandale des exhumations militaires par la presse française dans les années 1920 » in Hervé Coutau-Bègarie (dir.), *Les Médias et la Guerre*, Paris, Economica, 2005, pp. 611 – 635.

⁴⁵⁸ Cfr. MISSIONE ITALIANA CURA ED ONORANZE DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA ALBANIA, N° 51 Prot., Valona, 22 Novembre 1924, OGGETTO: *Militare della Missione fatto rientrare all'Ufficio Centrale C.O.S.C.G. di Udine*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 260 (già 262), Perdite, 1. – Cimiteri – Caduti, d. Albania, AUSSME.

il parere dello Stato maggiore centrale⁴⁵⁹. La risposta dello Stato maggiore alla Direzione centrale fu secca e perentoria, poiché solo dieci giorni dopo dalla richiesta del parere l'alto comando comunicava formalmente il suo diniego, tenendo a precisare: «*Circa la richiesta fatta dalla Missione Militare per le cure e le onoranze alle salme dei militari caduti in Albania, questo Stato Maggiore, in considerazione del fatto che si tende a ridurre al minimo possibile il numero dei componenti di missioni all'estero, e del fatto che spesso i militari di truppa all'estero danno poca buona prova perché, per il loro speciale servizio, sfuggono facilmente ad ogni vigilanza disciplinare, non ritiene del tutto opportuno concedere altro personale alla Missione predetta. Sarebbe quindi bene che la Missione militare per la sistemazione delle tombe in Albania faccia fronte alle esigenze del proprio servizio col solo personale che già le è stato assegnato*»⁴⁶⁰.

⁴⁵⁹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' MILITARE – Divisione 3. Amm. Sez. 2^a, N. di Prot. 7864/8046, Roma, addì 5 dicembre 1924, OGGETTO: *Sistemazione tombe in Albania*, ivi.

⁴⁶⁰ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE CENTRALE – Ufficio Segreteria, N. di Prot. 7611, Roma, addì 15 Dicembre 1924, OGGETTO: *Missione sistemazione tombe in Albania*, ivi. La lacuna delle carte d'archivio non consente di conoscere se vi furono e se, soprattutto, vennero accolte altre eventuali richieste di integrazione del personale di polizia mortuaria operante in Albania. Quel che è certo è che le operazioni proseguirono con estrema lentezza e difficoltà e che la questione delle sepolture e delle esumazioni delle salme dai cimiteri albanesi stessi fu risolta definitivamente soltanto molti anni dopo, nel corso degli anni Sessanta, in applicazione delle clausole dell'accordo stipulato con il Governo albanese in data 30 dicembre 1958. In un primo tempo le esumazioni avrebbero dovuto limitarsi ai soli caduti del secondo conflitto mondiale, calcolati in 15.000 circa, mentre per quelle della guerra 1915-18 si sarebbe dovuto parlarne e decidere in seguito. I lavori di esumazione ebbero inizio il 15 maggio del 1959 e avrebbero dovuto avere la durata di due anni. Essi furono invece ultimati soltanto il 31 dicembre del 1962, « - perché l'accordo italo-albanese fu esteso anche ai circa 7.000 caduti della guerra 1915-18 ancora inumati nei cimiteri del territorio albanese; - per le difficoltà frapposte dalle Autorità albanesi all'ingresso della Delegazione italiana [...], nelle zone considerate, dalle Autorità stesse, di "interesse militare"; - scarsità in certe località, ed in determinate stagioni, della manodopera necessaria, specie nei periodi della semina e raccolta del grano, cotone, tabacco, ecc; - difficoltà incontrate, molto superiori al previsto, per la ricerca ed individuazione dei cimiteri e delle tombe isolate, sparse in tutto il territorio». Per i caduti della Grande Guerra furono rintracciate, esumate e traslate in patria 7.692 salme e furono sgombrati 12 cimiteri e località di guerra. Nella relazione, stilata dal capo della Delegazione italiana, il generale Domenico Bandini, fu chiaramente evidenziato il fatto che «*tutti i cimiteri italiani di guerra sono ridotti nelle più tristi e deprecabili condizioni, fra l'altro con la sparizione ed asportazione di ogni croce ed altro segno di pietà cristiana*», e che i lavori per le esumazioni di questi caduti dettero luogo ad alcuni seri contrasti tra le due delegazioni: « *Le autorità albanesi, dopo aver rifiutato la mia proposta di ripristinare, a spese del Governo italiano, il cimitero monumentale di Valona, contenente circa 6000 povere salme, già perfettamente ordinato dal Console italiano in detta città ed ora ridotto ad un vero sterpaio con l'abbattimento del muro di cinta e l'asportazione dei cancelli di ferro, delle croci e di quanto altro asportabile, ad un certo punto fecero presente che avevano urgentissimo bisogno del terreno per necessità di costruzioni ed estensione della città e che, volente io, o no, avrebbero proceduto all'immediata rimozione del cimitero stesso. Io mi opposi subito energicamente a tale pretesa e a tale richiesta e poi, valendomi opportunamente dell'ascendente ormai acquistato su tali Autorità, potei ottenere di prorogare la cosa in modo da guadagnare tempo e giungere alle conclusioni che erano nelle mie intenzioni. Le Salme dei Caduti in parola furono esumate, oltre che nel grande Cimitero di Valona, in altri 10 piccoli cimiteri dei dintorni e nella zona di Santi Quaranta, ove operò, durante la grande guerra, una base di sommergibili ed una intendenza per rifornimento alle truppe operanti in Epiro e Macedonia. Fu esumata anche a Valona, la Salma del mio omonimo Tenente Generale Oreste BANDINI, già Comandante del Corpo di Spedizione in Albania e perito nel 1916 nell'affondamento della corazzata italiana "Regina Margherita"». Sul punto, cfr. MINISTERO DELLA DIFESA, Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, *Relazione sui lavori di ricerca e di esumazione Salme di Caduti italiani tumulati in territorio albanese*, Roma, 15 febbraio 1963, cart. Ufficio "ESTERO", fasc. Delegazione per l'Albania, ADSS - COGOC.*

3.6 I prodromi della monumentalizzazione: dai cimiteri di guerra agli ossari militari

Dopo il 1918, nell'arco di un ventennio, i monumenti dedicati ai caduti del primo conflitto mondiale acquistarono configurazioni e soluzioni artistiche diverse, passando dal piccolo cippo agli ossari e dai parchi delle rimembranze ai sacrari monumentali. Accanto alle proposte architettoniche per alcuni concorsi nazionali, come quello del *Monumento al Fante*⁴⁶¹, si sviluppò una *memoria di pietra*⁴⁶² destinata a lasciare in

⁴⁶¹ L'idea di erigere un monumento commemorativo era stata lanciata per la prima volta, dopo la disfatta Caporetto, dal quotidiano *Grigio Verde*, che aveva a sua volta ripreso la proposta del duca d'Aosta al pittore Rodolfo Villani (1881-1941), per onorare i caduti della III Armata nel 1917. Nel giugno del 1919, il neo-costituito Comitato nazionale per la glorificazione del Fante invitò tutta la nazione a una sottoscrizione destinata a raccogliere i fondi per la costruzione di un monumento sul San Michele al Carso. Numerose furono le voci di protesta che si sollevarono, accusando il comitato promotore di voler profanare quel paesaggio, e molti furono pure gli articoli a mezzo stampa che proposero un dibattito circa l'opportunità o meno di erigere un monumento in quel luogo a perenne ricordo della vittoria e dei caduti. Confortato tuttavia da un'ampia adesione, il Comitato bandì il 15 gennaio del 1920 un concorso, la cui scadenza era fissata per il 26 di maggio dello stesso anno, al fine di erigere un monumento-ossario sul San Michele, chiedendo espressamente agli artisti italiani che intendevano concorrere «una grande opera d'arte che dal luogo tragico si elevi in linea purissima». L'11 luglio del 1920, sempre per iniziativa del Comitato, si inaugurò alla Pinacoteca di Brera la mostra degli elaborati presentati al concorso. Terminata la fase della selezione, vennero resi noti i nominativi dei 14 premiati e, nel contempo, si invitarono al concorso di secondo grado solo gli autori di cinque progetti: Guido Cirilli (1871-1954); Alessandro Limongelli (1890-1932); Giuseppe Mancini (1881-1954); Eugenio Baroni (1889-1935) e il gruppo formato da Enrico Agostino Griffini (1887-1952) e Paolo Mezzanotte (1878-1969). Il 31 maggio del 1921 venne inaugurata dall'onorevole Gasparotto, divenuto poi ministro della guerra, nelle sale di Palazzo Venezia a Roma, la mostra dei progetti presentati al concorso di secondo grado. Nove giorni dopo l'inaugurazione, la Commissione incaricata cominciò l'analisi dei lavori, che ebbe termine il 14 giugno con un verdetto unanime: nessuno dei cinque progetti risultò convincente per i giurati, nonostante l'ampio consenso popolare. Nel dicembre del 1921 il Comitato promotore nominò una nuova Commissione, decidendo di abdicare alla formula del concorso per affidare l'incarico a Baroni, molto amato dal pubblico nel corso delle esposizioni precedenti con il progetto "*Fante*", riservandosi tuttavia di confermare la definitiva deliberazione dopo un altro confronto con l'opinione pubblica. Da ogni parte d'Italia si sollevarono indignate proteste e l'opera di Baroni, sebbene il 5 dicembre del 1922 il Comitato avesse maturato la decisione di affidargli l'incarico, fu accusata di essere "*troppo madre*" e "*poco vittoria*". Gli stravolgimenti della politica italiana ritardarono ogni decisione e dall'emanazione del bando passarono tre anni. Il 6 gennaio del 1923, il neo-presidente del Consiglio dei ministri, Benito Mussolini, interpellato dal nuovo presidente del Comitato, il generale Enrico Caviglia, rifiutò l'autorizzazione per dare inizio ai lavori, decise di sciogliere il Comitato ed ebbe a dichiarare che il Monumento al Fante non sarebbe stato eretto né ora, secondo un progetto "*teatrale*" e "*disfattista*", che esprimeva «uno spirito indegno della vittoria», né mai. (Cfr. M. SAVORRA, *Da ossari a sacrari. Il Monumento al Fante e le retoriche della Grande Guerra*, in *Pietre ignee cadute dal cielo*, cit., pp. 13-27). In realtà, il progetto di Baroni non era né teatrale, né disfattista. A progetto compiuto, l'autore ritenne infatti opportuno di non stilare una relazione vera e propria, ma di riunire in una sorta di diario alcuni appunti presi nel corso del suo lavoro di progettazione. Dall'esame di questi appunti si evince che il principio cardine del progetto del Baroni doveva essere la *visibilità* dell'opera: «*Il monumento si deve vedere a distanza. Ma si deve vedere e sopra tutto godere in vicinanza. E' in vicinanza che deve dare tutto al rendimento emotivo. Un monumento è fatto per essere veduto, e un Ossario specialmente per essere percorso. Una croce adagiata sulle pendici del monte è l'aspetto architettonico che con la sua forma assoluta «suscita il ricordo del sacrificio»; è l'aspetto che si adatta a quell'immane cimitero di guerra che è il San Michele. La gradinata e l'Ossario sono del resto le forme appropriate a stilizzare la via che nella realtà dei luoghi ha fatto il fante: il camminamento e la trincea»* (Cfr. E. BARONI, *Il Monumento-Ossario al Fante sul Monte S. Michele*, Milano, maggio MCMXXII, pp. 5 ss.). Il Capo del Governo Nazionale e Primo Ministro respinse in realtà il progetto non perché esprimeva *uno spirito indegno della vittoria*, non perché *teatrale e disfattista*, ma perché la forma architettonica dell'opera avrebbe avuto la figura nitida e chiara di una croce luminosa,

destinata ad allargarsi e stagliarsi simbolicamente su tutte le pendici del monte. E la croce richiamava quel martirio che era stata la guerra, un dolore infinito del corpo e uno strazio sovrumano per lo spirito dei soldati, che non poteva essere rielaborato e interpretato artisticamente, tanto meno in una concezione cristocentrica, da chi intendeva abilmente servirsene come strumento di propaganda politica e consolidamento di un incipiente regime, ma solo da chi quel dolore e quello strazio aveva vissuto in prima persona, come lo scultore e architetto Eugenio Baroni, testimone diretto dell'orrore di una guerra che aveva condiviso giorno dopo giorno con i suoi commilitoni e che quel dolore, quello strazio, quell'afflizione lacerante dello spirito che invase l'animo dei militari sopravvissuti, sovente anche derisi e sbeffeggiati nel dopoguerra per le loro mostruose deformità, non mancò di ricordare nella bellissima, commovente e toccante lettera di addio ai suoi soldati che chiude il taccuino dei suoi appunti: « *Non passò un giorno, ed è più d'un anno che vi ho lasciati, non passo un giorno che non vi abbia pensati. E con tanto cuore come solo si pensa alla mamma che ci ha fatti e nutriti e ci ha insegnato a soffrire. Ma lei non c'è più e sono tanti anni ormai; voi ci siete, voi che tornaste alle vostre case, sparse per le montagne piemontesi, per le pianure friulane, pei boschi calabresi. Io, tornato un poco prima di voi alla mia casa rimasta quasi deserta, ho pensato di fare in umiltà un'opera che narrasse di voi. Lavorando, ero come uno che abbia smarrito il suo figliuolo e vuole ricordarlo. Non mi vergogno di dirlo a voi che non siete riusciti a vedermi piangere mai. Lavorando per voi ho sofferto ancora tutto quello che avevate sofferto nello stesso solco, nello stesso ghiaccio, nello stesso sangue, lo stesso vostro sangue che mi sprizzò (quante volte) sul viso, sulla giubba, sull'elmetto. Sul mio viso che era come il vostro, sulla mia giubba che era come la vostra; quando il vostro viso era contro le scarpe ferrate d'un compagno; quelle scarpe che, viste da vicino, tanto scalfite e fangose e faticate e consunte e lucide nei ferri, esprimevano più di ogni cosa la vostra santità; e quando non trovammo più l'Ulivieri portato via dallo scoppio, e vi vidi correre sull'orlo del cratere fra i macigni rotolanti e con la mitragliatrice sulla spalla, e stare fermi senza uno scarto mai fra i cadenti bucati o lacerati ... Lasciamo i ricordi; non si finirebbe più. Ora avete finito, e io anche ho finito, ma non sono riuscito che a comporre una pallida eco. E se poco ho saputo fare è perché non scalpello, non penna potrà narrare mai il vostro patimento che non aveva mai fine, non aveva. Ma se vi pare che qualche cosa abbia saputo fare, siete voi che mi avete fatto degno. Oggi per me nessun sogno è più invocato di questo che ora vi dico; possa raggiungervi questa voce del passato; come allora, oggi vi ripeto una preghiera: « Se al ritorno nel paese avete veduto o subito ingiustizie, provato delusione e subito derisione più empia d'ogni bestemmia a Dio, e se doveste moltiplicare la vostra fatica per riedificare il focolare e arare e seminare, non importa: ripensate alle vostre grandi memorie, e quelli che vorranno distruggerle li confonderete con la vostra fede, la più vera e suprema, quella del dovere compiuto. Quel dovere invocato dagli stessi derisori d'oggi, quando passavano le ore ansiose della patria, quando essi supplicavano e lusingavano la vostra misera carne perché fermasse il nemico. Sono gli stessi che dalle paludi lanciavano sino a voi che eravate sull'orlo altissimo d'Italia il disperato grido: «Resistere! Resistere!» Non importa se coloro vi diranno che tutto fu inutile e ingiusti i premi. Nulla andrà disperso, perché questa è la legge di Dio che è come voi immortale. Voi vedrete: questa voce ora fioca ridiventerà la voce di tutto il popolo. Ritourneranno le vostre grandi memorie: vi ho visto strapparvi alla madre, e marciare carichi di some per intere notti sotto il diluviare, e uno per uno ammicchiarvi, addossarvi in terra nel fango giorni e notti e giorni e notti, e dormire soavemente come svaniti con quel vostro viso di fanciulli del 99; vi ho visto dormire sui ghiacci e sui pendii scoscesi abbrancati a un albero; ho visto giungere in trincea dei condannati dai tribunali, e fu quando dissi a qualcuno: «Tu entri tra i miei figli, guai se mi li guasti; io sarò il tuo capo, ma anche il tuo migliore amico», e ognuno tornò a casa libero, redento e con la croce del valore; e vidi te, Colombaro, impallidire quando, invece di denunciarti per un tuo fallo, ti dissi cose tanto dure che diventasti poi tra i miei più fidi e ti promossi vice comandante per sostituirmi se fossi mancato. Ben so che bastava talvolta – da soli a soli – guardarvi severamente negli occhi e mettervi con atto di duro affetto una mano sulla spalla per guadagnare anche un perduto. Vi ho visto umili sotto la minaccia di punirvi perché davate via il vostro solo pane quando giungeste a Feltre, mentre mi domandavo come potevano questi ragazzi marciare ancora tanto dopo otto giorni e otto notti sul Grappa; vi ho visto in ogni ora e per tutto il calvario. E persino la madre di qualcuno di voi ho visto e mi sembrò una santa, quella stessa che scoppiò in pianto, neanche quando rivide il figlio, ma quando le fu detto: «Donna, vostro figlio è un valoroso». E tu Sanna, fante cieco Sanna!... Non hai veduto quando ho chiuso con la mano la bocca di chi, a te presentandomi, tentava di enumerarti non so che titoli e imprese. A te!... E avevi un tremito per umiltà, e anche io non mi ero mai sentito tanto nulla e vergognoso come al tuo cospetto. Tu non avevi che un piccolo nome sardo e la cecità per sempre; e avrei voluto baciare le tue orbite vuote, ma mi pareva di osare troppo e c'era gente che guardava; e ti ho prese le mani fredde e ho balbettato non so che parole di scusa e di venerazione. Tua madre era con te e ti placava il cuore...*

eredità al patrimonio architettonico italiano delle opere particolarmente significative non solo dal punto di vista simbolico e scultoreo, ma anche da quello artistico e paesaggistico. La quantità e la qualità delle opere costruite, infatti, sono la spia del peso che ebbe il primo conflitto mondiale non solo sui reduci e le famiglie dei caduti, ma anche sulla memoria collettiva dell'intera popolazione nazionale. A questi monumenti fu infatti attribuito un duplice significato: da un lato essi dovevano rappresentare il sacrificio dei caduti in guerra⁴⁶³; dall'altro simboleggiare il compiuto processo di

Ancora i ricordi... Sì, ricordatevi di tutto, ricordatevi. Ebbene, ditemi, come poteste tutto sopportare? Non fu il regolamento di disciplina, no; in certi momenti, in quei momenti non c'era che il regolamento della fatalità e della coscienza. E cosa è questo soffrire d'oggi se non un nulla? ... No, un nulla, miei alpini mutilati! Se voi continuate a salire sul San Michele ancor ora che la guerra pare un sogno lontano, ora che la vostra carne è rinata sui moncherini, se taluno di voi ha subito dileggi e percosse dalle folle sulle piazze, verrà anche il giorno in cui torneranno le vostre grandi memorie, e voi vedrete anche il giorno che quello stesso popolo venererà il vostro martirio. Intanto ricordatevi di tutto, ricordatevi, e non per maledire, ma per conforto dell'onore. Fanti, ricordatevi anche quanto vedeste e udiste a Feltre nel giorno della liberazione: le case saccheggiate, le donne e i bimbi consunti che gridavano: «Benedetti! Dio santo che patimento!», e vi baciavano la giubba e le impugnature delle mitragliatrici; ricordatevi il cimitero con tutti quei bambini insepolti e disfatti, e quella morta giovinetta bellissima con le gonne rialzate, le cosce aperte e il moncone di scopa confitto nella vagina. Ricordatevi! E non per la vendetta, ma per la eredità delle memorie. Vi abbraccio uno per uno, come vi dissi e non potei, quel giorno che ci siamo lasciati. Vostro ex comandante di compagnia E.B.». Cfr. Lettera ai miei soldati, giugno 1920 (« Invece d'una astratta conclusione l'autore ha creduto riassumesse meglio lo spirito dell'opera questa lettera che aveva scritto per i suoi soldati »), ivi, pp. 52-56».

⁴⁶² Sul punto, v. amplius M. CARRARO, M. SAVORRA (a cura di), *Pietre ignee cadute dal cielo. I monumenti della Grande Guerra*, Ateneo Veneto, Venezia 2014

⁴⁶³ Già nell'inverno del 1917-1918, S.E. Pecori Giraldi, comandante della 1^a Armata, aveva emanato disposizioni per l'istituzione in ogni reparto di uffici di assistenza morale e materiale, affidandoli ad ufficiali di particolare attitudine e competenza. Questi uffici provvedevano alla raccolta di denaro, per distribuirlo in sussidi alle famiglie dei soldati più poveri e per favorire l'ospitalità dei soldati dei paesi invasi. In accordo con altri enti, essi raccoglievano inoltre notizie dalle famiglie rimaste di là del Piave, istituivano Case del soldato e fondavano giornali e bollettini di propaganda. La Prima Armata aveva anche istituito gli *spacci cooperativi*, che, ben amministrati, permisero l'accantonamento di somme considerevoli, con le quali, in seguito, alla fine della guerra, potette essere istituita la « *Fondazione 3 novembre 1918 pro ex combattenti della Prima Armata* ». Liquidati gli spacci cooperativi nell'inverno del 1918, il capitale risultatone, di oltre 2 milioni di lire, fu destinato alla costituzione della fondazione, con lo scopo di mantenere vivi i legami tra i combattenti dell'Armata e la grande unità, anzitutto mediante la erezione di opere monumentali ai caduti nei luoghi stessi della loro morte e della loro gloria. Un comitato provvisorio, nominato da S.E. Pecori e presieduto dal generale Ferreri, capo di Stato maggiore dell'Armata, attese a tutte le pratiche necessarie per erigere la fondazione in ente morale (cfr. Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 23 febbraio 1921, n. 45). L'opera architettonica più imponente realizzata dalla fondazione fu appunto il *Sacello-Ossario del Pasubio*, deputato a raccogliere i resti mortali dei caduti della Prima Armata. La prima idea, in realtà, la ebbe un comitato nazionale sorto a Vicenza, ma, poco più che iniziata la costruzione del sacello, si dovette sospendere per mancanza di fondi. Fu proprio allora che intervenne la *Fondazione 3 novembre 1918*, che si assunse tutte le spese per la continuazione dell'opera. Il monumento sorse sul colle di Bellavista, a 1250 m. sul mare, in un piazzale tagliato nella roccia a picco sulla valle del Leogra, in modo tale che vi si potesse accedere, in qualsiasi stagione dell'anno, dal valico veneto-trentino del Piano delle Fugazze, attraverso la strada nazionale Schio-Rovereto. Alto circa 35 metri, esso fu destinato a raccogliere al proprio interno tutte le salme che si trovavano sparse per i vari cimiteri di guerra del Pasubio, e, tra esse, quelle dei colonnelli Gioppi e Suarez, ambedue insigniti della medaglia d'oro al valor militare, che avevano fermamente espresso la volontà di rimanere sepolti sul Pasubio. Il progettista del monumento fu l'architetto Ferruccio Chemello, mentre il costruttore incaricato di dare esecuzione all'opera fu Giorgio Pravato, di Thiene. Decoratore dell'interno del sacello-ossario fu invece l'artista fiorentino Tito Chini, ex combattente della Prima Armata. Nell'ottobre del 1925 risultava già attestata una spesa per la realizzazione dell'opera di oltre 900 mila lire, ma le offerte, sia da parte degli ex combattenti della Prima

unificazione nazionale, al punto che in ogni angolo della penisola non vi è ormai un luogo dove non si ricordi o non si commemori una parte degli oltre 500 mila caduti italiani nella Grande Guerra. Il fenomeno, tuttavia, non fu solo italiano, ma ebbe diffusione in tutta Europa, dove a partire dalla fine del conflitto si originò una concezione affatto nuova, in base alla quale la rappresentazione e la commemorazione dei caduti non doveva essere né selettiva, né legata ai soli teatri dove ebbero luogo le battaglie, bensì corale, estesa e generalizzata, tale da testimoniare il sacrificio sopportato dall'intera comunità nazionale e in forza della quale ogni singola provincia, ogni comune o frazione era dunque chiamato a rendere onore ai caduti e realizzare una perenne testimonianza del loro stesso sacrificio⁴⁶⁴. Il ritorno alla pace, dunque, dovette fare subito i conti con il drammatico lascito delle migliaia di caduti e con il dolore dei loro familiari, tanto che alle celebrazioni solenni si accompagnarono commemorazioni toccanti da parte delle singole comunità locali, espressione di una eterna riconoscenza da tributare ai caduti⁴⁶⁵. Un diffuso sentimento nazionale avvertì la necessità di commemorare i soldati che avevano perso la vita in guerra, attraverso una fitta rete di associazioni di ex combattenti e di comitati di parenti dei caduti costituitisi al fine di elaborare il lutto della morte di massa e di promuovere la costruzione di edifici monumentali nelle principali piazze cittadine e nei luoghi più simbolici dei teatri di guerra⁴⁶⁶. E' in questa fase infatti che si avvia e si costruisce ciò che è stato definito il *mito dell'esperienza della guerra*⁴⁶⁷, che indusse a festeggiare la vittoria e nel contempo onorare la morte, riproponendo la questione già postasi in occasione delle commemorazioni funebri dei caduti nelle battaglie per l'indipendenza nazionale, circa la sepoltura collettiva delle spoglie mortali negli *ossari* o, piuttosto, nei *sacrari*⁴⁶⁸, e quale linguaggio architettonico adottare per esprimere il dolore e la riconoscenza legati all'universalità della perdita. Diversamente dalla ritualità liturgica di carattere post-unitario, che mancava, come ha puntualmente osservato Emilio Gentile di «*spirito vitalistico ed esaltante del mito comunitario della rigenerazione e della rinascita*

Armata, che da enti pubblici e soggetti privati, continuarono ad affluire alla fondazione, presso il Comando d'armata designato di Firenze, sino a tutto il 1926, quando il sacello-ossario fu completato. Sul punto, v. *amplius* FONDAZIONE 3 NOVEMBRE 1918 PRO COMBATTENTI DELLA 1^a ARMATA, *La Prima Armata e il suo monumento sul Pasubio, Estratto della Rivista: PROBLEMI D'ITALIA*, MCMXXV, Ediz. ROMA – I problemi d'Italia, 1925, pp. 1-23.

⁴⁶⁴ Cfr. B. TOBIA, *Una patria per gli italiani: spazi, itinerari, monumenti nell'Italia unita, 1870-1900*, Roma-Bari, Laterza 1991.

⁴⁶⁵ Sul punto, v. in particolare gli studi più recenti di S. AUDOIN-ROUZEAU, J.J. BECKER (a cura di), *Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918: histoire et culture*, Paris, Bayard 2004 (trad. it. *La prima guerra mondiale*, edizione a cura di A. GIBELLI, 2 voll. Torino, Einaudi 2007); M. THOMPSON, *The White War. Life and Death on the Italian Front 1915-1919*, London, Faber and Faber, 2009 (trad. It. *La Guerra Bianca. Vita e morte sul fronte italiano 1915-1919*, Milano, Il Saggiatore 2009).

⁴⁶⁶ Cfr. A. BAVARELLI, *La vittoria smarrita. Legittimità e rappresentazioni della Grande Guerra nella crisi del sistema liberale (1919-1924)*, Roma, Carocci 2006. Sul fenomeno delle costruzioni monumentali nei primi anni Venti, v. i volumi *Monumenti della riconoscenza eretti dagli italiani ai caduti per la patria nella grande guerra 1914-1918*, Bologna, Malferrari 1923-1925.

⁴⁶⁷ Cfr. G.L. MOSSE, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Roma-Bari, Laterza 1990, p. 7.

⁴⁶⁸ Cfr. M. SAVORRA, *Le memorie delle battaglie: i monumenti ai caduti per l'Indipendenza d'Italia*, in *L'architettura della memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città 1750-1939*, a cura di M. GIUFFRÈ, F. MANGONE, S. PACE, O. SELVAFOLTA, Milano, Skira 2007, pp. 289-297; ID. *Da ossari a sacrari. Il Monumento al Fante e le retoriche della Grande Guerra*, in *Pietre ignee cadute dal cielo*, cit., pp. 13-27.

attraverso il sacrificio della vita, che era invece tipico dei martiri»⁴⁶⁹, a partire dagli anni Venti e fino alla fine del fascismo si ingenerarono forme liturgiche che non avevano nulla di convenzionalmente consolatorio, ma nelle quali si saldavano sentimenti di orgoglio e la memoria della sofferenza patita, nella consapevolezza del sacrificio compiuto da una generazione che si era immolata per una nobile causa⁴⁷⁰. Si crearono in tal modo le condizioni affinché l'idea di monumento-ossario si tramutasse in una concezione sacra, posta al servizio della retorica del neonato governo fascista, che cercò di realizzare il consenso di massa anche attraverso la strumentalizzazione delle vicende della guerra, ritenuta giusta e necessaria per la definitiva liberazione dell'Italia dall'oppressione dello straniero e concepita come il coronamento del lungo processo del Risorgimento italiano⁴⁷¹. La produzione di immagini come forma di compensazione di una mancanza fisica e in risposta al trauma collettivo della esperienza della morte costituiva appunto la finalità precipua del monumento-ossario, una memoria della guerra portata nella visualizzazione del quotidiano e nutrita dalla concreta esperienza degli ex combattenti, che si fecero promotori della costruzione di sculture, steli e altari in molte piazze d'Italia⁴⁷² e che, nel 1923, trovò in Carlo Fisogni, già direttore dell'Ufficio militare presso la Società di Solferino e S. Martino, nonché vice-presidente della medesima, uno dei più vivaci sostenitori. Nella seduta del 30 gennaio 1923, la Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in guerra deliberò di proporre al Governo l'erezione di ossari destinati a ricevere le ossa dei militari morti in guerra non identificati, e da collocarsi in cimiteri in cui avrebbero dovuto essere tumulati le salme dei morti riconosciuti. In quella occasione venne anche ventilata l'idea, che si sarebbe dovuta concretizzare da parte dell'Ufficio centrale di Udine per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra, che delle 500.000 salme di italiani, alleati e nemici, in cifra tonda, esistenti nei cimiteri di guerra, le 250.000 non identificate avrebbero dovuto essere riunite in circa 50 ossari, mentre le 250.000 riconosciute sarebbero state deposte nei cimiteri ad essi uniti⁴⁷³. La proposta, secondo la Commissione, avrebbe completamente risolto il problema della sistemazione dei morti non identificati, sebbene non avesse dato lo stesso affidamento per le salme riconosciute, sia per le difficoltà della conservazione decorosa dei cimiteri, sia per il grave onere finanziario, che avrebbe gravato sul bilancio dello Stato per una spesa, che, secondo Fisogni, non avrebbe garantito il carattere della perpetuità. Fisogni, infatti, nel suo documento inoltrato alla

⁴⁶⁹ Cfr. E. GENTILE, *Il Culto del Littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza 1994, p. 22.

⁴⁷⁰ Cfr. C. CRESTI, *Architettura e fascismo*, Firenze, Vallecchi 1986, pp. 41-72.

⁴⁷¹ Cfr. C. CANAL, *La retorica della morte: i monumenti ai caduti della Grande Guerra*, in «Rivista di Storia Contemporanea», XI (1982), 4, pp. 659-669; S. DAFFARA, *Nel marmo e nel bronzo. I monumenti ai caduti dal compianto alla celebrazione, in 1918, La guerra nella testa. Arte popolare, esperienze, memoria nel primo conflitto mondiale*, Trieste, LINT, 1998, pp. 61-72; L. FABI (a cura di), *La guerra in salotto. Miti, monumenti, memoria, quotidiano della grande Guerra*, Udine, Gaspari 1999; S. AUDOIN ROUZEAU, A. BECKER, *14-18: retrouver la Guerre*, Paris, Gallimard, 2000 (trad. it. *La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento*, Torino, Einaudi 2002).

⁴⁷² Cfr. A. PINOTTI, *Antitotalitarismo e antimonumentalità. Un'elettiva affinità*, in *Memorie di pietra. I monumenti delle dittature*, a cura di G. P. PIRETTO, Milano, Raffaello Cortina 2014, pp. 17-33. Sulla costruzione della memoria di guerra si rimanda a M. RIDOLFI (a cura di), *Rituali civili. Storie nazionali e memorie pubbliche nell'Europa contemporanea*, Roma, Gangemi 2006.

⁴⁷³ Cfr. C. FISOGNI, *Proposte per la costruzione di Cappelle-Ossari, destinate alla sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti in Guerra*, Roma, 28 febbraio 1923, pp. 1-8. Il documento, classificato come *RISERVATO - Miscell. 550*, del quale è stata consentita la sola consultazione, è conservato presso la Biblioteca Centrale dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Commissione, sottolineava come dai dati esposti si desumesse che in ciascuno dei 50 ossari avrebbero trovato posto in media 5000 salme non identificate e nei tumuli del cimitero circostante, invece, 5000 salme riconosciute. Tenuto conto dello spazio occorrente per l'ossario, per le fosse, per i viali d'accesso e per quelli tra le tombe, secondo Fisogni ogni cimitero avrebbe occupato uno spazio di più di un ettaro e mezzo di terreno per i 50 cimiteri, da 75 a 100 ettari, che si sarebbero dovuti acquistare. Per ogni salma da seppellire nel cimitero si sarebbe dovuto scavare una fossa da ricoprire poi successivamente. Ammesso, ad avviso di Fisogni, che ciascuna salma fosse già stata ridotta a scheletro e che quindi non sarebbe stato necessario interrirla alla profondità determinata dal Regolamento di polizia mortuaria, in modo che lo scasso potesse ridursi a poco più di un quarto di metro cubo, Fisogni riteneva che si sarebbero dovuti rimuovere complessivamente quasi 100.000 metri cubi di terra, oltre a provvedere a tutta la sistemazione del piano cimitero e dei canali di scolo delle acque. Sopra ogni tomba, poi, si sarebbe dovuto collocare un cippo e su di esso una scritta: sarebbero stati dunque necessari 250.000 cippi e 250.000 scritte costituiti da materiale che potesse resistere alle ingiurie del tempo. Fisogni aggiungeva inoltre che ciascun cimitero avrebbe dovuto essere circondato da un muro di cinta, il quale per rinchiudere un ettaro e mezzo di terreno avrebbe dovuto misurare circa 500 metri di lunghezza, cosicché, stimava Fisogni, sarebbero occorsi ben 25 chilometri di muro per circondare i 50 cimiteri⁴⁷⁴. Ultimati questi lavori, si sarebbe dovuto poi pensare alla manutenzione dei cimiteri, cioè a tener continuamente sistemate e pulite dall'erba tutte le tombe e i viali, a rimediare ai guasti prodotti dalle intemperie, a coltivare piante e fiori di ornamento sopra circa 100 ettari, cioè su 1.000.000 di metri quadrati di terreno, che, secondo Fisogni, non si sarebbero certamente potuti affidare alle amministrazioni dei piccoli comuni. Fisogni evidenziava ancora che, qualora i lavori avessero portato alla sistemazione definitiva e perpetua di questi luoghi sacri, la spesa, per quanto rilevante, avrebbe trovato una sua giustificazione. Tuttavia, rilevava Fisogni, questo omaggio riverente e pietoso verso tanti eroi caduti per un alto ideale non sarebbe potuto durare eternamente, poiché «*s'imporrà in un avvenire non lontano la soppressione dei cimiteri e la riunione di tutte le ossa in ossari*»⁴⁷⁵. Scomparsa infatti la generazione testimone oculare della grande epopea; sopravvenute nuove esigenze e nuove idee; affievolitosi il ricordo dell'epica lotta e dei sacrifici sostenuti, si sarebbe potuto verificare il caso, secondo Fisogni, e ciò anche per ragioni materiali e di interesse generale, che questi cimiteri sarebbero diventati «*per i futuri un peso ingombrante*»⁴⁷⁶. Per evitare dunque che altri avessero a toccare quei resti così cari alla memoria, era necessario secondo Fisogni studiare una sistemazione definitiva, che oltre a evitare un duplice e costoso lavoro, mettesse i caduti in condizione di essere conservati e onorati in perpetuo anche dalle future generazioni. Per raggiungere tale intento, egli riteneva che bisognava cominciare con il dare la massima pubblicità ad una circolare, con la quale si sarebbe dovuto chiedere a coloro che avevano perduto qualche persona cara che si trovasse tra i morti riconosciuti, se essi avessero desiderato che la salma fosse stata conservata in una tomba separata. Fisogni osservava che come furono relativamente pochi coloro che avevano chiesto il trasporto gratuito delle salme, altrettanto non sarebbero stati molti quelli che avrebbero domandato per i loro morti le tombe individuali, considerato il fatto che il maggior numero dei parenti dei caduti era già abituato a vedere depositi nell'ossario comune i resti dei loro congiunti nelle

⁴⁷⁴ Cfr. *ivi*, p. 6

⁴⁷⁵ Cfr. *ivi*, p. 7

⁴⁷⁶ *Ibidem*

rinnovazioni decennali dei cimiteri. Ridotto così, in confronto dei riconosciuti, il numero di coloro che avrebbero chiesto le tombe individuali, secondo l'opinione di Fisogni la sistemazione definitiva dei caduti si sarebbe estremamente semplificata. Infatti, a suo parere, se sopra ciascun ossario si fosse eretta una cappella e nei muri della stessa si fossero costruiti dei loculi per deporvi le salme dei riconosciuti, i cui parenti avevano richiesto la tumulazione separata, si sarebbe ottenuta la sistemazione definitiva e assai decorosa di tutti i caduti, nonché la soppressione di tutti i cimiteri che non si volevano conservare, comprese tutte le spese di manutenzione, non restando che quelle di custodia delle Cappelle-Ossario⁴⁷⁷. Secondo tale sistema, ad avviso di Fisogni, nell'ossario avrebbero trovato posto non solo le ossa degli sconosciuti commiste insieme, ma anche quelle dei riconosciuti non deposte nei loculi, le quali avrebbero potuto essere racchiuse per ciascun morto in un sacchetto di tela impermeabile con numero e nome, sicché, se in seguito fosse stato chiesto il collocamento di qualche riconosciuto in un loculo, sarebbe stato sempre possibile farlo. Costruite le cappelle ossario, con una modifica ministeriale temporanea alle norme che regolavano le esumazioni⁴⁷⁸, secondo Fisogni si sarebbero potuto subito cominciare le operazioni di esumazione delle salme in quei cimiteri dove le medesime erano già ridotte alle sole ossa, rendendo così possibile nuovi riconoscimenti ed evitando in molti casi delle re-inumazioni, considerate affatto inutili data la costruzione degli ossari. I disegni allegati nella proposta presentata dal Fisogni davano una chiara idea di quello che intendevano costituire queste Cappelle-Ossario: nelle figure⁴⁷⁹ presentate i loculi venivano disposti sulla parete, in numero di 506 e nella misura di cm. 40 x 40. Qualora fosse stato necessario, raddoppiando lo spessore del muro se ne sarebbero potuti collocare altri 700 nella parete esterna, e, se si fossero ridotti a cm. 35 x 35, invece di 40 x 40, si sarebbero ricavati 1580 loculi. L'ampiezza degli ossari posti sotto le cappelle avrebbe dovuto essere proporzionata al numero delle salme da rinchiudervi, tenendo presente che un metro cubo poteva contenere fino a 30 scheletri. Fisogni riteneva che questa proposta costituisse la migliore opzione possibile, ma in relazione alle spese relative all'esumazione e al trasporto delle salme dai cimiteri di guerra precisava che esse erano comunque necessarie per qualsivoglia altra soluzione adottata.

3.7 Zone monumentali, Parchi e Viali delle Rimembranze

Alla sistemazione dei cimiteri militari e civili dove giacevano le salme dei caduti in guerra provvedeva l'Ufficio onoranze delle salme dei caduti in guerra, che dipendeva gerarchicamente dalla Direzione centrale di sanità militare, incardinata tuttavia in seno al Ministero degli interni. Questo ufficio, a sistemazione ultimata dei resti mortali, cedeva i cimiteri in regolare consegna alle autorità comunali del posto. Una analoga organizzazione, però, mancava per la tutela dei monumenti di guerra, innalzati a cura di privati e dalle varie associazioni patriottiche nelle località più importanti dove avevano avuto luogo gli scontri di guerra. Questa mancanza di custodia, come segnalava il Ministero della guerra, dava luogo oltre che al graduale stato di fatiscenza dei monumenti, anche ad atti vandalici ed irriverenti per la memoria dei caduti. Nel giugno del 1921, pertanto, lo Stato maggiore del Regio Esercito intese richiamare l'attenzione

⁴⁷⁷ Cfr. *ivi*, p. 8

⁴⁷⁸ Cfr. R. decreto numero 448 che approva il Regolamento di polizia mortuaria, art. 78.

⁴⁷⁹ Le tavole presentate dal Fisogni furono realizzate dall'architetto Carlo Marchetti. In esse sono segnate le dimensioni, perché «nella riproduzione zincografica non si potè mantenere una scala unica»; cfr. C. FISOGNI, *Proposte per la costruzione di Cappelle-Ossari*, cit. p. 1.

dei comandi di corpo d'armata, affinché, previi opportuni accordi con le autorità prefettizie, decidessero, per ciascun monumento esistente nella propria zona di giurisdizione, a chi affidarne la vigilanza⁴⁸⁰. In alcuni casi, suggeriva l'alto comando, si sarebbe potuto attribuire questa incombenza ai comuni stessi, in altri, invece, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale od anche a enti e soggetti privati. Prima però di inoltrare le disposizioni in merito, lo Stato maggiore chiese anche al Ministero degli interni di concordare con tale linea di azione e di governo e, pertanto, di diramare da parte sua le opportune istruzioni alle dipendenti Prefetture, al fine di avviare una fattiva cooperazione tra le autorità civili e militari per «*lo scopo altamente nobile e patriottico*»⁴⁸¹. La risposta fornita dal dicastero degli interni fu positiva e, nel successivo mese di luglio, il Ministero della guerra venne informato circa il fatto che «*Questo Ufficio, aderendo di buon grado alla richiesta di codesto On. Ministero, ha vivamente interessato i Prefetti delle Provincie che furono sedi di operazioni di guerra, perché cooperino efficacemente con le autorità militari al doveroso e patriottico scopo della sorveglianza ai monumenti dei nostri gloriosi caduti*»⁴⁸². Nel contempo, tra l'ottobre e il novembre del 1922, cominciò a prendere forma, sul piano legislativo e politico-

⁴⁸⁰ In quello stesso mese, il Governo inoltre presentò un disegno di legge per erigere due monumenti nazionali in onore di Cesare Battisti a Trento e di Nazario Sauro a Capodistria. Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stata nominata una speciale commissione con l'incarico di determinare la forma dei due monumenti ed ogni modalità per la scelta e l'esecuzione dei progetti. Fu dunque autorizzata l'assegnazione straordinaria di 10 mila lire, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921 – 1922, mentre le ulteriori somme necessarie sarebbero state stanziare nei bilanci degli esercizi finanziari successivi. Il provvedimento, relatore l'onorevole De Gasperi, venne approvato nella tornata del 21 dicembre 1921. Tuttavia, come si ricava dall'esame della relazione della 1^a Commissione della Camera, incaricata di istruire il procedimento di deliberazione, già a partire dal luglio del 1916, nell'occasione in cui veniva decretata la raccolta a stampa, a spese dello Stato, degli scritti di Cesare Battisti, il Governo si era fatto interprete dei sentimenti dell'opinione pubblica nazionale, esprimendo il proposito di presentare all'approvazione del Parlamento una proposta di legge per erigere a Trento un monumento in memoria di Cesare Battisti. Tuttavia, in quella circostanza, la proposta non ebbe corso. Tale proposito iniziò invece a concretizzarsi nel successivo 1919, quando il Consiglio dei ministri, nel primo anniversario della redenzione di Trento e Trieste, deliberava di presentare al Senato una proposta che, associando all'onoranza per il Battisti un doveroso omaggio alla memoria di Nazario Sauro, «*esaltasse le supreme virtù civili e militari della Venezia alpina del pari che l'eroismo e la nobiltà della marina e della Venezia adriatica*». Il disegno di legge venne accolto all'unanimità dal Senato nella seduta del 18 settembre 1920 e fu poi presentato anche alla Camera per la prima volta nel novembre dello stesso anno e, dopo l'inaugurazione della XXVI legislatura, per una seconda volta appunto nel giugno del 1921. La Commissione riteneva un dovere nazionale onorare i due caduti ed i due monumenti dovevano essere eretti l'uno sulle alpi, l'altro di fronte al mare, e avrebbero dovuto soprattutto «*esprimere la potenza evocatrice dell'esempio per le generazioni venture ed essere monito perenne per quanti vogliono che l'Italia, fatta più grande e più sicura entro i nuovi confini diventi, fra i popoli, madre di libertà, di giustizia e di progresso civile*». Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVI – Sessione 1^a, *Relazione 1^a Commissione sul Disegno di legge presentato nella tornata del 20 giugno 1921 dal Ministro Presidente del Consiglio (Giolitti), OGGETTO: 2. – Erezione a spese dello Stato di un monumento a Cesare Battisti in Trento e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria*, vol. 1035, pp. 385 – 400, ASCD.

⁴⁸¹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO – REPARTO OPERAZIONI Ufficio Storico, *N. 1726 di protocollo, Roma, li 30 giugno 1921, OGGETTO: Tutela dei monumenti di guerra*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 252 (già 254), fasc. PERDITE: 1^aG.M., 9. Morti, dispersi, feriti in varie località: Pasubio, M.S. Michele, M. Santo, Sabotino, Podgora, Ortigara, AUSSME.

⁴⁸² Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA, *N. 13000-A di prot., di arch. 36058, Risposta a nota del 30-6-1921, N. 1726, Roma, li 10 luglio 1921, OGGETTO: Vigilanza ai monumenti di guerra*, ivi.

istituzionale, la memoria dei luoghi fisici della Grande Guerra⁴⁸³. L'importanza, infatti, che rivestiva nella memoria collettiva il tema dei caduti della Prima guerra mondiale è testimoniata dal primo intervento legislativo in materia di tutela del patrimonio storico della Grande Guerra. Un provvedimento del 29 ottobre 1922⁴⁸⁴ stabiliva che a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso coloro che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, venivano designati il monte Pasubio, il monte Grappa, il monte Sabotino e il monte S. Michele⁴⁸⁵ come le zone più legate ad immortali fasti di gloria e, nel contempo, questi luoghi vennero formalmente dichiarati "Zone Monumentali"⁴⁸⁶. Queste zone vennero delimitate

⁴⁸³ In realtà, il Gabinetto del Ministero della guerra si era già attivato formalmente a partire dal dicembre del 1921. Per delimitare sul terreno le zone da dichiararsi *Monumenti Nazionali* era stata poi nominata, nel dicembre del 1922, una *Commissione interministeriale* composta dal «*Brigadiere generale conte Eugenio BARBARICH – Presidente; Capo divisione Ministero finanze comm. Fulco RUFFINI; Avv. Eugenio COSELSCHI; Tenente colonnello in servizio di S.M. cav. Achille PANIZZI; Capo reparto Ministero tesoro cav. Vincenzo AZZOLINI*». La Commissione aveva inoltre il compito di concretare le relative proposte ed i provvedimenti necessari per la conservazione e la custodia delle zone da dichiararsi monumentali. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 5^a, 4 Febbraio 1922, N. 41. – *DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto che nomina la Commissione interministeriale per delimitare sul terreno le zone, scelte fra le più cospicue della nostra guerra per immortali fasti di gloria, da dichiararsi poi Monumenti Nazionali.* – (Gabinetto del ministro). – 22 dicembre 1921, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.*

⁴⁸⁴ Cfr. RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1922, n. 1386, che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 3 novembre 1922, n. 258. Una Commissione Reale, nominata nel dicembre del 1921 allo scopo di designare le località dei campi di battaglia da dichiararsi monumenti nazionali, presieduta dal generale Eugenio Barbarich, ebbe anche l'incarico di provvedere alla materiale redazione delle scritte «*da scolpire sulle stele romane, o sulle opere militari di più grande rilievo, comprese nelle località dichiarate Monumento Nazionale con R.D. Legge del 29 ottobre 1922*». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO II, N. di prot. 330, Roma, li 12 febbraio 1923, OGGETTO: *Iscrizioni per i Monumenti Nazionali dei campi di battaglia*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 252 (già 254), PERDITE: 1[^]G.M., 9. Morti, dispersi, feriti in varie località: Pasubio, M.S. Michele, M. Santo, Sabotino, Podgora, Ortigara, AUSSME.

⁴⁸⁵ Nel luglio del 1921, venne eretto in ente morale il Comitato nazionale per il monumento ossario al Fante italiano, con sede centrale a Milano, che aveva per scopo la costruzione di una grande opera d'arte sulla Cima 3 del San Michele al Carso alla memoria dei caduti della Grande guerra (cfr. R. decreto 14 luglio 1921, n. 1162). Poiché la zona del S. Michele fu poi dichiarata monumento nazionale con il decreto-legge dell'ottobre del 1922, e, soprattutto, considerato che, mentre per il monumento-ossario occorreva a giudizio dello stesso Comitato nazionale una spesa di circa 20 milioni di lire, a fronte dei circa 2 milioni che il Comitato stesso era riuscito a raccogliere, non trovandosi dunque in condizione di poter raggiungere lo scopo che si era prefissato, fu revocata la personalità giuridica conferita al Comitato nazionale per il monumento-ossario al Fante italiano e lo stesso Ente fu disciolto. La somma già raccolta, sebbene insufficiente alla realizzazione dell'opera, venne devoluta al fondo per gli orfani di guerra, atteso il fatto che lo stesso Statuto del Comitato per il monumento disponeva che si dovesse devolvere a favore dei figli dei morti in guerra la somma che eccedeva la spesa complessiva per la costruzione dell'opera. Per tale ragione, il patrimonio dell'ente soppresso fu devoluto al fondo per gli orfani di guerra, amministrato dal Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, e il prefetto di Milano venne nominato Commissario liquidatore del soppresso Comitato. Cfr. Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943), 2192.2192. Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Mussolini, " *Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1923, n. 1724, concernente la revoca della personalità giuridica del Comitato nazionale pel monumento-ossario al fante italiano*", 31.10.1923, vol. 1085, pp. 296-307, ASCD.

⁴⁸⁶ Nella relazione illustrativa del disegno di legge presentata dal dicastero della guerra al Consiglio dei ministri nel novembre del 1921, sono già ben evidenziate le ragioni che indussero in seguito al varo del provvedimento: «*La necessità di consacrare al culto ed alla tradizione nazionale le zone più cospicue dei nostri campi di battaglia emerge dalla stessa ragione storica ed ideale della grandiosa lotta, acciocché la*

con estrema precisione: il Pasubio, con la sommità dello stesso che si eleva sulla curva di livello di 2200 metri e comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm e il cocuzzolo immediatamente a sud della cima stessa; il Grappa, con la sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino; il Sabotino, con la sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato ad ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino esclusi ad est; il S. Michele infine, con la sommità del monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata "Ferrara" a sud-est della cima 4⁴⁸⁷. Le Zone Monumentali di guerra vennero poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della guerra, che avrebbe provveduto alla loro delimitazione, alla loro custodia e conservazione, nonché alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti⁴⁸⁸, alla manutenzione delle strade d'accesso e avrebbe anche provveduto a far erigere delle stele romane nelle località del fronte di guerra, ove non fosse stato ancora collocato un particolare ricordo⁴⁸⁹. Per la

visione di essa si possa tramandare ai venturi quale tangibile segno di un sacrificio, di un rito e di un'apoteosi. Senonchè, nella pratica attuazione di tale necessità, si debbono tener presenti non poche esigenze di indole economica, sociale e finanziaria, affinché le conseguenti limitazioni della proprietà, del lavoro, della vita nazionale sulle aree da espropriarsi e da dichiararsi monumenti nazionali non trovino, nella realtà effettiva, un ostacolo là dove dovrebbero essere un eccitamento ed un monito ad alte e feconde opere di ricostruzione nazionale. Ne consegue quindi la necessità di armonizzare le due esigenze, limitando la dichiarazione di zone monumentali ad aree ben definite e circoscritte, a specie di capisaldi o pietre miliari nella vasta e complessa distesa dei sanguinosi campi della nostra guerra. Si presenta quindi opportuna e necessaria la soluzione che prospetta l'unito schema nel quale, mentre si affermano le ragioni storiche ed ideali del principio – per comporne una specie di degna corona al sacrificio dei nostri combattenti che si vogliono solennemente onorare, si deferisce ad una Commissione interministeriale l'incarico di procedere al più presto sui luoghi, alla esatta delimitazione delle zone monumentali, tenendo presente gli studi già compiuti e le conseguenti proposte, precisando gli oneri, provvedendo nel contempo alle misure atte ad essi – curando la custodia e la conservazione delle aree da dichiarare sacre. A tutto ciò provvede l'unito schema che si sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GABINETTO DEL MINISTRO, RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Roma, 30 Novembre 1921, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 252 (già 254), PERDITE: 1^a G.M., 9. – Morti, dispersi, feriti in varie località: Pasubio, M.S. Michele, M. Santo, Sabotino, Podgora, Ortigara, AUSSME.

⁴⁸⁷ Cfr. *ivi*, art. 2

⁴⁸⁸ Già nel febbraio del 1922 si era ingenerato un forte movimento associazionistico, volto a tutelare la memoria dei luoghi del primo conflitto mondiale. In particolare, si adoperò in tal senso l'Associazione nazionale *Le Terre Sacre*, per l'attività della quale fu sollecitata la generosità di tutte le amministrazioni municipali del Regno: «Alle SS. LL. sarà certamente pervenuta la circolare diramata dalla «Associazione Nazionale denominata «Le Terre Sacre» costituitasi testé in Trieste, presso quel municipio, per un'opera di doverosa gratitudine verso i soldati eroicamente caduti sul campo di battaglia. Detto Ente è sorto con la precipua finalità di provvedere alla conservazione dei cimiteri permanenti, degli ossari, dei monumenti e ricordi d'ogni specie, sparsi nella vasta zona imbevuta del miglior sangue italiano, ove dormono l'eterno sonno tanti gloriosi che fecero olocausto della loro vita alla Patria; ma, per far ciò, esso ha bisogno dell'aiuto generoso di quanti, memori della grandezza del sacrificio compiuto dalle migliaia di fratelli, sentono la nobiltà dell'iniziativa e la pietà dello scopo che essa si propone. I Comuni delle terre redenti hanno a tal fine stanziato nei loro bilanci un contributo annuo in ragione di almeno lire 20 per ogni mille abitanti. Vogliano le Amministrazioni municipali della provincia imitarne l'esempio, concorrendo nei limiti delle proprie forze all'opera altamente civile e patriottica. Confido che l'appello della benemerita Associazione non rimarrà inascoltato. Il Prefetto - LUALDI». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX. – N. 5-6, 1-31 Marzo 1922, 36. Per l'associazione nazionale «Le Terre Sacre» (C. P. 28 febbraio 1922 n. 60 diretta ai Sindaci), pp. 63-64.

⁴⁸⁹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, cit., artt. 3-4

prima sistemazione delle *Zone Monumentali*, delle strade d'accesso e per il collocamento delle stele, venne istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-1923, un apposito capitolo con lo stanziamento di 250.000 lire⁴⁹⁰. Nella relazione illustrativa del provvedimento al Re⁴⁹¹, il presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Facta, sottolineò la necessità di dichiarare Zone Monumentali di guerra il monte Pasubio, il monte Grappa, il monte Sabotino e il monte S. Michele, perché capaci di «*riassumere e di simboleggiare la visione genuina della guerra, di compendiarne le fattezze eroiche, di incarnarne il tormento, il sacrificio e l'apoteosi*». Facta evidenziò il significato educativo e morale delle dichiarande *Zone Monumentali*, quali «*segnacoli di gesta individuali e collettive, vestigia di sacrifici e di olocausti*». I luoghi della lotta costituivano per Facta un monumento dell'arte, una espressione reale ed eloquente del gesto artistico. Facta sostenne in udienza che occorreva «*ravvivarli, custodirli, tramandarli nella loro integrità epica*», poiché essi soltanto parlavano la voce della guerra e del sacrificio consumato. Secondo Facta, tutte queste vestigia avrebbero dovuto essere consacrate e rivendicate nelle loro fattezze, derivate dalla guerra stessa, senza alcun altro artificio ad esse conferito da speciali opere d'arte che avrebbero alterato «*l'austerità del volto eroico*». Solo alcune originali stele romane avrebbero potuto costituire i capisaldi secondari, affinché esse, con la loro semplice presenza, avessero idealmente collegato nello spirito le antiche glorie alle nuove fortune d'Italia. Facta dichiarò che il sacro compito di conservare e di custodire le *Zone Monumentali* doveva essere affidato ai superstiti dell'epopea, cioè ai mutilati e ai combattenti, affinché fosse tramandata integra la visione della guerra, fosse rinfiammata nella tradizione orale attraverso la testimonianza diretta e fosse nobilitata con la presenza fisica e tangibile degli artefici della vittoria nella guerra di redenzione. Le autorità militari competenti, invece, avrebbero dovuto imprimere unità d'impulso alla sorveglianza e alla custodia delle *Zone Monumentali*, dare opera alla manutenzione degli accessi e cooperare affinché fosse osservata l'originalità e la integrità storica dei capisaldi della lotta. Facta concretò nella somma di 250 mila lire la spesa complessiva per la sistemazione delle *Zone Monumentali*, l'apposizione di scritte lapidee, il trasporto e la erezione di una dozzina di stele romane ai capisaldi secondari e gli stessi alloggiamenti dei custodi. Si trattava di una spesa davvero modesta, se si considera che il Belgio, nello stesso periodo, aveva stanziato la somma di 300mila franchi per una prima sistemazione dei suoi «*sites de guerre*», o monumenti nazionali di guerra, sulla distesa di un fronte di lotta che si poteva paragonare a circa un quindicesimo di quella italiana, dall'Adamello al Timavo. Così furono scelte, designate e dichiarate le *Zone Monumentali* italiane del primo conflitto mondiale. L'unanime coscienza del Paese ravvisava ormai in quei capisaldi la «*espressione più alta e simbolica della guerra, delle sue ansie, dei suoi sacrifici e dei suoi trionfi*». Le *Zone Monumentali* di guerra, completate dalle altre vestigia, avrebbero potuto rispondere pienamente alla loro missione storica, educativa e morale da tramandarsi nella loro integrità al culto e all'ammirazione delle generazioni future. Consapevoli di questo intenso, profondo e

⁴⁹⁰ Cfr. *ivi*, art. 5

⁴⁹¹ Cfr. *Relazione di S.E. il presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto-legge per la dichiarazione di monumentalità di alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918*, Fondo L-3, Studi Particolari, cart. 252 (già 254), PERDITE: 1^a G.M., 9. – Morti, dispersi, feriti in varie località: Pasubio, M.S. Michele, M. Santo, Sabotino, Podgora, Ortigara, pp. 2807 – 2808, AUSSME.

diffuso sentimento nazionale, le autorità governative del tempo intercettarono gli umori del Paese e diedero luogo ad una politica di *grande concentrazione* delle salme dei caduti in guerra. L'importanza che il tema dei caduti rivestiva per il regime fascista al fine di veicolare il consenso, una volta raggiunto e consolidato il potere, trova piena conferma nella volontà politica di intervenire, anche a distanza ormai di una decina di anni dal conflitto, con un grande progetto di monumentalizzazione⁴⁹² che investì il corpo dei caduti della Prima guerra mondiale. Protagonisti indiscussi della concreta attuazione di questo programma furono il generale Giovanni Faracovi e, in seguito, il generale Ugo Cei. Ambedue ebbero un ruolo centrale e decisivo nel determinare le vicende che caratterizzarono l'edilizia dei sacrari militari italiani negli anni Trenta. Nel novembre del 1922, Dario Lupi tenne a Fiesole un discorso nel quale lanciò l'idea di affidare alle scolaresche d'Italia, «*custodi purissime della rinascita vigorosa e possente dell'orgoglio e del sentimento nazionale*», la cura dei *Parchi e dei Viali della Rimembranza*, per onorare i caduti italiani del primo conflitto mondiale. Nell'orazione, l'onorevole Lupi ricordò come «*nella lontana America, in una grande e nobile città canadese, che sorride dai poggi ondulati al verde o alle nevi della ubertosa isola di San Lorenzo, a Monreale, c'è una strada nuova fiancheggiata da alberi giovani, che si innalzano, come per prodigio, forti, vegeti, diritti: è la Strada della Rimembranza. Ogni albero apparisce oggetto di cure gelose: lo spazio di terra all'intorno è rimosso di fresco e ben lavorato; il tronco è protetto da una solida armatura: sul tratto orizzontale di questa, ad altezza di uomo, è infissa una targa di ottone, dove scintillano un nome e una data: il nome è di un Caduto nella grande guerra, la data è quella del combattimento e della morte!...Ho pensato che la limitata piantagione dell'America lontana, poteva e doveva, a buon diritto, essere la folta foresta della nostra grande Italia: i più che cinquecentomila morti della guerra di liberazione potranno rivivere, se li soccorra la devota pietà dei sopravvissuti, in altrettanti alberi saldi e vigorosi: e siano essi, nelle cento città, nei mille e mille paesi e borgate, i monumenti viventi che, nelle ramificazioni più lontane, confortino di fierezza santa, come tanti simboli gentilizi dalla barra sanguigna, i discendenti dai ceppi gloriosi. Commetto, anche a nome di S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione, alle più giovani nostre generazioni il compito squisitamente civile, appassionatamente patriottico; affido alla scolaresca d'Italia di tradurre in prossima realtà questo sogno d'amore, che mira a perpetuare il culto della religione della Patria in un pensiero di riverenza e di gratitudine alla memoria dei nostri morti. Il Governo della Rinascita, al quale ho l'immeritato orgoglio di appartenere, aiuterà nella forma più concreta le iniziative locali: farà quanto sta in lui perché dalla terra madre, sulle strade della Rimembranza, sorgano - legittima e italianissima espressione dell'aristocrazia del sangue - i segni fronzuti e indistruttibili della nostra gloria e della nostra nobiltà»⁴⁹³. Nel dicembre dello stesso anno, sull'onda emotiva dell'idea dell'onorevole Lupi, il Ministero della pubblica istruzione stabilì che le scolaresche d'Italia si facessero promotrici dell'attuazione dell'idea di «*creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la Strada o il Parco della Rimembranza*». Per ogni caduto nella grande guerra doveva essere piantato un albero. Gli alberi dovevano variare a seconda della regione, del clima e dell'altitudine. Mentre il sottosegretariato di Stato Lupi si apprestava a preparare e impartire tutte le particolari istruzioni per tradurre in pratica l'iniziativa, il Ministero invitava i Provveditorati agli studi, affinché alimentassero nel*

⁴⁹² Sulla monumentalizzazione del corpo dei caduti v. *infra* nel testo.

⁴⁹³ Cfr. D. LUPI, *Il Discorso di Fiesole, 26 novembre 1922*, in ID., *Parchi e Viali della Rimembranza*, R. Bemporad e Figlio - Editori, Firenze 1923.

corpo docente di tutte le scuole l'iniziativa di costituire dei *Comitati esecutivi*, nei quali si suggeriva di includere un rappresentante delle locali amministrazioni municipali, considerata l'indispensabile collaborazione dei comuni nell'impresa stessa. Il comitato stesso avrebbe dovuto per primo formare l'*Elenco dei caduti*, attingendo le relative notizie dal comune o dal distretto militare. Stabilito poi il numero degli alberi che si sarebbe dovuto piantare, sarebbe stato opportuno che si fosse fatto deliberare dall'autorità municipale in quale località la piantagione doveva essere fatta. La strada o il parco avrebbe dovuto comprendere non meno di venti alberi, donde la necessità di procedere a raggruppamenti tra quelle vicine, che, per sé stanti, non raggiungevano il numero di alberi indicato. Il Ministero si riservava di comunicare al più presto le norme e le istruzioni particolareggiate, dopo aver preso gli opportuni accordi con il Ministero dell'agricoltura, che avrebbe dovuto fornire a tempo debito le piante ad ogni comitato⁴⁹⁴. Il 27 dicembre del 1922, il Ministero della pubblica istruzione diramò ai Regi Provveditorati agli Studi una circolare nella quale si disciplinavano gli aspetti tecnici normativi connessi alla realizzazione dei Viali e dei Parchi della Rimembranza⁴⁹⁵. Lungo i lati delle vie o nei luoghi nei quali si riteneva opportuno di formare questi viali e questi parchi, si dovevano aprire, a distanze variabili secondo le specie di piante da allevarsi, tante buche di un metro quadrato di diametro e profonde un metro stesso. Sul fondo delle buche dovevano essere posti calcinacci e pietrame in maggiore o minore quantità, secondo che il terreno fosse stato più o meno compatto e umido, e, dove fosse stato possibile e necessario, si sarebbe dovuto dare corso allo smaltimento delle acque che avrebbero potuto ristagnare nel sottosuolo, mediante dei canaletti di scolo. Si doveva poi sovrapporre uno strato di terra dello spessore di 10 cm. e del letame maturo, con aggiunta di perfosfato, in ragione di un chilogrammo per ogni buca. Riempita la stessa con la terra tolta in precedenza, occorre fare un'altra piccola buca quadrata di 50 cm di lato e di profondità. Nel mezzo di questa doveva essere fissato un paletto colorato in bianco, che doveva servire di sostegno alle piantine e che non doveva essere più alto, da terra, del fusticino della piantina stessa fino al punto in cui avevano inizio le ramificazioni. Sul fondo della buchetta doveva essere poi posta una certa quantità di terriccio vegetale addizionato di perfosfato e cenere viva di legno e si doveva successivamente collocare la piantina accanto al paletto di sostegno e riempire la buchetta con terra nuova, fresca e concimata con perfosfato e cenere di legna, pari a 200 grammi di perfosfato e 500 grammi di cenere di legna per ogni singola piantina. Infine, si doveva legare la piantina sul paletto tutore con un vimine, interponendo tra questo e la corteccia un cuscinetto formato da un pezzo di granoturco diviso a metà e innaffiare con acqua abbondante. Durante la stagione primaverile ed estiva, dovevano spargersi attorno a ciascuna pianta 50 grammi di nitrato sodico, ripetendo la concimazione ogni due mesi e facendo seguire alcune zappature e qualche innaffiamento. Per le potature di formazione della chioma e per le successive cure di allevamento, bisognava rivolgersi

⁴⁹⁴ Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione, *Lettera circolare ai regi provveditorati agli studi, 27 dicembre 1922*, in D. LUPI, *Parchi e Viali*, cit., pp. 25-26.

⁴⁹⁵ Nello stesso tempo, Lupi si attivava per cercare appoggio alla sua iniziativa anche presso la Direzione del Partito Nazionale Fascista, comunicando all'organo politico del regime gli intendimenti del suo dicastero e chiedendo formalmente alla Direzione di impartire le disposizioni necessarie affinché tutte le sezioni del Partito Nazionale Fascista fiancheggiassero l'opera dei costituendi Comitati Esecutivi. Secondo Lupi, infatti, «*i Fasci debbono essere in prima linea nel facilitare il compito dei Comitati esecutivi, i quali avranno necessità di fare affidamento sul concorso e sulla solidarietà di tutti i buoni cittadini*». Cfr. *Lettera di Dario Lupi all'On. Direzione del Partito Nazionale Fascista, Roma, 1° dicembre 1922*, in Id., *Parchi e Viali della Rimembranza*, cit., p. 33.

alla locale *Cattedra ambulante d'agricoltura*, o, dove esistevano, alla *Scuola pratica d'agricoltura* o all'Ufficio forestale. Eseguito l'impianto, occorre provvedere al collocamento del riparo: affinché i Viali e i Parchi della Rimembranza presentassero un aspetto uniforme e caratteristico delle diverse località d'Italia, i ripari delle piantine dovevano essere formati da tre regoli di legno dei tre colori della bandiera nazionale e dell'altezza variabile da 1 metro a metri 1,50, della larghezza di 8 cm. e dello spessore di 2 cm., tali da descrivere un tronco di piramide triangolare e tenuti fissi da sei traversine sottili di ferro, di cui tre all'estremità superiore della lunghezza di 30 cm., e tre a metà dei regoli della lunghezza di 40 cm. Uno dei regoli, precisamente quello colorato in bianco, più lungo degli altri due, doveva portare a 10 cm. dall'estremità superiore una targhetta in ferro smaltato, con la dicitura: «*IN MEMORIA DEL (grado, nome, cognome) CADUTO NELLA GRANDE GUERRA IL (data) A (nome della famiglia)*». I regoli, nella loro parte inferiore e per 20 cm., dovevano essere spalmati di carbolineum e di catrame. Le traversine di ferro, invece, dovevano essere colorate in alluminio. A metà distanza tra la superficie del terreno e le prime traversine, e fra queste e le seconde, dovevano essere tesi due fili di ferro spinosi. L'istituto *Archimede* di Roma, precisava la circolare, specializzato nella preparazione di materiale scientifico didattico, si era assunto l'onere di fornire a quei comitati che li avrebbero richiesti i ripari e le targhette relative. I ripari sarebbero stati costruiti in parti separate, ma in modo da poter essere facilmente montati. I regoli venivano colorati con un procedimento speciale per assorbimento del legno, allo scopo di assicurarne la conservazione per molti anni, mentre le targhette erano in ferro smaltato. I prezzi fissati dall'istituto erano di Lire 14 per un riparo completo a tre colori, dell'altezza di 1 metro, e di lire 15 per lo stesso tipo di riparo dell'altezza però di metri 1,50. Nei prezzi indicati dall'istituto era compresa la targhetta con l'iscrizione. Nell'ordinazione si doveva indicare con precisione, per i ripari l'altezza dei regoli; per l'iscrizione nelle targhette il grado, nome e cognome dei caduti, la data della morte e il nome della battaglia o del luogo dove essa avvenne. Le specie delle piante da allevarsi variavano in ragione delle diverse zone della penisola. Per l'Italia settentrionale pini, abeti, cipressi, querce, faggi e ippocastani; per l'Italia centrale pini parasole, cipressi, querce, platani, tigli, acacia julibrissin, Eucaliptus, Paulownia, Cercis Siliquastrum, Melia Azederack, Celtis australis, aceri e maggiociondolo. Per l'Italia meridionale, invece, cipressi, elci, platani, melangoli e diospiros. La spesa complessiva per il collocamento di una piantina veniva fissata tra le 28 e le 29 lire, poiché si confidava che le spese per l'apertura della buca, per il trasporto del pietrame e dei calcinacci, il riempimento delle buche stesse e il collocamento della piantina, fossero assolte dalle Associazioni dei Combattenti e dai Fasci di combattimento. Quanto alle piante, nel caso in cui i comitati esecutivi non fossero riusciti a provvederle sul luogo e mediante pubbliche sottoscrizioni ed oblazioni, data la scarsa disponibilità dei vivai demaniali, avrebbero potuto farne richiesta al Ministero di agricoltura, per il tramite del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, in forza di una apposita richiesta compilata secondo la modulistica allegata alla circolare per i Provveditorati⁴⁹⁶. Il sottosegretario di Stato Dario Lupi, nel favorire una tale iniziativa, si poneva anche il problema della memoria dei caduti militari italiani deceduti per malattia o in prigionia, ma in mancanza di una compiuta disciplina nazionale che definisse con certezza lo *status* giuridico del caduto in guerra, rimise alla discrezionalità dei singoli comitati l'opportunità di

⁴⁹⁶ Cfr. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, «BOLLETTINO UFFICIALE» N. 52, del 28 dicembre 1922, *Circolare n. 73. – Norme per i Viali e Parchi della Rimembranza*, in D. LUPI, *Parchi e Viali della Rimembranza*, cit., pp. 26 – 30.

consacrare o meno loro una pianta: «*Quanto alla inclusione dei militari morti per malattia, come anche dei morti in prigionia, preferisco lasciare una lata possibilità di giudizio sulla opportunità di includerli ai singoli Comitati (e là dove ancora non ci sono, desidero che al più presto si costituiscano) i quali, possedendo tutti gli elementi necessari, potranno caso per caso decidere con cognizione piena. S'intende che il concetto a cui dovranno ispirarsi sarà quello di una stretta e necessaria dipendenza delle circostanze della morte dalle ragioni della guerra e della dignità del militare d'essere ricordato ai posteri come una nobile vittima di una grande causa. E' superfluo dire, per ciò, che di un disertore morto in prigionia ovvero di un autolesionista deceduto in seguito al suo delitto, sarebbe assurdo parlare a proposito di queste piante votive*»⁴⁹⁷. Nel febbraio del 1923, lo stesso Lupi, in aderenza alla incipiente opera di fascistizzazione politica del Paese, così si rivolgeva in una missiva successiva indirizzata sempre ai Provveditori agli Studi: «*Poiché l'aspra e amara e sanguinosa battaglia combattuta contro il bolscevismo deve sotto l'aspetto storico e nazionale considerarsi come la continuazione della guerra lunga ed eroica conchiusa e suggellata epicamente con la vittoria di Vittorio Veneto; e poiché la fede che condusse al sacrificio i martiri del Fascismo è la fede stessa che circonfuse di gloria l'olocausto santo dei caduti in guerra, dispongo che alla memoria delle vittime fasciste siano decretati alberi votivi là dove si è già costruito o si sta per costruire il Parco o il Viale della Rimembranza. La targhetta commemorativa dovrà portare la seguente dicitura: «IN MEMORIA DEL FASCISTA. CADUTO PER IL SUO AMORE PER LA PATRIA»*»⁴⁹⁸. Nel dicembre del 1923 venne finalmente pubblicato il decreto con il quale si dava luogo alla costituzione di una guardia d'onore per i parchi e i viali della Rimembranza⁴⁹⁹. In ogni comune del Regno dove esistevano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti nazionali della grande guerra, al fine di mantenere alto e presente nell'animo della gioventù studentesca il sentimento di riverenza e di gratitudine verso i caduti per la patria, veniva istituita una guardia d'onore, alla quale era affidata la custodia ideale dei parchi e dei viali stessi. La guardia d'onore doveva essere scelta, nel numero di due alunni per ogni classe, tra i ragazzi delle scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado (ginnasio inferiore, istituto magistrale, istituto tecnico inferiore e scuola complementare). La scelta doveva cadere su quegli alunni che al 1° gennaio del 1924 fossero risultati i migliori della classe, sia per profitto che per condotta, e, a parità di merito, fra gli orfani di guerra. La designazione veniva fatta, per le scuole elementari, dal direttore didattico della circoscrizione, e, per le medie, dai singoli capi d'istituto. La nomina degli alunni prescelti sarebbe dovuta durare fino al 31 luglio 1924, e con il primo agosto successivo le nuove nomine sarebbero state effettuate in base ai risultati conseguiti negli esami. Ogni guardia d'onore era al comando di un caporale, scelto fra i suoi componenti, e nominato dall'autorità scolastica. Nei comuni dove la guardia d'onore fosse risultata inferiore al numero di dieci componenti, il direttore didattico della

⁴⁹⁷ Cfr. *Lettera del Sottosegretario di Stato Dario Lupi al R.° Provveditore agli Studi di Ravenna, Roma 27 gennaio 1923*, in Id., *Parchi e Viali della Rimembranza*, cit., pp. 31-32.

⁴⁹⁸ Cfr. *Lettera del Sottosegretario di Stato Dario Lupi ai RR. Provveditorati agli Studi, 13 gennaio 1923*, in Id., *Parchi e Viali della Rimembranza*, cit., p. 34

⁴⁹⁹ Cfr. Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2747, *Costituzione di una guardia d'onore in ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 31 dicembre 1923, n. 306. Fino all'ottobre del 1923 vennero costituiti 5.735 Comitati Esecutivi e vennero inaugurati 1.048 Parchi. Sul punto, cfr. *Prospetto dei Comitati costituiti e dei Parchi inaugurati fino al 15 ottobre 1923*, in D. LUPU, *Parchi e Viali della Rimembranza*, cit., pp. 215-216.

circostrizione doveva, con opportuna scelta da farsi, possibilmente tra gli orfani di guerra, integrarne il numero con la facoltà di portare il contributo di ogni classe ad un massimo di cinque alunni⁵⁰⁰. La guardia d'onore doveva svolgere il proprio servizio presso i luoghi sacri alla ricordanza dei caduti nei giorni anniversari dello Statuto⁵⁰¹, della dichiarazione di guerra⁵⁰², della Vittoria⁵⁰³ e della Marcia su Roma⁵⁰⁴. Essa doveva avere un posto di speciale distinzione nella formazione dei cortei e nella celebrazione di cerimonie e riti in onore dei caduti della guerra nazionale. Ad ogni componente della guardia d'onore, a cura del Ministero della pubblica istruzione, veniva consegnato un distintivo, che doveva essere portato a carattere permanente⁵⁰⁵. Nel dicembre del 1925, ebbe poi luogo in Parlamento la discussione sull'istituzione obbligatoria del Parco della Rimembranza in tutti i comuni del Regno. Il ministro della pubblica istruzione, Fedele, dichiarò naturalmente di non avere nulla in contrario contro l'approvazione del disegno di legge, ma precisò che, sebbene in forza del precedente disegno di legge, già approvato dalla Camera nel 1923, i parchi della Rimembranza erano stati di fatto dichiarati monumenti nazionali e che nella relazione che precedeva il decreto era stato detto che la tutela dei parchi stessi spettava al ministro dell'istruzione, questa tutela in capo al suo dicastero doveva essere intesa in senso generico. Egli infatti chiarì che se tutti i Parchi della Rimembranza, dichiarati monumenti nazionali in tutti i comuni del Regno fossero stati assoggettati alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, era evidente che il ministero di cui aveva la diretta responsabilità non avrebbe avuto né il modo, né i mezzi per sostenere un tale onere. Fedele annunciò dunque che avrebbe affidato la tutela dei Parchi della Rimembranza, specialmente nei piccoli comuni, agli allievi delle scuole e ai militi della Milizia nazionale, che senza dubbio avrebbero assolto il «*nobilissimo compito senza onere per lo Stato*»⁵⁰⁶. Il disegno di legge fu dunque approvato senza incontrare particolari difficoltà: in tutti i comuni del Regno che ne erano privi veniva fatto obbligo di istituire il Parco della Rimembranza e i lavori di collocamento delle piante avrebbero dovuto essere portati a compimento entro l'anno 1926⁵⁰⁷. La spesa necessaria per l'intera opera, laddove non potesse essere sostenuta con contribuzioni volontarie, sarebbe stata iscritta nel bilancio comunale e ripartita, a seconda dei casi, in due o più esercizi. Tuttavia, a questa previsione normativa fu proposto dagli onorevoli Bonardi, Moretti, Giarratone, Gnocchi, Locatelli, Ceseroni, Mazza del Piccioli, Lunelli e

⁵⁰⁰ Cfr. Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2747, cit. *artt. 1-4*.

⁵⁰¹ La festa dello *Statuto Albertino* fu celebrata per la prima volta il 27 febbraio 1848, dopo che lo Statuto era stato annunciato l'8 febbraio, ma non ancora proclamato. Celebrata ogni prima domenica di giugno, essa ebbe luogo, di fatto, dall'Unità d'Italia alla fine del regime fascista. Sul punto, v. I. PORCIANI, *La festa della nazione: rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell'Italia Unita*, Bologna, Il Mulino 1997.

⁵⁰² Cfr. Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 271, *col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 febbraio 1923, n. 44.

⁵⁰³ Cfr. Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, *che dichiara il 4 novembre festa nazionale in quanto anniversario della vittoria*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 26 ottobre 1922, n. 252.

⁵⁰⁴ Sui temi delle festività e, più in generale, delle modalità di celebrazione della guerra, v. M. ISNENGI, *La guerra degli italiani. Parole, immagini, ricordi, 1848-1945*, Milano, Mondadori 1989.

⁵⁰⁵ Cfr. Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2747, cit., *artt. 5-7*.

⁵⁰⁶ Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII -*, Vol. (V), *I^a Sessione - Discussioni - Tornata del 2 dicembre 1925*, pp. 4726 - 4727.

⁵⁰⁷ Cfr. Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943), 618. Lupi, *"Istituzione obbligatoria del Parco della Rimembranza in tutti i Comuni del Regno"*, 20.11.1925-25.11.1925, vol. 1125, pp. 37-69, ASCD.

Marescalchi un emendamento aggiuntivo, che venne approvato, in forza del quale «*i Parchi della Rimembranza sono esonerati da ogni imposta o tassa erariale, provinciale o comunale*»⁵⁰⁸. A cura del prefetto della Provincia sarebbe stato poi costituito un Comitato esecutivo, che avrebbe provveduto a tutto quanto poteva occorrere per la realizzazione dell'opera. Facevano parte di diritto di questo comitato il sindaco o podestà, che ne sarebbe stato il presidente; il provveditore agli studi della Regione, o per esso l'ispettore scolastico o il direttore didattico circoscrizionale; i presidenti delle sezioni delle associazioni dei combattenti, mutilati e invalidi di guerra; l'associazione nazionale delle madri e vedove dei caduti e il segretario politico del Fascio. Al comitato potevano essere associate tutte quelle persone che, a giudizio del comitato stesso, fossero state in grado di facilitare comunque il più sollecito raggiungimento del fine prefissato⁵⁰⁹. Al termine della discussione parlamentare, fu stabilito che il disegno di legge sarebbe stato poi votato a scrutinio segreto. E' evidente che in tale sede, le cui carte non sono raccolte nella collezione degli atti parlamentari conservati nell'archivio storico della Camera dei deputati, le cose dovettero andare in maniera molto diversa, perché il testo di legge che in effetti ne scaturì, scarno e secco, costituito da un articolo unico, ebbe così invece formalmente a recitare: «*I Viali e i Parchi della Rimembranza, dedicati nei diversi Comuni del Regno, ai Caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittorie fasciste, sono pubblici monumenti*»⁵¹⁰

CAPITOLO IV. LA TUTELA GIURIDICA DEL CORPO: ASSISTENZIALISMO, PREVIDENZA E LEGISLAZIONE SOCIALE NELLA GRANDE GUERRA

4.1 I primi interventi normativi

La Grande Guerra ebbe una importanza fondamentale come acceleratore dei processi di crescita del ruolo dello Stato nell'interventismo pubblico. La mobilitazione delle forze produttive e l'instaurazione di una economia di guerra imposero alle forze di governo uno sforzo notevole per mantenere saldo il tessuto sociale, mediante la progressiva introduzione di misure di assistenza e di compensazione sociale. Il conflitto rese per molti aspetti imprescindibile il ruolo attivo dello Stato nella risoluzione dei problemi sociali che emergevano, e, in tal senso, è oltremodo significativa la parabola della legislazione in favore delle vittime *tout court* della prima guerra mondiale⁵¹¹. Nel giugno del 1915 le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, già estese alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca con la legge 22 maggio 1913, n. 484, venivano

⁵⁰⁸ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 4727.

⁵⁰⁹ Cfr. *ivi*, artt. 1-4, p. 4727.

⁵¹⁰ Cfr. Legge 21 marzo 1926, n. 559, *Dichiarazione di pubblici monumenti dei Viali e dei Parchi della Rimembranza*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 aprile 1926, n. 88, e, in particolare, Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943), 162. Lupi "Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza", 22.11.1924-31.03.1925, vol. 1105, pp. 26-48, ASCD. Approvato nella seduta del 20 giugno 1925, l'incartamento degli atti della legge contiene solo la relazione e il testo del proponente; la deliberazione degli Uffici; il verbale della Commissione, con annessa la relazione e il testo della Commissione stessa.

⁵¹¹ Per la storia dello stato sociale italiano nel periodo bellico, v. A. CHERUBINI, I. PIVA, *Dalla libertà all'obbligo. La previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini*, Milano, Franco Angeli, 1988; E. BARTOCCI, *Le politiche sociali nell'Italia liberale, 1861 - 1919*, Roma, Donzelli, 1999. Sull'attività assistenziale nei primi mesi del conflitto, v. G. TUJA, U. GIUSTI, *L'assistenza civile in Italia nei primi quattordici mesi di guerra. Giugno 1915*, Firenze, Tip. Barbera, Alfani e Venturi, 1917.

considerate applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale⁵¹². La dichiarazione di irreperibilità di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, doveva essere redatta non appena trascorsi due mesi dalla scomparsa del militare o dell'assimilato e doveva essere trasmessa a cura della competente autorità al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Era data facoltà al ministro del tesoro di concedere alle vedove ed agli orfani minorenni dei militari e degli appartenenti ai corpi ed ai servizi ausiliari di cui all'art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667, morti in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate, un acconto mensile sulla pensione privilegiata, che si presumeva potesse competere per una durata non superiore a dodici mesi, salvo proroga eccezionale in caso di giustificati motivi riconosciuti dall'amministrazione. Questi acconti non avrebbero potuto eccedere i quattro quinti della pensione presumibilmente dovuta. Le domande per ottenere l'acconto di pensione potevano essere redatte in carta libera e dovevano essere dirette al Ministero del tesoro. La domanda doveva indicare il luogo dove il pagamento doveva effettuarsi e doveva inoltre essere corredata da alcuni documenti: l'atto di morte del militare o dell'assimilato, rilasciato in carta libera dal sindaco, accompagnato dalla originale partecipazione della competente autorità in ordine all'avvenuta morte del militare. Tenevano luogo dell'atto di morte e della partecipazione della competente autorità le dichiarazioni rilasciate dagli incaricati delle funzioni di ufficiale dello stato civile in campagna, ai sensi dell'articolo 398 del codice civile, e le dichiarazioni di irreperibilità, quando si fosse trattato di scomparsi. Occorreva poi produrre, pure esso in carta libera, l'atto di notorietà rilasciato dal sindaco, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe, per quanto da essi potesse desumersi, e sull'attestazione di tre testimoni, dalla quale si fosse rilevato, in ordine alle vedove, il grado o la qualità rivestiti dal defunto; l'attestazione che la morte del deceduto fosse avvenuta in combattimento, o in conseguenza di ferite riportate sulla zona di guerra, ovvero che la sua scomparsa era stata rilevata dopo un fatto d'armi. Inoltre, doveva rilevarsi che la richiedente fosse la legittima moglie del defunto e se fosse stata pronunciata o meno, contro l'istante e per sua colpa, una sentenza di separazione di corpo e, quando la stessa fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fosse stata resa definitiva. Era altresì fatto obbligo di produrre la dichiarazione dello stato di famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli nati da precedente matrimonio⁵¹³, indicare se la vedova convivesse o meno con i figli;

⁵¹² Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 48^a del 31 luglio 1915, N. 598. – Pensioni – *Decreto luogotenenziale n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra attuale e gli acconti di pensione privilegiata di guerra.* – (Direzione generale personale civili e affari generali). – 27 giugno 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.* La normativa origina dal Testo Unico del 21 febbraio 1895, n. 70, che istituisce le pensioni ordinarie, civili e militari e dalla legge 23 giugno 1912, n. 667, che istituisce le pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e i mutilati di truppa del regio esercito e della regia marina.

⁵¹³ A questo ordine di idee si era ispirato il provvedimento che facilitava la regolarizzazione dei matrimoni e la legittimazione dei figli dei caduti, al fine di aumentare per tale via il numero di coloro che per forza di legge avevano diritto alla pensione. In questo senso, infatti, si muoveva la revisione circa l'istruzione degli atti di nascita. La dichiarazione di nascita doveva essere fatta in ogni corpo, in ogni frazione di corpo, comando od ufficio, all'ufficiale rispettivamente incaricato della tenuta dei registri dello stato civile. La dichiarazione doveva essere sottoscritta dal dichiarante, da due testimoni e dall'estensore sopra il registro stesso degli atti di nascita. Se la nascita proveniva da una unione legittima, la dichiarazione doveva enunciare il nome e cognome, la professione, e il domicilio del padre e della madre. Diversamente, se la nascita scaturiva da una unione illegittima, la dichiarazione non poteva enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori, i quali dovevano espressamente e formalmente dichiarare di essere tali. Quando la dichiarazione era fatta da altre persone, essa non enunciava che il nome

indicare la data di nascita di ogni singola persona e, per ogni figlia, se essa fosse stata nubile o coniugata. Per gli orfani, invece, occorre che fosse indicato il grado o la qualità rivestiti dal padre; la circostanza della morte o della scomparsa; la dichiarazione dalla quale si fosse desunto che essi erano figli legittimi, o legittimati dal defunto in virtù di un decreto reale e, infine, esibire lo stato di famiglia, con le stesse indicazioni che si richiedevano per le vedove. Al pagamento degli acconti sulle pensioni privilegiate avrebbe provveduto il Ministero del tesoro, per il tramite delle sezioni di regia tesoreria nei capoluoghi di provincia, e degli uffici postali negli altri comuni⁵¹⁴. Considerata l'opportunità di disciplinare con delle norme speciali ed uniformi il trattamento pensionistico nei confronti degli impiegati e degli agenti civili dello Stato, dei pensionati civili e dei militari chiamati o trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e nei servizi ausiliari, nonché nei confronti delle rispettive famiglie, nell'agosto del 1915, in forza del conferimento dei poteri straordinari conferiti al Governo durante la guerra, l'Esecutivo in carica varò un provvedimento di legge⁵¹⁵, con il quale rivedeva l'assetto del sistema previdenziale previgente⁵¹⁶. Agli impiegati civili, agli operai e agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, che per causa di servizio avevano riportato ferite o infermità che li avevano resi permanentemente inabili anche al servizio civile, in luogo della pensione privilegiata militare veniva liquidata, se favorevole, la pensione privilegiata civile, sulla base dello stipendio percepito. La pensione privilegiata civile doveva infatti corrispondere ai quattro quinti della media degli stipendi nei casi di cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, e alla metà dello stipendio per le ferite o infermità meno gravi. Alle famiglie dei morti in conseguenza delle ferite o infermità riportate in tempo di guerra per causa di servizio, veniva liquidata, sempre se più favorevole della pensione privilegiata militare, la stessa pensione privilegiata civile. La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le conseguenze, anche nei riguardi dell'impiego civile, venivano accertate secondo le stesse norme stabilite per i militari⁵¹⁷. Per la liquidazione delle pensioni privilegiate alle vedove e agli orfani dei militari di terra e di mare, veniva in ogni caso considerato valido il matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore del decreto. Quando le autorità sanitarie militari non potevano pronunciarsi definitivamente sulla gravità delle ferite e delle infermità

e cognome, la professione e il domicilio della madre, se constava per atto autentico che quest'ultima acconsentiva alla dichiarazione. Sul punto, cfr. artt. 28-31, Decreto luogotenenziale *n. 109 col quale è approvata l'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra.*

⁵¹⁴ Nella fase iniziale del conflitto, il testo non produceva sostanziali novità e richiamava ancora l'intero *corpus* normativo previgente: la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima; il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70; il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del prefato testo unico, modificato poi con il R. decreto 21 luglio 1911, n. 886; la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa; la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra; il R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, che estendeva alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256.

⁵¹⁵ Cfr. Decreto Luogotenenziale *n. 1266 riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 28 agosto 1915, n. 214.

⁵¹⁶ Cfr. *Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari*, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70; Legge 23 giugno 1912, n. 667.

⁵¹⁷ Cfr. Decreto Luogotenenziale *n. 1266*, cit., art. 1.

contemplate nel testo unico⁵¹⁸, il militare veniva inviato in congedo, e dalla Corte dei conti gli veniva liquidato un assegno temporaneo corrispondente ai due terzi della pensione di terza categoria, per una durata che veniva determinata in base al parere emesso dalle autorità sanitarie e che, comunque, non poteva essere superiore a una durata complessiva di cinque anni⁵¹⁹. Sempre nell'agosto del 1915 il Ministero della guerra⁵²⁰ dispose poi che alle famiglie degli ufficiali prigionieri di guerra o dispersi fosse mensilmente corrisposta dall'amministrazione militare, a titolo di anticipo e fino al ritorno degli ufficiali stessi dalla prigionia o fino all'accertamento della loro morte, ovvero al rilascio della dichiarazione di irreperibilità⁵²¹, una somma corrispondente alla metà dello stipendio netto, cessando nel contempo di avere effetto le delegazioni di pagamento eventualmente fatte dagli ufficiali medesimi. Per il mese in cui avveniva la prigionia o la dispersione era corrisposta alla famiglia del militare solo la metà della somma corrispondente all'importo dello stipendio per i giorni compresi tra quello della prigionia o della dispersione e la fine del mese. Le disposizioni della circolare erano considerate applicabili anche a favore delle famiglie dei sottufficiali di carriera e dei musicanti. Le somme mensili da corrispondersi da parte dell'amministrazione militare, a titolo di anticipazione, alle famiglie dei sottufficiali di carriera prigionieri o dispersi erano uguali all'importo di 15 giornate di assegno giornaliero, con i relativi aumenti quadriennali e i premi di rafferma. Le somme da corrispondersi invece alle famiglie dei musicanti erano anch'esse disciplinate in eguale misura, compresa la sovrappaga e il premio di rafferma. Se i prigionieri o dispersi fossero stati nella vita civile impiegati, insegnanti o pensionati, alle famiglie d'origine sarebbe spettata la metà dello stipendio complessivo percepito dal soldato. La famiglia si intendeva esclusivamente composta dalla moglie e dai figli legittimi minorenni, escluse le figlie minorenni già sposate. Il Ministero della guerra si riservava il diritto di decidere caso per caso, qualora altri parenti di militari celibi o vedovi senza prole, ammessi a godere la pensione privilegiata in caso di morte del militare, avessero richiesto il trattamento stabilito dalla norma. Per essere ammessi al godimento del beneficio, le mogli dei prigionieri o dispersi dovevano presentare all'amministrazione militare una apposita domanda, corredata del certificato di matrimonio e della copia autentica⁵²² del permesso di matrimonio o della

⁵¹⁸ Cfr. *Testo unico delle leggi*, cit. art. 101.

⁵¹⁹ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1266, cit., artt. 3-4.

⁵²⁰ MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, dispensa 57^a del 4 settembre 1915 – N. 675 – *Stipendi, Assegni ed Indennità – Decreto luogotenenziale n. 1273, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei militari prigionieri e dispersi*. – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 22 agosto 1915, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME.

⁵²¹ Cfr. art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103.

⁵²² L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 prescriveva che la presentazione dei documenti a corredo delle domande per ottenere le quote di assegni spettanti alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi, non occorreva quando l'amministrazione che doveva eseguire i pagamenti era in possesso dei documenti comprovanti esattamente che i percipienti si trovassero nelle condizioni volute dalla norma. Poiché lo stato di servizio degli ufficiali recava nell'intestazione tutte le indicazioni dello stato civile, e poiché i corpi erano tenuti ad avere nell'anno corrente uno speciale registro delle famiglie e degli ufficiali ammogliati (cfr. *art. 152 del Regolamento per le matricole del R. esercito*), dove ogni indicazione era iscritta in base agli estratti dello stato civile, i quali, se si trattava di ufficiali, contenevano un cenno del permesso accordato al matrimonio e che, infine, anche gli atti di matrimonio degli ufficiali, che il decreto faceva obbligo di presentare, facevano sempre riferimento al regio assenso concesso, era evidente che quando risultasse dai documenti la esistenza del permesso di matrimonio o della dichiarazione di indulto, non era necessario chiedere la copia autentica di tali documenti; cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 47^a, 5 agosto 1916, N.

dichiarazione di indulto accordato al marito, salvo che il matrimonio fosse stato contratto in un tempo in cui lo sposo non fosse stato tenuto a chiedere l'autorizzazione. La domanda doveva essere presentata al consiglio d'amministrazione del corpo cui il militare apparteneva e doveva anche contenere un atto giudiziale di notorietà, o anche un certificato municipale, dal quale si potesse desumere se fosse stata o meno pronunciata contro l'istante e per sua colpa una sentenza di separazione di corpo, quando essa fosse stata pronunciata, se fosse stata resa definitiva e se i coniugi avessero convissuto insieme nell'ultimo periodo anteriore alla partenza del marito per la campagna di guerra. Dall'atto doveva inoltre risultare se la madre avesse o meno convissuto con i figli minorenni. Quest'ultimi, a loro volta, dovevano presentare anche un certificato municipale che indicasse lo stato della famiglia del prigioniero o disperso e che recasse la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se fosse stata nubile o sposata, nonché i certificati di nascita di tutti i minori. Esentate dal pagamento di ogni tassa, le domande potevano essere presentate anche dai familiari dei militari dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo⁵²³. Nello stesso agosto del 1915, riconosciuta

488. – *STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'*. – *Assegni dovuti alle famiglie dei militari prigionieri e dispersi in guerra.* – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 31 luglio 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.*

⁵²³ Alle famiglie dei sottufficiali e dei militari di truppa prigionieri o dispersi continuavano ad essere corrisposti i sussidi previsti dal R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, fino a quando non fosse stata accertata la morte o l'irreperibilità dei militari, attesa la previsione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, o fino a che i sussidi stessi non fossero venuti a cessare sulla base delle norme mediante le quali erano stati concessi. L'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 1915, n. 620 (cfr. R. decreto-legge n. 620 riguardante i provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 maggio 1920, n. 120 e circolare 350 del Giornale militare 1915) stabiliva infatti un *soccorso giornaliero*, nei casi di indigenza, dovuto alle mogli e ai figli legittimi, di età inferiore ai 12 anni o anche di età superiore, se inabili al lavoro, quando risultava che i congiunti si fossero trovati in una condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare richiamato, erano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Il soccorso giornaliero era stabilito, ai sensi dell'articolo 6 del provvedimento, in una misura massima di lire 0,70 per la moglie e di lire 0,35 per ogni figlio. Nel settembre poi del 1917, il soccorso fu esteso anche agli avi e alle ave, purché vedove, dei militari alle armi, quando: «a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del R. decreto 13 maggio 1915, numero 620; b) abbiano superato il 60° anno di età ovvero siano inabili al lavoro; c) non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi di età superiore ai 18 anni e che non prestino servizio militare; d) al militare, ovvero i genitori o i fratelli e sorelle di lui» (cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1402 col quale la concessione del soccorso giornaliero è estesa anche agli avi e alle ave, purché vedove, dei militari alle armi, e sono stabilite norme speciali per la revisione delle concessioni fatte dalle Commissioni comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 10 settembre 1917, n. 214). Il prolungarsi della guerra e il maggior disagio che, di conseguenza, tale prolungamento produceva nella popolazione, suggerì il varo di provvidenze ancora più liberali circa il soccorso giornaliero che lo Stato concedeva alle famiglie bisognose dei militari alle armi. Per tali ragioni il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra decise nel maggio 1918 di estendere il soccorso giornaliero anche alle famiglie illegittime, sempreché concorressero tutte le altre condizioni volute dalle disposizioni di legge, lasciando «alla oculata e serena avvedutezza degli organi competenti, l'esame e la deliberazione sui casi singoli di questa delicata materia». Le Commissioni comunali e provinciali chiamate a deliberare avrebbero pertanto dovuto formarsi la «convinzione se il militare alle armi consideri la sua famiglia illegale, agli effetti affettivi e di vita materiale, come la sua vera e propria famiglia legale, sentendone i relativi doveri e diritti: nel qual caso soltanto si faccia luogo alla concessione del soccorso». Altra categoria di soggetti meritevoli di attenta considerazione era inoltre quella dei trovatelli alle armi, che, nell'assoluta maggioranza dei casi, appartenevano alla classe dei contadini. Per tale ragione il Ministero determinò che anche alle persone che avevano avuto cura dei trovatelli spettasse il godimento del soccorso giornaliero, sia che l'allevato si fosse trovato alle armi, sia invece che si fosse trovato al fronte colui che aveva in cura il trovatello rimasto a casa. In questo caso, il militare veniva considerato, a tale effetto, come un genitore alle armi e il trovatello come un di lui figlio. Cfr. MINISTERO DELLA DIFESA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE,

L'opportunità di semplificare la produzione della documentazione da allegare alle domande per gli acconti di pensione privilegiata e, soprattutto, per rendere più agevole e sollecito alle vedove e agli orfani il conseguimento degli acconti stessi, il Ministero della guerra⁵²⁴ stabilì che le originali partecipazioni della morte di militari o assimilati, rilasciati dalle competenti autorità o le copie autentiche di esse, potevano tener luogo dell'atto di morte previsto dall'articolo 4 del decreto 27 giugno 1915, n. 1103, nei casi in cui l'atto di morte non era stato ancora trascritto nei registri dello stato civile del comune di ultimo domicilio del defunto. Negli atti di notorietà potevano inoltre essere omesse, tanto per le vedove quanto per gli orfani, le indicazioni riguardanti il grado o la qualità rivestiti dal defunto e la circostanza della morte o della sua scomparsa. Gli atti stessi, per quanto riguardava lo stato e l'età delle persone e i rapporti di famiglia, dovevano sempre contenere l'esplicita dichiarazione dell'autorità municipale circa il fatto che essi fossero in perfetta concordanza con le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe. In applicazione dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 (circolare n. 675), nell'ottobre dello stesso anno il Ministero della guerra determinò le istruzioni per l'applicazione del decreto stesso⁵²⁵. I prigionieri e i dispersi continuavano ad essere in forza effettiva presso i corpi cui appartenevano al momento della prigionia o della dispersione e le domande per ottenere il pagamento delle quote dovevano essere corredate di una serie di documenti, tutti esentati dal pagamento delle tasse. La moglie e i figli minorenni dei prigionieri o dispersi dovevano produrre solo i documenti prescritti dall'articolo 5 del decreto, mentre il padre quinquagenario, vedovo o cieco del militare prigioniero o disperso, doveva esibire l'atto di nascita del richiedente e del figlio militare in stato di prigionia o disperso; l'atto di matrimonio dei genitori del militare interessato dalla prigionia o dispersione; un certificato della giunta municipale rilasciato dal comune

Dispensa 29^a, 24 maggio 1918, CIRCOLARE MINISTERIALE n. 323 – Soccorso giornaliero (circolare n. 40 del 22 aprile 1918, del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. – Servizio dell'assistenza militare). – 23 maggio 1918, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

⁵²⁴ MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, dispensa 59^a del 14 settembre 1915. – N. 691. – *Pensioni – Decreto luogotenenziale n. 1324, col quale sono apportate alcune modificazioni al decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, per la concessione degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra.* – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 22 agosto 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

⁵²⁵ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 71^a del 30 ottobre 1915. – N. 800. – *Amministrazione e contabilità. Stipendi, Assegni e Indennità – Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi.* – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 28 ottobre 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME. Una ulteriore forma di agevolazione venne introdotta con una integrazione al regolamento generale per le tasse delle scuole medie e normali (cfr. art. 13 R. decreto 15 ottobre 1914, n. 1234) agli alunni di queste scuole, nei confronti dei quali il Consiglio dei professori accordava, per l'anno scolastico 1915-1916, l'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, di immatricolazione, frequenza e licenza, qualora, oltre che ad appartenere a famiglie di condizione economica disagiata, avessero provato, mediante un attestato del sindaco del luogo di residenza della famiglia, che era venuto a mancare alla famiglia stessa il cespite principale d'entrata, a causa della chiamata al servizio militare di qualche suo componente. Lo stesso beneficio era concesso a tutti gli alunni iscritti nelle scuole medie ed appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, indipendentemente dalla loro precedente qualità scolastica e dal profitto conseguito, quando il loro padre fosse morto in guerra, o fosse risultato disperso o prigioniero, o, ancora, quando fosse stato inabilitato all'esercizio della professione, a causa di ferite di infermità contratte in guerra. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 345 col quale viene concesso l'esonero dalle tasse scolastiche ai figli di richiamati o di soldati morti, dispersi, inabilitati e prigionieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 31 marzo 1916, n. 76.

di residenza da cui risultasse se, e per quali motivi, il militare prigioniero o disperso fosse da considerarsi quale unico sostegno del richiedente, nonché un certificato municipale di notorietà rilasciato dal medesimo comune di residenza o un atto giudiziale di notorietà fatto dinanzi a qualunque pretura del Regno, che constatava la situazione della famiglia del richiedente stesso al giorno della prigionia o dispersione del militare; titoli relativi alla carriera del militare che fossero in possesso della famiglia e il certificato dell'agente delle imposte dal quale doveva rilevarsi se e quali imposte pagasse il richiedente e in quale misura. Analoga documentazione, corredata da altra relativa a certificare la propria specifica condizione, doveva essere prodotta nel caso in cui l'istante fosse stata una madre vedova o i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, orfani di entrambi i genitori. Le domande dovevano essere presentate al consiglio di amministrazione del corpo cui apparteneva il militare. Il consiglio, se si trattava di domande presentate dalle mogli o dai figli dei prigionieri o dispersi, dopo aver esaminato la regolarità dei documenti e accertato che il militare fosse effettivamente prigioniero o disperso, decideva se la concessione potesse o meno essere ammessa. Nel caso di domande presentate da altri parenti, trasmetteva invece tutto l'incartamento, completo di una dichiarazione attestante che il militare risultava effettivamente prigioniero o disperso, alla Direzione generale pensionati civili e affari generali del Ministero della guerra, il quale provvedeva a notificare agli istanti le proprie determinazioni. I pagamenti delle quote alle famiglie venivano eseguiti direttamente dai corpi che avevano in forza i militari prigionieri o dispersi e spettava ai rispettivi consigli di amministrazione cercare di conoscere al più presto il verificarsi di qualche circostanza per i quali i pagamenti dovevano cessare, atteso il ritorno del prigioniero o disperso, la morte sopravvenuta del soldato stesso o il rilascio della dichiarazione di irreperibilità. Le quote pagate erano registrate su un apposito riepilogo delle spese da conteggiarsi a carico del capitolo "*Spese per la guerra*", senza però chiedere anticipazioni separate e dunque senza poter portare a debito nel riepilogo alcuna somma. L'ufficio di amministrazione di ogni corpo che doveva provvedere al pagamento delle quote doveva tenere poi un apposito quaderno nel quale dovevano essere elencati i nomi dei prigionieri o dispersi e, per ciascuno di essi, il nome delle persone che usufruivano della concessione, la decorrenza e l'ammontare della medesima, la data eventuale di cessazione del pagamento delle quote mensili, il numero e la data dell'operazione o delle operazioni di cassa relative al recupero delle quote pagate. Nella prima settimana di ogni mese veniva trasmesso alla *Ragioneria* del Ministero della guerra un estratto del quaderno relativo alle operazioni di concessione o di recupero verificatesi nel mese precedente. Avvenuto il ritorno dei prigionieri o dei dispersi, le amministrazioni che corrispondevano le quote di assegni spettanti alle famiglie stabilivano l'ammontare complessivo delle somme maturate dal giorno della prigionia o dispersione fino al termine del mese precedente a quello in cui si procedeva alla liquidazione dei conti e deducevano le quote di stipendio che erano state loro pagate dallo Stato. Nel caso in cui gli uffici amministrativi dei corpi non avessero potuto recuperare completamente le somme anticipate, davano in nota il residuo debito al Ministero della guerra e gli trasmettevano lo specchio di liquidazione dei conti fatto dopo il ritorno del prigioniero o del disperso⁵²⁶. La guerra ebbe ricadute significative anche nell'ambito giuridico del

⁵²⁶ Restava aperta la questione circa l'opportunità di concedere un sussidio straordinario alle famiglie dei caduti, nel caso esse non avessero diritto al trattamento pensionistico e versassero in condizioni di povertà. Nel dicembre 1915, una interpellanza parlamentare presentata dall'onorevole Valvassori-Peroni riportò il problema al centro della discussione parlamentare. Le pensioni e gli assegni per le vedove e le famiglie dei

diritto di famiglia. Il conflitto aveva infatti sottratto al nucleo familiare una larga fetta della popolazione maschile, la quale non sempre aveva la buona sorte di fare ritorno a casa. La prolungata assenza dei padri in seno alla famiglia consentì alle madri di esercitare la patria potestà sui figli, che ordinariamente spettava invece ai loro mariti. In tal senso, non fu necessario intervenire con provvedimenti di legge, perché già il codice Pisanelli, ai sensi dell'articolo 20, disponeva che in caso di impossibilità, e il servizio militare di guerra configurava proprio tale fattispecie, la potestà sui figli poteva essere esercitata dalla consorte. Fu invece necessario individuare uno strumento legislativo per celebrare il matrimonio senza la presenza fisica del nubendo impiegato al fronte. L'articolo 94 del codice Pisanelli richiedeva ai fini della celebrazione del matrimonio che l'ufficiale di stato civile, presenti due testimoni, ricevesse da ciascuna delle parti, personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che essi si volessero rispettivamente

morti per causa di servizio contemplate dalla legislazione vigente ed erogate secondo criteri di liberalità e larghezza rispetto alle pensioni militari corrisposte in Francia, in Austria e in Germania, sebbene la ricchezza complessiva prodotta nel Regno fosse notevolmente inferiore, escludevano tuttavia una vasta platea di soggetti indigenti, che comunque avevano contribuito con un loro familiare ad alimentare il reclutamento per fronteggiare le operazioni di guerra, i quali erano lasciati alle iniziative dei singoli e alla beneficenza privata. In tal senso, era particolarmente operosa l'attività del Comitato centrale di Roma e dei membri delle singole commissioni locali nella erogazione di sussidi alle famiglie bisognose dei caduti in guerra. Durante la campagna di Libia, infatti, sotto la presidenza del Duca d'Aosta, era stata costituita a Roma una Commissione centrale per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra. La Commissione era chiamata dal governo ad attuare gli intendimenti degli oblatori, mediante la distribuzione delle somme raccolte su tutto il territorio del Regno. Non tutte le zone d'Italia avevano risposto con generosità e sollecitudine all'appello lanciato a beneficio delle famiglie dei colpiti. Spettava appunto alla Commissione, come organo centrale, il compito di far giungere in tutte le zone d'Italia, possibilmente in uguale misura, i sussidi alle famiglie. Nella relazione presentata l'11 maggio 1915 veniva riferito dall'organo centrale che *«L'opera della Commissione, oltre ad essere stata utile dal punto di vista umanitario, fu senza dubbio anche pacificatrice tra le popolazioni, poiché il soccorso pecuniario giunse quasi sempre alle famiglie bisognose a brevissima distanza dalla notizia del sinistro che l'aveva colpite e poté così evitare, per quanto era economicamente possibile, che, al lutto proveniente dalla perdita delle persone, si accoppiassero le distrette del bisogno»*. In effetti, durante la guerra di Libia, a fronte di oltre 13mila domande accolte, i sussidi erogati alle famiglie per morti o per malattie oscillarono tra le 700 e le 1.000 lire per ciascuna famiglia. Le condizioni politiche e ambientali erano tuttavia mutate. Mentre durante la campagna libica erano state infatti raccolte dalla Commissione 6.601.998 lire, al dicembre del 1915 il Comitato lamentava in sede parlamentare di aver raccolto *«solo una piccola somma, quando i bisogni sono maggiori e le richieste si affollano ogni di più»*. Ovunque erano infatti sorti comitati locali di mobilitazione e di preparazione civile, di soccorso, di assistenza alle famiglie dei soldati, ingenerando un sincero clima di pietà e di patriottismo. Tuttavia, con il sorgere spontaneo di questi comitati, si erano inaridite le fonti delle entrate del Comitato centrale di Roma. Da qui le difficoltà nell'erogazione dei sussidi che rendeva necessario il concorso della compagine di governo, sebbene ragioni di bilancio invitassero a prudenza nella spesa pubblica. L'interpellanza chiedeva dunque al Governo che la Commissione centrale di Roma per la distribuzione dei sussidi fosse costituita in una vera e propria Commissione di Stato e dallo Stato integrata, sì da corrispondere pienamente ai compiti stabiliti dal suo statuto. L'interpellanza reclamava, inoltre, il fatto che come erano state determinate per legge le pensioni per gli impiegati civili e militari dello Stato, fossero anche per legge assegnati sussidi straordinari alle famiglie dei caduti in guerra, quando si fossero verificate due precise circostanze: che esse versassero in condizioni di povertà e non avessero diritto ad alcun assegno e ad alcuna pensione. Nella discussione parlamentare, la proposta dell'onorevole Valvassori-Peroni incontrò il favore di Vittorio Zupelli, allora ministro della guerra in carica. Egli assicurò che il governo si sarebbe impegnato per allargare il campo di azione delle leggi vigenti, in modo da ricomprendervi il massimo numero di coloro che avevano titolo ai sussidi e di affrettare, per quanto possibile, la liquidazione delle somme, concesse per legge alle famiglie bisognose dei caduti. Sul punto cfr. *Atti Parlamentari Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (VIII), 1^ SESSIONE – DISCUSSIONE – TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1915, pp. 8167-8171.*

prendere in marito e moglie. Per agevolare l'ammissione delle nozze, e, in particolare, per legittimare le unioni di fatto già esistenti, fu concessa la facoltà di contrarre matrimonio per procura, un istituto, fino a quel momento, che l'articolo 99 del codice civile riservava solo ai matrimoni contratti dal re e dalla famiglia reale. Anche ai militari, dunque, che si trovavano sotto le armi, e a qualunque soggetto che si fosse trovato per ragioni di servizio al seguito del Regio esercito o dell'armata navale fu concessa tale facoltà. La procura doveva essere speciale e contenere, sotto pena di nullità, l'esatta indicazione del nome e del cognome del mandante e dei suoi genitori, la sua età, il suo luogo di nascita e le indicazioni relative alla futura sposa⁵²⁷. Per le medesime ragioni si decise di intervenire nel quadro della prole dei militari in servizio di guerra. La morte improvvisa che poteva colpire un combattente durante le operazioni militari aveva fatto sorgere un quesito a molti giuristi circa la possibilità di legittimare i figli dei soldati al fronte, nel caso in cui il militare avesse sì fatto la procura per contrarre il matrimonio, ma lo stesso non era stato celebrato né poteva più esserlo, per la morte sopravvenuta del mandante. La materia, inoltre, era stata oggetto di interrogazioni parlamentari presentate più volte nel corso di tutto il conflitto⁵²⁸. In deroga dunque al

⁵²⁷ Se il mandante fosse stato un militare, la procura doveva indicare anche il grado e il corpo cui egli apparteneva e, nel caso di militari di truppa, anche il numero di matricola. La nullità per difetti formali dell'atto di procura non poteva farsi valere decorsi 6 mesi da quando lo sposo avesse cessato, per qualsiasi ragione, il servizio militare. Poteva essere concesso agli ufficiali del Regio esercito l'assenso per contrarre matrimonio, anche quando non avessero raggiunto l'età di 25 anni. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 903 contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 24 giugno 1915, n. 158.

⁵²⁸ Particolarmente esaustiva, nel febbraio del 1918, fu la risposta del sottosegretario di Stato Cermenati alla interrogazione rivolta dall'onorevole Casciani al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra «Per sapere se intenda regolarizzare, agli effetti della pensione, la posizione delle vedove dei militari morti in guerra che rimasero congiunte col solo vincolo religioso perché all'atto della chiamata non fecero in tempo a celebrare il matrimonio civile e non lo poterono celebrare dopo la chiamata perché le Autorità militari si rifiutarono di inviare in licenza il soldato richiesto dalla famiglia onde potesse contrarre il matrimonio». Cermenati rispose che sin dall'inizio della guerra il governo aveva considerato la condizione delle donne congiunte irregolarmente con i militari che, all'atto della chiamata alle armi, non avevano fatto a tempo a contrarre matrimonio. Si comprendeva facilmente, sottolineava il sottosegretario, come non fosse possibile inviare in licenza un militare a sua richiesta, quando avesse manifestato il desiderio di celebrare le nozze, poiché l'invio in licenza era subordinato alle esigenze del servizio e trovava maggiori ostacoli nei momenti di maggior pericolo del conflitto, quando la celebrazione del matrimonio sembrava appunto più urgente. Cermenati illustrò in aula tutta la normativa vigente precisando che «Si è pensato pertanto di ricorrere ad un espediente, che permetta le nozze senza la effettiva presenza del militare, il quale può farsi rappresentare da un suo mandatario, per manifestare la sua volontà dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Con decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, furono autorizzati i militari, durante la permanenza alle armi, a contrarre matrimonio per procura e in caso di grave e imminente pericolo di vita, con decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1496, si dispose che il procuratore del Re avesse facoltà di dispensare gli interessati da ambedue le pubblicazioni. Per rendere, nei limiti del possibile, la condizione delle compagne dei militari (che questi avessero avuto intenzione di prendere in legittime mogli) indipendenti dall'alea dei combattimenti, con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, si ritenne tempestivo, e produttivo di effetti in favore delle vedove, il matrimonio contratto posteriormente alla data delle ferite o malattie ivi contemplate, quando sia anteriore la data del mandato di procura, o della richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali fu celebrato il matrimonio. Infine, se, nonostante le facilitazioni accordate, il matrimonio non sia potuto effettuare per essere intervenuta la morte del militare dopo il rilascio della procura, si è provveduto a regolarizzare almeno la posizione dei figli, poiché questi possono essere legittimati con decreto Reale in base alla procura stessa. Queste le disposizioni vigenti, che per altro non è detto che rappresentino le definitive provvidenze in materia. A un ulteriore loro svolgimento e ad una maggiore loro estensione, specialmente allo scopo di rendere più largamente attuabile e benefico l'istituto della procura a contrarre matrimonio, liberandolo, sia pure ai soli effetti economici della concessione della pensione, della

diritto vigente, si dispose che «*la legittimazione per decreto reale dei figli dei militari deceduti in guerra, in base alla procura per contrarre matrimonio, nel caso in cui il matrimonio non si potè effettuare per la sopravvenuta morte del mandante, produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi della madre, se pure essa ne abbia chiesto la legittimazione. Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti occorre che dalla procura risulti la volontà di legittimarli*»⁵²⁹. Con un decreto, poi, del dicembre dello stesso anno, si diede ai prigionieri di guerra la possibilità di contrarre validamente matrimonio, procedere all'adozione dei figli e disporre dell'amministrazione dei beni mediante procura, con firma che poteva essere legalizzata dagli ufficiali della Croce Rossa⁵³⁰. Novità significative vennero introdotte anche nel campo del diritto di successione⁵³¹, perché una norma varata nel 1916 limitò al sesto grado di parentela la successione legittima e chiamava lo Stato alle successioni vacanti. Con questo provvedimento, che mirava ad escludere dalla successione i parenti più lontani, si modificava direttamente il codice Pisanelli, il quale, ai sensi dell'articolo 742, disponeva che «*morendo alcuno senza lasciare prole, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle, né discendenti da essi, la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna. La*

condizione finora richiesta che il matrimonio sia effettivamente celebrato prima della morte del militare, questo Ministero non mancherà di dare opera, coordinando gli studi relativi con quelli di una più vasta e complessa revisione di tutta la legislazione vigente in materia di pensione». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 12 Febbraio 1918, p. 15539.

⁵²⁹ Le domande e gli atti relativi potevano essere redatti in carta libera ed erano esenti da qualunque tassa. L'atto di notorietà, richiesto per ottenere la dispensa da entrambe le pubblicazioni, delegata al procuratore del Re, poteva essere fatta dinanzi al sindaco del Comune, nel quale risiedeva uno dei due coniugi. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1496 recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 20 ottobre 1915, n. 258.

⁵³⁰ L'istituto ampliava la previsione del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 718, in forza del quale ogni ufficiale, durante la guerra, poteva in caso di urgenza, e a tutti gli effetti di legge, autenticare le firme di militari o di altre persone addette al servizio dell'esercito o dell'armata navale, che si trovassero sotto il suo comando e poteva, parimenti, redigere dichiarazioni nell'interesse di tali soggetti o riceverne da parte di essi. Il provvedimento, inoltre, disponeva che la Croce Rossa italiana aveva la facoltà di ricevere da quelle straniere gli effetti e gli altri beni appartenenti ai militari prigionieri deceduti o caduti sul campo. Le autorità e le persone cui erano affidati i beni assumevano tutti gli obblighi dei consegnatari giudiziari e dovevano rilasciare gli stessi beni a coloro che avessero dimostrato di essere i legittimi eredi del militare deceduto o ad altre persone aventi comunque diritto alla consegna. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1866 concernente la restituzione, mediante la Croce Rossa, delle reliquie dei militari morti sul campo o prigionieri e la legalizzazione delle firme agli atti dei militari prigionieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'11 gennaio 1916, n. 7.

⁵³¹ Sempre in materia di diritto di successione fu stabilito che erano esenti dalla tassa di successione stessa, fino all'importo di 10 mila lire imponibile, le quote nette devolute alla linea retta ascendente o discendente e al coniuge superstite nella successione dei militari e delle altre persone addette all'esercito e all'armata cadute in guerra, nonché dei militari morti per causa di ferite riportate o di malattie contratte a causa della guerra, entro i dodici mesi precedenti alla morte. Quando il valore della quota netta eccedeva le 10 mila lire ma non le 30 mila, venivano dedotte dall'importo imponibile le prime 10 mila lire e la tassa di successione veniva applicata sulla differenza, in base alla aliquota ad essa corrispondente. Erano equiparati ai morti in guerra o a causa della guerra i militari dispersi e dichiarati assenti a norma delle previsioni del codice civile. Le tasse di successione già pagate sulle quote di eredità spettanti sarebbero state restituite a domanda dei relativi interessati, da presentarsi entro tre anni dall'avvenuto pagamento della tassa. Il termine per la denuncia di tutte le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilitati morti in guerra era di un anno dal giorno del decesso. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1403 col quale è concessa l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra o di qualunque altra persona uccisa dal nemico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 30 ottobre 1916, n. 255.

successione non ha luogo oltre il decimo grado». Questa norma che imponeva l'attribuzione delle successioni ai parenti ignoti e lontani fino al decimo grado non corrispondeva, in effetti, allo scopo della successione legittima della redistribuzione del patrimonio tra i membri della famiglia, poiché nessun legame d'affetto e di interessi materiali ricollegavano al defunto un parente lontano o ignoto che veniva a beneficiare dell'eredità, laddove risultava in tali casi più opportuno devolvere il patrimonio del defunto allo Stato, per una destinazione più conforme all'interesse generale della collettività⁵³². La modifica in senso restrittivo adottata in tempo di guerra, pertanto, «*non solo tradiva la recezione di idee proprie del socialismo giuridico, ma significava soprattutto la presa d'atto a livello legislativo del declino della grande famiglia patriarcale e del progressivo prevalere della famiglia mononucleare*»⁵³³.

4.2 La disciplina transitoria e le pensioni privilegiate di guerra

L'inatteso sviluppo degli avvenimenti bellici costituì il germe per una nuova legislazione che venne rapidamente svolgendosi sotto l'incalzare delle necessità che a mano a mano si presentavano. Donde l'origine di una lunga serie di provvedimenti legislativi che si susseguirono a breve distanza di tempo, dapprima in modo frammentario e disarticolato, poi, con la firma dell'armistizio e l'avvento della pace, in modo più ordinato, sistematico e compiuto, fino a sboccare in quella riforma tecnico-giuridica, lungamente attesa, che ebbe finalmente ad attuarsi nel luglio del 1923. In tal senso, il biennio 1916-1917 costituisce, sotto il profilo temporale, un periodo di transizione, e tuttavia caratterizzato da una fitta serie di provvedimenti, significativi e complessi, destinati a sfociare prima nella disciplina organica sulle pensioni privilegiate di guerra e poi nell'avvio della discussione parlamentare per la regolarizzazione organica del trattamento pensionistico di guerra. Per evitare i gravi inconvenienti che potevano derivare dalla ritardata partecipazione alle amministrazioni civili interessate dalla morte, dalla prigionia, dalla dispersione o dalla cessazione dal servizio militare per qualunque altra causa dei militari che nella vita civile fossero stati impiegati, insegnanti o pensionati dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, nel gennaio del 1916 il Ministero della guerra precisò a tutti i corpi militari che essi avevano il preciso obbligo di provvedere con urgenza alla partecipazione delle comunicazioni alle altre amministrazioni di appartenenza dei militari in servizio degli eventi che avevano colpito gli stessi ora impiegati sui fronti di guerra. I relatori e i direttori dei conti dei singoli corpi militari erano ritenuti in solido responsabili dei danni che fossero derivati all'erario da ingiustificati ritardi nelle attività amministrative di comunicazione agli altri comparti pubblici dello Stato⁵³⁴. Nel marzo dello stesso anno, il Ministero della guerra ebbe poi a precisare che gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all'esercito in campagna, morti in guerra, o per altra causa di ferita riportata in combattimento o per malattia

⁵³² Cfr. Decreto – legge Luogotenenziale n. 1686 concernente l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 13 dicembre 1916, n. 292.

⁵³³ Cfr. A. SCIUME' (a cura di), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 204 ss.

⁵³⁴ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *GIORNALE MILITARE UFFICIALE*, Dispensa 2^a, 10 gennaio 1916. N. 95 – *AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' - Partecipazione della morte, prigionia, dispersione o cessazione dal servizio, per qualunque causa, dei militari che siano impiegati, insegnati o pensionati.* – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 31 gennaio 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME*.

contratta a causa della guerra entro i 12 mesi precedenti alla morte, così come doveva risultare da una apposita dichiarazione rilasciata dal comandante di corpo, erano ammessi, con l'esenzione della denuncia e dal pagamento della tassa di successione, al possesso delle somme, dei valori e degli oggetti di pertinenza dei defunti rimasti presso l'amministrazione militare, nonché a riscuotere l'importo delle spettanze, delle competenze e degli assegni personali, con facoltà di produrre un atto notorio anche per le successioni testamentarie e per qualsiasi somma di denaro. Gli eredi dei militari e dei soggetti addetti all'esercito morti o dispersi in guerra potevano delegare uno solo di essi, o una terza persona, a ricevere in consegna tutte le somme, gli oggetti e i valori giacenti presso l'amministrazione militare ed anche l'importo delle competenze e degli assegni personali, mediante una dichiarazione in carta libera resa davanti al sindaco o al notaio, alla presenza di due testimoni. Con la stessa dichiarazione, la persona delegata doveva essere pure autorizzata a rilasciare la ricevuta di tutto ciò che prendeva in consegna, esonerando in tal modo l'amministrazione militare da qualsiasi responsabilità⁵³⁵. Il ministro della guerra stabilì in seguito che i corpi, i reparti, i servizi mobilitati e i consigli di amministrazione dei corpi stessi procedessero alla raccolta degli elementi ed alle indagini del caso⁵³⁶, quando si trattasse di accertare la provenienza da causa di servizio delle ferite riportate dai militari in combattimento. Per ogni militare che aveva riportato lesioni o ferite durante le operazioni militari, i comandi dei corpi, dei reparti e dei servizi mobilitati dovevano trasmettere nel più breve tempo possibile ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione una dichiarazione contenente indicazioni che dovevano avere carattere esclusivamente probatorio: grado; nome; cognome; paternità del ferito e classe di leva; data e luogo del fatto d'armi; genere, sede e causa delle ferite o lesioni; giorno e luogo in cui il ferito era stato visto da chi sottoscriveva la dichiarazione. La stessa dichiarazione doveva essere firmata possibilmente da due militari testimoni del fatto, o, in mancanza di questi, dai militari che per primi avevano visto il ferito dopo il fatto bellico occorso, o, ancora, dall'ufficiale medico del reparto cui apparteneva il ferito. La dichiarazione doveva poi essere controfirmata dal comandante del reparto, che, all'atto della firma, poteva far precedere eventuali osservazioni personali. Se il militare ferito era stato trasportato in uno stabilimento sanitario prima che il medico del reparto cui egli apparteneva lo avesse visitato, veniva fatta speciale menzione del fatto nella dichiarazione, indicando lo stabilimento sanitario dove il ferito

⁵³⁵ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *GIORNALE MILITARE UFFICIALE*, Dispensa 14^a, 4 marzo 1916, N. 138. 1 – *AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ*. – *Decreto luogotenenziale n. 180, e norme esecutive per la successione dei militari e degli altri individui addetti all'esercito morti o dispersi in guerra*. – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 17 febbraio 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME. Il provvedimento applicativo faceva seguito al D.L. 17 febbraio 1916, n. 180, *Successione dei militari morti o dispersi in guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia del 28 febbraio 1916, n. 48, in forza del quale, ai sensi dell'articolo 1 «*Gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all'esercito in campagna, morti in guerra o per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra entro i 12 mesi precedenti alla morte – come dovrà risultare da apposita dichiarazione del comandante di corpo – saranno ammessi, in esenzione da denuncia e dal pagamento della tassa di successione, al possesso delle somme, dei valori e degli oggetti di pertinenza dei defunti rimasti presso l'Amministrazione militare, nonché dell'importo delle competenze e degli assegni personali e loro pro-rata dovuti dalla detta Amministrazione [...]*». Cfr. *BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO*, ANNO III. – N. 10, 16-31 Maggio 1916, 72. *Successione dei militari morti o dispersi in guerra*, pp. 145-147.

⁵³⁶ Cfr. *Regolamento del 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni, art. 32 ss.*

era stato trasportato. Ricevuta la dichiarazione, il comandante del deposito o del centro di mobilitazione, la presentava al consiglio d'amministrazione per gli ulteriori adempimenti amministrativi, fermo restando che nei casi di assoluta necessità, e particolarmente in quelli dubbi e controversi, i comandanti dei depositi o dei centri di mobilitazione e gli stessi consigli d'amministrazione potevano sempre richiedere ulteriori documenti e compiere ulteriori indagini. Nei casi di decesso dei militari in seguito a ferite riportate in combattimento, i consigli d'amministrazione non dovevano limitarsi a dichiarare nei loro verbali che la ferita era dipesa da cause di servizio, ma dovevano inoltre dichiarare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità sanitarie dei luoghi di cura dove si trovavano ricoverati i militari e in base ad altre indagini che avevano ritenuto di dover espletare, se l'unica causa della morte era stata la ferita riportata in combattimento⁵³⁷. Nel maggio del 1916 fu varato un nuovo provvedimento organico per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra⁵³⁸. Per quanto riguardava i provvedimenti per le pensioni dirette, venne decretato che il procedimento inteso a stabilire, agli effetti della concessione dell'assegno temporaneo o della pensione le ferite, le lesioni o le infermità riportate da un militare che dipendevano da cause di servizio, dovessero essere eseguite d'ufficio. Analogamente, veniva eseguito d'ufficio il procedimento per la liquidazione del trattamento di quiescenza, quando la constatazione delle ferite, delle lesioni o delle infermità da parte delle autorità militari, fosse stata iniziata mentre l'interessato si trovava ancora in attività di servizio. Quando non poteva sorgere alcun dubbio circa la dipendenza da causa di servizio delle ferite, delle lesioni e delle infermità, il Consiglio d'amministrazione, o l'autorità che ne faceva le veci, poteva omettere l'espressione del parere circa la dipendenza o meno da causa di servizio⁵³⁹. Fu

⁵³⁷ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 16^a, 18 marzo 1916, N. 169. – PENSIONI. – *Compilazione dei processi verbali per le ferite e lesioni riportate in combattimento dai militari.* – (Direzione generale personali civili ed affari generali). – 17 marzo 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

⁵³⁸ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 497 recante *semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 6 maggio 1916, n. 107. Le disposizioni del decreto avevano effetto dal 24 maggio 1915, per la durata della guerra e per cinque anni dopo la sua cessazione. Quelle degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sarebbero restate in vigore anche decorsi i termini di legge. Restavano comunque salvi i maggiori diritti acquisiti, in dipendenza di una deliberazione definitiva della Corte dei conti, l'organismo dello Stato chiamato a deliberare sulle liquidazioni spettanti in materia. Il testo richiamava la legge 22 maggio 1915, n. 671; il Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70; il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del Testo unico, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 886; la legge 19 aprile 1906, n. 135; la legge 23 giugno 1912, n. 667 sulle pensioni privilegiate di guerra; il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777; i decreti 8 agosto 1915, n. 1266 e 14 ottobre 1915, n. 1496.

⁵³⁹ Cfr. art. 34 del Regolamento 5 settembre 1895, n. 603. Già nel dicembre dello stesso anno la Camera dei deputati sollevava le prime interrogazioni parlamentari al ministro della guerra per conoscere la lentezza nella concessione delle pensioni dovute alle famiglie dei militari morti in guerra. Uno dei primi casi fu l'interrogazione presentata dall'onorevole Sandurri «*per sapere la ragione per la quale finora non è stata concessa la pensione al signor Alfonso Pappalardo da San Gennarello in Ottaiano, padre del sottotenente avvocato Raffaele, morto in uno dei combattimenti del novembre 1915*». In questo caso, però, il ministro della guerra Morrone aveva ricevuto informazioni precise in tal senso e, oltre a replicare sul punto, relazionò la Camera sull'iter del procedimento amministrativo che ogni pratica pensionistica era tenuta a percorrere: «*Per quanto concerne la pensione chiesta dal signor Alfonso Pappalardo non è evidentemente a conoscenza dell'onorevole interrogante che fin dal 14 agosto scorso la Corte dei conti con apposita deliberazione respinse la domanda di pensione di guerra inoltrata dall'interessato. Com'è noto, avverso tale deliberazione il solo rimedio consentito dalla legge è il ricorso in via giurisdizionale alle sezioni unite della Corte stessa. Riguardo al ritardo lamentato nella concessione delle pensioni di*

stabilito che in sostituzione dello stato di servizio, era sufficiente inviare alla Direzione dell'ospedale militare un estratto autentico che contenesse i seguenti elementi: le generalità del militare, con la esatta indicazione del luogo e della data di nascita; la professione da lui esercitata prima della chiamata alle armi, facendo constatare se egli appartenesse a qualche pubblica Amministrazione; la qualità, la durata e le interruzioni dei servizi prestati, nonché gli stipendi goduti nell'ultimo triennio, se si trattava di ufficiali. Se invece si trattava di militari di truppa che si erano arruolati da meno di 18 anni, o da meno di 15 per i carabinieri reali, erano considerate sufficienti le indicazioni della data iniziale del servizio e dell'ultimo grado conseguito, aggiungendo, per i sottufficiali di tutte le armi dell'esercito e per i militari di truppa dei carabinieri, l'ammontare dell'ultima paga, compresi gli aumenti quadriennali⁵⁴⁰. Se risultava che il militare ferito od infermo apparteneva a qualche amministrazione civile dello Stato o di altri enti morali, il collegio medico, nel certificato della visita sanitaria, doveva dichiarare esplicitamente se le infermità, o i difetti riscontrati, erano tali da impedire al militare stesso la continuazione o la riassunzione nel servizio civile. Subito dopo redatto il verbale della visita, il presidente del collegio medico doveva comunicarne l'esito all'interessato, facendo constare in calce al verbale stesso se questi ne aveva accettato le conclusioni, o se aveva deliberato di impugnare il provvedimento⁵⁴¹. Quando si trattava di amputazione di un membro o più membra del corpo, o della perdita intera e incurabile della vista, o, ancora, della funzionalità di un altro organo, tale da equivalere alla perdita assoluta dell'organo stesso, e l'interessato aveva accettato le conclusioni del collegio medico, il direttore dell'ospedale militare trasmetteva direttamente tutti gli atti al Ministero per l'emanazione della decretazione della pensione privilegiata di guerra. Negli altri casi, invece, gli atti dovevano essere rimessi al direttore di sanità del corpo d'armata del dipartimento. Ove non avesse nulla ad osservare circa le conclusioni del collegio medico, questi le confermava con dichiarazione in calce al verbale che gli era stato comunicato. In caso contrario, pronunciava un parere motivato trasmettendolo al Ministero insieme agli altri documenti. Il parere dell'Ispettorato di sanità veniva reso unicamente quando vi era discordanza tra le conclusioni degli altri corpi sanitari, e, nel caso di ricorso in appello, dovevano essere osservate le norme previste dal regolamento sulle pensioni⁵⁴². Se i pareri emessi, pur concordando nel dichiarare il militare permanentemente inabile al servizio, dissentivano nella classificazione dell'infermità, il

guerra, si fa presente che il compito dell'Amministrazione militare, per quanto riflette la concessione di tali pensioni ai parenti dei militari deceduti per eventi di guerra, si concreta nella compilazione di atti di stato civile e matricolari ed eventualmente di altri documenti di carattere militare occorrenti per la concessione degli acconti di pensione e per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la liquidazione definitiva delle pensioni stesse. Nell'adempimento di tale compito l'ufficio dello stato civile in campagna istituito presso questo Ministero ha raggiunto risultati veramente notevoli. Certamente non si può non riconoscere che è ancora rilevante il numero delle domande di pensione per la cui documentazione è tuttora aperta l'istruttoria, ma ciò è dovuto alle stesse difficoltà inerenti al genere di ricerche necessarie per l'istruttoria stessa e che si compendiano nella formazione, a volte tardiva, degli atti di morte e nelle laboriose indagini per gli accertamenti sanitari ed amministrativi circa le cause della morte. Ad ogni modo stia pur sicuro l'onorevole interrogante che nulla si lascia intentato per cercare di superare tutti gli ostacoli che si presentano a tal riguardo e che rendono spesso impossibile l'identificazione dei militari morti in combattimento e quindi la compilazione degli atti di stato civile necessari per la liquidazione delle pensioni ai parenti dei militari stessi». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – , Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – 2^a Tornata del 15 Dicembre 1916, pp. 11867 – 11868.

⁵⁴⁰ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 497, cit., artt. 1 – 3.

⁵⁴¹ Cfr. art. 55 del Regolamento sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603.

⁵⁴² Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 497, cit., artt. 4 – 6.

militare stesso poteva essere ugualmente congedato, e in via provvisoria gli poteva essere liquidata la pensione di minore importo, salvo poi provvedere alla liquidazione della pensione definitiva, quando l'Ispettorato di sanità aveva emesso il suo parere conclusivo. Se non poteva pronunciarsi in maniera definitiva circa la gravità delle ferite, delle lesioni o delle infermità riscontrate, il collegio medico doveva dichiarare nel certificato della visita sanitaria se il militare doveva essere inviato in congedo con un assegno temporaneo⁵⁴³ e, in tale caso, doveva stabilire quando, entro il limite massimo di cinque anni, il militare stesso doveva essere assoggettato a una nuova visita. Chiunque riteneva di aver contratto un'infermità dipendente da causa di servizio e lasciava trascorrere cinque anni dalla cessazione del servizio stesso, senza chiederne la constatazione, decadeva dal diritto alla pensione privilegiata. La decadenza stessa era comminata per i militari che, avendo riportato una ferita, lesione o infermità riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio stesso, senza però dare luogo a un trattamento di quiescenza, non ne facevano constatare entro il termine di cinque anni l'aggravamento, se questo si fosse manifestato⁵⁴⁴. Nel caso di aggravamento dell'infermità, per la quale era già stata liquidata la pensione, il militare poteva far valere i suoi maggiori diritti, presentando una domanda apposita nel termine perentorio di cinque anni dal giorno della cessazione dal servizio. L'aggravamento sarebbe stato accertato sulla base delle norme contenute nel regolamento pensionistico⁵⁴⁵. L'aumento della pensione in seguito all'accertato aggravamento veniva calcolato secondo le norme in vigore al momento della cessazione dal servizio e aveva effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Spettava alla Corte dei conti provvedere alla liquidazione e al riparto degli assegni anche per la quota di pensione o per la somma di indennità che facevano carico ad altri enti in concorso con lo Stato, e gli enti interessati non potevano eseguire alcun pagamento, se non in base alle deliberazioni della Corte dei conti⁵⁴⁶. Quando un militare, che si trovava in uno

⁵⁴³ Cfr. art. 4 del decreto 8 agosto 1915, n. 1266.

⁵⁴⁴ Cfr. Decreto luogotenenziale n. 497, cit., artt. 7 – 9.

⁵⁴⁵ Cfr. art. 60 del Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

⁵⁴⁶ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 497, cit., artt. 10-11. La Corte dei conti esplicava le sue attribuzioni in materia di pensioni, a carico dello Stato, in due fasi distinte e separate. Il primo stadio era quello, appunto, della liquidazione, che veniva eseguita e deliberata dalla IV Sezione della Corte, mentre il secondo stadio era quello della decisione sui ricorsi, che veniva emesso dalle Sezioni unite della Corte stessa. Per il procedimento di liquidazione delle pensioni, funzionava presso la Corte una *Divisione* incaricata della istruttoria amministrativa delle domande presentate dagli interessati che chiedevano la pensione o l'indennità, secondo le norme di legge. Compiuta l'istruttoria, la *Divisione* stendeva un *progetto di liquidazione* su un apposito modulo prestampato. Ancorché negativo, il progetto doveva essere sempre compilato per gli effetti giuridici che esso doveva di necessità produrre. Compilati i singoli progetti di liquidazione, questi venivano subito trasmessi con i documenti allegati al procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale redigeva sul modulo stesso del progetto di liquidazione le sue *conclusioni scritte* in contraddittorio con la *Divisione* proponente. Queste conclusioni, sempre motivate, potevano essere in tutto o in parte contrarie al progetto, oppure potevano richiedere ulteriori indagini sui diritti dei ricorrenti, o, ancora, esse potevano essere pienamente aderenti e conformi al progetto della *Divisione*. I progetti di liquidazione con le conclusioni del procuratore generale passavano poi alla IV Sezione della Corte, che era competente in materia e il cui presidente distribuiva tra i consiglieri e i referendari addetti alla stessa Sezione i relativi fascicoli, affinché ciascuno dei delegati riferisse poi al collegio sulle proposte di liquidazione che presentavano controversie o su casi complessi, oppure apponessero la rispettiva firma di approvazione sopra ognuno dei progetti considerati regolari e ammissibili. A cura della *Divisione liquidatrice* le deliberazioni della IV Sezione erano notificate per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai diretti interessati, affinché dalla data di notificazione potessero decorrere i termini di legge fissati per l'eventuale ricorso (cfr. Legge 26 luglio 1868, n. 415, che prefissava il termine di «*novanta giorni per il reclamo innanzi alle Sezioni unite*»). Le deliberazioni in materia di

stabilimento sanitario, rifiutava di assoggettarsi ad una cura medica o chirurgica, dalla quale i sanitari ritenevano che egli potesse ottenere la guarigione o un miglioramento, le autorità sanitarie dovevano far risultare il rifiuto mediante la redazione di un processo verbale, sottoscritto dall'interessato e crocesegnato in presenza di testimoni. Questo processo verbale veniva poi allegato agli atti sanitari e, se a parere del collegio medico, della Direzione di sanità e dell'Ispettorato di sanità risultava che la mancata guarigione del militare era dipesa unicamente dal fatto che aveva rifiutato le cure, non si faceva luogo alla liquidazione di alcuna pensione. Se invece le autorità sanitarie ritenevano che la mancata cura aveva impedito soltanto un miglioramento, la pensione veniva liquidata per la categoria inferiore a quella alla quale l'infermità veniva giudicata ascrivibile, sempre che il militare risultasse inabile a continuare o a riassumere più tardi il servizio⁵⁴⁷. Per quanto concerneva i provvedimenti per le pensioni di reversibilità, quando nell'atto di decesso compilato dall'autorità militare veniva esplicitamente dichiarato che la morte era avvenuta in seguito a ferite o lesioni riportate in combattimento, non erano necessari altri documenti per dimostrare che la morte era dipesa da causa di servizio. A provare, invece, che la morte di un militare, era avvenuta in seguito a ferite, lesioni, congelamenti o malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche contratte durante il servizio prestato in guerra, erano sufficienti i certificati degli ufficiali medici militari che ne avevano accertato la morte, quando i certificati stessi ne contenevano la esplicita dichiarazione, fatto salvo che la Corte dei conti non ritenesse necessario il parere di altre autorità sanitarie superiori⁵⁴⁸. Con una disposizione di interpretazione autentica fu stabilito che la pensione spettante alle famiglie dei militari caduti in guerra corrispondeva alla metà di quella di prima categoria che sarebbe spettata al militare, sempre quando quest'ultima pensione non superasse il limite massimo di 3000 lire⁵⁴⁹. Se si eccedeva questo limite, restava ferma la misura dell'importo stabilita dagli articoli del testo unico⁵⁵⁰. In ogni caso, si doveva eseguire la liquidazione in base allo stipendio corrispondente al grado inferiore che il militare avrebbe rivestito, se non avesse ricevuto l'ultima o altre precedenti promozioni, sempre che la pensione così liquidata risultasse per gli interessati più favorevole⁵⁵¹. Il padre non quinquagenario di un militare morto in servizio di guerra, aveva diritto alla pensione solo quando risultava che il figlio era il loro unico sostegno e che egli era cieco o assolutamente incapace a qualsiasi proficuo lavoro, a causa delle infermità contratte contemplate dalla legislazione vigente⁵⁵². Queste infermità dovevano essere comprovate da un certificato medico rilasciato da un sanitario designato dal sindaco del Comune dove risiedeva

pensioni o indennità a carico dello Stato erano sempre comunicate al procuratore generale, nel caso che egli intendesse ricorrere alla Corte in adunanza plenaria contro quelle deliberazioni che avesse ritenuto contrarie alla legge e agli interessi fiscali dello Stato da lui rappresentati. Non aveva luogo la liquidazione di alcuna pensione o indennità, se non si fosse verificata la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare cui competeva la pensione o l'indennità. La cessazione dal servizio era provata con l'*atto di morte* o con decreto preventivamente registrato, o in altro modo considerato dalla Corte stessa per tutti gli altri casi nei quali non era stato possibile acquisire agli atti l'atto di morte o dare luogo all'emanazione di un decreto da registrarsi in sua vece. Sul punto, cfr. A. DE BRUN, *"La Corte dei conti e le sue funzioni di controllo sulla Amministrazione dello Stato"*, Milano, Vallardi, 1912, pp. 319-322.

⁵⁴⁷ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 497, cit., art. 12.

⁵⁴⁸ Cfr. *ivi*, artt. 13-14.

⁵⁴⁹ Cfr. artt. 2-3 della Legge 23 giugno 1912, n. 667.

⁵⁵⁰ Cfr. artt. 100 e 119 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

⁵⁵¹ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 497, cit., art. 15.

⁵⁵² Cfr. art. 119 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70; Legge 19° aprile 1906, n. 135; ultimo comma dell'art. 2 della Legge 23 giugno 1912, n. 667.

l'interessato, sul quale il medico provinciale doveva poi esprimere il suo parere, chiedendo, se del caso, maggiori chiarimenti o visitando anche personalmente il richiedente. Se lo riteneva opportuno, la Corte dei conti poteva richiedere anche il parere delle autorità mediche militari. Questa disposizione era considerata applicabile alla normativa previgente⁵⁵³, ma aveva pieno effetto, per il godimento, dalla data non anteriore al momento dell'entrata in guerra del Paese, il 24 maggio 1915⁵⁵⁴. Se il genitore di un militare morto per causa di servizio era già provvisto di una pensione a carico dello Stato o di un altro ente pubblico e si trovava, secondo il giudizio della Corte dei conti, nelle condizioni di ottenere la pensione privilegiata, essa veniva liquidata soltanto per la differenza fra la maggiore pensione e quella già in godimento. La disposizione si applicava anche quando poteva competere alla madre vedova, ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni del militare morto. Nei casi in cui, per insufficiente documentazione o per altro motivo, la Corte dei conti non riteneva di poter deliberare definitivamente sulla misura della pensione da conferire, avrebbe liquidato in via provvisoria all'interessato una pensione nella somma che risultava allo stato degli atti⁵⁵⁵.

⁵⁵³ Cfr. *Legge 23 giugno 192, n. 667*

⁵⁵⁴ Cfr. *Decreto Luogotenenziale n. 497, cit., art. 16.*

⁵⁵⁵ Cfr. *ivi*, artt. 17-19. Nel giugno del 1916, una circolare emanata dal Ministero della guerra intese chiarire la documentazione da presentare in merito alla domanda per il conferimento della pensione di guerra. In essa fu precisato che i militari avevano diritto ad una misura diversa di pensione secondo l'entità delle ferite e delle infermità per cui erano divenuti inabili permanentemente al servizio. Quando invece le autorità competenti non potevano pronunciarsi in proposito definitivamente, spettava al militare inviato in congedo un assegno temporaneo corrispondente ai due terzi della pensione di terza categoria. In caso di morte del militare, il diritto alla pensione di guerra spettava alla vedova o agli orfani ed alle orfane nubili minorenni. In mancanza delle vedove e degli orfani, la stessa pensione era devoluta al padre che fosse quinquagenario o cieco o inabile a qualsiasi lavoro proficuo ai sensi di legge, o alla madre vedova, o cumulativamente ai fratelli e sorelle nubili minorenni, purché in tali casi fosse stato dimostrato che il militare era l'unico loro sostegno. La pensione competeva altresì ai congiunti dei militari dichiarati irreperibili in seguito a fatti d'armi, poiché essi si presumevano morti per causa di guerra (Legge 2 luglio 1896, n. 256, e decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103). Ai militari inabili al servizio per causa di guerra, alle vedove e agli orfani di militari deceduti o presunti morti in combattimento o morti in conseguenza di ferite riportate in battaglia, poteva essere corrisposto dal Ministero del tesoro un acconto mensile sulla pensione durante le more della liquidazione (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 22 agosto 1915, n. 1324 e 10 febbraio 1916, n. 161). La concessione dell'acconto però non si estendeva alle vedove e agli orfani di militari morti per malattia o per altra causa non dipendente da combattimento. I genitori, i fratelli o le sorelle del militare defunto non avevano diritto in nessun caso all'acconto sulla pensione di guerra che potesse loro eventualmente competere. Riguardo ai militari che diventavano inabili per causa di servizio veniva provveduto d'ufficio agli atti occorrenti per la concessione delle pensioni o degli assegni temporanei. Invece, la pensione privilegiata spettante ai congiunti dei militari veniva liquidata solo in seguito a regolare istanza in carta da bollo debitamente documentata, non potendo essere prese in considerazione le domande prodotte in carta libera. Occorreva pertanto che gli interessati avessero cura di presentare l'istanza o i titoli giustificativi del loro diritto entro il termine di un anno dal giorno in cui avrebbe dovuto cominciare il godimento della pensione, per non incorrere nella perdita degli arretrati comminata dall'articolo 182 del testo unico 21 febbraio 1895. I documenti occorrenti per la concessione delle pensioni privilegiate erano indicati rispettivamente negli elenchi A, B, C, D e E della circolare. L'elenco A era per l'istanza prodotta dalla vedova, l'elenco B per gli orfani, l'elenco C per il padre e l'elenco D per la madre, l'elenco E per i fratelli e le sorelle nubili minorenni. Chiunque fosse stato l'istante, la domanda di pensione doveva contenere le precise indicazioni circa il domicilio del richiedente, il luogo ove intendeva riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e ove fosse stato possibile, il luogo e la data della morte del caduto. Tutti i documenti da allegare alla domanda di pensione erano esentati per legge dalla tassa di bollo. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dovevano essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri di stato civile. Non erano ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe. Gli atti dovevano essere legalizzati gratuitamente dal presidente del tribunale civile, se erano rilasciati dai

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro Segretario di Stato per il tesoro, il provvedimento fu integrato e in parte modificato nel novembre del 1916⁵⁵⁶. Fu stabilito che la vedova di un militare provvista della pensione di guerra, se contraeva un nuovo matrimonio, aveva diritto al conseguimento di un capitale corrispondente a quattro annualità della pensione vedovile, qualora avesse un'età non superiore ai 35 anni e non vi fossero orfani del militare ai quali spettava la reversibilità della pensione di cui la vedova era beneficiaria. Negli altri casi, la vedova era ammessa a liquidare un capitale pari a tre annualità della pensione, sempre che alla data del nuovo matrimonio non avesse oltrepassato il cinquantesimo anno d'età. Per esercitare questo diritto, la vedova doveva farne domanda alla Corte dei conti, nel termine perentorio di 90 giorni successivi al nuovo matrimonio contratto. Se con la vedova del militare morto a causa della guerra concorrevano dei figli al godimento della pensione, essa era aumentata in ragione di 50 lire annue per ciascuno dei figli che non avessero compiuto i 18 anni di età, quando essi superavano il numero di due. In eguale misura era aumentata la pensione degli orfani, di età non superiore ai 18 anni, in mancanza della vedova, quando essi superavano il numero di quattro. L'aumento cessava o veniva gradualmente ridotto fino ad estinguersi, ogni volta che il numero dei figli in base al quale era stata liquidata la pensione veniva a ridursi, sia quando uno dei figli raggiungeva il diciottesimo anno di età, sia quando uno dei figli veniva a mancare o non si trovasse più nelle condizioni prescritte per avere diritto alla pensione⁵⁵⁷. Se la vedova di un militare morto a causa della guerra non poteva conseguire la pensione⁵⁵⁸, il diritto alla pensione spettava ai figli legittimi, purché il matrimonio fosse stato contratto anteriormente al tempo della ferita o della malattia che aveva determinato la morte del loro genitore. I figli naturali legalmente riconosciuti dal militare morto a causa della guerra avevano diritto alla pensione nella misura stabilita per la prole legittima, in mancanza di altri aventi diritto al beneficio. In concorso con la vedova o con i figli legittimi o legittimati

municipi, ovvero dalle curie vescovili, se erano rilasciati dalle autorità parrocchiali. Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, dovevano essere sempre legalizzati dal Ministero degli Affari esteri. L'acconto sulla pensione spettante alle vedove e agli orfani di militari deceduti o presunti morti in combattimento o morti in conseguenza di ferite riportate in battaglia, poteva essere chiesto con la domanda di pensione od anche separatamente mediante istanza in carta libera corredata dalla partecipazione di morte del militare rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia autentica, o dalla dichiarazione d'irreperibilità e dall'atto di notorietà rilasciato dal sindaco, dal quale doveva risultare la qualità di *moglie legittima o di figli legittimi* del defunto militare a seconda che l'acconto fosse richiesto rispettivamente dalla vedova o dagli orfani. Quest'ultima dichiarazione non era necessaria quando la domanda d'acconto era accompagnata dagli atti di stato civile che comprovavano la qualità dell'atto di matrimonio per la vedova ed inoltre gli atti di nascita per gli orfani. In ogni caso, non occorre riprodurre per la liquidazione della pensione i documenti già presentati con la domanda di acconto. Era opportuno che la trasmissione delle domande presentate dai genitori o fratelli o sorelle, fosse eseguita per mezzo delle Prefetture o Sottoprefetture, affinché queste potessero provvedere a completarne la documentazione, compiendo i prescritti accertamenti per dimostrare se il militare defunto fosse *l'unico sostegno* dei richiedenti, ai sensi della circolare del Ministero dell'interno 27 settembre 1915, n. 10900/3 (Direzione generale dell'amministrazione civile, divisione II, sezione I). Sul punto cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *GIORNALE MILITARE UFFICIALE*, Dispensa 41^a, 1° luglio 1916, N. 402. - *PENSIONI. – Documentazione delle domande per le pensioni di guerra.* – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 30 giugno 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.*

⁵⁵⁶ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1598 contenente *aggiunte e modificazioni alle disposizioni vigenti sulle pensioni privilegiate di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 28 novembre 1916, n. 279.

⁵⁵⁷ Cfr. *ivi*, artt. 1-2.

⁵⁵⁸ Cfr. art. 125 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

del militare, i figli naturali erano considerati come orfani di un precedente matrimonio contratto, ma agli effetti del calcolo pensionistico⁵⁵⁹ la quota di ciascuno di essi era ridotta di un quinto, che veniva devoluta in parti uguali nella quota degli altri compartecipi che, in mancanza di figli naturali, avrebbero avuto una liquidazione maggiore della pensione. Se concorrevano i genitori o i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, del militare, la pensione veniva ripartita per metà tra essi e i figli naturali⁵⁶⁰. Per acquisire il diritto alla pensione, i figli naturali dovevano essere stati riconosciuti dal militare non oltre il termine di 90 giorni dopo la conclusione della pace. Se la filiazione naturale era stata dichiarata con una sentenza, oppure risultava dall'iscrizione come orfano di guerra⁵⁶¹, occorreva che il fatto dal quale scaturiva il diritto alla pensione si fosse verificato posteriormente alla nascita del figlio naturale. Spettava inoltre la pensione al genitore del militare deceduto per causa della guerra, che dimostrava di essere rimasto privo di un sostegno, per un sopravvenuto mutamento del suo stato economico in seguito al decesso di un qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad esso non imputabili, purché si fossero verificate le altre condizioni necessarie alla data della morte del figlio militare e che la domanda venisse, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 5 anni dalla data della morte. Lo stesso diritto competeva alla madre anche quando diveniva vedova successivamente al decesso del figlio entro il medesimo termine di 5 anni. In questi casi, la pensione era dovuta dal giorno in cui si era verificato il mutamento delle condizioni economiche, e, qualora non si potesse accertare questa data, essa aveva effetto dalla data di presentazione della domanda⁵⁶². Se veniva accertato, anche dopo la liquidazione della pensione, che i genitori potevano provvedere in parte al loro sostentamento mediante redditi di beni mobili o immobili, o altri proventi di carattere continuativo, la pensione veniva ridotta di un terzo, della metà, o dei due terzi in ragione dei redditi che venivano accertati. Se l'ammontare di quest'ultimi era tale da equivalere alla pensione, la concessione del beneficio pensionistico non aveva luogo o era revocata. In seguito ad una istanza da parte del procuratore generale o anche d'ufficio, la Corte dei conti dichiarava decaduti dal godimento della pensione i genitori del militare che dallo stato di indigenza erano pervenuti in una tale condizione per la quale, in base alle disposizioni vigenti, non avevano più diritto alla pensione. Il genitore che aveva perduto più figli militari a causa del servizio in guerra, aveva il diritto di conseguire la pensione privilegiata più favorevole che gli competeva, se sussistevano gli altri requisiti necessari⁵⁶³. Se per effetto di una condanna penale⁵⁶⁴ il padre di un militare morto a causa della guerra incorreva nella perdita o nella sospensione della pensione che gli spettava, si faceva luogo alla assegnazione temporanea dei due terzi della pensione stessa a favore della madre del militare. Se poi l'assegnataria diveniva vedova, la pensione le veniva corrisposta nella misura normale. Era ammessa al godimento della pensione anche la madre del militare morto a causa della guerra, che alla data del decesso del figlio fosse risultata quinquagenaria, o cieca, o incapace a svolgere qualsiasi proficuo lavoro⁵⁶⁵, e che inoltre visse separatamente dal marito, senza ricevere da questi i mezzi di

⁵⁵⁹ Cfr. art. 106 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70

⁵⁶⁰ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1598, cit., artt. 3-4.

⁵⁶¹ Cfr. artt. 2 e 8 del Decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968.

⁵⁶² Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1598, cit., artt. 5-7.

⁵⁶³ Cfr. *ivi*, artt. 8-10.

⁵⁶⁴ Cfr. art. 183, capoverso A), e art. 184 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

⁵⁶⁵ Cfr. art. 16 del Decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

sussistenza, e che per la morte del figlio fosse rimasta priva del sostegno economico necessario e principale, sempre che contro di lei non fosse stata pronunciata una sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa. Se però il padre del militare dimostrava di possedere i requisiti di legge per conseguire la pensione, essa veniva divisa in parti uguali fra i genitori, mentre cessava il godimento della pensione assegnata alla madre del militare nel caso di passaggio a nuove nozze⁵⁶⁶. In mancanza della madre, era esercitato lo stesso trattamento ai fratelli e alle sorelle nubili del militare, sino al raggiungimento della maggiore età, e restava fermo il diritto che ad essi spettava, quando diventavano orfani, al consolidamento della pensione già conseguita dai genitori⁵⁶⁷. Spettava la pensione di guerra anche alla famiglia del militare che era deceduto in stato di prigionia presso il nemico in conseguenza di ferite, lesioni o infermità contratte per causa del servizio prestato durante la campagna, prima della prigionia. Mancando la prova di tale causa di servizio, veniva liquidata la pensione corrispondente ai due terzi di quella di guerra, a meno che venisse dimostrata l'inesistenza del diritto e salvo che, a giudizio della Corte dei conti, risultasse più favorevole l'assegno ordinario. Per il conferimento di queste pensioni, come pure per la concessione degli acconti, era necessario il nulla osta del Ministero della guerra, e teneva luogo dell'atto di morte la partecipazione di decesso rilasciato dallo stesso Ministero. La concessione di queste pensioni era tuttavia revocata quando, a giudizio della Corte dei conti, veniva dimostrata l'inesistenza del diritto sulla base degli elementi di prova raccolti dal Ministero della guerra intorno alle circostanze nelle quali il militare era caduto prigioniero, o a quelle relative alla sua morte, nel caso fosse avvenuta per cause imputabili al militare stesso, o per ragioni meramente accidentali. Quando un militare, che prestava servizio in campagna di guerra, risultava essere scomparso durante l'esecuzione di un incarico ricevuto e in circostanze diverse da quelle previste dalla previgente normativa⁵⁶⁸, poteva essere rilasciata dal Ministero della guerra, ai fini della corresponsione della pensione, la dichiarazione di irreperibilità, purché non si fossero avute più notizie del militare in un arco temporale di 4 mesi. In questo caso, la pensione che spettava alla famiglia era liquidata nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per le famiglie dei militari deceduti in stato di prigionia presso il nemico. Quando poi l'amministrazione militare non rilasciava la dichiarazione di irreperibilità richiesta agli effetti della pensione, spettava sempre alla Corte dei conti di decidere in merito, nello statuire cioè sulla relativa domanda di liquidazione⁵⁶⁹. Le disposizioni sugli acconti di pensioni di guerra⁵⁷⁰ furono considerate applicabili anche a favore delle vedove degli orfani di militari deceduti in guerra, in conseguenza di infortuni per causa di servizio, congelamenti, o per effetto di malaria, colera, tifo esantematico o meningite cerebro-spinale epidemica. L'acconto della pensione non poteva eccedere i tre quinti di quella presumibilmente dovuta e per la concessione dell'acconto stesso era necessario che l'interessato avesse urgente bisogno di soccorso, per essere rimasto privo di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza a causa della morte del militare. Era compito dei pretori, dei sindaci, degli agenti delle imposte dirette e dei carabinieri reali fornire le informazioni e i certificati di norma richiesti per le istruttorie delle domande di pensione e alle domande che non fruivano della già avvenuta concessione dell'acconto la Corte

⁵⁶⁶ Cfr. Decreto Luogotenenziale *n. 1598*, cit., artt. 11-12.

⁵⁶⁷ Cfr. *ivi*, art. 34.

⁵⁶⁸ Cfr. Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103.

⁵⁶⁹ Cfr. Decreto Luogotenenziale *n. 1598*, cit., artt. 15-18.

⁵⁷⁰ Cfr. decreti Luogotenenziali 27 giugno e 22 agosto 1915, n. 1103 e 1324.

dei conti accordava la precedenza nella fase istruttoria del procedimento di liquidazione⁵⁷¹. Con un regolamento da approvarsi con un successivo decreto, fu stabilito che sarebbero state determinate le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base al grado della loro inabilità ad un proficuo lavoro, e che sarebbero state stabilite le tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei che ad essi spettavano, nonché le norme applicative relative alla reversibilità delle pensioni stesse. Fermo restando le liquidazioni già effettuate anteriormente alla data del decreto, il legislatore dispose che le altre pensioni che fossero state conferite ai militari che ne avevano titolo, fino all'entrata in vigore del regolamento erano da considerarsi assoggettate ad una revisione nel termine di due anni, secondo le disposizioni da approvarsi nel regolamento stesso⁵⁷². Nell'ottobre del 1916 furono di seguito varati due importanti provvedimenti. In primo luogo, fu stabilito che alle vedove di ogni italiano contro il quale, durante la guerra, era stata eseguita dalle autorità austro-ungariche per ragioni politiche la pena di morte mediante la forza, era assegnata una pensione annua di 1800 lire, da corrispondersi fino al giorno della sua morte o fino a quando non avesse contratto nuove nozze, e, nel contempo, veniva assegnata a ciascun figlio dell'ucciso una pensione annua di 600 lire, da corrispondersi fino al compimento del ventunesimo anno di età⁵⁷³. In tal modo, si intendeva risarcire, almeno sotto il profilo economico, non solo le famiglie dei caduti militari, ma anche quei familiari che erano stati duramente colpiti negli affetti per ragioni di dissidenza politica. Il secondo provvedimento, invece, era volto a fornire istruzioni supplementari per la liquidazione delle pensioni di guerra. In seguito, infatti, ai rilievi compiuti sul funzionamento del servizio di stato civile durante il conflitto, il Ministero della guerra fu indotto a richiamare l'attenzione di tutte le autorità militari interessate, emanando delle istruzioni integrative. Per quanto atteneva alle norme relative al servizio di stato civile e, in particolare, all'invio quindicinale degli estratti *mod. 146-B* e dei relativi verbali *mod. 147*, il Ministero aveva rilevato che non tutti i corpi o reparti mobilitati inviavano a cadenza quindicinale gli estratti, gli atti di morte e i verbali *mod. 147*, come prescritto dal n. 25 della vigente *Istruzione intorno agli atti di morte in guerra*, mentre altri vi provvedevano con grande ritardo. Venne anche rilevato che talvolta la spedizione degli uni e degli altri avveniva separatamente ed a distanza di tempo, il che dava luogo da parte del Ministero a richieste che provocavano inerzie amministrative o duplicazioni di lavoro. Poiché il servizio di stato civile si fondava tutto sulla regolare trasmissione di questi documenti, il Ministero interessò vivamente le autorità militari competenti, affinché non avvenisse più il lamentato ritardo. Vennero poi rilevate frequenti omissioni od errori delle generalità dei defunti: gli atti di morte, infatti, erano sovente respinti dai sindaci perché errati e incompleti, o perché mancava spesso negli atti l'indicazione del Comune al quale doveva essere trasmesso l'atto. Era pertanto necessario che i comandi impartissero rigorose disposizioni, affinché negli atti di morte fossero indicate tutte le generalità dei defunti a conoscenza del corpo e che gli ufficiali incaricati della tenuta dei

⁵⁷¹ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1598, cit., artt. 20-21.

⁵⁷² Cfr. *ivi*, art. 22.

⁵⁷³ MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 60^a, 7 OTTOBRE 1916, N. 585. – PENSIONI. – Decreto luogotenenziale n. 1185 che assegna una pensione alla vedova e a ciascun figlio di ogni italiano, contro il quale sia stata eseguita dalle autorità austro-ungariche la pena di morte mediante la forza. – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 7 settembre 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

registri avessero cura di collazionare gli atti. Le inadempienze erano anche relative alle segnalazioni delle morti per cause violente diverse dagli eventi di guerra. In tal senso, infatti, non sempre nella redazione degli atti di morte era tenuto conto della disposizione n. 10 della istruzione circa le cause violente non provenienti da un fatto di guerra. In questi casi, infatti, non dovevano risultare nell'atto di morte né l'indicazione dell'evento, perché l'articolo 395 del Codice civile vietava che esso fosse consacrato nei registri di Stato civile, né il mezzo adoperato, affinché il decesso non potesse erroneamente essere ascritto al numero di quelli provenienti da eventi di guerra. Era peraltro necessario che gli estratti degli atti di morte fossero accompagnati da una dichiarazione separata del Comando, o da altro documento, che potesse mettere in guardia l'ufficio di Stato civile contro l'eventuale insorgenza di una domanda di pensione da parte dell'istante. Era soprattutto importante che fossero segnalati a parte e con ogni cura i morti in seguito a sentenza pronunciata dai tribunali. Per il rinvenimento delle salme e, in particolare, la data del rinvenimento della salma e della scomparsa del militare, avveniva talvolta che l'atto di morte fosse compilato soltanto quando era stata rinvenuta la salma, indicando la data del rinvenimento e non quella del decesso. Occorreva, invece, che quest'ultima data fosse sempre determinata. In mancanza di notizie certe, poteva farsi risultare nell'atto tanto la data del rinvenimento della salma, quanto quella del combattimento in cui il militare risultava disperso. Per il rinvenimento delle salme e la competenza a formare l'atto di morte, il Ministero rilevava che in occasione del rinvenimento di una salma alcuni corpi, anziché compilare l'atto di morte, trasmettevano il verbale *mod. 147* al corpo al quale il defunto apparteneva. Poiché un disguido di documenti rendeva incontrollabile l'omissione dell'atto di decesso, era opportuno che il corpo o il reparto che rinveniva la salma iscrivesse l'atto nei propri registri, salvo raccogliere ulteriori notizie intorno al combattimento o alla data della scomparsa, ed a completare di conseguenza l'atto di decesso. Gli atti di morte dei militari caduti in combattimento dovevano essere integrati dai verbali *mod. 147*. La mancanza di questi documenti rendeva difficile l'accertamento delle cause di morte agli effetti della pensione. L'omissione poteva essere sanata da una dichiarazione, contenuta nello stesso atto di morte o separata, dalla quale doveva risultare in modo esplicito che la morte era avvenuta in combattimento. Per combattimento, a questo fine, doveva intendersi ogni fatto d'arme ed ogni azione nemica, anche se non seguita da reazione. La documentazione della causa di morte nei casi d'investimento da gas venefici doveva essere costituita ugualmente dal verbale *mod. 147* in analogia di quanto disposto per gli altri casi di morte dovuti ad armi nemiche, sempre che il decesso fosse avvenuto sul campo. Qualora invece la morte fosse avvenuta presso un luogo di cura, si seguiva, per l'accertamento della dipendenza della causa del decesso dall'evento di servizio, la stessa procedura stabilita per gli accertamenti nei casi di malattie comuni. Per la documentazione nei casi di travolgimento da valanga venivano anche adoperati i verbali *mod. 147* opportunamente modificati, purché il militare al momento dell'investimento potesse essere considerato come in servizio. Il Ministero precisò che la competenza a redigere gli atti di morte era limitata ai corpi mobilitati e alle unità sanitarie di campagna. Di conseguenza, i corpi, i servizi e i reparti non mobilitati e gli ospedali territoriali o di riserva dovevano fare la denuncia al sindaco del comune in cui il decesso era avvenuto, senza redigere alcun atto di morte. La distinzione si fondava sul carattere dei corpi, servizi o reparti e non sulla sede provvisoria; erano dunque tenuti a redigere l'atto di morte anche quelli che, pur avendo sede nel territorio di un comune, dovevano considerarsi come mobilitati. Per le stesse ragioni, nei registri tenuti dalle autorità

militari non dovevano essere trascritti né le denunce inviate dalle direzioni di ospedali territoriali, né gli atti di morte compilati dai sindaci. Il compito di ordinare la trascrizione degli atti di morte nei registri di stato civile dei comuni era riservato al Ministero. I comandi di corpo, di deposito o di reparto e le direzioni degli stabilimenti sanitari di campagna dovevano astenersi pertanto dall'inviare copie di atti ai sindaci o di rilasciare comunque copie o certificati a richiesta di sindaci o di privati. Quando risultava che un atto di morte doveva essere annullato o che ne era stata omessa l'iscrizione, Il Ministero giudicava intorno alle circostanze e dava volta per volta l'autorizzazione per i provvedimenti del caso. Nel medesimo modo il Ministero si comportava quando il fatto della morte risultava da elenchi e documenti, ma mancavano i testimoni per la formazione dell'atto di decesso. Per rendere uniformi i criteri di distinzione tra coloro che erano stati dichiarati irreperibili e gli altri che potevano chiamarsi invece scomparsi, il Ministero rilevò che la dichiarazione di irreperibilità poteva essere compilata solo nei riguardi dei dispersi in un determinato fatto d'arme. Negli altri casi si faceva la comunicazione della scomparsa e si intraprendevano le necessarie indagini. Quando le indagini conducevano ad accertare l'irreperibilità, veniva compilata la relativa dichiarazione, altrimenti l'iscrizione della scomparsa rimaneva in carico nello scadenario per le ulteriori ricerche e dopo due mesi dalla iscrizione doveva esserne data notizia al Ministero stesso. Anche per gli scomparsi in mare in seguito a naufragio dovevano essere redatte le dichiarazioni di irreperibilità, tenendo a base il modulo prescritto dalla circolare n. 327 del giornale militare del 1916, opportunamente adattato al caso. Le dichiarazioni d'irreperibilità erano rilasciate dopo essere trascorsi due mesi dal naufragio, a meno che non constasse, per notorietà, che il nemico avesse operato numerosi salvataggi. In questo caso si doveva attendere il tempo necessario perché giungessero le notizie circa i prigionieri. Speciale interesse annetteva poi il Ministero della guerra all'individuazione dei disertori alle armi, e, per facilitare il compito, prescriveva che i modelli speciali 62 A (*Elenco delle variazioni matricolari per i militari disertori*) dovessero essere comunicati dai comandi dei depositi a quelli dei distretti non già mensilmente, ma a mano a mano che le diserzioni avvenivano, restando altrimenti responsabili gli stessi comandi dei depositi dei provvedimenti che venivano presi a favore delle famiglie dei disertori nei riguardi del pagamento degli assegni, dei sussidi o delle pensioni⁵⁷⁴. Nel corso del 1917 fu approvato il regolamento per stabilire le categorie delle infermità per i mutilati e gli invalidi della Grande Guerra⁵⁷⁵. Nella

⁵⁷⁴ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 63^a, 21 OTTOBRE 1916, N. 617. – *DISPOSIZIONI VARIE – PENSIONI. – Istruzioni suppletive in materia di stato civile delle truppe in campagna e liquidazione di pensioni di guerra.* – (Direzione generale leva e truppa). – 20 ottobre 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

⁵⁷⁵ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 876 col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 7 giugno 1917, n. 133. Per ragioni di decentramento e per tenere distinto dal complesso delle moltissime altre liquidazioni quelle relative agli assegni di invalidità di 10^a categoria, sì che la concessione di quest'ultimo potesse essere erogata con maggiore sollecitudine e tempestività, nel settembre del 1919 i corpi militari vennero autorizzati ad eseguire direttamente la liquidazione e il pagamento degli assegni di invalidità appartenenti a questa categoria, previsti dal provvedimento. I corpi militari dovevano effettuare i pagamenti sulla base di proprie anticipazioni di cassa sui fondi già loro allocati, chiedendone poi il rimborso mediante rendiconti trimestrali al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, che vi provvedeva poi con gli stanziamenti allocati nel proprio bilancio (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 64^a, 27 ottobre 1919, N. 546. – *PENSIONI. – R. decreto n. 1784, che autorizza i corpi militari ad eseguire la*

relazione introduttiva del ministro per il Tesoro e segretario di Stato, Paolo Carcano, nell'udienza del 20 maggio 1917, il ministro illustrò lo schema complessivo del decreto esecutivo e le linee guida che lo avevano ispirato. Carcano sottolineò come le norme sino a quel momento vigenti si informavano intorno al concetto della inidoneità al servizio militare, concetto che non consentiva di commisurare la pensione in modo proporzionale all'entità del danno subito e che non era in armonia, sotto molteplici aspetti, con i progressi delle legislazioni più moderne. Egli ricordò che con l'articolo 22 del decreto del novembre 1916 era stata riconosciuta la necessità di porre a base della nuova riforma il principio della inabilità a proficuo lavoro, secondo il criterio già ammesso in materia di pensioni per alcune infermità dalla legge quadro vigente⁵⁷⁶, e altresì dalle leggi per gli infortuni sul lavoro e per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra. L'elaborazione della riforma, demandata al Governo, era stata affidata, rimarcò Carcano, a persone di provata esperienza e competenza in materia di medicina legale e di infortunistica, per avere una sicura garanzia di proposte legislative ben meditate. Una Commissione tecnica aveva rilevato che le infermità fino ad allora in vigore, limitate al numero di tre, presentavano l'inconveniente di trattare alla stessa stregua casi troppo disparati, e pertanto aveva ritenuto necessario elevarle a dieci, affinché fosse possibile meglio graduare le pensioni e gli assegni in ragione del danno subito dai diretti interessati. Poiché la pensione massima privilegiata stabilita dalla norma corrispondeva ai casi di inabilità totale, cioè al cento per cento, e rappresentava un risarcimento più elevato di quello ammesso dalle legislazioni degli altri Stati belligeranti, il ministro propose di mantenere ferma tale misura per le infermità più gravi⁵⁷⁷, che erano quelle ascritte alla prima categoria, determinando quindi in funzione

liquidazione e il pagamento degli assegni di invalidità di 10^a categoria, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sulle pensioni privilegiate di guerra e ne stabilisce le modalità – Norme esecutive – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) – 18 settembre 1919. – (Gazzetta ufficiale n. 242, dell'11 ottobre 1919), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME).

⁵⁷⁶ Cfr. Legge 23 giugno 1912, n. 667, *Pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 luglio 1912, n. 158. Il provvedimento istituiva le pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e i militari di truppa combattenti nella campagna di guerra italo-turca e per tutte le altre future operazioni militari. Le pensioni privilegiate venivano pertanto concesse a quei militari che avevano diritto a una pensione inferiore a 3000 lire annue e non potevano, ad ogni modo, superare tale cifra. Davano diritto alla massima pensione privilegiata, oltre che la perdita intera e incurabile della vista, l'amputazione di due membri e la perdita assoluta e incurabile di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali gravi, in permanenza delle quali si determinava uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che conseguiva a una infermità o lesione di prima categoria, e tali da provocare una assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro.

⁵⁷⁷ Le parole «grave» e «notevole», usate per caratterizzare il grado di talune infermità, dovevano intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità era ascritta. Con l'espressione, invece, «assoluta, totale, completa», applicata alla perdita di organi o di funzioni, si intendeva denotare la perdita intera, senza tener conto di quei residui di organi o di funzioni che non presentavano alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro. Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di esso, dovevano considerarsi nel loro proprio senso anatomico e fisiologico, come appartenenti cioè alla metà destra o alla metà sinistra del corpo. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani o dei piedi, si doveva intendere la perdita di tutte le falangi che lo componevano. Se insieme alle falangi si fosse perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, il perito doveva considerare il danno funzionale che ne derivava alla mano o al piede, deducendo il grado di invalidità per l'ascrizione dell'infermità stessa a quelle della categoria che comprendeva infermità equivalenti, a meno che il caso non fosse espressamente contemplato dalla tabella. L'acutezza visiva doveva essere sempre determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di rifrazione preesistenti e tenendo conto, per

di questo indennizzo la misura del trattamento dovuto per le infermità comprese nelle categorie successive, secondo un equo criterio di proporzionalità. Una innovazione importante era poi costituita dalla concessione di un assegno supplementare, che veniva accordato per le infermità contratte a causa della guerra, quando fossero di tale gravità da rendere necessario l'assistenza da parte di un'altra persona; assegno che poteva raggiungere la somma di 300 lire nei casi nei quali fossero coesistite più infermità contratte in servizio di guerra. Con questa disposizione, infatti, veniva accolto il voto approvato dalla Camera elettiva, con l'adesione del Governo, durante la discussione della legge per gli invalidi di guerra, in modo da beneficiare con la massima larghezza

quanto riguardava la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che potesse ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. La necessità di procedere in tutti i casi di lesione oculare alla determinazione dell'acutezza visiva rendeva opportuni alcuni chiarimenti, che riuscivano indispensabili a quei periti, i quali non si fossero dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di *visus*, cioè di acutezza visiva, indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferivano ai risultati che si ottenevano usando le scale murali del tipo *De Wecker e Baroffio*, fondate sul principio dello *Snellen*, le quali erano le più note e le più diffuse, specialmente negli ospedali militari. Con le tavole di questo tipo si determinava, come sempre si era soliti negli ambienti sanitari militari, l'acutezza visiva (*V*) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, e si avevano le seguenti gradazioni:

A 5 metri. . . . $V = 5/5$, *ossia* $V = 1$ (*normale*)

A 7,5 metri. . . . $V = 5/7,5$, " $V = 2/3$

A 10 metri. . . . $V = 5/10$, " $V = 1/2$

A 15 metri. . . . $V = 5/15$, " $V = 1/3$

A 20 metri. . . . $V = 5/20$, " $V = 1/4$

A 30 metri. . . . $V = 5/30$, " $V = 1/6$

A 40 metri. . . . $V = 5/40$, " $V = 1/8$

A 50 metri. . . . $V = 5/50$, " $V = 1/10$

Nelle frazioni, dunque, il numeratore 5 rappresentava la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; il denominatore esprimeva la distanza in metri a cui le lettere, o i segni corrispondenti di una data linea della scala erano percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, un individuo in esame distingueva, a 5 metri, le sole lettere, o i soli segni, che un occhio normale vedeva a 40 metri, la sua acutezza visiva era considerata ridotta a 5/40; ossia $V = 1/8$. Quando l'acutezza visiva risultava inferiore a 5/50 ($V = 1/10$), ossia quando a 5 metri non venivano più distinte neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni, che un occhio normale vedeva a 50 metri, occorreva far avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo, o viceversa, e perciò sostituire al numeratore 5, distanza costante, i numeratori 4, 3, 2 1, che rappresentavano la distanza, non più costante, ma variabile, alla quale l'individuo distingueva la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingueva a soli 2 metri le lettere o i segni che un occhio normale vedeva a 50 metri, la sua acutezza visiva era ridotta a 2/50; ossia $V = 1/25$. Al di sotto di 1/50, frazione che esprimeva un *visus* con cui era soltanto possibile distinguere a un metro le lettere, o i segni che un occhio normale poteva vedere a 50 metri, l'acutezza visiva non si poteva più determinare se non con il conteggio delle dita ad una piccola distanza dall'occhio ($V =$ dia a 50, 30, 20, 10 centimetri). Ad un grado inferiore, il *visus* era ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione. Per cecità assoluta si doveva intendere l'abolizione totale del senso della forma, cioè del *visus* o acutezza visiva: di conseguenza, si consideravano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso dell'acutezza visiva, sussisteva la sola percezione del movimento delle mani o dei grossi oggetti, oppure rimanesse, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa. Le affezioni dell'orecchio dovevano essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardavano le alterazioni della funzione auditiva. Per tale ragione, il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito doveva risultare da un accurato e completo esame funzionale e otoscopico. Nelle valutazioni delle affezioni purulente dell'orecchio medio era da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti, di colesteatoma. Nelle vertigini labirintiche il giudizio non doveva essere pronunciato che dopo aver svolto tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo un periodo di osservazione di almeno 6 mesi, per avere la sicurezza che le vertigini non fossero dipese da una semplice commozione labirintica. Sul punto, cfr. *Decreto Luogotenenziale n. 876*, cit., *AVVERTENZE*, pp. 2731-2732.

possibile specialmente coloro che appartenevano ai gradi più bassi della gerarchia militare. Per effetto della nuova classificazione, anche infermità minime, che fino a quel momento non avevano potuto dare titolo ad alcun risarcimento, venivano d'ora in poi equamente indennizzate, mediante pensioni o assegni da liquidarsi agli interessati all'atto della loro cessazione dal servizio militare. Tutto il sistema, dunque, mirava allo scopo di eliminare le incertezze e le disparità di trattamento cui davano luogo le precedenti disposizioni, che fissavano categorie troppo comprensive e indefinite al tempo stesso. Carcano sottolineò che non si era inoltre mancato di tenere in debito conto dei servizi prestati dai militari, quando essi fossero risultati di una durata non inferiore a cinque anni per gli ufficiali effettivi e ad otto anni per i militari di truppa, ammettendo che la pensione privilegiata venisse in tali casi equamente accresciuta in relazione alla misura di quella del trattamento di pensione ordinaria. Per assicurare la giusta proporzione delle nuove provvidenze, nell'interesse stesso dei pensionandi, si era ritenuto opportuno di stabilire, in analogia a quanto prescritto da altre legislazioni estere, che qualora le autorità sanitarie non fossero state in grado di pronunciarsi in modo definitivo circa il carattere permanente o la gravità dell'infermità, si dovesse conferire all'invalido in via provvisoria un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che corrispondeva al grado d'inabilità riconosciuto, salvo poi procedere all'accertamento definitivo e alla conseguente liquidazione della pensione vitalizia, dopo essere trascorso il periodo di tempo ritenuto indispensabile dalle autorità sanitarie, per esprimere un giudizio esatto sulle condizioni dell'invalido. Carcano evidenziò come tra le nazioni d'Europa, l'Italia potesse dunque vantare uno dei primi posti nel trattamento delle pensioni di guerra, nel doveroso tributo a chi si era sacrificato per la patria, colmando finalmente una lacuna legislativa, mantenendo una promessa e dare luogo ad «*un'opera di giusta distribuzione da adempiere*»⁵⁷⁸. Sotto il profilo tecnico-amministrativo, il regolamento nulla innovava per tutto ciò che riguardava le pensioni privilegiate che spettavano alle famiglie dei militari morti a causa della guerra, che ad ogni effetto continuavano a liquidarsi nella misura e secondo le norme in vigore antecedentemente al varo del decreto. Gli Ispettorati di sanità militare dell'esercito e della marina dovevano di concerto provvedere ad assicurare che la nuova classificazione delle infermità fosse applicata con criteri uniformi da parte delle autorità sanitarie locali ed erano chiamati a dare un parere su tutte le questioni medico-legali, che potevano presentarsi per la liquidazione della pensione o dell'assegno⁵⁷⁹. Il 5 agosto del 1917 il Governo varò finalmente un decreto con il quale veniva disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove e agli orfani dei caduti in guerra. Durante le operazioni belliche e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, il decreto con il quale si assegnava la pensione alle vedove e agli orfani di guerra doveva essere emesso da un consigliere della Corte dei conti a ciò delegato dal presidente della stessa. Il presidente poteva designare anche più di un consigliere e, in tal caso, determinava le norme per la ripartizione degli affari tra i consiglieri delegati. Era nella facoltà del consigliere delegato di rimettere la decisione di un caso particolare alla sezione della Corte che avrebbe poi deciso in seduta collegiale. Per la liquidazione delle pensioni si procedeva senza l'intervento e le conclusioni del procuratore generale, fatto salvo il suo diritto ad un reclamo dinanzi le sezioni riunite della Corte, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del decreto all'interessato. Raccolti i documenti necessari a provare il diritto della vedova e degli

⁵⁷⁸ Cfr. *Relazione di S.E. il ministro segretario di Stato per il Tesoro a S.A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente generale di S.M. il Re*, allegata al Decreto Luogotenenziale n. 876, cit., pp. 2275-2276.

⁵⁷⁹ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 876, cit., artt. 13-14.

orfani, l'ufficio della Corte dei conti incaricato dell'istruttoria compilava il progetto di liquidazione della pensione, che veniva comunicato direttamente al consigliere delegato, il quale emanava il relativo decreto. Questo decreto veniva trasmesso immediatamente al Ministero del tesoro, il quale dava corso ai provvedimenti di sua competenza per il pagamento della pensione e curava che il decreto fosse consegnato alla parte interessata, per mezzo del sindaco del Comune di sua residenza. Il sindaco eseguiva la consegna per il tramite del messo comunale, prendendone nota nei registri del Comune, e trasmetteva, al più tardi entro dieci giorni dall'avvenuta consegna, al Segretariato generale della Corte dei conti una dichiarazione di ricevuta che faceva fede della effettuata notificazione⁵⁸⁰. Nel settembre del 1917, il Ministero della guerra fu costretto ad emanare una circolare circa l'istruzione sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra, indirizzata a tutti prefetti, i sottoprefetti e ai sindaci del Regno⁵⁸¹. Nella circolare, si segnalava che nonostante fossero state largamente divulgate le disposizioni relative alla concessione degli acconti e delle pensioni a favore delle famiglie dei militari morti in guerra, accadeva tuttavia, in numerosi casi, che l'istruttoria delle istanze non potesse procedere con la necessaria rapidità a causa della incompleta documentazione di esse. Affinché fosse opportunamente curata la documentazione da trasmettere, il Ministero intese richiamare l'attenzione delle autorità locali, attesa «*l'alta importanza del compito ad esse affidato*». Il titolo primo delle istruzioni diramate conteneva le norme di carattere generale da osservarsi per il ricevimento della documentazione delle istanze da parte degli enti pubblici o dalle istituzioni locali di assistenza, come i comitati e i patronati. Nel titolo secondo, invece, la circolare spiegava che le istanze prodotte nell'interesse delle vedove e degli orfani dei militari caduti in servizio di guerra, dovevano essere trasmesse dagli enti preposti agli uffici riuniti pensioni di guerra presso il Ministero della guerra o al Ministero della marina, Servizio dei personali civili e affari generali, o, ancora, a quello delle finanze, ossia al Comando generale della R. guardia di finanza, a seconda che si trattasse di congiunti di militari e di assimilati del R. esercito, della R. marina o del corpo della R. guardia di finanza⁵⁸². Le domande dei genitori e dei collaterali dovevano invece essere trasmesse alle prefetture o sottoprefetture incaricate di eseguire le indagini sull'esistenza o meno della condizione che il militare morto fosse l'unico e il principale sostegno del soggetto che richiedeva la pensione. Nel titolo terzo, erano invece ricomprese le norme circa il compito affidato a

⁵⁸⁰ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1266 col quale, durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove e agli orfani dei militari morti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 16 agosto 1917, n. 193.

⁵⁸¹ Cfr. Ministero della Guerra, *Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 settembre 1917, n. 209, pp. 3824-3845.

⁵⁸² Con un successivo provvedimento del 1923, fu poi stabilito dal Ministero della guerra che le istanze per il conseguimento delle pensioni e degli altri assegni privilegiati di guerra dovevano essere presentate dagli interessati non più tardi del 31 dicembre 1923. Le istanze dovevano essere inoltrate direttamente al sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, che ne avrebbe rilasciato regolare ricevuta, e dovevano essere inviate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 29^a, 22 Giugno 1923, N. 364. – *LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – PENSIONI* – R. decreto-legge 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande per il conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra. – (Direzione generale personali civili ed affari generali). – 3 maggio 1923 – (Gazzetta ufficiale n. 137 del 12 giugno 1923), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario, AUSSME.

tale scopo alle diverse autorità: i prefetti e i sottoprefetti dovevano vigilare sull'osservanza di queste disposizioni e adottare i provvedimenti opportuni. Le autorità locali, precisava la circolare ministeriale, dovevano tenere presente che nessuno, all'infuori della Corte dei conti, aveva competenza a pronunciarsi in merito alle istanze di pensione, e dunque se vi fosse o non vi fosse diritto al beneficio del trattamento pensionistico. L'ultimo titolo, infine, comprendeva le norme transitorie sia per le istanze che si trovavano pendenti presso i vari enti locali, sia per quelle che potevano essere riproposte in base alle nuove concessioni ammesse con il decreto luogotenenziale del novembre del 1916, n. 1598, che il Ministero, per maggior chiarezza, pubblicò unitamente alle istruzioni. La circolare sottolineava che era bene tenere presente che in modo speciale il servizio della concessione degli acconti sarebbe dipeso dall'esatta osservanza delle istruzioni diramate, poiché era di enorme importanza, agli effetti della concessione stessa, che fossero regolari gli atti posti a corredo delle domande, non dovendosi di regola attendere, per provvedere nel merito, né agli accertamenti da parte dell'amministrazione militare, né di quelli delle altre autorità preposte al servizio⁵⁸³. Nel dicembre dello stesso anno, allo scopo di accelerare il procedimento amministrativo, fu stabilito che qualora gli uffici pubblici del Regno non fossero stati in grado, per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra, di rilasciare i documenti necessari per la liquidazione delle pensioni di guerra, si poteva procedere alla concessione dell'acconto e alla assegnazione provvisoria delle pensioni per la durata di non oltre 6 mesi, quando gli interessati avessero dimostrato, mediante un atto di notorietà, esente da ogni spesa, le ragioni che impedivano la produzione dei documenti e le circostanze di fatto per accertare le quali questi erano prescritti⁵⁸⁴.

⁵⁸³ Sul punto, cfr. Ministero della guerra, *Istruzioni*, cit., pp. 3824 – 3825.

⁵⁸⁴ Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1939 relativo alla procedura abbreviata per la liquidazione di pensioni di guerra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia del 18 dicembre 1917, n. 297. Con il consolidarsi dell'istituto della pensione privilegiata di guerra, non mancarono provvedimenti economici straordinari *ad personam*, aggiuntivi cioè del beneficio pensionistico privilegiato, motivati dal particolare eroismo dimostrato da alcuni caduti in guerra. E' appunto questo il caso del soldato Francesco Rismondo da Spalato, per il quale il Governo ritenne «*imprescindibile dovere della Nazione estendere alla famiglia le provvidenze che il Parlamento sancì per i congiunti degli altri martiri italiani della grande guerra sacrificati dalla vendetta nemica. La figura invero di Francesco RISMONDO da Spalato, può ben essere avvicinata, per forza di sacrificio eroico, a quelle di Battisti, Chiesa, Filzi, Sauro*». Il Rismondo, in effetti, si era arruolato volontario di guerra nell'8° Bersaglieri ciclisti ed era caduto, durante un'azione di guerra al principio della campagna, sul monte San Michele, gravemente ferito, nelle mani degli austriaci. I suoi compagni, tornati salvi dall'azione bellica, testimoniarono che il Rismondo, «*non potendosi muovere per le ferite, implorava di essere finito dai propri piuttosto di essere abbandonato in balia dei nemici*». Le cose non dovettero andare secondo gli auspici del Rismondo, perché appena identificato dagli austriaci, infatti, il soldato fu giustiziato dai militari austriaci stessi quale disertore, come successivamente attestarono concordi alcuni disertori e prigionieri austriaci e come confermò l'Ufficio Informazioni della Regia Marina presso il Comando Supremo, notizia peraltro pubblicata dai giornali del tempo, rispettivamente di Vienna (*Die Zeit*), di Graz (*Grarer Pagesposts*) e di Spalato (*Nasce Zedinstro*). Alla memoria del Rismondo venne concessa la medaglia d'argento, mentre alla vedova fu liquidata solo la pensione di guerra nella misura più bassa, e cioè di lire 630, poiché il Rismondo rivestiva il grado di soldato semplice. Di fronte a questo fatto bellico che aveva toccato il sentimento comune dell'opinione pubblica nazionale e internazionale, il Governo non esitò dunque ad un ulteriore riconoscimento economico e concesse, di propria iniziativa, una pensione di lire 6.000 a favore della vedova del caduto dalmata. Sul punto, v. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVI – Sessione 1921-1924, *Disegno di legge presentato nella tornata del 6 febbraio 1923 dal Ministro Presidente del Consiglio (Mussolini) – OGGETTO: 1935 + Conv. in legge del R.D. legge 11 gennaio 1923, n. 30 col quale viene assegnata alla Signora Lidia Bugliovaz di Pietro, vedova del soldato Francesco Rismondo da Spalato,*

4.3 Tubercolosi militare e provvedimenti del Governo

Quando esplose la Prima guerra mondiale, le vittime di tubercolosi in Italia erano più di 50.000 all'anno, una cifra assai considerevole anche a causa della mancanza di misure e di strutture profilattiche e assistenziali. Il morbo ebbe una naturale recrudescenza durante il conflitto, alimentata dal generale abbassamento del tenore di vita, dalla crisi del settore agricolo e dalla conseguente scarsità di derrate e generi alimentari. La proscrizione obbligatoria, la chiamata alle armi di una larga fetta della popolazione nazionale e l'aumento del numero delle maestranze impiegate nell'ambito della produzione bellica aumentarono di fatto la possibilità di contagio nelle classi di età comprese tra i 18 e i 45 anni, mentre l'ingresso delle donne, dei fanciulli e degli anziani nelle fabbriche contribuì ad estendere la diffusione del morbo tra l'intera popolazione civile⁵⁸⁵. Il richiamo alle armi di un elevato contingente di medici civili, la requisizione delle strutture ospedaliere da parte delle autorità militari e la stessa necessità di reclutamento delle truppe da impiegare al fronte, che determinò una forte contrazione nelle aliquote dei riformati per tubercolosi alle visite pre-arruolamento, furono tutti elementi che giocarono un ruolo determinante per lo sviluppo della malattia nelle file del Regio esercito⁵⁸⁶. A partire, dunque, dal 1916, ebbero inizio una serie di discussioni parlamentari volte ad individuare i provvedimenti più idonei per arginare la diffusione del morbo tra le forze operanti. Nel dicembre di quell'anno, infatti, furono presentate alla Camera dei deputati una serie di mozioni da parte di un folto stuolo di parlamentari, intese a esaminare la questione della tubercolosi sotto le armi, che portarono all'approvazione della *mozione Lucci*, modificata con due emendamenti, il primo del deputato Cottafavi, il secondo del Presidente del Consiglio in carica⁵⁸⁷. Considerato il fatto che la chiamata alle armi aveva dato all'autorità militare il materiale per un censimento del numero dei tubercolotici maschi presenti nel paese e atteso il fatto che il servizio militare comportava una limitazione della libertà personale, si poteva dare luogo a forme di ospedalizzazione obbligatoria o comunque ad una assistenza diretta da parte dello Stato ai militari affetti da tubercolosi. In tal senso, pertanto, la Camera invitava il Governo nazionale ad istituire le provvidenze del caso, facendo appello a tutte le conoscenze mediche acquisite e alle precedenti esperienze maturate in materia di epidemie. Tutte le mozioni presentate affermavano il dovere dello Stato verso i militari rivelatisi tubercolotici in servizio, e, nel contempo, ravvisavano nell'adempimento di questo dovere un mezzo efficace per evitare la diffusione del contagio nella popolazione civile. Tutti gli interventi degli oratori iscritti a parlare, dunque, invitavano il Governo: «a) ad adottare tutti i mezzi acquisiti alla scienza sia per rendere effettive e

morto in guerra, una pensione straordinaria annua in aggiunta della pensione privilegiata di guerra già assegnata (III), vol. 1077, pp. 463 – 472, ASCD.

⁵⁸⁵ Il primo intervento legislativo statutale in tal senso, sebbene inefficace, si ebbe già nel 1913 con il governo Giolitti, che stanziò un fondo speciale di 200.000 lire per affrontare la situazione di emergenza. Sul punto, v. *amplius* Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro – Ufficio centrale di statistica, *Notizie statistiche sulla mortalità per tubercolosi negli anni dal 1887 al 1914, con confronti internazionali*, Roma, Tip. L. Cecchini, 1918.

⁵⁸⁶ Gli studi più recenti hanno stimato in una cifra pari a 100 mila i casi di tubercolosi nell'esercito italiano, di cui la metà riguardò prevalentemente i soldati ridotti in stato di prigionia. Sul punto, v. *amplius* D. CESCHIN, *I " fratelli minori dei feriti ". Militari e malattie nella Grande Guerra*, in *Malattie e medicina durante la Grande Guerra 1915 – 1919* (Atti del convegno « Malattia e medicina di guerra nel Veneto alla fine del primo conflitto mondiale », Vittorio Veneto, 18/10/2008, a cura di N. BETTIOL, E. GRANDO, Udine, Gaspari, 2009, pp. 16 – 27.

⁵⁸⁷ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, *Legislatura XXIV – Vol. (X), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata dell'11 dicembre 1916*, pp. 11485-11500.

*rigorosamente attuate le norme generali già sancite allo scopo di escludere la abilitazione del tubercoloso al servizio militare, sia per separare i tubercolosi dalla convivenza militare; b) ad assicurare ai militari rivelatisi tubercolosi in servizio una congrua indennità diaria a scopo ed a condizione di opportuna cura»⁵⁸⁸. L'onorevole Lucci ebbe per primo la facoltà di svolgere la sua mozione. Egli sottolineò che un enorme numero di uomini era affetto da tubercolosi o da forme latenti del morbo che poi si erano sviluppate al fronte. Ciò consentiva al governo di avviare un censimento, che poteva essere facilmente effettuato perché si era in periodo di guerra e il governo si trovava in regime di pieni poteri. Lucci però, aggiunse nella sua mozione anche un'altra argomentazione. Una delle grandi difficoltà che si erano sempre opposte ad una lotta efficace contro la tubercolosi in tempo di pace era stato un falso concetto di rispetto alla libertà individuale di chi era affetto da un morbo che avrebbe potuto «*vulnerare la società*»⁵⁸⁹. Ora, invece, si poteva agire senza riguardo a certi principi, perché secondo Lucci, era chiaro «*che l'autorità militare, in tempo di guerra, ha poteri coercitivi, ed è a sperare che con questi poteri possa fare qualche cosa di bene per obbligare questi infelici a curarsi in un modo o in altro*»⁵⁹⁰. Lucci enunciava dunque al tempo stesso un concetto di natura profilattica e sociale, per cui era possibile trarre dall'obbligatorietà del servizio militare quel particolare vantaggio che non si era potuto conseguire in tempo di pace e che invece poteva essere ottenuto nella contingenza della guerra, concetto che altri eserciti, rimarcava Lucci, avevano adottato a tempo, per liberare i rispettivi paesi dalla piaga della tubercolosi. Lucci osservava come i tubercolotici che si presentavano alle Commissioni di leva ed alle Commissioni di riforma alcune volte non venivano arruolati, ma più spesso, per una maggiore severità delle commissioni connessa alle stringenti necessità del reclutamento, questi tubercolotici erano arrivati anche al fronte, mettendo in grave difficoltà il Comando supremo del Regio esercito, che doveva poi rinviare a visita un gran numero di malati, determinando un grave stato di pregiudizio e disservizio nello svolgimento delle operazioni militari. Nel dubbio, osservava ancora Lucci nella sua mozione, il novanta per cento delle reclute che si presentava alla visita presentando affezioni tali da somigliare a forme di tubercolosi veniva comunque inviato al fronte, dopo essere stato giudicato idoneo alla visita stessa. Era dunque naturale che la dura vita del fronte, dove i soldati erano costretti a vivere nel fango, a sostare giorni interi nelle trincee senza potersi neppure muovere, a soddisfare i propri bisogni corporali in condizioni igieniche drammatiche, avrebbe facilmente potuto sviluppare le forme latenti del morbo e favorire la diffusione del bacillo tra le truppe. Lucci credeva che dall'obbligo del servizio militare si sarebbe potuto trarre qualche vantaggio per curare i soldati affetti da tubercolosi. Si sarebbero potute istituire, sul modello fornito dall'esempio francese, delle case di salute provvisorie, fatte in legno e ubicate sulle montagne. In questi sanatori all'aria aperta i soldati affetti dal morbo avrebbero potuto svolgervi i servizi di retrovia e non essere abbandonati al destino di una morte sicura al fronte. Altri casi gravissimi, incalzava Lucci, necessitavano di più adeguati luoghi di cura, ma, come tristemente evidenziava l'onorevole, «*certo in Italia mancano i sanatori. Il sanatoriato italiano è stato abbandonato solo alla iniziativa privata, la quale non ne ha potuti creare che quattro, cinque o sei appena. Non vi sono in Italia sanatori numerosi, come in Svizzera, in Germania, in Russia, tanto che v'è da arrossire*»⁵⁹¹.*

⁵⁸⁸ Ivi, p. 11485.

⁵⁸⁹ *Ibidem*

⁵⁹⁰ *Ibidem*

⁵⁹¹ Ivi, p. 11486

Prese poi la parola l'onorevole Maffi, per lo svolgimento della sua mozione all'interno dell'ordine del giorno. Egli svolse un intervento molto duro e polemico, in cui affermò il principio generale di un indennizzo da conferirsi ai tubercolosi indebitamente assoggettati al servizio militare. Maffi riteneva che l'amministrazione militare non avesse una esatta conoscenza della gravità del problema che le stava davanti. Le statistiche ufficiali, osservava Maffi, riferivano di una mortalità di circa 60 mila tubercolosi all'anno in Italia e che il 70% di quella mortalità colpiva soggetti di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Ciò significava che morivano 42 mila tubercolosi all'anno. Di questi 42 mila, ben 20 mila erano maschi, il che significava, secondo i dati esposti dal parlamentare, che in Italia morivano annualmente circa 100 mila tubercolosi maschi tra i 20 e i 40 anni. Il servizio militare, che comprendeva le fasce di età dai 18 ai 40 anni, interessava 5 milioni di uomini. Maffi calcolava che di questi 5 milioni ben due non fossero sotto le armi e attribuiva loro la parte di tubercolosi che dolorosamente emergeva dai dati in suo possesso: *«ne attribuisco loro 42 mila, ne restano 63 mila per la massa tra i 18 e i 40 anni in servizio militare; ma da questi 63 mila io deduco tutti gli ammalati che possono anche lontanamente appartenere alla tubercolosi come causa di riforma; calcolo che i due milioni abbiano portato con sé non solo la loro morbilità tubercolare media, ma anche quella rappresentata dal rifiuto delle riforme. E faccio il calcolo con una larghezza che mi mette al riparo da qualsiasi errore. Se esamino le statistiche delle riforme militari del 1912 trovo che su 496 mila uomini vi sono 235 tubercolosi riformati; 23 per emottisi che non sono tutte tubercolari ma che io computo tali, 401 per forme di scrofola che anche computo tutte come tubercolari, 136 per malattie dell'apparato respiratorio che non tutte sono, ma che io computo tutte tubercolari; inoltre computo come tubercolari la metà dei deperimenti organici e la metà di tutte le oligoemie. Orbene, arriviamo ad una cifra di 39,670 riforme, delle quali rimane ancora un residuo di 23, 230 tubercolosi rimaste a carico dei tre milioni in servizio. So di non essere in errore supponendo che nell'esercito italiano oggi siano 23 mila i tubercolosi di cui circa 5 mila rappresentano la quota di mortalità a scadenza annuale»*⁵⁹². Diversamente da Lucci, dunque, Maffi non si affidava soltanto alle statistiche del tempo di guerra, che infrangevano gli strumenti scientifici che non fossero direttamente di natura bellica. Maffi invece vagliava ed esaminava un materiale scientifico immenso e voleva dimostrare che l'amministrazione militare non sapeva in realtà quanti tubercolosi vi fossero nell'esercito. Come era possibile, si chiedeva retoricamente Maffi, che ciò avvenisse nel Regio esercito, un organismo che si era dotato persino di un Ispettorato di sanità militare, di un ministro ricco di competenze mediche al suo fianco di primissimo ordine, di una schiera *«di sottosegretari e di ministri senza portafoglio dotti di cose mediche? Gli è perché la efficienza o la inefficienza dei meccanismi sono superiori a tutte le tendenze umane. Si tratta di una questione di meccanismi e di interessi che hanno il loro funzionamento automatico»*⁵⁹³. La legge, osservava Maffi, stabiliva che la tubercolosi era causa di riforma ed affermava che anche le manifestazioni lievi dovevano essere interpretate largamente e rigorosamente, perché l'esercito aveva bisogno di uomini sani per effetto della agglomerazione, caratteristica della convivenza militare. La sanità militare, pertanto, aveva secondo Maffi gravissime responsabilità, perché avrebbe dovuto comprendere *«che questa norma, necessaria in pace, era doverosa in guerra»*⁵⁹⁴. Maffi, dunque, sosteneva che le esigenze del reclutamento avevano deviato dal sano

⁵⁹² Ivi, p. 11487

⁵⁹³ Ivi, p. 11488

⁵⁹⁴ *Ibidem*

concetto direttivo della sanità militare e che «*l'errore fondamentale, una volta commesso, doveva trascinare al disordine*»⁵⁹⁵. Non ci si era attenuti rigidamente alla legge e ciò aveva prodotto una enorme affluenza dei militari ammalati nelle linee dell'esercito, al punto che l'esercizio della medicina era diventato illusorio. La sanità militare non aveva avuto il coraggio di attenersi logicamente al principio che la doveva informare, cioè che solo un individuo sano poteva essere un soldato, e si era invece piegata alla logica della politica ministeriale, che reclamava aliquote di contingenti numerosi per fronteggiare le esigenze della guerra. La medicina militare, così, si era di fatto e fatalmente trovata di fronte ad una massa di tubercolosi che era stata incapace di diagnosticare e che non aveva potuto selezionare.⁵⁹⁶ L'atto di accusa di Maffi nei confronti dei consigli di leva, che non avevano voluto riconoscere i tubercolosi fu implacabile e spietato: «*Vi posso dire che vi sono nell'esercito infiniti casi di tubercolosi grave, di tubercolosi manifesta, di tubercolosi scandalosamente manifesta, che sono stati mandati due, tre, quattro volte in licenza presso le famiglie e sono poi ritornati e sono stati abilitati, e poi nuovamente mandati in licenza perché ricaduti, ed al ritorno, perché floridi nell'aspetto, sono stati mandati in trincea. E poi ricaduti malati gravemente o sono morti lassù, o sono ritornati nelle famiglie a vivere ed a morire tristemente seminando intorno a sé dolore ed odio. In molti casi si è compiuto un delitto. Si è compiuto senza saperlo e senza volerlo, per aver messo in non cale il rigido principio. E' inutile che io rifaccia la statistica, ognuno di noi la conosce. Uomini dall'aspetto macilento, smunti, evidentemente tiscici, non solo tubercolosi, sono stati fatti abili e sono stati e sono mantenuti abili; sono molti di questi disgraziati che gemono in ospedali inadatti attendendo le visite, che sono sommarie, che quasi sempre sono affrettate, inconcludenti, qualche volta forzatamente ciniche; stanno attendendo queste visite per mesi e mesi, e molte volte avviene che si fa un solo esame, non si trovano i bacilli nello sputo e si dichiara l'individuo non ammalato. Oppure i bacilli si trovano*

⁵⁹⁵ *Ibidem*

⁵⁹⁶ Il Governo cercò di riparare all'errore commesso, perché il 4 aprile del 1918 emanò un decreto, in forza del quale, per la durata della guerra e per i tre anni successivi alla pubblicazione della pace, lo Stato concorreva alle spese di assistenza in appositi istituti di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non provvedeva già l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare poteva essere svolta, oltre che negli istituti civili di tipo sanatoriale ed ospedaliero, anche negli altri istituti consimili allestiti dall'amministrazione militare e dalla Croce Rossa. Tutte le istituzioni pubbliche che avevano per finalità la cura degli infermi, quando avevano posti disponibili in appositi luoghi o sezioni ospedaliere, avevano l'obbligo di accogliere e curare i militari riformati per tubercolosi polmonare, anche se questi non avessero avuto il domicilio di soccorso nel territorio che ricadeva nell'ambito della giurisdizione in cui l'istituto operava. Gli istituti stessi dovevano provvedere per l'allestimento di reparti speciali per il ricovero e la cura dei tubercolosi. L'obbligo di assistenza veniva dichiarato dal prefetto, sentita l'amministrazione militare e il medico provinciale. Agli istituti veniva erogato un contributo nella misura massima di 5 lire per ogni giornata di assistenza e cura. Il contributo era per metà a carico del Ministero dell'interno, per metà a carico del Ministero della guerra o di quello della marina, a seconda che il riformato dal servizio militare per tubercolosi polmonare cui la quota veniva attribuita, provenisse dal Regio esercito o dalla Regia marina. Per la esecuzione del decreto veniva stanziata la misura massima di 2 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario. Comitati provinciali antitubercolari vennero istituiti dal provvedimento in ogni provincia, al fine di vigilare sulla protezione ed assistenza sanitaria e sociale ai tubercolosi, con particolare riguardo ai riformati dal servizio militare, curando che fossero rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che avevano per fine la prevenzione e la cura della malattia. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 483 che reca provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non debba provvedere l'Opera nazionale per invalidi di guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 aprile 1918, n. 95.

una volta, si ripete l'esame una seconda, una terza volta, capita un esame negativo, ed allora si manda a casa per oligoemia; oligoemia! Parola che resterà a testimoniare della oligosofia, della scarsità di saggezza della organizzazione sanitaria militare. Oligoemia! Pochezza di sangue! Ma fino a che punto siamo degradati nella medicina scientifica? Oligoemia, deperimento grave, esaurimento generale sono le espressioni più comunemente usate per mandare in licenza masse di malati che se sono oligoemici lo devono ad una malattia che il medico ha il dovere di diagnosticare e di curare. In verità sarebbe dovere di una sanità che vuole attrarre nella sua orbita indebitamente migliaia e centinaia di migliaia di cittadini, sapere con quali malattie ha da fare, sapere almeno quali ammalati ritiene ed a quali ammalati rinuncia»⁵⁹⁷. Era stata trasgredita la legge e la questione aveva appassionato l'opinione pubblica. Tutti i giornali, argomentava Maffi, riferivano della sorte dei militari tubercolosi. A Genova, incalzava l'oratore, si era tenuto un convegno di medici militari, cui avevano partecipato il capitano Ronzoni, il maggiore Faggiuoli, il maggiore Carpi e il colonnello Sestini, uno dei migliori medici militari della Regia marina. Le conclusioni del consesso erano state impressionanti, rimarcava Maffi, poiché in sostanza esse sancivano il principio della causa di servizio nella tubercolosi militare. Questo rapporto di causa, assoluto, esisteva certamente, e Maffi non mancò di evidenziare: «I medici riuniti a Genova hanno detto: bisogna riformare tutti i tubercolosi, bisogna sceverarli dalla convivenza militare, bisogna inviarli a casa loro, o bisogna curarli»⁵⁹⁸. Si trattava, dunque, secondo Maffi, di considerare le responsabilità dell'amministrazione militare verso il tubercoloso di guerra e lo Stato avrebbe dovuto indennizzare i cittadini che esso aveva gravemente danneggiato nelle condizioni di salute e metterli nella possibilità di potersi curare. Questo indennizzo avrebbe dovuto essere erogato a titolo di cura, dunque, e proporzionato al reale bisogno, in base a criteri tecnici, per necessità e ad espressa condizione di cura. Se l'ammalato fosse stato refrattario a tutte le norme della profilassi, il soccorso dello Stato sarebbe immediatamente cessato. Secondo Maffi l'erogazione dell'indennizzo avrebbe infatti largamente stimolato l'assistenza ai tubercolosi: «Quando avrete dato a questi poveri ammalati la quota di cura, avrete stimolato tutte le energie di assistenza pubblica e privata, degli enti, delle associazioni, di tutte le tendenze, di tutte le chiese, di tutti i modi di concepire l'assistenza; quando si saprà che esiste la quota di cura, l'assistenza ospitaliera sarà risolta. Allora si troverà modo di apprestare gli istituti di ricovero a tipo sanatoriale»⁵⁹⁹. L'indennizzo diario a scopo di cura conferito ai militari tubercolosi avrebbe avviato secondo Maffi l'assistenza «su quel binario di vita civile su cui essa cammina presso i popoli che sono dotati di una legge di assicurazione obbligatoria. Creiamo almeno per questi sventurati, che hanno servito la patria e che sono stati danneggiati, l'esempio di ciò che sarà domani il funzionamento dell'assistenza sulla base della assicurazione obbligatoria»⁶⁰⁰. All'assegno di cura bisognava poi aggiungere o sostituire l'assegno di invalidità permanente o di pensione, quando il soldato fosse venuto a mancare a causa di condizioni necessariamente determinate dal servizio militare prestato. La successiva mozione, presentata dall'onorevole Sioli-Legnani, fu

⁵⁹⁷ Atti Parlamentari, cit., p. 11488

⁵⁹⁸ Ivi, p. 11489

⁵⁹⁹ Ivi, p. 11492

⁶⁰⁰ *Ibidem*. L'assicurazione obbligatoria era sostenuta dai fautori del modello tedesco contro le posizioni dei liberisti, che guardavano invece con favore al sistema della libera previdenza dei lavoratori fissato dal modello inglese come ideale sistema assistenziale. Sul punto, v. G. GOZZI, *Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 111 – 123.

sostanzialmente in linea con la mozione Maffi, perché nel promuovere il ricorso temporaneo dei militari malati di tubercolosi in appositi sanatori, prevedeva anch'essa l'erogazione di un assegno di congrua indennità diaria, a scopo e a condizione di cura, ricalcando lo schema tracciato già da Maffi. Se la successiva mozione dell'onorevole Brunelli si limitò a sottolineare la necessità di osservare un maggior rigore nelle visite dei militari che si presentavano alle armi e l'opportunità di istituire sanatori popolari, nei quali i militari tubercolotici avrebbero potuto godere, con modica spesa, di cure più particolari e razionali in ragione del loro stato di salute, di diverso tenore fu l'intervento del ministro della guerra in carica, l'onorevole Morrone, chiamato a rispondere sul tema dell'operato del Governo nazionale. Morrone replicò con vigore alle accuse di Maffi, sostenendo che l'amministrazione militare si era invero preoccupata di arruolare nell'esercito individui sani, *«perché io voglio soldati validi, e non soldati che ingombrino gli ospedali e le infermerie»*⁶⁰¹. In quanto alla lotta contro la tubercolosi, Morrone evidenziò che i malati potevano venire tanto dai consigli di leva quanto dai corpi, poiché l'accertamento della tubercolosi era difficile da diagnosticare, al punto che egli aveva disposto la istituzione di speciali reparti di accertamento diagnostico, sì che il soldato sospettato di essere stato colpito dal morbo potesse essere inviato presso questi reparti, dove operavano degli specialisti nel settore. Morrone precisò all'assemblea che i tubercolosi provenienti dai consigli di leva, accertata la malattia, venivano riformati, dandone tempestiva comunicazione alla sanità civile per i provvedimenti del caso. Per quanto riguardava i militari provenienti dai corpi, cioè quei soldati che erano passati per gli speciali reparti diagnostici, Morrone riferì che essi o potevano essere affetti da una forma innata di tubercolosi non guaribile, applicandosi in tal caso il medesimo sistema adottato per i tubercolosi provenienti dai consigli di leva, oppure, se vi fosse stata una fondata speranza di guarigione, essi venivano inviati in appositi centri sanatoriali per militari. Se fossero poi guariti, sarebbero stati assegnati ai servizi sedentari, mentre, in caso contrario, sarebbero stati riformati come gli altri. Questo, affermò Morrone, era quanto poteva fare l'amministrazione militare e che di fatto faceva, perché al resto avrebbero dovuto pensare le autorità civili con i mezzi a loro disposizione⁶⁰². Con

⁶⁰¹ Ivi, p. 11495

⁶⁰² Anche nei giorni immediatamente successivi alla discussione della mozione Lucci, il ministro Morrone fu incalzato sul problema dei tubercolosi militari dalla Camera. Si trattava di schermaglie, di dimostrare che l'Assemblea parlamentare non avrebbe mollato la presa, né ceduto sul punto. Il 15 dicembre, infatti, l'onorevole Grabau presentò una interrogazione parlamentare al ministro della guerra *«per conoscere se non creda conveniente di prendere provvedimenti atti a far sì che i militari affetti da tubercolosi avanzata, siano prontamente posti in condizione di non nuocere ai sani, disponendo altresì che siano evitate le lunghe more fra le visite, le osservazioni, le riforme e sia provveduto a un rapido isolamento di tali malati per modo che essi non vengano più a contagiare per parecchie settimane intere camerate di giovani sani»*. Morrone ribadì quanto aveva già esposto solo pochi giorni addietro in aula, e, poiché si trattava di una interrogazione espressamente rivolta alla sua azione amministrativa e di governo, e non più di una discussione di ampio respiro, ne precisò ulteriori dettagli: *«L'amministrazione militare, rendendosi conto del grave problema della tubercolosi nell'esercito, ha già, fin dai primi dello scorso novembre, disposto che nei territori di ciascun Corpo d'armata come già presso tutte le armate in zona di guerra vengano istituiti uno o più speciali ospedali e reparti di accertamento diagnostico, destinati alla pronta e corretta identificazione delle lesioni tubercolari o presunte tali. I suddetti reparti, già in via di rapida attuazione, sono situati in località campestre e separata da altri edifici ospitalieri o cittadini, e saranno forniti di tutti i mezzi che valgano a far pronunciare una diagnosi precoce e precisa compresi quelli di ricerca radiologica. Tutti gli iscritti ed i militari che risultino sospetti di forme incipienti, larvate, o spente dell'infezione tubercolare, saranno inviati in osservazione in questi ospedali, dove la diagnosi verrà pronunciata con rapidità e sicurezza, ed i conseguenti provvedimenti applicati con criteri di equa larghezza. Con la creazione di questi organi, l'amministrazione militare viene ad attuare uno dei più*

l'ausilio del ministro senza portafoglio, l'onorevole Bianchi Leonardo, scienziato e medico specializzato nel trattamento e nella cura delle malattie virali trasmissibili, Morrone non negò l'esistenza di una vera e propria tubercolosi di guerra. Il suo collega Bianchi, tuttavia, chiamato in causa, tenne ad evidenziare come il numero di questi tubercolosi fosse molto scarso. Secondo lo scienziato, il grande numero dei tubercolosi proveniva dalle famiglie di origine e si trattava dunque di individui o già tubercolotici o molto disposti alla malattia, i quali, pertanto, covavano la tubercolosi nello stato di fioritura e nello stato latente, che poi nelle drammatiche condizioni di vita imposte dalla guerra si sviluppava rapidamente, dando luogo a forme di tubercolosi aperta. Questa distinzione, secondo l'onorevole Bianchi, era molto importante, poiché su di essa si fondavano molte questioni medico – legali che si sarebbero dovute esaminare nel corso della discussione della legge sui mutilati e sugli invalidi di guerra, per definire quale trattamento si sarebbe dovuto esercitare nei diversi casi. Il primitivo disegno di legge, ricordò Bianchi, riguardava soltanto i mutilati, mentre il disegno di legge in discussione incardinato alla Camera comprendeva pure i tubercolosi e i malati di altre malattie che erano state contratte in guerra e a causa della guerra. In tal senso, l'aula aveva elogiato il concetto più largo delle provvidenze che il governo aveva proposto a riguardo non solo dei mutilati, ma in senso più ampio a tutti i danneggiati dalla guerra nella propria salute. Bianchi però sosteneva che il numero generale dei tubercolosi fosse molto maggiore di quello desunto dalle statistiche. La sanità del Regno, rilevava il ministro senza portafoglio, riportava nella sua statistica 60 mila morti di tubercolosi all'anno, ma, osservava ancora Bianchi, molto probabilmente le diagnosi di polmonite, di broncopolmonite, nascondevano in verità una forma di tubercolosi non sempre rigorosamente diagnosticata o diagnosticabile, sì che si poteva legittimamente ammettere che non fossero 60 mila i morti per tubercolosi, ma forse 70 mila e anche più. La presenza di tubercolotici nell'esercito era dunque molto più frequente di quanto si ritenesse e per questi malati il Governo, disse Bianchi, doveva adottare dei provvedimenti «sia nell'interesse dei colpiti dalla malattia, sia nell'interesse della società»⁶⁰³. Bianchi affermò la necessità di inviare subito il tubercoloso militare presso ospedali speciali. Non vi erano molti sanatori di tal guisa in Italia, ma per opera di comitati di cittadini o in dipendenza della lega contro la tubercolosi, o ancora per iniziative di carattere filantropico, Bianchi osservava come fossero sorte nel Regno un certo numero di istituzioni antitubercolotiche, la cui attività benemerita andava incoraggiata dallo Stato, come quella di Bergeggi, sulla costa della Riviera Ligure, inaugurata dalla Croce Rossa, quella di Cisanello nel Pisano, e un'altra ancora a Catania, sorta per iniziativa dell'onorevole Pasquale Libertini. Questi sanatori, dunque, potevano essere messi a disposizione del Ministero della guerra per la cura dei soldati tubercolotici. A differenza di quanto sostenuto da Maffi, Bianchi, che pure si proclamò un liberista, riteneva tuttavia che i militari affetti da tubercolosi dovevano essere trattenuti nei sanatori, «perché si sa che il tubercolotico è un portatore di contagio, è pernicioso inconsciamente all'ambiente sociale, e allora è pur necessario di garantire

delicati compiti di profilassi antitubercolare, quella cioè che serve a censire, ai riguardi della tubercolosi, la maggiore parte della popolazione giovane della nazione, e dà in Italia il primo esempio d'intervento nella lotta antitubercolare di una Amministrazione di Stato, pur con atto che non perde il suo carattere di provvedimento interno, compreso cioè nei limiti della competenza militare». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – 2^a Tornata del 15 Dicembre 1916, p. 11863.

⁶⁰³ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11497

quel qualsiasi gruppo sociale al quale esso appartiene, sia la famiglia, sia l'opificio, il reggimento, l'ospedale comune, dalla possibilità del contagio da parte di un tubercolotico»⁶⁰⁴. Bianchi evidenziò con rammarico ancora una volta come il paese fosse in realtà molto indietro in tal senso, privo di strutture adeguate, e precisò di «interpretare il sentimento dell'onorevole Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno assicurando che non ci mancano i propositi di esaminare ed avviare ad una soluzione pratica anche questa questione dei tubercolosi della guerra e della tubercolosi in generale»⁶⁰⁵. Il vicepresidente della Camera, l'onorevole Alessio, che deteneva la presidenza di turno dei lavori dell'aula, avvertì che alla mozione dell'onorevole Lucci, che costituiva la base della discussione parlamentare, l'onorevole Cottafavi ed altri dieci deputati avevano presentato un emendamento, volto a sostituire alle parole «invita il Governo a istituire, ecc », le altre: «confida che il Governo vorrà istituire, ecc»⁶⁰⁶. Alessio chiese al presidente del Consiglio in carica, Boselli, se il Governo accettava o meno la mozione dell'onorevole Lucci e di esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dall'onorevole Cottafavi. Boselli dichiarò che il Governo non aveva difficoltà ad accettare la mozione stessa, ma, precisò il presidente del Consiglio, «purché però alle parole «invita» sia sostituita la parola «confida» come è stato proposto nell'emendamento dell'onorevole Cottafavi, e invece di «istituire» si dica «persevererà ad istituire». Prego poi gli onorevoli Maffi e Sioli-Legnani di ritirare i loro ordini del giorno»⁶⁰⁷. L'onorevole Lucci accettò l'emendamento proposto dal presidente del Consiglio e la mozione fu approvata dall'Assemblea, in modo tale da provocare l'intervento legislativo del Governo⁶⁰⁸. In sede di conversione del decreto governativo ,

⁶⁰⁴ Ivi, p. 11498

⁶⁰⁵ Ivi, p. 11499

⁶⁰⁶ *Ibidem*

⁶⁰⁷ Ivi, p. 11500

⁶⁰⁸ Si trattava di venirsi incontro, perché un braccio di ferro tra Governo e Parlamento non giovava a nessuno. In politica, l'arte della mediazione è tutto. L'onorevole Cottafavi sapeva bene che l'espressione formulata nel testo, «invita», risultava indigesta alla compagine di governo, che, già alle prese con la discussione del disegno di legge sugli orfani di guerra e sugli invalidi e mutilati del conflitto, con la guerra ancora in corso e dagli esiti incerti, non voleva ulteriori pressioni, tanto più per il fatto che l'accorto parlamentare ricordava bene che il Governo poteva fare per espressa disposizione di legge affidamento sul regime dei *pieni poteri*, che aveva assunto sin dall'inizio delle ostilità, e dunque respingere la mozione d'aula o considerarla inammissibile nello stato di guerra che ancora vigeva. Il Governo, da parte sua, era consapevole di non potersi sottrarre ad un ulteriore sforzo per affrontare e risolvere «anche», come aveva sottolineato nelle sue conclusioni il ministro senza portafoglio Bianchi, il problema dei tubercolosi di guerra, che presentava peraltro risvolti sociali allarmanti, e, nel rivendicare con orgoglio quanto già l'amministrazione militare operava direttamente sul campo, chiedeva alla Camera tempo per individuare la migliore soluzione legislativa possibile. Nel luglio del 1917, infatti, il Governo emanò un decreto – legge, che costituì un buon compromesso tra le esigenze dettate dalle condizioni belliche e le risultanze del dibattito parlamentare. Per provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare, con particolare riguardo ai soldati che avevano contratto l'infezione durante il servizio militare di guerra, il Governo stabilì che la Cassa dei depositi e prestiti era autorizzata a concedere, fino al 30 giugno del 1927, a tutti i comuni e a tutte le provincie del Regno, dei mutui senza interesse, estinguibili in un periodo di tempo che non doveva superare i 35 anni, e, in caso di una assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche in cui versava l'ente mutuatario, i 50 anni. I mutui potevano essere concessi anche ad istituti di beneficenza ed enti morali. In questo caso, quando la concessione del mutuo non fosse stata garantita dalle amministrazioni comunali o provinciali, sarebbe stata accettata in garanzia una rendita sui titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, per un periodo di tempo non superiore ai 30 anni. Ogni singolo mutuo non poteva eccedere la somma di 200 mila lire. Gli interessi, pertanto, erano a carico dello Stato, che li corrispondeva direttamente alla Cassa depositi e prestiti in tante quote annue uguali quanti erano gli

la Commissione redigente deliberò di procedere con maggiore larghezza, al punto che ne scaturì un testo che ampliava il portato complessivo del provvedimento originario e ne allargava le previsioni di spesa. La Commissione, infatti, ebbe un atteggiamento unanime nel riconoscere che il decreto varato dal governo aveva segnato un notevole passo avanti «contro il flagello della tubercolosi sul cammino sino ad allora battuto con troppo lento ritmo»⁶⁰⁹. Essa, tuttavia, ebbe modo di rilevare la «unilateralità e la incompiutezza della soluzione legislativa nei riguardi di un problema il cui prisma ha infinite facce ed infiniti riflessi nella vita pubblica»⁶¹⁰. Per tali ragioni, la Commissione ritenne di dover tracciare le linee generali del restante lavoro legislativo, spingendosi ben oltre il fenomeno rappresentato dalla tubercolosi di guerra. Il decreto del 26 luglio 1917 considerava essenzialmente la istituzione degli ospedali sanatori per la cura della tubercolosi, specialmente di guerra. Esso considerava inoltre l'istituzione di dispensari antitubercolari, organi questi che la Commissione giudicava di urgente imprescindibilità

anni di ammortamento. L'onere di spesa relativo non poteva superare la somma di lire 60 mila all'anno, che veniva stanziata in un apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero dell' interno. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario annuale venivano considerate in aumento alle disponibilità degli anni successivi. Il concorso dello Stato poteva avvenire anche quando i mutui fossero stati contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non poteva tuttavia comportare per il bilancio dello Stato un onere superiore a quello che sarebbe derivato se il prestito fosse stato contratto con la Cassa depositi e prestiti. Nei capitoli speciali del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario vennero dunque stanziate: «a) la somma di L. 600.000 da erogarsi esclusivamente in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare negli speciali luoghi di cura; b) la somma di L. 500.000 da erogarsi in sussidi per favorire l'istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari e di centri per la diagnosi della tubercolosi, nonché per incoraggiare altre forme di prevenzione contro tale malattia e di assistenza agli infermi di essa». Nella concessione dei benefici, stabiliva infine il decreto del Governo, veniva data la precedenza agli enti che si proponevano l'assistenza agli infermi congedati dall'esercito che avevano contratto la tubercolosi in servizio militare di guerra (cfr. Decreto – legge Luogotenenziale n. 1231 col quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui senza interesse al fine di provvedere alle opere destinate al ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 14 agosto 1917, n. 192). Il decreto legge fu poi presentato al Parlamento per la conversione in legge, la quale fu approvata nella seduta dell'8 marzo del 1919. Sul decreto di presentazione, la relazione e il testo dei proponenti, le deliberazioni degli uffici parlamentari, i verbali della Commissione, la relazione illustrativa e il testo stesso presentato in Aula dalla Commissione, con l'elenco dei deputati iscritti per la discussione, v. *Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848 – 1943)*, 858. *Ministro dell'interno, Orlando, ministro del tesoro, Carcano, "Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi"*, 04.10.1917 – 03.03.1919, vol. 956, pp. 840 – 878, ASCD. Sui rapporti di collaborazione tra Governo e Parlamento, v. F. SODDU, *Collaborazione patriottica. I rapporti tra Parlamento e Governo durante la Grande Guerra*, in «Le Carte e la Storia», XXI, 2015, n. 1, pp. 18 ss. Per un profilo comparato sulla natura e il carattere delle relazioni istituzionali tra Esecutivo e Assemblea parlamentare dei paesi belligeranti nel primo conflitto mondiale, v. A. GUIZO, *La guerra immensa: Parlamento e Governo di guerra durante il primo conflitto mondiale: Francia, Italia e Gran Bretagna*, in *La Grande Guerra e l'identità nazionale: il primo conflitto mondiale nella politica e nelle istituzioni*, a cura di F. PERFETTI, Firenze, Le Lettere, 2014, pp. 1143; M. MERIGGI (a cura di), *Parlamenti di guerra (1914 – 1945). Il caso italiano e il contesto europeo*, FedOA – Federico II University Press, Napoli, 2017.

⁶⁰⁹ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, N. 858 – A, *Relazione della Commissione composta dai deputati: Bianchi Leonardo presidente, Caron segretario, Bianchi Vincenzo, Mazzarella, Badaloni, Bellati, Bonardi, Sclacca-Giardina e Maffi, relatore, sul DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'interno (ORLANDO) di concerto col ministro del tesoro (CARCANO) nella seduta del 16 ottobre 1917, Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 portante provvedimenti per combattere la tubercolosi*, Seduta del 28 novembre 1918, approvato nella tornata dell'8 marzo 1919, Legislatura XXIV – Sessione 1^a, vol. 956, pp. 868-878, ASCD.

⁶¹⁰ Ivi, p. 869.

al funzionamento stesso degli ospedali sanitari. Questi dovevano essere in realtà gli scopi determinati dalla legge in discussione, ma di fronte alla predilezione della legge per l'istituzione di questi due organi, la Commissione ritenne di enunciare alcuni altri principi che avrebbero dovuto essere accolti come base della organizzazione di un lavoro antitubercolare più vasto, riguardo cioè a tutte le forme tubercolari, comprese le tubercolosi femminili e infantili. Per quanto concerneva, però, il rapporto tra lo Stato e la particolare condizione della tubercolosi di guerra, la Commissione credeva che per sanare nel più breve tempo possibile, e anche nella forma meno dispendiosa per denaro e per vite umane, il danno prodotto fatalmente dallo stato di guerra, fosse necessario agire a ritroso, intervenire cioè *«per l'elevamento della resistenza alla malattia e per la liquidazione dei mali singoli e collettivi prodottisi, agire con energia opposta per direzione a quella svoltasi in tempo di guerra, ma almeno equivalente in intensità e per estensione. Lo Stato perciò assolve in ogni caso il debito della legge costituitogli verso il cittadino, ma non creda aver esaurito con ciò il suo obbligo morale, poiché tubercolosi di guerra non è soltanto quella creatasi nel soldato che combatte in trincea, o che nelle retrovie, vegliando a sentinella, o sudando negli affannosi opifici di guerra, sofferse privazioni incongrue alla sua prestanza fisica, ma altresì quella che dal letto del riformato scendi alla culla del bambino, quella che dal labbro inconscio del malato non riconosciuto e non sovvenuto sino alla guarigione, ammorbata la vita familiare, e contamina le convivenze operaie nelle affollate officine di guerra»*⁶¹¹. Per tali ragioni, dunque, la Commissione ritenne di dover apportare modificazioni al decreto luogotenenziale in ciò che riguardava l'entità complessiva e singola dei mutui e la data della loro concessione. La distribuzione dei mutui in dieci anni presupponeva di necessità che, prima del compiersi del periodo decennale previsto, rimanesse per anni insoluto un largo settore del problema assistenziale e profilattico, lacuna che alla Commissione sembrava non solo ingiusta e disumana, ma anche pericolosa e diseconomica, per la rapidità e la larghezza di propagazione della malattia. Era dunque indispensabile che il numero massimo di letti fosse messo a disposizione dei malati di tubercolosi, ed al più presto, senza il timore che queste predisposizioni, per quanto larghe, potessero superare il fabbisogno curativo. Secondo la Commissione, pertanto, il decreto presentava due inconvenienti: la quota di concorso dello Stato che veniva ripartita in 10 anni e lo stanziamento di una somma fissa ritenuta insufficiente alle reali esigenze della questione. Il primo inconveniente si poteva aggirare stabilendo che i concorsi dello Stato venissero corrisposti con la massima speditezza, non appena il progetto di costruzione e di adattamento presentato da un ente locale o da un consorzio di enti fosse debitamente approvato. Era necessario, in tal senso, fissare un limite massimo nel tempo che intercorreva tra la presentazione del progetto e la sua approvazione, poiché era indispensabile che gli istituti di cura sorgessero nel più breve tempo possibile, entro uno o due anni. Il secondo inconveniente, invece, poteva a parere della Commissione essere rimosso col porporzionare il mutuo al numero dei letti e con lo stabilire una quota di concorso dello Stato, tale da stimolare lo spirito di iniziativa delle provincie e degli enti in genere meglio capaci di provvedere prontamente. Il mutuo avrebbe dovuto essere fissato nella quota di 3000 lire per letto come cifra totale massima, e in una cifra che non avesse superato la metà del costo di apprestamento dell'istituto di cura nel caso che questa cifra, per speciali circostanze favorevoli, fosse stata inferiore a quella di 6.000 lire per letto. In tal modo, calcolava la Commissione,

⁶¹¹ *Ibidem*

«l'apprestamento di quindicimila letti potrebbe importare allo Stato la spesa massima di quarantacinque milioni, solo nel caso però che pari somma sia stata investita dalla iniziativa degli enti locali», e il risultato sarebbe stato quello di realizzare «un armamento curativo antitubercolare razionale e decoroso»⁶¹². Se poi la commisurazione del mutuo al numero dei letti non fosse apparso facilmente definibile nella legge, era indispensabile, secondo la Commissione, fissare a quota elevata il massimo della somma mutuabile, allo scopo di incoraggiare anche i consorzi interprovinciali, laddove per circostanze particolari non fossero stati realizzabili i singoli consorzi provinciali, o nel caso fosse stata necessaria la creazione di istituti di cura con un alto numero di letti, a causa di una particolare densità tubercolare. A tale scopo, la Commissione proponeva la cifra di 800 mila lire. Ne scaturì pertanto un testo, recepito dal Governo, che garantiva una somma complessiva da erogarsi per i mutui non superiore ai 45 milioni stimati dalla Commissione, sì che ogni singolo mutuo contratto non poteva eccedere la somma stimata di 800 mila lire. La concessione dei mutui richiesti era disposta entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. In ogni provincia potevano essere costituiti fra comuni, o tra la provincia e tutti i comuni, dei consorzi per la creazione di istituti di cura, per la istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per la manifestazione delle diverse forme di attività dirette a combattere la diffusione della tubercolosi.⁶¹³ La Commissione poi, sollecitata dal relatore, l'onorevole Maffi, pensava ad un eventuale completamento del provvedimento con una legge generale sulle assicurazioni. Nel caso della tubercolosi di guerra, l'assicurazione non avrebbe potuto che essere a totale carico dello Stato, sia perché la prestazione d'opera non era stata libera né privata, ma determinata dalla coazione di una legge statale, sia perché allo Stato incombeva per legge l'obbligo di provvedere alla profilassi delle malattie infettive, profilassi che nel caso dei tubercolotici di guerra non avrebbe potuto effettuarsi se non attraverso la cura, l'assistenza e una pubblica educazione antitubercolare. Un'apposita legge avrebbe dovuto pertanto immediatamente seguire all'approvazione della legge di conversione, e il governo avrebbe dovuto fornire al riguardo indicazioni precise, affinché gli enti locali potessero con tranquillità e fiducia rivolgere il loro sollecito pensiero alla predisposizione degli istituti di cura e profilassi. Fu proprio per tale ragione che l'onorevole Maffi, circa due anni dopo, nel marzo del 1920, intese presentare in aula una proposta di legge che considerava «un anticipo e una integrazione dei provvedimenti a tipo assicurativo che dovremo votare contro la invalidità e le malattie»⁶¹⁴. Maffi

⁶¹² Ivi, pp. 874-875

⁶¹³ In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno sarebbero state stanziare, per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'esercizio 1918-1919, «a) la somma di lire un milione e mezzo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricorso in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento dei bambini per allontanarli dal contagio; b) la somma di lire cinquecentomila da erogarsi in sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, nonché per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari; c) la somma di lire centomila da erogarsi per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario». Cfr. Legge n. 1382 relativa alla conversione del decreto – legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 autorizzante la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni e alle Provincie mutui senza interesse per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 18 agosto 1919, n. 196.

⁶¹⁴ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXV –, Vol. (II), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 23 marzo 1920, pp. 1128 – 1129.

ricordò come fosse entrata in vigore la legge del 26 luglio 1919, n. 1382, la quale assegnava agli enti locali i mutui per 45 milioni, allo scopo di costruire e arredare gli istituti di cura per i tubercolosi. Tuttavia, osservava Maffi, *«questo provvedimento di legge non viene menomamente usufruito, e si comprende il perché. Gli enti locali, ancorché sovvenuti per prepararsi istituzioni di cura, sono terrificati dal problema delle quote di ospedalizzazione, delle quote di assistenza. E' perciò necessario che noi assicuriamo a questi enti le quote di spedalità, le quote sanatoriali, le quote di ricovero, e allora noi vedremo gli enti approfittare della legge»*⁶¹⁵. Il disegno di legge che Maffi presentava trovava i suoi fondamenti nel diritto già vigente. Era stata varata una prima legge sulle pensioni, la quale riconosceva come meritevole di pensione chi fosse affetto da tubercolosi contratta o aggravata in servizio di guerra. A ciascun tubercoloso riconosciuto tale veniva dunque assegnata una pensione, la quale, anche nelle sue forme più elevate, era però insufficiente ai trattamenti e alle cure del caso, sì che la legge varata, secondo Maffi, dimenticava completamente il concetto sociale della *«rivalidazione dell'individuo»*⁶¹⁶. Questa dimenticanza, questo errore fondamentale nell'impostazione della legge pensionistica, faceva in modo che, rilevava Maffi, le ingenti spese erogate dallo Stato non servivano a sanare questa situazione, né davano al tubercoloso la riconquista capacità lavorativa e, parimenti, non riuscivano a contenere il contagio della malattia nell'ambiente in cui il tubercoloso ammalato di guerra tornava a vivere. Tutto ciò dipendeva dal fatto, sosteneva Maffi, *«che la pensione è stata erogata come pensione individuale, così come si fa con un invalido o mutilato comune, mentre la malattia che affligge il tubercoloso è eminentemente sociale. E' perciò indispensabile che le provvidenze dello Stato assumano un carattere ben definito di socialità»*⁶¹⁷. La proposta di Maffi, in sostanza, era quella di assegnare a tutti i tubercolosi riconosciuti tali a causa della guerra, sia che avessero combattuto in trincea, servito nelle retrovie o lavorato negli opifici militari, *«una pensione fissa che non sia tangibile neppure nel caso in cui l'individuo guarisca e riacquisti la sua capacità lavorativa»*⁶¹⁸. Questa pensione fissa avrebbe dovuto essere corrisposta in misura tale da avere uno scopo preventivo, affinché, cioè, l'individuo guarito avesse assicurati i necessari alimenti, una integrazione alimentare suppletiva e una riduzione delle ore di lavoro, tale da esporlo il meno possibile alle recidive del morbo che si era reso latente o che era scomparso definitivamente. A questa pensione individuale doveva essere aggiunto un complesso di vantaggi a carattere assicurativo, nel senso che le quote differenziali tra questa pensione fissa e le quote spettanti di superinvalido venissero versate in un fondo assicurativo dal quale trarre tutti i mezzi per far funzionare gli ospedali antitubercolari, i dispensari, i sanatori per i curabili, gli ospizi per i bambini che non potevano essere curati nelle loro case, e, infine, tutte le cure di prevenzione e di sussidio erogate alle famiglie degli invalidi di guerra. Maffi era convinto che in tal modo lo Stato avrebbe finalmente adottato dei criteri di *«direttiva igienica nella nostra popolazione»*⁶¹⁹ e creato una vera e propria mentalità sanitaria nel paese reale, distruggendo l'egoismo che l'ordinamento vigente in quella fase storica suscitava nell'individuo, condannato a coltivare il proprio morbo e diffonderlo *«nel seno della famiglia e della società, purché lo Stato garantisca quelle dieci lire al giorno che servono al malato per sopportare il suo male, aspettando*

⁶¹⁵ Ivi, p. 1128.

⁶¹⁶ *Ibidem*

⁶¹⁷ *Ibidem*

⁶¹⁸ Ivi, p. 1129

⁶¹⁹ *Ibidem*

il domani»⁶²⁰. Si trattava dunque di affermare l'assistenza sanitaria pubblica attraverso gli strumenti del diritto e creare una rete assistenziale che, osservava Maffi, «*dovrà di mano in mano estendersi a tutta la popolazione civile*»⁶²¹. Le statistiche ufficiali indicavano circa 29 mila tubercolosi di guerra, ma si trattava di un numero in realtà immensamente superiore. Occorreva infatti considerare anche tutte le donne che erano divenute tubercolotiche lavorando dodici ore al giorno in una officina per fabbricare i proiettili⁶²², i bambini che avevano sofferto per le infinite trascuratezze dovute alla guerra e che erano diventati rachitici, tubercolotici, affetti da malattie polmonari e da malattie ossee di tale natura. Occorreva considerare il militare tubercoloso, che tornato a casa aveva disseminato nel seno della propria famiglia il morbo della malattia. Maffi, dunque, ricordò all'assemblea come Governo e Parlamento avessero un dovere preciso, quello di provvedere: «*in mezzo a questo dilagare di provvedimenti a tipo benefico incoordinato e aleatorio, noi dobbiamo intervenire con una legge, che sia veramente tale da sancire il diritto del cittadino singolo per arrivare al diritto di tutti i cittadini di fronte a questo male sociale*»⁶²³. La proposta di legge dell'onorevole Maffi ricevette approvazioni e applausi dall'estrema sinistra dell'aula. Come la Camera, anche il Governo non si oppose a prendere in considerazione la proposta di legge, ben guardandosi però dal tradurla in una concreta iniziativa legislativa. Ancora una volta il Governo preferì muoversi più cautamente, aggiungendo un altro tassello alla legislazione vigente⁶²⁴ per ampliare la platea dei beneficiari. L'Esecutivo stabilì che il trattamento previsto per i militari affetti da tubercolosi polmonare che avevano prestato servizio durante la guerra, fosse esteso anche agli affetti da forme di malattie polmonari tubercolari clinicamente chiuse, da forme tubercolari extra polmonari dell'apparato

⁶²⁰ *Ibidem*

⁶²¹ *Ibidem*

⁶²² In applicazione delle modifiche apportate già nell'agosto del 1910 al testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, varato per la prima volta con un Regio decreto del 1907, il 6 agosto del 1916, a causa dello stato di guerra, era stato emanato un nuovo regolamento esecutivo, volto a disciplinare l'intera materia del lavoro minorile e delle donne. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1136 col quale è approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 settembre 1916, n. 218.

⁶²³ Atti Parlamentari, cit., p. 1129

⁶²⁴ Su proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle finanze, il 30 giugno del 1919 il Governo aveva varato un provvedimento in forza del quale, a decorrere dal 1° giugno dello stesso anno, ai militari di truppa dell'esercito e della marina riconosciuti affetti da tubercolosi polmonari e che si trovavano o in licenza, o in attesa della liquidazione della pensione, era concesso sull'indennità giornaliera di convalescenza un aumento, in una misura tale che i militari venissero a fruire di un assegno complessivo pari a 10 lire al giorno, compresa la paga della quale fossero eventualmente provvisti. Agli ufficiali che si trovavano nelle medesime condizioni, spettava invece dalla stessa data un aumento tale che, unito allo stipendio, nei casi in cui esso fosse stato inferiore a 400 lire lorde mensili, facesse loro raggiungere questa somma. Le pensioni già liquidate a favore di militari affetti da tubercolosi polmonare venivano poi riprese in esame d'ufficio, per l'accertamento di un eventuale aggravamento. A cura dei distretti, con decorrenza dal 1° luglio 1919, si provvedeva alla concessione dell'indennità giornaliera, e, nel caso di tubercolosi polmonare, anche alla concessione dell'aumento disposto dall'articolo 1 del decreto a favore di tutti quei militari che non godevano di pensione, riformati anteriormente alla data del 30 novembre 1918 per malattie tubercolari, purché essi avessero prestato servizio durante la guerra o fossero stati chiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione. Cfr. Decreto Luogotenenziale n. 1193 che concede un aumento sull'indennità giornaliera e sul soprassoldo di soggiorno ai militari del R. esercito e della R. marina affetti da tubercolosi polmonare ammettendosi altresì la revisione di ufficio per le pensioni già liquidate a favore dei militari medesimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 luglio 1919, n. 174.

respiratorio, da postumi gravi ed attivi di pleurite essudativa non modificabili con il tempo e agli affetti da sclerosi ed apiciti pleuritiche clinicamente tubercolari e da apiciti essudative. Anche questo decreto, dunque, come il precedente, riguardava i tubercolosi militari che avevano prestato servizio durante la guerra e che «*furono inviati in licenza senza assegni o furono riformati senza pensione per le malattie specificate nel decreto stesso*»⁶²⁵. Non doveva tuttavia intendersi per servizio prestato durante la guerra il tempo passato al distretto o al corpo da un militare chiamato o richiamato alle armi e che, appena visitato, era stato riconosciuto affetto da una delle malattie elencate nel decreto, e quindi, o inviato in ospedale, o sottoposto ad accertamenti sanitari che avevano condotto al suo allontanamento dal distretto o dal corpo, essendo pertanto evidente che il servizio militare non aveva per nulla influito sulla sua malattia. Per aver diritto al trattamento, occorreva che il militare riformato per una delle patologie indicate avesse prestato un effettivo servizio militare e che la malattia fosse stata riconosciuta «*non al suo arrivo alle armi, ma durante il servizio vero e proprio*»⁶²⁶. Era poi necessario che la natura tubercolare della malattia risultasse «*clinicamente accertata e non soltanto supposta*»⁶²⁷. Nel caso di diagnosi dubbie, o qualora dagli atti sanitari la natura tubercolare della malattia fosse risultata soltanto sospetta, prima di ammettere agli assegni i militari, si dovevano attendere i risultati dei nuovi accertamenti che dovevano essere effettuati dal collegio medico al quale i militari dovevano essere subito sottoposti, a cura dei distretti di domicilio. Se la riforma senza pensione per le malattie che venivano ora equiparate alla tubercolosi polmonare fosse avvenuta dopo il 1° luglio 1919, il militare riformato veniva ammesso agli assegni dal giorno successivo a quello nel quale era stato inviato in congedo assoluto. Se invece la riforma fosse avvenuta prima, il militare veniva ammesso agli assegni con un aumento fissato a partire dal 1° luglio 1919, e, per il tempo passato in precedenza in licenza senza assegni o in congedo senza pensione, nel periodo dal 1 luglio 1918 al 30 giugno 1919, sarebbero stati corrisposti gli arretrati dovuti, «*mai però per un tempo superiore ai sei mesi, e senza l' aumento*»⁶²⁸.

4.4 La tutela degli orfani

La spaventosa situazione determinata dalla guerra non si limitò all'enorme numero di caduti sui campi di battaglia, ma ebbe risvolti drammatici sia per le famiglie dei combattenti, che per i singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari⁶²⁹. Tra i problemi

⁶²⁵ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 14^a, 8 Aprile 1921, N. 196. – *STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ*. – R. decreto n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare. – Norme esecutive. – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 28 novembre 1920. – (Gazzetta ufficiale n. 303, del 24 dicembre 1920), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

⁶²⁶ Atti Parlamentari, cit., p. 1129

⁶²⁷ *Ibidem*

⁶²⁸ *Ibidem*

⁶²⁹ Questione infatti estremamente delicata fu quella che si impose al Governo nazionale nel settembre del 1919. La violenza del nemico nel territorio invaso e la promiscuità delle condizioni di vita fra la popolazione civile e le truppe, sia dell'esercito nazionale che straniero, nella zona delle operazioni militari, avevano di fatto reso più grave e delicato in quelle regioni, oltre al problema degli orfani di guerra, quello dell'assistenza alle gestanti e ai figli illegittimi nati in quelle zone e in quelle particolari circostanze. Sulla base delle disposizioni di legge allora in vigore (cfr. legge 17 luglio 1890, n. 6972) le gestanti, sia legittime che illegittime, avevano diritto al ricovero negli ospedali, negli ospizi e altri analoghi istituti, quando fossero risultate prive di una idonea abitazione e si trovassero nell'imminenza del parto. Le spese relative erano a carico dei comuni ai quali le gestanti ricoverate appartenevano per domicilio di soccorso.

All'assistenza dei figli illegittimi abbandonati provvedevano invece i brefotrofi e altri istituti nelle provincie di appartenenza delle ricoverate, con il concorso nella spesa da parte dei comuni in una misura che veniva di volta in volta determinata con una apposita decretazione comunale o provinciale. Queste disposizioni, sufficienti alle necessità dell'assistenza in tempi e condizioni ordinarie, si rivelarono invece inadeguate alle esigenze determinate dalle conseguenze della guerra. Si trattava, infatti, non solo di provvedere al normale numero di donne nell'imminenza nel parto, ma anche a tante altre gestanti, sia nubili che coniugate, vittime della violenza causata dalla guerra, che avevano bisogno di nascondere il loro stato interessante per sottrarsi ad una vergogna immeritata ed evitare dissidi familiari e persino delitti. Occorreva poi assicurare l'assistenza anche agli infanti che nascevano da genitori ignoti, piccoli esseri incolpevoli frutto di una esecranda violenza o anche di illegittimi amori, che, nel caso in cui non avessero potuto essere accolti dall'assistenza pubblica, sarebbero rimasti tragicamente vittime di infanticidio, di maltrattamenti, di disprezzo da parte di un ambiente familiare estraneo e ostile in cui sarebbero stati condannati a vivere. Se circa queste necessità potevano tecnicamente provvedere gli istituti già esistenti, come gli ospedali, le sale di maternità e i brefotrofi, alle spese relative non potevano però essere obbligati a provvedere gli enti che vi erano tenuti secondo la legge. A reperire le necessarie risorse finanziarie non poteva dunque che provvedere ancora una volta lo Stato, dal momento che tali condizioni di disagio e difficoltà derivavano dallo stato di guerra e quindi dovevano «*valutarsi con criteri analoghi a quelli vigenti per i danni di guerra*». Ammesso dunque questo principio, occorreva trovare il modo più semplice e rapido per provvedere ai finanziamenti. In tal senso, pertanto, il Governo presentò uno schema di legge che, pur contenendo provvedimenti di carattere amministrativo, in analogia a quanto in materia era stato fatto dalla Francia e da altre nazioni alleate, si riprometteva di ottenere in via indiretta dei risultati positivi per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente familiare e sociale delle provincie invase e tormentate dalla guerra. Le istituzioni pubbliche che provvedevano all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia con sede nel territorio del Regno nella zona di operazioni belliche, che, a partire dall'anno 1916 e sino a quello della data della pubblicazione della pace, avevano ammesso nelle proprie strutture un maggior numero di ricoverate, avrebbero potuto ottenere dunque dallo Stato il parziale o integrale rimborso della maggiore spesa sostenuta. Tuttavia, distinguere le gestanti e i figli illegittimi di guerra reali sarebbe riuscito nella pratica molto difficile e avrebbe dato luogo a indagini lunghe che avrebbero di gran lunga ritardato il pagamento della spesa e, inoltre, avrebbe violato quel naturale e delicato riserbo che era indispensabile per impedire umiliazioni di sorta, inquietudini e turbamenti nell'ordine della vita familiare. Sembrò dunque più opportuno al Governo, sia da un punto di vista amministrativo che sociale, di partire dalla generica presunzione che il maggior numero dei ricoveri delle gestanti povere e della prima infanzia, in rapporto a quelli verificatisi nel 1915, fosse dovuto allo stato di guerra e che la spesa relativa dovesse essere in tutto o in parte sostenuta dallo Stato, lasciando che il Governo godesse così di un certo margine di discrezionalità nella liquidazione dei contributi, in modo da proporziarli alla effettiva maggiore spesa sostenuta. Questo contributo, pertanto, poteva essere concesso non solo agli enti che già da tempo disimpegnavano i servizi di assistenza nella zona di operazioni belliche, ma anche agli istituti sorti per il medesimo scopo nelle zone di guerra dal 1916 in poi. Il contributo per l'assistenza infantile sarebbe stato corrisposto non oltre il dodicesimo anno di età e gli stanziamenti sarebbero stati imputati nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per dodici esercizi finanziari consecutivi, a partire da quello del 1919 – 1920. La debolezza del provvedimento di legge, tuttavia, stava nella mancata copertura finanziaria dello stesso, perché la compagine di governo nello schema di legge presentato non indicò nessuna somma concreta destinata alle erogazioni contributive, ma delineava una spesa generica e presunta per ben 12 esercizi finanziari consecutivi, senza alcuna quantificazione della spesa complessiva, che certamente sarebbe risultata oltremodo onerosa per le casse dello Stato, che già largamente avrebbe dovuto provvedere per gli orfani di guerra riconosciuti tali. Fu per tale ragione, probabilmente, che il disegno di legge non fu mai approvato, né venne mai ripresentato nelle legislazioni successive (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXIV – Sessione 1^a, 1363. *Disegno di legge presentato nella tornata del 28 settembre 1919 dal Ministro dell'Interno (Nitti), OGGETTO: Assistenza alle gestanti ed ai figli illegittimi nati nella zona di operazioni belliche*, vol. 967, pp. 500 – 522, ASCD), perché si decise di ricondurre tutta la questione nell'alveo del provvedimento principale e che le disposizioni sugli orfani di guerra fossero estese anche ai fanciulli nati fuori dal matrimonio, nel periodo della guerra, e fino al 31 dicembre del 1919, non contemplati nell'articolo 3 della legge del 18 luglio 1917, e dei quali la filiazione non fosse stata legalmente riconosciuta o dichiarata. L'assenso all'adozione, stante le norme previste dal Codice civile, sarebbe stato prestato dal tutore previa approvazione da parte del Consiglio di tutela e, nel caso in cui si fosse trattato di infanti non ammessi in un ospizio o per i quali non fosse stato costituito un Consiglio di tutela, l'assenso stesso sarebbe stato prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiedeva

causati dalla guerra, infatti, uno dei più importanti e che non meno degli altri dovette richiamare l'attenzione e la premura del Governo e del Parlamento nazionale, fu quello riguardante la sorte dei numerosi orfani di guerra: orfani, cioè, sia di coloro che erano caduti nei teatri operativi, che di coloro che perdettero la vita per causa direttamente connessa con la guerra, mentre adempivano a funzioni civili, o compivano lavori nell'interesse dello Stato⁶³⁰. In attesa dell'approvazione di una legge speciale sulla loro

l'adottante (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – Legislatura XXIV, 27.11.1913 – 29.09.1919, Sessione unica, Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943), 1268. *Ministro di grazia e giustizia e dei culti, Mortara, Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra, 03.08.1919*, vol. 965, pp. 379 – 387, ASCD). Per la relazione del proponente, l'onorevole Mortara, e il testo approvato il 25 marzo 1920 dal Senato, v. CAMERA DEI DEPUTATI – Legislatura XXV, 01.12.1919 – 07.04.1921, Sessione unica, 512. *Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra, 31.07.1920*, vol. 1000, pp. 149 – 188, ASCD). Il testo, tuttavia, venne ulteriormente modificato e riconvertito nuovamente in legge nel novembre del 1925 (cfr. Legge 6 dicembre 1925, n. 2137, *Conversione in legge del R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 10 dicembre 1925, n. 286), che estese la facoltà di adottare gli orfani di guerra inseriti nell'elenco generale prescritto dalla legge del luglio del 1917 anche a chi avesse compiuto 40 anni. L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferiva all'adottante i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della legge del 1917, senza però il concorso del Consiglio di famiglia o di tutela, fermo restando le altre disposizioni del Codice civile. Anche con questa novella, le disposizioni furono dunque estese ai figli procreati fuori del matrimonio nel periodo della guerra e sempre nati entro il 31 dicembre 1919, dei quali, *more solito*, la filiazione non fosse stata legalmente riconosciuta o dichiarata. Il testo, questa volta presentato nell'aula del Senato dal relatore, onorevole Rocco, il 12 giugno del 1925, fu approvato nella seduta del 3 dicembre dello stesso anno (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – Legislatura XXVII, 24.05.1924 – 21.01.1929, Sessione unica, 582. *Relazione del proponente e conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra, 20.11.1925 – 21.11.1925*, vol. 1123, pp. 220 – 265, ASCD).

⁶³⁰ Già in precedenti occasioni e per altri motivi lo Stato aveva provveduto alla sorte degli orfani. Con il testo unico delle leggi del 12 ottobre 1913, n. 1261, emanato in conseguenza del terremoto calabro - siciliano del 28 dicembre del 1908, segnatamente con gli articoli 388-402, si provvide alla tutela dei minori. La condizione degli orfani, infatti, si impose subito al legislatore, reclamando provvedimenti eccezionali e con carattere di urgenza. Nei primi giorni dopo il disastro vennero raccolti nei comuni colpiti dal sisma e negli altri comuni dove vennero trasportati un gran numero di bambini, dei quali si ignorava se avessero ancora in vita i loro genitori. Non era infatti difficile prevedere che sotto la veste di azioni e opere caritatevoli molti di questi bambini avrebbero potuto essere oggetto di speculazioni, sia per i diritti successori ad essi pertinenti, sia per lo sfruttamento degli stessi, specialmente per quelli di sesso femminile. La legge del 12 gennaio del 1909, n. 12, articolo 6, numero 1, tra i poteri che delegò al Governo gli aveva conferito anche la facoltà di emanare provvedimenti eccezionali, allo scopo di garantire in via provvisoria la tutela dei minorenni orfani o abbandonati. Fu dunque istituito in forza di quel provvedimento un ente speciale, avvalendosi dell'opera e del contributo di soggetti privati, che doveva essere formato da una associazione di tutti coloro che intendevano sottoscrivere l'iniziativa, obbligandosi a versare per dieci anni una o più quote pari a venticinque lire, oppure esercitare oblazioni non inferiori a mille lire. L'ente, che assunse la denominazione di «Opera nazionale di patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto», era composto da un Consiglio di dodici membri, di cui la metà donne, nominati dai sottoscrittori e dagli oblatori, e da un comitato di vigilanza di nomina governativa. All'ente venne affidata la protezione e la tutela di tutti i minorenni rimasti abbandonati, ritenendo tali «i minorenni che dal luogo del disastro sono stati condotti altrove senza i genitori o altro ascendente, nonché i minorenni dovunque si trovino, i cui genitori o tutori sono morti o irreperibili, o non più in grado, per infermità o per altra causa, di esercitare la patria potestà o la tutela» (cfr. art. 389 del t.u.). Il patronato si istituì con una sede a Roma, ma ebbe la facoltà di istituire dei sottocomitati nei luoghi del disastro o nelle città vicine o, ancora, in altre località (cfr. art. 390 del t.u.) e fu inoltre disposto che la tutela dovesse essere esercitata dal comitato di vigilanza (cfr. art. 393 del t.u.). Con un Regio decreto del 21 marzo 1909, n. 162 (confluito

assistenza, il cui progetto fu presentato alla Camera nella seduta del 6 giugno 1916⁶³¹, in via provvisoria si provvide con un decreto governativo⁶³², sulla base dei pieni poteri

nell'art. 394 del t.u.), era stato disposto che il patronato potesse anche provocare la riunione di consigli di famiglia e la nomina di tutori speciali. In questo regime tutelare vennero introdotte due disposizioni eccezionali: il numero dei consulenti fu ridotto a due; furono altresì ammesse le donne, sia come consulenti, sia come tutrici, e senza che occorresse, se sposate, l'autorizzazione maritale. Questa seconda innovazione fu fortemente criticata dalla dottrina giuridica dell'epoca, la quale rilevò che anche nelle legislazioni che non incidevano sulla sfera della gestione patrimoniale, il cui esercizio da parte della moglie era assoggettato all'autorizzazione maritale, non era comunque loro permesso di assumere una tutela senza il consenso del marito. Al riguardo, i sostenitori di tale tesi citavano l'articolo 12 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, il quale richiedeva l'autorizzazione maritale, affinché una donna potesse far parte di una Congregazione di carità. In occasione poi del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915, con il Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, furono richiamate in vigore le disposizioni emanate per il terremoto calabro-siculo. Fu quindi affidato anche al patronato Regina Elena la tutela dei minorenni rimasti abbandonati nei comuni colpiti. Sul punto giuridico, cfr. POLACCO V., *Di alcune deviazioni dal diritto comune conseguite al terremoto calabro-siculo*, in «Rivista giuridica e sociale», Napoli, 1909; TAMARO A., *La donna nelle istituzioni pubbliche di beneficenza*, Napoli, 1914. Nel senso favorevole alla donna nelle istituzioni di beneficenza, v. gli Atti del V Congresso Nazionale giuridico-forense, tenuto a Palermo nel 1903, *Relazione Piccolo, III Tema: Delle riforme da apportarsi allo istituto della tutela*, p. 7 ss, e discussioni, pp. 79-80, Palermo, Barravecchia, 1903-4; v. Atti del Congresso femminile tenuto a Roma nel 1917 sul tema: «Azione da svolgere nelle opere pie». Per un commento giuridico dettagliato delle disposizioni citate, v. *amplius* FULCI L., *Le leggi speciali italiane in conseguenza dei terremoti*, Milano, Soc. Editrice Libreria, 1916, pp. 346-459.

⁶³¹ Antonio Salandra, Presidente del Consiglio dei ministri in carica e ministro dell'interno, presentò un disegno di legge «*concernente la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, e ancora un altro per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra*». Salandra chiese che ambedue i disegni di legge fossero esaminati da una Commissione di 11 o 15 membri, nominata dal Presidente della Camera, al fine di accelerare quanto più possibile i suoi lavori e portarne subito i risultati all'attenzione dell'Assemblea parlamentare, in modo da discuterli durante i lavori in aula. I due disegni di legge erano frutto degli studi del Governo, dunque di iniziativa governativa, ma Salandra dichiarò che le sue proposte potevano essere perfezionate dalla «*collaborazione patriottica dei due rami del Parlamento*», sì da ottenere un'ampia convergenza dell'arco parlamentare su temi sensibili e delicati, che incidevano direttamente sulla coscienza individuale e sulla tenuta del tessuto connettivo del Paese. Il Presidente della Camera, onorevole Marcora, non si sottrasse all'incarico di comporre la Commissione, come richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e nel corso della stessa seduta procedette alla nomina della Commissione: «*Comunico alla Camera che a far parte della Commissione che dovrà esaminare i disegni di legge relativi alla protezione degli invalidi e degli orfani di guerra, presentati oggi dal Presidente del Consiglio, ho chiamato gli onorevoli Alessio, Leonardo Bianchi, Bissolati, Boselli, Brunelli, Callaini, Cocco-Ortu, Codacci-Pisanelli, Comandini, De Nava, Di Scalea, Facta, Girardini, Meda e Pistoja*». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (X), 1ª Sessione - Discussioni - Tornata del 6 giugno 1916, pp. 10520 - 10545.

⁶³² Erano considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre o la madre che esercitava la patria potestà, fossero morti in dipendenza dello stato di guerra. L'assistenza era accordata ai figli minorenni legittimi o legittimati, o naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate. I Ministeri della guerra e della marina dovevano richiedere all'ufficio dello stato civile che aveva ricevuto l'atto di nascita dell'orfano di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore era morto per la guerra nazionale. La congregazione di carità doveva invece richiedere al sindaco un elenco degli orfani di guerra. Il sindaco doveva trasmetterlo con la indicazione per ciascun orfano se esso era soggetto alla potestà della madre, o se fosse stato sotto tutela, e se era stata fatta domanda per la pensione e se questa era stata liquidata e per quale somma. Copia di questo elenco veniva trasmesso al comitato provinciale di assistenza pubblica e al pretore del mandamento. Presso la prefettura di ogni provincia era istituito un comitato provinciale, cui era affidata l'alta vigilanza sull'assistenza agli orfani di guerra. Il comitato era composto dal prefetto, presidente, dal giudice per le tutele, dal medico provinciale e da tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui alle disposizioni della legge 18 luglio 1904, n. 390. Il Comitato provinciale d'assistenza dava parere al Governo sulle domande di sovvenzioni degli enti indicati nel decreto. Le congregazioni di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti

conferiti alla compagine di governo. La discussione parlamentare si aprì nel dicembre del 1916⁶³³ con la dichiarazione d'apertura del presidente della Camera Marcora. Egli rappresentò all'Assemblea le aspettative del Paese circa i disegni di legge sull'assistenza degli orfani di guerra e sulla protezione degli invalidi, auspicando che potessero essere approvati in tempi molto brevi dall'aula. Ricordò come molti enti privati avessero già deliberato rilevanti concorsi per l'attuazione delle provvidenze contenute nei disegni di legge, ma che non potevano dare alcuna esecuzione alle loro deliberazioni fino a quando i testi non fossero stati approvati⁶³⁴. Marcora rappresentò all'Assemblea che molti emendamenti erano già stati concordati tra il Governo e la Commissione, in modo da rendere più spedito l'*iter* parlamentare del provvedimento. Dichiarata dunque aperta la discussione generale, prese la parola l'onorevole Patrizi, il quale ricordò come la

per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e soggetti simili riconosciuti per decreto reale o prefettizio, potevano essere incaricati dal comitato provinciale di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra e, ove necessario, di assumerne temporaneamente la tutela. Il comitato provinciale poteva nei piccoli comuni, dove lo credeva opportuno, costituire una commissione di vigilanza dandole l'incarico della tutela. Essa era composta dal pretore o dal conciliatore che la presiedeva, dal presidente della congregazione di carità, dall'ufficiale sanitario, da un maestro elementare e da un parroco o altro sacerdote in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove ciò fosse stato opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani. In ogni tribunale civile il presidente designava un giudice per compiere durante l'anno giuridico le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra. Al giudice delle tutele spettava la competenza attribuita al tribunale dagli articoli 260, 301 del codice civile e dall'articolo 815 del codice di procedura civile. Egli vigilava in modo speciale sull'esecuzione delle disposizioni del codice civile e del decreto, relativamente alle tutele degli orfani stessi. Il giudice delle tutele decretava inoltre l'iscrizione fra gli orfani di guerra dei figli naturali e non riconosciuti. Egli poteva decretare tale iscrizione eccettuati i casi nei quali l'articolo 180 del codice civile vietava il riconoscimento e cioè: quando la madre e il preteso padre avevano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento; quando vi fosse stato il possesso di stato del figlio naturale; quando la paternità risultava da esplicita dichiarazione scritta del padre, o indirettamente da una sentenza civile e penale. L'accertamento della paternità veniva fatta in via riservata senza che essa avesse alcun carattere o effetto giuridico. Il consiglio di famiglia o di tutela dell'orfano di guerra poteva essere composto di due soli membri. Le donne potevano farne parte ed esercitare le funzioni di tutela. Alle donne maritate non occorreva l'autorizzazione del marito. L'assistenza doveva esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercitava la patria potestà o presso il tutore. Gli enti incaricati dell'assistenza dovevano curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non mancassero agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento. A questo scopo poteva essere dato a ispettori nominati dalla congregazione di carità o dalla commissione di vigilanza l'incarico di investigare e riferire sulle condizioni degli orfani. Gli istituti nazionali che erano riconosciuti dal governo e che avevano per scopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie d'orfani di guerra, quali i figli dei maestri elementari, dei contadini, della gente di mare e soggetti simili, erano regolati dalle norme dei propri statuti, che dovevano essere approvati con decreti reali. Negli statuti si dovevano stabilire anche le norme concernenti le relazioni con i comitati e gli enti locali e quanto rifletteva la vigilanza e l'assistenza agli orfani. Nello stato di previsione del Ministero degli interni, si iscrisse un primo stanziamento di un milione di lire per l'assegnazione di sussidi temporanei agli istituti per gli orfani di guerra. Il Ministero degli interni avrebbe dovuto provvedere, con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sia al coordinamento dell'azione dei vari enti e istituti, sia alla regolare erogazione dei sussidi, specialmente per evitare indebite duplicazioni tenuto conto delle pensioni. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 51[^], 26 AGOSTO 1916. N. 518. – DISPOSIZIONI VARIE. – *Decreto luogotenenziale n. 968, concernente disposizioni a favore degli orfani di guerra.* – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 6 agosto 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME.

⁶³³ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 12 dicembre 1916, pp. 11576-581.

⁶³⁴ La Cassa di risparmio delle province lombarde aveva già stanziato un milione di lire per gli orfani delle province lombarde stesse. Cfr. *ivi*, p. 11576.

Commissione parlamentare, alla quale era stato sottoposto l'esame del disegno di legge del 6 giugno 1916, aveva di fatto adempiuto al proprio mandato. Riferì che le modificazioni proposte erano state accolte dal Governo, sì da perfezionare in ogni parte la legge stessa, tanto nella forma, quanto nella sostanza. Egli spese parole di apprezzamento per l'operato dell'onorevole Peano, relatore sul provvedimento, e non mancò di sottolineare il grande valore giuridico e soprattutto morale del documento sottoposto all'approvazione della Camera. Patrizi mise in luce come il relatore avesse opportunamente diviso il testo in esame in cinque capitoli, nei quali era stata data esauriente ragione della legge e dei vari articoli di cui essa si componeva, e sostenne che non gli pareva opportuno proporre alla Camera modificazioni ed aggiunte al testo concordato. Egli tenne a precisare che avrebbe fatto soltanto qualche raccomandazione da tenere presente nel regolamento che avrebbe successivamente disciplinato l'attuazione della legge, in particolare nello stabilire con precisione l'ambito di applicazione, cioè individuare bene quali fossero gli orfani da proteggere, ricomprendendo in tale categoria non solo i figli dei caduti e di coloro che erano divenuti inabili al lavoro per effetto diretto della guerra, ma anche i figli naturali degli stessi non riconosciuti, confidando nel fatto che fosse interpretato dall'Assemblea con la maggiore larghezza possibile il pensiero del legislatore⁶³⁵. Patrizi rilevò che «*a necessità assolutamente nuove debbano provvedere mezzi ed organismi nuovi*»⁶³⁶ e come, d'altra parte, fosse dannoso dare luogo a una moltiplicazione degli enti già preposti a questo ufficio, poiché ne sarebbe risultata diminuita e non accresciuta l'efficacia dell'opera benefica. In tal senso, egli riferì all'aula che l'onorevole Peano, in un'ampia nota, aveva annunciato la costituzione dell'«*Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra*»⁶³⁷, eretta in ente morale con un decreto del 6 agosto 1916, presieduta

⁶³⁵ Cfr. *ivi*, p. 11577.

⁶³⁶ *Ibidem*

⁶³⁷ L'Opera nazionale degli orfani dei contadini morti in guerra costituiva di fatto una associazione così potente e penetrante nel tessuto socio-economico del Paese, capace di assorbire larga parte dei contributi annui versati a favore dei suoi Patronati provinciali, al punto che il Ministero dell'interno, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio, fu obbligato formalmente a intervenire, per frenare l'assorbimento della maggior parte delle oblazioni da parte dell'organo associativo: «*Da alcune Prefetture è stata segnalata l'iniziativa promossa dall'Opera Nazionale degli orfani dei contadini morti in guerra, diretta ad ottenere un contributo dai Comuni a favore esclusivamente di detti orfani, calcolato nella misura di centesimi cinque per abitante. Questo Ministero non ha creduto di fare obiezioni, in massima, all'attuazione di tale iniziativa, specialmente considerata la spontaneità e lo slancio delle adesioni che, per essa, è stata segnalata in alcune provincie. Tuttavia, come era suo dovere, ha avvertito che tale libertà pienamente giustificata dal nobile fine che la determina, non può quanto alla forma della sua concreta attuazione non essere ricondotta nell'orbita legale. Si è pertanto avvertito e qui si conferma, che, quanto alla forma legale del provvedimento esso deve essere adottato allo stesso modo che la legge comunale e provinciale prescrive per le opere facoltative. Conseguentemente la somma, deliberata a tal fine, non è ripartibile fra gli abitanti e le relative deliberazioni consiliari devono essere approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa. Da ciò segue, quanto al merito, che tale liberalità deve essere considerata alla stessa stregua delle spese facoltative, indicate nell'art. 313 della legge comunale e provinciale. Ma perciò stesso, esse non possono essere destinate unicamente a favore degli orfani dei contadini morti in guerra, ma a vantaggio di tutti gli orfani in genere. Che se il privato cittadino può liberamente destinare la propria oblazione a favore di speciale categoria di orfani ciò non può essere consentito alle Amministrazioni comunali, le quali, rappresentando la totalità degli amministrati, e provvedendo con i fondi del bilancio comunale, debbono in questa materia non limitare a determinate categorie le proprie liberalità, ma il provvedimento, genericamente, deve, ove lo si voglia, essere adottato a vantaggio di tutti gli orfani, ispirandosi così all'obbiettivo criterio della legge che non ha distinto gli orfani né per classi, né per ceti, né per categorie*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI

dall'onorevole Luigi Luttazzi e sorta a Roma durante una seduta memorabile, alla quale avevano preso parte trasversalmente oltre 120 deputati di tutto l'arco parlamentare. Patrizi precisò che la legge in discussione non intendeva affatto assorbire o intralciare l'opera di quella istituzione, ma voleva soltanto, a giusta ragione, sottoporla alla diretta vigilanza governativa⁶³⁸. La legge in discussione, dunque, evidenziò Patrizi, si muoveva in un quadro organizzativo già approvato e giuridicamente operante, sostanziato di energie libere, di assistenza e di volontariato spontaneo. Patrizi sottolineò come l'opera dei comitati dovesse svolgersi soprattutto nelle campagne, dove il controllo risultava più difficile e più larghe risultavano le maglie della legge di fronte a casi di impunità. L'azione dello Stato doveva dunque, secondo Patrizi, integrare questa generosità spontanea già viva e operante nel Paese: l'Opera nazionale, attraverso i suoi patronati, intendeva appunto assistere gli orfani con sussidi integratori, mantenendoli presso le vedove e le famiglie, in modo da non allontanarli dalla campagna e dall'ambiente loro familiare. Solo in casi eccezionali, osservava Patrizi, sarebbero occorsi enti speciali per gli orfani dei contadini, identificati nelle colonie agricole. Questa era dunque la sintesi di ciò che l'istituzione si prefiggeva e che Patrizi tese bene a evidenziare, «*perché le intenzioni che mossero i promotori non debbono essere erroneamente interpretate*»⁶³⁹. Patrizi sosteneva dunque che gli orfani dei contadini dovevano rimanere in campagna, accuditi dai parenti rimasti e sovvenuti con sussidi da parte dello Stato, in modo da non estirparne le originarie radici e dare continuità all'antica professione paterna. Tuttavia, proseguiva Patrizi, non doveva nel contempo essere loro negata la necessaria istruzione: «*Ivi rimanga il bambino: ma poiché i mezzi economici non sono negati dalla Nazione, gli sia data l'istruzione cui tutti i cittadini sono obbligati, avvalorata da una maggiore cultura professionale che lo renderà migliore, e farà più apprezzata l'opera sua nell'arte difficile dei campi*»⁶⁴⁰. Solo quando l'orfano, secondo Patrizi, non avesse avuto più alcun parente, dovevano aprirsi per lui le porte della colonia agricola⁶⁴¹, la quale

SALERNO ANNO IV. – N. 21, 1-15 Novembre 1917, 189. *Oblazioni continuative a favore degli orfani della guerra (Circolare del Prefetto di Salerno 24 ottobre 1917, n. 28002 diretta ai sindaci)*, pp. 287-288.

⁶³⁸ Patrizi insistette molto su un punto cruciale: il 70 per cento dei combattenti era formato da contadini. Ne conseguiva che il numero degli orfani degli agricoltori ne risultava, e ne sarebbe risultato anche a guerra finita, di gran lunga superiore a quello di tutte le altre classi sociali riunite. La priorità verso questa tipologia di orfani era dunque dettata da profonde ragioni di giustizia e di riconoscenza. L'istituto della Mutualità Agraria Nazionale si era infatti posto al servizio dell'Opera e in ogni provincia si erano costituiti patronati che raccoglievano fondi cospicui ed organizzavano l'assistenza e la protezione degli orfani dei contadini, incoraggiando anche gli enti pubblici a elargire generosi stanziamenti. Atti concreti di liberalità erano già state fatti dalle province di Vicenza, Milano, Treviso, Mantova, Padova, e rispettivamente dalle colonie agricole di Vicenza, Mantova e di Città di Castello. Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11578.

⁶³⁹ Cfr. *ivi*, p. 11579.

⁶⁴⁰ Patrizi pensava con fiducia ad un insegnamento agrario fatto attraverso le dimostrazioni cinematografiche, divertenti e suadenti, che avrebbero integrato con grande efficacia didattica l'insegnamento pratico, «*l'evidenza delle cose reali dei campi*». Cfr. *ivi*, pp. 11579-11580.

⁶⁴¹ L'assistenza, l'educazione e l'istruzione professionale degli orfani dei contadini morti in guerra imponevano che le istituzioni e gli enti amministrativi dello Stato, che di essi restavano i soli tutori, fossero messi in grado di svolgere la loro azione sociale e umanitaria con strumenti adeguati. In tal senso, nel settembre del 1919 fu varato un provvedimento (cfr. R. D. 2 settembre 1919, n. 1660), concertato tra il ministro del tesoro Schanzer e il titolare del dicastero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'onorevole Da Como, presentato poi in aula dal ministro per l'agricoltura Visocchi, con il quale si autorizzava la Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere alle Province del Regno, sino alla concorrenza della somma di 3 milioni di lire, dei mutui estinguibili in un periodo di tempo che non poteva eccedere i 50 anni, per l'acquisto di terreni e per la costruzione o il restauro di case rurali, l'acquisto di fabbricati o ancora l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra. Per dare alle erogazioni delle somme che venivano richieste una opportuna unità di indirizzo, i mutui venivano concessi su

tuttavia, egli auspicava, «sia in ogni parte la copia fedele ma perfezionata della casa del mezzadro, bene ordinata, dove il capo impartisce, senza boria di precettore, le norme culturali, insegna con la parola e con l'azione, sia zootecnico nell'ampia stalla, governando le vacche e con i suoi ragazzi mungendole, e nel pergolato portando le viti, e nel frutteto innestando e componendo i rami della spalliera, riunendo infine nel modo più semplice, affettuoso e persuasivo, le qualità di padre e di maestro»⁶⁴². Patrizi era animato da un sincero moto di entusiasmo per la società rurale e desiderava fortemente che gli orfani degli agricoltori fossero dei contadini migliori dei loro padri, che formassero davvero un'aristocrazia rurale del pensiero e del braccio, divulgatori delle buone pratiche agricole, tanto necessarie per l'economia nazionale, quanto per una maggiore e migliore produzione del suolo⁶⁴³. Richiesta la sospensione da parte dell'Assemblea, la seduta riprese il giorno successivo⁶⁴⁴, quando prese la parola l'onorevole Rava. Rava rilevò in apertura come sino a quel momento il risarcimento ai soldati e gli aiuti alle loro famiglie ed agli orfani non avevano ancora conosciuto un sistema giuridico ragionato, che affrontasse realmente il problema e cercasse di dare allo

domanda dell'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra. Gli interessi delle somme mutate, con decretazioni del ministro dell'agricoltura, sarebbero stati assunti dallo Stato restando a carico di quello stesso dicastero, mentre alla Provincie mutuatarie sarebbe restato il solo onere delle quote per l'ammortamento del capitale. L'urgenza di provvedere adeguatamente indusse infatti il Governo a derogare dalle norme comuni vigenti in materia di prestiti. Tuttavia, salvo quanto disponeva il decreto sottoposto all'approvazione del Parlamento per la conversione in legge, nulla in realtà mutava nei riguardi della concessione dei mutui da parte della Cassa dei Depositi e Prestiti e, d'altra parte, come ebbe ad avvertire lo stesso relatore Visocchi, il provvedimento sanciva il diritto del Ministero dell'agricoltura di revocare il proprio concorso, in rapporto all'ente mutuatario, qualora i prestiti contratti avessero avuto una diversa e non rispondente destinazione da quella per la quale il mutuo era stato concesso. Il versamento delle somme a carico dello Stato e a titolo di interessi sarebbe stato fatto in quote annue, direttamente e in modo irrevocabile alla Cassa dei Depositi e Prestiti. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXIV – Sessione 1^a, 1355. *Disegno di legge presentato nella tornata del 28 settembre 1919 dal Ministro dell'agricoltura (Visocchi), OGGETTO: Conversione in legge del R.D. 2 settembre 1919, n.° 1660 che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3.000.000 di lire mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra*, vol. 967, pp. 379 – 389, ASCD.

⁶⁴² Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11580.

⁶⁴³ In tal senso, prima della chiusura della seduta, Patrizi tenne ad illustrare direttamente l'articolo 10 del testo di legge, un punto fondamentale della nuova legislazione da varare: «Per gli orfani dei contadini si avrà cura di costituire il capitale necessario per provvedere possibilmente all'acquisto di fondi rustici da consegnare loro alla maggiore età. Tali fondi diventeranno proprietà inalienabile ed inalienabile e le norme all'uopo necessarie saranno stabilite con apposita legge. Per le operazioni relative si prenderanno accordi con l'Istituto nazionale di assicurazione sulla vita e con gli Istituti di credito agrario». La ragione dell'articolo di legge e il suo portato era chiaro: il problema della produzione agricola nel Paese era subordinato alla necessità di disporre di manodopera sufficiente, disciplinata e istruita. La tutela della piccola proprietà disposta dall'articolo sarebbe rimasta tuttavia una vana aspirazione, se non fosse stata accompagnata da una robusta politica agraria. Ciò sarebbe stato possibile solo se l'orfano che avesse avuto la casa e il campo in un ambiente salubre, perfettamente dissodato, con tutte le predisposizioni di tecnica agraria che potessero affezionarlo ancor più alla sua dimora e alla sua proprietà, fosse stato incoraggiato e accompagnato dall'azione dello Stato, che doveva provvedere a valorizzare e risanare le immense e pingui distese malariche, «proclamando il dovere in chiunque, proprietario individuale o collettivo, di coltivare la terra bene, e di non lasciarla depredate dalle acque o impoverire per irrazionali colture, restituire a prosperità più utile i vasti demani popolari e gli stessi demani governativi, le dune marine, i relitti fluviali, tutto l'immenso patrimonio che oggi, mentre viviamo trepidanti che il grano dall'Australia non giunga, rimane quasi infruttifero e domani se non si provvederà con larghezza di mezzi di ogni maniera, resterà completamente inutilizzato». Cfr. *ivi*, pp. 11580-11581.

⁶⁴⁴ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 13 dicembre 1916, pp. 11612-11634.

stesso, con leggi eque, una soluzione umana e piena. La legge in discussione, dunque, coltivava questa ambizione, proprio perché un sistema giuridico, politico e amministrativo nazionale, tale da ricomprendere tutti gli orfani di una guerra come quella moderna che si stava duramente combattendo, mancava nella attuale legislazione civile. La questione, secondo Rava, si doveva porre sostanzialmente su tre fronti: un lato etico del tema da affrontare, cioè il dovere dello Stato nei confronti dei combattenti e delle loro famiglie; un profilo giuridico, con la costituzione di un organismo per la tutela degli orfani; un aspetto infine finanziario, connesso quindi alla necessità di reperire i mezzi finanziari per provvedere a questo complesso sistema di protezione e di assistenza. Se sull'elemento etico della legge non sussistevano dubbi alcuni, considerato il sentimento di gratitudine nei confronti dei combattenti, per gli aspetti di natura giuridica occorre provvedere alla formazione di un apposito istituto. Secondo Rava era necessario «*andare al di là e al di sopra delle formule del Codice civile, provvedere a ciò, che non siano gli orfani di guerra considerati come figli abbandonati; anzi, che nel loro stato civile abbiano un nobile segno. Non tutela di infanzia abbandonata dunque, ma adozione, per così dire, dei figli di coloro che combatterono e perirono, eroiche vittime della difesa e della patria*»⁶⁴⁵ e superare lo schema degli istituti già esistenti⁶⁴⁶.

⁶⁴⁵ Rava ricordò la multiforme esperienza italiana: l'istituto per gli orfani di guerra in Libia, raccolti nell'ente denominato «*Emanuele Filiberto di Savoia*», e l'ente per gli orfani del terremoto, raccolti nell'altro istituto del *Patronato della Regina Elena*. Cfr. *ivi*, p. 11613. In effetti, nel settembre del 1913, era stato eretto in ente morale l'istituzione denominata *Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia*, per soccorrere gli orfani dei militari morti nella campagna per l'occupazione della Libia. Tale istituto era sorto per iniziativa della Commissione nominata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre del 1911, per la erogazione delle somme offerte dai privati e dagli enti pubblici a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti nella guerra contro la Turchia. La dotazione iniziale dell'ente era costituita dalla somma di 1 milione di lire, poi aumentate di altre 200 mila lire offerte dalla Commissione stessa. Poiché non vi era alcuna disposizione di legge che esonerava l'istituto dal pagamento delle imposte e delle tasse a suo carico, per i redditi propri e per gli atti da essa stipulati in conformità del proprio statuto, nel marzo del 1915 il Governo rappresentava l'opportunità di provvedere, mediante una legge speciale, alla esenzione dell'istituzione medesima da ogni imposta o gravame nelle somme destinate dalla pubblica e privata carità, che venivano pertanto erogate interamente a favore delle famiglie bisognose dei caduti della guerra. Il Governo, infatti, non poteva disconoscere che essa era meritevole di un benevolo provvedimento, coerentemente anche a quanto era stato fatto a favore dell'*Opera Nazionale Regina Elena*, per gli orfani del terremoto del 28 dicembre del 1908, con le previsioni dell'articolo 8 del regio - decreto emanato nel gennaio del 1909 (cfr. R. decreto del 14 gennaio 1909, n. 162). In forza di un articolo unico, pertanto, l'ente non fu più assoggettato «*alla imposta di ricchezza mobile per i redditi propri, né alla tassa di manomorta per le proprie rendite patrimoniali*». Tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti o da compiersi da parte dell'ente per conseguire gli scopi statutari dell'istituto erano anch'essi esentati da qualsiasi tassa o diritto. Il provvedimento, relatore l'onorevole Edoardo Giovannelli, fu approvato nella tornata del 18 marzo 1915. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVI – Sessione 1^a, - 390. *Disegno di legge presentato nella tornata del 13 marzo 1915 dal Ministro delle Finanze (Daneo), OGGETTO: Provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia*, vol. 943, pp. 251 – 261, ASCD.

⁶⁴⁶ Il Codice civile prevedeva che, nel caso ambedue i genitori fossero morti, dichiarati assenti, ovvero fossero incorsi per effetto di una condanna penale nella perdita della patria potestà, si apriva l'istituto della tutela. Il diritto di nominare un tutore, parente o estraneo, spettava a quello che dei genitori fosse rimasto superstite e la nomina doveva essere conferita mediante atto notarile, o per testamento. Non aveva effetto la nomina di un tutore fatta da un genitore, che al tempo della sua morte non fosse stato nell'esercizio della patria potestà. Quando un figlio minore restava senza padre e senza madre, senza un tutore da essi nominato, senza un avo paterno o materno, soccorreva l'istituto del Consiglio di famiglia alla nomina di un tutore. Verificandosi dunque l'apertura dell'istituto della tutela, veniva costituito un Consiglio di famiglia permanente presso il pretore del mandamento dove si trovava la sede principale degli affari del minore. Il Consiglio di famiglia si componeva del pretore, che lo convocava e lo presiedeva, e di quattro

L'onorevole sottolineò impietosamente le cifre della questione: si sarebbe trattato di provvedere ad un numero enorme di orfani, che la stessa Francia, nei calcoli relativi ai suoi caduti, aveva quantificato in un numero pari a un milione di orfani. Rava ricordò come tutte le legislazioni d'Europa prevedessero una protezione speciale per gli orfani o per l'infanzia abbandonata, ma tutte risultavano inadeguate per fare fronte alle nuove esigenze⁶⁴⁷. Le necessità della guerra imponevano di esaminare e scegliere fra gli istituti già esistenti, oppure valutare se convenisse istituire un nuovo organismo che provvedesse ai nuovi bisogni. Secondo Rava, si trattava di «*non di adagiarsi su vecchi, saldi istituti giuridici; si tratta realmente, formalmente, di creare un istituto nuovo che non ha precedenti storici, perché nessuna guerra ha lasciato tanti orfani e ha colpito tante famiglie. La cifra per noi è ignota; da un accenno che è fatto dall'onorevole Peano, relatore, egregio e dotto che più tardi elogerò, esaminando la sua bella relazione, si rileva per l'Italia che: sono 38 orfani per ogni cento morti. Ora noi non sappiamo quanti siano i morti, e quindi non possiamo determinare la cifra, ma certo è che sarà cifra ingente. E parla al nostro cuore. Non si tratta dunque di fare appello solo agli enti locali, e di fidarsi nel loro organismo; si tratta di trovare la formula giuridica, la norma amministrativa, il contributo finanziario perché questo grande compito dello Stato moderno, travolto nell'impeto di tanta guerra, possa essere nobilmente, totalmente, sufficientemente accolto*»⁶⁴⁸. Rava riteneva che le norme del Codice civile

consulenti. Erano consulenti di diritto, in ordine prioritario, gli ascendenti maschi del minore, i fratelli germani e gli zii. Non essendovi tali consulenti, il pretore doveva nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto fosse possibile, tra i parenti prossimi o affini del minore. Nel corso della tutela il pretore doveva convocare il Consiglio di famiglia, quando gliene facevano istanza il tutore, o il protutore, o il curatore, o ancora due consulenti, o coloro che ritenevano di dover rappresentare davanti al pretore un interesse legittimo. La convocazione del Consiglio di famiglia poteva anche essere originata dal procuratore del Re. Per la validità delle sue deliberazioni si richiedeva la convocazione di tutti i membri del Consiglio di famiglia e la presenza di almeno tre di essi, oltre a quella del pretore. Il Consiglio di famiglia deliberava a maggioranza assoluta dei voti e, a parità dei voti stessi, quello del pretore era considerato preponderante. I membri del Consiglio di famiglia dovevano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali avevano un interesse personale. Quando la deliberazione non era presa all'unanimità, si faceva menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del Consiglio di famiglia. Il tutore, il protutore, il curatore ed anche i consulenti intervenuti all'adunanza del Consiglio di famiglia potevano impugnare questa deliberazione dinanzi al tribunale, in contraddittorio dei membri che erano stati di avviso conforme alla deliberazione medesima. Cfr. CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA (Regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358), *Titolo IX – Della minore età, della tutela e della emancipazione, Capo II – Della Tutela, Sezione I – Dei tutori; Sezione II – Del Consiglio di famiglia*, artt. 241-263.

⁶⁴⁷ Rava ricordò la legge francese in materia del 1904, che tuttavia riguardava la protezione dei fanciulli senza casa e bisognosi di assistenza. L'Italia stessa aveva tentato una riforma in tal senso, con uno studio del senatore Quarta, volto a formulare il Codice dei minorenni, ma il Parlamento non era ancora riuscito a trasformare il codice in legge. Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11613.

⁶⁴⁸ La Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge relativo alla protezione degli orfani di guerra aveva guardato all'esempio francese: nel marzo del 1915, il politico, filosofo e scrittore francese Bourgeois aveva presentato al Senato di Francia, con quaranta altri senatori, il profilo giuridico dell'orfano di guerra e dell'istituto che doveva tutelarlo. Il Bourgeois non si era fermato alle norme del codice civile, ma aveva proposto un nuovo sistema per porre le basi della protezione degli orfani della nazione. Il codice civile secondo il politico francese non era sufficiente, poiché garantiva soltanto la tutela familiare. Bourgeois, invece, voleva sostituire alla tutela della famiglia la tutela da parte dello Stato e la diretta ingerenza dello Stato stesso, che diventava tutore ed educatore. Questa teoria si ricollegava alla dottrina formulata dal Bourgeois stesso «*della solidarietà sociale*», che aveva dato luogo in Francia ad una sua pubblicazione molto conosciuta e fortunata. Si trattava in effetti di una dottrina di fondamentale importanza nella scienza sociale moderna, in verità non del tutto nuova per la riflessione giuridica italiana, perché era stata anch'essa posta da un pensatore all'epoca sconosciuto all'estero e poco studiato in Italia,

non potessero risolvere il problema, specialmente sotto il profilo della tutela, che risultava già poco efficace con le previsioni relative al Consiglio di famiglia e al tutore, quando si trattava di figli che non avevano più completamente la famiglia o mezzi di sussistenza loro lasciati dalla stessa. Il Codice civile, dunque, non poteva con le sue disposizioni provvedere ad un numero così elevato di orfani e, ancora, si trattava di avviare pure al lavoro un immenso stuolo di fanciulli, che non avevano più alcun contesto familiare, distrutto inesorabilmente dalle vicende della guerra. Poiché il disegno di legge francese⁶⁴⁹ non era passato in un testo completo e coordinato alla Camera, Rava

Giandomenico Romagnosi, incarcerato nelle galere austriache nel 1821 a Venezia con il Pellico. La dottrina aveva trovato un più fecondo assertore in Bourgeois, che adattando la questione degli orfani alle moderne necessità della guerra parlava al riguardo di «*pupilli della nazione*», ai quali avrebbe dovuto provvedere lo Stato educatore. Il progetto di Bourgeois non piacque tuttavia molto in Francia, a causa dell'eccessiva ingerenza dello Stato nell'educazione dell'orfano, la quale di fatto veniva sottratta alla famiglia originaria e forgiata dallo Stato. Vi fu una forte opposizione politica al progetto Bourgeois e il Governo francese dovette esso stesso presentare al Senato un suo progetto di legge, considerato il fatto che la proposta di Bourgeois costituiva uno strappo e un distacco troppo rigido dal Codice civile, che era stato la gloria giuridica della Francia e che tanto aveva influito in tutte le principali legislazioni europee. Il progetto di legge francese, presentato dal ministro della pubblica istruzione Serraut pochi mesi dopo quello di Bourgeois, dava una soluzione diversa al problema e si avvicinava strettamente al Codice civile, poiché manteneva la tutela della famiglia e conferiva alle famiglie e agli enti di beneficenza la educazione e l'istruzione degli orfani di guerra, riservando allo Stato un compito e uno spazio giuridico marginale e meramente sussidiario: dove la famiglia esisteva almeno in parte, doveva proseguire la tutela della stessa; dove, invece, essa mancava, doveva intervenire l'ente locale, l'istituto di beneficenza, o il nuovo ente deputato ad educare ed istruire, comunque secondo le tendenze dei genitori. Il disegno di legge Serraut creava così un *Istituto centrale di Stato*, con un numeroso consiglio e altri organi locali, avvalendosi dell'opera delle famiglie e degli enti locali per completare l'esercizio della tutela. Il Senato francese si era trovato dunque di fronte a due tendenze: quella di Bourgeois, il «*progetto del cuore*», e quella del ministro Serraut, il «*progetto della mente*», secondo la definizione che era stata data ai due progetti dai giuristi francesi, specie per voce del Barthélemy, professore di codice civile alla Sorbona, che aveva trattato a lungo il problema, rinvenendo nel primo progetto l'idealità propria dei filosofi e nel secondo il pragmatismo tipico dei giuristi. La discussione del Senato francese del marzo 1916 dimostrò tutta la gravità del problema e si cercarono temperamenti volti da un lato a rispettare la funzione della famiglia, dove ancora esistente, e dall'altro il riconoscimento del difetto dell'istituto della tutela, così come era formulato nel Codice civile. Il Senato francese intese dunque lasciare la tutela della famiglia, dove ancora esistente se rappresentata da qualche suo membro, sostituendo a questa tutela quella dello Stato, dove la famiglia fosse completamente mancata, avvalendosi delle istituzioni di beneficenza locali e dando luogo ad un organismo complesso, ma armonico e rispondente, quasi come un sistema amministrativo, «*al concetto nuovo politico della Union sacrée e del Ministero nazionale*». La relazione al Senato del ministro Serraut riuscì tuttavia favorevole alla tendenza sociale del Bourgeois, perché diffidava della famiglia e degli enti di beneficenza, ma la discussione, per la forte influenza del guardasigilli Viviani e del suo diretto intervento, venne a conclusioni ben diverse: il tutore sociale del progetto Bourgeois divenne il consigliere di tutela e si passò di nuovo alla tendenza ministeriale di concordia, di *confiance*, di armonia e di cooperazione tra tutti gli enti allora preposti. L'*iter* parlamentare della legge francese era stato, dunque, travagliato e complesso, protraendosi fino all'estate del 1917, quando il testo fu finalmente promulgato il 27 luglio e pubblicato il 29 sul *Journal Officiel*. Sul dibattito parlamentare francese e il varo della legge per la tutela e l'adozione degli orfani di guerra, v. O. FARON, *Les enfants du deuil, orphelins et pupilles de la nation de la première guerre mondiale (1914 – 1941)*, Paris, Éditions La Découverte, 2001, pp. 86 ss.

⁶⁴⁹ Il disegno di legge francese deliberato dal Senato istituiva a Parigi un grande Consiglio centrale per gli orfani. Era l'idea del Bourgeois, ripresa in Italia dal progetto Salandra. In Francia, però, il Consiglio, composto nel disegno originario da 52 membri, dopo la discussione in Senato era stato trasformato in una Commissione di 92 membri, un organismo giudicato da Rava troppo pletorico per un nuovo istituto, la quale lasciava appunto in vigore la tutela domestica integrandola, dove essa mancava, con gli istituti locali di beneficenza e di assistenza. Anche in Italia, nella relazione dell'onorevole Baccarani sulla tutela e negli studi che si andavano conducendo al Ministero di grazia e giustizia per il varo del codice dei minorenni,

auspicava che lo stesso non si ripettesse in Italia e che l'Assemblea parlamentare nazionale fosse la prima a dare l'esempio di una legislazione moderna in materia. Per tale ragione, egli riteneva di non fare né critiche né osservazioni tecniche sui particolari della legge: si trattava di creare, approfittando degli studi già fatti, un istituto che provvedesse a un nuovo bisogno sociale. Malgrado i difetti e le lacune che pure erano evidenti e che non si sapesse subito come correggere, Rava desiderava approvare la legge, confidando nel fatto che con il tempo e con l'esperienza potessero essere emendati e temperati i difetti innegabili della legislazione in discussione. Il progetto della Commissione parlamentare italiana contemperava, come accadeva in Francia, cuore e mente. Tuttavia, esso non poneva più per base alla tutela e all'assistenza degli orfani l'ufficio o Istituto nazionale, ma la Commissione provinciale. La Commissione, cioè, guardava direttamente la beneficenza, l'opera pia e la tutela, e metteva tutto il nuovo compito nelle mani del Ministero dell'interno, mentre in Francia si guardava prima all'educazione, da affidare al Ministero dell'istruzione, e poi alla tutela, demandata dal progetto del Senato francese al dicastero di grazia e giustizia. La Commissione parlamentare italiana dunque, aveva scelto di non frammentare le competenze: aveva abbandonato per gli orfani l'Istituto nazionale, che invece intendeva mantenere per i mutilati, e poneva alla base del progetto la Commissione provinciale, stabilendo che in ogni provincia vi fosse appunto una Commissione presieduta dal prefetto e composta da membri di diritto e da membri eletti da parte delle commissioni di beneficenza. Per evitare di porre tutto il grave compito sociale e politico sulle spalle del ministro dell'interno e dei prefetti, e al fine di evitare che si formasse una sorta di organismo burocratico per risolvere una questione così delicata, la Commissione parlamentare aveva pensato anche ad un Consiglio centrale a Roma, alle dirette dipendenze del ministro, con il compito di curare i contatti con le forze vitali del Paese. La Commissione parlamentare aveva poi anche rivisto l'istituto della tutela, istituendo il giudice delle tutele, facendo cioè delegare ad un giudice del tribunale le ispezioni sulle tutele, obbligandolo a convocare di frequente il Consiglio di famiglia e seguirne l'operato, conferendogli anche la facoltà di rimuovere il tutore, se esso si fosse dimostrato incapace o inadatto a tener dietro al suo compito⁶⁵⁰. Rava espose dunque le ragioni che si imponevano all'esame della Commissione parlamentare: quali fossero gli orfani da proteggere, quali i sistemi per tutelarli e quali i mezzi per mantenerli e avviarli sul proprio cammino. Rava lodò le intenzioni del ministro e della Commissione, le quali affermavano il concetto che occorresse occuparsi di tutti gli orfani, senza distinzione e

era emerso un difetto di applicazione delle norme del Codice civile e il dicastero aveva affermato che l'istituto della tutela non era riuscito nella pratica, poiché l'orfano che non era stato lasciato dalla famiglia provvisto di adeguati mezzi economici era di fatto ignorato, non perché abbandonato dalla legge, ma perché l'istituto del Consiglio di famiglia, previsto dal Codice, era più preordinato alla tutela del patrimonio che alla cura e alla formazione dell'orfano. Da qui, secondo Rava, la necessità di valersi, in tempo di guerra, di mezzi nuovi e più efficaci. Cfr. Atti Parlamentari, cit., pp. 11615-11616.

⁶⁵⁰ La Commissione, dunque, creava di fatto un istituto nuovo: poneva come base un organismo provinciale, istituiva il giudice delle tutele e riformava il Consiglio di famiglia. Si affermava per la prima volta un nuovo concetto giuridico, che vedeva nell'orfano un essere umano, nella complessità della sua sfera soggettiva di persona fisica e giuridica, un soggetto da tutelare in quanto individuo, e non più il mero portatore di un eventuale patrimonio da curare e amministrare. Si cercava, in tal modo, di sanare i difetti del Codice civile: l'orfano diventa un individuo portatore di diritti fondamentali, radicati nella sua dimensione di persona e da tutelare con nuovi strumenti del diritto. Da qui anche l'ingresso del giudice delle tutele, un ingresso che può essere risanatore, ma anche traumatico nel privato recinto del Consiglio di famiglia, che diventa ora penetrabile, permeabile alla vigilanza e al controllo dello Stato, attraverso un tutore dei componenti più deboli e più vulnerabili del nucleo familiare. Cfr. *ivi*, pp. 11616-11617.

senza riguardo al loro eventuale patrimonio personale. Era un concetto nuovo e avanguardista, che abbracciava anche i figli naturali, i figli naturali riconosciuti e quelli non riconosciuti, un concetto giuridico diverso e rivoluzionario, perché si poneva al di sopra e al di fuori delle norme fissate dal Codice civile. Tutti i genitori, infatti, erano stati mobilitati e chiamati alla guerra, tutti i genitori che purtroppo non avrebbero mai più fatto ritorno a casa, alle loro famiglie e ai loro affetti privati. Tutti questi genitori, pertanto, dovevano essere garantiti dall'azione dello Stato riconoscente nell'opera di tutela e protezione dei loro figli, ai quali molti di essi non avrebbero potuto mai più provvedere. Per tale ragione la Commissione aveva accettato un concetto che si avvicinava a quello dell'adozione promosso dalla legislazione francese: il dovere dello Stato verso il minore, la tutela dell'infanzia abbandonata, mediante l'adozione⁶⁵¹. Si imponeva, pertanto, un elenco generale degli orfani, senza esclusioni od omissioni, un registro della nuova anagrafe civile che meritava cure sollecite da parte dello Stato. Per quanto atteneva invece all'assistenza degli orfani, il modello che era uscito dalla discussione del Senato francese⁶⁵² era stato posto nel progetto Salandra e concordato con il nuovo ministro Orlando: si trattava di tutelare il fanciullo e, attraverso lo studio della sua indole, avviarlo ad una professione. Per conseguire tale obiettivo era dunque non solo necessario investire di precise responsabilità la Commissione provinciale, ma doveva essere riformato lo stesso istituto della tutela, con l'istituzione di un giudice delle tutele e dei suoi delegati con precisi compiti ispettivi, in modo tale da non abbandonare al suo triste destino gli orfani più svantaggiati, quelli che vivevano in montagna o in campagna⁶⁵³. Rava infatti rilevava che nel progetto di legge vi erano provvedimenti per i figli dei contadini, ma non si faceva menzione alcuna dei figli degli operai. Neppure si faceva cenno all'istruzione professionale o alle scuole per l'avviamento al lavoro. Il progetto, dunque, doveva essere più ampio e mirare ad una concordia di sforzi e di intenti, sulla base di istituti locali e nazionali e di un loro forte coordinamento, in modo

⁶⁵¹ Rava chiese alla Commissione parlamentare di porre subito nel primo articolo della legge questo concetto fondante, per principi di eutimia giuridica e per meglio caratterizzare la fisionomia sociale moderna della legislazione. Richiedeva, cioè, che «*nell'atto di nascita di ciascuno di questi fanciulli sia iscritta la sua qualità di figlio di chi è morto o gravemente mutilato per la patria. Così il concetto della tutela della nazione balzerà subito fuori dalla legge*». Si trattava di una affermazione giuridicamente rilevante, nuova e radicale, accolta dallo stesso Senato francese, che aveva voluto ricorrere all'adozione secondo il concetto dell'Assemblea costituente francese e della Convenzione del 1872, concetto che voleva «*arracher à l'oubli des temps cette touchante institution*». La Costituzione francese dell'anno VII mise poi l'obbligo di provvedere alle vittime della guerra. La Rivoluzione si vantava di aver posto questo principio che i giuristi dell'*ancien regime*, come il Vatel, avevano combattuto e negato. Napoleone stesso, nel 1814, aveva pensato all'adozione per i figli dei soldati di Austerlitz. La Commissione parlamentare italiana, dunque, aveva riflettuto a lungo sull'esperienza francese e aveva voluto porre in evidenza il nuovo profilo sociale della tutela di migliaia di orfani, che formavano la famiglia della nazione. Cfr. *ivi*, p. 11617. Sull'assistenza all'infanzia nel corso della Prima guerra mondiale, v. pure A. GIBELLI, *Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò*, Torino, Einaudi, 2005, pp. 95 – 108.

⁶⁵² Cfr. Journal officiel du 11 Mars 1916, SÉNAT – SÉANCE DU 10 MARS, Session ordinaire de 1916, 12 – Suite de la discussion: 1° de la proposition de loi de M. Léon Bourgeois et de plusieurs de ses collègues, instituant des pupilles de la nation; 2° du projet de loi relatif aux orphelins de la guerre, pp. 131-140.

⁶⁵³ Non doveva essere ignorato nessun orfano: tutti gli orfani dovevano godere della protezione e della tutela assoluta da parte della legge. Quando l'orfano si fosse trovato in condizioni di patimento o di malessere, o ancora, avesse avuto una educazione non rispondente al concetto che lo faceva un protetto della nazione, si provvedeva per ordine del giudice e attraverso il voto del *Consiglio di tutela*, un organismo che aveva la facoltà di cambiare il tutore o di mutare l'indirizzo educativo e pedagogico, per favore il fanciullo nello sviluppo della sua personalità. Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11617.

da conseguire un'azione direttiva più efficace, più ordinata e più coesa. Il problema dei mezzi era invece quello più grave, che si ricollegava direttamente anche alla questione delle pensioni di guerra da erogarsi a favore della vedova, della madre del soldato morto in battaglia e allo stesso orfano, questione grave e seria per la quale Rava auspicava il varo di un testo unico delle leggi che venisse a chiarire le diverse situazioni giuridiche soggettive e ridefinire in modo organico e compiuto tutto l'ordinamento in materia pensionistica⁶⁵⁴. Rava auspicava nella riforma criteri di equità e ponderazione, ma, soprattutto, richiamò l'attenzione sul grave problema delle liquidazioni e degli arretrati connesse all'erogazione delle pensioni, considerato il fatto che all'ufficio per la liquidazione delle pensioni della Corte dei conti arrivavano circa trecento domande al giorno, di fronte alle quali, nonostante la buona volontà e il cuore degli impiegati preposti a questo ufficio, non potevano essere liquidate più di centocinquanta pensioni al giorno, con la presenza dunque di un arretrato non stabile, ma invero pesante e crescente⁶⁵⁵. Prese la parola l'onorevole Veroni, il quale fece alcune osservazioni sul disegno di legge in esame. Egli osservò come la Commissione parlamentare avesse assecondato il Governo preparando e intensificando i suoi studi e accelerando la presentazione delle proposte contenute nella relazione finale presentata. In Assemblea dall'onorevole Peano, cui riconobbe una provata competenza in tema di assistenza e beneficenza pubblica. Veroni riscontrava, tra le letture della relazione e le proposte governative, un punto centrale di identità nel quale la Camera avrebbe fatto bene a seguire i propositi e del Governo e della Commissione: tenere cioè in conto le iniziative già avviate qua e là in favore degli orfani di guerra, dal momento che le iniziative private «non possono non essere assecondate e sospinte dallo Stato per quanto dallo Stato debbano essere indirizzate, soccorse, presidiate»⁶⁵⁶. Il disegno di legge, secondo Veroni, rispondeva esattamente a questo proposito: rispettava le iniziative private già sorte, si proponeva di completarne il funzionamento e si preoccupava di conferire una nuova

⁶⁵⁴ La Francia, nella discussione al Senato, non si era posta questo problema e aveva rinviato la questione dei mezzi con i quali sovvenire all'orfano direttamente al progetto di legge sulle pensioni. La legislazione francese in materia, nata con Luigi Filippo nel 1831, era meno larga della legislazione italiana. Il progetto di legge presentato al Senato dal ministro Ribot alleviava molte crudeltà di trattamento, migliorava, perfezionava, allargava la mano in certi punti della legislazione, ma restava il fatto che il mantenimento degli orfani era costituito dai sussidi che provenivano dalle pensioni per i genitori deceduti. La vedova, in Francia, godeva di una pensione a dir poco irrisoria: secondo il progetto Ribot la vedova beneficiava di 563 franchi se il soldato fosse morto sul fronte di guerra e di 375 franchi se morto invece per causa di guerra. La pensione accordata dalla legislazione italiana era invece più generosa, pari a 650 lire. Il progetto per gli orfani di guerra presentava concedeva più largamente: era previsto un fondo speciale assegnato al Ministero dell'interno, iscritto nel suo bilancio ed elastico, che cominciava con uno stanziamento di due milioni di lire e che si sarebbe incrementato secondo le future esigenze, perché non si possedevano dati certi sul numero degli orfani e dunque non era possibile stabilire un criterio univoco predeterminato per legge. Altri stanziamenti erano poi previsti a favore delle Opere pie dotali, per il beneficio di coloro che avevano combattuto per la patria. Dotazioni erano state assicurate anche per l'opera degli istituti locali ed era allo studio una modificazione delle disposizioni in materia di successioni nei confronti di coloro che non avevano eredi oltre il sesto grado: lo Stato, in tale caso, già ne incamerava i patrimoni, ma Rava pensava che essi si sarebbero potuti utilizzare per favorire la nuova grande famiglia adottiva nazionale composta dal complesso degli orfani del Paese. Cfr. *ivi*, pp. 11618-11620.

⁶⁵⁵ Era vero, infatti, che la richiesta di alcuni documenti per la liquidazione era stata rimossa. Un tipico documento necessario era il decreto di collocamento a riposo, registrato alla Corte dei conti, per ogni soldato morto al fronte, e la dichiarazione testimoniale di due commilitoni di aver visto morire il soldato. Tuttavia, le molte migliaia delle prime domande che erano state già presentate presupponevano questa documentazione probatoria per avviarne l'istruzione, e, in mancanza di tale documentazione necessaria a corredo dell'istanza, giacevano invecchiare. Cfr. *ivi*, p. 11620.

⁶⁵⁶ Cfr. *ivi*, p. 11622.

esistenza giuridica, morale ed economica agli orfani. Nell'esaminare il disegno di legge, Veroni rilevò le differenze tra il progetto della Commissione e quello del Governo: nel disegno di legge d'iniziativa governativa era prevista la fondazione di un Istituto nazionale per la protezione e l'esercizio della tutela degli orfani, mentre in quello della Commissione l'opera veniva differita ai singoli Comitati provinciali⁶⁵⁷. Di fatto, però, nei due progetti il concetto fondante era il medesimo: istituire un organismo che vigilasse sull'esercizio della tutela degli orfani di guerra nella duplice forma di curarli presso la loro stessa famiglia, sorvegliando lo svolgimento dell'opera di tutela, ovvero collocarli, nella impossibilità dell'esercizio della tutela familiare, in un istituto di educazione. Il compito precipuo del Comitato provinciale sarebbe stato appunto quello di spronare, coordinare ed integrare le iniziative private e locali dove esistenti, sovvenendone non solo il funzionamento ma la stessa creazione. E tuttavia, si chiedeva Veroni: «*basterà l'opera integratrice dello Stato o non occorrerà la sostituzione dello Stato alla deficienza della iniziativa dei singoli?*»⁶⁵⁸. Veroni mise il dito nella piaga delle evidenti differenti condizioni geografiche del Paese: «*nessuno peraltro vorrà smentirmi, se io affermo che nella disamina del complesso problema era necessario tenere in giusto conto le grandi differenziazioni di vita sociale che nelle varie parti del nostro paese sono veramente notevoli e stridenti, e occorreva inoltre affrontare la risoluzione di tutto quanto all'assistenza degli orfani si attiene in correlazione con le condizioni della assistenza e beneficenza pubblica nelle due grandi divisioni geografiche e sociali del nostro paese: il nord ed il sud d'Italia. Nessuno vorrà dissentire da me quando affermo che non potranno davvero moltiplicarsi le iniziative private e locali che lo Stato avrebbe il compito di indirizzare ed integrare quando le condizioni economiche generali, da cui debbono pur trarre origine siffatte iniziative, e prima della guerra e più tardi a causa della guerra, sono tali nel Mezzogiorno e in notevole parte dell'Italia centrale da lasciare almeno dubitare che molte possano essere le iniziative per la protezione degli orfani di guerra*»⁶⁵⁹. Sulla base delle statistiche del Ministero dell'interno, Veroni dimostrò l'esistenza di due diversi stati sociali, che presentavano una notevole disparità per le condizioni dell'assistenza e della beneficenza pubblica. Da qui la previsione di

⁶⁵⁷ Nel progetto governativo veniva formalmente assecondato il sistema adottato in Francia: l' *Office National* amministrato da un numeroso Consiglio di cui facevano parte deputati e senatori, alla stessa maniera che nell'Istituto nazionale teorizzato nel primitivo progetto della Commissione, dove membri della Camera e del Senato sarebbero stati chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto. A parte le differenze formali, non vi erano dunque difformità sostanziali tra le due proposte: la denominazione di Istituto nazionale adottata nel progetto governativo poteva indurre a ritenere che con esso si intendeva dare vita a un vero e grande istituto nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani, mentre la denominazione adottata dalla Commissione parlamentare di Comitato provinciale sembrava intesa ad esprimere una sorta di patronato per gli orfani. Cfr. *ivi*, p. 11623.

⁶⁵⁸ *Ibidem*

⁶⁵⁹ Veroni sollevava una questione centrale: di fronte ad una situazione di natura straordinaria ed eccezionale, si continuava a seguire il sistema ordinario ed abituale di legiferare per grandi linee, come se un determinato provvedimento legislativo potesse egualmente trovare corretta esecuzione e applicazione laddove erano tante e profondamente diverse le condizioni di vita sociale. Il sistema di legiferare con criteri identici e uniformi per un paese che aveva così diverse e multiformi condizioni di vita, si prestava dunque ad una facile critica, perché presupponeva infatti che per l'applicazione delle disposizioni di legge del progetto vi fossero identiche condizioni storiche e sociali, per dispiegare effetti positivi. L'esercizio della beneficenza e dell'assistenza pubblica nell'Italia centrale e meridionale era infatti sostanzialmente affidata all'attività delle Opere pie, i cui patrimoni sovente venivano utilizzati per fini diversi da quelli cui dovevano essere diretti. Talvolta, inoltre, accadeva che le amministrazioni delle Opere pie volessero indirizzare la loro azione secondo criteri particolaristici, e dunque non sempre era possibile esercitarne il controllo in modo rigoroso. Cfr. *ivi*, pp. 11623-11624.

Veroni che non sarebbe stato sempre possibile applicare le stesse norme e le stesse regole legislative in condizioni così diverse⁶⁶⁰. Da queste disparità, secondo Veroni, il fermo proposito della Commissione parlamentare di voler indirizzare il potere esecutivo nel senso di integrare questi fondi attraverso l'azione del governo, che avrebbe dovuto reperire le risorse necessarie per evitare che nell'applicazione della legge si verificassero difformità di situazioni. Esaminato l'elemento di criticità della legge, Veroni analizzò le principali disposizioni del testo e rimarcò che il concetto informatore del progetto di legge emendato dalla Commissione parlamentare aveva il pregio incontestabile di non aver voluto allontanare dalla cura diretta dello Stato l'esercizio della tutela degli orfani: «*il progetto governativo creava l'Istituto nazionale cui deferire il compito dell'assistenza, attraverso un Consiglio d'amministrazione foggiano sul sistema francese per numero e per qualità dei componenti, mentre il progetto modificato dalla Commissione ha esplicitamente voluto lasciare allo Stato la tutela dei pupilli di guerra. E' lo Stato attraverso il ministro dell'interno, assistito da un Consiglio di competenti, che provvede in definitiva alla protezione degli orfani discentrando la propria azione con la creazione e il funzionamento dei Comitati provinciali*»⁶⁶¹. Veroni rilevò poi una

⁶⁶⁰ Nelle tabelle allegate alla relazione Peano tutti i dati confortavano l'assunto di Veroni circa l'ammontare del reddito netto delle istituzioni dotali e degli altri accantonamenti dotali devoluti all'infanzia: la provincia di Alessandria conferiva 42, 300 lire rispetto alle 10,000 di Bari; la provincia di Bologna 95,000 lire rispetto alle 6,000 di Cagliari; la provincia di Como 52,000 lire rispetto alle 6,519 di Campobasso; quella di Firenze di 164,000 rispetto alle 100,000 di Napoli e alle appena 42,000 di Caserta. Cfr. *ivi*, p. 11624.

⁶⁶¹ Se da una parte il progetto della Commissione rappresentava un miglioramento sensibile rispetto a quello governativo, dall'altro si imponeva da parte dello Stato la necessità di adottare provvedimenti amministrativi capaci di rendere possibile la spedita applicazione della legge. Sia il Governo, sia la Commissione attribuivano ai prefetti e agli uffici di prefettura il chiaro compito di dare esecuzione alla legge per gli orfani di guerra. Per tale ragione, tutte le Prefetture avrebbero visto accresciuto il loro carico di lavoro e avrebbero dovuto rivedere i meccanismi interni del loro funzionamento. Le ragioni della guerra, infatti, erano tali che alle prefetture del Regno erano state attribuite mansioni senza limiti e di natura sempre più grave e delicata e, nel contempo, si era assottigliato il numero dei funzionari preposti. In tal senso, Veroni auspicava che i prefetti fossero autorizzati ad assumere personale avventizio, col quale fronteggiare le esigenze diverse che si sarebbero determinate dalla concreta applicazione delle disposizioni di legge. Cfr. *ivi*, pp. 11624-11625. Al fine di facilitare l'operato dei Comuni incaricati della formazione degli elenchi degli orfani di guerra, il Ministero degli interni, per il tramite delle Prefetture, ritenne poi indispensabile che fosse costituito presso ogni ufficio comunale uno speciale schedario anagrafico degli orfani di guerra. Lo schedario doveva comprendere tre categorie di minorenni o interdetti: gli orfani di un genitore morto in dipendenza dello stato di guerra, qualunque fosse stata la causa del decesso, che doveva essere accertata mediante un atto di notorietà o un certificato di autorità, sulla base della richiesta di annotazione prevista dall'articolo 3 del decreto legge n. 968 del 6 agosto 1915; i figli degli invalidi di guerra, i quali, ai sensi del decreto legge n. 1012 del 10 agosto 1916, ricevevano la medesima assistenza dovuta agli orfani di guerra; i figli, infine, dei militari che fossero stati dichiarati dispersi dall'autorità comunale. Il Comune che aveva ricevuto o disposto il relativo atto di accertamento doveva subito compilare la *scheda di famiglia* degli orfani o assimilati, secondo il modello allegato alla circolare prefettizia, che doveva contenere, tra le altre indicazioni, quelle di particolare importanza che si riferivano alla filiazione del genitore morto, o invalido, oppure dichiarato disperso. Compilata la scheda familiare, sulla scorta di essa il Comune doveva esperire delle preliminari indagini volte ad accertare quale fosse la attuale residenza dei singoli figli, all'assistenza dei quali occorreva provvedere. Per i figli residenti nel territorio comunale, i Comuni dovevano redigere la *scheda individuale*, conforme al modello allegato anch'esso alla circolare, che doveva contenere tutte le indicazioni utili e necessarie, affinché si potessero adottare i provvedimenti relativi alla assistenza e alla tutela degli orfani stessi. Per i figli che risultavano invece residenti fuori del territorio comunale, il Comune doveva assumere le opportune informazioni e notificare all'omologo Comune di residenza l'avvenuta dichiarazione di morte, o di invalidità o di dispersione del genitore, affinché quest'ultimo provvedesse alla compilazione della scheda familiare e della relativa scheda individuale, perché era da tenere ben presente, secondo la circolare prefettizia, «a

deficienza contenuta nella proposta della Commissione sulle modalità di composizione del Comitato. L'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione disponeva che presso ogni prefettura fosse istituito un Comitato provinciale cui affidare la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra. Egli propose un emendamento relativo alla composizione del Comitato, nel senso che fosse chiamato a farne parte anche il provveditore agli studi⁶⁶². Un ulteriore elemento di criticità che Veroni intravedeva nel testo in discussione era costituito dall'istituzione del giudice delle tutele previsto dall'articolo 14 del progetto della Commissione. Questa specializzazione, secondo Veroni, rappresentava una lodevole tendenza che si andava affermando in ogni manifestazione della vita sociale ed era dunque certamente un bene che vi fosse un apposito giudice incaricato della cognizione di tutte le controversie che potessero

scanso di possibili equivoci, che l'assistenza degli orfani od assimilati viene prestata in relazione alla attuale residenza degli orfani medesimi. Le schede individuali contenevano anche le variazioni intervenute nelle condizioni dell'orfano dopo la compilazione delle schede, variazioni che dovevano essere tenute al corrente e aggiornate a cura degli uffici comunali. Sia le schede di famiglia che quelle individuali dovevano essere redatte in duplice esemplare, uno per uso del Comune e l'altro per uso del Comitato provinciale, al quale dovevano essere «sollecitamente» inviate, per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'assistenza degli orfani di guerra, demandatagli dall'articolo 5 del decreto legge n. 968 del 6 agosto 1916. Restava quindi escluso per gli uffici comunali l'obbligo di compilare altre copie per uso della Congregazione di carità e del Pretore del mandamento, «ai quali doveva soltanto inviarsi l'elenco degli orfani di guerra». Negli uffici comunali le schede dovevano essere accuratamente conservate «in ordine alfabetico», si dà poterle immediatamente consultare appena occorresse prenderne notizia o introdurre variazioni, e le schede relative agli orfani propriamente detti dovevano invece essere tenute separate da quelle concernenti i figli degli invalidi, e queste ultime da quelle dei figli dei dispersi. Le spese per la costituzione dello schedario erano a carico dei singoli comuni, perché il Ministero si limitava a comunicare i modelli tipo da adottare da parte delle Prefetture. Compilati gli elenchi, gli uffici comunali dovevano informare la Prefettura competente per territorio del numero complessivo degli orfani di guerra esistenti nel Comune, suddiviso anch'esso a seconda che si trattasse di orfani propriamente detti, di figli di invalidi o di figli di dispersi. Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IV. N. 1, 1-15 Gennaio 1917, 6. *Schedario anagrafico degli orfani di guerra (Circolare del Prefetto di Salerno 23 dic. 1916 n. 31708 diretta ai Sindaci della Provincia)*, pp. 10-15.

⁶⁶² L'emendamento Veroni non era peregrino: il Comitato era infatti composto dal prefetto, dal presidente, dal giudice per le tutele, dal medico provinciale e da tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. La presenza del responsabile dell'amministrazione scolastica provinciale era assolutamente indispensabile in un Comitato il cui scopo precipuo era di provvedere alla sistemazione e alla istruzione degli orfani. Vi era infatti tutta una parte didattica che atteneva all'educazione dell'orfano e tutta una critica da esercitare rispetto al funzionamento degli istituti dove si intendeva eventualmente ospitare i fanciulli. La presenza del provveditore agli studi, o almeno di un suo delegato in seno al Comitato provinciale, risultava dunque fondamentale, perché contribuiva a rendere più organicamente costituito il Comitato da istituire in ogni provincia. Cfr. Atti Parlamentari, cit., pp. 11625-11626. Nelle more della designazione da parte del Ministero della marina di un suo delegato e di taluni rappresentanti degli istituti nazionali per gli orfani di guerra, alla data del 28 ottobre 1917 il Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra di Salerno, ad esempio, risultava così formalmente costituito: «1°) Avv. Bonadio Francesco Domenico, giudice delle tutele presso il Tribunale di Salerno; 2°) Dr. Chimienti Cav. Elvino, Medico Provinciale; 3°) Cav. Gennaro D'Alessio, delegato della Commissione Provinciale di Beneficenza; 4°) Graziadei Cav. Prof. Vittorio, R° Provveditore agli Studi; 5°) Cav. Carlo Stromillo, rappresentante del Consiglio Provinciale; 6°) Cav. Mario Amato, rappresentante del Consiglio Provinciale; 7°) Cav. Uff. Avv. Francesco Galdo, delegato delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della provincia che hanno per iscopo la protezione ed assistenza dell'infanzia abbandonata; 8°) Bottari Cav. Giovanni, Tenente Colonnello, Comandante del Distretto Militare di Salerno; 9°) Avv. Luigi Farina, delegato dell'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO IV. – N. 22, 16-30 Novembre 1917, 193. *Costituzione del Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra (D.P. 28 ottobre 1917)*, pp. 292-293.

eventualmente insorgere intorno all'esercizio della tutela degli orfani di guerra. Tuttavia, riteneva opportunamente Veroni, «*questo giudice nell'esplicare la sua alta funzione non può essere ritenuto infallibile e quindi inappellabile il suo provvedimento. V'è, per esempio, una materia assai delicata deferita al suo giudizio: quella del riconoscimento, in via amministrativa, dei figli naturali non legalmente riconosciuti. Ora non è neanche da pensare che in siffatta materia debba esperirsi la via che conduce al primo giudice: si deve poter adire il giudice d'appello, come in tutte le materie di volontaria giurisdizione*»⁶⁶³. Proprio per tale ragione, argomentando sul concetto della specializzazione del magistrato, Veroni nel concludere il suo intervento propose di aggiungere all'articolo 14 una nuova disposizione: «*In ogni Corte d'appello il presidente designa un consigliere per compiere durante l'anno giudiziario, le funzioni di giudice d'appello delle tutele degli orfani di guerra*»⁶⁶⁴. Dopo l'intervento dell'onorevole Cottafavi, il quale si limitò in sostanza ad auspicare che non si addivenisse al varo di un regolamento abnorme tale da alterare le linee fondamentali del disegno di legge, prese la parola l'onorevole Vigna, pronto a esprimere alcune considerazioni che contrastavano con le tesi sostenute in Assemblea. Vigna affermò che il disegno di legge andava ben al di là dei suoi reali intendimenti, perché si proponeva di preparare una nuova generazione e provvedere «*alla risurrezione del nostro paese da questa immane guerra*»⁶⁶⁵. Vigna precisò che non avrebbe esaminato la legge sotto il profilo giuridico, ma nella visione della dimensione sociale e dell'assistenza, che dovevano procedere di pari passo, poiché non si poteva esercitare una vigilanza sulla educazione degli orfani se non si era in grado di fornire i mezzi occorrenti e non si sarebbe potuto inoltre assistere efficacemente agli orfani stessi, se non si fosse vigilato con scrupolo affinché il sussidio concesso avesse raggiunto davvero suoi fini. Vigna osservò che la Commissione aveva abbandonato il concetto proprio del Governo, che aveva proposto la creazione di un grande Istituto nazionale, ritenendo che tale organismo sarebbe risultato insufficiente al bisogno, considerato il grande numero degli orfani che ci si aspettava. Questa impostazione, secondo Vigna, doveva ritenersi giusta, ma la Commissione parlamentare secondo il suo parere non aveva dato luogo alla creazione di organi speciali di assistenza e di vigilanza veri e propri, ma li aveva invece desunti fondamentale legge sulla beneficenza pubblica,

⁶⁶³ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11626.

⁶⁶⁴ Si trattava, dunque, di stabilire, anche per l'istituto della tutela, l'esistenza di un giudice di grado immediatamente superiore a quello che aveva pronunciato la sentenza. Nella dottrina giuridica italiana, infatti, l'istituto della tutela si è sempre mosso nel campo della volontaria giurisdizione, un particolare tipo di giurisdizione, cioè, diretta non tanto a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio giuridico, di un affare per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un giudice terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti per costituire un determinato rapporto giuridico, nel caso in cui la legge non consente ai singoli individui di provvedervi autonomamente. L'attività di questo giudice si sarebbe pertanto qualificata come un'attività strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo. Mentre, infatti, nella giurisdizione contenziosa il giudice emette un provvedimento, che di per sé è in grado di regolare con stabilità il rapporto tra le parti in lite, nella volontaria giurisdizione il provvedimento è invece emesso in base ad una discrezionale valutazione di opportunità da parte del giudice, che può essere pertanto fallibile o anche mutare nel tempo, necessitando dunque o di una revoca o di una modifica del provvedimento emanato. Cfr. *ivi*, p. 11626. Sul concetto di volontaria giurisdizione nel percorso giuridico italiano v. *amplius* L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Cedam, Padova 2010; A. AREZZI, *Minori e volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano 2012; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione* - [edizione 2] [volume 1] *Procedimento e uffici in generale*, Giuffrè, Milano 2002; A. AUCIELLO, *La volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano 2015.

⁶⁶⁵ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11629.

riprendendo gli organi che già la esercitavano, modificandoli e semplificandoli⁶⁶⁶. Vigna si chiedeva perché la Commissione si fosse fermata a metà strada, cioè alle

⁶⁶⁶ La prima normativa unitaria sull'amministrazione delle Opere pie (cfr. Legge 3 agosto 1862, n. 753, " *Sull'amministrazione delle Opere pie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 25 agosto 1862, n. 201) e il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862, n. 1007, modificato poi dalla legge del 1890 (cfr. Legge 17 luglio 1890, n. 6972, " *Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 luglio 1890, n. 171), istituirono presso ogni comune del Regno una Congregazione di carità, allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale. La legge conteneva una disciplina piuttosto articolata dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari. L'articolo 1 designava con i termini di «*opere pie gli istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere le classi meno agiate, tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere*». Si trattava per lo più di enti che sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa: la loro struttura e la loro attività erano regolate in parte dal diritto privato e in parte dal diritto pubblico, e le risorse finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di carattere prevalentemente fondiario, sia da sussidi pubblici. La legge del 1862 non modificò sostanzialmente la situazione, poiché non si propose la creazione di un sistema pubblico di assistenza, preferendo riconoscere le istituzioni già esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, delegando loro le relative funzioni. L'istituzione delle Congregazioni di carità accentuò la visione localistica di questo sistema assistenziale, che attribuiva alle amministrazioni locali un fondamentale ruolo di controllo e di gestione. La legge del luglio 1890, la cosiddetta *legge Crispi*, che può essere considerata la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ridefinì in maniera più sistematica le finalità e l'organizzazione delle Congregazioni di carità, al cui controllo furono sottoposte le istituzioni pubbliche di assistenza con una rendita inferiore a 5000 lire annue e prive di propri organi di amministrazione, e quelle esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti. La legge prevedeva che le Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da un presidente e da un numero variabile di membri ed eletto dal Consiglio comunale, mentre la funzione di tesoriere era affidata all'esattore del comune. Il regolamento applicativo della legge, emanato con provvedimento del 5 febbraio 1891, n. 99 stabiliva che ogni Congregazione, come tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, doveva disporre di un proprio archivio in cui conservare gli atti generali, il registro di protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia, il registro cronologico delle deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi. Gli inventari dei beni mobili e immobili e gli elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni dovevano invece essere conservati separatamente, a seconda che si riferissero al patrimonio della Congregazione o delle istituzioni eventualmente amministrate. Con la *legge Crispi* le opere pie come gli ospedali, gli ospizi, gli orfanotrofi, i monti di maritaggio, gli asili d'infanzia, le scuole gratuite, i monti frumentari, le confraternite e le cappelle laicali, furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo statale. Le Congregazioni di carità furono poi soppresse con la legge 4 giugno 1937, n. 847, per essere sostituite dagli Enti comunali di assistenza. L'Ente comunale di assistenza era un ente morale, con personalità giuridica pubblica. La legge istitutiva prevede un ente operante in ogni comune del Regno a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità. All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, la Congregazione di carità venne pertanto sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione dall'Ente comunale di assistenza, il quale subentrava altresì nel patrimonio, nelle attività e nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune per l'assistenza generica immediata e temporanea. Il soccorso immediato e temporaneo agli indigenti, la cura degli interessi dei poveri con l'assunzione della rappresentanza legale davanti alle autorità amministrative e giudiziarie, la promozione di provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, così organizzati dallo Stato e con esplicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, divennero obbligatori e vennero elevati a pubblico servizio. La disciplina relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stata abrogata dall'articolo 30 della legge 8 novembre 2000 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Sulle Opere pie come enti morali e componente fondamentale del *Welfare State* v. *amplius* P.

Commissioni provinciali, e non fosse andata invece più in là, sino agli organi fondamentali della beneficenza pubblica: i Comuni. I Comitati provinciali, sosteneva Vigna, si sarebbero trovati di fronte ad un lavoro improbo, scostandosi così dal concetto e dallo spirito stesso della legge, dovendo funzionare senza possibilità di spesa e con personale adibito a tale incarico tratto dagli stessi funzionari in servizio presso le prefetture. Il Comitato provinciale, proseguiva Vigna, avrebbe potuto esercitare le competenze attribuite alla Commissione provinciale, cioè una tipica attività di direzione, coordinamento e controllo, non già un'opera di azione concreta sul territorio come imponeva al Comitato il testo proposto dalla Commissione. Le attribuzioni che il disegno di legge conferiva dunque al Comitato, sottolineava Vigna, erano tante e tali che, di fatto, si sarebbe dato luogo all'istituzione di un organismo che non sarebbe stato in grado di esercitare quella efficace vigilanza sugli orfani che invece era nei propositi del testo di legge⁶⁶⁷. Vigna ricordò ciò che già scriveva il ministro Rattazzi nel 1859: «Occorre costituire in ogni comune sotto il nome di Congregazione di carità un ufficio pubblico di beneficenza che, sorgendo dall'elezione popolare, si identifichi moralmente con gl'interessi e con le libertà comunali»⁶⁶⁸. Vigna, dunque, chiedeva perché non fossero state coinvolte le Congregazioni di carità, «la pietra angolare della beneficenza, emanazione del Consiglio comunale appunto perché si è voluto affermare il principio che la pubblica assistenza è un dovere sociale del comune»⁶⁶⁹. Infine, Vigna prospettò

ROSANVALLON, *La nuova questione sociale. Ripensare lo Stato sociale*, Roma 1997; M. FERRERO, *Il Welfare State in Italia*, Bologna 1984; V. ZAMAGNI (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2000; G. SILEI, *Lo Stato sociale in Italia. Storie e documenti, I, Dall'Unità al fascismo (1861 – 1943)*, Manduria-Roma-Bari 2003.

⁶⁶⁷ Vigna osservava che per ogni provincia vi sarebbero stati decine di migliaia di orfani. Si trattava di lavorare, dunque, su un carteggio amministrativo imponente e sulla amministrazione dei fondi per l'erogazione dei sussidi, i quali, considerati gli organici del personale addetto, avrebbero determinato carichi di lavoro tali che il Comitato provinciale non avrebbe potuto assolutamente assolvere. Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 11630.

⁶⁶⁸ *Ibidem*

⁶⁶⁹ In effetti, le Congregazioni di carità rivestivano un ruolo marginale nel testo proposto dalla Commissione parlamentare. L'articolo 9 ne faceva menzione, ma in esso si disponeva che il Comitato provinciale «poteva» affidare alla Congregazione di carità la vigilanza e, all'occorrenza, anche la tutela. Tuttavia, si trattava di una semplice facoltà, mentre nella legge sulle Opere pie la Congregazione di carità assisteva e vigilava sugli orfani, in forza di un diritto proprio che gli era stato conferito dalla legge. Vigna contestava poi lo stesso capoverso dell'articolo 9, il quale attribuiva al Comitato provinciale la facoltà di costituire, nei piccoli comuni e ove lo ritenesse opportuno, una Commissione di vigilanza composta dal pretore, dal conciliatore che la presiedeva, dal presidente della Congregazione di carità, da un ufficiale sanitario, un maestro elementare, il parroco o, in sua vece, un altro sacerdote, e un ministro di culto diverso, dove ciò fosse stato opportuno, tenuto conto del singolo culto religioso degli orfani. Vigna ricordò alla Camera che dalle Congregazioni di carità era esplicitamente, per disposizione di legge, escluso il parroco e qualsiasi ministro di culto. Sulla questione vi era stata una lunghissima discussione nei due rami del Parlamento, dal momento che molti parlamentari avevano chiesto che nelle Congregazioni di carità potesse entrare il parroco. Era finita invece per trionfare l'opinione dell'esclusione, perché si volle affermare il principio della difesa dello Stato nelle sue istituzioni civili contro l'invasione clericale, si volle cioè affermare il principio della sottrazione delle istituzioni civili all'influenza religiosa, che dal varo della legge sulle Opere pie si era manifestato ed esplicito in tutte le istituzioni pubbliche della beneficenza. I ministri del culto erano ammessi nelle altre istituzioni di beneficenza solo quando esse fossero sorte d'iniziativa privata: chi fondava un'opera pia con capitali propri e le forniva i mezzi perché potesse assolvere i propri compiti aveva il diritto di proporvi qualsiasi persona credesse opportuno. Ma, osservava correttamente Vigna, dal momento che la Congregazione di carità costituiva un istituto pubblico di beneficenza fondato per legge dallo Stato, anche nel testo in discussione assembleare ci si trovava dinanzi ad un istituto fondato con un provvedimento di legge dello Stato, il che risultava molto diverso dal caso degli istituti posti in essere da fondazioni private. Si trattava dunque di difendere ancora una volta lo

per gli orfani dei contadini una soluzione diversa da quella progettata dall'onorevole Luttazzi. Invece di costituire un piccolo patrimonio per gli orfani, con singole proprietà inalienabili e inalienabili, che avrebbero segnato la dissoluzione dei vincoli sociali di fronte ad altre miserie, altre sofferenze, altri bisogni, Vigna propose di costituire a favore degli orfani e dei mutilati delle forti e potenti associazioni cooperative, cui affidare la colonizzazione delle terre incolte. Si trattava dunque, secondo Vigna, di associare e coordinare l'assistenza degli orfani e dei mutilati con la questione agricola, restituendo le terre incolte all'antica prosperità. Sarebbe stata, chiuse Vigna, «*la soluzione di un grande problema, nel quale, io credo che la Camera, almeno in gran parte, sarebbe consenziente*»⁶⁷⁰. La discussione proseguì il giorno successivo⁶⁷¹, quando il presidente Marcora, nonostante le sue accorate raccomandazioni affinché il disegno di legge procedesse spedito nel suo *iter*, ebbe modo di constatare con rammarico una scarsa presenza in aula dei parlamentari, per una seduta cruciale per le sorti del provvedimento. Si doveva infatti dare luogo alla votazione dei singoli articoli del testo di legge e l'Assemblea procedette in tal senso con ritmi serrati, dacché si trattava di discutere e votare un testo particolarmente corposo e complesso⁶⁷². Nell'assumere la tutela e la protezione degli orfani da parte dello Stato⁶⁷³, fu approvato anche l'articolo che estendeva l'assistenza ai figli naturali non riconosciuti, la quale era ammessa quando la madre e il presunto padre avessero notoriamente convissuto a modo di coniugi nel

Stato liberale dalle ingerenze clericali ed espungere dal testo di legge una disposizione che faceva fare un passo a ritroso nel faticoso cammino verso la libertà e l'indipendenza delle istituzioni civili dalla Chiesa. Cfr. *ivi*, pp. 11630-11631.

⁶⁷⁰ Cfr. *ivi*, pp. 11633-11634.

⁶⁷¹ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1ª Sessione – Discussione – 1ª Tornata del 14 dicembre 1916, pp. 11677-11713.

⁶⁷² Lo schema di articolato di legge constava di ben 45 articoli, ridotti poi a 44 nella stesura definitiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Il progetto di legge aveva infatti seguito il procedimento previsto dal regolamento parlamentare del 1900 delle tre letture: la prima lettura consisteva nella discussione generale del disegno di legge. Essa era aperta dal ministro o dal deputato proponente, con una esposizione orale delle disposizioni del progetto e dei loro motivi. La discussione generale aveva termine con la questione posta dal Presidente, se la Camera cioè intendesse o meno passare alla seconda lettura in seduta pubblica. Quando la Camera risolveva di passare alla seconda lettura il progetto veniva appunto trasmesso ad una Commissione. Il progetto di legge, accettato o modificato dalla Commissione stessa, veniva stampato e distribuito ai deputati entro sei giorni dalla presentazione in aula da parte della Commissione. La seconda lettura consisteva nella discussione degli articoli. Esaurita questa seconda lettura, la Camera, sentito il Governo e la Commissione, fissava ad un intervallo non minore di otto giorni la tornata in cui procedere in seduta pubblica alla terza lettura del progetto di legge. La terza lettura, infatti, consisteva nella revisione e nella votazione del progetto di legge a scrutinio segreto. In essa non venivano letti, ma soltanto indicati dal Presidente, secondo il loro numero progressivo, gli articoli per i quali erano stati presentati gli emendamenti accolti e quelli per i quali era stato proposto il rigetto. Cfr. *Regolamento della Camera dei Deputati del 1° luglio 1900, Capo IX – Procedimento delle tre letture, artt. 56-65*, Roma, Tip. Della Camera dei deputati, 1900. Questo Regolamento rappresenta uno dei passaggi fondamentali nella storia dei Regolamenti parlamentari italiani, sia per il contesto storico nel quale esso venne approvato, sia per l'importanza che esso rivestirà in seguito nell'ordinamento parlamentare nazionale. Infatti, il Regolamento del 1900, con le successive modifiche approvate nel 1920 e nel 1922 e con gli adattamenti imposti dalla Costituzione repubblicana, costituirà sostanzialmente il Regolamento della Camera dei deputati anche dopo la nascita della Repubblica, fino al 1971. Sull'evoluzione storica dell'ordinamento parlamentare italiano ed il suo funzionamento, v. *amplius* IBRIDO R., *L'interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel "processo" di risoluzione dei casi regolamentari*, Franco Angeli, Milano 2015.

⁶⁷³ La legge considerava orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre che esercitava la patria potestà o la tutela legale, fosse morto in dipendenza dello stato di guerra. L'assistenza veniva accordata ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui fosse stata riconosciuta o dichiarata la filiazione, nonché agli interdetti per infermità di mente. Cfr. Atti Parlamentari, cit., artt. 1-2, p. 11677.

periodo legale del concepimento, oppure quando la paternità o la maternità fosse risultata da una esplicita dichiarazione scritta dei genitori o, indirettamente, da una sentenza civile o penale⁶⁷⁴. Fu approvato l'articolo relativo all'atto di nascita dell'orfano sul quale doveva essere inserito a margine l'annotazione che il genitore era deceduto per la guerra nazionale e l'articolo con il quale un elenco generale degli orfani doveva essere tenuto a cura del Comitato provinciale e che doveva ricomprendere non solo gli orfani per i quali i ministeri della guerra e della marina avevano chiesto l'annotazione di figli di caduti in guerra, ma anche di tutti coloro dei quali il padre o la madre che esercitava la patria potestà o la tutela legale risultassero morti in dipendenza dello stato di guerra⁶⁷⁵. Il Ministero dell'interno avrebbe poi indirizzato l'opera dei Comitati provinciali, ne avrebbe vigilato l'azione, avrebbe deciso in caso di dubbio quali fossero da considerarsi orfani di guerra e avrebbe risolto i conflitti eventualmente insorti circa l'assegnazione degli orfani fatta dal Comitato provinciale tra i vari istituti⁶⁷⁶. Il Ministero avrebbe

⁶⁷⁴ L'onorevole Sandrini propose all'articolo due emendamenti, cercando di includere nel testo anche l'assistenza agli orfani, «*a tutti gli effetti di legge*», anche «*quando la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo*». Sandrini, infatti, rilevava che nel testo erano contemplati i casi previsti dal n. 3 dell'articolo 193 del Codice civile, ma poi si ometteva il paragrafo successivo, in cui si contemplava il caso della paternità o della maternità dipendente da un matrimonio dichiarato nullo. Il ministro dell'interno, Orlando, eccepì sul fatto che la dichiarazione di nullità di un matrimonio non proveniva che indirettamente attraverso una sentenza, per la quale sarebbe occorsa una indagine disposta dal giudice e dunque una concreta potestà di apprezzamento, che non si verificava invece nel caso in cui nella nullità del matrimonio vi fossero dei figli nati putativamente. Il Codice civile faceva infatti questa distinzione, quando la dichiarazione di filiazione dava luogo a diritti soggettivi, ma nel caso di specie, precisò Orlando, si trattava di una determinazione di assistenza generica. L'onorevole Bernini propose anch'egli un emendamento all'articolo, chiedendo che l'assistenza fosse dovuta indipendentemente da qualsiasi rapporto di filiazione dell'orfano, quando risultava con l'accertamento del giudice della tutela che il cittadino morto in dipendenza dello stato di guerra aveva sempre adempiuto alle obbligazioni imposte ai coniugi riguardo alla prole previste dall'articolo 138 del Codice civile, ma Orlando asserì che tutte le fattispecie particolari, molteplici e diverse nella singolarità dei casi, per le quali si potesse ritenere giusto ed equo un intervento dello Stato, avrebbero trovato soluzione nel regolamento attuativo che avrebbe disciplinato la materia. Cfr. *ivi*, art. 3, pp. 11678-11682.

⁶⁷⁵ Nei casi dubbi, il Comitato provinciale avrebbe disposto i necessari accertamenti. Cfr. *ivi*, artt. 4-5, pp. 11683-11684.

⁶⁷⁶ Il varo e l'applicazione della legge favorirono anche l'iniziativa privata in tal senso, attraverso l'erezione di enti morali su tutto il territorio nazionale. E' il caso della signora Elena Camera, che richiese appunto al Ministero della guerra l'erezione in ente morale della «*Fondazione Elena Camera*» pro vedove ed orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna morti in guerra, costituita a Roma, presso il comando della brigata stessa, mediante un patrimonio iniziale di 79.900 lire, sorta con lo scopo di integrare i soccorsi che le vedove e gli orfani dei caduti del reparto ricevevano dallo Stato. Acquisiti i necessari pareri della giunta esecutiva del Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e del Consiglio di Stato, la fondazione fu eretta in ente morale nel luglio del 1920, con l'approvazione dello statuto organico il 14 luglio dello stesso anno, che precisava il patrimonio dell'ente ed elencava le finalità istitutive della fondazione. Erano infatti considerate associate alla fondazione tutte le persone, gli enti, i comandi, i corpi, gli uffici militari e non, che, volendo concorrere all'opera benefica, avessero annualmente versato a questo scopo una somma pari a 25 lire. Il patrimonio della fondazione, costituito da un capitale iniziale di 79.900 lire investito in una rendita consolidata al 5% del VI prestito nazionale, depositata alla *Banca dell'Unione Militare*, era formato da un primo versamento fatto direttamente dalla signora Elena Camera di lire 6.000,00; un provento di 5.397,00 lire frutto di due thè di beneficenza; proventi di quote annuali di associazione alla fondazione pari a lire 2.500,00; un provento di oblazioni effettuate da persone benefiche pari a lire 1.665,00; un provento di economie realizzate dallo spaccio cooperativo reggimentale del 1° reggimento granatieri pari a lire 17.662,76 e un provento di economie realizzate dallo spaccio cooperativo reggimentale del 2° reggimento granatieri pari a lire 25.500,00. Questo patrimonio sarebbe poi stato completato a cura del comitato della fondazione con i proventi di altri thè di beneficenza e attività di vendita appositamente organizzate; dalle quote annue di

associazione alla fondazione; dalle oblazioni volontarie e dai lasciti che si contava di ricevere per gli scopi della fondazione e, infine, dai sussidi stessi che, secondo il disposto dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il Comitato nazionale avrebbe ritenuto di concedere alla fondazione. L'ente morale si proponeva espressamente il compito di soccorrere con le proprie rendite e con il capitale costituito dal suo patrimonio le vedove e i figli minorenni di ambedue i sessi bisognosi, presso le loro stesse famiglie, a mezzo di sussidi semestrali, con lo scopo di concorrere ad alleviare le ristrettezze in cui versavano le vedove e provvedere alla educazione e istruzione degli orfani di guerra. L'entità del sussidio, oltre che dalla somma totale annualmente disponibile, doveva essere stabilita tenendo strettamente conto della condizione sociale del beneficiato. Si aveva dunque come finalità precipua non quella di spostare o trasferire gli orfani dal restante nucleo familiare altrove, bensì quella di soccorrerli concorrendo a educarli e avviarli ad una professione, mantenendo il beneficiato nell'ambiente stesso, di massima, dal quale proveniva. Il sussidio, sempre che si fossero verificate le condizioni di bisogno, veniva erogato sino all'esaurimento del patrimonio della fondazione alle vedove dei caduti fino a quando esse non avessero contratto un secondo matrimonio e agli orfani sino alla loro maggiore età, salvo le figlie femmine che avrebbero perso tale diritto anche prima nel caso in cui avessero preso marito. Quando raggiungevano la maggiore età, o, nel caso delle figlie femmine, prendendo marito, gli orfani sovvenuti potevano ricevere, se vi fossero stati fondi disponibili, un premio finale che permettesse ai figli maschi di far fronte alle prime necessità nel corso della professione intrapresa, ed alle figlie femmine di avere invece un assegno dotazionale. Questo premio finale sarebbe stato elargito sotto forma di un *certificato di rendita nominativo*, che per le figlie femmine era vincolato per un periodo di 5 anni, salvo il caso di matrimonio. Le quote di sussidio venivano pagate alla vedova, e, nei riguardi degli orfani, alla madre, al tutore o a chi ne aveva assunto il carico, principalmente allo scopo di provvedere alla loro educazione e istruzione. Nell'assegnazione dei sussidi, la fondazione doveva tenere conto oltre che delle condizioni economiche e sociali della vedova e degli orfani, anche dei sussidi e dei benefici che essi già ricevevano dallo Stato o da altre istituzioni di soccorso. Il sussidio, inoltre, doveva secondo le previsioni dello statuto essere immediatamente sospeso nel caso di cattiva condotta del sovvenuto. La fondazione era amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, compreso il presidente, nominato dal comandante titolare della brigata granatieri di Sardegna tra gli ufficiali che da più anni appartenevano al reparto e il comandante stesso titolare della brigata era di diritto il presidente del Consiglio di amministrazione, il cui compito, dopo aver provveduto ai necessari accertamenti, era quello di erogare i sussidi semestrali in base ai fondi disponibili. Fino a quando il capitale iniziale non avesse raggiunto la somma di 100.000 lire, sarebbero stati ad esso devoluti tutti i proventi, rimanendo pertanto temporaneamente disponibili per le erogazioni dei sussidi soltanto gli interessi del capitale già formato, i proventi derivanti dalle quote annue di associazione e i sussidi erogati dal Comitato nazionale ai sensi della legge quadro del luglio del 1917. Poiché la *fondazione Elena Camera* aveva carattere temporaneo, il capitale costituito con il trascorrere degli anni e a mano a mano che per ragioni diverse diminuivano e poi scomparivano completamente i motivi che avevano originato l'istituzione della fondazione, doveva essere gradatamente intaccato sino al suo completo esaurimento. Le norme per questa graduale diminuzione del capitale sarebbero state stabilite dal Consiglio di amministrazione, in modo tale da impedire l'esaurimento anticipato del capitale fino a quando fosse sussistita la necessità dell'assistenza. In tal senso, il Consiglio di amministrazione si sarebbe attenuto alle norme seguite dall' *Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per gli orfani della Libia* e dell' *Istituto nazionale principe di Piemonte per la gente di mare*, se e in quanto applicabili. Delle assegnazioni di sussidio agli orfani, infine, doveva essere data comunicazione al Comitato provinciale per gli orfani di guerra della provincia alla quale apparteneva il comune di residenza dell'orfano beneficiato. Cfr. *Statuto organico della Fondazione " Elena Camera " pro vedove e orfani dei militari morti in guerra già appartenenti alla brigata granatieri di Sardegna* – MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 60^a, 12 Novembre 1920, *Circolare N. 646*. – *LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – DISPOSIZIONI VARIE*. – *R. decreto n. 1145, che erige in ente morale la fondazione « Elena Camera » - avente il capitale iniziale di lire settantamilanovecento - a favore delle vedove e degli orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico della fondazione stessa*. – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 20 luglio 1920. – (Gazzetta ufficiale n. 200, del 24 agosto 1920), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME. Dello stesso tenore la *Fondazione 9^a divisione fanteria*, eretta in ente morale il 9 dicembre 1920, le cui finalità statutarie si compendiano essenzialmente nella concessione di borse di studio a favore degli orfani dei caduti in guerra, per l'ammissione in un istituto militare o nazionale del Regno, nella misura di lire 1.500 per ciascuna borsa di studio (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE,

inoltre amministrato il fondo costituito a favore degli orfani di guerra, distribuendolo tra i Comitati provinciali e avrebbe riferito ogni anno in Parlamento con una speciale relazione sul funzionamento del servizio a favore dei pupilli della nazione⁶⁷⁷. Il Comitato provinciale indirizzava, coordinava ed integrava l'azione degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati, e degli istituti che avevano per scopo la protezione, il ricovero, l'educazione o comunque l'assistenza degli orfani di guerra. Esso forniva pareri direttamente al ministro dell'interno sulle domande di sovvenzione pervenute dagli enti assistenziali e teneva per ciascun comune una statistica degli orfani, corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno di essi. Vigilava, inoltre, senza possibilità di ingerimento, nell'esercizio della patria potestà o della tutela legale esercitata dalla madre ed sulla esatta applicazione delle disposizioni legislative per la protezione dell'infanzia. Il Comitato, ancora, vigilava sull'operato delle Congregazioni di carità e sugli altri istituti privati a cui erano stati affidati gli orfani e riferiva annualmente al ministro dell'interno sull'assistenza degli orfani nella sua giurisdizione provinciale⁶⁷⁸. Le Congregazioni di carità e gli altri enti pubblici come le associazioni, i comitati e gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole e i patronati potevano essere incaricati dal Comitato provinciale di esercitare la vigilanza

Dispensa 8^a, 25 Febbraio 1921, *Circolare N. 106*. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – *R. decreto n. 1842*, che erige in ente morale la «Fondazione 9^a divisione fanteria», costituita col patrimonio iniziale di lire 100.000 nominali, dato dalla predetta divisione a favore degli orfani o i discendenti legittimi poveri dei militari, ad essa appartenenti, morti in battaglia od in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra 1915 – 1918. – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 9 dicembre 1920. – (Gazzetta ufficiale n. 6, dell'8 gennaio 1921, ivi, AUSSME), e, ancora, la *Fondazione Vittorio Emanuele III*, costituita il 20 gennaio 1921, le cui rendite venivano impiegate, ai sensi delle previsioni statutarie, dal comandante del corpo, amministratore della stessa, nella costituzione di somme da elargire il 19 giugno, festa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, alle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento morti durante la guerra 1915 – 1918 in combattimento o per ferite in esso riportate, nelle modalità che egli avesse ritenuto più opportune. Le rendite non distribuite per mancanza nell'anno di famiglie bisognose venivano accumulate, messe a frutto e distribuite nell'anno successivo, o quando il bisogno delle famiglie stesse si fosse fatto di nuovo sentire (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 12^a, 25 Marzo 1921, *Circolare N. 166*. – *DISPOSIZIONI VARIE*. – *R. decreto n. 180*, che erige in ente morale la «Fondazione Vittorio Emanuele III», costituita coll'oblazione di L. 5000 fatta da S.M. Vittorio Emanuele III a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, morti in combattimento o per ferite riportate nella campagna di guerra 1915-1918, e ne approva lo statuto organico relativo. – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 20 gennaio 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 54 del 5 marzo 1921), ivi, AUSSME).

⁶⁷⁷ Fu avallato e successivamente approvato il fatto che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Ministero dell'interno veniva assistito da un Consiglio degli orfani di guerra, presieduto dal ministro stesso o dal sottosegretario di Stato. Del Consiglio facevano parte un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'agricoltura e dell'industria. Presso la prefettura di ogni provincia veniva istituito un Comitato provinciale, cui era affidata la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra. Il Comitato era composto dal prefetto presidente, dal giudice per le tutele del tribunale che aveva sede nel capoluogo della provincia o che aveva giurisdizione sullo stesso, dal medico provinciale, da tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Il Comitato provinciale non era soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinavano le istituzioni pubbliche di beneficenza ed era esentato da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale. Il Comitato aveva poi la capacità giuridica di provvedere e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei propri fini assistenziali. Non essendo presente in aula l'onorevole Veroni, che aveva proposto nella composizione del Comitato provinciale l'inclusione del provveditore agli studi, il suo emendamento fu inteso dall'Assemblea parlamentare come ritirato. Cfr. Atti Parlamentari, cit., artt. 6-7, pp. 11685-11691.

⁶⁷⁸ Cfr. *ivi*, art. 8, pp. 11691-11694.

sugli orfani di guerra e, eventualmente, assumerne la tutela⁶⁷⁹. Fu inoltre stabilito che per gli orfani dei contadini si sarebbe avuto cura di costituire i capitali necessari per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnare loro al raggiungimento della maggiore età, fondi che sarebbero divenuti proprietà inalienabile ed inalienabile⁶⁸⁰. I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori delle scuole e i patronati scolastici erano obbligati a fornire al Comitato provinciale tutte le informazioni circa gli orfani, le loro famiglie e gli eventuali tutori, allo scopo di accertare se la madre o il tutore esercitassero sugli orfani la necessaria vigilanza e adempissero agli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. I prefetti, in particolare, dovevano poi sempre adottare i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone una immediata comunicazione al Comitato provinciale⁶⁸¹. Fu inoltre stabilito che l'assistenza da prestarsi agli orfani doveva essere esercitata lasciandoli preferibilmente nelle loro famiglie o assistendoli presso la persona che esercitava la patria potestà o presso il tutore e che in ogni tribunale civile, il presidente designava un giudice per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra⁶⁸². Il Comitato provinciale, qualora avesse constatato un abuso da parte della madre della patria potestà o della tutela legale, violandone o trascurandone i doveri o amministrando male le sostanze del figlio, poteva avanzare istanza al giudice delle tutele, affinché provvedesse per la nomina di un tutore o di un curatore dei beni dell'orfano. Il giudice delle tutele aveva la facoltà di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli istituti nazionali e degli enti da essi dipendenti⁶⁸³. Venne istituita la figura giuridica del delegato alla vigilanza, un funzionario il quale, senza ingerirsi nell'esercizio della patria potestà, assisteva il tutore o la madre dell'orfano e vigilava che il fanciullo non fosse lasciato in stato di abbandono e che ne fosse curato il suo sviluppo fisico, la sua istruzione ed il suo collocamento più conveniente, tenuto conto delle sue condizioni sociali. Il delegato alla vigilanza, inoltre, curava che le somme a qualunque titolo assegnate dallo Stato e dagli enti pubblici fossero bene impiegate a profitto dell'orfano e che le rendite fossero cautamente investite. Egli, ogni tre mesi, riferiva al Comitato provinciale circa gli orfani che erano sottoposti alla sua attività di vigilanza e, per la prima volta, le donne poterono assumere gli uffici tutelari, le quali, anche se coniugate, senza il bisogno dell'autorizzazione maritale⁶⁸⁴. Nell'avviamento ad una professione degli orfani

⁶⁷⁹ Non fu accolto l'emendamento dell'onorevole Sichel, il quale proponeva di sopprimere il secondo comma dell'articolo, relativo alla costituzione di una Commissione di vigilanza da istituirsi nei piccoli comuni. Rimase pertanto la disposizione che prevedeva, nella composizione della Commissione stessa, la presenza del parroco o di un altro sacerdote in sua vece. Cfr. *ivi*, art. 9, pp. 11694-11695.

⁶⁸⁰ Fu respinta la mozione dell'onorevole Pipitone, il quale, pur non essendo iscritto a parlare non avendo formalmente presentato un emendamento, chiese che il fondo rustico fosse consegnato all'orfano appena disponibile, sia pure con tutte le cautele e le prescrizioni di legge del caso. Cfr. *ivi*, art. 10, pp. 11695-11697.

⁶⁸¹ Cfr. *ivi*, art. 12, pp. 11697-11698.

⁶⁸² Cfr. *ivi*, artt. 13-14, pp. 11698-11699.

⁶⁸³ Il giudice delle tutele prima di adottare un provvedimento doveva sentire il Comitato provinciale, che doveva indicare al giudice quale fosse a suo avviso il provvedimento più idoneo ed utile per la educazione e la correzione dell'orfano. La madre stessa poteva sempre adire il giudice delle tutele, affinché l'esercizio della tutela fosse assunto sia dal Comitato provinciale, sia dagli istituti nazionali ovvero dagli enti da essi dipendenti. Cfr. *ivi*, artt. 16-17-18, pp. 11699-11700.

⁶⁸⁴ Cfr. *ivi*, artt. 21-23, p. 11701. Nella storia del diritto di famiglia si trattò, di fatto, di una prima, grande conquista. Un tentativo, senza successo, di sottrarre la donna all'autorizzazione maritale, era stato avviato già nel 1916 in Parlamento, per iniziativa del deputato Sandrini: «*Fra gli istituti del Codice civile, che*

sottoposti alla tutela del Comitato provinciale e nella scelta del luogo di educazione, doveva tenersi conto della volontà dell'orfano, quando questi avesse compiuto il decimo anno di età. Il Comitato provinciale poteva anche provocare la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, secondo le prescrizioni del Codice civile, e, nel caso vi fossero stati più orfani, poteva essere nominato anche più di un tutore, se non vi era un patrimonio da amministrare e specialmente se gli orfani avessero dimorato in luoghi diversi⁶⁸⁵. Il Comitato provinciale, altresì, quando constatava che la pensione corrisposta non veniva spesa a vantaggio dell'orfano, poteva sempre provocare dal giudice delle tutele un provvedimento idoneo a revocare alla madre la patria potestà o l'esercizio della tutela al soggetto cui esso era stato conferito⁶⁸⁶. Tutte le istituzioni pubbliche che avevano per scopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni erano obbligate nei limiti dei loro mezzi al ricovero e all'assistenza degli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale⁶⁸⁷. Presso il Ministero dell'interno venne costituito un fondo a favore degli orfani di guerra, che per l'esercizio finanziario 1916-17, oltre alla somma già stanziata di un milione di lire con il decreto dell'agosto del 1916, iscriveva a capitolo di bilancio lo stanziamento di un ulteriore milione⁶⁸⁸. Per il conseguimento dei fini indicati dalla legge, i Comitati provinciali dovevano provvedere con le somme loro distribuite dal Ministero dell'interno sul fondo assegnato a favore degli orfani di guerra, con le pensioni o le quote di pensioni spettanti agli orfani, con i fondi raccolti attraverso le pubbliche oblazioni a favore degli orfani di guerra, con i lasciti, le donazioni e le sovvenzioni delle Opere pie e degli altri istituti disposti dalle province a favore degli orfani di guerra e con gli importi delle pene pecuniarie che sarebbero state stabilite nell'emanando regolamento⁶⁸⁹. Il coordinamento del disegno di

*traggono origine da vieti concetti del passato e che la scienza giuridica e l'esperienza della vita ritengono inutili, se non dannosi, è quello certamente dell'autorizzazione maritale che riduce la donna coniugata sub manu per quanto riguarda i suoi interessi patrimoniali e costituisce un'ingiusta offesa alla sua dignità e alla sua libertà economica [...]; essa è ritenuta dal Codice inidonea ad amministrare i suoi beni esclusi dal regime dotale o dalla comunione, e ne limita la capacità mediante complicate regole sul consenso del marito [...]. E' quindi ora che l'uguaglianza giuridica della donna all'uomo sia proclamata anche nello stato coniugale. A colei che ha una missione sublime nella famiglia, che ha una funzione importantissima nella conservazione, allevamento e cura della specie, non può essere negato questo minimum di giustizia equiparativa». Cfr. Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – Sessione 1^a N. 699 Proposta di legge presentata nella tornata del 12 dicembre 1916 e del 14 aprile 1916 dal deputato Sandrini, "Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale", vol. 952, pp. 485-490, ASCD. Per una panoramica complessiva dell'evoluzione storica del diritto di famiglia dal Settecento alle soglie degli anni Ottanta, v. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796 – 1975*, Bologna, Il Mulino, 2002.*

⁶⁸⁵ Cfr. Atti Parlamentari, cit., art. 24, pp. 11701-11702.

⁶⁸⁶ Cfr. *ivi*, art. 26, p. 11703.

⁶⁸⁷ Cfr. *ivi*, art. 30, pp. 11703-11704.

⁶⁸⁸ Cfr. *ivi*, art. 31, p. 11704.

⁶⁸⁹ Cfr. *ivi*, art. 32, pp. 11704-11705. Il Governo aveva dunque emanato delle speciali provvidenze e dei benefici legislativi a favore degli orfani, e si apprestava a farlo immediatamente anche per gli invalidi di guerra. I benefici, tuttavia, erano limitati soltanto a coloro che avevano preso parte al primo conflitto mondiale, e rimasero senza valore estensivo per le altre categorie di orfani e di invalidi delle precedenti guerre combattute per la patria. Fu per tale ragione che l'Esecutivo, nel 1921, pensò di presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge, al fine di estendere i provvedimenti legislativi di favore anche agli orfani e agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia e agli invalidi e agli orfani delle guerre eritree, italo - turca e libica. Il disegno di legge venne approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1921. Nella tornata del 24 marzo 1922, il Senato del Regno, nell'esaminare il disegno, volle apportarvi un emendamento chiarificatore circa le enumerazioni delle campagne, introducendo così, nell'articolo unico del testo, la formula più comprensiva e specifica di «*campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi*». La fine della XXVI legislatura tolse in seguito alla

legge e la votazione finale furono rinviate al giorno successivo⁶⁹⁰. Urgeva chiudere presto, rinviando il testo al Senato⁶⁹¹, per dare luogo senza indugi alla discussione del disegno di legge per i mutilati⁶⁹².

Camera dei deputati la possibilità di poter riesaminare il disegno stesso, tornato dal Senato, e in tal modo se ne ebbe la decadenza. Il Governo nazionale, nel marzo del 1925, ripresentò il disegno di legge, composto di un solo articolo e con le variazioni apportatevi dal Senato, non senza opportunamente chiedere la estensione degli stessi provvedimenti anche agli invalidi e agli orfani della guerra cinese. L'intento che ispirava l'Esecutivo nel presentare all'approvazione i provvedimenti legislativi a favore di quanti alla patria avevano sacrificato la propria vita era oltremodo corretto, poiché anche quei caduti e i superstiti delle loro famiglie non dovevano essere dimenticati, né potevano essere fatte distinzioni di sorta tra chi aveva combattuto ed era caduto nella guerra nazionale e chi aveva perso la vita in fatti bellici occorsi oltre i confini del Regno, così come non poteva esservi una « *graduatoria di sacrificio tra gli orfani dell'ultima guerra e quelli delle guerre eritree, cinesi, italo - turca e libica, ove tanti valorosi caddero per il prestigio e la potenza dell'Italia* ». Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI N. 365 – A – RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO SUL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MUSSOLINI); CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVII – Sessione 1924 – 25, *Disegno di legge presentato nella tornata dell'11 marzo 1925 dal Ministro Presidente del Consiglio (Mussolini) – OGGETTO: Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo - turca e libica, dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale (365)*, vol. 1113, pp. 342 – 348, ASCD. Una ulteriore provvidenza a favore degli orfani era stata concessa dal Ministero della guerra, nel gennaio del 1923, in ordine all'ammissione, in soprannumero ai posti messi annualmente a concorso degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra, presso i collegi militari. Essi erano dispensati dagli esami per la formulazione della graduatoria, ma non dovevano comunque aver superato il limite massimo di dodici mesi di età stabilito per gli altri concorrenti dalle norme vigenti. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 5^a, 29 Gennaio 1923, N. 33. – SCUOLE MILITARI. – R. decreto n. 1922, relativo all'ammissione nei collegi militari, in soprannumero, degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra. – (Divisione educazione fisica e scuole militari). – 20 settembre 1922. – (Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1923), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario*, AUSSME.

⁶⁹⁰ Nel coordinamento del disegno di legge si procedette alla revisione del testo discusso sulla base degli emendamenti accolti ed approvati in Assemblea (cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 15 dicembre 1916, pp. 11783-11784). Il disegno di legge venne votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. A fronte di 344 presenti e votanti e con una maggioranza richiesta di 173 voti, quelli favorevoli furono 340, quelli invece contrari 4. Nel dare lettura della votazione segreta il presidente della Camera Marcora ebbe così a commentare: « *I quattro voti contrari evidentemente si debbono a distrazione* ». Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – 2^a Tornata del 15 dicembre 1916, p. 11854.

⁶⁹¹ Il disegno di legge venne presentato il 18 dicembre successivo al Senato dal nuovo presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevole Boselli, il quale nella sua relazione riassunse i principi informativi del progetto. Il Senato nominò una Commissione speciale, presieduta dal senatore Bava Beccaris e della quale fu relatore l'onorevole Chimirri. Mentre alla Camera il disegno di legge era stato accolto, discusso e votato tutto sommato senza eccessive difficoltà, al Senato esso cominciò a trovare i primi ostacoli già nella Commissione speciale. Essa rilevò, anzitutto, che il Governo, dovendo provvedere ad un fenomeno assai più vasto, ma analogo a quello del terremoto, invece di tentare strade, esperimenti e formulazioni nuove, dagli esiti incerti, aveva preso a modello l'organismo istituito per gli orfani del terremoto. Senonché, rilevò la Commissione, anche copiando un modello perfetto, bisognava tuttavia adattarlo alle peculiari circostanze del fenomeno a cui si applicava. La discussione del disegno di legge al Senato venne iniziata nella tornata del 7 marzo 1917 e proseguì nelle tornate dei giorni 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 17 dello stesso mese. Presero parte alla discussione generale i senatori Carlo Ferraris,, Gatti, Tittoni, Mortara, Chironi, Villa, nonché il presidente del Consiglio, onorevole Orlando, e il relatore, il senatore Chimirri. Nella tornata del 12 marzo ebbe inizio la discussione degli articoli nella quale, in riferimento all'articolo 1 del testo di legge modificato dalla Commissione speciale del Senato, che aveva proposto a somiglianza di quanto si era fatto per gli invalidi di guerra, l'istituzione di un' « *Opera Nazionale per gli orfani di guerra col concorso degli enti indicati nella presente legge, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno* », prevalse l'opinione sostenuta dal senatore Chironi, che avvertiva di attenersi strettamente al principio

generale, cioè di affidare la protezione e l'assistenza degli orfani allo Stato *sic et simpliciter*, cioè come espressione immediata e diretta del suo potere sovrano di tutela, perché di fronte ad una necessità di interesse generale e di ordine pubblico le provvidenze messe al voto per gli orfani di guerra non avevano in sé il concetto di "beneficenza", ma segnavano invece l'intervento diretto dello Stato come affermazione ed esercizio del potere di protezione e di assistenza inerente alla natura, alle funzioni e alle finalità del suo stesso essere statale, sì che l'articolo 1° fu così formulato e deliberato: «*Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra*». Sulla Commissione speciale del Senato, la relazione senatoria e lo svolgimento della discussione in aula, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI - Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943), 612-612B. 612. Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Salandra; 612 B. Presidente del Consiglio dei ministri, Boselli, *Protezione e assistenza degli orfani della guerra; modifiche del Senato*, 31.05.1916 – 06.07.1917, vol. 949, pp. 304 – 1042, ASCD.

⁶⁹² La discussione alla Camera, dopo le modifiche apportate dal Senato, ebbe nuovamente luogo nelle tornate del 2 e del 3 luglio 1917, e non si limitò soltanto all'esame degli emendamenti approvati dal Senato. Infatti, nella discussione del 2 luglio, il deputato Riccio, che per primo prese la parola, estese la discussione ai figli degli emigrati e agli orfani degli italiani che erano venuti dai paesi lontani a prestare il loro servizio alla madrepatria, rispondendone all'appello. Riccio osservò che tanto la Commissione della Camera, tanto la Commissione speciale del Senato, si erano dimenticati degli orfani degli emigrati, e che tutto il progetto di legge riguardava soltanto gli orfani degli italiani residenti in Italia, sebbene, stante il disposto degli articoli 1 e 2 del testo di legge, non fosse in dubbio il fatto che questa tipologia di orfani fosse ricompresa nella norma. Nella stessa tornata del 2 luglio prese la parola l'onorevole Materi, il quale svolse un ordine del giorno, sottoscritto anche da altri deputati, inteso ad organizzare con le opportune cautele il servizio locale di ispezione per la protezione degli orfani. Poiché, infatti, l'articolo 11 del testo parlava di «*ispezioni periodiche*», Materi intese chiarire che la periodicità doveva intendersi in senso obiettivo, non cioè per chi doveva esercitare la vigilanza, ma, viceversa, per gli enti che dovevano essere vigilati. Dal momento che gli enti costituivano una eccezione nella legge, la quale poneva come regola massima l'assistenza degli orfani nel proprio ambiente e nelle proprie famiglie, non pareva sufficiente al deputato neppure il concetto di periodicità obiettiva, e sembrava preferibile, a suo parere, sostituire l'aggettivo *periodico* con le parole «*frequente, continuo, o altra forma tale da indicare la cura vigilante e coordinante dello Stato*». Anche l'onorevole Mancini presentò un ordine del giorno, confidando nel fatto che il Governo avrebbe provveduto con sollecitudine ad integrare la legge sulle pensioni in armonia con i più larghi criteri che informavano i provvedimenti sugli orfani. Lo stesso onorevole Maffi, in un altro ordine del giorno, invitava il Governo «*a sostanzare l'assistenza agli orfani con miglioramento al regime delle pensioni e dei sussidi*»: la legge per gli orfani aveva bisogno, secondo Maffi, della legge sulle pensioni alle vedove e agli orfani, e che questa fosse giusta e razionale, tale da individuare con precisione le categorie delle persone a cui veniva concesso il beneficio. L'onorevole Storoni si chiese invece perché nel Comitato nazionale non vi fosse nessun rappresentante della provincia, la quale meglio di ogni altro ente conosceva le condizioni dei singoli comuni. Infine, l'onorevole Miglioli rilevò come il Comitato provinciale fosse stato posto in uno stato di completa soggezione di fronte al Comitato nazionale, o meglio, di fronte al ministro dell'interno, di fronte al quale il prefetto non aveva alcuna libertà in nessuna circostanza (cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIII), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 2 luglio 1917, pp. 13739-13769). Nella successiva tornata del 3 luglio, presero la parola l'onorevole Peano, relatore della Commissione parlamentare, e l'onorevole Orlando, ministro dell'interno. Peano si trattenne principalmente sopra alcuni punti di divergenza, seguendo l'ordine logico e tenendo conto delle osservazioni dei vari oratori intervenuti e propose di ammettere due rappresentanti del Consiglio provinciale all'interno del Comitato provinciale stesso. Orlando, invece, intese soffermarsi sull'istituzione del Comitato nazionale, una delle innovazioni più profonde introdotte dalle modifiche apportate dal Senato. Secondo Orlando, questo ente che da Roma doveva vigilare su tutte le decine di migliaia di orfani di tutto il Regno aveva senza dubbio una funzione di sorveglianza e occorreva che dovesse servirsi di organi largamente decentrati, di organi appunto provinciali, in modo che l'attività di questo ente si compendiasse esclusivamente nella sorveglianza, una attività essenzialmente statale, cui lo Stato non poteva abdicare (cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIII), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 3 luglio 1917, pp. 13852-13886). Il disegno di legge ritornò infine all'esame del Senato con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. La relazione ministeriale osservava che le modificazioni non toccavano l'estensione e il contenuto dell'assistenza, ma riguardavano quasi tutte la composizione e le attribuzioni del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali. I ritocchi infatti apportati al testo votato dal Senato furono infatti pochi e di lieve importanza, eccetto un solo

emendamento, che ripristinava il prefetto alla presidenza dei Comitati provinciali. Nella tornata del 12 luglio 1917 il Senato approvò senza discussione i singoli articoli del disegno di legge, che ebbe il varo con la legge 18 luglio 1917, n. 1143 *Per la protezione e per l'assistenza agli orfani di guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 29 luglio 1917, n. 177. Avvenuta la pubblicazione ed essendo dunque il provvedimento entrato in vigore, occorreva dunque raccogliere con diligenza ed esattezza i dati di fatto necessari all'opera dei Comitati provinciali. In primo luogo, si imponeva la conoscenza di precisi elementi di informazioni circa quali istituti, già esistenti nei comuni, esercitassero per loro natura le funzioni di ricovero o che avessero già destinato dei «*posti a favore degli orfani di guerra e, se del caso, in quale misura, se gratuitamente o a pagamento, e, in quest'ultima fattispecie, con quale media retta giornaliera e ancora con quali redditi patrimoniali avrebbe potuto adempiere a questo nuovo impegno*», redditi di cui era bene precisare, secondo la circolare, la natura e l'ammontare. Bisognava poi specificare se questi istituti prevedevano il ricovero di maschi e di femmine e, nei casi speciali come ad esempio gli asili, se il ricovero fosse effettuato per ambedue i sessi e, inoltre, quale fosse la finalità che l'istituto si proponeva, cioè se avesse come scopo per gli orfani una educazione professionale di artigianato, o di sola assistenza sanitaria. Poiché vi erano enti pubblici che non avevano per finalità il ricovero e dunque erano da considerarsi come enti che esercitavano l'assistenza e l'educazione dei minorenni nelle forme più svariate, la circolare prefettizia applicativa prevedeva che di essi doveva essere sempre precisato il numero dei beneficiari e i mezzi finanziari per l'attuazione dei fini che l'ente si proponeva di raggiungere. A tale proposito, doveva essere fatta una speciale menzione degli enti pubblici che destinavano, in tutto o in parte, le loro rendite per borse di studio e di lavoro, dei quali gli uffici comunali avrebbero dovuto inoltrare alla Prefettura una copia dello statuto e del regolamento. Pertanto, tutti i sindaci dei comuni delle rispettive provincie, erano chiamati ad inviare alle rispettive prefetture competenti per territorio «*un primo prospetto degli istituti e degli enti pubblici*» e, parimenti, «*un dettagliato rapporto*» per tutta la parte che riguardava la nuova materia della pubblica beneficenza pro orfani di guerra, nel più breve tempo possibile (Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO IV. – 19-20, 1-31 Ottobre 1917, 173. *Ricovero ed assistenza degli orfani di guerra nella Provincia (Circolare del Prefetto di Salerno 2 ottobre 1917, n. 22581 diretta ai Sindaci della Provincia)*, pp. 264-266). Nel giugno del 1918, fu varato il regolamento attuativo della legge, in forza del quale furono stabilite le norme di protezione e tutela degli orfani dei caduti del conflitto morti in dipendenza dello stato di guerra, considerando tali nell'ambito di applicazione del regolamento coloro che erano periti anche nelle colonie e quei caduti militari che, pur non avendo preso parte alla guerra, erano morti in conseguenza di un fatto bellico ovunque avvenuto, o ancora a causa di una malattia epidemico - infettiva, contagiosa o endemica, dipendente dalla guerra. Si presumevano inoltre caduti in dipendenza dello stato di guerra i militari che, fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, fossero risultati deceduti in conseguenza di una malattia di altra natura, contratta o aggravatasi durante il servizio militare ovunque prestato e venivano inoltre equiparati agli orfani dei militari morti in dipendenza dello stato di guerra i figli di quei militari che fossero stati invece riconosciuti come dispersi (cfr. *Decreto Luogotenenziale n. 1044 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 7 agosto 1918, n. 186). Nel gennaio del 1919, poi, furono approvati i tipi di polizza di assicurazione gratuita a favore degli orfani e dei genitori dei militari morti in guerra. Il provvedimento stabiliva una polizza per capitale differito, convertibile in rendita temporanea, da lire 500 a favore degli orfani dei militari morti in guerra e da lire 1.000 a favore degli orfani degli ufficiali anch'essi caduti durante le operazioni militari. Per quanto riguardava invece i genitori, le polizze erano rispettivamente da lire 1.000 a favore dei genitori dei militari morti in guerra e da lire 1.500 a beneficio dei genitori degli ufficiali caduti nel corso del conflitto. Il provvedimento si richiamava al decreto luogotenenziale del dicembre del 1918, che aveva esteso il beneficio della concessione della polizza gratuita anche ai genitori e agli orfani dei combattenti deceduti per fatto di guerra e ai combattenti stessi rimasti mutilati e invalidi (cfr. *Decreto Ministeriale 15 gennaio 1919, che approva i tipi di polizze dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a favore degli orfani e dei genitori dei militari morti in guerra avanti il 1° gennaio 1918, a favore di mutilati e invalidi divenuti tali anteriormente alla stessa data*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1 febbraio 1919, n. 27). All'interno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (Ina) fu istituito un apposito *Servizio Polizze Combattenti*, cui era devoluto il compito della raccolta e dell'ordinamento delle matrici delle polizze, dell'emissione delle stesse e della loro liquidazione. Il servizio, effettuato con l'ausilio dei comandi militari, era reso particolarmente difficile dai grandi numeri registrati: i militari assicurati ammontavano infatti a circa 2 milioni, e, inoltre, le condizioni per la lavorazione delle relative pratiche non erano agevoli, a causa della soppressione e dismissione di enti, comandi e reparti militari, a seguito

4.5 Protezione e assistenza degli invalidi di guerra

Le ferite di guerra, nella sensibilità e nella memoria collettiva, sono state sempre considerate un segno d'onore e una esaltazione della virtù guerriera, alle quali tributare manifestazioni di pubblica riconoscenza e fondamentali diritti ad una riparazione da parte dello Stato⁶⁹³. Il carattere di obbligo sociale dell'interventismo statale si delineò chiaramente con la prima guerra mondiale, attraverso una serie di provvedimenti e di provvidenze imposte dalla sua portata, dalla vastità dei fronti coinvolti e dalla sua durata temporale. La guerra non si poteva più concepire se non come una necessità della vita della nazione e doveva quindi essere combattuta da tutto il popolo con assoluta identità di interessi e di fini. In questa azione, pertanto, diretta a difendere la vita dello Stato o volta ad affermare le ragioni di potenza e di missione, i contributi e i sacrifici dei cittadini diventano diversi gli uni dagli altri. Nessun diritto individuale si può affermare in modo incondizionato di fronte alle supreme esigenze della nazione, neppure quello alla vita e all'integrità personale. Di fronte ai diritti individuali, che si affievoliscono o si estinguono in nome dell'interesse nazionale, sorge il dovere dello Stato, che, sulla base dei principi di giustizia distributiva e riparatrice che gli sono propri, interviene per compensare e risarcire coloro che per la vita dello Stato stesso hanno dato e sofferto di più⁶⁹⁴. Nell'agosto del 1916, il Ministero della guerra stabilì che, finché non si fosse

dell'intervenuto armistizio (sul punto, v. *amplius* S. POTITO, *L'INA: gli anni del monopolio (1912 – 1923)*, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collana di Storia Economica, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 77 – 91). Fermo restando le attribuzioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei riguardi del rilascio delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti, nell'aprile poi del 1921 l'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti, nonché il riconoscimento del loro diritto alle polizze stesse, venne devoluto al *Sottosegretariato di Stato per l'assistenza e le pensioni di guerra* (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 24^a, 19 Maggio 1922, N. 218. – *LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. – R. decreto – legge n. 451, che demanda al Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'istruttoria delle domande per il conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.* – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 7 aprile 1921 – (Gazzetta ufficiale n. 95 del 22 aprile 1921), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME). I militari, pertanto, che ritenevano di avere titolo alla concessione o gli uffici provinciali per le pensioni di guerra, ai quali era affidata l'istruttoria preliminare delle domande di assegnazione di polizza e la raccolta dei documenti necessari, erano autorizzati a rivolgersi direttamente alle autorità militari competenti, comandi di distretto e di reggimento, affinché, su un apposito modulo, predisposto dal Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fossero da queste confermate le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti riguardo al servizio militare prestato. Le autorità militari, dunque, dovevano attestare sull'apposito modulo, previo accertamento, se le dichiarazioni del richiedente fossero conformi o meno alle risultanze dei documenti d'ufficio e tali, a loro avviso, da costituire titolo alla concessione da essi invocata (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 25^a, 29 Maggio 1922, N. 244. – *DISPOSIZIONI VARIE. – Istruttoria delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione agli ex combattenti.* – (Ufficio ordinamento e coordinamento). – 25 maggio 1922, *ivi*, AUSSME).

⁶⁹³ Rintracciando i segni delle trasformazioni politiche e sociali prodotte dalla guerra sui corpi deformati degli ex combattenti esposti e messi in scena come veicoli di propaganda, quelle stesse trasformazioni assumono, secondo Barbara Bracco, una eloquenza tale da illuminare la modernità novecentesca inaugurata dal primo conflitto mondiale. Cfr. B. BRACCO, *La patria ferita. I corpi dei soldati italiani e la Grande Guerra*, Giunti, Firenze 2012. Sul rapporto intervenuto tra Stato e disabilità di guerra, v. N. LABANCA (a cura di), *Guerra e disabilità. Mutilati e invalidi italiani nel primo conflitto mondiale*, Milano, Unicopli, 2016.

⁶⁹⁴ Nel diritto positivo, antecedentemente alla Grande Guerra, piuttosto che questo principio si attuava il concetto della riconoscenza nazionale, in forza del quale il dovere dello Stato verso il cittadino che in pace o in guerra poneva la propria attività al suo servizio originava da una base etica e giuridica. E' questo il concetto, infatti, che informa la legge sarda del 27 luglio 1850, concepita sulla base del progetto

provveduto con apposita legge, i militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra⁶⁹⁵, dovevano avere l'assistenza sanitaria da parte dell'amministrazione militare fino a che non fossero guariti dalla lesione primitiva o, se storpi, non avessero raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicurasse il recupero del massimo possibile di capacità lavorativa. Al termine della cura medica, questi militari, appena le loro condizioni generali ne consentivano il trasporto, dovevano essere trasferiti dagli ospedali militari a speciali reparti di cura espressamente istituiti. Da questi speciali reparti i militari invalidi, i quali non avevano mezzi sufficienti per provvedere del proprio alla loro rieducazione, venivano trasferiti, nel più breve tempo possibile - quando le loro condizioni fisiche non richiedevano altro trattamento ospedaliero e la rieducazione professionale appariva promettente di utili effetti - negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale esistenti, o da istituire, aventi sede preferibilmente nel territorio di giurisdizione dello stesso comando di corpo d'armata dal quale dipendevano i reparti, o in località che potevano offrire idonei mezzi di cura⁶⁹⁶.

Lamarmora, che attraverso una serie di successive modificazioni condusse al Testo unico del 21 febbraio 1895, nel quale l'evento di servizio di guerra era accomunato all'evento di servizio ordinario. La legge 22 gennaio 1865 attribuiva un assegno annuo ad ognuno dei Mille di Marsala e la successiva legge 7 luglio 1876 estendeva il godimento dei benefici accordati dalle leggi in vigore sulle pensioni ai cittadini che nelle guerre per l'indipendenza italiana erano rimasti mutilati e feriti, in modo tale da essere giudicati inabili al servizio. Persisteva, dunque, il principio della riconoscenza della nazione, poiché si conferivano assegni vitalizi di ricompensa anche ai reduci non mutilati né invalidi, che si esplicò in tutta una serie di disposizioni che vennero poi raccolte nel Testo unico del 9 giugno 1898, successivamente integrato dalle leggi che giungono fino al primo conflitto mondiale, il quale conteneva varie tipologie di provvidenze per i garibaldini e per i superstiti delle guerre d'indipendenza. Solo con la guerra libica le pensioni di guerra furono istituite con caratteristiche particolari: la legge 23 giugno 1912 differenziò, infatti, sia pure a livello embrionale, la pensione di guerra da quella privilegiata di servizio. Sul punto, v. *amplius* G.A. MORELLI, *Le pensioni di guerra*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1920.

⁶⁹⁵ Sull'uso politico del corpo, e, in particolare, sulla strumentalizzazione a fini politici di cui fu oggetto il corpo dei mutilati della Grande Guerra v. soprattutto gli studi condotti da B. BRACCO, *Il corpo e la guerra tra iconografia e politica*, in G. PROCACCI (a cura di), *La società italiana e la Grande Guerra*, 2016, pp. 303 – 320; B. BRACCO, T. BERTIOTTI (a cura di), *Il corpo violato. Sguardi e rappresentazioni della Grande Guerra*, Franco Angeli, Milano 2012; EAD., *Il mutilato di guerra in Italia: polisemie di un luogo crudele*, MEMORIA E RICERCA, 2011; EAD., *I mutilati e il corpo della guerra. Numeri, assistenza, associazioni, immaginari*, in Atti del Convegno "Contare i morti. I caduti della Grande Guerra", Rovereto 2009; EAD. (a cura di), *Combattere a Milano, 1915 – 1918. Il corpo e la guerra nella capitale del fronte interno*, Editoriale Il Ponte, Milano 2005.

⁶⁹⁶ La necessità di un rilevamento statistico degli invalidi della guerra era stata riconosciuta fin dai primi del 1916 dal Ministero dell'interno e della guerra, i quali ebbero in quell'epoca a disporre che il censimento degli invalidi fosse effettuato dagli istituti militari di cura. Il rilevamento fu in effetti eseguito e gli istituti stessi inviavano al Ministero della guerra e all'Opera Nazionale le schede degli invalidi a mano a mano che venivano dimessi dagli ospedali militari. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione dell'Opera Nazionale, pur riconoscendo la grande utilità di questo censimento, non ritenne che esso potesse essere sufficiente ai fini di una completa assistenza degli invalidi di guerra, per il fatto che il rilevamento statistico compiuto dai competenti istituti militari si arrestava al momento in cui l'invalido veniva dimesso dai luoghi di cura, mentre molte altre indicazioni occorreano in ordine alla pensione liquidata, alla rieducazione conseguita, alla fornitura degli apparecchi di protesi, alle particolari attitudini ed ai bisogni di ogni singolo invalido, tutte indicazioni dalle quali non si poteva prescindere ove si volesse davvero prestare una assistenza veramente efficace. Pertanto, nel settembre del 1918, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale stabilì che con sollecitudine fosse eseguito un censimento generale degli invalidi di guerra «a cura dei sindaci», che doveva seguire su tutto il territorio del Regno quanto era stato analogamente disposto dal Ministero dell'interno per il censimento degli orfani di guerra. Furono infatti trasmesse alle Prefetture le schede predisposte per il censimento, che contenevano tutte le voci per la raccolta delle notizie di interesse dell'Opera Nazionale relative ad ogni singolo invalido. Poiché non vi erano elementi sufficienti per stabilire a priori quanti invalidi vi fossero in ciascun comune del

Durante la permanenza in questi reparti e anche dopo la loro ammissione agli istituti e alle scuole di rieducazione professionale, i militari invalidi dovevano seguire le cure necessarie fisiche ed ortopediche, sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie competenti negli appositi istituti, sanatori e gabinetti di terapia fisica ed ortopedica e di ortopedia chirurgica già istituiti o da istituire. Gli invalidi che per la loro infermità non avevano bisogno della rieducazione professionale o che ne fossero incapaci, seguivano delle cure speciali e rimanevano per tutto il tempo necessario ricoverati negli speciali reparti dai quali venivano dimessi al termine della cura. I militari invalidi potevano rimanere negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale durante il periodo nel quale si svolgevano le pratiche mediche e legali che li riguardavano, fino alla data della decorrenza del congedo assoluto. Dopo tale data, se durante la loro permanenza nelle scuole e negli istituti professionali gli invalidi avevano dato affidamento, a giudizio del direttore dell'istituto o della scuola, di trarre profitto dalla rieducazione professionale, avevano facoltà di rimanervi ulteriormente per completare la rieducazione stessa e l'amministrazione militare sopportava la relativa spesa per un periodo di sei mesi al massimo dal giorno del loro ingresso nelle scuole e negli istituti medesimi. Se la decorrenza del congedo assoluto era posteriore allo scadere dei sei mesi dall'ammissione negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, l'amministrazione militare continuava fino a tale decorrenza a tenere a proprio carico la spesa. In casi eccezionali e quando vi era giustificato motivo, il comando del corpo d'armata territoriale che aveva giurisdizione sul territorio nel quale aveva sede l'istituto o scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti dell'istituto o la scuola stessa o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, poteva autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) e definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli istituti prima della decorrenza del congedo assoluto. I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale ricevevano dall'amministrazione militare, fino alla data del congedo assoluto, uno speciale assegno giornaliero fissato in L. 3, 80 per i marescialli maggior; L. 2,80 per i marescialli capi; L. 1,80 per i marescialli; L. 0,80 per i sergenti maggiori o sergenti; L. 0, 20 per i caporali maggiori, caporali e soldati, cessando per essi ogni altro assegno. Anche per gli ufficiali

Regno, l'Opera ritenne di effettuare la distribuzione generale delle schede tenendo presente la popolazione di ciascuna provincia. Le schede dovevano essere subito trasmesse dai prefetti ai sindaci dei dipendenti comuni e da essi redatte in duplice esemplare, sulla base delle informazioni e dei documenti che i singoli invalidi, ai quali spettava di sottoscrivere le schede stesse, sottoponevano ai sindaci, considerati garanti della autenticità delle indicazioni fornite. Sulla scorta delle schede, tutti gli uffici comunali del Regno dovevano compilare un registro alfabetico degli invalidi censiti, contenente precise indicazioni circa lo stato civile e di famiglia. Appena compilate, le schede dovevano essere trasmesse dai sindaci alle rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale o alle relative Prefetture, nel caso in cui le rappresentanze provinciali dell'Opera non fossero state ancora istituite. Le rappresentanze dovevano poi procedere alla revisione delle schede e, riconosciutane la regolarità, provvedevano a trattenere un esemplare presso i propri uffici e classificarle in rigoroso ordine alfabetico in un apposito schedario, mentre l'altro esemplare veniva invece rimesso alla sede centrale dell'Opera Nazionale, che provvedeva ad inserirlo nello speciale schedario istituito presso i suoi uffici. Eventuali variazioni alle schede relative allo stato civile e di famiglia dovevano senza indugio essere comunicate dagli uffici comunali alle rappresentanze provinciali dell'Opera, al fine di mantenere costantemente aggiornati gli schedari. Al termine di ogni bimestre, le rappresentanze provinciali dovevano far pervenire alla sede centrale dell'Opera Nazionale un elenco, anche se negativo, relativo alle variazioni introdotte nei propri schedari, in modo che la stessa sede centrale potesse poi provvedere ai necessari aggiornamenti. Cfr. *BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO*, ANNO V. – 18, 16-30 Settembre 1918, 134. *Censimento degli invalidi di guerra (Circolare del Presidente dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra 5 agosto 1918 n. 6-25 diretta ai Prefetti)*, pp. 213-215.

L'Amministrazione militare teneva a proprio carico la spesa per la degenza degli stessi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se essa era posteriore alla scadenza dei sei mesi. Le spese per gli apparecchi tutori, per gli apparecchi provvisori di protesi e per un apparecchio definitivo erano a carico dell'amministrazione militare, la quale doveva valersi dell'industria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una commissione appositamente istituita dal presidente del Consiglio. Gli ufficiali che erano dichiarati invalidi di guerra, potevano, quando la infermità consentiva loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio. Le istituzioni per la rieducazione professionale, i comitati, le associazioni che si proponevano l'assistenza degli invalidi della guerra, sempreché riconosciuti dal Governo, esercitavano la loro azione sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno d'accordo con il Ministero della guerra e della marina, relativamente alle questioni militari, e con i Ministeri competenti per quanto riguardava gli istituti di educazione professionale dagli stessi rispettivamente dipendenti. A queste istituzioni potevano essere concessi sussidi dal Ministero dell'interno al quale fu attribuito un primo stanziamento di L. 500.000 per la concessione dei sussidi stessi. Queste istituzioni, oltre a provvedere alla rieducazione degli invalidi di guerra, dovevano prestare la loro assistenza e protezione in modo speciale. In particolare, potevano essere incaricate dall'autorità giudiziaria anche della tutela e della curatela degli invalidi e gli atti relativi a tali incombenze erano esentati dalle tasse di bollo e di registro; dovevano inoltre avere cura affinché gli invalidi appena rieducati e sempre che ne avessero la capacità fisica fossero riammessi tanto nell'esercito quanto nella marina, quanto negli impieghi pubblici; dovevano curare la loro riammissione e la loro assunzione presso le aziende private⁶⁹⁷. Nel dicembre del 1916 ebbe inizio la discussione parlamentare sul disegno di legge concernente la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra⁶⁹⁸. Sotto la presidenza del presidente di turno, l'onorevole Marcora, la discussione iniziò con la lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Mancini, il quale, interpretando i desideri dell'Assemblea, auspicava che *«si provveda con le garanzie dovute agli interessati e con unità di criteri all'accertamento delle cause d'invalidità; che sia sempre meglio organizzata l'assistenza medico-chirurgica immediata in zona di guerra e che non sia accresciuto ancora il numero degli invalidi per organica disposizione a causa della mancata selezione iniziale»*⁶⁹⁹. Invitato dal presidente Marcora alla massima sobrietà

⁶⁹⁷ Per questo caso gli invalidi erano equiparati ai richiamati ed erano fatti salvi nei loro riguardi tutti i diritti di cui al decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490. Gli istituti dovevano curare che nell'assunzione ai pubblici impieghi fosse data agli invalidi la preferenza in applicazione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 307, e dell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400. Da ultimo, tali istituti dovevano curare la protezione e l'assistenza dei figli degli invalidi della guerra, salvi i diritti della patria potestà. Era esteso, in quanto applicabile ai figli di militari invalidi, il decreto luogotenenziale per gli orfani della guerra in data 6 agosto 1916, n. 968. Le disposizioni del provvedimento si estendevano anche alle persone non militari di condizione povera, divenute permanentemente invalide per fatto del nemico. Sul punto, cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 51^A, 26 AGOSTO 1916. N. 519. – DISPOSIZIONI VARIE – PENSIONI – STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ' – SERVIZIO SANITARIO. – *Decreto luogotenenziale n. 1012, riguardante disposizioni urgenti a favore di militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra. – (Segretariato generale). – 10 agosto 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME.*

⁶⁹⁸ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 16 dicembre 1916, pp. 11873-11907.

⁶⁹⁹ Cfr. *ivi*, p. 11873.

nello svolgimento del suo intervento, Mancini osservò come il primo punto del suo ordine del giorno si riferisse alle garanzie dovute agli invalidi ed alla unità di criteri, necessaria nell'accertamento delle cause di invalidità. Egli sottolineò come si trattasse di una questione molto grave, da esaminarsi sia in rapporto agli interessi dello Stato, sia in rapporto agli interessi degli invalidi. Egli chiese che fosse istituita una Commissione, un collegio sanitario che potesse debitamente valutare le cause della invalidità, al fine di evitare che vi fossero pratiche viziate da un iniziale errore di accertamento delle condizioni sanitarie dei militari, richiamando l'attenzione del Governo sul fatto che militari di uno stesso reparto, sul quale infierivano le stesse malattie, tornavano dal fronte alcuni con l'attestazione della malattia contratta in servizio e altri con la dichiarazione opposta. Citò al riguardo un esempio preciso, riferendosi ai malarici dei battaglioni che si trovavano nella zona di Chioggia, molti dei quali avevano avuto l'indennità di convalescenza ed altri, in condizioni perfettamente identiche, della stessa compagnia, *«nulla hanno ottenuto perchè la pratica fu viziata ab origine, sia per la diversità di criterio dei sanitari degli ospedali o dei comandanti di reparto, sia anche per colpa dei nostri stessi soldati, i quali pur di tornare più sollecitamente alle loro case, non hanno posto mente alle conseguenze economiche e giuridiche delle notazioni apposte al foglio di via o alla bassa di ammissione ospitaliera»*⁷⁰⁰. Da qui, dunque, la necessità, secondo Mancini, di istituire un organo di autorità inoppugnabile e di massima ponderatezza di giudizio. Mancini passò poi ad illustrare il suo secondo ordine del giorno, riferito alla necessità di organizzare l'assistenza chirurgica in zona di guerra. Il presidente Marcora eccepì su questo punto, ritenendo che l'argomento esulasse dal disegno di legge in discussione, basato su coloro che di fatto erano già invalidi e non invece volto a diminuirne il numero, ma Mancini insistette, dimostrando di essere in argomento perché *«il presente disegno di legge non deve solo riparare le conseguenze fatali della guerra per il passato, ma attenuarle, per quanto si possa, per il presente e, dato il prosieguo della guerra, per l'avvenire. Dico che una parte di invalidi sono tali appunto perché è mancata loro l'assistenza immediata nella zona di guerra»*⁷⁰¹. Mancini evidenziò come ai posti di medicazione al fronte per le cure d'urgenza fosse presente un solo medico, forse sufficiente per i primi soccorsi, ma stava il fatto che proprio in quei posti di medicazione, posti di grave rischio come sottolineò il deputato, *«si tenevano chirurghi valenti, usciti dalle nostre migliori cliniche, mentre nelle sezioni di sanità, dove conveniva operare, si trovavano i dentisti, gli psichiatri, incapaci di provvedere adeguatamente a tante e così molteplici necessità. Donde inevitabilmente il maggior sacrificio di vite umane, il maggior numero di mutilati»*⁷⁰². Mancini venne poi all'ultimo punto dell'ordine del giorno, per ricordare come fosse possibile limitare il numero degli invalidi attraverso una più diligente ed accurata selezione nelle visite dei consigli di leva e nelle rassegne degli ospedali militari. Ancora una volta il presidente della seduta di Camera obiettò che neppure questo argomento aveva una relazione con il disegno di legge in discussione, ma Mancini, fermo sul punto, ne ribadì le strette connessioni, agganciandosi al doloroso elenco di tubercolotici, cardiopatici e affetti da malattie mentali che il collega, onorevole Chiesa, aveva esibito nella sua relazione, sulla base dei dati che gli erano stati forniti dal Ministero della guerra e dagli Ispettorati di sanità⁷⁰³. Nel ricordare che non mancavano casi dolorosi di suicidio, che avrebbero messo a dura

⁷⁰⁰ *Ibidem.*

⁷⁰¹ Cfr. *ivi*, p. 11875.

⁷⁰² *Ibidem.*

⁷⁰³ *Ibidem.*

prova l'equità e la pietà doverosa nel trattamento di pensione per le vedove e gli orfani, Mancini chiese all'Assemblea di adottare dunque un criterio obiettivo e preciso: «chiedo, ad esempio, che quanti dimostrino di essere stati curati (e risulti da documenti inoppugnabili) in sanatori di tubercolosi o in manicomi o in case di salute per malattie organiche, di cui il germe latente può rigermogliare ad ogni occasione, non siano sottoposti alle fatiche e più che alle fatiche alle insidie della vita militare, ma possano compiere nella vita civile il loro dovere verso la patria»⁷⁰⁴. Mancini affrontò dunque il problema della rieducazione e della riabilitazione dei mutilati, che solo di rado, riteneva, si sarebbero dovute affidare a soggetti privati. Il criterio tuttavia si fondava sul concetto di povertà dell'individuo da riabilitare e rieducare, in relazione alla sua capacità economica, povertà che, secondo l'oratore, doveva essere intesa nel senso di chi poco possedeva, non chi non possedesse dunque alcunché, perché, come disse Mancini «anche i ricchi diventano facilmente poveri e possono dolersi di quella mancata previdenza che si accompagna con la fortuna»⁷⁰⁵. Mancini riteneva obbligatoria, entro certi limiti, la massima riabilitazione fisica ed altrettanto obbligatoria, sia pure senza sanzione, la rieducazione o la nuova educazione dell'invalido. Si trattava di un problema complesso, facile da delineare nelle sue linee generali, ma estremamente difficile da affrontare sotto il profilo pratico ed operativo. Per i contadini invalidi ex combattenti, egli proponeva di provvederli di una preparazione tecnica agricola che integrasse la loro educazione pratica precedente, cosicché, ritornati alle loro case, potessero essere strumento prezioso di miglioramento della produzione agricola nazionale. Mancini concluse lo svolgimento del suo ordine del giorno ricordando come appunto la maggioranza degli invalidi di guerra fosse costituita dalla classe dei contadini e non gli fu consentito di andare oltre, perché il presidente Marcora richiamò l'attenzione dell'Assemblea ad una maggiore speditezza dei lavori e consentì di prendere la parola all'onorevole Bianchi, ministro senza portafoglio del Governo in carica. Bianchi ricordò come il numero degli storpi andasse crescendo e riconobbe un difetto nel servizio sanitario militare, perché fin dall'inizio del conflitto non si era pensato all'intervento chirurgico per le suture dei nervi e per tutte quelle altre provvidenze chirurgiche e mediche che erano indicate in questi casi: «da molti medici militari e civili non si pensò alla grande utilità della terapia fisica e specialmente della elettroterapia, ma è pur vero che ci sono stati Istituti che, fin da principio, hanno accolto questi storpi e li hanno curati sin dal luglio 1915»⁷⁰⁶. Bianchi aggiunse poi che un'altra ragione del grande numero di storpi che si registrava era dovuto al fatto che le lesioni dei nervi si potevano curare solo a lunghissima scadenza: «per ottenere la riunione dei due monconi dei nervi o dei plessi lacerati da un proiettile, quando ciò sia possibile, occorrono 14, 15 e persino 18 mesi di cura, ed è naturale che codesti malati e storpi siano andati aumentando successivamente di numero»⁷⁰⁷. Bianchi sottolineò comunque che l'azione medica era stata intensificata e come fossero stati istituiti dei centri neurologici, a Milano e a Pavia, e gli istituti universitari neuropatologici di Napoli, di Roma e di Catania, tutti destinati alla cura degli storpi. Bianchi citò ancora l'efficienza delle stazioni balneari di Casamicciola, di Salsomaggiore, di Acqui e di Abano, che pure si prodigavano a favore della riabilitazione degli storpi e degli invalidi. Il ministro rassicurò sulle cure somministrate agli psicopatici, che disse ammontare a

⁷⁰⁴ *Ibidem*

⁷⁰⁵ Cfr. *ivi*, p. 11876.

⁷⁰⁶ Cfr., *ivi*, p. 11877.

⁷⁰⁷ *Ibidem*

venticinquemila, secondo i dati presentati dal Ministero della guerra. Riferì che il sei per cento di essi erano già guariti o in via di guarigione, mentre del rimanente quaranta per cento, alcuni erano da ritenersi guaribili, altri erano invece simulatori, criminali, altri ancora epilettici. Se ne sarebbe occupata a suo tempo la medicina legale precisò il ministro e, comunque, i neuropsicopatici non avrebbero gravato con enormi cifre sul bilancio dello Stato. Bianchi pose poi l'accento anche sulla rieducazione dei ciechi della guerra, il cui numero non era alto e che potevano essere facilmente rieducati, compensando il grado di cecità con lo sviluppo degli altri sensi, così come aveva dimostrato la meritoria attività rieducativa del professor Martuscelli dell'Istituto Caravaggio, con sede a Napoli. Bianchi ricordò l'opera chirurgica compiuta al fronte non solo dai chirurghi militari, ma anche dai chirurghi civili mobilitati e segnalò che moltissimi erano i feriti alla faccia curati con tecniche adeguate: *«Bisogna andare a vedere nell'ospedale del Toppo ad Udine e in quello analogo di Bologna, per formarsi un concetto adeguato della perfezione tecnica che ha raggiunto la chirurgia italiana allo intento di ridonare la fisionomia a tutti i feriti della faccia. Codeste ferite asportando il naso, o una mascelle e denti, lacerando e muscoli e cute della faccia, lasciano deformità le quali vengono riparate quasi completamente sino al punto da ristabilire la fisionomia. Chi può valutare il danno della integrità psico-fisica di questi disgraziati? Tutti intuiscono per quanto entri il senso estetico di sé nella formazione del carattere, e quanta sia la ripugnanza che destano le deformità della faccia. La nostra chirurgia ha ovviato questi danni. Questi poveri feriti e mutilati della faccia hanno bisogno di apparecchi protetici dei quali il regolamento si dovrà necessariamente occupare perché la legge non ne fa speciale menzione»*⁷⁰⁸. Bianchi affrontò poi la questione medico-legale e si disse convinto che per l'applicazione della legge si dovesse istituire una Commissione sanitaria speciale, alle dipendenze di un'Opera Nazionale, con il compito di dirimere tutte le questioni medico-legali che sarebbero state sollevate in seguito da tutti gli interessati, per ottenere i maggiori vantaggi dalla legge stessa, specialmente da parte dei neuropatici della guerra, che egli presumeva volessero far valere la loro malattia o invalidità ai fini del conseguimento della pensione. Leonardo Bianchi sostenne che non bastavano dunque i soli medici militari, ma che occorrevano altre persone competenti che assicurassero l'esatta applicazione della legge. Bianchi polemizzò con l'onorevole Maffi, il quale aveva sostenuto l'opportunità di istituire un centro statale per la cura e la rieducazione degli storpi, come aveva fatto la Francia. Bianchi rivendicò l'orgoglio nazionale e l'azione di governo, affermando che l'Italia non aveva nulla da invidiare agli altri paesi europei, poiché avvertiva completamente la necessità di compiere il suo dovere anche attraverso l'opera dei comitati locali, che avevano fatto tutto quello che era possibile ed avevano creato istituti veramente all'avanguardia nel campo della rieducazione e della riabilitazione, come quelli di Moncalieri, di Torino, di Palermo, di Milano, di Firenze, di Bologna e di Roma, che funzionavano egregiamente e rispondevano a tutte le esigenze imposte dalla scienza medica fondata sulle conoscenze del tempo e alla legge in discussione assembleare per i mutilati di guerra. Prese la parola il ministro dell'interno, l'onorevole Orlando, che dichiarò di rinunciare allo svolgimento del suo intervento per rimettersi alle dichiarazioni del relatore della Commissione che presentava il provvedimento in aula, l'onorevole Chiesa. Dopo aver richiamato il Governo a comprendere la necessità che la questione delle pensioni venisse presto portata davanti alla Camera, Chiesa venne al

⁷⁰⁸ Cfr. *ivi*, p. 11879.

punto del disegno di legge sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, centrato sulla costituzione di un organismo denominato Opera Nazionale, il cardine sul quale tutto il progetto di legge stesso si incentrava. Chiesa ricordò che vi era stata una grande fioritura di iniziative private a sostegno degli invalidi di guerra e che lo Stato, sino a quel momento, si era limitato al compito di sussidiarle e a svilupparne l'attività in forme federative, mentre si rendeva necessario *«dare formazione, carattere e figura civile e di Stato a questa opera che deve presiedere alla assistenza degli invalidi di guerra»*⁷⁰⁹. Ciò costituiva secondo Chiesa il miglior tributo di riconoscenza alla meritoria azione dei Comitati e delle istituzioni locali, elevandoli, insieme all'Opera Nazionale, a Comitati di Stato, come cioè dei *«funzionari dello Stato, che noi li chiamiamo a rappresentare la nazione nell'adempimento di quel dovere cui essi hanno adempiuto finora come doverosa beneficenza, come spontaneo slancio di devozione civile»*⁷¹⁰. L'Opera Nazionale, secondo Chiesa, doveva essere istituita per le sue funzioni particolari, che non erano regionali, ma spesso interregionali, legate alle diverse qualità dell'assistenza necessaria da prestare agli invalidi, agli strumenti da impiegare per la riabilitazione e la rieducazione degli arti offesi, nonché alle diverse figure professionali di specialisti cui affidare la cura di talune infermità. Il relatore poi si batteva per la piena autonomia dell'Opera Nazionale, sganciata da un controllo ministeriale, diversamente dall'onorevole Maffi, il quale voleva invece attribuire al Ministero del lavoro la vigilanza sull'attività e l'operato dell'istituendo organismo. Tuttavia Chiesa, riteneva necessario un controllo di natura parlamentare sulla gestione dell'Opera Nazionale, proponendo che due senatori e due deputati dovessero far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Opera stessa, così come quattro rappresentanti ministeriali, in qualità di esponenti governativi, e, in particolare, uno del Ministero del lavoro, *«quale competente a delegare i rappresentanti del Governo nel Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale, perché si tratta di assistere nel loro lavoro avvenire soprattutto questi nostri invalidi»*⁷¹¹. Chiesa ricordò all'Assemblea come la questione degli arti fosse una delle principali da affrontare e la più importante per gli invalidi che ne abbisognavano. Sostenne che il problema aveva solleticato l'ingordigia di paesi stranieri, ma che il Governo, risolutamente, aveva disposto che le industrie nazionali, già largamente sviluppate a Bologna e Milano, dovessero provveder a fornire gli apparecchi di protesi che lo Stato doveva fornire ai suoi mutilati. L'Opera Nazionale, di concerto con la Sanità militare, che avrebbe dovuto assecondare l'indirizzo dato al problema di queste forniture, avrebbe poi provveduto per le ulteriori assistenze. Al riguardo, il relatore Chiesa intese illustrare il contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge, centrato proprio sulla fornitura degli arti artificiali e precisando che *«l'Amministrazione militare, appunto perché l'invalido appena ha bisogno di questa fornitura è ancora soldato, lo provvede dell'apparecchio provvisorio, per esempio, del cosiddetto fittone o pilone, che è un apparecchio di lavoro utilissimo, spesso più dell'altro, che giova per la più come apparenza, poi, sempre la stessa Amministrazione militare, gli fornisce l'apparecchio definitivo; uno solo. Non può l'Amministrazione militare fare di più, perché dovrebbe tener dietro alle necessità successive del congedato. Questa seconda*

⁷⁰⁹ Cfr. *ivi*, p. 11881.

⁷¹⁰ *Ibidem*

⁷¹¹ I rappresentanti della Camera e del Senato avrebbero dunque formato il *trait d'union* con le Camere legislative: se l'Opera Nazionale avesse avuto necessità urgenti, essi sarebbero venuti immediatamente al Governo e al Parlamento per richiedere di soddisfare le istanze avanzate dall'Opera Nazionale. Sul punto, *ivi*, p. 11882.

*funzione, e cioè riparazione, manutenzione, sostituzione degli apparecchi tutti di protesi comprese beninteso quelle facciali, che hanno bisogno di più frequenti innovazioni, l'assume L'Opera Nazionale*⁷¹². Chiesa illustrò poi un altro punto focale della legge: l'obbligatorietà della rieducazione per gli invalidi che ne fossero suscettibili. Prevista dall'articolo 15 del provvedimento, infatti, la norma prevedeva che l'autorità sanitaria riconoscesse la possibilità di rieducare un invalido e che lo facesse passare per un periodo limitato, non oltre i tre mesi, in un istituto di rieducazione. Non si trattava, dichiarò Chiesa, di un obbligo coatto, perché bisognava esercitare questa coercizione per un limitato periodo di tempo nell'interesse dell'invalido, così come nell'interesse della collettività: *«è l'opinione di tutti i sanitari dirigenti istituzionali di invalidi: non bisogna lasciare gli individui nella loro disperazione, nella loro atonia: bisogna invece dar loro nuovo vigore, e nuova forza: bisogna dire all'invalido: tenta, prova, forzati e riavrà tu pure il sorriso che dà la gioia di un lavoro compiuto e ti sarà aperta di nuovo la vita e la società»*⁷¹³. L'obbligatorietà trimestrale era compensata da un'altra disposizione del disegno di legge: la intangibilità della pensione, che non poteva in alcun modo essere toccata. Ciò si rendeva assolutamente necessario di fronte ad una qualsiasi minaccia di revisione delle pensioni degli invalidi. Chiesa evidenziò dunque come nel disegno di legge in discussione la Commissione avesse cercato di dare quanto più possibile contenuto sociale al provvedimento, attraverso la tutela della piccola proprietà, fondata sulla prescrizione di legge che il fondo rustico e la casa popolare poteva non essere riscattati dall'invalido, e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi ritornati all'opera attiva e ad attività produttiva. Il relatore rimarcò poi la necessità di porre mano alla compilazione della statistica degli invalidi, in modo tale da fornire assistenza anche agli invalidi già congedati, che erano tornati a casa senza le provvidenze necessarie, e ribadì che l'invalido, nello spirito della nuova legge, non era più considerato un sopravvissuto circondato dalla benevolenza della società, ma una persona, un individuo, un soggetto di diritto nei confronti del quale *«noi abbiamo, invece, il dovere di ridargli le ragioni stesse della vita»*⁷¹⁴. Si procedette poi alla discussione degli articoli del testo di legge, che risultò anch'essa particolarmente lunga e laboriosa. Furono infatti approvati soltanto i primi quattordici articoli del disegno di legge, poiché il testo fu arricchito e appesantito dalla proposta di numerosi emendamenti, non tutti congrui e rilevanti, rispetto all'architettura originaria del provvedimento proposto in aula dalla Commissione. Fu formalmente istituita l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, un ente con sede in Roma, amministrato da un Consiglio composto da diciotto membri, dei quali quattro erano nominati con decreto reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto con i colleghi rispettivamente della guerra, della marina, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro. Altri quattro membri erano nominati direttamente dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato. Tre membri, invece, venivano nominati dal Consiglio superiore della sanità, anche al di fuori del proprio

⁷¹² In tale attività, l'Opera Nazionale sarebbe stata coadiuvata dai suoi Comitati locali, che, eretti a rappresentanti dello Stato dalla legge, avrebbero provveduto a questo riguardo. Cfr. *ivi*, p. 11883.

⁷¹³ Cfr. *ivi*, p. 11884.

⁷¹⁴ Proprio in tal senso, era stato concordato tra il Governo e la Commissione proponente un ordine del giorno, che venne approvato dall'Assemblea: *«La Camera, convinta della necessità di fornire all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi uno schedario, mediante il quale possa seguire la sorte di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale, affida al Governo di provvedere d'urgenza, col mezzo dei Ministeri militari e del Ministero degli interni, ad un censimento degli invalidi di guerra, riformati e da riformare»*. Cfr. *ivi*, pp. 11889-11891.

ambito, e scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica. Con successive norme da stabilirsi per decreto, quattro membri dovevano essere eletti dalle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, dotate di un capitale patrimoniale iniziale netto non inferiore alle centomila lire e che, tra i loro fini precipui, avessero l'assistenza degli invalidi in genere, nonché dalle rappresentanze delle associazioni o dei comitati sorti per l'assistenza degli invalidi di guerra eretti in ente morale. Un membro era designato dalla Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, con sede a Roma; due membri, infine, erano eletti in rappresentanza e tra gli invalidi di guerra anch'essi con norme da stabilirsi con successivo regolamento⁷¹⁵. Alle previsioni dell'articolo 1, istitutivo dell'Opera Nazionale, l'onorevole Casalini propose un emendamento, firmato anche dall'onorevole Maffi, da aggiungersi in testa al primo comma dell'articolo: «*Lo Stato assume la rieducazione fisica e professionale, la protezione e l'assistenza degli invalidi della attuale guerra e le attua a mezzo: a) dell'Amministrazione sanitaria militare; b) dell'Opera di cui in appresso.*»⁷¹⁶. Chiamato a svolgere l'emendamento presentato, Casalini dichiarò che l'emendamento intendeva fare in modo che il provvedimento fosse «*il più perfetto possibile, perché giunga di largo ed effettivo giovamento agli infelici cui è diretto*», ponendo dunque come fondamento della legge non solo «*la protezione ed assistenza degli invalidi*», ma anche la loro rieducazione fisica e professionale⁷¹⁷. Chiesa rispose alla richiesta di emendare il testo precisando che la Commissione aveva fatto una netta distinzione tra la competenza dell'Amministrazione militare e quella dello Stato e che gli articoli successivi, dal 13° al 22°, costituivano la riproduzione del decreto luogotenenziale applicativo che ne sarebbe

⁷¹⁵ Il Consiglio di amministrazione eleggeva nel proprio seno il presidente, in carica per un biennio, che poteva essere rieletto. Lo stesso Consiglio nominava inoltre un Comitato esecutivo di cinque fra i suoi membri, con l'incarico di provvedere all'attuazione del deliberato del Consiglio stesso, al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e a tutti quei provvedimenti che rivestissero carattere di urgenza. Il Consiglio di amministrazione veniva rinnovato nella sua composizione alla fine di ogni quadriennio, ma i suoi componenti potevano essere riconfermati per un altro mandato nell'esercizio delle loro cariche. Per deliberazione del Consiglio stesso, le funzioni dei consiglieri del quale erano assolutamente a titolo gratuito, poteva essere ammesso a farne parte un benefattore o una persona da lui designata, avuto debito riguardo all'indole e alla rilevanza dell'atto di liberalità esercitato. L'amministrazione dello Stato avrebbe fornito il personale strettamente necessario alla gestione dell'Opera Nazionale, senza alcun incremento previsto nelle tabelle organiche del personale e senza il conferimento di alcuna speciale indennità. Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, con decreto reale sarebbero state stabilite le altre norme occorrenti per il funzionamento dell'organismo e per l'esercizio della sua vigilanza e della sua tutela. Cfr. *ivi*, art. 1, p. 11892.

⁷¹⁶ *Ibidem*

⁷¹⁷ Si trattava, secondo Casalini, di affermare chiaramente questo concetto, che affiorava qua e là tra gli articoli del testo di legge, perdendosi tra le altre disposizioni del provvedimento. L'altro concetto fondamentale che Casalini poneva alla base della proposta emendativa era costituito dal fatto che non tutta l'azione necessaria agli invalidi di guerra doveva essere esercitata dall'Opera Nazionale, poiché egli riteneva che una parte notevole di essa dovesse essere demandata all'autorità sanitaria militare. Non erano dunque chiari nel testo presentato in aula dalla Commissione, secondo l'emendamento Casalini, i limiti delle singole attribuzioni di competenza, tali che in alcuni punti del disegno di legge non si riusciva a comprendere in quale momento sarebbe intervenuta l'Opera Nazionale, e sino a quale punto sarebbe invece arrivato l'intervento della Sanità militare. Da qui, secondo Casalini, la necessità di chiarire i vari scopi dell'azione politica dello Stato e il compito dei singoli istituti preposti, affinché non vi fossero zone d'ombra nella legge, tali da riflettersi a danno degli invalidi, soprattutto nel caso di conflitti di attribuzioni tra l'autorità sanitaria militare e l'Opera Nazionale. L'emendamento era di fatto sostanziale, e non meramente formale: Casalini voleva che lo Stato *assumesse* la rieducazione degli invalidi, poneva una dichiarazione di principio laddove il testo di legge istituiva invece un'Opera Nazionale. Il fondamento della legge stessa, dunque, ne sarebbe risultato molto diverso. Cfr. *ivi*, pp. 11892-11893.

poi scaturito, rassicurando Casalini sulla questione delle competenze: «*Creda pure: abbiamo distribuito la competenza fra l'Opera Nazionale e l'autorità militare, ma non c'è confusione; ed in ogni caso le due autorità sapranno procedere all'uopo*»⁷¹⁸. Interrogato dal presidente della seduta d'Assemblea, il ministro dell'interno, Orlando, dichiarò di non poter accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Casalini: «*Con questo emendamento si tornerebbe al progetto ministeriale, perché fa una specie di dichiarazione di principio; e la Commissione ha ritenuto che dichiarazioni di principio della legge sono inutili quando non sono pericolose. Per questo non lo posso accettare*»⁷¹⁹. Di fronte al fermo diniego di Orlando, Casalini accettò di ritirare l'emendamento presentato, ma ebbe a precisare che si tenesse conto delle sue osservazioni, poiché egli dava per certo che si sarebbero venuti a determinare quei conflitti di attribuzione sui quali si fondava la presentazione dell'emendamento stesso. Il successivo articolo 2 stabilì l'ambito di applicazione della legge: vennero infatti considerati invalidi i militari e tutti coloro che erano divenuti inabili ad un proficuo lavoro, o che fossero menomati in grado notevole nella loro capacità di lavoro, in dipendenza dello stato di guerra o di un fattore di guerra, o comunque per aver riportato lesioni personali e infermità contratte nel servizio prestato in operazioni belliche⁷²⁰. L'articolo 3 precisò le competenze dell'Opera Nazionale, cui fu affidata l'assistenza sanitaria ed ortopedica degli invalidi; l'assistenza materiale degli invalidi⁷²¹, collocandoli preferibilmente e sotto la propria vigilanza, presso famiglie o in istituti adatti; l'assistenza morale degli invalidi, curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli all'antica professione o avviarli ad una nuova rispondente alle loro

⁷¹⁸ Cfr. *ivi*, p. 11893.

⁷¹⁹ Cfr. *ivi*, p. 11894. Contestualmente all'emendamento Casalini fu presentato un altro emendamento, presentato dall'onorevole Maffi, inteso a fissare le indennità spettanti ai vari membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ma fu concordato che l'emanando regolamento avrebbe fissato le indennità eventualmente ritenute necessarie.

⁷²⁰ Anche in questo caso furono presentati alcuni emendamenti, ma il presidente mise a partito l'articolo di legge con l'emendamento concordato tra il Governo e la Commissione proponente, nel quale era compreso anche l'emendamento presentato dall'onorevole Mancini, accettato dal Governo e dalla stessa Commissione, in forza del quale la dichiarazione di invalidità era fatta, su proposta dell'autorità sanitaria curante, da una apposita Commissione, la cui costituzione sarebbe stata anch'essa determinata per regolamento. Cfr. *ivi*, p. 11895.

⁷²¹ L'Opera Nazionale, attraverso il suo Presidente Durante e per il tramite delle Prefetture del Regno, ebbe poi nel 1918 a fronteggiare anche la questione dei sedicenti invalidi di guerra: «*Consta a quest'Opera Nazionale che in qualche località del Regno si sono dati all'accattonaggio alcuni storpi e mutilati, i quali asseriscono di essere invalidi della guerra e indossano ostentatamente indumenti militari. Com'è noto, lo Stato, sia direttamente, sia a mezzo dell'Opera Nazionale, provvede con larghezza di mezzi alle sorti degli invalidi di guerra e nulla tralascia di quanto può giovare al loro soccorso materiale e morale: onde non appare tollerabile che si sfrutti la pietà del pubblico con lo esibire minorazioni fisiche atte ad esercitare un'azione deprimente su quanti potessero essere indotti a credere che le gloriose vittime della guerra vengano abbandonate a loro stesse. E' mio convincimento che rarissimi siano gl'invalidi della guerra indottisi ad offrire tale spettacolo poco decoroso e che si tratti più che altro di una indegna speculazione fatta da mutilati e storpi comuni, allo scopo di sfruttare, a proprio vantaggio, la carità del prossimo. Mi rivolgo pertanto alle SS.LL. affinché con tutti i mezzi a loro disposizione diano opera pronta ed energica per la rimozione di tale grave inconveniente, procedendo ai sensi di legge contro gli sfruttatori della carità privata e denunciando a quest'Opera Nazionale i pochissimi invalidi di guerra che avessero ricorso ad un sistema vivamente deplorato dalla grandissima maggioranza degli invalidi stessi; la quale, nella fierezza del proprio sacrificio, rifiuta, con alto e generoso sentire, l'altrui commiserazione [...]*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – N. 7, 1-15 Aprile 1918, 64. Protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (Circolare dell'O.N. per la protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra 23 febbraio n. 1 – 28 diretta ai Prefetti), pp. 85 – 86.

attitudini, alle loro condizioni sociali ed economiche e alle loro effettive capacità funzionali; provvedere al collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o della nuova professione; fornire assistenza giuridica agli invalidi, coadiuvandoli nelle pratiche, nelle azioni amministrative e giudiziarie che potessero riguardarli⁷²². Fu stabilito che per l'adempimento dei suoi fini, l'Opera nazionale doveva essenzialmente giovare della collaborazione dei Comitati e delle istituzioni locali e farsi coadiuvare dalle Amministrazioni degli enti pubblici. I prefetti, i sindaci e i presidenti delle Congregazioni di carità erano obbligati a fornire all'Opera nazionale tutte le informazioni relative alle condizioni materiali e morali degli invalidi e a segnalare all'Opera stessa tutti i casi nei quali fosse stato necessario un intervento immediato⁷²³. Su richiesta dell'Opera nazionale, il ministro dell'interno aveva la facoltà di decretare la costituzione di federazioni interprovinciali, composte dai singoli Comitati ed istituzioni locali⁷²⁴. Purché avessero riacquisito la capacità di prestare utile servizio, gli invalidi dovevano essere riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano al momento della loro chiamata alle armi e, per i non militari, al momento del fatto di guerra che aveva determinato la loro lesione. Fu inoltre approvato il fatto che la condizione di invalido di guerra costituisse titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi. Gli invalidi capaci all'antica professione o mestiere, impiegati presso un soggetto privato, avevano diritto ad essere riassunti nelle rispettive aziende, purché avessero presentato una domanda al rappresentante dell'azienda stessa non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, fatto salvo l'obbligo di produrre al datore di lavoro un certificato sanitario governativo che attestasse la riacquistata capacità di prestare utile servizio presso il posto di lavoro che occupavano prima del conflitto⁷²⁵. Tutte le istituzioni pubbliche che avevano per scopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli invalidi, furono

⁷²² L'onorevole Rampoldi presentò un emendamento, volto a sostituire la parola *ortopedica* con la parola *protetica*. Non si trattava di varianti o sfumature linguistiche, bensì di questioni pratiche dalla forte rilevanza amministrativa. In effetti, si trattava di protesi, di apparecchi, tra cui arti ed occhi artificiali, la fabbricazione dei quali doveva esulare da ogni concetto di speculazione, perché molte volte poteva accadere, come ricordò Rampoldi, «*che un soldato che fu già munito di un occhio artificiale dalle autorità militari, lo rompe, e, volendone acquistare un altro, lo debba pagare a prezzi elevati oltre il ragionevole costo*». L'emendamento fu accolto, contestualmente a quello presentato dall'onorevole Molina, per il quale l'assistenza e la rieducazione al lavoro venivano estesi anche ai militari invalidi di guerra anche se già congedati, ove ne avessero fatto richiesta, e senza il pregiudizio del diritto acquisito alla pensione. Vi furono altri emendamenti presentati all'articolo di legge, di cui uno dell'onorevole Cannavina ed un altro ancora dello stesso Casalini. D'altra parte, le lungaggini erano inevitabili, sia per un eccesso di protagonismo parlamentare nell'arena assembleare da parte dei suoi attori, sia perché, in effetti, l'articolo 3 costituiva un caposaldo del disegno di legge, determinando ed enumerando le attribuzioni dell'Opera Nazionale. Cannavina, in realtà, articolò il suo emendamento intorno al fatto che gli enti collegati all'attività dell'Opera Nazionale, a differenza di quelli contemplati dalla legge votata in Assemblea per gli orfani di guerra, non avevano capacità giuridica. Nel caso degli orfani era infatti prevalso il concetto opposto, che cioè gli enti pubblici cui demandare la cura degli orfani avessero una piena capacità giuridica. Nella legge in discussione, al contrario, Cannavina non aveva trovato né nella relazione della Commissione, né in quella ministeriale che precedeva il disegno di legge, la ragione per la quale non era stato affermato lo stesso principio. L'emendamento Cannavina non passò ed è oltremodo facile intuirne il perché: attorno alla fabbricazione delle protesi muovevano interessi economici enormi, di soggetti pubblici e privati. Non era dunque il caso di restringere le maglie dell'articolo di legge di fronte ad interessi così diffusi e ramificati, forse tra gli stessi rappresentanti dell'Assemblea parlamentare, legati oppure diretta espressione di questo o quel particolare gruppo di interesse. Cfr. Atti Parlamentari, cit., pp. 11896-11898.

⁷²³ Cfr. *ivi*, art. 4, p. 11903.

⁷²⁴ Cfr. *ivi*, art. 5, p. 11904.

⁷²⁵ Cfr. *ivi*, artt. 6-8, pp. 11904-11905.

obbligate, laddove avessero posti disponibili, al ricovero e all'assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera nazionale. L'obbligo permaneva ancorché gli invalidi non appartenessero al territorio entro cui l'istituzione operava, ferma la preferenza e il diritto di precedenza accordato agli invalidi che risiedevano nel territorio entro il quale l'istituzione esplicava la sua azione⁷²⁶. Nel bilancio del Ministero dell'interno, ogni anno sarebbe stato allocato un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera nazionale della cifra ritenuta necessaria per l'espletamento della sua attività⁷²⁷. L'Opera nazionale e le istituzioni ad essa collegate, erette in enti morali, non erano assoggettate alle leggi e ai regolamenti che disciplinavano le istituzioni pubbliche di beneficenza ed erano esentate da qualsiasi tributo fondiario di natura erariale, provinciale e comunale⁷²⁸. I militari mutilati, storpi, ciechi o comunque invalidi in conseguenza della guerra, godevano dell'assistenza sanitaria da parte dell'Amministrazione militare fino a quando non risultassero guariti dalla lesione primitiva e non avessero raggiunto quel grado di restaurazione funzionale, tale da assicurare il recupero del massimo possibile della capacità di lavoro. Appena le condizioni generali ne avessero consentito il trasporto, i militari invalidi sarebbero stati trasferiti ai reparti di cura specializzati. L'Amministrazione militare si sarebbe giovata di quelli già esistenti o, in caso di bisogno, ne avrebbe istituiti di nuovi o ne avrebbe promosso l'istituzione⁷²⁹. La seduta si chiuse di fronte alle difficoltà di approvare l'articolo 14, fondato sul concetto che i militari invalidi, i quali non avessero mezzi sufficienti per provvedere in proprio alla loro rieducazione, sarebbero stati trasferiti nel più breve termine possibile, laddove le loro condizioni fisiche non richiedessero un altro trattamento ospedaliero e la loro rieducazione professionale fosse stata foriera e promettente di utili effetti, negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, preferibilmente con sede nel territorio di giurisdizione dello stesso Comando di corpo d'armata dal quale dipendevano i reparti dei militari mutilati. Furono infatti presentati sul punto diversi emendamenti. In particolare, l'onorevole Paparo ebbe modo di argomentare che *«quando si vuole obbligare i mutilati e gli invalidi ad andare negli istituti di rieducazione, si ottiene l'effetto contrario, poiché essi prestandosi svogliatamente alla rieducazione sono di svalutamento dell'istituto e di cattivo esempio ai compagni, quando non sono anche di vero e proprio perturbamento e ne devono essere allontanati come qualche volta è già accaduto»*⁷³⁰. Egli propose dunque di aggiungere al testo formulato dalla Commissione le parole *«dietro loro domanda»*⁷³¹, anche perché se da un lato la legge poneva un obbligo, dall'altra essa non stabiliva affatto il modo in cui esso poteva essere reso

⁷²⁶ Cfr. *ivi*, art. 9, pp. 11904-11905.

⁷²⁷ Nello stato di previsione del bilancio del Ministero degli interni, per l'esercizio finanziario 1916-1917, oltre lo stanziamento di 500,000 lire previsto dal decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1012, fu accordato uno stanziamento aggiuntivo di 1,000,000 di lire. Cfr. *ivi*, art. 10, p. 11905.

⁷²⁸ Cfr. *ivi*, art. 11, p. 11905.

⁷²⁹ Cfr. *ivi*, artt. 12-13, pp. 11905-11906.

⁷³⁰ Cfr. *ivi*, p. 11906.

⁷³¹ L'osservazione di Paparo circa la facoltà di attribuire al militare la possibilità di esercitare o meno la propria personale volontà di accedere all'istituto della riabilitazione era corretta: non vi era alcun modo nel disegno di legge per obbligare i militari invalidi o mutilati a farsi rieducare e mancava anche lo strumento giuridico per condurli ad un istituto di rieducazione. L'obbligo imposto dalla legge formale rimaneva dunque sterile sul piano sostanziale, perché non poteva essere eseguito, e l'articolo finiva col connotarsi come una norma odiosa, che avrebbe alimentato la schiera dei militari di per sé già recalcitranti a qualsivoglia forma di rieducazione. Cfr. *ivi*, p. 11907.

esecutivo. La seduta riprese il 18 dicembre⁷³², esattamente con la rilettura dell'articolo 14, che aveva dato luogo alla sospensione della seduta due giorni prima. L'onorevole Paparo ribadì che si trattava di stabilire se la rieducazione dovesse essere obbligatoria o meno e rinforzò il concetto già espresso, sostenendo che essa dovesse essere lasciata alla libertà del rieducando e non costituire un obbligo, perché il provvedimento non era accompagnato da sanzioni di legge che lo rendessero esecutivo e neppure accompagnato dall'obbligo del reinserimento nel mondo del lavoro. Così approvato, dunque, l'articolo «*non costituiva che una semplice lustra, che avrebbe dato agli istituti di rieducazione il modo di stabilire con le statistiche di avere avuti molti rieducandi, senza che effettivamente nessuno di essi se ne fosse avvalso*»⁷³³. Fu l'onorevole Casalini ad interloquire con Paparo circa la questione dell'obbligatorietà o della libertà della rieducazione. Egli sostenne che la questione non doveva porsi in termini astratti, ma concreti, in rapporto alle reali circostanze del fatto da affrontare e disse che, nel caso particolare degli invalidi di guerra, non sarebbe stato opportuno accettare il concetto della coazione, poiché si trattava di persone diventate inabili in particolari condizioni ed alle quali non sarebbe stato umano imporre un obbligo assoluto. Vi era inoltre, secondo Casalini, una seconda ragione, di ordine pratico, che ostava alla prescrizione dell'obbligatorietà: la volontà degli uomini che non intendevano rieducarsi. Si sarebbe potuto anche sancire la coazione per legge, disse Casalini, ma si sarebbe ottenuto un effetto negativo, perché gli individui avrebbero potuto non prestarsi a tutto quanto era necessario per la rieducazione. E, tuttavia, Casalini era anche contrario al concetto della libertà in ordine assoluto, poiché era opportuno riflettere sul grande interesse individuale e sociale che si sarebbe effettivamente ottenuto con la rieducazione degli invalidi. Egli riteneva dunque indovinata la formulazione adottata dalla Commissione, la quale aveva appunto cercato una via di mezzo, soprattutto in relazione a quei soggetti che dovevano transitare negli istituti di rieducazione, in larga parte contadini, i quali, tenuto conto della loro mentalità e della loro voglia di lavorare, sosteneva Casalini, avrebbero di buon grado cooperato alla loro rieducazione⁷³⁴. L'onorevole Brunelli appoggiò pienamente le considerazioni di Casalini, aggiungendo che nell'articolo del testo proposto dalla Commissione «*abbiamo però voluto che nessuno dei mutilati potesse accusare lo Stato di avergli tenuta nascosta la possibilità e l'utilità della rieducazione*»⁷³⁵. Intervenne l'onorevole Maffi, il quale riportò la discussione sul terreno della concretezza supportata dai numeri della questione: «*Vi sono circa 30 mila rieducandi con due mila posti di rieducazione, perciò, come si è detto nella discussione generale, assegnando ad ognuno un trimestre, in un anno non si potrebbe provvedere al massimo che ad otto mila rieducandi. Ne verrebbe la necessità, nel momento attuale, di quadruplicare almeno gli istituti di rieducazione, notando altresì che siccome essi hanno ognuno una propria specializzazione, noi dovremo operare una serie di trasferimenti, a mezzo di treni militari, da un luogo all'altro, e ognuno sa come non sia proprio il momento di sovraccaricare il movimento ferroviario. Si tratta di una rieducazione professionale coercitiva, quantunque velata di libertà. Tutti i piccoli proprietari, i contadini, hanno interesse a non rieducarsi, perché il solo, il vero loro interesse, è quello di ritornare al lavoro sempre fatto. Si deve mettere il soldato nella condizione di volere e potere*

⁷³² Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 18 dicembre 1916, pp. 12041-12057.

⁷³³ Cfr. *ivi*, p. 12041.

⁷³⁴ Cfr. *ivi*, p. 12043.

⁷³⁵ *Ibidem*

*continuare il suo mestiere. Ed anche il contadino nullatenente, terminata la sua rieducazione fisica può presentare, per lo più, la lettera del padrone che lo richiama, quale guardiano di una villa o di un magazzino»⁷³⁶. Maffi dunque dubitava di una rieducazione limitata a soli tre mesi, sostenendo che il rieducando avrebbe invece imparato molto di più tornando nel suo ambiente di provenienza. Si voleva dunque imporre all'invalido una coercizione disgustosa e dannosa per lo Stato stesso, dal momento che i soldati sarebbero stati tratti nelle caserme fino a quando non si sarebbe liberato un posto per il turno della loro riabilitazione, ritardando così le stesse liquidazioni delle pensioni e rallentando il sollecito disbrigo delle pratiche. Maffi, dunque, si batteva per una legge semplice, pratica e non farraginosa, aliena dalle concezioni di chiunque volesse imporre una propria personale visione ideologica. Per sbloccare l' *impasse* sull'approvazione dell'articolo e sulla stessa discussione in aula che si andava dilatando a dismisura, il relatore Chiesa presentò un ordine del giorno, accettato dal Governo: «*La Camera invita il Governo, nella auspicata riforma per il riordinamento delle pensioni e anche eventualmente sui fondi del Ministero dell'interno, ad istituire premi speciali per gli invalidi di guerra, i quali conseguano dagli ospedali, che saranno a ciò autorizzati dall'Opera nazionale, certificato di compiuta riabilitazione*»⁷³⁷. Lo strappo alla prassi parlamentare, la quale prevedeva che durante la discussione dei singoli articoli non potessero essere presentati ordini del giorno, ebbe successo. In via eccezionale, l'ordine del giorno fu inteso, con una torsione rispetto al regolamento della Camera, come unito agli altri voti espressi nella discussione e dunque utilizzato per meglio chiarire il significato degli articoli 14 e 15, ancora oggetto di approvazione. L'articolo fu finalmente approvato grazie all'ordine del giorno del relatore Chiesa e si passò alla votazione dell'articolo successivo. Il disposto dell'articolo 15 prevedeva infatti che durante la permanenza negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, i militari dovevano seguire le necessarie cure fisiche e ortopediche sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie competenti. L'onorevole Cavazza osservò in proposito che dal testo di legge predisposto dalla Commissione si evinceva una dipendenza piuttosto blanda delle case di rieducazione dall'autorità militare. Poteva dunque darsi il caso che un militare fosse restato nell'istituto o nella scuola di rieducazione per un periodo superiore ai tre mesi, perché non tutte le pensioni sarebbero state liquidate in questo lasso di tempo. Si sarebbe potuto quindi verificare la compresenza di borghesi e di militari, che avrebbe potuto ingenerare difficoltà di accordi con la competente autorità militare. A ciò doveva aggiungersi il fatto che, secondo Cavazza, se si fossero completamente o quasi sottratte all'autorità militare le scuole di rieducazione, le spese sarebbero lievitare e pesantemente ricadute a carico dello Stato. Il relatore, l'onorevole Chiesa, tenne a precisare che gli istituti di rieducazione professionale, sotto l'egida dell'Opera nazionale, esercitavano la loro azione comunque sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, della guerra e della marina, ed era indubbio che per la collaborazione fornita, le scuole e gli istituti di rieducazione avrebbero continuato a godere degli aiuti e dei sussidi da parte dei dicasteri interessati⁷³⁸. Insieme all'articolo 15 fu approvato anche l'articolo 16, il quale stabiliva che gli invalidi*

⁷³⁶ Cfr. *ivi*, pp. 12043-12044.

⁷³⁷ L'ordine del giorno del relatore dunque, oltre a sbloccare la situazione di stallo in cui versava l'approvazione del testo, intendeva da un lato porre un obbligo formale, se non intrinseco, della rieducazione, e, dall'altro, concedere un premio, un incentivo, a quei soggetti che ad essa avrebbero aderito. Cfr. *ivi*, p. 12044.

⁷³⁸ Cfr. *ivi*, pp. 12045-12046.

che per la loro infermità non avevano bisogno della rieducazione professionale o che ne fossero incapaci, dovevano seguire delle cure speciali, rimanendo per il tempo necessario ricoverati nei reparti dove essi erano stati assegnati⁷³⁹. Gli altri due articoli del disegno di legge presentato in aula furono approvati senza soverchie difficoltà: fu stabilito che con norme successive si sarebbe provveduto al passaggio degli invalidi dai vari istituti e scuole di riabilitazione e rieducazione professionale a quelli possibilmente della regione dove essi avevano il loro domicilio⁷⁴⁰ e fu approvato l'articolo in forza del quale i militari invalidi potevano rimanere negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale per tutto il periodo nel quale si sarebbero svolte le pratiche medico-legali che li riguardavano, fino alla data della decorrenza del congedo assoluto⁷⁴¹. In casi eccezionali e quando se ne aveva giustificato motivo, il Comando del corpo d'armata territoriale che aveva giurisdizione sul territorio nel quale aveva sede l'istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti degli organismi di cura o su richiesta dell'invalido, sentito anche il parere delle competenti autorità sanitarie militari, poteva autorizzare una dimissione temporanea dell'invalido, con una licenza breve, o definitiva, con una licenza straordinaria, specialmente quando gli invalidi fossero in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva⁷⁴². Fu previsto, inoltre, che i militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale dovevano ricevere dall'amministrazione militare fino alla data di decorrenza del congedo assoluto uno speciale assegno giornaliero e che le spese per gli apparecchi tutori, gli apparecchi provvisori di protesi e gli apparecchi definitivi sarebbero stati a carico dell'Amministrazione militare, la quale si sarebbe avvalsa dell'industria nazionale, salvo una riconosciuta impossibilità da parte di una Commissione appositamente istituita dal Presidente del Consiglio⁷⁴³. Agli effetti del soccorso prestato giornalmente alle famiglie, i nuclei familiari dei militari permanentemente inabili in conseguenza della guerra avevano lo stesso trattamento delle famiglie dei militari richiamati alle armi, trattenuti, o volontari, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre vedova⁷⁴⁴.

⁷³⁹ Al riguardo, fu accettato un emendamento dell'onorevole Casalini, in forza del quale non vi sarebbe stato nessun passaggio dell'invalido presso la scuola o l'istituto di rieducazione, se non vi fosse stata una reale necessità di rieducazione fisica del soggetto interessato. Cfr. *ivi*, p. 12046.

⁷⁴⁰ Cfr. *ivi*, art. 17.

⁷⁴¹ Cfr. *ivi*, art. 18, p. 12047.

⁷⁴² Cfr. *ivi*, art. 19, p. 12048.

⁷⁴³ L'assegno giornaliero fu fissato nella misura di L. 3,80 per i marescialli maggiori; L. 2,80 per i marescialli capi; L. 1,80 per i marescialli; L. 0,80 per i sergenti maggiori o sergenti; L. 0,20 per i caporali maggiori, caporali e soldati, cessando per tutti essi ogni altro assegno. L'emendamento Cavazza, basato sulla dizione al plurale della parola «apparecchi», in luogo della parola «apparecchio», fu giudicato inammissibile dal sottosegretario di Stato per la marina Battaglieri, «perché più di forma che di sostanza», e fu dunque respinto. Cfr. *ivi*, artt. 20-21, p. 12049.

⁷⁴⁴ Il soccorso giornaliero veniva corrisposto, sempre limitatamente ai congiunti che avevano con i militari i vincoli di parentela previsti dall'art. 5 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620, per il periodo che correva dalla inabilità verificatasi sino all'invio del militare in congedo assoluto. Con riserva di esaminarne la portata finanziaria precisa, fu accolto dal Governo un emendamento presentato da Casalini e sottoscritto anche da Maffi, in forza del quale: «Nel caso il militare invalido debba rimanere negli istituti di cura e di rieducazione successivamente al congedo della classe cui appartiene, il Governo provvederà ad aumentare in modo conveniente il soccorso giornaliero corrisposto alla famiglia». Casalini, in tal senso, con il suo emendamento intendeva contemplare il caso della cessazione della guerra e il caso del congedamento delle classi di leva coscritte. In quelle circostanze infatti, tutte le classi sarebbero state congedate e ciascuno avrebbe approfittato della propria condizione di vita ordinaria per migliorare la situazione della sua famiglia e tutto ciò che ad essa si rapportava. Solo quei soldati, dunque, che non avevano ancora terminato le cure o che non erano stati ancora rieducati, sarebbero stati costretti a dimorare

Fu stabilito che gli ufficiali i quali fossero stati dichiarati invalidi di guerra, quando l'infermità consentiva loro di prestare ancora utile servizio, potevano, a giudizio dell'autorità militare, continuare a rimanere in servizio attivo. La norma sollevò non peregrine polemiche in aula, poiché essa si ricollegava all'avanzamento nel grado superiore non solo degli stessi ufficiali, ma di tutti i militari in genere. L'onorevole Dello Sbarba ebbe infatti ad osservare che sarebbe stato ingiusto il fatto che per aver perduto un occhio o un arto, cosa che non impediva comunque di prestare un servizio utile e completo, gli ufficiali non potessero raggiungere i gradi per i quali erano stati avviati. Chiese di intervenire sul punto l'onorevole Casalini, il quale ebbe modo di argomentare: «*Si è presentata questa circostanza, che degli ufficiali, i quali erano stati feriti nella presente guerra ed erano rimasti invalidi, erano stati tolti dal quadro di avanzamento, di modo che venivano ad avere una punizione, mentre avrebbero dovuto avere un premio. Ho prospettato questo caso al ministro della guerra, il quale rimase impressionato dal fatto e mi disse che avrebbe provveduto. L'effetto fu che vennero mantenuti gli ufficiali in parola nel quadro di avanzamento ed oramai vennero fatte promozioni anche nel caso di individui resi invalidi dal fatto della guerra. Credo quindi che, per analogia, si potrà fare lo stesso per i casi di cui ha parlato l'onorevole Dello Sbarba*»⁷⁴⁵. Fu di fronte a un evidente disparità di trattamento che l'onorevole Mancini intervenne, chiedendo di contemplare nella norma anche i sottufficiali e precisando: «*Vorrei si dicesse: «gli ufficiali e i sotto ufficiali» o si adottasse, comunque, una formula comprensiva*»⁷⁴⁶. La questione si presentava complessa, perché ci si trovava di fronte alla legge sull'avanzamento, la quale non poteva così essere occasionalmente modificata. Il relatore, l'onorevole Chiesa, si dimostrò tuttavia aperto e possibilista: dichiarò che la Commissione era favorevole ad aggiungere le parole «*sotto ufficiali*», considerato l'esiguo numero degli ufficiali in organico a disposizione del Regio esercito⁷⁴⁷. Fu approvato anche l'articolo in forza del quale le disposizioni della legge si estendevano alle persone non militari di condizione povera, «*divenute permanentemente inabili per fatto del nemico*»⁷⁴⁸. All'articolo Casalini propose un altro emendamento, firmato anche da Maffi, inteso a sostituire le parole: «*per fatto del nemico*», con le parole: «*in*

ancora negli appositi istituti di rieducazione, trovandosi di fatto, assieme alla propria famiglia, in una sostanziale posizione di inferiorità sul piano economico e sociale. Cfr. *ivi*, artt. 20-22, p. 12049. Una volta approvata la norma sulle pensioni, allo scopo di non privare di aiuto le famiglie durante le more del primo pagamento della pensione o dell'assegno di invalidità, si continuò a corrispondere il soccorso giornaliero fino a quando la Delegazione del Ministero del tesoro non avesse fatto conoscere ai comuni la data in cui, approssimativamente, si presumeva di poter ottenere i ratei dei rispettivi pagamenti. I soccorsi giornalieri corrisposti in più fino al pagamento della pensione o dell'assegno di invalidità venivano rimborsati all'Erario dalla data del congedamento, se l'invalido era provvisto del provvedimento di pensione vitalizia, ovvero dal novantesimo giorno dopo il congedamento stesso, se il militare invalido era invece provvisto di un assegno temporaneo, dovuto ad un lieve grado di invalidità contratta durante il servizio. (Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO VIII 1921, 128. *Soccorso giornaliero per le famiglie degli invalidi di guerra (C.P. 10 agosto 1921 n. 395 diretta ai Sindaci)*, pp. 195-196).

⁷⁴⁵ Cfr. *Atti Parlamentari*, cit., art. 23, pp. 12049-12050.

⁷⁴⁶ *Ibidem*

⁷⁴⁷ *Ibidem*. Si trattava, in effetti, di garantire a tutti i militari di carriera l'accesso al medesimo trattamento e garantire a tutto il personale in organico le medesime opportunità. Non si stabiliva, d'altra parte, un diritto in favore degli ufficiali e dei sottufficiali, ma si trattava invero di una facoltà discrezionale esercitata o meno dall'Amministrazione militare.

⁷⁴⁸ Cfr. *ivi*, art. 24.

*dipendenza dello stato di guerra*⁷⁴⁹. Casalini citò ancora una volta nello svolgimento dell'emendamento lo scoppio accidentale di una fabbrica di materiale bellico nella città di Alessandria. Egli ragionò sul fatto che con la dizione del testo di legge presentato gli invalidi di quello scoppio sarebbero stati esclusi dall'ambito del provvedimento. Il relatore Chiesa eccepì, adducendo il fatto come disciplinato dalla legge sugli infortuni sul posto di lavoro, la quale tuttavia, come replicò Casalini, non provvedeva nel senso e con la stessa larghezza e munificenza della legge in discussione. Il relatore Chiesa rimase fermo sulle sue posizioni: osservò secco come nei casi analoghi a quelli chiamati in causa dall'onorevole Casalini soccorreva la legge sugli infortuni del lavoro, mentre la legge in discussione provvedeva sì a quelli che erano stati vittime dello stato di guerra, ma per fatto del nemico: «*Per lo stato di guerra vi è anche chi muore di fame, ma qui si considera l'invalidità derivata dal fatto del nemico*»⁷⁵⁰. Casalini non si dichiarò soddisfatto della spiegazione data dal relatore e si dichiarò obbligato a insistere nel suo emendamento. Sullo stesso articolo, intorno al concetto di persone non mutilate di condizione povera, l'onorevole Mancini presentò anch'esso un emendamento, aggiungendo la dizione: «*valutata in relazione ai mezzi economici necessari alla cura e alla rieducazione*»⁷⁵¹. L'emendamento aggiuntivo era sopravvenuto in corsa d'opera, durante la votazione stessa, quando Mancini aveva trovato le dieci firme necessarie per presentarlo. Mancini, infatti, riteneva che il criterio di povertà dovesse essere valutato in relazioni alle circostanze speciali e alle finalità cui provvedeva la legge. Quando si trattava, secondo Mancini, di fornire una protesi molto costosa, oppure di cure molto difficili da seguire, non poteva certo affidarsi all'agente delle tasse, e dunque al fisco, né al sindaco del comune di residenza dell'invalido, l'onere di dichiarare la condizione di povertà agli effetti specifici della legge. Sulla base della proposta emendativa dell'onorevole Daneo, che propose la formula: «*per conseguenze della guerra, e, quanto meno, per fatto di guerra*»⁷⁵² l'emendamento Casalini venne accettato dal sottosegretario di Stato Battaglieri. Fu invece l'onorevole Brunelli a insistere sul concetto di povertà: «*Si tratta di stabilire se si deve soltanto l'assistenza agli infelici poveri o anche ai non poveri [...]. Non si tratta più di definire quali siano gli invalidi [...], ma qui si tratta di definire se l'assistenza deve essere estesa ai poveri o anche ai non poveri. Questo è il concetto dell'articolo 24*»⁷⁵³. La convergenza tra le posizioni in aula non si trovò, l'articolo fu interamente soppresso e l'articolo 25 divenne l'articolo 24, sul quale cominciò una nuova discussione: «*La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare*»⁷⁵⁴. Chiese la parola su questo articolo l'onorevole Paparo, per avere dal Governo l'assicurazione che la legge sulle pensioni sarebbe stata modificata nel senso di rivedere le categorie delle infermità, le quali si presentavano agli occhi di Paparo ingiuste e assolutamente non rispondenti ai bisogni: «*Basta osservare che agli effetti della pensione la perdita della vista è paragonata alla perdita dei piedi. Ora ho sentito dall'onorevole Orlando la promessa*

⁷⁴⁹ Sotto il profilo formale l'emendamento era da ritenersi accettabile: tutto l'impianto della legge aveva sempre parlato di *atto di guerra e di dipendenza dalle condizioni di guerra*. La formulazione dell'articolo, dunque, suonava atipica nel rispetto del contenuto generale e della terminologia adottata dal testo di legge.

Ibidem

⁷⁵⁰ Cfr. *ivi*, p. 12051.

⁷⁵¹ *Ibidem*

⁷⁵² *Ibidem*

⁷⁵³ Cfr. *ivi*, pp. 12052-12053.

⁷⁵⁴ Cfr. *ivi*, p. 12053.

che, non solo sarà modificata la legge nel senso di una più equa valutazione delle ragioni d'invalidità e per conseguenza di una migliore classificazione delle pensioni, ma che si terrà conto anche del mestiere o professione esercitato, prima della mutilazione, dall'individuo mutilato. Questo risponde a un concetto più ampio e più equo, perché è ovvio che un avvocato, ad esempio, perdendo la voce perde tutto, mentre perdendo un piede potrà ancora esercitare la sua professione. Sono necessarie quindi delle modificazioni, ma desidererei che questo avvenisse nel più breve tempo possibile, perché nel frattempo le visite collegiali, che stabiliscono le assegnazioni alle categorie, procedono, e portano di conseguenza che i militari sono mandati a casa, e che tutte le pratiche inerenti alla visita stessa vanno al Ministero della guerra, ed infine alla Corte dei Conti, dove rimangono senza ulteriore espletamento»⁷⁵⁵. La discussione si andava dunque spostando sul tema delle pensioni a favore degli invalidi di guerra e il ministro dell'interno, Orlando, chiamato in causa ebbe a replicare: «L'onorevole Paparo ha detto che desidererebbe più che un'assicurazione una promessa: si può anche accrescere e dire che più che un'assicurazione e più che una promessa vi è un impegno legislativo [...]. Una Commissione riesaminerà le categorie delle mutilazioni relativamente alle pensioni»⁷⁵⁶. L'articolo fu dunque approvato, assieme al nuovo articolo 25, che estendeva ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovavano nella incapacità assoluta di svolgere un proficuo lavoro, le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra⁷⁵⁷. Fu approvato l'articolo in forza del quale un invalido di guerra pensionato poteva ottenere dallo Stato la conversione del capitale a lui spettante fino ad una metà della sua pensione, quando l'operazione avesse avuto per scopo l'acquisto di un terreno agricolo o di una casa popolare, i quali si configuravano come beni inalienabili ed inalienabili per l'invalido, la sua vedova e i suoi orfani, finché questi non fossero stati tutti maggiorenni⁷⁵⁸. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi di guerra divenne obbligatoria e fu stabilito che l'amministrazione dell'Opera nazionale sarebbe stata tenuta dai soli consiglieri di nomina regia e da quelli nominati dal Consiglio superiore della sanità pubblica. Entro il 31 marzo di ogni anno, il ministro dell'interno aveva l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della Grande Guerra⁷⁵⁹. Varato il

⁷⁵⁵ *Ibidem*

⁷⁵⁶ *Ibidem*

⁷⁵⁷ Cfr. *ivi*, p. 12054.

⁷⁵⁸ Cfr. *ivi*, art. 26.

⁷⁵⁹ Cfr. *ivi*, artt. 27-28, pp. 12054-12055. Ebbe poi luogo il coordinamento e la votazione segreta del disegno di legge, non prima di aver apportato alcune lievi variazioni di carattere formale al testo. Il presidente Marcora comunicò alla Camera «il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: Protezione e assistenza degli invalidi per la guerra. Presenti e votanti. . . 363; Maggioranza. . . . 182, Voti favorevoli. . . 362 Voti contrari. . . 1». Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – 2^a Tornata del 18 dicembre 1916, pp. 12069-12086. Il testo del disegno di legge, quale fu approvato dalla Camera, non differì da quello che ritornò modificato dal Senato, se non per la forma e per l'ordinamento diverso dato ad alcune disposizioni (in seno all'Assemblea senatoriale, la costituita *Sottocommissione per i mutilati di guerra*, tenuto anche conto delle relazioni e delle osservazioni dei comitati e delle associazioni per l'assistenza agli invalidi di guerra, tenne soprattutto in considerazione gli emendamenti concordati tra Governo e Commissione proponente, tali appunto da rendere meramente formali le lievi modifiche apportate al testo dal Senato. Cfr. Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848-1943), 613-613.B.613. *Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Salandra*, 613 B. *Presidente del Consiglio dei ministri, Boselli*, *Protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; modifiche del Senato*, 31.05.1916-24.05.1917, vol. 950, pp. 1-533, ASCD. Per i verbali, la corrispondenza e le carte di lavoro della Commissione sul ddl n. 613 e per la relazione e il testo dei proponenti del ddl n. 613 B, v. fasc. 612-612B, legislatura XXIV, Sessione unica,

provvedimento, la direzione generale della sanità militare provvide all'assistenza nei confronti degli storpi gravi e dei mutilati. Furono istituiti dei centri di prima raccolta e successivo smistamento a Mantova e a Bari, per le provenienze dal fronte orientale, nei quali, a cura dell'Intendenza generale del Regio esercito venivano trasferiti dagli ospedali di primo ricovero i militari con gravi amputazioni, oppure affetti da lesioni osteo-articolari alle quali era agevole presumere che conseguisse una menomazione definitiva, non appena fossero stati ritenuti trasportabili senza loro pericolo o grave disagio. Esaurito il periodo di sosta contumaciale, gli infermi venivano inviati a quella fra le sezioni chirurgiche di primo concentramento che fosse stata più prossima alla residenza delle rispettive famiglie. Lo smistamento regionale era limitato ai soli amputati con grave minorazioni anatomiche ed agli infermi affetti da profonde ed irreparabili lesioni delle grandi articolazioni, per le quali si presumevano destinati a diventare dei grandi invalidi definitivi. Per tutti gli altri infermi affetti da lesioni traumatiche, presuntivamente suscettibili di efficace trattamento e di probabile guarigione, lo smistamento veniva effettuato secondo le norme comuni a tutti i feriti, dal momento che le cure chirurgiche e fisioterapiche occorrenti potevano essere effettuate con i mezzi che esistevano presso ciascun corpo d'armata. Dai centri di prima raccolta di Mantova e Bari erano del pari eccettuati dallo smistamento gli *ultra-invalidi*, cioè quei feriti che per la devastante gravità e molteplicità delle lesioni riportate si presumeva che non solo non potessero più riadattarsi a qualsiasi genere di lavoro proficuo, ma neanche provvedere da sé stessi in futuro alla propria vita vegetativa. Gli *ultra-invalidi*, a cura della direzione del centro di prima raccolta, venivano infatti trasferiti con tutte le cautele del caso in una apposita sezione di Firenze, l'ospedale numero 6 della Croce Rossa, in attesa che l'Opera nazionale prendesse a loro riguardo dei provvedimenti definitivi. Il concentramento degli *ultra-invalidi* all'ospedale numero 6 della Croce Rossa di Firenze veniva eseguito anche dagli altri ospedali che eventualmente ricoverano infermi simili,

ibidem). Nella discussione che il disegno di legge ebbe al Senato, ci si concentrò soprattutto su un problema: la tubercolosi di guerra. La relazione della Commissione speciale del Senato, parlò al riguardo con sinceri sentimenti di pietà nei confronti dei combattenti vittime della tubercolosi, ma aggiunse tuttavia che nessun contributo alla soluzione del problema poteva essere dato nella sede legislativa, poiché «*la tubercolosi poteva essere soltanto aggravata dal servizio di guerra*» (Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (XII), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 24 marzo 1917, pp. 13429-13453). Nell'aprile del 1917, fu pubblicata la Legge n. 481 che istituisce un ente denominato «*Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra*», nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 2 aprile 1917, n. 77. Nell'agosto dello stesso anno, nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1917, n. 184, furono pubblicate le disposizioni attuative della legge, il Decreto Luogotenenziale n. 1158 col quale è approvato il regolamento della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra. L'articolo 7 della legge istitutiva disponeva che la condizione di invalido di guerra costituiva titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi. In linea con il nuovo disposto di legge, il Consiglio di Stato dichiarò che erano possibili di annullamento d'ufficio anche le deliberazioni con le quali le amministrazioni degli enti locali avevano provveduto al conferimento di impieghi, senza aver prima accertato se vi fossero stati mutilati che intendessero aspirare al posto e che si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo di legge. Fu inoltre precisato dal Ministero dell'interno che l'elenco degli invalidi di guerra aspiranti ad un posto di impiego pubblico, con le indicazioni della natura dell'invalidità e delle singole attitudini, già esistente presso il Ministero della guerra, transitava nella sfera di competenza dell'Opera Nazionale, la quale aveva l'obbligo di tenerlo aggiornato e diviso per provincia di residenza degli invalidi. Le amministrazioni pubbliche dovevano quindi rivolgersi all'Opera stessa, per conoscere se vi fossero stati invalidi aspiranti ad un impiego nella rispettiva provincia. (Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – N. 21-22, 1-30 Novembre 1918, 146. Conferimento di posti ai mutilati (Circolare del Ministro dell'Interno 6 settembre 1918 n. 16900-3 diretta ai Prefetti), pp. 253-254).

non appena essi fossero diventati trasportabili senza danno o disagio, sempre che non si opponesse a tale trasferimento la volontà dell'infermo. Nei territori dei corpi d'armata di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo furono istituite delle speciali sezioni di *primo concentramento regionale per le cure chirurgiche*, destinate a ricoverare e curare gli infermi. Dalle sezioni di primo concentramento, i mutilati e gli storpi gravi, non appena il direttore lo avesse ritenuto necessario, venivano trasferiti in sezioni di *secondo concentramento*, destinate alle cure fisiche ed ortopediche opportune per porre i monconi dei mutilati nelle migliori condizioni di adattamento alla protesi e di funzionamento. Nelle sezioni di secondo concentramento i mutilati di un arto inferiore erano inoltre provvisti di apparecchi di protesi temporanea, al fine di aiutare l'azione delle cure fisico-ortopediche ed a ridurre i danni dovuti ad un lungo e prolungato uso delle stampelle. Per la costruzione di questi apparecchi, fu stabilito di istituire presso le sezioni di secondo concentramento delle apposite piccole officine di protesi temporanea⁷⁶⁰. L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi

⁷⁶⁰ La fornitura degli apparecchi di protesi doveva essere eseguita soltanto dalle officine di protesi autorizzate, escludendosi perentoriamente il concorso delle officine private. Le officine autorizzate alla produzione e fornitura degli arti artificiali dovevano essere ordinariamente annesse alle scuole di rieducazione e funzionamento sotto la direzione e la vigilanza dell'autorità sanitaria militare. In tal senso, vennero pertanto distinte in tre categorie le officine autorizzate alla fornitura delle protesi: le *officine nazionali*, di carattere permanente e di importanza nazionale, capaci cioè di provvedere non solo ai bisogni del territorio del rispettivo corpo di armata, ma anche alla fornitura di materiale grezzo, stampato o sbizzato, che occorreva alle officine di seconda e terza categoria, destinate quest'ultime solo alla lavorazione, montaggio e rifinitura degli apparecchi di protesi. I pezzi fondamentali così forniti dovevano portare impressa la marca dell'officina nazionale produttrice. Vi erano poi le *officine regionali*, sufficienti soltanto ai bisogni del territorio del rispettivo corpo d'armata. Queste officine di seconda categoria non dovevano ordinariamente aver bisogno di ricorrere per fornitura di pezzi fondamentali alle officine nazionali, ma vi ricorrevano soltanto in casi di impreviste necessità o difficoltà, oppure quando dovevano rifornirsi di pezzi in serie di quelli costruiti. Infine, vi erano i *laboratori di montaggio, adattamento e rifinitura degli apparecchi di protesi*, i quali, come officine di terza categoria, dovevano limitarsi a richiedere gli apparecchi interi o i pezzi fondamentali alle officine nazionali, per eseguire il lavoro di montaggio, adattamento individuale, rifinitura e piccole riparazioni. Queste officine dovevano disporre di un modellatore per poter rilevare le forme dei monconi da inviarsi alle officine nazionali per la costruzione, quando fosse occorso, di pezzi individuali. Tutte le officine, poi, a qualunque categoria fossero appartenute, dovevano essere in grado di produrre, in quantità e qualità adeguata, le scarpe ortopediche. Alla prima categoria appartenevano l'officina nazionale di protesi di Milano e l'officina dell'istituto *Rizzoli* di Bologna. Alla seconda categoria, invece, appartenevano le officine presso le scuole di rieducazione di Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Venezia. Alla terza categoria, infine, tutte le altre officine che insistevano sul territorio nazionale e che non erano nominate nella classificazione prevista e diramata dalla circolare ministeriale. Il Ministero della guerra doveva controllare le potenzialità di ogni singola officina e le sue valutazioni potevano far salire o scendere di categoria le officine che avevano dimostrato una accresciuta potenzialità, ovvero quelle che si erano dimostrate insufficienti o non all'altezza del proprio compito. Soltanto in via sperimentale poteva essere autorizzata la fornitura di qualche apparecchio di tipo diverso, purché costruito con legno, metallo, truciolo di legno opportunamente impastato, fibra o qualsiasi materiale non alterabile e deformabile. Queste speciali forniture dovevano però essere autorizzate di volta in volta dal Ministero della guerra. All'atto della consegna della protesi definitiva, tutti i mutilati degli arti inferiori venivano provvisti, a spese dell'amministrazione militare, di un semplice ma ben adattato pilone non articolato, che doveva servire come protesi di ricambio in caso di guasto dell'apparecchio definitivo. Gli apparecchi di protesi per l'arto superiore, invece, dovevano essere in cuoio o in fibre e, quando si trattava di mutilati del polso, la mano estetica doveva essere fissata in modo che fosse facile sostituire ad essa semplici ordigni metallici lavorativi. Ciascun apparecchio definitivo di protesi doveva essere costruito o adattato direttamente sul moncone del mutilato e, dunque, tale prescrizione vietava tassativamente le commissioni di pezzi individuali date su semplice misura in cifra od anche accompagnate da disegni schematici. Nella confezione degli apparecchi di protesi dovevano essere soppresse, per quanto possibile, le imbottiture, dovendo gli apparecchi essere modellati ed applicati

della guerra⁷⁶¹ finì con il costituire, assieme all'Opera nazionale combattenti, il più grande organismo assistenziale istituito dallo Stato a favore degli invalidi e dei mutilati ex combattenti. Se è vero che essa si adoperò in modo particolare per favorire l'assistenza sanitaria, ortopedica e protetica⁷⁶², è altrettanto vero che essa rispose anche

sul moncone del mutilato rivestito di calza. Per ciascun apparecchio di protesi definitiva l'officina produttrice doveva compilare in triplice copia una scheda: la prima rimaneva nello schedario dell'officina stessa; la seconda copia veniva data in consegna all'invalido, che doveva valersene per desumerne le indicazioni necessarie alle richieste di riparazione; la terza copia, infine, veniva inviata alla Direzione generale di sanità militare del Ministero della guerra, che ne avrebbe curato la trasmissione all'Opera Nazionale. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA - MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI - GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 5^a, 18 gennaio 1918, N. 16. - SERVIZIO SANITARIO. - Norme per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481. - (Direzione generale sanità militare). - 10 gennaio 1918, pp. 46 - 68, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 - 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

⁷⁶¹ Sulla scorta dei primi dati ufficiali pubblicati dalle autorità militari nel gennaio del 1919, gli invalidi dell'Esercito italiano ammontavano ad un totale generale di 219.145. (Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA - Stato Maggiore Marina - *Dati che possono illustrare lo sforzo fatto dall'Italia nella recente guerra contro gli imperi centrali - Specchio N. 5 - Elenco che riassume gli invalidi, per causa di guerra, dell'Esercito Italiano, Roma - Gennaio 1919*, Fondo L-3, Studi Particolari, Perdite, Cart. 251; 1^a G.M., 3. - Delegazione italiana per la pace - perdite (al 16.8.1919), AUSSME). Nel settembre del 1919, il Ministero della guerra, al fine di facilitare le pratiche che l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e le sue rappresentanze provinciali dovevano svolgere, istituì un apposito formulario di certificazione che i vari comandi di reparto, di deposito e di distretto, nonché i direttori degli ospedali ed i collegi medici, dovevano rilasciare a richiesta non solo da parte degli interessati, ma anche direttamente dalla stessa Opera nazionale e dalle sue rappresentanze provinciali. Nel caso in cui un invalido non avesse accettato il giudizio del collegio medico legale, il collegio stesso doveva trasmettere il documento ad una commissione sanitaria d'appello, la quale, completata la prima parte del modello dalla quale risultava se la lesione fosse risultata dipendente o meno dal servizio prestato, lo trasmetteva poi direttamente al richiedente (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA - GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 57^a, 26 Settembre 1919, N. 497. - DISPOSIZIONI VARIE. - *Documenti occorrenti all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra* (legge 25 maggio 1917, n. 4817). - (Divisione stato maggiore). - 24 settembre 1919, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 - 1919, fasc. Ministero, AUSSME).

⁷⁶² Tenuto conto della cessazione dello stato di guerra e, al fine di conseguire una maggiore semplificazione e uniformità nei servizi di assistenza agli invalidi di guerra, nel dicembre del 1919 il Ministero della guerra e l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra presero accordi, in forza dei quali vennero completamente affidate all'Opera Nazionale «la gestione, direzione e vigilanza delle officine di protesi, costituite e da costituirsi nel Regno». Dal 1° gennaio 1920, infatti, si sarebbe di fatto realizzato il «passaggio all'Opera Nazionale del servizio di prima fornitura della protesi agli invalidi di guerra». Le officine riconosciute e autorizzate alla fornitura degli apparecchi, fino a quel momento sottoposte alla vigilanza dell'autorità militare, passavano completamente sotto la esclusiva gestione, direzione e vigilanza dell'Opera Nazionale e, per essa, delle sue rispettive rappresentanze provinciali. In tale passaggio di competenze era appunto compreso anche il servizio di prima fornitura, che restava invariato nella misura e nelle modalità stabilite dalle disposizioni dell'autorità militare, e che comprendeva la *protesi definitiva*, quella di *ricambio* e quelle *speciali* (cfr. numero 46 della circolare 16, Giornale Militare Ufficiale 1918; circolare n. 172 Giornale Militare Ufficiale 1918; circolare n. 123 Giornale Militare Ufficiale 1919). L'Opera Nazionale, sia pure sostituendosi ad ogni effetto all'autorità militare nelle convenzioni già in corso, avrebbe poi provveduto a disciplinare l'ulteriore funzionamento delle officine di protesi costituite o da costituirsi, anche nei riguardi della loro classificazione, destinazione e produzione. L'Opera Nazionale avrebbe inoltre provveduto anche al collaudo degli apparecchi di prima fornitura, con proprie «*commissioni locali e commissione centrale d'appello*». Di ciascuna di queste commissioni avrebbe fatto parte, come membro aggiunto e solo per quanto riguardava le prime forniture, un rappresentante dell'autorità sanitaria militare, che doveva interessarsi dei prezzi di tariffa degli apparecchi, prezzi che comunque dovevano essere accettati e riconosciuti come congrui dai competenti uffici dell'amministrazione militare. Gli invalidi già congedati, nei confronti dei quali l'amministrazione militare non avesse eventualmente o affatto provveduto alla prima fornitura della protesi, sarebbero stati

alle finalità di assistenza sociale degli invalidi, rieducandoli all'antica professione agricola od operaia, oppure educandoli a un nuovo mestiere, cercando di provvedere al loro reinserimento nel mondo del lavoro in modo rispondente alle loro attitudini, alle loro condizioni ed alle effettive risorse di lavoro nelle località in cui essi risiedevano⁷⁶³. Il mantenimento e la riassunzione in servizio degli invalidi di guerra in generale, infatti,

avviati alle officine di protesi più vicine alla loro residenza, a cura delle rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale. Prima però di provvedere a tale invio, la rappresentanza provinciale competente avrebbe dovuto accertarsi se presso la direzione dell'ospedale che per ultimo aveva avuto in cura l'invalido fosse già stata concessa una protesi per conto dell'autorità militare. Le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale, alla fine di ogni mese, avrebbero poi dovuto trasmettere alle competenti direzioni degli ospedali militari principali la contabilità presentata per la prima fornitura di apparecchi di protesi, nonché le spese di viaggio e di ricovero sostenute. Tutta la contabilità doveva essere debitamente giustificata e, per quanto riguardava le forniture, in particolare della protesi, essa doveva essere corredata dei certificati prescritti di eseguito collaudo, ciascuno con le relative firme dei membri della commissione e con la dichiarazione di accettazione da parte dell'invalido. Tutto l'incartamento sarebbe stato poi controfirmato, prima dell'inoltro, dal presidente della rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale. In seguito alla presentazione dei documenti contabili, le direzioni di ospedale avrebbero dunque provveduto al rimborso delle somme dovute alle rispettive rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale o, per tramite di queste, alle rispettive officine. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 78^a, 12 Dicembre 1919, N. 658. – *SERVIZIO SANITARIO. – Modificazioni alle «Norme per l'assistenza e protezione agli invalidi di guerra, in relazione alla legge 25 marzo 1917, n. 481».* – (Direzione generale sanità militare). – 10 dicembre 1919, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.*

⁷⁶³ Accanto all'attività dell'Opera nazionale vi fu un fiorire di enti e comitati per l'assistenza ai mutilati e invalidi di guerra, tanto che allo scopo di vigilare sull'attività e il funzionamento di questi sodalizi, ivi compresi gli istituti di rieducazione e le case di ricovero, nel dicembre del 1920 il Ministero del tesoro istituì la carica di *Commissario governativo* per l'alta vigilanza di questi enti e comitati, attribuendo l'incarico al generale di divisione Carmelo Squillace, che dipendeva direttamente dal sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE, Dispensa 5^a, 4 Febbraio 1921, N. 58. – *DISPOSIZIONI VARIE. – Decreto del ministro del Tesoro che conferisce l'incarico di commissario governativo per l'alta sorveglianza di enti e comitati per l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.* – (Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra). – 31 dicembre 1920, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*). Un esempio concreto di questi enti è rappresentato dalla *Fondazione Capo Sile*, costituitasi proprio nel dicembre del 1920. La fondazione era costituita con l'offerta di lire 46.000, esercitata nella misura di lire 43.500 dal comando del 226° reggimento fanteria e di lire 2.500 dalla signora Meda di Milano a favore dei mutilati e delle famiglie dei militari, ufficiali e truppa, caduti nella guerra italo - austriaca e appartenuti al 226° reggimento. Eretta in ente morale, la *Fondazione Capo Sile*, ai sensi dello statuto organico, aveva quale finalità la concessione di sussidi ai militari di truppa del reggimento che ne avessero fatto richiesta o che fossero risultati bisognosi in ragione della loro invalidità, alle famiglie superstiti dei militari di truppa e anche a quelle degli ufficiali, sempreché bisognose. L'amministrazione dell'ente era affidata ad un consiglio di amministrazione, presieduto dal comandante del reggimento, e dai comandanti di battaglione e di compagnia quali consiglieri. La carica di segretario contabile era disimpegnata dall'aiutante maggiore e quella di contabile dall'ufficiale di amministrazione. I sussidi erano stabiliti nella misura di lire 100, e, in casi speciali, con deliberazione favorevole del consiglio di amministrazione, in misura anche maggiore, ma comunque non oltre le 200 lire (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 6^a, 11 Febbraio 1921, N. 81. – *DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 1922, che erige in ente morale la «Fondazione Capo Sile», costituita coll'offerta di L. 46.000 nominali, fatta nella misura di L. 43.500 dal comando del 226° reggimento fanteria e di L. 2.500 dalla signora Meda di Milano a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei militari caduti nella guerra italo - austriaca, appartenenti al predetto reggimento, ed approva lo statuto organico relativo.* – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 23 dicembre 1920. – (Gazzetta ufficiale n. 21, del 26 gennaio 1921), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME*).

furono oggetto anch'esse di ampie discussioni parlamentari⁷⁶⁴. A partire dunque dall'agosto del 1921⁷⁶⁵, il Governo presentò alla discussione della Camera il disegno di

⁷⁶⁴ Già nel febbraio del 1918, una interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Fiamberti al ministro della guerra chiedeva se il Governo non ritenesse opportuno «*adibire i mutilati alle funzioni sedentarie, sostituendoli a militari abili a servizi attivi*». Il ministro della guerra Alfieri, premettendo di rispondere all'interrogazione anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e dello stesso ministro per le armi e le munizioni, ebbe modo di argomentare: «*Il Ministero della guerra ha cercato di favorire in tutti i modi il reimpiego dei militari invalidi della guerra ancora idonei a proficuo servizio ed ha ripetutamente emanato disposizioni intese a rendere sbrigative le pratiche necessarie per mantenere o riassumere in servizio i militari in questione. Contemporaneamente ha svolto opera assidua, assecondato in ciò dalle organizzazioni stesse dei mutilati, per portare a conoscenza degli invalidi le larghe condizioni che sono fatte a coloro che desiderino di continuare a prestare servizio. Gli uffici di questo Ministero preposti alla materia in questione vi hanno dedicato la più grande diligenza, ed infatti le domande degli invalidi tendenti ad ottenere di essere reimpiegati sono esaminate sempre con la maggiore sollecitudine, sia per il vantaggio del servizio, che per quello degli interessati. Il personale così riassunto e che sia idoneo ai soli servizi sedentari è impiegato, di massima, per rendere disponibili quei militari che per attitudini fisiche possono comunque essere destinati in zona di guerra. Tuttavia giova tenere presente che per il buon funzionamento di tutti gli organismi territoriali dipendenti dai Ministeri della guerra e delle armi e munizioni e per poter assicurare il regolare adempimento di tutti gli svariati compiti affidati alle truppe dislocate in paese, sarà pur sempre necessario mantenervi un elevato contingente di ufficiali e di soldati non invalidi della guerra [...]. Inoltre il Ministero delle armi e munizioni sia direttamente, sia per mezzo degli organi dipendenti, ha fatto ogni sforzo per cercare di collocare nelle officine tutti quei militari mutilati di guerra che lo desiderino, nel doppio intento di contribuire ad un'opera di alta importanza sociale e di utilizzare il non disprezzabile contributo di lavoro che i mutilati spesso possono dare. L'industria di guerra ha generalmente accolto con maggiore slancio tale iniziativa ed ha messo a disposizione dei mutilati molte centinaia di posti, che tuttavia non hanno potuto ancora essere interamente coperti per deficienza di mutilati in grado di prendere lavoro. Il Ministero predetto delle armi e munizioni ha istituito inoltre uno speciale servizio di informazioni per agevolare il reimpiego dei mutilati e già il numero di quelli che hanno assunto servizio nelle officine ascende a parecchie centinaia; e ancora più crescerà in avvenire se si distruggerà il pregiudizio, purtroppo molto radicato fra i militari stessi, che l'esistenza di fonti di guadagno possa portare come conseguenza la soppressione e la riduzione della pensione governativa. Si crede inoltre opportuno soggiungere che – sempre allo scopo di favorire la sistemazione di questi valorosi – il Comitato regionale di Milano, con la collaborazione degli altri Comitati e l'appoggio del Ministero armi e munizioni ha indetto alcuni mesi or sono un concorso con importanti premi offerti spontaneamente dall'industria, per apparecchi o dispositivi atti a facilitare l'impiego dei mutilati nelle industrie meccaniche. Il concorso si è chiuso da poco tempo; ed i lavori della Giuria giudicatrice sono del tutto terminati, e molte delle 77 proposte presentate al concorso faranno seriamente progredire la tecnica ortopedica, inquantochè alcuni fra gli apparecchi presentati costituiscono degli ottimi mezzi per dar modo ai mutilati di poter essere adibiti a svariatissime lavorazioni industriali*». Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV) 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 12 Febbraio 1918, p. 15549.

⁷⁶⁵ Al fine di regolarizzare la posizione amministrativa e giuridico - matricolare degli invalidi di guerra, nel gennaio del 1921 il ministro della guerra Bonomi determinò che le pratiche relative agli ufficiali e ai militari di truppa invalidi di guerra fossero trattate dalla Direzione generale personali civili ed affari generali del suo dicastero, in seno alla quale fu istituito il «*servizio invalidi di guerra*», costituito da due uffici, ai quali pertanto dovevano rivolgersi le amministrazioni e i corpi interessati per sanare, sotto il profilo giuridico – amministrativo, le rispettive posizioni del personale invalido di guerra da essi dipendente. Il primo ufficio era competente circa l'accertamento della provenienza da cause di servizio delle infermità che potevano far insorgere il diritto alla pensione privilegiata di guerra, contratte durante il periodo della guerra e fino al 31 ottobre 1920. Il secondo ufficio, invece, era competente in relazione ai provvedimenti relativi al collocamento a riposo o all'invio in congedo degli invalidi di guerra e della loro relativa sistemazione ai fini matricolari, dopo la liquidazione delle pensioni o degli assegni previsti dal decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917 (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 4^a, 28 Gennaio 1921, N. 49. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – *Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio, e relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra.* – (Segretariato generale –

legge relativo all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra⁷⁶⁶. La relazione introduttiva ben evidenziava le aspettative degli invalidi di guerra, i quali « *sin dal primo giorno in cui rientrarono nei ranghi della vita civile, pur menomati nella loro capacità lavorativa, proclamarono la volontà di non rappresentare un peso morto nella vita della Nazione, ma di voler concorrere come forza viva ed operosa alla sua ricostruzione economica* »⁷⁶⁷. Il relatore sul provvedimento, onorevole Carusi, evidenziò di contro come l'azione dello Stato non avesse proceduto sino a quel momento secondo una visione chiara ed organica dei problemi che riguardavano la restituzione dell'invalido alla vita lavorativa e che se qualche preoccupazione si era avuta per arrivare a una soluzione perequativa con la questione delle pensioni di guerra, non si era invece mai pensato a collegare strettamente i due problemi, pensione e collocamento, che, essendo inscindibili, avrebbero dovuto essere studiati e risolti insieme. Il fatto poi di aver considerato, aggiungeva Carusi, l'impiego dell'invalido solo come un dovere di riconoscenza verso le vittime della guerra, rivelava chiaramente come fosse sfuggita l'importanza altamente sociale del problema. Il disegno di legge in discussione dimostrava, secondo il relatore, come finalmente si era compreso « *che sarebbe delittuoso lasciare improduttive e dannose, nel loro forzato ozio, molte forze parzialmente valide, per le quali il problema si riduce ad una sapiente valorizzazione ed utilizzazione delle residue capacità lavorative. A ciascuno un posto e ciascuno al suo posto, ecco il problema nella sua elementare verità* »⁷⁶⁸. Carusi sottolineò come per la

Divisione personale del Ministero) – 26 gennaio 1921, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME). Nel dicembre dello stesso anno la circolare 49 venne tuttavia abrogata e le attribuzioni da essa previste ai due uffici vennero ripartite tra la Direzione generale personale ufficiali, la Direzione generale leva e truppa e la Direzione centrale del servizio sanitario, alle quali dovevano rivolgersi i corpi amministrativi dipendenti, per regolarizzare la posizione amministrativa dei rispettivi amministrati invalidi di guerra (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 56^a, 2 Dicembre 1921, N. 597. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – Svolgimento delle pratiche concernenti la eliminazione dal servizio e la relativa sistemazione matricolare, amministrativa e sanitaria degli invalidi di guerra. – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 1 dicembre 1921, *ivi*, AUSSME).

⁷⁶⁶ Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXIV – Sessione 1921 – Documenti – Disegni di Legge e Relazioni – CAMERA DEI DEPUTATI N. 199-A – RELAZIONE DELLA COMMISSIONE LEGISLAZIONE SUL LAVORO – EMIGRAZIONE – PREVIDENZA SOCIALE SUL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (LABRIOLA) DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'INTERNO (GIOLITTI), COL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO (FERA), COL MINISTRO DEL TESORO (BONOMI), COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA (MICHELI) E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (ALESSIO), nella seduta del 20 giugno 1921 – *Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private* – Seduta del 1° agosto 1921, Legislatura XXIV Sessione 1921-24 – INCARTI DELLE COMMISSIONI incaricate dello studio dei Disegni di legge e delle Proposte d'iniziativa Parlamentare; Incarti dei Documenti, ecc. ecc., dal N. 160 al N. 210, vol. 1038, pp. 554-579, ASCD.

⁷⁶⁷ Cfr. *ivi*, p. 563.

⁷⁶⁸ *Ibidem*. Proprio in tal senso, nel luglio del 1923, il Ministero della guerra dispose per la riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra. Furono messi in organico 450 posti, che il dicastero della guerra aveva facoltà di conferire agli ufficiali invalidi o mutilati della guerra 1915 – 1918, i quali, provenienti dal servizio permanente a disposizione, avessero inoltrato una domanda di riammissione in servizio pervenuta al Ministero della guerra anteriormente alla data del 1° luglio 1923, secondo le disposizioni di legge (cfr. art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491). Una apposita commissione, che doveva essere nominata dal ministro della guerra, avrebbe esaminato le domande ed espresso, entro il mese di febbraio del 1924, il proprio avviso circa l'ordine di ammissibilità degli aspiranti alla riassunzione in servizio sedentario. Nell'esame delle domande, la commissione avrebbe tenuto conto, a parità degli altri requisiti, delle campagne di guerra effettuate, delle ferite riportate e delle decorazioni al valor militare

tarda comprensione del problema si erano lasciati trascorrere inutilmente alcuni anni, durante i quali gli invalidi, costretti ad una vana ricerca di lavoro, si erano sentiti mutilati ed impotenti dinanzi alla libera concorrenza dei lavoratori integri. Donde il dilagare del loro disagio e la violenza delle loro agitazioni⁷⁶⁹, giustificati dallo stato psicologico dell'invalido di guerra, il quale era naturalmente tratto a far risalire unicamente al fatto di guerra ed alla propria mutilazione la causa della sua disoccupazione e del suo disagio. Carusi ricordò come questi concetti fossero stati chiaramente esposti dalle organizzazioni di categoria dei mutilati e invalidi di guerra e come essi fossero stati oggetto di particolare attenzione nei congressi nazionali. Nello specifico, egli ricordò il memoriale presentato nell'agosto del 1920 dall'Associazione nazionale mutilati, dove erano tracciate le linee fondamentali del problema. Alle idee esposte dall'Associazione, che sostanzialmente sottolineava il legittimo desiderio dell'invalido di guerra di sentirsi ancora parte integrante della forza produttiva del Paese, vi era sempre stata piena e corrisposta adesione da parte degli organi statali per la tutela degli invalidi, come l'Opera nazionale pro-mutilati e le competenti Commissioni governative. In senso favorevole alle istanze rappresentate si erano anche pronunciati i Convegni interalleati, dimostrando come tali idee, «*essendo aspirazione comune a tutti gli invalidi della guerra europea, corrispondono altresì agli interessi economico-sociali di tutti i paesi*»⁷⁷⁰. Carusi auspicava poi che i Convegni interalleati si trasformassero in Conferenze internazionali, dove le organizzazioni di categoria e le menti più lucide di ogni paese potessero portare il concorso dei loro studi e della loro esperienza per la risoluzione della questione, atteso il fatto che, evidenziava lungimirante il relatore, «*gli invalidi di guerra debbono considerarsi come gli antesignani di tutto un complesso di provvidenze sanitarie e sociali, nazionali ed internazionali, che fino ad oggi mai vennero adottate a protezione e a tutela della mano d'opera invalida in genere*»⁷⁷¹. Tutto ciò, secondo Carusi, spiegava l'urgenza e la necessità di accogliere il concetto dell'obbligatorietà dell'assunzione degli invalidi, concetto nuovo e ardito, «*ma che*

conferite. I posti ai quali potevano essere assegnati gli ufficiali mutilati o invalidi riassunti in servizio sedentario erano naturalmente quelli istituiti presso gli organismi centrali del dicastero o comandi di grande unità, a partire dalla sede del Ministero della guerra stesso, dei Comandi di corpo d'armata, dei Comandi di divisione e delle Direzioni di sanità di corpo d'armata (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 60^a, 28 Dicembre 1923, N. 745. – STATO DEGLI UFFICIALI. – Decreto ministeriale relativo alla riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra. – (Direzione generale personale ufficiali). – 12 dicembre 1923. – (Gazzetta ufficiale n. 330, del 22 dicembre 1923, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Ministero, AUSSME). La Commissione incaricata dell'esame delle domande inoltrate era composta dal Presidente, il Generale di brigata Bassignano Achille; il Tenente colonnello Guazzaroni Giangastone e il Maggiore Rocca Arnaldo quale Membri, e, in qualità di membro aggiunto e segretario, il Maggiore Liberatore Tommaso. Membri supplenti furono nominati il Maggiore Giglioli Bruno e il Maggiore Badalucchi Ugo (cfr. N. 748. – STATO DEGLI UFFICIALI. – Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra. – (Direzione generale personale ufficiali). – 24 dicembre 1923, *ivi*, AUSSME).

⁷⁶⁹ Il primo è dato dall'agitazione organizzata principalmente a Roma alla fine del dicembre 1920 per l'aumento delle pensioni. In quell'occasione, infatti, i mutilati e gli invalidi non esitarono a scontrarsi con le forze dell'ordine, né si trattennero di fronte alla soglia di Montecitorio: il 28 dicembre, dopo aver fatto irruzione in parlamento, alcuni membri dell'Associazione minacciarono i deputati presenti nell'aula, comunicando loro che non avrebbero lasciato uscire nessuno fin quando non fossero stati approvati nuovi aumenti dei sussidi previsti per gli invalidi; contemporaneamente, nella piazza sottostante, la massa dei soci ANMIG continuava a scontrarsi con i carabinieri, sparando persino alcuni colpi d'arma da fuoco. La cronaca della protesta fu riportata con dovizia di particolari ne "Il Bollettino", n. 2, 1921, p. 3.

⁷⁷⁰ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 563.

⁷⁷¹ *Ibidem*

*trovando riscontro ed applicazione senza inconvenienti nella legislazione di altri paesi, non può certo turbare le condizioni normali del lavoro in Italia, specie quando si sappiano ben regolare i rapporti tra gli invalidi, i datori di lavoro e i lavoratori validi»*⁷⁷². Carusi evidenziò come le diffidenze dei datori di lavoro contro l'impiego degli invalidi fossero infondate, poiché una saggia applicazione della manodopera invalida a quei lavori dove essa potesse fornire il maggiore rendimento possibile distruggeva ogni pregiudizio sulla improduttività dell'invalido. Egli, ancora, sostenne come i lavoratori validi, d'altra parte, dovessero anch'essi abbandonare ogni sospetto e diffidenza, dal momento che nulla potevano temere dalla immissione degli invalidi nel mondo del lavoro in termini di ribassi salariali, considerato che nella legge che si proponeva in discussione era fissato il principio della uguaglianza di condizioni con il lavoratore normale. Nel disegno di legge in esame, chiari dunque Carusi, questi concetti nuovi ed innovativi per la dottrina giuridica italiana, erano chiaramente intesi e sufficientemente sanciti. Non era pertanto esagerato, riferiva il relatore, affermare che l'applicazione della legge rispondeva ai principi cui essa si ispirava e come il grave problema della disoccupazione degli invalidi potesse ritenersi avviato alla sua giusta soluzione. Soluzione che, ribadì Carusi, mentre dava la doverosa sicurezza di un tranquillo avvenire alle vittime della guerra, liberava altresì il bilancio dello Stato dall'incubo di nuove richieste di aumenti di pensione. Carusi sottolineò, infatti, come gli ultimi aumenti di pensione votati con la legge del 23 dicembre 1920, gravassero effettivamente sul bilancio dello Stato per oltre 300 milioni di lire e come essi si fossero risolti, per la grande massa degli invalidi, in un beneficio quasi irrisorio. Si trattava, dunque, di abbandonare i criteri seguiti sino a quel momento, per i quali l'invalido avrebbe dovuto continuare a vivere con i proventi della pensione, e approvare il progetto di legge in esame, che coincideva perfettamente con l'interesse tanto dell'invalido, quanto dello Stato. Nell'illustrare nel merito i contenuti del provvedimento, Carusi specificò che l'articolo 1 chiariva nettamente come l'ambito di applicazione della legge si riferisse soltanto a favore di quanti avessero contratto l'invalidità in conseguenza dell'effettivo servizio militare prestato durante la guerra. L'articolo 2, invece, stabiliva, come l'onorevole tenne a precisare, l'esclusione di determinate categorie di invalidi, non impiegabili nei settori produttivi, dai benefici previsti dalla legge, categorie verso le quali la Commissione richiamava l'attenzione del Governo sul dovere di assicurare ai grandi invalidi, che non superavano complessivamente il numero di 300, ed agli invalidi assoluti inabili a qualsiasi lavoro, condizioni di vita che fossero adeguate ai loro bisogni ed al loro sacrificio. In relazione agli invalidi per i quali l'esclusione era legittimata dal pericolo che l'invalidità recasse pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro, Carusi invocava provvidenze speciali di assistenza dirette a migliorarne le condizioni di salute, con una conseguente saggia profilassi sociale e la creazione di un ambiente più idoneo alla possibilità del loro reimpiego. In tal senso, rilevava il deputato, gli articoli 7 e 12 del testo di legge, come modificati dalla Commissione, tendevano a meglio disciplinare il funzionamento e le modalità circa l'occupazione degli invalidi⁷⁷³.

⁷⁷² *Ibidem*. L'adozione del concetto e del criterio dell'obbligatorietà dell'assunzione della manodopera invalidata doveva segnare, negli intendimenti della Commissione e della compagine di governo, una nuova affermazione giuridica tale da innovare le tradizioni della legislazione italiana e consentire allo Stato «di integrare l'opera riparatrice iniziata a favore degli invalidi con la concessione delle pensioni, realizzando, al tempo stesso, la più perfetta armonia tra il sacro dovere di riconoscenza incombente alla Nazione e le esigenze del bilancio dello Stato»; cfr. *ivi*, p. 564.

⁷⁷³ Cfr. *Relazione*, cit. p. 564.

Carusi evidenziò come con le modifiche apportate all'articolo 8 la Commissione aveva inteso limitare rispettivamente al 10 e al 20 per cento le percentuali di assunzione degli invalidi negli impieghi d'ordine e in quelli di subalterni, «*ritenendosi questa una percentuale sufficiente a risolvere il problema dell'assunzione degli invalidi senza notevole ripercussione sull'andamento delle amministrazioni ove venissero assunti*»⁷⁷⁴. Carusi riferì che per lo stesso motivo era stato modificato dalla Commissione l'articolo 11, il cui ultimo comma era stato soppresso in relazione ai principi generali cui l'impiego dell'invalido doveva corrispondere. Anche l'articolo 12, riferì il relatore, era stato soppresso in considerazione della lieve entità dei benefici che potevano derivare agli invalidi e per meglio sveltire l'applicazione della legge, e come in essa fosse stata aggiunta una sanzione per i violatori delle disposizioni contenute nel testo e un altro articolo per precisare il limite temporale entro il quale gli invalidi dovevano essere assunti. Interpretando il pensiero della Commissione, il relatore auspicò in aula come l'Opera Nazionale pro-invalidi passasse alle dipendenze del Ministero del lavoro, in relazione alla preminente funzione di assistenza sociale che con il collocamento essa sarebbe stata chiamata ad assolvere, e come d'altra parte sarebbe stato ancor meglio trasformarla, con l'inclusione nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori validi⁷⁷⁵. Il 6 agosto, successivamente alla presentazione del disegno di legge e della relativa relazione illustrativa, si aprì la discussione parlamentare per l'approvazione del testo presentato⁷⁷⁶. Il segretario d'aula, Martini, dopo aver dato lettura del titolo del provvedimento lasciò la parola al presidente di turno della Camera, il vicepresidente Pietravalle, il quale, dopo aver dichiarata aperta la discussione generale e constatato che non vi erano oratori iscritti e che nessuno aveva chiesto di parlare, dichiarò subito chiusa la discussione generale per procedere alla discussione ed approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in esame. Vennero dunque considerati invalidi di guerra coloro i quali avevano riportato una lesione o una ferita, anche oggetto di successivo aggravamento, in conseguenza dell'effettivo servizio militare svolto in operazioni di guerra. Le disposizioni per il collocamento degli invalidi contenute nella legge non si applicavano agli invalidi che avessero perduto ogni capacità lavorativa e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, potevano arrecare pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro. Fu stabilito, inoltre, che presso le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra sarebbe stato formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nel campo dell'industria, dell'agricoltura o del commercio⁷⁷⁷. Gli invalidi che aspiravano ad essere iscritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento dovevano presentare all'atto della domanda di iscrizione e su richiesta della competente rappresentanza il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto stesso, oppure il decreto di concessione della pensione, dai quali dovevano risultare la categoria di pensione della quale l'invalido era provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui era stato colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale doveva risultare la

⁷⁷⁴ *Ibidem*

⁷⁷⁵ L'Opera Nazionale pro-invalidi dipendeva infatti dal Ministero degli interni. Ciò si spiegava con la prevalente attività di pubblica beneficenza esercitata fino a quel momento dall'ente, ma non si sarebbe potuta più spiegare quando l'Opera stessa sarebbe stata finalmente investita di una funzione, che trovava invece la sua sede naturale nel campo del lavoro e in nuove attività di natura giuslavoristica. Cfr. *ivi*.

⁷⁷⁶ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI -, Vol (II), 1^a Sessione - Discussioni - 1^a Tornata del 6 agosto 1921, pp. 1470-1476.

⁷⁷⁷ Cfr. *ivi*, p. 1470, artt. 1 - 3.

descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione di guerra. L'invalido interessato all'iscrizione doveva inoltre produrre tutti i documenti idonei a dimostrare le sue attitudini lavorative e professionali in relazione all'occupazione cui aspirava ed una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, che comprovasse che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non recasse alcun pregiudizio alla salute e alla sicurezza degli altri compagni di lavoro⁷⁷⁸. L'invalido o il datore stesso di lavoro che lo occupava, potevano chiedere una visita collegiale di controllo che accertasse le condizioni generali dell'invalido impiegato a nuova attività professionale. La domanda per la visita collegiale doveva essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati e invalidi di guerra. Quando si trattava, invece, di una assunzione dell'invalido presso le pubbliche amministrazioni, il collegio veniva nominato dal ministro competente⁷⁷⁹. La rappresentanza dell'Opera Nazionale, presso la quale l'invalido aveva richiesto l'iscrizione, doveva rilasciare all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, la quale doveva contenere il numero d'ordine di iscrizione nel ruolo dell'invalido; i dati anagrafici e il luogo di nascita del titolare; la categoria e la voce della invalidità che risultavano dal libretto di pensione e dal referto medico collegiale; il grado di rieducazione professionale conseguito; il grado di capacità lavorativa generica e specifica; i posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo di essa⁷⁸⁰. Entro il giorno 4 di ogni mese, gli organi incaricati del collocamento degli invalidi dovevano provvedere a trasmettere alla rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi iscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In questo prospetto numerico gli iscritti come disoccupati alla fine di ogni mese venivano poi raggruppati per qualifiche lavorative e professionali. La rappresentanza provinciale avrebbe poi trasmesso immediatamente una copia del prospetto alla giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale competente per materia⁷⁸¹. Sebbene anch'esso approvato, l'articolo 8 del testo di legge fu oggetto di un chiarimento richiesto in aula⁷⁸². L'onorevole Broccardi, infatti, chiese che si chiarisse quanto esposto nell'articolo 11, collegato direttamente all'articolo 8, e che si dicesse «*se, ad esempio, chi ha 200 operai a proprio servizio, ha l'obbligo, entro sei mesi, di assumere dieci invalidi di guerra e chi ha dieci impiegati ha l'obbligo di assumere entro*

⁷⁷⁸ Cfr. *ivi*, art. 4.

⁷⁷⁹ Cfr. *ivi*, art. 5.

⁷⁸⁰ Cfr. *ivi*, art. 6, p. 1471.

⁷⁸¹ Cfr. *ivi*, art. 7.

⁷⁸² L'articolo 8 prevedeva che nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che vi fossero o che si rendevano vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, doveva essere data la precedenza agli invalidi di guerra che possedevano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti stessi, anche riguardo a coloro che pure avessero conseguito l'idoneità nel caso si fosse trattato di posti da assegnare per concorso, sino a che non fosse stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni. L'articolo prevedeva che uguale precedenza venisse data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinario eccezionalmente ancora esistenti presso le amministrazioni elencate dalla norma, la quale tuttavia doveva essere interpretata con il combinato disposto del successivo articolo 11, in forza del quale «*tutti i datori di lavoro, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di 10 uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci*». Cfr. *ivi*, pp. 1472-1473.

dodici mesi un impiegato. Desidero si dica se questa mia interpretazione dell'articolo 11 è esatta o se invece, nell'assumere nuovo personale, sia impiegato che operaio, i datori di lavoro dovranno assumere innanzitutto invalidi di guerra fino a raggiungere la proporzione stabilita dall'articolo 11»⁷⁸³. Il relatore Carusi rispose che la dizione dell'articolo 11 risultava precisa, perché «in esso si fa obbligo ai datori di lavoro, che hanno bisogno di nuovo personale, di assumere invalidi di guerra, se operai entro sei mesi e se impiegati entro dodici mesi: perché si vuol dare qui un onere a tutti i datori di lavoro affinché contribuiscano a questo dovere di riconoscenza verso i mutilati e gli invalidi di guerra e rendano meglio tangibile, con qualche cosa di positivo, questa riconoscenza che i mutilati e gli invalidi hanno avuto finora la sensazione si riducesse soltanto a belle parole e belle promesse»⁷⁸⁴. I datori di lavoro che in forza della legge erano tenuti ad occupare gli invalidi di guerra, dovevano rivolgere le richieste di invalidità alla Giunta provinciale di collocamento, la quale, in mancanza di disponibilità di personale invalido da impiegare, ne doveva fare a sua volta richiesta all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che avrebbe provveduto ad inviare il contingente di personale eventualmente disponibile al lavoro in altre provincie⁷⁸⁵. Tutti i

⁷⁸³ Cfr. *ivi*, p. 1472.

⁷⁸⁴ Cfr. *ivi*, p. 1473. Come spesso accade nelle discussioni parlamentari, non sempre gli oratori chiamati ad intervenire dimostrano una reale conoscenza della materia. In realtà, il chiarimento richiesto da Broccardi circa l'articolo, 8 da leggere con il combinato disposto del successivo articolo 11, confuso peraltro dallo stesso relatore Carusi, si riferiva invece all'articolo 15, il quale richiamava espressamente i datori di lavoro ad allinearsi alle nuove disposizioni di legge, laddove non avessero già alle loro dipendenze il numero di invalidi previsti dalla nuova norma, attesa la previsione che venne anch'essa approvata dall'aula: «*I datori di lavoro che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di 6 mesi per gli operai, e di 12 mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge*»; Cfr. *ivi*, p. 1474, art. 15. Non può poi sottacersi in questa sede anche la profonda impreparazione giuridica di taluni parlamentari. In relazione all'articolo 21 della legge, articolo destinato a chiudere il provvedimento, l'onorevole Olivetti ebbe inopinatamente modo di eccepire: «*Faccio osservare che la Commissione, secondo me, è caduta in una contraddizione e cioè: nell'articolo 21 si dice che la legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale e viceversa si da tre mesi di tempo al Governo per l'emanazione del regolamento necessario alla sua applicazione. Vorrei pregare il Governo e la Commissione di accettare un emendamento in questo senso: che cioè entro tre mesi il Governo emanerà il regolamento e che la legge entrerà in vigore dal giorno dell'emanazione del regolamento*». Ad illuminare il debole ingegno giuridico dell'onorevole Olivetti, per buona sorte dell'iter del provvedimento e dei lavori dell'Assemblea parlamentare, provvide il ministro del tesoro in carica, l'onorevole De Nava, ineccepibile nello svolgimento della sua argomentazione: «*Se l'onorevole Olivetti proponesse la soppressione della prima parte dell'articolo, io potrei anche accettarla, ma non posso accettare l'emendamento così come egli lo ha formulato. Sono casi specifici quelli in cui si determina che una legge non vada in attuazione se non dopo l'emanazione del regolamento, ma in via generale la legge viene applicata indipendentemente dalla compilazione del regolamento e cioè quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Se si accettasse il principio esposto dall'onorevole Olivetti di subordinare l'applicazione della legge alla emanazione del regolamento, si verrebbe a dare al Governo una facoltà che esso non ha e non può avere, quella cioè di impedire o ritardare l'applicazione della legge non emanando il regolamento. Questo non può essere certo il concetto che ha ispirato l'onorevole Olivetti nel suo emendamento. Potrei accettare la soppressione del primo comma, intendendosi così che, secondo le norme generali, la legge entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*». Il primo comma venne naturalmente espunto dal testo dall'Assemblea e l'articolo 21 fu così definitivamente formulato ed approvato: «*Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà all'emanazione del Regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale, sentita la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato*». Cfr. *ivi*, pp. 1475-1476.

⁷⁸⁵ Cfr. *ivi*, art. 13, p. 1473.

datori di lavoro erano tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione competente per territorio, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle proprie dipendenze, con la indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido era iscritto; le generalità degli invalidi che si trovavano alle loro dipendenze, con l'indicazione, , per ciascun invalido, del giorno di assunzione e della categoria di pensione alla quale il titolare era iscritto. Le denunce di assunzione dovevano poi essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno⁷⁸⁶. Di particolare rilievo furono le previsioni circa il fatto che la legge non implicava nessuna modificazione del trattamento di pensione degli invalidi di guerra, qualunque fosse il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione con la quale erano stati assunti⁷⁸⁷ e la norma sulla sanzione in capo ai datori di lavoro, i quali, se non avessero provveduto all'osservanza della legge o a fare richiesta di personale invalido a tempo debito presso i competenti organi del collocamento, erano puniti con una ammenda pecuniaria di dieci lire per ogni giorno lavorativo e per ogni posto non coperto riservato alle categorie degli invalidi di guerra⁷⁸⁸. Inoltre, il datore di lavoro che avesse ottenuto o che avesse tentato di ottenere con mezzi fraudolenti l'occupazione di un invalido di guerra, era punito con la detenzione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni previste dal Codice penale⁷⁸⁹. La vigilanza per l'applicazione della legge fu affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, che si avvaleva a tal fine delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei Circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari e degli agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni che erano in vigore sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione stessa⁷⁹⁰. La legge ha indubbiamente rappresentato un volano di enorme importanza per gli sviluppi successivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, perché essa ha di fatto aperto la strada al concetto giuridico di *pari opportunità* nell'ambito dei rapporti di lavoro, che si è progressivamente affermato nella dottrina e nella prassi giuslavoristica italiana, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra⁷⁹¹.

⁷⁸⁶ Cfr. *ivi*, art. 14, p. 1474.

⁷⁸⁷ Cfr. *ivi*, art. 17

⁷⁸⁸ Le ammende venivano poi versate dagli Uffici del Registro direttamente all'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo, per sovvenzionare gli istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a quando quest'ultimo non venne poi soppresso. Cfr. *ivi*, art. 19, p. 1474.

⁷⁸⁹ Cfr. *ivi*, art. 18, p. 1474.

⁷⁹⁰ Cfr. *ivi*, art. 20, p. 1475. Approvata con 192 voti favorevoli e 31 contrari, a fronte di 223 presenti e votanti (cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI – 1^a Sessione – Discussioni – 2^a Tornata del 6 agosto 1921, p. 1587), la *LEGGE 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private* fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 3 ottobre 1921, n. 232. Cfr. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 57^a, 9 dicembre 1921, *Circolare N. 610. – LEGGI E DECRETI RIFLETENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. – Legge n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private*. – (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione personali civili). – 21 agosto 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 232, del 3 ottobre 1921), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario*, AUSSME.

⁷⁹¹ A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, in effetti la disciplina fu lentamente modificata, allargando il sostegno statale anche alla riabilitazione e alla rieducazione professionale dei disabili fisici e ammettendo nuove categorie al collocamento obbligatorio: i profughi di qualunque provenienza; gli

4.6 Genesi e formazione della giurisdizione sulle pensioni di guerra

La pensione di guerra, come istituto giuridico autonomo e distinto dalla pensione privilegiata ordinaria, trovò il suo primo riconoscimento ufficiale in occasione del conflitto italo - turco⁷⁹². Scoppiato il primo conflitto mondiale, la legge si rivelò subito

invalidi per servizio; gli invalidi e le famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico nel 1961. Nel 1945, i mutilati e gli invalidi per causa di servizio, militare e civile, alle dipendenze dello Stato e degli altri enti locali e istituzionali furono dotati di una propria organizzazione, l'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms), con sede a Roma, riconosciuta come ente morale due anni dopo. Nel 1950, su iniziativa dell'onorevole Angela Maria Guidi Cingolani, i benefici spettanti agli invalidi di guerra, tra cui alcune precedenze nella formazione delle graduatorie dei concorsi statali, furono estesi ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio (cfr. legge 15 luglio 1950, n. 539). Solo nel 1953, accogliendo con qualche modifica un disegno di legge del ministro del lavoro Rubinacci, s'introdusse a loro favore l'assunzione obbligatoria. Alla categoria doveva essere riservato un terzo delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 375/1950 sugli invalidi di guerra. Il collocamento era affidato agli uffici provinciali del lavoro e le sezioni provinciali dell'Unms dovevano limitarsi a collaborare alla compilazione degli elenchi del personale collocabile (cfr. legge 24 febbraio 1953, n. 142). All'Unione furono attribuiti compiti generici di rappresentanza e tutela degli interessi della categoria e, di conseguenza, la facoltà di imporre un contributo a quei mutilati e invalidi per causa di servizio, militare e civile, dovuta a fatti di guerra e che pertanto fruivano di una pensione o di un assegno privilegiato (cfr. legge 13 aprile 1953, n. 337, su proposta dell'onorevole Chiostergi). Nel 1958, considerate le inadempienze degli obblighi di assunzione, in Commissione Lavoro del Senato fu discusso un disegno di legge d'iniziativa del senatore Rostagno (A.S. n. 88), per il quale l'Amministrazione statale e i datori di lavoro privati avrebbero dovuto riservare l'1% delle assunzioni agli invalidi di servizio, ma la proposta non ebbe esito positivo. Nel 1966 e nel 1967 si confrontarono in Parlamento le opinioni di chi riteneva di dover concentrare nell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (Onig), ente pubblico e dotato di ambulatori, anche la funzione del collocamento degli invalidi per servizio, e chi invece intendeva attribuirlo all'Unione nazionale mutilati. Il ministro del lavoro si disse contrario a sottrarla agli uffici provinciali del lavoro, sia perché l'Onig mancava di strutture di riabilitazione e di rieducazione professionale, sia perché la funzione pubblica dell'avviamento dei minorati di guerra era stata, secondo il ministro, eccezionalmente attribuita all'Onig soltanto per motivi di etica e di riconoscenza nazionale e, infine, perché egli si disse profondamente convinto *«dell'indirizzo unitario del collocamento che è alla base della vigente legislazione e che affida il collocamento degli invalidi agli uffici provinciali del lavoro»* (cfr. risposte datate 19 febbraio 1966, 3 e 27 luglio 1967 a diverse interrogazioni parlamentari, in *«Rassegna del lavoro»*, 12 (1966), pp. 360-361 e 13 (1967), pp. 1298-1300). Sulla questione più generale del reinserimento sociale e professionale degli invalidi militari e civili, v. *amplius* S. ZANINELLI, M. TACCOLINI (a cura di), *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, Atti del Convegno di studi, Società italiana degli storici dell'economia, Roma, 24 novembre 2000.

⁷⁹² Cfr. Legge 23 giugno 1912, n. 667, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 luglio 1912, n. 158. Composto di soli cinque articoli, il provvedimento tentò una prima sistematizzazione, ma ebbe in realtà tutt'altro scopo che quello di regolamentare in modo organico e completo la materia. L'articolo 2 della legge prevedeva che la liquidazione delle pensioni privilegiate era ammessa nei modi stabiliti rispettivamente dagli articoli 100 e 101 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, testo unico, aumentate del quinto. In particolare, l'articolo 100 prevedeva che la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, ovvero di questi due membri, per ragioni di servizio, davano diritto, agli ufficiali, al massimo della pensione di riposo, che corrispondeva ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua metà; e, ai militari di truppa, al massimo della pensione, secondo le tabelle annesse alla legge, aumentato dei suoi due terzi. L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto Reale equivalenti a tale perdite, davano agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; e ai militari di truppa, al massimo, aumentato di un suo terzo. Nell'uno e nell'altro caso non si aveva riguardo alla durata dei servizi prestati. L'articolo 101 del testo unico, invece, prevedeva che le ferite e le infermità meno gravi davano diritto agli ufficiali ad una pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e ai militari di truppa al minimo della pensione, secondo le tabelle allegate al provvedimento, sempre che gli uni e gli altri non avessero diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio. Le disposizioni di legge furono poi estese nell'agosto dello stesso anno alle famiglie dei

inadeguata a fronteggiare le nuove esigenze sorte sulla base dello sviluppo degli avvenimenti bellici, ma costituì il seme di una nuova e fiorente fase legislativa in materia pensionistica che venne rapidamente sviluppandosi sulla scorta della contingenza bellica. Donde, l'origine di una lunga serie di provvedimenti, prima frammentari e convulsi, poi, dopo la pace, sempre più organici e sistematici, sino al varo della riforma tecnico-giuridica che ebbe ad attuarsi con il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; una riforma che, dopo l'esperienza della seconda guerra mondiale, fu poi aggiornata dalla legge 10 agosto 1950, n. 648. L'articolo 11 della legge istitutiva della Corte dei conti⁷⁹³, disponeva, come già osservato, che la Corte «*liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in Sezioni unite con le forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa*». Questo modello rimase di fatto immutato sino al 1916, quando, per il moltiplicarsi delle domande e per l'impossibilità materiale in cui si trovava la Corte di fronteggiare la situazione che si stava determinando a causa della guerra, si ritenne di organizzare un accentramento dei servizi relativi alla materia presso il Ministero della guerra, la cui attività istruttoria venne così ad accelerare la funzione liquidatrice della Corte dei conti e quella esecutiva del Ministero del tesoro. Con un successivo provvedimento⁷⁹⁴, venne poi istituito il

combattenti nella campagna di guerra italo - turca. Sul punto, cfr. *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943)*, 1273. *Ministro del tesoro, Tedesco. " Conversione in legge del regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo – turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa"*, 12.12.1912 – 01.03.1913, vol. 913, pp. 514 – 517, ASCD.

⁷⁹³ Cfr. Camera dei deputati, *Relazione della Commissione composta dai deputati Andreucci, Piroli, Nisco, Biancheri, Pescetto, Leopardi, Zanolini, Audinot, Martinelli*, nel progetto di legge modificato dal Senato del Regno e ripresentato alla Camera dal ministro delle finanze nella seduta del 17 marzo 1862 – *Istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia – Tornata del 25 giugno 1862*, Atti del Parlamento italiano – Sessione 1861-62 – Documento n. 129-e. (Tipografia Eredi Botta), vol. 3, pp. 1314 ss., ASCD.

⁷⁹⁴ Cfr. Regio decreto n. 1812 col quale, per la durata della guerra, e per un anno successivo alla pubblicazione della pace, è istituito il Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 12 novembre 1917, n. 266. Sulla base dell'articolo 2 del testo di legge, con il Decreto Luogotenenziale del 6 dicembre 1917, n. 2067 (Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1918, n. 5), il Consiglio dei ministri ebbe cura di provvedere alla determinazione delle funzioni del Ministero e al passaggio in esso di uffici appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, per la piena attuazione del decreto istitutivo. In conformità alle istruzioni emanate dal neo costituito Ministero, furono istituiti presso ogni provincia il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva dell'Ufficio provinciale per le pensioni di guerra. Scopo dell'ufficio era quello di istruire le domande di pensione con la maggiore sollecitudine possibile. Per tale ragione, i sindaci avevano l'obbligo di inviare tutte le domande di pensione non più al Ministero, ma direttamente all'Ufficio provinciale per le pensioni di guerra competente per territorio. Inoltre, nel termine più breve possibile, i sindaci dovevano trasmettere gli elenchi di tutti i militari morti in guerra, specificando se morti per tubercolosi, o dispersi, annotandovi la data di presentazione della domanda di pensione, l'esito avuto, o se la pratica fosse ancora nella fase istruttoria presso il rispettivo Comune o presso il Ministero. I sindaci dovevano poi inoltrare gli elenchi di tutti i militari invalidi o mutilati, ancora in convalescenza o già congedati, comprendendo anche coloro ai quali la malattia o la mutilazione, anch'esse da specificare se causate da tubercolosi, non fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Gli elenchi avrebbero dovuto ricomprendere tutti i casi, a partire dall'inizio della guerra. Gli uffici provinciali delle pensioni di guerra si sarebbero dovute inoltre anche occupare delle domande di pensione avanzate dai profughi e della istruttoria e della presentazione delle domande per la concessione di un sussidio straordinario, avanzate da congiunti di militari che non avevano diritto al soccorso giornaliero; cfr. *BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – N. 13 – 14, 1–31 luglio 1918, 104. Ufficio pensioni di guerra, Circolare del Prefetto di Salerno 17 giugno 1918 diretta ai Sindaci della Provincia*, pp. 165 -166.

Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra⁷⁹⁵, soppresso poi nel 1919⁷⁹⁶ e trasformato in Sottosegretariato, al quale furono devolute tutte le attribuzioni non

⁷⁹⁵ Nel 1919, a partire dal 1° aprile, la divisione «*Stato civile*» della Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra venne assorbita dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, mantenendo inalterate tutte le sue attribuzioni, in modo tale che tutte le pratiche già istruite prima di quella data venissero prese in carico dal nuovo organismo (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 22^a, 5 aprile 1919, N. 188. – *AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Servizio dello stato civile delle truppe in campagna.* – (Direzione generale leva e truppa). – 3 aprile 1919, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME). Il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, nell'assorbire tale servizio, ebbe spesso a riscontrare oltre alla mancanza dei documenti comprovanti la morte o la dispersione dei militari, anche un notevole ritardo da parte dei corpi interessati nel rispondere alle richieste di notizie, o di atti necessari agli accertamenti sulle cause di morte. Ciò era dovuto in gran parte alla persistenza presso i competenti uffici militari di vecchi criteri, ormai sorpassati dalla rapida evoluzione subita dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia di pensioni di guerra. Per fare in modo che gli uffici fossero in grado di corrispondere in modo esauriente e con la maggiore sollecitudine possibile alle richieste, il ministro della guerra Albricci e il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra Da Como, concertarono un nuovo procedimento amministrativo che le varie autorità militari erano tenute ad osservare scrupolosamente. Fu infatti stabilito che dovevano essere trasmessi al servizio di stato civile del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra tutti i registri degli atti di morte in guerra, che per errore fossero già stati inviati o fossero pervenuti ai depositi o ad altri centri di mobilitazione dei vari corpi o reparti da loro amministrati e che fossero stati disciolti o smobilitati, o fossero sul punto di esserlo, nonché tutte le copie delle dichiarazioni di irreperibilità per quei militari che negli elenchi delle perdite fossero figurati come scomparsi e nei riguardi dei quali non si fosse ancora provveduto seguendo le norme antecedenti. Gli uffici presso ciascun deposito, distretto o centro di mobilitazione dovevano aver cura di regolarizzare, completandoli, aggiornandoli o compilandoli, gli elenchi delle perdite e gli altri documenti dai quali fossero risultati militari considerati come morti o dispersi. Sulla traccia dei modelli così redatti sarebbe stato dunque possibile ed agevole accertare in quale circostanze il militare era caduto o scomparso e raccoglierne i principali elementi sulle cause di morte agli effetti della pensione di guerra, salvo le speciali richieste che, di volta in volta, potevano essere avanzate dal Ministero della guerra per i molteplici casi non prevedibili di istruzioni di indole generale. Nella raccolta degli elementi che i corpi dovevano predisporre, i documenti essenziali sufficienti variavano a seconda dei vari casi e delle circostanze in cui era avvenuta la morte del militare. Nel caso di militari deceduti in zona di guerra o in località dichiarate tali, era sufficiente l'atto di morte se da questo fosse risultato esplicitamente che il militare era caduto in combattimento. Se la morte era invece avvenuta in un ospedale da campo o in una sezione di sanità, era considerato sufficiente l'atto o la constatazione di decesso. Nel caso di morte in un ospedale non mobilitato, oppure in uno stabilimento sanitario militare territoriale, occorreva invece provare mediante le cartelle cliniche o per mezzo di una dichiarazione medica, la natura e le cause della ferita o dell'infermità che avevano indotto il militare alla morte. Per i militari che risultavano essere deceduti in stato di prigionia o morti dopo il loro rientro in patria, occorreva che i rispettivi centri di mobilitazione avviassero le pratiche per accertare se potesse escludersi un volontario passaggio al nemico. Se il militare fosse invece morto per causa violenta o accidentale, occorreva un rapporto particolareggiato sul fatto che ne aveva causato la morte e, nel caso in cui esso non si fosse trovato in servizio al momento del decesso, era necessario indicarne i motivi. Nella fattispecie in cui fosse trascorso un anno dalla data della morte o della dispersione e l'amministrazione militare non fosse stata in grado di rilasciare gli atti prescritti o raccogliere gli elementi atti a stabilire la connessione con il servizio delle ferite o delle malattie che avevano prodotto l'invalidità o la morte, si dava luogo alla concessione provvisoria della pensione nei termini del decreto luogotenenziale numero 478 del febbraio dello stesso anno (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 70^a, 21 Novembre 1919, N. 609. – *PENSIONI. – Documenti da inviare al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, comprovanti la morte, le cause di morte e la dispersione dei militari agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra.* – 20 novembre 1919, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME).

⁷⁹⁶ Cfr. Regio decreto legge n. 2200 che sopprime il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, trasferendone i relativi servizi alle dipendenze del Ministero del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 dicembre 1919, n. 286.

contenziose dapprima esercitate dalla Corte dei conti nel settore delle pensioni di guerra, fatto sempre salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte stessa sia da parte degli interessati che del procuratore generale. Sopravvenuto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, venne a mancare la facoltà di ricorso da parte del procuratore generale, in quanto veniva stabilito, ai sensi dell'articolo 64, che contro il provvedimento del ministro della finanze era ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso o dalla consegna del certificato d'iscrizione di pensione⁷⁹⁷. Dal punto di vista storiografico, ai fini della intrinseca comprensione dell'istituto, giova rilevare che la disciplina positiva del trattamento pensionistico di guerra rappresenta una derivazione, una evoluzione e uno sviluppo diacronico della già analizzata disciplina relativa al trattamento di pensione privilegiata ordinaria, la quale si sviluppò nel corso di serrati ed accesi dibattiti parlamentari, già a partire dalle prime fasi del conflitto. Nel dicembre del 1915, il deputato Magliano indirizzò una interrogazione parlamentare ai ministri del tesoro e della guerra «*sulla opportunità ed urgenza di estendere ai fratelli dei caduti in guerra, che sieno maggiorenni ed invalidi al lavoro, le disposizioni vigenti ai fratelli minorenni*»⁷⁹⁸. L'interpellanza fu sostanzialmente respinta dalla compagine di governo, perché il sottosegretario di Stato, Ugo Da Como, a nome dell'Esecutivo, rappresentò come anche le diverse legislazioni straniere sulle pensioni miravano a riconoscere quasi esclusivamente nelle vedove e negli orfani il diritto a un assegno alimentare. Egli precisò che questo diritto, in via eccezionale, quando si trattava di pensioni privilegiate, era esteso ai genitori che avevano una certa età, che erano realmente bisognosi e che erano in grado di dimostrare di essere stati a carico del figlio defunto; ma, per quanto concerneva i fratelli, né le omologhe legislazioni tedesche, inglese e francese, riferendosi alle principali normative in materia vigenti in Europa, ammettevano questo istituto e riconoscevano tale diritto a pensione. Da Como sottolineò come «*nemmeno il recente progetto di legge presentato alla Camera francese per migliorare le pensioni des armées de terre et de mer vi fa cenno*»⁷⁹⁹. Il sottosegretario di Stato ricordò che tra le principali nazioni belligeranti, l'Italia era stata forse la sola a sancire per i fratelli minorenni e per le sorelle minorenni e nubili dei soldati morti in guerra una pensione, stabilita nella misura complessiva di 630 lire annue. Secondo Da Como, dunque, «*estendere questo beneficio anche ai germani di entrambi i sessi, maggiorenni, ancorché siano invalidi, sembrerebbe eccessivo, perché, oltre all'interesse dei singoli, non devesi trascurare l'interesse generale, che impone di non aggravare soverchiamente l'erario*»⁸⁰⁰. Nel marzo del 1916, il deputato Ciriani indirizzò una analoga interrogazione parlamentare al Governo, «*per sapere se non ritenga doveroso estendere il beneficio della concessione di acconti mensili fino alla liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra, a tutti coloro che ne hanno diritto, a norma delle disposizioni vigenti, così come si è stabilito con il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 per le vedove e per gli orfani minorenni dei militari e degli assimilati morti in combattimento o in conseguenza delle ferite riportate, e ciò almeno quando sia comprovato lo stato di povertà*»⁸⁰¹. Anche in questo caso, a nome del Governo, la

⁷⁹⁷ La disposizione fu poi integralmente riprodotta nell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

⁷⁹⁸ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (VIII), 1^a Sessione - Discussioni - Tornata del 9 dicembre 1915, p. 8454.

⁷⁹⁹ *Ibidem*.

⁸⁰⁰ *Ibidem*.

⁸⁰¹ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (VIII), 1^a Sessione - Discussioni - Tornata del 6 marzo 1916, pp. 8973-8975.

risposta dello stesso sottosegretario di Stato Da Como fu negativa. Egli ricordò come il ministro del tesoro era stato autorizzato a concedere degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra, ancora da liquidare, in favore delle vedove e degli orfani dei militari morti in combattimento, o in seguito alle ferite in esso riportate⁸⁰². Più tardi, rammentò Da Como, era stata riconosciuta l'opportunità di estendere tale concessione ai militari di terra e di mare collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio di guerra, in attesa del trattamento definitivo di pensione⁸⁰³. Da Como sottolineò dunque come al momento restavano di fatto esclusi dalla concessione di questi acconti le vedove e gli orfani dei militari deceduti per malattia o per infortunio, i genitori dei militari caduti e i fratelli e le sorelle dei militari stessi, ma che non si poteva dare luogo ad una ulteriore estensione del beneficio della concessione a questi casi, poiché mancava per essi la certezza assoluta del diritto alla pensione: *«Difatti per le vedove e gli orfani, è necessario che le autorità medico-militari e le altre competenti, accertino quale e quanta relazione esista tra la malattia e le condizioni belliche; tra l'accidente e le operazioni di guerra; pei genitori, fratelli e sorelle, occorre, fra l'altro, la dimostrazione che il defunto militare era l'unico sostegno della famiglia. Tale istruttoria, come è noto, compete alla Corte dei conti, e poiché al termine di essa, la Corte ha gli elementi per procedere senz'altro alla liquidazione della pensione definitiva, è evidente che la concessione degli acconti riuscirebbe superflua, perché coinciderebbe con tale liquidazione»*⁸⁰⁴. Nella stessa tornata parlamentare, anche il deputato Micheli indirizzò una interrogazione parlamentare al ministro del tesoro *«per conoscere quali provvedimenti intenda prendere allo scopo di rendere più sollecite le liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra ed il pagamento degli anticipi relativi»*⁸⁰⁵. Da Como rispose che il ritardo lamentato dall'interrogante nella liquidazione delle pensioni privilegiate dipendeva dalla difficoltà di ottenere l'atto di morte del militare caduto in guerra e dai frequenti errori che si riscontravano negli atti che venivano prodotti. Precisò che a tale inconveniente si era stabilito di porre rimedio con accordi intervenuti tra la Corte dei conti e il Ministero della guerra, accordi per i quali le pensioni venivano ora liquidate anche in base agli estratti degli atti di morte rilasciati dagli ufficiali di stato civile in campagna. Sottolineò come il Governo aveva autorizzato il Ministero della guerra a correggere direttamente tali atti⁸⁰⁶, omettendo le formalità previste dal Codice civile, sempre che non fosse già avvenuta la loro trascrizione nei registri dello stato civile, rimuovendo in tal modo la causa principale degli indugi. Quanto alla concessione degli acconti in favore delle vedove e degli orfani dei militari morti in combattimento o per le ferite in esso riportate, Da Como lamentò il fatto che esse avrebbero potuto aver luogo più sollecitamente, *«se i comuni inviassero regolarmente documentate le domande di acconto. Invece, sebbene la documentazione sia stata limitata alla presentazione di un atto di notorietà, ed alla produzione, in originale o in copia autentica, della partecipazione di morte inviata dall'autorità militare, non tutti i comuni si sono attenuti alle richieste documentazioni. Il Tesoro non ha mancato con istruzioni e circolari di chiarire e spiegare quanto fosse necessario, e si ha fiducia, perciò, che possano divenire*

⁸⁰² Cfr. Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, modificato dal Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1324.

⁸⁰³ Cfr. Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161.

⁸⁰⁴ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, *cit.*, p. 8973.

⁸⁰⁵ Cfr. *ivi*, p. 8975

⁸⁰⁶ Cfr. Decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 108.

*sempre più agevoli le concessioni della specie»*⁸⁰⁷. Nel giugno del 1916, un'ennesima interrogazione parlamentare, questa volta presentata dall'onorevole Peano ai ministri del tesoro, della guerra e dell'interno, intese chiedere se il Governo non ritenesse opportuno che le pratiche per la concessione degli assegni provvisori e per la liquidazione delle pensioni ai parenti dei militari morti in guerra ed ai feriti resi inabili al lavoro, fossero istruite d'ufficio, per il tramite delle prefetture e delle autorità militari che, secondo Peano, avrebbero dovuto curarne la regolare documentazione, senza attendere che si facessero parte diligente i diretti interessati, ai quali in molti casi mancavano le necessarie cognizioni o che dovevano sostenere delle spese per provvedervi⁸⁰⁸. Da Como replicò che le formalità erano state molto semplificate. Ricordò che il Governo aveva deciso di riunire in un unico ufficio incardinato nel Ministero della guerra, tre uffici del Ministero dell'interno, uno del Tesoro e uno della Corte dei conti proprio allo scopo di eliminare una grande quantità di corrispondenza. Ribadì che l'Esecutivo auspicava una maggiore iniziativa da parte degli enti locali, militari e civili, la cui talvolta ritardata azione amministrativa, secondo il sottosegretario di Stato, rappresentava la causa più profonda da rimuovere, per procedere con celerità al disbrigo e all'evasione delle pratiche. Da Como, tuttavia, affermò anche, e con un certo orgoglio, che, fatte salve le prime incertezze e titubanze di fronte alle disposizioni emanate dalla formazione di governo, ora le domande che affluivano dai rispettivi municipi in carta semplice e quindi senza spese a carico delle famiglie, erano quasi tutte documentate regolarmente, in modo tale che le successive pratiche di liquidazione potevano procedere senza ulteriori intralci: *«Possiamo dire»,* precisò Da Como, *«che il novanta per cento delle domande è stato esaudito: in tutto vennero accolte circa settemila domande. Certo vi sono alcune pratiche, che, per la loro intima natura, esigono del tempo: sono quelle per le quali occorrono indagini sia sulle cause della morte del militare sia sulle condizioni di fortuna dei superstiti, pel caso si tratti di persone diverse dei figli e delle vedove dei caduti. Le autorità militari poi, - e questo è uno dei desideri dell'interrogante - , procedono di ufficio agli accertamenti amministrativi e sanitari quando si tratti di acconti o pensioni pei feriti o pei resi invalidi permanentemente ai servizi di guerra»*⁸⁰⁹. Da Como difese strenuamente l'azione politica e amministrativa del Governo: riferì che esso aveva anche riunito una speciale Commissione istituita presso il Ministero del tesoro, per vedere *«se non si possano adottare nuove riforme di procedura e di merito, per certe invocate perequazioni, ripetutamente richieste: presto si vedranno, auguriamolo, i frutti del lavoro»*⁸¹⁰. L'anno 1917 fu cruciale nella discussione parlamentare, perché la questione delle pensioni, al di là degli aspetti procedurali e di natura tecnico-amministrativa, si trasferì anche sul terreno dello scontro più squisitamente politico-ideologico e della diatriba personale. Di fronte all'emersione di nuovi diritti e di nuovi soggetti di diritto, lo Stato liberale cominciava a mostrare tutte le sue difficoltà di fronte alla necessità di innovare la materia e adeguarla alle istanze provenienti dalle membra più deboli del corpo sociale. Emblematico, in tal senso, il vivace alterco intercorso tra l'onorevole Falletti e il sottosegretario di Stato Da Como in occasione di una tornata parlamentare del marzo 1917. Falletti, infatti, reiterò una interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del

⁸⁰⁷ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, *cit.*, p. 8975.

⁸⁰⁸ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (X), 1^a Sessione - Discussioni - tornata del 9 giugno 1916, p. 10748.

⁸⁰⁹ *Ibidem*

⁸¹⁰ *Ibidem*

Tesoro, per sapere cosa il Governo intendesse fare e quali provvedimenti volesse adottare in materia di pensioni militari nei confronti degli orfani e delle sorelle nubili, qualora essi fossero stati ciechi o inabili a qualsiasi fatica e lavoro, anche se maggiorenni, e nei confronti dei quali il militare deceduto in guerra fosse stato l'unico loro sostegno, sempre che il defunto non avesse lasciato una vedova o della prole aventi diritto all'assegno vitalizio⁸¹¹. Da Como, irritato per l'interrogazione, replicò a Falletti sostenendo come egli fosse già a conoscenza del fatto che il ministro del Tesoro aveva riferito che non era possibile aderire a tale richiesta e che, quindi, non poteva pretendere dal sottosegretario di Stato una migliore o diversa risposta. Da Como aggiunse che si trattava di casi estremamente singolari e speciali, dolorosi e degni di estrema considerazione sul piano sentimentale, ma, egli affermò, *«non possono essere compresi tutti negli articoli di una legge. Per tutti i casi speciali soccorrono provide, benefiche iniziative private: l'anima italiana è ricca di geniali iniziative: e gli istituti di beneficenza ed assistenza pubblica sono esemplari. Ella stessa, poi, così filantropo, può essere iniziatore ad esempio in queste pratiche di soccorrevole aiuto, cercando proseliti nei luoghi dove se ne manifesti il bisogno. Non si può pretendere dallo Stato che contempli e soccorra tutti i singolarissimi casi che vengono portati alla Camera, e che più che l'eco d'un lamento generale sono espressione di desideri nati da un fatto avvertito in un singolo collegio. Me ne dà una prova la sua stessa interrogazione; ella accenna a fratelli e sorelle inabili, ma specialmente ai ciechi. Ella certo ha dinanzi il caso di un fratello o di una sorella in istato di cecità: perché non ha pensato ai figli ciechi, maggiorenni che avrebbero certamente a fortiori l'invocato diritto? Egli è perché si avvertono i fatti vicini e singolari: ma non si può volere che si facciano tanti articoli quanti essi sono. Ora, ripeto, occorre per questi casi speciali che provvedano l'iniziativa privata o istituti speciali di cui è fortunatamente ricca l'Italia»*⁸¹². Da Como proseguì ancora, ricordando all'Assemblea come la legge italiana fosse una tra le più larghe in Europa in materia di pensioni militari, fatto salvo il particolare caso della legislazione inglese. Da Como sottolineò, infatti, come l'Inghilterra avesse così tante ricchezze, al punto da potersi permettere il maggior lusso possibile nelle varie ricompense nazionali meritate da coloro che avevano sofferto e che erano caduti per la patria. Egli incalzò Falletti rimarcando come la nazione italiana fosse stata l'unica tra le nazioni belligeranti ad aver adottato principi nuovi, allargando il beneficio della pensione agli ascendenti e discendenti. Ricordò che in Italia i figli, i fratelli e le sorelle avevano diritto alla pensione fino a quando fossero restati minorenni e che il Paese non poteva permettersi di andare oltre: *«lo Stato ha fatto molto, moltissimo, tutto quanto era nei limiti del possibile in questo alto dovere verso i benemeriti della patria in armi»*⁸¹³. Falletti replicò, sostenendo di non potersi affatto dichiarare soddisfatto ed insistette sull'argomento, sollevando le questioni di un punto di principio e di una *«santa e nobile causa»*. Egli dichiarò che la sua interrogazione muoveva da un sentimento di profonda pietà verso creature infelici, delle quali i soldati caduti erano l'unico sostegno, ora abbandonati ad una tristissima sorte. Ricordò come l'articolo 123 del testo unico sulle

⁸¹¹ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XII), 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 12 marzo 1917, pp. 12855-12856.

⁸¹² Cfr. *ivi*, p. 12856. Nei suoi appunti personali, sempre nel 1917, Da Como sottolineava come un intervento strutturale di carattere riformista sulle pensioni di guerra non fosse in realtà possibile: *«Occorreva, mentre già era scoppiata e durava la guerra, evitare brusche innovazioni: l'urgenza di certi problemi ha, per necessità, limitata la libertà di scelta delle soluzioni»*. (Cfr. U. DA COMO, *Appunti sulle pensioni di guerra*, in *«Nuova Antologia»*, n. 274, 1917, pp. 305 – 319).

⁸¹³ *Ibidem*

pensioni civili e militari riconosceva come aventi diritto alla pensione, in mancanza di una famiglia propria e dei genitori del militare morto in battaglia o in servizio comandato, anche i fratelli e le sorelle nubili, orfani, dei quali il militare fosse stato l'unico sostegno, ma solo quando essi fossero risultati minorenni. Da ciò derivava, secondo le argomentazioni poste da Falletti, che quando il caduto avesse lasciato fratelli e sorelle assolutamente inabili al lavoro o ciechi, che era il caso più grave, non vi fosse modo di provvedere a quei disgraziati: *«Né la beneficenza pubblica»*, disse Falletti, *«ha modo di intervenire in modo adeguato, dappoiché dessa può solo offrire il ricovero che, per il cieco, è d'uopo osservarlo, rappresenta la perdita di quell'unica illusione che a quell'infelice ancora rimane nella oscurità sepolcrale che lo circonda, vale a dire la libertà personale. La legge italiana, si dice, è la più larga in questa materia perché contempla non solo gli ascendenti e i discendenti ma anche i collaterali e non si potrebbe andare pò più oltre senza gravare troppo il bilancio. L'onorevole sottosegretario di Stato però dimentica che anche la Svizzera ha disposizioni liberali per i fratelli e le sorelle. Se la legge italiana e la legge svizzera si informano ad un principio più liberale di quello sul quale poggiano altre legislazioni, si tratta di esplicitare tale principio nel modo più efficace»*⁸¹⁴. Falletti attaccò Da Como e rilevò come fosse ovvio che non era meno bisognoso di assistenza l'inabilitato in modo permanente al lavoro o il cieco, che non il minorenne, il quale, quando raggiungeva l'età di quindici anni, aveva modo di procacciarsi da sé il suo sostentamento. Falletti osservò che nell'attualità dei nuovi tempi lo scrupolo di volere assolutamente che la legge sulle pensioni seguisse la falsariga del diritto di successione non era conforme ai fini che la legge stessa doveva raggiungere e perseguire, date le condizioni della guerra, che chiamava in servizio tutti i cittadini abili alle armi. Nell'infuriare della guerra e dei tanti drammi personali e familiari che essa provocava, Falletti intuiva che i tempi erano mutati, che era giunto il momento di una legislazione sociale in materia pensionistica di più largo respiro: *«Oggi, infatti, non è più come un tempo, la pensione, un premio che si accorda al caduto, nel senso che egli possa lasciare ai suoi cari una anche modesta successione, ma è un provvedimento sociale, mercè il quale si tende a lenire il danno di coloro che, per la perdita di una vita in guerra, vengono ad essere assolutamente privi dei mezzi di esistenza»*⁸¹⁵. Il pensiero di Falletti si muoveva su orizzonti più ampi del rigorismo amministrativo e contabile del sottosegretario di Stato Da Como: Falletti intuiva che la guerra aveva determinato un superamento della tradizionale impostazione dello Stato liberale, fondato sul ridimensionamento dei compiti propri dello Stato nazionale, destinato a garantire l'ordine, la sicurezza e la soggezione alla legge dei pubblici poteri, lasciando indietro e alla pietà dell'iniziativa privata chi versava in condizioni di indigenza estrema. Falletti aveva capito che occorreva una nuova forma di tutela della libertà personale e dell'esistenza sicura e dignitosa per tutti i cittadini, un impegno e un intervento statale nella rete di assistenza e di previdenza che fosse davvero inteso a favorire le migliori condizioni di vita possibile per tutti i consociati. Era l'affermazione di un nuovo modello di Stato sociale, che integrava lo Stato di diritto nel rispetto del valore primario della legge. La seduta del luglio 1917 segnò un altro punto di svolta nella discussione parlamentare sulla giurisdizione delle pensioni di guerra. Si trattava, infatti, di discutere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rava, sottoscritto anche dai deputati Compans, Mancini e Ottorino Rava, al fine di *«esaminare se non convenga introdurre, con opportune garanzie, nelle leggi relative alle pensioni di guerra l'istituto*

⁸¹⁴ *Ibidem*

⁸¹⁵ *Ibidem*

dell'inversione dell'onere della prova rispetto alla causa delle ferite, delle malattie e delle morti dei valorosi soldati nostri, dopo un dato periodo di servizio e ciò allo scopo tanto invocato di troncane le lunghe incertezze, le difficili dispute scientifiche e le dolorose disparità di trattamento nelle liquidazioni di questo debito della nazione»⁸¹⁶. Rava trasformò l'ordine del giorno in una lunga dissertazione sulla questione generale delle pensioni di guerra, che riguardavano ormai la più grossa spesa che veniva ad imporsi con carattere di continuità al bilancio delle casse dello Stato. Rava rilevò che sino a quel momento si era discusso della materia solo in sede di interrogazioni parlamentari, ma sempre in modo fuggevole, quasi forzando il tema, ma senza un definitivo e concreto proposito di riforma complessiva del sistema pensionistico di guerra e molto più invece per reiterare le procedure di semplificazione per la liquidazione degli assegni. Rava non indugiò oltre e venne al cuore del problema: «Io chiedo tre cose: rivedere la legge attuale, coordinare le norme, ottime in gran parte, degli ultimi decreti luogotenenziali, emendarle; fare riforma arditata per sollecitare le liquidazioni e portarle su un terreno di equità, con riguardo all'opera grande che l'esercito nostro valoroso compie. Prima di tutto bisogna rivedere, e coordinare con le successive, la legge delle pensioni (testo unico del 1985) nella sua parte militare; e quelle del 1912»⁸¹⁷. Rava lamentò come non fossero presenti in aula il ministro della guerra, il ministro delle munizioni e neppure i sottosegretari di Stato, e ricordò che lo stesso ministro del tesoro aveva confessato la presenza di un pesante arretrato nelle pratiche di pensione, riferendo che su 134 mila domande solo 64 mila erano state liquidate, mentre il resto, ossia più della metà, erano rimaste in sospeso, nella speranza di una sollecita evasione da parte di tante famiglie interessate. Rava entrò più profondamente nel merito della revisione degli articoli che si riferivano alle pensioni di guerra. Osservò che l'attuale legge italiana altro non era che una copia della legge francese di Luigi Filippo del 1831, una legge destinata ad un esercito di carriera, con pensioni per i vecchi soldati, che imponeva l'obbligo del collocamento a riposo per i feriti e i mutilati e presupponeva il computo degli anni compiuti in servizio e la registrazione di essi da parte della Corte dei conti. Tutta la struttura della legge italiana del 1895 e di quella francese era dunque fondata sul concetto dell'anzianità di servizio ed era concepita per un esercito di carriera; «oggi invece», disse Rava, «abbiamo un esercito composto da tutta la nazione in armi, - 4 milioni di soldati! - e non di vecchi, ma di giovani. Sono quindi elementi nuovi che nella legge non trovano riscontro. Le nostre ultime disposizioni hanno dato soccorso ed aiuto ai genitori, ai figli naturali, e fu bene, ma hanno bisogno di essere coordinate. E hanno bisogno di essere rivedute esse pure. La nostra legge è migliore della francese, da cui deriva, perché fu integrata varie volte, e perché la legge nostra speciale del giugno 1912 istituì le pensioni privilegiate di guerra ed elevò la misura dei compensi»⁸¹⁸. Rava rilevò come la legislazione francese non parlasse di genitori e pochissimo di figli, poiché i pensionati avevano figli maggiorenni e si supposeva che essi potessero provvedere a sé stessi. Sottolineò come gli ultimi decreti varati dal Governo avessero integrato questa parte della legge, anticipando certe riforme francesi allo studio, e chiese tuttavia che essi fossero tutti rivisti, perché vi erano dei nuovi articoli che complicavano, e non poco, i meccanismi di applicazione delle norme stesse. Occorreva dunque, secondo Rava, non solo rivedere il

⁸¹⁶ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (XIII), 1^a Sessione - Discussioni - Tornata del 12 luglio 1917, pp. 14354-14361.

⁸¹⁷ Cfr. *ivi*, pp. 14354-14355

⁸¹⁸ Cfr. *ivi*, p. 14355.

testo unico, ma tutto l'impianto legislativo in materia di pensioni di guerra. Rava entrò con decisione nei dettagli tecnico-amministrativi che disciplinavano la materia: osservò come sulla base delle disposizioni vigenti⁸¹⁹, che davano benefici ed avevano effetto dal 24 maggio 1915, comprendendo dunque i diritti insorti dopo quella data, e non già quelli anteriori ad essa, i figli naturali, la madre nubile naturale e la madre abbandonata dal marito, nulla potevano chiedere per i fatti anteriori. Non potevano reclamare una pensione neppure i genitori di un caduto, quantunque si fosse verificato un mutamento sostanziale nello stato economico della famiglia. Restavano fuori dai benefici anche le vedove con prole, che non beneficiavano di alcun aumento di pensione. Rava esaminò poi i casi relativi ai caduti per cause di guerra: rilevò come la Corte dei conti, in applicazione della normativa di settore⁸²⁰, riteneva che gli infortuni e le morti avvenute in zona di guerra erano da considerarsi avvenuti *per causa della guerra*. Se fuori della zona di guerra, erano invece da considerarsi *eventi di servizio comune*, accaduti dunque non per causa della guerra e non ad essa riconducibili, con la conseguenza della concreta applicazione di due diverse disposizioni di legge e pesanti conseguenze sul conto economico-finanziario dello Stato. Rava non mancò di rilevare anche le incongruenze legislative circa la condizione della famiglia del militare scomparso «*durante la esecuzione di un incarico ricevuto, e del militare morto in istato di prigionia*»⁸²¹. Osservò come alle famiglie di questi militari spettavano due terzi della pensione di guerra, cioè meno di un terzo della pensione che si dava alla vedova del militare morto in guerra e del militare scomparso dopo un fatto d'armi. Ancora, evidenziò Rava, alla moglie di un militare condannato per una pena che facesse perdergli il diritto alla pensione, si conferiva invece un assegno pensionistico senza riduzioni, perché la legge lo considerava alla stregua di un morto caduto in servizio, e tutto ciò finiva con il costituire una disparità di trattamento offensiva sul piano giuridico e sociale. Rava non esitò a snocciolare la crudezza delle cifre: «*Infatti la vedova del soldato scomparso dopo un fatto d'armi, ha lire 630; la vedova del soldato scomparso durante l'incarico avuto, ha lire 420; la moglie del militare condannato, ha diritto alla quota di pensione che avrebbe conseguito se egli fosse morto. Quindi nessuna riduzione. E' la legge!*»⁸²². Rava argomentò anche sugli assegni pensionistici spettanti ai genitori del caduto in guerra. Osservò come la pensione dei genitori poteva essere ridotta *per proventi di carattere continuativo*⁸²³. Accadeva dunque che i genitori dagli impieghi modesti, come impiegati, cantonieri, spazzini, serventi municipali o agenti ferroviari e altre categorie professionali che avevano miseri stipendi, uguali o di poco superiori alle 630 lire mensili, esattamente l'ammontare della pensione spettante ad un genitore per un figlio perduto durante le operazioni belliche, non potevano essere affatto liquidati dalla Corte dei conti⁸²⁴.

⁸¹⁹ Cfr. Decreti luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1206; 1° maggio 1916, n. 497; 12 novembre 1916, n. 1598.

⁸²⁰ Cfr. Decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207.

⁸²¹ Cfr. artt. 15-17, del Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916.

⁸²² Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *cit.*, p. 14356. Rava si riferiva, nello specifico, al disposto degli artt. 183-186, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

⁸²³ I guadagni dell'operaio e i proventi derivati da mezzadria non erano considerati redditi di carattere continuativo. Al contrario, rientravano in tale fattispecie anche i minimi stipendiali dei lavoratori salariati. Sul punto, cfr. art 8 decreto luogotenenziale 12 novembre 1916.

⁸²⁴ Si verificavano, in effetti, situazioni di liquidazioni paradossali e grottesche in presenza di cumulo di pensioni, che davano luogo a pensioni irrisorie, ridicole, offensive della stessa dignità del caduto e della famiglia che ne aveva subito la perdita. Emblematico è il caso dell'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Bonetti ai ministri della guerra e del tesoro, «*per conoscere se non ritengano irrisorio e iniquo l'assegno di una pensione di lire 2 annue al lordo di ricchezza mobile a favore di Morando Pietro*

Eppure, osservava Rava, con la morte del figlio, il genitore aveva perduto il sostegno assolutamente necessario al sostentamento minimo della famiglia. Propose dunque di stabilire un limite, sull'esempio della legge che riguardava i veterani, i quali, se godevano di un loro reddito superiore alle 1000 lire o uno stipendio di ammontare equivalente all'anno, non erano ammessi al beneficio della pensione. Era nell'opinione di Rava di stabilire quindi un limite congruo per i padri dei militari morti in guerra che godevano di stipendi minimi. Lamentò inoltre il fatto che nel caso in cui un genitore avesse posseduto un qualche piccolo bene, non si dava luogo alla corresponsione della pensione delle 630 lire mensili. L'essere dunque proprietari di una piccola casa, di un modesto appezzamento di terreno, costituiva pertanto ai fini previdenziali una vera e propria disgrazia, perché sottraeva al genitore del caduto il diritto al trattamento pensionistico. Rava proponeva di ricalcolare la rendita della eventuale proprietà, ma non di togliere il diritto alla pensione. Esaminò anche il caso del diritto alla pensione del genitore che avesse 50 anni anagrafici o che fosse vedovo, al quale competeva il beneficio pensionistico, nel caso in cui il figlio fosse morto in guerra. Rava rilevava che se il genitore aveva invece meno dei 50 anni previsti dalla legge, pur trovandosi in stato di indigenza, laddove il figlio fosse risultato l'unico sostegno familiare, non aveva diritto alla pensione. Il ministro del tesoro e il ministro della guerra avevano corretto il tiro e avevano stabilito che la pensione spettava al genitore *impotente*, quando perdeva il figlio che era il suo *necessario e principale sostegno*, ma con tante e tali restrizioni che la pensione non poteva, di fatto, essere liquidata. E ancora, aggiungeva Rava, quale avrebbe dovuto essere questa *impotenza*? Era uguale all'impotenza di prima categoria della previgente normativa, con l'aggiunta che il genitore fosse assolutamente impotente al lavoro? In questa condizione, discettava Rava, avveniva che per ogni domanda da parte di un genitore si sviluppava un ricorso, un contenzioso con gli organi contabili e amministrativi dello Stato, senza tuttavia dare luogo ad alcuna liquidazione. Si trattava, dunque, di adottare equi e concreti provvedimenti per quei genitori che a seguito della morte del figlio caduto in guerra, risultavano assolutamente incapaci a qualsiasi proficuo lavoro, a prescindere dall'età anagrafica. Rava portò altri esempi di criticità del sistema pensionistico di guerra in vigore, che dava luogo a frequenti dubbi interpretativi da parte della Corte dei conti, a riserve espresse dalla procura generale della Corte stessa e a ricorsi presso le Sezioni unite della magistratura contabile. D'altra parte, osservava Rava, non mancavano, per stridente contrasto, esagerate forme di larghezza: *«Ecco un esempio che tolgo da un recente decreto Reale. Un impiegato che vada in zona di guerra alla fine di dicembre di un anno e lì rimanga fino al principio del mese di gennaio dell'anno prossimo successivo, ha due anni di campagna di guerra nel suo stato di servizio: non è troppo? E vi è, ripeto, una norma stranissima: il condannato per pene infamanti rispetto alla famiglia è considerato come morto: la moglie ha la pensione intera; invece il disperso, che quasi sicuramente è morto combattendo, lascia alla*

da Leva per la morte in guerra del figlio Giuseppe, liquidato in così ridicola misura perché il Morando, manovale delle ferrovie a riposo, percepisce già sul bilancio dello Stato una pensione di lire 628 annue e quindi, a norma dell'articolo 15 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, ha diritto solo alla differenza tra la pensione privilegiata di guerra che è di lire 630 e quella da lui goduta, il che fa appunto lire 2 già ricordate; e se non credano di dover proporre l'abolizione di tale articolo che, come è applicato, esclude dal diritto alla pensione di guerra tutte le famiglie il cui capo sia già stato pensionato pubblico, anche se provvisto di una pensione di fame come il Morando, e se non credano che, dati i criteri or esposti, debbano in tal senso e con tale direttiva modificarsi e rinnovarsi tutte le leggi sulle pensioni di guerra». Sul punto, cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV -, Vol. (XIV), 1^a Sessione - Discussioni - Tornata del 24 ottobre 1917, pp. 14952-14953.

vedova i due terzi della pensione. E' necessaria una revisione.»⁸²⁵. Rava passò poi ad esaminare anche i casi connessi alla *causa e all'occasione della guerra*: portò infatti all'attenzione dell'Assemblea un altro argomento: gli infortuni nelle officine di guerra. Ricordò come nel corso di una seduta parlamentare, tutti i colleghi della Camera avevano chiesto notizie dello scoppio di una fabbrica di armi di Alessandria⁸²⁶ e come il sottosegretario di Stato, ora ministro Dallolio, avesse eloquentemente risposto che gli operai sarebbero stati trattati come i soldati combattenti, perché in servizio per la patria, implicitamente affermando il principio che si poteva servire la patria anche non combattendo; «*ora cosa succede?*», interrogò retoricamente Rava. Per non aver considerato questa questione, poiché Alessandria non era una zona di guerra, Rava osservò che era stata liquidata una semplice pensione di 202 lire alle vedove, e senza tener conto dei figli deceduti. Rava richiamò il Governo alle proprie responsabilità, rilevando dunque che se un fatto fosse avvenuto in una zona di guerra il trattamento di pensione risultava congruo, poiché le vedove percepivano la pensione di guerra stessa, ma se invece il medesimo fatto e nelle medesime modalità fosse avvenuto in un luogo non dichiarato zona di guerra, il trattamento pensionistico risultava assai più modesto. Rava era stato un deputato della provincia di Ravenna prima e, nel momento in cui pronunciava il suo discorso, lo era per la provincia di Bologna. Fu dunque in grado di portare un esempio concreto di evidente disparità: «*Orbene cade una bomba, gettata da un aeroplano, in una fabbrica d'armi di Ravenna e scoppia e uccide operai e soldati. Siccome Ravenna è considerata zona di guerra, le vedove avranno 630 lire più gli aumenti per ciascun figlio, oltre i due; se invece la stessa disgrazia avviene in una fabbrica di Bologna – non considerata zona di guerra – le vedove non potranno liquidare che 202 lire, abbiano o non abbiano figli. E' troppa disparità!*»⁸²⁷. Rava sostenne di aver così dimostrato la necessità di rivedere sia la vecchia legge che i nuovi decreti, ma volle continuare la sua esposizione per affrontare anche il delicato tema delle liquidazioni, intorno alle quali sembrava che tutta la Camera fosse concorde nel reclamarle sollecite e pronte. Considerate le norme in vigore, osservava Rava, le liquidazioni risultavano difficili e davano luogo a ricorsi sempre più numerosi. Secondo il deputato, il Governo non aveva posto il problema come avrebbe invece dovuto,

⁸²⁵ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *cit.*, pp. 14356-14357.

⁸²⁶ Nel dicembre del 1916 si verificò lo scoppio di una fabbrica di esplosivi che sorgeva nei pressi della stazione ferroviaria di Alessandria, nella quale persero la vita un centinaio di operai, senza calcolare i feriti, più o meno gravi, rimasti coinvolti nel caso. L'onorevole Bonardi rappresentò in Parlamento l'accaduto, raccomandando nel contempo al Governo «*di voler con pronte provvidenze venire in soccorso delle angosciate famiglie delle vittime*». Poiché la questione si prestava a strumentalizzazioni di ordine politico ed amministrativo, e poteva costituire un pericoloso precedente per equiparare ed estendere i benefici pensionistici a favore dei caduti in guerra anche alle maestranze civili che lavoravano negli opifici nazionali per dare luogo al munizionamento di guerra, il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, l'onorevole Dallolio, ebbe immediatamente a precisare: «*Il Governo si associa alle parole di compianto pronunziate dall'onorevole Bonardi per le vittime del disastro di Alessandria e pace implorano per i poveri morti i soldati d'Italia. Per quanto riguarda le provvidenze che sono un dovere di chi ha cuore ed animo, il Ministero della guerra ha immediatamente telegrafato al comandante del corpo d'armata d'Alessandria perché distribuisca sussidi alle famiglie delle vittime, e faccia tutto quanto possa per lenire il loro dolore. In questa ed altre analoghe circostanze, il Ministero della guerra non ha mancato e non mancherà mai di provvedere come è suo dovere, poiché egualmente viva è la sua sollecitudine così per coloro che nelle officine lavorano per meglio armare la patria come per coloro che strenuamente si battono nelle trincee. (Vivissime approvazioni – Applausi)*». Cfr. Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, *Legislatura XXIV – Vol (X), 1ª SESSIONE – DISCUSSIONI – TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1916*, p. 11432.

⁸²⁷ Cfr. Atti Parlamentari, *cit.*, p. 14357.

confondendo le pensioni di guerra con le pensioni di anzianità e sottovalutando la necessità di provvedere a più adeguate strutture amministrative per fronteggiare i nuovi carichi di lavoro: «*non si devono liquidare le pensioni di guerra*», rincarò Rava, «*seguendo le norme rispecchianti del 1831 della Francia, ma si dovrebbero liquidare con le norme nate nel periodo in cui tutta la Francia in armi faceva ottime leggi per i suoi soldati (alludo alle leggi di pensioni di guerra della Convenzione). E' vero che non potè applicarle per mancanza di denaro! Oggi la Corte dei conti non deve liquidare seimila pensioni l'anno, ma bensì più di seimila pensioni al mese; bisogna quindi metterla in grado di affrontare tutto il grave problema*»⁸²⁸. Rava sottolineò dunque che occorre locali, personale e investimenti di spesa pubblica in relazione diretta agli accresciuti carichi di lavoro. Fu un bene, disse Rava, aver istituito uno speciale ufficio presso il Ministero della guerra, per avere il controllo delle carte amministrative e dei documenti necessari al disbrigo delle pratiche, ma esso, a parere di Rava, non era che un ufficio distaccato della Corte dei conti, rimasta comunque investita della materia delle liquidazioni, mentre la procura generale della Corte stessa continuava a sua volta ad essere chiamata in causa per fornire le proprie conclusioni su ciascuna domanda presentata. Rava parlò di 80 mila domande arretrate, ipotizzò una serie di ricorsi pari al dieci per cento delle domande e calcolò rapidamente che si sarebbe avuto luogo a ben ottomila ricorsi. Ipotizzando ancora che i ricorsi non giuridicamente fondati avrebbero conosciuto un *iter* più spedito della pratica, egli calcolò che almeno una metà avrebbero avuto bisogno di essere esaminati dalla Corte dei conti, dalla procura e dagli uffici preposti della Corte stessa, che avevano il compito di istruirli: «*mettete due ore per ciascuno e vedrete migliaia di ore. La Corte tiene due sedute alla settimana e ci vorranno così alcuni anni, se non si aumentano (ripeto) le forze, i locali, la spesa*»⁸²⁹. Rava riferì che in Francia avevano istituito uno speciale ufficio e che nel paese transalpino il magistrato delle pensioni si identificava nel Consiglio di Stato e che, ogni sei mesi, l'ufficio era poi tenuto a presentare al Parlamento una relazione dettagliata in materia. Il deputato affrontò poi il problema degli assegni pensionistici relativi ai feriti e agli invalidi di guerra. Ricordò alla Camera che «*discutendo la legge sui mutilati, il ministro Orlando ci assicurò che la rieducazione non avrebbe mai fatto diminuire il diritto a pensione del mutilato*»⁸³⁰. Sottolineò che nel decreto «*per i feriti, gli invalidi e i mutilati*» del maggio 1917 vi era stato nel pensiero ispiratore del Governo il desiderio di migliorare le pensioni di questa platea di beneficiari, perché con il vecchio sistema, basato solo su tre categorie di infermità, si finiva con il danneggiare alcuni non compresi in alcuna di essa o beneficiare molti altri compresi nella terza categoria, che rivelava maglie così larghe da poter ricomprendere troppe e variegate fattispecie di infermità. Ora, ricordò Rava, le categorie erano state portate a dieci, delle quali però solo otto davano diritto a pensione, in modo tale che la prima categoria, quella dei mutilati gravissimi era rimasta tale con la stessa misura di pensione, mentre la seconda si era suddivisa al pari della terza. Si era dunque provveduto a riformare il regime delle pensioni a favore dei mutilati e dei feriti durante la guerra ma fino a un certo punto, obiettava Rava, perché sussistevano feriti e mutilati che percepivano una pensione sulla base dello spartiacque temporale della nuova normativa, e altri feriti e mutilati che percepivano una diversa pensione in base invece alle previgenti disposizioni. E i diritti acquisiti, si chiedeva Rava, come dovevano essere tutelati: «*La legge, il decreto*

⁸²⁸ Cfr. *ivi*, p. 14357-14358.

⁸²⁹ Cfr. *ivi*, p. 14358.

⁸³⁰ *Ibidem*

luogotenenziale, possono modificare la condizione di un diritto? Io domando agli onorevoli ministri del tesoro e della guerra: è possibile che questo decreto che stabilisce le categorie delle ferite riportate in guerra (e quindi le pensioni) cominci anche ad essere efficace per tutti i feriti dal giorno della pubblicazione? Noi avremo questo risultato, che di due compagni (due capitani, due tenenti o due soldati) feriti nello stesso giorno, nello stesso fatto d'arme, uno viene classificato, ad esempio, nella seconda categoria ed un altro nella quinta o quarta categoria, e dirò il perché, ed ha per questo pensione minore! Ad esempio: due soldati hanno perduto in un combattimento un piede; con l'antica distinzione di categorie un tal ferito era classificato di seconda categoria e liquidava la pensione di lire 1,008; con il decreto del maggio 1917 è stato classificato di 5^a categoria con lire 756 di pensione. Ecco come può accadere che uno in cui fu subito liquidata la pensione ha lire 1,008, e il suo compagno d'armi e di ferita che liquiderà ora – per il nuovo decreto – avrà una somma assai minore! Non c'è ragione! E ne verranno lamenti!»⁸³¹. Rava proseguì, incalzando il ministro della guerra e lo stesso legislatore, dalla cui sensibilità e conoscenza giuridica della materia era stato originato il testo: «Ascolti questo l'illustre ministro della guerra: io credo che due ufficiali feriti nello stesso giorno e nello stesso fatto d'arme, avendo perduto, per esempio ambedue una gamba, non possono avere un trattamento diverso. Io credo che ciò debba aversi presente in tutti gli studi che si fanno. Questo non avviene, dove l'applicazione delle norme nuove, in istudio, si riferirà al principio della guerra, sicchè si avrà infine eguaglianza per tutti. Le differenze? Si è fatto il calcolo per la pensione di capitani, e si è constatato che un capitano con dieci anni di servizio, se perde una gamba avrà una pensione di 3,096 lire mentre prima liquidava 3,440. Così fu constatato che un capitano con 28 anni di servizio oggi liquida lire 3,775 mentre prima liquidava 4,080 lire. Saranno casi speciali. Ma è bene studiarli»⁸³². Rava ribadì che il diverso trattamento riservato a feriti nello stesso combattimento, nello stesso giorno, nella stessa parte del corpo, con la stessa perdita di attività di lavoro e di servizio, non era cosa che il popolo, il quale aveva delle idee semplici e rozze anche per quanto riguardava il concetto di giustizia distributiva, potesse facilmente comprendere. La nuova riforma del 1917 aveva favorito secondo Rava i ciechi, gli infermi agli occhi e i feriti alle dita. Le dita dunque sembravano trovare una considerazione più alta dei piedi, «ma ciò sta bene per gli operatori meccanici, non per i contadini. La legge aiuta quelli delle industrie forse meglio dei contadini. Si è forse seguita la legge sugli infortuni del lavoro?»⁸³³, polemizzò aspramente il deputato. Rava toccò infine alcuni punti delicati e decisivi delle pensioni di guerra e nella vita del cittadino-soldato chiamato alle armi: le cause e le occasioni di servizio che potevano precludere la stessa esistenza in vita del militare, il suo diritto alla tutela sanitaria e il diritto stesso della famiglia ad essere informati tanto sulle condizioni di salute del soldato in armi, quanto sulle modalità e i trattamenti medico-sanitari eventualmente ricevuti prima della morte: «Io mi pongo il problema semplicemente così. E' necessario una legge chiara e buona che debba servire a tutto il nostro popolo in armi. Il soldato era sano. La vedova non sa quello che è avvenuto al morto; se è rimasto ferito, in quale ospedale è stato curato, come fu diagnosticata la sua malattia, che cure gli hanno fatto, quali avvenimenti si svolsero negli ospedali, quali cambiamenti ha subito. Che possono dire la vedova o l'orfano? Chi li tutela? Solo alla fine delle procedure lunghe hanno notizia. Non si può riformare il procedimento? Dare

⁸³¹ Cfr. *ivi*, p. 14359.

⁸³² *Ibidem*

⁸³³ Cfr. *ivi*, p. 14360.

garanzie agli interessati? Quando furono accolti nell'esercito quei malati si considerarono sani e abili. Il malato può difendere il suo diritto. Si ricorda il ferito dove è stato ricoverato, quali sono stati i suoi medici e può trovare i testimoni. Può avere giustizia e giustizia l'avrà, ma avrà bisogno di un avvocato, di sostenere delle spese. Ma pei morti? Dico dunque modestamente, perché non studiate l'inversione della prova, anche se ciò può far passare attraverso le maglie della legge qualche caso, e può costare qualche migliaio di lire di più? Perché escludere le occasioni di servizio? Giacchè si devono spendere milioni di lire per tutte le necessità della guerra, lasciate che anche qualche piccola spesa di più vada a favore di questi sfortunati della guerra. Sarà tanto di guadagnato per l'umanità. Rivedete dunque le cause e occasioni di servizio»⁸³⁴. Rava sapeva che la guerra non sarebbe ancora finita e che il tributo di

⁸³⁴ *Ibidem*. Il presupposto del diritto alla pensione di guerra era che la morte o l'invalidità del militare fosse dipesa da una causa di servizio di guerra o attinente alla guerra stessa. Non è possibile esaminare in questa sede cosa si debba intendere in generale per causa di servizio, atteso il carattere non eminentemente giurisprudenziale della trattazione, ma occorre invece limitarsi a rilevare i particolari aspetti che tale figura assunse sotto il profilo storico-giuridico rispetto al servizio di guerra, dove la varietà dei casi e la diversa specialità delle norme di legge determinavano spesso situazioni così complesse, tali da non potersi risolvere agevolmente alla luce di ordinari principi di logica giuridica. Durante la Grande Guerra, infatti, il legislatore fu costretto a compiere il passo più notevole in materia pensionistica, poiché, come già suggeriva Rava, abolì ogni distinzione tra *causa* ed *occasione di servizio*, nonché tra le ferite, le lesioni o le malattie riportate e quelle invece aggravatesi per servizio, e ammise anche, per presunzione soltanto di diritto, la dipendenza da causa di servizio di tutte le ferite, lesioni o malattie che per causa od occasione di servizio fossero state riportate o aggravatesi in territori dichiarati in stato di guerra (cfr. art. 1, decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385). Come auspicava Rava, si venne tra l'altro a semplificare mediante l'inversione dell'onore della prova, la procedura per l'accertamento della causa di servizio, che in precedenza risultava quanto mai lunga e laboriosa per la difficoltà di acquisire, caso per caso, la documentazione relativa. Inoltre, in relazione all'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle operazioni di una guerra moderna, sorse e si sviluppò il concetto dei *servizi attinenti alla guerra*, cioè di quel complesso di servizi che, sebbene non implicassero alcuna diretta partecipazione alle operazioni belliche, ne rappresentavano tuttavia la necessaria integrazione sotto il profilo logistico e amministrativo (cfr. art. 2, decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385; art. 1, decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726; art. 2, Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; art. 1, Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383 e legge 10 agosto 1950, n. 648). L'attinenza alla guerra venne infatti considerata dalla legge sotto il profilo oggettivo e soggettivo: nel primo ambito, erano attinenti alla guerra soltanto i servizi che esistevano durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo sviluppo straordinario dovuto alle esigenze belliche presentavano maggiori pericoli o richiedevano maggiori fatiche rispetto al tempo di pace; nel secondo ambito, invece, l'attinenza alla guerra veniva riscontrata in determinati casi, cioè per i servizi prestati dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. Per evitare esagerate applicazioni del principio, non si considerava attinente alla guerra il servizio prestato in uffici che non fossero al seguito delle truppe operanti, salvo che la invalidità o la morte del militare fossero derivate da azioni belliche. Sul punto, v. *amplius* MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA, *L'Assistenza di guerra in Italia – Assistenza Militare – Pensioni di guerra* – III Conferenza interalleata per la protezione degli invalidi di guerra, Roma, Società Anonima Poligrafica Italiana 1919, Parte III, *Le pensioni di guerra*, pp. 585-802. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 1726, che stabiliva il divieto di concedere la pensione o la indennità nei casi di dolo o di colpa grave, oppure quando risultava che il militare era caduto prigioniero per cause e circostanze a lui imputabili, nell'ottobre del 1919 il Ministero della guerra abrogò tutte le altre disposizioni che prescrivevano il nulla osta dell'autorità militare, per il conferimento della pensione di guerra e per la concessione dell'acconto della stessa (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 67^a, 7 Novembre 1919, N. 575. – *PENSIONI*. – R. decreto-legge n. 1937, che abroga le disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra. - 12 ottobre 1919. – (Gazzetta ufficiale n. 257, del 29 ottobre 1919), *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero*, AUSSME.

sangue e di vite umane sarebbe stato altissimo. Eppure, anche nel momento più aspro e concitato del conflitto, egli non perse mai la lucidità del suo ragionamento politico e amministrativo, poneva anche lui sul tavolo della discussione parlamentare questioni che andavano ben al di là della fredda e contingente contabilità di cassa dello Stato e della sicurezza del bilancio. Luigi Rava comprendeva bene che la questione delle pensioni di guerra era la legge sociale del momento da soddisfare a tutti i costi. Ne andava della tenuta del tessuto morale e sociale del Paese, della credibilità stessa dello Stato. Se nel 1919⁸³⁵ vi furono delle semplificazioni di natura amministrativa e la stessa discussione parlamentare in tema di pensioni di guerra si allargò anche alla dolorosa questione delle decimazioni di guerra, fu soltanto nel 1920 e nel 1921⁸³⁶ che si ebbe un nuovo tentativo

⁸³⁵ Nell'aprile del 1919, il Governo varò un decreto in forza del quale, quando fosse trascorso un anno dalla morte o dalla dispersione del militare e l'amministrazione militare stessa non fosse stata in grado di rilasciare gli atti prescritti che le attestassero e, altresì, quando nell'arco di un anno non fosse stata in grado di raccogliere gli elementi atti a stabilire la connessione con il servizio delle ferite o delle malattie che avevano prodotto l'invalidità o la morte, l'autorità militare competente aveva la facoltà di emettere una specifica dichiarazione contenente anche i motivi per i quali gli atti non erano stati rilasciati e, in base a tale dichiarazione, si dava luogo alla concessione provvisoria della pensione di guerra (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 64^a, 27 ottobre 1919, *CIRCOLARE N. 541. – SERVIZIO SANITARIO. - Decreto luogotenenziale n. 478, che detta norme per la concessione delle pensioni di guerra.* – (Direzione generale sanità militare). – 13 febbraio 1919. – (Gazzetta Ufficiale n. 86, del 10 aprile 1919), *ivi*, AUSSME). Sempre nell'aprile del 1919, ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale del 20 maggio 1917, n. 876, fu stabilito anche un assegno supplementare, liquidato nella misura di lire 1.800 per gli ufficiali e lire 1.200 per i militari di truppa affetti da alcune delle infermità contemplate nella tabella annessa al decreto. La pensione massima fruita dai beneficiari del provvedimento non ostava al conseguimento dell'assegno supplementare, comunque non reversibile, istituito quale riconoscimento dovuto per la indispensabile assistenza da parte di un'altra persona all'invalido di guerra (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 34^a, 6 giugno 1919, *N. 300. – PENSIONI. – Decreto luogotenenziale n. 763, che stabilisce l'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per gli ufficiali e per i militari di truppa invalidi di guerra e per i quali sia riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona.* – 24 aprile 1919. – (Gazzetta Ufficiale n. 124, del 24 maggio 1919), *ivi*, AUSSME). Nel settembre dello stesso anno, l'onorevole Luciani si rivolse sulla questione delle decimazioni di guerra ancora ad Ugo Da Como, nel frattempo nominato ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, «*sia perché le famiglie delle vittime siano purgare della vergogna, sia perché ad esse sia accordata la pensione che deve considerarsi come un minimo di riparazione*». Luciani dichiarò che tutti i casi di decimazione dovevano essere sottoposti a revisione, la quale doveva avere per oggetto non soltanto la concessione della pensione, considerata dal deputato il minimo che potesse risarcire le famiglie sul piano economico, ma, secondo Luciani, essa doveva invece costituire «*l'atto solenne dal quale risulti pienamente reintegrato l'onore della famiglia. Queste perdite prodotte dalle decimazioni ingiustamente applicate sono le più dolorose e reclamano perciò su di esse tutta l'attenzione del Governo. E' debito d'onore per il Paese che nulla sia tralasciato perché le famiglie abbiano piena riparazione economica e morale*». Sul punto, cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, Vol. (XIX), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 9 settembre 1919, pp. 20935-20938.

⁸³⁶ Nel settembre del 1921, a modificazione di alcune norme contenute nella circolare 411 del *Giornale militare* del 1920 che riguardavano il trattamento amministrativo degli invalidi di guerra in attesa di pensione e delle conseguenti comunicazioni tra gli enti interessati, il ministro della guerra in carica Gasparotto determinò che, anziché al Ministero della guerra, le comunicazioni circa gli assegni da recuperarsi sulla pensione, che dovevano essere fatti dopo aver ricevuto i dispacci relativi alla liquidazione della pensione ed alla data di invio e collocamento in congedo del militare invalido di guerra, dovevano essere indirizzate al «*Ministero del tesoro – Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra – Servizio pagamenti pensioni dirette – Viale del Re*». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 48^a, 21 ottobre 1921, *N. 532. – ASSEGNI ED INDENNITA'.* – *Comunicazioni relative ai militari invalidi di guerra.* – (Direzione personali civili ed affari generali). – 20 settembre 1921, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME.

verso una riforma complessiva del sistema. Nel novembre del 1920, infatti, la Camera dei deputati, su mozione presentata a nome degli onorevoli Gasparotto, Manes, Calò, Dell'Abate, Orano, Janni, Baldassarre, Ludovici, Mastino, Zerboglio, Angioini, Rossini, Carusi, Susi, Siciliani e Coda, presentò una interpellanza parlamentare sugli intendimenti e la condotta del Governo circa la questione delle pensioni di guerra, inquadrata nell'ambito più ampio della politica che l'Esecutivo aveva in animo di dare alla ricollocazione professionale dei mutilati e degli invalidi⁸³⁷. In particolare, la Camera, riaffermato il preciso dovere dello Stato di rispondere in modo organico e razionale ai doveri di riconoscenza verso i mutilati, i combattenti e le famiglie stesse dei caduti, e dopo aver preso atto della nomina da parte del Governo di competenti Commissioni istituite per la risistemazione generale delle pensioni di guerra e per l'assistenza economico-giuridica agli invalidi e ai combattenti, invitava il Governo a *«dare sollecita applicazione ai provvedimenti di carattere urgente reclamati dall'Associazione Nazionale Mutilati e fatti propri dalla Commissione ministeriale, provvedimenti che eliminando le ingiustizie e le incongruenze più gravi del regime attuale, fanno salvo il principio della radicale riforma dell'istituto delle pensioni»*⁸³⁸. L'interpellanza proseguiva poi affrontando il problema del collocamento degli invalidi di guerra che, a parere degli interpellanti, non poteva più in linea di massima trovare la sua soluzione in provvedimenti tampone di carattere empirico, intesi semplicemente alla revisione o all'aumento del numero dei posti e degli uffici riservati agli invalidi e dunque destinati a dare nuova linfa e alimento alla tanto deplorata pratica della *impiegomania*, mentre la soluzione del problema, secondo i proponenti, poteva raggiungersi soltanto con l'adozione di misure strutturali, inquadrando cioè la manodopera invalida nel più vasto ambito di tutte le attività economiche, produttive e intellettuali che si svolgevano nella vita del Paese, mediante una sapiente utilizzazione e valorizzazione di questa nuova forza lavoro nelle industrie statali e private, secondo il principio *«a ciascuno un posto e ciascuno al suo posto»*, invitando ancora il Governo *«a considerare tutta l'importanza e complessità della materia sotto il punto di vista economico-sociale e a farvi giusta parte in tutti i problemi generali del lavoro, intervenendo, ove non arrivi il senso di saviezza e di giustizia dei privati datori di lavoro, con opportune norme di protezione»*⁸³⁹. L'interpellanza inoltre, ritenuto che nei confronti dei combattenti dovessero essere incoraggiate da parte dello Stato e dai soggetti privati tutte le iniziative dirette ad associare i combattenti, sia nelle loro organizzazioni di classe, sia in concorso ad altre categorie di lavoratori, in imprese di solidarietà sociale e di unità nazionale, soprattutto nel campo agricolo, invitava infine il Governo *«a riconoscere al combattente il diritto di immediata realizzazione della polizza ove il corrispondente valore trovi impiego in imprese associate e dare nuovo indirizzo e più alto rendimento alle due Opere Nazionali dei mutilati e dei combattenti, finora impari agli alti fini per cui furono create, in modo da richiamare su di esse la confidente attenzione di tutta la Nazione e rendere più accette presso la pubblica opinione e più specialmente presso i datori di lavoro e le classi proprietarie del suolo le sperimentazioni che mutilati e combattenti si propongono nell'interesse proprio e nel più alto interesse della Patria»*⁸⁴⁰. L'interpellanza metteva l'accento su tutti i temi più cruciali dell'immediato dopoguerra e intendeva costituire il

⁸³⁷ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXV -, Vol. (VI), 1ª Sessione Discussioni – Tornata del 16 novembre 1920, pp. 5596-5597.

⁸³⁸ Cfr. *ivi*, p. 5596.

⁸³⁹ *Ibidem*

⁸⁴⁰ Cfr. *ivi*, p. 5597.

volano per favorire un'azione di governo finalmente più incisiva verso la definitiva riforma del regime pensionistico di guerra, che ormai da troppi anni si trascinava stancamente nell'aula parlamentare. Fu tuttavia proprio l'ampiezza delle proposizioni dell'interpellanza e il suo estremo raccordo tra tutti i nodi essenziali delle questioni generali in discussione e ancora insolte a frenarne l'iter e dare respiro ad un Esecutivo reticente, che adduceva al diniego motivazioni di finanza e contabilità pubblica⁸⁴¹. Ancora una volta, come sovente accade nei processi storici di natura parlamentare la cui sedimentazione rasenta talvolta la stagnazione, l'occasione per imprimere una nuova accelerazione in aula della discussione si ebbe a causa di una aspra manifestazione di protesta. Il 24 novembre del 1921⁸⁴² vi fu infatti alle porte del palazzo del Parlamento

⁸⁴¹ L'Esecutivo riuscì ancora una volta a sottrarsi ad una riforma organica complessiva, differendo i termini della presentazione di un provvedimento compiuto in materia e varando un aumento delle pensioni privilegiate di guerra, il cui tetto massimo fu fissato nella misura di 12.000 lire. L'invalido di guerra al quale, in virtù di disposizioni anteriori, fosse stato liquidato o spettasse un trattamento più favorevole di quello stabilito dalle precedenti norme, avrebbe conservato il beneficio della differenza nella somma percepita, fino a quando non fosse stato disposto diversamente. Nel caso della presenza di orfani del militare morto a causa della guerra, di età minore ai 14 anni compiuti, la pensione veniva corrisposta fino al compimento del quattordicesimo anno di età da parte dell'ultimo orfano, in una misura massima di 6.000 lire. In caso di riparto della pensione stessa, alla vedova e agli orfani di età superiore ai 14 anni, veniva devoluta una somma non maggiore di quella che, a titolo di pensione e di assegno integratore, sarebbe loro spettato in applicazione delle norme anteriori alla legge promulgata, e la rimanenza veniva divisa in parti uguali tra gli orfani di età minore di quella indicata. Alla vedova che non godeva dei benefici previsti da questa disposizione, al genitore o all'assimilato del genitore del caduto, purché fossero incapaci a qualsiasi lavoro a causa di una infermità ascrivibile alla prima categoria e purché risultasse senza alcun dubbio che si trovassero in uno stato di indigenza, veniva liquidata una pensione di guerra anch'essa nella misura massima di 6.000 lire, prevista dalla *tabella B* annessa alla legge. Il Governo riuscì a neutralizzare l'interpellanza, perché l'articolo 9 del provvedimento stabiliva che «*Le presenti disposizioni si applicheranno finché non sarà provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra. A tal fine il Governo del Re presenterà al Parlamento apposito disegno di legge nel termine di un anno*». Sul punto, cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 14^a, 8 Aprile 1921, N. 199. – LEGGI E DECRETI RIFLETENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – PENSIONI. - Legge 23 dicembre 1920, n. 1821, recante provvedimenti a favore dei pensionati di guerra. – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 23 dicembre 1920. – (Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 6 gennaio 1921, n. 4 (straordinario), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario, AUSSME. Una boccata d'ossigeno alle casse dello Stato veniva anche dalla mancata riscossione del capitale maturato dal militare caduto a beneficio della vedova passata a seconde nozze, dovuta alla pletora di adempimenti di legge cui la vedova stessa che avesse voluto esercitare il riscatto non poteva sottrarsi: «*Il sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra segnala le molteplici difficoltà che s'incontrano sulla definizione delle istanze avanzate dalle vedove di guerra, passate a seconde nozze per conseguire la riscossione del capitale, difficoltà dipendenti o dal ritardato invio delle istanze oltre il termine perentorio di giorni novanta stabilito dall'art. 1 del D.L. 12 novembre 1916 n. 1598; od anche dalla omissione delle formalità prescritte dalla Legge 18 luglio n. 1143 articolo 26. Ad eliminare pertanto il ripetersi di tale inconveniente, richiamo tutta l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti cui è tenuta la vedova di guerra, con orfani, che voglia contrarre nuove nozze e cioè convocazione del consiglio di famiglia per la nomina del rappresentante legale della prole e comunicazione del nuovo matrimonio al nuovo Comitato Provinciale per gli orfani di guerra. Le istanze per conferimento del capitale, corredate dalla copia del verbale di consiglio di famiglia e dalla lettera di ricezione dell'avviso da parte del Comitato Provinciale, dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza non oltre i novanta giorni dalla data di celebrazione del matrimonio [...]*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO VIII 1921, 113. Istanze per conferimento di capitale avanzate da vedove di guerra passate a seconde nozze (C.P. 30 giugno 1921 n. 232 diretta ai Sindaci della provincia e per conoscenza ai signori Sottoprefetti), pp. 165-166.

⁸⁴² I tubercolotici di guerra si sentivano dimenticati e discriminati nei loro diritti. Nello stesso mese di novembre, infatti, il Governo aveva licenziato un provvedimento per il quale, ritenuta l'opportunità di

una dimostrazione dei tubercolotici di guerra durante la quale, in uno dei tanti incidenti, rimase ferito il deputato Cavina. Il giorno seguente, alle ore 15, l'onorevole Maffi, nell'odierna seduta parlamentare⁸⁴³, chiese la parola per riferire in aula: *«I tubercolotici di guerra si trovano in una delle situazioni più meritevoli dell'attenzione di noi tutti. Essi si lamentano che gli istituti di cura loro offerti siano repellenti; essi si lamentano che le pensioni siano tardive. Pochi giorni or sono un tubercolotico di guerra riscuoteva 5,500 lire in assegni: egli per anni aveva anticipato al Governo, allo Stato, ciò che lo Stato gli doveva. Egli aveva sofferto della incuria che lo Stato mette in pratica a danno di questi poveri martoriati dalla guerra. Non solo. V'è una legge che stabilisce la presunzione di dipendenza della malattia da causa di servizio: eppure al Ministero della guerra vigono circolari e disposizioni per cui questa presunzione è ignorata, ed in ogni caso si fanno indagini repugnanti, che hanno per iscopo di negare la pensione che spetta al tubercoloso di guerra»*⁸⁴⁴. Maffi proseguì, esponendo come le pensioni fossero di fatto decurtate a causa di un fiscalismo che falsava lo spirito della legge. La norma, disse Maffi, stabiliva come minimo la pensione di quinta categoria, ma in pratica, egli osservò, si erogavano anche pensioni inferiori, contrariamente alle precise disposizioni della legge. Maffi denunciò anche il malaffare che si annidava intorno alla questione dei tubercolotici di guerra: *«Gli assegni che si concedono sono un simbolo dello sperpero dei Governi che vivono col metodo dell'acqua alla gola. Molti li ricevono che non sono tubercolosi; una grandissima parte di coloro che tubercolosi sono non li riceve. Tutto questo veramente costituisce un indice del modo in cui si sperpera un'infinità di denaro senza nessun risultato concreto e con tutto danno della profilassi sociale. I tubercolosi, i quali hanno coscienza che il loro problema non è solo dei tubercolosi di guerra, ma di tutti i tubercolosi, che è un problema di salute e felicità pubblica, domandano che questo metodo abbia fine, vogliono una sistemazione regolare e che i loro diritti siano riconosciuti»*⁸⁴⁵. Maffi attaccò pesantemente il Governo e chiese un deciso cambio di passo nella direzione di una politica pensionistica davvero equa e solidale: *«Ho voluto portare qui le loro proteste essenziali e principali; ma voglio anche dire che se, il Governo continuerà nel vecchio metodo, per cui le pensioni sono mezzi di una politica che in fondo è politica di addomesticamento, di corruzione, di accentramento e di irresponsabilità, non sarà risolto nessun problema. Dovete far sì che la risoluzione di*

facilitare la liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti dei militari scomparsi, anche quando l'autorità militare non fosse stata in grado di rilasciare la dichiarazione d'irreperibilità, ai soli effetti del conferimento della pensione di guerra, era considerata presunta la morte del militare per causa di servizio, quando, in mancanza dell'atto di morte o della dichiarazione di irreperibilità, risultava da un atto giudiziale di notorietà e da informazioni delle autorità del luogo di residenza della famiglia, che il militare non aveva dato notizie alla stessa da almeno un biennio anteriormente alla scomparsa mentre prestava servizio in campagna di guerra, ovvero desumendosi che fosse caduto prigioniero presso il nemico. Sul punto, cfr. Regio Decreto-Legge 9 novembre 1921, n. 1731, che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 dicembre 1921, n. 293. V. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 60^a, 30 dicembre 1921, N. 648. – PENSIONI. – R. decreto – legge n. 1731, che reca norme circa la presunzione di morte di militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni. – (Direzione generale personale civile e affari generali). – 9 novembre 1921, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

⁸⁴³ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI –, Vol. (II), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 25 novembre 1921, pp. 1618-1623.

⁸⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 1619.

⁸⁴⁵ *Ibidem*

questa grande questione di sanità pubblica sia affidata ad organi direttivi competenti, e rappresentativi di interessi larghi e genuini, col sistema del decentramento e della responsabilità, eliminando l'attuale corruzione politica che vive sulle miserie di tutti gli invalidi di guerra, e specialmente dei tubercolosi»⁸⁴⁶. Prese la parola l'onorevole Gasparotto, ministro della guerra, il quale replicò alle velenose accuse di Maffi: «Per quanto riguarda la sistemazione delle pensioni, il Governo non può che far proprio l'impegno che già la Camera si è assunta, quello cioè di portare alla discussione del Parlamento, entro l'anno, la sistemazione generale delle pensioni di guerra. Mentre la Commissione a ciò nominata sta completando i suoi lavori, il sottosegretario per le pensioni anticipando i lavori di essa, sta compilando il disegno di legge sul quale deve intervenire, in virtù della legge precedente, la deliberazione del Parlamento. Per quanto riguarda la particolare condizione dei tubercolotici, l'onorevole Maffi e qualche altro collega di quei banchi della Camera possono confermare quello che dico: che il ministro della guerra ha dato ordine perché le porte di tutti gli istituti preposti a queste cure siano aperte ed accolgano quegli infelici fino a completa saturazione degli ambienti. Vi ha di più: poiché questo problema della cura dei tubercolotici non può essere affrontato con criteri empirici e frammentari, da due mesi il ministro della guerra, di concerto col ministro interessato, ha nominato una Commissione presieduta dal senatore Maraglione, Commissione che in questi giorni ha esaurito la prima parte dei suoi studi, perché proponga al Governo provvidenze organiche e complete. A mio avviso il ministro della guerra non poteva fare più di così e cercherà di completare l'opera sua»⁸⁴⁷. A sostenere l'azione del Governo in carica, chiese di intervenire l'onorevole Rossini, il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: «Rispondo a memoria, perché non ero preparato a questo argomento; ad ogni modo lo conosco per dovere di ufficio e spero darne la dimostrazione. Il Congresso dei tubercolotici di guerra tenuto a Roma in luglio, presentò al Ministero allora costituito il memoriale che aveva già presentato ai Governi precedenti. In questo memoriale si facevano due richieste principali: revisione degli assegni dei tubercolotici e sistemazione dei relativi servizi di assistenza. Per quel che si riferisce agli assegni, il problema rientra nella questione della riforma generale delle pensioni»⁸⁴⁸. Rossini ricordò alla Camera che la legge votata il 23 dicembre 1920 faceva obbligo al Governo di presentare un progetto completo per la riforma delle pensioni e che il medesimo, anziché aspettare i termini legali del 23 dicembre 1921 per la presentazione delle proposte di legge, aveva invece immediatamente messo allo studio la questione⁸⁴⁹. Per

⁸⁴⁶ *Ibidem*

⁸⁴⁷ *Ibidem*

⁸⁴⁸ *Ibidem*

⁸⁴⁹ Già il 16 dicembre, infatti, il Governo aveva provveduto ad adottare misure anche nei confronti degli invalidi e delle famiglie dei caduti dell'ex impero austro – ungarico. Agli ex militari dell'esercito e dell'armata del cessato Impero, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno d'Italia, che in occasione del servizio militare prestato nel corso della guerra 1914 – 1918 avevano perduto, in tutto o in parte, la capacità di essere adibiti a un proficuo lavoro, a causa di una o più infermità previste dalla *tabella A* allegata al provvedimento, era accordato un assegno di invalidità continuativo, rinnovabile, e un aumento provvisorio in una delle misure stabilite nella *tabella B*, anch'essa acclusa al decreto. Anche alle vedove, ai figli e alle figlie nubili minori di 21 anni, legittimi, legittimati o naturali, o legalmente riconosciuti dei caduti dell'ex impero austro – ungarico, deceduti o scomparsi per fatti comunque in relazione al servizio militare prestato, era concesso invece un assegno alimentare continuativo e un aumento provvisorio in una delle misure contenute nella *tabella C*. La *tabella A*, dunque, contemplava nel dettaglio le infermità previste, suddivise a loro volta in 6 categorie; la *tabella B* prevedeva l'entità dei sussidi continuativi o temporanei, nonché gli aumenti provvisori stabiliti sulla base

quanto atteneva ai tubercolotici di guerra, asserì che subito dopo il Congresso di Roma il Governo aveva ricevuto vivaci diffide, ripetute anche a mezzo stampa, da una parte dei tubercolotici di guerra aderenti all'Associazione Nazionale, i quali dichiaravano che la rappresentanza eletta dal Congresso di Roma non era stata eletta legalmente e che essa non meritava fiducia per gravi questioni morali. A sua volta, la presidenza eletta dal Congresso di Roma aveva diffidato il Governo a non avere nessun rapporto con i dissidenti, affermando che costoro costituivano una sparuta minoranza e che non avevano nessun titolo per rappresentare i tubercolotici. L'Esecutivo, precisò Rossini, si era preoccupato di eliminare ogni attrito personale in nome dell'interesse collettivo e, immediatamente convocata la Commissione per la riforma generale delle pensioni, per il tramite del sottosegretariato dell'Assistenza militare aveva dato ai tubercolotici di guerra quello che essi non avevano neppure chiesto e che comunque si sarebbe potuto negare per il perdurare del dissidio: un rappresentante, cioè, in seno alla Commissione generale delle pensioni, considerato che era preciso desiderio del Governo che gli interessati di questa categoria di invalidi fossero convenientemente tutelati. Nell'inaugurare i lavori della Commissione, Rossini aggiunse che il sottosegretario aveva dichiarato a nome del Governo che esso non solo voleva tener fede all'obbligo di presentare il disegno di legge completo per il 23 dicembre, ma che intendeva addirittura far discutere il progetto stesso nella tornata dei lavori parlamentari del mese di novembre. Rossini sottolineò che il Governo aveva provveduto in modo superiore alle stesse richieste avanzate dai tubercolotici nel Congresso di Roma: i tubercolotici chiedevano che la prima categoria di invalidità fosse portata dalle 4,560 lire alle 6,000 lire; il massimo che essi avevano quando esisteva il cumulo con una infermità di prima categoria era di 8360 lire. I provvedimenti adottati, dichiarò Rossini, che decorrevano dal 3 novembre 1921, «hanno portato la categoria dei tubercolotici di guerra ultra-invalidi che abbiano contratta l'infermità in zona di operazioni sia per ferite, sia per causa vera di servizio e che presentino cumulo di infermità, ad assegni che variano tra un massimo annuo di L. 14.060 ed un minimo di lire 9660»⁸⁵⁰. Incalzato dall'onorevole Maffi sulla questione delle somme, il sottosegretario Rossini replicò: «Venendo alla categoria di coloro che sono stati lesi in combattimento ma che per le gravi condizioni sono costretti quasi permanentemente a letto, questi ora hanno 8,760 lire invece delle 6,360 e se hanno altre infermità possono giungere fino a 13,470 lire. Per gli altri tubercolotici di prima categoria che sono incapaci a qualunque lavoro ma non costretti permanentemente a letto l'aumento è stato di lire 1,800 annue sicchè essi ora avranno annue lire 6,360 invece di 4,500 non tenendo conto degli altri eventuali aumenti per cumulo. Tutti poi questi tubercolotici di cui ho parlato, come del resto anche quelli meno gravi che hanno

dei raggruppamenti delle 6 categorie di infermità; la tabella C, infine, l'entità degli assegni alimentari, ripartiti sulla base del nucleo familiare del caduto, o della vedova di guerra, ovvero dello stesso orfano o di più orfani del militare deceduto in servizio. Le concessioni erano subordinate al godimento della cittadinanza italiana e non potevano decorrere da una data anteriore al 1° ottobre 1921. Con un successivo decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sarebbero state fissate le norme per la liquidazione, la concessione, il godimento, il trasferimento, la perdita e la revoca degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori previsti negli articoli del provvedimento. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 60^a, 30 Dicembre 1921, Circolare N. 647. – PENSIONI. – R. decreto – legge n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero Austro – Ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno. – (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione pensione). – 3 novembre 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1921), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

⁸⁵⁰ Cfr. Atti Parlamentari, cit., p. 1620.

però la prima categoria semplice, ricevono altri assegni proporzionati al numero dei figliuoli»⁸⁵¹. Di fronte alle accuse di Maffi, che circa la liquidazione delle pensioni dei tubercolotici di guerra sosteneva che esse fossero erogate in base a dieci categorie, Rossini entrò a gamba tesa per difendere l'azione di Governo: «Io affermo che il Comitato di liquidazione già da tempo, e mi duole che questo sia ignorato, da chi è competente in questa materia, liquida la pensione dei tubercolotici soltanto in base a tre categorie. La prima e la seconda corrispondono alla prima e seconda normale, la terza corrisponde alla quinta normale. Cose queste che sono ignorate, ma che non dovrebbero esserlo. E' inutile smentire: vale la mia parola, ma è facile confermarla con documenti inoppugnabili»⁸⁵². Rossini aggiunse che per i tubercolotici di prima categoria non compresi tra gli invalidi e per quelli di seconda categoria, il Ministero dell'interno aveva accordato un contributo per la loro cura di quattro lire giornaliere e che per tutti i tubercolotici di terza categoria il contributo era stato erogato nella misura di due lire. In questo modo, rimarcava Rossini, «non esiste oggi un tubercolotico di prima categoria, sia degente a letto, sia incapace al lavoro, sia in condizioni meno gravi e che io auguro sempre migliori, che non abbia diritto ad assegni che superano nella proporzione annuale del minimo la richiesta del Congresso di Roma»⁸⁵³. Vi era un altro punto delicato del problema dei tubercolotici di guerra, sul quale Rossini non esitò ad esprimere la netta posizione del Governo: «la Presidenza dell'Associazione dei tubercolotici di guerra, sezione di Roma, presentò un memoriale nel mese di settembre nel quale oltre a quanto già fu ricordato, si chiedeva che fossero dichiarati tubercolotici di guerra tutti coloro che furono riformati per tubercolosi durante la guerra: furono espressi casi personali con la pretesa che il cittadino il quale, chiamato alle armi non vesti la divisa, perché riscontrato affetto da tubercolosi, solo per il fatto che la visita avvenne durante la guerra, dovrebbe essere dichiarato tubercoloso di guerra. E' giusto essere espliciti a questo riguardo. Il Governo si preoccupa del problema dei tubercolotici che non contrassero l'infermità per la guerra come di un profondissimo e importantissimo problema di difesa sociale, ma non si possono uguagliare i diritti dei sofferenti né i doveri dello Stato per i tubercolotici di guerra con i riguardi dovuti agli infermi per altre cause. Sono certo di interpretare il pensiero del Governo nel dichiarare che è assurdo pretendere di parificare colui che ha contratto la malattia per fatto della guerra, a colui che questa malattia purtroppo insidia per una triste fatalità»⁸⁵⁴. Inalberato e inorgogliito dagli applausi provenienti dal centro e dall'ala destra dell'aula, Rossini si avviò alle conclusioni, lanciandosi come già avevano fatto altri esponenti della compagine di governo in una orgogliosa, calorosa e appassionata rivendicazione della legislazione nazionale in materia varata sino ad allora dal Governo, comparata a quella francese e inglese: «Ed ora concludo. Il problema delle pensioni è tremendamente grave, perché per quanto si possa e si voglia fare non si farà e non si darà mai abbastanza, ma il Parlamento italiano deve riconoscere che dal nostro Paese questo problema è trattato con amore non inferiore a quello dei Paesi più ricchi di noi. Mentre la Repubblica francese dà un massimo di 6,000 franchi, mentre l'Inghilterra dà un massimo di 1407 scellini, cioè di lire 1876 alla pari, l'Italia..., l'Italia dà, sia pure infinitamente poco in confronto a quello che si vorrebbe dare, ma più di quello che gli altri danno e molto più di quello che gli altri darebbero se avessero la gloriosa povertà

⁸⁵¹ Cfr. *ivi*, p. 1621.

⁸⁵² *Ibidem*

⁸⁵³ *Ibidem*

⁸⁵⁴ Cfr. *ivi*, p. 1622.

che noi abbiamo»⁸⁵⁵. Maffi chiese di intervenire, ma il presidente di turno De Nicola excepì che egli non aveva diritto di replica. Maffi insistette, precisando alla presidenza che, senza entrare ancora nel merito, avrebbe inteso chiarire invece un fatto personale. Accolta la sua richiesta, Maffi accusò Rossini di averlo indicato come ignaro di disposizioni che, per ragioni d'ufficio, egli avrebbe dovuto conoscere. La battaglia politica e parlamentare si trasformò in uno scontro personale. Maffi dichiarò che non avrebbe potuto svolgere un dibattito completo con il sottosegretario in così poco tempo e lanciò il guanto di sfida al sottosegretario Rossini: «L'Onorevole Rossini, quando ha affermato che, in fatto, le pensioni non si danno che di prima, di seconda, e di terza categoria, ha detto cosa assolutamente non rispondente alla realtà, come mi riservo di documentare dinanzi a questa Camera»⁸⁵⁶. Nel luglio del 1923 fu finalmente varata la riforma sulle pensioni di guerra⁸⁵⁷. Il testo era preceduto da una lunga relazione

⁸⁵⁵ *Ibidem*

⁸⁵⁶ Cfr. *ivi*, p. 1623.

⁸⁵⁷ Cfr. Regio Decreto 13 luglio 1923, n. 1491, *Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle Pensioni di guerra*, pubblicato nel *Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 169, del 19 luglio 1923 (v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 36^a, 11 Agosto 1923, N. 475. – *PENSIONI. – R. decreto n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.* – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 12 luglio 1923, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME). Nel luglio dell'anno precedente, il 1922, furono intanto varate importanti misure di natura tecnico-amministrativa per meglio disciplinare gli accertamenti in materia pensionistica. Lo speciale ufficio istituito presso il Ministero del tesoro, il Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, stabilì che i consigli di amministrazione dei rispettivi distretti militari dovessero sentire il direttore di sanità nei casi di forme morbose causate da violenza esterna e che nel processo verbale da istruirsi dovesse essere «chiaramente indicato se trattasi di lesione o infermità determinata da vera e propria causa di servizio ovvero riportata o aggravata in occasione di servizio di guerra o finalmente in servizi attinenti alla guerra», stante i decreti luogotenenziali del 2 settembre 1917, n. 1385, e del 27 ottobre 1918, n. 1726 (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 32^a, 7 Luglio 1922, N. 325. – *SERVIZIO SANITARIO. – Accertamenti agli effetti di pensione.* – (Direzione centrale del servizio sanitario militare). – 6 luglio 1922, *ivi*, AUSSME). Sempre nel 1922, con il concorde avviso del Consiglio dei ministri, il Ministero del tesoro deliberò inoltre che le istanze per la constatazione degli eventi di servizio ai quali gli interessati attribuivano le invalidità riportate o la morte del militare stesso, al fine di conseguire la pensione o gli altri assegni privilegiati di guerra, dovevano essere «presentate non più tardi del 31 dicembre 1922». Il militare che aveva interesse alla constatazione amministrativa o sanitaria delle cause della menomazione della propria integrità fisica doveva, pertanto, farne domanda entro il «termine perentorio di un anno dalla cessazione del servizio militare se la ferita, lesione o infermità contratta ed aggravata a causa od in occasione del servizio militare non sia stata debitamente constatata anteriormente alla cessazione del servizio stesso» (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 50^a, 21 Ottobre 1922, *Circolare N. 478. – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – PENSIONI. – R. decreto-legge n. 1306, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità o di morte per conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.* – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 20 settembre 1922. – (Gazzetta ufficiale n. 241, del 13 ottobre 1922), *ivi*, AUSSME). Il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite e malattie riportate o contratte in guerra e l'eventuale conseguente periodo di convalescenza venivano infine poi computate in ragione del doppio, solo agli effetti del collocamento nelle rispettive tabelle stipendiali alle quali i militari appartenevano sotto il profilo amministrativo e contabile. Analogo diritto veniva concesso ai prigionieri di guerra che erano stati degenti in luoghi di cura istituiti dal nemico per lesioni derivanti da operazioni belliche (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 55^a, 24 Novembre 1922, *Circolare N. 535. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE – PENSIONI – MATRICOLA. – Legge n. 828, che stabilisce il computo del tempo trascorso in zona di armistizio, ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra.* – (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). – 18 giugno 1922. – (Gazzetta ufficiale n. 153, del 30 giugno 1922), *ivi*, AUSSME).

introduttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, presentata al Re nell'udienza del 12 luglio 1923, nella quale, tuttavia, già dalla premessa iniziale era evidente il rifiuto di ogni innovazione in materia pensionistica della legislazione precedente: « *Il decreto legislativo che il Governo si onora di sottoporre alla firma di Vostra Maestà, non è e non vuole essere una riforma radicalmente innovatrice della legislazione sulle pensioni di guerra, ma piuttosto una nuova organica e sistematica elaborazione dei principi, che, attraverso successive tappe e un faticoso svolgimento, si erano venuti man mano affermando e determinando nei numerosi provvedimenti legislativi emanati in occasione della guerra libica e della guerra mondiale. Innovare troppo profondamente sulla legislazione vigente non sarebbe stato né utile né opportuno. Non utile, perché, sebbene formata in modo frammentario e qualche volta affrettata, la legislazione italiana contiene pregi innegabili, che la pongono tra le migliori d'Europa. Non opportuno, perché, in un periodo di assestamento e di liquidazione, in cui non si tratta tanto di legiferare per l'avvenire, quanto di provvedere, sia pure con maggior ponderazione e precisione, al passato, non era possibile sconvolgere dalle fondamenta un sistema che aveva messo profonde radici nella coscienza giuridica del popolo italiano. Si è preferito, perciò, di rinunciare alle troppo audaci innovazioni, anche se si presentavano sotto la veste seducente di una più razionale disciplina dell'ardua materia, per restare nella tradizione ormai consolidata, precisando, chiarendo e perfezionando le norme, che hanno fatto oramai le loro prove, e che conosciamo bene nei loro pregi e nelle loro manchevolezze*»⁸⁵⁸. Il nuovo concetto giuridico della pensione di guerra si allontanò notevolmente da quello della pensione ordinaria, nella quale si distinguevano due tipi: quello in cui predominava il principio assicurativo e in cui, cioè, il capitale che occorreva a pagare la pensione era formato mediante i rilasci dello stesso pensionato, aumentati congruamente dai contributi dell'Amministrazione di appartenenza ed eventualmente dallo Stato; e quello invece che per la tenuità dei rilasci del pensionato e per la mancanza di una base matematica e di una amministrazione autonoma, aveva più il carattere di uno stipendio differito, come di regola accadeva per gli impiegati civili e militari dello Stato. Al contrario, nella pensione di guerra fu affermato il principio giuridico fondamentale che essa non si qualificava né come una assicurazione, né come uno stipendio, ma si trattava invece di una vera e propria indennità che lo Stato pagava a chi, con il proprio sacrificio, aveva servito la nazione in guerra « *e ne aveva consentito la*

⁸⁵⁸ Cfr. Regio decreto, cit., pp. 2- 5. Nel ripercorrere lo svolgimento della legislazione italiana sulle pensioni di guerra e gli antecedenti storici della riforma, la relazione introduttiva rivela uno dei temi conduttori di fondo di tutta la storia della pubblica amministrazione italiana: una storia senza rivoluzioni, con rotture più o meno parziali nei passaggi d'epoca più significativi, ma soprattutto caratterizzata da una accentuata continuità di fondo, che perdura dall'Unità nazionale sino ai più recenti tentativi di trasformazione dell'assetto costituzionale e amministrativo del Paese. Il Governo rinunciò dunque ad ogni incisivo e chirurgico progetto riformista, per favorire la sistematizzazione dell'acquisito giuridico che pure era stato fortemente criticato in Parlamento. L'Esecutivo avvertiva ed era consapevole della necessità di una evoluzione delle strutture e delle funzioni complessive della macchina amministrativa dello Stato da contrapporre alla rigidità tenace dell'originario modello per ministeri di matrice cavouriana, ma non diede luogo a procedere; di fronte ai ciclici dibattiti parlamentari e all'eterna questione di una vera riforma, l'Esecutivo respinse ogni spinta all'innovazione e favorì resistenze ambientali e corporative; permaneva, nell'azione di Governo, un insoddisfacente sistema di relazioni istituzionali con l'Assemblea parlamentare e una crescente difficoltà di risposta alla domanda sociale di nuovi diritti e di nuovi servizi provenienti dalla società civile del dopoguerra. Sul tema, v. *amplius* G. MELIS, *Due modelli di amministrazione tra Liberalismo e Fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1986.

*difesa e l'affermazione con la forza delle armi di fronte allo straniero»*⁸⁵⁹. La guerra, dunque, veniva concepita dal legislatore come un fatto non soltanto fatale, ma anche necessario come l'adempimento di un dovere storico per lo Stato, di fronte alla quale il sacrificio del soldato chiamato a combattere per la patria originava l'obbligo di una «*indennità*» da erogarsi da parte dello Stato stesso. Il nuovo ordinamento giuridico pensionistico, dunque, riconosceva la figura dell'indennità per un fatto legittimo: lo Stato aveva tratto dalla morte o dalla minorazione del combattente il massimo dei vantaggi, quello cioè di avere sostenuto con le armi la necessità della vita e dell'avvenire della nazione, ed aveva dunque «*l'obbligo di riparare come può alle conseguenze economiche del sacrificio dei suoi cittadini che quel vantaggio gli hanno procurato*»⁸⁶⁰. Il principio fondamentale, pertanto, la *ratio legis* del provvedimento, era l'affermazione che la pensione di guerra era basata sul dovere morale e sociale dello Stato come rappresentante della collettività nazionale nei confronti di coloro che avevano sofferto nell'interesse comune. Il sistema della legge, tuttavia, atteso il nuovo concetto espresso di *indennità*, la avvicinava al concetto stesso dell'indennizzo, poiché essa poneva a base dell'ammontare della pensione il criterio della minoranza fisica e quello del grado del militare. Si trattava, infatti, di criteri che si integravano a vicenda, poiché se con il primo si venivano a livellare le diverse attività professionali rispetto al trattamento di guerra, con il secondo si teneva conto di una qualità specifica che era indicativa dell'attività esplicata dal pensionato nella vita sociale, cosa che meglio giovava a determinare la proporzione della pensione al danno presunto⁸⁶¹. Venne dichiarato che era da

⁸⁵⁹ Cfr. *ivi*, p. 5. Questo principio aveva già trovato degli antecedenti giuridici, perché nella seduta del 25 giugno del 1921, i deputati Olivetti e Mazzini avevano ricordato che pochi giorni prima, nella seduta del 20 giugno, il Governo nazionale aveva presentato un disegno di legge che autorizzava lo stanziamento di una somma per l'erezione di due monumenti a Cesare Battisti e Nazario Sauro, certamente un doveroso tributo a due martiri dell'unità italiana. Tuttavia, osservavano i due parlamentari, la famiglia di Cesare Battisti, unico sostegno della stessa, versava dopo la sua morte in gravi condizioni di indigenza. Per tale ragione, essi avanzarono una proposta di legge intesa ad assegnare una pensione vitalizia di lire 10.000 annue a favore della vedova del defunto. La proposta di legge tuttavia decadde, ufficialmente «*perché non svolta entro i 90 giorni di seduta*», come si evince dalla camicia del fascicolo, e fu invece attuata limitatamente anch'essa alla somma di lire 6 mila, con la legge del 29 dicembre 1921, n. 1936, approvata in sessione unica nel corso della XXVI legislatura. (Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – Legislatura XXVI – Sessione 1^a – 39. *Proposta di legge presentata dai deputati Olivetti e Mazzini nella tornata del luglio 1921, OGGETTO: Per una pensione annua di L. 10.000 alla vedova di Cesare Battisti*, vol. 1086, pp. 259 – 281, ASCD).

⁸⁶⁰ *Ibidem*.

⁸⁶¹ Nel concetto della pensione, anche quando si trattava di pensioni normali, era insito il concetto dell'*assegno alimentare*. L'assegno a titolo di pensione era, dunque, un assegno alimentare. La pensione di guerra costituiva, pertanto, l'indennità che lo Stato corrispondeva sotto forma di assegno alimentare a coloro che a causa del servizio in guerra erano divenuti in tutto o in parte inabili al lavoro e alle famiglie di coloro che, a causa del servizio in guerra, erano morti. Se questo era il fondamento etico e giuridico del diritto alla pensione di guerra, risulta evidente che il titolo per conseguire la pensione non poteva essere che la menomazione dell'integrità fisica, da cui fosse derivata una diminuzione della capacità di lavoro, e, per la famiglia, la morte, ove fosse stata causata dal servizio in guerra del combattente. La *causa del servizio di guerra* venne dunque a costituire l'elemento in ogni caso indispensabile, affinché insorgesse il diritto alla pensione; cfr. primo comma, art. 2 del decreto 12 luglio 1923, n. 1491, *cit.*... Sul punto dottrinario, v. *amplius* MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA, *Principi generali, documentazione, acconti ed assegni provvisori*, Roma, Società Poligrafica Italiana 1919; R. SANTORO, *Il contenzioso delle pensioni di guerra: per la riforma della legislazione attuale*, Napoli, L. Pirro 1921; O. TENTOLINI, *Le pensioni di guerra: col procedimento amministrativo e contenzioso*, Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1938; P. PIRONTI, *Grande Guerra e Stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo della legislazione sulle pensioni di guerra*, in «Italia contemporanea», LXVI, 277, aprile 2015, pp. 63 – 89. Per un quadro comparato della riforma tecnico-

considerare come servizio di guerra anche quello prestato fuori della zona delle operazioni di guerra, quando questo fosse stato attinente alla guerra stessa⁸⁶². Veniva considerato come servizio di guerra anche quello prestato durante lo stato di prigionia presso il nemico, la quale veniva appunto considerata come una conseguenza del servizio di guerra, così come il periodo trascorso in prigionia una necessaria continuazione del servizio⁸⁶³. Venne poi stabilita la presunzione delle ferite, delle lesioni e delle malattie riportate od aggravatesi *in occasione* del servizio di guerra e come esse in determinate circostanze venissero ritenute dipendenti da causa di guerra, salvo prova contraria⁸⁶⁴. La nuova legge poneva poi tre principi fondamentali: che il servizio sedentario prestato fuori della zona delle operazioni non era mai da ritenersi servizio di guerra; che la colpa o il dolo del militare escludevano sempre la causa di servizio; che le infermità dovute a comuni fattori eziologici, sebbene il militare non si fosse trovato in servizio, non si ritenevano causate dal servizio di guerra⁸⁶⁵. La nuova legge non accoglieva la distinzione fra i militari di carriera o professionisti e i cittadini chiamati alle armi per obblighi di leva e di mobilitazione. Questa distinzione venne ripudiata, sia perché di fronte ai pericoli e alle morti determinate dalla guerra non si giustificava un diverso trattamento fatto ai militari di carriera di fronte ai cittadini chiamati o richiamati alle armi, sia perché il grado militare rivestito rimaneva l'unico criterio approssimativamente esatto per argomentare circa il grado della condizione sociale al quale apparteneva l'invalido o il defunto prima della sua chiamata alle armi, sia ancora perché livellare con l'abolizione e con l'attenuazione dei gradi tutta la massa dei soldati non professionisti era apparso al legislatore ingiusto e sostanzialmente demagogico⁸⁶⁶. Motivi di natura non economica poi, ma strettamente morale, consigliarono la introduzione nella nuova legge della distinzione tra combattenti e non combattenti,

giuridica del 1923 e le novelle introdotte dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, varata dopo l'esperienza della seconda guerra mondiale, v. U. QUINTILY, *Il nuovo testo delle disposizioni sulle pensioni di guerra*, Roma 1968.

⁸⁶² Cfr. secondo comma, articolo 2, Regio Decreto 13 luglio 1923, cit.,. Risultava evidente, infatti, che nella vastità e complessità della guerra moderna non poteva più chiamarsi servizio di guerra solo quello prestato dai veri combattenti nella zona delle operazioni, ma anche quello pure esso necessario prestato dall'esercito ancora più numeroso di quello combattente, impiegato nelle retrovie e in tutto il territorio dello Stato, tale da rappresentare un completamento indispensabile dell'esercito combattente. La norma, dunque, atteso il concetto affermatosi di guerra moderna, riconosceva implicitamente l'insieme dei servizi logistici come la pianificazione e il complesso delle predisposizioni delle attività necessarie e strumentali alla condotta delle operazioni di guerra e, dunque, parte integrante delle stesse.

⁸⁶³ Cfr. art. 3, Regio Decreto 13 luglio 1923, cit.,.

⁸⁶⁴ Cfr. art. 4, Regio Decreto 13 luglio 1923, cit.,. L'occasione di servizio non era dunque che una prova della causa di servizio, una prova legale, che costituiva per preciso disposto di legge una presunzione soltanto di diritto, tale quindi da ammettere una eventuale prova contraria. La presunzione non era posta in tutti i casi, ma solo quando la particolarità delle circostanze giustificava l'eccezione del principio generale, per cui l'onere della prova spettava a chi affermava il diritto. Erano da considerarsi circostanze speciali il fatto che la ferita, la lesione o la malattia fosse stata riportata nella zona delle operazioni di guerra, ovvero durante lo stato di prigionia presso il nemico, o, ancora, in operazioni compiute in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie. In tutte e tre queste ipotesi, si aveva da un lato quella probabilità dell'esistenza della causa di servizio, e dall'altro quella difficoltà della prova diretta, che giustificava l'ammissione della presunzione. Il sistema della nuova legge corrispondeva dunque a quello della legislazione previgente. La sola differenza sostanziale stava nella delimitazione della zona entro la quale la presunzione era valida, che per la legislazione prima vigente era tutto il territorio della zona di guerra e che nella nuova legge veniva ristretta nella zona delle operazioni di guerra. Sul punto, cfr. *Relazione al Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491, cit.*, pp. 5-6.

⁸⁶⁵ Cfr. ultimo comma articolo 2; secondo comma articolo 3; art. 5 Regio Decreto 13 luglio 1923, cit.,.

⁸⁶⁶ Cfr. *Relazione al Regio Decreto, cit.*, p. 6.

anche agli effetti della misura della pensione. La distinzione, che era stata più volte invocata dalle Associazioni dei mutilati e dei combattenti, fu ritenuta consona al fondamento giuridico della pensione di guerra, poiché fu ritenuto giusto che lo Stato più largamente erogasse, quanto maggiore fosse stato il vantaggio che esso aveva conseguito dal sacrificio del militare⁸⁶⁷. Per meglio accentuare la giusta diversità di trattamento fatta ai combattenti e alle loro famiglie di fronte ai non combattenti e ai loro relativi nuclei familiari, la nuova legge adottava una diversa terminologia per le pensioni degli uni e degli altri, qualificando come *pensione o assegno privilegiato di guerra* la pensione o l'assegno del combattente e dei suoi congiunti, e come semplice *pensione o assegno di guerra* la pensione o l'assegno del non combattente e dei suoi familiari⁸⁶⁸. Stabilito il titolo che dava diritto alla pensione di guerra, occorreva determinare nelle sue linee fondamentali il trattamento da erogarsi agli invalidi e alle famiglie dei morti per causa del servizio di guerra. Le più importanti riforme della nuova legge rispetto al trattamento dei mutilati e degli invalidi di guerra, le cosiddette, cioè, *pensioni dirette*, riguardavano le tabelle delle infermità, la soppressione dell'istituto dell'assegno temporaneo, le tabelle delle pensioni e degli assegni di superinvalidità e di cumulo delle pensioni stesse, nonché l'assegno integratore per la prole degli invalidi di prima categoria, l'assegno integratore per anzianità di servizio, la revisione della pensione per aggravamento e, infine, il trattamento degli invalidi mantenuti o assunti in servizio dallo Stato o da un ente pubblico. Le tabelle delle infermità vennero rimaneggiate e perfezionate, secondo i dati dell'esperienza acquisita. Nelle avvertenze che seguivano il provvedimento di legge furono introdotte norme atte a risolvere le difficoltà circa l'apprezzamento della gravità delle amputazioni e la classificazione dei tubercolotici⁸⁶⁹. La nuova legge riconosceva tre forme di indennità per i mutilati e gli invalidi: la *pensione vitalizia*, che veniva concessa quando la menomazione dell'integrità fisica non era suscettibile con il tempo di un miglioramento; l'*assegno rinnovabile*, che veniva concesso per periodi non inferiori ai due anni, né superiori ai quattro e per un periodo di tempo complessivo non eccedente gli otto anni, quando la menomazione era suscettibile di miglioramento; l'*indennità per una volta tanto*, uguale a non più di cinque annualità della pensione di ottava categoria, per le lesioni e le infermità già ascritte alla nona e alla decima categoria ed ora ricomprese nella nuova legge nella *tabella B* del provvedimento⁸⁷⁰. Molto importanti furono le innovazioni che riguardarono il trattamento dei grandi invalidi. In questa materia la legislazione precedente si presentava aggrovigliata e confusa, poiché i provvedimenti a favore dei grandi invalidi si erano susseguiti a breve distanza e sovrapposti tra loro, al punto che a qualche categoria erano stati concessi fino a quattro diversi assegni di superinvalidità ed assistenza, oltre gli assegni per cumulo. La nuova legge poneva ordine alla materia e migliorava la condizione dei grandi invalidi. Gli assegni suppletivi divennero infatti di tre specie: l'*assegno di superinvalidità ed assistenza*, cui avevano diritto i grandi invalidi elencati nell'apposita *tabella E* della legge, in cui essi erano classificati in sette sottocategorie, con una specificazione più esatta e più larga dei vari tipi di superinvalidità, che davano luogo ad assegni che ricomprendevano tutti i diversi assegni concessi dalle varie leggi, fortemente aumentati, da un massimo di 12.000 lire per i grandi invalidi indicati nella lettera a) del testo di

⁸⁶⁷ *Ibidem*

⁸⁶⁸ Cfr. artt. 15, 16, 23 e 37 Regio Decreto 13 luglio 1923, cit.,.

⁸⁶⁹ Cfr. *Relazione al Regio Decreto*, cit., p. 7.

⁸⁷⁰ *Ibidem*. Veniva in tal modo soppresso l'assegno temporaneo per le infermità minori, un istituto ibrido che ormai non aveva più ragione di esistere.

legge, ad un minimo di 1.600 lire per quelli indicati invece dalla lettera f); l'*assegno per cumulo di infermità*, che prima era concesso solo agli invalidi di prima categoria, venne esteso, in misura naturalmente assai ridotta, anche agli invalidi di seconda categoria affetti da una seconda infermità, e venne aumentato fino a 3000 lire per i superinvalidi che fossero affetti anche da una seconda superinvalidità⁸⁷¹; l'*assegno di integrazione per prole*, che spettava agli invalidi di prima categoria e che venne aumentato fino a 200 lire per ciascuno dei figli ed esteso anche ai figli nati⁸⁷². Una speciale categoria di invalidi, come già evidenziato, era costituita dai tubercolotici. Poiché nella tabella delle superinvalidità era fatta larga parte a questa categoria di beneficiari, nella nuova legge essi vennero classificati in quattro grandi gruppi: tubercolotici incapaci a qualsiasi attività fisica e costretti a continua o quasi continua degenza a letto, tali da percepire una pensione di prima categoria e un assegno di superinvalidità di 10.000 lire; tubercolotici incapaci a qualsiasi attività fisica, ma non obbligati a letto, che beneficiavano di una pensione di prima categoria e di un assegno di superinvalidità di 4000 lire; tubercolotici incapaci ad un proficuo lavoro, titolari di una pensione di prima categoria e di un assegno di superinvalidità di 1600 lire; tubercolotici, infine, abili al lavoro, con una pensione di seconda, o ottava categoria, a seconda della gravità della malattia o anche solo degli esiti della malattia stessa, che percepivano altresì un assegno per le cure pari a 720 lire annue⁸⁷³. La nuova legge riconfermava il principio dell'*intangibilità della pensione*, qualunque fosse stato il grado di rieducazione professionale conseguito dall'invalido e qualunque fosse stato lo stipendio o assegno che per il suo lavoro potesse riscuotere dallo Stato o da enti pubblici o privati. La norma poteva certamente dare luogo a qualche inconveniente di eccessiva remunerazione, ma si decise per il suo mantenimento per ragioni «di alta moralità e di utilità sociale, allo scopo di spingere i mutilati e gli invalidi a rieducarsi professionalmente e a ritornare al lavoro produttivo»⁸⁷⁴. Ammesso questo principio, non era possibile sottrarsi alle sue logiche conseguenze, che non poco incidevano sulle ragioni di contabilità pubblica e sulla liquidità di cassa dello Stato: si ritenne pertanto necessario riconoscere con la nuova legge che il godimento di una pensione di guerra non era di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria, quando l'invalido fosse venuto, dopo l'invalidità, ad acquisirne il diritto indipendentemente da essa. Parimenti, non era possibile in questa materia esercitare nei confronti degli ufficiali dell'esercito e della marina un trattamento diverso da quello di tutti gli altri impiegati dello Stato; si doveva pertanto riconoscere senza limiti la possibilità del cumulo tra la pensione di guerra e lo stipendio, la pensione di guerra e quella ordinaria posteriormente guadagnata, anche agli ufficiali invalidi di guerra, riassunti o mantenuti in servizio⁸⁷⁵. Fra le pensioni indirette, invece, la nuova legge distinse nettamente due gruppi: da una parte le pensioni delle vedove e degli orfani; dall'altra le pensioni dei genitori e dei collaterali. Le prime erano concesse, di regola, in modo assolutamente indipendente dalle condizioni economiche dei pensionati e dalle conseguenze che aveva avuto la morte del militare sulle condizioni del suo nucleo familiare. Giocava in questo caso una presunzione assoluta conforme alla realtà

⁸⁷¹ Cfr. art. 17 e *tabella F* del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁷² Cfr. art. 18 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁷³ Cfr. *Relazione al Regio Decreto*, cit. p. 8.

⁸⁷⁴ *Ibidem*.

⁸⁷⁵ Cfr. art. 22 del Regio Decreto, cit. In forza di tale norma, gli ufficiali superiori e generali più anziani potevano giungere sino ad una pensione di 18.000 lire annue, che non poteva certamente dirsi inadeguata, sia in relazione alle necessità essenziali della vita materiale, sia al grado di condizione sociale in cui tali invalidi versavano.

dei rapporti sociali del tempo: che il marito e il padre, cioè, fossero il necessario sostegno della moglie e dei figli. Invece, le pensioni dei genitori e dei collaterali erano concesse solo quando il pensionando versava in stato di necessità economica e fosse stato ridotto in tale stato di necessità a causa della morte del militare⁸⁷⁶. Riguardo la pensione della vedova e degli orfani, valse il principio che la pensione era concessa collettivamente alla vedova e agli orfani, quando l'una e gli altri coesistevano e vivevano insieme; era invece concesso in parte alla vedova, in parte agli orfani, quando coesistevano ma non vivevano insieme; era concessa interamente agli orfani, nel caso invece in cui mancasse la vedova⁸⁷⁷. La nuova normativa prevedeva due tipologie di pensione vedovile: la *pensione di guerra*, privilegiata o non, a seconda che il militare fosse combattente o non combattente, e la *pensione di reversibilità normale*. La pensione di guerra, privilegiata per le vedove e gli orfani dei combattenti, semplice per le vedove e gli orfani dei non combattenti, spettava alla vedova e agli orfani solo se il matrimonio fosse stato contratto dal militare defunto anteriormente alle ferite o alle malattie dalle quali era derivata la morte⁸⁷⁸. Essa presupponeva in ogni caso che il militare fosse morto per causa del servizio di guerra, cioè in dipendenza delle ferite, delle lesioni o delle infermità riportate o contratte a causa della guerra stessa. Qualora invece il militare fosse morto posteriormente all'invalidità e indipendentemente da essa, competeva invece la pensione di reversibilità ordinaria⁸⁷⁹. Il principio che il matrimonio dovesse essere stato

⁸⁷⁶ Cfr. *Relazione al Regio Decreto*, cit., p. 8.

⁸⁷⁷ Cfr. artt. 23, 26, 27, 29, 32 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁷⁸ Cfr. artt. 24, 29 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁷⁹ Con il varo della riforma, fu rivisitata anche la disciplina delle altre indennità annesse al trattamento pensionistico. A datare, infatti, dal 1° luglio del 1923, la reversibilità del soprassoldo, o maggiorazione, annessa alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare concesse ai morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra stessa, in tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, fu estesa, oltre che alle vedove dei decorati o, in mancanza di esse, ai figli dei decorati stessi, legittimi e minorenni, anche ai figli e alle figlie nubili, legittimi, maggiorenni o divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro, nonché ai figli naturali del decorato per legale riconoscimento avvenuto non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione della pace, o anche per intervenuta sentenza, purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui era derivata la morte del genitore. In mancanza della vedova e dei figli, e senza alcun riguardo alla condizione di età o di bisogno economico, il beneficio era esteso anche al padre, alla madre, o ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, del caduto decorato al valore. Per ottenere questa reversibilità, gli aventi diritto dovevano inoltrare direttamente una domanda in carta libera alla Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero delle finanze, oppure attivarsi per il tramite dei corpi o dei distretti militari cui appartenevano i defunti militari decorati o, infine, anche a mezzo dei sindaci o di altri pubblici uffici. Le domande dovevano essere corredate dal certificato di nascita del richiedente, dal certificato di matrimonio, nel caso in cui l'istante fosse stata la vedova del decorato defunto, il certificato di morte del decorato, un atto notorio da cui fosse risultata la situazione di famiglia alla data del 1° luglio del 1923 e il brevetto della medaglia concessa al decorato, in originale o in copia autentica, oppure l'indicazione della dispensa del *Bollettino Ufficiale* in cui erano riportati gli estremi stessi della concessione. Le domande presentate ai corpi o ai distretti militari venivano poi da essi inoltrate con i documenti annessi alla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze, unendovi, per i militari per i quali non era stata ancora emessa, una dichiarazione di cessazione dal servizio in un apposito *mod. 427*, dopo però aver provveduto a corrispondere, se del caso, agli eredi del decorato, quanto poteva ad essi risultare dovuto per il soprassoldo di medaglia non riscosso fino alla data del congedamento o della morte del militare, se questa era avvenuta mentre il medesimo era ancora alle armi. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 55^a, 7 Dicembre 1923, N. 704. – *STIPENDI, ASSEGGNI ED INDENNITÀ*. – *Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, relativamente alla reversibilità dei soprassoldi, annessi alle medaglie al valor militare, ai congiunti dei militari morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra.* – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). – 6 dicembre 1923, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario*, AUSSME.

contratto anteriormente alle ferite o alle malattie riportate riceveva alcuni temperamenti, tra cui la previsione che si riteneva utile a favore dei militari invalidi, provvisti di pensione o di assegno delle prime quattro categorie, anche il matrimonio contratto entro cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno, purché fosse durato non meno di due anni, ovvero ne fosse nata una prole, quantunque postuma⁸⁸⁰. Le tabelle *G* ed *H* del testo di legge stabilivano le pensioni per le vedove e gli orfani dei combattenti e dei non combattenti; alle pensioni andava aggiunto un aumento per anzianità di servizio nella misura di un centesimo della pensione per ogni anno di servizio oltre dieci, fino ad un massimo di 1500 lire⁸⁸¹, ed anche un aumento integratore per la coesistenza di orfani pari a 200 lire per il primo figlio, 175 lire per il secondo e 150 lire per ciascuno di altri eventuali figli, che fossero minorenni o inabili al lavoro; per le vedove invece degli ufficiali l'aumento era rispettivamente di lire 300, 275 e 250⁸⁸². Un miglioramento di non irrilevante importanza rispetto alla previgente legislazione, era data dal fatto che anche alle vedove dei militari di truppa, con figli minori di 14 anni, era concessa la massima pensione possibile fino a che vi fossero state figlie femmine minori di 16 anni, nella considerazione che nelle classi operaie e contadine le femmine diventavano produttive più tardi dei maschi⁸⁸³. Se la vedova e gli orfani convivevano insieme, la vedova riscuoteva tutta la pensione, compresi gli aumenti dovuti per la coesistenza degli orfani. Se invece la vedova viveva separata da tutti o solo da qualcuno degli orfani, la pensione era divisa tra la vedova e gli orfani, in modo che una metà era devoluta alla vedova e l'altra metà fosse ripartita in parti uguali tra gli orfani. Tutti gli aumenti per coesistenza di orfani erano devoluti esclusivamente agli orfani e da essi divisi in parti uguali⁸⁸⁴. La vedova che fosse passata a nuove nozze perdeva il diritto alla pensione. Poiché questa norma aveva di fatto favorito il concubinato, la nuova legge concedeva alla vedova che passasse a nuove nozze il riscatto della pensione in un numero di annualità inversamente proporzionale all'età della vedova: la vedova, dunque, aveva diritto di conseguire un capitale pari a sette annualità della pensione, quando non avesse oltrepassato i 25 anni alla data del nuovo matrimonio; a sei annualità, quando avesse oltrepassato i 25 ma non i 30 anni; a cinque annualità, se avesse oltrepassato i 30 ma non i 35 anni; a quattro annualità, quando avesse oltrepassato i 35 ma non i 40 anni, sempre però che non vi fossero stati orfani a cui spettasse per il principio di riversibilità la pensione della vedova. Se vi fossero stati orfani, o se la vedova avesse oltrepassato i 40 anni, il capitale spettante in caso di nuove nozze era pari a tre annualità della pensione. Nessun capitale, invece, spettava alla vedova che fosse convolata a nuove nozze dopo i 50 anni di età⁸⁸⁵. Gli orfani avevano diritto alla pensione da soli, quando

⁸⁸⁰ Cfr. ultimo comma art. 24 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁸¹ Cfr. ultimo comma art. 23 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁸² Cfr. art. 27 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁸³ Cfr. *Relazione al Decreto*, cit., p. 9.

⁸⁸⁴ Cfr. art. 32 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁸⁵ Cfr. art. 25 del Regio Decreto, cit.,. La vedova, tuttavia, conseguiva sulla base della norma comunque un capitale corrispondente a più annualità della pensione stessa, purché ne facesse domanda entro 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio. Tale concessione venne infatti istituita per spingere le vedove che vivevano in concubinato a regolarizzare la loro unione, per evidenti fini morali e sociali molti sentiti nella società giuridica del tempo. Poiché era stato loro negato il beneficio nei casi di domanda tardiva rispetto ai termini ordinatori della prescrizione di legge, l'Associazione madri e vedove dei caduti in guerra aveva constatato che *«tra le vedove nella condizione suddetta si sarebbe diffuso un senso di sfiducia, circa il conseguimento del beneficio, quasi che l'eccezione di intempestività fosse rimessa all'arbitrio dell'Amministrazione, e per tal motivo l'opera di persuasione che detto Ente nobilmente svolge per la sistemazione di famiglie irregolarmente costituite non raggiungerebbe, in più casi, l'effetto voluto»*.

mancasse la vedova per qualunque ragione. La misura della pensione era la medesima che sarebbe spettata alla vedova con orfani, compreso quindi l'aumento per la coesistenza di più orfani e l'aumento per le vedove dei militari di truppa che avevano orfani minori di 14 o 16 anni⁸⁸⁶. In materia dei diritti delle vedove e degli orfani, la nuova legge non potette seguire in tutto l'indirizzo segnato dalla precedente normativa, per cui anche le cosiddette *assimilate a vedove*, cioè le donne rispetto alle quali il militare avesse manifestato comunque la volontà di contrarre matrimonio, si consideravano come mogli ed anche tutti i figli che risultavano dal registro degli orfani, quindi anche quelli mai riconosciuti e persino quelli dei quali per legge era vietato il riconoscimento venivano riconosciuti come figli del militare: «*Questa larghezza, di cui non si disconosce il fondamento di umanità che può giustificarla, rappresenta a nostro avviso non tanto un onere notevole per lo Stato, quanto soprattutto un vero attentato alla famiglia legittima, che qualunque ordinamento giuridico ha l'obbligo di tutelare. Parificare il concubinato al matrimonio, anche quello temporaneo ed occasionale, ammessa senza limiti la ricerca della paternità, e per giunta senza nemmeno la garanzia del contraddittorio del più direttamente interessato, il presunto padre, non si sa più davvero quale ragion d'essere rimanga all'istituto del matrimonio e della famiglia. Si sono dati in questo campo esempi tipici dei danni morali a cui in simile sistema conduce: si sono viste mogli legittime e figli legittimi, costretti a dividere la pensione con figli supposti o supposti figli illegittimi del marito o padre, dimodochè all'offesa recata al focolare domestico si aggiungeva il danno economico. La nuova legge ha inteso tagliar corto con questi sistemi distruttori della famiglia, ma non ha potuto trattenersi dal considerare che molte posizioni acquisite non era facile toccare. E pertanto, mentre in via di principio non si ammettono alla pensione che la moglie legittima e i figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, in via transitoria si consente il diritto alla pensione alle assimilate a vedove e ai figli naturali non riconosciuti, che ne godevano a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della nuova legge*»⁸⁸⁷. Riguardo la pensione dei genitori e dei collaterali, poiché spettava ad essi quando per causa della morte del militare essi fossero venuti a mancare dei necessari mezzi di sussistenza, rimaneva accentuato il carattere alimentare del beneficio. Per tale ragione, la nuova legge qualificò questa tipologia di pensione come *assegno alimentare*⁸⁸⁸. Vi erano due specie di assegni alimentari: quello *integrale o ordinario*, dovuto quando mancassero

Considerata dunque la situazione lamentata dall'Associazione, il ministero competente, nell'auspicio di far sì che la disposizione dell'articolo avesse in pratica a raggiungere più efficaci risultati, ritenne opportuno che «*ad assicurare la tempestiva presentazione delle domande di liquidazione del capitale, concorra l'opera assistenziale dei Comuni, nel senso che, all'atto stesso della celebrazione del matrimonio, la vedova sia invitata, di ufficio, a sottoscrivere la domanda medesima che il Comune dovrà poi trasmettere al Ministero in uno al certificato del matrimonio contratto. Prego pertanto le SS. LL. di provvedere con la massima diligenza allo adempimento di siffatte prescrizioni al fine di contribuire alla eliminazione del concubinato delle vedove dei caduti, doppiamente scandaloso in quanto rappresenta una offesa alla morale ed una frode alla legge. Gradirò intanto dalle SS. LL. un cenno di assicurazione. Il Prefetto – D'ARIENZO*». (Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. - N. 34, 1-28 Febbraio 1926, 26. *Vedove di guerra – Concubinato (C.P.S. 8 febbraio 1925 n.º 26 ai Sindaci)*, pp. 36-37).

⁸⁸⁶ Avevano dunque diritto alla pensione solo i figli minorenni e quelli inabili al lavoro, purché divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età e, inoltre, le femmine dovevano essere nubili. Cfr. art. 29 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁸⁷ Cfr. *Relazione al Decreto*, cit. p. 9.

⁸⁸⁸ Cfr. *Relazione al Decreto*, cit. p. 10

vedove od orfani⁸⁸⁹, e quello *speciale*, pari ad un terzo del primo, che veniva concesso anche quando vi fosse vedova o prole⁸⁹⁰. L'assegno spettava anzitutto al padre; in mancanza del padre alla madre vedova; in mancanza del padre e della madre vedova ai fratelli e sorelle, nubili e minorenni. Assecondando le istanze delle Associazioni dei combattenti e delle famiglie dei caduti, la nuova legge parificava ai fratelli e alle sorelle nubili e minorenni i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro⁸⁹¹. L'età del padre necessaria per acquisire il diritto all'assegno alimentare veniva elevata da 50 a 60 anni, ma l'assegno era concesso anche quando il padre compiva l'età di 60 anni posteriormente alla morte del militare e, in questo caso, l'assegno decorreva dal giorno in cui venivano compiuti i 60 anni⁸⁹². La elevazione del limite minimo di età era giustificata dalla considerazione che, al di sotto dei 60 anni, l'uomo era di regola ancora abile al lavoro e capace di provvedere al proprio sostentamento: «*Non vi è alcuna ragione di gravare il bilancio con assegni a uomini ancora nel pieno vigore dell'età e delle forze*»⁸⁹³. Alla *ratio* della legislazione precedente, la nuova legge ne sostituiva una più rigorosa, ma assai più precisa e più logica: occorreva in ogni caso che ai genitori ed ai collaterali fossero venuti a mancare, a causa della morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza. Due condizioni dovevano pertanto concorrere: che i genitori e i collaterali si trovassero, dopo la morte del militare, in stato di necessità economica tale da mancare delle risorse indispensabili alla vita, in relazione alla rispettiva condizione sociale; che in tale condizione essi si fossero trovati ridotti a causa della morte del militare. Per determinare la mancanza dei mezzi necessari di sussistenza, la nuova legge teneva conto dei redditi di cui fossero provvisti il coniuge e i figli dell'interessato con lui conviventi, ma si aveva anche equo riguardo alle sue condizioni di vita, sesso, salute, e alle persone di famiglia conviventi a suo carico⁸⁹⁴. Nel caso che la morte del militare non avesse privato del tutto i genitori o i collaterali dei necessari mezzi di sussistenza, ma li avesse ridotti in modo tale che le restanti risorse economiche di cui disponevano non bastassero più al loro sostentamento, la nuova legge concedeva ugualmente l'assegno, ma ridotto in misura variabile fino alla metà⁸⁹⁵. Infine, con una disposizione largamente invocata, veniva devoluto ai genitori e ai collaterali del militare caduto in guerra, in mancanza della moglie e dei figli, il soprassoldo per le medaglie al valore, che sarebbe spettato al defunto, indipendentemente dall'età e dal bisogno economico del beneficiario. Si intendeva, in tal modo, conferire un solenne attestato di riconoscenza ai genitori ed ai collaterali dei combattenti più valorosi⁸⁹⁶. Da un punto di vista complessivo, dunque, è

⁸⁸⁹ Cfr. art. 37 Regio Decreto, cit.,.

⁸⁹⁰ Cfr. art. 42 Regio Decreto, cit.,.

⁸⁹¹ Cfr. art. 41 Regio Decreto, cit.,.

⁸⁹² Cfr. artt. 37-38 del Regio Decreto, cit.,.

⁸⁹³ Cfr. *Relazione al Decreto*, cit., p. 10.

⁸⁹⁴ Cfr. art. 37 Regio Decreto, cit.,.

⁸⁹⁵ Ai genitori che avessero perduto più figli in guerra era aumentato l'assegno speciale a 300 lire per il secondo figlio, a 1000 per il terzo figlio e a 2000 per ciascuno degli altri figli oltre il terzo. Cfr. art. 43 Regio Decreto, cit.,.

⁸⁹⁶ Cfr. art. 45 Regio Decreto, cit.,. Un ruolo fondamentale nella nuova legislazione in materia pensionistica lo giocava la Corte dei conti, poiché l'articolo 73 del provvedimento stabiliva che per la nomina nel grado di Segretario della Corte dei conti, relativamente al servizio delle pensioni di guerra, si sarebbe provveduto mediante trasferimento di personale in servizio presso altre amministrazioni dello Stato. Il conferimento dell'incarico, di fatto, avvenne in seguito all'esame dei titoli degli impiegati «*proposti dalle varie amministrazioni dello Stato*», che fossero muniti del titolo di studio di laurea universitaria in giurisprudenza conseguito in una Regia Università del Regno, richiesto dall'articolo 5 del regolamento per il personale della Corte dei conti, e che non avessero comunque superato i 40 anni di età

certamente vero che la Prima guerra mondiale ha dato un impulso fondamentale alle politiche di intervento pubblico in ambito sociale ed economico. La mobilitazione generale del paese e le politiche economiche connesse all'intervento bellico finirono col determinare non solo un robusto controllo dello Stato sul corpo sociale, ma anche uno sforzo statale, giuridico e amministrativo intenso e progressivo, per mantenere saldo l'assetto sociale stesso mediante compiute e adeguate misure di compensazione. La necessità imperante di stemperare e assorbire i danni prodotti dal conflitto ebbe come conseguenza l'affermazione di modelli di assistenza e di previdenza pubblica più articolati e complessi, che si sono posti alla base del paradigma del *welfare state*, che è stato in seguito dominante per larga parte del ventesimo secolo. Non a caso infatti, la storiografia ha evidenziato questo forte nesso tra *warfare state* e *welfare state*, nel senso che il bisogno di garantire la stabilità sociale all'interno del paese impegnato nello sforzo bellico portò ineluttabilmente ad accrescere durante e dopo il conflitto il ruolo dello Stato sul versante assistenziale e previdenziale, con l'ampliarsi di una platea più estesa di cittadini beneficiari⁸⁹⁷. Nel particolare caso italiano, dunque, la questione dei caduti, dei mutilati e degli invalidi della Grande guerra determinò un forte interventismo statale, tale da influenzare ampiamente tutta la legislazione di settore successiva⁸⁹⁸,

(Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 36^a, 11 Agosto 1923, N. 483. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Disposizioni circa la nomina a segretario presso la Corte dei Conti, per l'attuazione dell'articolo 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra. – (Direzione generale personali civili e affari generali). – 9 agosto 1923, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME). In considerazione del ruolo assunto dalla magistratura contabile della Corte dei conti nell'applicazione della riforma tecnico-giuridica sulle pensioni di guerra, il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra fu soppresso (cfr. R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200) e i relativi servizi furono trasferiti alle dipendenze del Ministero del tesoro, preposto all'erogazione del trattamento pensionistico dopo l'esame preventivo e contabile della Corte dei conti. In forza di tale provvedimento, con effetto dal 1° settembre 1923, fu soppresso anche il posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 45^a, 5 Ottobre 1923, Circolare N. 573. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – R. decreto n. 1950, relativo alla soppressione del posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. – (Divisione personale del Ministero). – 6 settembre 1923. – (Gazzetta ufficiale n. 227, del 27 settembre 1923), ivi, AUSSME). In tal senso, nell'ottica di una riforma complessiva di sistema, furono riordinati anche i servizi di assistenza ai reduci di guerra, alle famiglie dei caduti, ai soccorsi giornalieri agli invalidi e alle famiglie dei caduti in attesa della pensione, ai soccorsi ai tubercolotici in attesa della pensione definitiva e allo stesso servizio delle annotazioni marginali sugli atti di nascita degli orfani di guerra, che furono tutti trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri all'Ufficio delle pensioni di guerra presso il Ministero delle finanze (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 47^a, 12 Ottobre 1923, Circolare N. 581. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare. – (Divisione personale del Ministero). – 10 settembre 1923. – (Gazzetta ufficiale n. 231, del 2 ottobre 1923, ivi, AUSSME).

⁸⁹⁷ Sul punto, cfr. W. DE MARIA, *Combat and Concern. The Warfare-Welfare Nexus, "War & Society"*, 1989, n. 1, pp. 71-86; J. KLAUSEN, *War and Welfare, Europe and the United States 1945 to the present*, New York, Palgrave Mac millan, 1998. Di recente, Giovanna Procacci ha riproposto tale legame in relazione allo sviluppo della legislazione italiana nel periodo 1915-1918, in EAD., *Warfare-Welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-1918)*, Roma, Carocci 2013, e, con particolare riferimento alle pensioni di guerra, P. PIRONTI, *Grande guerra e Stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo della legislazione sulle pensioni di guerra*, in «Italia contemporanea», aprile 2015, n. 277, pp. 63-89, Milano, Franco Angeli 2015.

⁸⁹⁸ Sulla base della legislazione in materia di pensioni di guerra, i militari invalidi ed i congiunti dei militari caduti nelle file dell'esercito e dell'armata dell'Austria - Ungheria, purché divenuti cittadini italiani, godevano, con lievi riduzioni, degli stessi benefici dei militari italiani non combattenti e delle loro

accompagnato da un acceso dibattito tra i sostenitori di uno Stato interventista nel campo sociale e i difensori delle tradizionali autonomie di una società di stampo liberale. Tuttavia, l'analisi condotta sulla base delle carte parlamentari e della legislazione prodotta dall'azione degli esecutivi in carica, ha costantemente evidenziato una compagine di governo stretta nella morsa di provvedere alla più immediata contingenza e vivamente preoccupata del rigoroso controllo della spesa pubblica, anche a scapito della tutela di nuovi diritti fortemente e prepotentemente emergenti. I governi in carica, infatti, navigarono a vista e per approssimazioni successive, furono incapaci di guardare al futuro e di avere una visione di prospettiva e di lungo periodo. Tesero invece a governare le circostanze così come esse si presentavano, sebbene in Parlamento non mancassero voci ed istanze che interpretavano i nuovi bisogni sociali ai quali legare nuovi assetti previdenziali. Soltanto ventisette anni dopo, quando nuovo sangue e nuovi drammi sconvolsero la vita di tante famiglie di soldati italiani, il Governo avrebbe rimesso mano alle pensioni di guerra⁸⁹⁹.

4.7 Provvidenze morali e associazionismo

L'obbligo morale dello Stato nei confronti degli ex combattenti, dei caduti di guerra, degli invalidi e di tutte le loro famiglie, si tradusse, già a partire dalle prime fasi della brutalizzazione del conflitto, non solo in provvedimenti economici a carattere di indennizzo e di risarcimento, ma anche in un fitto pacchetto di misure e provvidenze di ordine morale, le quali si estesero ben oltre la fine della Prima guerra mondiale. Si costituì, di fatto, una disciplina organica in materia di concessione di benemerenze, particolarmente puntuale nei criteri di conferimento e degli aspetti di natura procedurale

famiglie, in forza di quel sentimento di assistenza che derivava da ragioni di solidarietà umana e di coesione nazionale. Non erano inclusi tuttavia in tale categoria i militari ex austro-ungarici pertinenti fiumani ed i loro congiunti, in quanto la città ed il territorio di Fiume furono annessi al Regno con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 e soltanto sulla base del successivo Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 i cittadini di Fiume poterono conseguire la cittadinanza italiana. In armonia, dunque, al provvedimento che era intervenuto a regolare il diritto alla cittadinanza italiana, si presentò la necessità di estendere i benefici delle norme vigenti sulle pensioni di guerra anche ai militari ex austro-ungarici pertinenti fiumani e ai loro congiunti, che diventavano cittadini italiani. Il provvedimento fu presentato alla Presidenza della Camera il 28 settembre del 1927 e fu approvato il 7 dicembre dello stesso anno, con 198 voti favorevoli ed un solo voto contrario. Il trattamento di pensione, tuttavia, non poteva avere una decorrenza anteriore al 22 febbraio 1924 e la domanda relativa doveva essere presentata al Ministero delle finanze «entro un anno dalla pubblicazione della legge», ma per i minori ed i dementi il termine decorreva dal riconoscimento della cessazione della incapacità giuridica. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVII – Sessione 1924 – 27, *Disegno di legge presentato alla Presidenza il 28 settembre 1927 – anno V – dal ministro per le Finanze (Volpi), OGGETTO: 1633 + Conv. In l. del R.D.L. 18 agosto 1927 n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra, a favore degli ex mutilati dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del R.D.L. 18 maggio 1927, n. 723 (Bilancio)*, vol. 1162, pp. 140 – 158, ASCD.

⁸⁹⁹ Dopo l'esperienza del secondo conflitto mondiale, un nuovo provvedimento infatti ha largamente innovato nel campo della legislazione sulle pensioni di guerra e ha riordinato in modo organico le norme precedenti, precisando meglio la nozione di *fatto di guerra*, comprendendovi anche l'azione bellica compiuta nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica, nonché l'esplosione di un ordigno bellico provocato da un soggetto minorenni o da terzi. La legge dispose inoltre che le previsioni circa la pensione per danno di guerra si applicassero anche nel caso di esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato verso lo Stato o altri enti pubblici, nonché verso ditte private. In questi casi, venne stabilito il diritto di opzione tra la *pensione di guerra* e l'*indennità di infortunio*, se e in quanto dovuta. Cfr. Legge 10 agosto 1950, n. 648 *"Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra"*, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1950, n. 200.

relativi alle attestazioni di pubblica benemerenzza, per connotare la meritoria partecipazione alle operazioni belliche e il contributo recato da tutte le forze migliori del paese per il completamento del Risorgimento italiano. Nel novembre del 1916, venne istituito uno speciale distintivo di onore per i mutilati del primo conflitto mondiale. L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore era concessa su domanda degli interessati, dal Ministero della guerra e della marina, secondo che coloro che ne facessero richiesta si trovassero, quando riportavano l'imperfezione, alle dipendenze dell'una o dell'altra amministrazione. Le domande in carta semplice dovevano pervenire ai Ministeri competenti per via gerarchica. L'autorità a cui la domanda era presentata, prima di essere inoltrata, doveva essere corredata di una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare dell'interessato, completo di tutte le variazioni. La norma disponeva, inoltre, che chi aveva avanzato la domanda fosse visitato dal medico del corpo, che redigeva una circostanziata relazione sull'entità e i caratteri dell'imperfezione e dichiarava in quale dei casi l'imperfezione medesima si trovava considerata e se a suo giudizio, il richiedente potesse avere diritto alla concessione del distintivo. Sulla base di tale relazione del medico e tenuto conto della condotta serbata dal militare, le autorità gerarchiche esprimevano il loro parere circa l'accoglimento o meno dell'istanza avanzata. Coloro che non avevano altri obblighi di servizio militare presentavano le istanze ai comandi di distretto militare o alle capitanerie di porto nella cui giurisdizione risiedevano. In tali casi, spettava ai comandi e alle capitanerie di iniziare le pratiche per l'eventuale concessione dell'onorificenza. Se l'interessato fosse stato soggetto a provvedimento di riforma e dai documenti che comprovavano tale circostanza fosse risultato in modo sicuro che egli aveva riportato una delle imperfezioni previste, il medico di corpo poteva, attenendosi alle risultanze di quei documenti, redigere la prescritta dichiarazione sulla natura dell'infermità, senza obbligo di sottoporre a nuova visita il richiedente. A cura dei comandi di corpo d'armata territoriali e dei comandi in capo di dipartimento marittimo e dei comandi militari marittimi, le domande con gli allegati dovevano essere poi trasmesse alla Direzione di sanità militare, che si trovava nella rispettiva giurisdizione. Il direttore di sanità, esaminati gli atti, esprimeva un parere motivato e restituiva gli atti stessi alla autorità dalla quale li aveva ricevuti, la quale provvedeva alla loro trasmissione al Ministero, dopo aver manifestato il proprio avviso in proposito. Potevano costituire titolo per la concessione del distintivo le imperfezioni riportate nella campagna di guerra previste rigorosamente nell'articolo 6 della circolare: la cecità di ambedue gli occhi o di uno di essi, nonché la notevole diminuzione visiva binoculare, ovvero una condizione di semi-cecità; le asportazioni e le notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia, e ogni altra lesione del capo che avesse procurato gravi alterazioni funzionali; le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che avessero prodotto una notevole deformazione o avessero limitato sensibilmente i movimenti del capo; le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua e il grave turbamento delle funzioni boccali e faringee; le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento della funzione respiratoria o della parola; le notevoli deformazioni della colonna vertebrale; le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione; la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione; le lesioni della mano o del piede che avessero alterato gravemente la funzione o le notevoli deformità dell'una o dell'altro; le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti; il raccorciamento o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione; gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torace o dell'addome, con un disturbo notevole delle funzioni delle viscere

interne; i traumi psichici con esiti permanenti quali sordità, mutevolezza, epilessia ed altre nevrosi; tutte le lesioni, infine, che isolatamente o complessivamente avessero residuo gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati nell'articolo 6 della circolare. La concessione dell'autorizzazione poteva essere sospesa per coloro contro i quali fosse stato constatato l'inoltro di una denuncia per qualsiasi reato comune o militare; per coloro che fossero stati sottoposti a procedimento penale e disciplinare e per coloro i quali si trovassero in espiazione di una pena inflitta a termine delle previsioni del codice penale, comune o militare. L'autorizzazione veniva negata comunque per condanne penali o procedimenti disciplinari inflitti durante la campagna di guerra, i quali, a giudizio dell'autorità competente a concederla, rendessero l'aspirante indegno di fregiarsi del distintivo. Il distintivo era fatto tenere all'interessato unitamente al certificato da cui risultava l'avvenuta concessione. L'uso di esso con l'uniforme militare non era obbligatorio ed era data facoltà di fregiarsene anche con l'abito civile. Quando però si portava con l'uniforme militare, unitamente alle altre decorazioni o nastri, esso doveva essere collocato, isolatamente, al disotto di tutti gli altri distintivi, in corrispondenza del primo delle linee superiori, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del provvedimento⁹⁰⁰. Nel 1917, l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati, fu esteso anche a coloro che avevano riportato una grave imperfezione durante le precedenti campagne delle guerre d'indipendenza e dell'unità d'Italia e in qualsiasi altra campagna di guerra ufficialmente riconosciuta⁹⁰¹. In realtà, il provvedimento scaturiva da due precedenti

⁹⁰⁰ Per coloro che ottenevano la concessione del distintivo, ai sensi dell'articolo 10 della circolare veniva eseguita dalla competente autorità militare la variazione matricolare: «*Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 640*». Sul punto cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 67[^], 11 NOVEMBRE 1916, CIRCOLARE N. 642. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Decreto ministeriale col quale si approva l'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo all'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra. – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 6 novembre 1916, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919*, AUSSME.

⁹⁰¹ Ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, il distintivo per coloro che ne avevano acquisito il diritto per imperfezioni riportate nelle campagne precedenti era identico a quello istituito per i mutilati della Prima guerra mondiale, ma nel suo mezzo riportava la generica dicitura: «*mutilato in guerra*». Cfr. R. decreto n. 1221 che estende l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati anche a coloro che subirono gravi imperfezioni nelle precedenti campagne di guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 13 agosto 1917, n. 191. Per il conferimento di questa pubblica benemerita si era anche sviluppata una vivace polemica parlamentare. Nel marzo del 1917, l'onorevole Ciriani indirizzò un'interrogazione parlamentare al ministro della guerra intesa a riconoscere se, in presenza delle condizioni richieste per l'autorizzazione al distintivo per i feriti di guerra, il Ministero non ritenesse doveroso istituire un analogo distintivo anche per i combattenti in guerra. L'onorevole Altieri, sottosegretario di Stato dell'esecutivo in carica, rispose che la questione del distintivo per i militari combattenti era una faccenda delicata e pose una precisa pregiudiziale: «*aumentare eccessivamente il numero dei distintivi, dar loro troppa grande estensione non conferisce troppo al valore del distintivo stesso. Il pubblico non capisce bene che cosa rappresentino, dovendo domandare, e allora il distintivo perde quel carattere di esempio che esso deve sempre avere, oltre al carattere di premio che in esso si riscontra. D'altra parte la distinzione fra combattenti e non combattenti nella pratica è molto più difficile di quello che può sembrare. Vi sono dei pregiudizi in proposito che non conviene alimentare troppo, anche se facendo in questo modo si deve rinunciare a soddisfare nobili e legittime ambizioni. Questo rende difficile un provvedimento nel senso desiderato dall'onorevole interrogante [...]*». Ciriani contestò velenoso le argomentazioni del sottosegretario di Stato Altieri, con le quali aveva affermato che non fosse possibile distinguere tra il combattente e il non combattente: «*Sappiamo tutti che per avere l'attuale distintivo di guerra non occorre combattere, basta, e forse è necessario, essere imboscati..., basta, e forse è necessario essere imboscati, lo ripeto con cognizione di causa [...], giova ricordare questa verità, che il distintivo attuale accomuna i combattenti in trincea, ed è triste derisione, con gli imboscati d'ogni genere*

interventi governativi emanati nello stesso anno. Nel febbraio, infatti, il Ministero della guerra deliberò di conferire un contrassegno d'onore a coloro che avevano nobilmente versato il sangue per la patria ed ai quali, d'altra parte, non era possibile applicare le disposizioni contenute nella istruzione per l'esecuzione del Regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, che istituiva appunto lo speciale distintivo d'onore per i mutilati della Grande Guerra. Il Ministero, su conforme proposta del Comando Supremo, determinò che fosse adottato per i militari feriti in guerra un distintivo, consistente in un galloncino d'argento dello spessore di 5 millimetri e della lunghezza di 5 centimetri, da applicarsi alla manica destra della giubba, a circa 15 centimetri dalla spalla ed in ogni caso sopra ogni altro distintivo di merito o di carica. Potevano essere autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa che durante il conflitto avevano riportato ferite che interessavano i tessuti e le ossa, con lesioni importanti e che fossero state definite dall'Ispettorato di sanità militari come lievi o gravi, escludendo pertanto le ferite lievissime, le scalfiture, le escoriazioni o le contusioni lievi. Erano inoltre autorizzati a fregiarsi della benemerenzza i militari che avevano riportato delle lesioni nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra o congelamenti dipendenti dal servizio prestato nel territorio delle operazioni o, ancora, infermità dipendenti dai nuovi mezzi di offesa e di difesa usati dal nemico, come i gas asfissianti, i lacrimogeni ed i liquidi infiammabili. Il giudizio sull'entità della ferita, della lesione, del congelamento o dell'infermità, nei riguardi del conferimento o meno del distintivo, era dato dal comandante del corpo o deposito cui il militare apparteneva, in seguito al parere fornito dal rispettivo dirigente del servizio sanitario. Il parere dell'ufficiale medico, fornito caso per caso, doveva dunque tenere conto della natura della ferita o della lesione, secondo il suo criterio scientifico, anche se gli esiti visibili fossero stati poco appariscenti. In caso di appello del militare interessato, il giudizio veniva emesso, mediante una visita, dal direttore di sanità. Qualora questo giudizio fosse stato discorde da quello pronunciato dall'ufficiale medico del corpo, il giudizio definitivo veniva devoluto all'Ispettorato di sanità sulla base della documentazione già acquisita e, all'occorrenza, anche dopo una nuova visita medica diretta⁹⁰². Poiché risultava che da parte di qualche autorità militare fosse stata data una interpretazione troppo larga alle prescrizioni contenute nella circolare numero 134, il Ministero della guerra decise di

e d'ogni origine [...], è facile distinguere tra i combattenti e i non combattenti, perché, per mio conto, il combattente è il soldato di prima linea, è l'ufficiale che, in omaggio doveroso alle idee professate prima della guerra, o proclamate dopo l'intervento, è stato coerente offrendo la esistenza sua ed ha combattuto, sdegnandosi di mercanteggiare medaglie e sotto alcuna altra forma e ragione e non aspirando ad attestati di merito». Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – , Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – tornata del 1° marzo 1917, pp. 12324-12325.

⁹⁰² In tutti i casi, la ferita o la lesione doveva essere stata riconosciuta dipendente da una vera e propria causa di servizio e, di conseguenza, inscritta sullo stato di servizio del militare. Il distintivo d'onore era conferito per ciascuna ferita o lesione che il militare aveva sofferto, corrispondendo così ad ogni ferita un distintivo. Tuttavia, le ferite multiple, quelle cioè prodotte simultaneamente dallo scoppio di uno o più proiettili, anche se avevano lesionato più organi, davano diritto alla concessione di un solo distintivo. La concessione della benemerenzza e del relativo certificato veniva fatta d'ufficio dal comandante del corpo o deposito, pubblicata nell'ordine del giorno ed inscritta sullo stato di servizio del militare con la seguente dicitura: «Autorizzato a fregiarsi di distintivo d'onore per la ferita (o lesione, congelamento, infermità) riportata il (circolare 134 giornale militare 1917). Sul punto cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE – DISPENSA N. 33[^] - N. 134 – DIVISA DEGLI UFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO – Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 16 febbraio 1917, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919, AUSSME.

integrarla con più precise disposizioni e di sostituirla con una nuova. Fu infatti stabilito che il giudizio sull'entità delle ferite, delle lesioni, delle infermità e dei congelamenti, riguardo il conferimento o meno del distintivo, fosse dato dal comandante di corpo o di deposito in quei casi in cui il militare stesso, per una durata non inferiore a 60 giorni, fra degenza nei luoghi di cura e relativa convalescenza, fosse stato impedito a prestare effettivo servizio. Nei casi invece in cui tale condizione non sussisteva, ma si trattava comunque di lesioni importanti, il giudizio riguardo la concessione o meno della benemerita era sempre dato dal comandante di corpo o di deposito, ma in seguito al parere di un ufficiale superiore medico, a tal fine destinato dal direttore di sanità, di concerto con l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario, sempre tenendo presenti i relativi documenti sanitari sui quali era basata la dipendenza da causa di servizio⁹⁰³. Verso la fine del 1917, mentre si andava rafforzando la resistenza sul Piave, il Governo pensò di offrire ai combattenti un segno concreto della gratitudine della patria, attraverso la concessione fatta loro di speciali polizze gratuite di assicurazione mista, emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni⁹⁰⁴. Per la concessione di queste polizze fu

⁹⁰³ Il provvedimento includeva anche le ferite che avevano interessato in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari. La nuova circolare stabiliva che il distintivo d'onore istituito fosse conferito anche ai militari feriti nelle campagne dell'indipendenza ed unità d'Italia, e, in genere, in tutte le campagne di guerra ufficialmente riconosciute dallo Stato, dovendosi seguire per il conferimento, ove fosse possibile, le modalità analoghe a quelle stabilite per i militari feriti nel Primo conflitto mondiale. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE – Dispensa 19^a 12 marzo 1917 – CIRCOLARE N. 182 – DIVISA DEGLI UFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO – Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 12 marzo 1917, *Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919, AUSSME*.

⁹⁰⁴ La concessione di queste polizze gratuite fu oggetto anche di una certa preoccupazione dell'arco parlamentare. Nel febbraio del 1918 l'onorevole Belotti, a nome anche di altri interroganti, espose alla Camera le sue inquietudini circa un istituto che egli temeva potesse essere convertito in una bassa speculazione fatta sulla ignoranza e sulla buona fede dei soldati in trincea: «Questo infatti si era saputo: che, approfittando della libertà di designazione del beneficiario delle polizze, taluni ignobili accaparratori si proponevano di ottenere tale designazione a proprio vantaggio, pagando ai soldati somme sproporzionate e vili, e in sostanza commettendo azione vera e propria di rapina. Secondo me, occorre stabilire che il beneficio della polizza non possa essere oggetto di contratto a titolo oneroso e fulminare di nullità assoluta e d'ordine pubblico e con effetto retroattivo all'origine dell'istituto i contratti che fossero fatti per tale titolo. Il beneficio della polizza deve poter essere destinato per una determinazione di liberalità: e così l'assicurazione funzionerà socialmente bene – come sollievo materiale e morale per i soldati e i loro cari. Nessun soldato infatti trasferirà gratuitamente il beneficio ai vampiri che si sono aggrappati anche a questo nuovo e doveroso sacrificio della Patria per i suoi difensori; e d'altra parte nessuno sfruttatore tenterà di accaparrarsi per molto o per poco l'assicurazione, quando saprà che il contratto relativo è nullo in radice». Circa la libertà di designazione del beneficiario della polizza, il sottosegretario di Stato per il tesoro, Visocchi, si sentì tuttavia di tranquillizzare il sentimento di viva preoccupazione espresso in aula da Belotti: «Ho ragione di ritenere che le preoccupazioni delle quali si sono fatte eco autorevole gli onorevoli colleghi non siano, in realtà, fondate. Dagli accertamenti eseguiti risulta, infatti, che nella grande maggioranza dei casi, i beneficiari designati, all'atto della emissione delle polizze, portano lo stesso cognome del militare assicurato, ciò che dimostra si tratti di persone appartenenti alla sua famiglia. In qualche caso appaiono beneficiarie, di sesso femminile, indicate con cognome diverso da quello del militare combattente, ma si è accertato trattarsi, quasi sempre, di madri o di mogli denunciate con il cognome di nascita e, solo per una percentuale minima, di donne estranee alla famiglia, alle quali peraltro, con tutta probabilità, i militari sono legati da vincoli di affetto. I casi di beneficiari di sesso maschile e di cognome diverso dall'assicurato, che potrebbero offrire il sospetto di frode, sono invece rarissimi, giacché, dai calcoli eseguiti, non raggiungono neppure l'uno per cento. Posso, in ogni modo, assicurare gli onorevoli interroganti che il Governo affiderà all'Opera nazionale pro-combattenti lo studio e l'attuazione dei provvedimenti più idonei per evitare, in modo assoluto, che la bassa speculazione abbia a verificarsi, comminando, se del caso, la nullità degli atti per i

ritenuto opportuno dall'esecutivo fissare condizioni diverse, a seconda che si trattasse di ufficiali o di militati di truppa⁹⁰⁵. Nel 1918 fu invece istituita su iniziativa governativa la croce al merito di guerra⁹⁰⁶, la quale veniva concessa a coloro che avevano tenuto nello

quali possa esservi ragionevole sospetto di frode a danno dell'assicurato o dei suoi eredi legittimi e testamentari». Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 2ª Sessione – Discussioni – Tornata del 18 febbraio 1918, pp. 15776-15778.

⁹⁰⁵ Furono di seguito emanati il Regio decreto 10 dicembre 1917, n. 1970; il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047 e il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, seguiti da successive disposizioni di carattere esplicativo e integrativo, connesse ai termini di richiesta della polizza e ai beneficiari della stessa. Le polizze di assicurazione mista erano di lire 1000 per i militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di lire 5000 per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva del Regio esercito e per gli ufficiali di complemento e della riserva della Regia marina. Il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047, in particolare, stabiliva che per il personale di truppa il militare doveva aver prestato servizio nel 1918 a contatto con il nemico, mentre per gli ufficiali era richiesta una permanenza in servizio, alla data del 1° gennaio 1918, ovvero a quella dell'armistizio del 4 novembre 1918, di almeno 1 anno, computandosi sia i periodi di effettivo servizio prestato presso le unità e i reparti combattenti, sia i periodi di degenza in seguito a ferite riportate in combattimento (cfr. il combinato disposto del decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374; Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283; Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 252). Con questi decreti vennero fissate nello specifico le condizioni nelle quali si dovevano trovare gli ufficiali, i militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e quelli che costituivano gli equipaggi di aeroplani, dirigibili, idrovolanti e drachen, per avere diritto alla polizza. Con il Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, venne esteso il diritto alla polizza ai combattenti che avevano preso parte alla guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917, eliminando una stridente disparità di trattamento tra commilitoni legata al periodo di servizio prestato in guerra. Il successivo decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 195, istituì la polizza di assicurazione a capitale differito di lire 500 a favore degli orfani dei militari di truppa e di lire 1000 a favore degli orfani degli ufficiali, morti in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918, o posteriormente, per ferite riportate combattendo prima di questa data. Con lo stesso provvedimento la polizza di assicurazione a capitale di lire 1000, se genitori di militari di truppa, e di lire 1500, se genitori di ufficiali di complemento e di milizia territoriale del Regio esercito o di complemento e di riserva della Regia marina, veniva concessa ai genitori dei militari morti anteriormente al 1° gennaio 1918, o in seguito, per ferite riportate in combattimento prima di tale data, pagabili rispettivamente al 65° anno di età del padre e, in caso di mancanza o premorienza di esso, al 60° anno di età alla madre. Precise limitazioni a questa concessione erano previste nel caso dell'esistenza in vita di orfani legittimi e naturali, ovvero qualora i genitori si fossero trovati in determinate situazioni economiche.

⁹⁰⁶ La croce al merito di guerra era fatta di bronzo e portava da un lato il motto: «*Merito di guerra*», e sul rovescio una stella in campo raggiato. La croce si portava al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 millimetri, formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati. Cfr. art 2 Regio decreto *n. 205 concernente la istituzione di una croce al merito di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 27 marzo 1918, n. 73. I termini per la presentazione delle domande relative alla concessione della croce, che con la circolare n. 325 del giornale militare 1924 furono riaperti sino a tempo indeterminato, scadevano improrogabilmente al 30 giugno 1925. Rimaneva immutata la facoltà concessa agli interessati di inoltrare reclamo al ministero entro tre mesi dalla data della comunicazione avverso le decisioni adottate dai comandi di corpo d'armata territoriali. Alla data 30 giugno 1925 venne pure limitato il termine utile per l'inoltro delle proposte di concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, della medaglia interalleata della Vittoria, della medaglia commemorativa francese, e per l'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione della medaglia di benemerite, per i volontari e del distintivo d'onore di mutilati ed orfani di guerra. I comandi di corpo d'armata erano pregati di esercitare una assidua vigilanza sugli enti dipendenti, perché avessero a completare entro il termine stabilito l'inoltro delle proposte per la concessione dei distintivi. (Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, *GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 23^a*, 8 maggio 1925, *N. 194. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Termini per domande di concessione di croci al merito di guerra, medaglie commemorative e distintivi di onore. – (Ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra).* – 7 maggio 1925, p. 779, *Fondo Ministero della Guerra, fasc. Circolari varie, AUSSME*). I termini, tuttavia, furono di fatto poi prorogati, purché non oltre il 31 dicembre 1925, secondo precise modalità stabilite in una lettera diretta al Ministero degli esteri e inviata per conoscenza anche alle

svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri che marittime ed aeree, una condotta militare che li avesse resi degni di un pubblico encomio⁹⁰⁷. Il provvedimento era stato

Prefetture del Regno, al fine di agevolare la presentazione delle istanze da parte dei militari residenti all'estero. Per costoro non veniva fatta nessuna eccezione per la presentazione delle domande di concessione delle benemeritenze salvo in due soli casi: «a) nel caso di militari che per l'aggravamento delle rispettive infermità, riconosciuto dalle competenti autorità sanitarie, abbiano successivamente acquistato la qualità di mutilato e maturato quindi il diritto al relativo distintivo; b) nel caso di militari che abbiano chiesto con ritardo la concessione della croce di guerra al valor militare per un encomio solenne, ottenuto con decreto reale o luogotenenziale, purché il ritardo sia in qualche modo giustificato». Per le proposte di concessione delle ricompense ai caduti ed ai dispersi e del distintivo d'onore agli orfani di guerra, tenendo invece conto delle difficoltà che taluni Corpi o Comuni potevano aver incontrato nell'espletare le relative pratiche, poteva essere concessa «una congrua dilazione alla presentazione delle proposte stesse, da chiedersi caso per caso e da fissarsi dal Ministero della Guerra in relazione al numero residuo delle proposte e alle difficoltà che ha – potuto o potrà – tuttora offrire la raccolta dei dati occorrenti. Anche in questi casi le dilazioni non potranno andare oltre il 31 dicembre 1925». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XII. N. 17-18, 1-30 Settembre 1925, 142. *Ricompense, medaglie e croci di guerra. (C.P.S. 8 Settembre 1925 n. 2870 gab. ai Sindaci)*, pp. 208-209.

⁹⁰⁷ Potevano quindi essere proposti per la benemeritenza quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, erano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o ancora che fossero stati feriti in combattimento, quando la ferita dava diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o coloro che avevano onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza e i militari che si fossero abitualmente segnalati per atti d'ardimento, senza tuttavia raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare e, infine, tutti coloro che avevano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra. Le concessioni venivano riconosciute direttamente *motu proprio* dal Governo o in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navali o di dipartimento e piazze marittime e dal capo di stato maggiore della marina. Le concessioni risultavano definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblico dominio. La croce e il nastro venivano distribuiti gratuitamente a coloro che avevano ottenuto la concessione. Le autorità che procedevano all'assegnazione della croce ne davano avviso mensile al Ministero della guerra o della marina, che segnava a ruolo i decorati. Del conferimento della distinzione onorifica faceva fede un apposito brevetto, rilasciato dall'autorità che dava luogo alla concessione. I brevetti relativi a concessioni di carattere governativo venivano rilasciati, previo ordine dell'Esecutivo, dai ministeri della guerra e della marina. La concessione della croce al merito di guerra poteva essere ripetuta, quando il decorato acquisiva nuovi titoli di benemeritenza, ma non si poteva tuttavia mai oltrepassare il numero delle tre concessioni. In tali circostanze, esse venivano sempre rappresentate da un'unica decorazione, apponendo successivamente sul relativo nastro o nastrino una corona reale di bronzo nel mezzo, o due laterali, a seconda che si trattasse di una seconda o di una terza concessione. Il contrassegno consistente nella corona doveva avere la larghezza di sei millimetri e, nei brevetti che si riferivano a concessioni successive, si faceva sempre risultare il numero progressivo di queste. Per la mancata concessione era ammesso reclamo deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le avessero ritenute valide. In tali casi, dopo i necessari accertamenti, il Ministero competente avrebbe potuto fare luogo alla concessione della croce. Il decreto, che si estendeva alle colonie, era applicabile anche alle benemeritenze acquisite prima della sua pubblicazione, purché non anteriori al 24 maggio 1915. Cfr. artt. 3-10, Regio decreto n. 205, cit. e, MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 33^a, 30 maggio 1919, N. 292. – *ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Decreto ministeriale col quale si concede la croce al merito di guerra alla memoria dei caduti nella guerra nazionale 1915-1918. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra) – 24 maggio 1919, p. 366, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919, AUSSME. Con un successivo decreto, fu poi stabilito che la croce al merito di guerra poteva essere concessa anche a coloro i quali avevano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data del 24 maggio 1915, un encomio solenne per decreto sovrano, oppure che fossero in esse rimasti feriti ed avessero per tale ragione ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo. Cfr. art. 1 del R. decreto n. 813*

preceduto da un altro decreto, con il quale era stato invece istituito un diploma d'onore alla memoria dei militari caduti, per il quale era stata emanata anche la relativa circolare applicativa⁹⁰⁸. Nel 1919 si provvede con una distinzione onorifica di guerra, come attestazione della patria nei confronti delle madri che avevano perso uno o più figli durante la guerra stessa. Alla benemerenzza avevano diritto sia le madri legittime che quelle naturali, le quali avevano riconosciuto il figlio caduto, ma solo se fosse risultato in maniera indubitabile che il militare era caduto nel corso di un combattimento o a seguito di ferite riportate nello stesso⁹⁰⁹. Concessa dal Ministero della guerra o della

che apporta modificazioni a quello 19 gennaio 1918, n. 205, relativo alla istituzione di una croce al merito di guerra.

⁹⁰⁸ «E' istituito un diploma d'onore alla memoria di tutti i militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero o perirono in seguito a ferite». Il diploma veniva concesso su proposta del Ministero della guerra o della marina, a seconda che il militare fosse appartenuto all'esercito o all'armata. I due ministeri, di concerto con il Ministero delle colonie, stabilirono che la norma per l'esecuzione del decreto potesse essere estesa anche a quest'ultimo. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 18^a, 22 marzo 1918, *Circolare N. 149. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto n. 206, col quale è istituito un diploma d'onore alla memoria dei militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite. – (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). – 19 gennaio 1918. – (Gazzetta ufficiale n. 50, del 28 febbraio 1918), p. 260, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919, AUSSME. La circolare applicativa che disciplinava la concessione del diploma prevedeva che il diploma stesso doveva essere compilato e consegnato alle famiglie dei caduti per la patria a cura dei comandi dei corpi d'armata territoriali, con la massima solennità possibile. I comandanti dei corpi d'armata, per provvedere alla compilazione di diplomi, dovevano richiedere ai sindaci gli elenchi completi dei militari caduti in combattimento o morti in seguito a ferite riportate combattendo, le cui famiglie risiedevano nel rispettivo comune. Quando tutte le consegne erano state ultimate, i registri venivano inviati al Ministero, perché venissero conservati negli archivi degli uffici centrali come ruoli delle onorificenze. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE Dispensa 64^a, 27 ottobre 1919, N. 551. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE – Norme circa la consegna alle famiglie interessate, del diploma d'onore ai caduti in guerra, della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra – 20 ottobre 1919), pp. 729-730, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919, AUSSME.*

⁹⁰⁹ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, DISPENSA 34^a, 6 giugno 1919, N. 303. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto n. 800, col quale è istituita una medaglia di gratitudine nazionale da concedersi alle madri dei caduti nella campagna di guerra 1915-1918. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra) – 24 maggio 1919 – (Gazzetta ufficiale n. 129, del 31 maggio 1919), p. 373, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919, AUSSME. A modifica, poi, del n. 4 della circolare 534 del 10 ottobre 1919 pubblicata nel *Giornale militare* del 1919, dispensa 63^a, il Ministero della guerra stabilì che il nastro che doveva sostenere la medaglia d'onore istituito per le madri dei caduti doveva essere di seta e di colore grigio-verde, della lunghezza di 37 mm. e doveva avere nel mezzo tre strisce verticali, dei colori della bandiera nazionale, della larghezza di 2 mm. ciascuna. Il numero dei figli caduti in combattimento veniva fatto risultare apponendo sul nastro e sul relativo nastrino altrettante corone reali di bronzo della larghezza di 6mm. (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 13^a, 2 aprile 1921, N. 184. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Nastro per la medaglia d'onore alle madri dei militari caduti in combattimento. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense). – 23 marzo 1921), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME. Nel successivo mese di aprile, i ministri Bonomi e Sechi, segretari di Stati rispettivamente per gli affari della guerra e della marina, decretarono la istituzione di un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra. Erano autorizzati a fregiarsi del distintivo gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati ed assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi di offesa e di difesa del nemico (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 17^a, 29 Aprile 1921, N. 258. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto n. 447 che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani

marina, a seconda che il caduto fosse appartenuto alle forze dall'armata di terra o di mare, la distinzione onorifica consisteva in una medaglia che, secondo il provvedimento istitutivo, avrebbe dovuto essere fusa nel bronzo dei cannoni tolti al nemico⁹¹⁰. Nel 1921 fu poi istituito un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra. Erano autorizzati a fregiarsi del distintivo gli orfani e le orfane dei militari, dei militarizzati e degli assimilati morti in combattimento o a seguito di ferite causate dai mezzi di offesa e di difesa del nemico⁹¹¹. Nello stesso anno furono concesse anche delle speciali facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati e degli invalidi della Grande Guerra ed agli stessi familiari dei caduti del primo conflitto mondiale. L'amministrazione delle ferrovie dello Stato venne infatti autorizzata a concedere, sulle linee ferroviarie da essa esercitate, una serie di agevolazioni per tutti gli invalidi e i mutilati a causa del conflitto, nonché a favore delle famiglie dei militari morti per ferite o malattie contratte in guerra, che avessero voluto recare la loro visita presso le tombe dei loro congiunti⁹¹². La politica delle benemeritenze di guerra e delle provvidenze morali cominciò tuttavia ad esaurire la sua spinta propulsiva⁹¹³ e ormai nel 1930 risultava asfittica, poiché dava ampi segni di

dei caduti in guerra. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense di guerra). – 24 marzo 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 94, del 21 aprile 1921), ivi, AUSSME).

⁹¹⁰ Cfr. Regio decreto n. 800 che istituisce un distintivo di onore per le madri dei caduti nella presente guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 31 maggio 1919, n. 129. Il provvedimento, tuttavia, non fu recepito con l'auspicata sensibilità da parte dei Comuni, al punto che le Prefetture del Regno ebbero modo di rimarcare le inerzie e le inadempienze amministrative degli uffici comunali in ordine alla compilazione degli elenchi dei caduti: «*Il Comandante del Distretto Militare di questa Provincia fin dai primi dello scorso mese di novembre ha rimesso alle SS.LL. un modello apposito per la sollecita compilazione degli elenchi completi dei militari caduti in combattimento o morti in seguito a ferite, le cui famiglie risiedono nel territorio del rispettivo Comune, nei quali elenchi devono indicarsi altresì le notizie relative alle madri che si trovano nelle condizioni stabilite dal R. Decreto 24 maggio 1919, n. 800. Consta a questo Ufficio che sino a pochi giorni or sono nessuna Autorità municipale aveva ancora restituiti i suddetti elenchi, per cui prego vivamente le SS.LL. a voler ottemperare senza ulteriori indugi alla suddetta circolare, tenendo presente l'alto significato morale della concessione fatta alle famiglie ed alle madri dei caduti e la necessità che alla distribuzione dei diplomi, delle croci e delle medaglie si addivenga al più presto possibile per non diminuire le importanze della sovrana concessione. Attendo quindi assicurazione di adempimento. Il Prefetto - Châtelain*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO VII. – N. 2, 15-31 Gennaio 1920, 10. *Consegna alle famiglie interessate del diploma d'onore ai caduti in guerra, della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi (C.P. 20 gennaio 1920 n. 29772 diretta ai Sindaci)*, p. 23.

⁹¹¹ La disposizione era estesa anche agli orfani dei militari caduti prestando servizio presso gli eserciti alleati. Cfr. Regio decreto 24 marzo 1921, n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 21 aprile 1921, n. 94, cit.

⁹¹² Fu pertanto stabilita l'applicazione della tariffa militare, limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra e del loro eventuale accompagnatore, ove essi non fossero stati in grado di viaggiare da soli, e fu decretata la medesima applicazione della tariffa militare, limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello dove si trovava sepolta la salma del militare, a favore dei genitori, delle vedove, dei figli, dei fratelli e delle sorelle dei militari caduti in guerra. Cfr. Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931, che reca facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati o invalidi della guerra, nonché delle famiglie dei caduti nella guerra stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 luglio 1921, n. 172.

⁹¹³ Nonostante le tassative disposizioni emanate dal Ministero della guerra con la circolare n. 384 (*giornale militare 1917*), i depositi continuarono a far pervenire le medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti con una irrituale e sbrigativa procedura, tale da procurare doglianze e lamentele da parte degli interessati. Il Ministero fu costretto già nel 1922 a richiamare formalmente i comandi e i depositi dipendenti, poiché voleva che la consegna delle medaglie avvenisse «*con quel decoro che si conviene ad un atto così importante, per modo che sia evitato il ripetersi del lamentato inconveniente. I sigg. comandanti di corpo d'armata vorranno all'uopo compiacersi assicurarsi che siano sempre*

insufficienza e di inadeguatezza⁹¹⁴. Donde, la necessità politica del regime di rinsaldare il sentimento del culto dei caduti tra le masse⁹¹⁵, mediante il varo di una organica legislazione circa la sistemazione definitiva delle salme. Parallelamente all'adozione di queste misure di ordine morale, si sviluppò un vasto movimento di associazionismo, allo scopo di fornire assistenza agli ex combattenti e tutelarne i diritti⁹¹⁶, favorire il

scrupolosamente osservati gli ordini impartiti con le circolari sopra ricordate». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 4^a, 27 Gennaio 1922, N. 30. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense). – 26 gennaio 1922, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

⁹¹⁴ Le Prefetture furono costrette ad intervenire presso i comuni in ordine alla segnalazione del Ministero della guerra, che lamentava la mancata distribuzione delle onorificenze di guerra: «*Il Ministero della Guerra ha segnalato che spesso da parte dei competenti Uffici Comunali non si provvede con la dovuta diligenza e premura alla distribuzione alle persone interessate od ai loro congiunti delle distinzioni onorifiche di guerra inviate agli uffici surriferiti, dai Distretti Militari, tanto che, segnatamente nei comuni più importanti, giacciono ancora indistribuiti brevetti ed insegne di distinzioni onorifiche di guerra, da tempo ricevuti dalle competenti autorità militari. Sono ovvie le ragioni per le quali è necessario che le surriferite distinzioni vengano consegnate con ogni possibile sollecitudine da parte dei competenti uffici comunali agli interessati, cui spesso il ritardo arreca non lieve danno. Si pregano pertanto le SS.LL. di voler provvedere perché agli adempimenti di cui trattasi sia provveduto con ogni sollecitudine e puntualità».* Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA R. PREFETTURA E DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, ANNO XVII. N. 15, 21-31 maggio 1930 – a. VIII, 155. *Distribuzione di distinzioni onorifiche di guerra (C. 27 maggio 1930 n. 1703 Div. Gabinetto, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)*, p. 208.

⁹¹⁵ Il culto dei caduti costituì infatti la base ideologica del regime per la costruzione del consenso soprattutto da parte delle classi popolari, le quali nella larga maggioranza erano state private della presenza di un figlio o di un padre nell'ambito degli affetti domestici e privati. Come ha lucidamente osservato Piergiovanni Genovesi, nel definire il processo di appropriazione del culto dei caduti da parte del regime, tra il 1928 e il 1938, «*con la politica dei sacrari il fascismo dispiega in modo più sistematico la propria rimodulazione della celebrazione dei caduti, finalizzata ad una legittimazione del fascismo e del suo impianto autoritario e verticistico incentrato sul tema dell'obbedienza assoluta».* Cfr. P. GENOVESI, *Il culto dei Caduti della Grande Guerra nel progetto pedagogico fascista*, in " *Annali on-line della Storia dell'educazione e della politica scolastica* ", - n. 1/2015, p. 94.

⁹¹⁶ L'idea di una *Associazione dei Combattenti e Reduci* nacque a Milano, il 17 aprile del 1917, durante un'assemblea di guerra nei locali della Lega Antitedesca. L'assemblea, presieduta dai reduci Ettore Ferreri e Virginio Galbiati, sosteneva la necessità di costituire un'associazione volta a tutelare i diritti degli ex combattenti rimasti feriti durante gli scontri. Tuttavia, soltanto il 18 febbraio 1919 fu data vita ad una sezione autonoma Combattenti, con finalità di carattere nazionale, sebbene una sezione, promossa e voluta dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra fosse sorta a Parma già nel 1918. In poco tempo, in molte parti del paese si formarono numerose sezioni, che raccolsero un grande numero di aderenti. Gli associati si raccoglievano intorno ad un programma che aveva in parte un carattere rivendicativo, ma che tendeva soprattutto a far ottenere all'Associazione un peso politico e sociale nella vita nazionale. Nel primo Statuto associativo, redatto ed approvato nel 1919, venne proclamata «*l'assoluta indipendenza dell'Associazione Nazionale Combattenti da ogni e qualunque partito politico, pur non rinunciando l'Associazione ad assicurare il concorso dei combattenti all'azione politica e sociale, facendo propria la causa e gli interessi di tutto il popolo d'Italia».* Gli ex combattenti rivendicavano nell'ambito della collettività nazionale un'adeguata considerazione, non solo per i sacrifici patiti durante il conflitto e i danni ricevuti conseguenti, ma anche perché si dichiaravano portatori di nuove istanze e nuove idealità politiche. Sebbene il primo Statuto del 1919 già attestasse la natura giuridica dell'Associazione, solo nel 1923, con il secondo Congresso Nazionale svoltosi nel febbraio di quell'anno a Napoli, l'Associazione Nazionale Combattenti assunse il fondamentale carattere di un'istituzione al di fuori e al di sopra di ogni partito, principio cardine che fu ribadito nella formulazione di un nuovo Statuto. Lo Statuto del 1923, infatti, provvide non solo a riformulare la parte procedurale ed amministrativa dell'Associazione, ma anche a codificare un vera e propria ideologia. Durante le elezioni politiche della primavera del 1924, trenta ex combattenti inclusi nella «*lista nazionale*» vennero eletti deputati. Mussolini, infatti, pensava che in tal modo, nonostante alcune resistenze in chiave antifascista in seno all'Associazione, avrebbe potuto

reinserimento dei mutilati e degli invalidi nel mondo del lavoro⁹¹⁷ e rappresentare gli interessi materiali e morali degli orfani e delle famiglie dei caduti in guerra. Già nel

ottenere una piena e leale collaborazione politica da parte degli ex combattenti. Ciò non avvenne, perché nel giugno dello stesso anno veniva assassinato, da parte di una squadra fascista, il deputato socialista Giacomo Matteotti. Una tempesta politica attraversò il paese e la stampa di matrice ex combattentistica fu unanime nel deplorare il delitto. Circa un mese dopo il delitto Matteotti, fu indetto il Congresso d'Assisi. Sin dall'inizio dei lavori dell'assemblea si avvertiva un clima e un'atmosfera di ostilità al regime fascista. Dopo la netta presa di posizione di una maggioranza contraria alla collaborazione con il nuovo regime, e quella di una chiara minoranza fascista che cercava invece di ricucire lo strappo, si profilò una spaccatura tra i delegati, che comunque si intese evitare in nome dell'unità dell'Associazione. Si riuscì alla fine a raggiungere un accordo, che condizionava il rinnovato appoggio al governo al ristabilimento della legalità e della piena sovranità dello Stato. Nonostante il compromesso raggiunto, la frattura si allargò e l'Associazione Nazionale Combattenti, nell'autunno del 1924, si rifiutò di partecipare alle celebrazioni della marcia su Roma e, in occasione delle manifestazioni del 4 novembre, in molte località, i cortei patriottici furono aggrediti dalle squadriglie fasciste. In un tale clima politico, il destino dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Associazione era ormai segnato e, nel marzo del 1925, gli organi centrali elettivi nominati ad Assisi durante il Congresso, vennero sostituiti da un triumvirato di nomina governativa. Mussolini si avvalse dei poteri di controllo sull'Associazione che gli erano stati conferiti con un decreto del 24 giugno 1923 e sciolse il Comitato Nazionale dell'Associazione, affidando le Federazioni e le Sezioni dell'Associazione stessa a commissari fascisti, allo scopo nominati. Per un'analisi dettagliata delle vicende dell'Associazione nazionale combattenti, v. *amplius* G. SABBATUCCI, *I combattenti nel primo dopoguerra*, Laterza, Roma-Bari, 1974, e C. BELLINI, *L'Associazione dei combattenti (Appunti per una storia politica dell'ultimo quinquennio)*, in «La Critica politica», 25 luglio 1924, pp. 302-303. L'articolo è riportato integralmente in G. SABBATUCCI, *La stampa del combattentismo (1918-1925)*, Cappelli, Bologna 1980, pp. 269-297.

⁹¹⁷ L'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra nacque a Milano in data 29 aprile 1917. L'organismo associava tutti i mutilati di guerra, gli invalidi ex combattenti ai quali era stato riconosciuto il diritto del beneficio pensionistico e gli ex combattenti collocati in congedo illimitato, in attesa di un provvedimento di natura medico – legale che ne attestasse l'invalidità o la mutilazione. A questa platea di soggetti si aggiungevano le vedove che avevano contratto un secondo matrimonio e tutti gli orfani di guerra, fino a quando non avessero raggiunto la maggiore età. Scopo principale dell'associazione era la tutela dei diritti soggettivi dei mutilati e degli invalidi di guerra, esercitata non solo attraverso la produzione di istanze intese a ottenere il beneficio pensionistico, ma anche mediante l'inoltro di domande di ricollocamento a proficuo lavoro, ovvero attività produttive nel tessuto della società civile. Attraverso una fitta, capillare e articolata rete di sezioni e sottosezioni stanziate su tutto il territorio nazionale, il sodalizio forniva assistenza legale, economica e sanitaria ai suoi associati. Ai sensi delle disposizioni dello statuto istitutivo, l'organismo si proponeva «*di mantenere tra gli Invalidi della Guerra il sentimento della fratellanza e, in omaggio all'umanità, l'opposizione alle guerre ed il concetto della inviolabilità di tutte le Patrie; di venire in aiuto morale e materiale a tutti i suoi membri effettivi, con tutti i mezzi che può ispirare la solidarietà sociale; d'intervenire presso i pubblici poteri e le Amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti, cooperando con le organizzazioni di operai, impiegati ed altre aventi il medesimo scopo; di adoperarsi per procacciare impiego o lavoro ai propri aderenti; di servire da intermediaria gratuita nelle relazioni fra principali e operai, fra impiegati ed aziende. Nell'esplicazione della propria opera, l'Associazione intende procedere all'attuazione del suo programma, mantenendosi estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica*» (cfr. art. 3, *Statuto di costituzione dell'ANMIG, 1920*, in Fondazione ANMIG). A partire dall'agosto del 1918, l'organismo diede vita a un periodico mensile, *Il Bollettino*, nel quale trovavano voce le istanze di cui si faceva portatore a tutela della rappresentanza degli interessi degli associati, quantunque, in linea con le disposizioni statutarie, l'organo a mezzo stampa mantenesse un carattere sostanzialmente apolitico, pur nel rivendicare un cambio di passo negli atteggiamenti e nei comportamenti della politica nazionale: «*Rinnovarsi deve anche la vita politica della Nazione. Per noi tutti i vecchi partiti sono morti. Lo Stato, quale lo concepivano i nostri padri, è trapassato. Non è questione di riformare questo o quell'istituto; si tratta di mutare la sostanza. Come è mutato l'animo del cittadino, deve mutare il costume politico. Lo Stato non deve essere un enorme meccanismo burocratico senz'anima, ma una costruzione salita da una necessità delle coscienze, per la valorizzazione dell'individuo e per il perfezionamento della società. Tutte le costruzioni non aderenti alla realtà dello sviluppo sociale devono cadere. I difensori e i costruttori*

settembre del 1916, dopo la sanguinosa battaglia dell'Isonzo che aveva portato alla conquista di Gorizia, attraverso il sacrificio pagato dal Regio esercito con 148.000 caduti⁹¹⁸, Elena da Persico⁹¹⁹, a Venezia, parlò alle madri e alle vedove dei caduti di guerra, auspicando una mobilitazione femminile⁹²⁰ e la costituzione di una apposita

della Patria hanno acquisito col sangue e col patimento il diritto di essere i fattori della sua riorganizzazione secondo gli ideali della loro guerra» (cfr. Comitato Centrale ANMIG, « Il Bollettino », Milano, 15 novembre 1918, p. 2). Al pari degli altri organismi associativi, durante il Ventennio il sodalizio fu progressivamente incardinato e irrigimentato all'interno del regime fascista. L'organismo fu infatti eretto in ente morale, con il Regio decreto del 16 novembre 1919, n. 2162. Sull'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, v. *amplius* P. DOGLIANI, *Il fascismo degli italiani. Una storia sociale*, Utet, Torino 2008, pp. 9 ss; R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921 – 1925*, Einaudi, Torino 1966, pp. 101 ss; F. ZAVATTI, *Mutilati ed invalidi di guerra: una storia politica. Il caso modenese*, Edizioni Unicopli, Mondadori, Milano 2011.

⁹¹⁸ Sugli aspetti operativi della battaglia dell'Isonzo, l'enorme costo in termini di vite umane e l'importanza del fattore informativo nella preparazione e conduzione delle offensive sul fronte, v. in particolare gli studi più recenti di J.R. SCHINDLER, *Isonzo. Il massacro dimenticato della grande guerra*, Libreria Editrice Goriziana, 2014 e, di più ampio respiro, per gli stessi tipi, A. SEMA, *La grande guerra sul fronte dell'Isonzo*, Libreria Editrice Goriziana, 2014. Sull'Isonzo come teatro di una delle più grandi battaglie dell'intera guerra e come zona di operazioni militari oggetto della brutalizzazione del conflitto, v. M. SILVESTRI, *Isonzo 1917*, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2014.

⁹¹⁹ Elena da Persico (17 luglio 1869 – 28 giugno 1948), promotrice di opere sociali a favore delle donne e fondatrice dell'istituto secolare denominato *le Figlie della Regina degli Apostoli*, svolse un'intensa attività letteraria e collaborò con diverse riviste. Diresse il periodico cattolico femminile *Azione Muliebre* e si dedicò particolarmente a favore dell'elevazione culturale delle donne e alla loro difesa dallo sfruttamento in ambito lavorativo. Nel periodico da lei diretto non mancò di biasimare gli orrori della guerra e sottolineare l'impegno sociale delle donne cattoliche, lontane dalla guerra come convincimento ideale (cfr. E. DA PERSICO, *Nei paesi della strage e del sangue*, «Azione Muliebre», 4 aprile 1915). Sulla figura e l'impegno politico e sociale di Elena da Persico, v. *amplius* D. CASTENETTO, *Elena da Persico (1869-1948). Una intuizione spirituale*, Milano 1982, *passim*, e, in particolare, L. GAZZETTA, *Elena da Persico*, Verona, Cierre Edizioni 2005. La particolare rilevanza avuta dall'attività di Elena da Persico quale direttrice della rivista *Azione Muliebre* (1901 – 1949) – *Rivista femminile di attività sociale*, con più di mille articoli nel quasi mezzo secolo di direzione, esige che si tratteggi almeno un generale quadro di sintesi del periodico. La rivista, sostenuta da mons. Radini Tedeschi, padre Antonio da Trobaco, francescano, e da un nutrito stuolo di collaboratrici quali Adele Colombo, Maria Baldo, Angiolina Dotti, Pierina Corbetto e Luisa Anzoletti, conobbe il primo numero, a carattere mensile, a far data dal 1 gennaio 1901. Fin dai primi fascicoli la rivista si caratterizzò come un giornale di buona fattura e di buon livello culturale e divulgativo, ricco di articoli documentati e senza concessioni alla leggerezza e alla frivolezza. Ospitava rubriche che riguardavano la narrativa, l'esegesi biblica e non mancava di spunti di educazione familiare. La rivista si dedicò anche all'analisi della condizione femminile nelle filande, alla critica del costume del tempo e alla stessa questione sociale, affrontata senza indulgere a melensi toni sentimentali, ma piuttosto con coraggio, obiettività e rigore giornalistico. Sul punto cfr. R. SPIAZZI (a cura di), *Enciclopedia del pensiero sociale cristiano*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992, p. 840.

⁹²⁰ La Grande guerra ha rappresentato per le donne non solo un fattore di emancipazione, ma soprattutto uno spazio di versatile protagonismo femminile nell'ambito lavorativo, familiare, nonché in quello civile e politico. Con il Primo conflitto mondiale, infatti, tutto il movimento femminile nelle sue diverse articolazioni e ramificazioni venne ad essere coinvolto, attraverso una ingente mole di iniziative a favore dei soldati, delle famiglie, dei profughi e dell'infanzia in generale. In Italia, atteso che il movimento femminile conobbe sia a livello nazionale che internazionale orientamenti continui, spaccature e nuovi spazi di alleanze, le prime forme di mobilitazione femminile si avviarono già nell'estate del 1914, nell'ambito di esperienze che ruotarono attorno al mondo del cosiddetto *femminismo pratico*. A Roma era particolarmente attivo il *Consiglio Nazionale delle Donne*, aderente all'*International Council Woman*, di orientamento liberale, che allo scoppio della guerra avviò un censimento delle disponibilità all'impegno tra le strutture e le associazioni capitoline attive nel campo dell'assistenza sociale e, nel contempo, organizzò i primi corsi di formazione infermieristica e in economia domestica. A Milano, invece, l'*Unione Femminile Nazionale*, di matrice socialista riformista, promosse un *comitato di soccorso* per il sostegno al paese in tempo di guerra, in cui poi confluì anche il gruppo lombardo del Consiglio Nazionale delle

associazione rappresentativa. Con la collaborazione delle socie della Unione Giovanile Femminile⁹²¹, della quale aveva assunto la presidenza a partire dal 18 novembre 1917, Lina Cusi, vedova di Mario Chiri⁹²², organizzò un incontro con Luigia Pirota, vedova

Donne. L'attivismo femminile conobbe una intensa attività a partire dal maggio 1915, sebbene con notevoli differenze tra le aree urbane e quelle rurali e tra le zone centrosettentrionali e quelle meridionali della penisola. Coloro che appartenevano alle classi sociali più elevate, mobilitate dalle associazioni femminili e dai comitati civici, divennero madrine di guerra, crocerossine, infermiere e educatrici. Le donne per prime istituirono gli *uffici notizie* per la ricerca di informazioni sui dispersi e sui caduti, poi successivamente istituzionalizzati dal governo nazionale, organizzarono i posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie e i centri di assistenza ai profughi, provenienti direttamente dalle zone di operazioni di guerra. Si trattava di un'attività di cura e di solidarietà, che si esplicò nel corso della guerra tra sollecitazioni all'impegno delle donne e ostilità e resistenza alla presenza femminile nello spazio della vita pubblica: proliferarono, infatti, tanto gli appelli al sacrificio femminile, quanto le critiche alle giovani operaie, considerate troppo libere e indipendenti, e alle donne impegnate in attività di sostegno, tacciate di subordinare il lavoro domestico all'impegno civile e sociale. Sotto il profilo politico, con il primo conflitto mondiale, già dal 1914 si ebbero le prime iniziative femminili di stampo interventista. Nel dicembre del 1914 le repubblicane e le democratiche irredentiste dettero luogo al *Comitato nazionale femminile per l'intervento italiano*, particolarmente attivo con il suo periodico, dal titolo *Unità Italiana*, diretto da Adele Albani Tondi, che rivendicava il compimento del processo risorgimentale e l'italianità delle terre fino al Brennero, alle Alpi Giulie e al Quarnaro. Nei comitati locali prevalse dunque un impegno di natura pratica, inteso come dovere della mobilitazione femminile rispetto alle necessità contingenti del paese e come risposta ai problemi che la società civile si trovava ad affrontare a causa del conflitto. In alcuni gruppi femminili organizzati fu infatti fortemente presente la prospettiva della richiesta di un maggiore intervento dello Stato nel campo dell'assistenza sociale, tale da attribuire una dimensione umanitaria all'interventismo femminile e a rivendicare il tema, molto sentito da parte dell'associazionismo femminile, della stessa *cittadinanza femminile*, mediante l'esplicita istanza del pieno riconoscimento della parità giuridica e salariale rispetto agli uomini, la continuità del lavoro anche al termine del conflitto e l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale. Nel corso del conflitto, le attività di sostegno allo sforzo bellico assunsero progressivamente toni propagandistici e nazionalistici: dopo Caporetto, Elvira Cimino, ex propagandista pacifista, fondò il *Comitato delle madri italiane* e, in seguito, l'*Associazione delle madri dei combattenti*, al fine di offrire sostegno morale e materiale alle madri dei caduti e agli stessi ex combattenti. Sul tema del *femminismo pratico*, categoria storiografica introdotta dalla *gender history* e volta ad indicare la direzione assunta da una parte del femminismo tra Ottocento e Novecento a favore di attività assistenziali, di servizio e di impegno sociale, orientate ad alimentare in modo emancipativo la tradizionale presenza femminile nelle attività benefiche, v. *amplius* S. BARTOLONI, *L'associazionismo femminile nella prima guerra mondiale e la mobilitazione per l'assistenza civile e la propaganda*, in A. GIGLI MARCHETTI, N. TORCELLAN (a cura di), *Donna lombarda 1860 – 1945*, F. Angeli, Milano 1992, pp. 65-91; S. BARTOLONI, *Italiane alla guerra: l'assistenza ai feriti 1915 – 1918*, Marsilio, Venezia 2003; C. DAU NOVELLI, *Società, Chiesa e associazionismo femminile. L'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1902-1919)*, pref. di A. MONTICONE, AVE, Roma 1988; P. ANTOLINI (a cura di), *Donne in guerra 1915-18. La guerra attraverso l'analisi e le testimonianze di una terra di confine*, Tione, Rovereto 2007; A. MOLINARI, *Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande guerra*, Il Mulino, Bologna 2014; A. MOLINARI, *Donne e ruoli femminili nell'Italia della Grande guerra*, Selene ediz., Milano 2008; E. SCHIAVON, *L'interventismo al femminile nella Grande Guerra*, in «Italia contemporanea», n. 234, 2004, pp. 89-104; D. MENOZZI, G. PROCACCI, S. SOLDANI (a cura di), *Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia (1914 – 1918)*, Unicopli, Milano 2010.

⁹²¹ Tra il 1917 e il 1918 l'Unione divenne la prima associazione femminile giovanile e cattolica di massa, incubatrice dell'*Unione donne cattoliche d'Italia*, già sorta nel 1908 con lo scopo dichiarato di combattere il femminismo, il socialismo e qualsiasi idea liberale, in obbedienza alla volontà papale, ma con un progetto tuttavia autonomo rispetto alla parte cattolica maschile. Sul punto, v. *amplius* C. D. NOVELLI, *Società, Chiesa e associazionismo femminile, 1908-1919*, AVE, Roma 1988; EAD., *L'associazionismo femminile cattolico (1908-1969)*, Atti dell'incontro di studio *Una memoria mancata. Donne cattoliche nel '900 italiano*, «Bollettino dell'archivio per la storia del movimento sociale e cattolico in Italia», 2 (1998).

⁹²² Mario Chiri (6 ottobre 1883-16 aprile 1915), laureatosi nel 1905, svolse per poco tempo l'attività di avvocato per poi trasferirsi a Roma, nel 1906, dove fu chiamato da Giovanni Montemartini all'ufficio del lavoro del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Inserito efficacemente nell'ambiente

invece del caduto di guerra Carlo Mosè Gerosa⁹²³, favorendo, assieme alla fondamentale opera svolta da padre Enrico Mauri⁹²⁴, l'idea di costituire una prima Commissione promotrice della *Associazione Madri e Vedove dei Caduti in Guerra*, tale da offrire un aiuto concreto alle madri e alle vedove dei caduti militari italiani nella Prima guerra mondiale⁹²⁵. Il 14 aprile del 1918, nella seconda domenica dopo la Pasqua, durante una solenne e affollata manifestazione religiosa e patriottica fu approvato, nella chiesa di San Gregorio a Milano⁹²⁶, lo *Statuto della Associazione Nazionale tra le Madri e le Vedove*

cattolico della capitale si dedicò all'approfondimento della dottrina cattolica in campo sociale, che trovava nella *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie* la sua espressione teorica più importante. I suoi interessi erano diretti all'azione sociale e al mondo del lavoro, cui dedicò un'ampia relazione dal titolo *Il lavoro dei fanciulli nell'industria in Italia*, pubblicato poi in tre parti sulla *Rivista internazionale di scienze sociali* (dicembre 1907; gennaio e marzo 1908), nella quale, sulla base di una ricchissima documentazione statistica, faceva il punto sulla questione del lavoro giovanile e analizzava il rapporto tra istruzione e mondo del lavoro, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e all'applicazione o meno della legislazione vigente. Su Mario Chiri e la sua attività amministrativa e intellettuale, cfr. Archivio Centrale dello Stato, *Ministero dell'economia nazionale, Divisione personale e affari generali, Fascicoli personali (1861-1917)*, fasc. n. 605; I.M. SACCO, *Storia del sindacalismo. Il Risorgimento del lavoro*, Torino 1947, pp. 220-223; F. MAGRI, *Dal movimento sindacale cristiano al sindacalismo democratico*, Milano 1957, pp. 60-63; D. VENERUSO, *La gioventù cattolica e i problemi della società civile e politica italiana dall'Unità al fascismo (1867-1922)*, in *La gioventù cattolica dopo l'Unità 1868-1968* (a cura di L. OSBAT, F. PIVA), Roma 1972, pp. 111-115; G. BREZZI, A. PARISELLA, *La formazione del movimento cooperativo cattolico: appunti per uno studio*, in *Il movimento cooperativo nella storia d'Italia 1854-1975* (a cura di F. FABBRI), Milano 1979, pp. 653 ss.

⁹²³ Sebbene non attestato nell'*Albo d'Oro dei Caduti della Guerra (1926 - 1964)*, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, dall'esame della copia dello Stato di Servizio del 74° Deposito Reggimento Fanteria, è stato accertato che Carlo Mosè Gerosa, nato il 21 ottobre 1883 a Vittuone (Milano), distretto militare di Reggio Emilia, coniugato con Luigia Pirotta, prestò giuramento di fedeltà a Livorno, in data 6 giugno 1915. Effettivo presso il 113° Fanteria - Comando 1° Battaglione - 3ª Compagnia, fu decorato della medaglia di bronzo al valor militare con D.L. 2 agosto 1917 con la seguente motivazione: «*In un momento difficile assumeva il comando di una compagnia, mantenendola salda nelle posizioni sconvolte da un intenso bombardamento nemico. Con grande energia e sprezzo del pericolo provvedeva poi a respingere i contrattacchi avversari. Nad Logem = 15 - 16 settembre 1916*». Insegnante di ruolo presso la Scuola Tecnica Comunale Pareggiata di Seregno di materie letterarie e storico-geografiche, Carlo Mosè Gerosa risulta di fatto «*Morto in combattimento il 20 agosto 1917 per ferita di pallottola di fucile, in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte inscritto al n. 435 del registro degli atti di morte del 113° Regg. Fanteria. Capitano con anzianità 1° novembre 1917. D.Lo 8/11/1917*». Cfr. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Roma - Museo Centrale del Risorgimento - *Fascicoli personali - Documenti staccati, Guerra Mondiale*, b. 110, fasc. n. 56, AISR.

⁹²⁴ Padre Enrico Mauri (26 ottobre 1883-10 maggio 1967) diede vita con Armida Barelli, agli inizi del Novecento, alla *Gioventù Femminile* di Azione Cattolica, fu tra i fondatori dell'*Associazione Madri e Vedove dei caduti della Prima guerra mondiale* e fondò l'*Opera Madonnina del Grappa*, con lo scopo iniziale di accogliere le vedove e gli orfani di guerra, per i quali avviò anche un percorso scolastico gratuito integrato da attività lavorative, mediante un'impresa tipografica. Cfr. A. DI MEDIO, *Padre Enrico Mauri. Prete santo e dinamico*, Ancora, Milano 1999, pp. 13-26; L. DILIBERTO, «Alle radici della Gioventù femminile di Azione Cattolica», in L. DILIBERTO (a cura di), *Padre Enrico Mauri a Milano*, In dialogo, Milano 2004, pp. 47-78; R. FALCIOLA, *L'uomo che costruiva sogni. Storia di Enrico Mauri, prete, Effatà, Cantalupa* 2004, pp. 77-85; L. GIUDICI, *Padre Enrico Mauri. Promotore dell'Opera Madonnina del Grappa*, Cantù 1991, Sestri Levante (1993²).

⁹²⁵ Cfr. Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, *Onore ai Caduti, nella ricorrenza del 90° Anniversario della fondazione dell'Associazione*, Casa Editrice Marna s.c., Barzago (LC), Luglio 2008, p. 27 ss.

⁹²⁶ Sulle forme di elaborazione collettiva del lutto nel capoluogo lombardo, "*capitale del fronte interno*", v., in particolare, B. BRACCO, *Il trauma della Grande Guerra. Le reti del lutto a Milano negli anni del conflitto*, Archivio Storico Lombardo: giornale della Società storica lombarda: CXLII, 2016, pp. 189 - 212.

*dei Caduti in Guerra*⁹²⁷, la cui sede fu appunto stabilita presso la cripta della stessa chiesa di San Gregorio, in via Settala 25. A norma dello statuto, gli scopi dell'Associazione si sostanziavano nell'affermazione dei valori religiosi e morali di fronte alla tragedia che aveva colpito la nazione; nella cooperazione solidale, affinché tutti compissero il loro dovere verso la patria e per favorire la rinascita del Paese in linea con le sue gloriose tradizioni; suscitare e coordinare ogni possibile iniziativa e provvidenza destinata al sollievo morale e materiale delle famiglie dei caduti e al riconoscimento dei loro diritti, costituendo e funzionando a tal fine una serie di segretariati di assistenza agli orfani, alle madri e alle vedove di guerra; promuovere, infine, onoranze e suffragi per i caduti militari italiani⁹²⁸. Grazie all'azione e all'opera di Padre Enrico Mauri su tutto il territorio nazionale, verso la fine del 1918, l'Associazione aveva raggiunto la quota di 300.000 associate e, ben presto, fu avvertita l'esigenza di indire un Congresso nazionale, celebrato poi a Roma, in Campidoglio, dal 25 al 27 aprile del 1919, sotto il patronato della principessa Maria Letizia Bonaparte, seconda moglie di Amedeo di Savoia, duca d'Aosta. Durante i lavori del Congresso, nella basilica romana dell'Aracoeli, fu issata e benedetta la bandiera dell'Associazione di cui fu madrina, per procura, la Regina Madre Margherita di Savoia. In questa circostanza, il vescovo castrense, monsignor Angelo Bartolomasi, tenne un discorso che fece da preludio alla speciale udienza concessa dal pontefice Benedetto XV, al termine dei lavori del Congresso, presentando per l'approvazione e la benedizione papale la preghiera offerta dalle madri e dalle vedove dei caduti di guerra: «A te, o Signore, col sacrificio dei figli e degli sposi, offriamo il nostro dolore di Madri e di Vedove. Tu lo consacra e feconda di gloria eterna pei diletti Caduti e di santificazione per noi; Tu l'avvalora per il trionfo della Chiesa e la grandezza dell'Italia»⁹²⁹. Dopo numerose e insistenti proteste per le sue continue e prolungate assenze, padre Alessandro Marchesi, delegato vescovile della parrocchia di San Gregorio, concesse a padre Enrico Mauri la licenza di dedicarsi esclusivamente all'attività dell'Associazione per un trimestre, trascorso il quale avrebbe dovuto riprendere le sue funzioni di coadiutore del delegato vescovile. A partire dal marzo del 1920, su richiesta e pressioni dell'Associazione e della stessa *Gioventù Femminile* di Azione Cattolica, della quale padre Enrico Mauri era stato nominato assistente nazionale, il permesso aveva assunto carattere triennale. Nell'aprile del 1921, i consigli direttivi dell'Associazione pubblicarono un ordine del giorno⁹³⁰ volto non solo

⁹²⁷ Lo Statuto, in realtà, richiamava lo *Schema di Statuto per l'Associazione delle madri italiane a tutela degli orfani di guerra*, nel quale erano indicati gli scopi del sodalizio: censire gli orfani; raccogliere i fondi necessari; coordinare l'assistenza alle vedove, con il preciso obiettivo di combattere il distacco forzato degli orfani dalle famiglie e dal loro paese di origine. Lo schema dello Statuto era stato pubblicato sulla rivista *La Madre Italiana* (cfr. *Statuto dell'Associazione delle madri italiane a tutela degli orfani di guerra*, in «La Madre Italiana», maggio 1916, 1), il cui sottotitolo era *Rivista mensile pro orfani della guerra*, animato e fondato da Stefania Türr, una tra le più attive personalità nel mondo femminile milanese. Periodico mensile, la rivista iniziò le sue pubblicazioni nel marzo del 1916, per cessarle poi definitivamente nell'agosto del 1919, arrestandosi all'anno quarto, numero 9 della rivista stessa. Sul periodico cfr. R. CARRANINI, M. GIORDANO, *Bibliografia dei periodici femminili lombardi (1786-1945)*, Milano, Editrice Bibliografica, 1993, pp. 210-211.

⁹²⁸ Cfr. «Azione Muliebre», 18 (1918), pp. 311-312 (citato in Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, *Onore ai Caduti*, cit. p. 28).

⁹²⁹ Cfr. la cronaca del I Congresso dell'Associazione in «Azione Muliebre», 19 (1919), pp. 278-279 (citato in Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, *Onore ai Caduti*, cit. p. 28).

⁹³⁰ «Preso atto dello sviluppo che da Caporetto ad oggi la Associazione ha raggiunto fino ad essere l'unica forma costituzionale che tutela gli interessi morali e materiali e valorizza per il bene dell'Italia i dolori e i sacrifici delle famiglie dei Caduti; riaffermano la necessità di mantenere l'Associazione ispirata

ad intensificare l'azione di propaganda, indipendente e apolitica, affinché fosse incrementato il numero delle associate, ma anche di chiara impostazione ideologica in chiave antibolscevica e antisocialista, e, nell'agosto dello stesso anno, su iniziativa dell'Associazione, fu costituito un Comitato⁹³¹, formato da autorità, notabili ed enti aderenti al sodalizio, al fine di dare luogo ad una vasta opera di filantropia e di riconoscenza nazionale, destinata a promuovere in tutto il paese l'erezione di case di riposo per le madri e le vedove di guerra, che a causa dell'età, delle malattie e della malferma salute erano ormai inabile a qualsiasi proficuo lavoro e bisognose di assistenza e ricovero. Nel gennaio del 1922, padre Enrico Mauri costituì il Comitato *Pro Regina Pacis*, ma già in seno alla presidenza centrale dell'Associazione vi erano state critiche e opposizioni al suo progetto di erigere a Milanino, una frazione del comune di Cusano, in provincia e nella giurisdizione diocesana di Milano, un tempio in onore della *Madonna Regina Pacis*. Critiche serrate erano già state sollevate anche in ordine all'acquisto, nel novembre del 1921, di una villa a Sestri Levante, destinata all'ospitalità e a diverse iniziative per le madri, le vedove e gli orfani di guerra. La casa, intitolata alla *Madonnina del Grappa*, aprì le porte all'accoglienza estiva delle associate nel giugno del 1922⁹³². Lo stile troppo autoritario, accentratore e decisionista, con il quale si riteneva

*al sacro ideale di Religione e di Patria al di sopra e fuori di ogni politica e indipendente da ogni organizzazione; deliberano di intensificare la propaganda perché tutte le Madri e Vedove e le loro famiglie si iscrivano all'Associazione sottraendola alla propaganda bolscevica o politica di altre organizzazioni socialiste o aderenti a partiti politici formati in seguito alla guerra; ed in quest'ora d'Italia, dilaniata da odi civili e sociali ricordano in nome dei loro morti al Governo il dovere di ristabilire con savia energia l'impegno dell'ordine e delle leggi; e al Paese di non permettere che partiti e fazioni rendano ancora infedeli il sacrificio dei loro cari». Cfr. «Azione Muliebre», 21 (1921), p. 147 (citato in Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, *Onore ai Caduti*, cit. p. 29).*

⁹³¹ L'atto costitutivo del Comitato, denominato *Società-Religione-Patria-Beneficenza*, consta di 5 articoli: *Costituzione – Membri – Iniziative – Programmi – Modi di adesione*. Cfr. «Azione Muliebre», 21 (1921), p. 297 (citato in Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, *Onore ai Caduti*, cit. p. 29).

⁹³² Nel 1921 padre Mauri aveva pensato ad una casa di accoglienza per le madri e le vedove dei caduti in guerra, bisognose di un sollievo fisico e spirituale. Grazie all'interessamento di don Giovambattista Stagnaro, venne a conoscenza di una bellissima villa, appartenente ai signori Glauer-Massone, messa in vendita nella località ligure di Sestri Levante. Con una esposizione debitoria di 80.000 lire, padre Mauri acquistò villa Massone, destinata a diventare la culla dell'Opera "*Madonnina del Grappa*". Il riferimento al Monte Grappa, infatti, in provincia di Vicenza, dove si combattè una delle più violente battaglie della Prima guerra mondiale sul fronte italiano, rimase sempre nella mente e nel cuore di padre Mauri, con il vivo ricordo della Madonnina che Pio X aveva voluto intronizzare il 1° giugno del 1901 sul monte e che era stata danneggiata dal conflitto. Attraverso un delicato rapporto con il territorio, fu organizzato da padre Mauri un ambulatorio pediatrico intitolato a Margherita Giardino, la moglie del generale Umberto che aveva guidato l'armata del Grappa, per l'assistenza alla maternità e all'infanzia. Diede poi vita al *Laboratorio del Tricolore*, per il sostentamento degli orfani e delle vedove ospiti della Madonnina e furono aperti corsi scolastici regolari, con l'insediamento di una Scuola Tecnica per i ragazzi e le ragazze del sestrese. Dopo alcuni anni dall'inizio delle attività dell'Opera nell'accoglienza e nell'assistenza degli orfani di guerra, maturarono tra i ragazzi alcune vocazioni sacerdotali. Furono appunto queste vocazioni a far balenare in padre Mauri l'idea di coltivare, con l'aiuto della comunità femminile dell'Associazione Madri e Vedove dei Caduti di Guerra, un serio programma spirituale per gli orfani del conflitto, mediante la centralità dello zelo apostolico integrato dall'apprendimento professionale presso una tipografia della stessa Opera, dove si stampava il periodico *Clero Indigeno*, la cui spedizione veniva curata in tutta Italia. L'impostazione dell'Opera "*Madonnina del Grappa*" subì pertanto una trasformazione, aprendosi lentamente ma progressivamente ad un'attività apostolica di tipo più formativo e spirituale. Nacque, infatti, il *Centro di apostolato ascetico*, con lo scopo di diffondere la consapevolezza che «*tutti sono chiamati alla santità*». Sull'Opera *Madonnina del Grappa*, v. *amplius* R. FALCIOLA, *L'uomo che costruiva sogni. Storia di Enrico Mauri, prete*, Effatà Editrice, Cantalupa 2004, pp. 55 ss.

nell'ambito della presidenza centrale che padre Mauri dirigesse le attività dell'associazione, sollevò lamentale che giunsero all'attenzione della Santa Sede, dove il 6 febbraio del 1922 era stato elevato a pontefice Pio IX, che ben conosceva il carattere di padre Mauri, per averlo nominato nel 1921 direttore dell'Opera di San Pietro per il clero indigeno. Per incarico del papa, monsignor Giuseppe Pizzardo, sostituto della segreteria di Stato, indirizzò a padre Mauri la seguente lettera: «*Reverendo Sig. Canonico Mauri, Ero stato autorizzato a scriverLe di certe lagnanze venute alla S. Sede circa l'Opera delle Madri e Vedove, ed in pari tempo pregarLa di dare ad esse maggiori soddisfazioni circa l'amministrazione dei fondi e le varie decisioni prese. Ma essendo venuto a Roma il veneratissimo Padre Gemelli, ho pensato di pregarlo a voler dirLe più chiaramente di che si tratta. Voglia dunque V.S. ascoltarlo e voglia pure prendere quei provvedimenti che sono richiesti in seguito alle nominate lagnanze. Coi più rispettosi saluti mi confermo. Suo devotissimo Pizzardo*»⁹³³. Il rapido sviluppo dell'Associazione produsse problemi di natura economica ed amministrativa-contabile, poiché le associate, in larga parte appartenenti ai ceti medi e popolari, non erano ormai in grado di sostenere il peso di un organismo così vasto e imponente, impegnato in numerose iniziative di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Venne lanciata l'iniziativa di una grande *Lotteria Nazionale pro case di riposo dell'Associazione nazionale madri e vedove dei Caduti*, per la quale fu costituito un apposito Comitato nazionale con il compito di promuovere iniziative per la propaganda finanziaria a sostegno dell'Associazione. L'inizio della vendita dei biglietti della lotteria ebbe luogo il 1° settembre del 1922⁹³⁴ e, nell'ottobre dello stesso anno, l'onorevole Aldo Rossini, sottosegretario di Stato per l'assistenza ai militari e le pensioni di guerra, comunicava all'Associazione la concessione di un sussidio di 150.000 lire. Nel novembre del 1922, La Giunta esecutiva, l'Ufficio di presidenza e il Segretariato delle Madri e Vedove comunicarono al sottosegretario Rossini la nuova composizione della Commissione temporanea del Consiglio direttivo⁹³⁵. Nel dicembre del 1922 padre Mauri fu chiamato a Roma dalla presidenza nazionale della *Gioventù Femminile* di Azione Cattolica, per seguire, in qualità di assistente nazionale, l'attività del movimento. Poiché gli impegni con l'Associazione Madri e Vedove diventavano sempre più gravosi, Armida Barelli si vide obbligata a chiedergli di fare una scelta definitiva tra la *Gioventù Femminile* di Azione Cattolica e l'Associazione Madri e Vedove. Padre Mauri scelse questa seconda opzione, poiché riteneva che l'Associazione avesse assolutamente bisogno della sua presenza e assistenza, mentre la *Gioventù Femminile* non avrebbe incontrato alcuna difficoltà nella ricerca di un nuovo assistente nazionale⁹³⁶. Nel 1923 l'Associazione fu assorbita dal controllo dello Stato e fortemente assoggettata al regime fascista, che decise di provvedere all'assistenza dei reduci, degli invalidi e delle famiglie dei caduti della

⁹³³ Lettera del 18 marzo 1922, citata in Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, *Onore ai Caduti*, cit. p. 30.

⁹³⁴ I proventi della lotteria furono devoluti a favore dell'associazione Madri e Vedove dei Caduti con Regio decreto legge 26 aprile 1923, n. 1163.

⁹³⁵ Il Consiglio era composto dal senatore Luigi Facta, presidente; il senatore Cesare Nava e la contessa Laura Zavagli in Acquiderni, vicepresidenti; padre Enrico Mauri in qualità di delegato; Luigi Pirotta, vedova Gerosa, quale segretaria generale; l'ingegnere Odoardo De Marchi e l'avvocato Salvatore D'Azeglio come consiglieri. Sul punto, cfr. L. DILIBERTO, «Alle radici della Gioventù Femminile di Azione Cattolica», in L. DILIBERTO (a cura di), *Padre Enrico Mauri a Milano*, In dialogo, Milano 2004, pp. 46-47.

⁹³⁶ Cfr. *ivi*, pp. 76-77.

Guerra nazionale⁹³⁷. Padre Enrico Mauri⁹³⁸ fu completamente estromesso e l'Associazione, accentuando il suo carattere statale⁹³⁹, perse definitivamente lo spirito

⁹³⁷ Cfr. RELAZIONE E REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 850, *concernente la sistemazione dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra Nazionale e delle famiglie dei caduti*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 23 aprile 1923, n. 95. Il Governo esautorò ogni forma di associazionismo sorto in precedenza, interpretando artatamente «l'aspirazione più volte espressa dai gloriosi caduti della guerra nazionale e dalle famiglie dei prodi caduti per la Patria, ad una migliore comprensione dei loro bisogni e ad una tutela più efficace dei loro interessi, la necessità, spesso avvertita, di imprimere unità di direzione ai servizi statali per la vigilanza, protezione ed assistenza delle varie categorie dei minorati della guerra». Il Consiglio dei ministri, pertanto, affidò ad una apposita Commissione, costituita da membri del Parlamento e del Governo, l'incarico di riesaminare l'intera questione assistenziale e di proporre, d'intesa con le rappresentanze delle Associazioni interessate, i provvedimenti più idonei allo scopo. Conformemente alle conclusioni presentate dalla Commissione, l'Esecutivo ritenne opportuno che tutti i servizi fossero riuniti presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri, «quale ufficio meglio indicato per l'esercizio della funzione di direzione e di coordinamento dei tre organismi che ai servizi medesimi attendono: Opera nazionale dei combattenti, Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra», ai quali organismi, a carattere nazionale, fu riconosciuta dallo Stato la tutela degli interessi morali e materiali «di quelli che al grande evento parteciparono, di quelli che ne riportarono il nobile segno del loro valore e degli eredi di quelli che vi fecero sacrificio della loro vita». Tutti i poteri e le funzioni vennero dunque devoluti unicamente al Presidente del Consiglio dei ministri e la stessa Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra fu assorbita nell'orbita statale e, al pari delle altre associazioni, eretta in ente morale (cfr. Regio decreto del 7 febbraio 1924, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 28 febbraio 1924, n. 50). Nel 1925, fu devoluto all'Associazione il patrimonio residuo del preesistente sodalizio e del relativo Segretariato centrale di assistenza alle famiglie. Il comm. dott. Luigi Adinolfi, vice prefetto, fu incaricato di provvedere, nella qualità di Commissario del Governo, a quanto occorresse per la liquidazione e la devoluzione dei due patrimoni. Sul punto, cfr. Regio Decreto-Legge 17 aprile 1925, n. 453 *Devoluzione all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede centrale a Roma, dei patrimoni residui della preesistente Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti e del Segretariato Centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, con sede centrale a Milano*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 25 aprile 1925, n. 96.

⁹³⁸ Colpito da infarto nel 1960, Padre Mauri negli ultimi anni della sua vita ha continuato a dirigere L'Opera *Madonnina del Grappa* di Sestri Levante e a curare i rapporti di direzione spirituale soprattutto nel campo della famiglia. E' morto il 10 maggio del 1967. Nel 1968 la sua salma è stata tumulata nella cripta del Tempio-Santuario dell'Opera *Madonnina del Grappa*. Il 30 novembre 1996 il vescovo di Chiavari, mons. Alberto M. Careggio, ha avviato l'indagine diocesana per il processo di canonizzazione. Il 25 novembre del 2001 si è concluso solennemente il Processo Informativo Diocesano sulla vita, le virtù e la fama di santità di padre Enrico Mauri e ora si attende la conclusione della Causa di Beatificazione. Sul punto, v. *amplius* F. CONSOLINI, *Padre Enrico Mauri. Il dinamismo della fede*, Bergamo, Velar 2017, *passim*.

⁹³⁹ Nell'ottica dell'assorbimento in seno al regime fascista e della progressiva statalizzazione dell'Associazione va anche interpretato un importante intervento legislativo a favore del sodalizio. Il Ministero della guerra aveva già autorizzato nel 1926 le madri e le vedove dei militari morti sul campo o per ferite riportate in combattimento a portare le decorazioni concesse ai rispettivi figli e mariti (cfr. art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100). Nel 1928, a seguito della richiesta dell'Associazione Nazionale Madri, Vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, si decise di estendere, in mancanza della vedova e della madre, ai padri dei caduti in guerra l'autorizzazione a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli. Per eliminare, tuttavia, gli inconvenienti cui tale autorizzazione avrebbe potuto dare luogo, dal momento che i distintivi al valore e delle particolari benemerienze acquisite dal caduto, portati dal genitore, avrebbero potuto indurre nell'errore che essi avessero riguardato delle benemerienze personali concesse al genitore, fu contemporaneamente istituito uno speciale distintivo di un determinato modello, consistente «in uno scudo Sannitico di smalto nero, fasciato dal nastrino tricolore nazionale», da portarsi al di sopra delle decorazioni concesse ai figli. Il Commissario del Governo per l'Associazione Nazionale Madri, Vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra chiese all'Amministrazione della guerra, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, la concessione in favore del sodalizio della esclusività della

cattolico che aveva animato l'attività dell'originario sodalizio, pur mantenendo costanti rapporti di collaborazione con l'omologa Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e con l'Associazione nazionale combattenti e reduci.

4.8 Edilizia popolare e mutui agrari fondiari per gli invalidi di guerra

La particolare situazione del mercato immobiliare e degli alloggi in Italia, dopo la guerra, con le conseguenti ripercussioni nelle classi della popolazione più sensibili ai grandi rivolgimenti economici, provocò, fra l'altro, l'adozione di misure legislative dirette a favorire lo sviluppo edilizio, mediante il contributo dello Stato ai finanziamenti concessi da istituti, debitamente autorizzati, e alle cooperative che avevano per scopo la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche⁹⁴⁰. Dalle relative provvidenze,

fabbricazione e della vendita del distintivo, allo scopo di assicurarne l'uniformità del tipo e della esecuzione artistica, nonché, al tempo stesso, di procurare un utile al sodalizio stesso. La richiesta fu accolta e l'Associazione Nazionale vide in tal modo riconosciuto il carattere di esclusività della fabbricazione e relativa vendita della benemerita distintiva (Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVIII – Sessione 1929, *Disegno di legge presentato alla Presidenza il 21 aprile 1929 – VII dal Ministro della Guerra (Mussolini) – OGGETTO: 29 + Conversione in legge del R.D. Legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale Madri, Vedove e Famiglie dei caduti e dispersi in guerra dell'esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o, per ferite riportate in guerra (Commissione dei decreti)*, vol. 1199, pp. 337 – 351, ASCD). Il provvedimento si innestava nel solco di un precedente atto legislativo varato nell'ottobre del 1922, che autorizzava l'Associazione alla coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia. Nel 1883, infatti, con il Regio decreto del 26 aprile, n. 1294, era stata istituita la medaglia a ricordo dell'unità nazionale. Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e della marina, nel gennaio del 1922 il Governo nazionale decretò che l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia fosse estesa a tutti i combattenti ai quali sarebbe stata concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 per il «*compimento dell'Unità d'Italia*». La medaglia, che doveva essere acquistata a spese dei decorati interessati, sarebbe stata coniata nel bronzo nemico e avrebbe avuto le caratteristiche di quella istituita con il regio decreto del 1883, salvo alcune varianti. Sul recto, infatti, il motto «*Umberto I Re d'Italia*» sarebbe stato sostituito dal motto «*Vittorio Emanuele III Re d'Italia*», mentre sul verso, la legenda «*Unità d'Italia 1848-1870*» sarebbe stata sostituita dalla legenda «*Unità d'Italia 1848-1918*». Il modello originario era stato poi deposto negli archivi di Stato del Regno, unitamente ad una copia del decreto (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 54^a, 17 Novembre 1922, *Circolare N. 520. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto n. 1229, che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-918, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense). – 19 gennaio 1922, - (Gazzetta ufficiale n. 217, del 14 settembre 1922), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME). Con un successivo decreto fu poi concessa all'Associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti in guerra l'esclusiva della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità istituita con il regio decreto n. 1229. Al Ministero della guerra era riservata l'approvazione del disegno e del conio della medaglia e la facoltà di vigilare, affinché la riproduzione della stessa fosse eseguita a perfetta regola d'arte. Il prezzo di vendita della medaglia, compreso il nastro, non poteva essere superiore a 3.50 lire (cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 54^a, 17 Novembre 1922, N. 521. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto-legge n. 1362, che concede all'Associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti la coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia. Norme esecutive. – (Segretariato Generale – Ufficio ricompense). – 19 ottobre 1922 – (Gazzetta ufficiale n. 259, del 30 ottobre 1922), ivi, AUSSME).*

⁹⁴⁰ La gravità del problema delle abitazioni e l'urgenza di risolverlo avevano determinato il Governo nazionale a favorire misure circa l'edilizia popolare, con l'auspicio che questo altro sforzo finanziario, il quale si riteneva potesse alimentare operazioni di credito e costruzioni per circa mezzo miliardo di lire, valesse a stimolare i Comuni e gli Enti per case popolari a nuove iniziative edilizie, e gli istituti di credito ad agevolare l'afflusso di capitali verso impieghi di natura edilizia. I comuni del Regno furono pertanto

chiamati da un decreto-legge (cfr. *R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1926, n. 61*) non più a svolgere, come in precedenza, facoltà integrative per l'edilizia popolare, ma, insieme con gli istituti e gli enti morali per case popolari, essi erano considerati gli unici costruttori e il centro propulsore delle nuove iniziative. Lo Stato, a sua volta, abbandonato il sistema del contributo al pagamento degli interessi sui mutui contratti per le nuove costruzioni, provvedeva ad accollarsi una parte del costo di esse con un proprio concorso finanziario, pagato una volta tanto, e commisurato al costo stesso, oltre che con agevolazioni di natura tributaria e forti riduzioni sulle tariffe ferroviarie per il trasporto dei materiali edilizi. Sul nuovo decreto e, in particolare, sulle modalità per concorrere alla ripartizione dei fondi stanziati per l'edilizia popolare e sulle caratteristiche degli alloggi da costruirsi, le autorità prefettizie del Regno intesero richiamare l'attenzione dei rispettivi sindaci. Il fondo stanziato dallo Stato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ammontava a 100 milioni di lire. Le esigenze di bilancio consigliarono la ripartizione di questa somma in due esercizi finanziari, ma da ciò non derivava alcuna limitazione alla possibilità di dare subito luogo a tutte le costruzioni, che era possibile eseguire con tutti e cento i milioni di lire autorizzati, dal momento che, dovendo il concorso dello Stato essere pagato in due rate uguali, quando fosse sopraggiunto il momento della seconda rata, si sarebbe già entrati nel secondo esercizio finanziario 1926 – 1927. Le esigenze di bilancio dello Stato, pertanto, non attenuavano affatto tutto il portato delle nuove provvidenze. Il fondo così stanziato sarebbe stato pagato sotto forma di premio di costruzione e commisurato al 20% del costo preventivato e consentito dal Ministero dei lavori pubblici, al fine dell'acquisto delle aree per la fabbricazione delle case. Restava peraltro inteso che il concorso concesso sarebbe restato immutato, anche se, a costruzione ultimata, fosse stato accertato che le case erano venute a costare più del costo preventivato. Per contro, poiché non poteva ammettersi che il premio che lo Stato avrebbe pagato fosse risultato superiore al quinto del costo delle costruzioni, atteso il fatto che era fermo intendimento che con la somma stanziata si dovesse costruire il maggior numero di case possibili, qualora a costruzione ultimata fosse risultato un costo inferiore a quello preventivato, il Ministero avrebbe provveduto ad incamerare il sovrappiù del premio concesso, ritenendolo sulla seconda rata, o comunque procurandosene il rimborso. Occorreva pertanto che le case fossero costruite entro i limiti di spesa e in conformità dei progetti approvati con le modalità specificate dalla legge e puntualizzate dalle circolari prefettizie. In primo luogo, l'articolo 3 del provvedimento stabiliva che il premio di costruzione sarebbe appunto stato pagato in due quote uguali: la prima all'inizio dei lavori, previo accertamento degli stessi da parte del dicastero competente e l'altro a lavori ultimati, sulla base del certificato rilasciato dagli uffici del Genio civile, ai quali tra l'altro spettava di constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti regolarmente approvati. Gli enti dunque che potevano costruire case e godere delle agevolazioni erano i Comuni, gli istituti autonomi e gli Enti morali per la costruzione di case popolari. Le domande per concorrere alla ripartizione del fondo stanziato dovevano essere presentate entro il 15 aprile, poiché il decreto stesso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo 1926. Nella domanda occorreva specificare l'ammontare delle costruzioni che si intendeva intraprendere e sul quale doveva poi essere concesso il premio governativo richiesto. Ogni domanda doveva essere corredata di un documento che comprovasse la disponibilità dei fondi necessari per la costruzione e, a tale fine, era sufficiente allegare una dichiarazione dell'Ente mutuante che si impegnava, anche solo di massima, a concedere il mutuo occorrente, salvo poi trasmettere l'atto di impegno definitivo. Avvenuta da parte del Ministero dei lavori pubblici l'assegnazione di massima del concorso statale, gli enti interessati dovevano subito far pervenire al dicastero stesso i progetti delle costruzioni da eseguire, i quali dovevano comprendere, oltre ai disegni e alla relazione esplicativa, anche una stima, l'analisi dei prezzi e i capitolati di appalto. Prima che si procedesse all'appalto dei lavori, essi dovevano riportare l'approvazione del Ministero, che li avrebbe preventivamente sottoposti all'esame dell'Ispettore superiore dei lavori pubblici, a seconda che l'importo dei lavori, dedotto il costo delle aree edificabili per la fabbricazione delle case, restasse entro il limite di 2 milioni di lire. I comuni, gli istituti e gli enti morali autorizzati dal decreto avevano la facoltà di vendere o assegnare in affitto, con l'aggiunta di un patto di futura stipulazione di vendita, allo stesso inquilino e ai suoi eredi, gli appartamenti costruiti in qualsiasi tempo. Il trasferimento effettivo della proprietà aveva luogo con un contratto di compravendita allo scadere della locazione, il cui periodo di durata non poteva superare i 20 anni. Qualora nel corso della locazione l'inquilino non avesse osservato tutte le norme imposte per l'inquinato, egli avrebbe perso, a titolo di penale, le somme che aveva eventualmente versato in conto acquisto, senza tuttavia incorrere nel pregiudizio dello sfratto. Ciascun edificio da costruire, secondo le disposizioni di legge, doveva comprendere appartamenti composti naturalmente di non oltre tre vani, solo eccezionalmente anche di un maggior numero di essi, non eccedente comunque il numero di cinque, oltre i locali accessori e di servizio. Questi alloggi popolari dovevano poi avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala, essere forniti

però, non avevano tratto beneficio, se non in minima parte, i mutilati e gli invalidi di guerra, soprattutto per ragioni riconducibili al momento nel quale le provvidenze stesse erano state successivamente adottate, come, su tutte, il difetto di una preesistente organizzazione cooperativa propria, nonché le stesse limitazioni che erano state stabilite nei riguardi di quelle cooperative non finanziate in base alle precedenti disposizioni di legge. Si era venuto pertanto a determinare, a danno degli invalidi di guerra, una «ingiusta sperequazione in confronto di altre categorie meglio preparate economicamente anche per la conservata integrità fisica dei propri componenti, e avuto riguardo ai bisogni accertati ed alle benemeritenze acquisite verso la Patria dagli invalidi stessi, si ritenne opportuno emanare un provvedimento di carattere particolare che loro conferisse la possibilità di usufruire più largamente delle agevolazioni anzidette»⁹⁴¹. Il provvedimento, infatti, dispose che lo Stato doveva contribuire nel pagamento degli interessi nella misura del 2.50 % entro un limite massimo di 200 milioni di capitale sui mutui per la costruzione a proprietà individuale o l'acquisto di case popolari ed economiche contratti da cooperative «costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra» e fu autorizzato, pertanto, «lo stanziamento, sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, di annui cinque milioni, e per anni cinquanta, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925 - 1926»⁹⁴². Delle norme specifiche disciplinavano le modalità di erogazione del contributo, la concessione dei mutui, l'assegnazione degli stabili e le forme di garanzia richieste. Le norme si conformavano in genere a quelle vigenti nel settore dell'edilizia popolare ed economica ed era anzi fatto un particolare richiamo per tutto quanto non era previsto nel decreto alle specifiche disposizioni che regolavano l'attività delle cooperative edilizie sorte fra impiegati e pensionati dello Stato con i relativi benefici. Anche nella fattispecie, pertanto, vennero attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i poteri riconosciutigli in materia di edilizia popolare e ad esso spettava anche il compito di provvedere, con proprio decreto ministeriale, all'erogazione del contributo, di concerto con il collaterale Ministero delle finanze, su proposta della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie. Una innovazione era stata tuttavia apportata nei riguardi della composizione di questa commissione, stabilendosi che un rappresentante dell'*Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra* partecipasse alle sedute della commissione, quando si fosse trattato delle erogazioni in materia. L'opportunità di tale disposizione risultava evidente ove si considerasse che essa tendeva ad assicurare più completi elementi di

di una latrina propria e provvisti di presa d'acqua nell'interno e, infine, dovevano soddisfare tutte le condizioni di igiene e di salubrità richieste dai regolamenti comunali di igiene e di edilizia. Qualora l'ente assegnatario non avesse iniziato le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti, esso decadeva dall'assegnazione del concorso statale, dal momento che era necessario appunto assicurare la costruzione del maggior numero di case nel più breve tempo possibile. Tutti gli enti costruttori dovevano poi trasmettere al dicastero dei lavori pubblici, per la relativa approvazione, degli schemi-tipo predisposti per la stipulazione dei compromessi e dei contratti relativi alla assegnazione e alla vendita delle case costruite con il concorso dello Stato (cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. – N. 7 – 8, 1 – 30 APRILE 1926, 58. R.^oD.^o Legge 10 marzo 1926 num. 386, che reca provvedimenti per la costruzione di case popolari. (C.P.S. 2 aprile 1926 n.° 9359 ai Sindaci e per conoscenza ai S. Prefetti), pp. 84 – 88).

⁹⁴¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – COMMISSIONE BILANCIO, *Relazione al disegno di legge per la conversione in legge del R.D.L. 17 gennaio 1926, n.° 179 concernente il contributo dello Stato per la costruzione a proprietà individuale o l'acquisto di case popolari ed economiche per mutilati ed invalidi di guerra*, vol. 1132, pp. 658 – 660, ASCD.

⁹⁴² Cfr. Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 febbraio 1926, n. 37.

valutazione alle proposte avanzate dalla commissione, a causa della diretta conoscenza che l'Opera nazionale, a motivo delle sue specifiche funzioni, possedeva sulla qualità e serietà delle cooperative concorrenti e sui bisogni degli invalidi di guerra e, di conseguenza, meglio era in grado di garantire una più equa ripartizione dei benefici. Del provvedimento, che rispondeva pienamente alle aspettative degli invalidi della Grande guerra e che non violava in alcun modo i principi posti a base della legislazione vigente sull'edilizia popolare, fu pertanto proposta la conversione in legge del testo del decreto che, inopinatamente, fu poi ritirata dal Governo il 1° giugno del 1926, poiché in sede di applicazione del provvedimento apparve la necessità di «*addivenire ad un coordinamento dell'attività che si concentra intorno al nobilissimo fine propostosi dal provvedimento stesso, e di disporre altresì le provvidenze dirette a rendere agevole e rapida l'effettuazione dei mutui*»⁹⁴³. Considerato che il Governo nazionale riteneva imprescindibile risolvere il problema edilizio a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra, nel luglio del 1926 fu emanato un nuovo decreto legge in materia⁹⁴⁴, del quale si doveva procedere rapidamente alla conversione. Questa volta non vi furono ostacoli e il decreto, con un articolo unico, fu appunto convertito in legge, la quale stabiliva a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra rettificando in «*trentennio*» la parola «*triennio*» scritta nell'ultimo comma dell'articolo 7 del testo varato. Il provvedimento, fermo restando in ogni caso la competenza in materia del Ministero dei lavori pubblici e della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, istituiva, con sede a Roma ed alle dipendenze del Capo del Governo Primo Ministro, un «*Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra*», che aveva personalità giuridica e gestione autonoma, equiparato agli effetti fiscali alle altre Amministrazioni dello Stato. Le cooperative edilizie tra mutilati ed invalidi di guerra che avevano ottenuto mutui edilizi con contributi statali, indipendentemente dal provvedimento, potevano aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalità che avrebbe poi fissato il Ministero dei lavori pubblici. L'Ente era amministrato da un comitato, composto di un presidente, di un vice-presidente, un direttore e quattro membri, tutti nominati dal Capo del Governo e Primo Ministro, il quale poteva sceglierli anche tra i funzionari delle amministrazioni statali, senza però che per tali incarichi fossero allontanati o distolti dalle loro mansioni. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche avrebbe concesso all'Ente edilizio, per il finanziamento delle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia, un importo sino ai 40 milioni l'anno, per un quinquennio, a cominciare dal 1926, nonché mutui assistiti ed emissioni di obbligazioni di una serie speciale. La Cassa depositi e prestiti avrebbe invece acquistato ed imputato alle proprie riserve le obbligazioni emesse dal consorzio di credito, in una misura da fissarsi con decreto del ministro delle finanze, con il quale sarebbero stati pure determinati i tassi di interesse dei mutui, delle obbligazioni, e tutte le altre condizioni e modalità di tale operazione. Nel pagamento degli interessi sui mutui, oltre allo Stato, avrebbero contribuito per la durata del periodo

⁹⁴³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVII – Sessione 1924 – 26, *Disegno di legge presentato alla Presidenza il g. 10 marzo 1926 dal Ministro Capo del Governo (Mussolini)*, OGGETTO: 794 + Conversione in legge del R.D.L. 17 gennaio 1926, N.° 179, concernente il contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra (Bilancio), vol. 1132, pp. 655 – 671, ASCD. Per il decreto di ritiro da parte del relatore, onorevole Ruggero Bonomo, v. *decreto al fascicolo Disegno di Legge N. 917*, ivi.

⁹⁴⁴ Cfr. Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, *Esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 2 agosto 1926, n. 177.

di ammortamento, l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra nella misura del 0,50% all'anno, e l'Opera nazionale per i combattenti nella misura del 0,25% anch'esso annuo. Tutti contributi nel pagamento degli interessi sarebbero stati corrisposti direttamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, mentre il mutuatario del consorzio sarebbe stato l'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, che a sua volta avrebbe erogato mutui alle cooperative fra i mutilati e invalidi di guerra, muniti di pensione vitalizia, allo stesso tasso d'interesse che sarebbe stato corrisposto al Consorzio mutuante. Le cooperative che avrebbero conseguito questi mutui avrebbero corrisposto all'Ente edilizio per una volta tanto l'1%, per diritti e spese di contratto col Consorzio di credito e per le spese di amministrazione dell'Ente stesso. I rapporti con il Ministero dei lavori pubblici e con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare, per i mutui e le case da costruirsi, si dovevano svolgere solo per il tramite dell'Ente edilizio, fino al momento dell'assegnazione e stipulazione del mutuo individuale con i singoli soci delle cooperative. Tutti gli atti e i contratti con le categorie che facevano capo all'Ente edilizio e con i soci di queste relativamente ai mutui e alle case da costruire, dovevano essere stesi in carta libera e stipulati in forma amministrativa da un funzionario dell'Ente edilizio, previo un corrispettivo di 10 centesimi per ogni 100 lire mutate. La registrazione degli atti e dei contratti, le iscrizioni, le trascrizioni, le annotazioni, le divisioni e cancellazioni ipotecarie dipendenti dai mutui, sarebbero state effettuate con il pagamento di una tassa fissa che gravava sulle cooperative. Per le spese di primo impianto dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per i combattenti avrebbero concorso, la prima nella misura di lire 30.000, e la seconda nella misura di lire 10.000, una volta tanto⁹⁴⁵. Tra il marzo e il maggio del 1928, con i provvedimenti che il Governo presentò al voto della Camera a vantaggio dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra, si completarono le norme già in vigore, in forza delle quali lo Stato riconosceva degnamente il tributo offerto alla comunità nazionale dai superstiti della Grande guerra. Già con i decreti precedenti erano state disposte particolari agevolazioni per le costruzioni individuali e comuni per gli invalidi di guerra che, con il varo di un nuovo decreto legge e della sua relativa conversione, intese aumentare «*sensibilmente il contributo statale e quello degli altri enti*», nonché intervenire per «*garantire il pagamento delle annualità di ammortamento ed interesse sui mutui*» ed eliminare, infine, «*ogni causa di ritardo nell'applicazione della legge*»⁹⁴⁶. In forza, pertanto, del Regio decreto-legge del 18 marzo 1928, n. 831, allo scopo di rendere più agevole e rapida l'effettuazione dei mutui, senza aumentare l'onore globale che lo Stato si era assunto, venne elevato notevolmente il contributo statale e quello degli altri enti tenuti a concorrervi nel pagamento degli interessi sui mutui, e venne accordata la garanzia dello Stato per il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi corrispondenti ai mutui concessi, provvedendo, nel contempo, per il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle già emanate in materia. Il

⁹⁴⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVII – Sessione 1924 – 26, *Disegno di legge presentato alla Presidenza il 21 agosto 1926 dal Capo del Governo (MUSSOLINI), OGGETTO: 983 + Conv. In l. del R.D.L. 9 luglio n.° 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione del R.D.L. 17 gennaio 1926, n.° 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra (Bilancio)*, vol. 1139, pp. 300 – 316, ASCD.

⁹⁴⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – N. 1987 – A, *Relazione della giunta generale del Bilancio sul Disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato (Mussolini) alla Presidenza il 5 maggio 1928 – Anno VI – Seduta del 23 maggio 1928 – Anno VI*, vol. 1173 pp. 284 – 285, ASCD.

provvedimento, che in effetti costituiva una nuova prova del sollecito interesse del Governo fascista verso i superstiti invalidi del primo conflitto mondiale, elevava di fatto il contributo statale «dalla misura di L. 2.50 per cento all'anno, a quello di L. 3 per cento, senza che per tale aumento si elevi il relativo onere globale dello Stato». Di conseguenza, vennero anche elevati i contributi dovuti dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra dalla misura di lire 0,50 all'anno a quella di lire 0,60 annue, e dell'Opera nazionale per i combattenti dallo 0,25 per cento all'anno allo 0,30 per cento annue anch'esse. Il Consorzio di credito avrebbe notificato a cadenza semestrale al Ministero per le finanze i mutui concessi e la situazione delle rate di ammortamento scadute⁹⁴⁷. Il pacchetto di misure legislative varato dal Governo nazionale a favore dei superstiti invalidi della Prima guerra mondiale si concluse con il provvedimento, promosso dal ministro delle finanze Volpi e dal ministro dell'economia nazionale Belluzzo, relativo alla concessione dei mutui agrari agli invalidi di guerra. Nel luglio del 1926⁹⁴⁸, infatti, l'Esecutivo determinò che i mutui agrari fondiari a favore

⁹⁴⁷ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVII – Sessione 1924 – 28, *Disegno di legge presentato alla Presidenza il 5 maggio 1928. VI dal 1° Ministro Capo del Governo (Mussolini), OGGETTO: 1987 + Conversione in legge del R.D.L. 18 marzo 1928, n.° 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (Bilancio)*, vol. 1173, pp. 281 – 298, ASCD.

⁹⁴⁸ Sulla base delle norme emanate nel marzo del 1917 sulla protezione e assistenza degli invalidi di guerra e delle disposizioni in materia di pensioni di guerra varate nel luglio del 1923, già nel giugno del 1924 il Governo nazionale aveva promosso l'istituzione di un credito agrario fondiario a favore degli invalidi di guerra rurali. Gli istituti di credito dovevano infatti riservare una parte, che sarebbe stata determinata dal Ministero dell'economia nazionale, delle somme destinate alla concessione dei mutui ipotecari, agli invalidi di guerra, per l'acquisto di fondi rustici per un valore di stima non superiore alle 20.000 lire. I mutui potevano essere concessi solo agli invalidi titolari di una pensione vitalizia, che fossero lavoratori agricoli o coltivatori diretti della terra ed appartenessero a famiglie di lavoratori agricoli o di coltivatori diretti della terra. Erano esclusi dal provvedimento gli invalidi che avessero pagato per l'imposta fondiaria erariale una somma annua che superava le 100 lire. Per i prestiti, che gli invalidi di guerra erano dunque autorizzati a contrarre in forza del decreto, lo Stato avrebbe pagato annualmente il 3.50% della somma originariamente mutuata, a titolo di contributo per il pagamento dell'annualità complessiva di ammortamento e di interesse. Un eguale contributo, nella misura però del 0,75%, avrebbero invece pagato rispettivamente l'Opera nazionale combattenti e l'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, secondo norme che sarebbero state stabilite in seguito. In caso di inadempimento da parte del mutuatario invalido di guerra ed in caso di esecuzione forzata da parte dell'istituto mutuante che non avesse dato un ricavato sufficiente a coprire l'istituto stesso del suo credito, lo Stato e le due opere nazionali avrebbero continuato a corrispondere il rispettivo contributo per il periodo fissato in origine per il mutuo e solo fino alla copertura del credito in questione. L'ammontare complessivo dei mutui da concedersi non poteva superare la somma di lire 15.000.000 e la spesa occorrente per i pagamenti gravava sul Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1924 – 1925 e per gli esercizi successivi. Alle garanzie previste dal testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, che era stato approvato nell'aprile del 1922, fu aggiunta anche la garanzia relativa al diritto del beneficiario alla pensione vitalizia, di cui l'invalido doveva di necessità godere per poter accedere alla concessione, per un importo comunque non superiore a un terzo della pensione stessa. Il fondo acquistato dall'invalido con i benefici previsti dal decreto non poteva essere dallo stesso alienato, se non fossero trascorsi dieci anni dalla concessione del mutuo. In caso di alienazione dopo il termine dei dieci anni prescritti, il mutuo doveva essere previamente estinto (cfr. Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, *Credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 luglio 1924, n. 169). Il decreto, ai sensi dell'articolo 7 del testo pubblicato, sarebbe stato poi presentato in Parlamento per essere convertito in legge, ma, in realtà, questa conversione non avvenne, poiché il testo di conversione fu ritirato dalla compagine di Governo nella seduta del 5 dicembre del 1925 e l'originario decreto-legge sopravvisse dispiegando i suoi effetti sino alle modifiche intervenute nel luglio del 1926. Per il decreto di ritiro del testo di conversione, v. CAMERA DEI DEPUTATI - Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943), Legislatura XXVII, 24.05.1924 – 21.01. 1929, 366. *Conversione in legge del*

degli invalidi di guerra rurali potevano essere concessi per l'acquisto di fondi rustici per un valore di stima fino a 30.000 lire. La concessione veniva effettuata per la totalità del valore del fondo e, qualora l'invalido interessato ne avesse fatto richiesta, anche per il pagamento delle spese a suo carico inerenti l'acquisto del fondo stesso, purché non venisse superato il limite massimo previsto. L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e l'Opera nazionale combattenti avrebbero anche in questo caso contribuito al pagamento dell'annualità comprensiva della quota di ammortamento e di interesse sui mutui concessi nella misura, rispettivamente, dell'1% e dello 0,50% della somma originariamente mutuata. L'ammontare massimo complessivo dei mutui da concedersi era computato dal Governo nella somma di lire 115.000.000, con stanziamenti annui di lire 4.025.000, a partire dall'esercizio finanziario del 1926-1927 e per quelli successivi⁹⁴⁹.

CAPITOLO V. ISTITUZIONI STATUALI E CULTO DEI CADUTI. DALL'APOTEOSI ALL'OBLIO

5.1 La costruzione del mito: genesi politica del Milite Ignoto e resilienza collettiva

Dopo la guerra, le nazioni che vi avevano partecipato intesero onorare il sacrificio e l'eroismo delle rispettive collettività nella salma di un combattente anonimo, caduto sul campo con le armi in pugno. Nelle principali capitali europee, particolarmente in Francia⁹⁵⁰, Inghilterra e Belgio, furono eretti dei monumenti volti a rappresentare la

regio decreto legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali, 28.12.1924, fasc. n. 672, Legislatura XXVII, Sessione unica, vol. 1113, pp. 349 – 357, ASCD.

⁹⁴⁹ Cfr. Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, *Concessione di mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 luglio 1926, n. 157. Sulla conversione in legge del testo, approvato nella seduta del 2 marzo 1927, v. CAMERA DEI DEPUTATI – Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943) – Legislatura XXVII, 24.05.1924 – 21.01.1929, 964. *Conversione in legge del r.d.l. 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali, 20.07.1926 – 18.12.1926, vol. 1196, pp. 399 – 435, ASCD.* Nella relazione della Commissione, il relatore, l'onorevole Fontana, evidenziò come il provvedimento allargava notevolmente le precedenti disposizioni emanate nel 1924-1925, le quali limitavano il contributo dello Stato in presenza di una particolare e sfavorevole situazione economico-finanziaria dello Stato stesso, restringendo, come rilevava la relazione, il beneficio a poco più di 700 invalidi rurali. Il decreto-legge sottoposto all'approvazione aumentava dunque di 100 milioni di lire l'originario importo stanziato e con queste disposizioni si intendeva inoltre mettere l'invalido rurale, atteso l'aumento del prezzo dei terreni, nella situazione di poter effettivamente acquisire una unità fondiaria sufficiente non solo ai bisogni di una famiglia agricola, ma anche alle esigenze di una razionale coltivazione. Inoltre, si sottraeva l'invalido rurale dalle insidie della piaga dell'usura, la quale avrebbe minato le già difficili condizioni di vita dell'invalido. In tal senso, infatti, la stessa Associazione nazionale degli invalidi di guerra aveva espresso le proprie preoccupazioni e inquietudini, esercitando forti pressioni sul Governo nazionale, affinché fossero estesi a un più largo numero di invalidi di guerra rurali quei benefici di legge dei quali si erano fino a quel momento avvantaggiati gli altri invalidi di guerra, con una serie di cospicue provvidenze a loro favore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI N. 964 – A – *Relazione della Commissione sul Disegno di legge presentato alla Presidenza il 22 luglio 1926 – Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali – Seduta del 26 febbraio 1927 – Anno V –*, ivi.

⁹⁵⁰ In Francia una tomba di un soldato sconosciuto era stata collocata sotto l'Arco di Trionfo, a Parigi, l'11 novembre del 1920, per simboleggiare tutti i caduti militari francesi nel corso della Prima guerra mondiale. Tuttavia, già nel novembre del 1916, nel corso di un discorso pronunciato nel cimitero di Rennes, François Simon, presidente della locale sezione del *Souvenir français*, un'associazione fondata nel 1887 per ricordare i caduti durante le operazioni della guerra franco-prussiana del 1870, ebbe per la prima volta l'idea di aprire le porte del Panthéon ad uno dei combattenti deceduti nel conflitto: «*Pourquoi*

gloria del simbolico eroe caduto⁹⁵¹. L'idea di onorare una salma in Italia risale al 1920 e fu propugnata dal generale Giulio Douhet⁹⁵², ma fu soltanto nel giugno del 1921 che il ministro della guerra Rodinò, di concerto con il ministro dell'interno Giolitti e con quello del tesoro Bonomi, ebbe così ad esprimersi nel corso della seduta parlamentare in cui si onorò di presentare il disegno di legge: «*Le salme dei militari morti in guerra – che complessivamente assommano a circa 560.000 – sono, per una metà quasi, di individui non riconosciuti. E' una moltitudine anonima di prodi che hanno lasciato alle famiglie, tuttora tormentate dai dubbi più angosciosi, il dolce e mesto conforto di poter custodire le loro gloriose spoglie. Sono lezioni di umili eroi che la grande famiglia della Patria – alle cui fortune essi hanno fedelmente concorso col nobile sacrificio della vita – vuole rivendicare a sé, traducendo e riassumendo, nel suo sentimento e nella sua volontà, la volontà e il sentimento di migliaia di madri, spose e sorelle doloranti; vuole rivendicare a sé perché sono i suoi figli dilette, i suoi poveri figli sperduti – due volte colpiti dal destino- aspettanti invano che la tremula mano materna versi su di loro freschi petali votivi, irrorati di pianto; vuole rivendicare a sé per tributare alla loro memoria un solo vibrante commosso omaggio di gratitudine, di affetto e di devozione. Ma benché non individuata da nessun nome, una qualsiasi di quelle salme, scelta a caso fra quella muta e inerte folla ignota ha la virtù di un simbolo e di un monito; perché rappresenta, da sola, l'eroismo del soldato italiano che con la propria morte, con la soppressione assoluta della propria individualità, ha contribuito ad assicurare la vita e il prestigio della Patria, ad imporre il nome di Essa al rispetto e all'ammirazione del mondo; perché ammonisce, infine, che l'essere stato Italiano ed essere caduto per l'Italia è titolo bastevole per i superiori onori e la sempiterna venerazione, all'infuori di ogni altro segno identificatore. Ed i supremi onori decreti la patria alla salma senza nome; e la sempiterna venerazione di quanti, Italiani e Stranieri, amano ed ammirano il nostro Esercito per le sue glorie ed i suoi sacrifici, circondi, nella celebrazione di un culto inviolabile, la salma senza nome, che in sé tutti i nomi riassume ed esalta dei soldati, duci e gregari, che per l'Italia valorosamente perirono. Vi proponiamo perciò*

*la France n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l'un de nos combattants ignorés, mort bravement pour la patrie, avec, pour inscription sur la pierre, deux mots: «un soldat»; deux dates: «1914-1917». Cette inhumation d'un simple soldat sous ce dôme, où reposent tant de gloires et de génies, serait comme un symbole; et plus, ce serait un hommage rendu à l'armée française tout entière». Cfr. J.-YVES LE NAUR, *Le soldat inconnu: la guerre, la mort, la mémoire*, Gallimard, 2008, p. 20; J. JEAN-FRANCOIS, *Le soldat inconnu. Invention et postérité d'un symbole*, Paris, Imago, 2005, pp. 51-89. Soltanto in Francia, nell'immediato dopoguerra, 36.000 monumenti furono eretti dalle singole comunità municipali in ricordo dei soldati deceduti. Questi monumenti furono il frutto di una precisa volontà politica, intesa ad unificare le rispettive municipalità attorno alla memoria dei loro caduti. Sul punto, v. *amplius* A. PROST, " Les monuments aux morts ", in P. NORA (dir.), *Les lieux de mémoire*, 1.1, *La République*, Paris, Gallimard 1997 [1984], pp. 199-223.*

⁹⁵¹ Sui rituali e le retoriche con cui le nazioni vincitrici celebrarono la vittoria alla fine del primo conflitto mondiale, dalle grandi parate alla edificazione di monumenti che tenessero vivo il ricordo del conflitto, cfr. A. MINIERO, *Da Versailles al Milite Ignoto. Rituali e retoriche della Vittoria in Europa (1919-1921)*, Gangemi Editore, Roma 2008.

⁹⁵² Giulio Douhet (1869-1930), ufficiale e scrittore di cose militari, teorico della guerra aerea e anticadorniano convinto, era stato condannato nel 1916 ad un anno di reclusione per aver criticato le modalità in cui il Comando Supremo conduceva la guerra. La proposta del Milite Ignoto comparve il 24 agosto 1920 sul periodico del movimento da lui fondato, *Il Dovere*. Su Douhet e la sua associazione, v. *amplius* G. SABBATUCCI, *I combattenti del primo dopoguerra*, Roma-Bari, Laterza 1974, pp. 92-93; ID. *La figura e l'opera di Giulio Douhet. Caserta-Pozzuoli, 12-14 aprile 1997. Atti del Congresso internazionale e di studi promosso dalla Società di storia patria di Terra di lavoro e dall'Aeronautica militare*, Caserta, Società di storia patria di Terra di lavoro 1988.

che in Roma sia data solenne sepoltura, per opera dello Stato, alla salma non identificata⁹⁵³ di un soldato caduto in combattimento per la Patria. L'esempio già offerto dalle altre Nazioni non abbia per noi il valore e il significato di un incitamento: ma stia solo a provare che la celebrazione dell'Eroe ignoto risponde alla coscienza che un popolo civile, uscito vittorioso dalla guerra, ha non soltanto della forza acquistata, ma anche dei propri doveri verso quanti trovarono nella guerra morte gloriosa. Abbiamo ferma fiducia che la proposta, concretata nell'annesso disegno di legge, sarà per conseguire il vostro autorevole suffragio»⁹⁵⁴. Il disegno di legge non incontrò ostacoli nel suo iter parlamentare e, nel successivo mese di luglio, ebbe il beneplacito alla Camera anche da parte della Commissione esercito e marina militare: «Il disegno di legge che oggi il Parlamento discute è frutto del sentimento italico dolce ed ardente ad un tempo. Deve essere rivendicato ai nostri uomini d'arme la priorità del proposito di trasportare solennemente in Roma i resti di un caduto ignoto, perché ivi ricevano i più alti onori dovuti a loro ed ai seicentomila fratelli [...]. Sarà onore e vanto di questa legislatura l'aver così reso omaggio a tutti i nostri morti, alla gente dei campi, alla gente dei mestieri, alla gente delle officine e degli uffici, agli operai, ai borghesi, a tutti coloro di ogni parte e di ogni arte che caddero colla suprema sopportazione, col supremo sacrificio, per il dovere umile che non ha nome e che irradia, così, senza individualità, tanta forza di luce sulla razza. Oggi, raccogliendo noi le ossa stesse del morto, simbolo di tutti i morti, e componendolo con dure mani di soldati e con tenera anima fraterna in Roma, segniamo, esaltando la sublime umiltà del dolore senza nome, una volontà di raccoglimento e di pace per tutto il popolo nostro[...]. Le ossa sollevate del caduto segneranno l'inizio della vera pace[...].»⁹⁵⁵. La Commissione riteneva che una cerimonia supremamente austera dovesse aver luogo in Roma il 4 novembre, nel terzo compleanno della vittoria. Essa riteneva che il luogo della sepoltura dovesse essere «l'Altare della Patria, perché venga finalmente consacrato per l'eternità dei nostri morti di guerra oscuri ed eroici. Quivi e non altrove, perché vogliamo pensare che qui sull'altare bianco dalle statue d'oro sia stato, secondo il sogno del Poeta, trasportato in

⁹⁵³ Circa la scelta della donna che avrebbe dovuto designare la salma sconosciuta, inizialmente essa cadde su Anna Visentini Feruglio, udinese, madre di due figli dispersi in guerra, uno dei quali decorato con la medaglia d'oro al valor militare. La scelta tuttavia non ebbe seguito, poiché presso le autorità governative prevalse il concetto che la donna dovesse essere una popolana e sembrò dunque più significativo se la donna in questione fosse stata la madre di un disperso irredento. La scelta definitiva cadde dunque su Maria Maddalena Bergamas, di Gradisca d'Isonzo, madre dell'irredento Sottotenente Antonio Bergamas, decorato con la medaglia d'argento al valor militare e caduto sul Monte Cimone il 18 giugno del 1916. Il corpo del soldato da tumulare all'Altare della Patria fu scelto il 28 novembre 1921, nella basilica di Aquileia. Maria Bergamas fu condotta al cospetto di undici feretri allineati e, nel corso della sua ricognizione, giunta dinanzi al penultimo feretro, si accasciò al suolo, gridando il nome del figlio, davanti a quella che divenne la salma prescelta. Il feretro selezionato fu collocato sull'affusto di un cannone e deposto su un carro funebre ferroviario, dopo essere stato scortato da alcuni reduci decorati con la medaglia d'oro al valor militare. Le altre dieci salme, rimaste ad Aquileia, furono tumulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano, nella *Tomba dei dieci militi ignoti*. Sul punto, cfr. L. CADEDDU, *La leggenda del soldato sconosciuto all'Altare della Patria*, Gaspari, Udine 2001, pp. 83 ss.

⁹⁵⁴ Cfr. Camera dei Deputati, Legislatura XXVI – Sessione 1^a – *Disegno di legge presentato nella tornata del 20 giugno 1921 dal ministro per la guerra (Rodinò), OGGETTO 202* - Onoranze al soldato ignoto, relatore Devecchi, Approvato nella tornata del 5 agosto 1921*, vol. 1038, Stampato n. 202- A, pp. 601 – 654, ASCD.

⁹⁵⁵ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXVI, Sessione 1921 – Documenti – Disegni di legge e Relazioni, Camera dei Deputati N. 202-A – *Relazione della Commissione esercito e marina militare sul Disegno di legge presentato dal ministro della guerra (Rodinò) nella seduta del 20 giugno 1921, Sepoltura della salma di un soldato ignoto*, seduta del 28 luglio 1921, pp. 603-605, ivi, ASCD.

simbolo, quell'altro altare indomito di volontà e di fede che fu il Grappa, che fu tutta la linea mutevole delle quattordici battaglie»⁹⁵⁶. La Commissione, inoltre, ritenne opportuno evidenziare al Governo che il convoglio adibito al trasporto della salma dovesse viaggiare di giorno⁹⁵⁷, fra il raccoglimento di tutto un popolo «che conosca il valore spirituale dell'avvenimento e possa accorrere a vedere e venerare, sapendo che tanto simbolo va verso l'altare della Patria»⁹⁵⁸. La Commissione propose inoltre che l'Esecutivo provvedesse a rendere maestosa la data del 4 novembre, proponendo al Parlamento che fosse dichiarata per sempre solennità nazionale e che, contemporaneamente alla cerimonia di Roma, fossero compiute solenni cerimonie in tutte le città della penisola, a carattere militare e civile. Ai mutilati, ai decorati e a tutti i sopravvissuti, in quel giorno della memoria sarebbero stati riservati gli onori della riconoscenza da parte dei vivi⁹⁵⁹. Se la sostanza e l'essenza della guerra è la produzione della morte, la cerimonia del Milite Ignoto⁹⁶⁰ ha davvero offerto una rappresentazione

⁹⁵⁶ Cfr. *ivi*, p. 602.

⁹⁵⁷ Il viaggio verso Roma della salma prescelta venne effettuato su un treno trainato da due locomotive a vapore, modello FS 740, sulla linea Aquileia-Roma, transitando per Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi e Orvieto, a velocità molto moderata, in modo che presso ciascuna stazione ferroviaria la popolazione avesse modo di onorare il caduto in viaggio verso la Capitale. Una stella d'Italia in bronzo era collocata su una delle due locomotive che trainava il carro funebre ferroviario, mentre una seconda era rappresentata sull'edificio principale della stazione di Roma Tiburtina, che accolse il convoglio nella destinazione finale, all'epoca meglio conosciuta come "Stazione di Portonaccio". Sul trasporto della salma, sul convoglio e sul tragitto ferroviario cfr. Ministero della Guerra, *Onoranze della Salma del Soldato Ignoto. Designazione della Salma. Trasporto della salma a Roma – Itinerario del trasporto in ferrovia della Salma del Soldato Ignoto*, circolare n. 71 del 30 settembre 1921, Fondo delle onoranze al Milite Ignoto (1921-1922), vol. *Onoranze al Milite Ignoto*, 28 ottobre – 4 novembre 1921, *Documenti*, AISR.

⁹⁵⁸ *Ibidem*. Per accelerare l'approvazione del testo, non si diede luogo alla discussione generale in Parlamento, atteso che il nuovo ministro della guerra in carica, onorevole Gasparotto, anche a nome di altri oratori di vari gruppi della Camera, ebbe a dire nell'ordine del giorno che recava la discussione del disegno di legge: «Anche obbedendo al desiderio espresso da molti colleghi, faccio viva preghiera agli iscritti di voler rinunciare a parlare. Perché credo che nulla sia più significativo e degno che la legge destinata a rendere onore di pianto e di gloria al soldato ignoto, e per lui al popolo italiano, sia approvata in austero silenzio, senza abuso di parole, che, per quanto alte, sarebbero impari alla grandezza del sacrificio compiuto». Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXVI –*, Vol. (II), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 4 agosto 1921, p. 1260.

⁹⁵⁹ Le modifiche al testo governativo si riferivano dunque al solo articolo 1° della legge, che sarebbe riuscito così redatto: «ART. 1 – Il 4 novembre 1921, nel terzo compleanno della Vittoria, alla salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918 sarà data a cura dello Stato solenne sepoltura in Roma sull'Altare della Patria». Gli articoli 2 e 3 sarebbero rimasti nel testo base governativo. La legge fu approvata nella 2^a seduta del 5 agosto 1921, con voto a scrutinio segreto che ebbe il seguente risultato: *Presenti: n. 234; Votanti: n. 234; Maggioranza: n. 118; Voti favorevoli: n. 199; Voti contrari: n. 35; Astenutisi: n. //* (cfr. *Risultato della votazione del disegno di legge N. 202, ivi*, p. 602). La legge 11 agosto 1921, n. 1075 per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 20 agosto 1921, n. 197, assieme alla legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. V. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 39^a, 26 agosto 1921, N. 454. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. – Legge n. 1075, per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra. – (Segretariato generale – Ragioneria). – 11 agosto 1921, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

⁹⁶⁰ Sulla cerimonia del Milite Ignoto e la costruzione del mito, v. *ex pluribus* B. TOBIA, *L'Altare della Patria*, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 71-86; V. LABITA, *Il Milite Ignoto. Dalle trincee all'Altare della Patria*, in *Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu*, a cura di S. BERTELLI e C. GROTTARELLI, Firenze, Ponte alle Grazie 1990, pp. 120-153; M. ISNENGHI, *L'Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai nostri giorni*, Milano,

esemplare del dolore, in cui la collettività si è dovuta confrontare con un lutto globale di spessore e dimensione veramente nazionale. Si è trattato, infatti, di un enorme lutto sociale, che ha trovato espressione nella stessa unità temporale e dunque vissuto nella prospettiva di massa, dove i suoi esiti hanno determinato una moltitudine tragica costituita da vedove, orfani e genitori senza più figli: una massa eterogenea come estrazione sociale e politica, ma unificata da una comune esperienza di violenza, di sofferenza e di lutto senza precedenti nella storia contemporanea del paese⁹⁶¹. Occorre sempre un certo periodo di tempo per elaborare un lutto, un periodo di esercizio della propria capacità di provare ancora un sentimento di umanità e di sincera solidarietà, che si lanci oltre la perdita subita. La Grande guerra nazionale era stata però una fonte di morte affatto particolare, soprattutto per chi e per coloro che erano stati costretti a sottoporsi allo stillicidio e all'inquietudine dell'attesa delle notizie che provenivano dal fronte. La possibilità che l'evento fatale della morte del proprio congiunto potesse accadere si era ormai instillata in ogni familiare e aveva circondato di un alone tragico qualsiasi documento, qualsiasi lettera, qualsiasi comunicazione che recasse un timbro ufficiale e che attestasse la provenienza da quel mondo angosciante: il teatro dei combattenti, la zona delle operazioni di guerra. Quando il telegramma raggiungeva la porta del vicino di casa si pensava certamente al dolore altrui, ma si provava anche il sollievo, almeno momentaneo, di non essere stati toccati dalla tragica e feroce notizia. I caduti stessi avevano avuto caratteristiche peculiari: una generazione di ragazzi, alcuni dei quali non ancora ventenni, e uomini con famiglie numerose sulle spalle, deceduti in modo sempre improvviso e che avevano lasciato il proprio nucleo familiare nell'indigenza. La tragedia aveva assunto proporzioni enormi e aveva toccato non solo la vita intima e affettiva delle famiglie, ma la stessa vita quotidiana. Sul piano delle relazioni sociali, il tessuto della comunità nazionale aveva subito una frattura e una lacerazione che l'apparato politico e militare dovette tentare di arginare di necessità, mediante una grande manifestazione pubblica di cordoglio sociale e l'erezione di monumenti per i caduti, strumentali alla sacralizzazione della morte in guerra. L'affratellamento di coloro che erano morti nella campagna di guerra, colpiti dalla stessa sorte che in tal modo li unificava e compattava, doveva servire ai vivi per dare un senso sociale alla immane tragedia collettiva vissuta dal paese. Il sacrificio compiuto trovava così il suo significato in nome della nazione, ponendosi a guardia di ogni celebrazione per i caduti in guerra. Questo sacrificio comune doveva, nelle intenzioni dello Stato, tentare di dare vita ad una nuova pelle che riuscì a coprire, solo apparentemente, le ferite di un corpo collettivo, quello appunto della nazione, attonito e sanguinante di fronte all'orrore della guerra vissuta. Era necessario per lo Stato, dunque, rifornire l'immaginario collettivo di nuove figure e, soprattutto, rendere possibile l'elaborazione sociale del lutto, al fine di trasformare l'esperienza della guerra in qualcosa di positivo per l'intera collettività. Per questa ragione il dopoguerra condurrà ad una vera e propria mitizzazione del sacrificio e della morte, come eventi coperti da un'aura di sacralità: «

Mondadori 1991, pp. 302-306; L. CAEDDU, *La leggenda del soldato sconosciuto all'Altare della Patria*, prefazione di R. CARTOCCI, Udine, Gaspari 2001; *Dalla Vittoria al Milite Ignoto. 4 novembre 1918 – 4 novembre 1921*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2002; R. CALABRIA, *Il Milite Ignoto: un'interpretazione storico-religiosa*, in *De Martino: Occidente e alterità*, a cura di M. MASSENZIO e A. ALESSANDRI, Università degli studi di Roma " Tor Vergata", Annali del Dipartimento di Storia, n. 1/2005, pp. 291-322; F. TODERO, *Morte e trasfigurazione. Il soldato caduto dalla realtà alla mitizzazione*, in *1918. La guerra nella testa*, 2001, pp. 43-60.

⁹⁶¹ Cfr. G. DE LUNA, *Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea*, Einaudi, Torino 2006.

La memoria della guerra venne rimodellata in un'esperienza sacra, che forniva alla nazione una nuova profondità di senso religioso, mettendo a sua disposizione una moltitudine di santi e di martiri, luoghi di culto, e un retaggio da emulare. L'immagine del soldato caduto tra le braccia di Cristo, così comune durante e dopo la prima guerra mondiale, trasferiva la credenza tradizionale nel martirio e nella resurrezione della nazione, facendone un'onnicomprendente religione civica. Dopo il conflitto, il culto del soldato caduto divenne un elemento centrale della religione del nazionalismo, ed ebbe la sua maggiore influenza politica in nazioni che, come la Germania, avevano perso la guerra e che la transizione dalla guerra alla pace aveva portato sull'orlo del caos»⁹⁶². La formazione di una memoria collettiva⁹⁶³ capace di sostenere uno spazio di ricordo pubblico da parte della nazione, sorta dai suoi caduti, ebbe nello Stato l'obiettivo di modificare i sentimenti pubblici⁹⁶⁴, lasciando il dolore alla sfera domestica e privata, che lo Stato cercherà a sua volta di lenire, mediante il varo della legge della restituzione delle salme dei caduti alle famiglie. Le singole persone, tuttavia, si troveranno a fronteggiare la tragedia in balia dei pochi mezzi residuali a disposizione. Nonostante le suggestioni messe in atto dallo Stato, che con la cerimonia del Milite Ignoto tentò, senza riuscirci, di ricompattare la comunità attorno ad un cordoglio collettivo e alla sua sacralizzazione, la resilienza collettiva apparve del tutto inadeguata. Troppo grande e incolmabile fu il vuoto dei singoli individui sul fronte della vita di ogni giorno, che richiedeva una forza e una energia, anche sul concreto piano amministrativo delle pratiche da sbrigare, per ottenere la pensione di guerra o il riconoscimento di una dichiarazione di morte presunta del proprio congiunto scomparso⁹⁶⁵, che non poteva essere colmato attraverso il richiamo degli apparati statuali alla unione per lo sforzo di una ricostruzione dei legami tra gli individui. Il concorso della collettività alla realizzazione di un paese nuovo e competitivo era dunque impossibile, perché il peso

⁹⁶² Cfr. G. MOSSE, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 4 ss.

⁹⁶³ Sul tema della memoria, dell'identità e delle feste nazionali dalla Grande Guerra all'affermazione del regime fascista, v. B. BRACCO, *Il decennale e il ventennale della Vittoria. Continuità e discontinuità della memoria di guerra nell'era fascista*, in M. BAIONI, F. CONTI, M. RIDOLFI (a cura di), *Celebrare la nazione. Commemorazioni e memorie pubbliche nella società contemporanea*, Silvana Editore, Milano 2012; EAD., *La guerra a futura memoria*, in M. ISNENGI (a cura di), *Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*, Utet, Torino 2008; EAD., *Memorie di guerra e rituali della nazione nella crisi dello Stato liberale italiano*, in M. RIDOLFI (a cura di), *Rituali civili, storie nazionali e memorie pubbliche nell'Europa contemporanea*, Gangemi Editore, Roma 2006, pp. 163 – 178.

⁹⁶⁴ Questo tentativo è peraltro evidente nelle stesse motivazioni connesse al conferimento della medaglia d'oro al valor militare al soldato ignoto: «E' concessa alla memoria del soldato che la Patria pone sul proprio Altare a glorificazione delle gesta compiute dal popolo in armi la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione: «Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruenti battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria – 24 maggio 1915 – 4 novembre 1918». Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa Straordinaria 51^a, 2 Novembre 1921, Circolare N. 546. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto. – (Segretariato generale – Ufficio ricompense). – 1° novembre 1921, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

⁹⁶⁵ La corrispondenza e il carteggio dell'Intendenza generale rivelano la complicata burocrazia che presiedeva alle procedure per l'espletamento delle pratiche concernenti i militari caduti in guerra, burocrazia che ostacolava la definizione dello stato giuridico-matricolare del soldato deceduto e, conseguentemente, la corresponsione del relativo trattamento pensionistico agli aventi diritto. Cfr. "Corrispondenza dell'Intendenza della 4^a Armata", Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4^a Armata – Intendenza Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 – Pratiche soldati deceduti, AUSSME.

degli impegni materiali era troppo gravoso e non potevano essere sufficienti i fasti della celebrazione e i richiami alla gloria e all'onore del sangue perduto, per recuperare la vitalità necessaria per fare fronte ai bisogni e alle esigenze della vita quotidiana. Le perdite dei mariti, dei padri, dei figli si avvertirono insieme alle incombenze che lo Stato era certamente chiamato ad assolvere per costruire un nuovo patto sociale: le famiglie si trovarono ad assumere nuovi compiti senza energie valide, spesso con un mutilato a carico o chiamate a fare i conti con il ritorno di un veterano traumatizzato e bisognoso di assistenza psicologica, perché provato dalla violenza dell'evento bellico⁹⁶⁶. I membri della famiglia non si riconoscevano più: i mariti tornati dal fronte avevano la percezione che le mogli non fossero più quelle di prima, indaffarate e prese nel sistema produttivo, in una condizione dove le pressioni economiche le obbligavano a trovare un posto nella società e ad assumere un ruolo nuovo, ormai centrifugo rispetto a quello loro attribuito dalla tradizione. Del pari, le donne non ritrovarono più i loro compagni, spesso disturbati da una nevrosi di guerra che li aveva resi brutali e avvelenati dall'angoscia, sovente invalidi, e parzialmente o totalmente irrecuperabili ed inabili sul piano del lavoro. La dimensione pubblica della cerimonia del Milite Ignoto si esaurì dunque in un lutto sterile e strumentalizzato⁹⁶⁷, che non avviò affatto sulla strada dell'elaborazione dello stesso e non ebbe alcuna funzione di sostegno psicologico, né alcun valore assistenziale o solidale, ma al contrario si risolse nell'apertura al processo di nazionalizzazione della massa⁹⁶⁸: la comunità, dissestata nelle sue fondamenta morali e materiali, passò in modo apparentemente indolore in un solco contrassegnato dall'autoritarismo e finì per accettare e consegnarsi ad una guida e a un regime che intercettò i suoi bisogni primari, che metteva fine all'inquietudine collettiva mediante un'azione radicale e che intendeva rifondare la società proprio a partire dal sacrificio dei suoi caduti nel primo conflitto mondiale⁹⁶⁹.

⁹⁶⁶ I resoconti degli psicologi e degli psichiatri illustrano chiaramente la difficilissima situazione in cui versavano le persone e le famiglie di fronte ad un evento capace di provocare una crisi esistenziale oltremodo profonda. Le conseguenze di questa angoscia si tradurranno nel mancato processo di rielaborazione del lutto e nella malinconia. Analogamente, molti sopravvissuti, nell'affrontare il senso di colpa per la loro stessa sopravvivenza, vivranno la rabbia di essere stati abbandonati da coloro che erano caduti e finiranno con l'identificarsi con il morto stesso. Sul punto cfr. M. V. RICCIO, " *L'esperienza della guerra. Le vittime e i traumi collettivi* ", in *La Grande Guerra. Tra fili spinati e trincee " l'inutile strage " che contrassegnò il novecento*, Ecoistituto Valle Ticino Cuggiorno – A.N.P.I., Legnano 2014, pp. 325 ss.

⁹⁶⁷ «*Il Ministero della Guerra, di concerto con la Presidenza del Museo Storico del Risorgimento, ha stabilito di raccogliere in una sala del Museo stesso tutti i cimeli (corone di metallo, fotografie, giornali, ecc) riguardanti la solenne e patriottica cerimonia del Milite Ignoto del 4 novembre scorso. Si fa viva preghiera alle SS.LL., affinché vogliano cooperare all'iniziativa, inviando preferibilmente copia delle fotografie eventualmente eseguite a cura dei Comitati locali in occasione della patriottica commemorazione e che verranno conservate in apposito album nel Museo suddetto. Le fotografie dovrebbero essere inviate all'Ufficio Onoranze del Soldato Ignoto – Caserma S. Caterina – Via 3 novembre – Roma. Il Prefetto - LUALDI*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, Anno IX. – N. 9-10, 1-31 maggio 1922, 57. *Onoranze al Soldato Ignoto* (C.P. 26 aprile 1922 n. 1316 diretta ai sindaci), p. 111.

⁹⁶⁸ Si avvia dunque anche in Italia un tipo di politica nei confronti della massa che viene messo in atto con una "estetizzazione" della politica, una ritualità fatta di monumenti, di feste e di cerimonie, con una organizzazione che mira a coinvolgere le masse popolari nei valori e negli ideali borghesi e nazionali, ovvero a nazionalizzarle. Sulla politica e l'organizzazione di massa dei regimi fascisti, v. *amplius* G. L. MOSSE, *La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933)*, Il Mulino, Bologna 2009.

⁹⁶⁹ La sterilità emotiva di quella rappresentazione collettiva del dolore di una nazione e la sua bieca e volgare strumentalizzazione politica che ne seguì, è evidente nelle carte amministrative prodotte già pochi

anni dopo la celebrazione solenne. Nel 1925, infatti, nel quadro del progetto pedagogico ed educativo fascista, si volle imporre con risoluta pervicacia ed ostinazione politica-amministrativa nelle scuole elementari del Regno un bassorilievo raffigurante il Milite Ignoto: «Con ordinanza 5 giugno 1924 di S. E. il Ministro dell'Istruzione venne aggiunto al memoriale costituente la dotazione delle scuole elementari una « raffigurazione simbolica del Milite Ignoto» rappresentata da un bassorilievo in bronzo della Dea Roma vigilante la salma del Milite stesso (particolare del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma). Ora, dalla Cooperativa fonditori fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, Via Banchi Nuovi 21, è stato prodotto in notevole quantità un pregevole bassorilievo, simboleggiante appunto il «Milite Ignoto», che, tra gli altri vantaggi, offre quello della durezza, ed è conveniente per tutte le scuole, perché fabbricato in vari tipi di varie grandezze, dai più piccoli e più modesti, adatti per le scuole rurali, ai più grandi e di lusso, adatti per le scuole dei grandi centri. Tenuto conto anche che la cooperativa suddetta è meritevole della massima considerazione, per le nobili finalità cui ispira l'opera sua, richiamo l'attenzione di codesta Amministrazione sulla opportunità di fare acquisto per codeste scuole del mentovato bassorilievo, nel quale la gioventù studiosa vedrà allegoricamente rappresentato il simbolo glorioso di tutti i caduti per la grandezza della Patria. Pel Prefetto - CONTI» (Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XII. – N. 5-6, 1-31 Marzo 1925, 40. *Raffigurazione simbolica del Milite Ignoto ad uso nelle scuole* (C.P.S. 9 gennaio 1925 num. 19 Gab. ai Sindaci), p. 57). La circolare dai toni cortesi in cui si richiamava l'opportunità di acquistare il bassorilievo non dovette sortire gli effetti sperati, perché soltanto qualche mese dopo il registro linguistico degli atti amministrativi si fece decisamente più perentorio: «Con riferimento alla precedente circolare del 9 gennaio u.s. n. 19 Gab., pubblicata nel Boll. Amm. del corrente anno a pag. 57, comunico per l'esecuzione la seguente circolare del Ministero dell'Interno: «Con ordinanza 5 giugno 1924 del Ministero dell'Istruzione Pubblica venne aggiunta alla tabella degli arredi e del materiale didattico occorrenti per la dotazione delle scuole elementari una figurazione simbolica del Milite Ignoto rappresentato da un bassorilievo in bronzo della Dea Roma vigilante la salma del Milite stesso (particolare del monumento a Vittorio Emanuele in Roma). «Ora il predetto Ministero fa presente che nonostante le ripetute circolari dirette ai RR. Provveditori agli studi ed anche alle SS. LL., non tutti i Comuni del Regno hanno ancora provveduto al collocamento in ciascuna aula scolastica della rappresentazione suddetta. «Si pregano, pertanto, le SS. LL. di rivolgere alle Amministrazioni tuttora inadempienti le più vive premure perché si uniformino all'obbligo ad esse imposto dalla citata ordinanza, richiamando le ragioni di carattere altamente educativo e patriottico che l'hanno determinata, ed avvertendo che, come ha già segnalato il Ministero dell'Istruzione, un bassorilievo in bronzo (di modello grande e di modello piccolo) viene messo in vendita a prezzo relativamente mite dalla Cooperativa fonditori in metallo ed affini fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Roma, Via Banchi Nuovi N. 21». Si gradirà un cenno di assicurazione e di ricevuta. Il Prefetto – D'ARIENZO» (cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XII. – N. 17-18, 1-30 Settembre 1925, 141. *Bassorilievo del Milite Ignoto*. (C.P.S. 23 Agosto 1925 N. 2793 ai Sindaci), pp. 207-208). Le «Amministrazioni tuttora inadempienti» continuarono a rimanere evidentemente tali, perché nel 1926 una nuova e definitiva circolare richiamava le amministrazioni comunali ad uniformarsi tassativamente al disposto dell'ordinanza: «Il Ministero dell'Istruzione, con sua ordinanza del 5 giugno 1924, dispose che a ricordo della nostra Vittoria e per tener desta sempre nei giovani cuori delle scolaresche la viva fiamma dell'italianità – fosse aggiunta alle tabelle degli arredi e del materiale didattico, occorrenti per la dotazione delle scuole elementari, una raffigurazione simbolica del Milite Ignoto, rappresentata da un bassorilievo in bronzo della Dea Roma vigilante la salma del Milite stesso (particolare del Monumento a Vittorio Emanuele II° in Roma). In armonia a tale disposizione d'ordine generale e ad analoga successiva designazione fatta dal Ministero medesimo, quest'ufficio, con circolari pubblicate nei numeri del marzo e settembre 1925 del bollettino amministrativo, segnalava all'attenzione delle SS. LL. il pregevole bassorilievo prodotto dalla Cooperativa fonditori tra Mutilati ed Invalidi di guerra con sede in Roma, per l'acquisto ed il collocamento nelle aule delle scuole dei rispettivi Comuni. Senonchè risulta che molte Amministrazioni comunali, trascurando di uniformarsi al tassativo disposto dell'ordinanza predetta, non ancora hanno acquistato il bassorilievo in parola; mentre è noto che il Ministero intende far rispettare nel modo più scrupoloso e con tutti i mezzi consentiti dalla legge tale disposizione. Rinnovo pertanto alle SS. LL. la raccomandazione di provvedere – qualora non l'abbiano ancora fatto – all'acquisto di detta targa, nel quantitativo necessario e resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione. Il Prefetto – D'ARIENZO» (Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. N. 3-4, 1-28 Febbraio 1926, 28. *Raffigurazione simbolica del Milite Ignoto ad uso delle scuole* (C.P.S. 8 febb. 1926 n. 524 Gab. ai Sindaci), pp. 38-39).

5.2 Il sigillo dello Stato: l'Albo d'Oro dei caduti della Grande Guerra

Finita la guerra tutti gli stati cercarono di rendersi conto con precisione dell'entità del tributo pagato in termini di vite umane, volgendo gli studi alla determinazione della quantità complessiva dei caduti, sia per ferite che per malattie, tenuto ovviamente conto delle difficoltà e delle incertezze dovute alla sorte di quei militari ricompresi sotto la categoria dei dispersi di guerra e della infinita graduazione di cause e di concause che avevano concorso alle perdite: dalla morte diretta sul campo di battaglia a quella ascrivibile a straordinarie cause belliche o, ancora, al decesso per cause naturali ma in qualche modo riconducibili a un fatto o occasione di guerra. Nel particolare caso italiano, le fonti principali utilizzate per tale determinazione sono stati naturalmente gli atti di morte, le dichiarazioni di irreperibilità o di scomparsa in mare che provenivano dagli uffici matricola dei Depositi e degli enti similari, i dati dovuti alle registrazioni degli uffici di Stato civile dei singoli comuni e i dati riepilogativi e le tabelline statistiche riassuntive inviate dalle diverse unità e corpi all'ufficio statistico del Comando supremo. Ulteriori utili elementi di informazione sono stati i dati comunicati a carattere mensile dai Depositi all'Ufficio perdite presso la Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra, i dati raccolti dalle Direzioni della sanità militare per i deceduti nei luoghi di cura nel territorio di rispettiva giurisdizione, le comunicazioni della Croce Rossa Italiana pervenute dalla omologa Croce Rossa Austriaca circa i prigionieri di guerra e le loro perdite, notizie che furono poi accentrate presso l'ufficio prigionieri del Ministero della guerra⁹⁷⁰. E, ancora, i dati assunti dalle relazioni dei Cappellani militari, quelli raccolti dall'Ufficio centrale notizie di Bologna e dai suoi dipendenti uffici locali, i dati forniti dagli addetti militari nei paesi già nemici, in particolare dell'addetto militare a Vienna, quelli raccolti dalla Commissione cure e onoranze alle salme circa le sepolture nei vari cimiteri di guerra e, infine, le notizie tratte dalle domande di pensioni privilegiate di guerra, rivolte agli enti amministrativi competenti da parte dei congiunti dei caduti. Le esigenze di ordine statistico, storico e organiche militari furono dunque tutte convergenti nel richiedere un'analisi più compiuta delle perdite, ossia una elencazione precisa dei singoli caduti nelle operazioni belliche, ciascuno accompagnato dalla indicazione dei particolari salienti della sua vita operativa militare, cercando di suddividere i caduti secondo alcuni criteri base: la regione e il luogo di nascita; l'età e la classe di leva; il grado, il corpo e l'arma d'appartenenza; l'epoca della morte; il luogo della morte e il luogo della sepoltura; la professione, lo stato civile e le eventuali decorazioni⁹⁷¹. A queste esigenze corrispose perfettamente l'*Albo d'oro*⁹⁷² dei caduti militari italiani durante la Grande Guerra, che rispose ad un bisogno di ordine morale e patriottico che il Governo nazionale intese soddisfare. Già a partire dal gennaio del 1919, i cittadini, le istituzioni locali e gli enti culturali della città di Brescia, tra i quali il Municipio, la Provincia, l'Ateneo bresciano e la Camera di Commercio, si erano riuniti presso l'Archivio di stato della città lombarda ed avevano deliberato la redazione e la

⁹⁷⁰ Mauthausen e Theresienstadt furono i centri di raccolta dei 600.000 prigionieri italiani catturati nella guerra 1915-1918 che in quei campi, e in molti altri, vissero e morirono. Di essi, più di 100.000 non fecero ritorno alle loro case. La responsabilità di quei caduti non fu dei governi nemici, ma al contrario ricadde sulle autorità politiche e militari italiane. Sul punto, v. *amplius* G. PROCACCI, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. Con una raccolta di lettere inedite*, Bollati Boringhieri, Torino 2000.

⁹⁷¹ Cfr. F. Zugaro, *L'Albo d'Oro dei caduti per l'Italia nella Guerra mondiale*, in «Bollettino dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore del Regio Esercito», Anno 1, N. 4, Luglio 1926, pp. 1-15.

⁹⁷² Cfr. *Albo d'oro dei caduti della guerra*, (1926-1964). Roma, Provveditorato generale dello Stato.

pubblicazione di un *"Elenco dei caduti bresciani"*⁹⁷³, utilizzando il materiale raccolto durante la guerra dalla signora Bagnoli, che prestava la propria collaborazione presso il locale ufficio notizie per le famiglie dei militari. La stessa Commissione nazionale per le onoranze ai caduti, nell'adunanza del 28 giugno 1921 aveva essa stessa affermato l'opportunità di raccogliere in un *Albo* il nome dei caduti per conservarne un perenne ricordo e aveva quindi incaricato l'ufficio stralcio dell'Ufficio notizie di Bologna di pubblicare, a titolo sperimentale, un elenco dei caduti di guerra della provincia felsinea, documento che sarebbe poi valso come base per la compilazione dell' *Albo* generale italiano. Sotto l'impulso della contessa Lina Cavazza, la organizzatrice della rete di uffici per le notizie dal fronte alle famiglie, l'*Albo* della provincia di Bologna fu iniziato e portato avanti, pur non giungendo ad una redazione definitiva⁹⁷⁴. Il ministro dell'interno Federzoni, posto al corrente dell'iniziativa, ne incoraggiò lo sviluppo con una circolare del 23 settembre 1924, estendendo l'iniziativa a tutti i comuni del Regno ed affidandone la direzione agli Archivi di stato delle varie circoscrizioni. Tuttavia, dopo un anno di sperimentazione, si maturò la convinzione che fosse da preferire un'opera studiata, redatta e pubblicata con maggiore unità di criteri rispetto a quelli molto diversi tra loro adottati dalle singole provincie e comuni. L'unitarietà dell'opera investiva direttamente il Ministero della guerra, tornato nel frattempo in possesso del carteggio e della propria documentazione d'archivio relativi al servizio dello stato civile per la truppa in campagna che dal 1919 erano stati temporaneamente trasferiti presso il Ministero per l'assistenza militare per le pensioni di guerra, e che dunque poteva adeguatamente utilizzarlo allo scopo, incrociando le carte d'archivio con le altre fonti di rilevamento e controllo già in suo possesso. Nel novembre del 1925, pertanto, il primo ministro e capo del Governo affidò al Ministero della guerra «l'incarico di curare la pubblicazione di un *Albo* che ricordi in segno di onore i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia Guardia di finanza morti e dispersi per causa di guerra, nella guerra nazionale»⁹⁷⁵, che decise, nel giugno del 1926, di avvalersi anche della

⁹⁷³ V. *amplius* E. CERUTTI, *Bresciani alla Grande Guerra. Una storia nazionale*, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 474 ss.

⁹⁷⁴ In realtà, il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento varò già nell'agosto del 1915 un progetto di *"Raccolta di testimonianze e di documenti storici sull'attuale guerra Italo - Austriaca"*, inscrivendo così il Primo conflitto mondiale nel più lungo percorso dell'indipendenza e dell'unità d'Italia, definendola come *"quarta guerra d'indipendenza"*. A tale fine, esso si avvale di una rete di uffici e collaboratori ramificati in tutte le provincie d'Italia, con la partecipazione di enti pubblici e privati, di studiosi e della stampa quotidiana. In conformità con le decisioni assunte dal Comitato centrale di Roma, proprio a partire dall'agosto del 1915 il Museo civico del Risorgimento di Bologna avviò la raccolta di testimonianze e documenti relativi alla *"attuale quarta ed ultima guerra di redenzione"*, che andarono a costituire l'*Archivio dei caduti della Guerra Mondiale 1915 - 1918*. In un primo momento la direzione del Museo inviò alle famiglie dei caduti della città e della provincia la richiesta di una fotografia e di alcuni documenti relativi al caduto. La documentazione raccolta fu poi integrata con le informazioni provenienti dall'archivio della sezione bolognese dell'*Ufficio notizie per le famiglie dei militari* ed utilizzata per compilare il *"Catalogo dei caduti della città e della provincia di Bologna"*. In seguito si avviò la raccolta, presso le singole famiglie, di lettere scritte dal fronte, diari di guerra e memorie. Sul punto, cfr. *I morti della provincia di Bologna nella guerra MCMXV-MCMXVIII per elenco alfabetico*, Ufficio Centrale Notizie Bologna, 1927 Bologna Tip. Paolo Neri; P. TONELLI, *L'archivio dei caduti della Guerra mondiale 1915 - 1918 della provincia di Bologna*, Guida dell'Archivio dei Caduti della Guerra Mondiale 1915-18 della provincia di Bologna sec. XIX seconda metà - sec. XX prima metà, Museo civico del Risorgimento di Bologna, 2005.

⁹⁷⁵ Cfr. art. 1 Regio Decreto 22 novembre 1925, n. 2130, *Incarico al Ministro per la guerra di curare la pubblicazione di un Albo d'oro dei militari caduti durante la guerra 1915-1918*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 10 dicembre 1925, n. 286.

collaborazione fornita da tutti i Comuni del Regno⁹⁷⁶. Il decreto stabiliva inoltre che le relative spese avrebbero gravato « *sui residui del capitolo 77: «Spese per la guerra» del bilancio (parte straordinaria) dell'esercizio in corso del Ministero della guerra»*⁹⁷⁷, ma la relazione illustrativa del provvedimento avvertiva che, al fine di diminuire l'onere finanziario, i volumi, mentre sarebbero stati distribuiti gratuitamente a tutti i comuni capoluoghi di provincia, al contrario sarebbero stati ceduti a prezzo di costo a tutti gli altri enti chiamati a contribuire alle spese di un'opera così significativa⁹⁷⁸. In seguito al decreto, il Ministero dell'interno, con la circolare del 19 dicembre del 1925, ordinò la cessazione del lavoro da parte dunque degli enti locali i quali, tuttavia, avrebbero dovuto comunque continuare a fornire all'amministrazione militare la loro collaborazione per la realizzazione dell'opera⁹⁷⁹. Il lavoro fu suddiviso in due parti: la ricognizione di tutte le fonti fu svolta dalla Direzione generale leva sottufficiali e truppa del Ministero della guerra, mentre l'ufficio statistica del dicastero stesso si dedicò al computo complessivo dei caduti ed alla loro ripartizione per caratteri combinati. Una speciale Commissione costituita dai rappresentanti di tutte le forze armate e dalle altre amministrazioni ed enti autonomi interessati alla pubblicazione dell'Albo fu incaricata di studiare i criteri relativi alla compilazione del documento. In primo luogo, occorreva determinare il periodo temporale entro il quale doveva essere avvenuta la morte, per darsi luogo all'iscrizione nell'Albo. Fu stabilito che l'elenco doveva essere compilato con i nomi disposti in ordine alfabetico, senza tener conto del grado od altro. L'elenco doveva comprendere tutti i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia Guardia di finanza, il cui decesso o scomparsa fosse avvenuto per causa di guerra dal 24 maggio 1915 al 20 ottobre 1920, data della pubblicazione della pace. Nell'elenco dovevano essere inclusi i caduti in combattimento o morti per ferite riportate in guerra; i dispersi o scomparsi per cause di guerra; i deceduti in prigionia per qualunque causa, fatta eccezione per coloro per i quali fosse stato constatato il passaggio volontario al nemico come disertori; gli scomparsi in prigionia, esclusi i disertori stessi e coloro rimasti volontariamente in territorio estero dopo l'armistizio; i caduti in seguito ad una malattia riconosciuta

⁹⁷⁶ «Il Ministero della guerra, per la compilazione dell'Albo d'Oro dei gloriosi caduti nell'ultima guerra nazionale, ha chiesto con circolare 8 giugno u.s. n. 902 anche la cooperazione delle SS. LL., domandando l'invio di un esatto elenco nominativo dei cittadini appartenenti ai rispettivi Comuni, caduti o dispersi in guerra, o comunque morti per causa di guerra. Avuto riguardo anche al nobilissimo scopo, cui è inteso detto lavoro, interesse le SS. LL. a curare che l'elenco richiesto venga compilato con sollecitudine e con la massima diligenza, attenendosi strettamente alle istruzioni all'uopo impartite dallo stesso Ministero con la Circolare di cui sopra. Il Prefetto - RIZZATTI». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. – N. 13-14, 1-31 Luglio 1926, 95. *Albo d'oro dei Caduti nella guerra nazionale 1915 – 1918* (C.P.S. 2 luglio 1926 n. 2500 Gab. ai Sindaci), pp. 160-161.

⁹⁷⁷ Cfr. art. 2, Regio Decreto, cit.,.

⁹⁷⁸ Cfr. F. Zugaro, *L'Albo d'oro dei caduti*, cit., p. 4.

⁹⁷⁹ Tra i paesi che precedettero l'Italia nella compilazione dell'Albo d'oro vi fu la Francia. La legge francese del 25 ottobre 1919 prevedeva all'articolo 1 che i nominativi dei combattenti di terra e di mare che avevano combattuto nel conflitto dovevano essere iscritti in appositi registri custoditi presso il *Panthéon*. Su questi registri, inoltre, ai sensi del successivo articolo 2, sarebbero figurati anche i nomi dei non combattenti che erano caduti in seguito ad atti di violenza bellica commessi dal nemico, sia nell'esercizio di pubbliche funzioni sia nell'adempimento dei loro doveri di cittadini. Lo Stato francese, sulla base del disposto dell'articolo 3, avrebbe poi rimesso a ciascun comune un «*livre d'or*», nel quale sarebbero stati iscritti i nomi dei combattenti di terra e di mare morti per la Francia, nati o residenti nel comune stesso. Il libro d'oro sarebbe stato depositato all'interno di una sala di ciascun comune e messo a disposizione della comunità locale. Cfr. *Loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la grande guerre*, Journal Officiel de la République Française, Cinquante et unième année – N. 291, Dimanche 26 Octobre 1919, p. 11910.

dipendente da causa di servizio di guerra, anche se deceduti negli ospedali territoriali; i militari deceduti per cause accidentali, come naufragi, scontri ferroviari, scoppi di polveriere o altri eventi accidentali comunque riconducibili allo stato di guerra; i deceduti per suicidio, sempre che la morte fosse stata riconosciuta dipendente da cause connesse al servizio di guerra; i militari dislocati in Libia, in Albania e altre località di oltre mare morti o dispersi per le medesime cause contemplate negli altri casi; il personale civile, assimilato o non, a seguito delle Armate, anch'esso deceduto per cause di servizio di guerra e i militari cittadini italiani arruolati negli eserciti alleati o in quello associato che erano morti per un fatto di guerra nel periodo compreso dal maggio 1915 al novembre del 1918, nonché coloro che avevano fatto parte del Corpo Volontari Italiani delle Argonne, anche prima del 24 maggio 1915. Fatta eccezione per i militari deceduti per cause accidentali, il limite di tempo per l'iscrizione nell'Albo doveva essere tassativamente contenuto negli estremi temporali indicati. Non potevano essere in alcun modo inclusi nell'elenco i morti per fucilazione in seguito ad una condanna; i morti per qualunque causa negli stabilimenti penali durante l'espiazione della pena per reati infamanti; i morti in seguito ad autolesioni e i disertori, fatta eccezione per quelli deceduti in seguito a ferite riportate in combattimento avvenuto dopo il reato commesso, e quelli che, sempre in epoca posteriore al reato, avevano ottenuto una medaglia al valor militare⁹⁸⁰. Una importanza rilevante doveva avere l'ordine di pubblicazione delle varie parti dell'Albo. Si poteva, infatti, o astrarre da un ordine regionale e scegliere come criterio discriminante l'ordine alfabetico, preceduto o meno dalla suddivisione per forze armate o per grado, ma tale sistema era sconsigliato dal fatto che la massa sarebbe sempre rimasta quella dei morti appartenenti alle truppe dell'esercito, ovvero adottare come primo criterio di ordinamento quello della provincia o della regione ed elencare entro ogni volume i nomi, o distinti per forze armate d'appartenenza o per grado militare. Questo secondo sistema facilitava non poco le ricerche e fu adottato mediante la decisione della compilazione di uno o due volumi per ogni regione e la disposizione in ciascuno di essi dei nomi in ordine alfabetico, senza alcuna suddivisione né per provincia, né per forze armate, né per grado e neppure per causa di morte. Come prima regione per la quale pubblicare l'Albo d'oro dei caduti fu scelto il Lazio. Restava dunque da determinare se fosse opportuno compiere il riordinamento generale per provincia di tutto il materiale acquisito o se, considerata l'urgenza di dare luogo alle stampe, limitarsi all'estrazione e alla depurazione dei dati che riguardavano il solo Lazio, accantonando per il momento il resto dei dati e approfittare, per gli ulteriori riordinamenti comunque

⁹⁸⁰ A fianco di ciascun nome si doveva aggiungere la paternità, la maternità, il grado, il Corpo, la data e il luogo di nascita, il Distretto militare o la capitaneria di porto, la provenienza dall'estero per la mobilitazione, se possibile, la data di morte o di dispersione, la località e la causa del decesso, indicando se in combattimento per ferite, per malattia contratta in guerra, anche se il decesso era avvenuto in uno ospedale territoriale, in prigionia, ovvero se il militare fosse considerato disperso o scomparso. Occorreva inoltre indicare se la famiglia del caduto fruisse o meno di pensione privilegiata di guerra e, in caso affermativo, era obbligatorio indicare il numero di posizione della pratica pensionistica ed il numero del relativo libretto di pensione. Qualora per alcuni nominativi non fosse stato assolutamente possibile ricavare dai documenti in atti o dalle notizie che potevano fornire gli enti locali gli elementi di interesse utili per l'iscrizione all'Albo, i Comuni potevano ugualmente rimettere l'elenco al Ministero della guerra, astenendosi tuttavia dal compiere altrove ulteriori indagini, al fine di evitare che avesse a verificarsi un considerevole ritardo nella trasmissione dell'elenco stesso. Per tali nominativi, avrebbe provveduto il dicastero competente al completamento delle notizie non in possesso dei rispettivi comuni. Cfr. *Circolare del Ministero della Guerra 8 giugno 1926, N. 902 (albo), Criteri che debbono seguirsi per la compilazione dell'Elenco, Caduti Prima guerra mondiale, cart. Elenco caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, AAO - COGOC.*

da effettuarsi, dell'esperienza acquisita sul campo con una prima pubblicazione e del perfezionamento dei metodi di indagine. Seguendo quest'ultimo criterio, l'Ufficio Albo d'oro procedette all'estrazione dall'archivio di stato civile, che conteneva circa 620.000 pratiche, dei documenti relativi ai caduti e dispersi del Lazio e della Sabina. Provvide poi all'estrazione delle pratiche delle quali risultava incerta la regione di appartenenza del caduto, al fine di poter determinare e stralciare a parte tutti i dati relativi al Lazio, nonché all'estrazione in sunto dai registri degli atti di morte, circa 250.000 ordinati per corpi e reparti di impiego, degli elementi che si riferivano ai militari laziali e sabini e, ancora, all'estrazione e raccolta di tutti gli atti di irreperibilità dei militari del territorio laziale, 80.000 atti anch'essi ordinati per corpi e reparti. Le attività, condotte nei mesi di febbraio e marzo del 1925, portarono alla cernita di 30.000 pratiche circa, che richiesero l'inoltro di 5000 richieste di informazioni ed il controllo presso la Direzione generale delle pensioni del Ministero del tesoro di 8000 cause di morte, per comprendere se quelle definitivamente accertate fossero o meno conformi ai giudizi espressi dalle autorità militari. Da queste pratiche furono tratte 19.200 schede, confrontate e controllate con gli elenchi dei decorati al valor militare delle guerre d'Italia e di Libia, con i dati in possesso delle direzioni di sanità militare circa la morte negli ospedali territoriali, con gli elenchi esistenti presso gli enti competenti per i caduti appartenenti alle forze combattenti, alla Croce Rossa Italiana, alle Poste e Telegrafi ed alle Ferrovie dello Stato, nonché con gli elenchi richiesti a 284 comuni del Lazio e della Sabina circa i propri cittadini che risultavano deceduti o scomparsi⁹⁸¹. La pubblicazione a stampa dell'Albo d'oro ebbe inizio il 30 marzo e richiese per il primo volume due mesi di lavoro⁹⁸², a causa delle numerose inserzioni e correzioni dovute a ritardi nell'arrivo degli elenchi da parte dei comuni e al relativo controllo dei dati. La forma tipografica del documento diede luogo a qualche contesa, soprattutto in ordine al fatto se fosse preferibile disporre i nominativi in specchi di tracciato analogo a quello riportato per i dati richiesti ai comuni, oppure disporli in colonna, segnando a fianco o sotto ciascun nominativo in righe di stampa senza fincature le generalità del caduto e tutte le altre indicazioni previste. Se il primo sistema avrebbe facilitato il lavoro agli studiosi in relazione al computo dei totali dei caduti ed ai raggruppamenti degli stessi, esso avrebbe tuttavia certamente reso più difficili le eventuali correzioni e avrebbe dato luogo ad un'opera poco elegante sul piano estetico ed editoriale, non un documento di carattere storico e celebrativo dunque, bensì un lavoro di carattere statistico e computistico. Fu dunque adottato il secondo sistema, sì che i nominativi dei caduti si presentano disposti su due colonne di 30 nomi per

⁹⁸¹ Le schede individuali, dopo i controlli di rito effettuati, si ridussero a 17.998 e furono costituite da cartoncini della dimensione di cm. 9 x 16, contenenti la regione, il casato e il nome, la paternità, il grado, l'arma e il corpo, la data e il luogo di nascita, il distretto militare, la data della morte o della dispersione, il luogo della morte o della dispersione, la causa della morte, le medaglie al valore e il numero della pratica relativa. Il formato di queste schede riuscì di fatto alleggerito rispetto a quello predisposto ed adottato dall'Ufficio notizie di Bologna, il quale, oltre le indicazioni oggetto dello studio dell'Ufficio Albo d'oro, conteneva anche il luogo abituale di dimora, l'annotazione della professione esercitata, lo stato civile del caduto e il numero degli orfani lasciati. Sul punto, cfr. F. ZUGARO, *L'Albo d'oro dei caduti*, cit., pp. 8-10.

⁹⁸² I lavori per la realizzazione dell'Albo procedettero con lentezza. L'opera fu completata solo 40 anni dopo il suo avvio, perché il primo dei 28 volumi fu pubblicato nel 1926, l'ultimo nel 1964. Con l'Albo d'Oro veniva finalmente formalizzata la posizione giuridica e matricolare del caduto. Questo aspetto aveva molta importanza anche ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione di guerra accordato ai familiari superstiti. Sul punto, v. *infra* nel testo.

ciascuna pagina, inquadrata da un fregio che ha per motivo il fascio littorio, mentre le colonne sono separate da un fregio che arieggia una fiaccola⁹⁸³. Il portato simbolico dell'*Albo d'oro* è enorme. Con esso il Paese istituzionalizza la memoria dei caduti della Grande Guerra. L'Albo d'Oro, infatti, porta sostanzialmente a compimento il processo di istituzionalizzazione della memoria da parte dello Stato, iniziato nell'agosto del 1921, con il varo della legge per la sepoltura in Roma, sull'altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra. Se con la celebrazione del Milite Ignoto si intendeva commemorare, attraverso un soldato sconosciuto, tutti i soldati italiani che avevano perso la propria vita nel primo conflitto mondiale, l'Albo d'Oro intendeva invece scolpire e consegnare alla posterità tutti i nomi dei soldati che in essa caddero. Per compiere una palingenesi definitiva e trasferire il mito dei caduti nell'olimpo, non restava ora che consacrare all'eternità le spoglie mortali di tutti i caduti militari italiani, nella fisicità orribile di ciò che materialmente ne restava. La conservazione perpetua dei resti mortali dei caduti nei grandi Sacrari Militari sarà pertanto avviata in una terza fase, con la politica delle grandi concentrazioni di salme e il varo di una legge che ne avrebbe assicurato la sistemazione definitiva.

5.3 Giovanni Faracovi: la politica di grande concentrazione delle salme, i recuperi del Grappa e il sacrario militare di Castel Dante di Rovereto

Nominato Commissario straordinario per le onoranze ai caduti in guerra nel 1927, il generale Giovanni Faracovi⁹⁸⁴ ebbe il compito dal governo nazionale fascista di approntare un piano dettagliato per la sistemazione definitiva dei caduti di guerra nel

⁹⁸³ Cfr. F. ZUGARO, *L'Albo d'oro dei caduti*, cit., pp. 11-15.

⁹⁸⁴ Piemontese, nato a Bergamasco, in provincia di Alessandria, il 31 ottobre del 1874, il 12 agosto del 1893 fu nominato sottotenente del Regio esercito e assegnato al 6° Alpini. Promosso capitano, fu poi assegnato ai reparti del 3° Alpini e, divenuto nel corso della sua carriera ufficiale superiore, con il grado di colonnello fu chiamato a prestare servizio presso il 268° Reggimento Fanteria, dove per la prima volta fu insignito di una medaglia d'argento, in seguito a una operazione sul Carso a quota 244 del *Pod Korlti* il 4 settembre del 1917, " *per aver organizzato in brevissimo tempo una linea a difesa occupata dal suo Reggimento affrettandone i lavori e rimanendo intere notti in linea esposto al tiro nemico. Attaccato, respingeva il nemico valorosamente* ". Tra l'ottobre e il novembre del 1917, operazione che gli valse un'altra medaglia d'argento, durante il ripiegamento sul Piave, sempre al comando del 268° Reggimento Fanteria, impiegato con le sue truppe sul Tagliamento in piena, riuscì a farle sfilare ordinatamente dalla retroguardia generale dell'Armata, mettendole in salvo insieme ad altri reparti. Chiamato a comandare il IV Gruppo Alpino, composto dai Battaglioni *Feltre, M.te Pavione e Arvenis*, nella zona del Coni Zugna, sopra Rovereto, il 30 ottobre del 1918 si lanciò di sua iniziativa con le truppe sulle località occupate di Volano e Calliano. Il 3 novembre dello stesso anno, richiamato il Battaglione Arvenis, che era rimasto di stanza a Rovereto, lo pose al seguito del *Cavalleggeri Alessandria*, che procedeva verso Trento, portando con sé la bandiera che gli aveva mandato nella notte il generale Bloise, il comandante della sovraordinata XXXII Divisione, la quale il 3 novembre stesso venne poi issata al Castello del Buon Consiglio di Trento. Il 4 novembre del 1918, Faracovi entrò con le sue truppe nella città redenta insieme con le forze del *X Gruppo da Montagna*, per poi proseguire con il *IV Gruppo Alpino* alla volta di Val di Fiemme per ottenerne e conseguire la liberazione, come ancora oggi attesta una lapide affissa sulle mura della parrocchia della cittadina di Cavalese. Dopo aver esercitato il comando del 91° Reggimento Fanteria e poi del 3° Reggimento Alpini dal 1921 al 1925, nel 1926 ebbe il comando, con il grado di generale, della III Brigata Fanteria. Collocato in aspettativa, fu poi richiamato nel 1927 quale Commissario del Governo Nazionale per la sistemazione definitiva delle sepolture dei caduti militari italiani della Grande guerra e posto a capo dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra, con sede a Padova. Sulle benemerite di Giovanni Faracovi, v. *amplius* Quaderni dell'Associazione Nazionale Alpini, *Gli Ordini Militari di Savoia e d'Italia*, Edizioni A.N.A., vol. 3, pp. 100 – 102.

territorio nazionale ed estero⁹⁸⁵. Faracovi sosteneva che la sistemazione delle sepolture militari era stata condotta «nelle più deplorevoli e miserande condizioni, tanto da costituire irriverenza massima nei confronti tanto dei caduti quanto dei vivi»⁹⁸⁶. Egli sostenne che la sistemazione delle sepolture era stata attuata «con assoluti criteri di precarietà e di economia»⁹⁸⁷, nel convincimento che, a partire dal 1930, data in cui sarebbero scaduti i contratti di affitto dei terreni dove erano stati costruiti i manufatti per le sepolture, si sarebbe dovuto provvedere ad adottare «nuovi e più duraturi criteri per offrire ai caduti italiani una perpetua e degna sistemazione»⁹⁸⁸. Proprio da qui muoveva l'idea del Faracovi di ricorrere al sistema dei «Grandi Concentramenti di Salme», il quale permetteva «l'esecuzione, anche in tempo relativamente breve, di opere veramente monumentali», caratterizzate da un «maestoso e solenne concetto della perpetuità posto come base di quella nuova e definitiva sistemazione che dovrebbe essere la vera espressione del sentimento, del prestigio, della civiltà e della dignità della Nazione [...]». Se creati in ben rispondenti località, di facile e breve accesso o servite da vicini scali ferroviari, facilitano al massimo grado i pellegrinaggi individuali o collettivi [sì che] la massa degli italiani potrà facilmente recarsi in devoto pellegrinaggio ai sacri Recinti, sia per rendere riconoscente omaggio alla memoria sacra dei gloriosi Caduti, e sia per trarre, dal sacrificio eroico dei Caduti stessi, incitamento e sprone a sempre più amare quella Patria che essi ci hanno lasciato più grande, più unita e più forte»⁹⁸⁹. Le grandi concentrazioni di salme a cui si riferiva il generale Faracovi costituivano la soluzione migliore in termini economici, pragmatici e celebrativi. Esse consentivano di soddisfare i tre principi cardine alla base della riflessione dell'alto ufficiale: «l'Individualità», poiché ciascun caduto avrebbe finalmente avuto il proprio loculo e la propria personale sepoltura; «la Perpetuità», dal momento che la costruzione di appositi siti avrebbe garantito la conservazione perenne dei resti mortali degli eroi della Grande Guerra; «la Monumentalità», atteso il fatto che si sarebbero dovute edificare costruzioni architettoniche austere e solenni che, secondo Faracovi, avrebbero dovuto rappresentare «attraverso i secoli la documentazione storica dell'immane guerra e testimoniare la perenne riconoscenza dell'Italia ai suoi Morti»⁹⁹⁰. I temi legati alla realizzazione di queste opere costituivano un vincolo strettissimo per gli architetti chiamati ad eseguire la progettazione richiesta dal committente. Gli edifici, infatti, avrebbero dovuto tutti avere delle caratteristiche architettoniche comuni: l'edificazione su alture e l'espressione del valore, del sacrificio e della vittoria. L'aspetto esteriore delle opere avrebbe dovuto esaltare «le linee maestose senza frastagliamenti e cincischiature»⁹⁹¹ e le strutture avrebbero dovuto dominare le tecniche dell'ornamento, in ossequio alla tradizione

⁹⁸⁵ Il capo del Governo affidò l'incarico al generale Faracovi il 1° ottobre 1927, il quale mantenne la carica sino al 9 gennaio 1934, data in cui fu sostituito dal generale Alberto Gordesco. Cfr. Sezione Tecnica, *Commissione consultiva per la sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in Guerra, Verbale della seduta del 23 ottobre 1931*, pp. 2-3, ADLD - COGOC.

⁹⁸⁶ Cfr. Relazione del generale Giovanni Faracovi presentata al capo del Governo in data 11 marzo 1930, *Memoria sulla sistemazione definitiva delle salme dei militari italiani caduti in guerra*, Commissariato generale onoranze ai caduti (a cura di), in *Leggi, Decreti e Disposizioni varie riguardanti il servizio del Commissariato generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra*, Roma 1962, fasc. I, pp. 50 – 51, ADLD - COGOC.

⁹⁸⁷ *Ibidem*

⁹⁸⁸ *Ibidem*

⁹⁸⁹ *Ivi*, p. 52.

⁹⁹⁰ Cfr. Sezione Tecnica, *Commissione consultiva per la sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in Guerra, Verbale della seduta del 24 ottobre 1931*, p. 10, ADLD - COGOC.

⁹⁹¹ *Ibidem*

monumentale della nazione. Tutte le costruzioni avrebbero dovuto costituire una altissima espressione dell'italianità, con rinvii diretti alla grammatica architettonica dell'antica Roma, attraverso la politica della grande concentrazione di salme, strumentale all'educazione delle masse al culto della nazione. Il generale Faracovi avrebbe goduto della completa discrezionalità concessa dal Ministero della guerra in merito alla scelta degli architetti cui affidare la realizzazione delle opere. Gli organi dell'apparato amministrativo dello Stato decisero dunque di non bandire alcun pubblico concorso, allo scopo di evitare lungaggini, perdite di tempo e pastoie di ordine burocratico. Era attribuita un'ampia facoltà al Faracovi di «*rivolgersi a quegli architetti che per precedenti lavori o per sicure informazioni [garantivano] affidamento di ben corrispondere all'incarico*»⁹⁹². Determinante, nella scelta dei tecnici, fu l'influenza di Alberto Calza Bini⁹⁹³, segretario del sindacato nazionale fascista degli architetti. Affiancato dal segretario, nella primavera del 1929, il generale Faracovi nominò gli

⁹⁹² Ivi, p. 11.

⁹⁹³ Nell'aprile del 1932, l'onorevole Alberto Calza Bini aveva formalmente segnalato al ministro della guerra l'architetto Frezzetti per il completamento del monumento ossario del Grappa: «*Eccellenza, il mio amico architetto Oriolo Frezzetti mi prega d'interessarmi in suo favore perché egli ottenga l'incarico di sostituire lo scomparso Architetto Limongelli per il completamento del grande monumento – ossario sul Monte Grappa. Poiché si tratta di un professionista di provato e riconosciuto valore, e nella certezza che l'opera del mio raccomandato sarebbe molto apprezzata, mi permetto segnalare la richiesta il cui accoglimento mi sta a cuore [...]*» (cfr. Carta in copia della Camera dei Deputati – Giunta generale del Bilancio, Roma, 12 aprile 1932 – X°, Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC. La carta, trattandosi di una commendatizia, non reca né l'oggetto, né un numero di protocollo, ma dall'esame oggettivo delle singole unità documentarie si evince che il documento è parte integrante di un elenco, non presente tuttavia nel carteggio, N. 3218/3655 del 15 aprile 1932). Interessato dal Ministero della guerra, segnatamente dalla Direzione generale di sanità militare, Faracovi si affrettò a rispondere che la questione non rientrava nella sua sfera di competenza: «*In risposta all'elenco sopra citato mi affretto a comunicare che il Monumento Ossario del MONTE GRAPPA sta sorgendo per iniziativa, cura e spese di uno speciale Comitato (Comitato Nazionale Pro Cimitero Monumentale del Grappa) di cui è Presidente il Generale di Corpo d'Armata e Senatore del Regno Grand'Uff. Augusto VANZO con recapito in Roma, Palazzo Baracchini – Via XX Settembre, 8. Alla prefata Eccellenza deve essere quindi rivolta la richiesta fatta dall'On. Calza Bini a S.E. il Ministro della Guerra*» (cfr. Foglio N. 8039 ORD., Padova 16 aprile 1932 – X°, Risposta all'elenco 3218/3655 del 15 aprile 1932, OGGETTO: Lettera dell'Avv. Alberto CALZA BINI diretta a S.E. il Ministro della Guerra e riguardante il Monumento Ossario del Monte Grappa, ivi). Nel contempo, tuttavia, Faracovi non indugiava a scrivere direttamente a S.E. Vanzo, caldeggiando a sua volta il nominativo del professor Del Fabro e screditando il candidato proposto da Calza Bini: «*Eccellenza, Giorni addietro il Ministero della Guerra mi ha trasmesso in comunicazione, con preghiera di fornire gli elementi per la risposta, una lettera con la quale l'onorevole CALZA BINI, Segretario Generale del Sindacato Architetti, raccomandava a S.E. il Ministro l'architetto Oriolo Frezzetti nel senso di far ottenere all'Architetto stesso l'incarico di sostituire il grande scomparso Alessandro LIMONGELLI nel completamento del Monumento Ossario del GRAPPA. Ho risposto al Ministero che, come è ben noto, il Monumento Ossario del M. GRAPPA sta sorgendo per iniziativa, cura e spese di uno speciale e benemerito Comitato di cui è Presidente Vostra Eccellenza: e che alle decisioni dell'Eccellenza Vostra, doveva pertanto essere sottoposta la richiesta fatta dall'onorevole CALZA BINI a S.E. il Ministro della Guerra. Mi permetto, per altro, di far presente all'Eccellenza Vostra che dei lavori del GRAPPA è già incaricato l'ottimo Prof. DEL FABRO. E ancora mi permetto di far presente ciò che meglio illustrerò a voce nel prossimo colloquio con l'Eccellenza Vostra a Roma – che, come in modo sicuro mi risulta da informazioni avute, l'Architetto proposto dall'Onorevole CALZA BINI non è certamente l'uomo idoneo per il magnifico Monumento Ossario del Grappa. Quanto sopra in via, ben s'intende, del tutto confidenziale. Ritengo di essere a Roma per il giorno 5 del p.v. Maggio: ma sarò più esatto in una prossima mia [...]*» (cfr. Lettera del generale Faracovi a Sua Eccellenza il Generale di Corpo d'Armata Grand'Uff. Augusto VANZO Senatore del Regno, datata Padova, 21 aprile 1932 – X°, ivi).

architetti e attribuì loro gli incarichi⁹⁹⁴. La scelta dei professionisti era ufficialmente motivata con la loro partecipazione ai combattimenti nel corso del conflitto. L'iter burocratico – amministrativo per l'approvazione dei progetti prevedeva il consenso del Faracovi, il calcolo dei costi e della copertura finanziaria per la realizzazione delle strutture e l'approvazione del Ministero della guerra, che si riservava la facoltà di richiedere, ove necessario, il parere di soggetti ed enti idonei. A partire dal 15 novembre 1928, data nella quale il Commissario presentava il «*Programma generale per la sistemazione definitiva delle sepolture militari italiane nelle ex zone di guerra*»⁹⁹⁵, approvato un mese dopo dal Ministero della guerra e dal capo del Governo, ebbe dunque fine la costruzione di opere e monumenti ad iniziativa locale. Lo Stato avocava definitivamente a sé il compito di edificare i monumenti per la celebrazione dei caduti della Prima guerra mondiale.⁹⁹⁶ Dal giugno del 1931, tuttavia, l'ampia discrezionalità concessa al Commissario per le onoranze ai caduti veniva fortemente attenuata dall'entrata in vigore di una nuova legge quadro. Il provvedimento istituzionalizzava l'intervento dello Stato in questa materia, recependo esplicitamente, anche sul piano legislativo, le direttive espresse dal programma Faracovi⁹⁹⁷. Le vicende connesse al cimitero monumentale del Grappa, che aveva lo scopo di dare una degna e durevole sepoltura ai caduti per la difesa del Monte Grappa nel corso del primo conflitto mondiale sono illuminanti per comprendere e ricostruire non solo l'attività amministrativa esercitata dal generale Faracovi, ma soprattutto la natura, il carattere e la forte personalità accentratrice dell'alto ufficiale. A partire infatti dal 1923, funzionava con una sede principale a Bassano un'*Opera Nazionale per il Cimitero Monumentale del Grappa*. L'Opera, con le somme raccolte in tutto il Regno, aveva già provveduto alla costruzione di un cimitero sulla vetta del monte ed al collocamento definitivo delle salme. Nel 1932, l'amministrazione dell'Opera, nel dichiarare raggiunti i fini essenziali dell'iniziativa e nel rappresentare che risultavano disponibili cospicui fondi per ulteriori

⁹⁹⁴ Pietro del Fabro, Fernando Biscacciati, Giovanni Raimondi, Brenno Del Giudice, Orfeo Rossato, Ghino Venturi, Felice Nori e Alessandro Limongelli furono i nominativi selezionati dalla rosa dei candidati; cfr. *ivi*, p. 12. Il generale Faracovi inoltrò una istanza al ministro delle Comunicazioni, per la concessione e il rilascio di alcune «*carte di libera circolazione e di biglietti gratuiti*» relative ai viaggi di lavoro degli architetti designati. Sul punto, cfr. Segreteria particolare del duce, *Carteggio ordinario*, fasc. 509.602/3, ACS.

⁹⁹⁵ Cfr. Relazione presentata dal generale Giovanni Faracovi al capo del Governo l'11 marzo 1930, *Memoria sulla sistemazione definitiva delle salme dei militari italiani caduti in guerra*, cit.; Relazione sul disegno di legge n. 877 presentata dal capo del Governo, Benito Mussolini, alla Camera dei deputati durante la seduta del 19 maggio 1931, *ivi*, pp. 64-65.

⁹⁹⁶ Nel contempo, si avviava anche una forte opera di sensibilizzazione per la conservazione perpetua dei resti mortali dei caduti nei cimiteri e negli ossari comunali: «*Per effetto delle disposizioni contenute in un R. Decreto Legge di prossima emanazione, le salme dei militari italiani morti nell'ultima guerra mondiale, dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, dovranno essere conservate in perpetuo nei cimiteri e negli ossari. Uguale trattamento deve essere fatto alle salme dei militari appartenenti agli eserciti alleati ed anche a quelli ex nemici inumati nel territorio del Regno. Prego pertanto provvedere perché le disposizioni suaccennate siano osservate, nel modo più assoluto, e che le salme di cui sopra siano conservate ad perpetuum nei posti dove si trovano, senza che siano soggette alla esumazione decennale prescritta per tutte le altre salme dal vigente regolamento di polizia mortuaria. Attendo un cenno di cortese riscontro e di assicurazione dell'adempimento. Il Prefetto – DE BIASE*». Cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA R. PREFETTURA, DELLA FEDERAZIONE DEGLI ENTI AUTARCHICI E DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, ANNO XV – (Anno VI – VII era fascista), N. 4, 1 – 10 Febbraio 1928 – a. VI, 49. *Conservazione delle salme dei caduti in guerra (C.P. S. 26 gennaio 1928 n. 3259 ai Podestà e Commissari Prefettizi)*, p. 52.

⁹⁹⁷ Sulla legge istitutiva del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti v. *infra* nel testo.

abbellimenti del cimitero sotto il profilo artistico – monumentale -, aveva proposto alle autorità governative di sostituire agli organi amministrativi e di propaganda un apposito Commissario governativo, incaricato dello studio e dell'attuazione dei lavori che fossero stati riconosciuti più idonei al riguardo. Ritenuta la necessità di provvedere in conformità a questa proposta nell'interesse pubblico e della nazione, il capo del Governo stabilì che tutti gli organi amministrativi e di propaganda dell'Opera Nazionale per il Cimitero Monumentale del Grappa fossero disciolti e nominò il generale Ugo Cei Commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Opera con tutti i poteri e le funzioni attribuiti agli organi precedenti⁹⁹⁸. Il Faracovi non mancò a stretto giro di posta di congratularsi con il generale Cei, dichiarando tutta la sua disponibilità per una fattiva collaborazione tra i due: «*Carissimo Cei, ho avuto notizie, a suo tempo, dello scioglimento del Comitato Nazionale per il Cimitero Ossario del Grappa*⁹⁹⁹ e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ho anche ricevuto la copia del Decreto contenente la tua nomina a Commissario Governativo per il magnifico Monumento. Inutile che io ti dica che la modestissima opera mia è completamente e fraternamente a tua disposizione ovunque e sempre tu creda di avvalertene nell'assolvimento del delicatissimo compito che il Governo ti ha affidato. Mi è intanto particolarmente cara l'occasione per porgerti il cordialissimo, affettuoso mio saluto»¹⁰⁰⁰. Cei colse immediatamente questa opportunità per collaborare con il Faracovi e, nel giugno del 1932, indirizzò una chiara missiva al Commissario straordinario, con la quale cercava di stabilire un'intesa per il recupero e la tumulazione di ulteriori resti mortali che certamente sarebbero stati rinvenuti sul Grappa, chiedendo il concorso alle operazioni di maestranze civili e di un cappellano militare: «*Carissimo Faracovi, Sono perfettamente al corrente che si deve al Tuo intervento prezioso ed alla Tua assidua e paziente cura, oltreché al generoso concorso finanziario, se le principali difficoltà, per la costruzione del Cimitero del Grappa, furono a suo tempo rimosse. Il riconoscimento, da questo punto di vista, è unanime e completo, anche da parte mia, ultimo venuto. Sono perciò perfettamente d'accordo in tutto: anche nel dichiarare che la sede naturale delle Salme che ancora saranno rinvenute per anni e anni, dev'essere oggi, e sempre, il Cimitero del Grappa. Interessante invece sarebbe intenderci bene circa la raccolta e la tumulazione delle Salme che ancora certamente si troveranno, allo scopo di dar Loro sollecita sepoltura onde possano dopo tanti anni finalmente trovare Pace. Mi risulta in modo preciso che il Comando della 1^a Compagnia Lavoratori compie il Suo delicato compito in modo*

⁹⁹⁸ Cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio Reduci e Famiglie Caduti, *Decreto del Capo del Governo e Primo Ministro Segretario di Stato del 20 aprile 1932. X, con il quale il Generale di divisione Ugo Cei è nominato Commissario governativo per la straordinaria gestione dell'Opera Nazionale per il Cimitero Monumentale del Grappa*, Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC. Nell'inviare il decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri invitava il Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti con sede in Padova, Giovanni Faracovi, a formulare tutte le intese che si fossero eventualmente rese necessarie, nel quadro generale della definitiva sistemazione dei cimiteri di guerra, con il nuovo Commissario governativo incaricato per la gestione del Grappa, il generale CEI (cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Prot. N. 2424 A.G. del 26 aprile 1932, OGGETTO: Scioglimento del Comitato Nazionale Pro Cimitero Monumentale del Grappa*), Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC). Faracovi accusò prontamente ricevuta della comunicazione, assicurando «*la mia incondizionata, fraterna collaborazione al Signor Generale di Divisione Comm. Ugo Cei*» (cfr. N. 8195 Ord. Padova, 3 maggio 1932 – X°, Risposta alla lettera 2424 A.G. del 26 Aprile 1932, cit., ivi).

⁹⁹⁹ Sulla *querelle* connessa alle vicende circa i lavori dell'Ossario sul Grappa, v. nota 1068.

¹⁰⁰⁰ Cfr. *Lettera del generale Giovanni Faracovi al Signor Generale di Divisione Comm. Ugo Cei, presso Tenente Colonnello Cav. Millo SODDU, viale Mazzini, 96, Roma, datata Padova, 14 maggio 1932 – X°, Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC.*

superiore ad ogni elogio: sono quindi al di fuori di ogni discussione le Sue alte benemeritenze. Il lavoro di raccolta e di tumulazione verrebbe però grandemente accelerato, se venisse affidato ad operai borghesi specializzati e molto speditivi e praticissimi, posti sotto le dipendenze del Comm. Pellizzari, che Tu ben conosci. Occorrerebbe perciò, se Tu sei d'accordo in ciò, che Tu assegnassi in modo permanente sul Grappa un Cappellano. In tal modo, dati i mezzi a disposizione del Commissario, e la pratica del personale, al più entro 24 ore le Salme sarebbero raccolte e riposte, mentre ora, talvolta, occorrono dei mesi. A tutto il resto provvederemmo noi. Mi risulta che il Cappellano Cav. Don Aimino, Medaglia d'argento, e conoscitore quanto altro mai della Zona e ordinatore della massima parte del Cimitero del Grappa, accetterebbe volentieri l'incarico, e noi gli si fornirebbero la camera e la mensa della nostra cucina, a sue spese [...]»¹⁰⁰¹. La risposta del Faracovi, che si riproduce integralmente, negò fermamente ogni forma di collaborazione nei confronti del Commissario governativo. In essa il Faracovi rivendica orgogliosamente il proprio ruolo e tutto l'operato del preposto Ufficio Centrale per la Cura e le Onoranze delle Salme dei Caduti in Guerra, alle sue dipendenze, argomentando con dovizia di particolari circa la propria avversione all'impiego di forze civili nelle ex zone di guerra e motivando il suo diniego alla presenza sul campo del Cappellano militare designato dal generale Cei: «*Carissimo Cei, Ti ringrazio moltissimo per la cortese, buona, affettuosa lettera del 16 corrente: e non ripeto più i miei sentimenti a tuo riguardo perché li conosci già ormai abbastanza. E altro non attendo, con il più vivo e più intenso desiderio, che di dartene una tangibile prova. Per quanto si riferisce alla raccolta delle Salme sparse nella zona del Grappa da parte di operai borghesi, devo concludere, carissimo Cei, che sei stato, in merito al delicatissimo argomento, assai male informato. Cosa, questa, che non mi stupisce affatto in quanto penso che l'informatore deve essere stato il Comm. Pellizzari uomo che ha indubbiamente delle bellissime qualità, e altissime benemeritenze, soprattutto, ha acquistato quale Membro più attivo e più fattivo del cessato Comitato Nazionale per il Cimitero Ossario del Grappa, ma ha pure dei gravi difetti, compreso quello di una particolare avversione per tutto ciò che sa di grigio verde (comunicazione, questa, per ora del tutto confidenziale che mi riservo di ampiamente illustrarti a voce al primo incontro). Gli operai borghesi specializzati, molto speditivi e praticissimi esistono semplicemente nella testa del Comm. Pellizzari poiché mai, assolutamente mai, il dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G. (Cura Onoranze Salme Caduti in Guerra) – istituito con la circolare N. 149 del 10 marzo 1920 – ha ceduto ad altri il dovere e l'onore di raccogliere le Salme dei Caduti sparse nel territorio delle diciassette Provincie di sua giurisdizione: dovere ed onore ben precisati nella circolare stessa. Una Ditta borghese (la non mai laudata Ditta Montagnoni Tito di Vicenza) ebbe, durante gli anni 1919 e 1920, l'incarico (dall'Intendenza) di provvedere al delicatissimo servizio del dissotterramento e raccolta delle gloriose Salme. Ma questa Ditta – che riceveva 52 lire per ogni Salma e sub appaltava l'incarico ad altri per somme variabili dalle 25 alle 35 lire, mentre questi altri, a loro volta, corrispondevano agli operai delle quote irrisorie fra le 10 e le 15 lire – venne posta sotto processo siccome imputata di truffa continuata e di atti definiti ripugnanti ad ogni senso di umanità, specie perché commessi verso i gloriosi Caduti della Patria. E riassumo gli atti nefandi e criminosi: 1°) si raccoglievano solamente pezzi di cadavere distribuendo un solo cadavere in più teli cerati (e quindi per un solo cadavere si corrispondeva più volte la quota di lire 52), 2°)*

¹⁰⁰¹ Cfr. Lettera del Commissario del Governo per il Cimitero Monumentale del Grappa, n. 4 C.G. del 16 giugno 1932 – Anno X° - Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC.

si frammischiavano ossa di animali e dei cadaveri venivano asportati i soli crani, 3°) durante la notte si disseppellivano dai Cimiteri definitivi le Salme e si facevano riapparire come ricuperate dai luoghi di combattimento trascurando o disperdendo ogni segno che potesse servire per la identificazione. Comprenderei benissimo, carissimo Cei, che io non posso assolutamente cedere ad operai borghesi, dopo un esempio di tal genere, il nobile e pietoso incarico di raccogliere le Salme sparse dei nostri Fratelli migliori: anche se si trattasse di personale ottimo sotto ogni rapporto e attentissimamente sorvegliato dal Comm. Pellizzari. Non riesco poi a comprendere per quale ragione l'Ente del Grappa dovrebbe assoldare degli operai borghesi quando i militari dei miei Reparti di polizia mortuaria assolvono il loro compito senza che un solo centesimo venga a gravare sui fondi a disposizione dell'Ente stesso. E infine nego nel modo più assoluto che i militari anzidetti impieghino dei mesi per ricuperare le Salme: anche per ragione di economia, perché se non li paga l'Ente del Grappa li paghiamo noi, sia pure con poverissime mercedi, essi assolvono sempre i loro compiti con la massima celerità. Anche i "mesi" sono quindi nella testa del Comm. Pellizzari e non già nel campo della realtà. Per quanto si riferisce alla continuata permanenza del Cappellano Don Aimino sul Grappa, ho già spiegato almeno cento volte al Comm. Pellizzari che si tratta di cosa assolutamente impossibile. Come tu pure saprai, il mio programma di sistemazione definitiva delle gloriose Salme è basato sul sistema "dei grandi concentramenti" delle Salme stesse. I Reparti di polizia mortuaria che devono provvedere per i concentramenti stessi agiscono quindi a gruppi, a frazioni, comandati, questi, da Ufficiali e anche dai Cappellani i quali vengono a rivestire, pure nei riguardi disciplinari, le funzioni vere e proprie di Ufficiali. E il personale a mia disposizione è già tanto scarso e talmente inadeguato alla vastità dell'opera che per nessun motivo io potrei distogliere un Cappellano per cederlo all'Ente del Grappa. Una sola opera, fra tutte quelle esistenti, ha il Cappellano: ma si tratta del grande Cimitero di Redipuglia (oggi 30.000 Salme e quando sarà definitivamente sistemato 80.000) nel quale il Principe Guerriero che fu l'Invitto Comandante della Terza Armata riposa in mezzo ai gloriosi Caduti dell'Armata stessa. Anche di questo, come della questione degli operai borghesi, parleremo diffusamente al nostro primo incontro, che mi auguro ben prossimo. Spiacentissimo di non poter esaudire i tuoi desideri, ma fundamentalmente convinto, d'altra parte, che tu pure riconoscerai in pieno i motivi dai quali sono indotto, anzi costretto, al doloroso rifiuto, ti prego, carissimo Cei, di voler gradire il cordialissimo, affettuoso mio saluto»¹⁰⁰². Se l'impiego degli operai borghesi speditivi e praticissimi rimase nelle fantasie del Pellizzari, altrettanto non può dirsi per il cappellano militare invocato al Faracovi. Sia per un atto di cortesia personale e istituzionale, sia, soprattutto, per il sopravvenuto raggiunto accordo circa i compensi¹⁰⁰³ spettanti al

¹⁰⁰² Cfr. Lettera del generale Faracovi N. 8560 indirizzata all'Illustrissimo Signore Generale Comm. Ugo CEI Commissario del Governo per il Cimitero monumentale del Grappa, Viale Mazzini 96, Roma, datata Padova, 23 Giugno 1932 - X°, Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC.

¹⁰⁰³ «Caro Faracovi, a conferma di quanto si è stabilito verbalmente, resta inteso che il Tuo Ufficio Centrale corrisponderà a Don AIMINO, per il tempo che resterà sul Monte Grappa, il solo stipendio. A ricompensarlo in qualche modo della residenza disagiata e dell'opera speciale che compirà a favore del Cimitero Monumentale, penserò io nella mia qualità di Commissario del Governo. Il prefato Cappellano prenderà il suo posto il 7 corrente. Ti ringrazio ancora sentitamente per la concessione che mi hai fatto e che riuscirà veramente utile e gradita a tutti coloro che si recheranno a visitare il Cimitero del Grappa e che servirà altresì a raccogliere molte delle tante Salme che sono ancora disperse. Affettuosissimi saluti [...]», cfr. Commissario del Governo Cimitero Monumentale Grappa, Roma lì 6 luglio 1932 - X° - N° 225. L., Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC.

religioso, Don Aimino fu distaccato¹⁰⁰⁴ dal Comando di Bassano del Grappa per i recuperi auspicati dal generale Cei. La permanenza di Don Aimino sul Grappa dovette tuttavia prolungarsi più del tempo previsto, perché nel novembre del 1932 il Faracovi inviò al Pellizzari una inequivocabile missiva, con la quale si chiedeva il rientro in sede del sacerdote: «Sarò grato alla S.V. Ill.ma se vorrà cortesemente comunicarmi sotto quale data il Rev. Sacerdote Don Aimino Cav. Vincenzo potrà rientrare alla propria Compagnia, di sede a Bassano del Grappa. Penso, al riguardo, che, essendo ormai trascorsa, da parecchi giorni, la Commemorazione dei Defunti, la presenza del Rev. Sacerdote in parola sul Grappa non dovrebbe più essere necessaria: tanto più che, stante la cattiva stagione, dovrebbe essere cessata l'affluenza dei visitatori all'Ossario. Attendo, comunque, cortesi comunicazioni dalla S.V. Ill.ma – Con il più deferente ossequio»¹⁰⁰⁵. La risposta del Pellizzari fu brusca e perentoria, al punto da indicare solo genericamente la possibilità di un rientro del sacerdote al Comando di appartenenza entro quindici giorni, adducendo ragioni dovute al necessario protrarsi dell'impiego del cappellano: «In seguito alla richiesta della S.V.I. mi pregio informare come in questi giorni stiamo provvedendo a un lavoro d'importanza, e che abbiamo di proposito riservato a un'epoca, in cui sono cessate le visite del Pubblico. Ripassiamo ora un 500 loculi, per disposizione della Direzione dei Lavori, in seguito ad analogo ordine del Signor Generale Ugo Cei, e in dipendenza dalla necessità di rimuovere alcuni danni prodotti dall'umidità. Dovendosi pertanto anche togliere e rimettere ciascuna Salma, durante l'operazione, si rende indispensabile la continua presenza del Cappellano. Il lavoro in parola avrà la durata di una quindicina di giorni. Gradisca V.S.I. gli atti del massimo ossequio[f.to IL CAPO DELL'UFFICIO dev.mo Cav. Pellizzari]»¹⁰⁰⁶. Per un uomo orgoglioso e accentratore come Faracovi, la risposta del Pellizzari, peraltro proveniente da un ordinario capo ufficio subordinato, suonava inaccettabile, arrogante, offensiva. Il generale non indugiò a rivolgersi immediatamente al Cei, lamentando velatamente la forma utilizzata dal Pellizzari nella sua lettera di risposta e chiedendo a Cei il rientro in sede di Don Aimino entro una data precisa, inequivocabilmente indicata: «Carissimo Cei, chiedendoti venia per il disturbo, mi permetto di inviarti le unite

¹⁰⁰⁴ «In esito all'ordine telefonico, in data 5 corr. di codesto Ufficio, mi onoro di informare di aver partecipato al Sign. Generale di Divisione CEI Grand'Uff. UGO, Commissario straordinario per il Monumento al Grappa che Codesto Ufficio ha concesso che il Sac. Don Aimino Cav. Vincenzo si rechi all'Ossario di Cima Grappa, a disposizione del prefato Commissario straordinario. La concessione del Sacerd. Don Aimino è stata vincolata al solo pagamento dell'emolumento mensile all'interessato da parte dell'Ufficio Centrale C.O.S.C.G., mentre tutte le altre eventuali competenze saranno corrisposte direttamente al Sacerdote dal Sign. Generale di Div. CEI. Tale condizione è stata verbalmente accettata dal Sign. Commissario straordinario e sarà confermata dallo stesso per iscritto a Codesto Ufficio; analoga dichiarazione scritta, che si allega, è stata rilasciata dall'interessato Sac. Don Aimino [f.to Il Capitano Comandante la Compagnia (De Villa Luigi)]; cfr. 1^a COMPAGNIA LAVORATORI PER LA CURA E LE ONORANZE DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA (C.O.S.C.G.) BASSANO DEL GRAPPA, N. di Prot. 1092 Ord., Padova 6 Luglio 1932 – Anno X° - OGGETTO: Sac. Don Aimino Cav. Vincenzo, ivi. La missiva è inoltrata al sovraordinato Ufficio Centrale C.O.S.C.G. di Padova, e, per opportuna conoscenza, all' «Ufficio del Signor Commissario del Governo per le O.C.G.», con sede nella medesima città patavina.

¹⁰⁰⁵ Cfr. Lettera del Commissario del Governo, Generale di Divisione Giovanni Faracovi N. 9600 di protocollo, datata Padova, 9 novembre 1932 – XI°, OGGETTO: Rev. Sacerdote Don Aimino Cav. Vincenzo, indirizzata All'Illustrissimo Signore Avvocato Comm. Valentino Pellizzari, Crespano del Grappa (Treviso), Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC.

¹⁰⁰⁶ Cfr. COMMISSARIO GOVERNATIVO CIMITERO GUERRA – ROMA – Viale Mazzini 96 – UFFICIO STACCATO sul GRAPPA – Caserma Milano (Crespano sul Grappa), risp. Al N°. 9660 del 9 Novembre, N. 496 del 13 novembre 1932 XI°, ivi.

quattro copie di lettere scambiate fra me e l'Avvocato Comm. Pellizzari nonché fra il Tenente Colonnello Cav. Frulla, capo del dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G., e l'avvocato stesso. Non ritengo il caso di entrare in merito alla forma usata dall'Avvocato Comm. Pellizzari nell'ultima sua lettera: ma poiché egli scrive che solo a te spetta di prendere i provvedimenti relativi al ritorno del Rev. Sacerdote Don Aimino al proprio reparto, ti sarò molto grato se vorrai cortesemente disporre che il Sacerdote in parola sia lasciato in libertà la sera del 3 Dicembre p.v.; così che il giorno 4 possa rientrare alla Compagnia di sede a Bassano del Grappa. Pregandoti di un cortese cenno di assicurazione, ti porgo il saluto mio sinceramente e profondamente affettuoso»¹⁰⁰⁷. Cei osservò¹⁰⁰⁸ alla lettera quanto richiesto dal Faracovi, il quale, nel frattempo, formalizzava gli accordi assunti con il Comune di Gorizia per la costruzione dell'Ossario di Oslavia¹⁰⁰⁹, e, nel contempo, lo ringraziava per il prezioso distacco di servizio al

¹⁰⁰⁷ Cfr. Lettera del Commissario del Governo Generale di Divisione Giovanni Faracovi N. 9693, datata Padova, 29 Novembre 1932 – XI°, All'Illustrissimo Signor Generale di Divisione Grand'Uff. Ugo CEI Commissario Governativo Cimitero Grappa, Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa, ADLD - COGOC.

¹⁰⁰⁸ «Il Sacerdote Don Aimino Cav. Vincenzo informa questo Reparto di aver avuto comunicazione dal Capo Ufficio del Commissario del Governo pel Cimitero del Grappa, che potrà lasciare il suo servizio a Cima Grappa dopo il 3 dicembre p.v. per rientrare a questa sede»; cfr. 1^a COMPAGNIA LAVORATORI PER LA CURA E LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (C.O.S.C.G.) BASSANO DEL GRAPPA, N. di Prot. 2181, li 30 NOVEMBRE 1932 – XI°, OGGETTO: Sacerdote Don Aimino, ivi.

¹⁰⁰⁹ Nel settembre del 1932, in linea con il suo programma generale di grande concentrazione delle salme, il Faracovi inviava al Comune di Gorizia, alla sua Amministrazione Provinciale e alle autorità prefettizie locali un promemoria ed una planimetria, che facevano seguito ai colloqui intercorsi nei giorni 12 e 13 settembre dello stesso anno. Nel ribadire che, in qualità di Commissario del Governo, egli non avrebbe potuto, neppure in minima parte, provvedere agli acquisti ed ai lavori per la costruzione dell'Ossario, dal momento che non poteva superare la somma erogata dal Ministero della guerra per le spese ritenute necessarie, Faracovi richiamava gli impegni assunti dall'amministrazione provinciale goriziana circa l'acquisto da privati proprietari del terreno necessario e la conseguente cessione dello stesso all'amministrazione militare. Da un sopralluogo effettuato, infatti, dall'ingegnere capo della Provincia di Gorizia, il commendator Dreossi, dall'architetto Venturi e dal Capitano del Genio capo della Sezione tecnica dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra, era stato individuato il terreno occorrente e la circostante zona di rispetto, che l'amministrazione provinciale di Gorizia avrebbe dovuto appunto acquistare e consegnare all'amministrazione militare entro la terza decade del successivo mese di ottobre, per l'inizio dei lavori. L'asta sarebbe infatti avvenuta il 28 settembre e il contratto con l'impresa aggiudicatrice avrebbe potuto essere stipulato entro i due giorni successivi e subito trasmesso al Ministero della guerra, corredato da una motivata richiesta «per essere autorizzati, pendente l'approvazione del contratto stesso, a dar subito inizio alla costruzione». Poiché, tuttavia, non era possibile per l'amministrazione provinciale espletare in tempo utile alla data dell'asta tutte le pratiche relative all'acquisto del terreno, Faracovi riteneva che l'amministrazione stessa dovesse pensare per tempo a richiedere direttamente al prefetto goriziano l'emanazione di un decreto «per l'occupazione d'urgenza» del terreno deputato alla costruzione dell'opera. L'amministrazione comunale, invece, avrebbe dovuto provvedere alla sistemazione a parco del terreno e della relativa zona di rispetto ad ossario quasi ultimato, ma, raccomandava il Faracovi, «uno studio di massima dovrebbe essere compiuto al più presto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con l'architetto VENTURI, onde aver norma per regolare i movimenti di terra che si dovranno effettuare all'inizio dei lavori». L'amministrazione comunale avrebbe dovuto inoltre provvedere alla sistemazione della strada e delle adiacenze, alla costruzione del piazzale di accesso, alla demolizione dei fabbricati preesistenti che insistevano sull'area e all'impianto per l'acqua potabile, tenendo presente che le derivazioni dall'acquedotto già progettato per il servizio delle frazioni di Piuma ed Oslavia avrebbero dovuto «alimentare le fontane da costruirsi nel parco, sia per l'abbellimento dello stesso, e sia per uso dei visitatori, specie in occasione dei pellegrinaggi». Per l'impianto di illuminazione elettrica, il Comune avrebbe dovuto provvedere alle zone esterne alla costruzione, mentre per l'esecuzione degli impianti di illuminazione interna avrebbe disposto direttamente l'amministrazione militare. Cfr. Promemoria relativo agli impegni assunti dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Gorizia nei riguardi della costruzione dell'Ossario per caduti in guerra di Oslavia, Padova, 21 settembre

Grappa concesso al cappellano militare, giustificando in parte le asperità e le brusche formalità esercitate dal Pellizzari: «Caro Faracovi, permetti che prima di ogni cosa ti ringrazi ancora per la cortese gentilezza usatami nel privarti per i quattro mesi estivi decorsi, del Rev. Don Aimino e dato così all'Opera del Cimitero Monumentale del Grappa, l'ausilio di un Cappellano Militare fisso, che ha potuto non solo dire la messa tutti i giorni in suffragio dei nostri Eroi Morti, ma raccogliere e dare fissa sepoltura a numerosi caduti che ancora giacevano sparsi qua e là per i campi di battaglia. In questa seconda opera il Don Aimino è stato veramente instancabile e valente tanto che è riuscito, - forte della conoscenza esatta che Egli ha della zona - a rintracciare quasi tutti i giorni sette o otto Salme. Colgo l'occasione anzi per pregarti di rivolgere due parole buone di elogio a questo Cappellano Militare che, sia per l'opera espletata nella qualità di religioso che in quella di militare vigile e attivo, mi è riuscito veramente prezioso. Per il Pellizzari che dirti? Tu lo conosci meglio di me: ha qualche pecca nella forma che gli si può perdonare in virtù delle sue tante benemerenzze. E poi è un borghese e, nel caso in questione, credo abbia preso alla lettera una mia disposizione di massima - intesa a sgravarlo di tutte quelle beghe di paese che lo affliggono - nella quale gli ordinavo di ricevere ordini solo da me e di rispondere a tutti che qualsiasi lagnanza o pretesa la rivolgersero al Commissario non essendo lui che un esecutore di ordini. Forse così sono andate le cose. In ogni modo tu rivolgiti sempre a me direttamente e così eviteremo per l'avvenire malintesi che raramente si verificano in noi militari per natura più espliciti e chiari. Per questa volta rendi venia al buon Pellizzari. Il Rev. Don Aimino è già rientrato il giorno 3 corr. alla sua compagnia in Bassano [...]»¹⁰¹⁰. Don Aimino prestò il suo servizio presso il Cimitero Monumentale del Grappa dal 7 luglio al 3 dicembre del 1932 e la sua attività, documentata in una puntuale relazione finale che il cappellano militare inoltrò alle sue superiori autorità, tenne conto tanto del suo servizio spirituale, quanto della sua feconda attività circa il recupero delle salme sul Grappa: «Al 7 luglio 1932 iniziai il mio servizio presso il Cimitero Monumentale del Grappa, alla Direzione del quale c'è attualmente il Commissario del Governo Gen. di Div. Cei Gr. Uff. Ugo - servizio che per tutta la mia permanenza sul Grappa si svolse in quella zona ed in quel Cimitero Monumentale per la cura, per l'onore e per la gloria degli Eroi Caduti, che il simulacro maestoso raccoglie per perpetuarne il ricordo riconoscente e devoto. Nei mesi di luglio, agosto, settembre e parte dell'ottobre ci fu colassù continua affluenza di visitatori, e spesso alla S. Messa quotidiana al Sacello della Madonnina assistevano centinaia di persone e nei dì festivi anche qualche migliaio. Dopo la S. Messa ero spesso richiesto da parenti di Caduti o altri visitatori per informazioni o spiegazioni riguardanti Salme o fatti d'armi o luoghi di combattimento; domande ch'io appagavo volentieri perché la zona del Grappa m'è nota e perché il Grappa è un libro aperto che siorina allo sguardo d'un esc combattente e d'un Cappellano Militare particolarmente tutta un'epopea di gesta eroicamente belle benché tragicamente cruento; e quella zona che porta tuttora e porterà per molti anni ancora le tracce della lotta impari sostenuta per contendere al nemico il patrio suolo, ha una storia sì viva, sì pulsante che infervora e trascina. Ci furono pellegrinaggi di alunni premiati, di impiegati Municipali, di Ufficiali in congedo, di famiglie di Caduti, di esc combattenti,

1932 - X°, allegato al foglio N° 9231 di protocollo, Padova, 21 Settembre 1932 - X°, cart. OSLAVIA, fasc. Lavori, ADLD - COGOC.

¹⁰¹⁰ Cfr. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL CIMITERO MONUMENTALE DEL GRAPPA, N. 650 L, datata Roma, addì 6 Dicembre 1932, Anno XI°, OGGETTO: Rev. Don Aimino, Cart. Monte Grappa fasc. Grappa, ADLD - COGOC.

di Collegi, di Associazioni ecc. tutti interessanti per numero e per elemento; ci furono anche parecchie famiglie di stranieri e fra questi alcuni combattenti dell'esc. esercito Austro-Ungarico, e tutti riportarono un'ottima impressione del luogo, del Cimitero Monumentale e della presenza ed assistenza del Cappellano; inoltre gli stranieri rimasero soddisfattissimi della sistemazione data alle Salme dei loro connazionali Caduti. Il 4 agosto festa della Madonnina del Grappa l'affluenza d'autorità militari, civili, religiose oltrech  di popolo fu imponentissima, ed anche in tal giorno la mia opera fu indefessa per il mantenimento dell'ordine e del rispetto entro e fuori del Cimitero Monumentale. Era pure mio mandato quello di sorvegliare il Rifugio e tutto il territorio della zona sacra affin  non ci fossero schiamazzi o vivacit  che menomassero il rispetto del luogo. Fu mia cura quotidiana, oltre alle ripetute visite giornaliere al Cimitero Monumentale, l'assistenza morale e spirituale agli operai addetti ai lavori del Cimitero stesso, e posso assicurare che tale assistenza fu veramente necessaria per quella fusione d'anime e di sentimenti che valeva a sollevare lo spirito dell'operaio facendolo viepi  amare il lavoro e sopportare con serenit  i disagi e la lontananza dalla famiglia. Non ho mancato poi di percorrere la montagna per la ricerca delle Salme sparse coll'aiuto di quattro operai messi a mia disposizione per tale scopo dal Commissario del Governo e ne potei raccogliere N. 211, delle quali 45 di austriaci riconosciuti, una identificata italiana (del Cap. Magg. Gurza Girolamo esumata a parte) e 166 sconosciute italiane. Le raccolsi sui vari campi di battaglia del massiccio del Grappa, e specie sul Valversa, sui Solaroli, sul M. Pertica e sull'Asolone, dove   stato possibile rintracciarne il maggior numero per il lavoro compiuto dagli operai addetti alla ricerca del materiale bellico e da loro stessi segnalate. Le Salme ignote italiane le inumai nei loculi della galleria del Poggio M. Pertica, la salma italiana conosciuta la inviai in deposito a Bassano e le ignote austriache le collocai nei loculi comuni del cimitero austriaco. Tutti i loculi della galleria Poggio M. Pertica sono ora occupati dai Resti di salme ignote italiane e chiusi colle lastre di vetro opaco. Nel Cimitero Monumentale del Grappa restano solo vuoti per ricevere Salme italiane sconosciute, altri 384 loculi del braccio di galleria che congiunge il cimitero italiano con quello austriaco. Per tutto il mese di novembre celebrai nella Cripta del Cimitero Monumentale e nella ricorrenza del 2 e 4 novembre illuminai di ceri ed ornai di bandiere e corone la Cripta e tutti i corridoi del Cimitero, il Sacello della Madonnina e la Madonnina stessa testimone prima del valore ora della gloria della giovent  italiana, di quella giovent  che sorretta dal suo sguardo materno offriva il sangue del suo martirio per la redenzione della Patria, puro olocausto che Ella benedisse e benedice. Anche nel novembre, in cui per l'inoltrata stagione e per l'inclemenza del tempo non affluivano pi  visitatori, fu opportuna e gradita, come sempre, la presenza e l'opera mia colass , me lo attesta anche il ringraziamento, gi  ricevuto dal Commissario del Governo Gen. Di Div. Cei. In questo modo la mia complessa opera sul Grappa ebbe termine il 3 dicembre, giorno in cui rientrai al mio Reparto in Bassano del Grappa. Il Cappellano Vinc. Aimino»¹⁰¹¹. Le operazioni di recupero delle salme proseguirono sino

¹⁰¹¹ Cfr. 1^a COMPAGNIA LAVORATORI PER LA CURA E LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (C.O.S.C.G.) BASSANO DEL GRAPPA, N. di Prot. 2238 Ord., li 9 dicembre 1932 – XI^o, Risposta al foglio N. 293 Ris. Del 7 dicembre 1932. XI, OGGETTO: Relazione dell'Attivit  svolta dal Capp. D. Aimino sul Grappa, Cart. Monte Grappa, fasc. Recuperi Grappa 1932, ADLD - COGOC. La relazione   inoltrata per competenza all'Ufficio Centrale C.O.S.C.G. di Padova e, per conoscenza, all'Ufficio del Sig. Commissario del governo per le O.C.G., con sede anch'essa in Padova. Sul margine alto sinistro del foglio di trasmissione, vergato a mano dal ricevente, in biro colore nero, il seguente gruppo numerico: «9775/10-12-932», probabile indicazione del numero di registrazione a protocollo in arrivo. Relazione redatta in

al luglio del 1934¹⁰¹², ma Don Vincenzo Aimino non ebbe più modo di parteciparvi. Nello stesso anno, il Commissario governativo Ugo Cei sottoscriveva una scrittura privata¹⁰¹³ con gli architetti Greppi e Castiglioni, che sanciva formalmente la genesi della progettazione e successiva costruzione del Cimitero Monumentale del Grappa.

I problemi che Faracovi dovette affrontare durante la sua gestione furono particolarmente complessi anche in ordine alla progettazione e realizzazione del Sacratio militare di Castel Dante di Rovereto. A partire dal giugno del 1930, infatti, ebbe inizio una lunga serie di vicende che coinvolsero anche il professore e architetto bolognese Fernando Biscaccianti, incaricato di portare a compimento la realizzazione dell'opera monumentale. Nel maggio del 1930, nell'ufficio padovano del generale Faracovi, quando l'architetto presentò in visione ciò che aveva concretato in merito al progetto di Castel Dante di Rovereto, i due ebbero sicuramente un alterco acceso e pesante, tanto che il Faracovi, ai primi del mese successivo, ritenne di dover indirizzare all'architetto una missiva personale dai toni molto duri, considerando l'accaduto nel suo ufficio «*troppo grave perché io possa lasciarlo passare sotto silenzio*». Faracovi contestò all'architetto, chiamando in causa anche il capitano Brindesi, il capo della Sezione

corsivo, *manu propria*, su carta semplice. In testa al documento: «*1^a – Compagnia Lavoratori C.O.S.C.G. Bassano del Grappa N. 2232 Prot. Ord., Bassano 9 – 12 – 1932 XI, Risposta al foglio N. 293 prot. Ris. Del 7 – 12 – 1932 XI, Oggetto: Relazione dell'attività svolta sul Grappa dal Cappellano D. Aimino*».

¹⁰¹² Nel giugno del 1934 «*furono aboliti n.° 5 cimiteri di Salme Italiane. In totale sono state esumate: Salme Italiane conosciute n.° 1477; sconosciute n.° 4592*», per un totale complessivo di 6069 salme militari italiane. Le salme austro – ungariche conosciute esumate per sgombero dei cimiteri militari furono in numero di 294; quelle sconosciute, invece, ammontarono a 2236, per una cifra complessiva di 8599 salme: «*b) Tutte le Salme Italiane conosciute e sconosciute sono state lavate e composte, le Salme conosciute in cassette piccole e le Salme sconosciute in cassoni e trasportate con autocarro nella chiesa di S. Rocco di Asiago ove sono state convenientemente sistemate; c) Le Salme austriache esumate nei Cimiteri Magnaboschi sono state inumate nel Cimitero di Lemerle (Cesuna), quelle esumate nel Cimitero di Camporovere nel Cimitero di Canova. Le Salme Austriache esumate nel Cimitero di " Ten. Maifreni " saranno inumate nel Cimitero di Gallio " Di qui non si Passa ". Le Salme Austriache conosciute sono state inumate in tombe singole e le Salme sconosciute in fosse comune [...]. Cfr. 1^a COMPAGNIA LAVORATORI PER LA CURA E LE ONORANZE DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA (C.O.S.C.G.) BASSANO DEL GRAPPA, N. di Prot. 2123, Gallio, lì 10 luglio 1934 – Anno XII° -, OGGETTO: Relazione lavori mese di Giugno, Cart. Monte Grappa, fasc. Grappa 1933, ADLD - COGOC.*

¹⁰¹³ Nel maggio del 1934 il Commissario governativo Ugo Cei, lo scultore Giannino Castiglioni e l'architetto Giovanni Greppi, convenivano con una scrittura privata che: «*i Signori Castiglioni e Greppi assumono l'incarico di dirigere la costruzione del Cimitero Monumentale del Grappa come da loro progetto approvato da S.E. il Capo del Governo. Nelle prestazioni dei due progettisti, come dalle vigenti tariffe professionali-tipo per i vari sindacati approvati dal competente Ministero, sono comprese le seguenti operazioni: 1°) compilazione del progetto sommario della costruzione; 2°) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme sufficienti per l'identificazione; 3°) compilazione del preventivo particolareggiato; 4°) Esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi; 5°) assistenza alle trattative per contratti, capitolati, ecc; 6°) direzione e alta sorveglianza dei lavori con le visite necessarie; 7°) assistenza al collaudo; 8°) liquidazione dei lavori [...]. Per tutti gli incarichi di cui sopra il Commissario del Governo per il Cimitero Monumentale del Grappa corrisponderà ai Signori scultore CASTIGLIONI e architetto GREPPI la somma globale di L. 100.000 (centomila). = L'importo consuntivo del lavoro sarà di L. 2.500.000 ./ = La somma predetta potrà essere pagata in rate, a giudizio di S.E. il Commissario del Governo in modo da raggiungere le L. 70.000 entro l'anno 1934 e le rimanenti L. 30.000 in seguito, durante il secondo periodo di lavoro = Il saldo sarà comunque corrisposto dopo la collaudazione definitiva delle opere [...]. Cfr. **SCRITTURA PRIVATA** tra i Signori: S.E. il Generale di Corpo d'Armata CEI Gr. Uff. UGO, Commissario del Governo per il Cimitero Monumentale del Grappa, Scultore CASTIGLIONI Comm./Giannino, Architetto GREPPI Sig./Giovanni, L'anno millenovecentotrentaquattro, addì primo MAGGIO, Cart. Monte Grappa, fasc. Contratto progettazione e direzione lavori Cimitero Monumentale Grappa, ADLD - COGOC. In testa al documento, in lapis colore nero: «*Pagate = L. 80.000 - = 20.000 in conto spese viaggi ecc.*».*

tecnica del suo ufficio e dunque pienamente responsabile, sotto il profilo operativo, dello svolgimento dei lavori, alcune gravi considerazioni che nel corso del loro incontro il Biscaccianti ebbe a rappresentare in ordine all'approvazione dei progetti architettonici da parte del Ministero della guerra, all'entità e relative modalità di pagamento per la prestazione d'opera e, ancora, una minaccia di causa che l'architetto bolognese avrebbe eventualmente intentato a carico del Faracovi e della stessa amministrazione militare. Faracovi, inoltre, contestava al Biscaccianti di avergli posto in visione un lavoro che era ancora lontanissimo da un compiuto progetto che, secondo quanto convenuto, il professore avrebbe dovuto presentare, e che il professionista aveva «*esibito lo schema di una convenzione per il pagamento dell'onorario; convenzione in base al cui contenuto non era questo Ufficio che fissava le condizioni alla S.V., ma era V.S. che a Suo arbitrio le imponeva all'Ufficio*». Il generale osservava che già il 26 maggio egli aveva ampiamente risposto, punto per punto, a tutte le contestazioni ed osservazioni del Biscaccianti, forte anche delle considerazioni esposte dal capitano Brindesi¹⁰¹⁴, ma la

¹⁰¹⁴ Nel marzo del 1930 Biscaccianti ebbe un colloquio con il capitano Mario Brindesi, il quale, come responsabile della Sezione tecnica dell'ufficio padovano diretto dal Faracovi, aveva esercitato una prima revisione del progetto, ripresa poi nel successivo mese di novembre e oggetto di un nuovo colloquio con l'architetto il 2 dicembre dello stesso anno. Brindesi doveva completare il progetto nel modo previsto dalle vigenti norme regolamentari emanate dal dicastero di appartenenza, per poterlo poi inoltrare allo stesso per la definitiva e indispensabile sua approvazione. Tra i documenti che dovevano essere inviati al Ministero della guerra a corredo del progetto era prevista una relazione, con la quale l'ufficiale rogante che la inoltrava, oltre ad illustrare l'opera nei suoi aspetti tecnici e artistici, doveva segnalare tutte le spese che avrebbe incontrato lo Stato in dipendenza dell'esecuzione del progetto stesso. Per tutti gli Ossari, inoltre, e dunque anche per quello di Castel Dante di Rovereto, dovevano essere segnalate al Ministero non solo le spese preventivate per la costruzione vera e propria dell'opera, ma quelle altresì che in caso di approvazione ministeriale dei progetti avrebbero dovute essere sostenute per la parte che si riferiva alla progettazione dell'opera. Ciò perché i progetti delle varie opere venivano eseguiti da liberi professionisti e non già da personale dipendente e dunque già stipendiato dallo Stato. Da tale ragione scaturiva la necessità del capitano Brindesi di accordarsi con il professor Biscaccianti circa l'onorario da corrispondergli per la sua opera, sempre che il progetto fosse stato approvato dal Ministero della guerra, al fine di poter accludere l'atto di accordo tra le parti nella relazione da trasmettere al dicastero. Brindesi poi, il 30 novembre del 1930, inviò al Biscaccianti una lettera, con la quale lo invitava a Padova nel suo ufficio, per «*decidere circa l'ammontare delle sue competenze dato che le stesse devono essere segnalate al Ministero nella relazione di accompagnamento al progetto*». Nel colloquio occorso il 2 dicembre veniva infatti raggiunto l'accordo e la cifra di 97.000 lire, «*concordata come onorario a totale compenso per la progettazione dell'opera e per la direzione artistica dei lavori*», una volta approvata dal Faracovi, sarebbe stata pertanto allegata alla relazione già preparata a corredo del progetto da inviare al dicastero a Roma. Il progetto, tuttavia, non venne invece trasmesso al Ministero della guerra, perché in seguito a un ulteriore esame del preventivo fatto dal capitano Brindesi, era risultato che «*i più importanti prezzi unitari in esso indicati erano inferiori a quelli praticati e praticabili e che, pertanto, il costo effettivo dell'opera veniva ad essere molto più elevato di quello segnato dal preventivo stesso*». Brindesi inoltre segnalò al Faracovi di non aver mai preso con il professor Biscaccianti alcun impegno formale di sorta, dal momento che il suo ruolo di ufficiale tecnico, capo di una Sezione inquadrata in un ufficio retto da un colonnello, a sua volta dipendente da un generale di brigata e Commissario del Governo, nominato direttamente dal ministro, non gli consentiva di esercitare alcuna autorità, se non un ruolo eminentemente tecnico – consultivo. Brindesi comunicava a Faracovi poi di aver detto a Biscaccianti, circa il suo onorario, che «*innanzi tutto occorreva l'approvazione del progetto da parte del Ministero e che poi, a progetto approvato, si sarebbe dovuta stipulare, tra lui e l'Ufficio Centrale C.O.S.C.G, un'apposita convenzione onde fissare il compenso e le modalità di pagamento; convenzione che, per diventare esecutiva, avrebbe dovuto, a sua volta, essere approvata dal Ministero*». Biscaccianti, dunque, osservava il capitano Brindesi nella sua memoria per il generale Faracovi, avrebbe potuto aver diritto ad una aliquota dell'onorario pattuito, e precisamente a quella corrispondente alla sola progettazione dell'opera, nella malaugurata eventualità che l'opera non fosse poi stata eseguita per mancanza di disponibilità finanziarie nel bilancio di previsione di spesa dello Stato. Non era poi assolutamente vero, rimarcava il capitano Brindesi, che egli

cosa, egli ripeté, «è troppo grave perché io possa esimermi dal preciso dovere di ritornare sull'argomento, sia per meglio chiarire quanto ho avuto occasione di dire alla S.V. nel citato colloquio del 26 Maggio, e sia perché non potrei più tollerare per la stessa dignità della carica che ho l'alto onore di rivestire, che disgustosissime scene del genere avessero ancora a ripetersi nel mio ufficio». Faracovi era un uomo deciso e dal carattere molto forte. Fermo di temperamento, egli non poteva tollerare che le sue parole fossero messe in discussione. Aveva ricevuto un preciso incarico dal Capo del Governo nazionale e Primo ministro e non poteva, non voleva deluderlo. Era un ufficiale generale severo, burbero e brusco nei toni, ma formalmente sempre corretto, e tutto il suo sdegno di militare di alto rango ebbe a prorompere nei confronti del professore e architetto Biscaccianti, che, oltre a mettere in dubbio la sua parola, rivelava ai suoi occhi una natura meschina, avida di facili guadagni a fronte di una inaspettata e scarsa professionalità: «E ritorno sull'argomento significando quanto segue: 1°) Non una volta sola, ma più volte, io ho detto, a cominciare dalla prima riunione plenaria dei Signori Architetti, che i progetti dovevano essere sottoposti all'esame e approvazione da parte del Ministero della Guerra. Così affermo nel modo più categorico perché così è: né sono disposto a tollerare che la S.V. abbia ancora a smentirmi, sia direttamente sia indirettamente. Interroghi V.S. la propria memoria nonché la propria coscienza e ricorderà allora che non una sola volta – e specialmente allorquando si è accennato, nelle riunioni plenarie, alla possibilità che, per influenze estranee al mio Ufficio, l'opera degli Architetti da me prescelti potesse essere soppiantata da quella di altri Architetti – io ho persino letto, allo scopo di tranquillizzare gli animi, una parte di un dispaccio ministeriale che qui integralmente trascrivo: " Questo Ministero, letta attentamente la pregevole relazione per la sistemazione definitiva delle Sepolture militari nella ex zona di guerra e sentiti gli schiarimenti verbali della S.V., nello approvare incondizionatamente, da parte sua, il programma all'uopo compilato, esprime a V.S. il suo compiacimento per la genialità e la praticità con la quale è stata risolta la importante questione. E poiché S.E. il Capo del Governo si è compiaciuto approvare, in linea di massima, tale progetto, la S.V. rimane senz'altro autorizzata a concretare le opere all'uopo necessarie ed a sottoporre i progetti alla approvazione di questo Ministero. Per quanto concerne i Monumenti-Ossario da costruirsi per diretta iniziativa dell'Amministrazione, questo Ministero si rende conto delle difficoltà e delle gravi perdite di tempo che importerebbe il bandire pubblici concorsi. Si lascia pertanto in facoltà della S.V. di rivolgersi a quegli Architetti che per precedenti lavori o per sicure informazioni diano affidamento di ben corrispondere all'incarico loro affidato. Non è improbabile che personalità in vista opportunamente interpellate, offrano anche

avesse parlato al Biscaccianti anche di un presunto rimborso delle spese di viaggio, in prima classe, sostenute. Brindesi precisò infatti che il rimborso si intendeva compreso nel compenso «per tutti i sopralluoghi che si fossero resi necessari» e dichiarò al Faracovi come corrispondesse ad assoluta falsità il fatto che egli avesse accennato al pagamento dell'onorario, o di una quota del medesimo, anche nel caso che il progetto non fosse stato approvato dal Ministero, e, precisava sul punto il capitano Brindesi, «escludo pure formalmente che il Prof. BISCACCIANTI abbia potuto su questo punto fraintendere in quanto, in tema di onorario, io ho sempre, ed in modo chiarissimo, inequivocabile, fatto noto al Prof. BISCACCIANTI che la S.V. non avrebbe mai potuto autorizzare alcun pagamento se non dopo che il Ministero avesse approvato prima il progetto e poi la convenzione». Cfr. Memoria del Capitano del Genio Capo della Sezione Tecnica Mario Brindesi indirizzata al Signor Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra, Padova, s.d., OGGETTO: Prof. BISCACCIANTI – Competenze per il progetto di Ossario per Castel Dante, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC. Sul margine destro in alto del foglio di guardia, timbro ministeriale recante «Allegato N. 18 ».

gratuitamente, il loro concorso. Provvederà poi il Ministro a chiedere sui progetti – ove occorra – il parere di persone ed enti idonei, nel mentre gli accordi con le Autorità locali interessate, dovranno essere presi per cura della S.V.». Faracovi, dunque, ricordava a Biscaccianti che il suo programma generale sulla sistemazione definitiva dei caduti in guerra era sì stato approvato e che egli godeva di piena discrezionalità amministrativa sulla scelta e selezione degli architetti preposti alla realizzazione delle opere. Tuttavia, né avrebbe potuto essere diversamente, sarebbe stato sempre il Ministero della guerra ad avere l'ultima parola circa l'approvazione definitiva dei progetti presentati: «Procuri di rinfrescare la Sua memoria, Signor Professore BISCACCIANTI, e ricorderà allora, fra l'altrui particolari commenti da me fatti alla gratuita prestazione d'opera accennata dal Ministro nonché al parere di persone od enti idonei che il Ministero stesso si riservava di chiedere sui progetti. Cerchi di ricordare come è Suo preciso dovere, Signor Professore BISCACCIANTI, e ammetterà allora che, per quanto si riferisce alla gratuita prestazione d'opera, io ho detto che non credevo a tale possibilità perché nessuno, al mondo, lavora semplicemente per la gloria ma tutti lavoriamo per vivere e quindi per guadagnare: che, per altro, io facevo caldo appello ai Signori Architetti da me prescelti, quasi tutti valorosi combattenti della grande guerra, onde mantenessero nei più ristretti limiti le loro pretese, rendendo in tal modo devoto omaggio ai fratelli caduti sul campo dell'onore. E ricorderà che, leggendo il relativo periodo del dispaccio ministeriale, io mi sono ogni volta soffermato sull'inciso " ove occorra " commentando che non sempre dunque, ma solamente in casi di particolare necessità, il Ministero avrebbe richiesto l'accennato parere di persone od enti idonei». Riepilogato e chiarito con fermezza all'architetto Biscaccianti quanto il generale aveva espresso a tutta la rosa degli architetti convenuti chiamati a fornire il proprio concorso creativo nel corso della riunione introduttiva, Faracovi, cui evidentemente montava un franco risentimento personale nei confronti dell'architetto designato, fu oltre modo diretto, perentorio, inesorabile, inchiodando Biscaccianti ai suoi precisi doveri e alle sue responsabilità, non senza risparmiargli un conclusivo e velenoso strale polemico circa il progetto che il professore bolognese gli aveva sottoposto durante il loro turbolento colloquio e per il quale già aveva avuto l'ardire di avanzare una richiesta di compenso: «2°) Rimane pertanto inteso, nel modo più esplicito, più tassativo e più categorico, che il progetto di V.S., così come quelli degli altri Signori Architetti, si intenderà approvato e accettato solo allorché avrà riportato prima l'approvazione mia e poi quella del Ministero della Guerra; dal quale momento solamente, e in base a quanto sarà stabilito dall'apposita convenzione, potrà avere inizio la decorrenza dei diritti di V.S. al pagamento dell'onorario che verrà pattuito; 3°) Rimane pure inteso che, come d'altronde avviene per ogni e qualsiasi altro mio atto di carattere amministrativo, anche la convenzione relativa all'entità e modalità di pagamento dell'onorario dovrà essere approvata dal Ministero della Guerra; dopo di che, solamente, essa potrà avere carattere esecutivo; 4°) Le basi della convenzione anzidetta – entità e modalità di pagamento dell'onorario – saranno fissate nella prima riunione plenaria dei Signori Architetti. E fissate le basi provvederà questo Ufficio, e non la S.V., a compilare la convenzione; 5°) Poiché la S.V. ha dichiarato che le Sue affermazioni rispecchiavano il pensiero degli altri Signori Architetti, tengo a mia volta a dichiarare, per l'altissima incondizionata stima che ho di essi Signori Architetti, che non posso assolutamente ammettere, e quindi non ammetto, che tale Sua dichiarazione risponda alla realtà dei fatti; 6°) Per quanto si riferisce alla minaccia di intentare una causa mi limito a lasciare a V.S. stessa di fare un confronto fra tale minaccia e il contenuto della mia lettera n.°

464 del 23 settembre 1929 (la cosiddetta lettera di incarico), nella quale, sia pure dopo tutte le Sue sollecitazioni dirette e indirette, io Le comunicavo che avevo in animo di chiamarla a far parte dello " elettissimo gruppo di Architetti di sicura e riconosciuta valentia ai quali avrei voluto affidare la progettazione degli Ossari destinati a tramandare attraverso i secoli il ricordo del sacrificio compiuto dai nostri magnifici Morti ". Tengo, ad ogni modo, a dichiarare che tale minaccia mi ha lasciato perfettamente indifferente così come è mio dovere di avvertirla che non potrò ulteriormente permettere che essa si ripeta. Con l'occasione ho il pregio di avvertire la S.V. che, sentito il parere di persone competenti in merito alla sostituzione della pietra con mattoni nella parte dell'Ossario progettato da V.S. stessa superiore ai gradoni in cui dovrebbero essere sistemate le Salme, l'idea di tale sostituzione è da scartarsi senz'altro poiché la sua attuazione comprometterebbe la monumentalità dell'opera. Così la copertura della cupola non dovrebbe essere fatta né in maiolica né in rame, ma in pietra. Rappresento, infine, l'imperiosa necessità che il progetto sia condotto a termine nel più breve tempo possibile. Con ossequio. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (Generale Giovanni Faracovi)¹⁰¹⁵. A complicare i piani del Faracovi, già alle prese con le bizzarre pretese avanzate dal Biscaccianti, concorse il ministro Giuliano, titolare del Ministero dell'educazione nazionale, che interessò della questione la dipendente Direzione generale delle antichità e belle arti. Nel settembre del 1930, infatti, a firma di Giuliano, perveniva al Ministero della guerra una missiva che suonava come un segnale di chiara e forte ingerenza su tutto il programma generale di sistemazione definitiva delle salme progettato dal Faracovi: «Viene riferito a questo Ministero dalla R. Soprintendenza alle opere di antichità e d'arte di Trieste quanto appresso: " Nel goriziano ed in altri luoghi della giurisdizione di questa Soprintendenza si stanno progettando ossari grandiosi che dovranno piamente raccogliere e conservare le spoglie dei Caduti in guerra. Tali opere, assai vaste per mole, sorgeranno di preferenza su colline o adotteranno, come ad Udine, costruzioni già esistenti, ma posti in luoghi abbastanza centrali. Ora risulterebbe a questa Soprintendenza che l'Ufficio Salme dei morti in guerra, che ha sede in Padova, e al quale presiede il Gen. Faracovi, ha l'autorizzazione di compiere la sua opera al di fuori della Soprintendenza stessa per quella che può essere la tutela paesistica e monumentale in genere ". Prego la cortesia dell'E.V. di volermi dare comunicazioni al riguardo. IL MINISTRO F.to Giuliano»¹⁰¹⁶. La risposta del ministro Gazzera, titolare del dicastero della guerra, non si fece attendere, ed ebbe toni quasi seccati da quello che si reputava un indebito tentativo di ingerenza, sia pure larvata dalla rivendicazione di precise attribuzioni ministeriali: «Per la definitiva sistemazione dei Cimiteri di guerra, è in corso un provvedimento legislativo, col quale verrà istituita una Commissione consultiva da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro della Guerra. Tale Commissione, presieduta dal Commissario per le Onoranze ai Caduti in guerra, sarà chiamata a dare parere su tutto quanto riguarda la sistemazione di che trattasi. A far parte di essa è anche previsto, designato da cotesto Ministero, un esperto

¹⁰¹⁵ Cfr. Lettera del generale Giovanni Faracovi, prot. 781, Padova, 3 Giugno 1930 – VIII, indirizzata «All'Illustrissimo Signore Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI – R. Accademia di Belle Arti - BOLOGNA », Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante di Rovereto, ADLD - COGOC.

¹⁰¹⁶ Cfr. MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti – Divisione 1^a - Sezione II^a - Prot. N. 8422 Pos. 2 B.B., Roma, 3 settembre 1930 – VIII, OGGETTO: Ossari nella Venezia Giulia – Tutela paesistica e monumentale, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

nelle belle arti per avere il suo utile consiglio in sede di esame dei vari progetti di costruzione di Cimiteri ed Ossari, sia per i progetti stessi sia per quella che può essere la tutela paesistica e monumentale in genere. L'ingerenza diretta delle Soprintendenze nell'esame delle opere costituirebbe, senza dubbio, un di più non necessario, e renderebbe inevitabilmente più complicata la procedura per la definizione delle pratiche d'ufficio e più lento, infine, lo svolgimento dei lavori. IL MINISTRO F.to Gazzera»¹⁰¹⁷. Il Ministero dell'educazione nazionale comprese subito che non vi era spazio di manovra per esercitare alcuna ingerenza, legittima o illegittima che fosse, ed esattamente un mese dopo aver ricevuto la missiva di Gazzera si limitava ad una sommessa risposta, con la quale segnalava il nominativo del suo rappresentante: «Con riferimento a lettera del 27 Settembre u.s. N. 20283, mi affretto a comunicare a codesto On. Ministero che a rappresentare questa Amministrazione, per quanto riguarda la sistemazione dei Cimiteri di guerra, è stato incaricato per la parte paesistica e monumentale il Dottor Comm. Attilio ROSSI, Ispettore Superiore presso questo Ministero»¹⁰¹⁸. Se il Ministero dell'educazione nazionale si "affrettava" a tranquillizzare il dicastero della guerra, e con esso il Faracovi, e ad accettare con rassegnazione un pesante ridimensionamento delle sue attribuzioni in materia, non altrettanto poteva dirsi del professor Biscaccianti, le cui continue pressioni e lamentale portarono ad una sincera esasperazione il generale Faracovi che, nel febbraio del 1931, fu costretto ad inviargli un'altra missiva, piena di irritazione e di incontenibile fastidio: «Il tormento cui la S.V. assoggetta da mesi e mesi, non solamente me, ma anche il Signor Generale MAGLIETTA e anche il mio dipendente diretto, Capitano Signor Brindesi, con l'incessante invio di lettere, non solo Sue ma anche dei Suoi Familiari e persino di persone estranee che io non conosco, né ho il dovere o il desiderio di conoscere, è ormai giunto a tal punto da minacciare la serenità mia e del mio personale, e da non poter essere quindi ulteriormente tollerato. Di fronte ad un tale stato di cose, tanto meno giustificato e quindi tanto più stupefacente in quanto dei sette Professionisti ai quali io ho affidato la progettazione delle monumentali opere per i gloriosi Caduti della grande guerra la S.V. è l'unico che mi assilli senza tregua per la questione dell'onorario mentre nessuno degli altri sei ha mai pensato di muovere verbo, e quando l'unico ancora che sia venuto ad offrirmi l'opera Sua e anche abbia cercato di fare esercitare su di me delle pressioni è proprio la S.V., perché tutti gli altri ho dovuto cercarli, io ho dunque il preciso dovere di richiamare V.S. stessa a un diverso modo di agire. E ciò io faccio invitando la S.V. a rileggere, con dovuta attenzione, il contenuto della mia lettera N. 781 del 3 giugno 1930, e specialmente quanto è detto ai numeri 2°) e 3°), richiamate riferentisi al preventivo delle spese. E se, come si teme, la spesa sorpasserà la somma messa a disposizione, la S.V. dovrà necessariamente ritoccare il progetto. Con ossequio. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (Generale Giovanni Faracovi)»¹⁰¹⁹. Faracovi sentì probabilmente crescere

¹⁰¹⁷ Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – Gabinetto del Ministro Ufficio Coordinamento, Prot. N. 20283, Roma, addì 27 Settembre 1930 – VIII, Risposta al foglio del 3 Settembre N. 8422, OGGETTO: Tutela paesistica e monumentale in relazione alla sistemazione definitiva dei Cimiteri di guerra, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰¹⁸ Cfr. MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Divisione 1^a Sez. II^a, Prot. N. 9579 Posiz. 2 B.N., Roma li 23 Ottobre 1930 – VIII, OGGETTO: Tutela paesistica e monumentale in relazione alla sistemazione definitiva dei Cimiteri di guerra, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰¹⁹ Cfr. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA, Prot. N.° 1221, Padova, 26 Febbraio 1931 – IX°, All'Illustrissimo Signore Architetto Prof. Fernando

il suo sdegno e la sua indignazione, perché alla lettera del 26 febbraio ne fece seguire un'altra, circa un mese dopo, nella quale contestava al Biscaccianti che *«le affermazioni della S.V. sono talmente gravi e costituiscono una così aperta violazione della verità dei fatti che una risposta si rende, malgrado ogni contraria volontà, assolutamente necessaria»*. Nella lunga missiva indirizzata all'architetto, alla quale allegò anche la memoria redatta dal capitano Brindesi, Faracovi, ancora una volta, ribadiva che *«non risponde alla realtà dei fatti quanto, nella accennata lettera, ha asserito la S.V. perché nel più stridente contrasto con la chiarissima e inequivocabile linea di condotta da me costantemente e rigorosamente seguita nel delicatissimo campo degli onorari spettanti ai Signori Architetti in genere e alla S.V. in specie»*. Faracovi ribadì punto per punto quanto già aveva espresso nella lettera del giugno del 1930 e aggiunse che quella missiva era stata inviata in copia anche a tutti gli altri architetti incaricati della progettazione dei monumentali Ossari, dimostrando che le affermazioni del Biscaccianti, che si faceva interprete del collettivo pensiero anche degli altri colleghi, erano state da costoro sdegnosamente respinte e che lo stesso Biscaccianti, in una lettera del 6 giugno del 1930, aveva scritto al generale facendo ammenda e manifestando di aver bene compreso le parole del Commissario del Governo: *«Se anche, involontariamente, ho mancato, Le domando scusa. Se il rimprovero che Ella mi ha fatto lo merito, io lo tengo ma desidero solo sapere se il mio lavoro e la mia persona sono circondati dalla Sua stima»*. La stima nei confronti dell'architetto cominciava forse a diminuire nella considerazione del Faracovi, perché il generale rimproverò ancora il professore anche in ordine ad una riunione tenutasi il 4 luglio del 1930, nella quale egli aveva ribadito il suo indirizzo e le sue linee guida che tutti gli architetti, compreso il Biscaccianti, avevano accettato con unanime consenso nel corso delle sue enunciazioni. Lasciandosi prendere, evidentemente incolerito da un atteggiamento ormai insopportabile, da una prorompente e dilagante forza polemica, contraria allo stile asciutto delle sue comunicazioni, Faracovi sottolineò al Biscaccianti come egli conoscesse *«troppo bene il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per poter incorrere in un così grossolano e banale errore! Non permetterò quindi alla S.V. di ripetere ulteriormente la gravissima affermazione»*. Faracovi ricordò per l'ennesima volta al professore e architetto Biscaccianti come anche nelle altre relazioni allegate al progetto presentato dai suoi colleghi architetti era stato chiaramente scritto che una *«apposita convenzione, da stipularsi con l'architetto in parola, a lavori autorizzati e da sottoporsi poi all'approvazione di codesto Ministero, preciserà le modalità secondo le quali questa somma dovrebbe essere corrisposta»*. Faracovi faceva riferimento preciso ad uno schema di convenzione proposto dall'architetto Ghino Venturi, e il fondamento di tale schema era appunto indicato nella *«approvazione delle opere da parte delle Autorità Statali chiamate a dare il loro giudizio definitivo sui progetti»*. Nello schema, inoltre, ricordò il Faracovi, si accennava al pagamento dell'onorario in tre rate, e si precisava che *«qualora il progetto dell'opera sia approvato dalle Autorità Ministeriali e venga ad esso data esecuzione, il pagamento della prima rata (un terzo dell'onorario) sarà effettuato dopo la definitiva approvazione del progetto»* e, aggiungeva ancora il generale, precisando ulteriormente, *«si tratta semplicemente di uno schema proposto e come tale, perciò, non ancora definitivamente accettato da me e tanto meno dal Ministero della guerra»*. Nel contestare con più durezza al Biscaccianti le sue rimostranze anche circa i presunti rimborsi di viaggio a tariffa intera, inammissibili dal

momento che gli architetti incaricati della progettazione ed eventuale direzione artistica dei monumenti – Ossario viaggiavano gratuitamente in prima classe, con biglietti emessi dal Ministero delle comunicazioni, il generale chiudeva la lunga missiva ricordando all'architetto un precedente e increscioso episodio che già lo aveva visto protagonista, mettendo a nudo i suoi più profondi sentimenti e l'opinione, non certo lusinghiera, che egli aveva del Biscaccianti : « [...] *traendo pretesto da un semplice colloquio avente l'esclusivo scopo di gettare le basi di una convenzione da sottoporsi, a suo tempo, all'approvazione del Ministero della Guerra, la S.V. ha cercato, anche per il progetto del Monumentale Ossario di CASTEL DANTE di Rovereto, di creare l'equivoco come già tentò di fare per il Cimitero militare italiano di VARSAVIA scrivendo al nostro Addetto Militare in POLONIA, Colonnello Cav. Mario ROATTA, a completa mia insaputa, la nota lettera del 10 dicembre 1929: " Come da accordi presi con il Signor Generale FARACOVI, dovrò provvedere al collaudo dei lavori di codesto Cimitero militare italiano per le opere fatte dall'Impresa BRIDA, VINCENZI e C. sul mio progetto "; sicché fu una vera fortuna che, informato dal prefato Addetto Militare di quanto stava per accadere, io potessi tempestivamente ed energicamente intervenire rispondendo all'Addetto stesso (e della mia risposta diedi integrale comunicazione alla S.V. con la mia lettera N. 790 del 6 Giugno 1930) che " la questione della gita a VARSAVIA dell'Architetto Prof. BISCACCIANTI per il collaudo delle costruzioni del Cimitero militare mi riusciva del tutto nuova, non essendomi io mai neppure lontanamente sognato di affidare all'Architetto in parola un incarico di tal genere " e ordinando, in conseguenza, che per l'accennato collaudo il Signor Colonnello Cav. ROATTA ricorresse ad un professionista del luogo onde evitare le fortissime spese che si sarebbero rese necessarie ricorrendo invece alla S.V. – Ma sulla via dell'equivoco io non La seguirò mai, egregio professore BISCACCIANTI, poiché ben diversa è la mia via, che è quella, chiarissima e assolutamente inequivocabile, della sincerità, della lealtà, delle precise comunicazioni verbali e scritte, e, soprattutto, delle tassative e inderogabili disposizioni regolamentari»¹⁰²⁰. A inquietare e inasprire ancor più lo spirito del generale Faracovi nei confronti dell'architetto Biscaccianti concorse poi, e non poco, la relazione sulla revisione del progetto che, nell'aprile del 1931, gli inoltrò il suo subordinato diretto, il capo della Sezione tecnica capitano Mario Brindesi. Già nel marzo precedente Brindesi aveva inviato una prima comunicazione al Faracovi, ma si era riservato di sciogliere alcune riserve contenute nella prima stesura del suo documento, da riferire al generale a revisione compiuta dell'intero progetto. Brindesi, in un primo tempo, prescindendo completamente da qualsiasi considerazione di natura artistica e da ogni rilievo di ordine tecnico-costruttivo, aveva preso in esame il solo estimativo di spesa, al fine di verificare, in primo luogo, se la spesa stimata fosse stata davvero attendibile e se, di conseguenza, il Biscaccianti fosse effettivamente rimasto entro i limiti di spesa che gli erano stati tassativamente fissati. Nell'esame del capo della Sezione tecnica, egli aveva considerato definitive tanto le strutture quanto i materiali d'impiego previsti dal progettista e la sua analisi, pertanto, si era concentrata in particolare sulla*

¹⁰²⁰ Cfr. *Lettera del Commissario del Governo Generale Giovanni Faracovi all'Illustrissimo Signore Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI R. Accademia di Belle Arti BOLOGNA, prot. N.° 5791 Ord., Padova, 15 Marzo 1931 – IX°, OGGETTO: Competenze richieste dall'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI, Allegati: N. 1, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC. La lettera, come attesta la ricevuta di ritorno del Servizio postale dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi del Regno d'Italia, acclusa al documento, fu regolarmente consegnata e presa in carico dal Biscaccianti, con firma autografa, in data « 18 – 3 – 31 ».*

revisione dei prezzi unitari di alcuni fra gli articoli più importanti previsti per l'opera, tralasciando di considerare, oltre agli articoli di minore cubatura, quelli inerenti ad opere di scultura e di decorazione. Egli espone al Faracovi numerose perplessità in ordine alle tavole presentate dal progettista, soprattutto in relazione alla solidità da conferire alla struttura: *«Sarebbe molto più prudente, a maggior garanzia della stabilità dell'opera anche se si va incontro ad una spesa leggermente superiore, che la larghezza delle fondazioni sin dall'impianto corrispondesse allo spessore dei soprastanti muri, comprendendo in quest'ultimo spessore le riseghe, i piloni e i loculi competenti. I piloni per i loculi, che hanno anche funzioni di stipiti per le finestre, hanno dimensioni assolutamente insufficienti. Sarebbe indispensabile allargarli oltre che per ottenere un sufficiente spessore costruttivo contro lo stipite del foro esterno (a scanso di inevitabili rotture) anche per dare un appoggio alle travi dei solai. Non si ritiene conciliabile con la voluta solidità dell'opera, la mancata progettazione di piloni tra i loculi nel girone superiore. E' ovvia, pertanto, la necessità di prevederli ed in modo tale che vengano ad essere in continuazione di quelli sottostanti e ciò per non far gravare tutto il carico del girone stesso sulla soletta del girone sottostante»*. Quanto poi all'estimativo di spesa, l'analisi del Brindesi risultava impietosa nei confronti del progetto presentato dall'architetto, perché il capo della Sezione tecnica segnalò al Commissario del Governo e suo superiore diretto che *«dall'esame dello stesso risulta, in linea approssimativa ma che poco si discosta dalla realtà, che la spesa prevista per la costruzione dell'opera dovrebbe essere aumentata di lire 450.000 circa. Cifra non indifferente e che sta a dimostrare che i prezzi esposti dal progettista per contenere la spesa dell'opera entro il limite fissato di lire 2.500.000, sono troppo inferiori a quelli applicabili e che, pertanto, l'estimativo stesso non può essere considerato come attendibile»*. Il progetto poi, esaminato da Brindesi anche sotto il punto di vista tecnico-costruttivo, presentava, secondo il responsabile della Sezione tecnica, che punto per punto eccepì dei rilievi formali, molti elementi di forte criticità, al punto che il Brindesi sottolineava al Faracovi che *«anche in questo campo non pochi, né trascurabili e né facilmente rimediabili, sono gli errori e le omissioni che il progetto presenta»* e chiudeva la sua puntuale relazione evidenziando che *«si deve quindi concludere che il progetto, pur avendo notevoli pregi artistici, non è stato studiato a fondo dall'artista né, tampoco, presentato con quella veste e proprietà che si addicono ad un progetto di opera monumentale. Lasciando da parte la poco attendibilità dell'estimativo di cui si è fatto cenno, né volendo ritornare sulle manchevolezze di ordine generale e sugli errori particolari, bisogna ancora aggiungere che i disegni generali e particolari presentati non sono sufficienti, specie per quanto riguarda i dettagli tecnici, costruttivi e decorativi, per poter passare alla diretta esecuzione dei lavori e che, pertanto, il progettista stesso non lo può considerare come definitivo ma, tutt'al più, come un progetto di massima un po' ampliato»*¹⁰²¹. La questione dei disegni e delle tavole, peraltro, urtava profondamente il Faracovi, anche perché, se il Ministero dell'educazione nazionale aveva formalmente rinunciato ad ogni velleità di ingerenza amministrativa nella vicenda, lo stesso non poteva dirsi della sua territoriale dipendente Sovrintendenza, dal momento che, nel novembre del 1931, il sovrintendente Gerola indirizzava direttamente al municipio di Rovereto, non senza preoccupare il

¹⁰²¹ Cfr. Foglio in copia datato Padova, 11 aprile 1931 – IX°, OGGETTO: Relazione sulla revisione del progetto di Ossario per Caduti in guerra da erigersi a CASTELDANTE (Rovereto) presentato dal Professor Fernando BISCACCIANTI di Bologna, indirizzato «Al Signor COMMISSARIO DEL GOVERNO per le Onoranze ai Caduti in guerra PADOVA », Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

Faracovi con una lettera a parte agli inizi del 1932 ¹⁰²², un'allarmante missiva: « *Vengo informato di progetti concreti nei riguardi della utilizzazione del colle di Lizzana ad uso Ossario. Prego vivamente, appena tali divisamenti saranno tradotti in disegni, di volerne inviare copia a questo Ufficio per l'esame da parte della Commissione alle Belle Arti e per il successivo inoltrare al Ministero dell'Educazione Nazionale a norma di legge. Con ringraziamenti ed ossequi. IL SOPRINTENDENTE F/to G. Gerola (m.p.)* »¹⁰²³. Faracovi cominciava a sentirsi in difficoltà e, probabilmente, di pessimo umore. Le bizzarre pretese del Biscaccianti, l'inadeguatezza del progetto presentato che così bene il capitano Brindesi aveva illustrato, le rivendicate competenze di altri attori istituzionali, anche minori, che, nel nome della legge e sotto lo scudo sedicente dello zelo, della disciplina, della leale e rigorosa osservanza di norme e regolamenti intralciavano i suoi piani al solo scopo di procurarsi visibilità e credibilità a buon mercato rischiavano seriamente di minare la serenità del suo operato e inficiare la sua stessa azione amministrativa. Il Commissario del Governo riuscì a mantenere i nervi saldi e, a stretto giro di posta, rispose al sovrintendente, allegando il progetto del monumento e del quale chiedeva la subitanea restituzione, declinando con amministrativa freddezza le norme di legge in base alle quali egli esercitava le sue prerogative e sottolineando, con voluta malizia, la presenza che egli aveva già acquisito in seno alla Commissione consultiva di un membro direttamente nominato dal Ministero dell'educazione nazionale: « *In evasione alla richiesta fatta da codesta R. Soprintendenza con il foglio N. 55 del 9 corrente diretto al dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G. trasmetto in visione il progetto di Ossario per Caduti in guerra da erigersi in CASTEL DANTE di ROVERETO, con preghiera di cortese, sollecita restituzione. Il progetto stesso è stato approvato, nella seduta del 24 ottobre u.s., dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 2 della legge N. 877 del 12 Giugno 1931 sulla sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti in guerra: Commissione nominata il 19 ottobre u.s. con Decreto di S.E. il Capo del Governo e di cui fa parte, con altri dieci Membri prescelti dai vari Ministeri, un Esperto di Belle Arti delegato dal Ministero dell'Educazione Nazionale. I lavori per la monumentale costruzione sono stati appaltati il giorno 16 corrente e saranno quanto prima iniziati. Con ossequio. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (Generale di Divisione Giovanni Faracovi)* »¹⁰²⁴. Il febbraio del 1932 fu un mese terribile per il Faracovi, che forse lo ricordò per sempre nel corso della sua vita, perché il sovrintendente Gerola deliberò apertamente di dichiarargli guerra, fermamente deciso e intenzionato ad ostacolare il progetto Ossario di Castel Dante. Il 6 febbraio, infatti, il sovrintendente inviò all'ufficio del Faracovi una missiva pesantissima, che certamente infuriò l'animo già incollerito del Commissario del Governo: « *L'area ove sorge il castello di LIZZANA fu regolarmente notificata nei riguardi della tutela artistica al*

¹⁰²² « *Prego la cortesia di codesto Spett. Ufficio di voler inviare in esame copia dell'ultimo progetto per l'Ossario da erigersi al castello di LIZZANA presso Rovereto. Con tutto ossequio.* ». Cfr. R. SOPRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI per la Venezia Tridentina, N. 55 di Prot., Trento, 9 Gennaio 1932 – X°, OGGETTO: Ossario di Lizzana, « *All'Ufficio Centrale per la Cura e le Onoranze per le Salme dei Caduti in Guerra, PADOVA* », Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰²³ Cfr. R. SOPRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI per la Venezia Tridentina, N. 2751 di Prot., Trento, 13 Novembre 1931/X°, OGGETTO: Colle di Lizzana = Ossario, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰²⁴ Cfr. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO per le Onoranze ai Caduti in Guerra, N. 7534 Ord., Padova, 30 gennaio 1932 – X°, OGGETTO: Ossario per Caduti in guerra da erigersi a CASTEL DANTE di Rovereto, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

*Comitato*¹⁰²⁵ pro Ossario di CASTEL DANTE in data 12 Febbraio 1924. Successivamente il 9 Settembre di quell'anno, con lettera N. 24922 quel Comitato fu reso avvertito che nessun lavoro poteva essere eseguito sullo storico colle senza l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione. Analogo concetto fu ribadito con lettera 23 Aprile 1925 N. 1165, 14 ottobre 1927 N. 5060 e 20 ottobre 1927 N. 5160. Il Comitato medesimo era quindi pienamente informato dei vincoli di legge. Ignoro completamente perché esso abbia tralasciato di presentare tempestivamente a questo Ufficio per l'inoltro al superiore Ministero, il progetto per il nuovo Ossario che, in base agli art. 12

¹⁰²⁵ Già nel 1920 il Comune di Rovereto aveva deliberato di promuovere la costruzione sul colle di Castel Dante di un cimitero – Ossario, dove raccogliere le salme dei caduti della Grande guerra disseminate nei cimiteri e nei campi di battaglia della zona che si estende tra il monte Pasubio e il lago di Garda. Il Ministero della guerra aveva accordato il suo nulla – osta per la costruzione del cimitero – Ossario, incaricando il Comune di Rovereto del relativo acquisto dello stabile di Castel Dante, il quale non avvenne perché il dicastero stesso non concesse in seguito l'approvazione definitiva. Nel 1921, si costituì, pertanto, un *Comitato o Associazione di Rovereto Onoranze ai Caduti*, che intendeva rappresentare lo stesso comune e che aveva come finalità precipua quella di onorare i caduti del primo conflitto mondiale nelle zone tra il Baldo e il Pasubio, nonché di erigere un cimitero monumentale presso il colle di Castel Dante. In seguito, il 27 settembre del 1922, nei locali della *Birreria Fait*, situata a Rovereto, in corso Vittorio Emanuele e oggi *corso Bettini*, in una riunione tra i notabili più in vista della città, don Antonio Rossaro, Rodolfo Ciola, Giuseppe Meneghetti e Mario Ceola, si decise di istituire un nuovo *Comitato esecutivo*, al fine di iniziare la propaganda e la raccolta di fondi *pro Ossario a Castel Dante*. Solo pochi giorni dopo, nella seduta del 5 ottobre del 1922, il Comitato Onoranze ai Caduti espose l'attività svolta sino a quel momento, ma esso non riuscì a ottenere l'approvazione del proprio atto statutario dal Commissariato generale e, pertanto, furono avviate delle trattative con l'associazione *Terre Sacre – Sezione Tridentina* di Trento, per diventare in tal modo un comitato della medesima associazione. Il nuovo comitato esecutivo si mise subito all'opera per recuperare le risorse finanziarie necessarie alla costruzione del cimitero, all'esumazione delle salme, al trasporto e inumazione dei resti mortali dei caduti. Il cimitero militare raccolse quindi le salme dei caduti sepolti in diversi cimiteri di guerra: quelli sul Monte Zugna e nelle località di Crosano, S. Valentino, Brentonico, S. Maria, Lizzana, Mori, Serravalle, S. Margherita, Besagno, Castione, Torbale, Pilcante, Gardolo, Castel Dante, Borghetto e altre ancora. Tra i primi atti amministrativi del comitato vi fu l'acquisto del terreno sul colle di Castel Dante, ma, dal momento che il comitato si caratterizzava formalmente come un soggetto di diritto privato non eretto in ente morale, esso dovette intestare la proprietà all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, con sede centrale a Roma. L'atto di compravendita fu stipulato il 20 marzo del 1926 e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra con esso diveniva proprietaria del terreno e dello stabile, sebbene l'intera somma per l'acquisto fosse stata versata dal *Comitato Ossario di Rovereto*, il quale, inoltre, manteneva a suo carico ogni onere e ufficio relativo alle cerimonie di omaggio ai caduti. Il comitato progettò anche l'allargamento della strada che da Madonna del Monte portava al colle di Castel Dante. Il progetto e la spesa erano anch'esse a carico del Comitato, che riuscì tuttavia a realizzarlo senza oneri di spesa nel 1926, grazie alla stipula di una convenzione con il III Corpo d'Armata di Verona, per la prestazione della mano d'opera, e l'Ufficio tecnico provinciale di Trento, per la realizzazione del progetto a titolo gratuito. Avendo dunque raggiunto il suo scopo, con la seduta del 1° luglio del 1926 il Comitato si sciolse e le sue funzioni vennero assorbite dal Museo della guerra di Rovereto, con atto formale sottoscritto il 5 ottobre dello stesso anno. Due anni dopo, nel 1928, il generale Faracovi, capo dell'Ufficio centrale onoranze ai caduti in guerra e Commissario del Governo incaricato del programma di sistemazione definitiva delle sepolture della Prima guerra mondiale, notificò al Comune di Rovereto la decisione di erigere un grande monumento – Ossario a Castel Dante. Nelle more della realizzazione del progetto, il comitato si limitò alla sola manutenzione delle tombe, della strada di accesso al cimitero e della celebrazione delle funzioni religiose in occasione di solennità e commemorazioni. Alla fine del 1931, l'Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra indisse un'asta pubblica per la costruzione dell'Ossario di Castel Dante e la progettazione fu appunto affidata direttamente al professore e architetto bolognese Fernando Biscaccianti, che avrebbe dovuto realizzare l'opera in tre anni. Sulle vicende del Comitato Ossario di Castel Dante, v. *amplius* I. BOLOGNESI, S. TOVAZZI, *Inventario dell'archivio del Comitato Ossario Castel Dante 1922 - [1940]*, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2006, pp. 4 ss.

e 13 della legge 20 giugno 1909, N. 364¹⁰²⁶, deve ottenere specifica approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale. Ciò ho fatto ora io stesso, dopo avere interpellato in argomento la Commissione provinciale alle Belle Arti; poiché il progetto in parola, non solo modifica l'assetto della rocca castrobarcense, ma prevede la demolizione di alcuni dei muri ai quali Dante si sarebbe affacciato per ammirare " la rovina di qua da Trento ". E attendo istruzioni in proposito. Con tutto ossequio. IL SOPRINTENDENTE F.to G. Gerola»¹⁰²⁷. Le istruzioni in proposito arrivarono presto al sovrintendente Gerola, perché il 29 febbraio egli indirizzò una seconda missiva all'ufficio del Faracovi, nella cui chiusa si avverte un sottile compiacimento per aver messo spalle al muro l'alto ufficiale e Commissario del Governo: «Ritengo che codesto Spett. Comitato sia a conoscenza, non solo del vincolo che in base alla legge sulle Belle Arti esiste sul colle del castello di Lizzana, ma anche delle replicate raccomandazioni da noi rivolte sino dal 1925 al Comitato Ossario, proprietario di quel fondo, per avvertirlo che ogni nuova fabbricazione su quell'area sarebbe stata subordinata al beneplacito del Ministero dell'Educazione Nazionale. Avendo al Ministero stesso dovuto riferire in merito al nuovo progetto di Ossario, dell'Arch. BISCACCIANTI, ed in riguardo al voto emesso in proposito dalla Commissione provinciale alle Belle Arti, quella Direzione Generale mi comunica di non poter approvare il progetto in questione per la disarmonia ambientale che esso verrebbe a creare sulle immediate vicinanze di Castel Dante ed anche perché una parte dei muri di cinta del castello suddetto, cui è annesso il ricordo del nostro massimo poeta, sarebbe fatalmente condannata alla distruzione. Con particolare ossequio. IL SOPRINTENDENTE F.to Gerola»¹⁰²⁸. Faracovi fu costretto a sospendere i lavori, dal momento che nel successivo mese di marzo una lettera pervenutagli dal Ministero dell'educazione nazionale lo ringraziava formalmente di aver disposto tale sospensione «nell'interesse stesso della speditezza delle opere che va predisponendo cotesto On. Commissariato»¹⁰²⁹. Irriducibile combattente, consapevole del suo ruolo e

¹⁰²⁶ Solo nel 1909, infatti, si ebbe per la prima volta una legislazione più compiuta. I punti più qualificanti della legge menzionata dal sovrintendente Gerola, la cosiddetta *legge Rosadi*, poggiavano sulla inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico; sulla istituzione del diritto di prelazione da parte dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privati e sulla istituzione delle Soprintendenze come uffici periferici dello Stato di controllo sul territorio. Gli articoli 12 e 13 del testo di legge richiamati dal funzionario, che sotto il profilo formale e sostanziale della disciplina si muoveva perfettamente nel perimetro della più stretta legalità, ignorando le prerogative concesse al generale Faracovi in deroga alle disposizioni di legge generale, precisavano appunto che « le cose » oggetto di tutela non potevano « essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione », autorizzazione poi transitata nel quadro delle competenze attribuite al Ministero dell'educazione nazionale con successive modificazioni del testo di legge stesso. Cfr. Legge 20 giugno 1909, n. 364 che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 28 giugno 1909, n. 150.

¹⁰²⁷ Cfr. R. SOPRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI per la Venezia Tridentina, N. 296, Trento, 6 Febbraio 1932 – X°, OGGETTO: Ossario di Castel LIZZANA, «Allo Spett. Ufficio Centrale per la Cura e le Onoranze per le Salme dei Caduti in Guerra PADOVA», Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰²⁸ Cfr. R. SOPRINTENDENZA ALLE BELLE ARTI per la Venezia Tridentina, N. 595 di Prot., TRENTO, 29 Febbraio 1932/X°, OGGETTO: Castel Dante di Lizzana = Ossario dei Caduti in guerra, «Allo Spett. Ufficio Centrale C.O.S.C.G. PADOVA », Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰²⁹ Cfr. MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, N. 2114 di Prot. Posiz. C Trento, Roma, 8 Marzo 1932 – X°, OGGETTO: Progetto Ossario per i Caduti in guerra da erigersi in Castel Dante di Rovereto, «All'On. COMMISSARIO DEL GOVERNO per le onoranze ai Caduti in GUERRA PADOVA », Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

delle sue prerogative, facendo appello a tutta la sua diplomatica condotta amministrativa, il 9 marzo il Commissario del Governo replicava direttamente alla Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero dell'educazione nazionale: *«Mentre vivamente ringrazio codesta Onorevole Direzione Generale per le cortesi comunicazioni fattemi con la lettera sopra citata, devo insistere per una esplicita risposta al particolare quesito contenuto nel mio foglio N. 7766 del 4 corrente, pari oggetto del presente. Nel foglio stesso, infatti, io mi riferivo, in modo del tutto particolare, al colle di Castel Dante di Rovereto (località che il R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina chiama "Colle del Castello di Lizzana"): e nel fare tale particolare riferimento pregavo codesta Onorevole Direzione Generale di precisarmi se su detto Colle "non si possa costruire alcuna fabbrica o se si possa invece costruire", pur alla tassativa condizione che "il progetto della fabbrica che si ha in animo di costruire sia preventivamente approvato da codesta Onorevole Direzione Generale". La questione è della massima importanza ed io prego, perciò, codesta Onorevole Direzione Generale di volerla cortesemente definire in modo assolutamente inequivocabile con quella particolare urgenza che già ebbi occasione di invocare nel citato mio foglio N. 7766 del 4 corrente»*¹⁰³⁰. La mossa del Faracovi, di stimolare un quesito di ordine giuridico - amministrativo e sollecitarne una pronta risposta, senza dover ancora esibire le attribuzioni conferitegli dal Capo del Governo e dare una ulteriore prova di forza, contraria al principio di leale collaborazione tra organi e apparati amministrativi dello Stato, si rivelò in verità molto abile. Se il Ministero dell'educazione nazionale si fosse accontentato solo di approvare preventivamente il progetto, per salvare le apparenze delle funzioni esercitate e non essere direttamente scavalcato nel concreto esercizio delle sue competenze amministrative, il Commissario del Governo lo avrebbe assecondato, sia pure concedendo qualche ritardo sulle tempistiche amministrative del progetto che pure lo assillavano. Se, invece, la Direzione generale del Ministero dell'educazione nazionale avesse voluto mantenere il punto e ostacolare ancora il progetto sulla scorta delle indicazioni della Commissione provinciale, Faracovi avrebbe pienamente esercitato tutti i suoi pieni poteri per la sistemazione definitiva dei caduti della Grande guerra e, nel rispetto della linea gerarchica, si sarebbe rivolto senza indugio al Ministero della guerra ed allo stesso Capo del Governo Nazionale e Primo ministro, che quel progetto di sistemazione definitiva dei caduti aveva approvato incondizionatamente. Il Dicastero dell'educazione nazionale, come intuiva bene Faracovi, si limitò a mantenere un certo burocratico sussiego, a salvaguardare cioè l'immagine e il prestigio di un organismo amministrativo che non voleva sentirsi inferiore, né sul punto di fatto, né sul punto di diritto, di fronte alle imperiose rivendicazioni di un analogo apparato amministrativo dello Stato, che agiva in deroga alle disposizioni generali di legge, sia pure in forza della nomina di un Commissario governativo: *«In risposta alla lettera sopra distinta e a chiarimento di quanto venne comunicato con la nota in data 7 corr. mese, N. 2114, significasi che non esiste un assoluto divieto di costruire edifici sul Colle di Castel Dante di Rovereto, ma che sul Colle stesso non può procedersi a costruzioni di sorta senza che il relativo progetto sia stato, ai fini della tutela dei ruderi dell'antico castello di Lizzana e della tutela paesistica di quella località, approvato da questo Ministero, cui*

¹⁰³⁰ Cfr. RACCOMANDATA ESPRESSO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO per le Onoranze ai Caduti in guerra, N. 7801 Ord., Padova, 9 Marzo 1932 – X°, Riferimento alla lettera N. 2114 Posiz. C Trento dell'8 Marzo 1932, OGGETTO: Progetto Ossario per Caduti in guerra da erigersi a Castel Dante di Rovereto, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC. Il foglio del 4 marzo, invece, citato dal Faracovi, non è presente nel fascicolo degli atti d'archivio.

è necessario che venga rimesso pel debito esame preventivo. P. IL MINISTRO F.to ORAZI»¹⁰³¹. Quando ricevette la missiva, il Commissario del Governo probabilmente dovette abbozzare un largo sorriso di soddisfazione, ma la questione, tuttavia, aveva ormai assunto, dopo due anni logoranti per lo spirito del generale, una particolare urgenza, e fu per tale ragione che il Faracovi non indugiò un solo istante. Il 16 marzo del 1932 scrisse due missive decisive. Con la prima, riferiva con dovizia di particolari su tutta la vicenda al Ministero della guerra, non solo circa lo stato dei lavori del progetto Ossario, ma anche sul comportamento e gli atteggiamenti tenuti nel merito dall'architetto e professor Biscaccianti, intorno al quale, anche con ipotesi di natura giuridica – amministrativa, pensava a un esonero dall'incarico: «Sciogliendo la riserva espressa nel terzo capoverso del mio foglio N. 7811 del 10 corrente riferisco a codesto Ministero sullo stato di cose che, sia per quanto riguarda l'architetto progettista dell'opera, e sia per quanto si riferisce all'impresa cui erano stati aggiudicati i lavori in seguito ai risultati della pubblica asta, è stato creato dalla non avvenuta approvazione da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, del progetto compilato dall'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI della R. Accademia di Belle Arti di BOLOGNA per la costruzione di un monumentale Ossario per Caduti in guerra sul Colle di Castel Dante di Rovereto. Ritenendo opportuno di fare un riassunto, sia pure brevissimo, della complessa questione, premetto che, tal quale si verificò per tutte le altre monumentali opere destinate ad accogliere le gloriose Salme dei nostri Caduti, la progettazione dell'Ossario destinato a sorgere sul Colle di Castel Dante di Rovereto venne da me affidata all'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI nell'Ottobre dell'anno 1929 [...]. Con il foglio N. 866 del 31 ottobre 1931 il dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G. rinviò a codesto Ministero il progetto in parola unitamente all'estratto del verbale N. 2 della seduta tenuta il 24 ottobre 1931 dalla Commissione Consultiva, estratto contenente il parere favorevole, all'unanimità, della Commissione stessa in merito alla costruzione del monumentale Ossario per Caduti in guerra a Castel Dante di Rovereto[...]. Il 15 dicembre del 1931 l'Ufficio Centrale pubblicò l'avviso d'asta relativo alla costruzione in parola; il 16 Gennaio 1932 venne proceduto al pubblico incanto: con il foglio N. 125. A del 19 Gennaio 1932 l'Ufficio Centrale inviò a codesto Ministero il contratto stipulato, per la costruzione più volte accennata con la Società per Imprese Costruzioni di PADOVA riuscita deliberataria: e con il dispaccio N. 1130/1359 del 9 Febbraio 1932 codesto Ministero comunicò al predetto Ufficio Centrale che aveva approvato e reso esecutivo il contratto stesso con l'avvertenza che il relativo decreto era stato registrato alla Corte dei Conti il 6 Febbraio 1932 [...]. Tale la situazione di fatto riguardante la costruzione del monumentale Ossario allorquando, data la piega assunta dagli avvenimenti per l'intervento, nella questione, della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, ritenni mio dovere di rappresentare a codesto Ministero l'opportunità di non comunicare l'avvenuta approvazione del contratto all'Impresa deliberataria e di non procedere alla registrazione del contratto stesso [...]. Per quanto si riferisce all'intervento dell'Amministrazione delle Belle Arti ritengo opportuno comunicare: 1°) con la lettera N. 55 del 9 gennaio u.s. (ALLEGATO N. 1) il R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina pregò l'Ufficio Centrale C.O.S.C.G. di mandargli in esame il progetto dell'Ossario da erigersi a Castel

¹⁰³¹ Cfr. MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE – Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Divisione II^a, Prot. N. 2267 Sez. 6 Trento, Roma, 12 Marzo 1932 – X°, Risposta al foglio N. 7801 del 9 Marzo, OGGETTO: Progetto Ossario pei Caduti in guerra da eseguirsi a Castel Dante di Rovereto, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

Dante di Rovereto (località che il prefato R. Soprintendente chiama Castello di Lizzana); 2°) risposi io stesso all'anzidetta lettera con il foglio N. 7534 del 30 Gennaio (ALLEGATO N. 2) specificando – sicuro, come mi ritenevo e che non fosse necessario l'esame dell'accennato R. Soprintendente – che mandavo il progetto in visione e comunicando l'avvenuta approvazione del progetto stesso da parte della Commissione Consultiva, e quindi anche da parte dell'Esperto nelle Belle Arti delegato, quale Membro della Commissione, dal Ministero dell'Educazione Nazionale; 3°) il giorno 7 Febbraio ricevetti, con immensa mia sorpresa, la lettera N. 296 del 6 Febbraio (ALLEGATO N. 3) con la quale il R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina, premesso di aver fatto regolari comunicazioni al Comitato pro Ossario di Castel Dante di Rovereto circa la tutela artistica cui è soggetto lo storico colle, notificava di aver riferito al Ministero dell'Educazione Nazionale in merito al progetto dell'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI dopo aver interpellato, in argomento, la Commissione Provinciale alle Belle Arti; 4°) intuite le gravi complicazioni alle quali si andava incontro, disposi che il Capo della dipendente Sezione Tecnica, Capitano del Genio Signor Mario BRINDESI, si recasse subito dal R. Soprintendente di TRENTO per chiarire le cose e per fargli vedere, fra l'altro, la corrispondenza intercorsa, nei riguardi del non intervento dell'Amministrazione delle Belle Arti nelle nostre opere, fra il Ministero della Guerra, Ufficio Coordinamento, e il Ministero dell'Educazione Nazionale (ALLEGATI N. 4 – 5 – 6); 5°) poiché il Capitano Signor BRINDESI ritornò da TRENTO comunicandomi che il R. Soprintendente, non solo aveva mantenuto rigorosamente fermo il suo principio di riferire al Ministero dell'Educazione Nazionale, ma aveva anche fatto comprendere che il giudizio suo e della Commissione Provinciale alle Belle Arti era sfavorevole al progetto dell'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI, inviai l'Ufficiale stesso a Roma con una mia lettera per il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, S.E. Roberto PARIBENI. E all'Eccellenza stessa telegrafai il giorno 11 Febbraio invocando, una volta ancora, una decisione favorevole all'esecuzione del progetto già approvato dalla Commissione Consultiva; 6°) ad insistere, prima presso il R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina, e poi presso S.E. il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, per la decisione favorevole all'attuazione del progetto compilato dall'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI io ero stato indotto, sia dalla ferma persuasione che non dovesse intervenire, nella questione, l'Amministrazione delle Belle Arti, e sia dal parere favorevole all'unanimità espresso, in merito a detto progetto, dalla Commissione Consultiva nella già accennata riunione del 24 ottobre 1931. E' ancora ben vivo, in me, il ricordo del lusinghiero giudizio formulato al riguardo dall'Architetto Signor Antonio PETRIGNANI, designato dal Ministero dell'Educazione Nazionale a presenziare alla seduta in sostituzione del Membro titolare della Commissione stessa, Architetto Cav. Alberto TERENCE, assente, quel giorno, da ROMA per ragioni di servizio; 7°) sia il R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina e sia il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, S.E. PARIBENI, avevano invece lasciato comprendere al mio Capitano Signor BRINDESI che non tanto facevano essi questione dei vincoli artistici esistenti sul colle di Castel Dante di Rovereto quanto dello scarso valore del progetto compilato dall'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI. Allorquando, perciò, anche l'Architetto Cav. TERENCE, in una visita fattami qui a PADOVA il 15 Febbraio u.s., giudicò molto sfavorevolmente il progetto stesso, io sentii pesare su di me tutta la responsabilità che venivo ad assumere, nella delicatissima questione, di fronte al Governo e di fronte alla Nazione; facendo assurgere la questione stessa ad un caso di

coscienza, decisi di non insistere più oltre per una decisione favorevole all'esecuzione del progetto dell'Architetto Prof. BISCACCIANTI comunicando tale mia decisione a S.E. PARIBENI durante una visita fatta alla predetta Eccellenza il giorno 25 Febbraio u.s., mentre mi trovavo a ROMA per una riunione della Commissione Consultiva; 8°) con la lettera N. 595 del 29 Febbraio u.s. (ALLEGATO N. 7) il R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina comunicò la non avvenuta approvazione, da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, del progetto dell'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI; 9°) con il mio foglio N. 7766 del giorno 4 corrente (ALLEGATO N. 8) ho chiesto chiarimenti alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti sui vincoli artistici esistenti sul colle di Castel Dante di Rovereto. E poiché la risposta avuta dalla Direzione Generale stessa (ALLEGATO N. 9) mi è sembrata troppo generica, ho ripetuto la mia richiesta con il foglio N. 7801 del 9 corrente (ALLEGATO N. 10) al quale la Direzione Generale in parola ha risposto con la lettera N. 2267 del 12 corrente (ALLEGATO N. 11) informando che non esiste un assoluto divieto per la costruzione di edifici sul colle anzidetto e confermando quindi che, come già comunicai a codesto Ministero con il foglio N. 7836 del 14 corrente, il veto posto alla costruzione dell'Ossario di Castel Dante di Rovereto si riferiva esclusivamente al progetto dell'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI, mentre sarebbe approvato un progetto che non presentasse gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione delle Belle Arti in quello dell'Architetto stesso; 10°) [...] nulla mi ha mai comunicato, in questi anni, il Comitato pro Ossario di Castel Dante circa i vincoli artistici esistenti sullo storico colle e nulla nemmeno, per quante ricerche siano state fatte al riguardo, è stato rintracciato nel carteggio del dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G. in merito a segnalazioni eventualmente fatte in passato, sul delicato argomento, dal Comitato in parola; 11°) [...]. Ma lo strano, per non dire l'incomprensibile, è rappresentato dalla lettera N. 2751 del 13 Novembre 1931 diretta dal prefato R. Soprintendente al Municipio di ROVERETO e di cui unisco copia (ALLEGATO N. 12). Poiché io ero, per l'Ossario di Castel Dante, nel più stretto collegamento con il Municipio di ROVERETO – che doveva, fra l'altro, provvedere per l'ingresso monumentale alla zona dell'Ossario nonché per la costruzione di un acquedotto – ho scritto al Municipio stesso il foglio N. 7843 del 19 corrente (ALLEGATO N. 13) chiedendogli per quali motivi non avesse ritenuto di rendermi edotto delle suddette, importantissime comunicazioni del R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina. E contemporaneamente ho chiesto chiarimenti al R. Soprintendente di TRENTO (mio foglio N. 7849 del 16 corrente – ALLEGATO N. 14) che alla data del 13 Novembre 1931 non poteva e non doveva ignorare l'esistenza dell'Ufficio del Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra e dell'Ufficio Centrale C.O.S.C.G., entrambi conosciutissimi, per le continue relazioni con le varie Autorità e con le popolazioni, per le frequentissime notizie pubblicate dai giornali, e per i numerosi lavori fatti eseguire, in tutte le diciassette Provincie, TRENTO compresa, costituenti il territorio di diretta giurisdizione degli Uffici stessi. Mi riservo di comunicare le risposte che mi daranno il Municipio di ROVERETO e il R. Soprintendente di TRENTO. Esposte le successive fasi della complessa questione, passo ora a considerare lo stato di cose creato dal veto posto dalla direzione Generale delle Antichità e Belle Arti alla costruzione dell'Ossario di Castel Dante di ROVERETO [...]; si prospettano, al riguardo, tre soluzioni. E precisamente: a) forzare la mano alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti ottenendo che essa ritiri il veto posto all'esecuzione del progetto allestito [...]. Soluzione, questa, che senz'altro eliminerebbe ogni ragione di contestazioni, non solamente con l'Impresa ma

anche con l'architetto progettista, lasciando però a noi la responsabilità di affrontare la costruzione di un'opera che, se pure è stata approvata dall'Esperto nelle Belle Arti supplente e quindi dalla Commissione Consultiva nella seduta del 24 ottobre 1931, è poi stata sfavorevolmente giudicata dalla Commissione Provinciale delle Belle Arti di TRENTO, dal R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina, da S.E. il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, e dall'Esperto nelle Belle Arti facente parte, quale Membro titolare, dell'anzidetta Commissione Consultiva; b) tenuto presente che nessuna comunicazione è stata fatta da questo Ufficio all'Impresa in merito all'avvenuta approvazione del contratto da parte di codesto Ministero, annullare, sempre quando fosse possibile, l'approvazione stessa, compresa la registrazione del relativo decreto da parte della Corte dei Conti, facendo invece intervenire un decreto di non approvazione.¹⁰³² Anche questa soluzione non dovrebbe dar luogo, almeno così mi parrebbe, ad eventuali richieste di risarcimento di danni da parte dell'Impresa, non venendosi a verificare il caso della rescissione del contratto; c) non essendo attuabile la soluzione di cui alla precedente lettera b) e se, pertanto, dovesse essere riservata, al contratto, la sorte di essere ritenuto perfetto in tutte le sue conseguenze, sarebbe necessario, per non più costruire l'opera, addivenire alla rescissione del contratto stesso: nel quale caso l'Impresa avrebbe diritto ad un indennizzo corrispondente al decimo dei quattro quinti dell'ammontare dei lavori, e quindi a circa 110.000 lire. Il grave danno potrebbe forse essere evitato trovando una formula che consentisse di affidare alla stessa Impresa la costruzione dell'opera secondo il nuovo progetto.

ARCHITETTO PROF. FERNANDO BISCACCIANTI. Ho già accennato, più sopra, che la progettazione dell'Ossario di Castel Dante di ROVERETO venne da me affidata all'Architetto Prof. Fernando BISCACCIANTI della R. Accademia di Belle Arti di Bologna nell'ottobre dell'anno 1929. Per quanto si riferisce all'onorario, doveva intervenire una regolare convenzione da stipularsi fra il dipendente Ufficio Centrale

¹⁰³² Faracovi era stato un grande soldato e un valoroso combattente, assunto alla carica di Commissario Generale del Governo per le sue benemerite conquiste sul campo dell'onore, ma non era certamente un uomo esperto di diritto in generale e di diritto amministrativo in particolare. Qualsiasi giurista del servizio di Commissariato in servizio presso il dicastero della guerra, anche di rango gerarchico inferiore a quello del generale, avrebbe potuto sorridere ironicamente dinanzi ad una proposta così sprovvista. Non sarebbe mai stato infatti possibile annullare il decreto di approvazione ministeriale, perché esso costituiva ormai un provvedimento amministrativo perfetto, cioè non annullabile, dal momento che per essere annullato e dunque essere reso invalido, il provvedimento avrebbe dovuto incorrere in almeno uno dei tre vizi di legittimità del provvedimento amministrativo: l'incompetenza, l'eccesso di potere o la violazione di legge. Nessuno di questi tre vizi caratterizzava il provvedimento emanato, che anzi era già stato regolarmente registrato dalla Corte dei Conti, la quale, attraverso l'avvenuta registrazione del provvedimento, sulla base dell'attribuzione ad essa conferita del controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato, aveva infatti apposto sul provvedimento stesso il suo visto, attestandone dunque la conformità alla legge. Nel caso in cui la Corte dei Conti avesse avuto a ravvisare un vizio di legittimità del provvedimento, avrebbe dovuto rinviare l'atto al Governo, motivandone la sua decisione. L'Esecutivo avrebbe pertanto avuto due possibilità: adeguarsi alla decisione della magistratura contabile o adottare ugualmente il provvedimento, ma, in questo secondo caso la Corte dei Conti sarebbe stata costretta a registrare l'atto con riserva e includerlo nell'elenco degli atti registrati con tale modalità e inviarlo al Parlamento, per il controllo dell'operato politico-amministrativo del Governo, aprendo di fatto un contenzioso tra istituzioni dello Stato. Il provvedimento, dunque, che Faracovi voleva far annullare, era dunque già efficace, perché già approvato dal Ministero della guerra e già registrato dalla Corte dei Conti, e a nulla rilevava il fatto che nessuna mera comunicazione formale di tale approvazione fosse stata ancora inoltrata dall'ufficio del Faracovi all'impresa aggiudicataria dell'asta pubblica. Sulle funzioni di controllo della Corte dei Conti sui provvedimenti delle amministrazioni dello Stato ai tempi del Faracovi, v. *amplius* A. CASULLI, *La funzione istituzionale della Corte dei Conti e la riforma del controllo in Italia*, Roma, Ausonia, 1929, pp. 134 – 157.

C.O.S.C.G. e l'Architetto Prof. BISCACCIANTI e da sottoporsi all'approvazione di codesto Ministero. Ma della convenzione stessa non è neppure stato concordato, a tutt'oggi, lo schema. Le condizioni, assolutamente precise ed inequivocabili, per il pagamento dell'onorario risultano chiaramente dai seguenti documenti [...] dai quali codesto Ministero potrà anche rilevare la figura morale di questo Architetto che, attaccabrighe all'eccesso, insincero, pronto ad affermare oggi per smentire domani, preoccupato assai più dell'onorario che della buona riuscita dell'opera, mi ha assoggettato, per due lunghissimi anni, ad un vero e insopportabile tormento, scrivendomi egli stesso una quantità di lettere e facendomi scrivere da personalità, da familiari, persino da suoi creditori, sempre con l'unico scopo di percepire al più presto possibile quell'onorario che pur sapeva spettargli solamente in base alla regolare convenzione da sottoporsi, a lavori autorizzati, all'approvazione di codesto Ministero. Appena avuto sentore dell'intervento della Direzione Generale delle Belle Arti, l'Architetto Prof. BISCACCIANTI ha cominciato, come al suo solito, a sbraitare, ad offendere, a minacciare, pronto però, appena io l'ho richiesto di categoriche spiegazioni, a dichiarare che nessun risentimento aveva contro di me e contro il personale del mio Ufficio. Ed alla partecipazione, da me fattagli, della non avvenuta approvazione del suo progetto da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti egli ha risposto con la lettera del 12 corrente, di cui unisco copia (ALLEGATO N. 19), e dalla quale appare chiaro il suo intendimento di passare, se del caso, alle vie legali. Noto, nei riguardi delle buone speranze che, secondo quanto egli afferma in detta lettera, io gli avrei dato, il tutto si riduce a questo: che in una prima lettera, dopo comunicata la non avvenuta approvazione del suo progetto da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, io mi sono limitato a scrivere che il progetto stesso era qui, nel mio ufficio, a sua disposizione, mentre in una seconda lettera ho scritto che in merito allo stato di cose creato dal veto posto dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti stavo ampiamente riferendo al Ministero della Guerra dal quale, perciò, sarei rimasto in attesa di decisioni ed ordini. Nella sopracitata lettera l'Architetto Prof. BISCACCIANTI accenna anche a pubblicazioni sui giornali relative alla sua opera: e la circostanza è vera perché nel " GAZZETTINO " del 4 Febbraio u.s. è comparsa la fotografia del suo progetto con dati tecnici forniti dall'Ufficio Centrale C.O.S.C.G. (ALLEGATO N. 20). Ritengo necessario, premesso quanto sopra, che, per precisare se e quali onorari possono spettare all'Architetto Prof. BISCACCIANTI dopo la non avvenuta approvazione del suo progetto da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, sia interpellata l'Avvocatura Generale Erariale¹⁰³³ alla quale io

¹⁰³³ A seguito dell'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, erano stati istituiti gli uffici del contenzioso finanziario, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, rispettivamente a Torino, Milano, Napoli, Palermo, Firenze e Bologna (cfr. Regio decreto 9 ottobre 1862, n. 915). L'ufficio di Bologna venne poi soppresso e le relative competenze, nel 1866, vennero trasferite all'ufficio di Firenze, mentre nel 1867 venne istituito un nuovo ufficio a Venezia. Questi uffici del contenzioso avevano compiti di consulenza legale e di tutela giudiziale dell'amministrazione erariale, nonché di controllo sulla corretta applicazione delle leggi finanziarie. Dal momento che, per la rappresentanza in giudizio, essi potevano servirsi di avvocati del libero foro designati dai capi dei rispettivi uffici, il decreto del 1862 fu sostanzialmente applicato sulla base della distribuzione delle cause in corso tra i patrocinanti del libero foro. Le ragioni di tale scelta da parte del legislatore post-unitario risiedevano nella necessità di non incidere profondamente sui vecchi ordinamenti pre-unitari con una riforma drastica e di difficile attuazione, soprattutto per le aree meridionali del Regno, quale sarebbe risultato dalla costituzione di un organo di rappresentanza e di difesa legale, modellato su quello del Granducato di Toscana con la sua *Avvocatura Regia*, per tutto il territorio del Regno d'Italia. Il sistema, tuttavia, non riservò buoni risultati, perché determinò un rallentamento dell'iter nelle cause, una mancanza di unità di indirizzo e un notevole

potrei anche inviare copia di altri documenti dei quali ho ritenuto di dover risparmiare la lettura, per ora non assolutamente indispensabili, a codesto Ministero. Sembra subordinatamente a me che nulla spetterebbe in via giuridica all'architetto Prof. BISCACCIANTI mentre ragioni di equità ed umanità potrebbero consigliare di rimborsargli almeno le spese vive incontrate durante il lungo lavoro della compilazione del progetto. Ma molto pure mi premerebbe di sapere – e anche su questo argomento potrebbe essere sentita l'Avvocatura Generale Erariale per evitare spiacevoli sorprese – se, dovendosi addivenire alla compilazione di un nuovo progetto, io sarei costretto ad affidare ancora l'incarico all'Architetto Prof. BISCACCIANTI o se potrei invece ricorrere all'opera di un altro Architetto. E ciò perché ogni cosa ha, come è noto, i suoi limiti, compresa l'umana pazienza. E se per due lunghi anni sono riuscito, contro ogni mia abitudine, a sopportare un individuo del genere per evitare situazioni spiacevoli e di non creare imbarazzi o noie ai miei Superiori, non è affatto detto che un tale sovrumano sforzo di volontà e di pazienza io possa ancora riuscire a compiere per l'avvenire. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (Generale di Divisione Giovanni Faracovi)»¹⁰³⁴. Con

incremento del numero delle cause in cui l'amministrazione del Regno risultò soccombente in giudizio. Per ovviare a questi inconvenienti, con una legge del 1875 (cfr. Legge 28 novembre 1875, n. 2781) il Governo dell'epoca fu delegato ad elaborare una riforma del servizio legale di difesa degli interessi dello Stato nei giudizi civili. La delega fu attuata con l'emanazione di un regolamento (cfr. Regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914) che costituisce l'atto di nascita della *Regia Avvocatura Erariale*, antesignana dell'odierna Avvocatura dello Stato, in origine articolata in 8 sezioni ed il cui numero fu più volte modificato negli anni successivi. L'articolo 1 del regolamento prevedeva infatti che la difesa e le consultazioni di carattere legale per le amministrazioni dello Stato venissero affidate in via esclusiva agli uffici dei regi avvocati erariali. In tal modo, le amministrazioni e i ministri del Regno, salvo casi particolari nei quali fossero stati autorizzati e attraverso una procedura particolare, non potevano più ricorrere, né per una consultazione e né per affidamento della difesa, agli avvocati del libero foro, ma erano tenuti a servirsi dei regi avvocati, o dei loro delegati, dell'Avvocatura Erariale. Nel 1913 fu poi approvato il primo testo unico delle leggi sulla rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio (cfr. Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303) e il relativo regolamento d'attuazione (cfr. Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1304), che prevedeva la possibilità di affidare all'Avvocatura Erariale anche la difesa di amministrazioni non statali ma soggette alla vigilanza dello Stato. Nel 1923 (cfr. Regio decreto 30 novembre 1923, n. 2828) venne introdotto il principio del foro erariale, che accentrò la maggior parte del contenzioso statale davanti al Tribunale del luogo in cui aveva sede l'Avvocatura, con la previsione, inoltre, dell'obbligo di notificare gli atti giudiziari alle amministrazioni statali presso la stessa Avvocatura Erariale, che ne era domiciliataria per legge. Di conseguenza, vennero dunque aboliti anche i delegati erariali, cioè quei liberi professionisti che trattavano, per delega dell'Avvocatura, gli affari contenziosi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari posti fuori la sede dell'Avvocatura distrettuale. Nel 1925 (cfr. Regio decreto 1 maggio 1925, n. 521), anche la difesa delle Ferrovie dello Stato venne attribuita all'Avvocatura Erariale, sì che ad essa era ormai affidata la difesa di tutti gli interessi dello Stato, patrimoniali e non patrimoniali, che determinò, nel 1930 (cfr. Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483), la modifica della denominazione, che da "*Avvocatura Erariale*" fu appunto modificata in "*Avvocatura dello Stato*", transitata dalle dipendenze del Ministero delle finanze (cfr. Legge 14 luglio 1907, n. 485) a quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. Regio decreto 3 gennaio 1931, n. 2). Nel 1933 (cfr. Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611) tutte le norme di legge riguardanti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio furono dunque riviste in un testo unico e, sempre nello stesso anno (cfr. Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612), fu approvato il relativo regolamento di attuazione. Faracovi, pertanto, che scriveva nel 1932, continuava erroneamente a chiamare « *Avvocatura Generale Erariale* » l'organismo che già da due anni, in realtà, aveva assunto la nuova denominazione di "*Avvocatura dello Stato*". Sugli uffici del contenzioso finanziario e il passaggio dalla Regia Avvocatura Erariale all'Avvocatura dello Stato, v. *amplius* G. BELLI, *Avvocatura dello Stato*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano 1959, pp. 674 ss; F. CARBONE, *Avvocatura dello Stato*, in *Noviss. Dig. It.*, App. I, 1980, pp. 625 ss.

¹⁰³⁴ Cfr. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO per le Onoranze ai Caduti in guerra, *N. 7848 Ord.*, Padova, 16 Marzo 1932 – X°, *OGGETTO: Progetto per la costruzione di un Ossario per Caduti in guerra*

la seconda, invece, indirizzata al sovrintendente Gerola, il generale intendeva davvero togliersi un sassolino dalla scarpa, e replicò, con registro polemico, ai disservizi che il responsabile alle Belle Arti per la Venezia Tridentina gli aveva causato: « [...] *Tenute però presenti le gravi complicazioni, con imprevedibili conseguenze, cui ha portato la mancata conoscenza, da parte di questo Ufficio, dei vincoli artistici esistenti sul colle di Castel Dante di ROVERETO, è mio dovere di chiedere a codesto On. R. Soprintendente per quali motivi non ha mai creduto di fare comunicazioni in merito a questo Ufficio stesso. Devo al riguardo fare presente che: a) il dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G., conosciutissimo in tutte le diciassette Provincie che, come quella di TRENTO, fecero parte della zona di guerra, è in funzione da oltre undici anni; b) io sono in carica, quale Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra, dal novembre 1927; Commissario straordinario sino al giugno dello scorso anno mentre la legge 12 Giugno 1931 N. 877 sulla sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti in guerra mi ha portato alla carica di Commissario regolare specificando anche il territorio delle diciassette Provincie – TRENTO compresa – di mia diretta giurisdizione; c) del progetto per l'Ossario di Castel Dante di ROVERETO si parla e si discute, da oltre due anni, in tutta la valle dell'Adige e codesta On. Soprintendenza stessa, con la lettera N. 55 del 9 Gennaio u.s. diretta al dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G., ha chiesto in esame la copia dell'ultimo progetto dell'Ossario in parola; d) nella stessa TRENTO, sede di codesta On. R. Soprintendenza, si lavora da oltre un anno - ed è una cosa notissima a tutti - per la costruzione di un Ossario per Caduti in guerra al cui finanziamento hanno concorso lo Stato, rappresentato da me, e l'On. Autorità Municipale; e) l'avviso d'asta relativo alla costruzione dell'Ossario di Castel Dante di ROVERETO venne pubblicato il 15 Dicembre 1931. Se almeno allora e anche più tardi, nella lettera N. 55 del 9 Gennaio u.s. diretta al dipendente Ufficio Centrale C.O.S.C.G. codesta On. R. Soprintendenza avesse fatto presenti a questo Ufficio i vincoli artistici esistenti sul colle di Castel Dante di ROVERETO, sarebbe stato ancora possibile evitare le gravi complicazioni conseguenti al veto posto per la costruzione stessa dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti perché solamente il 16 Gennaio, come d'altronde era ben specificato nell'avviso d'asta, si è proceduto al pubblico incanto dei lavori. Ringrazio in anticipo e porgo il mio deferente ossequio. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (Generale di Divisione Giovanni Faracovi)»¹⁰³⁵. Ora, ormai, non restava che attendere. Le cose, in un modo o nell'altro, si sarebbero sistemate da sole, ma anche il progetto Ossario di Castel Dante di Rovereto avrebbe certamente visto la luce¹⁰³⁶.*

a Castel Dante di Rovereto, ALLEGATI: 20, « Al MINISTERO DELLA GUERRA – Direzione Generale di SANITA' MILITARE ROMA, Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰³⁵ Cfr. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO per le onoranze ai Caduti in guerra, N. 7849 Ord., Padova, 16 Marzo 1932 – X°, Riferimento alla lettera N. 748 dell'11 marzo 1932, OGGETTO: Ossario per Caduti in guerra di Castel Dante di Rovereto, ALLEGATI: N. 1, « All'On. R. SOPRINTENDENZA alle Belle Arti per la Venezia Tridentina Castello del Buonconsiglio TRENTO », Cart. Rovereto, fasc. Castel Dante – Ossario, ADLD - COGOC.

¹⁰³⁶ La lacuna delle carte d'archivio non consente di conoscere cosa esattamente rispose il Ministero della guerra al generale Faracovi, ma, quel che risulta certo, è che il dicastero, forse senza neppure interessare il Capo del Governo Nazionale e Primo Ministro, che già aveva dato il suo beneplacito esprimendosi positivamente al programma di sistemazione generale dei caduti della Prima guerra mondiale e che certamente non avrebbe fatto marcia indietro rispetto alle disposizioni impartite, finì con lo scegliere la prima soluzione prospettata dalla lunga relazione del Commissario del Governo. Dall'esame, infatti, di un registro riepilogativo dei Sacrali militari italiani conservato negli archivi del Commissariato generale, non datato, ma certamente risalente all'epoca del secondo dopoguerra e contenente 63 fogli vergati a mano dal minutante, con inchiostro di china, emergono con chiarezza i dati che ci consentono di ricostruire l'epilogo

5.4 Il Commissariato per le onoranze ai caduti e le sepolture dell'Asinara

Il culto dei caduti non è stato soltanto un fenomeno legato all'espressione del sentimento, della memoria, del ricordo, o dell'intento commemorativo e celebrativo ad esso sotteso, bensì un processo generale massivo e penetrante, che ha investito le istituzioni politiche e governative così come la pubblica opinione e che, declinatosi nell'alveo del percorso legislativo, si è intersecato e ramificato in quello storico e architettonico, artistico e sociologico, divenendo in tal senso un vero e proprio specchio della cultura di un'epoca, di una fase storica, politica e sociale significativa anche della deriva in termini autoritari che da esso derivò. In opposizione al dramma del conflitto, si avviò dunque un serrato processo di istituzionalizzazione della memoria storica, allo scopo di fornire un apporto più forte, deciso e strutturato alla questione delle onoranze ai caduti, delle sepolture e della sistemazione definitiva delle salme. Il piano Faracovi trovò pertanto la sua piena attuazione nell'*iter* legislativo che portò all'introduzione della figura del Commissario per le Onoranze ai Caduti in Guerra. Nel maggio del 1931, infatti, si aprì alla Camera la discussione sul disegno di legge che riguardava la sistemazione definitiva delle salme¹⁰³⁷. Data lettura dal Presidente Giurati dell'ordine del giorno che recava la discussione sul provvedimento, chiese ed ebbe facoltà di parlare l'onorevole Baistrocchi: *«Quale relatore, insieme all'onorevole camerata Vacchelli, di questo importante progetto di legge col quale il Governo fascista provvede alla sistemazione definitiva dei cimiteri di guerra, la Giunta ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Camera. Il Governo fascista alle sue benemeritenze ne aggiunge un'altra degna della riconoscenza del paese. Voi ricorderete che le salme dei nostri caduti sono sparse in cimiteri militari e civili mal ridotti e dislocati disordinatamente nella ex zona di guerra. Il Governo, invece, ha ritenuto doveroso di*

che ebbe la complessa vicenda di Castel Dante di Rovereto. Faracovi dovette continuare a collaborare e sopportare l'architetto Biscaccianti, perché il progettista mantenne l'incarico con un onorario pari a lire 90.000 (contratto dell'11 giugno 1933, n. 758). I lavori ebbero pertanto inizio il 14 giugno del 1933, a cura della Società per Imprese e Costruzioni di Padova (contratto del 16 gennaio 1932, n. 703), aggiudicataria dell'asta pubblica, e terminarono il 31 agosto del 1936. Il costo del contratto principale ammontò a lire 2.051.624,24, e dunque, come aveva già avuto modo di rilevare criticamente il capo della Sezione tecnica Mario Brindesi nella sua relazione al Commissario del Governo, al ribasso rispetto alla somma stimata di lire 2.500.000, preventivata come massima spesa possibile per la realizzazione del progetto Ossario. Attraverso i lavori di transennatura del primo e del secondo girone, appaltati invece dall'impresa *Fratelli Vannini*, rispettivamente con il contratto del 19 gennaio 1933, n. 946 di lire 13.500, e del 17 ottobre 1935, n. 983 di lire 11.050, ai quali si aggiunsero i costi per i sarcofaghi, forniti ancora dalla Società per Imprese e Costruzioni di Padova con il contratto del 26 maggio 1936, n. 1019 pari a lire 20.000 e l'impianto di illuminazione della scala di accesso alla cupola, realizzato sempre a cura della medesima società patavina con il contratto n. 1020 anch'esso del 26 maggio 1936 e pari a lire 14.000, il totale complessivo della spesa lievitò a lire 2.200.214, 24, per la sistemazione definitiva di ben 9952 salme note e 2000 ignote. Il collaudo ebbe luogo il 7 settembre del 1938, a cura del generale Milone del Commissariato generale, ma, già a partire dal 1936 e fino a tutto il 1941, si resero inevitabilmente necessari molti altri *«Lavori di completamento»*, che determinarono un *«COSTO TOTALE A TUTTO IL 1941 DI LIRE 2.236.994,69»*, cifra complessiva non a caso molto più vicina a quella stimata dal capitano Brindesi, che già molto tempo prima aveva previsto come la spesa del progetto iniziale dovesse essere integrata di una somma pari a 450.000 lire, per conferire alla struttura maggiore solidità e stabilità. Cfr. MINISTERO DELLA DIFESA – Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra, *Registro dei DATI SUI PRINCIPALI SACRARI RIFERITI AL TEMPO DELLA LORO COSTRUZIONE*, scheda n. 10, *Sacrario C.G. di CASTELDANTE DI ROVERETO*, ADLD - COGOC.

¹⁰³⁷ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVIII –, Vol. (IV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 29 maggio 1931, pp. 5096-5097.

riunire queste salme in cimiteri bene organizzati e dislocati in maniera da mettere in luce la fisionomia di questa nuova Italia, dal suo volto spiccatamente guerriero. I morti gloriosi saranno riuniti, sulle tre storiche fronti di battaglia, ove caddero, e cioè, quella dell'Isonzo, quella del Piave, quella dei monti dello Stelvio a Santo Stefano di Cadore; altre opere, collocate nelle zone di retrovia, raccoglieranno le salme di quelli che non caddero sulla linea di combattimento, ma negli ospedali e nelle zone retrostanti. In complesso quaranta opere monumentali, destinate a tramandare ai posteri il ricordo della guerra vittoriosa»¹⁰³⁸. Baistrocchi sottolineò come l'onere finanziario che le casse dello Stato avrebbero dovuto sopportare sarebbe stato di cinquanta milioni di lire, ripartiti in cinque esercizi finanziari, e che ogni salma sarebbe stata individuata dalla sua tomba o dal suo loculo negli appositi ossari che sarebbero stati sistemati in queste opere. La promiscuità dei resti mortali, dunque, sarebbe purtroppo rimasta soltanto per le salme non identificate. Baistrocchi rappresentò e rimarcò alla compagine di governo in aula il concetto dell'uguaglianza di tutti i caduti e non manco di sottolineare «l'opportunità che in una sistemazione di tale importanza tutti i morti siano accomunati in una stessa grande idea, tutti riuniti senza distinzione di sorta»¹⁰³⁹. Baistrocchi osservò inoltre che tra i cimiteri civili e militari destinati ad essere soppressi, ne esisteva qualcuno nelle zone di retrovia che era stato «dignitosamente organizzato e per il quale il comune ha speso centinaia di migliaia di lire. Sarà opportuno, in conseguenza, che il Governo ne tenga conto per premiare le benemerienze di quei comuni che hanno fatto quanto possibile per dare ai propri morti una sepoltura ed una sistemazione degna di loro»¹⁰⁴⁰. Intervenne il ministro della guerra, l'onorevole Gazzera, che ringraziò Baistrocchi per aver illustrato il disegno di legge nelle sue linee essenziali e chiese all'Assemblea il suffragio unanime all'approvazione della legge, che sarebbe stata poi votata a scrutinio segreto. Nessuno chiese più di intervenire. Il Presidente Giurati dichiarò chiusa la discussione generale e si procedette all'esame degli articoli, che vennero tutti approvati senza porre emendamenti¹⁰⁴¹. Con l'approvazione e il varo della legge¹⁰⁴², si chiudeva

¹⁰³⁸ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, cit., p. 5096

¹⁰³⁹ *Ibidem*

¹⁰⁴⁰ *Ivi*, p. 5097

¹⁰⁴¹ Con il provvedimento, si intendeva degnamente onorare i militari morti in conseguenza della Grande Guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920 e conservarne in perpetuo le salme nei cimiteri e negli ossari. Al definitivo assetto delle tombe e ai relativi servizi avrebbe provveduto un Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra, che un decreto del capo del Governo avrebbe nominato di concerto con il ministro per la guerra. Al Commissariato era affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio comprensivo delle provincie di Brescia, Sondrio, Verona, Mantova, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume e Zara. Il Commissariato era inoltre competente per la sistemazione dei cimiteri di guerra esistenti all'estero, contenenti salme di militari italiani. Il Commissariato esercitava le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministero della guerra ed era assistito da una speciale Commissione consultiva, composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; da un rappresentante rispettivamente del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della guerra, del Ministero della marina e del Ministero dell'aeronautica. Faceva parte della Commissione consultiva anche l'Ordinario militare dell'Italia o un suo delegato, un esperto nelle belle arti designato dal Ministero dell'educazione nazionale; un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra e un rappresentante della Società Solferino e San Martino. La Commissione consultiva, convocata dal Commissario che la presiedeva, forniva pareri sui progetti di legge e di regolamenti sulle questioni generali e sui progetti tecnici concernenti le sepolture militari; sulla designazione dei cimiteri da conservare e da sopprimere, nonché sui relativi lavori; sulle proposte per la concessione ai comuni interessati di contributi e sussidi per la manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra e delle sepolture militari nei cimiteri civili e, infine, su ogni altra questione sottoposta all'attenzione della Commissione dal

definitivamente la stagione della legislazione dettata da necessità contingenti, correlate al recupero e alla sistemazione provvisoria delle salme dei caduti in guerra. Il nuovo organismo statale avrebbe dunque costituito l'unico soggetto di diritto pubblico avente titolo in materia di raccolta delle salme, manutenzione e custodia dei complessi cimiteriali di guerra e delle sepolture militari nei cimiteri civili. Proprio in tal senso, nel febbraio del 1934, il Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra dispose una ricognizione e uno studio dettagliato per l'impianto di un servizio finalizzato all'esumazione delle salme dei prigionieri austro-ungarici deceduti nell'isola dell'Asinara¹⁰⁴³. Preceduta da un'ampia e particolareggiata descrizione geografica del

capo del Governo e dai ministeri interessati. Sentita la Commissione consultiva, il Commissario aveva la facoltà di abolire i cimiteri di guerra che, data la loro ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrivano la possibilità di uno stabile assetto. I resti mortali dei caduti conservati nei cimiteri soppressi sarebbero stati raccolti in cimiteri vicini o in appositi ossari, costruiti o da costruirsi in località opportunamente prescelte. Il provvedimento stabiliva il transito dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze dei caduti in guerra alle dirette dipendenze del Commissario. L'Ufficio conservava la competenza della compilazione dei progetti tecnici delle opere oggetto di esecuzione nei cimiteri di guerra del Regno. La legge, inoltre, sanciva che i sepolcreti di guerra definitivamente sistemati, intendendo per tali i cimiteri, reparti interi o annessi ai cimiteri e agli ossari, fossero affidati in consegna ai comuni nel cui territorio si trovavano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. A richiesta dei comuni interessati e mediante convenzioni da approvarsi dal capo del Governo, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra, su proposta del Commissario, erano fissate le somme da corrispondersi dallo Stato per il totale o parziale rimborso ai comuni delle spese di manutenzione e di custodia dei cimiteri. A richiesta degli stessi comuni e mediante la procedura connessa ai meccanismi di convenzione, erano fissate le somme che lo Stato avrebbe erogato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture. Per la esecuzione della legge e la relativa copertura finanziaria, era posto a disposizione del Commissario il residuo dei fondi, stanziati nel bilancio del Ministero della guerra, per il trasporto gratuito delle salme dei militari morti in guerra sulla base della legge 11 agosto 1921, n. 1074. Il fondo residuo sarebbe stato integrato da una ulteriore assegnazione straordinaria di lire 36.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello relativo agli anni 1931-1932. La gestione di questi fondi era affidata all'Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra, sotto la diretta vigilanza del Commissario e con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, degli istituti e degli stabilimenti militari approvato con il regio decreto 10 febbraio 1917, n. 443. Le disposizioni relative alla istituzione della Commissione nazionale per le Onoranze ai caduti in guerra erano espressamente abrogate. Cfr. *Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848 – 1943)*, 974.974. *Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro dell'interno, Mussolini, ministro degli affari esteri, Grandi, ministro delle finanze, Mosconi, ministro della guerra, Gazzera, ministro della marina, Sirianni, ministro dell'aeronautica, Balbo, ministro dell'educazione nazionale, Giuliano.* " *Sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra* ", 11.05. 1931, vol. 1249, pp. 718 – 743, ASCD.

¹⁰⁴² Cfr. Legge 12 giugno 1931, n. 877, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 luglio 1931, n. 161.

¹⁰⁴³ L'ossario austroungarico dell'Asinara, lontano dal teatro di guerra, costituisce un altro genere di monumento relativo ai combattenti sul fronte opposto, i prigionieri austro-ungarici, che conobbero una tragedia fatta di fame, di freddo e di malattie, in particolare il tifo e il colera. Morti oscure, a lungo ignorate dalla storiografia, non circondate dall'aura del sacrificio, non celebrate né menzionate nei bollettini di guerra. Nell'ossario dell'Asinara è scritta un'altra pagina della storia della Grande Guerra e dei suoi orrori, che comincia con l'invasione della Serbia da parte dell'esercito austro-ungarico, una delle prime operazioni militari dopo lo scoppio del conflitto. Nel periodo che si estende dal settembre al dicembre del 1914, una serie di offensive e di controffensive serbe avevano portato alla cattura di un grande contingente dell'esercito austro-ungarico, circa 76 mila uomini. Nell'ottobre del 1915, l'offensiva degli Imperi centrali aveva trovato un paese stremato da mesi di guerra, con la popolazione decimata dal tifo, che aveva fatto strage tra i prigionieri di guerra. Per evitare la capitolazione, il Governo e l'esercito serbo avevano deciso di attraversare l'Albania e congiungersi alle forze alleate sulle coste dell'Adriatico, a Durazzo e Valona, città albanese sotto il controllo di un contingente militare italiano. Ebbe così inizio il tragico esodo di 400 mila persone: il re Pietro I, la famiglia reale, la corte, l'esercito e un'intera

sito oggetto della sua ricognizione, la relazione predisposta dal primo capitano Orlando Corazza, inviato in missione sul luogo, dà puntualmente conto della situazione in cui si trovavano le sepolture dei prigionieri austro-ungarici, a cominciare dall'Ossario ubicato sulla sponda occidentale dell'isola¹⁰⁴⁴, illustrando la struttura del manufatto che ivi

popolazione di donne, vecchi e bambini. In testa, i circa 50 mila prigionieri che i serbi avevano voluto portarsi dietro. Una " *marcia della morte* ", come fu definita, che si svolse in pieno inverno, attraverso le montagne aspre coperte di neve, su sentieri fangosi, sotto la pioggia e in mezzo al nevischio, evitando le soste per sfuggire agli attacchi dei partigiani greci e macedoni, tra popolazioni ostili che difendevano le loro poche risorse disponibili con bastoni e fucili. Quando giunsero sulla costa albanese, a Valona, essi vennero presi in consegna dai comandi italiani. Secondo gli accordi con gli alleati, la marina militare italiana avrebbe dovuto aiutare i profughi, imbarcarli su piroscafi scortati da cacciatorpedinieri e trasportarli a Brindisi, per poi consegnarli all'esercito francese. Tuttavia, mentre si organizzava lo spostamento dell'esercito serbo a Corfù, il pericolo che il colera si diffondesse tra le truppe italiane spinse le autorità e gli alti comandi ad assumere la decisione di trasferire la massa dei prigionieri all'isola dell'Asinara, destinata a lazaretto del Mediterraneo già nel 1885, dopo l'epidemia di colera che aveva devastato l'Italia e, in particolare, la città di Napoli. Nel 1914, vi si trovava una piccola stazione contumaciale per i malati, un piccolo ospedale, una direzione sanitaria, quattro baracche, alcuni fabbricati e un forno crematorio. L'isola non era attrezzata per accogliere le decine di migliaia di prigionieri, colpiti da epidemia colerica e altre malattie. In pochi giorni, la Marina militare italiana organizzò un ponte navale per il trasporto dell'esercito serbo, circa 481 uomini, dei profughi e dei malati a Corfù, e dei prigionieri austro-ungarici all'Asinara. Si trattò di una operazione imponente: il primo scaglione di 3.711 uomini partì dall'Albania il 16 dicembre a bordo dei piroscafi " *America* " e " *Dante Alighieri* ". Da quella data, e fino a metà gennaio del 1916, tredici piroscafi sbarcarono sull'isola 22.928 prigionieri di varie etnie: ungheresi, austriaci, boemi e croati. Nella fretta di sgomberare Valona, si procedette all'imbarco in tutta fretta e vennero meno tutte le misure profilattiche consigliate dalla Direzione generale di sanità del Ministero della guerra. Malati e sani furono imbarcati insieme, con il risultato che l'epidemia si diffuse nelle navi: circa 1500 perirono durante il viaggio o a Cala Reale, in rada, e i cadaveri furono gettati in mare. Più di 6000 prigionieri morirono di colera e vennero seppelliti, senza nome, in fosse comuni, cosparsi di calce viva. Di quella tragica vicenda, parallela ai grandi fatti d'arme che si svolsero in quei mesi sul fronte orientale, nelle quattro offensive sull'Isonzo, restano le testimonianze architettoniche materiali: la cappella, l'ossario, le rovine di edifici, i cippi funerari e il complesso cimiteriale, che ci consentono di ricostruire un altro drammatico aspetto del primo conflitto mondiale. Sul punto, v. *amplius* L. GORGOLINI, *I dannati dell'Asinara. L'odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale*, UTET, Torino, 2011; M. GABRIELE, *Il salvataggio dell'esercito serbo*, Bollettino dell'Archivio dell'Ufficio storico della Marina militare, Anno XXII (settembre 2008), pp. 9 – 36.

¹⁰⁴⁴ La stazione sanitaria dell'Asinara nasce con la legge 28 giugno 1885, n. 3183 " *Impianto di una colonia agricola penale nell'Isola dell'Asinara ed attivazione di un lazaretto provvisorio* ". Come documenta la discussione alla Camera dei deputati del giugno 1885 in sede di approvazione della legge, in particolare nell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri Depretis, una migliore ubicazione per la stazione sanitaria era stata cercata dal Governo, ma nessun'altra aveva le qualità «*del perfetto isolamento, dell'abbondanza di acqua potabile, dell'essere sostanzialmente spopolata*», contando soltanto 400 abitanti su 50 famiglie, nonché della possibilità dello stazionamento di navi in quarantena. Le famiglie sarebbero state emigrate cedendo al Governo le loro proprietà e i cittadini della provincia avrebbero vinto, secondo gli auspici e le intenzioni dell'Esecutivo, la diffidenza e la preoccupazione dovuti all'insediamento di un lazaretto, persuasi dalla ragionevolezza del provvedimento. Fu dunque autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria del bilancio passivo 1885-86 per il Ministro dell'interno della somma di lire 600,000 da prelevarsi dal fondo delle spese imprevedute, per le espropriazioni dell'isola dell'Asinara, per la fabbrica dei locali che occorrevano all'attivazione di una colonia agricola penale e per il loro arredamento, per la sistemazione delle strade, l'allacciamento di alcune sorgenti e la condotta delle acque. Parimenti, era autorizzata l'iscrizione nel medesimo bilancio passivo dello stesso anno del Ministero della marina della somma di lire 400,000 da prelevarsi per le spese di primo impianto di un lazaretto nel territorio designato (cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XV, 1ª sessione – Discussioni – Tornata del 24 giugno 1885, pp. 15126-15136*). Dieci anni più tardi, nel 1895, il territorio dell'isola dell'Asinara venne riorganizzato in funzione delle esigenze statuali e inglobato nel *Regolamento concernente la sanità marittima*, che aveva il fine di vigilare, per quanto riguardava l'igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate, nonché sugli arrivi e sulle partenze via mare, e di

eseguire e fare eseguire quanto disponevano in proposito le leggi ordinarie, i regolamenti relativi d'attuazione, le ordinanze e i decreti adottati dalle autorità competenti. Il servizio doveva inoltre occuparsi di tutto quanto ciò che rifletteva il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffuse via mare, mediante delle apposite stazioni sanitarie marittime istituite allo scopo. Il servizio dipendeva dal Ministero dell'interno, con il concorso del Ministero della marina, e ne curavano il disimpegno i prefetti, per mezzo delle Capitanerie e degli Uffici di porto delle stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario addetto. Nel quadro delle circoscrizioni marittime con la classificazione degli scali e dei porti del Regno, stabiliti rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del provvedimento istitutivo, l'Isola dell'Asinara era iscritta nel *Compartimento* dell'Isola Maddalena, nel *circondario* di Porto Torres, come «*ufficio appartenente alla 1^a classe sanitaria*». Ai sensi della legge, gli uffici appartenenti a tale classe rilasciavano le patenti di sanità, ammettevano a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta e senza circostanze aggravanti a bordo. Ammettevano inoltre a libera pratica le provenienze marittime da paesi colpiti dalle ordinanze, quando nessuna circostanza aggravante fosse avvenuta durante il viaggio e dopo aver fatto adempiere ai provvedimenti stabiliti dalle ordinanze stesse (cfr. Regio Decreto 29 settembre 1895, n. 63, *Approvazione del regolamento sulla sanità marittima*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 novembre 1895, n. 259). Già nel 1905 i lavori considerati urgenti della stazione sanitaria dell'Asinara erano stati differiti in attesa di impiegare i detenuti, a causa dei contrasti insorti tra la Direzione generale della sanità pubblica e quella delle Carceri e dei Riformatori, ambedue dipendenti dal Ministero dell'interno. Nel 1906, a oltre 20 anni dalla sua costituzione, la stazione sanitaria dell'Asinara mancava ancora di una tettoia con un muro di cinta per il deposito delle merci da disinfettare. I problemi logistici e infrastrutturali della stazione sanitaria erano destinati ad aggravarsi, perché nel 1907, in seguito alle richieste del Ministero dell'interno, il prefetto di Sassari disponeva affinché fosse organizzato nell'isola il mantenimento, il ricovero e l'isolamento delle vitelle che venivano inviate nell'isola, previa disposizione della competente Commissione d'inchiesta sulla tubercolosi. Il medico provinciale, nel 1910, denunciava tutti i difetti di funzionamento della stazione sanitaria, sia del servizio dell'acqua potabile erogata che della condizione delle latrine, e paventava altresì anche il concreto pericolo di incendi. Nel 1911, ancora il prefetto di Sassari lamentava al Ministero dell'interno che i contatti tra coloro che fossero stati soggetti alla quarantena e tutti gli altri residenti avrebbero potuto comportare il rischio di contagi, cagionati dal trasporto dei cadaveri e dagli allevamenti di animali da esperimento. I posti letto disponibili erano inizialmente 500 e con la guerra, tra la fine del dicembre 1915 e le prime settimane del 1916, giunsero tra i 20.000 e i 30.000 prigionieri. Alla vigilia del conflitto, il medico provinciale sassarese stigmatizzava l'immobilismo delle autorità, sollecitando nuove costruzioni secondo il principio seguito in ogni stazione quarantena di scaglionare e frazionare il numero dei ricoverati. La mancanza di posti, di rifornimento idrico e di fognature furono dunque alla base delle inadempienze della stazione sanitaria dell'Asinara, quando l'Italia si apprestava ormai a entrare in guerra. Nell'isola vi erano dunque tutte le premesse per la consumazione della tragedia che si sarebbe sviluppata negli anni successivi. Nonostante le reiterate denunce, nell'estate del 1915 la Direzione generale della sanità pubblica difendeva la bontà del proprio operato e della propria azione amministrativa, differendo gli interventi reclamati allorché le necessità si fossero davvero poste. Alla metà del dicembre del 1915, il prefetto di Sassari riceveva l'ordine di predisporre tutti i necessari interventi all'Asinara per l'arrivo di un imprecisato numero di prigionieri, sostenuto anche dalle valutazioni dei tecnici del Genio militare che ipotizzavano la possibilità di fornire ricovero a 50.000 persone. Nel *Concordato* che regolava la materia, stipulato tra il Ministero della guerra e quello degli interni, l'Asinara avrebbe dovuto rappresentare soltanto un sito di quarantena, con ricambi rapidi dei prigionieri che ivi avrebbero soggiornato, ma la precipitazione delle condizioni igienico-sanitarie fece invece di quell'isola un luogo di prolungata permanenza. Le stesse misure sanitarie da adottarsi rimasero lettera morta e i primi interventi per coloro che sbarcarono sull'isola si risolsero in una generica profilassi sanitaria: il taglio dei capelli, la petrolizzazione, la spidocchiatura, il bagno e la disinfezione degli abiti, tutte misure sterili e inadeguate di fronte alla gravità della situazione. Nell'aprile del 1916, una volta superata la fase più acuta dell'epidemia colerica, il numero più elevato degli ammalati riguardava i tubercolotici, sebbene moltissimi fossero anche i malarici, sia tra i prigionieri che tra i soldati trasferiti sull'isola. Nell'estate dello stesso anno, il direttore della stazione sanitaria dell'Asinara evidenziava come essa non potesse assolutamente assolvere le proprie funzioni, ma neppure dinanzi alla morte tragica di migliaia di uomini le istituzioni dello Stato interessate furono in grado di cooperare e comunicare tra loro. Sulle vicende della stazione sanitaria dell'Asinara v. *amplius* M. DA PASSANO, *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci, Roma: Collana del Dipartimento di Storia, Università di Sassari, 2004; G.C. FERRARI, *Relazione del campo di prigionieri colerosi all'isola dell'Asinara nel 1915-16 (Guerra italo-austriaca)*, Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato

trovò, indugiando sulle pessime condizioni in cui esso ormai versava e sottolineando inoltre alcuni problemi di natura tecnica: «L'Ossario è stato costruito in località CAMPO PERDU lungo la sponda occidentale della CALA STAGNO LUNGO, su di una piccola altura prospiciente il mare. E' orientato a levante. Consta di una Cappella di cemento armato con basamento di pietra, ad unico vano. Dalle due pareti laterali si staccano 24 grandi loculi dalle dimensioni di metri 2x1, 25x2: 12 loculi per parete disposti su tre file di 4 loculi ciascuno. Il soffitto è a volta con 4 finestre e lunetta per ciascuna parete. Sulla parete di sfondo è costruito un piccolo altare. Nel primo loculo della seconda fila di destra sono stati ricavati 15 scomparti destinati alle Salme conosciute. Ogni scomparto può contenere tre cassette. La corsia centrale misura metri 3,50 circa di larghezza e 6 circa di lunghezza. I loculi per le Salme conosciute saranno chiusi con lastre di marmo: quelli per le Salme sconosciute da grandi lastre di vetro formate da cornici in ottone. Tanto le lastre di vetro come le lastre di marmo sono già sul posto. Sono pure depositati nella Cappella 4 cassoni di legno pel trasporto dei resti scheletrici capaci di circa 12 Salme ciascuno, sicché con i 4 cassoni potranno essere trasportate contemporaneamente solo 50 Salme. Dimensioni di ciascun cassone: 0,95 x 0,44 x 0,65, pari a m.³ 0,2717. Richiamo l'attenzione su questo particolare che avrà molta influenza sui trasporti delle Salme dai vari Cimiteri all'Ossario limitandone il rendimento. E richiamo ancora l'attenzione sulla circostanza che i loculi saranno chiusi con lastre di vetro dello spessore di circa 4 mm. Si vedranno cioè i Resti scheletrici forzatamente ammassati e frammischiati nei grandi loculi. Più idonee allo scopo sarebbero delle grandi lastre di marmo che sottraessero alla vista le Salme, così come si è praticato in tutti gli Ossari costruiti nella zona di giurisdizione del Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra, o quanto meno delle lastre di vetro opaco. L'Opera in sé stessa è brutta, sembra una modesta cella mortuaria di un qualsiasi Cimitero civile. E fa già adesso l'impressione di una Cappella abbandonata nella quale la salsedine marittima esercita già la sua azione dissolvente sulle pareti. Senza dire che alcune macchie sulla volta attestano che vi deve piovere dentro. Un semplice portone di bronzo chiude l'ingresso. La facciata, semplicissima, riproduce una grande croce di granito sulla quale è incisa a grandi dimensioni la parola PAX. Dalla strada vi si accede a mezzo di una rustica scalinata, appena abbozzata. Sarebbe necessario completarla e fiancheggiarla da due filari di piante adatte. La chiave dell'Ossario è tenuta dal Dottor Alberto Duce, direttore della Stazione Sanitaria di CALA REALE»¹⁰⁴⁵. Corazza passò poi a descrivere la dislocazione e le condizioni dei cimiteri di guerra che rinvenne sull'isola, riassumendone poi il numero complessivo e fornendo, per ciascuno di essi, l'attendibile numero di salme in essi inumate: « CIMITERO DI PUNTA TRABUCATO = E' situato a circa 500 m. nord della TORRE di PUNTA TRABUCATO

Maggiore, Ufficio Storico, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1929, Anno VII; P. GIORDANI, *La marina italiana e la guerra europea*, Pubblicazione dell'Ufficio Speciale del Ministero della Marina, Milano, Alfieri & Lacroix 1917; C. MOSILLO, *Presentazione*, in : A. TROVA, G. ZICHI (Ed.), *Asinara, isola piccola, grande Storia. Prigionieri e profughi della prima guerra mondiale*, Sassari, Edes 2014; A. TROVA, *La stazione sanitaria dell'Asinara: dagli albori del Novecento alla Grande Guerra*, in Istituto Superiore di Sanità, *Memorie e attualità tra storia e salute. Riflessioni sulla sanità pubblica in Italia a cento anni della Grande Guerra a partire dall'esperienza dell'Asinara e di Vittoria*, a cura di P. DE CASTRO, D. MARSILI, A. TROVA, I beni storico-scientifici dell'Istituto Superiore di Sanità, Quaderno 11, Istituto Superiore di Sanità 2015, pp. 37-47.

¹⁰⁴⁵ Cfr. *Relazione sulla ricognizione all'isola dell'Asinara per l'impianto del servizio di esumazione delle Salme degli ex prigionieri austro-ungarici (Carta 1:50.000 – Quadrante Asinara), Il Ossario, Padova, 25 Febbraio 1934, - XII°*, pp. 4-6, Cart. Isola Asinara, fasc. Asinara 11/18, ADLD - COGOC.

(segnale trigonometrico di q. 27) verso la CALA BARACCHE NAPOLETANE. Si tratta di un vecchio Cimitero impiantato dalla Stazione Sanitaria di CALA REALE, oggi abbandonato, nel quale sono state sepolte dal 1910 al 1911 le Salme di 4 o 5 soldati del 45° Fanteria deceduti nell'Isola per meningite cerebro-spinale e quelle di civili deceduti in periodo quarantenario alla Stazione Sanitaria. Vi potrebbero anche essere delle Salme di soldati italiani reduci della guerra libica deceduti in quarantena sanitaria. Nel 1918 vi sono state sepolte le Salme di pochi prigionieri austro-ungarici deceduti per colera. Nessuna distinzione è più possibile dato lo stato di abbandono in cui trovasi il Cimitero e la mancanza di qualsiasi segno di identificazione delle Tombe. Vi si possono contare dalle 14 alle 15 file di sepolture, ciascuna di 12 o 13 Tombe. TOMBONE presso il SECONDO PERIODO = A pochi minuti dall'abitato di SECONDO PERIODO, a circa 50 m. nord della rotabile, esiste un Tombone recintato da un robusto muro con un monumentino funerario centrale nel quale si legge questa iscrizione: *HIER RUHEN/ÖST – UNG. SOLDT./UNBEKANNT. NAMENS./KRIEGSCEFANGEN/IN/SERBIEN/1916* (Qui dormono soldati austro-ungarici di cui è sconosciuto il nome prigionieri di guerra in Serbia – 1916). Il Tombone, che è molto ben conservato, ha le seguenti dimensioni, all'incirca: metri 10 x m. 3. Date le dimensioni esso potrebbe contenere anche qualche centinaio di Salme ma, da informazioni assunte a CALA REALE risulterebbe che vi siano stati sepolti solamente 7 prigionieri austro-ungarici. E' più verosimile però che si tratti di una settantina. CIMITERO ITALIANO DI CALA REALE = E' stato costruito nel 1916 dall'Amministrazione Militare per seppellirvi i cadaveri dei soldati italiani morti in servizio all'Asinara, durante il periodo nel quale l'Isola venne occupata dai prigionieri di guerra austro-ungarici. Esso è recintato da un solido muro con cancello d'ingresso in legno e vi sono state seppellite altresì le Salme di alcuni civili (uomini, donne e bambini) deceduti dopo il 1919. La chiave del cancello è tenuta dalla Direzione della Stazione Sanitaria. Le Salme dei soldati italiani deceduti dal 1916 al 1919 sono state sepolte in 7 grandi fosse contenenti una diecina di Salme per ciascuna. Si notano le Tombe, particolarmente curate, dei seguenti militari: 1) Tenente Pietro Benigni, deceduto il 12 Settembre 1919; 2) Soldato di Sanità Fanti Antonio, deceduto il 23 Novembre 1919; 3) Sergente di Sussistenza Gambicorti Pietro deceduto il 19 Luglio 1916; 4) Soldato del 16° Fanteria Durante Natale, deceduto il 26 Marzo 1916. Per quanto il Cimitero civile dell'Isola sia a CALA d'OLIVA, in passato fu adoperato come Cimitero per i civili deceduti a CALA REALE. Resta da decidere ora la sorte delle Salme militari nei riguardi della loro qualifica (Caduti in guerra?). Potranno non essere sistemati questi quando siano stati sistemati i prigionieri? CIMITERO DI CAMPO FARO = E' situato ad ovest della casa del fanalista del faro di CALA REALE, in riva al mare. E' recintato da muro a secco. In istato di completo abbandono vi si può identificare la sola Tomba del prigioniero di guerra austro-ungarico Richard Lugert, Oberleutenant del 41° Reggimento Infanteria, deceduto il 23 Gennaio 1919. Si possono contare 15 file di 20 Tombe ciascuno. CIMITERO DI CAMPO PERDU = E' situato nella pianura di CAMPO PERDU a circa 500 m. nord-ovest dell'Ossario dell'Asinara. E' cinto da un muro a secco ed ha una camera mortuaria. Il tutto ormai in completa rovina. Ha forma rettangolare ed è diviso in due campi. Il campo di sinistra entrando consta di 7 file di 27 Tombe individuali ciascuna e dovrebbe perciò contenere 189 Salme. Vi si notano ancora identificabili le Tombe dei seguenti prigionieri di guerra sormontate da lapide o monumentino: 1) Bonumil Uher; 2) Caporale Brücker Michael del 5° Regg. Ungherese, deceduto il 19 aprile 1916; 3) Willy Meissner del L.G. Regt. N° 8, deceduto il 19 Luglio

1919. Il campo di destra entrando consta di 6 file. Le prime tre file partendo dal muro perimetrale hanno 26 Tombe individuali per ciascuna, la 4^a fila si compone di 12 fosse comuni che potranno contenere da 3 a 4 Salme; la 5^a fila ha 13 fosse comuni da 2 Salme ciascuna e 8 Tombe individuali; ed, infine, la 6^a fila ha 3 fosse comuni da 2 o 3 Salme e 25 individuali. In totale vi si dovrebbero trovare 200 Salme che, sommate a quelle del campo di sinistra, danno un totale generale di circa 389 Salme. Ma l'esumazione potrà riserbare qualche sorpresa in proposito. Il Cimitero è in terreno paludoso. ZONA GLI STRETTI = Nella zona GLI STRETTI vi sono 3 Cimiteri: a) Cimiterino dei 67 = E' stato il primo Cimitero costruito nella zona e si trova a circa 500 m. sud-est di q. 22 sulla sponda settentrionale di CALA MARCUTZA a sinistra della strada che da CALA REALE conduce a TUMBARINO. Vi sono sepolti 67 Ungheresi in fosse comune ed è recintato da una cancellata in cemento armato. Vi è inoltre un monumento centrale opera dello scultore ungherese prigioniero di guerra Janos Arpadi; b) Cimitero grande degli STRETTI = E' situato immediatamente a sinistra della strada CALA REALE – TUMBARINO nella valletta che precede la salita al Monte MARCUTZA. Consta di un grande recinto rettangolare cui si accede da un portale artistico su tre archi costruiti dal prigioniero di guerra Ingegnere Follak. Vi sono 14 grandi fosse (20 x 4), profonde circa 2 metri, ognuna delle quali contiene dai 100 ai 150 prigionieri. In totale risultano inumate in dette fosse 1368 Salme di prigionieri. Lungo tutto il muro perimetrale e nei pressi dell'ingresso vi sono sepolture individuali. Ne ho potute contare circa 300. Il muro perimetrale è qua e là rovinato e sotto le macerie vi sono sepolture. Sul davanti delle 14 grandi fosse si erge una stele quadrangolare, da cui risulta per ogni lato una gran croce in rilievo, alla cui base domina la parola PAX. Sul muro a sinistra, rovinata e cadente, una lapide con la seguente iscrizione: *OLTRE TOMBA NON VIVE IRA NEMICA---/S.E. IL GENERALE PIETRO MARINI/COMANDANTE IL CORPO D'ARMATA DI ROMA/VOLLE CHE QUI' FOSSERO RACCOLTE ED ONORATE/LE SPOGLIE DEI NEMICI CADUTI---/IL 234° BATTAGLIONE DI M.T. ESEGUI' – 1916/ E dall'altra parte dell'ingresso un'altra lapide dice: *QUESTO CIMITERO FU BENEDETTO/IL 16 MAGGIO 1916/DA S.E. MONSIGNORE CLETO CASSANI, VESCOVO DI SASSARI/VENUTO TRA I PRIGIONIERI DI GUERRA DELL'ASINARA/PER INCARICO DAL S. PADRE BENEDETTO XV. Al fianco, in un piccolo marmo, è ricordato che i lavori furono diretti dal Ten. Colonnello Cav. Giuseppe Primicerio, Comandante del 234° Battaglione di M.T. c) Cimitero Ortodosso = A sinistra, e attiguo al Grande Cimitero, si trova il Cimitero Ortodosso contenente un centinaio circa di Salme accoppiate due per tomba. Nel mezzo un monumento centrale costituito da un obelisco troncato sulla cui faccia principale campeggia la croce ortodossa e una lapide con iscrizione russa, tradotta anche in italiano, e che dice: " *RIPOSO ALLE VOSTRE CENERI COMPAGNI. NEL RICORDO DEL SOGGIORNO DEI SOLDATI RUSSI ALL'ISOLA ASINARA – 1919* ". ZONA TUMBARINO = A Tumberino, dove ha sede una Diramazione della Colonia Penale ed esisteva un grande accampamento di prigionieri, vi sono due Cimiteri, tutti e due poco lontani dagli accampamenti. Il primo è situato a 200 m. a sud della diroccata Cappella dell'accampamento e contiene un centinaio di Salme (97 ?), le cui Tombe sono distinguibili da ben rilevati tumuli. Sono tutte di sconosciuti ad eccezione di quella del prigioniero di guerra Basek Wasil, deceduto il 29 maggio 1916 contrassegnato dalla generalità incisa su una piccola lapide in cemento. E' stato costruito tra il 1916 e il 1917 ed è recintato da muro a secco con ingresso verso S.E.- Il secondo Cimitero, primo in ordine di tempo, è situato sulla spiaggia, a circa 300 m. a S.E. del primo.**

Contiene una novantina di Salme (86 ?) in Tombe individuali sulle quali manca, per altro, ogni segno di identificazione. E' recintato da muro a secco con ingresso verso W. ZONAFORNELLI = Ai FORNELLI tutti i prigionieri morti dopo lo sbarco, furono sepolti in fosse contenenti da 30 a 70 cadaveri ognuna, situate in riva al mare nel senso della spiaggia che va in direzione N.W. – S.E. Tali fosse formano l'attuale Cimitero sul quale è scomparsa ogni traccia di sepoltura. Il Cimitero può ora rintracciarsi tenendo presente la sua posizione che è sulla spiaggia di STAGNO SPALMADORI tra lo stagno e la Punta di PORTO VECCHIO dei FORNELLI (Carta 1:50.000), tra la casetta esistente nel punto d'immissione a mare del cavo telegrafico con la Sardegna e la punta occidentale di PORTO VECCHIO dei FORNELLI. Fare attenzione che vi sono due cavi e che quello in questione è il più occidentale. Il Cimitero, che contiene 2680 Salme in grandi sepolture collettive, è lungo 130 m. a partire dalla casetta del cavo ed è largo 6 m. Dalla parte verso terra è limitato da un basso muretto a secco in rovina e verso il mare da alcuni caratteristici grandi cespugli. Presso la casetta del cavo si trova un piccolo recinto quadrato che, con tutta probabilità, dev'essere un'altra sepoltura collettiva. Dato lo stato di abbandono che ha fatto scomparire le tracce delle fosse, occorrerebbe rimuovere tutto il recinto come sopra delimitato. Oltre a questo Cimitero vi sono altri due piccoli Cimiteri formati dalla riunione di alcune ben distinte fosse per sepolture collettive. Il primo di questi si trova lungo la spiaggia orientale di PORTO VECCHIO dei FORNELLI e consiste in quattro grandi fosse. Sulla fossa di sinistra guardando il mare vegeta una grande pianta di tamerici. Queste Tombe contengono 250 Salme di prigionieri. Il secondo dei Cimiteri in parola si trova a 200 m. a Nord-Est del pontile di sbarco dei FORNELLI a PUNTA BARBAROSSA ed è costituito da una grande Tomba contenente 600 Salme, sulla quale trovasi ancora una croce di cemento frantumata e da tre altre Tombe più piccole accanto alla precedente, contenenti 90 Salme. Sembrano Tombe anche due altri tumuli sostenuti da muro, ma pare che in essi non vi siano Salme. Tutte le Tombe di questi ultimi due Cimiteri sono in rilievo recintate da muretto a secco, colmate di terra per tutta l'altezza del muro. Riassumendo, i Cimiteri dell'Isola sono i seguenti con il numero, sufficientemente attendibile, di Salme per ciascuno indicato: 1) Cimitero di PUNTA TRABUCATO 180; 2) Cimitero del SECONDO PERIODO (si dice 7 ma potrebbero essere 70); Cimitero di CAMPO FARO 300; 4) Cimitero di CAMPO PERDU 400; Cimitero Grande di STRETTI 1700; 6) Cimitero Ortodosso di STRETTI 100; 7) Cimitero di STRETTI (dei 67) 67; 8) Cimitero Nord di TUMBARINO 100; 9) Cimitero sud di TUMBARINO 100; 10) Cimitero grande di FORNELLI (STAGNO SPALMADORI) 2680; 11) Cimitero delle Tre Tombe di FORNELLI 250; 12) Cimitero delle Quattro Tombe di P. BARBAROSSA 690--6637 Salme. Alle quali sono da aggiungere le Salme dei soldati italiani sepolte nel Cimitero Italiano di CALA REALE e che ammontano a circa un'ottantina delle quali quattro conosciute»¹⁰⁴⁶. Esaminata nello specifico la situazione oggettiva in cui versavano i cimiteri di guerra individuati, Corazza affrontò la questione dell'organizzazione dei lavori per lo sgombero e il trasporto delle salme: «Poiché i Cimiteri sono tutti nella parte meridionale dell'Isola e sono divisi in due distinti gruppi: a) Gruppo di CALA REALE; b) Gruppo di TUMBARINO – FORNELLI propongo due distinti periodi di lavoro, durante i quali la Direzione dei lavori stessi sarà rispettivamente alla Stazione Sanitaria di CALA REALE e presso la DIRAMAZIONE di FORNELLI. Lavori nella zona di CALA REALE = Durante il I° periodo saranno

¹⁰⁴⁶ Cfr. *ivi*, III Dislocazione e condizioni dei Cimiteri, pp. 6-13.

sgombrati i Cimiteri di TRABUCATO, del 2° PERIODO, di CAMPO FARO, di CAMPO PERDU e degli STRETTI. Per i lavori del TRABUCATO e del Cimiterino SECONDO PERIODO possono essere impiegati i detenuti della Diramazione TERZO PERIODO. Può essere messo a disposizione un carro a mulo o buoi pel trasporto delle Salme all'Ossario che dista Km. 5. Questi due Cimiteri possono essere sgombrati in 3 giorni calcolando un rendimento medio di 2 Salme per lavoratore e impiegando una quarantina d'uomini. Occorrono 4 viaggi di carro per il trasporto delle ossa. Per lo sgombramento dei Cimiteri di CAMPO FARO e di CAMPO PERDU possono essere impiegati i detenuti della Diramazione e CAMPO PERDU. Sono circa 700 Salme, in gran parte in sepoltura individuale, e vi si potrebbero impiegare 60 detenuti in due distinti gruppi: uno al Cimitero di CAMPO FARO ed uno a quello di CAMPO PERDU, data la breve distanza che corre fra i due Cimiteri. Con quattro giornate lavorative lo sgombramento potrebbe essere effettuato, calcolando sempre un rendimento di due Salme per uomo e data la vicinanza dell'Ossario. Un carro pel trasporto delle Salme. Per lo sgombramento dei Cimiteri di STRETTI dovranno essere impiegati i detenuti della Diramazione STRETTI. Poiché qui vi sono quasi tutte sepolture collettive, eccettuate quelle lungo il muro perimetrale del Cimitero Grande e quelle del Cimitero Ortodosso, potrebbero trovare impiego una quarantina di detenuti da mettere al lavoro contemporaneamente nei tre Cimiteri esistenti: Grande, Ortodosso e dei 67. Non è possibile calcolare il rendimento data la prevalenza di sepolture collettive, ma si può fare conto su 5 Salme per individuo con un totale giornaliero di 200 Salme, tenuto anche presente la distanza dall'Ossario che è di 3-4 Km e la disponibilità di cassoni che non consente un carico superiore alle 50 Salme. Un carro da trasporto che faccia 4 viaggi al giorno. Occorreranno quindi dai 10 ai 12 giorni di lavoro. Lavori nella zona TUMBARINO – FORNELLI = Per i lavori di questa zona la Direzione dovrà risiedere ai FORNELLI presso la foresteria di quella Diramazione. I due Cimiteri di TUMBARINO (200 Salme) potranno essere sgombrati in due giorni impiegando 40 detenuti divisi nei due Cimiteri stessi. Un carro a mulo pel trasporto dei Resti scheletrici all'Ossario mediante due viaggi giornalieri. I Cimiteri della zona di FORNELLI contengono solo sepolture collettive. Dovrà essere sgombrato dapprima il Cimitero di STAGNOSPALMADORI, impiegandovi una quarantina di detenuti che potranno dare un rendimento medio giornaliero di 200 Salme. Poiché le Salme inumate nel Cimitero sono 2680 calcolo 15 giornate lavorative. Successivamente dovranno essere sgombrati i Cimiteri delle TRE TOMBE e quello del PONTILE (un migliaio di Salme tutte in grandi fosse). Cinque giorni di lavoro. In totale 20 giornate lavorative ai FORNELLI. Più difficile si presenta qui il trasporto delle Salme all'Ossario data la distanza di 11 Km e la poca capacità delle casse per trasporto, ma potranno essere impiegati due o più carri »¹⁰⁴⁷. L'Ufficiale inviato in missione dal Commissario riferì puntualmente anche circa gli accordi intrapresi con la Direzione della colonia penale circa l'impiego dei detenuti e del personale militare per il disbrigo delle operazioni pianificate: «COLONIA PENALE 1) Il Direttore della Colonia Dott. Cav. Uff. Donato Carretta disporrà perché presso le Diramazioni siano sempre disponibili i

¹⁰⁴⁷ In tal senso, Corazza dedica anche una apposita sezione della sua relazione alla precisa e schematica indicazione dei periodi e delle giornate lavorative necessarie, indicando con note a margine, in un sistema dattilografico a fincature, il numero dei detenuti necessari allo svolgimento dei lavori, l'organismo che dovrà fornire il personale, gli alloggiamenti necessari per il personale di truppa, il relativo vitto a carico e il numero dei carri a mulo occorrenti per le operazioni, precisando, infine, che «Giornalmente le Salme esumate saranno trasportate all'Ossario». Cfr. *ivi*, IV, ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI; V° ORGANIZZAZIONE – SUCCESSIONE DEI LAVORI, pp. 13-16.

detenuti per i lavori. Essi saranno richiesti il giorno prima alla Direzione, che potrà metterne a disposizione sino a 60. Compenso giornaliero per ciascun detenuto L. 5,00. II) Facilitazioni alla truppa. Il drappello di esumatori troverà alloggio in appositi locali forniti dalla Direzione della Colonia presso ciascuna Diramazione. La stessa Direzione fornirà le brande e gli effetti lettereci al prezzo di lire 5 al mese per soldato, compreso l'alloggio. Presso ciascuna Diramazione un detenuto cuoco (da comprendere fra i lavoratori) sarà incaricato di preparare due pasti per i soldati. I viveri per la truppa saranno richiesti dal Direttore dei lavori alla Direzione della Colonia Penale con piena libertà di scelta. I due ranci, confezionati a piacere, verranno a costare sulle tre lire o poco più, dati i bassissimi prezzi in vigore nell'Isola, paragonabili a quelli dell'ante guerra. III) Mezzi di trasporto. Un carro o anche due carri a mulo saranno fatti trovare, a richiesta, sul posto dei lavori. Prezzo convenuto lire 15 per giornata. IV) Attrezzi da lavoro. Saranno forniti dalla Direzione della Colonia comprendendoli nella prestazione della mano d'opera. STAZIONE SANITARIA. La Stazione Sanitaria Internazionale di CALA REALE si presenta come la sede più opportuna per installare la Direzione dei lavori specialmente per il periodo di tempo in cui attenderà allo sgombramento dei Cimiteri di TRABUCATO, di CAMPO FARO, PIANO CAMPO PERDU, PIANO degli STRETTI e TOMBONE del 2° PERIODO. Ufficiale, Cappellano e Sottufficiale potranno alloggiare alla Stazione Sanitaria. Ho parlato con il Signor Dottore Aldo Duce, Direttore della Stazione, il quale metterà a disposizione locali ed effetti lettereci, sempre che se ne faccia esplicita richiesta alla Direzione Generale di Sanità pubblica (Ministero dell'Interno). Lo stesso Dottore può disimpegnare il servizio sanitario per il drappello o stipulando apposita convenzione oppure verso retribuzione delle visite occorrenti in misura di L. 6,00 per visita (tariffa minima ridotta del 40%). Dato l'esiguo numero dei militari destinati ai lavori ritengo superflua la stipulazione di una apposita convenzione¹⁰⁴⁸. L'Ufficiale, il Cappellano ed il Sottufficiale potrebbero trovare una

¹⁰⁴⁸ La lacuna delle carte d'archivio relative alla stipula di una apposita convenzione e la stessa mancanza della documentazione circa l'offerta «fatta dall'impresa Serra» avallano la ragionevole ipotesi che la relazione e le modalità di intervento prospettate dal Corazza furono di fatto pienamente accolte dalle superiori autorità. Tuttavia, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, proprio la mancanza di concreti elementi di informazione, ivi compresa la stessa relazione stilata dal Corazza, frutto probabile di un più tardivo rinvenimento tra i fondi d'archivio del Commissariato generale, suscitò imbarazzi presso gli stessi vertici militari. In una nota del 1951, infatti, formulata dal generale Ispettore dell'Esercito, venne chiaramente richiesto: «Come e da chi venne l'idea di costruire un Ossario all'Asinara. Quando iniziò e quando si terminò di costruire l'Ossario. Quante salme vi furono inumate e da quali punti dell'isola furono dissotterrate. In quanto tempo fu svolta questa operazione e da chi. Alla presenza di chi e in quale anno ebbe luogo la consacrazione (o inaugurazione) dell'Ossario dopo avvenuta la raccolta e la sistemazione delle ossa. Eventuali altri particolari ritenuti utili a fini storici» (cfr. ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO, PROMEMORIA PER IL COMITATO ONORANZE CADUTI IN GUERRA, 22 gennaio 1951, Cart. ASINARA, fasc. PORTO TORRES Caduti Austro-ungarici Ossario Militare n. 7048, ADLD - COGOC). Il Commissariato si attivò evidentemente senza indugi, perché allegato al promemoria è presente una risposta del Comune di Portotorres, in provincia di Sassari, interpellato sulla questione: «Informo che nell'isola di Asinara si trovano migliaia di salme di prigionieri austro-ungarici della guerra 1915-18, ignoti. Le salme erano state sepolte in fosse comuni ricavate in diverse località dell'isola, ma da diversi anni tutte le salme sono state accuratamente raccolte e composte in un grandioso e monumentale ossario costruito a cura dello Stato nella stessa Isola di Asinara, in località Campo Faro. Il Monumento è ben conservato» (cfr. COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI, Prot. N. 344, Risposta a nota N. 2284 del 22/1/1951, OGGETTO: Salme dei caduti austro-ungarici – Guerra 1915-1918, ivi). Il telegramma, datato 30 aprile 1951, è indirizzato per diretta competenza al Ministero della Difesa – Esercito Commissariato Generale Onoranze Salme Caduti in Guerra – ROMA -). La relazione del primo capitano Corazza non era stata dunque ancora rinvenuta, perché tre anni più tardi, ritenuta probabilmente insufficiente la prima risposta e rimasta insolta la

conveniente pensione presso la vivande ria della Stazione Sanitaria Internazionale esercitata dal Sig. Massida Umberto che è anche Segretario del Fascio locale»¹⁰⁴⁹. Per quanto concerne gli aspetti economici e finanziari dell'intervento, il primo capitano Corazza indicò un dettagliato preventivo di spesa: «Le giornate lavorative per ciascun gruppo di lavori, calcolate con qualche larghezza, ammonterebbero ad un totale di 46. Poiché qualche sorpresa può essere possibile si può prudenzialmente calcolare occorrenti 60 giornate lavorative con 40 detenuti, pur tenendo presente il poco rendimento dei trasporti a causa delle limitate capacità delle casse apprestate. Si potranno però impiegare 30 cassette individuali visto che le Salme identificate sono solo 5, riuscendo così a trasportare 100 Salme per ciascun viaggio. Occorreranno, perciò, 70 viaggi circa di carro a mulo per trasportare tutte le Salme impiegandovi una sessantina di giornate, o anche meno se in qualche località, come ai FORNELLI, si renderà necessario l'uso di più carri, sempre tenuto conto di un rendimento minimo dei lavori che consenta di sistemare nell'Ossario un centinaio di Salme al giorno. Poiché

questione, il Comune di Portotorres fu indotto nuovamente a replicare: «Nel Cimitero di questo Comune non si trovano salme di militari tedeschi. Nell'Isola di Asinara, la quale è interamente sotto la diretta giurisdizione dello Stato, che vi mantiene la Colonia Penale e la Stazione Sanitaria Internazionale, si trova un Ossario monumentale costruito a cura dello Stato in località Campo Faro. In esso si trovano migliaia di salme di prigionieri austro-ungarici, tedeschi e russi, della guerra 1915-1918, ignoti. Le salme, che erano state sepolte dai militari in grandi fosse comuni scavate in diverse località dell'Isola, da parecchi anni sono state tutte accuratamente raccolte e composte nell'Ossario su indicato. Si ignorano i nomi.» (Cfr. COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI, Prot. N. 1183 Risposta a nota N. 4874 del 24/3/1954, OGGETTO: Salme caduti in guerra, addì 16 aprile 1954, ivi). Il documento del Corazza continuò a giacere sconosciuto negli archivi, perché negli anni Sessanta la questione istituzionale dell'Asinara si ripropose ancora una volta, quando il Sacratio Militare di Cagliari, interpellato telefonicamente dall'Ufficio Interno del Commissariato generale, ebbe così a rispondere: «Con riferimento alla richiesta telefonica, si precisa quanto segue: 1°- L'Ossario è stato costruito intorno al 1935 a cura e spese del Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra. Venne realizzato per sistemarvi le salme dei Prigionieri di Guerra austro-ungarici-serbi-croati e sloveni, provenienti dai vari fronti (guerra 1915 – 18). Siccome nell'Isola esisteva un Lazzaretto, vennero avviati all'Asinara prigionieri prevalentemente malati. 2°- Si ritiene, dai dati desunti da varie fonti, che il numero dei prigionieri morti nell'Isola sia stato di circa 7.000, ma nel Sacratio sono sistemati i Resti di circa 5.000 prigionieri. 3°- Si ignora in quale periodo sia stato inaugurato e quale personalità abbia partecipato alla manifestazione. Si ignora altresì a cura di chi ebbe luogo la sistemazione dei Resti, ma senza dubbio fu interessato in merito il Comando Presidio Militare allora in loco. Il Sacratio è, come noto, in territorio posto sotto la giurisdizione del Ministero di Grazia e Giustizia e della Sanità; il primo per la presenza sul posto di una Colonia Penale di Lavoro, ed il secondo essendo ancora esistente sul posto un grande complesso con attrezzature sanitarie, per il caso di epidemie contagiose. 4°- Di recente il Sacratio è stato restaurato a cura e spese del Commissariato, tramite la Sottodirezione Lavori Genio Militare della Sardegna. La spesa è stata di circa lire 1.500.000 -» (Cfr. SACRARIO MILITARE DI CAGLIARI, OGGETTO: Sacratio dell'Isola Asinara – PRO-MEMORIA PER IL SIG. CAPO UFFICIO INTERNO E STATISTICA, Cagliari, 24 dic. 1967, INTERNO n. 5091 – 9 GEN 1968, ivi). La restaurazione dell'Ossario fu realizzata, di fatto, tra il 1963 e il 1964 e l'importo totale della perizia ammontò precisamente a L. 1.285.000: «Per il restauro dell'Ossario, divenuto ormai dimora fissa di uccelli notturni e diurni, e di altri animali che penetrano attraverso i vetri rotti delle finestre, è stata redatta una perizia di Lire 1.285.000, che prevede la demolizione e il rifacimento dell'intonaco interno ed esterno, la sostituzione delle finestre e delle lastre di vetro dei loculi, la sostituzione dei pannelli in rete metallica del portone d'ingresso, il rifacimento del marciapiede esterno, la impermeabilizzazione della copertura e la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne dell'edificio.» (cfr. ISOLA DI ASINARA (Sassari), OSSARIO, allegato al fg. COPIA Prot. N. 5/934/8, Roma li 2/luglio 1964, OGGETTO: Ossario Caduti Austro Ungarici Guerra 15 – 18 nell'Isola dell'Asinara, pp. 1 – 3, ivi. L'allegato e la lettera di trasmissione, firmata dal Commissario, generale Ricagno, sono indirizzate al Ministero degli Affari Esteri D.G.A.P. Uff. II° - ROMA -).

¹⁰⁴⁹ Cfr. VI° ACCORDI CON LA DIREZIONE DELLA COLONIA PENALE E CON LA STAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE, ivi, pp. 16-18.

per 60 giornate lavorative si richiede una permanenza nell'Isola di 70 giorni da parte del personale militare (andata e ritorno compresi) un preventivo di largo margine darebbe i seguenti risultati: a) Mercede a 40 detenuti a L. 5 giornaliera x 60 giorni L. 12.000,00; b) Indennità all'Ufficiale (70 x 40,00) L. 3.000,00; c) Indennità al Maresciallo L. 1.127,00; d) Indennità alla Truppa L. 7,04 per 10 m. L. 4,928,00; e) Viaggio del sacerdote con tre soldati e permanenza di g. 15 nell'Isola L. 2.000,00; f) Carro a mulo per 60 g. a L. 15 L. 900,00; g) Imprevisti L. 2.000,00; Totale L. 25.955,00. E volendo anche largheggiare sulla somma oltre che sul tempo, come è già stato fatto, si può arrotondare sino a L. 30.000 conseguendo una riduzione di 40.000 sull'offerta fatta dall'Impresa Serra. Aggiungendo l'importo delle indennità al personale militare non comprese nella convenzione Serra, ammontanti a L. 12.000 si ottiene un'economia netta di L. 52.000»¹⁰⁵⁰. L'ultima parte della dettagliata relazione del Corazza è dedicata ai rapporti del personale militare con i detenuti, i quali sarebbero stati assolutamente evitati, ai collegamenti con la Direzione della Colonia Penale, assicurati da linee telefoniche allacciate, ai mezzi di trasporto per l'Ufficiale e alle norme amministrative contabili relative alle modalità dei pagamenti, che l'ufficiale direttore dei lavori avrebbe dovuto effettuare direttamente alla Direzione della Colonia Penale, ricevendone regolari quietanze «che serviranno da pezze giustificative alla sua speciale gestione». Corazza, inoltre, non mancò di sottolineare l'esiguità delle cassette funerarie a disposizione, sollecitando in tal senso la collaborazione dell'Ufficio Centrale: «Le casse da trasporto ossa sono poche. Proporrei che il Cappellano dell'Ufficio Centrale portasse seco 2 pacchi di cassette funerarie da adibire anch'esse al trasporto delle Salme sconosciute»¹⁰⁵¹. L'ufficiale relatore ebbe infine la delicatezza di evidenziare la cortesia del direttore della Colonia Penale, il dottore Cav. Uff. Donato Carretta, un ex capitano di complemento, che «mi ha largamente agevolato durante la mia permanenza nell'Isola, mettendomi a disposizione l'Agronomo Cav. Michele Secchi, che durante la guerra prestò servizio nell'Isola e che è quindi al corrente delle vicissitudini dei prigionieri di guerra. Proporrei, subordinatamente, che all'uno e all'altro giungesse una parola di elogio da parte di V.S. da inviare, per conoscenza, anche al Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena, dalla quale dipende la Colonia Agricola Penale dell'Asinara»¹⁰⁵². La macchina organizzativa volta alla progettazione dei grandi complessi monumentali si era ormai dunque messa in movimento. Un nuovo intervento legislativo da lì a breve avrebbe snellito l'iter burocratico e tecnico-amministrativo per la gestione e la realizzazione delle opere. Tuttavia, delle modifiche introdotte dal provvedimento non avrebbe beneficiato il Faracovi, ma il generale Ugo Cei, chiamato a ricoprire l'incarico di Commissario generale straordinario a partire dal febbraio del 1935 e destinato ad avere un ruolo di assoluto rilievo nelle vicende di Redipuglia.

5.5 Ugo Cei e il complesso cimiteriale di Redipuglia

Il complesso cimiteriale di Redipuglia¹⁰⁵³ era stato incardinato nel quadro del programma di sistemazione definitiva delle salme voluto dal generale Faracovi

¹⁰⁵⁰ Cfr. VII° PREVENTIVO DELLA SPESA, ivi, pp. 18-19.

¹⁰⁵¹ Cfr. VIII° VARIE, ivi, pp. 19-20.

¹⁰⁵² *Ibidem*.

¹⁰⁵³ Non si potrebbe parlare del complesso cimiteriale di Redipuglia se il colle S. Elia (quota 48) non fosse stato designato come il luogo idoneo a ospitare le salme della invitta Terza Armata. Proprio in questo sito, il 24 maggio del 1923, nell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, venne infatti inaugurato il primo

nell'ambito della sua politica dei " *grandi concentramenti* ". Atteso l'enorme numero di salme che ineluttabilmente sarebbe dovuto confluire sul sito, si rendeva giocoforza necessaria una riorganizzazione spaziale del cimitero, al fine di conferire al luogo quei canoni di monumentalità che il Faracovi aveva teorizzato. Già nel 1927, sollecitata dall'Ufficio per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra, diretto dal Faracovi, una prima proposta in tal senso era stata presentata da un architetto interpellato dalle autorità militari: « *L'Ufficio C.O.S.C.G. nell'intendimento di dare a detto Cimitero maggiormente il carattere di monumentalità degno dei gloriosi resti ivi tumulati, ha espresso in linea di massima l'idea di ricavare nelle viscere del colle stesso un grande ossario sotterraneo capace di contenere tutti i Resti degli Eroi che caddero durante l'infuriare delle battaglie carsiche. In questo modo verrebbero aboliti tutti i piccoli Cimiteri attualmente sparsi nella zona che dal Hermeda si estende al San Michele e oltre. Così l'intero colle di S. Elia diverrebbe effettivamente l'unico e grande mausoleo a ricordo delle eroiche gesta compiute sul pietroso Carso dalla valorosa terza Armata. Con questi intendimenti il progettista ha cercato di rendere graficamente l'idea espressa dall'Ufficio C.O.S.C.G. presentando l'allegato progetto di massima* »¹⁰⁵⁴. A far data dal

Cimitero degli Invitti, con una cerimonia officiata dal vescovo castrense Angelo Bartolomasi, alla presenza del duce Benito Mussolini. Ideato dal colonnello Vincenzo Paladini dell'Ufficio centrale per le onoranze e la cura delle salme dei caduti in guerra, coadiuvato dal maggiore Giannino Antona Traversi, il cimitero si allontanava decisamente dalla tipologia dei cimiteri che lo avevano preceduto, dacché non vi era la presenza di croci per segnalare le sepolture ivi inumate, né lapidi marmoree o bronzee. A indicare i luoghi dove riposavano i caduti vi erano invece cimeli, armi ed epigrafi che richiamavano la vita in trincea, nonché cannoni, pinze, stufe, telefoni e telegrafi da campo, megafoni, gavette e molti altri oggetti che venivano utilizzati nella quotidiana vita del fronte, destinati a ornare i viali del cimitero. Sotto il profilo planimetrico, l'antico cimitero presentava uno sviluppo ellittico e su uno dei due fuochi della curva, nonché sulla sommità del colle, un piazzale ospitava « *l'obelisco della fede, in forma di faro, con quattro grandi croci rosse, da cui ogni notte si diffondeva la luce ai tumuli sacri. Alla base una cappelletta con sopra la scritta: " Agli invitti della III Armata la Patria* ». Cfr. AA.VV., *Il santuario della patria*, COSCG, Padova 1927, pp. 12-13. Sul cimitero degli invitti, v. *amplius* G.A. TRAVERSI, *Cimiteri di guerra*, in *Il Decennale. Pubblicazione nazionale sotto l'augusto patronato di S.M. il Re e con l'alto assenso di S.E. il Capo del Governo*, a cura dell'Associazione nazionale volontari di guerra, Vallecchi, Firenze 1925; AA.VV., *Cimitero militare di Redipuglia « Invitti 3^a Armata »*, a cura dell'Ufficio centrale cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra (COSCG), Stabilimento rotocalcografico Civicchioni, Chiavari s.d.; L. FABI, *Redipuglia. Storia, memoria, arte e mito di un monumento che parla di pace*, Lint Editoriale, Trieste 2008; ID., *Redipuglia. Il sacrario, la guerra, la comunità*, Comune di Fogliano Redipuglia, Edizioni della laguna, Monfalcone 1993.

¹⁰⁵⁴ Il concetto artistico del progetto trovava la sua ispirazione e le sue analogie con le tombe egizie e con le catacombe romane. L'architetto cercò quindi di attenersi scrupolosamente agli insegnamenti derivanti da questi monumenti del passato « *bandendo da sé tutto ciò che può essere decorazione superflua, tendendo di mantenere il complesso dell'opera entro quella serietà di linee che si addicono ad un lavoro simile. Tutta l'opera si suddivide in tre parti distinte e cioè: la cella centrale con il soprastante monumento, i portali d'accesso alle gallerie ossario e le gallerie ossario propriamente dette. Ognuna di queste parti ha la sua funzione distinta nell'insieme dell'opera e richiedono singolarmente uno speciale sviluppo architettonico in ragione della loro funzione* ». Il progettista, in sostanza, prevedeva in parte il riuso delle gallerie presenti nella parte settentrionale del colle, le quali, insieme ai nuovi tratti, avrebbero ospitato l'ossario a pianta cruciforme. Nell'incrocio dei bracci era prevista una grande cella centrale a pianta circolare, dal diametro di 20 metri e con un'apertura a cupola, ispirata al Pantheon romano. Intorno ad essa, con un diametro di 150 metri, era stata prevista una seconda galleria circolare lungo la quale, in concomitanza con le intersezioni tra questa e le rettilinee, sarebbero dovute sorgere delle « *celle secondarie* », l'illuminazione degli ambienti e gli stessi canali di aerazione. Gli accessi al sacrario si sarebbero trovati sia alla base del colle, in prossimità della parte terminale dei bracci dell'ossario, sia sulla copertura della cella principale. Quest'ultima sarebbe stata a tronco di piramide e avrebbe recato sulla sua « *sommità un'ara con la fiamma del sacrificio* », mentre gli accessi alle gradinate per raggiungere il sacello sarebbero stati collocati in prossimità degli angoli della piramide. Considerato l'esteso sviluppo

1930, seguirono un progetto firmato dall'architetto Alessandro Limongelli¹⁰⁵⁵ e tre proposte presentate dall'architetto padovano Gino Peresutti¹⁰⁵⁶. Le proposte del Peresutti non incontrarono il favore del Faracovi, che fu indotto ad affidare la progettazione dei lavori all'architetto Pietro Del Fabro. Nell'agosto del 1933, fu infatti stipulata nell'Ufficio centrale dell'amministrazione militare di Padova una convenzione con l'architetto trevigiano, in forza della quale il Del Fabro veniva « *incaricato della progettazione dei lavori inerenti alla sistemazione dell'area cimiteriale e, più precisamente, delle Sepolture, del muro di cinta e dei fabbricati secondari per i servizi* »¹⁰⁵⁷. Mentre Del Fabro portava avanti la progettazione, i lavori venivano già

planimetrico del progetto, solo una parte delle gallerie sarebbe stata effettivamente interessata e a ciò si sarebbe opportunamente ovviato mediante l'utilizzazione di trincee o camminamenti nascosti, realizzati per il tramite di rilevati di riposta. Cfr. *Relazione dell'Arch. Riccardo Degrada, datata Torino, 31 maggio 1927*, Cart. Redipuglia, fasc. Redipuglia Relazione, ADLD - COGOC, pp. 1-12.

¹⁰⁵⁵ Sull'opera e la figura di Limongelli, v. *amplius* C. CECHELLI, *Profili di giovani architetti: A. Limongelli*, in « Architettura e arti decorative », VII novembre 1927, fasc. 3, pp. 113-131.

¹⁰⁵⁶ Nelle versioni presentate, Peresutti aveva mantenuto l'impianto a gradoni concentrici. La seconda proposta prevedeva inoltre che la torre a croce latina fosse arricchita dalla presenza di un gruppo scultoreo bronzeo, che raffigurava il duca d'Aosta a cavallo, affiancato da due portici curvi su un podio, destinato a ospitare le salme dei caduti decorati e degli ufficiali. La terza proposta, invece, manteneva intatta la configurazione bellica dell'opera e il suo carico di forte simbolismo, depurando i gironi e le sepolture da tutti gli orpelli artistici e definendo il nuovo aspetto conferito alla tomba del duca d'Aosta, Emanuele Filiberto, sorta all'interno di un masso cavo, austero e imponente, sulla parte anteriore del quale sarebbe stato scolpito il testamento dell'alto ufficiale, mentre il prospetto posteriore avrebbe ospitato l'accesso alla cripta-ossario sottostante. Sul punto, v. *amplius* A.M. FIORE, *La monumentalizzazione dei luoghi teatro della Grande Guerra: il sacrario di Redipuglia di Giovanni Greppi e Giannino Castiglioni*, « Annali di architettura. Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura " Andrea Palladio " di Vicenza », 15, 2003, pp. 233 – 247.

¹⁰⁵⁷ Nella convenzione si conveniva che Del Fabro assumeva l'obbligo di compilare il progetto esecutivo per la definitiva sistemazione del cimitero militare di Redipuglia. Il progetto, dunque, doveva prevedere la sistemazione nell'esistente area cimiteriale di 35.000 sepolture individuali per le salme identificate e di 55.000 sepolture collettive per le salme sconosciute, nonché la costruzione del nuovo muro di cinta, escluso l'ingresso, e quella dei fabbricati secondari che occorrevano per i servizi. Il progetto doveva essere comprensivo di tutti i disegni generali e particolari per definire bene l'opera in ogni sua parte; di tutti i particolari costruttivi e decorativi, di una relazione tecnico-artistica e di un preventivo particolareggiato, nonché dei calcoli per le eventuali strutture in cemento armato e delle analisi dei prezzi. L'ammontare totale dei lavori, incluse le opere artistiche e quelle speciali, doveva essere « *approssimativamente di tre milioni, in essa compresa una somma in massa per imprevisti di circa il 10%* ». L'architetto Del Fabro era anche l'affidatario della direzione dei lavori con i conseguenti obblighi che ne derivavano, ivi compreso il dovere di ottemperare agli ordini che di volta in volta sarebbero stati impartiti dalla Sezione tecnica dell'Ufficio Centrale C.O.S.C.G., alla quale era affidata « *l'alta direzione e la sorveglianza dei lavori* ». Il progetto doveva considerarsi come accettato dall'amministrazione militare, solo quando avrebbe incontrato l'approvazione della Direzione generale del genio militare del Ministero della guerra, che aveva investito delle incombenze tecniche e giuridico-amministrative proprio il Commissario del Governo per le Onoranze ai caduti (cfr. *Dispaccio N. 1/4029 del 10 Febbraio 1933 – XI° -*). In sede di allestimento del progetto, l'architetto Del Fabro si impegnavo ad apportare al progetto tutte le modifiche e le varianti di indole artistica e tecnico-amministrativa che potevano eventualmente essere suggerite sia dalla Sezione tecnica dell'Ufficio Centrale C.O.S.C.G., sia dalla *Commissione consultiva* prevista dalla legge istitutiva del Commissariato nel giugno del 1931. L'amministrazione militare si riservava ancora la facoltà di assumere direttamente e in qualsiasi momento la direzione dei lavori, senza che il Del Fabro potesse reclamare alcun indennizzo speciale, salvo la corresponsione di una percentuale pari al 2% sull'ammontare dei lavori già eseguiti, dopo aver comunque dedotto le somme eventualmente già corrisposte. L'organismo militare si riteneva libero di far eseguire i lavori a lotti separati e in epoche diverse e, ad ogni effetto di legge, attribuiva alla convenzione « *il valore approssimativo di lire 130.000 (centotrentamila)* ». Cfr. *N. 822 di Rep., UFFICIO CENTRALE CURE E ONORANZE SALME CADUTI IN GUERRA PADOVA, CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE MILITARE E L'ARCHITETTO Prof. Cav. Pietro DEL*

appaltati, perché nell'ottobre del 1933 il Ministero della guerra aveva determinato che fossero dati in appalto « *i lavori per la sistemazione definitiva del 2°, 3° e 4° settore del Cimitero Militare di Redipuglia, per l'ammontare complessivo di L. 1.300.000* »¹⁰⁵⁸, che l'impresa degli ingegneri Bresciani e Franzotti di Gorizia ebbe modo di aggiudicarsi¹⁰⁵⁹.

FABRO di Treviso, per la progettazione e la direzione dei lavori di sistemazione definitiva del Cimitero Militare di Redipuglia, 30 agosto 1933, Repertorio dei contratti, ADLD - COGOC. Il documento, in copia, contraenti il Prof. Arch. Cav. Pietro Del Fabro e, quale rappresentate per l'Amministrazione militare, il Ten. Colonnello Fernando FRULLA, Capo dell'Ufficio Centrale del C.O.S.C.G., fu registrato a Padova, in data 3 novembre 1933 Anno XIII°, in «Atti privati vol. 204 N° 2011».

¹⁰⁵⁸ Cfr. Ministero della Guerra – Direzione Generale del Genio Militare, *dispaccio N. 30004 del 7 ottobre 1933 – XI°*, Cart. Redipuglia, fasc. Redipuglia 1933, ADLD - COGOC.

¹⁰⁵⁹ Confrontate le offerte presentate dalle ditte concorrenti, l'impresa Bresciani-Franzotti si aggiudicò l'appalto dei lavori grazie ad un ribasso del 31,60% di lire sull'importo previsto nella gara d'appalto. In tal senso, la ditta si obbligava e si sottometteva a «*eseguire a totali sue spese, diligenza e pericolo, la sistemazione definitiva del 2°, 3° e 4° settore del Cimitero Militare di Redipuglia entro il termine di giorni 400 (quattrocento) dalla data di verbale di consegna dei lavori, per l'importo di L. 1.300.000, - (lire un milione trecentomila) sotto il ribasso del 31,60% (lire trentuno e centesimi sessanta per cento) il quale fa residuare l'importo a L. 889.200, - (lire ottocentoottantanovemiladuecento)*». Affinché fosse garantita la piena ed esatta osservanza delle clausole contrattuali, l'impresa Bresciani-Franzotti vincolava a favore dell'amministrazione militare il deposito eseguito l'8 novembre del 1933 nella Regia Tesoreria Provinciale, sezione di Gorizia, «*della somma di Lire 65.000. - (lire sessantacinquemila) in titoli, per convertire tale deposito in cauzione definitiva a norma di legge*» (Cfr. N. 834 di Rep., *Verbale di DELIBERAMENTO IN SEGUITO AD UNICO INCANTO E CONTRATTO, Padova 12 novembre 1933, Repertorio dei contratti, ADLD - COGOC. Il documento consta di tre fogli. Sul margine laterale destro del primo, vergate trasversalmente rispetto al formato della carta, le firme autografe dei contraenti. Sul margine laterale sinistro, vergata propria manu, anch'essa trasversalmente al foglio, la seguente annotazione: «Approvato dal Ministero della Guerra con Decr. 19-12-1933, N° - 496. - »). L'amministrazione militare si ritenne evidentemente insoddisfatta dell'operato dell'impresa, perché nel gennaio del 1936 la ditta Bresciani - Franzotti dichiarò «*di non accettare le riduzioni apportate ai prezzi di Capitolato*», in sede di liquidazione parziale dei lavori. L'impresa si richiamava alla corrispondenza intercorsa con l'Ufficio centrale di Padova e affermava di «*aver eseguito i lavori attenendosi strettamente alle direttive che impartiva l'Ufficio ed a quelle del Direttore dei lavori, ai disegni di progetto e di dettaglio che le vennero consegnati dall'Ufficio e dal Direttore dei lavori, nonché ai campioni esistenti in natura che sono la migliore interpretazione del Capitolato e che fissano la natura dei lavori e la lavorazione dei materiali*». La ditta rivendicava il fatto che il primo lotto dei lavori era stato eseguito da un'altra impresa e che esso venne regolarmente collaudato, senza eccezioni. Quando l'impresa concorse all'appalto del secondo lotto, il primo era già stato ultimato sul modello di quest'ultimo e l'impresa aveva eseguito il secondo, migliorando le strutture dei muri dei gradoni, adoperando blocchi di pietra più grandi, e «*rendendo meno monotona la struttura del parametro secondo gli ordini del progettista Direttore dei lavori e del Commissariato*». Aggiudicandosi anche il terzo lotto, l'impresa «*non aveva che da proseguire i lavori a modello del secondo lotto che era stato eseguito a piena soddisfazione del Direttore dei lavori e del Commissariato ed era stato misurato, contabilizzato e dichiarato ultimato e pagato senza la minima osservazione*». I lavori, sosteneva la ditta, erano dunque alla luce del sole ed eventuali differenze «*potevano e dovevano essere vedute e rimarcate fino dall'inizio*». Le eccezioni, invece, dichiarava l'impresa, «*vennero sollevate a lavori ultimati e ratealmente in parte il 1 agosto e in parte il 20 settembre 1935*». Gli ingegneri Bresciani e Franzotti aggiungevano inoltre che «*se vi fosse una differenza nell'interpretazione del Capitolato speciale, questa non può influire sui prezzi di liquidazione, perché al momento dell'appalto esistevano dei modelli in natura (un settore e poi quattro settori) che fissavano inequivocabilmente la natura dei lavori e la lavorazione richiesta dei materiali e l'Impresa nel fare il ribasso ne ha tenuto conto*». L'impresa sottolineava inoltre che «*la pietra impegnata per tutti i generi di muratura è di ottima qualità e proviene dalle migliori cave del Carso. Si dovette scegliere il pietrame occorrente al lavoro da diverse cave per movimentare l'opera anche nelle tonalità del colore. L'ordine era che i giunti fra pietra e pietra dovevano essere tenuti larghi e irregolari e la malta non doveva coprire il giunto stesso, ma doveva lasciare un'ombra profonda [...]. Il Calcestruzzo non poteva essere sottoposto alla normale battitura perché in caso diverso si correva il rischio di rompere le cassette che sono confezionate con pareti sottilissime e con un materiale molto fragile*». Per le ragioni esposte, chiudeva nel*

Quando l'incarico di Commissario fu conferito al generale Ugo Cei, comparvero nelle vicende architettoniche e amministrative di Redipuglia le due figure cardine destinate a cambiare per sempre il volto del complesso cimiteriale: l'architetto Giovanni Greppi e lo scultore Giannino Castiglioni, che, forti della collaborazione già avviata con il Cei per la progettazione e la costruzione del Cimitero Monumentale del Grappa, ottennero l'incarico di riprogettare il cimitero. A rafforzare la natura fiduciaria dell'incarico concorrevano anche fattori politici: nell'ottobre del 1932 Giovanni Greppi si era infatti iscritto al partito nazionale fascista e, nello stesso anno, aveva inviato al ministro dell'agricoltura, Giacomo Acerbo, una sua dettagliata biografia per documentare la sua attività professionale esercitata sino a quel momento¹⁰⁶⁰. Assunto dunque l'incarico di Commissario generale straordinario, Ugo Cei si oppose al progetto dell'architetto Del Fabro, impedendo che fosse realizzata la sistemazione del cimitero monumentale di

lungo contraddittorio l'impresa, «*si chiede che i prezzi arbitrariamente modificati vengano ripristinati come previsto in Capitolato accreditando all'Impresa l'importo equivalente alle riduzioni ingiustamente applicate*» (Cfr. ING.RI BRESCIANI & FRANZOTTI, GORIZIA, LAVORI PER LA DEFINITIVA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO MILITARE DI REDIPUGLIA, RISERVE alla liquidazione parziale firmata " con riserva " in data 19 gennaio 1936 XIV, Gorizia, 27 gennaio 1936 XIV, pp. 1-6, Cart. Redipuglia, fasc. " Redipuglia 1936 ", ADLD - COGOC). La frattura tra l'amministrazione militare e la ditta Bresciani – Franzotti dovette in qualche modo ricomporsi, perché nel maggio del 1936 fu stipulato un atto aggiuntivo al contratto originario, atteso anche il fatto che vennero «*introdotte delle varianti di natura artistica al progetto, ordinate dal direttore tecnico e progettista dei lavori, l'architetto Del Fabro, che furono tacitamente approvate dai predecessori dell'attuale Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra essendo stati i lavori di cui trattasi regolarmente trascritti nei libretti delle misure senza alcuna eccezione da parte del competente organo tecnico rappresentante l'amministrazione dello Stato*». In sostanza, di fronte alle «*manchevolezze riscontrate in confronto alle condizioni tecniche stabilite dal Capitolato d'appalto*», in relazione alle quali l'amministrazione militare invitava l'impresa stessa «*a provvedere per far rientrare i lavori entro le predette condizioni contrattuali*», la ditta Bresciani – Franzotti, pur essendosi in un primo momento ruscata di riconoscere le manchevolezze contestate, finì poi con l'ammetterle, nel senso che, sebbene non ritenendosi essa stessa responsabile delle varianti introdotte, poiché disposte dal direttore tecnico Del Fabro, riconosceva «*di aver effettivamente eseguito alcune categorie di lavori che, o per differente lavorazione, o per diverse caratteristiche dei materiali impiegati, non corrispondevano completamente a quelle categorie di lavoro prescritte dal Capitolato e sotto la cui denominazione furono messe in contabilità*». Le differenze si risolvevano in una minore lavorazione di alcune murature e nell'impiego di alcuni materiali di valore minore rispetto a quelli prescritti dalle condizioni contrattuali. L'impresa riteneva tuttavia i lavori accettabili, salvo apportare alle varie categorie di lavoro contestate dall'amministrazione una congrua riduzione di prezzo. A modifica pertanto del contratto già stipulato, l'amministrazione militare accettava i lavori eseguiti dall'impresa Bresciani e Franzotti in dipendenza del contratto già in essere, ma veniva stabilito che «*per la non completa corrispondenza di alcuni articoli di lavoro alle condizioni contrattuali, i relativi prezzi restano definitivamente ridotti, per le ragioni e nella misura per ciascuno di essi specificati nelle seguenti clausole*». Di fatto, vennero dunque ridotti tutti i prezzi dell'estimativo fissato con il precedente contratto e tutti i nuovi prezzi fissati con l'atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti s'intendevano naturalmente assoggettati al «*medesimo ribasso d'asta (L. 31,60) del precitato contratto 9/11/1933 – n° 834 di repertorio*» (Cfr. COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ONORANZE CADUTI IN GUERRA IN ITALIA E ALL'ESTERO, n. 1007 di repertorio, ATTO AGGIUNTIVO al contratto n. 834 di rep. In data 9/11/1933 stipulato dall'Ufficio Centrale Cure Onoranze Salme Caduti in guerra – Padova – rappresentato dal Capo Ufficio Ten. Col. FRULLA Cav. Fernando con l'Impresa Bresciani & Franzotti di Gorizia rappresentate dall'Ing. Franzotti Mario di Giacomo imprenditore, per la costruzione del Cimitero Militare per i Caduti in guerra di Redipuglia (2 – 3 – 4 settore): per l'ammontare complessivo di L. 889.200 – (ottocentotantanovemiladuecento), Milano 4 maggio 1936, pp. 1-6, Repertorio dei contratti, ADLD - COGOC. Sul margine destro del foglio di guardia del documento, trasversale allo stesso, le firme autografe del rappresentante dell'impresa, del rappresentante dell'amministrazione, dei testimoni e dell'ufficiale rogante su timbro recante «*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*».

¹⁰⁶⁰ Cfr. Segreteria particolare del duce, *Carteggio Ordinario*, fasc. 528.526, ACS.

Redipuglia, non adeguato, a parere del Cei, alle disposizioni impartite dal piano Faracovi. Inizialmente come consulenti, Greppi e Castiglioni ottennero la formalizzazione dell'incarico per procedere a una nuova stesura del progetto¹⁰⁶¹, forse anche indotta dalle risultanze di una ispezione¹⁰⁶² ordinata dal Commissario stesso sullo

¹⁰⁶¹ Il progetto si concentrava sull'accesso al cimitero monumentale e sulla nuova disposizione della tomba del duca d'Aosta e dei suoi generali. Il problema dell'accesso fu risolto grazie a un sistema di scalinate rettilinee e curve e, potendo conferire direttamente con il duce per informarlo dello stato dei lavori, il Cei propose tre soluzioni: non effettuare alcun intervento; la completa ricostruzione del luogo di sepoltura al posto del preesistente complesso e, da ultimo, la variazione della sua ubicazione. Il cimitero di Redipuglia non aveva mai incontrato i gusti del duce, che optava per la scelta di un nuovo sito. L'immagine del cimitero suscitava la commozione dei visitatori, mentre Cei sosteneva che si dovesse perseguire una diversa finalità, volta cioè non a suscitare un languido sentimentalismo, bensì esaltare lo spirito del visitatore. Proprio in quest'ottica vennero stabilite le caratteristiche del nuovo monumento, che doveva offrirsi agli occhi dei visitatori come semplice, austero e duraturo. Per evitare ulteriori fasi di *impasse* amministrativa, Ugo Cei ordinò all'impresa di dare luogo ai lavori senza attendere l'approvazione del contratto da parte del ministero. Già nell'ottobre del 1936, il cantiere presentava un avanzato stato dei lavori: erano stati realizzati i nove gradoni e le fasce, che marcavano il piano con l'iscrizione "Presente", erano oggetto di lavorazione. Nella realizzazione finale, il sacrario di Redipuglia si sarebbe leggermente discostato dal bozzetto originario del Greppi e del Castiglioni: le novità più rilevanti erano rappresentate dalla presenza della via eroica, della gradinata che immetteva direttamente al ripiano sul quale erano alloggiate le tombe di Emanuele Filiberto e dei suoi generali e, infine, dall'impianto planimetrico, caratterizzato da ventidue gradoni che si adagiavano lungo il declivio del colle. Il monumento, dunque, non avrebbe ricordato ai visitatori solo i caduti, ma avrebbe consegnato alla gloria eterna un comandante insieme alle sue milizie. In vista di una imminente mobilitazione generale, il regime si apprestava in tal modo ad associare l'immagine del sacrificio dei caduti con quella dell'ordine gerarchico. Il cimitero monumentale venne inaugurato da Mussolini il 19 settembre 1938, nell'anno del ventennale della vittoria. Mussolini era accompagnato dal duca di Spoleto, Aimone di Savoia, dagli architetti Castiglioni e Greppi e, naturalmente, dal Commissario generale Ugo Cei. Il sacrario di Redipuglia finì con il costituire il punto di arrivo nella realizzazione degli spazi consacrati al culto dei caduti. Esso rappresenta senza dubbio l'opera più grandiosa attuata dal fascismo per celebrare la memoria dei soldati caduti nel corso della Prima guerra mondiale. I risultati architettonici raggiunti dal Greppi e dal Castiglioni con la realizzazione del sacrario non furono più eguagliati e nei progetti successivi da essi stessi concepiti vi saranno soluzioni più ordinarie e meno innovative. Sugli aspetti tecnici del complesso cimiteriale, gli sviluppi planimetrici e gli elementi monumentali di rottura rispetto alla tradizionale grammatica architettonica, v. *amplius* P. DOGLIANI, *Redipuglia*, in *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, a cura di M. ISNENGI, Roma – Bari, Laterza 1996; A.M. FIORE, *La monumentalizzazione dei luoghi teatro della Grande Guerra*, cit., pp. 238 ss.

¹⁰⁶² Nell'agosto del 1935, venne nominata e costituita una Commissione composta dal maggiore Dante Venturi, il tenente Patrone Umberto e l'ingegnere Carlo Boffi, che su ordine del Commissario generale svolse un'indagine volta a constatare lo stato di conservazione delle sepolture inumate nel cimitero. Sorteggiate alcune di esse dal Cappellano militare, don Michele Massa, la commissione ebbe modo di constatare che le cassette contenenti i resti mortali dei caduti, in cemento amianto, erano in larga parte allagate. La constatazione si riferiva sia alle salme inumate sul terreno, seppellite a circa quaranta - sessanta centimetri dal piano di calpestio, che a quelle invece tumulate nei gradoni: «SALME SISTEMATE NEI RIPIENI. Sono sistemate nel modo seguente: la salma è racchiusa in una cassetta di cemento-amianto e sotterrata nel ripiano per una profondità variabile da 40 – 60 cm. Attorno alle salme terra e brecciate di pietra.- Scoperte, le cassette si sono trovate tutte allagate e nella misura come risulta dallo specchio seguente [...]. SALME SISTEMATE NEI GRADONI. Le salme sono sistemate nel modo seguente: in cassette di cemento amianto c.s. – racchiuse in grossi muraglioni, costruiti con un paramento di pietrame del Carso nella parte vista e di betone di cemento per la restante parte che avviluppa le cassette disposte in due strati. Proceduto alla ispezione delle cassette, demolendo il paramento esterno del gradone e parte della betonata, per accertarsi se si incontrava tracce di acqua, come da dubbio sollevato dall'Ing. Boffi, si è riscontrato confermata la presenza d'acqua, la cui percentuale risulta dallo specchio seguente [...]». Cfr. VERBALE DI CONSTATAZIONE dello stato di conservazione delle Salme sistemate nel Cimitero di Redipuglia, 13 settembre 1935, pp. 1-4, Cart. Redipuglia, fasc. Verbali, ADLD - COGOC.

stato di conservazione delle salme, mentre la ditta Vincenzo Marchioro¹⁰⁶³ di Vicenza si aggiudicò l'appalto per la messa in opera dei nuovi lavori. Se le questioni legate agli aspetti progettuali e alla realizzazione materiale del complesso furono particolarmente articolate, non minori furono le difficoltà di ordine amministrativo connesse alla necessaria acquisizione dei nuovi terreni destinati a ospitare l'opera monumentale. Nel dicembre del 1935 Cei indirizzava un breve e secco telegramma al distaccamento che operava presso Redipuglia, chiedendo di riferire con urgenza su alcune questioni di vitale importanza per dare luogo al nuovo cimitero: «*Necessita conoscere d'urgenza: a) chi è il proprietario del terreno ove dovrà sorgere il nuovo cimitero di Redipuglia (collina di Redipuglia); b) le necessarie notizie onde potere iniziare subito la pratica per la cessione o l'acquisto del terreno stesso*»¹⁰⁶⁴. Nel contempo, Cei si rivolgeva al municipio di Fogliano, in provincia di Trieste, chiudendo in maniera perentoria una trattativa di vendita intavolata dal comune stesso e relativa al terreno di suo interesse:

¹⁰⁶³ Gli atti d'archivio non custodiscono il contratto stipulato nel 1936 tra il Commissario generale e l'impresa Marchioro, comunque regolarmente registrato nelle scritture amministrative dell'Ente (cfr. contratto n° 1188 di repertorio in data 3 luglio 1936 stipulato tra C.G. e DITTA MARCHIORO, "Appalto a licitazione privata per lavori di costruzione Cimitero Militare di Redipuglia – (Opere Murarie) – Valore L. 3.980.000, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ONORANZE CADUTI IN GUERRA IN ITALIA ED ALL'ESTERO – UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE – Repertorio degli atti stipulati per i servizi dell'amministrazione della guerra, Milano, 3 luglio 1936, Foglio N. 8, ADLD - COGOC. Il contratto risulta registrato « a Milano (Atti pubblici) al n. 5428 vol. 682 – foglio 162». Nelle annotazioni: « Approvato dal Sig. Capo del Governo (Pres. Cons. Ministri) con decreto n. 1535 in data 6-10-1936 »). Tuttavia, poiché durante i lavori di costruzione del nuovo cimitero militare di Redipuglia Greppi e Castiglioni riscontrarono «la necessità di natura essenzialmente autarchica, pratica, artistica e statica di adottare nuove categorie di lavoro non previste nel contratto principale» e nei due atti aggiuntivi, rispettivamente del 26 aprile 1938 n. 1228 e del 19 maggio 1939 n. 1271, nell'aprile del 1940 fu dato luogo a un ulteriore atto aggiuntivo in forza del quale, fermo restando le condizioni dei contratti precedenti, si intendevano aggiunti «ai medesimi nuovi articoli, prezzi e condizioni di cui all'allegato estimativo facente parte integrante del presente atto aggiuntivo». In sostanza, nel nuovo estimativo della spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, venivano incluse nuove condizioni tecniche da soddisfare come le «solette di cemento armato con laterizi forati», «travi di abete grossamente squadrate», «manto di copertura del tetto di tegole marsigliesi», «cornice reggigranda di cemento armato», «cornice marcapiano in pietra carsica e davanzali in pietra carsica in opera», per un ammontare complessivo di L. 250.723. Si intendeva naturalmente «nullo qualsiasi precedente concordato verbale o scritto per quanto riguarda i prezzi e le condizioni relative ai nuovi articoli non contemplati dai contratti n° 1188, 1228 e 1271 sopracitati» (Cfr. COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ONORANZE CADUTI IN GUERRA IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ATTO AGGIUNTIVO al contratto n° 1188 di repertorio in data 3 luglio 1936 stipulato dal Commissario Straordinario del Governo Onoranze Caduti in guerra in Italia ed all'Estero S.E. il Generale di Corpo d'Armata CEI Cav. di Gr. Croce Ugo, rappresentante l'Amministrazione dello Stato col sig. Vittorio MARCHIORO di Vicenza di condizioni appaltatore per la costruzione del Cimitero Militare per i Caduti in guerra di Redipuglia per l'ammontare di L. 3.980.000. = (tremilioninovecentoottantamila), Milano, 23 aprile 1940, pp. 1-14, Repertorio dei contratti, ADLD - COGOC. Documento in copia n. 1308 di repertorio. Firme autografe dei contraenti, more solito, trasversalmente al foglio di guardia). Non è possibile, in questa sede, ripercorrere tutte le vicende amministrative che caratterizzarono anche il lungo rapporto contrattuale tra l'amministrazione militare e la ditta Marchioro, che si estese ben oltre il 1942. Giova tuttavia segnalare che sulla base delle progressive lievitazioni della spesa presunta il complesso cimiteriale di Redipuglia ebbe un «costo totale a tutto il 1941 di L. 10.343.577,72». Cfr. MINISTERO DELLA DIFESA – COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA, *DATI sui principali sacrari riferiti al tempo della loro costruzione*, p. 25, ADLD - COGOC.

¹⁰⁶⁴ Cfr. Prot. N. 6264 Amm.ne, Milano 19 dicembre 1935 XIV°, OGGETTO: *Terreno pel nuovo cimitero di Redipuglia*. Telegramma firmato propria manu dal Commissario straordinario del Governo Ugo Cei, indirizzato al «Comando distaccamento autonomo lavoratori O.C.G. Redipuglia», Cart. Redipuglia, fasc. Esproprio, ADLD - COGOC.

«Viene comunicato allo scrivente che la collina denominata " Monte Redipuglia " è di proprietà di codesto comune che avrebbe in corso trattative di vendita con una società anonima di Monfalcone da parte di codesto Municipio stesso. Ormai è noto che nella predetta località e per volontà del Duce, dovrà essere costruito il nuovo Cimitero di Redipuglia, pertanto si prega vivamente la cortesia di codesto on. Municipio di voler troncane qualsiasi trattativa di vendita perché questo Commissariato dovrà senz'altro svolgere le opportune pratiche per la cessione di tale terreno»¹⁰⁶⁵. Nello stesso giorno, la febbrile attività amministrativa del Cei lo induceva a rivolgersi alla stessa Prefettura di Trieste, interessandola direttamente della questione: «Viene comunicato allo scrivente che la collina denominata " Monte di Redipuglia " è di proprietà del Municipio di Fogliano e che questi avrebbe in corso trattative di vendita di tale terreno con una Società Anonima di Monfalcone. Ormai è noto che nella predetta località e per volontà del Duce dovrà essere costruito il nuovo Cimitero di Redipuglia e pertanto lo scrivente ha fatto presente al Municipio di Fogliano la necessità di troncane qualsiasi trattativa di vendita perché si dovranno svolgere le opportune pratiche per la cessione del terreno in questione. Poiché tutto ciò abbia effetto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consigliato lo scrivente di rivolgersi alla Prefettura competente perché tale terreno (una striscia di m. 400 – circa di lunghezza dalla base alla sommità della collina) sia dichiarato di pubblica utilità e sia espropriato mediante emanazione di apposito decreto secondo le vigenti disposizioni. – Rivolgo perciò viva preghiera alla E.V., compiacersi di fare espletare le pratiche necessarie.- La pratica ha carattere di massima urgenza»¹⁰⁶⁶. All'inizio del nuovo anno, non avendo ancora ottenuto le risposte che desiderava, Cei sollecitò¹⁰⁶⁷ il Comando del distaccamento autonomo lavoratori di Redipuglia e nello stesso tempo riceveva dal comune di Fogliano, a firma del locale podestà, Giorgio Ferlan, la comunicazione formale della sospensione della trattativa di vendita in corso: «Con riferimento alla nota surriferita ho il pregio di comunicare che questo Comune ha sospeso la pratica relativa alla vendita del Monte di Redipuglia»¹⁰⁶⁸. In data 10 gennaio il comandante del distaccamento autonomo, il tenente Umberto Patrone, rispondeva finalmente alle sollecitazioni del Commissario del Governo precisando che «da quanto si è potuto sapere, il Municipio intende vendere il terreno, perché tale proprietà costituisce l'unica risorsa del Comune, per un importo approssimativo di lire 105,000»¹⁰⁶⁹. Tutto dunque sembrava volgere al meglio per il Cei, ma una decina di giorni dopo le confortanti comunicazioni ricevute dagli organismi amministrativi civili e militari, la "Società Anonima", nella persona del suo direttore responsabile, l'ingegner Dolazza, indirizzava al prefetto della provincia di Trieste, S.E. il dottor Carlo Tiengo, una raccomandata riservata personale dai toni preoccupati e inquietanti per l'economia del territorio locale: «Eccellenza, Mi permetto confermare il colloquio che ebbi l'onore di avere ieri mattina con V.E. nei riguardi della situazione

¹⁰⁶⁵ Cfr. RACCOMANDATA-URGENTE, Milano, lì 24 dicembre 1935 XIV°, Prot. N. 1127 S/T, OGGETTO: Costruzione nuovo Cimitero militare di Redipuglia, ivi. Missiva indirizzata all' «On. Municipio di FOGLIANO (Trieste)», firma autografa Commissario Ugo Cei.

¹⁰⁶⁶ Cfr. RACCOMANDATA-URGENTE Alla REGIA PREFETTURA DI TRIESTE, Milano, 24 dicembre 1935/XIV°, N. 1128 S/T, OGGETTO: Esproprio terreno denominato " Monte di Redipuglia ", ivi.

¹⁰⁶⁷ Cfr. N° 74 amm/ne, Milano, 8 gennaio 1936 – XIV°, ivi.

¹⁰⁶⁸ Cfr. COMUNE DI FOGLIANO DI MONFALCONE Provincia di Trieste, N. 4488 di prot., Fogliano 9 gennaio 1936/XIV, risposta al foglio N. 1127 del 24/12/1935, OGGETTO: Cimitero militare di Redipuglia, ivi.

¹⁰⁶⁹ Cfr. Distaccamento Autonomo Lavoratori (C.O.S.C.G.), N° 23 di Prot, Redipuglia, lì 10 gennaio 1936, Anno XIV°, OGGETTO: Terreno pel nuovo cimitero di Redipuglia, ivi.

assai critica nella quale è venuto a trovarsi lo stabilimento da me diretto per quanto riguarda il regolare approvvigionamento di calcare che costituisce per noi la materia prima principale per il nostro processo di fabbricazione. Come è noto a V. E. l'attuale fonte di estrazione del calcare, costituita dalla cava di S. Antonio adiacente allo stabilimento e che doveva garantire il calcare, alla marcia normale della produzione, per 15-18 anni ancora, è stata alcuni mesi fa occupata nella parte migliore (quota 21) dall'Autorità Militare la quale mi ha posto 4 cannoni da marina antisiluranti ed una piccola guarnigione di 66 uomini al comando di due ufficiali. Tale fatto ha costituito per noi una perdita considerevole poiché ci è stata tolta, non solo la parte migliore della nostra cava, ma ci è stato decurtato il tempo utile di sfruttamento, di modo che i 15-18 anni sono divenuti 8-10 e tutto ciò alla marcia normale dello stabilimento, mentre, come è noto a V.E. attualmente la produzione è duplicata e si avvia per il luglio prossimo ad essere triplicata per i sempre crescenti bisogni del nostro prodotto in tutte le industrie. Di conseguenza la cava attuale può bastare ancora per poco più di un anno di estrazione utile, più riducendosi la lunghezza delle fonti. Preoccupato da questo stato di cose, e per ordine della mia amministrazione centrale di Bruxelles, ho proceduto allo studio accurato e dettagliato di tutta la zona Carsica che potrebbe essere da noi utilizzata per i nostri bisogni, spingendo le ricerche sino a Sagrado, a Gorizia ed a Aurisina. Il risultato di tale studio, quanto mai sconcertante, ha dimostrato che, all'infuori di due zone ben delineate, una a Redipuglia ed una a Gorizia (S. Michele), il resto del Carso è formato di roccia calcarea ma ricchissima in stratificazioni dolomitiche, con forte percentuale di magnesio e quindi trattasi di calcare molto impuro con percentuali di $C_a Co_3$ assai basse (fino al 63%) e quindi assolutamente inadatte alle nostre fabbricazioni. Di conseguenza ho provveduto subito ad iniziare le pratiche per l'acquisto della zona di Redipuglia e, in buona parte, tali terreni furono da me acquistati quando, come è noto a V. E., il Commissario Straordinario del Governo per le Onoranze ai Caduti in Guerra in Italia ed all'Estero ha fermato ogni nuovo acquisto ed obbligato il Comune di Fogliano, dal quale doveva essere ceduta la parte più importante del giacimento, a troncane ogni trattativa, dovendosi, a quanto pare, costruire in detta zona il nuovo Cimitero di Redipuglia, date le precarie condizioni dell'attuale. Questo nuovo inciampo nella sistemazione della nostra cava di estrazione del calcare è assai preoccupante perché, dati i programmi di fabbricazione in attuazione, la cava attuale di S. Antonio sta diventando insufficiente a darci le 800/850 tonnellate di calcare per giornata lavorativa che occorrono. Ho perciò provveduto all'assaggio della collina a quota 50, dove ho trovato una piccola porzione di calcare buono, se pur frammisto a stratificazioni dolomitiche, che potrà essere di momentaneo aiuto per la cava attuale di S. Antonio, ma tale da lasciarci relativamente tranquilli solo per poco più di due anni di marcia attuale. Dovendo naturalmente rinunciare alla zona di Redipuglia e fissare la nostra attenzione al giacimento nei pressi di Gorizia, V.E. potrà facilmente immaginare quali difficoltà si frappongono allo sfruttamento e non ultimo l'impianto di una linea aerea di 20 chilometri circa attraverso tutta la zona carsica, con una spese imponente di impianto e di esercizio che non potrà non incidere fortemente sul nostro prezzo di costo attuale. La mia Società, preoccupata da questo stato di cose che, in ultima analisi potrebbe portare un grave pregiudizio al regolare andamento della produzione tanto più grave nel momento attuale, sarebbe disposta, qualora la cosa fosse possibile e V.E. lo credesse opportuna, ad intervenire in misura equa nella spesa occorrente per le riparazioni e la protezione dell'attuale Cimitero di Redipuglia onde evitarne lo spostamento. Veda S.E. se tale proposta può venire presa in

considerazione e mentre attendo un Suo cenno prego gradire i sensi del mio profondo ossequio»¹⁰⁷⁰. Tre giorni dopo la raccomandata indirizzata dalla Società Solvay alla prefettura, Cei si risolveva a sollecitare la stessa sullo stato della pratica *in itinere*: «Poiché a giorni dovrò recarmi da S.E. il Capo del Governo per conferire su alcune questioni riguardanti la costruzione del nuovo Cimitero di Redipuglia, prego la cortesia dell'E.V. a voler indicare a qual punto trovasi la pratica dell'esproprio del terreno occorrente per tale costruzione, di cui al foglio N. 1128 S/T trasmesso a cotesta R[^] Prefettura in data 24 dicembre 1935/XIV^o. Con perfetta osservanza»¹⁰⁷¹. Stretto tra le esigenze connesse alla salvaguardia della economia locale e la sua personale posizione, a forte rischio di fronte a un espresso diniego nei confronti della volontà manifestata dal duce, il prudente prefetto nel giro di tre giorni riuscì ad imbrigliare i piani del Cei e impantanarne l'azione amministrativa nelle pastoie dei cavilli burocratici. Il 27 gennaio, infatti, il prefetto Tiengo si rivolse direttamente al Gabinetto del Ministero dell'interno così informandolo: «Per opportuna notizia, anche di seguito al mio rapporto n. 0318/3793 del 26 corr., e circa il progetto di ricostruzione del Cimitero militare di Redipuglia, e per quelle comunicazioni che codesto Ministero riterrà di fare al Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra, trasmetto copia di lettera pervenutami dal direttore dello stabilimento ausiliario per la fabbrica di soda "Adria" della ditta Solvay e C. Monfalcone. In essa vengono illustrati i pregiudizi che deriverebbero alla produzione dal fatto di ricostruire il Cimitero Militare di Redipuglia nella zona prescelta dal R. Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra. Lo stabilimento Solvay di Monfalcone è di notevole importanza, arrivando alla produzione giornaliera di ottocento tonnellate circa di calcare, e la situazione in cui esso minaccia di trovarsi è necessario sia tempestivamente conosciuta dal Commissario Generale che presiede alle produzioni belliche. Prego farmi conoscere la risposta da dare al riguardo alla Solvay. Il PREFETTO f.to TIENGO»¹⁰⁷². Facendo leva sugli aspetti di natura burocratica – amministrativa della questione, il guardingo prefetto triestino il 30 gennaio ebbe invece così ad esprimersi dinanzi alle pressanti richieste del Cei per l'espropriazione del terreno: «In seguito alla lettera di V.E. sopra indicata è stato il Podestà del Comune di Fogliano, proprietario della zona di terreno in cui dovrebbe sorgere il nuovo cimitero di Redipuglia, invitato a sospendere la stipulazione dell'atto di vendita del terreno stesso autorizzato con deliberazione podestarile, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa. L'acquisto del terreno in cui potrà sorgere il cimitero potrà pertanto formare oggetto di accordi diretti fra codesto Commissariato e il Comune, per cui potrebbe prescindere dal far ricorso alle procedure espropriative. Poiché questo possa iniziarsi è in ogni caso necessario a norma degli art. 3 e 4 della legge 25 giugno 1865 n° 2359¹⁰⁷³ che codesto Commissariato presenti

¹⁰⁷⁰ Cfr. Solvay & C., Società in Accomandita Semplice, Stabilimento "Adria" di Monfalcone, RACCOMANDATA RISERVATA PERSONALE a S.E. Dott. Carlo TIENGO Prefetto della Provincia di TRIESTE, Monfalcone, lì 21 gennaio 1936 XIV^o, ivi.

¹⁰⁷¹ Cfr. Prot. N. 54 S/T Alla R[^] Prefettura di TRIESTE 24 gennaio 1936/XIV^o, Esproprio terreno denominato "Monte di Redipuglia", ivi.

¹⁰⁷² Cfr. R. PREFETTURA DI TRIESTE Divisione Gab. N. di prot. 038/3794, Trieste, lì 27 Gennaio 1936 XIV^o, OGGETTO: Solvay e C. Fabbrica Soda "Adria" di Monfalcone, ivi. Documento in copia indirizzato all' «On. MINISTERO DELL'INTERNO GABINETTO ROMA».

¹⁰⁷³ Si tratta della prima legge italiana riguardante le disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità, con lo scopo di introdurre norme per il risanamento e l'ampliamento delle città, viste le precarie condizioni, soprattutto igieniche, di molti aggregati urbani. Con essa furono introdotti due importanti strumenti urbanistici: i «Piani Regolatori Edilizi» ed i «Piani di Ampliamento». I Piani regolatori

regolare domanda corredata da una relazione sommaria e da un piano di massima che contenga la descrizione degli insiemi delle opere da eseguire e dei terreni che devono essere occupati. Tale domanda dovrà essere pubblicata all'Albo del Comune di Fogliano e nel Foglio degli Annunzi Legali e depositata con i documenti a corredo per 15 giorni nello Ufficio Comunale»¹⁰⁷⁴. Uomo legato al regime, Cei era un uomo tenace e non si perse d'animo dinanzi agli ostacoli amministrativi frapposti e rappresentati dall'istituto prefettizio triestino. Nel successivo mese di febbraio, il Commissario governativo si rivolse dunque all'Intendenza di Finanza di Trieste, investendola direttamente dell'acquisto del terreno e delle relative incombenze tecnico-amministrative: «Nella località denominata " Monte di Redipuglia " per volere del Duce verrà al più presto costruito un nuovo cimitero che dovrà raccogliere in perpetuo le gloriose Salme che attualmente si trovano sepolte in quello di Redipuglia. Il terreno ove dovrà sorgere il nuovo Cimitero è di proprietà del Comune di Fogliano il quale interpellato ha fatto conoscere di non poterlo cedere gratuitamente date le ristrette condizioni finanziarie del Comune. Era infatti in corso la vendita ad una Società Anonima di Monfalcone; vendita che fu sospesa per intervento di questo Commissario tramite la Prefettura di Trieste. Il Prefetto di Trieste con lettera in data 30/1/36 N. 2138/2955 (allegato n. 1) ha informato che l'acquisto del terreno potrà formare oggetto di accordi diretti fra il Commissario ed il Comune e che potrebbe quindi prescindere dal far ricorso alla procedura espropriativa. Essendo l'acquisto predetto di competenza di codesta R. Intendenza si rivolge preghiera perché voglia compiacersi interessare l'Ufficio competente per l'acquisto del terreno e pel passaggio al demanio dello Stato. Prima di effettuare l'acquisto di cui sopra è cenno si prega: - far conoscere il valore di stima del terreno sopracitato (base metri 650 altezza metri 750 – compresa la zona di rispetto); - esaminare la possibilità di un passaggio di proprietà in maniera che con la cessione al Comune di Fogliano del terreno dell'attuale cimitero di Redipuglia (collina di s. Elia) si potesse compensare in parte alla spesa per acquistare il terreno per quello

edilizi, attuabili entro 25 anni, erano obbligatori soltanto per i Comuni con oltre 10.000 abitanti e, una volta approvati, contenevano implicitamente il riconoscimento della dichiarazione di opera di pubblica utilità. Norme simili erano previste anche per i Piani di ampliamento, dove si stabiliva l'obbligo di cedere il terreno necessario alla costruzione di vie pubbliche « senza altra formalità », ma sempre dietro compenso per l'esproprio. Ai sensi degli articoli 3 e 4 citati nella missiva del prefetto Tiengo, dunque, qualunque domanda che fosse stata fatta dalle Provincie, dai Comuni, da Corpi morali o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità doveva essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale doveva appunto indicare la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale le opere avrebbero conosciuto la fine. La domanda per ottenere che un'opera fosse dichiarata di pubblica utilità doveva preventivamente essere pubblicata in ciascun comune in cui l'opera stessa doveva essere eseguita ed inserita per estratto nel Giornale Ufficiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia. Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massimo dovevano rimanere depositati nell'ufficio del Comune dove l'opera doveva essere eseguita. Nel caso in cui l'opera avesse toccato il territorio di più comuni, era sufficiente il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l'Ufficio di prefettura o di sotto-prefettura. Il luogo, la durata e lo scopo del deposito dovevano essere indicati in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni. Sul punto, cfr. *Legge 25 giugno 1865, n. 2359, " Espropriazioni per causa di utilità pubblica "*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'8 luglio 1865, n. 165.

¹⁰⁷⁴ Cfr. R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE Divisione 2^a N. 2138/2955 Risposta alla nota N. 1128 S.T. in data 24 dicembre 1935, Trieste, 30 gennaio 1936 XIV, OGGETTO: Esproprio terreno denominato " Monte di Redipuglia ", Cart. Redipuglia, fasc. Esproprio, ADLD - COGOC.

denominato " Monte di Redipuglia ". Si allega copia della lettera [...]»¹⁰⁷⁵. La questione cominciava a farsi sempre più complicata e spinosa per il Cei, perché il 12 febbraio, il giorno cioè immediatamente successivo alla richiesta che il Commissario straordinario aveva inoltrato all'Intendenza di Finanza di Trieste, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel richiamare su tutta la vicenda l'attenzione dello stesso Cei e del Gabinetto del Ministero dell'interno, accreditava pienamente l'operato del lungimirante prefetto triestino Tiengo: «*Il Prefetto di Trieste, con lettera 2138/1364. II del 17 gennaio u. sc. Di cui si unisce copia, fa rilevare i danni che deriverebbero al Comune di Fogliano se questo non dovesse ricevere alcun indennizzo per la cessione della collina denominata " Monte di redipuglia", sulla quale, in conformità della recente superiore decisione, dovrebbe essere ricostruito l'omonimo cimitero militare. A parte l'aspetto giuridico della questione, per cui la collina anzidetta, facendo parte del patrimonio del Comune di Fogliano, dovrebbe passare al demanio dello Stato mediante acquisto diretto dal comune o mediante esproprio accompagnato dal relativo indennizzo, sta in fatto che le condizioni finanziarie del Comune di Fogliano sono tali che, ove la cessione dovesse avvenire a titolo del tutto gratuito, verrebbe a mancare un introito straordinario, dal quale il Comune si riprometteva di trarre i mezzi per far fronte ad indilazionabili necessità. Si prega, pertanto, codesta On. Presidenza di voler portare la sua benevole attenzione sulla questione e di voler studiare, unitamente al dipendente Commissario straordinario per le onoranze ai Caduti in guerra, i mezzi idonei per aderire, per quanto possibile, alla richiesta del comune di Fogliano. Riferendosi allo stesso argomento, il Ministero predetto (Gabinetto) ha successivamente inviato l'unita altra segnalazione, pure del Prefetto di Trieste, nella quale si accenna, in particolare, ai danni che deriverebbero alla produzione dello stabilimento della ditta Solvay e C. di Monfalcone in conseguenza della ricostruzione del Cimitero nella zona prescelta. Sulla questione si richiama l'attenzione di V.E. per l'esame e le determinazioni di sua competenza, in rapporto anche alle decisioni da adottarsi da codesto Commissariato in ordine alla futura destinazione della area in cui sorge l'attuale Cimitero*»¹⁰⁷⁶. Cei non si perse d'animo e giocò le sue carte su due tavoli: da un lato, tranquillizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri; dall'altro, sollecitare vieppiù l'intervento dell'Intendenza di Finanza triestina. Il 25 febbraio, in risposta alla lettera ricevuta dalla Presidenza del Consiglio, Cei si esprimeva nei termini più rassicuranti possibili: «*In risposta alla nota indicata sopra, mi onoro comunicare a cotesta On/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, per l'acquisto del terreno del Monte di Redipuglia, necessario alla costruzione del nuovo Cimitero, ho rivolto da tempo preghiera all'Intendenza di Finanza competente, di svolgere le pratiche necessarie all'acquisto, tenendo presente anche l'opportunità di cedere in permuta, al Comune di Fogliano, l'area occupata dall'attuale Cimitero (Collina di S. Elia). In attesa di ricevere informazioni in proposito dall'Intendenza di Finanza, ritengo opportuno soggiungere che, a seconda delle proposte che farà l'Intendenza stessa, non è da escludere che, in qualche modo, possa*

¹⁰⁷⁵ Cfr. Prot. 844 amm.ne dell'11/2/1936. XIV°, Alla R. INTENDENZA DI FINANZA di TRIESTE, Terreno pel nuovo cimitero di Redipuglia, ivi.

¹⁰⁷⁶ Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 12 febbraio 1936 A. XIV, Prot. N. 476.A.G., OGGETTO: Ricostruzione del Cimitero militare di Redipuglia, ivi. La lettera, con firmato illeggibile del «SOTTOSEGRETARIO DI STATO», è indirizzata a «S.E. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA – Via S. Giovanni sul muro 18, MILANO» e, per conoscenza, all'«On. MINISTERO DELL'INTERNO – Gabinetto SEDE». In testa al foglio di guardia, timbro di probabile protocollo in arrivo recante: «SEZIONE TECNICA N. 115 17-2-1936».

essere indennizzato il Comune di Fogliano. Si restituiscono i tre allegati»¹⁰⁷⁷. Di tutt'altro tenore, invece, perentorio e ordinativo, il sollecito che il Cei indirizzava il 28 febbraio all'Intendenza di Finanza di Trieste: «Il Duce, dal quale sono stato recentemente ricevuto, mi ha ordinato di portare avanti con grande sollecitudine le pratiche relative alla costruzione del nuovo Cimitero di Redipuglia, allo scopo di iniziare quanto prima i lavori. Pertanto mi riferisco al foglio n° 844 Amm. dell' II corr. e prego cotesta R. Intendenza di voler accelerare la pratica dell'acquisto del terreno, pratica che, per i motivi su esposti, assume carattere di massima urgenza»¹⁰⁷⁸. Il sollecito del Cei, se di fatto produsse una risposta immediata da parte dell'Intendenza, non fece che in realtà acuire ancor di più la sua crescente inquietudine: «Con nota odierna pari numero ho incaricato il locale Ufficio tecnico di Finanze di accertare, a pari richiesta contenuta nel foglio a margine, il valore di stima del terreno, di proprietà del Comune di Fogliano e che, dopo l'acquisto, dovrà venir sistemato a nuovo cimitero dei Caduti in guerra; e successivamente comunicherò alla S.V., per gli ulteriori provvedimenti, copia del relativo parere. Poiché ai sensi della Circolare N. 2 dd. 1/2/1936 – XIV Prot. N. 100753 del Ministro delle Finanze, Provveditorato Generale dello Stato, l'attuale cimitero di Redipuglia deve venir riportato nei registri dei beni patrimoniali dello Stato, ho in pari tempo affidato al suddetto Ufficio l'incarico di accertare, allo scopo, gli estremi catastali e tavolari dei relativi fondi, nonché di valutare tali fondi e le sovrastrutture. Per quanto riguarda la richiesta, fatta alla scrivente, di espletare in confronto del Comune di Fogliano le pratiche per l'acquisto dei nuovi fondi osservo, che giusta, la citata circolare ministeriale l'attività delle Intendenze devono limitarsi a riportare nei registri di consistenza quelle zone di terreno che gli Enti preposti alla cura ed alle onoranze alle salme dei Caduti in guerra hanno acquistato o dovranno acquistare per il conseguimento delle proprie finalità. Con l'occasione prego anche di farmi conoscere se esistano nella Provincia di Trieste altre tali zone»¹⁰⁷⁹. Spazientito, irritato, esasperato e forse anche dominato da un sentimento commisto a rabbia e frustrazione, Cei si sentiva anche deriso e sbeffeggiato, poiché non solo il solerte funzionario tecnico dell'Intendenza triestina intralciava i suoi piani, ma in forza di una circolare applicativa ministeriale emanata dall'amministrazione dalla quale egli dipendeva lo ostacolava e nel contempo gli chiedeva di rendergli conto dell'esistenza di altre zone similari. Carico di risentimento, il generale Cei l'8 marzo inoltrò due missive. Nella prima, indirizzata direttamente al Ministero delle finanze, chiedeva un intervento diretto e risolutivo del dicastero, poiché nessun organismo dello

¹⁰⁷⁷ Cfr. COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ONORANZE CADUTI IN GUERRA IN ITALIA ED ALL'ESTERO, All'On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO dei MINISTRI ROMA, n° 115 S.T., Milano, 25 febbraio 1936 – XIV°, - Riferimento al n° 476 A.G. del 12 febbraio, OGGETTO: Ricostruzione del Cimitero Militare di Redipuglia, ivi. Se il tono della risposta del Cei può apparire cortese e tranquillizzante, non può passare inosservato il fatto che, sotto il profilo dei rapporti e delle relazioni istituzionali tra organismi dello Stato, chiamati ai principi di lealtà e collaborazione reciproca, la "restituzione dei tre allegati" alla Presidenza del Consiglio dei ministri, espressione volutamente vergata propria manu dal generale rispetto all'intero testo dattiloscritto del documento, costituisce la chiara manifestazione di uno strappo istituzionale, un atto di scortesia che tradisce l'evidente irritazione personale del Commissario straordinario di fronte alle pieghe che stava prendendo l'intera vicenda.

¹⁰⁷⁸ Cfr. Prot. N° 904 Amm/ne, 28 febbraio 1936/XIV°, Terreno pel nuovo Cimitero di Redipuglia, ivi.

¹⁰⁷⁹ Cfr. INTENDENZA DI FINANZA DI TRIESTE, Trieste, addì 28 febbraio 1936 Anno XIV, Prot. N. 5105/319, OGGETTO: Terreno per il nuovo cimitero di Redipuglia, ivi. Lettera firmata dall'«INTENDENTE A. REVERA», indirizzata «Al Signor Commissario Straordinario del Governo per le Onoranze ai Caduti = MILANO = via S. Giovanni sul Muro 18, risposta a nota dell'11/2/1936 – XIV N. 844».

Stato, neppure tra i meandri nell'imperante burocrazia amministrativa, poteva sottrarsi ai desideri o alla volontà espressa dal duce: «[...] Per alcuni sepolcreti in corso di costruzione e per quelli in corso di progettazione si deve ancora provvedere all'acquisto del terreno necessario. Le R. Intendenze di Finanza hanno i mezzi idonei per poter provvedere all'acquisto di detti terreni e sono indubbiamente in grado di meglio tutelare nel caso in esame gli interessi dello Stato. Premesso quanto sopra si segnala a codesto On. Ministro l'opportunità di compiacersi autorizzare le predette Intendenze perché in collaborazione coll'Ufficio scrivente provvedano all'acquisto dei terreni di cui trattasi e qui trasmettere la relativa pratica appena giunta alla fase del conseguente pagamento. In particolare si segnala l'urgenza di provvedere all'acquisto del terreno situato nel territorio di Fogliano (Trieste) necessario per la costruzione del nuovo Cimitero Monumentale di Redipuglia, pel quale S.E. il Capo del Governo ha impartito ordini categorici a questo Commissario. Si gradirebbe perciò fossero dati ordini urgenti a questo proposito. Per tale motivo si interessò la R. Intendenza di Finanze di Trieste la quale con lettera N° 5105/319 in data 28 febbraio 1936 XIV° (allegato n° I) ha comunicato che giusta la circolare sopracitata di codesto On. Ministero, la sua attività deve limitarsi a riportare nei registri di consistenza quelle zone di terreno che gli enti preposti alla cura ed onoranze delle Salme dei Caduti in guerra hanno acquistato o dovranno acquistare pel conseguimento delle proprie finalità. Si gradirebbe in merito un cortese cenno di riscontro non senza far conoscere che urge provvedere all'acquisto del terreno predetto dovendo il nuovo Cimitero di Redipuglia, essere costruito per ordine del Duce, nel più breve tempo possibile»¹⁰⁸⁰. Con la seconda lettera, invece, in risposta all'Intendenza di Finanza di Trieste, Cei intendeva chiudere definitivamente lo scaricabarile amministrativo e investire dell'acquisto del terreno senza più ulteriori indugi e sottigliezze di natura tecnica e giuridica – amministrativa l'ufficio dell'Intendente triestino Revera: «Come ho già avuto l'occasione di riferire, la pratica per l'acquisto del terreno ove dovrà sorgere il nuovo Cimitero di Redipuglia ha carattere di massima urgenza perché categorico è l'ordine del Duce di eseguire il Cimitero nel più breve tempo possibile. Prego quindi compiacersi sollecitare i documenti di cui è cenno nella lettera predetta. In merito all'acquisto questo Commissario ha rivolto d'urgenza motivata richiesta al Provveditorato Generale dello Stato intesa a ottenere che la R. Intendenza di Finanze, nella cui giurisdizione si trovano terreni ove dovranno sorgere sepolcreti di guerra, siano autorizzati a poter effettuare l'acquisto dei terreni stessi avendo essi tutti i mezzi idonei e necessari per tutelare gli interessi dello Stato»¹⁰⁸¹. L'ostinazione del Cei, ma soprattutto la manifesta e categorica volontà del duce che il Commissario governativo aveva invocato a più riprese finirono con l'avere la meglio nella corrispondenza intercorsa su ogni circolare, su ogni cavillo amministrativo e piegarono definitivamente le resistenze dell'amministrazione finanziaria dello Stato. Il 13 marzo, il ministro delle finanze, sia pure con un certo sussiego formale nel comunicare al Commissario straordinario le proprie deliberazioni, accoglieva le pressanti richieste del Cei e investiva della pratica l'intendente di finanza

¹⁰⁸⁰ Cfr. Prot. 1323 amm./ne, 8 marzo 1936 XIV° All'On. MINISTERO DELLE FINANZE – PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO ROMA, Acquisto terreni necessari per la costruzione dei Cimiteri e sepolcreti di guerra, ivi. Nel documento, la parola «urgenti» è vergata *manu propria* dal Cei, inchiostro colore nero, in luogo del sottostante dattiloscritto, leggibile, recante la parola «inerenti», di prima stesura del minutante. Sul foglio d'intestazione, margine alto centrale, in lapis di colore rosso, l'annotazione d'archivio «Pratica 16/1936».

¹⁰⁸¹ Cfr. Prot. 1324 amm., 8/3/1936/XIV° All'Intendenza di Finanza di TRIESTE, Risposta alla nota 5105/319 in data 28/2/1936, Terreno Cimitero Militare di Redipuglia, ivi.

triestino: «Con la circolare a stampa N. 2/100753 del 1° febbraio c.a., questo Ministero non ha inteso di intervenire nella fase preliminare relativa alla scelta ed all'acquisto dei terreni occorrenti per la costruzione o sistemazione dei Sepolcreti di guerra perché era a conoscenza che codesto On. Commissariato si è sempre avvalso dell'opera degli Organi dipendenti dalle Autorità Militari competenti per territorio. Trattandosi poi di opere alle quali codesto On. Commissariato provvede con mezzi propri, questo Ministero ritiene che possano seguitare a provvedere, per quanto occorra, le Autorità Militari, lasciando estranei gli uffici finanziari. Tuttavia – come del resto la stessa Intendenza di Finanza di Trieste ha mostrato di comprendere ed in parte ha già fatto – se per quanto concerne il nuovo Cimitero di Redipuglia, gli uffici finanziari di quella provincia avessero la possibilità di dare una effettiva ed efficace collaborazione, la eccezione potrebbe trovare giustificazione oltre che nell'importanza dell'opera da compiere, nel volere manifestato da S.E. il Capo del Governo affinché sia superata ogni difficoltà per dare degna e definitiva sepoltura ai Caduti della III^a Armata. Pertanto, in pari data, si manda copia della presente alla Intendenza di Finanza di Trieste»¹⁰⁸².

Cei accolse la comunicazione del ministro delle finanze con sottile piacere, perché nove giorni più tardi, nelle pieghe di una cortese lettera di ringraziamento per la disponibilità a collaborare, non mancò di rimarcare il suo ruolo e il rango della sua nuova posizione, rivendicando anche la titolarità di alcuni fondi a sua disposizione iscritti nei capitoli di bilancio del Ministero delle finanze: «Si ringrazia per la comunicazione in merito all'acquisto del terreno per il nuovo cimitero militare di Redipuglia da parte della R. Intendenza di Finanza di Trieste. A chiarimento della richiesta di questo Ufficio contenuta nella lettera n° 1323 si ha il pregio di far conoscere che: - il R.D.L. n° 752 in data 31/5/1935¹⁰⁸³ apportò delle modificazioni alla legge 12/6/1931 concernente la

¹⁰⁸² Cfr. *MINISTERO DELLE FINANZE PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, Divisione 1^a Sez. 1^a Prot. N. 51034 del 13 MAR 1936 ANNO XIV, OGGETTO: Acquisto terreni necessari per la costruzione dei Cimiteri e Sepolcreti di guerra, ivi.*

¹⁰⁸³ La macchina organizzativa volta alla progettazione dei sacrari si era infatti ormai messa in movimento. La politica monumentale della gestione Faracovi, tuttavia, faceva ancora parte di una fase in cui, giunta al crepuscolo la stagione programmatica degli ossari che aveva caratterizzato la prima teorizzazione in materia, non si era ancora profilata all'orizzonte una soluzione definitiva. L'organismo consultivo previsto dalla legge istitutiva del Commissariato Generale, d'altra parte, vincolava non poco l'attività amministrativa e le lungaggini della rigida procedura burocratica impedivano una celere realizzazione dei lavori. Donde la decisione di sopprimere l'organismo con il decreto-legge n. 752 del 31 maggio 1935, anno in cui la carica di Commissario per le onoranze ai caduti in guerra fu sostituita con quella di Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra del Regno in Italia e all'estero. Il Commissario generale veniva nominato con decreto del capo del Governo, dal quale dipendeva direttamente. Egli concentrava tutti i poteri conferiti dalla legge 12 giugno 1931, n. 877 al Commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra. In particolare, la nuova carica istituzionale avrebbe dovuto provvedere al rapido completamento delle opere, nonché alla custodia e alla manutenzione delle stesse. Al Commissario straordinario fu anche attribuita la prerogativa di prendere accordi diretti con i rappresentanti dei Governi interessati per la sistemazione dei caduti ex nemici ed alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero. Le attribuzioni erano di esclusiva competenza del Commissario generale straordinario, un plenipotenziario che per la loro efficace attuazione aveva facoltà di accordarsi con le singole amministrazioni dello Stato, con le Regie rappresentanze all'estero e con gli enti locali. Il capo del Governo avrebbe avocato a sé ogni decisione in caso di dissenso o conflitto tra i soggetti interessati. Anche la gestione dei fondi, autorizzati con la legge 12 giugno 1931, n. 877, veniva formalmente demandata al Commissario generale straordinario, il quale vi avrebbe provveduto sulla base dell'osservanza delle prescrizioni del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato. I contratti stipulati per i lavori, le forniture varie relative alla sistemazione delle sepolture militari e le locazioni d'opera, erano approvati e resi esecutivi solo se l'importo previsto non avesse superato i limiti fissati dalle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio dello Stato. Egli, inoltre,

definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra; - per effetto di detto decreto il Commissario Generale Straordinario dipende direttamente dal Capo del Governo ed i fondi ancora a sua disposizione sono passati al bilancio di codesto Ministero [...]»¹⁰⁸⁴. Di fronte al precipitare della situazione, il podestà del municipio di Fogliano, i cui sentimenti di affetto profondo verso la comunità locale e tutta la cittadinanza furono più forti della fedeltà incondizionata giurata al regime, nell'aprile del 1936 si risolse a rivolgersi inopinatamente e senza alcuna mediazione al Commissario straordinario del Governo, giocando la carta della più sincera disperazione per addivenire ad un accordo con il generale Ugo Cei: «In seguito al colloquio avuto con l'ufficiale incaricato dall'E.V. a trattare la pratica del terreno per il nuovo Cimitero di Redipuglia mi permetto esporvi quanto segue: Il Comune da me amministrato si trova in condizioni miserrime e la salvezza del suo bilancio era rappresentata dal ricavo della vendita alla Società An. "Adria" di Monfalcone del terreno in questione; l'E.V. è a conoscenza che l'importo che si doveva ricavare era di lire 106.135.60. Se non ci fosse stata tale situazione, questa Amministrazione e questa popolazione sarebbero state ben fiere di fare donazione di un fondo che servisse alla Sacra Opera. Ma la vendita già conclusa e mancante solo della fase definitiva del passaggio di proprietà cambia completamente l'aspetto della questione. Il mio Comune contava ormai su questo affare, e l'entrata figura già stanziata nel bilancio 1936. Sottolineando ancora la povertà di questo Comune redento, di purissima tradizione italiana e di elevato spirito fascista, mi rimetto alla sensibilità dell'E.V. sicuro che ci vorrà venire incontro fissando questa specie di indennizzo nell'importo che per esso immobile questa Amministrazione doveva percepire dalla S.A. "Adria" »¹⁰⁸⁵. Le parole accorate del malaccorto podestà, che improvvidamente aveva dichiarato che in altre circostanze la sua amministrazione sarebbe stata fiera di esercitare un atto di liberalità, facendo spontanea donazione del

aveva la potestà di provvedere ai servizi in economia e, per quanto atteneva alle spese relative alla sistemazione delle sepolture militari italiane all'estero, poteva derogare alle norme in materia di contabilità di Stato ed opere pubbliche. Il provvedimento autorizzava infine il ministro delle finanze a provvedere con propri decreti al trasporto delle salme con un apposito capitolo straordinario da istituirsi nel proprio bilancio di previsione, nella rubrica delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la legge di conversione del 9 gennaio 1936 – XIV, n. 132, il decreto ebbe piena attuazione. La relazione illustrativa sul provvedimento, relatore l'onorevole Orsolini Cencelli, fu presentata alla Camera il 20 novembre del 1935 e fu approvata con 295 voti favorevoli e nessun voto contrario. La nuova figura istituzionale, liberata dai farraginosi meccanismi della legislazione previgente, acquisiva uno spiccato potere decisionale e la sua azione amministrativa era sottoposta unicamente al vaglio del capo del Governo, con il quale poteva interloquire direttamente senza gli intralci della Commissione consultiva. La stessa gestione dei fondi era accentrata, svincolata dalle pastoie dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze ai caduti in guerra che ne deteneva la competenza. La legge, dunque, snelliva finalmente l'iter burocratico per la gestione e la realizzazione dei sacrari. Tuttavia, delle modifiche introdotte dai provvedimenti legislativi non ne avrebbe beneficiato il Faracovi, ma il generale Ugo Cei, chiamato a ricoprire l'incarico di Commissario generale straordinario proprio in luogo del grande riformatore, a partire dal febbraio del 1935. Cfr. *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943)*, 689. "Conversione in legge del regio decreto legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle salme dei caduti in guerra" 07.06.1935 – 13.06.1935, vol. 1324, pp. 475-490, ASCD.

¹⁰⁸⁴ Cfr. Prot. N° 1588 amm. del 22 marzo 1936 XIV°, risposta a nota n° 51034 in data 13/3/c.a. – *Terreno del Cimitero Militare di Redipuglia*, ivi.

¹⁰⁸⁵ Cfr. *MUNICIPIO DI FOGLIANO DI MONFALCONE – GABINETTO DEL PODESTA', PERSONALE N. 24/Ris., Fogliano di Monfalcone, 20.4.1936/XIV, A S.E. il Generale di Corpo d'Armata Ugo Cei Commissario Straordinario del Governo Onoranze Caduti in Guerra MILANO, Oggetto: Fondo Cimitero di Redipuglia*, ivi. In fondo al documento, sul margine basso di sinistra, annotazione in lapis nero recante: «S.E. ha disposto per momento non rispondere».

fondo all'amministrazione militare, ipotesi sino a quel momento mai presa in considerazione da nessun attore istituzionale interessato alla questione, solleticarono il cinismo e l'opportunismo del Cei, ben lontano dal provare quei sentimenti di sensibilità auspicati dall'ingenuo podestà, soprattutto alla luce delle risultanze che l'Intendenza di finanza di Trieste, per il tramite del proprio ufficio tecnico, aveva comunicato il 30 marzo al Commissario straordinario circa gli oneri per l'acquisto del terreno¹⁰⁸⁶. Forte della mediazione del zelante prefetto triestino Tiengo, che certamente si sarebbe adoperato a suo favore dopo averne a lungo intralciato i piani, ora che il vento della buona sorte soffiava sulla rotta tracciata dal Cei, nel luglio del 1936 il Commissario governativo ebbe così a rispondere all'appello lanciato dall'imprudente podestà del povero municipio di Fogliano: «*Riferimento al colloquio di S.E. il Prefetto di Trieste con S.E. il Commissario. Si prega compiacersi trasmettere copia della delibera circa la cessione gratuita allo Stato del terreno ove dovrà sorgere il nuovo cimitero di Redipuglia*»¹⁰⁸⁷. La deliberazione approvata dalla giunta¹⁰⁸⁸ pervenne dunque il 20 luglio

¹⁰⁸⁶ Risolta la questione sul piano politico-amministrativo, l'Intendenza di Finanza triestina si mosse alacramente. Il 30 marzo 1936 Cei riceveva dall'amministrazione finanziaria di Trieste la copia del documento redatto dall'Ufficio tecnico, attivato senza più alcun indugio da parte dell'Intendenza stessa, la quale, tuttavia, precisava nella missiva che la stipulazione dei contratti doveva «*rimanere riservata esclusivamente a codesto Onor. Commissariato*» (cfr. *INTENDENZA DI FINANZA DI TRIESTE, N. di prot. 9992/578. Trieste addì 30 marzo 1936 – XIV, Oggetto: Terreno pel nuovo Cimitero di Redipuglia, ivi*). Allegata al foglio di trasmissione, con carattere di urgenza, l'Intendenza inoltrava la dettagliata relazione stilata dal competente ufficio tecnico locale: «*Il terreno prescelto per la costruzione del nuovo cimitero di Redipuglia è situato su di una collina denominata Monte di Redipuglia, posta di fronte al Colle di S. Elia, ove si trova l'attuale Cimitero ed al di là della strada ferrata. Secondo le informazioni fornite sopralluogo dagli addetti al Cimitero del Comune di Fogliano, il Cimitero vero e proprio verrà formato su di una parte delle P.C. 62/I ed 87/I, di proprietà del Comune di Fogliano e si estenderà in piccola parte anche su due particelle di proprietà privata [...]. Il terreno stesso è di natura carsica, rocciosa, però abbastanza erboso, senza molti massi affioranti ed attualmente è un pascolo nudo percorso da due strade campestri. Il terreno stesso è sottoposto al vincolo forestale essendone previsto il rimboschimento. Al Catasto è riportato come pascolo di 3 cl., con un reddito imponibile di L. 2. – per ettaro. – Il suo valore unitario come terreno agricolo è di Lire 500.- l'ettaro. Si osserva però in proposito che il Comune di Fogliano recentemente aveva stipulato un contratto con la S.A. Solway, Fabbrica di Soda in Monfalcone, per la cessione di una porzione delle P.C. 62/I ed 87/I avente l'estensione di ettari 53.06.78, per il prezzo base di L. 0,20/mq.- La società aveva acquistato il terreno per formare una cava onde estrarvi della pietra calcarea occorrente all'industria. Sotto il profilo industriale ove si presenti l'occasione a tale destinazione, il terreno ha effettivamente un valore superiore a quello comune come fondo agricolo e ciò in vista dell'ottima posizione presso la ferrovia. Sulla base del valore unitario comune di L. 500. – all'ettaro quindi, la porzione necessaria per il cimitero compresa la zona di rispetto ha un valore: ett. 48.75.00 x 500 = L. 24.375.- Sulla base del valore di carattere affettivo, praticamente però già conseguito in L. 2.000 – l'ettaro – si avrebbe: ett. 48.75.00 x 2.000 = L. 97.500. – Il terreno dell'attuale cimitero di S. Elia nel caso di asporto del Cimitero medesimo avrà un valore scarsissimo, sia perché, venendo a trovarsi tutto sconvolto, non avrà nessun valore agricolo, come perché data l'ubicazione rispetto la ferrovia e la natura del terreno non è prevedibile uno sfruttamento ad uso industriale o comunque diverso da quello agricolo. Si rendono gli allegati.*» (cfr. *UFFICIO TECNICO DI FINANZA, No. 4127/950, Risposta al fo. 17.3.1936 Nro. 8697 Div. I, Trieste, li 26 marzo 1936 – XIV, Oggetto: Terreno per il nuovo Cimitero di Redipuglia, ivi*). Documento in «*COPIA*» indirizzato all'«*Onor. Intendenza di Finanza di – TRIESTE –*», ivi).

¹⁰⁸⁷ Cfr. *Prot. N. 3664 Amm.ne, Milano 18 luglio 1936, XIV°, Al Podestà del Comune di Fogliano, Oggetto: Cessione gratuita terreno pel nuovo Cimitero di Redipuglia, ivi.*

¹⁰⁸⁸ Il 23 luglio Cei riceveva dal podestà del Comune di Fogliano la copia del verbale di deliberazione approvata il 16 luglio dalla Giunta Provinciale Amministrativa circa la cessione gratuita allo Stato del terreno destinato al nuovo cimitero di Redipuglia: «*L'anno millenovecentotrentasei XIV° addì quattro luglio a ore – nel Palazzo Municipale di Fogliano Monfalcone il Podestà del Comune di Fogliano di Monfalcone Sig. Dott. Giorgio Ferlan, presenti i Signori consultori municipali, assistito dal Segretario*

all'attenzione del Commissario del governo, il quale non mancò di segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con squisito atto di cortesia, l'eccellente operato del diligente prefetto triestino: «*In seguito al personale interessamento di S.E. il Prefetto Tiengo, informasi che, con delibera in data 4 luglio 1936 n° 2239, approvata dall'Autorità Tutoria, il Comune di Fogliano ha ceduto gratuitamente allo Stato il terreno per la costruzione del nuovo Cimitero di Redipuglia*»¹⁰⁸⁹. Il generale Ugo Cei, che dopo il secondo conflitto mondiale, nell'agosto del 1944, fu ritenuto dall'Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo tra i «*Senatori ritenuti responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia coi loro voti, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata fuori e dentro il Senato*»¹⁰⁹⁰, si avviava con le vicende di Redipuglia a concludere la sua parabola. Di lì a poco, sarebbe stato sostituito dal generale Augusto Grassi, i cui rapporti con l'impresa Marchioro non furono mai idilliaci¹⁰⁹¹, sotto la direzione del quale i due architetti milanesi lavorarono

Comunale Sig. Francesco Orelli ha adottato la seguente deliberazione: Considerato che il Cimitero degli Invitti di Redipuglia deve essere ricostruito in altra località e precisamente sulla collina denominata " Monte di Redipuglia "; Sentita la Consulta municipale ed interpretando il sentimento di questa popolazione umile ma di tenace fede fascista, orgogliosa dell'altissimo onore che le viene concesso di custodire nei secoli le spoglie gloriose degli Eroi che l'hanno redenta, delibera di far donazione al Commissariato Straordinario del Governo Onoranze Caduti in Guerra del fondo di proprietà di questo Comune, che dovrà servire alla costruzione del nuovo Cimitero degli Invitti.» (cfr. N. 2239 PROVINCIA DI TRIESTE, COMUNE di Fogliano di Monfalcone, Copia del Verbale di Deliberazione del Podestà del Comune di Fogliano di Monfalcone, OGGETTO: Donazione del terreno per la costruzione del nuovo Cimitero degli Invitti di Redipuglia, allegata al foglio N. 2381 di prot. Comune di Fogliano di Monfalcone, Provincia di Trieste, Fogliano, lì 20 luglio 1936 A. XIV°, Risposta al foglio N. 3664 dd. 18/7/36, OGGETTO: Nuovo Cimitero di Redipuglia, ivi. Documento pervenuto all'amministrazione militare in data «23-7-36 Protocollo N. 3719, Categoria Amm.ne». La copia del verbale di deliberazione fu registrata alla «R. Prefettura della Provincia di Trieste Div. II – N° prot. 2138-17385, Trieste addì 16.7.1936». Il visto e l'approvazione del deliberato della Giunta Provinciale Amministrativa reca la firma, propria manu, del Prefetto Tiengo.

¹⁰⁸⁹ Cfr. Prot. 3873 Amm.ne, 7 agosto 1936, *Terreno per il nuovo Cimitero di Redipuglia*, ivi. Lettera a firma propria manu del Commissario Straordinario del Governo Generale di Corpo d'Armata (Ugo Cei) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – ROMA.

¹⁰⁹⁰ Cfr. *Senatori dell'Italia fascista dal 5/11/1922 al 06/02/1943*, in " Schede dei Senatori", ASSR.

¹⁰⁹¹ Grassi non vedeva di buon occhio la ditta Marchioro e le imputava superficialità, se non vera e propria inadempienza, di fronte alle prestazioni d'opera connesse agli obblighi contrattuali. Nel marzo del 1942, in seguito a un sopralluogo compiuto nel precedente mese di febbraio, Grassi ebbe formalmente a diffidare la ditta appaltatrice dei lavori, per tutta una serie di omissioni e di deficienze tecniche nell'espletamento dei lavori: «*A conferma dei verbali ordini impartiti sul posto dal Sig. Generale Collaudatore all'atto del sopralluogo compiuto il 18 febbraio u.s., in conformità a quanto testè disposto dal Ministero della Guerra con Disp. 27/2/1942 n° 188776/1504, diffido formalmente codesta Impresa ad eliminare, entro il termine di giorni centoventi a partire dal 18/2/1942 gli inconvenienti qui appresso specificati, eseguendo i lavori ritenuti necessari: a) infiltrazioni d'acqua sulle pareti interne dei locali del Museo, Ufficio Cappella e magazzino: - eliminare comunque le cause anche se si dovesse rifare l'intero manto di asfalto; b) – numerose lesioni, incrinature, sfaldature e rotture delle cordonate e dei gradini in pietra di accesso all'Osservatorio, nonché delle lastre comunque deteriorate; c) – imperfetta esecuzione delle stuccature immediatamente a ridosso dei loculi, con pericolo d'infiltrazione d'acqua nei loculi stessi: - rifare le stuccature con cemento plastico; d) – imperfetta esecuzione del gocciolatoio dei blocchi " presente " e delle stuccature dei giunti, che va portato a livello delle facce viste dei conci: - approfondire tutti i gocciolatoi dei blocchi creando uno spigolo vivo che faciliti lo scolo delle acque, e stuccando tutti i giunti portando le stuccature almeno nella parte inferiore, a livello delle facce viste dei conci; e) – mancata listatura sul lato posteriore delle copertine dei loculi compresi fra il 7° e il 20° gradone: - provvedere all'esecuzione delle listature mancanti; f) – quattro conci del " presente " sono lesionati: - sostituirli; g) – le fognature dei vari gradoni non funzionano e le acque si disperdono dai giunti di unione dei tubi di cemento che sono adagiati sul terreno di riporto non convenientemente assestato: - scoprire le fognature e*

ancora alcuni mesi prima di chiudere definitivamente ogni rapporto professionale con l'organismo dello Stato¹⁰⁹².

rifare i giunti provvedendo ad assicurare stabilmente il letto di posa dei tubi; h) per l'asestamento del terreno di cui alla lettera precedente, molti dei lastroni di copertura dei gradoni si sono abbassati, provocando un ristagno delle acque piovane: - riportare i lastroni a perfetto livello, così da assicurare il regolare deflusso delle acque. Frattanto resta sospeso il rilascio del verbale di collaudazione tecnica provvisoria dei lavori di cui trattasi. Qual'ora entro il suddetto termine non fosse ottemperato a quanto presente, questo Ufficio si riserva di provvedere a termine degli art. 48 e 49 del Regolamento e delle Condizioni Generali d'appalto per i lavori del Genio Militare [...] ». Cfr. RACCOMANDATA R.R., Milano 5 Marzo 1942 XX° all'Impresa Marchioro comm. Vittorio Viale della Pace 70 Vicenza, N° 381/S.T. di prot., OGGETTO: Sacratio C.G. di Redipuglia – Contratto 3/7/1936 N° 1188 – Collaudo Tecnico, Cart. Redipuglia, fasc. " Atti Collaudi ", ADLD - COGOC.

¹⁰⁹² Se l'azione amministrativa di Ugo Cei, grazie all'opera degli architetti Greppi e Castiglioni, tese a privilegiare l'edificazione di grandi cimiteri monumentali sul suolo nazionale, diverso fu l'atteggiamento del suo successore, il generale Augusto Grassi, insediatosi nella sede milanese di via San Giovanni sul Muro del Commissariato generale il 1 giugno del 1941. Il Grassi, assorbito l'orientamento culturale e la filosofia architettonica dei collaboratori più stretti del Cei, riteneva che si dovesse ormai dare un forte impulso alla costruzione di grandi opere cimiteriali anche al di fuori del territorio nazionale. In tal senso va interpretato il concorso per un «*progetto di massima*» di un Cimitero con Sacratio-Ossario per la sistemazione definitiva dei caduti italiani in Albania. Il bando fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 5 giugno 1942 e promuoveva un concorso «*anonimo*», al quale avrebbero potuto partecipare gli ingegneri, gli architetti e gli artisti italiani ed albanesi iscritti al Partito nazionale fascista. Ebbe dunque fine la prassi amministrativa degli affidamenti diretti per la realizzazione delle grandi opere monumentali e fu avviato il più articolato meccanismo del procedimento ad evidenza pubblica, che avrebbe spento sul nascere ogni velleità polemica circa i conferimenti degli incarichi, che davvero avrebbero dovuto premiare i progetti giudicati più meritevoli. Una speciale giuria di artisti, presieduta dal Commissario generale straordinario, avrebbe esaminato tutti i progetti presentati e scelto tra i lavori *anonimi* i tre che avesse giudicato meritevoli di premio, senza però classificarli in ordine di merito. Il Commissario generale avrebbe poi sottoposto alla decisione del duce i lavori giudicati dalla giuria meritevoli di premio e, secondo le decisioni del duce stesso, sarebbe stato assegnato un premio di 30 mila lire al primo giudicato, di 20 mila al secondo e di 15 mila al terzo. Il Commissario generale avrebbe inoltre segnalato al duce il nome o i nomi dei concorrenti giudicati meritevoli di un premio di incoraggiamento. Da un punto di vista tecnico-esecutivo, anche ai fini della storia architettonica di genere realizzata dal fascismo, giova sottolineare come il capitolato allegato al bando prevedesse la presentazione di progetti che sostanzialmente, nella prescrizione delle linee architettoniche di riferimento, si richiamassero alla maestosa monumentalità concepita dai due architetti milanesi di Ugo Cei. I progetti da presentare, infatti, dovevano obbligatoriamente prevedere un recinto, l'ingresso monumentale al cimitero e un altare sormontato da una croce al centro dello stesso. Un Sacratio-Ossario monumentale avrebbe dovuto essere eretto in fondo al viale, destinato ad accogliere i resti delle salme da esumare, a decomposizione avvenuta, in una o più cripte. Prescrizioni molto dettagliate presiedevano alle caratteristiche architettoniche del Sacratio-Ossario che avrebbe dovuto possedere «*grandiosità e severità di linee e di motivi architettonici*» e un'altezza che lo rendesse visibile a distanza. Non erano ammesse forme architettoniche che avessero richiamato quelle di opere di fortificazione permanente o campale, o costituite da torrioni aperti sul fronte superiore. L'opera avrebbe dovuto allocare le lapidi contenenti grado, cognome e nome di tutti i caduti conosciuti, circa 15 mila, e una sola lapide che rammentasse il numero degli «*Ignoti*» (Cfr. *Concorso per il progetto di massima di un Cimitero con Sacratio – Ossario per la sistemazione definitiva dei Caduti Italiani in Albania*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 giugno 1942, n. 132, *Parte seconda Foglio delle Inserzioni*, Anno 83°, pp. 2869 – 2871). L'esperienza amministrativa del Grassi, chiusasi nell'aprile 1945 e fortemente condizionata dal secondo conflitto mondiale, che ostacolava la sua azione burocratica, non ebbe né la forza né l'efficacia auspicata nella esecuzione di opere infrastrutturali all'estero. Tutte le salme dei Caduti in Albania, circa 26 mila, comprese quelle della guerra '15-'18, furono raccolte, trasportate in patria e concentrate a Bari dove vennero poi definitivamente sistemate nel Sacratio Monumentale in costruzione (Cfr. Ministero della Difesa, Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, *Situazione Generale dei Caduti in Guerra e realizzazioni per la loro sistemazione, gennaio 1947- giugno 1958*, Appendice 7, 1962, ADSS - COGOC). Soltanto negli anni 1947-1958, affermatasi ormai la Repubblica italiana con la nuova forma di Stato determinatasi dopo la fine della

5.6 La sistemazione definitiva delle salme: legge quadro e ordinamento interno negli anni 1950 – 1960

La legge istitutiva della figura del Commissario straordinario, varata nel 1935, non fu risolutiva per la questione della sistemazione definitiva dei caduti della Grande guerra. Le vicende connesse all'edilizia monumentale¹⁰⁹³ e, soprattutto, la tragedia di una nuova guerra mondiale dalle dimensioni ancora più ampie, che aggiunsero dolore a dolore e caduti a caduti, fecero sì che il tema della sepoltura delle salme del primo conflitto mondiale venne a incrociarsi con le altrettanto vaste perdite riportate nel secondo conflitto, al punto da trovare una soluzione definitiva soltanto negli anni 1950-1960, con il varo di una nuova legislazione generale, un nuovo riordinamento del Commissariato e una più compiuta attività amministrativa intesa a riorganizzare l'intera materia.

La discussione e l'approvazione del disegno di legge "*Onoranze ai Caduti in Guerra*" non ebbe un iter parlamentare spedito. Sebbene tutte le forze politiche avessero posizioni convergenti sulla necessità di un organismo statale cui attribuire il compito di onorare in perpetuo i resti mortali dei caduti italiani di tutte le guerre, difformi e contrastanti erano gli atteggiamenti soprattutto in ordine alla possibilità di restituire le salme alle famiglie d'origine. Nella discussione al Senato,¹⁰⁹⁴ dove venne presentato il disegno di legge, il relatore, il senatore Luigi Gasparotto¹⁰⁹⁵, sottolineò come da tutte le parti d'Italia si reclamava il recupero delle salme dei caduti in guerra e il loro ritorno in patria. Le salme dei caduti, infatti, tanto della prima quanto della seconda guerra mondiale, si

Seconda guerra mondiale, il Commissariato generale assumerà una nuova veste istituzionale ed estenderà davvero le sue competenze e le sue attività all'estero in ragione dei 313 mila caduti militari italiani tra il 10 giugno 1940 e il 15 aprile 1946.

¹⁰⁹³ Sulle singole vicende connesse all'edilizia monumentale, si permette di rinviare alla documentazione storico-statistica edita, sino al 2005, dal Ministero della difesa, a cura del Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra. Al fine, infatti, di ricordare i sacrari militari dislocati in Italia e all'estero, che custodiscono le spoglie dei caduti in guerra italiani e stranieri, l'organismo militare ha pubblicato appositi volumetti e pieghevoli. Ciascuna pubblicazione illustra i sacrari ed i cimiteri militari, le zone monumentali circostanti, i templi votivi ed i principali monumenti sorti in memoria di fatti d'armi, unità combattenti, singoli caduti, legati agli eventi storici accaduti nella zona di guerra. Ogni pubblicazione comprende inoltre una breve descrizione illustrativa delle vicende storico-militari dalle quali le pubblicazioni stesse originano. In particolare, per la collana *Sacrari militari della prima guerra mondiale*, si segnala: *Asiago – Pasubio*, Roma – 1982 ristampa; *Castel Dante di Rovereto ed altri vicini*, Roma – 1982 ristampa; *Monte Grappa ed altri vicini*, Roma 2002; *Montello Fagarè ed altri vicini Sacrari militari italiani e stranieri*, Roma 2002; *Redipuglia – Oslavia (ed altri Sacrari del Friuli Venezia Giulia e d'oltre confine)*, Roma 1999; *Sacrari e Cimiteri militari italiani all'estero. Caduti di tutte le guerre*, Roma 2005, ristampa; *Sacrari militari italiani*, Roma edizione 2005.

¹⁰⁹⁴ Cfr. *Atti Parlamentari, Senato della Repubblica 1948 -1950, DISCUSSIONI – CDLXXII SEDUTA*, 12 luglio 1950, Stampato N. 816, pp. 18386-18388, ASSR.

¹⁰⁹⁵ Luigi Gasparotto (Sacile, 31 maggio 1873 – Roccolo di Cantello, 29 giugno 1954), avvocato di origine friulana, membro della Società democratica lombarda dal 1897, fu eletto deputato nel 1913 nelle liste del Partito radicale e nel 1921, dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale, divenne ministro della Guerra. Esponente dell'antifascismo milanese, fuoruscito in Svizzera vi svolse una intensa attività politica e di solidarietà con i partigiani italiani, soprattutto dopo la fucilazione del figlio Poldo, comandante partigiano. Fu uno dei massimi esponenti del Partito democratico del lavoro dal 1944 al suo scioglimento. Ministro dell'Aeronautica nel II Governo Bonomi, fino al maggio 1947 fece parte delle varie compagini governative. Membro dell'Assemblea Costituente, fu nominato senatore di diritto nel 1948. Dal 1946 al 1953, anno della sua morte, fu presidente dell'Ente Fiera di Milano. Scrittore di romanzi storici e autobiografici, si segnala nella sua produzione letteraria per "*Diario di un fante*", Milano, Treves, 1919, e "*Diario di un deputato*", Milano, Dall'Oglio, 1945. Sull'attività politica del senatore Gasparotto v. *amplius* Senato della Repubblica, *I Legislatura 1948 – 1953, Senatori d'Italia, " Schede dei Senatori "*, ASSR.

trovavano disseminate in tutto il mondo, sia nel continente europeo, sia oltre oceano, e il loro recupero comportava un servizio estremamente gravoso e oneroso. Gasparotto evidenziò come lo Stato si sarebbe impegnato a recuperare a proprie cure e spese le salme dei caduti, ovunque esse si trovassero, e a riportarle alla frontiera italiana, dove sarebbero state poi messe a disposizione delle famiglie che, a proprie spese, alleggerendo dunque i costi per lo Stato, avrebbero potuto portarle presso i luoghi d'origine. Analoga facoltà era concessa ai comuni i quali, in qualche regione, soprattutto dell'alta Italia, la esercitarono pienamente. L'opera si rivelava imponente e la somma a tale scopo stanziata dal tesoro e messa a disposizione del Ministero della difesa fu ritenuta del tutto insufficiente dalla Commissione difesa del Senato. Tuttavia, per soddisfare le vivissime pressioni provenienti da parte delle famiglie, la Commissione, pur rilevando la deficienza del fondo assegnato dal Tesoro, ritenne di approvare il disegno di legge, nella fiducia che in via di esecuzione della stessa nuovi fondi e nuove risorse potessero essere messe a disposizione del Ministero della difesa. Di conseguenza, non restava che approvare il disegno di legge, che avocava al Commissario generale per le onoranze tutto ciò che atteneva ai tributi di onore da rendere ai caduti italiani di tutte le guerre. La posizione del senatore Gasparotto fu in realtà molto ferma: egli sostenne che, laddove le famiglie non avessero reclamato per sé le salme dei caduti, esse avrebbero trovato adeguata collocazione a carico dello Stato: « *Va osservato – ed è bene che sia reso noto – che ove le famiglie non reclamino per sé le salme, esse troveranno collocamento in opportuni sepolcreti, tumuli o mausolei a carattere collettivo ed è bene che le famiglie soprattutto sappiano fin d'ora che, una volta avvenuta la tumulazione collettiva, le salme non potranno mai più essere rimosse. Quindi fin da questo momento le famiglie sono messe sull'avviso, perché possano esprimere al momento opportuno il loro particolare desiderio al riguardo*»¹⁰⁹⁶. Con un emendamento introdotto alla lettera c) dell'articolo 3 della legge, la Commissione introdusse la disposizione in base alla quale il Commissario generale avrebbe dovuto provvedere alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia non solo durante la guerra 1940-1945, ma anche durante la guerra 1914-1918. In ragione di tale modificazione, il disegno di legge, che in origine avrebbe dovuto riguardare solo i caduti della seconda guerra mondiale, mutò il suo titolo in "*Onoranze ai Caduti in Guerra*" e si decise di espungere dal medesimo l'indicazione 1940-1945¹⁰⁹⁷. Il senatore Amor Tartufoli tese a evidenziare che il compito oltremodo esteso affidato al Commissario generale, sostenuto da una minima assegnazione di bilancio pari a 250 milioni di lire, necessitava di un lungo lavoro di preparazione all'estero attraverso l'invio di missioni, i rilevamenti delle salme abbandonate nei siti più lontani e, infine, attraverso una organizzazione del trasporto in patria che già dopo la guerra 1915-1918 aveva richiesto molti anni ipotecendo somme notevolissime. Il sottosegretario di Stato per la difesa, Nicola Vaccaro, assicurò che l'amministrazione militare avrebbe fatto di tutto affinché il Tesoro potesse incrementare le risorse, ma era evidente a tutti i componenti della Commissione che la scarsità dei mezzi non avrebbe dato modo di raccogliere tutte le salme dei caduti sparsi nei vari fronti europei e di oltre Europa. Sia pure con la piena consapevolezza dell'esiguità delle risorse disponibili, il disegno di legge fu approvato dal Senato. Fu stabilito, in aggiunta alle attribuzioni conferite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, che spettava al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla

¹⁰⁹⁶ Cfr. *Atti Parlamentari Senato della Repubblica 1948 -1950, DISCUSSIONI – CDLXXII SEDUTA*, 12 luglio 1950, Stampato N. 816, p. 18386, ASSR.

¹⁰⁹⁷ Ivi, p. 18387.

sistemazione provvisoria e definitiva delle salme dei militari e dei militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra sia nel territorio metropolitano che fuori di esso. Il Commissario avrebbe anche provveduto alla sistemazione dei militari e dei civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943, nonché di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia. Infine, il Commissario avrebbe provveduto alla sistemazione dei caduti imbarcati su mercantili marittimi e deceduti per fatti di guerra nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 15 aprile 1946¹⁰⁹⁸. Il Commissario generale avocava a sé anche il compito di provvedere alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia e all'estero contenenti salme dei caduti italiani, nonché alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945 e alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia. Il Commissario generale aveva inoltre la facoltà di abolire i cimiteri di guerra che per la loro ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi non offrivano la possibilità di uno stabile assetto. Tutti i provvedimenti sarebbero stati di esclusiva competenza del Commissario generale che avrebbe preso direttamente i necessari accordi con le singole amministrazioni dello Stato, gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, il Commissario generale avrebbe dovuto preventivamente sentire il Ministero della pubblica istruzione, ove si fosse trattato di zone di interesse artistico, archeologico o di bellezza naturale e panoramica¹⁰⁹⁹. Nel passaggio parlamentare alla Camera dei deputati¹¹⁰⁰, il relatore, l'onorevole Velandro Gigliola, sostenne la necessità di votare il provvedimento, perché il culto dei caduti e la cura delle loro tombe testimoniavano un tributo di doverosa gratitudine a chi si era immolato per la patria e una manifestazione di solidarietà umana con la sofferenza dei superstiti. Egli affermò con vigore come il culto dei morti e la cura delle tombe costituivano il termometro della civiltà di un popolo e rappresentavano, riallacciandosi al pensiero di Giambattista Vico, il principio dell'umanità presso tutte le nazioni. Velandro non mancò di ricordare la grande tradizione architettonica italiana che sui sacrari e sui sepolcreti della prima guerra mondiale elevò imperituri monumenti nonostante le ristrettezze finanziarie, laddove paesi più ricchi non avevano fatto certo altrettanto. Egli rimarcò come l'Italia avesse accomunato nella stessa pietà le salme dei nostri combattenti e le salme degli eserciti nemici, assicurando una decorosa sepoltura a quanti caddero combattendo per il loro paese. Da un punto di vista più strettamente tecnico, Velandro evidenziò come il disegno di legge in esame voleva essere il completamento delle precedenti disposizioni legislative che avevano come oggetto la sistemazione delle salme dei caduti della guerra 1915-18. Non mancarono, tuttavia, nella sua relazione, strali polemici. Velandro mise in luce lo stridente contrasto tra gli scopi che la legge si prefiggeva e la scarsità dei mezzi messi a disposizione per la esecuzione delle opere. Il disegno di legge, infatti, molto ampio quanto alle intenzioni e ai propositi, risultava invece modestissimo se rapportato alle concrete possibilità di raggiungerli e di attuarli: troppo vasti i compiti assegnati al

¹⁰⁹⁸ Ivi, p. 18388.

¹⁰⁹⁹ *Ibidem*

¹¹⁰⁰ Cfr. *Camera dei Deputati, Commissione in sede Legislativa, Quinta Commissione – Seduta del 4 ottobre 1950, Commissione V Difesa, A.C. 1469, LXV, PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO*, pp. 435-439, ASCD.

Commissario generale in relazione allo stanziamento economico-finanziario per la copertura del provvedimento¹¹⁰¹. Il lavoro da compiersi era veramente imponente. Non erano ancora state ultimate le opere per onorare i caduti della prima guerra mondiale ed ecco che la nuova guerra e il nuovo sacrificio di migliaia di giovani vite imponeva la ricerca e il censimento di salme disseminate ovunque. In particolare, osservava Velandro, solo nel territorio italiano, si trattava di circa 55mila caduti militari, 30mila caduti civili, 100mila caduti tedeschi, alla cui sepoltura occorreva provvedere secondo gli obblighi derivanti dall'articolo 4 della Convenzione di Ginevra. Il Commissariato aveva già svolto pratiche e stipulato convenzioni con tutti i comuni d'Italia¹¹⁰² e, nell'ottobre del 1950, erano già ben 6mila i comuni che raccoglievano nei loro cimiteri, in riquadri a parte, le salme italiane e tedesche, mentre erano 142 i soli cimiteri militari. Occorreva inoltre mantenere anche 3 cimiteri francesi ed era stata assunta la custodia del mausoleo delle Fosse Ardeatine. La somma di 250 milioni di lire all'anno era appena sufficiente per la sola manutenzione e custodia di tutti questi cimiteri e zone cimiteriali. Si imponeva dunque il problema di riunire i caduti, dare loro almeno una sistemazione provvisoria in attesa di traslarne definitivamente le spoglie in grandi monumenti ossari. Uno di essi, quello di Montelungo di Mignano, in provincia di Caserta, era già in costruzione e ivi stavano per essere trasferiti 82 dei 120 caduti delle battaglie dell'8 ottobre e del 16 dicembre 1943, mentre 38 salme erano state richieste dalle famiglie. Incomparabilmente più difficile, sottolineava Velandro, si rivelava l'opera da svolgersi all'estero. Si trattava di 200mila salme disseminate in 33 stati o colonie, dalla Germania alla Grecia e alla Jugoslavia; dalla Libia e dall'Egitto al sud-Africa, all'India e all'Australia: «*ne furono reperite soltanto circa 72mila, tra cui 21mila nella Germania, divise in 1363 cimiteri, 15mila nella Grecia, in 311 cimiteri o zone cimiteriali, 7118 nella Libia in 45 cimiteri*»¹¹⁰³. Non tutti gli stati, a differenza dell'Italia, ottemperavano alla Convenzione di Ginevra conservando le tombe e assicurando l'identificazione dei caduti, per cui il lavoro da effettuarsi sarebbe stato veramente penoso e difficile, attraverso l'invio di delegati o di missioni, di accordi con i Governi internazionali non sempre agevoli, come nel caso della Grecia, la quale, menzionava Gigliola, aveva vietato agli ufficiali della Croce rossa internazionale i rilevamenti delle salme, la complessa organizzazione del loro trasferimento in patria e la costituzione sul posto di cimiteri e ossari. Dopo la guerra 1915-18, il lavoro di sistemazione delle salme era già durato molti anni, ricordava Velandro, ed erano state già stanziare somme molto ingenti. Si trattava, allora, di circa 560mila salme solo giacenti in Europa. Con il secondo conflitto mondiale i resti mortali ammontavano a circa 200 mila caduti sparsi nelle regioni più lontane del mondo. Si affermò dunque in Commissione l'idea che molte di queste salme dovessero restare per sempre, decorosamente custodite, nei lontani cimiteri della Libia e dell'Eritrea, quasi a rappresentare permanentemente lo Stato italiano. Altre, invece, avrebbero dovuto far ritorno alla terra natale per essere lasciate a disposizione delle famiglie o per essere tumulate in appositi sacrari monumentali. Si pensava di utilizzare il sacrario di Schio, dove esisteva uno spazio vuoto, così come quello di Posillipo, dove un

¹¹⁰¹ Ivi, p. 435.

¹¹⁰² Cfr. Ministero della Difesa, Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, *Relazione sull'attività svolta dal Commissariato Generale Onoranze Caduti dal 1 gennaio 1947 al 30 giugno 1958 per la sistemazione delle salme dei caduti in guerra, Appendice 3, Raccolta di disposizioni varie, anno 1960, ADSS - COGOC.*

¹¹⁰³ Cfr. *Camera dei Deputati, Commissione in sede Legislativa, Quinta Commissione – Seduta del 4 ottobre 1950, Commissione V Difesa, A.C. 1469, LXV, PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO, pp. 435-436, ASCD.*

monumento era già stato innalzato dal Comune di Napoli per i morti del 1915-18 e, dopo un opportuno ampliamento, si sarebbero potute deporre le 2mila salme già inumate a Poggioreale, oltre le salme d'oltre mare. La Commissione della Camera stimava che un piano così imponente dei lavori avrebbe comportato la spesa di 5 miliardi a fronte dei 250 milioni di lire stanziati nel capitolo 270 del bilancio del Ministero della difesa per l'anno 1949-50 e corrispondenti per gli anni successivi, peraltro poi ridotti a 150 milioni di lire nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1950-51¹¹⁰⁴. Proprio l'esiguità degli stanziamenti richiamava opportunamente l'attenzione sulla necessità di non creare illusioni nelle famiglie italiane. Le forze politiche erano perfettamente consapevoli che lo Stato non era in grado di venire incontro non solo all'individuazione ma anche al recupero delle numerosissime salme. L'approvazione della legge non poteva, da sola, risolvere il problema. Sarebbe occorso molto tempo e molto lavoro e, soprattutto, pesantissime assegnazioni di bilancio. Tuttavia, pur rilevando e lamentando all'unisono l'insufficienza dei fondi approvati dal Tesoro, non restava che approvare, anche alla Camera, il disegno di legge, nella speranza che, durante l'esecuzione dei lavori, nuovi ed adeguati stanziamenti potessero essere messi dal Tesoro a disposizione del Commissario per le onoranze ai caduti. Restava comunque ancora aperta la questione circa il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, nella parte relativa a quelle salme che, definitivamente sistemate a cura del Commissario generale, non si sarebbero poi più potute concedere ai congiunti. Gli orientamenti in Commissione su questo tema cruciale erano difformi: non mancava chi rilevava come fosse evidente il diritto dei familiari di riappropriarsi delle spoglie mortali dei loro cari; altri, invece, ritenevano che tale concessione avrebbe ingenerato una sperequazione nei confronti di coloro che non avevano la possibilità di sostenere una tale spesa. Altri ancora radicavano la loro posizione sul convincimento che i nostri caduti rappresentavano il simbolo del sacrificio del Paese e che tutte le salme dovessero essere riunite con decoro in un cimitero, il quale avrebbe costituito la prova terrena del sacrificio compiuto. D'altra parte, lo stesso Commissariato cercava in quel tempo di dissuadere le famiglie dei caduti dal ricercare le salme, proprio per non creare una sperequazione tra coloro che vantavano possibilità economiche e chi tali possibilità non aveva. Anche il contestato comma 2 dell'articolo 4 fu approvato: prevalse la considerazione che, se fossero stati i familiari a provvedere alla sistemazione delle tombe, i caduti avrebbero avuto le loro onoranze per un tempo limitato. Se le salme, invece, fossero state raccolte in cimiteri di guerra, esse sarebbero restate perennemente onorate nel ricordo degli italiani¹¹⁰⁵. Approvata la legge¹¹⁰⁶, occorreva fornire adeguata copertura amministrativa al provvedimento per assicurare l'ordinato svolgimento del servizio e, soprattutto, garantire l'assolvimento dei vasti e onerosi compiti attribuiti al Commissario generale. L'organo centrale, che esercitava le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, fu riconfigurato con una serie di uffici tecnico-amministrativi a loro volta suddivisi in sezioni, a seconda della specifica branca trattata¹¹⁰⁷. La ripartizione in uffici e sezioni rispondeva soltanto alla

¹¹⁰⁴ Ivi, p. 437

¹¹⁰⁵ Ivi, 438-439. Bisognerà attendere la legge 14 ottobre 1999, n. 365 "Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra", per modificare la controversa disposizione: anche le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale avrebbero potuto essere concesse ai congiunti, su richiesta ed a spese degli interessati.

¹¹⁰⁶ Cfr. Legge 9 gennaio 1951, n. 204 " *Onoranze ai Caduti in Guerra* ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80 del 7 aprile 1951.

¹¹⁰⁷ Il nuovo ordinamento prevedeva, oltre alla figura del Commissario generale, un Capo ufficio centrale, l'Ufficio segreteria e ben 4 uffici di settore: l'Ufficio situazione interno; l'Ufficio situazione estero;

necessità di una razionale suddivisione del lavoro, indipendentemente dal grado e dalla qualifica del personale ad essi preposto. L'organico dell'Ufficio centrale del Commissariato prevedeva 44 effettivi e 2 soli automezzi. Esso era inoltre suscettibile di variazioni in ragione dell'intensità dei vari periodi di lavoro¹¹⁰⁸. Il concreto svolgimento dell'attività amministrativa determinò la sistemazione definitiva di 315.458 caduti della prima guerra mondiale soltanto nei sacrari o cimiteri di guerra italiani, mentre le salme definitivamente tumulate all'estero furono 61.662. Presso i cimiteri o sacrari comunali furono invece alloggiate 172.720 salme, in circa 500 riquadri cimiteriali o in ossari situati nell'ambito delle necropoli dei principali comuni d'Italia. In questo caso si trattava per la maggior parte di salme appartenenti a militari deceduti negli ospedali territoriali in seguito a ferite riportate in combattimento. Le città di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Messina ospitarono queste salme che non riuscirono a trovare degna collocazione in altri comuni italiani. Solo 50mila salme, infine, furono riconsegnate ai familiari dei caduti e dalle famiglie stesse tumulate nei cimiteri dei paesi d'origine¹¹⁰⁹:

DISLOCAZIONE DELLE SALME GUERRA 1915-1918 IN ITALIA

LOCALITA'	NUMERO DELLE SALME
AQUILEIA	224
ARSIERO	1.447
ASIAGO	32.982
BRESCIA	3.230
BEZZECA	38
BASSANO	5.402
BELLUNO	406
CASTELDANTE	11.952
CIMA GRAPPA	12.583
COLLE ISARCO	87
COLLE RESIA	312
FAGARE'	11.700
FELTRE	1.440
MANTOVA	1.057
MONTELLO	9.931
OSLAVIA	57.200
PADOVA	5.895

l'Ufficio tecnico e l'Ufficio amministrativo. Cfr. Ministero della Difesa – Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra – Appendice 3, *Relazione sull'attività svolta dal Commissariato Generale Onoranze Caduti dal 1 gennaio 1947 al 30 giugno 1958 per la sistemazione delle Salme dei Caduti in Guerra, Raccolta di disposizioni varie, anno 1960*, ADSS - COGOC.

¹¹⁰⁸ L'organico dell'Ufficio centrale fu stabilito con la circolare n. 980-R/Ord. II di protocollo, emanata dallo Stato maggiore esercito in data 5 settembre 1952, la quale, con effetti amministrativi a decorrere dal 15 settembre 1952, disponeva le assegnazioni delle seguenti aliquote di personale: « 9 Ufficiali, di cui 2 Cappellani militari; 5 Sottufficiali; 3 dipendenti civili del personale in ruolo e 22 del personale non in ruolo; 5 salariati ». Cfr. Ministero della Difesa – Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra – *Leggi, Decreti e Disposizioni Varie, Appendice 8, Fascicolo terzo, anno 1963*, ADSS - COGOC.

¹¹⁰⁹ Cfr. Ministero della Difesa – Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra – *Dati statistici riassuntivi relativi alle salme di Caduti italiani in Italia e all'estero, dicembre 1958*, ADSS -COGOC.

PASUBIO	4.017
PIAN DEI SALESCI	2.717
POCOL	7.725
REDIPUGLIA	99.841
SALO'	974
S.CANDIDO	215
S.STEFANO DI CADORE	882
SCHIO	5.066
SONDRIO	663
STELVIO	65
TIMAU	1.637
TONALE	847
TONEZZA	1.210
TRENTO	3.204
TREVISO	1.000
UDINE	21.482
VENEZIA	2.623
VERONA	3.915
VICENZA	1.499

DISLOCAZIONE DELLE SALME GUERRA 1915-1918 ALL'ESTERO

STATO ESTERO	N. SALME	N. CIMITERI	LOCALITA'
ALBANIA	6.954	1	Valona – Cimitero “Generale Baldini”
AUSTRIA	12.185	128	Innsbruck/Amras (589); Graz (458); Braunau am Inn (667); Aschach (437); Kleinmunchen (1.494); Marktrenk (1.561); Mauthausen (1.831); Sigmurdsherberg (2.423); Vienna (457)
BELGIO	515	6	Liegi Robermont (374); Anversa (42)
BULGARIA	215	1	Sofia – Cimitero Internazionale -
CECOSLOVACCHIA	6.774	57	Milovia
FRANCIA	4.592	8	Bligny (3.053); Metz (463); Soupir (588)
GERMANIA	6.422	12	Colonia (1.917); Monaco di Baviera (1.780); Berlino (1.659); Breslavia (1.016)
GRECIA	2.934	2	Salonicco – Cimitero Zeitelich – (2.500)
POLONIA	868	1	Varsavia – Cimitero di Bielany -

JUGOSLAVIA	18.096	38	Caporetto-Sacrario Militare (7.002); Fiume-Sacrario Militare (496); Pola-Sacrario Militare (236); Zara-Sacrario Militare (88); Lubiana-Cimitero Militare (1.358); Belgrado-Cimitero Militare (1.031)
ROMANIA	2.107	2	Bucarest – Cimitero Ghencea -

Ai fini della razionalizzazione del servizio, fu approntato un compiuto disciplinare interno per regolamentare le attività di raccolta e di sistemazione delle salme dei caduti in guerra¹¹¹⁰. Le operazioni connesse alla raccolta delle salme comprendevano la esumazione delle stesse, la ricomposizione dei resti mortali e il trasporto presso i cimiteri o sacrari di definitiva sistemazione. La fase di esumazione comportava inoltre la contemporanea identificazione della salma. Questa operazione era effettuata sulla base dei dati relativi alla posizione dei luoghi di sepoltura e dei cimiteri, degli atti cimiteriali, della documentazione disponibile e, infine, degli oggetti, dei documenti e delle indicazioni particolari rinvenuti con la salma. Nei casi dubbi, le salme avrebbero dovuto essere dichiarate «*non identificate*». Delle esumazioni doveva poi essere compilato un apposito verbale di esumazione e di riconoscimento ed era prescritta la tenuta di un registro denominato «*Memoriale di esumazione*» sul quale trascrivere tutte le operazioni effettuate. Per le salme recuperate sul territorio metropolitano, il verbale di esumazione e di riconoscimento non veniva redatto dagli organi del Commissariato generale, ma dalle autorità comunali in base alle norme di polizia mortuaria. I resti mortali esumati sarebbero poi stati ripuliti e raccolti individualmente in sacchetti o in cassette. Le salme, invece, non ridotte in stato osseo, sarebbero state rinchiusi in casse normali. Gli oggetti, i documenti, i distintivi eventualmente rinvenuti assieme alle salme dovevano essere raccolti e riuniti in un sacchetto o panno sigillato, sul quale doveva essere riportata l'indicazione della salma cui si riferivano con il relativo nominativo e posizione della tomba. Per le salme *identificate o note*, esternamente alla cassetta veniva apposto un numero o, comunque, un segno di riferimento al nome della salma e alla località di esumazione tale da corrispondere a quello del verbale. Per le salme *non identificate*, le indicazioni dovevano ovviamente essere limitate ai dati che riguardavano la località e i dati tombali. Un segno convenzionale avrebbe inoltre dovuto contraddistinguere le salme ignote da quelle identificate. Sia le salme identificate che le non identificate, sepolte in tombe singole, avrebbero dovuto essere ricomposte in cassette. Le salme tumulate in fosse comuni o comunque frammischiate, sarebbero state ricomposte in cassetti o cassette di cinque salme. Le cassette dovevano rispondere a precise dimensioni esterne e a determinate caratteristiche: per le cassette individuali, era prevista una lunghezza di 60 centimetri, una larghezza di 35 centimetri e un'altezza di 30 centimetri. Le cassette collettive per 5 salme avevano invece una lunghezza di 100 centimetri e una larghezza e

¹¹¹⁰ Cfr. Ministero della Difesa – Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra – *Criteri che regolano la progettazione dei lavori, leggi che disciplinano le zone di rispetto e norme per la raccolta e la sistemazione delle salme dei caduti in guerra, Appendice 10 alla "Situazione Generale dei Caduti in Guerra e realizzazioni per la loro sistemazione, gennaio 1947 – giugno 1958", anno 1963, pp. 1-750, ADSS - COGOC.*

altezza di 40 centimetri. Se costruite in legno, il tavolame delle cassette avrebbe dovuto avere uno spessore medio di 20 millimetri, mentre il coperchio e il fondo sarebbero stati fissati con una chiodatura o delle viti ad una distanza non maggiore di 15 centimetri. Era tuttavia preferito l'uso di cassette metalliche, di speciale costruzione, fornite direttamente dal Commissariato generale. Durante il trasporto, sia ai luoghi di raccolta o di sistemazione definitiva, sia ai paesi di origine, per le salme eventualmente richieste dai congiunti, gli automezzi non avrebbero potuto, durante il tragitto, sostare in luoghi pubblici. Nel caso di una sosta forzata lungo l'itinerario, occorreva rivolgersi ai presidi militari o ai Carabinieri, o ancora ai comuni o ai centri religiosi per la designazione di una decorosa sistemazione del personale addetto e un adeguato ricovero degli automezzi. Al momento della consegna ai congiunti, una piccola bandiera nazionale avrebbe ricoperto le singole salme. Nella raccolta delle salme dei caduti in guerra non dovevano essere rimossi i resti mortali dei caduti alloggiati in tombe private né le salme traslate nei paesi d'origine, comunque sistemate, considerate consegnate ai familiari in modo definitivo. La tumulazione delle salme nelle località di definitiva sistemazione sarebbe dovuta avvenire rapidamente, per evitare di tenere le stesse in deposito, indipendentemente dalla possibilità di provvedere contemporaneamente al collocamento dei segni tombali definitivi (lapidi nei loculi, croci o cippi permanenti) con i relativi nominativi¹¹¹¹. Con la tumulazione definitiva, doveva essere compilata la documentazione cimiteriale conclusiva mediante la registrazione in apposite schede, registri o elenchi. Le denominazioni della colonna *dati di tumulazione*, con tre fincature relative rispettivamente al numero della tomba, al numero della fila e al riquadro, erano proprie delle sistemazioni di tipo cimiteriale. Per la sistemazione delle salme nei sacrari, i riferimenti di posizione delle stesse variavano in relazione alle caratteristiche costruttive e architettoniche di ciascuna struttura (gradoni, corridoi, porticato, ordini di galleria o gironi). Questi riferimenti sarebbero stati indicati con nota sul frontespizio dei registri volta per volta, con corrispondenza, sempre che possibile, all'ordine di compartimentazione usata per la sistemazione cimiteriale secondo una puntuale tabella di corrispondenza:

SISTEMAZIONE CIMITERIALE	SISTEMAZIONE MURARIA
RIQUADRO	PADIGLIONE
FILA	SETTORE
TOMBA	LOCULO

Per quanto attiene alla documentazione definitiva, vale a dire gli elenchi cimiteriali, un esemplare dell'elenco doveva essere compilato rispettivamente per il cimitero, il Consolato della zona se l'operazione era stata condotta all'estero, e per il Commissariato generale. Sulle croci, i cippi e i loculi, i dati relativi ai caduti della guerra 1915-1918 dovevano essere estremamente limitati. Per i *militari*, era fatto obbligo riportare soltanto il grado, il cognome e il nome con la sola aggiunta sotto quest'ultimi delle lettere maiuscole "M.O" nel caso si fosse trattato di un caduto decorato con la Medaglia d'oro. Per i *civili*, occorreva invece riportare il cognome e il nome, preceduti dalla qualifica di "partigiano", se il caduto fosse stato riconosciuto come tale, oppure dal titolo accademico o professionale, se noti. Il grado, la qualifica e i titoli civili dovevano essere

¹¹¹¹ Ivi, pp. 618-624.

trascritti in forma abbreviata¹¹¹². Con l'organizzazione di una nuova struttura amministrativa e il disciplinamento dell'attività burocratica degli organismi tecnici incardinati nell'Ente, furono rideterminati i criteri che regolavano la progettazione dei lavori sui vari tipi di sistemazioni, da attuarsi a seconda dei casi e della convenienza per la sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra¹¹¹³. I lavori oggetto di progettazione furono suddivisi in due grandi categorie: sistemazioni di tipo cimiteriale e ossari. Le sistemazioni cimiteriali, a loro volta, si distinguevano in riquadri di inumazione, piazzali, strade o viali, impianti e accessori vari. Per quanto attiene ai riquadri di inumazione, fu deciso di preferire l'impianto di riquadri distribuiti simmetricamente rispetto ad un asse longitudinale. Occorreva tenere inoltre distinti i riquadri delle salme note da quelli delle salme ignote e ubicare quest'ultimi in posizione centrale nel cimitero o in assoluta evidenza. Le salme di caduti noti sarebbero state interrate in tombe singole; le salme di caduti ignoti in tombe contenenti ciascuna cinque salme. Se la planimetria dell'arco lo avesse consentito, sarebbe stato opportuno prevedere riquadri di inumazione della stessa forma e dimensioni, tali da contenere un numero costante e non eccessivo di salme, da 200 a 400 se di caduti noti, e da 500 a 1000 se si trattava di caduti ignoti. Nei riquadri era fatto preciso obbligo di allineare le tombe nel senso longitudinale, trasversale e diagonale. Su ogni tomba sarebbe poi stato applicato un distintivo tombale, una croce o un cippo. In casi molto particolari, era consentito applicare per le salme dei caduti noti un distintivo tombale per ogni due tombe collocandolo nell'intervallo fra una tomba e l'altra. Dopo l'inumazione delle salme, il riquadro doveva risultare perfettamente livellato ed era obbligatorio seminare il terreno a prato. Se ciò non fosse stato possibile per le inadatte condizioni climatiche, una adeguata quantità di ghiaietto da giardino avrebbe dovuto ricoprire la superficie del riquadro. Fra una fila e l'altra di tombe, doveva essere ricavato un breve vialetto per permettere ai visitatori di portarsi all'altezza delle tombe senza danneggiare il prato. Per le salme dei caduti noti, i distintivi tombali potevano essere una croce, un cippo o lapidi in marmo bianco o una pietra tombale con la indicazione del caduto la quale doveva recare ai fini dell'identificazione grado, cognome e nome. Per le salme dei caduti ignoti, invece, sepolte a gruppi di cinque, anziché prevedere l'apposizione sulle tombe di distintivi, occorreva erigere al centro del riquadro una croce di marmo o cippi di convenienti dimensioni con l'indicazione del numero dei caduti ignoti sepolti nel riquadro. I piazzali erano invece previsti subito dopo l'ingresso del cimitero e ornati con poche aiuole, piante ornamentali e floreali ricavate lateralmente ad essi. Un altro piazzale, ubicato verso il centro del cimitero o sullo sfondo, era destinato alla collocazione di un altare, per consentire lo svolgimento di cerimonie o di funzioni religiose. In asse con l'ingresso principale, gli architetti degli organi tecnici ebbero cura di prevedere un viale, possibilmente alberato, che attraversasse longitudinalmente il cimitero fino in fondo¹¹¹⁴. La costruzione dei sacrari, invece, richiedeva uno studio

¹¹¹² Ivi, p. 625

¹¹¹³ L'attività progettuale del personale tecnico del Commissariato Generale si basò principalmente sui seguenti lavori: Roberto Aloï, *Architettura funeraria moderna*, Ulrico Hoepli, Milano, 1948; Angelo Pandisca, *Architettura tombale d'oggi*, Società Editrice Vitali e Ghianda, Genova, 1956; ID. *Quaderni d'arte cristiana, Arte funeraria*, Milano, Scuola Beato Angelico, 1958; Roberto Aloï, *Arte funeraria d'oggi*, Ulrico Hoepli, Milano 1959, ivi, p.626, nota 1.

¹¹¹⁴ Cfr. Commissariato generale onoranze ai caduti, Appendice 10 alla "Situazione Generale dei Caduti in Guerra e realizzazioni per la loro sistemazione, gennaio 1947 – giugno 1958", anno 1963, pp. 626-629, ADSS - COGOC.

preliminare alquanto complesso che investiva problemi di varia natura tra cui alcuni di aspetto architettonico, ambientale e di distribuzione sui quali non è opportuno dilungarsi in questa sede. Tuttavia, limitatamente alle parti funzionali del sacrario, è bene tenere presente alcuni dati nella progettazione dei complessi monumentali. I loculi per i caduti dovevano essere raggruppati in settori da disporre in posizioni possibilmente simmetriche rispetto ad un elemento caratteristico del sacrario. In ogni settore era necessario disporre i loculi per file e colonne in modo da rendere perfettamente individuabile la posizione di ogni loculo mediante tre indicazioni che si riferivano rispettivamente al settore, che poteva essere indicato con una lettera maiuscola dell'alfabeto; alla fila, che doveva essere indicata con un numero romano; al posto nella fila, indicato infine con un numero arabo. I loculi dovevano avere dimensioni interne tali da consentire, con una certa larghezza, il collocamento in essi di una cassetta ossario di metratura 0,45 x 0,35 x 0,65 per i loculi delle salme di caduti noti e di metri 0,45 x 0,45 x 1,05 per i loculi delle salme di caduti ignoti. Era inoltre consentito disporre le salme dei caduti ignoti in grandi tomboni capaci di contenerne un numero rilevante. I nominativi sulle lapidi potevano essere incisi direttamente sulle lapidi stesse, oppure ricavati con lettere applicate esternamente su ciascuna lapide. L'incisione poteva essere fatta a mano, con bulino a punta triangolare, o con procedimento meccanico. L'incavo della incisione doveva essere tinteggiato con inchiostro ad olio, di colore nero. Anteriormente, ogni loculo doveva essere chiuso con una lapide sulla quale sarebbe stata apposta l'indicazione del caduto con il grado, il cognome e il nome, se si trattava di una salma di un caduto noto, oppure l'indicazione "5 militari ignoti" se si trattava di salme sconosciute e non identificate¹¹¹⁵.

5.7 Il crepuscolo della memoria: i caduti della Prima guerra mondiale dalla gloria all'oblio

Negli anni immediatamente successivi alla Grande guerra fu dunque avviato un imponente sforzo di monumentalizzazione dedicato ai caduti di quel conflitto, che ha finito col caratterizzare in modo permanente il paesaggio di numerose località della penisola. Questo processo si inquadra, tuttavia, in un fenomeno più composito e problematico: la commemorazione pubblica dei caduti nelle operazioni di guerra. Già dopo la prima guerra mondiale, l'intera comunità nazionale diede luogo ad una sorta di elaborazione del lutto, allo scopo di mitigare il dolore legato ad una perdita collettiva straziante. Quando, nel 1915, l'Italia entrò in guerra, nessuno era preparato al dolore che il conflitto avrebbe portato con sé. I conflitti precedenti che avevano attraversato il nostro paese furono infatti nel complesso brevi e non avevano conosciuto un così vasto spargimento di sangue. La prima guerra mondiale si rivelò invece un massacro dai danni incalcolabili in termini di perdite di vite umane. Morti cruente che coinvolsero una larga parte di popolazione giovanile, ragazzi che non avrebbero mai più rivisto i loro padri e le loro madri. La perdita di queste giovani vite riuscì tuttavia a dare un valore e un significato alla morte incontrata sul campo di battaglia e i vecchi o coloro che sopravvissero al conflitto avvertirono la contrazione di un debito di riconoscenza nei confronti di quei ragazzi che morirono per una causa condivisa¹¹¹⁶. La realtà della guerra venne in tal modo rielaborata collettivamente, sì che l'esperienza del conflitto finì con l'assumere una dimensione accettabile per le coscienze e, per certi versi, fu trasfigurata

¹¹¹⁵ Ivi, p. 630.

¹¹¹⁶ Sul sacrificio dei caduti per la patria v. *amplius*, A. M. Banti, *L'onore della nazione*, Torino, 2005.

sino alla sua idealizzazione¹¹¹⁷. La morte del caduto di guerra divenne pertanto un atto eroico, un sacrificio per la patria. Il caduto assunse una connotazione specifica che lo distinse dagli altri estinti; il suo sacrificio conferì un valore unico e assoluto al concetto di nazione e al sentimento della patria tali da valicare, e ciò si può riscontrare nelle lettere inviate dagli stessi caduti ai propri cari, i più intimi aspetti familiari¹¹¹⁸. Questo culto dei caduti subì una netta metamorfosi tra il 1943 e il 1945. La morte per la patria, con la violenta contrapposizione tra l'ultimo fascismo e l'antifascismo, assunse una prospettiva del tutto nuova. Essa perse il suo valore escatologico teso alla redenzione e alla costruzione di una nuova Italia, per caratterizzarsi invece come un sacrificio contro il progetto di fascistizzazione e contro un ordine mondiale nel quale ci si rifiutava di vivere perché negatore di quei valori metafisici e metastorici ormai acquisiti e ai quali non si intendeva più rinunciare¹¹¹⁹. I caduti di quel conflitto offrirono dunque la loro vita per la *liberazione* dell'Italia, per mettere fine a venti anni di dittatura fascista e avviare l'inizio di un percorso storico che porterà al referendum del 2 giugno 1946, per la scelta tra monarchia e repubblica, e alla conseguente nascita della Repubblica italiana con la stesura definitiva della Carta costituzionale. Il primo governo provvisorio della Repubblica italiana istituì, non a caso, la festa nazionale solo per l'anno 1946¹¹²⁰. L'articolo 1 del provvedimento recitava infatti: «*A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale*». La ricorrenza venne poi celebrata anche gli anni successivi e, dal 1949, è diventata ufficialmente festa nazionale, con numerose manifestazioni in memoria di quell'evento organizzate in particolare nelle città italiane decorate al valor militare per la guerra di liberazione o in quelle località che hanno subito grandi perdite di vite umane. A partire dagli anni Cinquanta, tuttavia, se da un lato lo Stato si impegnava a corroborare la memoria istituzionale di tutti i suoi caduti¹¹²¹, dall'altro, sotto il profilo della concreta azione

¹¹¹⁷ Il mito dell'esperienza della guerra è stato lucidamente descritto da George L. Mosse, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Laterza, Bari, 1990.

¹¹¹⁸ Sul rapporto tra lutto, comunità ed epistolografia nella prima guerra mondiale cfr. Stephane Audoin-Rouzeau e Annette Becker, *14-18, retrouver la guerre*, pp. 232-233 e pp. 244-245, Gallimard, 2000.

¹¹¹⁹ Per un bilancio complessivo sul culto dei caduti e il sentimento patriottico in Italia tra Otto e Novecento cfr. O. Janz e L. Klinkhammer, *La morte per la patria*, Donzelli, Roma, 2008.

¹¹²⁰ Cfr. Decreto legislativo luogotenenziale n. 185 del 22 aprile 1936 recante "*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*".

¹¹²¹ In tal senso va interpretata la relazione illustrativa del disegno di legge che, nel corso degli anni Ottanta, intese integrare le disposizioni sulle onoranze ai caduti in guerra: «*La legge 9 gennaio 1951, n. 204 sulle onoranze ai caduti in guerra prevede, all'articolo 7, che i sepolcreti di guerra, una volta definitivamente sistemati dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti, siano dati in consegna ai comuni per la manutenzione e la custodia. La norma, a causa di difficoltà finanziarie di vario genere che incontrano i comuni, sta rimanendo in molti casi non applicata. In tale situazione, appare opportuno ritoccare il citato articolo, nel senso di ammettere la possibilità che i sepolcreti rimangano in consegna al Commissariato generale. E' da colmare, inoltre, una lacuna della legge, comprendendo nelle attribuzioni stabilite dall'articolo 2 la manutenzione e la custodia anche dei sepolcreti dei caduti nelle vecchie guerre coloniali e nella guerra di Spagna, nonché inserendo una norma sostanzialmente di portata contabile, diretta a risolvere problemi sorti in sede di imputazione di spese. A tali intendimenti risponde l'unito disegno di legge dalla cui approvazione non deriverà alcun onere, in quanto il Commissariato già provvede ai compiti che ora si tende formalmente ad attribuirgli*». Cfr. Senato della Repubblica, IX Legislatura (N. 528), *Disegno di Legge presentato dal Ministro della Difesa (Spadolini) di concerto col Ministro del Tesoro (Goria), Comunicato alla Presidenza il 16 Febbraio 1984 – Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra*, pp. 1-2, ASSR. In stridente contrasto, infatti, con i disservizi di natura amministrativa che caratterizzarono la disciplina mortuaria dei caduti della Grande Guerra negli anni Cinquanta, il sacrario fu il luogo di approdo di un viaggio che vide il Presidente della repubblica italiana, Giovanni Gronchi, in carica dal maggio del 1955 al maggio del 1962,

amministrativa, cominciava a farsi strada un inesorabile crepuscolo della memoria. Un esempio tangibile di questo oblio è costituito dalle vicende relative alla questione delle sepolture definitive delle salme dei caduti militari italiani della Prima guerra mondiale in Francia¹¹²², che caratterizzò, in negativo, tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Ottanta, l'istituzione e l'amministrazione militare e diplomatica italiana, incapaci di dare luogo ad una corretta e ordinata gestione amministrativa delle salme dei caduti della Grande guerra tra carteggi smarriti, cripte di sepolture rinvenute, riduzioni dei fondi stanziati per l'ordinaria amministrazione, incuria e cattiva manutenzione dei complessi cimiteriali allestiti. Nell'aprile del 1950, il sindaco di Chambéry indirizzò una missiva al console italiano Pignatti, ivi di stanza, nella quale lo informava che 24 soldati italiani combattenti nella guerra 1914-18 erano sepolti nel cimitero "Paradis" di Chambéry, nel riquadro dei caduti per la Francia. Il sindaco informava il console che sulla superficie del

ripercorrere in senso opposto il tragitto che nel corso del 1921 aveva portato all'inumazione a Roma della salma del Milite Ignoto. Risvegliando emozioni, sentimenti ed afflitti pubblici considerati sopiti, se non già superati, il presidente Gronchi risalì da Roma fino ad Udine e Gorizia, transitando per Oslavia e gli antichi campi di battaglia del primo conflitto mondiale sul territorio metropolitano. Il 4 novembre del 1956 Gronchi fu al sacrario di Redipuglia dove presenziò ad una solenne cerimonia, alla cui fine, come riportavano le cronache del tempo, «un orfano di guerra leggerà il bollettino della Vittoria e la madre di un caduto la motivazione della medaglia d'oro concessa alla memoria del Milite Ignoto» (cfr. *La celebrazione del 4 novembre. Solenni riti in tutta Italia nell'anniversario della Vittoria*, in " Il Corriere della Sera ", 3 novembre 1956). Questo viaggio della memoria di Gronchi attraverso i luoghi della Prima guerra mondiale si concluse ad Aquileia, dove il Presidente della Repubblica rese omaggio alla tomba che conserva i resti mortali dei nove soldati ignoti, uno dei quali era divenuto nel 1921 il simbolo del sentimento nazionale espresso sotto l'Altare della patria (sul punto, v. *amplius* M. Ridolfi, S. Mattarelli, *Almanacco della Repubblica. Storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane*, Mondadori, Milano 2003, pp. 282 ss).

¹¹²² Al termine del conflitto, la Rappresentanza militare italiana a Parigi fu incaricata dall'Esecutivo, per il tramite della Commissione nazionale, di occuparsi della questione relativa alle salme dei caduti militari italiani in Francia. In tal senso, essa ricevette numerose liste di deceduti e delle piante topografiche indicanti i cimiteri di guerra disseminati sul territorio francese (Cfr. Dossier «Sistemazione delle salme inumati in Francia», *Nota n. 210 del Comando del II Corpo d'armata al Comando della Brigata mista*, Fondo L3, Studi Particolari, Cartella 260 (già 262), AUSSME). Anche il generale Albricci, comandante del II Corpo d'armata, sostenuto dall'iniziativa del console di Reims, che intendeva onorare le tombe dei militari italiani nel dipartimento della Marna, nel dicembre del 1918 richiese all'addetto militare italiano, il tenente colonnello Martin-Franklin, di stanza a Parigi, di promuovere delle analoghe iniziative. Comitati di notabili italiani sorsero su tutto il territorio francese: il 10 marzo del 1919 vennero formalmente costituiti il comitato di Nantes, presieduto dall'agente consolare; il comitato di Saint-Etienne, presieduto da Matteo Reyneri; il comitato di Lione, presieduto da Evasio Bruno; il comitato per la conservazione delle tombe di Digione e il comitato per il dipartimento della Marna, sotto la direzione del console italiano a Reims. Erano inoltre sul punto di costituirsi i comitati di Montpellier, di Narbonne e di Tolosa (Cfr. Dossier «Sistemazione delle salme inumati in Francia», *Nota sull'opera nazionale per le tombe dei soldati d'Italia morti in Francia per la regia ambasciata d'Italia, 10 marzo 1919*, Fondo L3, Studi Particolari, Cartella 260 (già 262), AUSSME). Per organizzare al meglio le sepolture italiane in Francia, l'Ambasciata italiana a Parigi suggerì al governo di adoperarsi per un'intesa con quello francese, al fine di ottenere una convenzione analoga a quella franco-inglese formalizzata nel novembre del 1918 (Cfr. Dossier «Sistemazione delle salme inumati in Francia», *Lettera n. 4731/A del regio ambasciatore al ministero dell'interno, Direzione generale della sanità, s.d.*, Fondo L3, Studi Particolari, Cartella 260 (già 262), AUSSME).

cimitero avrebbe dovuto essere edificata una costruzione a cura della cooperativa "La Savoisiennne". Per tale ragione il sindaco si preoccupava, in tale situazione, di effettuare la traslazione il più presto possibile delle 24 salme nel nuovo cimitero di Charrière. A tale scopo, il sindaco informava il console di essersi rivolto al generale Lestien, delegato generale dell'associazione "Ricordo Francese", proponendo di raccogliere i resti dei caduti in un ossario da costruirsi nel nuovo cimitero "Charrière Neuve", che sarebbe stato sormontato da un monumento commemorativo, sul quale sarebbero stati incisi i nomi dei combattenti caduti. Il sindaco di Chambéry chiedeva al console Pignatti di interessare il governo italiano per ottenere il consenso alla proposta, beninteso che le 24 salme italiane sarebbero state re-inumate nel costruendo ossario in cassette singole e che i loro nomi sarebbero stati scolpiti sul monumento commemorativo. Il sindaco precisava che le modalità per la traslazione sarebbero state stabilite di comune accordo con il delegato generale del "Ricordo Francese" e sollecitava una risposta favorevole il più presto possibile, perché i lavori di costruzione avrebbero dovuto avere luogo a distanza di pochi mesi dalla data della missiva. Il sindaco inoltrava inoltre in allegato al console uno schema generale del cimitero e dell'ossario, una bozza del progetto dell'ossario stesso e rassicurava il console circa le spese inerenti la costruzione dell'ossario e la traslazione delle salme, che sarebbero state tutte a carico del comune di Chambéry¹¹²³. L'autorizzazione delle autorità governative italiane arrivò puntualmente, con la precisazione che fossero assicurate le seguenti condizioni: «1°- che le Salme dei Caduti italiani siano riunite nello stesso settore, destinando loro una intera parete dall'alto al basso; 2°- che su ciascun loculo vi siano il nominativo e i dati del Caduto; 3°- che sulla parete al di sopra dei loculi vi sia la scritta: "Caduti italiani nella Guerra 1915-1918"», al fine di non confondere i resti dei caduti italiani con le salme di alcune centinaia di caduti di altre nazionalità¹¹²⁴. Esattamente un anno dopo, il Consolato d'Italia a Chambéry comunicava all'Ufficio dell'Addetto Militare dell'Ambasciata d'Italia a Parigi e al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti di Guerra che il 10 aprile del 1951 le 24 salme dei caduti italiani del 1915-18 erano state traslate dal vecchio cimitero "Paradis" all'ossario costruito nel nuovo cimitero di "Charrière Neuve". Il console informava le autorità italiane che le 24 salme erano state riunite nello stesso settore in una intera parete dall'alto in basso e che su ciascun loculo era stata applicata una targa in smalto con il nominativo, la data di nascita e la data di morte del caduto. Sulla parete al di sopra dei loculi sarebbe stata applicata, a lavori ultimati, una targa con la scritta: «CADUTI ITALIANI NELLA GUERRA 1915-18»¹¹²⁵. Queste salme però furono completamente dimenticate dalle autorità governative e dalle istituzioni franco-italiane, così come il carteggio che le riguardava, poiché nell'aprile del 1987, a seguito di un informale contatto telefonico intercorso tra l'Ufficio Estero del Commissariato Generale e il Consolato d'Italia a Chambéry, nel richiedere qualche informazione in merito a quella che sembrava una pratica chiusa, da formalizzare soltanto sul piano giuridico - amministrativo, mediante la trasmissione degli atti definitivi circa la chiusura

¹¹²³ Cfr. Città di Chambéry, Gabinetto del Sindaco, *Lettera del 5 aprile 1950, allegato al foglio n. 375 di Prot., dell'Ufficio dell'Addetto militare dell'Ambasciata D'Italia, OGGETTO: Traslazione Salme di Caduti Italiani durante la guerra 1914-18, del 24 aprile 1950*; FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry, ADSS - COGOC.

¹¹²⁴ Cfr. Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, *Lettera 489/Est del 8 MAG. 1950, OGGETTO: Ossario Caduti Italiani sepolti a Chambéry*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry, ADSS - COGOC.

¹¹²⁵ Cfr. Consolato d'Italia, *Telespresso n. 5652, Posizione a. 57, Traslazione Salme Caduti Italiani, Chambéry, addi 18 aprile 1951*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry, ADSS - COGOC.

dei lavori ,che forse si riteneva essere stati smarriti a suo tempo e per cause ignote, il Consolato d'Italia a Chambéry ebbe così formalmente a rispondere: «*Poiché la notizia che ventiquattro soldati italiani sarebbero sepolti nel cimitero comunale di questa città ha sorpreso il Consolato, che se la cosa fosse vera se ne dovrebbe occupare, si sono chieste spiegazioni al presidente della locale associazione italiana degli ex-combattenti, che vive in Savoia da oltre vent'anni, intrattiene attivi rapporti con le associazioni d'arma francesi ed in particolare con il "Souvenir Français" ed ha curato in passato, in qualità di ispettore nazionale dell'ANCR, la ricerca e la traslazione delle salme di caduti italiani in tutta la Francia. Egli ha riferito che già da tempo, e dopo aver compiuto accurate ricerche in tutti gli archivi esistenti ed accessibili, ha tentato di convincere codesto Commissariato che la notizia è falsa, e che essa deriva certamente da un equivoco. Il Consolato non si è dunque più occupato della questione, che è archiviata da anni e che dunque risultava del tutto sconosciuta allo scrivente. In effetti, nel Cimitero di Chambéry un grande riquadro è consacrato "ai caduti di tutte le guerre", dove essi sono sepolti o ricordati da lapidi. Fra queste, una elenca circa duecento nomi di caduti nella guerra 1914/18. Alcuni di tali nomi sono evidentemente italiani, e se ne fornisce in allegato la lista. Tuttavia, il portare un nome italiano non significa obbligatoriamente essere nostro cittadino. Data la contiguità geografica e le vicende storiche del passato, può dirsi che non esista in Savoia famiglia che non annoveri fra i suoi antenati qualche piemontese. I caduti di cui si parla dovrebbero essere persone nate negli ultimi anni del secolo scorso, cioè a meno di quarant'anni dall'annessione della Savoia alla Francia. Non c'è da stupirsi che famiglie di origine italiana, o più precisamente piemontese, divenute francesi all'atto dell'annessione, abbiano non soltanto conservato il proprio cognome, come è naturale, ma anche imposto ai loro figli nomi italiani e non francesizzati. D'altra parte, ci si chiede per quale motivo dovrebbero trovarsi a Chambéry tombe di caduti italiani della prima guerra mondiale. Di solito, le salme dei caduti sono raccolte in prossimità dei luoghi di combattimento, oppure traslate nel luogo di origine e, se si tratta di soldati stranieri, rimpatriate. Ora, la Savoia non fu mai teatro di combattimenti durante la prima guerra mondiale. I caduti di cui sono elencati i nomi morirono dunque altrove, magari sulla Marna o nelle Ardenne, ed il fatto che essi siano sepolti a Chambéry sembra piuttosto indicare che essi erano soldati francesi provenienti dalla Savoia, e non combattenti italiani. Si ignora su quali basi l'estensore del rapporto in possesso di codesto Commissariato, rapporto risalente ad anni anteriori al 1940, abbia affermato il contrario. Può darsi che all'epoca esistesse ancora qualche testimonianza a sostegno della sua affermazione; oggi, nonostante le più accurate ricerche, non è stato trovato un solo documento che suggerisca dubbi circa la nazionalità francese di tutti i caduti sepolti nel cimitero di Chambéry. Si prega dunque codesto Commissariato di voler riesaminare i documenti in suo possesso, e di prendere in considerazione la possibilità, se del caso, di depennare Chambéry dall'elenco delle località francesi nelle quali esistono sepolture di caduti italiani»¹¹²⁶. Il Commissariato Generale riesaminò la documentazione in tutta fretta e nel marzo del 1987 ebbe cura di trasmettere al*

¹¹²⁶ Cfr. Consolato d'Italia 73000 Chambéry, Nota 1355 del 26 FEB. 1987 indirizzata a Ministero della Difesa, Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra Roma e, per conoscenza, Ambasciata d'Italia, Ufficio dell'Addetto militare Parigi, OGGETTO: Caduti italiani della guerra 1914/18 sepolti a Chambéry, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry, ADSS - COGOC.

Consolato d'Italia a Chambéry tutte le carte in suo possesso¹¹²⁷. Preso atto dei documenti forniti dal Commissariato Generale, dei quali si ammise espressamente di non aver rinvenuto traccia alcuna negli archivi del Consolato, nell'aprile del 1987 il Consolato d'Italia di Chambéry accertò che effettivamente nel cimitero locale esisteva la sepoltura di 23 soldati italiani caduti nella guerra 1914/18: «*Nel sottosuolo, in corrispondenza della lapide descritta nella nota n. 1355 dello scorso 26 febbraio, esiste una cripta alla quale si accede da una botola, invisibile perché dissimulata; e in essa sono inumati, esattamente secondo la descrizione del Console Pignatti dell'aprile 1951, i connazionali dei cui nomi si unisce l'elenco. Nella cripta, su ogni loculo è posta una targa metallica con il nome, il grado del militare e la data di morte di ogni caduto. Alcuni decessi avvennero in data largamente successiva alla fine delle ostilità; può darsi che si tratti di feriti al fronte, ricoverati in ospedale a Chambéry e qui deceduti in seguito. Le affermazioni e considerazioni contenute nella nota del 26 febbraio scorso debbono quindi considerarsi annullate, e si ringrazia codesto Commissariato per aver fornito al Consolato scrivente gli elementi necessari a rintracciare un sacrario di cui si era inesplicabilmente perduta memoria e che sarà, da oggi, adeguatamente onorato*»¹¹²⁸. Nel dicembre del 1950, per il tramite del Ministero degli affari esteri, il Consolato d'Italia a Metz rappresentò al Commissariato Generale la necessità di dare luogo a lavori di restauro, che non potevano essere a carico delle autorità francesi: «*Ho l'onore di comunicare che nel Cimitero di Moyeuivre-Grand (Moselle) esiste un Monumento eretto alla memoria di un gruppo di 18 soldati italiani deceduti durante la Guerra '15 - '18 e sepolti in quel Cimitero. Per la conservazione di tale Monumento, sono necessari alcuni lavori di manutenzione, per i quali non ci si può riferire allo scambio di note avvenuto fra il Governo italiano e quello francese in data 20-6-1950, e che non possono quindi essere a carico del Governo francese. I lavori consistono nel rifacimento di un muro reggente un terrapieno, muro che è caduto per infiltrazione di acqua causando un apporto di terra sopra il Monumento. E' stato fatto fare un preventivo da un connazionale del posto, che già ha provveduto e provvede a sue spese alla piccola manutenzione del Monumento. Dette spese, come il Sig. Bianchi ha preventivato, ammontano a Frs. 17,600 e comprendono la costruzione di un muro in mattoni da 25 cm lungo metri 7,50 ed alto 1,40 compreso l'intonaco in cemento. Detta somma rappresenta il costo del solo materiale a piè d'opera e parziale retribuzione della mano d'opera, dato che il Bianchi stesso collaborerà gratuitamente. Dato quanto sopra, ho l'onore di richiedere la cortese autorizzazione ad effettuare i lavori ed a sostenere la spesa di Frs. 17.600*»¹¹²⁹. La mancanza di ulteriore documentazione sul cimitero di Moyeuivre- Grand non consente di stabilire se l'autorizzazione fu concessa o meno, ma il documento costituisce la spia delle difficoltà economiche e finanziarie che incontrerà il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti circa la manutenzione dei complessi cimiteriali che ospitano i resti mortali dei caduti italiani tumulati in Francia. Nel 1969, avendo necessità di controllare alcune discrepanze relative al numero dei caduti italiani

¹¹²⁷ Cfr. Commissariato Generale Onoranze ai Caduti, fg. 3/470108381FR del 30 marzo 1987, *Caduti italiani della guerra 1914/1918 sepolti a Chambéry*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry, ADSS - COGOC.

¹¹²⁸ Cfr. Consolato d'Italia 73000 Chambéry, nota n.2732 del 21 AVR. 1987, *Posizione M 22/LM, OGGETTO: Caduti italiani della guerra 1914/18 sepolti a Chambéry*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry, ADSS - COGOC.

¹¹²⁹ Cfr. Ministero degli affari esteri, Consolato d'Italia Metz, D.G. A. POL. VIII°, 12 DIC. 1950, *OGGETTO: Monumento ai Caduti italiani della guerra 15-18 a Moyeuivre-Grande (Moselle) lavori di restauro*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Cimitero di Moyeuivre Grand, ADSS - COGOC.

della Prima guerra mondiale le cui spoglie sono inumate nei cimiteri militari dislocati sul territorio francese, Il Commissariato Generale diede l'incarico al tenente colonnello Scirè, che si sarebbe recato per servizio a Parigi, di rappresentare l'esigenza al Consolato generale italiano. La questione da risolvere non era irrilevante per il Consolato, poiché per decreto ministeriale alle Rappresentanze consolari all'estero era devoluto il compito per diretta competenza della tutela dei sepolcreti militari italiani, in stretta continuità con l'attività gestionale e amministrativa che con dedizione e sacrificio aveva condotto l'addetto militare italiano Martin-Franklin per la sistemazione definitiva dei caduti italiani nei cimiteri militari di Bligny e di Soupir. Secondo i dati in possesso del Commissariato Generale, il computo delle salme dei caduti militari italiani del primo conflitto mondiale sistemati definitivamente in Francia era il seguente: «*Bligny n. 3.053; Soupir n. 592; Metz (Chambière) n. 89; Ivry (Choisy) n. 36; Cannes n. 106; Dijon n. 14; Lione n. 172; Metz (Plantières) n. 4 e Basse-Yutz (Moselle) n. 83*»¹¹³⁰. Nel rispondere alla richiesta di conoscere la vera situazione di fatto dei caduti della Prima guerra mondiale, numerica e ambientale, mediante un controllo incrociato dei dati, il Consolato Generale d'Italia comunicò in effetti dei dati assai discrepanti circa il numero dei sepolti nei cimiteri dislocati nella sua giurisdizione consolare: «*Bligny n. 2941; Soupir n. 588; Ivry n. 37*», per un totale complessivo di caduti pari a solo «*3.739 salme*». Nessun'altra indicazione numerica e ambientale venne fornita rispetto agli altri dati indicati dall'Ufficio estero del Commissariato Generale¹¹³¹. Poiché il numero dei sepolti non concordava con quello comunicato dal "*Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre*", Il Consolato generale dispose che i custodi di Bligny e di Soupir procedessero al conteggio materiale delle tombe colà esistenti, calcolo che, allo stato dell'arte della documentazione d'archivio conservata, non risultò essere mai stato eseguito. Questioni di bilancio e di economia di spesa nel corso degli anni Ottanta indussero l'Amministrazione militare a ridurre i fondi per la manutenzione dei grandi complessi cimiteriali italiani in Francia. Nel 1982, a seguito di un sopralluogo effettuato presso il Cimitero Internazionale di Labry e di contatti avviati con il Console generale di Metz per questioni concernenti il Cimitero militare italiano di Bligny, il capo dell'Ufficio lavori del Commissariato generale, il colonnello Enea Candido, manifestò la necessità di ridurre i fondi per la manutenzione del cimitero di Bligny stesso: «*Anche in relazione all'ultimo telexpresso pervenuto dove viene richiesto un ulteriore finanziamento di oltre 2.000.000 per l'anno 1982 (aumento del salario dell'aiuto custode e quote assicurative), ho fatto il punto della situazione tecnico-amministrativa sul complesso cimiteriale di Bligny. Ho rappresentato quanto grava sul bilancio di Onorcaduti questo Cimitero Militare anche in rapporto alle altre infrastrutture poste sotto la tutela del Commissariato. Ho infine fatto presente la necessità di contenere entro strettissimi limiti di economia tutta la gestione del complesso di Bligny senza però per questo gravare sul minimo che bisogna assicurare al custode (stipendio, riscaldamento) ma realizzando economie sui fondi relativi al materiale per la manutenzione ed eventualmente riducendo la collaborazione dell'aiuto custode da sei mesi a cinque mesi l'anno. E' proprio in relazione a quanto sopra detto che al telexpresso si propone di rispondere assegnando solo la somma di Fr. 1365 per il nuovo*

¹¹³⁰ Cfr. Ufficio Estero, *Lettera del 3 giugno 1969 Prot. N. 3/470/10148/470 Francia, Oggetto: Richiesta dati*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. 470, Cimiteri – Sacrali – Ossari, ADSS - COGOC.

¹¹³¹ Cfr. Consolato Generale d'Italia, 229.01.03, Posizione A 57 – 4, del 25 agosto 1969, *Oggetto: Caduti I° guerra mondiale 1915-1918 sepolti nei cimiteri della giurisdizione consolare di Parigi*, FRANCIA, Cart. 2, fasc. 470, Cimiteri – Sacrali – Ossari, ADSS - COGOC.

SMIC per l'aiuto custode a partire dal 1.3.1982 pari a circa €. 280.000 e preannunciando per il prossimo esercizio finanziario (ormai per quello in corso è stato già assegnato) la necessità di ridurre l'intervento dell'aiuto custode da 6 a 5 mesi l'anno»¹¹³². Il problema della manutenzione e dell'incuria non risparmiò neppure il cimitero militare di Soupir. Tre anni dopo, nel gennaio del 1985, il Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra ebbe così modo di lamentarsi presso il Consolato d'Italia a Lille, circa la tenuta del cimitero stesso: «Sig. Console, mi riferisco alla visita che ho recentemente effettuato al Cimitero Militare Italiano di Soupir, dislocato nel territorio di giurisdizione di codesto Consolato. In merito, nel ringraziarLa per le predisposizioni che ha voluto adottare e che, tra l'altro, mi hanno consentito di conoscere personalmente il Missionario italiano a LAON, desidero informarLa che sono stato favorevolmente impressionato dalla visione d'insieme del Cimitero. Tuttavia non posso sottacerLe di non essere stato altrettanto favorevolmente impressionato dal suo custode, soprattutto per alcune manchevolezze alle quali, da tempo, lo stesso avrebbe potuto rimediare e quanto meno segnalare a codesto Consolato. Mi riferisco in particolare ad una croce che avrebbe potuto essere agevolmente vincolata al relativo piedistallo, ad alcune targhette nominative che devono essere rifatte ed alla mancanza di una catena nel vialetto d'ingresso. Mi rendo conto peraltro delle difficoltà che al giorno d'oggi s'incontrano nel reperire personale idoneo al particolare servizio e dei problemi relativi al controllo dello stesso, tenuto anche conto della distanza intercorrente tra la città di LILLA ed il luogo ove sono inumati i nostri caduti. Le sarò pertanto grato se, in relazione a quanto precede, vorrà trovare il sistema e le parole più idonee per ottenere dal custode in argomento una collaborazione più qualificata, al fine di evitare i suddetti inconvenienti». La risposta al Commissario Generale fu breve, laconica, una missiva il cui tono tradiva un senso di malcelata seccatura e diplomatica noncuranza, priva di qualsiasi contenuto tale da comunicare anche la volontà di adottare un qualche provvedimento formale. Il Console di stanza a Lille, Ennio Pitti, comunicò semplicemente «di aver formulato ogni possibile raccomandazione al custode per la buona tenuta delle tombe e di aver pregato il Missionario italiano a Laon di voler collaborare alla vigilanza ed alla segnalazione delle degradazioni eventuali, allo scopo di porvi rimedio tempestivamente»¹¹³³. Le cifre ufficiali riscontrabili nelle pubblicazioni del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti attestano la presenza, probabilmente sottostimata, di circa 5.000 sepolture di caduti militari italiani in Francia¹¹³⁴. Per avere dei dati più precisi e veritieri sarebbe occorso, in realtà, un censimento generale presso tutti i cimiteri militari e comunali che insistono sul territorio francese, sotto l'egida del Ministero della difesa e degli affari esteri, coordinato

¹¹³² Cfr. Ufficio Lavori, *Appunto per il C.G., Oggetto: Sopralluogo al Cimitero Militare Internazionale di Labry e contatti con il Console Generale di Metz per questioni riguardanti il Cimitero Militare Italiano di Bligny*, 3.5.1982, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Cimitero militare di Labry, ADSS - COGOC.

¹¹³³ Cfr. Lettera del Generale Ferruccio Brandi, *Commissario Generale Onoranze Caduti in Guerra al Sig. Ennio Pitti, Console d'Italia a Lilla*, n. 3/491/00381FR del 16 gennaio 1985 e Lettera del Consolato d'Italia a Lilla, n. D/12 - EP/re del 22 febbraio 1985, FRANCIA, Cart. 2, fasc. Soupir, ADSS - COGOC.

¹¹³⁴ «Nella Francia continentale, le salme dei caduti italiani furono definitivamente sistemate nel seguente ordine: Cimitero Militare Italiano di Bligny, Salme n. 3053; Cimitero Militare Italiano di Soupir, Salme n. 588; Riquadro Militare Italiano di Metz, Salme n. 468; Riquadro Militare Italiano di Ivry, Salme n. 83; Riquadro Militare Italiano di Cannes, Salme n. 106; Riquadro Militare Italiano di Digione, Salme n. 122; Riquadro Militare Italiano di Lione, Salme n. 172. Tutte le opere cimenteriali sono curate dalle Autorità consolari italiane e sono in buone condizioni di manutenzione». Cfr. Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, *Sacrari e Cimiteri di guerra all'estero. Europa*, Tipografia Regionale, Roma 1961, pp. 22-23.

dall'Ufficio dell'Addetto militare dell'Ambasciata generale d'Italia a Parigi. Purtroppo, i tempi erano già molto cambiati. Il tenente colonnello Martin Franklin, che tanto si era adoperato al termine del conflitto, aveva cessato dal servizio attivo e dal suo incarico già molto tempo prima e riposava ormai in pace, con quegli stessi caduti le cui salme ebbe a cuore di recuperare. Nel corso degli anni Novanta, le disposizioni della legge n. 204 del 1951 furono oggetto di un profondo ripensamento. Proprio il secondo comma dell'articolo 4 del provvedimento, il più contestato dall'opinione pubblica, venne modificato in maniera radicale, nel senso che si ritenne che non si potesse contestare ad una famiglia il diritto di rivendicare le ossa dei propri cari¹¹³⁵. Ebbero preminenza i sentimenti delle famiglie, i ricordi dei molti anziani e dei molti figli che desideravano in quel momento storico onorare i propri morti senza dover affrontare estenuanti viaggi per raggiungere i cimiteri di guerra dislocati per il Paese, se non addirittura all'estero. Fu considerato un diritto inviolabile dell'uomo quello di poter essere sepolto accanto ai propri congiunti e quello di poter pregare sulle loro tombe. Permettere ad ognuno che lo desiderasse di poter dare una sepoltura privata al loro caro caduto sembrava un modo per restituire all'affetto della famiglia coloro che gli eventi bellici avevano sottratto tanto crudelmente. I sostenitori della revisione della norma invocarono l'articolo 19 della Costituzione, richiamarono addirittura il canone 1205 del codice canonico, il capo II del titolo IV del codice penale e, infine, il nuovo regolamento di polizia mortuaria, che era stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 settembre 1990. Si riteneva insomma auspicabile che il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 204 del 1951 venisse sostituito da un'altra norma, che permettesse ai familiari dei caduti per eventi bellici, che ne avessero fatto domanda all'autorità competente, di entrare in possesso, a proprie spese, dei resti mortali dei propri cari, predisponendo per essi un'adeguata sepoltura. Questo orientamento prevalente e trasversale nell'Assemblea parlamentare determinò una sostanziale modifica della norma e il secondo comma dell'articolo 4 della legge del 1951 venne così sostituito: «*Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati*»¹¹³⁶. La mozione del cuore e degli affetti ebbe dunque la meglio sulla ragione, anche sulle ragioni della buona amministrazione che sempre dovrebbero ispirare l'indirizzo politico e guidare l'azione di governo di tutti gli esecutivi in carica. Vi fu chi, come l'onorevole Lavagnini, nel passaggio parlamentare alla Camera dei deputati, in riferimento al vituperato secondo comma dell'articolo 4 della legge del 1951 parlò addirittura di «*articolo crudele ed assurdo [...] molti si sono visti negare il diritto di poter riportare a casa i propri cari, morti tra mille sofferenze nei campi di sterminio*»¹¹³⁷. Si insinuò il convincimento assurdo che lo Stato volesse impadronirsi dei resti mortali di tutti i caduti per la patria, che essi fossero ormai acquisiti come una sua esclusiva proprietà, alieni da qualsiasi legittima rivendicazione da parte dei congiunti. Un sentimentalismo melenso e forse propagandistico impedì di

¹¹³⁵ Cfr. Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Documenti, Disegni di Legge e Relazioni, Disegno di Legge n. 3170 recante "Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra", pp. 1-4, ASSR.

¹¹³⁶ Cfr. Legge 14 ottobre 1999, n. 365 "Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 22 ottobre 1999. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha poi disposto, con l'articolo 2268, comma 1, l'abrogazione dell'intero provvedimento, ma la disposizione è comunque sopravvissuta e dispiega i suoi effetti ai sensi dell'articolo 272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

¹¹³⁷ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XIII Legislatura, Disegni e proposte di legge, Progetto di legge n. 4632 "Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra", pp. 1-4, ASCD.

osservare che in quella norma disprezzata non vi era alcuna volontà di sottrazione delle salme dei caduti ai propri cari da parte dello Stato, ma solo la lucida consapevolezza del legislatore del tempo dell'oblio della memoria determinato dall'inesorabile trascorrere del tempo. Nato in Parlamento nel 1931, il culto dei caduti in Parlamento moriva. I sacrari, che con tanto sacrificio e dispendio di risorse economiche erano stati istituiti per onorare in perpetuo i caduti, sarebbero rimasti «*comunque monumenti per tramandarne la memoria alle generazioni future*»¹¹³⁸, una scatola vuota, dunque, privata della polvere di quelle ossa che quelle pietre avrebbero dovuto custodire per sempre.

CONCLUSIONI

Le stagioni dell'esistenza umana vissute dagli uomini e le diverse caratteristiche, sociologiche e culturali, che connotano le generazioni che quelle stagioni attraversano, determinano un cambiamento continuo nella memoria collettiva della percezione dei fatti della storia. La società del nostro tempo si muove sempre più caoticamente e frettolosamente, consuma gli spazi del proprio vissuto in una costante dimensione di proiezione verso il futuro, come se fermarsi un attimo e riflettere sul passato, che pure ci appartiene, costituisse un esercizio sterile e in fin dei conti inutile. Sono soprattutto i giovani, i ragazzi, quelli maggiormente esposti a questa situazione. Sono proprio loro che, più di tutti, sentono il bisogno di trovare dei punti di riferimento certi e costanti. Il rapporto del nostro Paese con alcune fasi della sua storia non è certamente felice e non contribuisce alla formazione di valori condivisi, all'instaurarsi di una forma di memoria collettiva tale da caratterizzarsi come strumento e sussidio per interpretare il nostro presente e avviare prospettive e progetti per il nostro futuro. Gli eventi della prima guerra mondiale, insieme con quelli più recenti della nostra storia contemporanea, costituiscono una testimonianza preziosa, sono portatori di un immenso patrimonio spirituale per la memoria collettiva che non deve essere disperso, ma protetto, utilizzato e difeso. L'esperienza italiana della Grande guerra ha una sua precisa fisionomia e

¹¹³⁸ Cfr. *Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Documenti, Disegni di Legge e Relazioni, Disegno di Legge n. 3170 recante "Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra"*, pp. 1-4, ASSR. E' proprio a partire da questo momento storico che, sul piano politico – istituzionale e amministrativo, si verifica un punto di svolta, una deviazione socio-culturale, una torsione profonda che determina il passaggio dal culto dei caduti alla tutela organica del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, che si era timidamente affacciata nella legislazione italiana sui beni culturali all'inizio del Novecento. Il concetto di bene culturale, infatti, quale appartenente a quella categoria di beni costituenti una testimonianza che riveste valore di civiltà, si è gradualmente affermato nel nostro ordinamento grazie, soprattutto, ai tragici eventi che ha conosciuto il nostro Paese durante la Prima guerra mondiale, della quale l'architettura funeraria e cimiteriale ne rappresenta, simbolicamente, la cifra espressiva più alta e profonda. La prima disposizione legislativa organica espressamente rivolta ai beni culturali nel corso del primo Novecento, laddove già nel titolo del provvedimento è esplicito il riferimento alla "*tutela del patrimonio monumentale*", è la legge del 12 giugno 1902, numero 185, meglio conosciuta come *legge Nasi*, dal nome del ministro della pubblica istruzione in carica nel governo di quel tempo (una prima legge davvero organica per la tutela dei beni culturali si ebbe solo con la *legge Rosadi* (n. 364/1909) e la successiva *legge Bottai* (n. 1089/1939). Per una esposizione sistematica e aggiornata degli istituti in cui si è articolata la legislazione italiana del patrimonio culturale cfr. VOLPE G., *Manuale di legislazione dei beni culturali – storia e attività*, II ed., Cedam, Padova, 2007).

specificità, ma ha finito anche con il determinare suo malgrado un rapporto disequilibrato tra storia e memoria nella nostra comunità nazionale. Il rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva, tra storia e identità nazionale di un Paese, è infatti un tema particolarmente delicato e complesso. E' indubbio che si può dare luogo a diverse tipologie di forme della memoria, ma resta comunque fondamentale per una comunità nazionale riannodare i fili del rapporto tra memoria e storia, per salvaguardare la memoria stessa dalle debolezze, se non dall'oblio, atteso il fatto che la permanenza del passato nel presente può assumere forme espressive policrome e diversificate: testimonianze individuali e collettive, creazioni dei luoghi della memoria, celebrazioni e commemorazioni degli anniversari, nonché leggi della memoria. Tutto ciò ha determinato un legame, una interdipendenza reciproca tra storia e memoria, che induce la comunità storico scientifica a indagare e ricostruire nel suo complesso l'intera materia oggetto di studio e gli sviluppi che ne sono scaturiti. Va inoltre aggiunto che un rapporto disarmonico e disarticolato tra storia e memoria incide in maniera fortemente negativa sul tessuto identitario di un Paese e contribuisce ad indebolire il senso di appartenenza nazionale degli stessi consociati, tale da alimentare contrapposizioni ideologiche e storico-politiche estremamente profonde e dannose per l'intera comunità. Si tratta, insomma, di affermare non un uso politico della storia, bensì una legittima utilizzazione pubblica della disciplina, per giungere ad una riscrittura della storia, e sovente anche della legislazione culturale nazionale, francamente e oggettivamente non divisiva. Ad una interpretazione del processo di revisione storica finalizzata ad analizzare, interpretare e annettere nuovi documenti e nuove fonti sempre più diversificate per meglio ricostruire i passaggi chiave della storia italiana si ispirano oggi tendenzialmente gli studiosi e molte delle ricerche realizzate, condotte sul campo, rifiutano aprioristicamente ogni sorta di prospettiva unilaterale o di smodata ideologizzazione¹¹³⁹. Sono infatti molti i nodi controversi della storia nazionale ancora oggetto di approfondimento: il processo di formazione dello Stato nazionale unitario e lo stesso atteggiamento dei cattolici nei confronti dell'unificazione nazionale; i caratteri del trasformismo e del giolittismo dalla crisi dello Stato liberale sino all'entrata dell'Italia nella Prima guerra mondiale; il nodo del consenso al regime fascista e il valore della resistenza antifascista; la scelta della forma di Stato repubblicana e della Costituzione, nonché gli stessi conflitti maturati negli anni della guerra fredda; l'esperienza storica del centrosinistra italiano e la stessa strategia della tensione del partito armato; la crisi, infine, della prima Repubblica e le ripercussioni sul sistema politico-partitico italiano, dopo la caduta degli ultimi baluardi dei regimi comunisti nel 1989. Narrare dunque gli eventi e ricordare il sacrificio di tanti soldati italiani, oggi come allora uniti dallo stesso spirito di servizio e di dedizione verso la patria, non può essere affidato al solo sentimento individuale o allo spirito associativo di chi, su quei fatti di guerra, ha trasformato la sofferenza umana in impegno sociale e il dolore personale in missione educativa e pedagogica. Lo Stato, negli anni recenti, ha compiuto passi da gigante in questa direzione, nel riconoscere l'importanza di celebrare ufficialmente giornate

¹¹³⁹ In tal senso, un felice contributo storiografico legato alle tematiche dei crimini di guerra compiuti e subiti dall'Italia sin dall'unità nazionale, nel regime monarchico-liberale con la repressione del fenomeno del brigantaggio, poi nelle spedizioni coloniali di fine Ottocento in Africa orientale, nella campagna libica e dunque nel corso del primo conflitto mondiale, è offerto da A. Stramaccioni, *Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano*, Laterza, Bari-Roma 2016.

dedicate al ricordo di accadimenti tragici e particolari¹¹⁴⁰. E' diventato pertanto un preciso compito dello Stato concorrere al rinnovarsi della memoria collettiva, rafforzare l'impegno e l'attenzione delle istituzioni ai grandi fatti della nostra storia patria, educare le generazioni future in modo tale che le grandi sciagure che hanno costellato il cammino dell'umanità abbiano sempre meno a ripetersi. La costruzione collettiva della memoria costituisce quindi un dovere che deve essere accompagnato da una rigorosa indagine storica del nostro passato e da una più marcata tutela e valorizzazione di quelle pietre, di quei monumenti, di quei luoghi funerari che quel doloroso passato tengono vivo nella memoria di ogni cittadino consapevole. Un sacrario, un cippo, persino una tomba di un caduto sconosciuto costituiscono uno scrigno nel quale si annidano conoscenze, ricordi, gemme di sofferenze e di sacrifici preziosi anche per colui che non ha vissuto in prima persona e in presa diretta certi avvenimenti storici. Dal primo conflitto mondiale all'attualità dei nostri giorni molto è naturalmente cambiato negli scenari internazionali. Lo stesso ruolo dei militari si è profondamente modificato e le stesse istituzioni militari hanno attraversato un processo di radicale trasformazione per affrontare le sfide dei nostri tempi. Nel corso degli ultimi anni, ha assunto una fondamentale importanza la partecipazione dei soldati italiani alle missioni militari all'estero in complessi e articolati interventi che hanno richiesto un notevole incremento dei contingenti di forze impiegate. Durante gli ultimi decenni, come rileva unanimemente la dottrina, si è infatti passati da semplici operazioni di carattere umanitario, attraverso l'invio di osservatori internazionali, missioni di mantenimento, formazione e costruzione della pace, a vere e proprie missioni di imposizione della pace

¹¹⁴⁰ Accanto agli studi storici, e anzi spesso da questi sollecitati, con l'inizio del nuovo secolo anche l'Italia ha prodotto le sue leggi della memoria. Approvate con il chiaro obiettivo di fornire un contributo inteso a ricomporre i caratteri fondanti della nostra storia e identità nazionale, queste leggi hanno realizzato solo in minima e lacunosa parte l'obiettivo, specialmente per il fatto che sono nate in un clima politico particolarmente contrapposto, litigioso e divisivo. Esse sono state spesso al centro di controversie storiche e politiche, al punto che vi è stata una sorta di guerra della memoria nella elaborazione e nella successiva approvazione delle cinque leggi varate tra gli anni 2000-2009, che risentono appunto della marcata conflittualità politica vissuta in quel periodo nel Paese e negli uffici dell'Assemblea parlamentare. Le leggi della memoria del 2004, del 2005 e del 2009 furono approvate quando il centrodestra aveva una amplissima e robusta maggioranza parlamentare, mentre quelle del 2000 e del 2007 furono invece approvate con al governo il centrosinistra. Le prime due leggi, tuttavia, furono votate concordemente e a larga maggioranza dal Parlamento: la prima ha istituito il "*Giorno della memoria*", da celebrare il 27 gennaio, in ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (cfr. Legge 20 luglio 2000, n. 211, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000) e che, dal 2005 è diventata ricorrenza internazionale per espressa iniziativa dell'Onu; la seconda, del marzo 2004, ha dato luogo al "*Giorno del ricordo*", fissato al 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano - dalmata, con la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime degli infoibati (cfr. Legge 30 marzo 2004, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004). Vi sono poi stati altri tre contributi legislativi, tutti orientati all'obiettivo di giungere ad una identità nazionale la più possibile unitaria: la legge 15 aprile 2005, che ha istituito il "*Giorno della libertà*", in data 9 novembre, in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino nel 1989 (cfr. Legge 15 aprile 2005, n. 61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2005); la legge 4 maggio 2007, che ha dichiarato il 9 maggio, giorno nel 1978 della brutale uccisione di Aldo Moro, "*Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi*" (cfr. Legge 4 maggio 2007, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2007); la legge 12 novembre 2009, che ha fissato quella stessa data quale "*Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace*", in riferimento alla strage di Nasiriyya, in Iraq (cfr. Legge 12 novembre 2009, n.162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009). Sulla memoria pubblica come "*patto*" in cui ci si accorda su cosa trattenere e cosa abbandonare degli eventi del nostro passato, v. *amplius* G. DE LUNA, *La Repubblica del dolore. Le memorie di un'Italia divisa*, Feltrinelli, Milano 2011.

stessa. Si tratta di operazioni dalla portata assai variabile, dacché missioni con un tratto temporale piuttosto breve si innestano su altre operazioni, dall'arco temporale più lungo e durevole, che tendono in molti casi ad assumere un carattere permanente. I tragici fatti di Nassirya del 12 novembre 2003 e la strage dei sei militari italiani a Kabul occorsa il 17 settembre 2009 hanno drammaticamente riproposto, anche nell'attualità dei nostri tempi, il triste tema della commemorazione dei caduti. La necessità di non disperdere e vanificare l'esempio di coraggio e di abnegazione dei militari e dei civili coinvolti in azioni sanguinose negli odierni teatri operativi esteri, mentre perseguivano i progetti di *peacemaking*, *peacekeeping* e *peaceenforcing* in seno alle missioni internazionali di pace, è alla base della già ricordata legge 12 novembre 2009, n. 162, con la quale la Repubblica riconosce il 12 novembre quale giornata del ricordo, per commemorare il valore e la natura di questa coeva tipologia di caduti. Non si tratta, infatti, come spesso erroneamente etichettato da certa stampa generalista e frettolosa, di vittime, bensì di veri e propri caduti, di soldati che si sono posti volontariamente al servizio della patria e che per essa e per l'affermazione degli ideali che la sostengono si sono offerti all'eventualità dell'estremo sacrificio. Anche in questi casi, come nel corso della prima guerra mondiale, giovani ragazzi e giovani ragazze in uniforme sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. Non è fuori luogo poi osservare che il bilancio dei nostri caduti nelle operazioni fuori area comincia ad essere oltremodo pesante. Dal primo corpo di spedizione italiano in Cina nel primo Novecento, quando i caduti italiani furono 18, per arrivare alla missione Isaf, in Afghanistan, dove l'8 giugno del 2013 trovò la morte a Farah il capitano Giuseppe La Rosa del 3° Reggimento bersaglieri, l'elenco dei militari e dei civili italiani che hanno perso la vita in queste nuove tipologie di missioni militari si è tristemente e dolorosamente allungato¹¹⁴¹. Ecco perché per tutti i caduti dei nostri tempi, come per tutti i caduti del passato, trovano ancora piena cittadinanza quei principi enunciati dal generale Faracovi nel lontano 1927, nel suo *Programma generale per la sistemazione definitiva delle sepolture militari italiane*: l'individualità, per conferire al caduto la dignità di una tomba latrice di una identità certa; la monumentalità architettonica, per commemorare il valore e testimoniare la riconoscenza della patria ai suoi caduti; la perpetuità, per conservare perennemente i resti mortali dei caduti e consegnarli alla memoria delle generazioni che verranno. I caduti della Grande guerra iscritti nell'Albo d'Oro restano invece confinati in una memoria istituzionale contrapposta e altra rispetto a quella della memoria-nazione¹¹⁴². L'elefantiasi delle leggi

¹¹⁴¹ Sul punto, v. *amplius* G. CEVOLIN, *L'impiego delle Forze Armate Italiane all'estero in operazioni di mantenimento o imposizione della pace*, Quaderni Istrid, 1998, n. 4, pp. 51-84; G. MANZARI, *La partecipazione italiana alla spedizione internazionale contro i boxer*, in AA.VV., *Missioni militari italiane all'estero in tempo di pace (1861-1939)*, Atti del Convegno di Studi presso la Scuola Militare dell'Esercito, Milano, 25-26 ottobre 2010; R. SOMMA, *La partecipazione italiana a missioni internazionali: disciplina vigente e prospettive di riforme*, in «Federalismi», Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 6 aprile 2011, pp. 1-37; D. VOLPI, *Memoria pubblica e missioni di pace. Il caso della sindrome dei Balcani*, Carocci, Roma 2015.

¹¹⁴² Il 7 marzo 1977 la Gazzetta Ufficiale pubblicò la legge "Disposizioni in materia di giorni festivi", promulgata due giorni prima (si tratta delle legge 5 marzo 1977, n. 54, che era stata preceduta, il 26 gennaio dello stesso anno, dall'accordo interconfederale sul costo del lavoro e sulla produttività). Il provvedimento intendeva porre un argine all'elevatissimo numero delle festività infrasettimanali e rivestiva effetto immediato. Era stato varato dal terzo governo Andreotti, un governo caratterizzato dalle frequenti astensioni, impegnato a fronteggiare la grave crisi economica in atto e persuaso che, innalzato il vessillo dell'austerità, le frequenti assenze dal posto di lavoro che originavano dai giorni di festa infrasettimanali avessero una negativa incidenza sulla produttività generale del Paese, sia delle aziende private che degli uffici pubblici. Furono dunque soppressi gli effetti civili di cinque feste religiose e di due

memoriali e delle leggi del ricordo non ha voluto inglobare quei corpi che le tombe e i Sacrali militari ospitano. Se è vero che la memoria collettiva è il risultato di un patto che si serve della storia per accordarsi su ciò che si ritiene importante trasmettere alle generazioni che verranno, i confini storici e culturali che sono chiamati a circoscrivere questo patto possono essere fluidi e dinamici, assoggettati ad una continua ridefinizione a seconda delle fasi che caratterizzano il corso degli eventi politici e sociali. Nel caso della Grande guerra questi confini si estendono ancora e connotano la prima guerra mondiale come un fenomeno culturale di lunga durata¹¹⁴³, che avrebbe dovuto incorporare i suoi caduti nel perimetro legislativo di una memoria che diventa ufficiale solo quando a demarcare i confini del patto interviene la legge formale dello Stato, quando cioè la memoria si incontra e, in un certo senso, si salda con le deliberazioni della politica e delle istituzioni democratiche. Restituire legittimità ai caduti della Grande guerra sull'esempio offerto dalla legislazione francese¹¹⁴⁴ avrebbe avuto un

festività nazionali, il 2 giugno e il 4 novembre, la celebrazione delle quali veniva spostata rispettivamente alla prima domenica di giugno e alla prima domenica di novembre. La mobilità della Festa della Repubblica si ebbe per ventiquattro anni, poiché nel novembre del 2000 una nuova legge stabilì che, a partire dall'anno seguente, il 2 giugno sarebbe ritornato ad essere una festa nazionale a tutti gli effetti. Per il 4 novembre, invece, non ci fu nulla da fare. Nato come Festa della Vittoria, in relazione alla quale, nella relazione illustrativa del provvedimento originario il capo del Governo ebbe a precisare che si trattava di « un provvedimento che ha un altissimo ed evidente significato patriottico e nazionale; confido che esso riporterà i vostri pieni suffragi » (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI – LEGISLATURA XXVI – Sessione 1921-1924, *Disegno di legge presentato nella tornata del 6 febbraio 1923 dal Ministro Presidente del Consiglio (Mussolini) – OGGETTO: Presidente Consiglio 1934 + Conv. in legge del R.D. legge 23 ottobre 1922, n. 1354, col quale il giorno 4 novembre, anniversario della nostra vittoria, è dichiarato festa Nazionale e considerata festivo a tutti gli effetti civili (I)*, vol. 1077, pp. 451 – 462, ASCD), divenuto nel corso del 1949 Giornata delle Forze Armate, trasformato quindi in Festa dell'Unità nazionale, quando fu tristemente declassato a festa mobile il 4 novembre era già una ricorrenza in profonda crisi di identità, sino a maturare un declino costante e l'oblio della memoria presso la società civile. Contro l'annebbiamento del ricordo del 4 novembre neppure il settennato della presidenza Ciampi, che pure fu pronto a riaccendere l'interesse e le luci dei riflettori sulle vicende storiche del Vittoriano, potette qualcosa. Oggi il 4 novembre, sebbene costituisca l'unica ricorrenza che la Repubblica ha ereditato dall'Italia liberale, è ormai poco più che «una festa domestica delle Forze armate, celebrata quasi privatamente nelle caserme» (cfr. S. Romano, *I travagli del calendario repubblicano*, in *Corriere della Sera*, 6 giugno 2007).

¹¹⁴³ Cfr. F. BRAUDEL, *Storia misura del mondo*, Il Mulino, Bologna 1998.

¹¹⁴⁴ Nel quadro delle politiche istituzionali connesse alle commemorazioni nazionali, il Parlamento francese ha varato un provvedimento che, composto di tre articoli, stabilisce che la giornata dell'11 novembre, tradizionalmente dedicata alla commemorazione della vittoria e della pace, in ricordo dell'11 novembre 1918, che segna per la Francia la fine della Prima guerra mondiale, diventi una ricorrenza per rendere omaggio a tutti i morti per la Francia. La giornata di commemorazione dell'11 novembre era stata riconosciuta come una delle feste nazionali della Francia con la *loi du 24 octobre 1922 fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire et de la paix*. Come si può leggere nello studio d'impatto relativo al provvedimento elaborato dal Governo e approvato dall'Assemblea parlamentare, l'obiettivo della legge è di elevare la portata simbolica della giornata di commemorazione dell'11 novembre, ricordando accanto ai soldati francesi caduti durante la Prima guerra mondiale anche i militari e i civili francesi che perdono oggi la vita nelle operazioni estere in cui sono impegnati per garantire la sicurezza internazionale ed il ristabilimento della pace. Nello studio di impatto è in particolare indicato che, nel corso del 2011, sono stati impegnati circa 10.000 soldati francesi in operazioni fuori area in Africa, Asia ed Europa e che negli ultimi venti anni sono morti più di 300 soldati francesi in tali contesti. Il provvedimento, su sollecitazione di diverse associazioni rappresentative di militari francesi, intende dunque introdurre uno strumento per rendere loro omaggio e per ricordare in futuro tutti i francesi che potranno perdere la vita nei teatri di guerra del nostro tempo. L'articolo 1 della legge dispone che l'omaggio a tutti i morti per la Francia non sostituisce altre giornate di commemorazione nazionale, mentre l'articolo 2 dispone che, per i deceduti francesi cui è riconosciuto nell'atto di morte la menzione di

grande e importante significato giuridico e culturale, perché avrebbe costituito l'atto ufficiale di rifondazione della comunità nazionale della memoria e un passo forse decisivo per la costruzione di quella identità nazionale che lo Stato legislatore intende perseguire con il varo delle leggi memoriali. Di fatto, invece, al di là dello steccato delle sterili commemorazioni del Centenario, che in tale ottica per il nostro Paese ha rappresentato un'occasione mancata anche per la riabilitazione postuma della memoria¹¹⁴⁵, in Italia la classe politica ha scelto sostanzialmente da tempo la strada

morto per la Francia, nelle condizioni definite dall'articolo L488 del Codice delle pensioni militari di invalidità e delle vittime di guerra, è prevista una ulteriore disposizione per preservarne il ricordo: il loro nome, infatti, deve essere obbligatoriamente iscritto nel monumento ai caduti del loro comune di nascita o presso cui hanno avuto l'ultimo domicilio, o presso una stele funeraria ad essi dedicata. Cfr. *LOI n. 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France* (J.O. 01 mars 2012) e *Project de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France*, NOR: DEF1132363L/Bleue-1, *ÉTUDE d'impact établie en application de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution*, 1^{er} décembre 2011, <http://legifrance.gouv.fr>.

¹¹⁴⁵ Durante la Prima guerra mondiale i tribunali militari, oltre a istruire processi contro i renitenti alla leva, giudicarono 35.000 militari in armi per diserzione e rifiuto all'obbedienza, insieme ad altri residenti all'estero al momento della chiamata alle armi. Prima dell'amnistia del 2 settembre 1919, i tribunali emisero circa 140.000 condanne, di cui 40.000 con pene superiori ai sette anni e circa 15.000 all'ergastolo, e 210.000 assoluzioni. Furono emesse 4.028 sentenze di condanna a morte, delle quali 2.967 in contumacia, di cui 750 furono eseguite e 311 non eseguite, ma più numerosi furono i fucilati sul campo, attraverso le decimazioni o le morti di quei soldati uccisi al minimo accenno di fuga durante gli scontri a fuoco (sul punto, v. *amplius* I. Guerrini, M. Pluviano, *Il Memoriale Tommasi. Decimazioni ed esecuzioni sommarie durante la Grande Guerra*, in *Scampare la guerra. Renitenza, autolesionismo, comportamenti individuali e collettivi di fuga e la giustizia militare nella Grande Guerra*, a cura di L. Fabi, Centro culturale pubblico polivalente del Montefalconese, Ronchi dei Legionari 1994, pp. 65 ss. ; sul tema della giurisdizione militare e sulla repressione dei militari stessi v. D. Ceschin, *Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra*, Laterza, Roma-Bari 2006; C. Latini, *Una questione "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la prima guerra mondiale*, in "Dep- Deportate, esuli e profughe", 2006, 5-6, pp. 67-85; G. Procacci, *L'internamento di civili in Italia durante la prima guerra mondiale. Normativa e conflitti di competenza*, ivi, pp. 33-66; E. Forcella, A. Monticone, *Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Laterza, Roma - Bari 2014, pp. XIII-XXIV, LXVII-LXXXIII). La questione è stata riproposta recentemente all'attenzione dell'Assemblea parlamentare, nel corso della XVII legislatura. In data 4 novembre 2014, infatti, a firma di un gruppo di docenti universitari, docenti liceali, rappresentanti di associazioni culturali e comuni cittadini, fu lanciato da Milano un appello formale indirizzato all'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, e ai titolari dei dicasteri del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della difesa e del Ministero di grazia e giustizia, inteso a sollecitare ulteriori studi, ricerche e approfondimenti volti ad illuminare di nuova luce le vicende del primo conflitto mondiale, poiché, sostenevano i firmatari dell'appello, «reputiamo doveroso sollevare il poco considerato aspetto, almeno in Italia, di coloro che durante quella guerra furono uccisi da "mano amica", cioè da plotoni composti e comandati da militari italiani in esecuzione di sentenze emesse da Tribunali militari italiani ordinari e straordinari, dalle uccisioni sommarie dovute a singoli ufficiali; senza dimenticare decimazioni, mitragliamenti e bombardamenti sulle truppe sbandate o in difficoltà». L'appello proseguiva sottolineando il fatto che anche altri Paesi avevano affrontato la questione e si chiudeva chiedendo una piena riabilitazione di questi caduti in occasione delle celebrazioni del Centenario: «Riferendoci ai soli fucilati, ricordiamo come Nuova Zelanda (*Pardon for Soldiers of the Great War Act 2000*), Canada (2002) e Gran Bretagna (*Armed Forces Act 2006*) abbiano da tempo riconosciuto e decretato che i loro fucilati per mano amica siano da considerarsi come "caduti in guerra", riabilitandoli così agli occhi delle famiglie e del loro Paese. Monumenti commemorativi sono stati eretti in loro memoria. In Francia il Primo Ministro, Lionel Jospin, ebbe a dire nel 1998: "Questi soldati fucilati per dare l'esempio in nome di una disciplina che aveva come uguale solo la durezza dei combattimenti, facciano ritorno oggi pienamente nella nostra memoria collettiva nazionale". Tale presa di posizione è stata fatta propria da Nicolas Sarkozy nel 2008. I risultati delle ricerche della commissione voluta dagli ex combattenti e posta

in essere dal governo francese, guidata dallo storico Prost, che ha concluso i suoi lavori nel 2013, sono alla base della decisione di François Hollande di far erigere un monumento ai fucilati all'Hôtel National des Invalides come atto di riconciliazione nazionale. Nulla di paragonabile è stato fatto in Italia per riabilitare la memoria dei nostri fucilati per mano amica, nonostante che la dichiarazione di Jospin del 1998 fosse stata commentata dall'allora Ministro della Difesa italiana con queste parole: "I nostri soldati fucilati non furono meno eroici dei loro commilitoni caduti in combattimento". Onorevoli Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri, in quanto cittadini italiani ed europei, chiediamo a Voi che, nella ricorrenza del Centenario della Grande Guerra, vogliate intervenire, nei modi che riterrete più opportuni, perché i nostri soldati fucilati per mano amica vengano riabilitati e considerati fra coloro che caddero per la loro Patria. Fiduciosi nella Vostra attenzione [segue elenco firmatari]» (cfr. APPELLO PER LA RIABILITAZIONE DEI SOLDATI ITALIANI DELLA GRANDE GUERRA FUCILATI PER MANO AMICA, PERCHÉ VENGANO ANNOVERATI FRA COLORO CHE CADDERO PER LA LORO PATRIA, Milano, 4 Novembre 2014, in <http://www.gianpieroScanu.it/wp-content/uploads/2015/04/appello-fucilati-Grande-Guerra-pdf>). L'appello fu raccolto dalle massime autorità dello Stato e diede infatti luogo ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare. In data 21 maggio 2015 la Camera dei Deputati aveva pertanto approvato, con 331 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto, la legge per la riabilitazione dei soldati italiani condannati a morte per i reati di diserzione, di disobbedienza e altre fattispecie di reato compiuti al fronte previsti nei Capi III, IV e V del titolo II del Libro Primo del Codice penale del Regio Esercito del 1869. La proposta di legge, approvata in prima lettura, recava disposizioni volte a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale, per la violazione delle disposizioni citate. Dal provvedimento di riabilitazione erano espressamente esclusi tutti coloro che erano stati condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza, nonché per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate. Il provvedimento recava, inoltre, ulteriori disposizioni volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti, tra cui, prescrizione oltremodo significativa per la riabilitazione postuma della memoria di questi caduti, l'inserimento dei « nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti » (cfr. Camera dei Deputati, Servizio Studi XVII Legislatura, Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione, *Disposizioni concernenti i militari italiani cui è stata irrogata la pena capitale durante la Prima guerra mondiale*, A.C. 2741 - A, Dossier n° 125 – *Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale*, 12 maggio 2015). Il provvedimento era atteso esattamente da cento anni, da quando cioè la Camera dei deputati ne aveva cominciato a discutere nel settembre del 1919, a seguito delle comunicazioni del Governo sulla relazione della Commissione d'inchiesta istituita con il Regio decreto del 12 gennaio 1918: « LUCIANI. Ho chiesto la parola, e la terrò assai brevemente, per esporre poche considerazioni e per rivolgere al Governo qualche raccomandazione che mi è stata suggerita dalla lettura del documento che esaminiamo[...]. La Commissione ha proceduto nel suo lavoro con grande scrupolosità d'indagini, con grande serenità ha raccolto il frutto di tale lavoro in una mirabile relazione nella quale nulla è taciuto, e tutto è esposto con la più grande obiettività [...]. Durante la guerra poco meno di mille ufficiali furono esonerati dal comando loro affidato. Durante il regime Cadorna furono esonerati, se le mie informazioni sono esatte e precisi i dati che ho potuto raccogliere, 217 generali; 255 colonnelli o incaricati del comando di un reggimento; 355 tenenti colonnelli, maggiori ed ufficiali inferiori. Durante il regime Diaz, sono stati esonerati 35 generali, 59 colonnelli e comandanti di reggimenti, 82 tenenti colonnelli e ufficiali inferiori. Il confronto tra le cifre riferentisi ai due capi di stato maggiore è la più chiara dimostrazione di quella verità che è entrata nella coscienza del Paese: che, cioè, gli eserciti moderni e maggiormente l'esercito italiano, composto di uomini di svegliata intelligenza e ribelli ai soprusi, si governano più col regime paterno che col regime di terrore. Il regime Cadorna, con la esonerazione di 807 ufficiali, ci ha condotto a Caporetto: il regime Diaz, con l'esonerazione di 176 ufficiali ci ha condotto alla vittoria. (Commenti a destra). [...] Credo che un'altra opera di giustizia si debba compiere, ed è quella di riesaminare i piccoli casi, quelli che hanno colpito non gli ufficiali generali o gli ufficiali superiori, che trovano facilmente la via della riparazione, ma i soldati e i graduati di truppa, quelli che per la guerra hanno maggiormente sofferto, le vittime, molte anche assolutamente innocenti, di un rigore eccessivo, che la Commissione di inchiesta ha apertamente biasimato. Molti graduati di truppa sono stati sottoposti a degradazione, molti soldati, anche per colpe lievi, sono stati sottoposti a gravi condanne, che troppe volte hanno inflitto la pena capitale. La pubblica opinione infine è sotto la dolorosa impressione, suscitata o acuita dalle tendenziose pubblicazioni dei giornali, di una serie non piccola di esecuzioni sommarie, che forse non

sempre erano richieste da imprescindibili necessità militari, o giustificate dalle inesorabili esigenze della disciplina. Occorre che la sensibilità delle nostre popolazioni abbia una conveniente soddisfazione: occorre che si sappia che, se il turbine della guerra fece delle vittime, è aperta a queste, è aperta alle loro famiglie la via della riabilitazione. [...] Non posso infine sorvolare sul doloroso argomento delle decimazioni, intorno alle quali l'opinione pubblica si è in questi giorni tanto appassionata. E non a torto, perché sanguina il cuore quando si pensa che, mentre al di là delle trincee il nemico faceva strazio della carne dei nostri fratelli, al di qua una giustizia crudele, inumana e spesso volte cieca, spezzava la vita di giovani che dopo aver durato lunghe fatiche di guerra, dovevano finire ignominiosamente, sotto l'angoscia straziante di lasciare alle famiglie un'eredità d'infamia. Devo per dovere di coscienza, perché al cospetto di tali doveri non esistono distinzioni di partiti, richiamare l'attenzione del Governo sul sistema folle e delittuoso spesso volte seguito in tali sommarie esecuzioni. La decimazione è un antico istituto adottato per forza inesorabile di cose in tutti gli eserciti, ma nella sua essenza esso si presenta nella forma meno odiosa di un atto di clemenza che risparmia l'espiazione ad una parte dei colpevoli, quando la rigorosa applicazione della pena colpirebbe un gran numero di individui riconosciuti ugualmente colpevoli, o ugualmente presunte tali. Ma la decimazione viene snaturata e si rende enormemente più odiosa quando, sotto il pretesto dell'esemplarità, si applica senza discernimento, senza un'istruttoria, anche rapida e sommarissima, coinvolgendo nella stessa sorte colpevoli e incolpevoli e comprendendovi persino coloro che erano notoriamente assenti quando la delittuosa infrazione si verificava. Ora, è sommamente increscioso constatarlo, così si è talvolta proceduto. Personalmente posso citare il caso di un militare del mio collegio, che, sebbene nel momento in cui il fatto che dette luogo alla repressione fosse lontano, tuttavia ritornato al suo posto ebbe ad apprendere che il suo nome era stato sorteggiato: e dovette perciò subire la fucilazione. (Commenti). Ebbene i genitori, il padre e la madre, doloranti, sono venuti da me a piangere, a protestare sdegnosamente, non tanto per la perdita del figlio, quanto per la vergogna che ha forse irreparabilmente colpito la famiglia. Mi sono rivolto al ministro per l'assistenza militare, gli ho segnalato il caso con tutti i suoi particolari, ho indicato il nome dei compagni che possono attestare l'assenza, ho invocato il suo interessamento; ma finora, purtroppo, senza nessun risultato. Onorevole ministro, è necessario, è doveroso, che tutti i casi di decimazioni siano riesaminati, sia perché le famiglie delle vittime siano purgare dalla vergogna, sia perché ad esse sia accordata la pensione, che deve considerarsi come un minimo di riparazione. [...] La revisione deve avere per oggetto non soltanto la concessione della pensione che, come ho detto, deve considerarsi come un minimo di riparazione, ma altresì un atto solenne dal quale risulti pienamente reintegrato l'onore della famiglia. Queste perdite prodotte dalle decimazioni ingiustamente applicate sono le più dolorose e reclamano perciò su di esse tutta l'attenzione del Governo. La revisione poi dovrebbe essere subito accordata, quando la famiglia la reclami; almeno questo provvedimento di giustizia non dovrebbe subire ritardo di sorta. Se vittime innocenti sono state immolate alle inesorabili necessità della guerra, è debito d'onore per il Paese che nulla sia tralasciato perché le famiglie abbiano la piena riparazione economica e morale. (Benissimo!) [...] Invoco che anche per le decimazioni si assodino le responsabilità, e mentre da una parte si ristabilisca l'integrità economica e morale delle famiglie, dall'altro non si risparmi la sanzione a coloro che abusarono delle loro facoltà. [...] Le esecuzioni sommarie sono la negazione della giustizia, non lasciando a chi ne è vittima nessuna garanzia di giudizio, e molte volte neanche la soddisfazione di esporre le proprie ragioni, le proprie giustificazioni. [...] La guerra, o signori, è stata sempre la glorificazione della violenza. Lungi dall'essere attenuata dal progresso della civiltà, si è resa sempre più inumana, come purtroppo la storia recente dimostra. Analizzarne i singoli fatti significa constatarne tutte le ingiustizie e le crudeltà, alle quali, almeno nei minuti episodi, nessun esercito si sottrae. [...] Riassumendo, onorevoli colleghi, ho cercato di dimostrare che il documento che ci sta sotto gli occhi è ricco di preziosi ammaestramenti. Esso rivela non poche di quelle che potrebbero essere chiamate piccole grandi ingiustizie: piccole per la modestia degli uomini ai quali si riferiscono, grandi per la santità dei sentimenti che hanno ferito. Cessato il periodo turbinoso della guerra, nessuna riparazione dev'essere trascurata, nessuna sanzione risparmiata. [...] Accanto a Caporetto, accanto alla storia dolorosa di un episodio, c'è, onorevoli colleghi, una storia più grande, una storia che non è stata completamente scritta, sebbene si siano stampati molti volumi, ma che è scolpita nell'anima di tutti gli italiani: la storia della nostra definitiva vittoria, la più grande e la più decisiva che ricordino i secoli [...] (Applausi – Congratulazioni).» Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIX), 1ª Sessione – DISCUSSIONI – Tornata del 9 settembre 1919, pp. 20933-20938. Per la relazione e le carte prodotte dalla Commissione d'inchiesta si rinvia al Fondo H – 4 COMMISSIONE D'INCHIESTA – CAPORETTO, AUSSME. Il cuore della storia italiana continua a sanguinare, perché il debito d'onore non è stato ancora saldato. Diversamente dalla Camera dei deputati, il Senato della Repubblica non solo non ha

dell'oblio e della rimozione della memoria del corpo dei caduti, disegnando un percorso politico-istituzionale e socio-culturale alternativo, che si concentra solo sul lascito materiale e strutturale delle vestigia della Prima guerra mondiale e spezza la linea della memoria, per attribuire valore e preminenza solo a ciò che resta fisicamente presente del passato nello spazio, e non già al sentimento, all'anima e al sangue che costituiscono l'essenza che quei monumenti hanno prodotto, nello spirito caratteristico del senso della precarietà e dello sradicamento dell'uomo nella società contemporanea, dove nell'epoca governata dalla comunicazione e dalla multimedialità, dal consumo di massa e dalla spettacolarizzazione, dalla narrazione politica e dalla rappresentazione non della realtà ma della sua finzione, viene ineluttabilmente meno la mancanza di un orizzonte tanto passato quanto futuro, di ogni forma di relazione con l'altro e con la storia, rinunciando a recuperare il senso complessivo degli eventi per i quali lo scorrere del tempo in Italia si è rivelato particolarmente impietoso¹¹⁴⁶.

approvato il testo, ma anzi, in sede di *Comitato Ristretto*, ha proposto un nuovo testo di legge, completamente svuotato, attraverso la soppressione dei commi più qualificanti del testo varato dall'altro ramo del Parlamento, dello spirito che aveva animato i lavori alla Camera dei deputati: « *La Repubblica riconosce il sacrificio degli appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della prima Guerra mondiale, vennero fucilati senza che fosse accertata a loro carico, a seguito di regolare processo, un'effettiva responsabilità penale. Promuove ogni iniziativa al recupero della memoria di tali caduti. Il Ministero della Difesa provvede a riportare i nomi dei caduti di cui al comma 1 in un apposito elenco pubblico, contenente le circostanze della morte e promuove altresì ogni più ampia iniziativa di ricerca storica volta alla ricostruzione delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale, con particolare riferimento alle vicende dei militari condannati alla pena capitale*». (Cfr. Senato della Repubblica – XVII Legislatura, A.S. N. 1935, *Comitato Ristretto, Proposta di modifica al Nuovo Testo del DDL n. 1935, artt. 1–2*). La fine della XVII Legislatura ha di fatto condannato definitivamente il provvedimento all'oblio. In data 28 settembre 2018, infatti, per iniziativa dei deputati Pagani e Rosato, ambedue in quota PD, è stata ripresentata come mero atto di bandiera alla Presidenza della Camera dei Deputati la proposta di legge in materia (cfr. A.C. 1213: *"Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale"*). Il testo, annunciato in data 1° ottobre 2018 e che non presenta modifiche sostanziali rispetto alla originaria formulazione del provvedimento, nel momento in cui il presente lavoro viene licenziato, non è stato ancora riassegnato alla IV Commissione Difesa della stessa Camera dei Deputati, per il riavvio dell'esame di merito e l'eventuale apertura della discussione parlamentare. Dal portato legislativo minimale e presentato anch'esso come velleitario provvedimento bandiera dalla senatrice Tatjana Rojc, in quota PD, il disegno di legge depositato in data 19 dicembre 2018 e assegnato alla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica in sede redigente il 9 gennaio 1919, che mira all'inclusione, senza alcuna distinzione giuridica, di tutti i fucilati delle Forze armate italiane nel corso della Grande Guerra nell'Albo d'oro dei caduti del Commissariato generale per le onoranze ai caduti (cfr. Senato della Repubblica XVIII Legislatura, N. 991, Disegno di legge recante *«Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane e condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale»*).

¹¹⁴⁶ Il Centenario, infatti, avrebbe potuto costituire l'occasione per un atto di vera riconciliazione nazionale nei riguardi dei condannati a morte, dei fucilati e dei decimati della Grande Guerra. Esso costituiva l'opportunità storica di riappacificare la memoria della nazione con l'evento che costituì il suo stesso atto fondativo, la prima vera e grande esperienza collettiva e nazionale per popolazioni regionali molto diverse e difforni tra loro, come siciliani e veneti, napoletani e lombardi. In secondo luogo, la Repubblica democratica del nostro Paese, che ripudia la pena di morte, considerandola costituzionalmente illegittima e vietata, ha varato, a partire dal 2007, una legge costituzionale che la esclude espressamente anche dalla legislazione di guerra, e, dunque, dal Codice penale militare (cfr. Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, *"Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007). La lezione della storia che possiamo trarre dai due grandi conflitti mondiali è pertanto l'espressione di una concezione della vita, del diritto, della stessa disciplina e autorità militare chiaramente incompatibili con il trattamento che fu riservato ai fucilati del primo conflitto mondiale da parte dei comandi militari del tempo. Proprio per affermare questa nuova concezione dei diritti dell'uomo, sarebbe stato necessario nel corso delle commemorazioni del Centenario

FONTI ARCHIVISTICHE

ARCHIVIO ALBO D'ORO DEI CADUTI - COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

Caduti Prima Guerra Mondiale

Registro dei defunti dal 28 novembre 1918 al 10 febbraio 1919

Fasc. N. 377061 Anno 1917, Soldato Peluso Domenico del 34° Battag. Genio- 15^a Comp., N. 35
Sett. 1917 Sentenza Tribun. Guerra 23° Corpo d'Armata

Fasc. MINISTERO DELLA GUERRA - S, 37° DEPOSITO REGGIMENTO FANTERIA –
UFFICIO MATRICOLA, N. 10298

Cart. atti verbali vari 652001-652200, fasc. Ricognizione dei cadaveri sul campo

Cart. atti verbali vari, fasc. Atti di morte

Cart. Verbali militari ignoti 651801-652000, fasc. 66° Reparto someggiato - Ospedaletto da
campo; fasc. Ospedale da Campo 230

Cart. Elenco caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Fondo Ministero dell'interno

b. 634

Fondo PCM, Guerra Europea

b. 67; b. 101 bis, fasc. Guerra Europa

*Ministero dell'economia nazionale, Divisione personale e affari generali, Fascicoli personali
(1861-1917), fasc. n. 605*

Segreteria particolare del duce, *Carteggio ordinario*, fasc. 509.602/3; fasc. 528.526

ARCHIVIO DIREZIONE LAVORI E DEMANIO – COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

DATI sui principali sacrari riferiti al tempo della loro costruzione

Sezione Tecnica, *Commissione consultiva per la sistemazione definitiva delle salme dei Caduti
in Guerra, Verbale della seduta del 23 ottobre 1931*

in Italia pagare il giusto tributo alle vittime dei processi, delle decimazioni, delle esecuzioni sommarie della Prima guerra mondiale, attraverso un processo di riabilitazione pubblica della loro memoria. Questo atto di indifferenza così compiuto da parte del Parlamento nazionale è stato pertanto, a parere di chi scrive, grave, odioso e inaccettabile, «*un'offesa ai fucilati e alle loro famiglie anche peggiore di quella dell'oblio*». Cfr. A. Potito, 2015: *Una prova d'appello per un atto di giustizia*, in " *L'Italia nella Guerra Mondiale e i suoi fucilati: quello che (non) sappiamo*, Atti del Convegno (Rovereto 4 – 5 maggio 2015), " *Annali. Museo Storico Italiano della Guerra* ", n. 24/16, pp. 73 – 78, Rovereto 2016.

Memoria sulla sistemazione definitiva delle salme dei militari italiani caduti in guerra, in Leggi, Decreti e Disposizioni varie riguardanti il servizio del Commissariato generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, Roma 1962, fasc. I

Cart. ASINARA, fasc. PORTO TORRES Caduti Austro-ungarici Ossario Militare n. 7048

Cart. ISOLA ASINARA, fasc. Asinara 11/18

Cart. MONTE GRAPPA, fasc. Grappa; fasc. Recupero Grappa 1932; fasc. Grappa 1933; fasc. Contratto progettazione e direzione lavori Cimitero Monumentale Grappa

Cart. OSLAVIA, fasc. Lavori

Cart. REDIPUGLIA, fasc. Redipuglia Relazione; fasc. Redipuglia 1933; fasc. " Redipuglia 1936 "; fasc. Esproprio; fasc. Verbal; fasc. " Atti Collaudi "

Cart. ROVERETO, fasc. Castel Dante di Rovereto; fasc. Castel Dante - Ossario

Registro dei DATI SUI PRINCIPALI SACRARI RIFERITI AL TEMPO DELLA LORO COSTRUZIONE, scheda n. 10, Sacrario C.G. di CASTELDANTE DI ROVERETO

Vol. Repertorio dei contratti

Vol. Repertorio degli atti stipulati pei servizi dell'amministrazione della guerra, Milano, 3 luglio 1936, Foglio N. 8

ARCHIVIO STORICO MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO – ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO

*Fascicoli personali – Documenti staccati, Guerra Mondiale
b. 110, fasc. n. 56*

Fondo delle onoranze al Milite Ignoto (1921-1922)
vol. Onoranze al Milite Ignoto, 28 ottobre – 4 novembre 1921, Documenti

ARCHIVIO DELLA DIREZIONE STORICO – STATISTICA – COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

Cart. UFFICIO ESTERO, fasc. Delegazione per l'Albania

FRANCIA, Cart. 2, fasc. Chambéry; fasc. Cimitero di Moyeuve Grand; fasc. 470, Cimiteri – Sacrari – Ossari; fasc. Cimitero militare di Labry; fasc. Soupir

Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra – *Dati statistici riassuntivi relativi alle salme di Caduti italiani in Italia e all'estero, dicembre 1958*

Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra - *Leggi, Decreti e Disposizioni Varie, Appendice 8, Fascicolo terzo, anno 1963*

Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra – *Criteri che regolano la progettazione dei lavori, leggi che disciplinano le zone di rispetto e norme per la raccolta e la sistemazione delle*

salme dei caduti in guerra, Appendice 10 alla "Situazione Generale dei Caduti in Guerra e realizzazioni per la loro sistemazione, gennaio 1947 – giugno 1958", anno 1963

Relazione sull'attività svolta dal Commissariato Generale Onoranze Caduti dal 1 gennaio 1947 al 30 giugno 1958 per la sistemazione delle salme dei caduti in guerra, Appendice 3, Raccolta di disposizioni varie, anno 1960

Situazione Generale dei Caduti in Guerra e realizzazioni per la loro sistemazione, gennaio 1947- giugno 1958, Appendice 7, 1962

ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Atti del Parlamento Subalpino

vol. (V) 3°

Commissione in sede Legislativa , Quinta Commissione – Seduta del 4 ottobre 1950, Commissione V Difesa, A.C. 1469, LXV

Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848-1943)

voll. 913; 942; 943; 949; 950; 952; 956; 965; 967; 997; 1000; 1035; 1038; 1077; 1085; 1086; 1105; 1113; 1123; 1125; 1132; 1139; 1162; 1173; 1196; 1199; 1249; 1324

ARCHIVIO STORICO – DIPLOMATICO MINISTERO AFFARI ESTERI

Fondo Rappresentanza diplomatica Francia

b. 34, fasc. 3; b. 38, fasc. 5; b. 59, fasc. 2; b. 79, fasc. 1; b. 92, fasc. 1; b. 93; b. 126, fasc. 1; b. 127, fasc. 2; b. 209, fasc. 4; b. 220, fasc. 4; b. 303, fasc. 4

Serie Affari Politici 1931 – 1945

b. n. 1, fasc. 5, s. fasc. 1; s. fasc. 2, *Cimiteri italiani di Bligny e Soupîr (1934-41)*

ARCHIVIO STORICO ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA

Fondo Relazioni Pastorali

b. n. 1, fascc. 3, 5, 7, 8; b. n. 2, fascc. 9, 11, 13, 14; b. n. 3, fascc. 16, 18, 20, 21; b. n. 4, fascc. 23, 24, 26, 28

ARCHIVIO STORICO SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari, Senato della Repubblica 1948 -1950, DISCUSSIONI – CDLXXII SEDUTA, 12 luglio 1950, Stampato N. 816;

Senatori dell'Italia fascista dal 5/11/1922 al 06/02/1943, “ Schede dei Senatori”

Senato della Repubblica, IX Legislatura (N. 528), Disegno di Legge presentato dal Ministro della Difesa (Spadolini) di concerto col Ministro del Tesoro (Goria), Comunicato alla Presidenza il 16 Febbraio 1984 – Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra

Senato della Repubblica, XIII Legislatura, *Documenti, Disegni di Legge e Relazioni, Disegno di Legge n. 3170 recante "Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra"*

ARCHIVIO UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESERCITO

Fondo Ministero della Guerra

Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero

Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919

Circolari 1915 – 1919, fasc. Varie 1917 – 1919

Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario

Fasc. *Circolari varie*

Fondo B-3 Intendenza generale e Intendenza armate

b. 2 ; b. 3, fasc. Elenco perdite III Armata 1915, IV Armata 1915; b. 21, fasc. 63; b. 24, fasc. 73; b. 33, fasc. 104, Diario storico; b. 34; b. 38, fasc. 121 Corrispondenza sui Cappellani militari; b. 63, fasc. 186; b. 76; cart. 3, fasc. Elenco perdite 3^a Armata 1915 – 4^a Armata 1915

Fondo B-4 Carteggio Comandi di Divisione 1912 – 1922

b. 255, fasc. 13 "Feriti ed ammalati"; b. 271, fasc. 63 "Morti e feriti"; b. 393, fasc. 11 "Morti, feriti, dispersi e disertori"; b. 505, fasc. 34 "Tombe militari"

Fondo E-1 Carteggio Sussidiario Armate

cart. 41, fasc. Perdite (1915 – 1916 – 1917); cart. 56, fasc. Ufficio Notizie, relazioni periodiche 1916-1917-1918-1919; fasc. Cimiteri e tombe sparse 1917 – 1918; cart. 197

Fondo E-7, " Carteggio sanitario della Prima guerra mondiale " (1914 – 1927)

b. 46, fasc. 422; b. 47, fasc. 426 " Ricuperi "; b. 32, fasc. 356 " Servizio di sgombero "

Fondo F-3, Carteggio sussidiario Prima guerra mondiale

b. 197; b. 375, fasc. 2

Fondo F-4, Studi, carteggio, circolari dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione

b. 103, fasc. onoranze ai caduti; cart. 105, fasc. Onoranze ai caduti

Fondo H-5, S.M.R.E – CLASSIFICATO RR.

b. 25, fasc. Cifre 1^a guerra mondiale

Fondo L-3 Studi particolari

cart. 49, Italia 1915/18 – Trattati, fasc. 5; cart. 251 (già 253), 1^a G.M.; cart. 252 (già 254); cart. 260 (già 262), fasc. 1; cart. 262 (già 264), fasc. 1

FONTI PARLAMENTARI

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (VIII), 1^a sessione –
Discussione – Tornata del 6 dicembre 1915, pp. 8167-8171

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (VIII), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 9 dicembre 1915, p. 8454

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (VIII), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 6 marzo 1916, pp. 8973-8975

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (IX), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 18 marzo 1916, pp. 9604-9605

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (X), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 6 giugno 1916, pp. 10520 – 10545

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (X), 1^a Sessione –
Discussioni – tornata del 9 giugno 1916, p. 10748

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – Vol. (X), 1^a Sessione – Discussioni
– Tornata del 10 giugno 1916, p. 10839; pp. 10794-10795

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – Vol. (X), 1^a Sessione – Discussioni
– Tornata del 29 giugno 1916, p. 10927

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (X), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 9 dicembre 1916, p. 11432.

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – Vol. (X), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata dell'11 dicembre 1916, pp. 11485-11500

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 12 dicembre 1916, pp. 11576-581

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 13 dicembre 1916, pp. 11612-11634

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussione – 1^a Tornata del 14 dicembre 1916, pp. 11677-11713

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – 2^a Tornata del 15 dicembre 1916, p. 11863; pp. 11867 – 11868

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – 1^a Tornata del 16 dicembre 1916, pp. 11873-11907

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – Tornata del 17 dicembre 1916, pp. 12031-12032

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – 1^a Tornata del 18 dicembre 1916, pp. 12041-12057

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XI), 1^a Sessione –
Discussioni – 2^a Tornata del 18 dicembre 1916, pp. 12069-12086

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Legislatura XXIV – , Vol. (XI), 1^a Sessione – Discussioni – tornata del 1° marzo 1917, pp. 12324-12325

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XII), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 12 marzo 1917, pp. 12855-12856

Atti Parlamentari , Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (XII), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 24 marzo 1917, pp. 13429-13453

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIII), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 2 luglio 1917, pp. 13739-13769

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIII), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 3 luglio 1917, pp. 13852-13886

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIII), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata dell' 11 luglio 1917, pp. 14279-14280

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIII), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 12 luglio 1917, pp. 14354-14361

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XIV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 24 ottobre 1917, pp. 14952-14953

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 12 Febbraio 1918, pp. 15538 - 15539; p. 15549; p. 15572

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 16 febbraio 1918, pp. 15718-15719

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 2^a Sessione – Discussioni – Tornata del 18 febbraio 1918, pp. 15776-15778

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (XVI), 1^a Sessione – Documenti – Discussioni – Tornata del 22 novembre 1918, p. 17504

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, Vol. (XIX), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 9 settembre 1919, pp. 20933 - 20938

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *Legislatura XXV* –, Vol. (VII), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 20 dicembre 1919, pp. 485 – 486

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXV –, Vol. (II), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 23 marzo 1920, pp. 1128 – 1129

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXV -, Vol. (VI), 1^a Sessione Discussioni – Tornata del 16 novembre 1920, pp. 5596-5597

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXVI –, Vol. (I), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 20 giugno 1921, p. 37

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXVI –, Vol. (II), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 4 agosto 1921, p. 1260

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI – Vol. (II), 1^a Sessione – Discussioni – 1^a Tornata del 6 agosto 1921, pp. 1470 – 1476; pp. 1476-1483

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI –, Vol. (II), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 25 novembre 1921, pp. 1618-1623

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII – , Vol. (V), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 2 dicembre 1925, pp. 4726 – 4727

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati , Legislatura XXVIII –, Vol. (IV), 1^a Sessione – Discussioni – Tornata del 29 maggio 1931, pp. 5096-5097

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA

Legge 3 agosto 1862, n. 753, "*Sull'amministrazione delle Opere pie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 25 agosto 1862, n. 201

Legge 17 luglio 1890, n. 6972, "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 luglio 1890, n. 171

Regio decreto numero 448 che approva il Regolamento di polizia mortuaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 14 settembre 1892, n. 215

Legge 20 giugno 1909, n. 364 *che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 28 giugno 1909, n. 150.

Legge 23 giugno 1912, n. 667, *Pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 luglio 1912, n. 158

Regio decreto 1122 col quale vengono approvate le annesse norme relative al servizio in guerra – Parte 2^a – Servizi logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 20 novembre 1912, n. 273.

Regio decreto n. 656 che approva il nuovo «Servizio in guerra» - Parte II – organizzazione e funzionamento dei servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 21 maggio 1915, n. 125

Foglio di supplemento alla "*Gazzetta Ufficiale*" di martedì 22 giugno 1915, n. 156, *GENERALITA' del servizio in guerra, organizzazione e funzionamento dei servizi* (Regio decreto 9 maggio 1915, n. 656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 21 maggio 1915)

Decreto Luogotenenziale n. 857 col quale viene provveduto all'esenzione dalle tasse postali, durante lo stato di guerra, del carteggio dell'«Ufficio di notizie per le famiglie dei militari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 18 giugno 1915, n. 158

Decreto Luogotenenziale n. 903 contenente disposizioni relative il matrimonio dei militari durante la guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 24 giugno 1915, n. 158

Decreto Luogotenenziale *n. 1266 riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 28 agosto 1915, n. 214.

Decreto Luogotenenziale *n.1311 portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 219, del 3 settembre 1915.

Decreto Luogotenenziale *n. 1496 recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 20 ottobre 1915, n. 258.

Decreto Luogotenenziale *n. 1866 concernente la restituzione, mediante la Croce Rossa, delle reliquie dei militari morti sul campo o prigionieri e la legalizzazione delle firme agli atti dei militari prigionieri*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'11 gennaio 1916, n. 7.

Decreto luogotenenziale *n. 109, col quale è approvata l'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 38 del 16 febbraio 1916

Decreto Legge 17 febbraio 1916, n. 180, *Successione dei militari morti o dispersi in guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia del 28 febbraio 1916, n. 48

Decreto Luogotenenziale *n. 345 col quale viene concesso l'esonero dalle tasse scolastiche ai figli di richiamati o di soldati morti, dispersi, inabilitati e prigionieri*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 31 marzo 1916, n. 76

Decreto Luogotenenziale *n. 497 recante semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 6 maggio 1916, n. 107.

Decreto Luogotenenziale *n. 1136 col quale è approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 settembre 1916, n. 218.

Decreto Luogotenenziale *n. 1403 col quale è concessa l'esenzione dalle tasse di successione dei militari morti in guerra o di qualunque altra persona uccisa dal nemico*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 30 ottobre 1916, n. 255.

Decreto Luogotenenziale *n. 1598 contenente aggiunte e modificazioni alle disposizioni vigenti sulle pensioni privilegiate di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 28 novembre 1916, n. 279.

Decreto – legge Luogotenenziale *n. 1686 concernente l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 13 dicembre 1916, n. 292.

Decreto Luogotenenziale *n. 876 col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 7 giugno 1917, n. 133

Legge 18 luglio 1917, n. 1143 *Per la protezione e per l'assistenza agli orfani di guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 29 luglio 1917, n. 177.

Decreto Luogotenenziale n. 1158 col quale è approvato il regolamento della legge 25 marzo 1917, n. 481, *sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 agosto 1917, n. 184

Decreto Luogotenenziale n. 1266 col quale, *durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove e agli orfani dei militari morti in guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 16 agosto 1917, n. 193.

Decreto luogotenenziale n. 1349 *circa l'istituzione nel Ministero della guerra di una Direzione generale di sanità militare*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 settembre 1917, n. 210.

Decreto Luogotenenziale n. 1350 *circa l'autorizzazione da parte della Croce Rossa Italiana di ricevere da quelle straniere gli atti di morte dei militari prigionieri o caduti sul campo*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 settembre 1917, n. 210

Decreto Luogotenenziale n. 1402 col quale *la concessione del soccorso giornaliero è estesa anche agli avi e alle ave, purché vedove, dei militari alle armi, e sono stabilite norme speciali per la revisione delle concessioni fatte dalle Commissioni comunali e provinciali*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 10 settembre 1917, n. 214

Regio decreto n. 1812 col quale, *per la durata della guerra, e per un anno successivo alla pubblicazione della pace, è istituito il Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 12 novembre 1917, n. 266.

Decreto Luogotenenziale n. 1939 *relativo alla procedura abbreviata per la liquidazione di pensioni di guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia del 18 dicembre 1917, n. 297

Decreto Luogotenenziale n. 483 *che reca provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non debba provvedere l'Opera nazionale per invalidi di guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 aprile 1918, n. 95.

Decreto Luogotenenziale n. 890 *che per la durata della guerra autorizza a derogare dall'art. 78 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, relativamente al termine per le esumazioni*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 luglio 1918, n. 161

Decreto-legge Luogotenenziale n. 896 *che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dell'11 luglio 1918, n. 163

Decreto Luogotenenziale n. 1044 *che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 7 agosto 1918, n. 186

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1919, *che approva i tipi di polizze dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a favore degli orfani e dei genitori dei militari morti in guerra avanti il 1° gennaio*

1918, a favore di mutilati e invalidi divenuti tali anteriormente alla stessa data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1 febbraio 1919, n. 27

Regio decreto n. 800 *che istituisce un distintivo di onore per le madri dei caduti nella presente guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 31 maggio 1919, n. 129

Decreto Luogotenenziale n. 1193 *che concede un aumento sull'indennità giornaliera e sul soprassoldo di soggiorno ai militari del R. esercito e della R. marina affetti da tubercolosi polmonare ammettendosi altresì la revisione di ufficio per le pensioni già liquidate a favore dei militari medesimi*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 luglio 1919, n. 174.

Legge n. 1382 *relativa alla conversione del decreto – legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 autorizzante la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni e alle Province mutui senza interesse per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 18 agosto 1919, n. 196.

Regio decreto-legge n. 1467 *che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 29 agosto 1919, n. 206

Regi decreti, *che approvano le norme per la formazione della Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra e la composizione della medesima*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 16 settembre 1919, n. 221

Regio decreto legge n. 2200 *che sopprime il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, trasferendone i relativi servizi alle dipendenze del Ministero del tesoro*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 4 dicembre 1919, n. 286.

Regio decreto n. 40 *che approva il regolamento in esecuzione dell'articolo 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467 contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 30 gennaio 1920, n. 24

Regio decreto-legge n. 620 *riguardante i provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 maggio 1920, n. 120

Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria (annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1920, n. 232), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 241 del 12 ottobre 1920, parte VI – *Prigionieri di guerra e sepolture*, - Sezione II -, artt. 171-172

Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931, *che reca facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati o invalidi della guerra, nonché delle famiglie dei caduti nella guerra stessa*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 luglio 1921, n. 172.

Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30 *che approva il regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 febbraio 1922, n. 33

Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 31, *che provvede alla sistemazione contabile per il trasporto delle salme dei caduti in guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 febbraio 1922, n. 33

Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, *che dichiara il 4 novembre festa nazionale in quanto anniversario della vittoria*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 26 ottobre 1922, n. 252.

Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, *che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-1918*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 3 novembre 1922, n. 258

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 271, *col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22 febbraio 1923, n. 44

Relazione e Regio Decreto 19 aprile 1923, n. 850, *concernente la sistemazione dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra Nazionale e delle famiglie dei caduti*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 23 aprile 1923, n. 95

Regio Decreto 13 luglio 1923, n. 1491, *Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle Pensioni di guerra*, pubblicato nel *Supplemento* alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 169, del 19 luglio 1923

Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2747, *Costituzione di una guardia d'onore in ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 31 dicembre 1923, n. 306

Regio Decreto-Legge 17 aprile 1925, n. 453 *Devoluzione all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede centrale a Roma, dei patrimoni residui della preesistente Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti e del Segretariato Centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, con sede centrale a Milano*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno D'Italia del 25 aprile 1925, n. 96.

Legge 6 dicembre 1925, n. 2137, *Conversione in legge del R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 10 dicembre 1925, n. 286

Regio Decreto 22 novembre 1925, n. 2130, *Incarico al Ministro per la guerra di curare la pubblicazione di un Albo d'oro dei militari caduti durante la guerra 1915-1918*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 10 dicembre 1925, n. 286.

Legge 21 marzo 1926, n. 559, *Dichiarazione di pubblici monumenti dei Viali e dei Parchi della Rimembranza*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 15 aprile 1926, n. 88

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, *Concessione di mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 9 luglio 1926, n. 157

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, *Esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per*

mutilati ed invalidi di guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 2 agosto 1926, n. 177

ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Legge 10 agosto 1950, n. 648 *"Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra"*, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1950, n. 200

Legge 9 gennaio 1951, n. 204 *" Onoranze ai Caduti in Guerra "*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80 del 7 aprile 1951

Legge 14 ottobre 1999, n. 365 *"Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 22 ottobre 1999.

FONTI A STAMPA GIURIDICO - AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO III. – N. 10, 16-31 Maggio 1916, 72. *Successione dei militari morti o dispersi in guerra*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IV. N. 1, 1-15 Gennaio 1917, 6. *Schedario anagrafico degli orfani di guerra (Circolare del Prefetto di Salerno 23 dic. 1916 n. 31708 diretta ai Sindaci della Provincia)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO IV. – 19-20, 1-31 Ottobre 1917, 173. *Ricovero ed assistenza degli orfani di guerra nella Provincia (Circolare del Prefetto di Salerno 2 ottobre 1917, n. 22581 diretta ai Sindaci della Provincia)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO IV. – N. 21, 1-15 Novembre 1917, 189. *Oblazioni continuative a favore degli orfani della guerra (Circolare del Prefetto di Salerno 24 ottobre 1917, n. 28002 diretta ai sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO IV. – N. 22, 16-30 Novembre 1917, 193. *Costituzione del Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra (D.P. 28 ottobre 1917)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – N. 7, 1-15 Aprile 1918, 64. *Protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (Circolare dell'O.N. per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra 23 febbraio n. 1 – 28 diretta ai Prefetti)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – N. 13 – 14, 1-31 luglio 1918, 104. *Ufficio pensioni di guerra, Circolare del Prefetto di Salerno 17 giugno 1918 diretta ai Sindaci della Provincia*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – 18, 16-30 Settembre 1918, 134. *Censimento degli invalidi di guerra (Circolare del Presidente dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra 5 agosto 1918 n. 6-25 diretta ai Prefetti)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO V. – N. 21-22, 1-30 Novembre 1918, 146. *Conferimento di posti ai mutilati (Circolare del Ministro dell'Interno 6 settembre 1918 n. 16900-3 diretta ai Prefetti)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO VI. – N. 6-7, 16 Marzo – 15 Aprile 1919, 45. *Ricerca di salme di militari e marinai britannici (Circolare del Prefetto di Salerno 15 marzo 1919 n. 4789 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO VII. – N. 2, 15-31 Gennaio 1920, 10. *Consegna alle famiglie interessate del diploma d'onore ai caduti in guerra, della croce di guerra concessa ai caduti medesimi e della medaglia alle madri di essi (C.P. 20 gennaio 1920 n. 29772 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO VII. – N. 9 – 10, 1. 31 maggio 1920, 64. *Trasporto salme di civili nella ex zona di guerra (C.P. 29 aprile 1920 n. 9598 dirette ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, Anno VII – N. 17 – 18, 1 – 30 settembre 1920, 140. *Servizio di assistenza militare (C.P. 3 settembre 1920 numero 19173 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO VIII 1921, 113. *Istanze per conferimento di capitale avanzate da vedove di guerra passate a seconde nozze (C.P. 30 giugno 1921 n. 232 diretta ai Sindaci della provincia e per conoscenza ai signori Sottoprefetti)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO VIII 1921, 128. *Soccorso giornaliero per le famiglie degli invalidi di guerra (C.P. 10 agosto 1921 n. 395 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX. – N. 5-6, 1-31 Marzo 1922, 36. *Per l'associazione nazionale « Le Terre Sacre » (C. P. 28 febbraio 1922 n. 60 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, Anno IX. – N. 9-10, 1-31 maggio 1922, 57. *Onoranze al Soldato Ignoto (C.P. 26 aprile 1922 n. 1316 diretta ai sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX – N. 15 -16, 1 – 31 AGOSTO 1922, 97. *Trascrizione nei registri dello Stato Civile delle sentenze che dichiarano la presunzione di morte dei militari dispersi in guerra (Circolare del Ministero di grazia, giustizia e culti, n. 2050, in data 12 febbraio 1922)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX. – N. 21-22, 1-30 Novembre 1922, 138. *Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (C.P. 29 ottobre 1922 n. 4547 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 35. *Onoranze ai Caduti in guerra (C. P. 3 marzo 1923 n. 5558 diretta ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, N. 86. *Trasporto Salme. (Circolare P.S. ai Sindaci 13 giugno 1923, n. 18292 Sanità)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 121. *Spese di trasporto salme di caduti in guerra. (C.P.S. 21 agosto 1923 N. 25932 Div. V ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO X – 1923, 162. *Trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti in guerra (C.P.S. del 6 settembre 1923 ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XI – 1924, 135. *Pagamento spese trasporto salme caduti in guerra. (C.P.S. 25 settembre 1924, N. 23063, Div. V ai Sindaci della Provincia)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XII. – N. 5-6, 1-31 Marzo 1925, 40. *Raffigurazione simbolica del Milite Ignoto ad uso nelle scuole (C.P.S. 9 gennaio 1925 num. 19 Gab. ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XII. – N. 17-18, 1-30 Settembre 1925, 141. *Bassorilievo del Milite Ignoto. (C.P.S. 23 Agosto 1925 N. 2793 ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XII. N. 17-18, 1-30 Settembre 1925, 142. *Ricompense, medaglie e croci di guerra. (C.P.S. 8 Settembre 1925 n. 2870 gab. ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. - N. 34, 1-28 Febbraio 1926, 26. *Vedove di guerra – Concubinato (C.P.S. 8 febbraio 1925 n.° 26 ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. N. 3-4, 1-28 Febbraio 1926, 28. *Raffigurazione simbolica del Milite Ignoto ad uso delle scuole (C.P.S. 8 febb. 1926 n. 524 Gab. ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. – N. 7 – 8, 1 – 30 APRILE 1926, 58. *R.°D.° Legge 10 marzo 1926 num. 386, che reca provvedimenti per la costruzione di case popolari. (C.P.S. 2 aprile 1926 n.° 9359 ai Sindaci e per conoscenza ai S. Prefetti)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO XIII. – N. 13-14, 1-31 Luglio 1926, 95. *Albo d'oro dei Caduti nella guerra nazionale 1915 – 1918 (C.P.S. 2 luglio 1926 n. 2500 Gab. ai Sindaci)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA R. PREFETTURA, DELLA FEDERAZIONE DEGLI ENTI AUTARCHICI E DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, ANNO XV – (Anno VI – VII era fascista), N. 4, 1 – 10 Febbraio 1928 – a. VI, 49. *Conservazione delle salme dei caduti in guerra (C.P. S. 26 gennaio 1928 n. 3259 ai Podestà e Commissari Prefettizi)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA R. PREFETTURA E DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, ANNO XVI. N. 31, 1-10 novembre 1929 – a. VIII, 314. *Trasporto di cadaveri (C. 31 ottobre 1929 n. 41925 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia)*

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA R. PREFETTURA E DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, ANNO XVII. N. 15, 21-31 maggio 1930 – a. VIII, 155. *Distribuzione di distinzioni onorifiche di guerra (C. 27 maggio 1930 n. 1703 Div. Gabinetto, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)*

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (1927), *Il santuario della patria*, COSCG, Padova, pp. 12-13

AA.VV. (1968), *Il trauma dell'intervento 1914-1919*, Vallecchi, Firenze

AA.VV. (2008), *La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica*, a cura di O.Janz e L. Klinkhammer, Donzelli, Roma

AA.VV. (2008), *Le crocerossine nella Grande Guerra. Aristocratiche e borghesi nei diari e negli ospedali militari. Una via all'emancipazione femminile*, a cura di P. Scandaletti, G. Variola, Gaspari Editore, Udine

AA.VV. (2011), *La Sanità Militare nella storia d'Italia*, Atti del Congresso 17 settembre 2011, ed. A.N.S.M.I., Torino

AA.VV. (2019), *Il 1918. La Vittoria e il sacrificio*. Atti del Congresso di studi storici internazionali, Roma, 17 – 18 ottobre 2018, Ministero della difesa – Ufficio Storico del V Reparto Stato Maggiore Difesa, Roma

AA.VV., *Cimitero militare di Redipuglia « Invitti 3^a Armata »*, a cura dell'Ufficio centrale cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra (COSCG), Stabilimento rotocalcografico Civicchioni, Chiavari s.d.

Aloi R. (1948), *Architettura funeraria moderna*, Ulrico Hoepli, Milano; ID. (1959), *Arte funeraria d'oggi*, Ulrico Hoepli, Milano, ivi, p. 626

Anghelone F., Ungari A. (a cura di), (2015), *Gli addetti militari italiani alla vigilia della Grande Guerra 1914 – 1915*, Rodorigo Editore, Roma

Antolini P. (a cura di), (2007), *Donne in guerra 1915-18. La guerra attraverso l'analisi e le testimonianze di una terra di confine*, Tione, Rovereto

Arangio Ruiz G. (1925), *Leggi ed eventi costituzionali nel periodo bellico e post-bellico*, Modena, Università degli Studi

Ardito S. (2014), *I sentieri della Grande Guerra. Guida e taccuino per il viaggio*, Touring Editore, Milano

Arezzi A. (2012), *Minori e volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano

Ariès P. (1998), *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano

Arrighi G. (1996), *Il lungo XX secolo: denaro, potere e le origini del nostro tempo*, Il Saggiatore, Milano

Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra (2008), *Onore ai Caduti, nella ricorrenza del 90° Anniversario della fondazione dell'Associazione*, Casa Editrice Marna s.c., Barzago (LC), Luglio 2008, p. 27 ss.

Auciello A. (2015), *La volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano

Audoin-Rouzeau S., Becker A. (2002), *La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento*, Einaudi, Torino; Audoin-Rouzeau S., Becker J. J. (a cura di), (2007), *Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918: histoire et culture*, Paris, Bayard 2004 (trad. it. *La prima guerra mondiale*, edizione a cura di Gibelli A., 2 voll. Torino, Einaudi); Audoin-Rouzeau S., Becker A., (2000) *14-18, retrouver la guerre*, pp. 232-233 e pp. 244-245, Paris, Gallimard

Audoin-Rouzeau S., Becker A., «Violence et consentement: la "culture de guerre" du premier conflit mondial», in Jean Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), *Pour une histoire culturelle*, Paris, Seuil, 1997, pp. 251-271

Baldini A. (1935), *Enciclopedia Italiana*, XXV, s.v. "Ossario", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 690-691

Baldo B., Galasso M., Vianello D. (a cura di), (2010), *Studenti al fronte. L'esperienza della scuola medica da campo di San Giorgio di Nogaro. L'Università Castrense*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia

Banti A.M. (2005) , *L'onore della nazione*, Torino; ID. (2010), *Le questioni dell'età contemporanea*, Laterza, Roma-Bari; ID. (2011), *Sublime madre nostra: La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Roma-Bari

Baroni E. (1922), *Il Monumento-Ossario al Fante sul Monte S. Michele*, Milano, maggio MCMXXII, pp. 5 ss

Bartocci E. (1999), *Le politiche sociali nell'Italia liberale, 1861 – 1919*, Roma, Donzelli

Bartoloni S. (1992), *L'associazionismo femminile nella prima guerra mondiale e la mobilitazione per l'assistenza civile e la propaganda*, in A. Gigli Marchetti, N. Torcellan (a cura di), *Donna lombarda 1860 – 1945*, F. Angeli, Milano, pp. 65-91; EAD. (2003), *Italiane alla guerra: l'assistenza ai feriti 1915 – 1918*, Marsilio, Venezia; EAD. (2017), *Donne di fronte alla guerra: Pace, diritti e democrazia*, Laterza, Bari-Roma

Bavarelli A. (2006), *La vittoria smarrita. Legittimità e rappresentazioni della Grande Guerra nella crisi del sistema liberale (1919-1924)*, Roma, Carocci

Becker J.-J. (1999), *Les deux guerres mondiales et leurs conséquences*, in J.- P. Bardet and J. Dupaquier (a cura di), *Histoire des populations de l'Europe*, vol. 3, *Les temps incertains 1914-98*, Paris, Fayard

Belli G. (1959), *Avvocatura dello Stato*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, pp. 674 ss.

Bellieni C. (1924), *L'Associazione dei combattenti (Appunti per una storia politica dell'ultimo quinquennio)*, in «La Critica politica», 25 luglio 1924, pp. 302-303

Bianchi B. (2001), *La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzione e disobbedienza nell'esercito italiano (1915-1918)*, Bulzoni, Roma; ID. (2016), *Living in War, Women in Italian Historiography (1980-2016)*, in *Vivere in guerra, Le donne italiane nel primo conflitto mondiale* (a cura di M. Ermacora, M. G. Suriano), in «DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 2016, 31, pp. 5-35

Bianchi P. (2002), *La rincorsa frenata. L'industria italiana dall'unità nazionale all'unificazione europea*, Bologna, Il Mulino

Boschi G. (1931), *La guerra e le arti sanitarie*, Mondadori, Milano

Bourke J. (2001), *Le seduzioni della guerra. Miti e storie di soldati in battaglia*, Carocci, Roma

Bracco B. (2012), *La patria ferita. I corpi dei soldati italiani e la Grande Guerra*, Giunti, Firenze 2012; EAD. (2016), *Il trauma della Grande Guerra. Le reti del lutto a Milano negli anni del conflitto*, Archivio Storico Lombardo: giornale della Società storica lombarda: CXLII, pp. 189 - 212; EAD. (2013), *Il corpo e la guerra tra iconografia e politica*, in G. Procacci (a cura di), *La società italiana e la Grande Guerra*, Gangemi Editore, Roma, pp. 303 – 320; EAD. (2012), *Il decennale e il ventennale della Vittoria. Continuità e discontinuità della memoria di guerra nell'era fascista*, in M. Baioni, F. Conti, M. Ridolfi (a cura di), *Celebrare la nazione. Commemorazioni e memorie pubbliche nella società contemporanea*, Silvana Editore, Milano; EAD. (2012), *Il corpo violato. Sguardi e rappresentazioni nella Grande Guerra*, T. Bertilotti (a cura di), Franco Angeli, Milano; EAD. (2011), *Il mutilato di guerra in Italia: polisemie di un luogo crudele*, MEMORIA E RICERCA; EAD. (2009), *I mutilati e il corpo della guerra. Numeri, assistenza, associazioni, immaginari*. Atti del Convegno "Contare i morti. I caduti della Grande Guerra", Rovereto; EAD. (2008), *La guerra a futura memoria*, in M. Isnenghi (a cura di), *Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*, UTET, Torino; EAD. (2006), *Memorie di guerra e rituali della nazione nella crisi dello Stato liberale italiano*, in M. Ridolfi (a cura di), *Rituals civili, storie nazionali e memorie pubbliche nell'Europa contemporanea*, Gangemi Editore, Roma, pp. 163 – 178; EAD. (2005), (a cura di), *Combattere a Milano, 1915 – 1918. Il corpo e la guerra nella capitale del fronte interno*, Editoriale Il Ponte, Milano.

Braudel F. (1998), *Storia misura del mondo*, Il Mulino, Bologna

Bregantin L., (2003), *Caduti nell'oblio. I soldati di Pontelongo scomparsi nella Grande Guerra*, Nuova dimensione, Portogruaro; EAD. (2006), *Culto dei caduti e luoghi di riposo nell'arco alpino*, in "La Grande Guerra nell'arco alpino. Esperienze e memoria" a cura di H. Kuprian e O. Uberegger, U. Wagner, Innsbruck, pp. 383-396; EAD. (2010), *Per non morire mai... La percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nel primo conflitto mondiale*, Il Poligrafo, Padova

Brezzi G., Parisella A. (1979), *La formazione del movimento cooperativo cattolico: appunti per uno studio*, in *Il movimento cooperativo nella storia d'Italia 1854-1975* (a cura di F. Fabbri), Milano 1979, pp. 653 ss.

Bruti Liberati L. (1982), *Il clero italiano nella Grande Guerra*, Editori Riuniti, Roma

Buttafuoco A. (1988), *Vite esemplari. Donne di primo Novecento*, in A. Buttafuoco, M. Zancan (a cura di), *Svelamento. Sibilla Aleramo: una biografia intellettuale*, Milano, pp. 139-162

Cadeddu L. (2001), *La leggenda del soldato sconosciuto all'Altare della Patria*, Gaspari, Udine, pp. 83 ss.

Calabria R. (2005), *Il Milite Ignoto: un'interpretazione storico-religiosa*, in *De Martino: Occidente e alterità*, a cura di M. Massenzio, A. Alessandri, Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Annali del Dipartimento di Storia, n. 1/2005, pp. 291-322

Callum Mc J.E. (2008), *Military Medicine. From Ancient Times to the 21st Century*, ABC – CLIO

- Canal C. (1982), *La retorica della morte: i monumenti ai caduti della Grande Guerra*, in «Rivista di Storia Contemporanea», XI, 4, pp. 659-669
- Candeloro G. (1978), *Storia dell'Italia moderna, VIII: La prima guerra mondiale, il dopoguerra, l'avvento del fascismo*, Feltrinelli, Milano
- Capuzzo E. (1998), *Appunti sulla legislazione di guerra nei due conflitti mondiali*, in «Clio», 2, 34, pp. 221 – 258
- Caracciolo M. (1929), *Le truppe italiane in Francia (Il II° Corpo d'Armata – Le T.A.I.F.)*, Mondadori, Milano
- Carbone F. (1980), *Avvocatura dello Stato*, in *Noviss. Dig. It., App. I*, pp. 625 ss.
- Carranini R., Giordano M. (1993), *Bibliografia dei periodici femminili lombardi (1786-1945)*, Milano, Editrice Bibliografica, pp. 210-211.
- Carraro M., Savorra M. (a cura di), (2014), *Pietre ignee cadute dal cielo. I monumenti della Grande Guerra*, Ateneo Veneto, Venezia
- Casarini A. (1929), «La Medicina Militare nella leggenda e nella storia», *Collana Medico-Militare*, vol. XX, a cura del *Giornale di Medicina Militare*, p. 579 ss.
- Casulli A. (1929), *La funzione istituzionale della Corte dei Conti e la riforma del controllo in Italia*, Roma, Ausonia, pp. 134 – 157
- Castronovo V. (1995), *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Einaudi, Torino
- Cavallerleone F. (1914), *La vaccinazione antitifica tra l'esercito e in Libia*, Tip. E. Voghera, Roma; ID (1915), *Norme per gli ufficiali medici durante la campagna, giugno 1915*, Tip. E. Voghera, Roma; ID (1922), *Vi fu impreparazione? Da che il dissenso? A proposito di interrogazioni rivolte alla Camera dei deputati sulla sanità militare nella tornata del 14 luglio 1922*, F. Centenari, Roma
- Cecchelli C. (1927), *Profili di giovani architetti: A. Limongelli*, in «Architettura e arti decorative», VII novembre 1927, fasc. 3, pp. 113-131
- Ceschin D. (2009), *I "fratelli minori dei feriti". Militari e malattie nella Grande Guerra*, in *Malattie e medicina durante la Grande Guerra 1915 – 1919. Atti del convegno «Malattia e medicina di guerra nel Veneto alla fine del primo conflitto mondiale»*, Vittorio Veneto, 18/10/2008, a cura di N. Bettiol, E. Grando, Udine, Gaspari, pp. 16 – 27; ID. (2006), *Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra*, Laterza, Roma-Bari; ID. (2008), *La diarchia imperfetta. Esercito e politica nella Grande guerra*, in M. Mondini (a cura di), *Armi e politica. Esercito e società nell'Europa contemporanea*, numero monografico di «Memoria e Ricerca», 28, 2008, pp. 41 – 55
- Cerutti E. (2017), *Bresciani alla Grande Guerra. Una storia nazionale*, Franco Angeli, Milano, pp. 474 ss.
- Cevolín G. (1998), *L'impiego delle Forze Armate Italiane all'estero in operazioni di mantenimento o imposizione della pace*, Quaderni Istrid, n. 4, pp. 51-84
- Chabod F. (1965), *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, Laterza, Bari

- Chartier R. (2015), *La mano dell'autore, la mente dello stampatore*, Carocci Editore, Roma
- Cherubini A., Piva I (1988), *Dalla libertà all'obbligo. La previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini*, Milano, Franco Angeli
- Cogliolo P. (1917), *La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale*, Torino, UTET, pp. 2 ss
- Colao F. (1981), *Decreti legge nell'esperienza dello Stato liberale*, in *Democrazia e diritto*, 5, pp. 136-150
- Consolini F. (2017), *Padre Enrico Mauri. Il dinamismo della fede*, Bergamo, Velar
- Conti G. (2016), "L'imbarbarimento della guerra", in *Il 1916. Evoluzione geopolitica, tattica e tecnica di un conflitto sempre più esteso*. Atti del Congresso di studi internazionali, Roma, 6-7 dicembre 2016, a cura di Stato Maggiore della Difesa, pp. 75 – 86.
- Cosmacini G. (1989), *Medicina e sanità in Italia nel ventesimo secolo. Dalla "spagnola" alla II guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari ; ID. (1998), *Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea alla guerra mondiale, 1348-1918*, Laterza, Roma-Bari; ID. (1989), *Medicina e sanità in Italia nel ventesimo secolo. Dalla «spagnola» alla 2ª guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, pp. 10 ss.; ID. (2011), *Guerra e medicina. Dall'antichità a oggi*, Laterza, Roma-Bari
- Cresti C. (1986), *Architettura e fascismo*, Firenze, Vallecchi, pp. 41-72.
- Cronier E. (2007), *Tra fronte e fronte interno: la questione delle licenze*, in *La Prima guerra mondiale*, a cura di S. Audoin-Rouzeau, J. – J. Becker, ed. it. a cura di A. Gibelli, Einaudi, Torino
- Curli B. (1998), *Italiane al lavoro 1914-1920*, Venezia, Marsilio, p. 13 ss.
- Da Passano M. (2004), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci, Roma, Collana del Dipartimento di Storia, Università di Sassari
- Da Como U. (1917), *Appunti sulle pensioni di guerra*, in «Nuova Antologia», n. 274, pp. 305 – 319.
- Daffara S. (1998), *Nel marmo e nel bronzo. I monumenti ai caduti dal compianto alla celebrazione*, in *1918, La guerra nella testa. Arte popolare, esperienze, memoria nel primo conflitto mondiale*, Trieste, LINT, pp. 61-72
- Darmon P. (2000), *Une tragédie dans la tragédie: la grippe espagnole en France (avril 1918 – avril 1919)*, in «Annales de démographie historique», 100, 2, pp. 153 – 175
- Dau Novelli C. (1988), *Società, Chiesa e associazionismo femminile. L'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1902-1919)*, pref. di A. Monticone, AVE, Roma; EAD. (1998), *L'associazionismo femminile cattolico (1908-1969)*, Atti dell'incontro di studio *Una memoria mancata. Donne cattoliche nel '900 italiano*, «Bollettino dell'archivio per la storia del movimento sociale e cattolico in Italia», 2 (1998)
- Davies D.J. (2000), *Morte, riti e credenze. La retorica dei riti funebri*, Paravia, Milano

- De Brun A. (1912), *La Corte dei conti e le sue funzioni di controllo sulla Amministrazione dello Stato*, Milano, Vallardi, pp. 319-322
- De Felice R. (1966), *Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921 – 1925*, Einaudi, Torino, pp. 101 ss
- De Giorgi F. (1994), *Forme spirituali, forme simboliche, forme politiche. La devozione al Sacro Cuore*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 48-1994, pp. 365-459
- De Giorgio M. (1986), *Dalla "Donna nuova" alla donna della "nuova Italia"*, in D. Leoni, C. Zadra (a cura di), *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna
- Delaporte S. (2007), *Medicina e guerra*, in S. Audoin-Rouzeau, J.-J. Becker (a cura di), *La prima guerra mondiale*, ed. it. curata da A. Gibelli, vol. 1, Einaudi, Torino, pp. 299-308.
- Della Volpe N. (2015), *Esercito e propaganda nella Grande Guerra (1915 – 1918)*, Roma, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico
- De Luna G. (2006), *Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea*, Einaudi, Torino; ID. (2011), *La Repubblica del dolore. Le memorie di un'Italia divisa*, Feltrinelli, Milano
- De Maria W. (1989), *Combat and Concern. The Warfare-Welfare Nexus, "War & Society"*, n. 1, pp. 71-86
- De Napoli D. (1989), *La Sanità Militare in Italia durante la I Guerra Mondiale*, Editrice Apes, Roma
- Del Negro P. (2009), *L'esercito italiano, i volontari e i giovani nella Grande Guerra*, in F. Rasera, C. Zadra (a cura di), *Volontari italiani nella Grande Guerra (1914-1918)*, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, pp. 5 – 43
- De Rosa G. (1988), *Il movimento cattolico in Italia. Dalla restaurazione all'età giolittiana*, Laterza, Roma-Bari
- Detti T., Gozzini G. (2002), *Storia contemporanea: Il Novecento*, Mondadori, Milano, pp. 23 ss.
- Detti T. (1984), *Stato, guerra e tubercolosi*, in *Storia d'Italia. Annali 7, Malattia e Medicina*, Einaudi, Torino
- Di Carlo V., Donelli G. (2016), *La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della prima guerra mondiale*, Armando Editore, Roma
- Diliberto L. (2004), «Alle radici della Gioventù femminile di Azione Cattolica», in L. Diliberto (a cura di), *Padre Enrico Mauri a Milano*, In dialogo, Milano, pp. 47-78
- Di Medio A. (1999), *Padre Enrico Mauri. Prete santo e dinamico*, Ancora, Milano, pp. 13-26
- Di Nolfo E. (2000), *Storia delle Relazioni internazionali*, Bari, Laterza

Dogliani P. (2008), *Il fascismo degli italiani. Una storia sociale*, Utet, Torino, pp. 9 ss; ID. (1996), *Redipuglia*, in *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, a cura di M. Isnenghi, Roma – Bari, Laterza

Donelli G., Di Carlo V. (2002), *I laboratori della sanità pubblica. L'amministrazione sanitaria tra il 1887 e il 1912*, Laterza, Roma-Bari; Donelli G., Di Carlo V. (2016), *La sanità pubblica italiana negli anni a cavallo della prima guerra mondiale*, Armando Editore, Roma, p. 51 ss..

Donelli G., Serinaldi E. (2003), *Dalla lotta alla malaria alla nascita dell'Istituto di sanità Pubblica. Il ruolo della Rockefeller Foundation in Italia: 1922-1934*, Laterza, Roma-Bari

Donelli G. (2015), *La Sanità Pubblica in Italia negli anni della Prima Guerra Mondiale*, in *Memorie e attualità tra storia e salute. Riflessioni sulla sanità pubblica in Italia a cento anni dalla Grande Guerra a partire dall'esperienza dell'Asinara e di Vittoria*, a cura di P. De Castro, D. Marsili, A. Trova, Istituto Superiore di Sanità, IV, (I beni storico-scientifici dell'Istituto Superiore di Sanità, 11), pp. 13-24.

Dumas S., Otto Vedel K. – Petersen, Westergaard H. (1923), *Losses of life caused by war*, Publications of the Carnegie Endowment for International Peace, Division of Economics and History, Oxford Clarendon Press

Elshtain J.B. (1991), *Donne e guerra*, Il Mulino, Bologna

Fabi L. (a cura di), (1999), *La guerra in salotto. Miti, monumenti, memoria, quotidiano della grande Guerra*, Udine, Gaspari; ID. (2008), *Redipuglia. Storia, memoria, arte e mito di un monumento che parla di pace*, Lint Editoriale, Trieste; ID. (1993), *Redipuglia. Il sacrario, la guerra, la comunità*, Comune di Fogliano Redipuglia, Edizioni della laguna, Monfalcone; ID. (1994), *Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull'Isonzo*, Mursia, Milano; ID. (1995), *Uomini, armi e campi di battaglia della Grande Guerra. 1915-1918, il fronte italiano*, Mursia, Milano

Falciola R. (2004), *L'uomo che costruiva sogni. Storia di Enrico Mauri, prete*, Effatà, Cantalupa, pp. 77-85

Fanciulli G. (1916), *L'Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari*, in "Nuova antologia", Roma

Faraon O. (2002), *Guerre(S) et Démographie Historique*, in «Annales de démographie historique», 103, 1, pp. 5 – 9; ID. (2001), *Les enfants du deuil, orphelins et pupilles de la nation de la première guerre mondiale (1914 – 1941)*, Paris, Éditions La Découverte, pp. 86 ss.

Ferguson N. (2002), *La verità taciuta. La Prima Guerra Mondiale: il più grande errore della storia moderna*, Corbaccio, Milano [1999]

Ferrajoli F. (1968), «Il Servizio Sanitario militare nella guerra 1915-1918», in *Giornale di Medicina Militare*, Anno 118 – Fasc. 6, novembre-dicembre, pp. 507ss

Ferrara L. (1938), *Moderni problemi di diritto. Leggi di guerra e riflessi privatistici dell'immane conflitto*, Milano, Mondadori, pp. 43 ss

Ferrari G.C. (1929), *Relazione del campo di prigionieri colerosi all'isola dell'Asinara nel 1915-16 (Guerra italo-austriaca)*, Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore, Ufficio Storico, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Anno VII

- Ferrari P., *Vita di guerra e di prigionia. Dall'Isonzo al Carso, diario 1915-1918*, Mursia, Milano, p. 27
- Ferrero M. (1984), *Il Welfare State in Italia*, Bologna
- Ferro M. (1972), *La Grande Guerra*, Mursia, Milano [1969]
- Fioravanti M. (2009), *Le potestà normative del Governo. Dalla Francia d'Ancien Régime all'Italia liberale*, Milano, Giuffrè, (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Roma "Tor Vergata" N.s.; 35) pp. 230-232; ID. (2008), *Le origini delle potestà normative dell'esecutivo in Francia e in Italia*, in *Culture e modelli costituzionali dell'Italia repubblicana*, a cura di M. Fioravanti, Pellegrini, Cosenza; ID. (2006), *Le potestà normative del Governo: radici storiche in Francia e in Italia*, in «*Giornale di storia contemporanea*», 9 (2006), n. 2, pp. 5-26
- Fiore A.M. (2003), *La monumentalizzazione dei luoghi teatro della Grande Guerra: il sacrario di Redipuglia di Giovanni Greppi e Giannino Castiglioni*, «*Annali di architettura. Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura " Andrea Palladio " di Vicenza* », 15, 2003, pp. 233 – 247
- Fischer F. (1965), *Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918*, Einaudi, Torino
- Fisogni C. (1923), *Proposte per la costruzione di Cappelle-Ossari, destinate alla sistemazione definitiva delle Salme dei Caduti in Guerra*, Roma, 28 febbraio 1923, pp. 1-8.
- Foà P. (1910), *Discussioni bilancio dell'interno*, in «*Vita Sanitaria*», II, 25, 22 giugno 1910, p. 1
- Fontana F. (1957), *Croce ed armi. L'assistenza spirituale alle forze armate italiane in pace e in guerra. 1915-1955*, Marietti, Torino, p. 44
- Forcella E., Monticone A. (2014), *Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*, Laterza, Roma - Bari , pp. XIII-XXIV, LXVII-LXXXIII
- Fornasin A. (2014), *Le perdite dell'esercito italiano nella Prima guerra mondiale*, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – maggio 2014, rev. Dicembre 2014, n. 1/2014
- Franzinelli M. (1991), *Il riarmo dello spirito. I cappellani militari nella seconda guerra mondiale*, Pagus, Treviso, pp. 11-14
- Frontali G. (1988), *La prima estate di guerra*, Il Mulino, Bologna
- Fulci L. (1916), *Le leggi speciali italiane in conseguenza dei terremoti*, Milano, Soc. Editrice Libreria, pp. 346-459
- Fussel P. (2014), *La grande guerra e la memoria moderna*, Il Mulino, Bologna [1975, 1984]
- Gabriele M. (2008), *Il salvataggio dell'esercito serbo*, Bollettino dell'Archivio dell'Ufficio storico della Marina militare, Anno XXII (settembre 2008), pp. 9-36

- Gallenga R. (1917), *Il Parlamento al fronte*, in *La lettura: rivista mensile del Corriere della sera*, 1917, n. 6 (giugno), pp. 468-473
- Gallimberti N. (1932), *Gli ossari di guerra. L'Ufficio centrale di Padova per le Onoranze alle salme*, in "Padova", novembre-dicembre 1932
- Garroni M.S. (2005), *Tra movimento e potere. Donne e pacifismo nel mondo anglosassone*, in «Contemporaneo», 2005, 2, pp. 185-195
- Gasparotto L., *L'azione del Parlamento nel primo conflitto mondiale*, in *Il Centenario del Parlamento*, p. 211 ss.; *Il Parlamento nella storia d'Italia – Antologia storica della classe politica*, a cura di G. Carocci (1964), Bari, Laterza, p. 513 ss.
- Gazzetta L. (2005), *Elena da Persico*, Verona, Cierre Edizioni
- Gentile E. (1994), *Il Culto del Littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza
- Genghini L. (2010), *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Cedam, Padova
- Genovesi P. (2015), *Il culto dei Caduti della Grande Guerra nel progetto pedagogico fascista*, in "Annali on-line della Storia dell'educazione e della politica scolastica", - n. 1/2015, p. 94
- Ghisalberti C. (1981), *Il sistema politico italiano e la prima guerra mondiale*, in ID., *Istituzioni e Risorgimento. Idee e protagonisti*, Clio, Firenze, p. 206 ss
- Gibelli A. (1975), *La prima guerra mondiale*, Loescher, Torino, 1975; ID. (1998), *La grande guerra degli italiani – 1915 – 1918*, Sansoni, Milano; ID. (2007), *L'officina della guerra. La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale*, Bollati Boringhieri, Torino; ID. (2008), *Culto degli eroi e mobilitazione politica dell'infanzia tra Grande Guerra e fascismo*, in *La morte per la patria*, a cura di O. Janz, L. Klinkhammer, Donzelli, Roma,
- Gini C. (1926), *I morti dell'esercito italiano dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1918*, Provveditorato generale dello Stato, Roma
- Giordani P. (1917), *La marina italiana e la guerra europea*, Pubblicazione dell'Ufficio Speciale del Ministero della Marina, Milano, Alfieri & Lacroix
- Giudici L. (1993²), *Padre Enrico Mauri. Promotore dell'Opera Madonnina del Grappa*, Cantù 1991, Sestri Levante
- Gorgolini L. (2011), *I dannati dell'Asinara. L'odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale*, UTET, Torino
- Gozzi G. (1988), *Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, pp. 111 – 123
- Grossi P. (2011), *La prima guerra mondiale e la sua incidenza nell'ordine giuridico europeo*, in ID., *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, pp. 229 ss

- Gualtieri A. (2012), *La Grande Guerra delle donne. Rose nella terra di nessuno*, Mattioli 1885, p. 17 ss.
- Guerrini I., Pluviano M. (1994), *Il Memoriale Tommasi. Decimazioni ed esecuzioni sommarie durante la Grande Guerra*, in *Scampare la guerra. Renitenza, autolesionismo, comportamenti individuali e collettivi di fuga e la giustizia militare nella Grande Guerra*, a cura di L. Fabi, Centro culturale pubblico polivalente del Montefalconese, Ronchi dei Legionari, pp. 65 ss.
- Guiso A. (2014), *La guerra immensa: Parlamento e Governo di guerra durante il primo conflitto mondiale: Francia, Italia e Gran Bretagna*, in *La Grande Guerra e l'identità nazionale: il primo conflitto mondiale nella politica e nelle istituzioni*, a cura di F. Perfetti, Firenze, Le Lettere, pp. 1143 ss
- Hardach G. (1982), *La prima guerra mondiale 1914-1918*, Etas Libri, Milano [1973]
- Hardier T., Jagielsky J.F. (2004), *Combattre et mourir pendant la Grande Guerre (1914-1925)*, Imago, Paris
- Hines J.S. (1992), *A War Imaged: First World War and English Culture*, Paperback – Import
- Hobsbawm E. (2005), *L'età degli imperi 1875-1914*, Laterza, Roma-Bari [1976-1987-1991]; ID. (1995), *Il secolo breve*, Rizzoli, Milano 1995
- Huber M. (1931), *La population de la France pendant la guerre avec un appendice sur Les revenus avant et après la guerre*, Paris, Press Universitaire de France – New Haven Yale University Press
- Ilari V. (1990), *Storia del servizio militare in Italia*, vol. II, *La «nazione armata» (1871 – 1918)*, CEMISS, Roma
- Isnenghi M. (1989), *La guerra degli italiani. Parole, immagini, ricordi, 1848-1945*, Milano, Mondadori; ID. (1991), *L'Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai nostri giorni*, Milano, Mondadori, pp. 302-306; ID. (1972), *La prima guerra mondiale*, Zanichelli, Bologna; ID. (1967), *I vinti di Caporetto nella letteratura di guerra*, Marsilio, Padova 1967; ID. (1970), *Il mito della grande guerra da Marinetti a Malaparte*, Laterza, Bari; ID. (a cura di), (1996-1997), *I luoghi della memoria*, 3 voll., *Simboli e miti dell'Italia unita; Strutture ed eventi dell'Italia unita; Personaggi e date dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza
- Isnenghi M., Rochat G. (2000), *La Grande Guerra – 1914 – 1918*, La Nuova Italia, Milano, 2000
- Janz O., Klinkhammer L. (2008), *La morte per la patria*, Donzelli, Roma
- Jean-Francois J. (2005), *Le soldat inconnu. Invention et postérité d'un symbole*, Paris, Imago, pp. 51-89
- Joll J. (1985), *Le origini della prima guerra mondiale*, Laterza, Roma - Bari [1984]
- Keegan J. (2000), *La prima guerra mondiale. Una storia politico-militare*, Carocci, Roma [1998]
- Klausen J. (1998), *War and Welfare, Europe and the United States 1945 to the present*, New York, Palgrave Mac millan

Kohn S. (1934), *Storia economica e sociale della Guerra mondiale*, in «Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», Serie quarta, Vol. 74 (Anno 49), No. 3 (Marzo 1934), pp. 214 – 21

Labanca N. (a cura di), (2016), *Guerra e disabilità. Mutilati e invalidi italiani nel primo conflitto mondiale*, Milano, Unicopli; ID. (a cura di) (2007), *Fare il soldato. Storie del reclutamento militare in Italia*, Unicopli, Milano

Labita V. (1990), *Il Milite Ignoto. Dalle trincee all'Altare della Patria*, in *Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu*, a cura di S. Bertelli e C. Grottarelli, Firenze, Ponte alle Grazie, pp. 120-153

La Torre M. (1931), *Enciclopedia Treccani*, X, s.v. "Cimitero", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 251 ss

Latini C. (2007), *Il governo legislatore. Espansione dei poteri dell'esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra*, in *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma; EAD. (2006), *Una questione "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la prima guerra mondiale*, in "Dep- Deportate, esuli e profughe", 2006, 5-6, pp. 67-85; EAD. (2005), *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano; EAD. (2010), *I pieni poteri in Italia durante la prima guerra mondiale*, in *Un paese in guerra: la mobilitazione civile in Italia (1914-1918)*, a cura di D. Menozzi, G. Procacci, S. Soldani, Unicopli, Milano, pp. 87-103; EAD. (2009), *Una cosa sola formano Parlamento e Governo. Proroga delle sessioni parlamentari e uso delle commissioni di controllo in Italia durante la prima guerra mondiale*, in *Giornale di storia costituzionale: semestrale del laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave"*, n. 17, pp. 219-237

Leed E.J. (1985), *Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna [1979]

Lenci G. (2008), *L'Università Castrense tra San Giorgio di Nogaro e Padova*, in P. Scandaletti P., Variola G. (a cura di), *Le crocerossine nella grande guerra. Aristocratiche e borghesi nei diari e negli ospedali militari. Una via all'emancipazione femminile*, Udine, Gaspari editore; ID. (1986), *Caduti dimenticati. I morti per malattie*, in D. Leoni, C. Zadra (a cura di), *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna, pp. 231-236

Leoni D., Zadra C. (1986), *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna

Lupi D. (1923), *Il Discorso di Fiesole, 26 novembre 1922*, in ID., *Parchi e Viali della Rimembranza*, R. Bemporad e Figlio – Editori, Firenze

Lustig A. (1915), *La preparazione e la difesa sanitaria dell'esercito*, Ravà e & c. Editori, collana Problemi sanitari di guerra, - n. 3 -, Milano, 16 gennaio 1915

Lutrario A. (1913), *Sui fatti principali riguardanti l'igiene e la sanità pubblica durante l'anno 1912: relazione al Consiglio Superiore di Sanità*, Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, Artero, Roma

Maiocchi R. (2000), *L'organizzazione degli scienziati italiani*, in *Gli intellettuali e la Grande Guerra*, a cura di V. Cali', G. Corni, G. Ferrandi, Il Mulino, Bologna

- Manzari G. (2010), *La partecipazione italiana alla spedizione internazionale contro i boxer*, in AA.VV., *Missioni militari italiane all'estero in tempo di pace (1861-1939)*, Atti del Convegno di Studi presso la Scuola Militare dell'Esercito, Milano, 25-26 ottobre 2010
- Mantegazza R. (2004), *Pedagogia della morte. L'esperienza della morte*, Città Aperta, Troina (EN), 2004, pp. 47 ss.
- Mayer A. (1999), *Il potere dell'ancien régime fino alla prima guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, [1981]
- Mastropaolo A. (2002), *La classe politica italiana dall'unità alla prima guerra mondiale*, in *Il pensiero economico italiano*, 10 (2002), n. 1, pp. 39-47.
- Mazzolari P. (1999), *Diario (1916-1926)*, Bologna, p. 285.
- Melis G. (1986), *Due modelli di amministrazione tra Liberalismo e Fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici; ID. (2017), *L'amministrazione di guerra*, in *Istituzioni e società in Francia e in Italia nella prima guerra mondiale. L'esperienza francese e l'esperienza italiana*, a cura di Capuzzo E., Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 17 – 138
- Melograni P. (1998), *Storia Politica della grande guerra – 1915 – 1918*, Mondadori, Milano
- Menozzi D. (2001), *Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della società*, Viella, Roma; ID. (2008), *Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti*, Il Mulino, Bologna
- Menozzi D., Procacci G., Soldani S. (a cura di), (2010), *Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia (1914 – 1918)*, Unicopli, Milano
- Meriggi M. (a cura di), (2017), *Parlamenti di guerra (1914 – 1945). Il caso italiano e il contesto europeo*, FedOA – Federico II University Press, Napoli
- Miletto E., Sasso D. (2015), *Torino '900. La città delle fabbriche*, Edizioni del Capricorno, Torino, pp. 52-73
- Miniero A. (2008), *Da Versailles al Milite Ignoto. Rituali e retoriche della Vittoria in Europa (1919-1921)*, Gangemi Editore, Roma
- Ministero della guerra (1918), *Ambulanze chirurgiche d'armata 1916-1918*, Stabilimento ausiliario D. Longo, Bologna; ID. (1927), *La forza dell'esercito: statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale*, Provveditorato generale dello Stato, Roma
- Ministero dell'interno - Direzione Generale della sanità Pubblica (1921), – *La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale Dr. Alberto Lutrario al Consiglio Superiore di Sanità – Parte I., L'opera di profilassi e l'opera di ricostruzione*, Tipografia Giovanni Artero, Roma
- Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra (1919), *L'Assistenza di guerra in Italia*, III Conferenza interalleata per la protezione degli invalidi di guerra, Roma, Società Anonima Poligrafica Italiana, pp. 10 ss; ID.(1919), *Principi generali, documentazione, accenti ed assegni provvisori*, Roma, Società Poligrafica Italiana

- Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro – Ufficio centrale di statistica (1918), *Notizie statistiche sulla mortalità per tubercolosi negli anni dal 1887 al 1914, con confronti internazionali*, Roma, Tip. L. Cecchini
- Miozzi U.M. (1980), *La mobilitazione industriale italiana, 1915-1918*, La Goliardica, Roma
- Molinari A. (2014), *Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande guerra*, Il Mulino, Bologna; ID. (2008), *Donne e ruoli femminili nell'Italia della Grande guerra*, Selene ediz., Milano
- Mondini M. (2014), *La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914 – 18*, Il Mulino, Bologna; ID. (2006), *La politica delle armi. Il ruolo dell'esercito nell'avvento del fascismo*, Laterza, Roma-Bari
- Montaldo S., *Il Parlamento e la società di massa (1900-1919)*, in *Storia d'Italia, Annali 17: Il Parlamento*, p. 238 ss.
- Montella F., Paoletta F., Ratti F. (2010), *Una regione ospedale. Medicina e sanità in Emilia Romagna durante la Prima Guerra Mondiale*, CLEUB
- Monteleone R., Sarasini P. (1986), *I monumenti italiani ai caduti della Grande Guerra*, in *La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini*, a cura di D. Leoni, C. Zadra, Il Mulino, Bologna
- Monticone A. (1982), *Problemi e prospettive di una storia della cultura popolare dell'Italia nella prima guerra mondiale*, in AA.VV. «Operai e contadini nella Grande Guerra», a cura di M. Isnenghi, Bologna, p. 36 ss.
- Morelli G.A. (1920), *Le pensioni di guerra*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino
- Mosillo C. (2014), *Presentazione*, in : A. Trova, G. Zichi (Ed.), *Asinara, isola piccola, grande Storia. Prigionieri e profughi della prima guerra mondiale*, Sassari, Edes
- Mosse G.L. (1990), *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Roma-Bari, Laterza; ID. (2009), *La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933)*, Il Mulino, Bologna
- Morozzo Della Rocca R. (1980), *La fede e la guerra. Cappellani militari e preti-soldato (1915-1919)*, Edizioni Studium, Roma
- Mortara G. (1925), *La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra*, Bari, Laterza – New Haven, Yale University Press
- Nolte E. (1988), *Nazionalismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945*, Sansoni, Firenze [1987]
- Neglie P., Ungari A. (a cura di), (2018), *La guerra di Cadorna 1915 – 1917. Atti del Convegno Trieste – Gorizia 2 - 4 novembre 2016*, Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma.
- Omodeo A. (1934), *Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti 1915-1918*, Laterza, Bari

- Orlando V.E. (1940), *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, parte I: *Diritto eccezionale di guerra*, Giuffrè, Milano
- Palazzi M. (1987), *Donne sole. Storie dell'altra faccia dell'Italia fra antico regime e società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori
- Pandisca A. (1956), *Architettura tombale d'oggi*, Società Editrice Vitali e Ghianda, Genova, 1956; ID. (1958), *Quaderni d'arte cristiana, Arte funeraria*, Milano, Scuola Beato Angelico
- Parisini G. (1975), *Il capitalismo italiano nella prima guerra mondiale*, La Nuova Italia, Firenze
- Pau-Heyriès B. (2001), « Le marché des cercueils après-guerre, 1918-1924 », *Mélanges - Revue Historique des Armées*, n° 224, n° 3, pp. 55-64 ; EAD. (2008), « La démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre », *Revue historique des armées*, 250/2008, pp. 66-76; EAD. (2010), *Le transfert des corps des militaires italiens tombés en terre de France*, in « Cahiers de la Méditerranée », 81/2010, pp. 221-237 ; EAD. (2005), « La dénonciation du scandale des exhumations militaires par la presse française dans les années 1920 » in Hervé Coutau-Bègarie (dir.), *Les Médias et la Guerre*, Paris, Economica, pp. 611 – 635
- Petri S. (1916), *La missione dell' "Ufficio per le notizie alle famiglie dei militari"*, in "Rassegna nazionale", Firenze, 16 novembre 1916
- Pieri P. (1968), *L'Italia nella prima guerra mondiale (1915-1918)*, Einaudi, Torino; ID. (1988), *La prima guerra mondiale 1914 – 1918. Problemi di storia militare*, Gaspari, Udine
- Pieron Bortolotti F. (1985), *La donna, la pace e l'Europa. L'Associazione Internazionale delle donne dalle origini alla prima guerra mondiale*, Franco Angeli, Milano
- Pinotti A. (2014), *Antitotalitarismo e antimonumentalità. Un'elettiva affinità*, in *Memorie di pietra. I monumenti delle dittature*, a cura di G. P. Piretto, Milano, Raffaello Cortina, pp. 17-33
- Pironti P. (2015), *Grande Guerra e Stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo della legislazione sulle pensioni di guerra*, in «Italia contemporanea», LXVI, 277, aprile 2015, pp. 63 – 89
- Pisa B. (2015), "Italiane in tempo di guerra", in D. Menozzi, G. Procacci e S. Soldani (a cura di), *Un paese in guerra*, p. 79
- Plessis A. (2007), *Finanziare la guerra*, in *La Prima guerra mondiale*, a cura di S. Audoin-Rouzeau, J.-J. Becker, ed. it. a cura di A. Gibelli, Einaudi, Torino
- Polacco V. (1909), *Di alcune deviazioni dal diritto comune conseguite al terremoto calabro-siculo*, in «Rivista giuridica e sociale», Napoli
- Pontecorvo M. (1991), *Storia delle vaccinazioni. Dalle origini ai giorni nostri*, Ciba-Geigy Edizioni, Saronno
- Potito A. (2016), *2015: Una prova d'appello per un atto di giustizia*, in *L'Italia nella Guerra Mondiale e i suoi fucilati: quello che (non) sappiamo*, Atti del Convegno (Rovereto 4 – 5 maggio 2015), " Annali. Museo Storico Italiano della Guerra ", n. 24/16, pp. 73 – 78, Rovereto
- Potito S. (2005), *L'INA: gli anni del monopolio (1912 – 1923)*, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Collana di Storia Economica, Franco Angeli, Milano, pp. 77 – 91

Procacci G. (1993), *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra*, Editori Riuniti, Roma; EAD. (2013), *Warfare-Welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-1918)*, Roma, Carocci; EAD. (1975), *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, La Nuova Italia, Firenze; EAD. (1954), *Le due verità dei cattolici. Il clero nella prima guerra mondiale*, in "Il contemporaneo", 20, 1954; EAD. (2001), *Assistenzialismo e politiche di controllo sociale nell'Italia liberale e fascista*, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, pp. 33 ss.; EAD.(2014), *Il fronte interno e la società italiana in guerra*, in "La guerra italo - austriaca (1915-18)", a cura di N. Labanca, O. Uberegger, Il Mulino, Bologna, pp. 228 ss; EAD. *La società come una caserma*, in «Contemporanea», 3, settembre, pp. 423 – 446.

Prost A. (1997), " Les monuments aux morts ", in P. Nora (dir.), *Les lieux de mémoire*, 1.1, *La République*, Paris, Gallimard 1997 [1984], pp. 199-223: ID. (2007), *Pacifismi tra le due guerre*, in *La Prima guerra mondiale*, a cura di S. Audoin-Rouzeau, J.-J. Becker, ed. it. a cura di A. Gibelli, Einaudi, Torino

Quintily U. (1968), *Il nuovo testo delle disposizioni sulle pensioni di guerra*, Roma

Renouvin P. (1962), *La crise européenne et la première guerre mondiale*, Presses universitaires de France, coll. «Peuple et civilisations» (n° XIX), [1934-1948]

Revelli N. (1977), *Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina*, I-II, Einaudi, Torino

Riccardi L. (2017), *Sidney Sonnino, la politica estera italiana e L'Intesa durante la prima guerra mondiale*, in *Istituzioni e società in Francia e in Italia nella prima guerra mondiale*, a cura di Capuzzo E., Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 45 - 94

Riccio M.V. (2014), " *L'esperienza della guerra. Le vittime e i traumi collettivi* ", in *La Grande Guerra. Tra fili spinati e trincee " l'inutile strage " che contrassegnò il novecento*, Ecoistituto Valle Ticino Cuggiorno – A.N.P.I., Legnano, pp. 325 ss.

Ritter G. (1967- 1973), *I militari e la politica nella Germania moderna*, I-IV, Einaudi, Torino [1960-1968]

Rochat G. (a cura di), (1995), *La spada e la croce. I cappellani italiani nelle due guerre mondiali*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», n. 176, Torre Pellice, p. 47; ID. (1976), *L'Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di interpretazione e prospettive di ricerca*, Feltrinelli, Milano

Roesle E.M.D. (1925), *The mortality in Germany 1913 – 1921, The effects of the war casualties and famine on mortality*, in «Journal of the American statistical association», New Series, NO. 149 (Vol. XX), June 1925

Romano S. (2007), *I travagli del calendario repubblicano*, in *Corriere della Sera*, 6 giugno 2007

Rosanvallon P. (1997), *La nuova questione sociale. Ripensare lo Stato sociale*, Roma

Rossini D. (2015), *Donne e propaganda internazionale. Percorsi femminili tra Italia e Stati Uniti nell'età della Grande Guerra*, Storia internazionale dell'età contemporanea, Franco Angeli, Milano

Rossini G.,(a cura di), (1963) *Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale*, Cinque Lune, Roma

- Rotondi M. (1964), *Una legislazione di guerra (1915-1924)*, ora in *Scritti giuridici*, vol. IV, *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina*, Cedam, Padova
- Roussellier N. (2015), *La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXe – XXIe siècles*, Gallimard, Paris
- Rusconi G.E. (1987), *Rischio 1914. Come si decide una guerra*, Il Mulino, Bologna
- Sabbatucci G. (1974), *I combattenti nel primo dopoguerra*, Laterza, Roma-Bari; ID. (1980), *La stampa del combattentismo (1918-1925)*, Cappelli, Bologna, pp. 269-297; ID. (1988), *La figura e l'opera di Giulio Douhet. Caserta-Pozzuoli, 12-14 aprile 1997. Atti del Congresso internazionale e di studi promosso dalla Società di storia patria di Terra di lavoro e dall'Aeronautica militare*, Caserta, Società di storia patria di Terra di lavoro; ID. (2014), *Il movimento dei combattenti*, in ID., *Partiti e culture politiche nell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari
- Salsa C. (1982), *Trincee. Confidenze di un fante*, Mursia, Milano, 1982, p. 73
- Sandri M. (1929), *Un superstite della guerra. L'Ufficio Centrale Notizie*, in "Il Comune di Bologna", giugno 1929, p. 60.
- Santarcangelo G. (2002), *La volontaria giurisdizione - [edizione 2] [volume 1] Procedimento e uffici in generale*, Giuffrè, Milano
- Santoro R. (1921), *Il contenzioso delle pensioni di guerra: per la riforma della legislazione attuale*, Napoli, L. Pirro
- Savorra M. (2014), *Da ossari a sacrari. Il Monumento al Fante e le retoriche della Grande Guerra*, in *Pietre ignee cadute dal cielo. I monumenti della Grande Guerra*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 13-27; ID. (2007), *Le memorie delle battaglie: i monumenti ai caduti per l'Indipendenza d'Italia*, in *L'architettura della memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città 1750-1939*, a cura di Giuffrè M., Mangone F., Pace S., Selvafoia O., Milano, Skira, pp. 289-297
- Savorgnan V.F. (1918), *La Guerra e la Popolazione*, Studi di demografia, Zanichelli, Bologna
- Schiavon E. (2004), *L'interventismo al femminile nella Grande Guerra*, in «Italia contemporanea», n. 234, pp. 89-104
- Schindler J.R. (2014), *Isonzo. Il massacro dimenticato della grande guerra*, Libreria Editrice Goriziana
- Sciume' A. (a cura di), (2012), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Giappichelli Editore, Torino, p. 204 ss.
- Scroccaro M., Pietrobon C. (2015), *Pianeta sanità. La sanità militare italiana nel Veneto durante la grande guerra*, Antigua edizioni
- Sema A. (2014), *La grande guerra sul fronte dell'Isonzo*, Libreria Editrice Goriziana
- Silei G. (2003), *Lo Stato sociale in Italia. Storie e documenti, I, Dall'Unità al fascismo (1861 – 1943)*, Manduria-Roma-Bari

- Silvestri M. (2014), *Isonzo 1917*, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano
- Soddu F. (2015), *Collaborazione patriottica. I rapporti tra Parlamento e Governo durante la Grande Guerra*, in «Le Carte e la Storia», XXI, n. 1, pp. 18 ss.
- Soldani G. (2000), *Dal fronte del sangue e della pietà. Il diario del capitano medico Gregorio Soldani nella Grande Guerra*, Gaspari editore, Udine, pp. 231-244
- Soldani S. (2016), *Donne italiane e Grande Guerra al vaglio della storia*, in *La Grande Guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni* (a cura di S. Bartoloni), Viella, Roma, pp. 21-53
- Somma R. (2011), *La partecipazione italiana a missioni internazionali: disciplina vigente e prospettive di riforme*, in «Federalismi», Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 6 aprile 2011, pp. 1-37
- Sorbelli A. (1916), *Accanto alla guerra. L'Ufficio notizie*, in "La lettura", anno XVI, n. 1, 1 gennaio 1916, pp. 63-69
- Spiazzi R. (a cura di), (1992), *Enciclopedia del pensiero sociale cristiano*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, p. 840
- Spitzer L. (1976), *Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918*, Boringhieri, Torino [1921]
- Spriano P. (1960), *Torino operaia nella Grande Guerra 1914-1918*, Einaudi, Torino
- Stato Maggiore Esercito – Ufficio Storico (2013), *L'Esercito italiano nella Grande Guerra (1915 – 1918)*, Vol. I, *Le forze belligeranti – Narrazione* – (Ristampa), Roma; ID. (2014), *Le vittorie del Piave – Pubblicazioni del Comando Supremo e del Ministero della Guerra (1918 – 1923)*, Roma;
- Stevenson D. (2004), *1914-1918 La grande guerra. Una storia globale*, Rizzoli, Milano
- Storia del «Corriere della Sera», (2011) a cura di E. Galli Della Loggia, vol. II, Tomo II: *Il «Corriere» nell'età liberale, Documenti, 1900 – 1925*, a cura di L. Benadusi, Rizzoli – Fondazione Corriere della Sera, Milano
- Stramaccioni A. (2016), *Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano*, Laterza, Bari-Roma
- Tamaro A. (1914), *La donna nelle istituzioni pubbliche di beneficenza*, Napoli
- Taylor A.J.P. (1967), *Storia della prima guerra mondiale*, Vallecchi, Firenze [1963]
- Taricone F. (1996), *L'associazionismo femminile in Italia dall'Unità al Fascismo*, Milano, Unicopli
- Tentolini O. (1938), *Le pensioni di guerra: col procedimento amministrativo e contenzioso*, Roma, Tipografia Consorzio Nazionale

Thompson M. (2009), *The White War. Life and Death on the Italian Front 1915-1919*, London, Faber and Faber (trad. It. *La Guerra Bianca. Vita e morte sul fronte italiano 1915-1919*, Milano, Il Saggiatore

Tittoni T. (1919), *I rapporti tra il Parlamento e il Governo durante la guerra*, in ID., *Conflitti politici e riforme costituzionali*, Bari, p. 1 ss.

Tuja G., Giusti U. (1917), *L'assistenza civile in Italia nei primi quattordici mesi di guerra. Giugno 1915*, Firenze, Tip. Barbera, Alfani e Venturi

Tobia B. (1991), *Una patria per gli italiani: spazi, itinerari, monumenti nell'Italia unita, 1870-1900*, Roma-Bari, Laterza; ID. (2011), *L'Altare della Patria*, Il Mulino, Bologna, pp. 71-86

Toderò F. (2001), *Morte e trasfigurazione. Il soldato caduto dalla realtà alla mitizzazione, in 1918. La guerra nella testa*, pp. 43-60

Tomassini L. (1997), *Militari e società civile durante la Grande Guerra: la «mobilitazione industriale» in Italia*, in «Ricerche Storiche», settembre-dicembre 1997

Traversi G.A. (1925), *Cimiteri di guerra*, in *Il Decennale. Pubblicazione nazionale sotto l'augusto patronato di S.M. il Re e con l'alto assenso di S.E. il Capo del Governo*, a cura dell'Associazione nazionale volontari di guerra, Vallecchi, Firenze

Trova A. (2015), *La stazione sanitaria dell'Asinara: dagli albori del Novecento alla Grande Guerra*, in Istituto Superiore di Sanità, *Memorie e attualità tra storia e salute. Riflessioni sulla sanità pubblica in Italia a cento anni della Grande Guerra a partire dall'esperienza dell'Asinara e di Vittoria*, a cura di P. De Castro, D. Marsili, A. Trova, I beni storico-scientifici dell'Istituto Superiore di Sanità, Quaderno 11, Istituto Superiore di Sanità, pp. 37-47.

Ungari A. (2018), *La guerra del re. Monarchia, sistema politico e Forze armate nella Grande Guerra*, Luni, Milano; ID. (2014), *I nazionalisti e la Prima guerra mondiale*, in PERFETTI F. (a cura di), *La Grande Guerra e l'identità nazionale. Il primo conflitto mondiale nella politica e nelle istituzioni*, Le Lettere, Firenze, pp. 72 – 102.

Ungari P. (2002), *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796 – 1975*, Bologna, Il Mulino

Varsori A. (2018), *La storiografia sulla Grande Guerra*, in Atti della Giornata di studi in occasione delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, *Classe dirigente liberale, istituzioni e opinione pubblica*, 25 maggio 1917, Roma, Camera dei deputati

Vassalli F. (1939), *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in *Studi giuridici*, 1939, pp. 384 ss

Veneruso D. (1972), *La gioventù cattolica e i problemi della società civile e politica italiana dall'Unità al fascismo (1867-1922)*, in *La gioventù cattolica dopo l'Unità 1868-1968* (a cura di L. Osbat, F. Piva), Roma, pp. 111-115

Vicarelli G. (1997), *Alle radici della politica sanitaria in Italia*, Il Mulino, Bologna , pp. 293-296

Vigezzi B. (1986), *L'Italia di fronte alla prima guerra mondiale, I, L'Italia neutrale*, Ricciardi, Milano-Napoli

- Volpe G. (2007), *Manuale di legislazione dei beni culturali – storia e attività*, II ed., Cedam, Padova
- Volpe G. (1933), *La storia degli italiani e dell'Italia*, Fratelli Treves, Milano; ID. (1934), *Il Risorgimento dell'Italia*, Fasci italiani all'estero, Roma; ID. (1940), *Il popolo italiano tra la pace e la guerra (1914-1915)*, Milano
- Volpi D. (2015), *Memoria pubblica e missioni di pace. Il caso della sindrome dei Balcani*, Carocci, Roma
- Vovelle M. (2000), *La morte e l'Occidente dal 1300 ai nostri giorni*, Laterza, Roma-Bari
- Winter J.M. (1977), *The Impact of the First World War on Civilian Health in Britain*, in «The Economic History Review», 30, 3, (1977a), p. 487 – 507; ID. (1977), *Britain's "Lost Generation" of the First World War*, in «Population Studies», 31, 3, (1977b), pp. 449 – 466; ID. (a cura di) (2014), *The Cambridge History of the First World War*, 3 voll., Cambridge University Press, Cambridge; ID. (1995), *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History*, Cambridge University Press, Cambridge; ID. (1998), *Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea*, Il Mulino, Bologna
- Yves Le Naur J. (2008), *Le soldat inconnu: la guerre, la mort, la memoire*, Gallimard, p. 20
- Zamagni V. (a cura di), (2000), *Povert  e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo ad oggi*, Bologna
- Zambarbieri A. (1987), *Per la storia della devozione al Sacro Cuore in Italia tra '800 e '900*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 41-1987, pp. 361- 432
- Zaninelli S., Taccolini M. (a cura di), (2000), *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, Atti del Convegno di studi, Societ  italiana degli storici dell'economia, Roma, 24 novembre 2000
- Zavatti F. (2011), *Mutilati ed invalidi di guerra: una storia politica. Il caso modenese*, Edizioni Unicopli, Mondadori, Milano
- Zuber T. (1999), *The Schlieffen plan reconsidered*, in «War in History», n. 3; ID. (2001), *Terence Holmes reinvents the Schlieffen plan*, in «War in History», n. 4
- Zugaro F. (1926), *L'Albo d'Oro dei caduti per l'Italia nella Guerra mondiale*, in «Bollettino dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore del Regio Esercito», Anno 1, N. 4, Luglio 1926, pp. 1-15